



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2942

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Indice

1. DDL S. 2942 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	5
1.2.1. Testo DDL 2942.	6
1.2.2. Testo correlato 2942 (ERRATA CORRIGE).	73
1.2.3. Testo approvato 2942 (Bozza provvisoria).	74
1.2.4. Testo 1.	116
1.2.5. Testo 1 (ANNESSE).	807
1.2.6. Testo 1 (ANNESSE II).	816
1.3. Trattazione in Commissione.	957
1.3.1. Sedute.	958
1.3.2. Resoconti sommari.	961
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	962
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017.	963
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017.	969
1.3.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017.	977
1.3.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 820 (ant.) dell'08/11/2017.	989
1.3.2.1.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 821 (pom.) dell'08/11/2017.	1410
1.3.2.1.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 822 (ant.) del 09/11/2017.	1426
1.3.2.1.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 823 (pom.) del 09/11/2017.	1441
1.3.2.1.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 824 (ant.) del 13/11/2017.	1459
1.3.2.1.9. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 825 (pom.) del 13/11/2017.	1501
1.3.2.1.10. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 826 (ant.) del 14/11/2017.	1548
1.3.2.1.11. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 827 (pom.) del 14/11/2017.	1578
1.3.2.1.12. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 828 (nott.) del 14/11/2017.	1639
1.4. Trattazione in consultiva.	1665
1.4.1. Sedute.	1666
1.4.2. Resoconti sommari.	1671
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	1672
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 516 (pom.) del 17/10/2017.	1673
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 520 (pom.) del 18/10/2017.	1675
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 523 (pom.) del 24/10/2017.	1681
1.4.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (ant., Sottocomm. pareri)	

dell'08/11/2017	1683
1.4.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/11/2017	1685
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	1687
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 432 (pom.) del 07/11/2017	1688
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 433 (pom.) del 07/11/2017	1703
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	1717
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/10/2017	1718
1.4.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	1725
1.4.2.4.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 257 (pom.) del 24/10/2017	1726
1.4.2.4.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 258 (ant.) del 25/10/2017	1730
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	1733
1.4.2.5.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 829 (ant.) del 16/11/2017	1734
1.4.2.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	1736
1.4.2.6.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 534 (pom.) del 17/10/2017	1737
1.4.2.6.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 536 (ant.) del 24/10/2017	1741
1.4.2.6.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 537 (pom.) del 24/10/2017	1744
1.4.2.6.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 538 (ant.) del 25/10/2017	1748
1.4.2.6.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 539 (ant.) del 26/10/2017	1751
1.4.2.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	1760
1.4.2.7.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 395 (pom.) del 24/10/2017	1761
1.4.2.7.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 396 (ant.) del 26/10/2017	1782
1.4.2.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	1787
1.4.2.8.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 343 (ant.) del 24/10/2017	1788
1.4.2.8.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 345 (ant.) del 26/10/2017	1792
1.4.2.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	1795
1.4.2.9.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 25/10/2017	1796
1.4.2.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	1825
1.4.2.10.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/10/2017	1826
1.4.2.10.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 369 (pom.) del 24/10/2017	1829
1.4.2.10.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 371 (ant.) del 26/10/2017	1834
1.4.2.11. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	1838

1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 351 (ant.) del 24/10/2017	1839
1.4.2.11.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 352 (pom.) del 24/10/2017	1907
1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 353 (ant.) del 26/10/2017	1911
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	1914
1.4.2.12.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 503 (ant.) del 26/10/2017	1915
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	1921
1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017	1922
1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 100 (ant., Sottocomm. pareri) del 25/10/2017	1923
1.4.2.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1924
1.4.2.14.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 299 (ant.) dell'08/11/2017	1925
1.5. Trattazione in Assemblea	1938
1.5.1. Sedute	1939
1.5.2. Resoconti stenografici	1941
1.5.2.1. Seduta n. 906 (ant.) del 26/10/2017	1942
1.5.2.2. Seduta n. 908 (ant.) del 15/11/2017	1995
1.5.2.3. Seduta n. 909 (ant.) del 16/11/2017	2134

1. DDL S. 2942 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2942
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"

Iter

16 novembre 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.2942

approvato

[C.4741](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [172/17](#) del 4 dicembre 2017, GU n. 284 del 5 dicembre 2017. Testo coordinato G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Paolo Gentiloni Silveri](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) (Governo [Gentiloni Silveri-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Angelino Alfano](#) , Ministro della difesa [Roberta Pinotti](#) , Ministro dell'interno [Marco Minniti](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Giuliano Poletti](#) , Ministro dello sviluppo economico [Carlo Calenda](#) , Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno [Claudio De Vincenti](#) , Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) , Ministro dei beni e attività culturali e turismo [Dario Franceschini](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Graziano Delrio](#) , Ministro senza portafoglio per la semplificazione e pubblica amministrazione [Maria Anna Madia](#) , Ministro della salute [Beatrice Lorenzin](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **148** del **16 ottobre 2017**, G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 , scadenza il 15 dicembre 2017.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **16 ottobre 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 899 del 17 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

FINANZA PUBBLICA

Articoli

ENTRATE TRIBUTARIE (Artt.1-5), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.1, 2, 4), DEBITI (Art.1), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.1), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.1, 2), PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 2, 12), RIAPERTURA DI TERMINI (Art.1), SITI E PORTALI WEB (Art.1), PAGAMENTO (Artt.1, 2), INTERESSI MORATORI (Art.1), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Artt.1, 2), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.1, 2), UNIVERSITA' (Art.1), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Artt.1, 2), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Art.1), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.1), CALAMITA' NATURALI (Art.2), LIVORNO (Art.2), COLLESALVETTI (Art.2), ROSIGNANO MARITTIMO (Art.2), PERSONE FISICHE (Art.2), SEDE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4, 5), TERREMOTI (Artt.2, 10), COMUNI (Artt.2, 17), FONDI DI ROTAZIONE (Artt.2, 11), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.2, 18), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3, 6, 7, 11, 18), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.2, 7), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.2), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.2), PREMI DI ASSICURAZIONE (Art.2), IVA (Artt.3, 5), FATTURA COMMERCIALE (Art.3), ENTI PUBBLICI ECONOMICI (Art.3), PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.3, 6, 7, 14, 20), CREDITO DI IMPOSTE (Art.4), INVESTIMENTI PRIVATI (Artt.4, 14), PUBBLICITA' (Art.4), GIORNALI E QUOTIDIANI (Art.4), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Art.4), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.5), MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (Art.6), DELIBERAZIONI (Artt.6, 14), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.6), DOCUMENTI DI BILANCIO (Art.6), COPERTURA FINANZIARIA (Art.6), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.6), LIMITI DI IMPEGNO (Art.6), RUOLI (Art.7), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.7), POLIZIA DI STATO (Art.7), ARMA DEI CARABINIERI (Art.7), GUARDIA DI FINANZA (Art.7), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.7), GRADUATORIA (Art.7), CONCORSI PUBBLICI (Art.7), CORPO FORESTALE DELLO STATO (Art.7), PERSONALE TECNICO (Art.7), ALLOGGI DI SERVIZIO (Art.7), CASERME (Art.7), CAPO DI STATO MAGGIORE (Art.7), INCARICHI (Art.7), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.7), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Art.8), ESODO VOLONTARIO (Art.8), ETA' PENSIONABILE (Art.8), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.8), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.8), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art.9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.10, 17), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.10), DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE (Art.11), IMPRESE (Art.11), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.11, 14), LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA (Art.12), COMPAGNIE AEREE (Art.12), CESSIONE DI BENI (Art.12), AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (Art.12), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.12), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.12), SOCIETA' PER AZIONI (Artt.13, 14), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.13, 14), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art.13), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Art.13), REGOLAMENTI (Artt.13, 14), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.14), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.14), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.14), STATI ESTERI (Art.14), EXTRA COMUNITARI (Art.14), PARERI PARLAMENTARI (Art.14), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.14), DIVIETI (Art.14), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.14), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.14), TELEMATICA (Art.14), INFORMATICA (Art.14), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.14), DIFESA NAZIONALE (Art.14), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.14), INDUSTRIA ASTRONAUTICA (Art.14), IMPIANTI NUCLEARI (Art.14), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.14, 15), RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Art.15), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.15), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.16), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.16), TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (Art.16), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.16), COMMISSARI LIQUIDATORI (Art.16), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.17), CENTRI

URBANI (Art.17), NAPOLI (Art.17), MATERA (Art.17), ASSISTENZA SANITARIA (Art.18), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.18), PEDIATRI (Art.18), TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI (Art.18), RADIOTERAPIA (Art.18), SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE) (Art.19), DIRITTO D' AUTORE (Art.19), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.19), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.19), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.19), AUTORIZZAZIONI (Art.19), CONCESSIONI (Art.20), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.20), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.14), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.18)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bachisio Silvio Lai](#) (PD) (dato conto della nomina il 24 ottobre 2017)

Relatore di maggioranza Sen. [Bachisio Silvio Lai](#) (PD) nominato nella seduta nott. n. 828 del 14 novembre 2017 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [5ª Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 17 ottobre 2017.

Annuncio nella seduta ant. n. 899 del 17 ottobre 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2942

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2942

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (GENTILONI SILVERI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (ALFANO)
con il **Ministro della difesa** (PINOTTI)
con il **Ministro dell'interno** (MINNITI)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (CALENDA)
con il **Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno** (DE VINCENTI)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)
e con il **Ministro della salute** (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2017

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Onorevoli Senatori. -- Di seguito l'illustrazione, articolo per articolo, del decreto-legge di cui si chiede la conversione:

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

Art. 1. - *(Estensione della definizione agevolata dei carichi)*

La disposizione di cui al comma 1 consente al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate delle somme dovute per la definizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017.

In tal modo, si riconosce un maggior lasso di tempo per effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata, evitando di penalizzare con la pesante sanzione dell'inefficacia della stessa definizione i debitori incorsi in errori o disguidi ovvero non in grado di versare le predette rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alla scadenza di luglio 2017, ad utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti della P.A. (in seguito alla tardiva entrata in vigore della norma che ha previsto tale facoltà anche per l'anno 2017 -- articolo 9-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 -- e del relativo decreto ministeriale attuativo -- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2017, n. 194).

Il differimento delle scadenze di pagamento ivi indicate non comporterà alcun ulteriore addebito

rispetto agli importi indicati dall'agente della riscossione nella comunicazione indirizzata al debitore.

Il comma 2 introduce i commi da 13-*quater* a 13-*septies* nell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma 13-*quater* permette di esercitare nuovamente la facoltà di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ai debitori che non sono stati ammessi alla definizione perché non hanno adempiuto all'onere, previsto dall'alinea del comma 8 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, di pagare tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Ciò, per non danneggiare i contribuenti che sono incolpevolmente incorsi in errori di interpretazione dello stesso comma 8, come segnalato in più occasioni da documenti di sindacato ispettivo e dagli organi di stampa.

In particolare, il citato comma 13-*quater* dispone che tale facoltà può essere esercitata presentando all'agente della riscossione, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza, secondo la modulistica e con le modalità pubblicate sul sito *internet* dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017 (lettera *a*)).

I debitori interessati pagheranno entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei predetti piani di dilazione, (lettera *b*), n. 1); in caso di mancato tempestivo pagamento di tale importo, si determinerà l'improcedibilità dell'istanza. Essi dovranno inoltre versare anche le somme dovute per la definizione, ossia capitale e interessi compresi nel carico, maggiorate degli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in coerenza con quanto previsto in via generale per i beneficiari della definizione agevolata (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 193 del 2016). Tale versamento sarà effettuato in un numero massimo di tre rate di pari importo, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 (lettera *b*), n. 2).

La fissazione al 1° agosto 2017 del termine di decorrenza iniziale dei predetti interessi trova fondamento nella circostanza che i debitori che si avvarranno della disposizione in commento si troveranno, di fatto, a fruire della stessa dilazione di pagamento consentita a coloro che sono già stati ammessi alla definizione agevolata e che sono stati, infatti, assoggettati all'applicazione dei medesimi interessi proprio dalla data del 1° agosto 2017.

Il comma 13-*quinquies* individua il contenuto dell'istanza del debitore.

Il comma 13-*sexies* stabilisce che, a seguito della presentazione dell'istanza all'agente della riscossione, il debitore ottiene il beneficio della sospensione delle procedure esecutive e cautelari in corso e che lo stesso agente della riscossione deve comunicare all'interessato:

-- entro il 31 marzo 2018, l'importo di tutte le rate non pagate scadute fino al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e dei relativi interessi di mora;

-- entro il 31 luglio 2018, l'importo delle somme dovute per la definizione, da versare alle scadenze indicate dal precedente comma 13-*quater*.

Il comma 13-*septies* introduce una previsione di raccordo, in base alla quale ai debitori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13-*quater* si applicano tutte le disposizioni dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, ad eccezione di quelle del comma 13-*ter* relative ai soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale, che fruiscono, in via generale, del differimento di termini previsto dallo stesso comma 13-*ter*.

Il comma 3, per consentire alle Università di completare i versamenti relativi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 entro il 2018, prevede il differimento del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018.

Il comma 4 consente ai debitori di procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 per i carichi affidati negli anni dal 2000 al 2016, con le variazioni da essa specificamente indicate.

In particolare, per consentire il rapido svolgimento degli adempimenti connessi alla nuova definizione, la dichiarazione di adesione dovrà essere presentata, entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, saranno pubblicate, unitamente al relativo modello, sul sito *internet* dell'agente

della riscossione entro il 31 ottobre 2017 (comma 5).

Inoltre, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di quattro rate di pari importo, con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre del 2018 e febbraio 2019 (comma 6).

L'agente della riscossione dovrà informare entro il 31 marzo 2018 i debitori dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, per i quali la cartella di pagamento non sarà stata notificata entro il 31 dicembre 2017; dovrà inoltre inviare entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 7).

I restanti riferimenti temporali previsti dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 sono tutti differiti di un anno (comma 8).

Il comma 9 disciplina la sospensione degli obblighi di versamento dei piani rateali in essere riguardanti i carichi oggetto della dichiarazione di adesione, affidati nell'anno 2017.

Il comma 10 dell'articolo 1, infine, contiene una deroga al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, che condizionava l'accesso alla definizione agevolata alla regolarità nel pagamento delle rate in scadenza a tutto il 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere. Essa, infatti, chiarisce che la facoltà di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che, a tal fine, debbano essere versate le rate dei piani di dilazione in essere relative a questi carichi.

Il comma 11 integra il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantisce in modo esplicito che il fondo di previdenza sia utilizzato esclusivamente per realizzare una previdenza aggiuntiva a favore del personale del settore, secondo un progetto di riforma già delineato da aziende e parti sindacali e oggetto di studio da parte dell'INPS.

Art. 2. - (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

Commi da 1 a 6

La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

L'articolo 2 dispone (comma 5) altresì che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Viene, infine istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'anno 2017, da ripartire tra i comuni di cui al comma 1 al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 6).

Commi 7 e 8

La disposizione di cui al comma 7 prevede, quale misura a sostegno dei redditi dei contribuenti dei territori dei comuni del cosiddetto cratere, che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione -- con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18

rate) -- del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018).

Il comma 8 prevede una rimodulazione dello stanziamento del fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

Art. 3. - (*Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.*)

Con la disposizione in esame si intende estendere l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

Sulla materia, si ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Tale disposizione era stata inizialmente applicata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici che erano destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali ed i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Successivamente, con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo è stato esteso a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle seguenti tipologie di soggetti:

- a*) società controllate dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile;
- b*) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- c*) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere *a*) e *b*);
- d*) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Con l'articolo 3 si intende estendere ulteriormente l'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti anche alle seguenti tipologie di soggetti:

- 1) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 2) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del citato articolo 17-*ter* per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- 3) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica, ente o società assoggettata al meccanismo;
- 4) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da

qualsiasi tipo di amministrazione pubblica, ente o società assoggettata al meccanismo.

Per le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, già incluse per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 50 del 2017 sopra citato, si prevede che siano assoggettate al meccanismo solo quelle identificate agli effetti dell'IVA in Italia.

Per quanto concerne l'attuazione della norma proposta, in considerazione dell'ulteriore allargamento dell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione delle relative disposizioni.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2018 e si applicano per le fatture emesse a partire dalla medesima data.

Art. 4. - (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La norma mira a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente. La misura del credito d'imposta è pari al 75 per cento dell'incremento dell'investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall'articolo 57-*bis*, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

L'articolo in commento stabilisce direttamente l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, in modo da consentire alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura per poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative agli investimenti pubblicitari.

In particolare, si stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del citato articolo 57-*bis*, inoltre, sono direttamente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite nella contabilità speciale 1778.

Si introduce, poi, all'articolo 57-*bis*, il nuovo comma 3-*bis* al fine di stabilire, in via di prima applicazione, la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore del medesimo articolo 57-*bis*, e, conseguentemente, si stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Art. 5. - (Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e delle accise)

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14 per cento in luogo dell'11,50 per cento previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Art. 6. - (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, e disposizioni in materia contabile)

Le disposizioni di cui al comma 1 apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la

partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2 viene inserito il comma 2-*bis* che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata del Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 4 prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato.

Inoltre, viene introdotto il comma 4-*bis* che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3, comma 1, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

Agli articoli 4 e 4-*bis* vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine alla semplificazione del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La lettera *a)* del citato comma 2 posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. La lettera *b)* prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e i derivanti impatti sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. Lo slittamento di un ulteriore anno nell'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno e la proroga della relativa sperimentazione consentiranno una analisi più approfondita dei dati e delle criticità emerse e un affinamento degli strumenti operativi occorrenti per una piena attuazione della riforma.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi n. 94 del 29 maggio 2017, concernente «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e n. 95 del 29 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

La disposizione di cui al comma 5 del presente articolo prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

Art. 7. - (*Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare*)

Commi da 1 a 3

Con la disposizione di cui al comma 1 si intende destinare il 50 per cento dei risparmi di spesa, conseguenti al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali (minor trattamento economico spettante al predetto personale a seguito del passaggio presso altre amministrazioni), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Il comma 2 ripartisce, invece, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali relative al Corpo forestale dello Stato, non impiegate, per le seguenti finalità:

a) revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

b) incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza;

c) attuazione del piano straordinario di assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Al comma 3 si rinvia, per le modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie, a provvedimenti di natura non regolamentare dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare in tempi brevissimi, tenendo conto dell'urgenza per la gestione e l'organizzazione dei previsti corsi di formazione per il personale interessato. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, circa le percentuali di posti riservati ai volontari delle Forze armate, attraverso tali provvedimenti saranno stabilite le modalità per le assunzioni autorizzate ai sensi del comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, quale il ricorso a nuovi concorsi ovvero all'ampliamento dei posti già banditi o ancora in atto o conclusi nel 2017, come espressamente previsto dallo stesso comma 3, primo periodo, evitando anche possibili incertezze applicative. Inoltre, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria lo stesso comma 3, al secondo periodo, autorizza, in via eccezionale, attraverso il ricorso ai medesimi provvedimenti, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate nel 2017, in deroga all'annualità dei medesimi concorsi prevista dall'articolo 2199 del richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010. Infine, l'ultimo periodo del comma 3 estende il ricorso ai medesimi provvedimenti per stabilire le modalità per le assunzioni nelle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 2017), adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 2017), in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ferme restando, anche in questo caso, le riserve per il personale delle Forze armate ai sensi della legislazione vigente, il rinvio ai predetti provvedimenti si rende necessario per evitare incertezze applicative, atteso che nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri manca il riferimento alle modalità attuative per le assunzioni aggiuntive straordinarie, dallo stesso autorizzate.

Comma 4

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale (ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza).

Per l'esercizio di tali primarie funzioni, che in concreto si sostanziano nella tutela di centotrenta riserve naturali statali, tre centri nazionali biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale, il citato Corpo si è avvalso negli anni della collaborazione di personale operaio assunto a tempo determinato (OTD), per periodi compresi tra i cinque e i sei mesi all'anno.

Tali primarie funzioni di tutela, tuttavia, si protraggono nell'arco dell'intero anno solare, rendendo assolutamente necessario intervenire normativamente al fine di stabilizzare l'impiego del citato personale assunto a tempo determinato, al fine di consentire all'Arma dei carabinieri di potersi avvalere di tali professionalità con continuità.

Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 modificano l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990 concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia attualmente sono gestiti circa ottocento alloggi destinati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle «caserme agenti», contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo, è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi (inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi), stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

Commi da 7 a 10

La disposizione prevede al comma 7, che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. La normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazione a proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento del limite di età prima del termine dei mandati stessi. La scelta di modificare la durata del mandato, rendendolo improrogabile, è motivata dalla necessità di assicurare alle alte cariche militari della Difesa un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione, senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. È previsto altresì un ulteriore intervento inteso a omogeneizzare il trattamento dei vertici in parola con quello già previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, per il Comandante generale della Guardia di finanza, incarico conferibile, oltre che ai generali di Corpo d'armata del medesimo Corpo, anche a quelli dell'Esercito. La misura prevede che l'interessato, al termine del mandato, qualora non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, possa chiedere il collocamento in congedo conseguendo tutti gli effetti connessi al raggiungimento dei limiti di età. Diversamente, sia nella situazione attuale che in quella futura, lo spirare del termine del mandato, senza proroga o rinnovo, prima del raggiungimento del limite di età comporterebbe per gli interessati una penalizzazione in termini previdenziali, in quanto la speciale indennità pensionabile loro dovuta per l'incarico, ove non percepita al momento del collocamento in congedo, non è computabile né nella quota «A» di pensione calcolata con il sistema retributivo né nell'indennità di buonuscita. In riferimento a tale disposizione, il comma 8 stabilisce che, qualora derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del citato codice dell'ordinamento militare.

Il comma 9 prevede una disposizione di coordinamento, intesa a completare l'allineamento della disciplina relativa a tutti i vertici militari, estendendo all'incarico di Comandante generale della

Guardia di finanza la modifica dell'articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, sopra illustrata, nella parte in cui prevede che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui incarico attualmente ha durata pari a due anni, rinnovabile, si pone l'esigenza -- al pari dei vertici militari della Difesa -- di avere a disposizione un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. Peraltro, tenuto conto che l'autorità di vertice della Guardia di finanza può essere scelta, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, anche tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito (oltre che del Corpo medesimo), l'intervento risponde altresì all'esigenza di evitare che un generale di Corpo d'armata preposto al comando della Guardia di finanza abbia un mandato di durata difforme rispetto a quella dei parigrado preposti al comando delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 10 è inteso a consentire l'applicazione della nuova disciplina anche ai mandati in corso, senza attenderne la conclusione, prevedendo che tali mandati, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, siano estesi fino alla durata di tre anni complessivi. La disposizione è finalizzata ad assicurare, sin da ora, un periodo di tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di comando da parte dei vertici militari interessati. Restano comunque fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

TITOLO III

Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 8. - (Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

La disposizione in esame, a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio relative alla cosiddetta ottava salvaguardia in materia pensionistica, aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui all'articolo 1, comma 218, della legge n. 232 del 2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge n. 232 del 2016 con incremento della dotazione del fondo sociale per occupazione e formazione che viene altresì ulteriormente incrementato per l'anno 2017.

Art. 9. - (Fondo garanzia PMI)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La disposizione di cui al comma 2 prevede la riassegnazione per l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 10. - (Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

La norma è finalizzata ad integrare la misura dell'anticipazione prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

Art. 11. - (Fondo imprese)

Si propone l'istituzione, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma

2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di una nuova sezione, destinata all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Nell'ambito dell'ordinamento non esistono - allo stato - misure volte a consentire l'intervento dello Stato in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria, con l'unica eccezione rappresentata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979 che disciplina la garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria. Misura quest'ultima, inquadrata normativamente quale aiuto di Stato secondo la disciplina dettata dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle grandi imprese in difficoltà, che non è sufficiente, anche per il suo carattere di «garanzia», a coprire l'intero campo degli interventi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti, sul piano produttivo e occupazionale, prodotti dal dissesto di imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Tale «vuoto» normativo ha, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «*ad hoc*» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale.

Si rende pertanto opportuno costituire una riserva finanziaria destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, per fronteggiare tali evenienze.

Il carattere rotativo dell'intervento unitamente alle esigenze di celerità e speditezza delle relative azioni, giustificate dalle particolari condizioni dei soggetti destinatari, rendono opportuno l'utilizzo di un'apposita contabilità speciale, da collocare organicamente nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Si sottolinea peraltro l'opportunità di prevedere una contabilità speciale separata rispetto a quelle già esistenti, per segnare, a partire dal profilo della gestione contabile, la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Art. 12. - (*Procedura di cessione Alitalia*)

La disposizione interviene sulla disciplina dettata ai fini del finanziamento della gestione corrente e della regolazione della procedura di ricollocazione sul mercato delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, integrando le misure introdotte in via d'urgenza dal legislatore in sede di avvio della citata procedura alla luce dei relativi sviluppi e, in particolare, del processo di trasferimento delle attività aziendali facenti capo alle anzidette società avviato dalla relativa gestione commissariale.

Si fa in particolare riferimento all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (di seguito, decreto-legge n. 50 del 2017) che riproduce analoga disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, decaduto per mancata conversione in legge nei termini. Si precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fa salvi gli effetti del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55.

Le norme citate intervengono sulla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia con due distinte e correlate disposizioni che attengono al finanziamento della procedura e alle modalità e tempi della procedura di gara. In particolare:

-- è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare a favore dell'Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo, e da restituire «entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura»;

-- è previsto l'immediato avvio delle procedure per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, da svolgere assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al punto che precede.

In attuazione delle predette disposizioni:

-- in data 4 maggio 2017 è stato adottato il decreto interministeriale di concessione del finanziamento di 600 milioni;

-- in data 5 maggio 2017 è stata disposta l'erogazione a titolo di anticipazione di tesoreria di una prima *tranche* del finanziamento predetto.

Conseguentemente, il termine per la restituzione del finanziamento risulta fissato al 5 novembre 2017. La procedura di gara, con scadenza fissata ai primi del mese di novembre, è attualmente in corso ed ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo per la definizione della procedura. Si palesa inoltre opportuno poter disporre nell'ambito della procedura in corso di un tempo ulteriore per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte.

In tale contesto, l'imminente scadenza del termine di gara mette quanto mai a rischio il positivo esito della procedura in corso, aprendo scenari di soluzione affrettate e residuali che sarebbero penalizzanti sia per i creditori di Alitalia, sia per i lavoratori.

Si rende pertanto opportuno prevedere un congruo slittamento del termine di scadenza delle operazioni di gara.

Conseguentemente, si pone l'inderogabile necessità di disporre una correlata proroga del termine per il rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia in attuazione delle norme sopra richiamate, al contempo incrementandone l'entità, stanti le esigenze prospettate dall'amministrazione straordinaria per il caso di una proroga delle attività d'impresa, soprattutto al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dall'amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale.

È evidente pertanto la necessità ed urgenza di adottare il provvedimento normativo di proroga in tempo utile rispetto ai termini di scadenza della procedura di gara e del finanziamento statale che si consumeranno entrambi nei primi giorni del mese di novembre.

Il comma 1 della disposizione prevede la proroga fino al 30 aprile 2018 del termine dettato dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. ed alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, attualmente in corso.

Il comma 2 della disposizione in esame integra la disciplina recata dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, relativa al finanziamento a titolo oneroso accordato alle società di cui sopra all'atto dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria. Al riguardo, la norma qui in oggetto prevede -- al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dall'amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria -- che l'ammontare di detto finanziamento, inizialmente fissato in 600 milioni di euro, sia incrementato di ulteriori 300 milioni di euro da erogare nell'anno 2018.

Il medesimo comma della disposizione in esame prevede altresì che la durata del finanziamento di cui sopra, che il decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato in sei mesi decorrenti dalla data di concessione del finanziamento di 600 milioni, sia estesa di ulteriori sei mesi (e pertanto fino al 5 maggio 2018).

Lo stesso comma, infine, dispone che l'organo commissariale provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 3 della disposizione stabilisce che, a seguito dell'autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale possa esercitare la facoltà di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione alla data di avvio della procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sino alla data in cui la cessione dei predetti complessi aziendali non sia divenuta efficace (con conseguente trasferimento della titolarità e della gestione delle predette attività aziendali in capo al soggetto acquirente). Al riguardo, la norma specifica che tale prerogativa è riconosciuta all'organo commissariale delle predette società in deroga a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale, a seguito dell'autorizzazione del programma, i contraenti *in bonis* potrebbero intimare alla gestione commissariale di determinarsi ad esercitare o meno la facoltà di scioglimento entro un termine massimo di trenta giorni. È inoltre precisato che sino a quando detta facoltà non sia stata esercitata, resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a norma del quale sino a quando l'organo commissariale non abbia esercitato la facoltà di scioglimento, i contratti in essere continuano ad avere esecuzione. Il medesimo comma 3, infine, specifica che nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui sopra trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39, (e cioè le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale). La precisazione è opportuna dal momento che tale specificazione non è stata operata all'atto dell'assoggettamento di Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 13. - (*Norme in materia di trasparenza societaria*)

Il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di *asset* produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

In detto quadro, il Considerando n. 12 della direttiva 2013/50/UE, in materia di obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti quotati e di prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, consente agli Stati membri di definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta *Transparency Directive*, modificata dalla direttiva 2013/50/UE) riguardo al contenuto, alla procedura e ai tempi di notifica delle partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate, nonché consente di richiedere informazioni aggiuntive, incluse, in particolare, le intenzioni degli azionisti.

In occasione del recepimento, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, della direttiva 2013/50/UE, il legislatore ha apportato alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), tra le quali l'innalzamento della soglia minima al superamento della quale insorgono gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, dall'originario 2 per cento all'attuale 3 per cento. Quanto al contenuto delle informazioni dovute al pubblico, alla società partecipata e alla CONSOB, le disposizioni vigenti, riportate nell'articolo 120 del TUF e nella regolamentazione attuativa adottata dalla CONSOB, si concentrano sull'identità del partecipante, sul titolo legale in virtù del quale la partecipazione è posseduta, sulla struttura partecipativa, mentre nulla si richiede per quanto concerne le intenzioni del partecipante rispetto alla partecipazione acquisita.

Al fine di migliorare il grado di trasparenza del mercato e di incrementare il grado di conoscenza e di

informazione degli *stakeholder* onde favorire l'assunzione di decisioni consapevoli, si evidenzia la necessità di estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione importante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l'acquisizione.

Tale misura risulta giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari.

Nel merito, l'introduzione di tale previsione avrebbe l'effetto di accrescere il bagaglio di informazioni circa l'operazione di acquisizione e i suoi possibili esiti, a beneficio del corretto funzionamento del mercato e di tutti gli *stakeholder*, esponendo la condotta del soggetto partecipante alla verifica del mercato e degli organi di vigilanza.

Un tale modello già esiste nel mercato statunitense in forza della *Section 240* dello *U.S. Securities Exchange Act* del 1934, che richiede la comunicazione di una serie di informazioni in merito ai piani futuri dell'acquirente di una partecipazione significativa in società quotate, superiore al 10 per cento del capitale, da rendere pubblici mediante un documento il cui schema è normativamente prescritto, oltre che ad analoghe previsioni contenute nel codice di commercio francese.

Per quanto concerne la soglia minima rilevante per l'applicazione dell'obbligo aggiuntivo di comunicazione delle intenzioni, la proposta, che interviene sul vigente articolo 120 del TUF, indica il 10 per cento del capitale, superiore quindi alla soglia minima del 3 per cento al superamento della quale insorgono i vigenti obblighi di comunicazione.

Sono poi previste ulteriori soglie di incremento delle partecipazioni azionarie, al superamento delle quali «scattano» i medesimi obblighi informativi.

La proposta, sulla scorta delle previsioni contenute nell'articolo L233-7 del *code de commerce* francese, detta un'indicazione minimale e di massima del contenuto delle informazioni concernenti le intenzioni relative all'acquisizione della partecipazione da rendere all'impresa, al mercato e all'Autorità di vigilanza; è, peraltro, attribuito a CONSOB il potere di dettare disposizioni di dettaglio attuative, in linea con le competenze e i poteri che alla stessa già conferisce l'articolo 120 del TUF.

È altresì previsto che il diritto di voto inerente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato.

La modifica all'articolo 193 del TUF è diretta ad adeguare parallelamente il profilo sanzionatorio prevedendosi, ferma l'eventuale sussistenza di fattispecie di reato, le seguenti misure:

-- una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;

-- un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

-- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato complessivo annuo.

Art. 14. - (*Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di revisione della disciplina della Golden Power e in materia di controllo degli investimenti extra UE*)

Il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di *asset* produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli Stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012, volti a contrastare gli investimenti che minaccino gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono quindi apportate una serie di modifiche volte da un lato a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro a potenziare gli strumenti di tutela nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro normativo europeo.

Si è così provveduto ad inserire nell'ambito dell'articolo 1 del decreto una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dell'articolo 2 del medesimo decreto nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tale asimmetria non appariva giustificabile in ragione dell'importanza degli interessi tutelati dall'articolo 1.

Si è inoltre provveduto ad estendere, sempre nel quadro della garanzia della sicurezza ed ordine pubblico, i settori interessati, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità tecnologica, tra cui:

- a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati e infrastrutture finanziarie;
- b) tecnologie critiche, compresi l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete e la tecnologia spaziale o nucleare;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici;
- d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

L'analitica indicazione dei settori e degli *asset* interessati è specificata da appositi regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si è precisato che, per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

Si è chiarito sotto il profilo dell'*iter* procedimentale sanzionatorio che alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15. - (Incremento contratto di programma RFI 2017)

La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma -- parte investimenti 2017 -- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Art. 16. - (Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

-- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie «speciali» (*ante* 2011 e *post* 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mentre è ancora in atto una

liquidazione *ex* articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di un numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in sovrannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre pubbliche amministrazioni avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

-- le modifiche all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme.

Art. 17. - (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

In previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due *tranche*, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana.

Le risorse per il 2017 occorrono per l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo.

Quanto agli interventi di bonifica ambientale, rigenerazione urbana strumentali alla realizzazione degli interventi urgenti per la città di Matera, quale «Capitale europea della cultura 2019», si prevede un finanziamento al comune di Matera.

Art. 18. - (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

La norma dispone, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dei progetti per il perseguimento degli obiettivi assistenziali di carattere prioritario e di rilievo nazionale, l'assegnazione per l'anno 2017 di 21,5 milioni di euro così ripartiti:

9 milioni di euro in favore di strutture sanitarie, anche private accreditate, riconosciute a livello nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Tale assegnazione è disposta previa sottoscrizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, che preveda l'accantonamento del predetto importo di 21,5 milioni di euro.

Le strutture sanitarie beneficiarie saranno determinate con decreto del Ministro della salute.

Art. 19. - (*Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore*)

La norma recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE. Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, di recepimento della citata direttiva.

Art. 20. - (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione prevede al comma 1 la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie istantanee.

Ai commi 2 e seguenti sono previste le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento.

Art. 21. - (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

TITOLO I
Disposizioni in materia fiscale
Articolo 1

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

Comma 1 La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto il termine per il pagamento delle rate scadenti a luglio e settembre 2017 è differito al 30 novembre 2017; pertanto, l'acquisizione delle entrate avviene entro l'esercizio finanziario.

Comma 2 Per determinare il possibile gettito aggiuntivo della misura in esame, si è proceduto, in prima analisi, alla individuazione dei soggetti che hanno presentato richieste di definizione agevolata per carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DL 193/2016.

Le risultanze, con dati aggiornati a settembre 2017, evidenziano 53.365 soggetti rientranti in tale fattispecie per un controvalore del debito oggetto di richiesta di definizione agevolata pari a 2.014,1 milioni di Euro.

Considerando che l'importo medio da corrispondere (carico residuo al netto di sanzioni e interessi di mora) registrato su tutta la platea di contribuenti che hanno presentato richiesta di definizione agevolata risulta pari al 70% del debito oggetto di richiesta, il gettito teorico massimo – nell'ipotesi che tutti i 53.365 contribuenti aderiscano alla misura in oggetto presentando una nuova richiesta e corrispondendo l'importo dovuto – risulta pari a 1.409,9 milioni di Euro.

Per valutare l'effettivo riscontro, in termini di gettito, della misura in oggetto sono stati individuati, tra i circa 53 mila contribuenti interessati da richieste di definizione agevolata di carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DL 193/2016, quelli per i quali è stata accolta la richiesta di definizione agevolata da loro presentata per altri carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art.6 del DL 193/2016 (n. 43.339 su n. 53.365 contribuenti).

Per questi contribuenti (n. 43.339) è stato poi verificato, attraverso una analisi aggregata per la relativa fascia di debito da pagare per la definizione agevolata, il tasso di effettivo pagamento della prima/unica rata del 31/07/2017. Ciò nel presupposto che i contribuenti che non hanno corrisposto la quota parte per la quale la richiesta di definizione agevolata è risultata accoglibile, non avranno la solvibilità per pagare, seppur in via agevolata, i carichi al momento esclusi ai sensi del predetto comma 8.

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata	10.026	129,7	ND	36,8 *
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.409,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento



Per addivenire ad una stima più puntuale si è proceduto, inoltre, all'analisi del tasso di effettivo pagamento rispetto alle singole posizioni: nell'ipotesi di riscossione della quota attualmente esclusa per i contribuenti che hanno effettuato un pagamento a titolo di definizione agevolata in occasione della scadenza del 31 luglio, si conferma il valore stimato, seppure in forma aggregata, in precedenza.

Ciò posto, in considerazione del fatto che la norma in oggetto prevede la concentrazione dei pagamenti nel solo anno 2018, sia per ottemperare al riallineamento delle rate impagate della rateazione in essere alla data di entrata in vigore della definizione agevolata, che per le rate previste dalla definizione agevolata, l'importo determinato è stato complessivamente abbattuto del 6% sulla base della stima dei possibili casi di abbandono della procedura di rottamazione da parte dei contribuenti.

Gettito stimato : 552 milioni di Euro

Percentuale di abbattimento prudenziale: 6 %

Gettito atteso: 518 milioni di Euro

Applicando la percentuale di riscossione rilevata su quote erariali nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 63,3%) il possibile gettito erariale è stimabile nella misura di circa 328 milioni di Euro.

Analogamente, applicando la percentuale di riscossione rilevata su quote affidate da enti previdenziali (INPS e INAIL) nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 23,9%) il possibile gettito verso tali enti previdenziali è stimabile nella misura di circa 124 milioni di Euro.

Comma 3 La norma consente alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 125 di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata con il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018. La norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata che sarà versata entro il mese di novembre 2018 saranno iscritte sul medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'esercizio 2018.

Commi 4-10 Sulla base del forecast dei carichi affidati nel 2017 (73.400 milioni circa) e degli indici di adesione e pagamento della prima rata, registrati nel 2017 per i ruoli dell'anno precedente (2016) è stata simulata l'adesione alla misura agevolativa che potrebbe registrarsi nel 2018 sui carichi 2017.

**RISCOSSIONE SU RUOLI
AFFIDATI NEL 2017**

Dati in milioni di Euro

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018-2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.133	1.074	2.207	810	269	1.078	639	0	639	2.582	1.343	3.925
DIFFERENZA	-721	+1.074	+353	-262	+269	+6	-133	0	-133	-1.117	+1.343	+226



Rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018 -2020 per i carichi 2017, si registrerà una flessione in quanto parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata.

Su questo ultimo aspetto c'è però da rilevare che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella relazione tecnica del decreto-legge n. 193/2016. Pertanto, si può ragionevolmente valutare che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018 - 2020 con i medesimi criteri della predetta relazione tecnica possa essere inferiore a quella a suo tempo calcolata.

**RISCOSSIONE SU RUOLI AFFIDATI
NEL 2017**

Dati in milioni di Euro

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018-2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.332	1.074	2.406	952	269	1.221	752	0	752	3.036	1.343	4.379
DIFFERENZA	-522	+1.074	+553	-120	+269	+149	-21	0	-21	-662	+1.343	+681

In sintesi la flessione della riscossione ordinaria sui ruoli 2017, per il periodo 2018- 2020, risulta bilanciata dall'incasso atteso dalla estensione della misura agevolativa sui ruoli consegnati a tutto il 30 settembre 2017, esprimendo un saldo netto positivo di maggior gettito atteso pari a 553 milioni di Euro nel 2018, 149 milioni di Euro nel 2019 ed un saldo netto negativo nel 2020 pari a 21 milioni di Euro.

Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata (63,3%) ed il peso dei ruoli erariali sulle riscossioni ordinarie (56,7%) rispettivamente al maggior gettito derivante dall'incasso derivante da definizione agevolata su ruoli 2017 e dal minor gettito atteso sulla riscossione ordinaria, il maggior gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 385 milioni di Euro per il 2018 e 103 milioni di Euro nel 2019, mentre per il 2020 è stimato un minor gettito erariale pari a 12 milioni di Euro.

Analogamente, applicando il peso dei ruoli previdenziali (INPS e INAIL) rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata (23,9%) ed il peso dei ruoli previdenziali sulle riscossioni ordinarie (30,2%) rispettivamente al maggior gettito derivante dall'incasso derivante da definizione agevolata su ruoli 2017 e dal minor gettito atteso sulla riscossione ordinaria, il maggior gettito atteso per la quota parte affidata da enti previdenziali risulta pari a 99 milioni di Euro per il 2018 e 23 milioni di Euro nel 2019, mentre per il 2020 è stimato un minor gettito pari a 6 milioni di Euro.

Per quanto attiene ad eventuali effetti riduttivi sulla riscossione dell'anno 2017, derivanti dal proposito di aderire alla definizione agevolata da parte di contribuenti che hanno carichi affidati nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2017, si ritiene che tali effetti trovino compensazione nel migliore andamento della riscossione ordinaria - come in precedenza accennato - e che, pertanto, restino confermate le attuali previsioni di gettito per l'anno in corso.



Comma 11. Il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato lo scopo aggiungendo alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come Trattamento di Fine Rapporto.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI EROGATE

Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e non pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.

Proposta di modifica normativa

Il riferimento normativo a disposizione dell'INPS per la valutazione è il testo concordato tra le aziende e le OO.SS ratificato il 24/11/2011.

Gli elementi qualificanti della proposta normativa sono riportati di seguito:

- a) l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo Esattoriale, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- b) il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;
- c) la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due quadri normativi.

I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la norma trovi concreta applicazione dal 1.1.2018.

Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo

Esattoriale – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica (migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione	Per restituzione contributi	Effetti complessivi
2018	-34	0	-34
2019	-78	+163	+85
2020	-170	+183	+13
2021	-305	+630	+325
2022	-730	+707	-23
2023	-1.516	+2.243	+727
2024	-2.175	+3.657	+1.482
2025	-3.258	+3.494	+236



2026	-4.947	+3.247	-1.700
2027	-6.510	+3.962	-2.548

Gli effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:

a) l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;

b) l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate che la normativa vigente non prevede.

Si tenga presente che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

Commi 1-5 - La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

La presente proposta dispone (comma 5) altresì che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Riguardo i profili di carattere finanziario, dal punto di vista delle entrate tributarie occorre distinguere gli effetti relativi al periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 da quelli riguardanti il periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2018.

Infatti, per il primo periodo della sospensione (mesi dell'anno 2017) si rileva un differimento della riscossione delle entrate tributarie dal 2017 al 2018. Al riguardo, sulla base dei dati dei versamenti tributari afferenti i comuni sopra indicati e l'andamento del gettito riscontrato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016 (sempre per i comuni individuati dal decreto) si stima un ammontare sospeso (incluso tributi locali) per il predetto periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali con i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017	2017	2018
Effetti finanziari (entrate tributarie)	-55	+55

La valutazione in esame tiene conto della limitazione dell'agevolazione, per il solo comune di Livorno, ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ovvero dello studio professionale o dell'azienda. In assenza di dati puntuali (di natura non fiscale) circa i danni effettivamente riscontrati tale valutazione è stata effettuata in misura forfetaria in linea con analoghi provvedimenti di sospensione e comunque in misura sufficientemente prudentiale.

Per ciò che riguarda il restante periodo interessato dalla sospensione dei versamenti, ovvero dal 1 gennaio al 30 settembre 2018, sulla base della stessa metodologia sopra indicata si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 94 milioni di euro. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, si rileva però che tale importo, riferito all'anno 2018, sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto per la seconda parte del periodo di sospensione non si rilevano effetti in termini di minori entrate.



Comma 6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti relativi all'IMU/TASI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 8,1 milioni per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione recupera a carico dei comuni interessati, per il successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascuno di essi nel 2017.

Comma 7. La disposizione prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016 avvenga a decorrere dal mese di maggio 2018 in massimo 24 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo).

Stima degli effetti finanziari

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro			
2017	2018	2019	2020
+85,2	+170,4	-170,4	-85,2

Si fa presente che la valutazione è stata effettuata ipotizzando che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione del pagamento dei contributi non versati nel numero massimo di rate consentito dalla norma.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 85,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 170,4 nell'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 8. La disposizione prevede il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, sia ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Articolo 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

Commi 1-3 La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti:

1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza;

2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

Ai fini della norma, si definisce maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70 per cento del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 per cento.

Al fine di quantificare gli effetti finanziari dell'estensione dello *split payment*, i fornitori delle società e degli enti elencati al punto 1 e al punto 2 (e le relative transazioni) sono stati puntualmente individuati utilizzando la banca dati dello Spesometro 2014 e sono stati successivamente ripartiti per settore di attività economica. Complessivamente sono stati individuati 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 milioni di euro.

La metodologia di stima dell'estensione dello *Split Payment* alle società controllate e agli enti



sopra elencati, si basa sulla considerazione che le società indicate ai punti 1) e 2) abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta.

Dalle elaborazioni effettuate sulla banca dati dello Spesometro 2014 risulta che i fornitori di queste società hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 14,93% mentre, in media, per le società e gli enti sopra elencati, il grado di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 9,83%. Tenendo conto che ad un indice più basso corrisponde una maggiore *compliance* fiscale, la differenza tra i due tassi attesta che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Effetti finanziari dell'estensione dello *Split Payment* a tutte le società controllate dall'Amministrazione Pubblica

	Fornitori	Acquirenti
Numero	45.341	617
a) IVA	867.162	905.879
Tasso di infedeltà	14,93%	9,83%
b) Differenza tra il tasso di infedeltà dei fornitori e delle società controllate		5,10%
c) = a) * b)		
Incremento di Gettito IVA netta (in migliaia di euro)		46.200

Applicando la differenza tra i gradi di fedeltà fiscale (5,1%) all'ammontare di IVA sulle cessioni alle società controllate effettuate dai fornitori operanti nei settori non assoggettati al *Reverse Charge* e dalle società che non rientrano nel perimetro delle controllate (pari a 906 milioni) si stima un incremento di gettito IVA pari a 46,2 milioni di euro.

Gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue.

	2018	2019	2020
Iva lorda (A)	57,7	57,7	57,7
Rimborsi e compensazioni(B)	11,5	11,5	11,5
Recupero Iva netta (A)-(B)	46,2	46,2	46,2

Valori in milioni di euro

Articolo 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La disposizione in esame, al comma 1, è volta a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell'art. 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente. La misura del credito d'imposta è pari al 75 per cento dell'incremento dell'investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall'art. 57-*bis*, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 198/2016.

La norma stabilisce direttamente l'ammontare delle risorse da destinare al credito d'imposta per l'anno 2018, il che consentirà alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura in modo da poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative agli investimenti pubblicitari.

Pertanto, la disposizione, al comma 1, lettera a), prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 57-



bis citato, stabilendo che per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sia autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 62,5 milioni di euro. Tale importo rappresenta il limite di spesa dell'agevolazione. Tali risorse saranno iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale 1778 dell'Agenzia delle entrate per le necessarie regolazioni contabili.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Al solo fine di permettere la corretta imputazione in fase di adozione del DPCM di riparto del Fondo per l'anno 2018, è altresì stabilito che la riduzione di 62,5 milioni di euro è da imputare per 50 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni al Ministero dello sviluppo economico. Resta ferma la vigente modalità di copertura finanziaria dell'ulteriore agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 57-*bis* del D.L. 50/2017 (finanziamenti alle nuove imprese editrici per progetti innovativi), mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nei limiti di quanto annualmente assegnato con il relativo decreto di riparto.

La lettera b) del medesimo comma 1 prevede una disciplina transitoria volta a stabilire, in via di prima applicazione, che una quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018, pari a 20 milioni di euro a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 57-*bis* ricordato e, conseguentemente, stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Tale ultima modifica non comporta effetti ulteriori rispetto alla copertura finanziaria individuata alla lettera a), in quanto si limita ad individuare uno dei requisiti per la concessione dell'agevolazione che comunque avverrà in corso di esercizio 2018.

Il successivo comma 2 provvede ad aggiornare i riferimenti normativi riportati all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legge 8 ottobre 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, confermando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo. La disposizione non comporta effetti sul gettito in quanto trattasi di mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge 220 del 2016 e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Sterilizzazione IVA)

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

La legislazione vigente prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accise a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:



Legislazione vigente	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Sulla base dei dati sopra riportati, si stima che l'intervento sulla sola aliquota IVA ridotta e sulle Accise comportino i seguenti effetti finanziari:

Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

in milioni di euro

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Articolo 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

Comma 1 Le disposizioni apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2, viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 4, prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile.

Inoltre, viene introdotto il comma 4-*bis* che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni



interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3 comma 1, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

All'articolo 4, commi 4 e 4 *bis*, vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM.

Comma 2. Le disposizioni modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La lettera a) posticipa al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui decorrenza era prevista dal 1 gennaio 2018.

La lettera b) prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Alle modifiche normative non sono ascritti effetti finanziari.

Commi 3-4. Le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi del 29 maggio 2017 n. 94, concernente *"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"*, e n. 95 recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."*

Comma 5. La proposta normativa si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2017.

Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: *"Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"*. Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

Comma 1. Le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie, corrispondenti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lettera a) a) a completare il piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia. Tale piano consente di



implementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, correlati al potenziamento dei servizi di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica.

Comma 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905, come risultanti dalla ricognizione di cui alla Tabella 1, trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1 citata;
- delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1 citata;
- dell'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b), secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, citata.

I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di 19.128.951 euro, secondo quanto riportato nella Tabella 2, elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conseguentemente, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12 comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono pari a 31.010.954 euro e risultano finalizzate come di seguito specificato:

Comma 2, lettera a) - riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

Comma 2, lettera b) - autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente: 543.996 euro per il 2017; di 11.334.180 euro per l'anno 2018; e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019, secondo il dettaglio che segue in tabella.



ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017 - RESIDUE (ca.16 Mln. €)

M.O.	QUALIF. ASSUNTI	M.O.	QUALIF. ASSUNTI	oneri stipendiali annui		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
				base	accessorio (da parte del F.P.)	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio
ARMA	137	STRAGG.	Alievo Cor.	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00
			Corabiniere	€36.580,57	€3.744,55	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00
			Cor. Scelto	€37.993,93	€3.744,55	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00
			sub totale oneri	€93.222,31	€7.489,10	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00
POLIZIA	123	STRAGG.	Alievo Ag.	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Agente	€36.580,57	€4.670,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00
			Ag. Scelto	€37.993,93	€4.670,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€9.340,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00
P.PEN.	48	STRAGG.	Alievo Ag.	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Agente	€36.580,57	€3.218,92	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00
			Ag. Scelto	€37.993,93	€3.218,92	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€6.437,84	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00
G. di FINANZA	22	STRAGG.	Alievo Fin.	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Finanziere	€36.580,57	€1.193,30	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00	€37.773,87	€0,00
			Fin. Scelto	€37.993,93	€1.193,30	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00	€39.187,23	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€2.386,60	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00	€88.911,10	€0,00
G. di FINANZA	40	STRAGG.	Al. Ag. (per F.P.)	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Intendente	€36.580,57	€5.173,55	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00	€41.754,12	€0,00
			Intend. Scelto	€37.993,93	€5.173,55	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00	€43.167,48	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€10.347,10	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00	€96.871,60	€0,00
TOTALE ONERI				€32.261,20	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64	€34.232,13,64	€1.970,93,64
totale oneri F.P. per STRAORDINARIE				€549.955,95	€11.394.100,07	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02	€12.944.056,02

Comma 2 lettera c) - autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018 alle facoltà assunzionali: per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018, secondo il dettaglio che segue in tabella. La norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10 del di n. 112 del 2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.

ANTICIPI ASSUNZIONI 2018

M.O.	QUALIF. ASSUNTI	M.O.	QUALIF. ASSUNTI	oneri stipendiali annui		2017		2018	
				base	accessorio (da parte del F.P.)	base	accessorio	base	accessorio
ARMA	ANTICIPO 2018	54	Alievo Cor.	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00	€18.648,81	€0,00
			Corabiniere	€36.580,57	€3.744,55	€40.325,12	€0,00	€40.325,12	€0,00
			Cor. Scelto	€37.993,93	€3.744,55	€41.738,48	€0,00	€41.738,48	€0,00
			sub totale oneri	€93.222,31	€7.489,10	€100.711,41	€0,00	€100.711,41	€0,00
Pds	ANTICIPO 2018	169	Alievo Ag.	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Agente	€36.580,57	€4.670,00	€41.250,57	€0,00	€41.250,57	€0,00
			Ag. Scelto	€37.993,93	€4.670,00	€42.663,93	€0,00	€42.663,93	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€9.340,00	€95.864,50	€0,00	€95.864,50	€0,00
P.Pen.	ANTICIPO 2018	57	Alievo Ag.	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00	€13.950,00	€0,00
			Agente	€36.580,57	€3.218,92	€39.799,49	€0,00	€39.799,49	€0,00
			Ag. Scelto	€37.993,93	€3.218,92	€41.212,85	€0,00	€41.212,85	€0,00
			sub totale oneri	€86.524,50	€6.437,84	€92.962,34	€0,00	€92.962,34	€0,00
totale oneri F.P. per ANTICIPI 2018				€346.645,00	€4.587.592,66	€4.934.237,66	€4.587.592,66	€4.934.237,66	€4.587.592,66

Comma 3. Rinvia a decreti, rispettivamente del Ministero dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa la definizione delle modalità attuative delle predette assunzioni



straordinarie.

Con i medesimi decreti potrà essere previsto anche il ricorso all'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto, nonché, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, allo scortimento, in via eccezionale, delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate successivamente al 31 dicembre 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analoga deroga è consentita per le assunzioni effettuate con il DPCM 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzioni annni 2016, 2016 e 2017 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% TURA over	Limite capitarjo	Budget	Unità autorizzate (limite capitarjo)	Risorse finanziarie a regime				
Cessioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€ 9.173.377,74	50%	80	€ 4.586.918,97	80	€ 4.586.918,97				
Cessioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€ 9.806.337,15	100%	167	€ 9.806.337,15	167	€ 9.806.337,15				
Cessioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€ 8.188.838,74	100%	144	€ 8.188.838,74	144	€ 8.188.838,74				
TOTALE AUTORIZZAZIONI							391	€ 22.562.099,36			
TABELLA 1 - Sezione B - Ripogolizione delle residue facoltà di assunzione annni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% TURA over	Limite capitarjo	Budget	Unità autorizzate (gravate su limite capitarjo)	Progressivo residuo che occorre sottrarre alla base di limite capitarjo	Quota a regime (autorizzazioni totali)	Unità assunte (a gravare su limite capitarjo)	Disponibilità residue (limite capitarjo)	Disponibilità residue facoltà assunzioni proprie (autorizzazioni a regime)
DPCM 10/10/2011 Rimodulazione riasciata con nota DPP n. 59812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€ 16.217.003,00	100%	262,00	€ 16.217.003,00	262	126	€ 12.485.196,70	71	191,00	€ 11.038.950,31
DPCM 31/01/2013 Rimodulazione riasciata con nota DPP n. 59812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€ 14.849.617,00	20%	47,00	€ 2.969.923,40	46	46	€ 2.158.309,42	0	47,00	€ 2711.822,76
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione riasciata con nota DPP n. 59812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, dl. 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€ 17.038.168,00	20%	53,00	€ 3.407.633,60	53	53	€ 2.486.747,81	0	53	€ 3.407.633,60
DPCM 28/09/2013 (art. 1, co. 90 e 91, l. 280/2012) cessazioni anno 2012			30%	80,00	€ 5.131.458,40	71	0	€ 2.836.006,25	0	80	€ 5.111.458,40
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, dl. 112/2008) cessazioni anno 2013			20%	25,00	€ 2.136.994,60	35	0	€ 1.276.499,60	0	35	€ 2.136.994,60
DPCM 08/09/2014 (art. 1, co. 464, l. 147/2013) cessazioni anno 2013	177	€ 10.686.973,00		62,00	€ 2.438.370,72	62	0	€ 2.438.370,72	0	62	€ 2.438.370,72
TOTALE DIPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE										468	€ 27.635.129,89
TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 dlgs. n. 177 del 2016)											
Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 dlgs. n. 177 del 2016	Quantità				Onere individuale		Unità da detrarre	IMPORTO DA DETRARRE			
	Agenti				€		39.328,56	€ 117.314,24			
DIPONIBILITA' FINALE							Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME			
							855	€ 50.199.905,01			



		TABELLA 2					
CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.14 co.7, lett.a) e b) del d.lgs. n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A RIFORME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allievi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019)	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allievi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allievi carabinieri)	369	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	424				€ 17.664.637,30
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	3				€ 135.990,00
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	31				€ 1.241.581,00
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				€ 50.758,71
MIRAAF	1	Area HFS	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				€ 35.984,00
			460				€ 19.128.951,01

Comma 4. La disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

Commi 5 e 6. La proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 18, comma 4, della Legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3 del D.P.R. 314/2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.



I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversate al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI – "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia" Art. 3 – "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue:

Unità abitative	canone mensile medio forfettario	mesi	Minor gettito annuo
800	36 euro	12	345.600,00

Considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per l'anno 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Commi da 7 a 10. Le disposizioni sono volte a disciplinare la durata in carica dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di finanza. In particolare i commi 7 e 8 prevedono che qualora al termine del mandato (tre anni) il personale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado può esserne disposto a domanda il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. L'eventuale onere trova copertura mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 616 del d.lgs. 66/2010. Le ulteriori disposizioni recate ai commi 9 e 10 non determinano oneri.

TITOLO III FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e Finanziamento Fondo occupazione)

Commi 1- 3. La disposizione in esame a seguito delle attività di monitoraggio espletate aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della legge n. 232/2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221 della legge n. 232/2016.

I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti Tabelle.



Tabella n. 1

PROSPETTO RIPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016																
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)														
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
L. 21/4/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	216,0	668,0	1.983,5	1.186,5	936,3	680,3	228,9	113,5	68,0	25,7	3,0			6.107,1	
L. 13/6/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	80,1	183,4	246,8	288,8	221,9	180,7	102,4	58,3	47,5	0,3			1.406,3	
L. 22/8/2012 c.d. terza salvaguardia	7.694	18,8	82,1	80,9	64,8	42,8	23,5	18,4	5,8	1,8	1,1	0,5			324,6	
DL 10/2/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,0	39,9	88,1	50,9	38,5	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			219,4	
L. 14/7/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	65,3	35,9	28,0	19,4	12,8	2,8	0,3	0,0	0,0			182,9	
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 10/4/92 eccedenti il limite rammentato previsto dalla L. 12/4/2013 e dalla L. 14/7/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,8	43,3	23,4	6,8	0,9	0,0	0,0			228,8	
L. 14/7/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	19,0	135,9	207,0	183,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,8			784,2	
L. 20/8/2016 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	284,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0			1.008,0	
L. 23/2/2016 c.d. ottava salvaguardia	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	261,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0	1.880,0
Totale	187.795	243,4	908,9	1.618,5	2.080,4	1.933,2	1.675,8	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,8	3,0	10.949,1

Tabella n. 2 - cd Ottava salvaguardia come programmata da legge n. 232/2016 (articolo 1, commi da 214 a 218)

<i>Limite numerico complessivo</i>	30.700
Anno	<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	137,0
2018	305,0
2019	368,0
2020	333,0
2021	261,0
2022	171,0
2023	72,0
2024	21,0
2025	9,0
2026	3,0
Totale	1.680,0



Tabella n. 3 - MONITORAGGIO ONERI c.d. OTTAVA SALVAGUARDIA - Art. 1 c. 214 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232

	Onere accolte (in euro)		Onere associato alle giacenze (in euro)		Stima quota accoglimento riasami	Onere riesame (in euro)	numero totale	Onere totale monitoraggio (in euro)	Rideterminazione limiti di spesa (in mln di euro)
Accolte		Giacenze							
2017	8.621	83.685.168	875	13.894.886	783	14.589.631	10.279	112.170.685	112,20
2018	3.343	127.245.094	279	19.585.116	304	20.564.372	3.926	167.394.582	167,40
2019	1.070	137.101.539	21	20.537.234	97	21.564.095	1.188	179.201.867	179,30
2020	411	106.784.763	10	22.067.586	37	23.191.965	458	152.064.314	152,10
2021	301	78.327.580	3	20.892.756	27	21.937.394	331	121.157.730	121,20
2022	68	45.622.936	7	19.797.270	6	20.787.133	81	86.207.339	86,30
2023	20	17.671.315	2	17.551.407	2	18.428.977	24	53.651.699	53,70
2024	3	4.256.488	2	11.482.699	1	12.056.834	6	27.796.020	27,80
2025	0	2.254.937	0	2.377.090	1	2.495.944	1	7.127.970	7,20
2026	0	1.128.486	0	949.082	0	996.536	0	3.074.103	3,10
2027	0	540.948	0	453.345	0	476.013	0	1.470.306	1,50
2028	0	224.244	0	234.632	0	246.364	0	705.241	0,80
2029	0	54.147	0	65.637	0	68.918	0	188.702	0,20
2030	0	10.148	0	43.758	0	45.946	0	99.852	0,10
13.837	604.908.794	1.199	149.952.496	1.258	157.450.122	16.294	912.311.412	912,90	

Tabella n. 4

PROSPETTO RIPIEGLATIVO LIMITI NUMERICI E DI PESO PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COLLE RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VIII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																		Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.043,8	1.186,6	838,3	690,3	220,9	113,6	56,8	25,7	8,0							5.197,1	
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	65,1	183,4	248,8	289,8	221,9	140,7	102,4	86,3	47,8	0,3							1.408,3	
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.954	16,0	62,1	80,9	81,6	42,8	28,6	18,4	6,0	1,8	1,1	0,6							324,6	
DL 103/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.672	2,6	39,9	68,1	60,9	36,6	17,8	4,6	0,7	0,1	0,1	0,1							218,4	
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,9	35,9	26,0	18,4	12,6	2,8	0,3	0,0	0,0							192,9	
diversità limiti di impegno o pagamento ex legge 104/82 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 134/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,9	43,3	23,4	8,8	0,9	0,0	0,0							226,8	
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,0	207,0	163,1	118,3	88,3	45,2	14,4	1,0	0,0							784,2	
L. 203/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,9	281,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0							1.006,0	
L. 257/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294				112,2	187,4	178,3	152,1	121,2	86,3	63,7	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	6,2	0,1	912,9	
Totale	163.383	243,4	208,9	1.818,6	2.000,4	1.808,4	1.448,0	914,1	540,2	316,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	0,2	6,1	16.192,0



Tabella n. 5 - Effetti disposizione in esame
(valori in mln di euro)

Anno	A) Limite di spesa VIII salvaguardia legge n. 232/2016	B) Limite di spesa VIII salvaguardia rideterminato da monitoraggio	C) Incremento fondo sociale per occupazione e formazione (attuazione articolo 1, comma 221, dalla legge n. 232/2016)	D) Ulteriore incremento fondo sociale per occupazione e formazione	E) Effetto complessivo disposizione (-effetti negativi per la finanza pubblica; +effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2
2018	305,0	167,4	137,6		0,0
2019	368,0	179,3	188,7		0,0
2020	333,0	152,1	180,9		0,0
2021	261,0	121,2	139,8		0,0
2022	171,0	86,3	84,7		0,0
2023	72,0	53,7	18,3		0,0
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8
2025	9,0	7,2	1,8		0,0
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1
2027		1,5	0,0		-1,5
2028		0,8	0,0		-0,8
2029		0,2	0,0		-0,2
2030		0,1	0,0		-0,1

Quindi, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Ai predetti oneri si provvede, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quanto a 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9 (Fondo garanzia PMI)

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 2. La norma dispone la destinazione - mediante riassegnazione - delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016, relative all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sanzioni Antitrust, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'importo riassegnato è stabilito in 23 milioni di euro.

Articolo 10



(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

**Articolo 11
(Fondo imprese)**

La disposizione introduce una nuova finalizzazione agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, prevedendo che i finanziamenti del predetto Fondo possano essere effettuati in favore di imprese in crisi di grande dimensione. Per tale finalità, la dotazione del fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. Considerata la natura finanziaria delle operazioni che saranno effettuate dal fondo ai sensi della disposizione in esame, la stessa comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.

**Articolo 12
(Procedura di cessione Alitalia)
In attesa Riformulazione**

Comma 1. La disposizione, posticipa al 30 aprile 2018, il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

Comma 2. Si prevede che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018 anche mediante anticipazioni di tesoreria. Contestualmente la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è prorogata per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di concessione (e quindi fino al 5 maggio 2018).

Tale ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.

Non si registrano effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.

**Articolo 13
(Norme in materia di trasparenza societaria)**

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita infatti ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata, è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica



e le verifiche consequenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si provvederà agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione infatti, lì dove prevede al punto n. 1 nuove ipotesi sanzionatorie, si colloca all'interno del quadro precettivo già vigente colmando solo l'assenza di sanzione, i cui proventi andrebbero peraltro ad incrementare le risorse pubbliche.

I punti da 12 a 7 vanno poi a regolare l'ipotesi di acquisti da parte di soggetti extra UE evidenziando che l'interesse nazionale protetto è quello alla sicurezza e all'ordine pubblico. Le verifiche consequenziali sono quelle già previste nel quadro ordinamentale dal dl. 21/2012, e non è previsto alcun incremento di risorse, trattandosi di attività che possono essere svolte dai Ministeri di volta in volta interessati a ragione dello specifico settore di intervento e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il punto 10 va poi a chiarire che le sanzioni amministrative vanno irrogate nel quadro della legge 689/81 e che non è applicabile il pagamento in misura ridotta.

Articolo 15

(Incremento contratto di programma RFI)

La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Articolo 16

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e



post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo 178/2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in soprannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

- le modifiche all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme;

Dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

Comma 1. La disposizione, assegna 27 milioni di euro per l'anno 2017 al Soggetto Attuatore di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la definizione e la realizzazione degli interventi relativi alla continuazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, tra i quali anche la rigenerazione e il risanamento delle strutture esistenti e il dragaggio dei sedimenti marini.

Comma 2. Prevede che al Comune di Matera siano trasferiti 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 3. Dispone che agli oneri complessivi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 18

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)



Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, risorse accantonate per 21,5 milioni di euro di cui:

- 9 milioni di euro in favore di strutture sanitarie, anche private accreditate, riconosciute a livello nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Articolo 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

Commi 1-3. La disposizione recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, operanti sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del d.lgs. n. 35 del 2017, di recepimento della citata Direttiva.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato complessivamente pari a euro 800 milioni, in misura equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018.

Comma 2. Prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 3. Prevede l'istituzione di un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 4. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 11 del D.L. 8 del 2017 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2016, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale e determinando un corrispondente onere in termini di fabbisogno.



Comma 5. Il comma reca le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) dispone la copertura del provvedimento per 80 milioni di euro nell'anno 2017 mediante utilizzo delle somme versate, entro il 30 settembre 2017, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Sanzioni Antitrust) che sono acquisite - per detto importo - definitivamente all'erario.

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

Le lettere f) e g) dispongono la copertura del provvedimento per complessivi 534 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2018, delle somme iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. In dettaglio si tratta di 334 milioni di euro iscritti in conto residui, e 200 milioni di euro iscritti nell'anno 2017 in conto competenza.

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

Comma 6. La disposizione in esame stabilisce che alla compensazione dell'eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e gli introiti effettivamente realizzati si provveda, oltre che mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, anche a mezzo dell'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Il gettito atteso nel 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria è stato valutato nell'importo di 1.600 milioni di euro.

Sulla base degli attuali livelli di riscossione, le prevedibili entrate per il 2017 si attesterebbero nel valore di circa 530 milioni. **Pertanto, il minor gettito da compensare è pari a circa 1.070 milioni.**

Di seguito si espongono le risultanze concernenti gli introiti derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione agevolata Art. 6 DL 193/2016

Nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 193/2016, che ha definito la misura agevolativa in argomento, erano stati previsti, per l'esercizio 2017, 5.073 milioni, riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL.

Alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni registrate a titolo di Definizione Agevolata art. 6 DL 193/2016 risultano pari a circa 4.800 milioni di Euro.

Tenendo in considerazione le riscossioni consuntivate in occasione della prima scadenza del 31 luglio 2017 (distintamente tra incassi per rata unica, incassi su prima rata e incassi in acconto di rate successive) e le stime dei pagamenti sulle rate successive (che sta trovando conferma nell'andamento registrato in occasione della seconda rata di settembre 2017), è stata effettuata una stima del gettito atteso complessivamente da definizione agevolata DL 193/2016 nell'anno 2017. Tale stima porterebbe ad un gettito complessivo per il 2017 di 6.263 milioni.

Considerando, di tale maggior gettito, esclusivamente i dati previsionali afferenti ad Erario, INPS e INAIL, per l'anno 2017, si avrebbero maggiori introiti, per i soggetti suindicati, **valutabili in 700 milioni.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50

Dai dati risultanti dalle deleghe di pagamento Mod. F24, aggiornati alla data del 13 ottobre 2017, risultano incassati per la prima o unica rata poco più di 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Di tale somma, 460 mln circa sono di competenza erariale.

Dai dati risultanti dalle domande di definizione, con la seconda rata - che scade il 30 novembre 2017 - si prevede di incassare ulteriori 280 milioni, di cui circa 260 milioni relativi allo Stato.

Emerge, pertanto, che nel 2017 si prevede di realizzare, per quanto concerne lo Stato, circa 720 milioni nel 2017, a fronte di una previsione della citata relazione tecnica di 320 milioni, **quindi con un maggior gettito di circa 400 milioni.**



Pertanto, nel complesso, i maggiori introiti 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie ammontano a circa 1.100 milioni (700 milioni +400 milioni) e consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito realizzato rispetto alle previsioni, nel 2017, per la procedura di collaborazione volontaria.

Comma 7. La disposizione dispone che con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Comma 8. Infine il comma in esame prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 OTT. 2017



Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili														
Art.	Co.	descrizione	s/c	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018
		TITOLO - disposizioni in materia fiscale												
1	2	Ritornazione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota evasione	e	t		328,00								328,00
1	2	Ritornazione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di pubblica utilità	e	c										124,00
1	2	Ritornazione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di pubblica utilità	s	c		-124,00								
1	3	Definizione agevolata carichi contributivi Università	s	c	8,30									
1	3	Verifica Fondo per le lauree universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 209/2015	s	c	-8,30	8,30								-8,30
1	3	Verifica Fondo per le lauree universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 209/2015 - effetti retroattivi	e	t/c										-4,03
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota erariale	e	t		385,00	108,00	-12,00						385,00
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di pubblica utilità	e	c				-6,00						99,00
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di pubblica utilità	s	c	-99,00	-99,00	-28,00	6,00						
1	11	Armonizzazione disciplina previdenziale fondo previdenza esattoriale	s	c	0,03	0,03	-0,09	-0,01						0,03
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t	-9,70	9,70								-9,70
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t	-11,50	11,50								-11,50
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IVA	e	t	-20,40	20,40								-20,40
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	e	t	-3,10	3,10								-3,10
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	s	c	3,10	-3,10								
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	e	t										-0,40
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	s	c	0,40	-0,40								
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	e	t										-0,20
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	s	c	0,20	-0,20								
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU quota Stato	e	t	-1,60	1,60								-1,60
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Comune	e	t										-8,10
2	1-5	Istituzione Fondo per la compensazione ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici delle minori entrate connesse alle sospensioni degli obblighi	s	c	8,10									

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare				Febbraio				Indebitamento						
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota IMU di spettanza dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici	4 ext															
2		Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	e co		85,20					-85,20					-85,20			85,20
2		Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	s c		85,20	170,40	170,40	85,20										
2		Riduzione Fondo per le esigenze derivanti dal diffidamento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430 legge n. 208/2015	s c		-100,00													
2		Estensione e split payment a tutte le società controllate dalla PA - IVA	e t		57,70	57,70	57,70	57,70										57,70
3		Estensione e split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	e t															
3		Estensione e split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	s c		11,50	11,50	11,50	11,50										
4		Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo	s k		62,50													
4		Riduzione fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione articolo 1 legge 298/2006	s c		-62,50													
4		Sverfizzazione aliquota IVA ridotta a scade prodotti petroliferi	e t		-840,00	-340,00	-340,00	-340,00										
5		Articolo 10 - Dispendio ingressi in materia di imballaggi internazionali. Fondo di politica e sviluppo	e t															
5		Missioni internazionali di pace - personale	s c		95,02													
5		Missioni internazionali di pace - personale - effetti riflessi	e t/c															
5		Missioni internazionali di pace - funzionamento	s c		44,98													
7		Assunzione definitiva di personale operaio comando Unita per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	s c		3,07	3,07	3,07	3,07										
7		Assunzione definitiva di personale operaio comando Unita per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - effetti riflessi	e t/c															
7		Pennamento in caserma a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria - minore	e ext		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14										
7		Versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi	s c		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14										
7		Riduzione Fondo speciale di parte corrente TAB A - Ministero della Giustizia	s c		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14										
8		Finanziamento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a del DL 185/2008	s c		200,00	188,70	188,70	180,90										
8		Utilizzo economie derivanti dalle misure per i salvaguardati della riforma delle pensioni	e c		-24,80	-188,70	-188,70	-180,90										
8		Rideterminazione oneri ottava salvaguardia	s c															
9		Incremento del Fondo di garanzia PMI di cui all'art.2, comma 100 lettera a), legge n. 662 del 1995	s k		300,00													
11		Fondo per la ripresa in crisi	s k		300,00													
12		Finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. per assicurare la continuità del servizio svolto	s k		300,00													
12		Proroga durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017	e ext															
15		Finanziamento PN	s k		420,00													
17		Bonifica ambientale comprensorio Baglioli-Coroglio	s k		27,00													
17		Contributo per risanamento urbano comune di Matera	s k		3,00													
17		Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e ext		30,00													
17		Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s k															
20		PROGVA CONCESSIONE GIOCHI	e ext		50,00	750,00												
20		Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 legge n. 247/2013	s c				130,00											
20		Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 legge n. 247/2013	e t															
20		Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 legge n. 247/2013	e t															

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Pabbisogno					Indebitamento				
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
20		Modifica all'art. 11, comma 11 D.L. n. 9/2017, mancato versamento su conti correnti fruitori tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi energetici e ambientali	e															
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio del Ministero	s	-949,70														
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio del Ministero	e															
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio del Ministero - effetti riflessi	e															
20	5, lettera a)	Riduzioni del Fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui ai punti A), B) e C) dell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	s	-143,18														
20	5, lettera b)	Utilizzo quota parte provenienti dalle emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	30,00														
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte provenienti dalle emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s															
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art. 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	80,00														
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art. 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	s															
20	5, lettera e.g)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito (IVA di cui all'articolo 1, comma 6 bis del D.L. n. 191/2015)	e	146,66	1265,65	-179,65	45,35											
20	5, lettera h)	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del D.L. n. 282/2004	s	31,50	1257,85	-184,27	45,01	-20,00										
20	5, lettera l)	Versamento in Tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa Servizi Energetici e Ambientali	e															
		Entrate	e															
		Spese	s															
		Saldo		115,16	7,70	4,62	0,35											

Per memoria

7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato	e	-21,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01
7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato - effetti riflessi	e															
7	2, lettera a)	Revisione dei ruoli coppi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2008	s	30,12	15,09	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	2, lettera a)	Revisione dei ruoli coppi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2008 - effetti riflessi	e															
7	2, lettera b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia	s	0,54	11,33	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
7	2, lettera b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia - effetti riflessi	e															
7	2, lettera c)	Assunzioni straordinaria Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2018	s	0,35	4,59													
7	2, lettera c)	Assunzioni straordinaria Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2019 - effetti riflessi	e															
20	3	Maggior gettito rottamazione cartelle esattoriali 2000-2016	e	701,00														
		UTI pendenti	e	400,00														
		Minori entrate volontarie disicure	e	-1.070,00														



1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Disposizione in materia fiscale

Art. 1.

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.
 2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-*ter*, sono inseriti i seguenti:
«13-*quater*. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:
 - a*) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
 - b*) pagare, con le modalità di cui comma 7:
 - 1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
 - 2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 13-*quinqies*. Nell'istanza di cui al comma 13-*quater*, lettera *a*), il debitore indica il numero di rate nel

quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera *b*), n. 2, dello stesso comma 13-*quater*, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-*sexies*. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-*quater*, lettera *a*), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera *b*), n. 1, del comma 13-*quater*;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-*septies*. Fermo quanto previsto dai commi 13-*quinquies* e 13-*sexies*, alla definizione agevolata di cui al comma 13-*quater* si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-*ter*.».

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinella dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei

criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Art. 2.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Art. 3.

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende

pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera e) è soppressa.

Art. 5.

(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

2) alla lettera *c*), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali,
Forze di polizia e militari

Art. 6.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile)*

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis*. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma *1-bis*, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 4, le parole: «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà

assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: «ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Titolo III

Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 8.

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato

comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Art. 9.

(Fondo garanzia PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 10.

(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

1. Al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1 miliardo di euro».

Art. 11.

(Fondo imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

Art. 12.

(Procedura di cessione Alitalia)

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 13.

(Norme in materia di trasparenza societaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione è dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonché le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalità.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;

2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;

b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

Art. 14.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-*ter*»;
2) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-*ter*»;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di quelli di cui al comma 1-*ter*»;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;

6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-*bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.
Art. 15.

(Incremento contratto di programma RFI)

1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma -- parte investimenti 2017 -- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Art. 16.

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,

al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;

b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;

2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse.

Art. 17.

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 18.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

- a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogeneico;
- b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

Art. 19.

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remunerì» è sostituita dalla seguente: «remunerino».

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza,

delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *l)* del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello

Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti: «l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la».

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri -- Padoan - Alfano - Pinotti -
Minniti - Poletti - Calenda - De Vincenti -
Orlando - Franceschini - Delrio - Madia - Lorenzin

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
Totale	1.092.879	362.201

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	12.000	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	2.000	0
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	10.000	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	106.000	0
2.2 Federalismo amministrativo (4)	74.000	0
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	30.000	0
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	2.000	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50.000	50.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50.000	50.000
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	53.000	51.000
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	53.000	51.000
15 Politiche previdenziali (25)	7.000	7.000
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	7.000	7.000
21 Debito pubblico (34)	40.000	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	40.000	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	1.000
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.000	1.000
23 Fondi da ripartire (33)	325.000	0
23.1 Fondi da assegnare (1)	125.000	0
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	14.000	5.000
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	5.000	5.000
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	1.000	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	8.000	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.000	0
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (8)	3.000	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.478	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.478	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
1 Politiche per il lavoro (26)	99.500	16.500
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	80.000	0
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	11.000	11.000
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.000	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	7.500	5.500
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	125.000	125.000
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	125.000	125.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
1 Giustizia (6)	20.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	17.000	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	3.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.700	35.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	5.500	5.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	30.000	30.000
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	1.200	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.000	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	5.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	5.000	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	30.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	30.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.000	5.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	45.000	31.000
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	30.000	30.000
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.000	1.000
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.000	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	2.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.500	2.500
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.500	1.500
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)	1.000	1.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.000	0
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.500	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	31.451	7.451
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	22.500	500
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000	5.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.951	1.951

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.000	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	11.500	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	18.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	2.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.250	2.750
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	4.250	2.750

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.500	15.000
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	500	0
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	16.000	15.000
3 Turismo (31)	2.000	1.000
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	2.000	1.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
1 Tutela della salute (20)	6.000	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	6.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	5.000	5.000

1.2.2. Testo correlato 2942 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2942

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (GENTILONI SILVERI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (ALFANO)
con il **Ministro della difesa** (PINOTTI)
con il **Ministro dell'interno** (MINNITI)
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (CALENDA)
con il **Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno** (DE VINCENTI)
con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
con il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** (FRANCESCHINI)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DELRIO)
con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)
e con il **Ministro della salute** (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2017

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Alla pagina 72, all'articolo 20, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 2017, nel sesto rigo, dopo le parole: «30 milioni» si intendono inserite le seguenti: «di euro».

1.2.3. Testo approvato 2942 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2942

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 novembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;

il comma 2 è soppresso;

i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del

Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 1):

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera *b)*;

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera *a)*, numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere *a)*, numeri 1) e 2), e *b)*, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di

definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera *b*), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma *13-ter* dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a *10-ter* si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"»; *al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* "Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*11-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a *10-sexies* e *11-bis* si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a *10-sexies* del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo *6-ter*, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione*). -- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".

Art. 1-ter. - (*Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute*). -- 1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

All'articolo 2:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.

4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con

la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate--Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-*bis*»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*ter*. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscriverne in apposito fondo.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-*ter* per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-*sexies*. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa complessivi di 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-*septies*. La perdita di reddito di cui al comma 6-*sexies* è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-*octies*. I contributi di cui al comma 6-*sexies* sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-*novies*. I contributi di cui al comma 6-*sexies* sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

6-*decies*. I criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-*sexies* a 6-*novies* sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-*sexies* a 6-*novies*, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione»;

nella rubrica, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» sono inserite le seguenti: «e altri interventi».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). -- 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le seguenti: ", su proposta dei Comuni,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3".

4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*. - (*Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative*) -- 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta

dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
- b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
- c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
- d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
- e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;
- f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
- g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

- a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
- b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;
- c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018.

La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi".

7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici*) -- 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto".

9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo";

f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

"3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4";

g) al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16,".

10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) -- 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione--vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Centrale unica di committenza*) -- 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con

riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni--vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-*bis*:

1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario";

c) al comma 3-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c)

del comma 3-*bis*. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

g) al comma 7-*bis*, dopo le parole: "al comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinq*ues del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";

b) al comma 3-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-*bis*".

21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo alle attività

economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

23. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2018".

27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste

dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diritti reali di garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-*ter*, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 2023".

31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-*ter*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9-*bis* si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi

dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera *0a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni

presso cui gli stessi abbiano prestano la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomperto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbri, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2-ter. (Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017). -- 1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 4, comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche *on line*"».

Nel titolo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis. - (*Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*). -- 1.

All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2".

Art. 5-ter. - (*Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore*). -- 1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

Art. 5-quater. - (*Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso*). 1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

Art. 5-quinquies. -- (*Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali*). -- 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Art. 5-sexies. - (*Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117*). -- 1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5-septies. - (*Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi*)

prodotti all'estero). -- 1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Art. 5-octies. - (Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79). -- 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,»;

alla lettera c), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le

seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 538-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto--Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*bis*, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa";

b) al comma 11-*bis*, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-*bis* tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -- 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

- a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;
- b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 7:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".

4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunità

atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017".

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 1917-bis. - (*Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli*). -- 1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli".

10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1 lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017».

Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*). -- 1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione

in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati). -- 1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi). -- 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa). -- 1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo» sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. - (Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo). -- 1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12-ter. - (Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi). -- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole da: «La CONSOB detta» fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del

soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni» e il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di concessioni autostradali). -- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma -- parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 13-ter. - (Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria). -- 1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

All'articolo 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A..

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione -- programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - *(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)*. 1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

Art. 15-ter. -- *(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)*. -- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli *standard* di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019,

alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018--2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".

Art. 15-*quater*. - (*Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po*). -- 1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'ANAS Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-quinquies. - (Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione). -- 1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti:

«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili"»;

alla lettera d), numero 1), settimo periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2018»;

alla lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria). -- 1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni".

Art. 17-ter. - (Disposizioni in materia di 5 per mille). - 1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme".

Art. 17-quater. - (Sostegno alla progettazione degli enti locali). -- 1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad

interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";

h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune";

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019";

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

Art. 17-*quinquies*. - (*Disposizioni in materia di enti locali*). -- 1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del comune di San Salvo (Chieti)".

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*bis*. - (*Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale*). -- 1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 18-ter. - (*Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie*). -- 1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

Art. 18-quater. - (*Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico*). - 1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al

decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-quinquies. - (Debiti sanitari della regione Sardegna). -- 1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«*Art. 19-bis. - (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). -- 1.* I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Art. 19-ter. - (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato). -- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Art. 19-quater. -- (Banca dati nazionale degli operatori economici). -- 1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 19-quinquies. - (Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche). -- 1. All'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 19-sexies. - (Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare). -- 1. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno".

Art. 19-septies. -- (Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente). -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19-octies. -- (Disposizioni in materia di riscossione). -- 1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate--Riscossione".

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza".

Art 19-novies. - (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria). -- 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sé e" sono soppresse.

Art. 19-decies. (Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento). -- 1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19-undecies. - (Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA). -- 1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 19-*duodecies*. - (*Modifica alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994*). -- 1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

Art. 19-*terdecies*. -- (*Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia*). -- 1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".

Art. 19-*quaterdecies*. - (*Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati*). -- 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - (*Equo compenso e clausole vessatorie*). -- 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

- i)* nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a)* e *c)*, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-*bis* sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quinquiesdecies. - (Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi). -- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-*bis* entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-*bis*, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-*bis* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui

adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni";

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-*quinquies* è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce *standard* minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello *standard* da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinquies*. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

All'articolo 20:

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018".

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-*quater*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*bis*».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
13 novembre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
e per esigenze indifferibili (2942)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BERNINI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, presentato in prima lettura in questo ramo del Parlamento, è l'ennesimo esempio di abuso di questo strumento che si somma ad una serie di provvedimenti di urgenza – talvolta totalmente – sprovvisti dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

il decreto in esame si compone di 20 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che rendono il testo ancor più privo di quei criteri di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione;

le varie materie trattate nel decreto in esame riguardano: l'estensione della definizione agevolata dei carichi; la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali; l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla PA; gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo; la parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018; disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali e disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di

— 2 —

personale militare; monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del fondo occupazione; fondo di garanzia delle PMI; anticipazione delle risorse del fondo di solidarietà dell'Unione Europea; fondo imprese; procedura di cessione Alitalia; norme in materia di trasparenza societaria; modifiche al decreto-legge 21 del 2012 in materia di revisione della disciplina della *Golden Power* e di controllo degli investimenti extra UE; incremento del contratto di programma per la società Rete Ferroviaria Italiana; disposizioni per la Croce Rossa Italiana; finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera; finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; liberalizzazione in materia di *collecting* diritti d'autore; disposizioni finanziarie;

il 24 ottobre u.s., nel corso dell'esame in sede consultiva, la 1^o Commissione ha approvato le proposte di parere favorevole sulle sussistenze dei presupposti di costituzionalità, nonostante – analogamente a quanto occorso nel 2016, con la presentazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (AC 4110/AS 2595), convertito, con modificazioni dalla legge 1^o dicembre 2016, n. 225 sia stata evidenziata da parte di varie forze politiche l'assenza di presupposti di necessità e urgenza e la totale disomogeneità delle disposizioni del decreto legge;

giò, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;

va rammentato che con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

il decreto-legge è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, e dunque carenti del requisito dell'urgenza e indifferibilità, in violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento e l'affermazione di uno squilibrio dei poteri all'interno degli organi istituzionali a favore del Governo, che fa proprio il potere normativo. Per tale motivo l'utilizzo del decreto-legge deve essere ponderato. Nel decreto-legge in esame l'omogeneità è carente sin dal titolo, assolutamente vago e indeterminato, oltre che disomogeneo. Si parla infatti di misure «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», con

— 3 —

disposizioni di finanziamento di un insieme di ambiti che nulla hanno in comune l'uno con l'altro e che si prefigurano più come un finanziamento a pioggia a fini politici che come interventi di carattere strutturale;

la volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Il decreto-legge non può, altresì, essere il mezzo del Governo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giòva, altresì, ribadire che la *consuetudo contra legem* del legislatore di emanare decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte indebolisce la credibilità degli Organi legislativi, dei loro componenti, e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato;

il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2018, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative al 2017;

l'inserimento di alcune disposizioni nel decreto-legge appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite nella prossima Legge di bilancio in itinere, senza limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

il legislatore ha infatti reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto- legge, e che i termini «materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili» siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

considerato che:

nello specifico del provvedimento gli articoli dall'1 al 5, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni tra loro diverse. In talune norme del decreto-legge è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione deve essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;

l'articolo 1, che reca l'estensione della definizione agevolata dei carichi, tema importante e sostenuto da Forza Italia tramite un proprio autonomo disegno di legge, assegnato alla Commissione VI di cui non è mai iniziato l'esame, ha subito numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, probabilmente, non risolverà i problemi per coloro che sono in condizioni di grave o momentanea dif-

— 4 —

ficoltà finanziaria. Si tratta, al contrario di una materia che necessitava il più opportuno approfondimento e non l'emanazione urgente di norme inefficaci;

gli articoli dall'8 al 20, recanti le «esigenze indifferibili», sono totalmente eterogenei e privi di connessione con i restanti articoli che compongono il decreto-legge. Il riscontro di ciò risiede nell'assenza di motivazione dell'indifferibilità degli interventi, nonché della straordinarietà e dell'urgenza che giustificano l'inserimento di tali articoli all'interno del provvedimento;

anche a tal proposito, giova evidenziare che l'articolo 3 estende il meccanismo dello *split payment* (meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla legge di Stabilità 2015 – legge 90/2014 –, modificato dal DL 50/2017, che viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei «pagamenti divisi» o «scissione dei pagamenti») anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o società sopra citate alle quali è esteso lo *split payment*; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini dell'IVA. Questa ultima previsione, che riguarda le società quotate, finirà per togliere liquidità alle imprese in questione, tagliando loro risorse, sortirà l'obiettivo opposto a quelli di politica economica del Governo di rilanciare gli investimenti e la crescita;

l'articolo 4, contenente incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, reca in sé la stravaganza di essere una disposizione per attuare una norma del decreto-legge numero 50, del 24 aprile 2017;

viene emanato, circa sei mesi dopo, per far esplicitare i propri effetti solo nel 2018, anno in cui si potrà far valere il credito d'imposta previsto, con un'evidente efficacia differita che non giustifica l'adozione della norma in un provvedimento d'urgenza, che, al contrario, ne palesa l'incostituzionalità. La Consulta ha più volte sanzionato disposizioni che non siano di immediata applicazione, destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, inserite in un decreto-legge, cioè in un provvedimento di necessità e urgenza, in quanto esse sono in contraddizione con le sue stesse premesse;

l'articolo 5 reca la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018 (introdotti dall'articolo 1, comma 718, della legge 190 del 2014, legge di stabilità 2015) e bisognerà attendere la legge di bilancio 2018, in fase di presentazione a questo ramo del Parlamento, per la restante sterilizzazione annunciata dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Anche questa disposizione, ad efficacia differita, non trova alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, perché agisce sul 2018. Oltre ad essere sprovvista dei requisiti costituzionali essa è manifestamente illogica perché «sterilizza» 804 milioni di euro, la-

— 5 —

sciando altri 14 miliardi e 932 milioni di aumenti ancora pendenti sulla imposta sui consumi. «Sterilizza» inoltre 304 milioni per il 2019, lasciando vigenti aumenti di Iva per 18 miliardi e 547 milioni di euro;

l'articolo 6 contiene la previsione che le deliberazioni concernenti la partecipazione alle nuove missioni militari siano corredate da una Relazione Tecnica, verificata dal Ministero dell'Economia e Finanze. Si tratta di disposizioni che varranno per il prossimo anno e che sono, con tutta evidenza di carattere ordinamentale, andando a modificare le modalità di finanziamento delle missioni internazionali, che sembrano essere incompatibili con i tempi contingentati della procedura di conversione dei decreti legge;

l'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2017, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 200 milioni di euro, la misura prosegue anche per gli anni successivi, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Non si trova nemmeno in questa norma un'adeguata giustificazione al suo inserimento in un provvedimento d'urgenza;

l'articolo 11 reca un aumento al Fondo per la crescita sostenibile per il 2018 creato da un decreto-legge del 2012. Ora si crea, improvvisamente, una riserva di 300 milioni per tale Fondo senza avere chiaro se potrà essere utilizzata perché, oltretutto l'eventuale utilizzo delle somme di tale Fondo in soccorso di grandi imprese in difficoltà, deve passare il giudizio della Commissione europea e l'eventuale apertura di procedure di infrazione per aiuti di Stato;

l'articolo 12 reca il posticipo al 30 aprile 2018 del termine per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia e l'incremento del prestito a favore della Società di 300 milioni di euro per il 2018. Come si legge nella relazione tecnica, quest'ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato quest'anno, pari a 600 milioni e il posticipo all'anno successivo. Anche questo è un tema che dura da decenni ed è singolare che si voglia trovare una soluzione, che certamente non sarà definitiva, in un provvedimento di necessità ed urgenza;

l'articolo 13 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Anche questa norma, di preminente carattere ordinamentale, in quanto va a modificare il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), avrebbe potuto e dovuto trovare un'altra sede legislativa più adeguata, perché non è certamente lo strumento del decreto-legge quello più adeguato a modificare la disciplina contenuta in un Testo Unico;

anche le disposizioni dell'articolo 14, che potrebbero essere definite gergalmente «chiudere le porte della stalla dopo che i buoi sono scappati», introduce modifiche al nostro ordinamento in materia di disciplina della cosiddetta *Golden Power*, ovvero il potere di verifica pubblica sul

— 6 —

controllo di aziende private. Norma che, anche laddove ritenute necessaria, non trova alcuna imminente giustificazione dell'urgenza ad esse assegnata;

L'articolo 17 reca, ancora una volta, disposizioni per il finanziamento della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Essendo un intervento più volte ripetuto e più volte non risolutivo, esso è per sua stessa natura rilevabile come «non urgente»;

l'articolo 18 riguarda il finanziamento dei livelli di assistenza per un importo di 21,5 milioni (non miliardi). Cioè per una somma che avrebbe potuto essere rinvenuta nell'ambito del bilancio dello Stato a legislazione vigente senza dovere adottare un apposito articolo di un decreto-legge;

l'articolo 19, che riguarda il recepimento di una direttiva europea in materia di *collecting* diritto d'autore, viene inserita in questa sede, ma è evidente come vi fossero sedi più adeguate, quali ad esempio la legge europea. Una disposizione che peraltro, andando a modificare il modello della gestione dei diritti d'aurore sinora monopolio della SIAE, risulta esso stessa una disposizione di carattere ordinamentale, totalmente inadeguata nella sede di un decreto legge;

la debolezza, a nostro parere, del provvedimento è nel proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la decretazione d'urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza di analisi preventiva ed accurata di un problema. L'assenza di verifica e di controllo di come una situazione di criticità evolve (analisi dei costi, delle manchevolezze, delle inadempienze, degli ostacoli di natura burocratica, dei progressivi risultati raggiunti) determina, in fine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un problema. Tuttavia, affrontando una situazione in questo modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo probabilmente degenerare in cronicità;

in conclusione, la giustificazione dei requisiti costituzionale non si registra nemmeno nel complicato intrigo di commi, lettere e punti recati dall'articolo 20, che reca le disposizioni per l'utilizzo delle risorse e la copertura finanziaria alle disposizioni inserite nel decreto-legge;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2942.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, GATTI, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Estensione della definizione agevolata dei carichi*) – 1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata; il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.».

b) *Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).*

1.2 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato »Decreto«, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) *dal 2000 al 2016:*

1) *che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;*

2) *compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;*

b) *dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.*

5. *Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.*

6. *Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.*

7. *L'agente della riscossione:*

a) *relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;*

— 9 —

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto»;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

— 10 —

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.3

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 22 dicembre 2017».

— 11 —

1.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».

1.6

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.7

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo che interessano debitori con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

— 12 —

1.9

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.10

D'ALÌ

Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «scadute al 31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «nonché ai carichi già esistenti alla data del 31 dicembre 2016, non inseriti dal debitore nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata già presentata per altri carichi ammessi alla definizione stessa», e sopprimere la parola: «medesimo».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sopprimere i commi da 4 a 10.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e

— 13 —

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti; con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma *3-bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma *3-quinquies*».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente».

— 14 —

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2°10, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.17

GUALDANI

Al comma 4 sostituire le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» con le seguenti: «sino al 30 settembre 2017».

1.18

URAS

Al comma 4 le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2017».

— 15 —

1.19

BONFRISCO

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «gennaio» aggiungere la seguente: «2000».

Conseguentemente:

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8; del Decreto, la definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata:

a) relativamente ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre-2017, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere;

*b) relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con le medesime modalità di cui al comma 2, capoverso 13-*quater*, lettere a) e b) e secondo quanto previsto dal capoverso da 13-*quinquies* a 13-*septies* del medesimo comma 2.*

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018, dell'autorizzazione relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «al 30 settembre 2017», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

— 16 —

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-*quater*. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

1.22

BERTACCO, BONFRISCO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019».

1.23

BERTACCO, BONFRISCO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti [e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo».

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 25.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.26

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

— 18 —

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.27

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: "entro sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta" e le parole: "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo", sono sostituite dalle seguenti: "con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore"».

1.28

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: "interventiva in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", sono soppresse».

1.29

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo"».

1.30

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa".».

1.31

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

"541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.";

— 20 —

b) al comma 544, le parole: "mediante posta ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento mediante posta elettronica certificata"».

1.32

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediana ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

1.33

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".».

1.34

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 11, aggiungere alla, fine il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritto all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.35

QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetto iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali».

1.36

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.37

SANTINI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.38

QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere alla fine, le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali i nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti Iscritti all'albo previsto all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 4461".».

1.39

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

1.40

SANTINI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.00 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

— 23 —

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle del supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.50

MANDELLI, AZZOLLINI, BERTACCO, CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.

11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.51

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, di ammontare complessivo, per singolo debitore, non inferiore a un milione di euro, il debitore è ammesso alla definizione agevolata di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, a condizione che proceda al pagamento delle somme dovute in un numero di rate corrispondenti alla durata del piano originario, ridotta di un quarto. La facoltà di definizione può essere esercitata a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti scaduti al 31 dicembre 2017.

11-ter. Ai fini della definizione di cui al comma 11-bis, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 31 gennaio 2018; apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

— 24 —

11-*quater*. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza prevista dal comma 11-*ter*, entro il 31 marzo 2018, il piano di dilazione come rideterminato ai sensi del comma 11-*bis*.

11-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, alla definizione agevolata di cui al comma 11-*bis* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

1.52

PAGLIARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I contribuenti che hanno definito in accordo con l'Agenzia delle entrate le controversie attraverso gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale o stragiudiziale e che siano tuttora debitori, anche se decaduti dall'eventuale rateazione, di residue somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, e che sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono esclusi dal pagamento delle predette sanzioni ed interessi».

1.53

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva».

1.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale».

1.55

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.57

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai

— 26 —

predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.58

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.59

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri

— 27 —

atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.62

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.63

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.64

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.65

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può, essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di

— 29 —

ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.66

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-*ter*. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.67

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e

— 30 —

può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 33, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.68

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.69

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.71

QUAGLIARIELLO

Dopo, il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti».

1.73

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo; in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo".

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.74

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.75

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

— 33 —

Conseguentemente nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.76

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.77

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

— 34 —

1.78

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.79

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «tre disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.80

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

— 35 —

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.86

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 6951"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.87

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.89

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.90

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro

— 37 —

dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.91

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.92

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.93

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.94

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

— 39 —

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.95

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.96

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.97

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al

— 41 —

secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.98

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.99

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

— 42 —

11-ter, All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio".».

Conseguentemente, nella rubrica; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.101

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

— 43 —

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.102

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.103

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.104

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".

11-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.105

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 51 dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.106

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso

— 45 —

o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.107

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.108

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis) comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

— 46 —

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.109

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.110

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.111

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, netta rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.112

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.117

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«12. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

13. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;

b) delle somme maturate a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

14. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;

— 49 —

d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;

e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

15. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

17. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

1.118

PEZZOPANE

Dopo il comma 11 aggiungere infine il seguente comma 11-bis:

«Art. 11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: "In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 24; dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

— 50 —

1.119

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: '*2-bis*. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50'».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione da parte degli Enti locali».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 13 gennaio, n. 9). – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 2 – reca disposizioni in merito al consiglio di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 24 (Attribuzioni) del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevedendo, nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, che tre di questi vengano eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito.

G1.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di de-

— 52 —

finizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.

G1.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estinzione con modalità agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G1.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.

G1.5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata.

G1.6

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale; all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF possa essere corrisposto in numero massimo di dodici rate al fine di agevolare il pagamento da parte del contribuente.

G1.7

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale; all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF per l'anno successivo venga abolito.

G1.8

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, definendo come «commerciale» il gasolio utilizzato – oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera *a*) della Direttiva) – per «il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... »;

come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro – una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il «gasolio commerciale» – è tenuto adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di «gasolio commerciale» recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio «commerciale» alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dal 1° aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).

G1.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

— 56 —

premessi che:

a seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di registro (articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (articolo 33 del decreto legislativo n. 175 del 2014) che hanno escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati ad uso abitativo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare, in modo conforme anche il rinvio contenuto nel decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3, lettera *e*), per la definizione dei fabbricati che non possono essere riconosciuti rurali, prevedendo la classificazione catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, al fine di allinearli alle normative in materia di imposte di registro e di IVA.

G1.10

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di

— 57 —

imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G1.11

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale; all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare misure al fine di ottimizzare e semplificare il sistema fiscale;

ad adottare strumenti normativi volti a superare la attuale metodologia di calcolo delle addizionali regionali e comunali calcolate dal sostituto di imposta per addivenire ad un calcolo di suddette addizionali partendo dall'imponibile del mese in cui vengono trattenute utilizzando lo stesso criterio dell'IRPEF.

G1.12

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'ordine del giorno risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento;

l'importanza di sollecitare un ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale.

G1.13

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

— 59 —

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G1.14

SANTINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

i recenti interventi normativi hanno introdotto numerose innovazioni nei collegamenti informatici tra gli operatori del settore delle bevande alcoliche e l'Amministrazione nel settore delle accise. In particolare, dopo la telematizzazione completa dei documenti di accompagnamento, è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali, che consente agli organi di controllo di verificare in tempo reale la quantità di prodotto alcolico detenuta all'interno del deposito fiscale, così come quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione di accisa.

Considerato che:

per la realizzazione dei processi informatici le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, in termini finanziari, nonché di formazione delle risorse umane.

Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico immediato ed esatto, renderebbe possibile intervenire sulle immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni che gli operatori devono prestare per il ritiro dei contrassegni di Stato, a garanzia del versamento dell'accisa il cui ammontare è indicato dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 153 del 2001 in applicazione dell'articolo 28 del Testo

— 60 —

Unico Accise, D.Lgs. 504/1995), vincolandone l'importo alla gradazione del prodotto alcolico gestito dal deposito fiscale.

La rimodulazione dell'ammontare della garanzia sulla base della gradazione effettiva del prodotto alcolico, come ad oggi previsto dal decreto sopra richiamato costituirebbe una misura di semplificazione importante per il settore riducendone gli oneri finanziari senza pregiudicare al contempo la certezza di esazione dell'accisa, in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici descritti e dalla cauzione prestata dall'operatore economico.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di consentire tali utili semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, nonché in materia di accertamento, liquidazione e pagamento delle accise;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa perché questa disciplina trovi un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire, ferma restando la sicurezza di riscossione per l'Amministrazione, il sempre più corretto funzionamento del settore.

EMENDAMENTI

1.0.1

COLUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, apportare le seguenti modifiche:

– comma 1 capoverso *b)* sopprimere le parole: "secondaria rispetto all'attività";

– comma 1 capoverso *d)* sopprimere le parole: "ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 cui i medesimi oggetti sono ceduti";

– comma 1 capoverso *m)* sostituire interamente con il seguente: "oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico";

– comma 1 capoverso *n)* sostituire interamente con il seguente: "operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto *o)*";

– comma 1 capoverso *o)* sostituire interamente con il seguente: "operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati";».

— 62 —

1.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti",».

1.0.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "(2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

— 63 —

b) le parole:

sono sostituite dalle seguenti:

«*incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X*Accertamenti esercizio X»

1.0.8

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».

1.0.9

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di notificazione al contribuente)

1. All'ultima comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "nel quindicesimo giorno successivo a quello" le parole: "della pubblicazione dell'avviso nel

— 64 —

sito *internet* della società InfoCamere Scpa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"».

1.0.10

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».

1.0.11

BERNINI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) "grave difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;

b) "momentanea difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata

(PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione».

10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 -2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

— 66 —

nanze per l'anno 2017, alle scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.».

1.0.12

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— 67 —

1.0.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione"».

1.0.14

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione)

1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

— 68 —

1.0.15

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.16

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

1.0.17 (testo 2)

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».

— 70 —

1.0.18

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

1.0.18 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia del-

— 71 —

l'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

1.0.19

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo"».

— 72 —

1.0.20

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto. e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.22

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo";

b) all'articolo 25, primo comma, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" sono sostituite con le

— 73 —

seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

1.0.23

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-quater. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

— 74 —

1.0.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.0.25

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo necessario all'adeguamento degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Resta fermo l'obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi relativi all'intero anno 2018"».

— 75 —

1.0.26

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piccoli Comuni - Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

1.0.29

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta facoltativo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

— 76 —

1.0.30

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento";

b) all'articolo 21-bis:

1) al comma 1, le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

1.0.31

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni in

— 77 —

presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo di versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

1.0.32

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

1.0.33 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

— 78 —

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

Art. 2.

2.1

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e Comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

— 79 —

Conseguentemente,

a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

2.2

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

2.3

SANTINI, PEZZOPANE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire le parole da: «, inclusi» a: «30 settembre 2018» con le seguenti: «E contributivi, inclusi, quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto entrate tributarie e non e le attività esecutive e cautelari dell'agente della riscossione»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono prorogati di un anno:

— 80 —

1) i termini previsti per il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) i termini e le scadenze previsti dai commi da 2 a 10-*ter* dell'articolo 1 del presente decreto».

2.5

FILIPPI, SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.»;

b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

«3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 21 luglio 2000, n. 212, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

5. Nei Comuni interessati dall'evento, di cui al comma 1, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti di cui ai commi da 1 a 3, è concessa a coloro che abbiano subito gravi danni riscontrati appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile.

5-*bis*. Rientrano altresì nella sospensione prevista dal comma 1 e fino al 16 ottobre 2018:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi;

d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 16 ottobre 2018, le domande di iscrizione, variazione, cancellazione alle camere di commercio;

e) l'esclusione per gli anni 2017 e 2018, dalla presentazione degli studi di settore e/o degli indici di affidabilità fiscale per i contribuenti con

— 81 —

partita IVA di cui al comma 1 e 2, colpiti dall'alluvione nei Comuni interessati;

f) il versamento delle rate, successive al 31 luglio 2017 e relative alla domanda di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ed eventuale riconoscimento di moratoria;

h) i pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione, nonché le rateizzazioni in corso relative ad adesioni verso avvisi di accertamento e/o avvisi bonari irregolari;

i) non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili/inabitabili a seguito degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati;

l) i pagamenti IMU e/o TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, distrutti e/o totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili;

m) nei casi in cui la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per il periodo della sospensione;

n) la non concorrenza dei redditi da fabbricati alla formazione del reddito IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità/abitabilità».

2.6

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018,».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2017 e 94 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.8

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire tra» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno.»;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».*

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 6 milioni di

— 83 —

euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879», con le seguenti: «1.200,879». Sono rideterminate proporzionalmente anche gli importi della annessa tabella.

2.10

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA, PEZZOPANE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.11

GALIMBERTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.12

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.13

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclu-

— 85 —

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle le spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.14

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

*5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

2.15

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4 sostituire le parole: «16 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.16

FILIPPI, SANTINI

Sopprimere il comma 5.

2.17

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GATTI, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo Studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione

— 87 —

della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.18

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti delle autocertificazioni del danno subito ai sensi dell'allegato tecnico all'ordinanza n.482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile».

2.19

FILIPPI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che abbia presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, sopprimere le parole: «Limitatamente al comune di Livorno».

2.21

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018,».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:

1) *all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «1.175,4 milioni» e «2.425 milioni», con le seguenti: «1.177,4 milioni» e «2.428 milioni»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.094,978 milioni» e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «596.000» e quindi, alla Missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: «12.000» con: «14.000» e al Programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con: «12.000»;*

3) *alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018».*

2.23

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale terri-

— 89 —

torialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendono beneficiare della sospensione di cui al comma-6-bis».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.24

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.26

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 50 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, let-

— 91 —

tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.27

GALIMBERTI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» *aggiungere:* «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.28

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o

— 92 —

operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.29

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente,» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale terri-

— 93 —

torialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-*bis*».

2.30

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1 lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" inserire le parole: ", su proposta dei Comuni"».

2.31

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

2.32

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.33

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"d) ai fini della semplificazione e accelerazione nonché allo scopo di contribuire alla ripresa delle normali condizioni di una delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli articoli 34 e i procedimenti di conformità ai sensi dell'articolo 36 e 37 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001, riguardanti anche la statica dell'edificio, spetta alla struttura regionale competente per territorio verificare preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, prema presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del titolare dell'immobile"».

2.34

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al comma 5 lettera c) le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 250.000,00 euro"».

2.35

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici u integrati. in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono ricono-

sciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.36

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo B, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico E specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016;

c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a

— 96 —

cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

2.37

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente;

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 va aggiunto il comma 4-bis "sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche, Umbria,) ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case) beni culturali) beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla legge n. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.38

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 14 dopo la lettera a-bis) inserire il seguente comma: "il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017", dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1" inserire le parole: "nonché

— 97 —

tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.39

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: "uffici speciali per la ricostruzione" vanno aggiunte le seguenti: "e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma";

b) il comma 2 viene sostituito integralmente dal seguente testo: "le diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi agli edifici di loro proprietà ed inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse"».

2.40

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: "per le azioni di *crownfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e Culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

— 98 —

b) *dopo Il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/omessa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicane altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.41

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993"».

2.42

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituita dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alte Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e

— 99 —

delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con, l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.43

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

— 100 —

2.44

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.45

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi tutti i termini dalla data del 24 agosto 2016 e fino al termine ultimo disposto per la proroga dello stato di emergenza (27 agosto 2018). Sono inoltre sospesi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, per un periodo di 24 mesi, i termini, anche se già scaduti, relativi ad adempimenti (aggiudicazione lavori, inizio lavori, ultimazione lavori) richiesta finanziamenti a saldo, ecc) inerenti agevolazioni pubbliche a valere anche sui fondi delta Comunità Europea, anche per interventi non connessi alla ricostruzione post sisma"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.46

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» nonché sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019»;*

b) *Al comma 3 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

c) *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

d) *Al comma 5, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».*

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

5) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

e) *alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «2.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

f) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000».*

6) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.47

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) *al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle parole: «dicembre 2018»;*

d) *al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «nell'anno 2017» sostituite dalle parole: «negli anni 2017 e 2018», le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».*

— 103 —

6-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente*: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito-un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma*:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), le parole*: «1.092,879 milioni» *con le seguenti*: «1.142,879 milioni» *e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituire*: «594.000» *con*: «624.000» *e quindi apportare le seguenti variazioni*:

a) *alla Missione* «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» *sostituire* «12.000» *con* «37.000» *e al Programma* «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», *sostituire* «10.000» *con* «35.000»;

— 104 —

b) alla Missione «21 Debito pubblico», *sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;*

2) alla lettera e), *sostituire le parole: «1.898,7 milioni» con le seguenti: «1.918,7 milioni».*

2.48

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

"11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.49

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 50/2017:

al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

— 105 —

al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

al comma 2 lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» *vanno aggiunte le seguenti:* «e professionale»;

al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

al comma 5, le parole: «dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.50

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7 sostituire le parole: «dal seguente» *con le seguenti:* «dai seguenti» *e, al capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa; ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, me-

— 106 —

diante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.».

2.51

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Gli adempimenti» fino a maggio 2018 con le seguenti: «Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40%, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in euro 180 milioni per il 2017 e a 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 08 novembre 2000, n. 328.

2.52

Gianluca ROSSI, PEZZOPANE, SANTINI

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2018» con le parole: «entro il 30 novembre 2018» e le parole: «mese di maggio 2018» con le parole: «novembre 2018».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2018».

— 107 —

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «335 milioni di euro per l'anno 2018».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2018».

2.55

VICARI, GUALDANI

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 136,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.56

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque ri-

— 108 —

conosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto,».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.57

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.58

VICARI

Al comma 7, dopo le parole: «31 maggio 2018.» aggiungere le seguenti: «Al fine di consentire la piena realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e di favorire la conseguente ripresa economica degli stessi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a disporre con proprio decreto la proroga del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al periodo precedente. A tal fine, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre

— 109 —

2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.59

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle.».

— 110 —

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.60

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.61

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.62

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1, del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.63

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.64

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglio-

— 113 —

ramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto».

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.65

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.66

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)* del comma 2 costituiscono presupposto

— 114 —

per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.67

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:*

"c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.68

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente:* "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.69

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE, SANTINI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni ai cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e

— 116 —

delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

2.70

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.71

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'erario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.72

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 primo periodo le parole:* "non oltre il 31 dicembre 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "non oltre il 27 agosto 2018";

b) *al comma 3 le parole:* "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

c) *al comma 4 le parole:* "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" *sono sostituite dalle seguenti:* "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

d) *al comma 8 le parole:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" *e le parole:* "dal 76 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" *sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" *e il dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.73

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2017" con le seguenti: fino al 31 dicembre 2018;

c) al comma 1-quater, sostituire le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "al 30 novembre 2017" con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: "16 dicembre 2018" con le seguenti: "16 dicembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" con le seguenti: "di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, sostituire le parole: "entro il mese di febbraio 2018" con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018"».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

3) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,819 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

c) alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «37.000» e al Pro-

— 119 —

gramma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;

d) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;

4) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009; con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.74

CERONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera *m*) con la seguente:

"*m*) il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi";

b) al comma 1-bis le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "27 agosto 2018";

c) al comma 8 le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019";

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27

— 120 —

agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

e) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

f) al comma 12 le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 agosto 2018";

g) al comma 12-*ter* le parole: "non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018". Le parole: "a decorrere da febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere da febbraio 2019". All'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018" e le parole: "entro il termine del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "entro il termine del 31 dicembre 2018";

h) dopo il comma 13-*bis*, aggiungere il seguente:

"13-*ter*. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d. busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 5.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi";

— 121 —

i) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:

"13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo". Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;

j) dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale";

k) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018";

l) al comma 15 le parole: "fino a un massimo di diciotto rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di trentasei rate mensili";

m) al comma 16 primo periodo, le parole: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.75

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa, estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.76

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

— 123 —

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.77

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

— 124 —

2.78

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016" viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 80 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.79

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tribu-

tari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.80

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa fronte nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-*bis*, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-*ter*. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-*bis* la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.81

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2010 viene aggiunto il comma 5-bis con il seguente testo:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridica, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'Ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un, apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano data la propria disponibilità a aprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

2.82

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

"Le lettere a) e b) del comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n.189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.83

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti residenti alla data del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, possono presentare richiesta alle banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'estinzione anticipata dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato. di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.84

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In favore di titolari di attività economiche, produttive e professionali che alla data del 24 agosto 2016 operavano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e che, a causa degli eventi sismici, non potranno riprendere le proprie attività, è riconosciuta, per l'anno 2018, nel limite di 180 milioni di euro per il medesimo anno e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato:

- a) una indennità una *tantum* pari al 50 per cento del mancato introito;
- b) la corresponsione di una somma pari alle spese sostenute per il trasloco;
- c) la corresponsione di una somma pari all'importo del danno subito ad attrezzature, impiantistica e merci».

— 128 —

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.85 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2° gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

7-ter. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

7-quater. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7-*ter*.

7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122".

7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle

aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzata e capacità assunzionale degli enti stessi».

7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia

azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma *6-bis*. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge *6-quater*. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-undecies. All'articolo *3-bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"*1-bis.* Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma *1-bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora

— 132 —

delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-duodecies. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.86

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Per gli interventi di ricostruzione relativi sia a danni lievi sia a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «altri interventi».

— 133 —

2.87

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'atto 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la relazione delle predette relazioni di livello operativo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.88

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n.77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.89 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 837 al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte Ira i soggetti di cui al comma 4".

7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.90

ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 432 a 438 della legge n. 208 del 2015 in materia di personale assunto e contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alla legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e contributivi» inserire le seguenti: «ed altri interventi».

2.91

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-ter. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica o privata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.92

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006" sono inserite

— 136 —

le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.93

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";*

b), *al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entra i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015";*

c) *al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" vanno aggiunte le parole: "e professionale";*

d) *al comma 2 dopo la lettera d) va inserita la seguente:*

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) *al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017";*

f) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

— 137 —

g) *al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.94 (testo 2)

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro

— 138 —

economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.95

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.96

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

— 139 —

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.97

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia-urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione, per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.98

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.99

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.100

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertita, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31.

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.101

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza,";

— 142 —

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" *sono aggiunte le parole:* "nonché i piani e i regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.102

FABBRI, SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.103

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

— 143 —

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.104

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Centrali di committenza*). – 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.105

FABBRI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";*

b) *dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

8-ter. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";*

b) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;"

c) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;"

8-quater. All'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";*

b) *alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;*

c) *dopo la lettera c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

— 145 —

8-quinquies. All'articolo 50, comma 7-*bis*, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: "*, lettere a), b) e c),";

b) *dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: "*, ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti co delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogate ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.106

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

7) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

g) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «35.000»;*

h) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con «65.000»;*

8) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione; esclu-

— 146 —

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenute nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.107

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«9. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.108 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

7-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo *7-bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. n. 190.

7-quinquies. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indetermi-

nato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

7-sexies. L'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-septies. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnicoeconomica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7-octies. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

— 149 —

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.109

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.110

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza

— 150 —

pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

2.111

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.112

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa in più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.113

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti in ad uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.114

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con legge n. 44 del 2012.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.115 (testo 2)

BROGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».

2.116

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.117

PEZZOPANE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e sola in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.118

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«9. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a com-

— 154 —

pensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.119

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare, rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».

2.120

CERONI, MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e 2017", sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali».

2.121

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

2.122

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.123

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione nei termini per l'adempimento degli obblighi tribu-

— 156 —

tari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.124

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, i seguenti:

«9. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni, le parole: "e per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018".

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.125

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertite con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinqies* sostituire le parole: "all'anno 2017" con le seguenti: "agli anni 2017 e 2018";

b) al comma 2-*sexies* sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

2.126

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: »31 dicembre 2017«, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per, l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.127

FABBRI, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite ai euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

— 158 —

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;

b) *al comma 3 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla parola: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "e ai lavoratori autonomi";*

c) *al comma 4 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni";*

d) *al comma 5 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento";*

e) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro 50 milioni per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato, Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.128 (testo 2)

LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016".».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

tra il 9 e il 10 settembre 2017 abbiamo assistito alla tragica alluvione che ha investito Livorno e i comuni limitrofi;

otto è il numero delle vittime causato dal nubifragio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di nove rate mensili, i tributi sospesi a causa dell'alluvione del 9 settembre u.s. per coloro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti.

G2.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

il decreto-legge in esame ha disposto la sola sospensione dei termini e dei versamenti tributari nei confronti dei soggetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 che ha interessato alcuni comuni della provincia di Livorno;

tuttavia il citato provvedimento non ha previsto la sospensione dei termini e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per i medesimi soggetti;

— 161 —

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere anche la predetta agevolazione, come del resto già previsto nei numerosi casi di calamità naturali.

G2.3

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare si prevede che, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione – con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18 rate) – del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018);

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

— 162 —

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento della aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G2.4

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il paga-

— 163 —

mento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G2.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma citato procede a rilento con non poche difficoltà a danno delle popolazioni e delle attività economiche interessate;

impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

– venga resa più capillare la presenza sul territorio degli uffici per la ricostruzione mediante la costituzione dei medesimi uffici almeno a livello provinciale, con impiego di forza lavoro del ministero, non politico ma operativo, ovvero eliminando i sub commissari regionali e creando i sub commissari a livello comunale, al fine di aiutare i comuni, condividendo con loro responsabilità e poteri, anche riunendoli in unioni di comuni a gruppi di 10 o per totale di abitanti;

– venga creata una *Task Force* di esperti con figure di alto profilo in ambito giuridico, amministrativo e contabile, al fine di rafforzare le strutture organizzative dei piccoli Comuni ed affiancare i comuni del cratere nell'analisi e nella risoluzione dei tanti problemi connessi con la ricostruzione;

— 164 —

– si provveda alla delocalizzazione degli edifici (privati e pubblici) con relativo abbattimento e naturalizzazione dei luoghi in connessione alla microzonazione sismica.

G2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

venga disposta l'esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea dovuta per le impalcature dei cantieri per la ricostruzione/ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle aree colpite dal suddetto sisma;

venga prorogata la disposizione relativa al Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) ovvero ad associare il CAS ad un reale contratto di affitto, stabilendo altresì la decadenza del CAS nel momento in cui decade il contratto di affitto stesso e si rientra nella casa ricostruita; venga prorogata la scadenza, attualmente fissata al 31 dicembre 2017, per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione sia per i danni lievi (schede aedes B) sia per i danni pesanti (scheda aedes E e altre).

G2.7

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

— 165 —

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

– venga data attuazione alle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma ai sensi degli articoli 20, 20-*bis*, 21, 22 e 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e si giunga finalmente all'avvio e al definitivo completamento degli interventi volti alla ripresa economica delle comunità colpite dal sisma del 2016;

– vengano definiti i criteri in base ai quali la cittadinanza interessata dagli eventi sismici del 2016 possa partecipare attivamente alle fasi decisorie relative alla perimetrazione dei borghi, dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche inducendo i sindaci e le autorità preposte, all'immediata adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

G2.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che:

la ricostruzione delle opere pubbliche ed in particolare quelle riferite ai beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, quali ad esempio Chiese, Cimiteri, ed edifici di interesse storico-artistico, risulta essere in forte ritardo;

— 166 —

il soggetto attuatore di detti interventi, così come disciplinato dall'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è il MIBACT ma ad oggi non è noto se si stia procedendo agli incarichi di progettazione propedeutici all'inizio dei relativi cantieri;

non si capisce altresì se il MIBACT delegherà alle soprintendenze regionali la fase di appalto sia degli incarichi professionali, sia dei lavori di ricostruzione;

impegna il governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni iniziativa necessaria affinché vengano accelerate tutte le procedure necessarie per portate a termine le opere di ricostruzione e di ripristino dell'ingente patrimonio storico-artistico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016.

G2.9

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni per la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;

l'articolo, tuttavia, si limita a prevedere agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 9 settembre, in particolare per i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, senza prevedere nulla in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017:

considerato altresì che:

il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia ha provocato danni ingenti all'economia isolana. Gli operatori del settore turistico temono un *default* economico: si contano più di cinquemila disdette oltre agli ottomila ospiti che hanno interrotto le vacanze determinando un danno per le strutture turistico recettive di oltre 10 milioni di euro;

l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico e questo dipende oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della preven-

— 167 —

zione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del patrimonio edilizio;

la frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di messa in sicurezza complessiva investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a consentire anche ai suddetti territori colpiti dal sisma di fruire di una idonea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi;

a promuovere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola d'Ischia e la ripresa delle attività produttive colpite dal sisma del 21 agosto 2017;

ad assumere iniziative volte a individuare le risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma;

predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, misure di sostegno in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio.

G2.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

— 168 —

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire, già nella imminente legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

G2.11

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici; ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strut-

— 169 —

ture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G2.12

GINETTI, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2942 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 142, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premessò che:

l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

con circolare del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2017, n. 99473, sono indicati criteri di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei medesimi territori;

con circolare ministeriale 15 settembre 2017, n. 114735, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previste dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici; l'intervento prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia;

per la concessione delle agevolazioni, la legge ha dedicato le seguenti risorse, al netto degli oneri per la gestione degli interventi: 190.610.000 euro per il 2017, 164.346.000 per il 2018 e 138.866.000 euro per il 2019; le istanze di accesso alle agevolazioni possono essere presentate entro il termine ormai prossimo del 6 novembre 2017;

considerato che:

alcune delle strutture ricettive ricadute nella perimetrazione della ZFU hanno ospitato gli sfollati colpiti dagli eventi sismici secondo le modalità disposte dai provvedimenti emanati per far fronte allo stato di emergenza;

ritenuto che:

le strutture che hanno ospitato i terremotati, la protezione civile e le forze dell'ordine e che pertanto hanno compiuto una attività social-

— 170 —

mente utile dovrebbero poter usufruire delle agevolazioni previste dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473 al fine di non essere penalizzate economicamente rispetto a quelle che, per contro, potranno godere delle predette agevolazioni visti i criteri di ammissione alle agevolazioni relative alla riduzione del fatturato di cui al punto 4.4 della predetta circolare ministeriale;

impegna il Governo:

a modificare ed integrare la circolare ministeriale del 4 agosto 2017, n. 99473, al fine di introdurre disposizioni intese al riconoscimento dei danni subiti dalle attività commerciali ed alberghiere che hanno ospitato i terremotati e le forze dell'ordine mediante lo scorporo di dette presenze e del contributo ricevuto per tale ospitalità, dalla stima della riduzione di fatturato ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive concesse nei comuni ricadenti nella ZFU Sisma Centro Italia prevista dalla sopra menzionata circolare.

EMENDAMENTI

2.0.1 (testo 2)

URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi comprese l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua per superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti dai cui ai commi 1 e 2, trasmettono entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco del rappresentante legale e del responsabile finanziaria, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreta del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno a più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emersi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato, non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo; la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione nei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti ai comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

— 174 —

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.0.4

SANTINI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

— 175 —

2.0.5

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: "redditi di pensione non superiori a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "redditi di pensione non superiori a 12.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

sidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

2.0.6

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'affitto)

1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, la parola: "300" è sostituita con la seguente: "400" e la parola: "150" con la seguente: "200";

— 176 —

b) al comma 1, la parola: "495,80" è sostituita con la seguente: "700" e la parola: "247,90" con la seguente: "350"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.7

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

1. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n.431 le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partite dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

— 177 —

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.9

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.10

MALAN, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— 179 —

2.0.11

BROGLIA, SANTINI, ZANONI, TOMASELLI, BUEMI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— 180 —

2.0.13

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione

— 181 —

prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

2.0.16

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Penali relative ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009)

1. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli

— 182 —

edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse».

2.0.17

PADUA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse;

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di esaurimento delle predette risorse, sono individuati i contribuenti che hanno presentato istanza di Rimborso ai sensi del presente comma e che non hanno ottenuto il rimborso integrale a seguito dell'esaurimento delle risorse."».

— 183 —

2.0.18

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziati dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse.».

2.0.19

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i Contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni ricompresi in aree per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturali a seguito di eventi sismici, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato e risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, il cui onere è per legge stabilito in capo allo Stato, viene istituito presso il Ministero del interno un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche oggetto di calamità naturali", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi deter-

— 184 —

minati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del Fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute».

2.0.20

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.

2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.

3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.

— 185 —

4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutuo o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontate del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

— 186 —

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi; sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.0.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale

— 187 —

e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo".».

2.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.24

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1

— 188 —

e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

2.0.25

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della com-

— 189 —

petenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

2.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.27

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni

— 190 —

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.28

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

— 191 —

2.0.29

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2, 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

— 192 —

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

— 193 —

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.30

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente de-

creto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n.212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018" le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30

— 195 —

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscossa nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge e da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.33

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Completamento messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25)*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, solo in parte finanziati con la legge n. 96 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

— 197 —

2.0.34

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione
della Zona Franca Urbana)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

— 198 —

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.35

BROGLIA, SANTINI, CARDINALI, TOMASELLI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

"5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1° gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017";

c) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

"8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n.99473 del 4 agosto 2017 e n.114735 del 15 settembre 2017

del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* è fissato al 31 marzo 2018"».

2.0.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

— 200 —

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.300

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

— 201 —

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per l'anno 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 3.

3.1

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Sopprimere l'articolo.

— 202 —

3.2

COLUCCI

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «istituito presso l'OAM.» le parole seguenti: «Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge.»;

comma 1, dopo le parole: «l'iscrizione al registro» aggiungere la parola: «OAM»;

al comma 2, dopo le parole: «al comma 1 e del conto corrente» sopprimere la parola: «dedicato»;

al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;

sopprimere il comma 6;

sopprimere il comma 7.

3.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei seguenti soggetti» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore 10.000 euro».

3.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

3.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal

— 203 —

piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della odulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti".».

3.7

FUCKSIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI-11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

3.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4";».

3.10

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

— 204 —

3.13

FORNARO, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.14

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322", sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.15

GALIMBERTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma;

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis"».

3.16

TOMASELLI, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.18

SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

"a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di

— 206 —

una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata dal rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni".».

3.20

MAURO MARIA MARINO, SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione delta relativa imposta".

6. Le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.

7. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 6, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.21

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

3-ter. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

3-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ipica e mezzi tecnici di produzione».

3.22

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura».

3.23

SANTINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.24

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

— 209 —

3.25

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 recante, "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"», dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I rimborsi di cui ai commi precedenti sono erogati entro 20 giorni dalla richiesta ai soggetti, quali consorzi o altre aggregazioni di imprese che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che agiscono in nome proprio e per conto di più mandanti"».

3.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

3.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

— 210 —

3.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.29

DEL BARBA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l'estensione dello *split payment* introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e disciplinata dai relativi decreti attuativi è da intendersi sperimentale e nessuna sanzione potrà essere erogata alle parti coinvolte nel caso di irrituale assolvimento dell'imposta.

3-*ter*. Gli elenchi dei soggetti coinvolti come individuati ai sensi dell'articolo 5-*ter* D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/2017 e dal D.M. 13/7/2017) e pubblicati entro il 15 novembre 2017 con effetto a valere per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018 sono da considerarsi definitivi e immodificabili, per tutto il periodo di applicazione della disciplina di autorizzazione in deroga all'ordinario sistema di riscossione di cui alla decisione del Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, a prescindere dalle variazioni intervenute entro o oltre il 30 settembre degli anni successivi».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

nel corso del 2017 è stata avviata la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA che ha notevolmente aumentato gli adempimenti burocratici delle imprese e comportato la necessità di importanti adeguamenti tecnologici,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare la sperimentalià dei nuovi obblighi ed evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati dall'avvio della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

G3.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto-legge, che estendono ulteriormente l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto «*split payment*», a tutte le società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici economici, hanno un forte impatto sulle imprese di viaggi che distribuiscono servizi turistici;

l'ulteriore ampliamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018, dopo che già lo scorso 1° luglio, il settore aveva subito un allargamento del

— 212 —

campo di applicazione dello «*split payment*». Le nuove disposizioni impongono maggiori incombenze amministrative al settore e conseguenti maggiori costi per l'adeguamento delle procedure gestionali e contabili;

il meccanismo dello «*split payment*» se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall'altro comporta un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate. Infatti, le imprese di viaggi si trovano a dover modificare i processi amministrativi ed informatici in modo da renderli idonei a distinguere l'attività di intermediazione svolta in nome e per conto del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello «*split payment*», rispetto all'attività di organizzazione in nome proprio e per conto del cliente che invece è fuori dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame;

non è, però, scontato che l'incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle altre società debba avvenire sempre al netto dell'IVA, che viene versata direttamente da questi ultimi soggetti all'Erario. La fornitura di biglietti aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo «*split payment*» perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre il compenso per l'attività di prenotazione svolta dall'impresa di viaggi viene fatturato e quindi rientrerebbe nella scissione dei pagamenti dell'IVA;

in particolare, nell'attività di intermediazione i servizi sono riepilogati dall'impresa di viaggi in un estratto conto che ha valore finanziario e, quindi, non essendo fattura, fuori dallo «*split payment*»; in realtà l'impresa di viaggi intermediaria dovrà, comunque, distinguere i servizi rientranti da quelli esclusi dalla scissione dei pagamenti nel momento in cui addebita tutti i relativi ammontati nell'estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese alla PA e/o alle società, subendo un forte impatto operativo e di adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici dedicati;

l'attività di organizzazione di pacchetti di viaggio, che rientra nel campo di applicazione del regime speciale IVA, ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è già esclusa dallo «*split payment*», poiché le relative fatture sono emesse senza la separata indicazione dell'imposta per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea. Su tali documenti infatti deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio». Tale interpretazione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E;

pertanto, non basta identificare il committente quale soggetto allo «*split payment*» ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all'interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere le imprese di viaggi e turismo e delle aziende loro partner per i sistemi di pagamento dall'applicazione

delle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

G3.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), è stato prorogato sino al 2020, superando casi la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «*split payment*» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con il più recente decreto-legge n. 148/2017, all'articolo 3 viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, estendendo, a decorrere dal gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

in generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni

— 214 —

del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dallo gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni ed. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato allo luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.;

ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica;

per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, quindi le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale, compresi da ultimo enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;

è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, potrebbe, nell'immediato, risolversi, più che attraverso un'accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, attraverso il ripristino del principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il meccanismo del «*reverse charge*» ai fornitori dei soggetti che applicano lo «*split payment*».

G3.4

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, l'attuale impianto normativo dispone l'indetraibilità in capo al cessionario/committente di tale maggiore importo addebitato;

il diritto al rimborso dell'imposta, ovviamente qualora regolarmente versata all'Erario, è perseguibile tramite un rimborso binario mediante la duplice azione di rivalsa in sede civilistica, tra cessionario/com-

— 215 —

mittente e cedente/prestatore, e in sede tributaria tra cedente/prestatore ed Erario;

alternativamente attraverso le procedure di rettifica endo-procedimentale, è possibile procedere alla rettifica per le operazioni per le quali è stata applicata l'imposta in misura superiore, mediante una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, ovvero per le operazioni riferite ad anni di imposta già oggetto di dichiarazione annuale, mediante rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 6-*bis* e segg., del decreto Presidente della Repubblica 322/98;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre, rispetto ad una condizione di assoluta neutralità impositiva in quanto parte dal presupposto, che l'IVA sia stata assolta da parte del cedente o prestatore; nel qual caso dispone uno specifico regime sanzionatorio in capo al cessionario/committente consentendo comunque allo stesso la detrazione della maggiore imposta al cliente.

G3.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

resta ferma la periodicità di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza annuale non comprometterebbe l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione, poiché alla stessa vengono forniti una quantità di dati maggiore rispetto al pregresso, rendendo di fatto più agevole ed efficiente il monitoraggio del flusso dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere annuale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che l'articolo 21, decreto-legge n. 78 del 2010, prevede con periodicità trimestrale. La trasmissione annuale dei dati delle fatture sarebbe così effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

G3.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che;

l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;

di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione – è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione – in ordine alle due fattispecie evidenziate – risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa l'Amministrazione finanziaria in quanto – essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» – le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

— 217 —

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G3.7

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «split payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici, ovvero sia a:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e «le aziende pubbliche di servizi alla persona»;

— 218 —

– le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni cd. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1° luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.

Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.

È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello *split payment*;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della «scissione dei pagamenti».

— 219 —

G3.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

i tempi più ristretti in cui esercitare il diritto alla detrazione potrebbero essere, in contrasto con la disciplina comunitaria in quanto rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e quindi in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare il precedente termine relativo alla detrazione dell'IVA.

G3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

l'attuale procedura di contestazione degli omessi versamenti dell'IVA prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lascia i contribuenti nell'incertezza circa il tempo a disposizione per ravvedersi,

non è previsto alcun lasso temporale minimo tra la data di comunicazione dell'irregolarità riscontrata e l'invio del successivo avviso bonario che blocca la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre un lasso temporale minimo di 6 mesi dalla data in cui è stato inviato l'avviso di irregolarità, entro il quale completare il ravvedimento operoso.

— 220 —

G3.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

in considerazione della *ratio* che ha spinto all'introduzione della disposizione in esame, si ritiene che il controllo dei versamenti periodici IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debba essere limitata ai soli soggetti che presentano un elevato rischio fiscale;

per la selezione di tali soggetti viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle condizioni che potranno tener conto dei comportanti pregressi dei contribuenti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'applicazione automatica della norma in merito ai controlli dei versamenti IVA introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016 vanifichi, anche in relazione a soggetti che presentano un ridotto rischio fiscale, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.

EMENDAMENTI

3.0.1

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.0.2

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza tributaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

— 222 —

3.0.3

SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni"».

3.0.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello fu cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

— 223 —

3.0.6

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini di cui ai commi dai 115 ai 121 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del, citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

3.0.7

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

3. Gli introiti derivanti dal presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a partire dall'anno 2018, di 600 milioni di euro base annua.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota, fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente"».

3.0.8

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

— 225 —

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

3.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*), per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali

— 226 —

dei comuni, con l'indicazione dei corretti vi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

3.0.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 3 o giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria indi-

— 227 —

viduale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza; il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis, e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

3.0.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 4.

4.1

COLUCCI

Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:

«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso *internet* l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;

al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».

— 228 —

4.2

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, AIROLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato».

4.3

SAGGESE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«00a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione";

"0a) al comma 1, dopo le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali" inserire le seguenti: "e sulle concessionarie di pubblicità esterna,"».

4.4

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, prima del punto a), inserire i seguenti:

«0a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

"Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.";

"0a) al comma 1, dopo le parole: 'e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali' inserire le seguenti: 'e sulle concessionarie di pubblicità esterna,'"».

— 229 —

4.5

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

«Art. 4.

*(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
ed in materia di audiovisivo)*

1. Al comma 1, prima della lettera *a*); inserire la seguente:

"0a) al comma 1, sostituire le parole: 'alle imprese e ai lavoratori autonomi' con le seguenti: 'alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali'".».

4.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».».

4.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite con le seguenti: "alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».».

4.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».».

— 230 —

4.9

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, COMAROLI, BELLOT, MANDELLI,
LANIECE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.10

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Al comma 1, premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.11

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche *on line*"».

4.300

CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «esclusivamente» fino a: «di cui al comma 1» con le seguenti: «sugli investimenti pubblicitari incrementali di cui al comma 1».

4.12

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:

«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».

4.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose".

1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 770 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le se-

— 232 —

guenti: "6,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018».

4.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire il riferimento: «legge 12 novembre» con il seguente: «legge 14 novembre».

4.15

URAS

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con sede legale od operativa nel Mezzogiorno e nelle isole il periodo su cui fare riferimento per analoghi investimenti viene esteso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016».

4.16

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

gli enti non commerciali sono enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nessun rilievo assume ai fini della qualificazione di ente non commerciale la natura, pubblica o privata, del soggetto, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati, la rilevanza sociale delle finalità perseguite;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere, tra i beneficiari del credito di imposta alle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali, anche gli enti non commerciali.

EMENDAMENTI

4.0.1

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, lettera *b*), numero 9), lettera *c*) del codice civile.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili sulla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

— 235 —

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.2

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5

— 236 —

punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

— 237 —

4.0.3

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

— 238 —

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.4

BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3,

— 239 —

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

— 240 —

4.0.5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

— 241 —

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per la loro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.6

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(SPORT-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di

— 242 —

interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

TOMASELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

Art. 5.

5.1

COLUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro» con le seguenti: «sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata»;

al comma 2 dopo la parola: «predispongono,» aggiungere le seguenti: «anche con mezzi informatici»;

al comma 2 capoverso lettera b) sostituire interamente con il seguente: «la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipe qualità»;

al comma 2 capoverso c) sostituire interamente con il seguente: «l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al "fixing" del giorno»;

al comma 2 capoverso d) sostituire interamente con il seguente: «due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati»;

al comma 2 capoverso g) dopo le parole: «dati identificativi» aggiungere le seguenti: «della controparte acquirente.»;

al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: «1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.»;

al comma 3 dopo la parola: «cliente» aggiungere la seguente: «cedente»;

al comma 3 dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.».

— 244 —

5.2

ORELLANA, URAS, BENCINI

Al comma 1, sopprimere il punto 2).

5.3

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO,
ZIZZA, Giovanni MAURO

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

5.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

— 246 —

5.5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria».

5.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

— 247 —

5.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

«Art. 51. – Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio»».

5.9

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la seguente: "non"».

5.0.1

BOCCHINO, DE PETRIS, URAS, VACCIANO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

«v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis. - (*Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica*). – 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il

— 249 —

funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile; devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette.

— 250 —

Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se in atto in errore da pratiche corruttrici scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

E, di conseguenza, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.3

BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare,

— 251 —

che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito-anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'e-

— 252 —

conomia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

5.0.4

CALEO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti da attività commerciale occasionale avente ad oggetto la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 30 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-quater. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67,

— 253 —

determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla Iom produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-*sexies*. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F per l'anno 2017. I redditi di cui al periodo precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*ter* dell'art. 71 del TUIR.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*quinquies*, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.0.5

RIZZOTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n.4, della diret-

— 254 —

tiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'.

2. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n.504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a: euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1014, n.188 è sostituito dal seguente:

"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

5.0.6

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito

sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente comma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

— 257 —

5.0.7

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro

— 258 —

per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.8

D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

— 259 —

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.9

Mariarosaria ROSSI, Paolo ROMANI, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, D'ALÌ, MALAN, GIRO, FLORIS, SERAFINI, CALIENDO, GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, CASSINELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

— 260 —

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

5.0.10

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della tassazione del TFR)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo;
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui in sede di conguaglio effettuato all'atto della liquidazione definitiva preceduta da anticipazioni, acconti relativi al trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, nonché anticipazioni relative alle altre indennità e somme, risulti un'imposta superiore al:

- a) 27 per cento dell'importo netto percepito fino a 28.000,00 euro;
- b) 38 per cento dell'importo netto percepito tra 28.001 e 55.000 euro;
- c) 41 per cento dell'importo netto percepito tra 55.001 e 75.000 euro;
- d) 43 per cento dell'importo netto percepito tra 75.000 e 100.000 euro.

2. L'eccedenza, a richiesta del dipendente deve essere versata, a cura dello stesso, in dieci rate mensili, la cui prima rata deve essere versata entro la fine del secondo mese successivo a quello della percezione del saldo del trattamento di fine rapporto, e le successive entro la fine dei rispettivi mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed

— 261 —

assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.11

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio

— 262 —

2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.12

SOLLO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: 'transfrontaliera' è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ', in difetto' sino a: 'dall'Agenzia stessa' sono sopresse"».

— 263 —

5.0.13

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

5.0.14

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di

— 264 —

studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

5.0.15

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

— 265 —

5.0.16

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

5.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

— 266 —

5.0.18

BERTUZZI, BERGER, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.19

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

— 267 —

5.0.20

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sul regime dei minimi)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

"71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni"».

5.0.21

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, pos-

— 268 —

sono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 29 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.22

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, numero 4), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:

"*a*) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a*), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

— 269 —

5.0.23

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

8-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

5.0.24

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

— 270 —

2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «277 milioni di euro».

5.0.25

VACCARI, MATURANI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

— 271 —

5.0.26

SANTINI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sul la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente:

"*r*) a tutti gli effetti di legge per 'soggetti auto produttori' si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.27

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle fi-

— 272 —

nanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio." sono abrogate».

5.0.28

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5% ài tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.29

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con

— 273 —

quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.30

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.31

MATTESINI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri pro-

— 274 —

dotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato"».

5.0.32

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

5.0.33

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità della maggiore Iva erroneamente addebitata)

All'articolo 6, comma 6, del D.lgs 471/97, aggiungere il seguente periodo: "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti-

— 275 —

coli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro"».

5.0.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1972, n. 633)*

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.35

BIANCONI, VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta*

— 276 —

Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

5.0.36 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

5.0.37

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

— 277 —

5.0.38

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f-quater), aggiungere la seguente:

"f-quinquies). Le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «273 milioni di euro».

5.0.39

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

— 278 —

5.0.40

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera *a*): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

5.0.42

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

dopo le parole: "f1;«corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

— 279 —

5.0.43

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, prema delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto"».

5.0.44

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap)

1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

— 280 —

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.45

FABBRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie non si applica agli atti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

5.0.46

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime IRAP delle cooperative agricole)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

— 281 —

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.47

BERTUZZI, SANTINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5», inserire le seguenti: «, 5-bis»;

b) alla lettera g), sostituire la parola: «quanto a 200 milioni», con le seguenti: «quanto a 205 milioni».

5.0.48

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo articolo 5;, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

— 282 —

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.49

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "dicui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.50

VACCARI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

— 283 —

5.0.51

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 si aggiunge il capoverso: "All'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera f) con il seguente testo: "f) i soggetti di cui all'art. 6 bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225". All'art. 35, comma 3 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b), viene aggiunta la lettera f)"».

5.0.52

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SANTINI *Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

5.0.53

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad

— 284 —

almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

5.0.54

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),"».

5.0.55

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

— 285 —

5.0.56

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA)

La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

5.0.57

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

— 286 —

5.0.58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

5.0.59

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"*1-bis.* Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

5.0.60

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d-quater*) è inserita la seguente:

"*d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione"».

— 287 —

5.0.61

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Detrazione fiscale per contributi associativi versati
alle società di mutuo soccorso)*

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

5.0.62

ANGIONI, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319)

1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, dopo le parole: "sia in via mobiliare che immobiliare" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca"».

5.0.64

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IVA massofisioterapisti)

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999"».

— 288 —

5.0.65

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tasse di concessione governativa)

"1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «può essere ricusata» inserire le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa – Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammon-tare delle tasse in euro», sostituire la parola: «168,00», con la seguente: «200,00».

5.0.66

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

— 289 —

5.0.67

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».

5.0.68

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

5.0.69

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate"».

— 290 —

5.0.70

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

5.0.71

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 20, al comma 1, la lettera *b*), è abrogata».

Art. 6.

6.1

COLUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni»; al comma 2, dopo le parole: «sistemi di conservazione» aggiungere le seguenti: «anche con modalità elettroniche»;

al comma 3, sopprimere la parola: «nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativo vigente collegata»;

al comma 4, dopo le parole: «cose preziose usate» aggiungere le seguenti: «cedute dal cliente all'operatore compro oro».

— 291 —

6.2

VATTUONE, SANTINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2";

2) *alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:*

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

6.3

VATTUONE

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», con le seguenti: «entro 10 giorni dall'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere».

6.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «, dopo il secondo periodo» inserire il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».

— 292 —

6.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «al secondo periodo», dopo le parole: «e i risultati conseguiti» aggiungere le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».

6.6

VATTUONE

Al comma, 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «ed al terzo periodo», dopo la parola: «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196,».

6.7

MATTEOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.8

CALEO, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia

— 293 —

Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.9

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 5 è abrogato.

6.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

6.11

MARINELLO, GUALDANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrut-

— 294 —

ture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.0.2

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Agli armatori delle imbarcazioni della pesca professionale marittima sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali, da parte di Autorità, Enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è corrisposto un indennizzo forfettario pari a 70.000 euro a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli stessi armatori in seguito all'atto coercitivo subito.

— 295 —

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 nel limite di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.3

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Al fine di corrispondere un equo indennizzo agli armatori di imbarcazioni da pesca professionale sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali da parte di Autorità, enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

— 296 —

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E, al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017».

— 297 —

7.3

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, SERRA, CASTALDI, NUGNES, BLUNDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato».

7.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le assunzioni di cui al comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette».

7.5

FASIOLO, LUMIA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di completare entro il 30 giugno 2019 le misure di riqualificazione di cui all'articolo 21-*quater*, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a disporre lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e delle procedure interne esperite ai sensi del medesimo articolo. Per rispettare il vincolo del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, il Ministero della giustizia procede ad altrettante assunzioni esterne, anche a seguito all'esperimento di procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 21-*quater*, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,

— 298 —

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

7.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le assunzioni straordinarie previste dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente ad integrare le dotazioni organiche delle Città delle regioni del Mezzogiorno».

7.9

CENTINAIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Ai conseguenti oneri, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h) le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni

— 299 —

di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.10

CENTINAIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11

PELINO, GASPARRI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

— 300 —

2) alla lettera *h*) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124, addetti alle medesime strutture"».

7.12

SANTINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,85 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro

— 301 —

per l'anno 2017, 1,900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

alla lettera *h*) le parole: "«quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3;2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027; a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere all'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 4 l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

— 302 —

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 121, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri che risulti impiegato in tali strutture per le medesime esigenze, qualora disponibili, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, che risulti addetto alle medesime strutture. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h), le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata co-

— 303 —

noscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

7.15

FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, CORSINI, CASSON

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

7.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere i commi da 7 a 10.

7.17

GASPARRI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una sola volta».

7.18

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

7.19

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, è autorizzata a stipulare i contratti di cui al-

— 304 —

l'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.20

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, per il periodo del Piano industriale, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.21

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, nel Triennio 2018-2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

— 305 —

7.22

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 9, è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma: è abrogato;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato".

9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;

b) l'articolo 168 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i commi 4 e 4-bis sono abrogati;».

7.23

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o dell'Esercito", sono abrogate;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.24

SANTINI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane

— 306 —

in carica per un periodo pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.25

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.

9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti, forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e del libro IV, titolo IX; capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis».

— 307 —

7.26

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il generale corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano", sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo";

b) al comma 2, le parole: "durata massima di un anno", sono sostituite dalle seguenti: "durata di 3 anni";

c) il comma 3 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza";

b) al comma 4, lettera b-bis) le parole: "pari a due anni", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3 anni";

c) il comma 4-bis è abrogato».

7.27

ANGIONI, URAS, FLORIS, PAGLIARI, CUCCA, SANTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100,

— 308 —

della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.28 (testo 2)

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.29

VACCARI, PAGLIARI, SPILABOTTE, SANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale vo-

— 309 —

lontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».

Conseguentemente la Rubrica è modificata con la seguente: «Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del personale militare».

7.30

AUGELLO

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.31

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

— 310 —

7.32

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.33

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.35

TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma,

— 311 —

ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

11-ter. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 11-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il personale comandato e fuori ruolo ha un'esperienza maturata che costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione presso cui presta servizio, difatti, il trascorrere degli anni ha fatto sì che le stesse acquisissero una esperienza lavorativa professionale a tutto vantaggio delle amministrazioni stesse;

anche dal punto di vista finanziario vi è un indubbio vantaggio per il bilancio dello Stato giacché lo spostamento da una amministrazione ad un'altra con l'inquadramento nei ruoli del personale in argomento, non può costituire ulteriore aggravio o per la finanza pubblica essendo comunque tali soggetti a carico dello Stato;

al contrario, comporta maggiori costi a carico dello Stato il lavoratore comandato o fuori ruolo che continua a essere computato nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, poiché la sua originaria posizione non può essere ricoperta per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere in modo definitivo la situazione del personale comandato e fuori ruolo che da ben più di dieci anni presta servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

G7.2

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

— 313 —

premessi che:

l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni;

lo smembramento del Corpo forestale dello stato dovrebbe allineare le specifiche competenze dell'antincendio boschivo, verso una canalizzazione più naturale nel Corpo nazionale Vigili del fuoco;

l'esiguità delle squadre operative, ormai nota a tutti i livelli, sono un dato oggettivo sull'impossibilità di fronteggiare le emergenze e l'ordinarietà nella maniera più efficace possibile;

impegna il Governo:

ad individuare misure volte a garantire maggiori risorse umane e finanziarie al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di modo da consentire una capillare presenza sul territorio.

G7.3

LIUZZI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

premessi che:

tra i lavoratori italiani, destinatari di abusi per reiterazione di contratti di lavoro a termine, tutelati dall'ordinamento europeo e rimasti ancora privi di tutela stabilizzatoria, vi sono gli ex dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali;

sulla questione sono al momento pendenti numerosi procedimenti innanzi alla Magistratura nazionale ed ai competenti organi europei;

il 26 ottobre scorso, innanzi la Corte di giustizia europea sono state rese note le conclusioni generali nel procedimento dove lo Stato italiano è parte in causa sulla questione della tutela spettante ai lavoratori che siano stati destinatari di reiterati contratti a termine. Nelle conclusioni viene prospettata la possibilità di parametrare l'indennità sanzionatoria alla durata dell'abuso;

la stabilizzazione degli incaricati non impatta sull'assetto di riforma delineato dal DDL 2837 (Riorganizzazioni delle Agenzie fiscali), anzi agisce in via propedeutica eliminando una grave criticità ed agevolando così l'avvio del nuovo corso che prevede una maggiore autonomia ed una nuova gestione del personale;

impegna il Governo;

all'inquadramento direttamente, disposto dalle Agenzie fiscali, nel corrispondente ruolo dirigenziale il personale delle Agenzie Fiscali con al-

— 314 —

meno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

EMENDAMENTI

7.0.1

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza in condizione di illuminazione insufficiente.

4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

— 316 —

6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».

7.0.2

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione del servizio di assistenza Spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato)

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:

a) L'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione;

b) l'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni;

c) la competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al

— 317 —

prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale;

d) il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati;

e) l'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il 63° anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera b). 2. *L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano;*

f) il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera e), *punti 1 e 2;* 3) *specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani;*

g) fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio Ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato di grado del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cap-

— 318 —

pellane gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera *i*);

h) l'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

i) le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, molte, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti;

j) l'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere *b*); *c*), *d*) ed *e*). *Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio;*

k) il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio nel compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo;

l) il compenso di cui alla precedente lettera *m*) è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera *m*) l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo

— 319 —

2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato».

7.0.3

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.4

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito

— 320 —

delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.5

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

— 321 —

7.0.6

SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile tal fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.7

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tu-

— 322 —

tela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.8

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature
e dell'Avvocatura dello Stato)*

All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta", è sostituita dalla parola: "settantadue"».

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.

7.0.10

COCIANCICH, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "reddito imponibile", sono inserite le seguenti: "e, con riferimento alle rotte infracomunitarie,

— 323 —

è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1", sono inserite le seguenti: "con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" le dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

7.0.11

COCIANCICH

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 157, comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono inserite le seguenti: "oppure, con riferimento alle rotte infracomunitarie, sulle navi, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

7.0.12

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agenzia Industrie Difesa)

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire

— 324 —

gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.0.13

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.14

LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie Fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di

— 325 —

studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.15

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio e alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39"».

Art. 08.

08.1

MALAN, MANDELLI

All'articolo, premettere il seguente articolo:

«Art. 08.

(Incendi boschivi nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia)

1. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

— 326 —

Art. 8.

8.1

COLUCCI

Al comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «fatto salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7.».

8.2

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n.147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n.147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n.147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si Applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147.

— 328 —

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

8.3

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

8.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n.232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla

concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori e sodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n: 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei

— 330 —

benefici previsti dal medesimo comma 1-*bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*bis*.

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «275,2 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2018».

8.5

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le risorse previste alla tabella 5, così come ci elaborate dopo il riesame delle spese previste dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'ottava salvaguardia per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluitene Fondo Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese della nona salvaguardia per 6.000 esodati dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni

— 331 —

di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.6

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse derivate dal riesame delle spese per l'ottava salvaguardia previsto dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluite nel Fondo occupazione sociale e formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese per la nona salvaguardia per 6.000 esodati, dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in mi-

— 332 —

sura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.8

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.9

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 31,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro

— 333 —

per l'anno 2028 , 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.10

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda».

8.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, l'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

— 334 —

8.12

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori *ex* postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.13

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori *ex* postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020; 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

— 335 —

8.14

GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

8.15

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 52 milioni di euro per l'anno 2020, di 33 milioni di euro per l'anno 2021, di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «91,6», le parole: «188,7», con le seguenti: «128,7», le parole: «180,9», con le seguenti: «128,9», le parole: «139,8», con le seguenti: «106,8», le parole: «84,7», con le seguenti: «59,7», le parole: «18,3», con le seguenti: «11,3».

8.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

— 336 —

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2023. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»;

e, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinques. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine, aggiungere:

«, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

— 337 —

8.017

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Proroga del passaggio al regime agevolativo
alternativo ai lavoratori impatriati)*

Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "inoltre" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».

8.17

ICHINO, LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIANI, SANTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018», le parole: «188,7 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019», le parole: «180,9 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «139,8 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021»; le parole: «84,7 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022»; le parole: «18,3 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato:

- di 40 milioni di euro per l'anno 2018;
- di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019;
- di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
- di 20 milioni di euro per l'anno 2021;
- di 5 milioni di euro per l'anno 2022;
- di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno

— 338 —

2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

8.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla produzione, fino al 31 dicembre 2018, del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Qualora, dall'attività di monitoraggio, effettuata dall'Inps, delle domande presentate e accolte risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non prende in esame ulteriori domande».

8.19

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

— 339 —

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *3-quinquies*.

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

8.20

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso all'indennità sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 del presente articolo».

8.21

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE, SANTINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli *ex* lavoratori delle Poste italiane, firmatari nel 2011 di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti, nel limite di 150 soggetti e nel limite massimo di 1,100 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,600 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,700 milioni di euro per l'anno 2020, di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1,200 milioni di euro per l'anno 2022, di 1,000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,300 milioni di euro per l'anno 2025».

— 340 —

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti: «136,5», le parole: «188,7», con le seguenti: «187,1», le parole: «180,9» con le seguenti: «179,2», le parole: «139,8», con le seguenti: «138,3», le parole: «84,7», con le seguenti: «83,5», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,3», e le parole: «1,8», con le seguenti: «1,5».

8.22

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche a 77 *ex* lavoratori delle Poste Italiane, nati nel 1957 ed oltre, firmatari nel 2011 o in data antecedente, di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di 0,600 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,800 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,700 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,450 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,200 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «137», le parole: «188,8», con le seguenti: «187,8», le parole: «180,9», con le seguenti: «180,1», le parole: «139,8», con le seguenti: «139», le parole: «84,7», con le seguenti: «84», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,85», e le parole «1,8», con le seguenti: «1,6».

8.23

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

8.24

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale", sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.18S, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

— 342 —

c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.25

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12-bis:*

1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;

2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

b) *al comma 12-quater, le parole:* «del decreto direttoriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto ministeriale» in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, acco-

— 343 —

glienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.26

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti so-

— 344 —

ciali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.27

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera al del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

al fine di assicurare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni che all'articolo 5, comma 9, disciplina la partecipazione a cariche apicali di personale in quiescenza;

tale disposizione prevede il divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, fatta eccezione per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti di natura associativa;

la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti in quiescenza è comunque prevista ancorché a titolo gratuito;

la norma trova applicazione, oltreché per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le autorità indipendenti, anche per le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196, in cui rientrano le Casse previdenziali *ex* decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

inoltre, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) ha specificato che il divieto interessa anche gli enti aventi forma di società o fondazione, nonché le fondazioni controllate dalle pubbliche amministrazioni per le nomine a incarichi dirigenziali, direttivi e per le cariche in enti;

pertanto, allo stato attuale, tutte le Casse previdenziali, sebbene soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa, sono sottoposte a tale normativa;

— 346 —

gli enti previdenziali contribuiscono, non solo al finanziamento degli enti per mezzo dei versamenti contributivi, bensì anche al processo di scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazioni, come previsto dagli statuti delle Casse previdenziali;

impegna il Governo:

a escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto gli enti previdenziali privati i cui organi di governo sono eletti, in via diretta o indiretta, da parte degli iscritti.

G8.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nello specifico le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal provvedimento in esame, come esplicitato alla tabella 5 allegata, sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia restano ancora esclusi da ogni forma di tutela una ristretta platea di circa cinquemila soggetti;

per porre fine alla triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero serve un nono provvedimento di salvaguardia;

considerato che:

già in passato il Governo ha destinato le risorse accumulate nel fondo esodati ad altri scopi;

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 ad un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia degli ultimi esodati esclusi dai precedenti interventi.

— 347 —

G8.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016);

l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel risolvere il problema interpretativo dell'Inps in merito all'accesso al regime sperimentale cosiddetto «opzione donna» aveva aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi contemplato;

così non è stato ed il Governo ha incamerato i residui per destinarli ad altri scopi;

l'opzione per le lavoratrici di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpiti dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

tale blocco non deve essere considerato solo in termini di risparmi di spesa pensionistica, ma in una visione più lungimirante, deve essere vagliato anche per gli effetti negativi sul welfare familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a copertura degli oneri derivanti da un intervento di prosecuzione della sperimentazione del regime cosiddetto «opzione donna».

— 348 —

G8.4

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016);

è fortemente sentita l'esigenza di un intervento normativo che riconosca il lavoro di *caregiver* familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a parziale copertura degli oneri derivanti da un intervento di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 10° per cento e necessitano di assistenza continua.

G8.5

PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

— 349 —

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativa volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASpI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabili-

— 350 —

menti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;

a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziata in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.

G8.6

PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica;

considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliario, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

— 351 —

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;

ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere poter godere della pensione.

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 85651/2016; Cass. 229361/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativa al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

EMENDAMENTI

8.0.1

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati

— 353 —

nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.2

GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata al 30 giugno 2018».

— 354 —

8.0.3

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, Stefano ESPOSITO, SPILABOTTE, MANASSERO, ALBANO, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

8.0.4

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

— 355 —

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"; sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.5

CATALFO, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Ulteriori misure di salvaguardia in materia pensionistica)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 56,5 milioni di euro

— 356 —

per l'anno 2021, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; di 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte; quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici ivi previsti.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

— 357 —

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dell'ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2017.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.0.6

PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea,

— 358 —

dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999,".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

— 359 —

8.0.7

PUGLISI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;
- c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata;

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8».

— 360 —

8.0.8

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico
per i soggetti affetti da emofilia)*

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

— 361 —

8.0.9

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

8.0.10

MICHELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regime previdenziale contrattisti)

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: «ad una retribuzione» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».

— 362 —

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.11

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «cinquanta per cento del suo ammontare», sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento del suo ammontare».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020 ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

8.0.12

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2017", sono sostituite con seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

— 363 —

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.13

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, comma 346)*

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.14

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, comma 346)*

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca

— 364 —

marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.15

SAGGESE, BERTUZZI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. Al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere di cui al citato comma sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi incluse le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o europee».

8.0.16

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

— 365 —

legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale nelle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.19

AIELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza; in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

— 366 —

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.20

ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "ottavo", è sostituita dalla seguente: "dodicesimo" e le parole: "e ricercatori" sono sostituite dalle seguenti: ", ricercatori e personale tecnico amministrativo"».

8.0.21

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità contributi professionisti)

1. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del de-

— 367 —

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.23

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

— 368 —

8.0.24

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.25

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

— 369 —

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento sei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni».

8.0.26

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

— 370 —

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.28

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

— 371 —

8.0.29

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di pareggio di bilancio per gli enti territoriali)

1. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni attraverso cui gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 ed al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, all'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria generale dello Stato verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o dal fondo di solidarietà comunale, la cui erogazione sia stata sospesa in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

8.0.30

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "fine al 5 per cento dell'attivo patrimoniale" sono sostituite con le seguenti "fino al 20 per cento dell'attivo patrimoniale";
- b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "e agli investimenti ad impatto sociale."».

— 372 —

8.0.31

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.25, per un periodo non superiore ai trenta anni».

8.0.32

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-duodevices dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 le parole da: "fino alla definizione" sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

— 373 —

8.0.33

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica *caregiver* familiare. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiare, lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n.104 del1992, in relazione allo stesso soggetto assistito. *curativi*, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in coesistenza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 dell'articolo 8, nel limite di 180 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per gli anni dal2018 al 2021, nei limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per la restante quota, si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

— 374 —

8.0.34

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, VACCARI, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)*

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti «117,6».

8.0.300

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS-

— 375 —

Gestione Pubblica (*ex*INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6,1 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018.»

Art. 9.

9.2

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

— 376 —

9.3

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate al fondo di garanzia di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno».

9.5

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituita per l'anno 2017, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato, ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione nei suddetti territori. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».

— 377 —

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.6

URAS

Al comma 2 sostituire le parole: «l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «per l'importo di 13 milioni al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per l'importo di 10 milioni al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le entrate aggiuntive, derivanti dai contribuenti che non avevano precedentemente aderito per i carichi affidati agli agenti della riscossione al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

9.7

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite

— 378 —

massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.8

SANTINI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto,

— 379 —

in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato ad investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.9

GUALDANI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che al-

— 380 —

meno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.10

TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano »Industria 4.0«, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

— 381 —

9.11

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

9.12

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.13

FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.14

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al Fondo di cui al comma 1».

9.15

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere li seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al fondo di cui al comma 1. Il ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti».

9.16

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;

le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;

nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero compatto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;

da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi.

— 384 —

G9.2

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

l'articolo 9, comma 1 rfinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;

le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;

le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

G9.3

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 9, rfinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ponendo le basi per la ripresa degli investimenti in alcuni settori strategici dell'economia italiana;

— 385 —

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni.

G9.4

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;

lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del «*made in Italy*» e delle produzioni locali;

le risorse stanziare in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,

— 386 —

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

G9.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 -«Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

è diventato necessario chiarire che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma inserita nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

G9.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto è un onere ulteriore, il cui adempimento risulta impossibile o eccessivamente gravoso, che andrebbe ad aggiungersi a quelli che gravano sulle imprese che operano ordinariamente;

— 387 —

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare PMI (ad es. esercizi commerciali o alberghieri), che si limitano a trasmettere musica di sotto fondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale qual è quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 35/2017.

EMENDAMENTI

9.0.1

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO,
ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di

— 389 —

euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302».

9.0.2

Mario FERRARA, NACCARATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire il microcredito)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/601/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 della presente legge».

9.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche

— 390 —

non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.4

TOMASELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articola B, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertita, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

— 391 —

9.0.6

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confini)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10.

G10.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018;

2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003; n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2018».

11.2

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

"c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

— 394 —

c-ter) interventi in favore di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui all'articolo 27, comma 8, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione."»;

b) *alla lettera b)*, capoverso «3-ter» dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera *e-ter)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese situate nei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa».

11.3

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*c-ter)* sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione».

Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, capoverso *c-ter)*, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera, capoverso *c-ter)*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tu-

— 395 —

tela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

- a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
- b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;
- d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;
- e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;
- f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;
- g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

11.10

BULGARELLI, GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla

— 396 —

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

11.14

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio».

11.15

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato »Fondo«, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio, negli appositi strumenti di pianificazione.

3-ter. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 3-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma 3-bis che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 3-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della

— 397 —

grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento».

Conseguentemente, ancora, al medesimo articolo 17, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

11.16

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della continuazione degli interventi di carattere ambientale nei territori della terra dei fuochi e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica", sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.17

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 30 milioni di euro per l'anno 2018».

— 398 —

11.18 (testo 2)

VICARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al secondo periodo, le parole: "1 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».

11.19

TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, le parole; "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

– dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nei casi in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

11.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (*Norme applicabili*) – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto

— 400 —

comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. – (*Procedimento*). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. – (*Poteri istruttori del giudice*). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. – (*Decisione e impugnazione*). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita".

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3

— 401 —

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinare dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma a, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702- *quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

— 402 —

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione rito sommario di cognizione)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – *(Norme applicabili)*. – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – *(Forma della domanda. Costituzione delle parti)*. – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere

posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.

Art. 281-*quater*. – (*Procedimento*). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. – (*poteri istruttori del giudice*). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. – (*Decisione e impugnazione*). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

— 404 —

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5 le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile".

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e)"

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

— 405 —

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (*Norme applicabili*). – Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – (*Forma della domanda Costituzione delle parti*). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente

al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta-giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prende e posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. – (*Procedimento*). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. – (*Poteri istruttori del giudice*). – Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferire a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. – (*Decisione e impugnazione*). – Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e immediatamente depositata in cancelleria, altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma dei presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non sostituita,".

— 407 —

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

- 2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*";

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

— 408 —

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente somma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.5

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensioni, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di certi cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

— 409 —

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.6

GUALDANI, VICARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'impresa quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno

— 410 —

sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.7

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

b) all'articolo 548 sostituire il secondo comma con il seguente:

"il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Obblighi di custodia del terzo pignorato
e mancata dichiarazioni del terzo)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

— 411 —

b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.10

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente: "Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.11

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ", quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero

— 412 —

quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita".

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza"

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

11.0.12

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ",quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza";

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

— 413 —

11.0.13

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) all'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.15

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Progetto di riparto del ricavato)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 sono inserite le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle ren-

— 414 —

dite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale";

b) All'articolo 594, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

e) All'articolo 598, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.16

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziario il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

— 415 —

11.0.17

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 del codice di procedura civile, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «, non manifestamente infondati».

11.0.19

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati"».

11.0.20

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.

Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia

— 416 —

giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del Regio decreto 10 marzo 1942 n. 327 sono soppresse le parole: "senza alcun compenso o rimborso", e dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

11.0.21

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03", inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h), numero 2.1)", e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013", con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».

11.0.22

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambien-

— 417 —

tale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditori nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'e-

— 418 —

servizio di concessioni di beni demani ali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili è concesso un periodo transitoria da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.24

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.25

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi

— 419 —

del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 6 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 11 dicembre 2012, n. 221».

11.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia perla nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della Legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.27

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di

— 420 —

fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto del provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 , comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può provvedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4 Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita e assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, del credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.28

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al ereditare ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta in vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice penale civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al ereditare della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura con forme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 codice civile L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16

— 422 —

marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.29

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario rilascerà e l'avvenuto deposito, dell'atto a cui ha provveduto. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma"».

11.0.30

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo Bomarzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è passeggiata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al rondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il *carbon leakage* indiretto, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2012/C 158/04) – "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo,"».

— 424 —

11.0.31

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

11.0.32

ARACRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire alle aziende del trasporto pubblico locale in situazione di dissesto finanziario di avviare un Piano di ristrutturazione del debito, la dotazione del Fondo Gli cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata: di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente.

— 425 —

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro si provvede a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

11.0.33

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane; con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale avviene nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo ieri

— 426 —

partizioni previste dal presente articolo. L'audizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui la citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero, i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criterio da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal

— 427 —

cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione: ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato, a spese eli investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentale delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, le variazioni di cui al comma possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di Governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità un attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

11.0.34

CERONI, D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati Identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determinata indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni

vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

— 431 —

teria, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 12.

12.1

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

COLUCCI

Al comma 1 eliminare capoverso c.

12.3

URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia Società aerea Italiana S.p.a. e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per il mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali o maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

12.4

SANTINI, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea»;

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale – AFIS (*Aerodrome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

"Art. 705. – 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. In materia di sicurezza operativa, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, il gestore coordina e controlla altresì i soggetti pubblici presenti all'interno dell'aeroporto. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o altro ente già designato, per garantire la gestione

del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;

f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva, se possibile, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;

h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini e le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;

i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la naviga-

— 434 —

zione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra;

l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti";

g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";

h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:

"*Art. 718. – 1.* Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettera *f)* e *g)*).

2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, l'ENAC coordina i soggetti pubblici presenti negli aeroporti.

3. L'ENAC, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)*, *g)* ed *h)*. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"*Art. 727. – 1.* Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che

— 435 —

prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3. L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

"Art. 729. – 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

3-ter. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 687, comma 1, del codice della navigazione, verifica l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, subordinata al rispetto di un tipo di contratto volto a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile al personale dei servizi di assistenza a terra, operante anche in regime di subappalto. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicabile contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione *handler*, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dall'associazione nazionale degli operatori di *handling*».

— 436 —

12.5

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

CROSIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2942, premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame ribadisce l'intervento dello Stato nella gestione Alitalia continuando con la procedura di amministrazione straordinaria e con un ulteriore prestito di 300 milioni, e conferma così una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato;

la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'attuale intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;

dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della 'nuova'Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni della manovrina estiva e gli ulteriori 300 di questo provvedimento;

i continui interventi governativi su Alitalia hanno stabilizzato un'emergenza forzando il sistema democratico del governo del Paese e questo Governo continua a destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi;

l'ennesimo intervento statale non si presenta risolutivo delle problematiche legate all'Alitalia, anche perché la gestione di questa emergenza attraverso l'adozione del regime commissariale, non sembra certo aver accelerato la messa in atto di azioni concrete, anzi, sta ritardando la soluzione del problema;

impegna il Governo:

a presentare alle commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto,

— 438 —

un piano dettagliato in cui si specifichino le attività oggetto dell'attuale contributo di 300 milioni di euro.

G12.2

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (ddl 2942),

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 5012017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

la compagnia Alitalia gestisce anche i collegamenti dalla Sardegna con i principali *hub* aeroportuali della penisola italiana;

considerato che:

in particolare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, nel mese di ottobre 2017, il decreto che consente di garantire sino a giugno 2018, anche per gli aeroporti di Alghero e Olbia, le tratte sottoposte a oneri di servizio per Roma e Milano. Nelle scorse settimane, il Ministro aveva già prorogato i voli della continuità territoriale per Cagliari;

è stato quindi momentaneamente superato il vuoto aperto dai rilievi della Commissione europea con la bocciatura dei bandi per la nuova continuità che sarebbe dovuta entrare in vigore a novembre. La Commissione europea ha espresso rilievi che riguardano sia il bando non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati ai due scali del nord Sardegna. I punti sollevati dalla Commissione europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi ritenuti fondamentali per la Regione Sardegna al fine di garantire la continuità territoriale;

il dialogo tra la Regione Sardegna e la Commissione europea resta aperto per portare avanti il confronto sui contenuti delle prossime gare,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, nell'ambito dell'interlocazione con la Commissione Europea per l'assegnazione dei nuovi bandi, la continuità territoriale della Regione Sardegna;

a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative volte a favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti

— 439 —

aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci;

ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei trasporti da e per la Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei.

EMENDAMENTI

12.0.1

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale. dipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".

2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

— 441 —

12.0.2

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e lo sicurezza in volo)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «aerea» sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto. 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. All'onere di spesa derivante dalla presente disposizione, stimato in 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile».

12.0.3

ORRÙ, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. l'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrut-

— 442 —

ture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

12.0.4

URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Società aerea Italiana S.p.a, e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali a maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

Art. 13.

13.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

13.2

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma «4-bis», le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conta delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle se-*

— 443 —

guenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere *c*) e *d*)»;

b) *Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma «4-bis» la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità ai potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno-2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.3 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a), n. 1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisita la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo

— 444 —

14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali;

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al punto 1), capoverso «4-bis», secondo comma, le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine, del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è. Trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4 lettere e) e d).»;*

b) *alla lettera a), punto 1), capoverso «4-bis», 4 comma, la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio».*

— 445 —

13.5

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta sono soppresse"».

13.6

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta» sono soppresse"».

13.7

RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».

13.8 (testo 2)

MAURO MARIA MARINO

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo

— 446 —

del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.10

DEL BARBA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto prevede che le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa». Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire che le Amministrazioni, fermo restando il limite massimo dell'anticipazione previsto al comma 9 del suddetto decreto, possono prevedere convenzionalmente un valore più contenuto. In tal caso, su tale valore le banche tesoriere determineranno la provvista dei propri accantonamenti.

G13.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premesso che il decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di società quotate, in particolare all'articolo 13;

premesso che il decreto legislativo 175 del 2016 recante il Testo Unico in materia di società partecipate (di seguito «TUSP») nel definire l'ambito soggettivo per la propria applicazione ha opportunamente previ-

— 448 —

sto (articolo 1, comma 5) che le disposizioni di natura pubblicistica da esso dettate si applichino alle società quotate solo se espressamente previsto;

considerato che l'effetto di ampia esclusione delle società quotate dalla disciplina recata dal TUSP non opera tuttavia per le società partecipate da una quotata, allorché una pubblica amministrazione abbia in esse una partecipazione di qualsiasi entità, non detenuta tramite una società quotata;

tenuto conto che per effetto di questa disposizione è sufficiente una partecipazione anche infinitesimale di una pubblica amministrazione in una società partecipata da una quotata per determinarne la soggezione alla disciplina del TUSP;

l'irrazionalità dell'attuale previsione normativa è resa evidente dal fatto che l'estensione alle società quotate della normativa recata dal TUSP determina una duplice soggezione di tali società a normative non sempre armonizzabili: da una parte una disciplina che pone l'accento sui vincoli e sulle responsabilità alle quali è soggetto l'azionista pubblico, dall'altra parte una normativa che prevede obblighi e responsabilità nei confronti degli azionisti, risparmiatori ed investitori. Se tale sovrapposizione normativa può giustificarsi rispetto a società partecipate da quotate, nelle quali vi sia un azionista pubblico che detiene una partecipazione di controllo, altrettanto non può dirsi negli altri casi,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza normativa illustrata in premessa, assumendo l'iniziativa di modificare l'articolo 1, comma 5 del TUSP, nella direzione di rendere operante la clausola di espressa applicazione del TUSP anche nei confronti delle società partecipate da una quotata nelle quali la pubblica amministrazione non detenga una partecipazione di controllo.

EMENDAMENTI

13.0.1

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate".

13.0.2

VALDINOSI, FILIPPI, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "fonti rinnovabili" aggiungere, in fine, le seguenti: "e nelle società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi"».

— 450 —

13.0.3

VALDINOSI, FILIPPI, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 26, comma 12-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le società a partecipazione pubblica anche indiretta che svolgono attività di coltivazione di giacimenti termali o somministrazione di acque termali o effettuano servizi termali per il pubblico o promuovono tali servizi in quanto strategici per il territorio, purché non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi"».

13.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti di servizi di pubblicità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temperamento o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) vigila sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione»;

b) al comma 20, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di restituire le somme indebitamente percepite qualora il

— 451 —

comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti».

13.0.5

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti nell'ambito dei contratti dei servizi di pubblica utilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli utenti dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sottoscrivono esclusivamente contratti di fornitura che prevedano il rinnovo delle offerte e la fatturazione su base mensile o suoi multipli.

2. Ogni clausola o condizione contraria a quanto disposto dal comma 1 è nulla. Sono fatte salve le restanti parti del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fornitori dei servizi di pubblica utilità provvedono all'adeguamento dei contratti già in essere alla medesima data alle condizioni di cui al comma 1, mediante modifiche unilaterali inviate per iscritto agli utenti.

4. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3, gli utenti hanno il diritto di recedere dai rispettivi contratti senza alcun costo, diretto o indiretto».

13.0.6

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità e di telecomunicazione)

1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di, rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi,

— 452 —

ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli».

13.0.7 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera *a*).

2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0^a) all'articolo 1, comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: "Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e *know how* industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,"».

14.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ",dei trasporti e delle comunicazioni," aggiungere le seguenti: ", del credito e finanziario,"».

14.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera b) aggiungere il seguente numero: "3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;" e dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;».

— 454 —

14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera c) capoverso, dopo le parole: «all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «comma 1», dopo le parole: «da parte di un soggetto» aggiungere le seguenti: «interno o, e».

ORDINE DEL GIORNO

G14.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la previsione di un autonomo termine di 10 giorni (di calendario), diverso rispetto al termine previsto per la notifica *ex* articolo 120 del TUF e 121 del Regolamento Emittenti («...tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione.»), comporta un disallineamento tra l' informativa al mercato sul superamento della soglia rilevante e (ulteriore) informativa sulle reali intenzioni del «presunto» soggetto scalatore, che può ben durare 6 giorni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la dichiarazione in questione sia trasmessa alla società partecipata e alla Consob, nonché comunicata al pubblico secondo i medesimi termini e modalità già previsti per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti, inserendo un richiamo al comma 4, lettera *e*) e *d*), del medesimo articolo 120 del TUF.

EMENDAMENTI

14.0.1

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

— 457 —

14.0.2

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».

Art. 15.

15.1

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, SONEGO, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Incremento contratto di programma RFI e Istituzione del Fondo Nazionale per il trasporto ferroviario nazionale)*. 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare», con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente «per i rapporti tra lo Stato, le regioni» e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

15.2

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, SONEGO, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Incremento contratto di programma RFI e nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario intermodale*). – 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.3

FILIPPI, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti: «396 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) per assicurare la realizzazione degli interventi negli ambiti delle stazioni ferroviarie relativi alla sicurezza e alla assistenza delle persone a mobilità ridotta;

1-ter. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto

— 460 —

merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

15.4

GRANAIOLA, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate».

15.5

SANTINI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e i relativi eventuali aggiornamenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento».

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto

— 461 —

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"».

15.6

STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, BORIOLI, ZANONI, FILIPPI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI, BUEMI, SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

15.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale» e all'onere previsto dal comma 1-bis. si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla

— 462 —

disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20, e, di conseguenza: all'articolo 20,

a) *alla fine del comma 2, aggiungere: «, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.»;*

b) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

15.8

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della Delibera Cipe del agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».

15.9

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita: «Incremento contratto di programma RFI investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti».*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali

— 463 —

strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficino della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

15.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita:* «Incremento contratto di programma RFI e investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficino della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)," si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.11

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contratto di programma di cui al comma 1, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo comma 1, per l'ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata al finanziamento degli interventi, di ripristino delle tratte ferroviarie di cui alla legge

— 464 —

9 agosto 2017, n. 128, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza delle medesime infrastrutture».

15.12

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviari a nazionale, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, per l'ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata prioritariamente alle esigenze connesse ad attività necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità».

15.13

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

15.14

SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020"».

— 465 —

15.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,
ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alla realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno».

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la materia dei canoni per la concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è stata per lungo tempo disciplinata dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 343/98), ispirata al principio regolatore per cui, al fine di incentivare gli investimenti nel settore, il canone veniva determinato in misura inferiore per le aree destinate ad essere occupate da nuove opere (o ristrutturazione di opere esistenti) ed in misura maggiore per le aree destinate a rimanere libere o comunque immediatamente fruibili;

la ragione era evidente: maggiore era il valore delle opere che il concessionario si impegnava a realizzare (destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione), minore era l'importo del canone richiesto, secondo una progressione decrescente che vedeva l'importo maggiore per le aree libere, minore per le aree da occuparsi con opere di facile rimozione, ancora minore per le aree da occuparsi con opere di difficile rimozione. Analoghi principi erano applicati in relazione agli specchi acquei;

detta impostazione è stata recepita in tutti gli atti pluriennali di concessione rilasciati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (e dell'articolo 36 del codice della navigazione) ai fini del calcolo del canone dovuto dal concessionario, il quale ha formulato il proprio programma di investimento ed il relativo piano economico-finanziario tenendo conto dell'importo del canone demaniale così calcolato;

l'intervento legislativo ad opera della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stravolge l'impianto originario, incrementando in misura rilevantissima (anche del 500 per cento) ed anche con riferimento ai rapporti già perfezionati (e ad investimenti già realizzati) l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando l'impostazione in precedenza adottata dal legisla-

— 467 —

tore (e negli atti di concessione), vale a dire innalzando in misura maggiore il canone proprio là dove erano stati realizzati maggiori investimenti;

il nuovo regime è stato oggetto di censura di incostituzionalità, fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la Ordinanza n. 173 del 2015, su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2017, ha riconosciuto la necessità di rivedere la normativa in materia. Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 296 del 2006 ha tuttavia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo cui per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio;

occorre, inoltre, evidenziare che la Direttiva sulle concessioni n. 2014/23, da un lato pone necessariamente a carico del concessionario il «rischio operativo» (in termini sia di aumento dei costi di produzione del servizio che di diminuzione della domanda), ma dall'altro esclude che lo stesso possa essere penalizzato per scelte dell'amministrazione successive al rilascio della concessione che incidano sulla sua posizione (come nel caso di specie);

merita di essere ricordato, da ultimo, che nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha censurato la proroga automatica delle concessioni demani ali marittime con finalità turistico-ricreative, la Corte ha sottolineato comunque la necessità di tutelare la legittima aspettativa del concessionario alla durata (ed alle condizioni) del rapporto di concessione già stabilite al momento del rilascio del relativo provvedimento, sottolineando che proprio «in tale prospettiva (il concessionario) aveva effettuato i propri investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applichi, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

— 468 —

G15.2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'implementazione e la diffusione degli ITS, da sostenere anche attraverso le misure di agevolazione agli investimenti, consente, di affrontare in modo innovativo i problemi legati alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni orientate alla sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e rispetto dell'ambiente, contribuendo in questo modo in misura determinante alla realizzazione del modello economico portato avanti attraverso il progetto «Industria 4.0 nell'ambito della legge di Bilancio 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di agevolare, mediante le misure di cosiddetto «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» già sperimentate per altre tipologie di investimenti attraverso la legge 23 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), gli investimenti in sistemi di trasporto intelligenti così come definiti nel decreto ministeriale Trasporti/Interno/Istruzione del 1° febbraio 2013 e più in dettaglio individuati nel Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto adottato con decreto del Ministro dei trasporti del 12 febbraio 2014.

G15.3

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

appare indispensabile introdurre criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente al fine di razionalizzare e uniformare, in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e sostenibilità per l'utenza, i diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei suddetti autobus, vigenti a livello territoriale;

— 469 —

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire, ai sensi di quanto già previsto dalla Direttiva n. 3816 del 21 luglio 1997, che gli autobus di linea sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di accesso e sosta nelle ZTL urbane di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, nel contempo, demandare ad una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adattarsi previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali l'introduzione di criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente improntati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto.

G15.4

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminai gasiero allargo di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso il 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*);

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cento) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di

— 470 —

metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estro messo dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*;

impegna il Governo:

a individuare, già nella imminente legge di bilancio, misure agevolative a favore del Polesine a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero al largo di Porto Levante.

G15.5

ORRÙ

Il Senato,

premesso che:

in data 1° agosto 2017 è stato siglato lo schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 7 agosto 2017 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto;

considerato che,

l'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, autorizza una spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di finanziare il Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati;

nello schema di Contratto di Programma RFI – parte investimenti 2017-2021 non è presente tra gli investimenti il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio», collegamento strategico per il territorio siciliano;

impegna il Governo:

ad inserire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» all'interno dello schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 siglato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI, BROGLIA, BERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale; nismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

— 472 —

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui alla L. 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

Al termine del comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

— 473 —

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui alla legge 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.4

VACCARI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei " sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR ".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge regionale o provinciale ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti; al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

— 475 —

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

15.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza: delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. All'onere previsto per l'anno 2018 dai commi 1 e 2 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.7

DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:

Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E.N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa».

— 477 —

15.0.8

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di efficienza e di qualità e di sicurezza e in condizioni di economicità e di redditività, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione vigente, laddove i medesimi atti comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti, le clausole delle convenzioni sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare che ai soggetti titolari di concessioni spetti di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione, nonché l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale della infrastruttura viaria oggetto di concessione e di assicurare adeguati livelli e *standard* di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee, escludendo la possibilità di prevedere interventi infrastrutturali di potenziamento e la realizzazione di nuove opere accessorie e funzionali alle infrastrutture esistenti».

15.0.9

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacolo altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e

— 478 —

comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Agli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

15.0.10

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati nel rispetto dei contratti della parte di programmazione dei contratti stessi, al recepimento delle risorse finanziarie stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CI-PE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

— 479 —

15.0.11 (testo 2)

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA, VALDINOSI, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle Zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale; da qualsiasi ente

— 480 —

autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1014, n. 190.

15.0.13

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri-abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e

— 481 —

non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

15.0.14

GIBIINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «pari all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al cento per cento"».

15.0.15

GUALDANI, MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

— 482 —

c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».

15.0.16

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "soggetti titolari di concessioni autostradali di cui all'articolo 178, sono obbligati ad affidare il cento per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, comunque prevedendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento;" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti di cui al comma 1; relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" con le seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

— 483 —

15.0.18

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati, nel rispetto dei contenuti della parte programmazione dei contratti stessi al recepimento delle risorse finanziaria stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce annualmente ai CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.19

Stefano ESPOSITO, SCIBONA, TAVERNA, BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

— 484 —

15.0.20

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

15.0.21

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

— 485 —

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l’adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All’articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall’ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall’ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente si procede alla revoca immediata della concessione all’operatore ferroviario».

15.0.22

FILIPPI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell’articolo 10 comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l’atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

— 486 —

15.0.23

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.24

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili strumentali alla erogazione di un servizio pubblico da parte di un ente o società pubblica, anche nel caso in cui sia intervenuta la modifica della destinazione d'uso, dismissione, alienazione, trasmissione o valorizzazione di tali beni».

— 487 —

15.0.25

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.26

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.27

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per

— 488 —

l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.28

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.29

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

— 489 —

15.0.30

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertite, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018",».

15.0.31

MARGIOTTA, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI, FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

15.0.32

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: "vettore", aggiungere la seguente: "stradale"».

Art. 16.

16.1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sopprime l'articolo.

16.2

DEBIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione o alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d, e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana. è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso

— 491 —

e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati; nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adattato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.3

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – *1.* A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), t) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazioni che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in

congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.4

DI BIAGIO, GUALDANI, RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 16.** - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*) – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto

pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.5

MANDELLI, CASSINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni; sono trasferite al-

l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente

— 496 —

Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazioni che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.6

CIAMPOLILLO, TAVERNA, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*). – 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».

16.300

SIMEONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)* – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché al fine di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e moda-

— 498 —

lità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).".

16.7

GRANAIOLA, DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2:

- 1) al comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono soppresse;
- 2) al comma 5 dopo le parole: "proprie competenze," aggiungere le seguenti: "per un periodo non superiore ad un anno"».

16.8

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sopprimere le lettere b), c), d).

16.9 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a «per la trascrizione», con le seguenti:

«e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le vulture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.10 (testo 2)

SILVESTRO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi.

Le trascrizioni e le vulture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.11

GUALDANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione; Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. I detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessaria norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le vulture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei de-

— 500 —

creti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.12

AUGELLO, BONFRISCO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.»;

b) *al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:*

«2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del 1° gennaio 2018'è sostituito dal termine 1° aprile 2018».

16.13

LUCHERINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 settembre 2017, sull'avvio a regime del sistema SIOPE+ per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1° ottobre 2018».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16, dopo le parole: «Croce Rossa italiana» aggiungere le seguenti: «e applicazione degli standard del SIOPE+ alla gestione sanitaria delle Regioni».

— 501 —

16.14

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

secondo quanto di legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio, «l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza – ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del medesimo articolo 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale»;

nel consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino dello status qua e cioè al ripristino dell'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico); pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente strumentale alla CRI;

per quanto attiene al personale militare, la cui «smilitarizzazione coatta» potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo *status* di militare – in un contingente ad esaurimento – con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno «stress da navetta» dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un'appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell'Associazione. La previsione di un'istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che – di fatto – è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzare tale procedura – come pure il riassorbimento del personale civile – la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione;

— 503 —

per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell'Ente dovuta all'enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti;

sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall'erario quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di trasferire le funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico), già esistente, rinominandolo, e prevedendo che lo sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

EMENDAMENTI

16.0.1

ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)

1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».

16.0.2

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabili, all'e-

— 505 —

sito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali registrati della corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

Art. 17.

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio».

17.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale».

17.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

1-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

1-quater. Le somme di cui al comma 1-bis recuperate ai sensi del comma 1-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020,» e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2018».

17.4

DEL BARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza nell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessate è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-

— 507 —

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.7

SAGGESE, SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

3-ter. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al comma 3-bis, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quater. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 3-bis, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quinquies. le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea».

— 508 —

17.8

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n.140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di finanziamento alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)».

17.9

VICARI, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine o di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strumentalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 dicembre 2017. La trasmissione sospende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le predette sanzioni sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale Ia cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni urgenti» *inserire le seguenti:* «in materia di enti locali e».

17.10

BIGNAMI, LANIECE, URAS, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le misure di contrasto in materia di incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

b) all'articolo 10, comma 1, al terzo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

c) all'articolo 10, comma 1, al quarto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

d) all'articolo 10, comma 1, al quinto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

e) all'articolo 10, comma 1, al settimo periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "venti";

f) all'articolo 10, comma 1, all'ottavo periodo sostituire le parole: "entro due anni" con le seguenti: "entro 10 anni";

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta";

h) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "lire 60.000" con le parole: "euro 500,00", sostituire le parole: "lire 120.000" con le parole: "euro 1.000,00" sostituire le parole: "lire 400.000" con le parole: "euro 30.000,00", sostituire le parole: "lire 800.000" con le parole: "euro 50.000,00";

i) all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "lire 2.000.000" con le parole: "euro 50.000,00" sostituire le parole: "lire 20.000.000" con le parole: "euro 70.000,00";

j) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «sei» e la parola: «dieci» con la parola: «quindici»;

k) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "uno" con la parola: "cinque" e la parola: "cinque" con la parola: "dieci».

17.11

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO,

Sollo Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, ancorché conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE, costituiti senza

— 510 —

fini di lucro ed i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono vincolati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

17.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Tali sistemi " sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "o i terzi che agiscono in loro nome ", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49" ".

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

17.13

DEL BARBA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

— 511 —

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.14

VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato articolo 57, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni».

Conseguentemente alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge 6 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, assegna al soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio;

considerato che:

l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di euro 10 .492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area *ex* EterniC (progetto *ex* Bagnolifutura);

A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l'intervento destinatario del finanziamento e cambiato l'Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell'area *ex* Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.

impegna il Governo a:

chiarire quale sia l'utilizzo delle risorse indicate nella suddetta relazione destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli.

EMENDAMENTI

17.0.1

CALEO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)

1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate-nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allegate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dai decreto legislativo 15 giugno 2015,

— 514 —

n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

17.0.2

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento " sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".

2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. è abrogato».

17.0.3

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contri-

— 515 —

buenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».

17.0.4

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente:

"1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività. negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente comma ".

2. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso il primo periodo del comma 2, dalle parole: "Per accedere" alle parole: "ultimi 12 mesi. ";

b) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Misure per lo sviluppo della *green economy* ".

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.

— 516 —

1-*ter*. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.

1-*quater*. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-*ter*, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinquies*. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati"».

17.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 20 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni».

— 517 —

17.0.7

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.8

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di tesoreria)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local"», all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserire il seguente:

«3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.10

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 18.

18.1

RICCHIUTI, GATTI, CORSINI, CASSON

Sopprimere l'articolo.

18.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «13 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «17 milioni»;

all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2018».

18.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per

— 519 —

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «278,5 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «221,5 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «578,5 milioni di euro per l'anno 2018».

18.4

DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «9 milioni».

18.5

DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

18.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: «, anche private».

— 520 —

18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: «anche private accreditate» con la seguente: «pubbliche».

18.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.10

SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15» aggiungere le seguenti: «18, comma 1-bis»;*

— 521 —

2) alla lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1099;879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «601.000» e quindi, alla Missione: «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire: «12.000» con: «19.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «17.000».

18.11

SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.12

FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto,» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

18.13

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui

— 522 —

funzionamento è definito dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni».

18.14

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502" sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione».

18.15

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la parola: "non"».

18.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

18.17

GUALDANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la

— 523 —

ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.18

ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dal medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

ORDINI DEL GIORNO

G18.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

si rende necessario e urgente rendere compatibili i termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, ritenuti insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire sui termini previsti dall'articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, relativi al procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alle previsioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», relative al procedimento di realizzazione delle opere.

G18.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

— 525 —

considerato che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;

i lavoratori dipendenti, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura;

si ravvisa l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne;

tale soglia è individuata in 80 euro annui, per una platea di 2.065.000 professionisti, per un totale di 15 milioni di euro medi annui;

la disposizione comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato. I costi di molte prestazioni sanitarie non graverebbero infatti sul Servizio Sanitario Nazionale in quanto coperti dalle forme mutualistiche sopra citate;

si consideri che il valore del Piano Assistenza Professionisti consente attualmente una copertura annua in caso di utilizzo di tutte le garanzie previste nella formula più elevata pari a circa euro 4.000 all'anno, oltre al valore della copertura infortuni fino a euro 50.000 nelle formule ordinarie;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G18.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;

— 526 —

l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990; non vi è stato, alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007: «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che: «la figura del masso fisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;

con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;

il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;

— 527 —

l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;

i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente «... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);

gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;

la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formati alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

G18.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

— 528 —

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità, a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura:

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G18.5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

— 530 —

G18.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;

al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre;

impegna il Governo:

a prevedere, già nella imminente legge di bilancio, lo stanziamento di ulteriori contributi economici in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

G18.7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

— 531 —

rilevato, peraltro, che

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni – tra cui quelle di Ortottista – Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G18.8

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la norma vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014 che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede, all'articolo 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4%», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

— 532 —

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4%, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all'obiettivo da perseguire.

G18.9

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 18 prevede il Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017;

la somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

– 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

– 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti tratta-

— 533 —

menti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza con riferimento ai centri di adroterapia.

G18.10

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

all'Agenzia europea per i medicinali è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore; per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

le responsabilità principali della E.M.A. sono, in estrema sintesi, riconducibili alla valutazione e alla vigilanza dei medicinali per uso, sia umano che veterinario, la valutazione scientifica delle domande per l'Unione europea (UE) ed il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, per uso umano e veterinario, attraverso la procedura autorizzativa centralizzata;

l'Italia, e per essa la città di Milano, sia una scelta strategica ed ideale per allocare la sede dell'EMA. Infatti, essa, va considerata come una ulteriore occasione per favorire ulteriori e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese, e rappresenta, peraltro, una grande opportunità culturale, scientifica ed economica, proprio in considerazione della peculiarità che il settore farmaceutico riveste per il nostro Paese;

impegna il governo

a valutare la possibilità di garantire alla Regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G18.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad es. aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10%, casi come già applicata nella maggior parte dei casi per prodotti in oggetto.

G18.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15% e il 20% della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto-nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75-80 per cento delle

— 535 —

donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, compatibilmente con gli equilibri contabili del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare l'attività di ricerca, la promozione di campagne di informazione, prevenzione, assistenza relativamente alla malattia dell'endometriosi;

ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dell'endometriosi il cui scopo è raccogliere, in collegamento con il Servizio sanitario nazionale, i dati quantitativi e qualitativi sull'incidenza dell'endometriosi.

G18.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni;

negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carat-

— 536 —

tere socioeconomico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi giorno l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo;

ad adottare, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G18.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

— 537 —

impegna il Governo a:

prevedere, già nella prossima legge di bilancio, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G18.15

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in oggetto reca «Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo screening neonatale per sordità congenita;

considerato che:

il termine sordità identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali.

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permettergli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche,

— 538 —

a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici.

G18.16

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

vi è la necessità di chiarire e confermare l'invarianza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in riferimento al disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2015,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015 con riferimento all'anno 2016.

EMENDAMENTI

18.0.1

DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO, MANDELLI,
D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", aggiun-

— 540 —

gere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di aumenti ai fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.3

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.

— 541 —

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.5

MARAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)

1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.6 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 1 milione di euro per il 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede

— 542 —

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

18.0.8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8,

— 543 —

comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

18.0.9 (testo 2)

COMAROLI, SANTINI, MANDELLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

18.0.10

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economici nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ov-

— 544 —

vero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

— 545 —

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.13

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla tabella B, Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata, Farmacologia, Farmacognosia, Farmacia industriale e Tossicologia" sono soppresse.

2. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppresa».

18.0.14

ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dall'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

— 546 —

18.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

18.0.16

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. – *I*. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».

— 547 —

18.0.17

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.18

VACCARI, BROGLIA, COMAROLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

— 548 —

18.0.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.20

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dal articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio

— 549 —

2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.0.21

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "113 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

Art. 19.

19.1

RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - (*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633*) – L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico

— 550 —

via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.

3. L'intermediazione comprende:

- 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.

7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge».

19.2

TOCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *1.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione del seguente decreto-legge, sentite le commissioni parlamentari competenti; si procede al riordino della materia della gestione del diritto d'autore, teso al superamento del monopolio legale della S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.

2. Il decreto ministeriale dovrà:

— 551 —

- a) assicurare la tutela dei repertori minori (diritto letterario, opere drammatiche e liriche);
- b) assicurare la piena funzionalità delle attività di vigilanza, riscossione; ripartizione e liquidazione in tema di copia privata, reprografia e diritto di seguito;
- c) tener conto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico economico S.I.A.E.».

19.3

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente", e la parola: "remuneri" è sostituita dalla seguente: "remunerino";

b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

f) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i

— 552 —

tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione".

Conseguentemente: al Titolo V, sostituire le parole: "Enti di diritto pubblico" *con le seguenti*: "Organismi ed entità".

g) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente e le società di gestione collettiva: dei diritti d'autore.";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».

19.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 15-*bis*, il comma 2-*ter* è soppresso, conseguentemente al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

— 553 —

19.5

COCIANCICH, DEL BARBA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopprimere le parole: «in via esclusiva».

19.6

DEL BARBA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.7

DI BIAGIO, GUALDANI

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: "nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

— 554 —

2) alla lettera *b*), numero 1), dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: "nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

«*b*) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.8

CRIMI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva», aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;

b) Alla lettera *b*), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al primo comma, le parole da: "in via esclusiva" a: "n. 35", sono sostituite con le seguenti: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente di diritto pubblico, agli altri enti di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"».

Conseguentemente, il quarto comma è soppresso e, al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite con le seguenti: «Organismi ed entità».

19.9

SOLLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 71-*octies* i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

— 555 —

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

19.10

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «ed alle entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» ed inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

19.11

FUCKSIA

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

«a0) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I titolari dei diritti iscritti ad entità di gestione indipendente possono delegare all'incasso dei propri proventi dette entità, nel rispetto dell'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633."».

— 556 —

19.12

VICARI

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 8, il comma 4 è soppresso;».

19.13

FISSORE

Al comma 3 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 8 il comma 4 è abrogato».

19.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.15

CONTE, DALLA TOR, GUALDANI

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"*4-bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.16

BONFRISCO

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.17

GALIMBERTI

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.18

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.19

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.21

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia"».

19.22

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente, che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione;

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.23

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.24

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.25

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero", aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad

— 560 —

assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.26

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd*, *dvd*, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.27

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *ed*, *dvd*, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.300

VICARI

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*). Il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:

2. Al fine di tutelare gli artisti interpreti e esecutori aventi diritto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferiti da IMAIE in Liquidazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in Liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 2-*quater*, lettera a);

— 561 —

2. ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in Liquidazione.
3. l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione contestualmente alla chiusura della stessa.

2-bis. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 2 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.

2-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2014, i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 2 in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.

2-quater. Restano riservate ai Commissari Liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:

1. il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;
2. l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 2;
3. la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati».

19.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

"Art. 15-*bis.* - *1.* – I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

— 562 —

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

ORDINI DEL GIORNO

G19.1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

considerato che:

fino a oggi in Italia il compito di raccolta dei diritti d'autore era affidato per legge alla SIAE in regime di monopolio, una situazione in aperto contrasto con la normativa europea che invece ha come obiettivo la liberalizzazione del settore a livello continentale;

proprio per non incorrere in una dichiarata procedura di infrazione, il Governo ha decretato il superamento del monopolio della SIAE in materia con il provvedimento in esame che, tuttavia, pur non configurandosi come una vera liberalizzazione, comporta rilevanti conseguenze nella «regolamentazione» e nel «controllo»: vale a dire più specificatamente in quelle azioni che richiederebbero ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati a eliminare la posizione privilegiata della SIAE,

valutato che:

in primo luogo, per quanto riguarda la SIAE, nel confronto con i nascenti altri organismi di gestione collettiva nominalmente accumulati dalla catalogazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017, deve rilevarsi come solo l'Ente pubblico SIAE risulta vigilato contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, e dall'Agcom ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017;

pertanto, alla luce del menzionato articolo 40 e dell'articolo 182-bis della legge 633/1941, non risultano chiari i ruoli di SIAE e Agcom,

— 564 —

entrambe chiamate a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme sul diritto d'Autore con la conseguenza che il vigilante e il vigilato vengono a trovarsi sullo stesso piano;

nella raccolta dei diritti d'autore, a oggi, sono state sollevate numerose polemiche in merito a ventilate truffe ai danni degli associati e alla mancanza di trasparenza nella gestione e nei pagamenti dei compensi agli associati,

considerato infine che:

nell'auspicata apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, si rende necessaria la previsione di una autorità di controllo con funzioni di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei soggetti che operano sul mercato al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale sia europeo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un organo di controllo, con compiti di vigilanza sugli enti di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore e sul libero andamento del mercato, di imposizione di sanzioni e di creazione e aggiornamento delle informazioni relative alle opere e ai titolari dei diritti.

G19.2

RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (AS. 2942),

premesso che:

con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;

l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;

per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del

— 565 —

rispetto dei requisiti da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso, altresì, che:

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore;

considerato che:

questa disposizione avrà un impatto sull’occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatarari ed in-dotto;

i veri beneficiari dell’articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, tra loro anche le multinazionali del *web*;

rilevato che:

le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d’autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;

l’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;

a valutare l’opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l’armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.

G19.3

MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

considerato che:

il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;

oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;

considerato inoltre che:

l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato come è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;

in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22

aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;

è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o *collecting societies*) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati;

pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenute né controllate, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai

— 567 —

titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore;

inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di forme superate e inidonee di contribuzione;

valutato infine che:

la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativa sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;

impegna il Governo:

a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;

ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

G19.4

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame recepisce l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore e – in conformità a quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/ UE – estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa, stabiliti in Italia, la possi-

— 568 —

bilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

considerato che:

nel declino del tradizionale modello umanistico ed entro l'insistita trasformazione che investe l'universo del sapere nel suo complesso, anche attraverso il moltiplicarsi delle diverse fonti di informazione, divulgazione e conoscenza, la tutela del patrimonio archivistico e librario e una sempre maggiore disponibilità e fruibilità delle fonti appaiono quali elementi essenziali tanto per preservare, valorizzare e diffondere le nostre risorse culturali, quanto per il rilancio culturale del Paese;

in particolare, stante che ancora parte significativa della produzione accademica e legata alla ricerca, data generalmente alle stampe in riviste, volumi miscelanei o atti di convegni, viene pubblicata da case editrici accademiche che ne detengono diritti esclusivi, un autore che volesse pubblicare il suo lavoro in un giornale scientifico di prestigio, archiviandolo ad «accesso aperto» si troverebbe a infrangere gli accordi di esclusività o *copyright* posti dall'editore;

l'*Open access* (o accesso aperto) è infatti una «modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca» che ne consente il libero accesso senza restrizioni, e che pertanto si riferisce alla libera disponibilità, pur nel rispetto del diritto d'autore, ma senza comportare nessun'altra implicazione;

valutato inoltre che:

le pubblicazioni scientifiche afferiscono a un settore dove è del tutto ragionevole usufruire e preservare un contenuto di lavoro e associandolo a un determinato autore;

le più importanti Università italiane hanno aderito alla «Dichiarazione di Messina» sull'accesso aperto e dunque la sensibilità e l'attenzione da parte delle istituzioni scientifiche è particolarmente viva;

l'introduzione di criteri di gratuità, diffusione, trasparenza e pubblicità nella produzione universitaria legata alla ricerca avrebbe ricadute non trascurabili sull'intero sistema accademico: in particolare su una più equa ridefinizione dei parametri nella valutazione dei titoli prodotti, che si riverbererebbe sul sistema stesso di reclutamento, svincolandolo dal perdurare delle consuetudini clientelari;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativa, finalizzate a estendere modalità di pubblicazione ad accesso aperto per la letteratura scientifica e la produzione accademica, in modo che esse possano essere messe a disposizione senza scopo di lucro per la comunità degli studiosi e dei lettori.

G19.5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriately per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della Legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le li-

— 570 —

nee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G19.300

VICARI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il citato provvedimento reca all'articolo 19 modifiche alla L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché al D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 di recepimento della direttiva 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier) al fine di superare il regime di monopolio legale della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. in materia di esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore;

l'articolo 19 recepisce quanto segnalato dalla Commissione europea nel rispetto della Direttiva 2014/26/UE ed estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore sta quindi evolvendo nel senso di assicurare la progressiva liberalizzazione del settore secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/ UE per favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;

— 571 —

considerato che:

sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti e Esecutori;

il 14 luglio 2009, infatti, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione *ex* articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;

allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il DL 30 aprile 2010, n. 64, convertito in L 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;

nel 2009 furono quindi nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 130 milioni di euro mai distribuiti dall'Istituto;

tenuto conto che:

dopo circa quattro anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a partire da luglio 2009;

secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il nuovo IMAIE, cui è stata assegnato l'incarico;

secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stato conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE avrebbe percepito il compenso di 730 mila euro l'anno;

preso atto che:

nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recu-

— 572 —

però delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1.1.2008-14.7.2009»;

nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;

quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 8 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero tra i 70 ed i 90 milioni di euro, il 70 per cento circa dell'ammontare complessivo della liquidazione stessa, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto (dati V Stato Passivo della procedura di liquidazione);

visto, infine, che:

l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE sta producendo una significativa alterazione della concorrenza: non vi è alcuna trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di *collecting* senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato;

il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540 – A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che invece continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE;

impegna il Governo

a chiedere alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma una relazione dettagliata dell'operato dei Commissari liquidatori e i motivi per i quali hanno adottato una procedura comparativa manifestamente anomala per affidare ad una società terza Nuovo IMAIE lo svolgimento dei compiti a loro stessi affidati e per i quali hanno ricevuto un rilevante compenso professionale;

a verificare e quantificare l'eventuale danno economico che il comportamento dei Commissari Liquidatori ha arrecato agli artisti creditori aventi diritto;

a verificare per il tramite dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE in Liquidazione e i suoi rapporti con i Commissari Liquidatori;

ad abrogare il comma 2 dell'articolo 47 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35, e quindi conseguentemente prevedere l'immediata sospensione della procedura di liquidazione e avocare a sé il compito di individuare i criteri

— 573 —

di distribuzione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto attraverso le rispettive società di *collecting*.

EMENDAMENTI

19.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i compensi per diritto d'autore spettanti a organismi di gestione collettiva, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori, nei casi di trattenimenti privati ed esecuzioni pubbliche, quali intrattenimenti e musica d'ambiente, sono ridotti del 50 per cento».

19.0.2

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente del minore dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 dev'essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell'Istituto scolastico.

— 575 —

4. Al fine dell'esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l'Istituto scolastico deve rifiutare l'autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizzata ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

19.0.3

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

— 576 —

19.0.4 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, l'uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l'uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».

19.0.5

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

19.0.6

LUMIA, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

— 578 —

19.0.7

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'Istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di Dirigenti Scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di stabilità il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il reclutamento attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ed una successiva prova scritta che verterà sulle tematiche trattate nel corso al quale saranno ammessi i soggetti inclusi nell'elenco di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395/2015 USC che hanno frequentato per almeno 70 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del D.M. n. 499 del 2015, che hanno sostenuto la prova scritta e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.8

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici,
Reclutamento Dirigenti Scolastici)*

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo»

che costituiscono l'asse portante del *Masterplan* per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contesto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e La costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Al fine di contrastare la criminalità minore, sottrarre giovani «*drop out*» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sulle speranze maturate da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni or-

— 580 —

dine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.9

PUGLISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di preservare e mettere a disposizione degli studiosi, delle scuole e della comunità nazionale il patrimonio archivistico relativo alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana, è attribuito un contributo di pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di un piano pluriennale di digitalizzazione del patrimonio dell'Istituto Parri Museo della Resistenza di Milano e della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.10

BERNINI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano

— 581 —

particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è abrogato».

19.0.12

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo
sfitti da almeno due anni)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa di cui al comma 3, al fine di fa-

— 582 —

vorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.13

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambien-

— 583 —

tale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

19.0.14

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 50 per cento e siano in possesso delle certificazioni nazionali ed europee vigenti in campo ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

— 584 —

19.0.15

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

«7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

19.0.16

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competenza sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

19.0.17

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-*quater*."

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

— 586 —

19.0.18

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorre alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

19.0.19

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

19.0.20

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

— 587 —

1. le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

2. le parole:

"incassi di competenza es.X+ incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es.X+ incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X"».

19.0.21

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

19.0.22

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di pre-

— 588 —

stito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista per provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.0.23

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*) il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2011, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini ogni ente, si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui; il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto-di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010.n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

— 591 —

15. la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come-sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese col decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.0.24

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

19.0.25

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metro-

politane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.00"».

19.0.26

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo-

la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

— 594 —

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di regge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto –Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

19.0.27

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i. sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";

ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

— 595 —

19.0.28

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

19.0.29

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"51. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

19.0.30

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

— 596 —

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.31

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

— 597 —

19.0.32

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

19.0.33

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

19.0.34

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza

— 598 —

pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

19.0.35

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 - "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;

b) al comma 2, dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

19.0.36

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della, massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

19.0.37

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per le spese e il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo" sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015";

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

— 600 —

19.0.38

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "quando vengono iniziate opere", sono inserite le seguenti: ", diverse dai manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto"».

19.0.39

CERONI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza le sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico – veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

— 601 —

19.0.40

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Assicurazione a retribuzione graduale
per l'occupazione stagionale – ARGOS)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.

4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

— 602 —

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un-periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al re inserimento nel tessuto produttivo.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.

16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia supe-

riore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto

— 604 —

a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

— 605 —

19.0.41

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.42

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

— 606 —

19.0.43

SANTINI, BROGLIA, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.44

SANTINI, TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione."».

19.0.45

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori

— 607 —

economici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2017. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».

19.0.46

TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scoperta organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.».

— 608 —

19.0.47

SCILIPOTI ISGRÒ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Professione forense e polizza infortuni)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

19.0.48

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis. – *(Specializzazioni)*. – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità sta-

— 609 —

bilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— 610 —

19.0.49

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16
della legge 14 gennaio 1999, n. 4)*

L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da facoltà universitarie diverse da quelle di medicina e chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

19.0.50

FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di riqualificazione del personale
dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato, sulla base della dotazione finanziaria di cui al comma 5, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali comprese quelle di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto"».

19.0.51

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, «con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni», considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

— 612 —

19.0.52

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,
PAGLIARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione degli obblighi assicurativi nella professione forense)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori» sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.53

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Razionalizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti)

1. Al fine di migliorare la capacità operativa e l'efficienza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di renderne conforme la composizione a quella degli analoghi organi di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati eletti".

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 31 gennaio 2019».

— 613 —

19.0.54 (testo 2)

CANTINI, MATTESINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettere a) e c), sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, o le amministrazioni con servizi associati, che procedono all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

19.0.55

CANTINI, MATTESINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

— 614 —

19.0.56

MICHELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione"».

19.0.57

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";

— 615 —

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

‘c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'».

— 616 —

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*.5

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *c-bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati».

19.0.58

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

'6-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) al comma 3, la lettera *a)* è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre

— 617 —

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.59

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. Al capoverso «Art. 25-*quater*» del comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 dopo le parole: "cessioni di tartufi", sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 5000 euro,".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.60

AUGELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 189, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dimissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

— 618 —

19.0.61

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e dell'attività di cui al comma 2-bis";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";

d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-bis, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

— 619 —

19.0.62

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-*quater* nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa» sono soppresse"».

19.0.63

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile
o mobile registrato sospensivamente condizionato)*

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dalla stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile e mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolte, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25% del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25% del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o

ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa; per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'articolo 7 dell'articolo 59 del 2016, come modificata dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'articolo 593 del cpc.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di ac-

— 622 —

cesso alle informazioni rilevanti, i limiti ai loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità ai svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 cpc ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto da atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo.

16. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, primo periodo.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni del Fondo esigenze indifferibili».

— 623 —

19.0.64

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.65

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del de-

— 624 —

creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.66

SANTINI, BROGLIA, BELLOT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

— 625 —

19.0.67

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.68

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

— 626 —

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.69

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *I.* – Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

— 627 —

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma"».

19.0.70

SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

— 628 —

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

19.0.71

BROGLIA, BERTUZZI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

— 629 —

19.0.72 (testo 2)

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."».

19.0.73

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del T.U. delle imposte sui redditi) si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai consorzi per le Aree di sviluppo Industriale (ASI) di cui all'ar-

— 630 —

ticolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317 non hanno rilevanza ai fini fiscali».

19.0.74

SCALIA, ORRÙ, LUCHERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti ai lavoro a tempo determinato funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

19.0.75

PEZZOPANE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».

— 631 —

19.0.76

TOMASELLI, MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione alloggi pubblici)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'Osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.77

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a*) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
- b*) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai Garanti del contribuente sono determinati per legge. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

— 632 —

zialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.78

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.79

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

— 633 —

19.0.80

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera c) è soppressa».

19.0.81

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

19.0.82

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: 'e gli enti pubblici non economici' sono so-

— 634 —

stituite dalle seguenti: 'figli enti pubblici non economici e l'ente 'Agenzia delle entrate Riscossione'».

19.0.83

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018 e, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,"».

19.0.84

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».

19.0.85

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Tali sog-

— 635 —

getti sono da ritenersi muniti di poteri pubblicistici di certificazione nell'ambito dell'attività dagli stessi svolta."».

19.0.86

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "e comunque" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta divenuta esigibile può essere detratta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e con riferimento al medesimo anno"».

19.0.87

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter, dopo le parole «dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-

— 636 —

ter, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter*, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

c) al comma 4-*quinqüies*, le parole "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo" e, dopo le parole: "a decorrere", sono aggiunte le seguenti: "al massimo,"».

19.0.88

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

— 637 —

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-*bis*, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge."».

19.0.89

PAGLIARI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Si intendono assoggettate «pro tempore» all'aliquota prevista al n. 41-*bis*) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificata o all'aliquota di cui n. 1) Tabella A parte II *bis*) del medesimo DPR tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27-*ter* DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati».

19.0.90

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e» sono soppresse"».

— 638 —

19.0.91

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

19.0.92

LO MORO, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale"».

19.0.93

SCIBONA, BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere tempo-

— 639 —

raeano o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.

2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".

3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";

2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.».

4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".

5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb), è aggiunta in fine, la seguente lettera:

«bb-bis) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».

— 640 —

6. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";

b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».

19.0.96

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

19.0.97

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di

— 641 —

euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi

— 642 —

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.98

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno all'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie,

— 643 —

nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro

— 644 —

per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.99

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi; svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio per-

— 645 —

sonale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *cargiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4; la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

— 646 —

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziata dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.100

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni-sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi; equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

— 647 —

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.101

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

— 649 —

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.102

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma

— 650 —

1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo *ex* articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 35.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 8000,00 per i motocicli, euro 4000,00 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500,00 per i motocicli, euro 800,00 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto, delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente col decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

— 651 —

legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.103

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008, di cui al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 30 giugno 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.104

BILARDI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (antiscalemento), solo in parte finanziati con la legge n. 95 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018; nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della

— 652 —

legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio.

Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

19.0.105

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di rigassificazione offshore)

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*";

b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*".

— 653 —

19.0.106

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro"».

19.0.107

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuova denominazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A..

2. Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978, n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito a Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.».

19.0.108

COLLINA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere sti-

— 654 —

pulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.

2. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.

3. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo – o di produzione dell'altro bene mobile registrato – ed al suo stato di conservazione.

4. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà"».

19.0.109

Stefano ESPOSITO, MARCUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, PEZZOPANE, VALDINOSI, ROMANO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.

2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato

— 655 —

nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

"16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».

19.0.110

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Smart Road)

1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica a partire dal 1 gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infra-

— 656 —

strutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro nell'anno 2017, 1 milione di euro nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.111

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Rimodulazione dei profili tariffari base di telefonia fissa e mobile)

1. All'articolo 70 del Decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-bis) la specifica che il contratto e la fatturazione sono computati su base mensile, cioè sui numero di giorni di ciascun mese.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il gestore delle imprese di telefonia fissa e mobile contravvenga a quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irroga una sanzione pari a euro 1 milione, che l'Autorità provvede a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata. Qualora la mancata osservanza di quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), del comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, l'Autorità ordina al medesimo gestore di corrispondere all'utente finale un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i gestori di telefonia fissa e mobile, istituiscono un numero gratuito al fine di garantire agli utenti la pos-

— 657 —

sibilità di accettare o di rifiutare, con conseguente rescissione del contratto, le variazioni contrattuali proposte dai gestori.».

19.0.112

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È fatto divieto ai gestori di servizi di telefonia di rete fissa e mobile, di servizi televisivi a pagamento e ai fornitori di energia elettrica e gas e del sistema idrico, di emettere fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, le Autorità competenti irrogano ai gestori una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite».

19.0.113

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e i servizi di media audiovisivi, come definiti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, rivolti agli utenti finali, inclusi i consumatori, che prevedono il pagamento di un corrispettivo economico periodico, l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti è su base mensile o suoi multipli.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, da parte dei gestori dei servizi di cui al medesimo comma, le Autorità

— 658 —

competenti irrogano agli stessi una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

19.0.114

ANITORI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)» sono soppresse.

— 659 —

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente:

a) *la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:* «Fondi, ulteriori misure per esigenze indifferibili e misure urgenti di semplificazione normativa»;

b) *alla rubrica del provvedimento, dopo le parole:* «materia finanziaria» *sono aggiunte le seguenti:* «, di semplificazione normativa».

19.0.115

FASANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

— 660 —

19.0.116

FASANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. Per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutti i relativi contratti devono essere adeguati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.117

FASANO, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

— 661 —

2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».

19.0.118

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

19.0.119

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio

— 662 —

2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.120

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 dopo le parole: "fluidi geotermici" aggiungere le seguenti: "o di sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato definito quale un sistema di captazione di acque sotterranee e restituzione delle medesime nello stesso corpo acquifero sotterraneo di prima falda con gli stessi volumi e senza alterazione di alcun parametro chimico-fisico della falda ad eccezione della variazione di temperatura prodotta dal sistema di scambio termico".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 le parole: "utilizzazioni tramite sonde geotermiche" sono sostituite dalle seguenti: "piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2"».

19.0.121

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

— 663 —

dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.122

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.123

MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione,

— 664 —

possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma 1 e disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

19.0.124

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 17 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

19.0.300

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso delle professioni regolamentate)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

— 665 —

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.301

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

— 666 —

19.0.302

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalco lati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

Art. 20.

20.1

ENDRIZZI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere il comma 1;*

— 667 —

2) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;

3) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.3

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sopprimere il comma 1.

20.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di

— 668 —

entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;

e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;

e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

20.5

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

— 669 —

1-*bis*. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

1-*ter*. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

c) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

1-*quater*. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.».

20.6

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell'atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economica e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica

— 670 —

per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea».

20.7

BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, BIGNAMI, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «la prosecuzione del rapporto consensuale in essere», con le seguenti: «un bando di gara».

20.8

BERGER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».

20.9

DI BIAGIO, GUALDANI, BERGER, VICARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».

— 671 —

20.10

DI BIAGIO, MICHELONI, GUALDANI, VICARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, le parole: »1° giugno 2014« sono sostituite dalle seguenti: »1° gennaio 2019«. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 19 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

20.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

20.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

— 672 —

20.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147, le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

20.14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge».

20.15

SPOSETTI, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2018.

4-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

— 673 —

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguita denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

4-quater. Le disposizioni del comma 4-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 4-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

— 674 —

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 1017; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «868,379 milioni di euro per l'anno 2017» e dopo le parole: «degli stati di previsione dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, all'Allegato I, sopprimere la voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e all'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro –per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20».

e, al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5 milioni di euro per l'anno 2018».

20.17

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.122,879 milioni»;

sopprimere la lettera c);

— 675 —

e, conseguentemente:

1) *all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» ed apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000»;*

2) *al comma 7, sopprimere le parole da: «e quanto a 30 milioni» fino a: «Ministero dello sviluppo economico,».*

20.18

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «641.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «67.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «67.000»;*

2) *sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.*

20.19

BULGARELLI, CATALFO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTI

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Pro-*

— 676 —

gramma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;

2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «1. Politiche per il lavoro», sostituire: «80.000» con «40.000».

20.20

LEZZI, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32 000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;

2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», sostituire: «125.000» con «85.000» e al Programma «3. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», sostituire «125.000» con «85.000».

20.21

BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, LEZZI, SERRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, GIROTTO

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «613.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «22.000» e al

— 677 —

Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «20.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «49.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «49.000»; delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

c) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie.

20.22

ENDRIZZI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

«f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.23

GIANNINI, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».

— 678 —

20.24

SAGGESE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi"».

20.25

MUSSINI

Al comma 7 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze».

20.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

20.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";

— 679 —

ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

20.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

20.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

— 680 —

20.30

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'elenco numero 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: »Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11« sono eliminate».

20.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

20.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte delle competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

— 681 —

20.33

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Restano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le entrate alle stesse spettanti in base ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».

20.34

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

20.35

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

— 682 —

20.36

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: »30 giugno 2017« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2018«.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.37

SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.38

GUALDANI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

— 683 —

20.40

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e la parola: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalla seguente: "2017"».

20.41

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

20.42

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

— 684 —

20.43

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

20.44

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

20.45

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti nelle province interamente montane confinanti con stati esteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56".».

20.46

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno

— 685 —

2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi TPL ferroviari regionali.

Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

20.47

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».

20.48

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. In riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto alla stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di: 1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 1, art. 20, decreto legislativo 25 maggio, 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando

— 686 —

con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

20.49

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 è così riformulato: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (...)».

20.50

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

— 687 —

20.0.1

SANTINI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessa da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;

— 688 —

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto a i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

'Art. 60-*bis*.4-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*) del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è parin ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati'».

20.0.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*»;

— 689 —

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello:

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

— 690 —

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

‘Art. 60-*bis*.4-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
14 novembre 2017
N. 1 - ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
e per esigenze indifferibili (2942)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

COMAROLI, STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

la prassi della decretazione d'urgenza, in questo Paese, si è consolidata a tal punto da divenire oramai la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento, operando, di fatto, uno svuotamento ed una grave mortificazione del ruolo del Parlamento;

l'abuso del decreto-legge è stato definito dalla dottrina «una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria» e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

non a caso, la stessa lettera dell'articolo 77 della Costituzione riafferma, al primo comma, la titolarità del potere normativo in capo alle Camere, stabilendo precisi limiti sostanziali (straordinarietà e di urgenza) e formali (efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo che può essere soltanto esercitata e non detenuta come potere attribuito;

— 2 —

l'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata giustificata dall'inesatta considerazione dell'accresciuta quantità di compiti dello Stato e della varietà di interessi e di situazioni presenti in una società complessa come quella italiana, che richiedono una pronta disciplina giuridica da parte del Governo, ma questa posizione è stata più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale si puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità che spesso caratterizza i decreti-legge. Inoltre, l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

in particolare, le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 22 del 2012)».

nonostante i richiami degli organi di garanzia, questo Esecutivo continua, come il precedente, ad emanare senza sosta decreti-legge, con un comportamento decisorio che solleva forti dubbi di legittimità costituzionale, tra cui, da ultimo, il provvedimento in oggetto dove, la motivazione di «straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile» è diventato un lasciapassare per l'introduzione di norme dal più vasto contenuto;

il decreto, già a partire dal titolo, risulta infatti talmente disomogeneo da divenire estremamente onnicomprensivo, disattendendo anche sotto questo aspetto le pronunce della Corte costituzionale che ha considerato requisito dell'omogeneità, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, rilevante tanto quanto quelli espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Il problema dell'omogeneità è infatti intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

non si ravvisa, infatti, alcuna omogeneità di materia tra i tre Titoli del decreto, contenenti, rispettivamente, misure in materia fiscale (Titolo I), disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari (Titolo II) e misure in materia di Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili (Titolo III), che, a sua volta, risulta essere composto, al suo interno, da una somma di disposizioni *omnibus* che spaziano da misure in tema di occupazione, di sviluppo, imprese e ristrutturazioni aziendali, fino a materie in tema di *golden power*, ambiente e cultura;

— 3 —

all'interno del provvedimento, inoltre, si ravvisa una importante presenza di norme di natura ordinamentale, in violazione con quanto invece richiesto dall'articolo 15, comma 3, della succitata legge n. 400 del 1988. Tale carattere acuisce in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, e dimostrerebbe, ancora una volta, come il provvedimento manchi dei presupposti costituzionali che lo legittimerebbero ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Esempio ne sono gli articoli 13 e 14 e addirittura l'inserimento, durante l'esame in Commissione V, di un intero disegno di legge in esame presso la Commissione VI, recante la riforma delle Agenzie fiscali;

se pur è vero che il requisito dei casi straordinari di necessità ed urgenza potrebbe comportare un margine di elasticità in quanto «la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi» (sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007), in questo caso non si ravvisa alcun collegamento tra la prima parte, in cui si dispone una importante revisione dell'ente di riscossione nazionale, la seconda, in cui si prevedono misure condonistiche, e la terza, in cui si stanziavano risorse per svariate finalità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, invece, occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012)»;

nello specifico, l'articolo 1 contiene la cosiddetta rottamazione-*bis* in cui si prevedono modifiche alla definizione agevolata dello scorso anno e la possibilità di presentazione dell'istanza anche per i carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Si tratta sostanzialmente di una misura per fare cassa, tenuto conto dei 15 miliardi occorrenti per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. L'articolo contiene una violazione della Costituzione nella parte in cui estende al personale proveniente da Equitalia la normativa sull'assicurazione generale obbligatoria del sistema pensionistico: questo personale, infatti, si è ritrovato assunto dall'Ente-riscossione dell'Agenzia delle Entrate senza aver esperito alcun concorso pubblico, violando l'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 3 estende ulteriormente lo *split payment* anche alle società partecipate. Lo *split payment*, introdotto con la legge di stabilità 2015 ed esteso a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della PA con la manovra correttiva 2017, prevede che le pubbliche amministrazioni paghino i propri fornitori di beni e servizi al netto dell'IVA. Ciò genera, fondamentalmente, una riserva di liquidità per lo Stato che incassa immediatamente l'IVA, mentre dall'altro lato crea enormi problemi di liquidità per imprese e professionisti. L'introduzione di questo strumento ha già implicato forti criticità per le imprese fornitrici della Pubblica amministrazione che, già provate dagli anni di crisi, hanno avuto più problemi di liquidità rispetto alle restanti altre che non lavorano con il settore pubblico, creando di fatto un trattamento

— 4 —

diverso per fattispecie giuridiche uguali. L'estensione dello *split payment*, accentuando tale disegualianza, rafforzerebbe dunque la violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

le due maggiori misure del Titolo I in materia fiscale, dunque, più che disposizioni necessarie ed urgenti, sono palesemente strumenti normativi al fine di aumentare le entrate dello Stato da utilizzare nella manovra finanziaria per il 2018 anche se il provvedimento in oggetto non risulta essere un vero e proprio collegato;

le misure dell'articolo 8 (Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento fondo occupazione) che riprogramma i soldi stanziati per gli esodati riducendo il numero di richieste di accesso all'ottava salvaguardia, non può che risultare palesemente in contrasto con i principi di diritto sociale sottesi al nostro testo costituzionale che hanno ispirato gli articoli contenuti nella cosiddetta costituzione economica;

l'articolo 12, infine, posticipa la fine dell'intervento dello Stato nella gestione Alitalia attraverso la procedura di amministrazione straordinaria. Continua a perpetrarsi la violazione dell'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, profilandosi una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato. Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso intervento generale dello Stato nel settore privato. La dichiarazione dello stato di emergenza dovrebbe inoltre servire per periodi brevi, altrimenti comporta una stabilizzazione dell'emergenza che costituisce una forzatura del sistema democratico del governo del Paese. Invece dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della «nuova» Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni del 2017 e gli ulteriori 300 milioni di questa legge di bilancio. Nel medesimo arco temporale, il nostro Paese ha vissuto una delle crisi economiche più rilevanti dell'ultimo secolo e i Governi che si sono succeduti hanno scelto di destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi. È evidente che la deliberata scelta di destinare sistematicamente ingenti risorse pubbliche distogliendole da interventi mirati a far uscire il nostro Paese dalla crisi economica, presenta profili di criticità rispetto ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 4, 9, 31, 32, 34, 36, 38, 47;

la prassi del Governo in carica in merito all'uso della decretazione d'urgenza ha raggiunto ormai livelli preoccupanti, con una media di quasi due decreti al mese. Già nell'ottobre 2014, il Presidente della Camera am-

— 5 —

moniva il Presidente del Consiglio dichiarando come questa pratica reiterata rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per evitare il percorso parlamentare dell'ordinario disegno di legge che, prevedendo maggiori garanzie all'opposizione nell'esercizio dei propri diritti, richiederebbe sicuramente un percorso più lungo e complesso;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali, rischiando di riuscire in una pericolosa modificazione tacita non soltanto della forma di Governo, ma anche della forma di Stato, mettendo in pericolo l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2942, che presenta gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-*omnibus*», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la natura ordinamentale e la vastità delle materie trattate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2942.

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2017
N. 1 – ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
e per esigenze indifferibili (2942)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.2 (testo 2)/300

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

All'emendamento 1.2 (testo 2), sopprimere i commi da 4 a 10-sexies.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

— 2 —

3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-sexies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-*quinquies*».

1.2 (testo 2)/301

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'emendamento 1.2, al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

— 3 —

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma *3-quater*».

1.2 (testo 2)/302

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'emendamento 1.2, comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10-*sexies* del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis*. I soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non

— 4 —

residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

1.2 (testo 2)/303

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'emendamento 1.2, dopo il comma 10-sexies, aggiungere i seguenti:

«10-*septies.* A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-*octies.* Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis.* I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per ces-

— 5 —

sioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinqües. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

1.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-*ter* del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 10 gennaio al 30 settembre 2017.

— 6 —

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 10 agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

— 7 —

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto;

d) *dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

— 8 —

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.3 (testo 2 coordinato)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».

1.36 (id. a 1.37 e 1.38)

LA COMMISSIONE

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.55 (id. a 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59)

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni re-

— 9 —

lative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.0.10/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 1.0.10, dopo le parole: «per opere pubbliche» inserire le seguenti: «di piccola e media entità n un'ottica di sostenibilità ambientale e tutela del territorio».

1.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione)*

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

— 10 —

1.0.16

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uno abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

1.0.33 (testo 2 coordinato) [id. a 1.0.18 (testo 2 corretto)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia del-

l'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

Art. 2.

2.4 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti

di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-*bis*, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.»;

c) *il comma 5 è abrogato;*

d) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5-*ter*. I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai

comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo».

e) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-*bis* connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-*bis*»;

f) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis* Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 6.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*ter*. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Tenne, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-*quinqies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-*ter* per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-*sexies*. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30

per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma *6-sexies* è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni – ove disponibili – precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-nonies. I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da *6-sexies* a *6-nonies* sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *6-sexies* a *6-nonies*, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.57

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito al-

— 15 —

l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.0.1 (testo 3)/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 2.0.1 (testo 3), dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1 è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

— 16 —

2.0.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/2

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis inserire il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e

— 17 —

pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di al presente articolo"».

2.0.1000/300

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/301

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/302

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera b, le parole: «30 aprile», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2.0.1000/303

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera c), le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2.0.1000/304

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/305

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «e delle modalità».

2.0.1000/306

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e, nei soli casi», fino alla fine del comma.

2.0.1000/307

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 5, sopprimere le parole da: «L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo», fino alla fine del comma.

2.0.1000/308

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «previa acquisizione, anche».

— 19 —

2.0.1000/20

NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, sopprimere la parola: «non».

2.0.1000/309

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare».

2.0.1000/21

NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6 capoverso «Art. 8-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380».

2.0.1000/310

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la compatibilità paesaggistica».

2.0.1000/311

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», al comma 5, dopo le parole: «qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo», inserire le seguenti: «per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 1».

— 20 —

2.0.1000/312

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «31 marzo 2018».

2.0.1000/313

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.1000/314

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle».

2.0.1000/315

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserito il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/316

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/317

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

2.0.1000/318

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglio-

— 22 —

ramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

2.0.1000/319

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

2.0.1000/37

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 189/2016 convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dall'articolo 1 comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

2.0.1000/320

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 8, capoverso «Art 13», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto».

2.0.1000/321

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere tutto il seguente periodo: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/322

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/323

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/44

MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, al comma 2 ivi richiamato, sostituire le parole: «può delegare», con le seguenti: «delega entro 30 giorni».

— 24 —

2.0.1000/324

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere le seguenti: «37 e».

2.0.1000/325

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, capoverso comma 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere la seguente: «37 e».

2.0.1000/49

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso meccanismo del cosiddetto 'crowdfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di *Art-Bonus* e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/326

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera a).

2.0.1000/327

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/328

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera e).

2.0.1000/329

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di

posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/330

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

— 27 —

e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopprimere alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/60

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

— 28 —

"4-*bis*. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità"».

2.0.1000/61

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: «limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3».

2.0.1000/331

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

2.0.1000/332

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 24, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 maggio 2020».

2.0.1000/333

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27

agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018"

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato

al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 11.8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le Modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.1000/334

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26, con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016* è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con 11 citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

— 33 —

n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/336

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 26, sostituire le parole: «1° giugno 2018» con le seguenti: «1° giugno 2020».

2.0.1000/75

MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al comma 27 dopo le parole: «della legge 31 maggio 2005, n. 88» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione.».

2.0.1000/76

BUGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

— 34 —

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644,000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.1000/336

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, al comma 28, sostituire le parole: «diritti reali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o dei titolari di diritti reali di garanzia».

2.0.1000/86

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2-bis sostituire le parole: "con oneri a carico del bilancio comunale" con le seguenti: "con oneri a carico della contabilità

— 35 —

speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

2.0.1000/87

MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, sostituire le parole: «sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30100 abitanti» con le seguenti: «sono aumentati a 96 ore per tutti i comuni interessati».

2.0.1000/337

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/85

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "periodo di dodici mesi" con le seguenti: "periodo di ventiquattro mesi"».

2.0.1000/338

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, Dopo il comma 29 è inserito il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/339

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/340

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del Decreto Legislativo. n. 267/2000 e succes-

— 37 —

sive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/341

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.1000/342

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/343

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017

ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/344

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge 11. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/345

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMII, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti

aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/346

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e): esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *e*), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comune";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli

interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite le parole: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018";

d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del

2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricom-

— 44 —

presa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarato inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al

Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

7. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

'Art. 13. – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Com-

missario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto'.

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

– le parole: 'pubblici o paritari' sono sostituite dalle seguenti 'ad eccezione di quelli paritari';

– le parole: 'e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni' sono sostituiti dalle seguenti: ', degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto'';

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2: le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-*bis* aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d), del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo";

f) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma 4-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *I*. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a*) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
- b*) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d*) l'Agenzia del Demanio;
- e*) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *a*), è inserita le seguenti:

"*a*-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a*), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a*) ed *e*), nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *I*. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del de-

creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere *b)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)* ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera *a)* del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorru-

zione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

– il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

– dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-bis:

– dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "fondamentale ed accessorio";

– le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

– le lettere *a)* e *b)* sono così integralmente sostituite dalle seguenti:

"*a)* le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;"

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole: "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole: "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

h) al comma 7 -bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

20. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma *quinquies*, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-*quater* è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-*bis*";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una zona rossa istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio

della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

23. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le

parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "diritti reali di garanzia" di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti "per la durata di due anni";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-*ter*, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: «Dal 2021» sono sostituite con le parole: "Dal 2023".

31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-quater. Agli interventi di cui al comma *9-bis*, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni".

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo *67-ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo *67-ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di

coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0^a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di rico-

struzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge

— 59 —

7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

Art. 4.

4.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche *on line*"».

Art. 5.

5.0.2 (testo 2)/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 5.0.2 (testo 2), al comma 3, al capoverso comma 4-bis premettere il seguente:

«04-bis. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".

b) Al comma 4:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11 del medesimo Codice".

— 62 —

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce *standard* minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello *standard* da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinqüies*. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro .2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 71 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo e successive modificazioni, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

5.0.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'arti-

colo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate».

5.0.35 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A 1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

5.0.36 (testo 2 coordinato)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della ri-

— 65 —

chiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 45 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

5.0.37/300

CANDIANI, COMAROLI

All'emendamento 5.0.37, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito segue dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinarla devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

5.0.37

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

— 66 —

5.0.54

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),"».

5.0.61/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 5.0.61, l'articolo 5-bis. (detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso) è soppresso.

5.0.61

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

— 67 —

5.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».

Art. 6.

6.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2"»;

b) *alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:*

«01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

6.7 (id. a 6.8 e 6.11)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»

6.1100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,"».

6.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto", sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"».

6.1200/300

RICCHIUTI

All'emendamento 6.1200, capoverso comma «5-bis», sopprimere le lettere a) ed e).

6.1200

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma

— 70 —

11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

6.0.1000/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 6.0.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni» e alla lettera b) le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

6.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

b) quanto a 1 milione di euro per anno 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

— 71 —

nanze per gli anni 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».

Art. 7.

7.9 (testo 2) [id. a 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

7.27 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012", sono sostituite con le seguenti: "31 ottobre 2017";

– al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

7.31 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

7.32 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia

— 74 —

penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, altresì, alla rivisitazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per gli effetti della disposizione di cui al medesimo comma, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Art. 8.

8.0.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicem-

— 75 —

bre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 9.

9.12 (id. a 9.13 e 9.16)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.0.3 (id. a 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

— 76 —

Art. 11.

11.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

11.18 (id. a 11.19)

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.2000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».

— 77 —

11.0.29 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-*bis* codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

Art. 12.

12.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».

12.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

— 78 —

12.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)

1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire così l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,".

b) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

12.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conse-

— 79 —

guenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

Art. 13.

13.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

– *al punto 1), alinea comma 4-bis, le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.»*, nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)».*

13.5 (testo 2)/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 13.5 (testo 2), sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 13.

— 80 —

13.5 (testo 2)/301

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

*All'emendamento 13.5 (testo 2), sostituire le parole: «per due volte»
con le seguenti: «unicamente per una volta».*

13.5 (testo 2) [id. a 13.6 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte"».

13.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1° dicembre 2018».

13.0.7 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

4. Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi».

13.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)

1. Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento

— 83 —

o reimpiego dell'evasione fiscale salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

Art. 14.

14.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), numero 2), dell'articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

Art. 15.

15.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.6

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

15.1000/1

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI

All'emendamento 15.1000, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «34,5 milioni».

Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000».*

15.1000/300

RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee, pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— 86 —

1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

1-bis.4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

1-bis.5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

15.1000/301

RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici, energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

1-bis. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

1-bis.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

15.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

"Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo di-

versa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate"».

15.0.21 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli *standard* di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi

del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario". L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinqüies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto -legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante coi rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

— 90 —

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare"».

15.0.28 (id. a 15.0.29)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.2000 (testo 2)/300

COMAROLI

All'emendamento 15.0.2000 (testo 2), dopo primo periodo, inserire il seguente: «Una quota di tali risorse, per un importo pari a 10 milioni di euro, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana"».

15.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 16.

16.12

LA COMMISSIONE

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili";

— 92 —

b) *al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:*
"2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del '1° gennaio 2018' è sostituito dal termine '1° aprile 2018'".».

16.1000/2

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dell'Associazione Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 178, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nell'ambito del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, dell'Istituto superiore di sanità Centro nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS)».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

16.1000/300

COMAROLI

All'emendamento 16.1000, al comma sopprimere le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI».

16.1000/1

COMAROLI

All'emendamento 16.1000, al comma 1-bis) sostituire le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-AreaVI», con le seguenti: «Istituto superiore di Sanità».

16.1000/301

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento 16.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «predetto inquadramento», aggiungere le seguenti: «, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione».

16.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

— 94 —

Art. 17.

17.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso", aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».

17.14 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni"».

17.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno, degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme"».

17.0.1000/300

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

17.0.1000/301

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: «la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso», inserire le seguenti: «o da comprendere».

17.0.1000/302

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

17.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-*bis*, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";

— 97 —

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione.;

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto", inserire le seguenti: "per l'anno 2017";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-*bis* per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "banca dati" aggiungere le seguenti: "i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma

1, lettere *b*) ed *e*) e di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 maggio 2016 riferiti al".

h) al comma 10, dopo la parola: "statali", sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune".

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019,".

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*e*) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

"2-*bis*. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

2-*ter*. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».

Conseguentemente:

la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;

la rubrica dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

Art. 18.

18.1000/300

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento 18.1000, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «32,5 milioni», con le seguenti: «23,5 milioni»;

alla lettera b), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «11 milioni di euro in favore delle strutture,», con le seguenti: «2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,».

18.1000/2

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.1000, dopo le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis».

18.1000/3

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «b-bis», sopprimere le parole: «anche private accreditate».

18.1000/301

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 18.1000, lettera b-bis), sostituire le parole: «anche private accreditate», con le seguenti: «pubbliche».

— 100 —

18.1000/5

NUGNES

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui alla presente lettera, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito isee fino ai 24mila euro».

1.8.1000/6

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.1000, al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco i allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «28.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «26.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «56.500» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «56.500»;*

18.1000

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico"».

18.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.6 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300,000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.1000/1

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "sono obbligatorie e gratuite" sono sostituite con

— 102 —

le seguenti: "in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/2

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "obbligatorie" sono sostituite con le seguenti: "raccomandate"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/3

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale*). – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017- 2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccina-

zioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo *report* semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;

c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

f) la creazione di un'apposita pagina *web* che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

— 105 —

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge u dicembre 2016, n. 232"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/4

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Coperture vaccinali*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.

2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affinata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili ano stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4, dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4,5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/5

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.

3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC"».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

— 107 —

18.0.1000/6

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la parola: «sole»;*
- b) *prima delle parole: «sono applicabili» premettere la seguente: «non»;*
- c) *sostituire le parole da: «sono applicabili» fine alla fine del periodo con le seguenti: «Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3»;*
- d) *sopprimere il comma 2.*

18.0.1000/7

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 11. 196».

18.0.1000/8

COMAROLI

All'emendamento 18.0.1000, al comma 2, sostituire le parole: «10 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

18.0.1000/9

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:

"1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base

— 108 —

alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;
- e) anti-epatite B;
- f) anti-pertosse;
- g) anti-Haemophilusinfluenzae tipo b«.

2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, 11.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate».

18.0.1000/10

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età"».

18.0.1000/11

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

— 109 —

18.0.1000/12

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "al comma 1-bis" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"».

18.0.1000/13

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 i commi 1-quater e 1-quinquies sono abrogati».

18.0.1000/14

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi i e i-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto legge"».

18.0.1000/15

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo

— 110 —

le parole: "dagli esiti dell'analisi sierologica", sono aggiunte le seguenti: "effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale"».

18.0.1000/16

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi i e del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria"».

18.0.1000/17

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono abrogate».

18.0.1000/18

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"».

18.0.1000/19

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "obbligatoria" è sostituita con la seguente: "di cui al presente decreto-legge";

b) le parole: "le procedure accentrate di acquisto" sono sostituite con le seguenti: "tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate"».

18.0.1000/20

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini"».

18.0.1000/21

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione" sono abrogate;

b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: "La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito *internet* del Ministero della salute"».

— 112 —

18.0.1000/22

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato».

18.0.1000/23

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"».

18.0.1000/24

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "commi 1 e 1-bis", sono inserite le seguenti: "e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,"».

18.0.1000/25

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzia-

— 113 —

lità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico"».

18.0.1000/26

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse"».

18.0.1000/27

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "idonea documentazione" sono sostituite con le seguenti: "una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000";

b) al terzo periodo, le parole da: "La documentazione" fino alle parole: "n. 445" sono abrogate».

— 114 —

18.0.1000/28

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "che, qualora" fino alla fine del periodo sono abrogate».

18.0.1000/29

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie".

2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/30

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/31

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinati, i dirigenti scolastici delle scuole di

— 115 —

ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza"».

18.0.1000/32

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "di Trento e Bolzano", sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

18.0.1000/33

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "gli eventuali effetti indesiderati" sono sostituite con le seguenti: "gli effetti indesiderati e le reazioni avverse"».

18.0.1000/34

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 la parola: "documentazione" è sostituita con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000" e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato».

— 116 —

18.0.1000/35

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210"».

18.0.1000/36

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: "obbligatorie" è abrogata».

18.0.1000/37

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

— 117 —

18.0.1000/38

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-*quater* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "nell'articolo 1" sono sostituite con le seguenti: "nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente"».

18.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dal calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per centri di formazione professionale regionale in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

18.0.1100/300

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento 18.0.1100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

«Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote

— 118 —

di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al Decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.110/3

COMAROLI

All'emendamento 18.0.1100, sopprimere i commi 2 e 3.

18.0.110/301

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 18.0.1100, al comma 2, dopo le parole: «l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare» aggiungere le seguenti: «la produzione della cannabis da parte di terzi e».

18.0.1100/302

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro

della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Goad agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/16

CIAMPOLILLO, TAVERNA, GAETTI, BUCCARELLA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza";

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,"».

18.0.1100/11

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.

2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3) Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa otte-

nuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";

b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.

5) La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato".

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26".

d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3,1e sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».

18.0.1100/13

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita in ordine alfabetico la seguente voce: "Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)". Nella tabella

— 121 —

Il allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "foglie e" sono soppresse».

18.0.1100/303

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 18.0.1100, al comma 3, dopo le parole: «la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017.» aggiungere le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale si fa carico della spesa per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico su tutto il territorio nazionale».

18.0.1100/19

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La cannabis posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1».

18.0.1100/20

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.0.1100, dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.1100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle "Good manufacturing practices" (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici ferma restando la possibilità di autorizzare con decreto del Ministro della Salute, uno o più enti o imprese per la coltivazione nonché la trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi delle vigenti norme e secondo le procedure applicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

— 123 —

2-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

2-bis. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000,00 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge n. 38 del 2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitarie *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998 convertito nella legge n. 94 del 1998».

18.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Debiti sanitari)

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse gene-

— 124 —

rate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 del 2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

Art. 19.

19.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autore-sponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche».

— 125 —

19.0.41 (testo 2) [id. a 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.45 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.62 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

— 127 —

19.0.75

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno"».

19.0.77 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

— 128 —

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

19.0.5000 [già em. 1.81 (testo 2)-19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

— 129 —

"4- *quater* . In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza"».

19.0.90

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

19.0.119

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da

— 130 —

emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.121 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)"».

— 131 —

19.0.2001 (testo 2)/4

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1, dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché di Enti Pubblici, anche non economici.».

19.0.2001 (testo 2)/6

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi, dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».

19.0.2001 (testo 2)/11

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione»;*
 - b) *sopprimere i commi 6 e 7;*
 - c) *al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente articolo»;*
 - d) *al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».*
-

19.0.2001 (testo 2)/15

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e g)».

— 132 —

19.0.2001 (testo 2)/16

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art.13-bis», sopprimere il comma 9.

19.0.2001 (testo 2)/17

BUCCARELLA, SERRA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole: «dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».

19.0.2001 (testo 2)/300

GATTI

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sopprimere il comma 2.

19.0.2001 (testo 2)/301

GATTI, RICCHIUTI

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

Conseguentemente:, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

19.0.2001 (testo 2)/302

GATTI, RICCHIUTI

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

19.0.2001 (testo 2)/302

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni» e, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

— 134 —

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.2001 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

— 136 —

12. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

13. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

19.0.2200 (testo 2)/300

RICCHIUTI

All'emendamento 19.0.2200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

19.0.2200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 83, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro".

2. All'articolo 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro"».

Art. 20.

20.33 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

20.44 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 lettera *i-sexies*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,

c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, parba, 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di Politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis».

— 138 —

X1.1000/2

CAPPELLEITI

All'emendamento x1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale».

X1. 1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis"».

€ 7,80

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2942
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 815 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 31
ottobre 2017 alle
ore 15:00

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 816 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2017

[N. 819 \(ant.\)](#)

31 ottobre 2017

[N. 820 \(ant.\)](#)

8 novembre 2017

Testo di
emendamenti e
ordini del giorno
allegato al
resoconto

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 820 \(ant.\)](#)

8 novembre 2017

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 821 \(pom.\)](#)

8 novembre 2017

[N. 822 \(ant.\)](#)

9 novembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti a
emend. del
Governo:
9/11/2017 h. 20.
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 823 \(pom.\)](#)

9 novembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti a
emend. del
relatore:
10/11/2017 h. 17.
Approvati
emendamenti
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 824 \(ant.\)](#)

13 novembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti a
emend. del
Governo:
13/11/2017 h. 22 .
Approvati
emendamenti
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 825 \(pom.\)](#)
13 novembre 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti a
emend. del
relatore:
14/11/2017 h. 11 e
del Governo
14/11/2017 h. 13 .
Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 826 \(ant.\)](#)
14 novembre 2017

Fissato termine
presentazione
subemendamenti
ad emendamento
del Governo:
14/11/2017, h. 15.
Approvati
emendamenti

[N. 827 \(pom.\)](#)
14 novembre 2017

Approvati
emendamenti
Testo di ordini del
giorno ed
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 828 \(nott.\)](#)
14 novembre 2017

Approvati
emendamenti
Testo di ordini del
giorno ed
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
815ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici **BULGARELLI (M5S)** e **COMAROLI (LN-Aut)** chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritiene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore **LAI (PD)** propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziare. Ritiene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori»".

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 438

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
816ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Esame e rinvio)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori entrate, rispetto a quanto preventivato, per la "collaborazione volontaria-bis". Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, l'estensione del meccanismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica la disciplina del *golden power* con l'introduzione di soglie di possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a

dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Passando al dettaglio del provvedimento l'articolo 1 prevede la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, cosiddetta "definizione agevolata 2016" (comma 1); consente inoltre di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; l'articolo 1, ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cosiddetta "definizione agevolata 2017"); specifica al comma 11, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito all'articolo 3, segnala che esso estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate (per una quota non inferiore al 70 per cento) da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell'estensione dell'ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, solo per gli investimenti effettuati in

tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa *online*.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. Si prevede, inoltre, analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019. L'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

L'articolo 6 reca novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali", volte a modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017. In particolare, il decreto prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa la correttezza degli oneri ivi quantificati. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare l'avvio delle missioni, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Viene poi introdotto, il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze per la redazione delle relazioni annuali al Parlamento sulla partecipazione alle missioni internazionali, ivi incluse le proroghe delle stesse. Inoltre, viene previsto che anch'esse siano corredate da relazione tecnica.

Il decreto-legge, inoltre, posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prolunga, poi, la sperimentazione del nuovo concetto di "impegno" di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017, prevista a legislazione vigente. Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e l'impatto sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. L'articolo, infine, prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; il comma 2 disciplina la destinazione di altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria; al comma 4, si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; ai commi 5 e 6, si dettano disposizioni relative al pernottamento "a titolo gratuito" del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme; ai commi da 7 a 10 si introducono novelle volte a portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 8 provvede, al comma 1, alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta "ottava salvaguardia" - costituita dall'applicazione ad ulteriori soggetti dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma di cui alla legge n. 214 del 2011. In base al monitoraggio delle domande di accesso a tale beneficio, i soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità (in luogo di 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che derivano da una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, sono posti a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'articolo 20 del decreto.

Al comma 2 si prevede l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024). L'entità dell'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025. Tale incremento è disposto anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese, in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma "anti-scorrerie").

L'articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare: viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a)); si estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della ed. alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5); si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti *extra* UE di quote di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico; si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera e)); le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 15 assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché

alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1); si dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi al ruolo di "Capitale europea della cultura 2019" (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziati del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, *lett. a*) e per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, *lett. b*).

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

L'articolo 20 al comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (ed. "gratta e vinci"); al comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale; al comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018; al comma 4, sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo - previsto dal D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale - di versare 80 milioni di euro per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale; al comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri prodotti dal provvedimento, derivanti dalle norme del decreto-legge indicate nel comma 5 medesimo, che sono quantificati pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017 (che aumentano a 1.487,873 milioni in termini di fabbisogno ed indebitamento) a 2.425 milioni per l'anno 2018, a 354,566 milioni per l'anno 2019; al comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016; al comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, che vengono in quota parte (per 60 milioni) utilizzate a copertura di alcuni oneri - indicati nel comma 7 medesimo - relativi all'anno 2017; al comma 8 reca infine l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per valutarne la adeguatezza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rettifica del parere sul testo. Rinvio dell'esame degli ulteriori emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** rammenta che è pervenuta la settimana scorsa una relazione tecnica, positivamente verificata, con la quale si provvede ad una rivalutazione dei profili finanziari del testo, e si perviene alla conclusione che la attuale copertura risulta adeguata. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo, che superi il precedente pronunciamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta della relatrice è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30 e 6.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 5.1 e 5.2. Occorre valutare le proposte 1.22, 1.26, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore rispetto agli emendamenti che necessitano di relazione tecnica. Si dichiara d'accordo anche sull'onerosità delle proposte 2.0.2, 2.0.3 e 5.1, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sull'emendamento 5.2, dal momento che

riformula una clausola di invarianza ma non pone problemi di scopertura finanziaria. Ritiene, inoltre, onerosi gli emendamenti che il relatore ha segnalato per una valutazione, ad eccezione della proposta 1.26, che appare neutrale dal punto di vista finanziario. Chiarisce che gli emendamenti 3.0.1 e seguenti sono considerati onerosi perché, a vario titolo, prevedono lo svolgimento di nuove attività o la garanzia di maggiori servizi presso i seggi durante le consultazioni elettorali: in assenza di relazione tecnica che dimostri la possibilità di fornire tali prestazioni a titolo gratuito, occorre, a suo avviso, mantenere un orientamento contrario.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30, 6.31, 2.0.2, 2.0.3, 5.1, 1.22, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.2. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il relatore **LAI (PD)** dichiara di aver appreso dell'intenzione della Commissione competente in sede referente di non modificare il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. In tal caso, andrebbe verificata la possibilità di esprimere l'esigenza di una cautela in punto di dinamiche stipendiali e di stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga senza modificare il testo stesso.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore e conferma che una possibilità è rappresentata dal chiarire l'invarianza di costi nella relazione tecnica.

Il relatore **LAI (PD)** preannuncia, pertanto, una interlocuzione con la Commissione di merito per verificare i profili indicati e chiarire se i numerosi emendamenti trasmessi siano indice della volontà di approvare migliorie al testo in seconda lettura.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6,

4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
819ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio. Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica.

Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective*, MTO) nel 2020. Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6 per cento rispetto al dato tendenziale del -1,0 per cento. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e al -0,2 per cento nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3 per cento nel 2018. L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre. Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni. Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari; l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni. Richiama inoltre l'articolo 89, comma 11, che prevede una riforma del processo amministrativo, e che, come si evince dalla relazione tecnica non ha impatto finanziario. Evidenzia inoltre che l'articolo 51, con il quale si istituisce un'Agenzia nazionale italiana per la meteorologia, pur possedendo un impatto finanziario potrebbe presentare un carattere ordinamentale. Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale segnala l'articolo 102, che modifica la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante

l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene integrata con l'inserimento dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari diretti.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) sottopone all'attenzione della Commissione altresì l'articolo 100, in materia di strumenti di debito chirografario di secondo livello, ritenendo che non abbia legami con la finanza pubblica. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata dell'articolo 43, in materia di Fondo unico di giustizia (FUG).

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 43 non è stato segnalato perché tratta direttamente la materia di un Fondo, quale il FUG, rientrante all'evidenza nella sfera della finanza pubblica. Quanto alla materia di cui all'articolo 100, conviene che si tratta di un profilo più controverso; tuttavia sono emersi gli impatti rilevanti sul sistema economico generale, ancorché non direttamente sul bilancio dello Stato.

Il vice ministro MORANDO premette che la materia delle inammissibilità è evidentemente di pertinenza parlamentare e che il Governo prenderà atto delle decisioni della Commissione e poi del Presidente del Senato. In ogni caso conferma che il Governo si assume la responsabilità dell'inserimento di tutte le parti di testo, pur non avendo obiezioni specifiche sui criteri utilizzati dal presidente Tonini per il giudizio proposto alla Commissione. Ritene di rassegnare una osservazione riferita all'articolo 51: il conseguimento della sede a Bologna del Centro europeo per la meteorologia, nel lungo termine rappresenta un risultato di eccellenza per il nostro Paese, con evidenti ritorni in termini di benefici sul piano nazionale e di attrazione di ulteriori investimenti. L'idea di affiancarvi una agenzia nazionale dedicata alla medesima materia è pienamente appoggiata dal Governo, dal momento che si ritiene idonea a rafforzare l'impegno e l'immagine del Paese in questo settore scientifico internazionale. Quanto alle motivazioni che hanno portato alla formulazione dell'articolo 100, ammette che la disposizione possa non avere effetti diretti ed immediati sulla finanza pubblica, ma evidenzia che il percorso di integrazione delle banche italiane nel sistema europeo e di attuazione della direttiva BRDD possiedono rilevanza primaria per il futuro del sistema economico nazionale.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) dichiara di condividere pienamente le valutazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di mantenere l'articolo 51 all'interno del testo.

Si associano alle dichiarazioni della senatrice Ricchiuti i senatori [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), [BARANI](#) (*ALA-SCCLP*) e [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il PRESIDENTE prende atto del consenso manifestato da più parti e comunica sul mantenimento nel testo dell'articolo 51.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) esprime l'opinione che l'articolo 100 abbia più corretta collocazione nel decreto-legge in materia finanziaria in via di conversione rispetto alla legge di bilancio.

Il PRESIDENTE prende atto delle valutazioni della senatrice Bulgarelli, invitando però a considerare la difficoltà di escludere dal testo misure dirette al sostegno della crescita economica, essendo valutate positivamente altre azioni con il medesimo scopo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) conviene sulla circostanza che, in via diretta o indiretta, tutte le norme proposte all'esame del Parlamento abbiano conseguenze economiche; tuttavia invita la

Commissione ad attenersi ad un criterio di giudizio rigoroso, evitando di restringere le materie che il Regolamento esclude dai contenuti propri della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2020.

Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6% rispetto al dato tendenziale del -1,0%. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1% nel 2018, -0,6% nel 2019 e al -0,2% nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3% nel 2018.

L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi

limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano:

- l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica;
- l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari;
- l'articolo 89, comma 11, che nell'ambito delle norme che disciplinano l'uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G modifica il codice del processo amministrativo e, come si evince dalla relazione tecnica, non ha impatto di carattere finanziario;
- l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni.

Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale si segnala l'articolo 102 che modifica la tabella A di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene modificata per inserire l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari."

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere al fine precipuo di stigmatizzare la ristrettezza di tempi a disposizione dei senatori per valutare con cognizione di causa i profili finanziari e contenutistici del testo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente [TONINI](#) dichiara aperta la discussione generale e invita coloro che intendono farlo a

prendere la parola.

La senatrice **RICCHIUTI** (*Art.1-MDP*) esprime l'opinione che il provvedimento in esame assolva dichiaratamente ad una duplice funzione normativa: da un lato contribuisce alla correzione dei conti del 2017, dall'altro anticipa misure economiche collegate alla manovra di bilancio 2018-2020. Nel presentare, quindi, un'articolazione che si compone di 21 disposizioni, balza subito agli occhi che si è di fronte, per l'ennesima volta, ad un decreto *omnibus*, più che ad un decreto fiscale. Basti pensare alla sorprendente scelte di inserire all'art.7, dai commi 7 a 10, disposizioni volte a disciplinare la durata in carica e la proroga dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, con una chiara estraneità di materia e un carattere ordinamentale improprio per un atto normativo con queste caratteristiche. Approfondendo le poche norme in materia fiscale, sostiene che si continua a perseguire una politica economica che non assume come priorità il contrasto all'evasione fiscale, e non premia la regolarità e la tempestività nel pagamento dei tributi. All'articolo 1 viene infatti prevista la possibilità di una "Estensione della definizione agevolata dei carichi". La nuova rottamazione delle cartelle con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con questo decreto, assumerà addirittura una triplice dimensione. Riguarderà i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, mentre la precedente rottamazione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016. Il provvedimento, poi, per la vecchia definizione agevolata, fissa anche i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, individuando come nuova data il 30 novembre 2017. In tal modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla sanatoria senza ulteriore addebito. Infine, è contemplato anche un "ripescaggio" per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata: è prevista, infatti, la remissione in termini dei soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute del vecchio piano di dilazione con Equitalia, in essere alla data del 24 ottobre 2016. Insomma, si consente si consente una nuova possibilità a coloro che non hanno versato la prima o la seconda rata della "rottamazione". E poi, chi aveva avuto accesso alla definizione agevolata 2016 e aveva onorato i piani rateali in essere con l'adempimento dei versamenti dovuti con sacrificio, dovrà assistere addirittura, per la nuova definizione agevolata 2017, ad un'operazione di "sanatoria nella sanatoria". Stigmatizza il messaggio sociale che viene dato alla comunità con un intervento che appare essere un vero e proprio condono che reca peraltro grave danno alla credibilità dello Stato e al rapporto di fedeltà fiscale tra Stato e cittadini. Sembra dirsi ai contribuenti che potevano agevolmente evitare il pagamento delle imposte dovute, caratterizzando l'intervento come elettoralistico e captatorio di consensi. Ritiene del resto debole anche l'impostazione economica perseguita nella lotta all'evasione. Non è sufficiente, infatti, come peraltro chiesto più volte da Art.1-MDP, la disposizione all'art. 3 sullo *Split payment* (scissione dei pagamenti) dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi esteso a tutte le società controllate della pubblica amministrazione (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate direttamente e indirettamente e quelle partecipate). Questa norma senz'altro positiva non appare risolutiva per avviare una procedura efficace e positiva ai fini del contrasto all'evasione fiscale. Sarebbe stato molto opportuno inserire nel decreto fiscale la trasmissione telematica dei dati delle fatture, che comporta per gli operatori un impatto, sia tecnologico che organizzativo, limitato. Questa diversa scelta avrebbe avuto il pregio di rafforzare un progetto che prevede, da un lato, offerta di servizi e semplificazione degli adempimenti per gli operatori IVA e, dall'altro, il potenziamento dei sistemi di controllo dell'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di reciproca trasparenza. Come si vede, quindi, dalla lettura di alcune disposizioni in materia fiscale contenute nel Titolo I del Testo, ritiene si sia di fronte nuovamente ad un'occasione mancata, ad un rinvio *sine die* di soluzioni risolutive e addirittura, nel caso della "rottamazione", a scelte politiche profondamente sbagliate. Diversamente, per quanto riguarda la prima parziale sterilizzazione dell'incremento dell'Iva e delle accise, contenuta all'articolo 5, appare evidente che si tratta di una disposizione attesa e di impatto positivo per l'economia italiana, ma invita anche a riflettere in modo problematico sulle origini e sul reale costo di una clausola sulla tenuta dei conti pubblici che ha segnato le scelte di bilancio del nostro

Paese negli ultimi sei anni. Procedendo con l'analisi del provvedimento, al di là del pacchetto fiscale, si ritrovano disposizioni che fanno emergere altre criticità. Nella parte dedicata al rifinanziamento temporaneo e parziale delle missioni di pace all'estero, ricorda di aver già segnalato in precedenza le preoccupazioni sulla forzatura contenuta all'art. 7 nella parte in cui si interviene sul mandato dei vertici delle Forze di polizia e del personale militare. Altre perplessità emergono dalla lettura dell'articolo 15, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma ? parte investimenti 2017 ? 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con lo scopo di far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati. Nonostante si debba riconoscere l'impegno nel campo del trasporto ferroviario, tuttavia la politica economica del governo in materia andrebbe rafforzata in una visione d'insieme per almeno due aspetti: da un lato il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, dall'altro il rafforzamento del "Ferrobonus" per il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci. La parte del decreto fiscale che interviene in materia di politiche sanitarie lascia altrettanto insoddisfatti. È criticabile la scelta contenuta nell'articolo 16, laddove si prevede la messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), a far data dal 1° gennaio 2018, provando esplicitamente ad avviare il trasferimento di beni mobili e immobili, che sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa. Inoltre, la finalità meritoria propria dell'articolo 18, con un accantonamento di 9 milioni di euro per l'anno 2017 in un caso e di 12,5 milioni di euro per il 2017 in un altro caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, verrebbe di fatto neutralizzata se risultasse vero, come riportano alcune notizie di stampa, che si tratta di un finanziamento in favore di strutture sanitarie già individuabili, perché uniche in Italia a rispondere alle caratteristiche descritte nella norma. Infine, sulle coperture finanziarie, all'articolo 20 del provvedimento, spicca in particolare la proroga della concessione dei giochi (in particolare dei Gratta e Vinci), senza che venga fatta alcuna gara. Si tratta di una previsione particolarmente critica che dovrebbe far riflettere, trattandosi di un allungamento della concessione, in scadenza nel 2019, di altri 9 anni. Proprio il Gratta e Vinci garantisce a Lottomatica le maggiori entrate: quasi 6 miliardi di euro da gennaio ad agosto 2017, con un incremento dello 0,8 per cento sull'anno precedente, più dello stesso Lotto che nello stesso periodo ha incassato molto meno, circa 4 miliardi e 600 milioni con una flessione di quasi il 7 per cento sul 2016. Particolari perplessità, oggetto anche di una denuncia pubblica di MDP, suscita il comma articolo 5 dello stesso articolo, relativo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015 pari complessivamente a 534 milioni di euro per l'anno 2018. Il prestito ponte di mezzo miliardo che il Governo aveva destinato a fine 2015 al piano di risanamento per il disastro ambientale e sanitario dell'Ilva non è stato erogato. 534 milioni degli ottocento stanziati dal decreto-legge n. 191 del 2015 non sono stati spesi e ora il Governo, con una singolare partita di giro, li ha smistati per finanziare misure che con il disastro ambientale dell'Ilva non hanno nulla a che fare. Ritiene incomprensibile il motivo per cui una somma così ingente ad oggi non sia mai stata impiegata alla luce del dramma ambientale, industriale e occupazionale che la città di Taranto sta soffrendo ormai da anni. In conclusione, la valutazione politica del gruppo parlamentare di Articolo 1 - Mdp sul decreto fiscale, risulta essere profondamente critica e negativa.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia come il tratto caratteristico del provvedimento sia la scarsa programmazione degli interventi, che si traduce in una rilevante serie di contraddizioni all'interno dell'articolato. Cita, tra gli altri, l'articolo 2 che dispone la sospensione degli obblighi contributivi per le popolazioni colpite dall'alluvione di Livorno, nulla dicendo sulle pendenze contributive, in difformità da quanto disposto per i danni del terremoto. Sottolinea la scarsa considerazione che si è data alle conseguenze negative del cosiddetto *split payment* per l'equilibrio finanziario di cassa delle imprese fornitrici. Analogamente, incongruo appare l'incentivo concesso dall'articolo 4 per investimenti pubblicitari alle sole aziende della carta stampata. Esprime poi preoccupazione per la quantificazione dell'articolo 6, in tema di missioni internazionali, da più parti

ritenuta sottostimata. Considera poco comprensibile l'intervento che agevola i pensionamenti nelle forze armate, in un periodo in cui ai cittadini comuni è chiesto uno sforzo di segno opposto. Sottolinea che l'articolo 17 pone in essere un ennesimo intervento per l'area di Bagnoli, che non appare risolutivo nemmeno in questo frangente. Conclude con un riferimento all'articolo 18 che distoglie somme dal settore sanitario in modo allarmante e con una nota di preoccupazione collegata all'intervento sulla cosiddetta *voluntary disclosure* il cui gettito appare essere stato enormemente sottostimato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) preannuncia che presenterà alcuni emendamenti, volti a migliorare il testo del provvedimento, alcuni su temi già proposti all'attenzione del Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge sul sostegno al Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere le loro repliche.

Il relatore [LAI](#) (*PD*) riconosce che negli interventi svolti in sede di discussione generale, sono stati sollevati temi di interesse e che su di essi si potrà ragionare al momento della valutazione delle proposte emendative. Nel merito ritiene di anticipare la propria valutazione sul rapporto tra definizione agevolata dei carichi tributari e lotta all'evasione fiscale: ritiene che lo spirito dell'intervento sia quello non di un minor rigore, bensì di un supporto alle imprese, specie medie e piccole, per consentire loro di riprendersi dopo gli anni della crisi. Richiama anche una sollecitazione venuta dal senatore Azzollini e riguardante la possibilità di mantenere le donazioni specifiche anche con le modifiche all'assetto della Croce Rossa. Conclude ricordando che alcuni temi, come il trasporto pubblico, vanno esaminati tenendo conto anche di quanto già previsto nel testo del disegno di legge di bilancio, mantenendo una visione complessiva.

Il vice ministro MORANDO conviene, da parte sua, che il decreto in via di conversione e la legge di bilancio vadano letti come parti di un unico contesto economico. Nello specifico cita il caso della trasmissione telematica dei dati delle fatture, inserito nel testo della legge di bilancio già trasmesso. Concorde che possono essere profusi sforzi di miglioramento, soprattutto in direzione di una limitazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Evidenzia che gli strumenti connessi alla fatturazione elettronica hanno avuto concreti effetti positivi nella lotta all'evasione, pur rimanendo fondamentale l'impegno a una riduzione dei tempi di rimborso dell'Iva in eccesso. Sulla questione del prestito all'Ilva puntualizza che nessuna risorsa è stata sottratta al piano di recupero ambientale, che prosegue ordinariamente, ma che l'intervento oggi all'attenzione rappresenta la sola restituzione all'Erario di somme anticipate a carico della finanza pubblica e poi recuperate a seguito dell'accordo con l'ex proprietà Ilva. Rispetto poi al tema della concessione per le lotterie istantanee, segnala che l'orientamento del Governo è quello dell'indizione di una procedura competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli dell'eventuale proroga. Anche sul tema del trasporto pubblico, sottolinea che vi sono interventi di rilievo nell'ambito del disegno di legge di bilancio, proprio nelle direzioni auspiccate dalla senatrice Ricchiuti. In punto di stime di adesione alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali, sottolinea che in prima battuta vi era stato un difetto di gettito atteso, mentre con la seconda fase dell'operazione si era prodotta una stima rivelatasi eccessiva in positivo. Conclude sottolineando che le operazioni di stima di fenomeni così complessi possano presentare margini di errore, ma che comunque le due deviazioni, nel caso di specie, si sono compensate. Infine sul tema della cosiddetta "rottamazione" delle cartelle, evidenzia che non si riapre alcun termine, ma ci si limita a consentire la partecipazione a coloro che avevano manifestato intenzione di aderire senza potersi procurare in tempo la liquidità nei termini di versamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **URAS** (*Misto-Misto-CP-S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre inoltre valutare le proposte 3.1, 3.0.2 (con l'analogo 14.0.1), 9.1, 13.4 (con gli identici 13.5 e 13.6), 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa le proposte che comportano maggiori oneri e quelle che necessitano di relazione tecnica. Quanto invece agli emendamenti per i quali si è chiesta una valutazione, considera onerose le proposte 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1 e 17.0.1. Ritiene necessaria una relazione tecnica sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 17.20, mentre esclude profili onerosi rispetto alle altre proposte segnalate.

Il relatore **URAS** (*Misto-Misto-CP-S*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.)

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, in relazione al testo, che il provvedimento risulta provvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e dell'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria in prima lettura, non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 4.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa la non onerosità del testo del provvedimento, mentre ritiene necessario disporre di una relazione tecnica sull'emendamento 4.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo stesso è emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 167 del 2015, che conferisce al Governo la delega per la riforma del settore della nautica da diporto. L'articolato è stato approvato in seconda deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, volta a garantire le entrate fiscali e contributive in relazione alle operazioni di dismissione di bandiera (ora articolo 12, comma 1, lettera *d*), capoverso 2-*ter*). Per i profili di competenza, anche in relazione ai chiarimenti resi dal Governo durante l'esame della prima versione del testo, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **LAI** (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti. Occorre infine valutare la proposta 14.100 che recepisce con una modifica la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la prima valutazione da svolgere riguardi l'emendamento 14.100, con il quale si recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio. Al riguardo ritiene corretto il recepimento, segnalando tuttavia che appare ultroneo il riferimento alla futura contrattazione collettiva, dal momento che rientra nella normalità dei rapporti del pubblico impiego, affacciando il dubbio che vi siano oneri obbligatori da affrontare nel breve periodo. Quanto alle restanti proposte emendative esprime un parere contrario sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Gli emendamenti 12.0.1, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) necessitano, a suo avviso, di relazione tecnica; il giudizio si estende ai relativi subemendamenti. L'emendamento 10.101 può considerarsi finanziariamente neutro solo ove si approvi il già citato 14.100 nel testo originario posto dalla richiamata condizione della Commissione bilancio. Non ritiene vi siano osservazioni critiche sulle restanti proposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore **LAI** (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (limitatamente al comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8, 14.1, 12.0.1, 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti e 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti. Il parere sull'emendamento 10.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 14.100. Sul medesimo emendamento il parere è di nulla osta, con la seguente condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale: sopprimere le parole: «ma viene demandata alla contrattazione collettiva». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 820 (ant.) dell'08/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
820ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DOCUMENTO DI BILANCIO

Il presidente **TONINI** avverte che, per la sessione di bilancio in corso, sono confermate le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza 2017, come integrato dalla Nota di aggiornamento, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, già dettate con l'apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003. Come avvenuto in occasione della sessione di bilancio dello scorso anno, le disposizioni che riguardano il regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente (anche in considerazione della norma contenuta nell'articolo 128, comma 6 del Regolamento), devono essere necessariamente interpretate alla luce della articolazione della manovra e delle regole che ne disciplinano i contenuti introdotti con le modifiche alla legge di contabilità di cui alla recente riforma introdotta con la legge n. 163 del 4 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Si sono previste alcune significative innovazioni alla struttura e ai contenuti del provvedimento, innovazioni che si riverberano anche sul regime di ammissibilità degli emendamenti. Il disegno di legge di bilancio presenta infatti una articolazione tipica, in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile. Pertanto nel bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla I sezione sono poi riversate nella II sezione attraverso la Nota di variazioni. In linea generale, alla luce della articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, prima applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini. Saranno considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da

escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione. Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni. In particolare, si rammenta che la prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il preciso tenore letterale della norma (articolo 21, comma 1-*quinquies*) che sancisce che la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*) della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento). Sono ammissibili, di converso, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*) della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13 della predetta legge n.196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Si rammenta inoltre che non sono più allegati alla I sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D e E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della II sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla I sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali

(accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A fermo restando che la riduzione di accantonamenti di Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese di conto capitale. Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, come dianzi esplicitato, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (precedentemente contenute nelle Tabelle C, D ed E della legge di stabilità e ora incorporate negli stati di previsione della seconda sezione). Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo.

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, si rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; in conseguenza eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione approvata dal Senato e quindi inammissibili. Si rammenta in proposito che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere pertanto oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21, comma 5, della legge 196 e cioè fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale, o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, invece, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, infine, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016 che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione. Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino

variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Rammenta che a fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso rappresenta il passaggio conclusivo del ciclo di bilancio per l'anno in corso e l'ultima manovra della legislatura in corso. Il provvedimento consente, pertanto, non soltanto di discutere delle importanti misure in esso contenute ma soprattutto di fare un bilancio complessivo sulle politiche economiche e di finanza pubblica degli ultimi cinque anni e sull'eredità, a suo giudizio positiva, che viene lasciata al futuro Governo.

Il nostro Paese si trova oggi in una situazione di conti pubblici in ordine - e continuerà ad averli anche nei prossimi anni -, e con un'economia in decisa ripresa. In breve siamo nelle condizioni di guardare finalmente al futuro con maggiore fiducia e con la consapevolezza di potere migliorare ulteriormente i nostri fondamentali. E questo è un quadro completamente diverso da quello ereditato ad inizio legislatura e che ha visto un forte impegno, nel corso del quinquennio, volto a invertire la tendenza. Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di inizio legislatura era infatti completamente diverso: oltre ad essere appesantito dalla doppia recessione da cui l'Italia stentava ad uscire, rifletteva gli elementi d'incertezza che caratterizzavano le prospettive di crescita globali e dell'area dell'euro. Alla contrazione del PIL del 2,8 per cento registrata nel 2012 seguiva una previsione, contenuta nel DEF 2013, di un'ulteriore contrazione del 1,3 per cento. Il dato effettivo sarà poi ancora peggiore e pari al -1,7 per cento. Sempre nel DEF 2013 si stimava che nello stesso anno le spese totali in rapporto al Pil si sarebbero collocate al 51,1 per cento e la spesa per interessi al 5,3 per cento; si prevedeva poi che quest'ultima potesse aumentare fino al 6,1 per cento nel 2017. I dati di consuntivo dei conti nazionali per il 2013 si chiusero poi con l'indebitamento netto al -2,9 per cento, il rapporto debito/PIL al 129 e la pressione fiscale al 43,6 per cento. Negli ultimi quattro anni, la politica economica e finanziaria messa in atto dal Governo ha dovuto procedere all'interno di un "sentiero stretto", spesso concordato con

l'Unione Europea, i cui confini risultano compressi da un lato dagli effetti di una crisi economica senza precedenti nella storia recente e dall'altro dall'esigenza di riduzione del disavanzo e del debito pubblico. La direzione del sentiero impressa dal Governo, nonostante gli accennati limiti di manovra, è risultato da subito ben chiaro e guidato dall'urgenza di innescare la ripresa economica e, successivamente, di alimentarla. Dopo un eccezionale tasso di riduzione del PIL pari a -5,5 per cento nel 2009 e una seconda ricaduta di -2,8 per cento nel 2012, l'economia italiana nel 2014 ha finalmente mostrato una inversione di tendenza fino ad arrivare al quadro odierno. Tre dati fondamentali ci illustrano questa inversione di rotta: il prodotto interno lordo, dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro Paese, si avvia verso un livello di crescita superiore alle attese nell'anno in corso, fino a raggiungere la soglia di 1,5 punti percentuali (anche se le ultime proiezioni stimano livelli di crescita ancora più alti), e a confermarsi su tali livelli anche nei prossimi anni; il *deficit* pubblico è sotto controllo e si avvia verso un percorso che porterà al pareggio di bilancio nel 2020 e l'avanzo primario, che è previsto crescere nei prossimi anni, è fra i migliori tra i paesi membri dell'Unione europea; il debito pubblico, anche grazie all'andamento del PIL, è previsto tornare a scendere ad un ritmo sostenuto nei prossimi anni dopo lunghi anni di crescita inarrestabile. Il ritmo della ripresa, che si è accentuato negli ultimi trimestri in misura superiore alle attese, si sta riflettendo positivamente anche sul mercato del lavoro. L'occupazione continua a salire portandosi al di sopra delle 23 milioni di unità: negli ultimi tre anni sono stati creati circa 900.000 posti di lavoro, oltre la metà dei quali a tempo indeterminato. Indubbiamente tale contesto è frutto, da un lato, del più favorevole quadro internazionale e della politica di allentamento monetario attuata dalla Banca centrale europea e, dall'altro, delle scelte di politica economia e di bilancio e delle riforme attuate, che nel loro insieme hanno saputo contemperare le esigenze di rigore con quelle di stimolo alla crescita. In sintesi, fra le scelte che hanno contribuito, nel sentiero stretto entro il quale il Governo poteva agire, sono stati: la progressiva diminuzione della pressione fiscale, scesa di circa un punto percentuale tra il 2013 e il 2016; una serie coordinata di incentivi agli investimenti privati che hanno spinto le imprese ad accrescere la propria capacità produttiva; un ampio insieme di riforme strutturali; le misure di contrasto alla povertà e alla diseguaglianza; l'attenta gestione delle finanze pubbliche; le misure di finanza per la crescita. Le riforme e le diverse *policy* approvate in questi ultimi anni hanno ridotto notevolmente il differenziale di crescita dell'Italia rispetto alla media dell'Unione Europea, hanno restituito credibilità al nostro Paese, e il disegno di legge di bilancio al nostro esame si inserisce in tale contesto con l'obiettivo di continuare ad innalzare il potenziale di crescita dell'economia nazionale, l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle imprese. Al prossimo Governo spetterà, pertanto, il compito di non disperdere i risultati raggiunti e anzi di proseguire nel percorso delineato in questa legislatura. Per quanto riguarda il quadro generale della manovra, osserva che il disegno di legge è impostato, coerentemente al dettato normativo di cui all'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica come modificato dalla legge n. 163 del 2016, secondo la struttura contabile per missioni e programmi. Ricorda come a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza. La prima sezione contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. La seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato - vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo -, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio), attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli

stanziamenti sia di parte corrente che di conto capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Ricorda che con la risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento di settembre, il Parlamento ha autorizzato il Governo a rivedere il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, all'interno di uno scenario di progressivo consolidamento, e a prevedere il raggiungimento del pareggio strutturale nel 2020. In termini nominali l'indebitamento netto è stato fissato a un livello pari a -1,6 per cento nel 2018, a -0,9 per cento nel 2019 e a -0,2 per cento nel 2020. Il disegno di legge di bilancio in esame è coerente con tali valori. Guardando agli effetti del complesso delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio e nel decreto legge n. 148 del 2017 si evidenzia che complessivamente gli interventi (impieghi) proposti ammontano a circa 34,4 miliardi nel 2018, 27,2 miliardi nel 2019 e 19 miliardi nel 2020, mentre le risorse che la manovra si propone di reperire sono pari a circa 19,5 miliardi nel 2018, 11 miliardi nel 2019 e 11,4 miliardi nel 2020. Quanto ai contenuti essenziali della legge di bilancio segnala innanzitutto che gli importi del saldo netto da finanziare sono coerenti con i livelli programmatici indicati nella Nota di aggiornamento e approvati con le risoluzioni parlamentari. Per il 2018 il limite massimo del saldo netto da finanziare è previsto pari a circa 45,5 miliardi in termini di competenza ed a circa 103,8 miliardi in termini di cassa. Tali limiti sono poi indicati, rispettivamente in competenza ed in cassa, in circa 25,6 miliardi e 73,5 miliardi nel 2019 ed in circa 13,6 e 59,5 miliardi nel 2020. Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2018 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 274 miliardi, e pari a 332 miliardi in termini di cassa. I suddetti livelli sono poi determinati rispettivamente in competenza ed in cassa in circa 267 miliardi e 314,5 miliardi nel 2019 ed in circa 247 e 293 miliardi nel 2020. Il disegno di legge di bilancio reperisce risorse in termini di maggiori entrate per 10,7 miliardi nel 2018, 9,1 miliardi nel 2019 e 8,1 miliardi nel 2020. Tale gettito aggiuntivo deriva in larga misura dalle disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale contenute nell'articolo (tra cui quelle in materia di fatturazione elettronica, contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali, limiti per la compensazione automatica, tassazione dei redditi da partecipazioni qualificate) e, limitatamente al 2018, dal differimento dell'entrata in vigore della disciplina IRI. Concorrono al reperimento delle risorse i risparmi correnti riconducibili in misura ridotta all'articolo del disegno di legge di bilancio (circa 178 milioni per il 2018, 262 milioni per il 2019 e 314 milioni per il 2020) e, in misura più rilevante, alla sezione II del disegno di legge di bilancio, per effetto delle misure di definanziamento tra cui sono ricompresi anche i risparmi di spesa (*spending review*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che rappresentano una quota crescente dei definanziamenti stessi (dal 50 per cento circa del 2018 all'80 per cento del 2020). A tali risorse corrispondono, sul lato degli impieghi, riduzioni complessive di entrata per circa 20 miliardi nel 2018, 13,9 miliardi nel 2019 e 6,6 miliardi nel 2020. Tali effetti sono imputabili in massima parte alle disposizioni riguardanti, per gli anni 2018 e 2019, la disattivazione delle clausole di salvaguardia, il cui impatto è quantificato, rispettivamente, in 14,9 miliardi e in 6,1 miliardi. Ulteriori riduzioni di gettito sono riconducibili alle misure per accrescere la competitività delle imprese attraverso la proroga e rafforzamento delle misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, a fronte di nuovi investimenti effettuati (con effetti in termini di minori entrate fiscali pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020). Degni di nota sono anche gli sgravi contributivi e alle detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica a cui sono associati sia effetti di minor gettito IRPEF (fruizione pluriennale della detrazione in rate costanti) sia incrementi di gettito (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA per effetto indotto), oltre naturalmente all'effetto volano sull'economia. Cita inoltre le disposizioni che prevedono sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni: esse comportano una riduzione delle entrate contributive pari a poco meno di 390 milioni nel 2018, ad oltre 1,2 miliardi nel 2019 e a quasi 2 miliardi di euro nel 2020. L'agevolazione in esame determina effetti di maggior gettito tributario, per effetto dell'incremento della base imponibile, in misura pari a circa 160 milioni nel 2019 e a 430 milioni nel 2020. Si segnalano poi le maggiori spese

correnti, che riguardano principalmente il fondo per i contratti della pubblica amministrazione (1.650 milioni annui dal 2018), il fondo per la lotta alla povertà (300 milioni per il 2018, 700 milioni per il 2019 e 900 milioni a decorrere dal 2020) e i rifinanziamenti disposti nella sezione II del ddl di bilancio. Si segnalano inoltre la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili (250 milioni nel 2018 e 330 milioni annui nel 2019 e 2020) e del Fondo politiche per la famiglia con uno stanziamento di 100 milioni annui nel triennio.

Per la spesa in conto capitale, si richiamano le disposizioni relative agli stanziamenti del Fondo per gli investimenti pubblici (170 milioni nel 2018, 1.140 milioni nel 2019 e 1.370 milioni nel 2020), nonché, tra le altre misure, la possibilità di utilizzo dell'avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato degli Enti locali (il cui impatto complessivo in termini di indebitamento netto risulta di 70 milioni nel 2018, 122 milioni nel 2019 e 351 milioni nel 2020).

Riassumendo la prevalenza degli impieghi rispetto alle risorse determina il carattere espansivo della manovra per ciascuno degli esercizi considerati. Concludendo, le spese finali presentano nel triennio di riferimento un andamento decrescente. Al netto degli interessi, le spese correnti ammontano a 511,4 miliardi di euro per il 2018, 505,1 miliardi di euro per il 2019 e 503,9 miliardi di euro per il 2020; mentre quelle in conto capitale sono pari a 52,4 miliardi di euro per l'anno 2018, 45,5 miliardi di euro per il 2019 e 48,7 miliardi di euro per il 2020.

Per quanto concerne le misure, il provvedimento, come accennato, focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici prioritarie: in primo luogo le misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, gli interventi per la crescita, la promozione dell'occupazione e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione; a queste si aggiungono le misure settoriali, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli enti territoriali; infine le misure per il contenimento della spesa e per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Da segnalare che tali interventi sono stati programmati con soluzioni che consentono comunque di rispettare l'impegno di contenere il deficit nell'ambito degli obiettivi comunitari.

Il disegno di legge trasmesso al Parlamento si suddivide, come accennato in due sezioni. La prima, che corrisponde alla vecchia legge di stabilità, contiene 102 articoli, raggruppati in 10 Titoli. La seconda sezione, che corrisponde al vecchio disegno di legge di bilancio, contiene 18 articoli e le Tabelle allegate.

Nella prima Sezione, il Titolo I contiene le norme relative ai risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, l'articolo 1, fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa. In tale ultimo ambito, tra le misure di internazionalizzazione, si segnala l'autorizzazione di spesa per un ammontare di 3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte agli oneri derivanti dalla Presidenza italiana dell'OSCE. Inoltre, per le finalità di sostegno *all'export*, è stato previsto che Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali. Per quanto riguarda il personale impiegato all'estero si uniforma la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero.

In tema di sanità, si introduce una norma impone all'AIFA di adottare nei primi mesi del 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016 (*Payback*).

In tema di giustizia, si introducono disposizioni per assicurare la funzionalità dell'amministrazione di settore. In particolare, viene prevista l'istituzione di un fondo con dotazione di 20 milioni di euro al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici. Inoltre, è stato previsto che le somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, siano versati all'entrata per una successiva riassegnazione del Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. E' poi istituito un fondo per l'attuazione della riforma del processo penale, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni per il 2019

e 30 milioni annui a decorrere dal 2020. Infine, in tema di assunzioni sono state previste le necessarie coperture finanziarie al fine di disporre il reclutamento di magistrati ordinari, avvocati e procuratori dello Stato, mentre per il triennio 2018-2020, sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo.

In tema di agricoltura, sono istituiti i distretti del cibo al fine non solo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, ma anche di garantire la sicurezza alimentare. Inoltre, è stato previsto l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, in misura, rispettivamente, non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascun anno del triennio 2018-2020.

In tema di istruzione, si affronta il problema dei dirigenti scolastici. È istituita una sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale statale, con l'obiettivo di armonizzare le retribuzioni dei dirigenti scolastici, per la parte fissa, a quelle previste per gli altri dirigenti della pubblica amministrazione. Sono state previste modifiche agli scatti stipendiali dei professori universitari. In particolare, è previsto che, con effetto economico dal 2020, il regime di progressione stipendiale per classi su base premiale dei professori universitari è trasformato in biennale; è disposto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario dal 2020. Infine, è disposto un incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di 2 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni per il 2019, per l'assunzione di nuovi ricercatori.

Il Titolo IV reca le misure relative alle politiche invariate. In particolare, si approntano le misure finanziarie per rendere operativo uno 'sblocco' della contrattazione e retributivo per il pubblico impiego con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche. Fra le altre misure si segnalano la proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. A questa si aggiunge la proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nonché la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di euro 10 milioni per il 2018. Infine si segnala l'incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo. Il Titolo V reca le misure per la razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare, si prevedono le riduzioni di spesa dei Ministeri, per 1 miliardo di euro, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica. A questi si aggiungono vari altri interventi di razionalizzazione di spesa che contribuiscono al generale equilibrio finanziario del provvedimento. Il Titolo VI contiene gli interventi per i territori colpiti dal sisma. Si tratta di interventi che affrontano le catastrofi naturali che hanno colpito negli ultimi anni diversi territori del nostro Paese. In relazione al sisma dell'Aquila del 2009, è stato previsto un contributo straordinario di 2 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila. Per quanto riguarda il sisma del 2012 in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, si attribuisce ai commissari delegati delle regioni colpite la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro. Inoltre, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016, nonché prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU. Infine, è stato previsto per gli

enti locali la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Per quanto riguarda il sisma del 2016 nel Centro Italia è stato previsto che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Inoltre, i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. Per quanto riguarda il sisma che ha colpito l'isola di Ischia nel corrente anno è stata prevista l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Infine, è stata inserita una importante misura che rende detraibili al 19 per cento le spese sostenute dai contribuenti per la stipula di premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative agli enti territoriali e locali. In estrema sintesi, affidando gli approfondimenti all'allegato alla relazione, per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario il provvedimento ridefinisce, in primo luogo, il loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, si riduce di 100 milioni di euro l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica e si stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), attraverso la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo. In secondo luogo, si rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi. Inoltre, si prevede la possibilità, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti. A queste si aggiungono le misure di semplificazione dei documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo, in particolare, al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio. In terzo luogo, si evidenziano le disposizioni che prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, e le disposizioni che disciplinano la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. Infine, si segnala l'attribuzione di un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, viene istituito un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, e si stabilisce il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana. Alle Province sono, invece, destinate risorse per un ammontare di 270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, a cui si aggiungono le risorse per le Città metropolitane per un ammontare pari a 82 milioni per l'anno 2018. In aggiunta è previsto un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il

piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Per quanto riguarda i Comunidispongono, per il triennio 2018-2020, contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Inoltre, si incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario e si introducono disposizioni che mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura. Ulteriori contributi, pari a complessivi 300 milioni, sono riconosciuti per il 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Particolare rilievo assumono, poi, le disposizioni che intervengono sugli spazi finanziari riconosciuti agli enti locali incrementandone le risorse. Lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni. Infine, sono state abrogate le misure finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello *stock* di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.

Il Titolo IX prevede le misure in materia di entrate. In particolare, per quanto riguarda il contrasto all'evasione, si prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro). A queste si aggiungono le misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. Infine, si disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Per lo smaltimento del contenzioso tributario si prevedono diversi interventi. In particolare, per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, si prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). Inoltre, si autorizza l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali. Infine, si riduce da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre il quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. L'Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni in materia di entrate, si segnalano varie misure. In particolare, si sposta da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi, l'aliquota dell'acconto. Si prevede, poi, l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES. Particolare importanza assumono l'introduzione dell'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione e la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. A queste si aggiungono le disposizioni che assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione

di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Infine, si segnalano tre ulteriori disposizioni di particolare rilievo nell'ambito delle disposizioni di entrata. La prima disciplina le modalità per favorire la transizione verso la tecnologia 5G. A tal fine si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati appunto sulla tecnologia 5G. Le norme regolano, in particolare, la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso. La seconda prevede disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, temperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo. Infine, la terza provvede a differire di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Il Titolo X, infine, contiene le disposizioni finali del provvedimento che prevedono in particolare il rifinanziamento di alcuni Fondi, tra cui si segnalano il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e l'istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Segnala, infine, che il provvedimento nella seconda sezione contiene le previsioni delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato basate sulla legislazione vigente, integrate con gli effetti della manovra contenuta nella prima sezione. Le **previsioni** di entrata e di spesa sono espresse in termini sia di **competenza** sia di **cassa**. Le previsioni dell'entrata sono contenute nella Tabella 1, mentre gli stati di previsione della spesa sono contenuti nelle Tabelle da 2 a 14, distinti per Ministeri e con riferimento al nuovo triennio. Lo stato di previsione dell'entrata contiene le previsioni di gettito elaborate sulla base della legislazione vigente. Le entrate sono ripartite in quattro titoli: entrate tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed ammortamento di beni e riscossione di crediti, accensione di prestiti. Ogni titolo (che può avere entrate di natura ricorrente e non ricorrente) è diviso in tipologie e queste ultime rappresentano l'aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio voto (unità di voto parlamentare). Ciascuna tipologia è poi ulteriormente suddivisa in categorie e capitoli. Gli Stati di previsione della spesa relativi a ciascun Ministero sono contenuti nelle tabelle da 2 a 14. Gli stati di previsione della spesa sono organizzati per missioni e programmi. Le missioni descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello Stato, mentre i programmi ? unità di voto parlamentare per quanto attiene alle spese ? rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee per il raggiungimento delle finalità di ciascuna missione.

In conclusione, dopo due giorni di intensi lavori e numerose audizioni che hanno consentito di approfondire il contenuto della legge rimanda, per gli ulteriori approfondimenti al *dossier* del Servizio Studi del Senato e della Camera e a quello del Servizio del bilancio del Senato nonché all'ampia documentazione che tutti gli auditi hanno prodotto.

Il relatore **GUALDANI** (AP-CpE-NCD) svolge un'illustrazione del disegno di legge, soffermandosi su alcune norme che ritiene rilevanti e sulle parti di testo non affrontate dalla relatrice Zanoni. Giudica l'impianto della manovra sostanzialmente positivo, in linea con le politiche macroeconomiche del governo degli ultimi anni.

In particolare il Capo V del titolo II del disegno di legge prevede importanti misure in tema di lavoro, previdenza ed inclusione sociale.

L'articolo 16 introduce una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 7. Al fine di prevenire abusi, si dispone, infine, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme per i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato o di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella stessa unità produttiva dell'impresa. L'articolo 17 detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018. L'articolo 18 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto *bonus* 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il *bonus* spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il *bonus* decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro). L'articolo 19 consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. All'articolo 20 il comma 1 estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendo, in merito, particolari criteri e benefici. Il comma 2 incrementa, per alcune fattispecie, l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti. L'articolo 21 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziare per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017. L'articolo 22 proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per l'accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso. In particolare, i requisiti contributivi per l'accesso all'Ape social sono ridotti per le lavoratrici madri: tali requisiti sono ridotti di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. L'articolo 23 introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla legge di bilancio per il 2017. L'articolo 24 interviene sui rapporti finanziari tra Stato e INPS, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell'INPS per il 2015. L'articolo 25 estende la platea dei beneficiari e incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione (ReI), la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili). L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 665 milioni nel 2020; 637 milioni annui a decorrere dal 2021. Viene inoltre previsto, dal 2020, un incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale pari a: 235 milioni di euro nel 2020; 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'articolo 26 introduce, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari. L'articolo 27 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 2 milioni di euro dal 2018 per la promozione e coordinamento delle politiche per la formazione, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013. L'articolo 28 rimodula alcuni oneri relativi alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. L'articolo 29 reca una disciplina dei censimenti, non più decennali bensì permanenti, da realizzare da parte dell'ISTAT, con le relative risorse finanziarie. Il Capo VI che si compone di un solo articolo, il 30, è incentrato sulle politiche per la famiglia. Si prevede, in particolare, l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo finalizzato agli interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tra le misure di settore contenute nel Titolo III del disegno di legge, il Capo II prevede le norme in materia di sicurezza. L'articolo 34 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso. L'articolo 36 autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. L'articolo 37 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo. L'articolo 38 reca autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno. Il Capo IV invece contiene misure in favore dello sport.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 40, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L'articolo 40, comma 1, lettera *b*), reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Serie A, prevedendo, in particolare:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. I commi da 2 a 4 dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società. Il comma 5 dell'articolo 40 specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che, secondo la categoria introdotta dai precedenti commi da 2 a 4, abbiano scopo di lucro.

L'articolo 40, comma 6, attribuisce natura strutturale al Fondo sport e periferie, istituito dal decreto-legge n. 185 del 2015 (L. n. 9 del 2016) con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017, autorizzando la spesa di euro 10 milioni annui dal 2018 per l'alimentazione dello stesso. I commi da 7 a 10 istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di credito d'imposta (*sport bonus*), erogato per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il comma 11 modifica i limiti di esenzione fiscale di cui l'articolo 69, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del D.P.R. medesimo, erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale. Il comma 12 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Il comma 13 prevede la concessione, nel limite di euro 1 milioni all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI per lo svolgimento dei compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva. Il comma 14 autorizza la spesa di euro 1,2 milioni per il 2018 ed euro 850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale *antidoping* (WADA). L'articolo 40, comma 15, prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di euro 3 milioni. Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il Capo VIII è incentrato sulle misure in favore dell'ambiente e del territorio. L'articolo 49 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022). L'articolo 50 prevede l'istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. L'articolo 51 reca l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui definisce la composizione.

Istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo". Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, avrà sede a Bologna e svolgerà funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. L'articolo definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione. Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia. L'articolo 52 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree.

Il Titolo VIII del disegno di legge riguarda infine la coesione territoriale e il Mezzogiorno. L'articolo 73 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. L'articolo 74 prevede la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età - o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi -, in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente articolo 16 sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo sia riguardo alla sua entità

economica. L'articolo 75 incrementa di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse destinate alla "Strategia per le Aree interne" a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

L'articolo 76 dispone l'istituzione di un fondo denominato "Fondo imprese Sud" a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) ? Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A., che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impegno delle risorse.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) si associa alla relatrice Zaroni nel sottolineare la funzione della manovra di bilancio quale atto conclusivo di una legislatura per molti versi complessa: nata sulla scorta di un risultato elettorale con margini di incertezza, dedicata per buona parte a riforme istituzionali non confermate dal corpo elettorale e, per la parte di competenza della Commissione, collocata in un quadro congiunturale e internazionale non agevole. Il Paese si è trovato al centro di confronti accesi tra gli interessi dei diversi attori globali, gravato di un percorso di riduzione del debito pubblico che non ne ha alleggerito la posizione. Le politiche economiche portate avanti dai Governi della legislatura hanno disegnato un Paese stabile, ancorché connotato dal permanere di fasce di marginalità e del radicato dualismo tra nord e sud. Esprime dunque un giudizio sostanzialmente positivo sull'azione di governo, pur senza assolvere le politiche dai limiti ricordati. Si è conseguita una dinamica positiva del Pil, nell'ambito di un debito tenuto sotto controllo e di una dinamica della spesa evidentemente raffreddata. Si sono abbandonate le politiche di austerità recessiva e si è condotta una battaglia politica in sede europea per affermare la posizione dei Paesi mediterranei, maggiormente incisi dal periodo di crisi. Per quanto riguarda i contenuti della legge di bilancio, preannuncia che si impegnerà per quelle misure che saranno caratterizzate dall'intento di affrontare il permanente divario infrastrutturale che penalizza intere aree del Paese. Al riguardo, ricorda la situazione della compagnia Alitalia, affrontata dal disegno di legge, frutto di anni di mala gestione e di scelte imprenditoriali di segno clientelare. Esprime quindi preoccupazione per quei servizi che la Compagnia eroga ai cittadini, e ai sardi in particolare, per garantire la coesione e la mobilità all'intero del territorio nazionale. Sottolinea la necessità di misure che incidano in settori dotati di immediate ricadute sul benessere economico delle collettività locali, tra i quali cita le produzioni ovicaprine e l'enoturismo. Richiama i recenti progressi della legislazione fiscale e condivide l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale fatto proprio da diverse misure inserite nel disegno di legge. Si sofferma poi sull'assetto degli enti locali, lungamente dibattuto anche nelle audizioni dei giorni scorsi, per indicare la necessità di un sostegno ai comuni e alle province, che si trovano a dover negare buona parte dei servizi ai cittadini, a valle di riforme molto deficitarie come quella che ha ridisegnato le province stesse.

Il presidente [TONINI](#) sospende la seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,10.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che sono state presentate le riformulazioni alle proposte 11.18, 13.0.7, 15.0.11, 19.0.4, 19.0.54 e 19.0.72, anch'esse pubblicate in allegato.

Invita poi i proponenti a illustrare i propri emendamenti e chiede ai rappresentanti dei Gruppi di indicare le proposte che meritano un approfondimento maggiore da parte del Governo, ai fini dell'approvazione, fermo restando che le procedure previste dal Regolamento per l'esame degli emendamenti verranno applicate a tutti quelli presentati. Gli emendamenti segnalati saranno considerati accantonati ai fini delle successive votazioni.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) illustra l'emendamento 1.1 e ne chiede un approfondimento ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2, 1.37, 1.58, 1.65, 1.78, 1.91, 1.94, 1.0.25 e 1.0.33, segnalandoli ai fini dell'approfondimento da parte del Governo.

Risulta altresì accantonato l'emendamento 1.38, analogo all'emendamento 1.37.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra e segnala, ai fini dell'accantonamento, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.63, 1.73, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.16, che fa proprio.

Risulta altresì accantonato l'emendamento 1.5, analogo a precedenti segnalati.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.20, 1.34, 1.36, 1.50, 1.53 (con l'analogo 1.54), 1.69, 1.74, 1.86, 1.99, 1.100, 1.112, 1.0.11, 1.0.12 e 1.0.13, chiedendone l'esame approfondito. Fa altresì proprie, illustrandone i contenuti e segnalandone l'importanza, le proposte 1.10, 1.92 e 1.93.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) segnala, ai fini dell'accantonamento, gli emendamenti 1.12, 1.24, 1.60, 1.81 e 1.116 dopo averne illustrato gli aspetti principali.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) illustra le proposte 1.51 e 1.0.17, segnalandole ai fini dell'accantonamento. La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) segnala le proposte 1.57, 1.62, 1.68, 1.75, 1.88, 1.97, 1.102, 1.110, 1.0.2 e 1.0.24, di cui illustra gli elementi principali.

Risultano altresì accantonati gli emendamenti 1.89 e 1.96 in quanto analoghi alle proposte 1.88 e 1.97.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.59, 1.90, 1.95 e 1.119, segnalandone l'importanza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra e chiede di approfondire l'emendamento 1.66 ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra e chiede l'approfondimento degli emendamenti 1.80 e 1.98.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra e chiede di approfondire l'emendamento 1.118.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP-CpE-NCD) fa proprio e segnala l'emendamento 1.0.30, di cui illustra gli elementi essenziali.

Si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) fa propri e illustra, segnalandoli per l'accantonamento, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.0.10 e 2.0.13. Segnala altresì l'emendamento 2.9.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra, segnalandone l'importanza, gli emendamenti 2.3, 2.0.4 e 2.0.9. Successivamente fa propri e illustra gli emendamenti 2.5, 2.16, 2.52, 2.69, 2.102, 2.127 e 2.0.17, chiedendone l'approfondimento.

Il senatore [MILO](#) (ALA-SCCLP) segnala l'emendamento 2.4, evidenziando che nessuno si è finora premurato di tenere in considerazione gli interessi dei terremotati di Ischia, riservandosi di presentarne una riformulazione. Segnala inoltre gli emendamenti 2.22, 2.0.2, 2.0.8, 2.0.12, 2.0.14 e 2.0.15.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra, segnalandone l'importanza, ai fini dell'accantonamento, le proposte 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18 e 2.21.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) segnala l'emendamento 2.17, dopo averne evidenziato gli aspetti principali.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) chiede di porre particolare attenzione, ai fini dell'accantonamento, sugli emendamenti 2.20, 2.53 e 2.54, di cui illustra le finalità. Segnala inoltre la proposta 2.0.1, di cui presenta una riformulazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) chiede di approfondire l'esame degli emendamenti 2.25, 2.110 e 2.0.30, di cui illustra le finalità.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 2.31, volto a rimediare a un'errata valutazione della norma vigente che prevede il venir meno dei benefici in caso di vendita di una casa danneggiata dal sisma. Segnala altresì gli emendamenti 2.34, volto a modificare la soglia di obbligatorietà della SOA, 2.51, 2.74, 2.76 e 2.120. Segnala quindi gli emendamenti 2.126, che mira a prorogare la sospensione delle rate dei mutui relativi alla prima casa inagibile o distrutta a causa degli eventi sismici del 2016, e 2.0.5.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede di approfondire l'esame degli emendamenti 2.41, 2.46, 2.47, 2.73, 2.106 e 2.125, di cui illustra le finalità.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) segnala le proposte 2.50, 2.109 e 2.0.29 e ne illustra i contenuti.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) fa proprio, illustra e chiede di approfondire, ai fini dell'accantonamento, l'esame dell'emendamento 2.55.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 2.56, volto a riconoscere anche i danni subiti dalle imprese che cessano la propria attività a causa degli eventi sismici, l'emendamento 2.57, volto a consentire di indicare l'impresa affidataria dei lavori in seguito all'approvazione definitiva del progetto, l'emendamento 2.59, riguardante la dichiarazione di compatibilità paesaggistica, la proposta 2.75, volta a istituire un tavolo tecnico per la ricontrattazione dei mutui sottoscritti dai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, l'emendamento 2.90, in materia di proroga dei contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale e l'emendamento 2.99.

Il senatore [BROGLIA](#) (*PD*) illustra, fini dell'accantonamento, gli emendamenti 2.85 (testo 2), 2.94 (testo 2), 2.115 (testo 2), pubblicati in allegato, e l'emendamento 2.0.11.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (*PD*) gli emendamenti 2.89, 2.108 e 2.117, di cui illustra i contenuti.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) segnala l'emendamento 2.128, di cui illustra la finalità, riservandosi, su invito del vice ministro Morando, di presentare una riformulazione che contenga una definizione più precisa del concetto di "ospitalità sociale".

Si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala la necessità, stante il contemporaneo esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 148 e della legge di bilancio, di disporre di un congruo spazio, nell'imminenza del termine di scadenza degli emendamenti a quest'ultima, di sospensione dei lavori al fine di poter finalizzare i testi delle proposte emendative.

Il PRESIDENTE assicura che le sedute sono state convocate agli orari di rito ma che, in relazione all'andamento concreto dei lavori, potranno essere modificate e che i senatori potranno disporre del tempo necessario alla predisposizione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Con l'occasione auspica che il Governo possa presentare i propri emendamenti al disegno di legge n. 2942 entro la giornata di oggi o comunque quanto prima, così da poter consentire ulteriori determinazioni in merito ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

G/2942/1/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

nel corso del 2017 è stata avviata la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA che ha notevolmente aumentato gli adempimenti burocratici delle imprese e comportato la necessità di importanti adeguamenti tecnologici,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare la sperimentalià dei nuovi obblighi ed evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati dall'avvio della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

G/2942/2/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 13 gennaio, n. 9). ? Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 2 ? reca disposizioni in merito al consiglio di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 24 (Attribuzioni) del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevedendo, nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, che tre di questi vengano eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura

ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito.

G/2942/3/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

sarebbe opportuna una radicale semplificazione del rito primo grado innanzi al tribunale in composizione monocratica, nel rispetto del principio del contraddittorio, evitando l'obbligatorietà di scadenze temporali prefissate per lo svolgimento delle attività processuali: si evita la previsione astratta di termini obbligatori che nel concreto possono non essere giustificate da reali esigenze difensive e, quindi, risolversi in un inutile appesantimento della procedura;

il rito sommario di cognizione, rinominato in rito davanti al tribunale in composizione monocratica (che si conclude con sentenza anziché con ordinanza), diviene il rito esclusivo per le cause in cui il tribunale ordinario giudica in composizione monocratica, senza la possibilità, attualmente prevista, per il giudice di disporre il mutamento del rito semplificato nel più complesso rito ordinario di cognizione. Il rito ordinario di cognizione è conservato per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, eliminando il potere del giudice di disporre la conversione;

il legislatore già nel 2014, prevedendo la conversione, anche d'ufficio, del rito ordinario in rito sommario di cognizione, ha escluso che quest'ultimo sia contrassegnato da una cognizione sommaria. Si tratta dunque, per scelta legislativa già compiuta, di un procedimento a cognizione piena semplificata;

un intervento in materia potrebbe incidere immediatamente sulla durata dei procedimenti civili, posto che dalle rilevazioni statistiche emerge che nell'anno 2014 la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito sommario di cognizione è di 385 giorni contro una durata media dei procedimenti introdotti innanzi al tribunale con rito ordinario di cognizione pari a 840 giorni,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di intervenire sul rito del processo civile sostituendo, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, all'articolato procedimento ordinario di cognizione un rito semplificato modellato sull'elastico schema procedimentale del rito sommario di cognizione.

G/2942/4/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

al fine di evitare che la possibilità di difesa concessa al debitore ingeneri una sperequazione, si prevede che l'opposizione al rilascio del decreto ingiuntivo per vizi procedurali possa essere proposta solo quando gli stessi non siano manifestamente infondati. In tal modo si previene che opposizioni fondate solo su questioni processuali chiaramente prive di fondamento possano costituire mere tecniche di carattere dilatorio poste in essere da debitore,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere più incisivo il procedimento monitorio, limitando i casi in cui lo stesso viene bloccato (insieme al recupero del credito) a causa della presunta sussistenza di vizi procedurali.

G/2942/5/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

sarebbe opportuno stabilire tempi certi per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita degli immobili, ciò al fine di rendere tutte le fasi della procedura esecutiva più snelle, efficaci ed efficienti;

occorre, inoltre, prevedere che la distribuzione parziale (introdotta con il DL n. 59/2016 per la ripartizione del ricavato della vendita) riguardi anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati, che dovranno essere ripartiti anche prima dell'aggiudicazione del bene. In questo modo si assicurano tempi più rapidi, oltre che per la vendita dell'immobile in esecuzione, anche per l'effettivo soddisfo del singolo creditore partecipante alla procedura di esecuzione, ampliando le possibilità di riparto parziale, impegna il Governo:

in linea con la finalità di garantire un'effettiva riduzione dei tempi di durata delle procedure esecutive immobiliari, a valutare la possibilità di prevedere un termine entro cui va tenuta la relativa udienza di comparizione dei ereditari e stabilire un termine certo anche per la ripartizione del ricavato dalla vendita tra i singoli ereditari.

G/2942/6/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, infatti, l'articolo 546 del codice di procedura civile prevede espressamente che il terzo è tenuto all'obbligo di vincolo e di custodia delle somme e delle cose da lui dovute dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento senza tuttavia chiarire quando cessino tali obblighi;

in assenza di un'espressa previsione legislativa, la Cassazione ha individuato il momento conclusivo della fattispecie in oggetto nell'«udienza in cui la dichiarazione resa dal terzo è depositata e non contestata». Prendere come riferimento conclusivo dell'obbligo di custodia l'udienza indicata dalla Corte, potrebbe comportare un allungamento ingiustificato di tale obbligo dal momento che la suddetta udienza subisce nella prassi numerosi rinvii senza che il terzo ne possa venire tempestivamente a conoscenza;

inoltre spesso accade che il creditore, pur avendo ricevuto la dichiarazione resa dal terzo, dichiari di non averla ricevuta o che la medesima dichiarazione venga contestata da una delle parti (creditore/debitore). In tale ultima ipotesi, il terzo ne verrà a conoscenza solo a seguito della notifica del ricorso e gli obblighi di custodia permarranno sino all'emissione del provvedimento che decide sulla contestazione;

sarebbe opportuno prevedere una modifica volta a delimitare temporalmente gli obblighi di vincolo e custodia posti in capo al terzo pignorato, allo scopo di evitare incertezze normative e di prevenire possibili contenziosi;

sarebbe, altresì, opportuno prevedere una modifica volta ad ampliare il novero dei casi in cui il terzo pignorato può opporsi all'ordinanza di assegnazione di crediti emanata dal giudice;

nel caso di pignoramento presso terzi, infatti, il terzo non è tenuto a presentarsi in udienza ma solamente a rendere la dichiarazione che accerta il credito. Nella prassi però accade che il creditore, dichiarando di non aver ricevuto la dichiarazione, nonostante la stessa sia stata correttamente resa a mezzo raccomandata o PEC e in tali casi, il terzo è tenuto a presentarsi alla successiva udienza, pena l'accertamento del credito pignorato nei termini indicati dal ereditare;

attualmente il terzo può opporsi all'ordinanza di assegnazione solamente nei casi in cui provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di comparizione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere norme volte a delimitare gli obblighi di custodia di cui in

premessa al momento dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, al fine di impedire comportamenti meramente dilatori da parte del creditore (con conseguente allungamento dei tempi della procedura) ed evitare oneri eccessivi a carico del terzo;

a valutare la possibilità di prevedere misure volte a introdurre una correzione tecnica che consenta al terzo di proporre opposizione *ex* articolo 617 del codice di procedura civile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito integralmente accertato *ex* articolo 548 del codice di procedura civile qualora provi di aver correttamente inviato la dichiarazione a mezzo raccomandata o PEC, al fine di scoraggiare eventuali dichiarazioni non veritiere del creditore e tutelare maggiormente il terzo.

G/2942/7/5

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva ? ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa ? operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

considerato che:

fino a oggi in Italia il compito di raccolta dei diritti d'autore era affidato per legge alla SIAE in regime di monopolio, una situazione in aperto contrasto con la normativa europea che invece ha come obiettivo la liberalizzazione del settore a livello continentale;

proprio per non incorrere in una dichiarata procedura di infrazione, il Governo ha decretato il superamento del monopolio della SIAE in materia con il provvedimento in esame che, tuttavia, pur non configurandosi come una vera liberalizzazione, comporta rilevanti conseguenze nella «regolamentazione» e nel «controllo»: vale a dire più specificatamente in quelle azioni che richiederebbero ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati a eliminare la posizione privilegiata della SIAE,

valutato che:

in primo luogo, per quanto riguarda la SIAE, nel confronto con i nascenti altri organismi di gestione collettiva nominalmente accumulati dalla catalogazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017, deve rilevarsi come solo l'Ente pubblico SIAE risulta vigilato contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, e dall'Agcom ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017;

pertanto, alla luce del menzionato articolo 40 e dell'articolo 182-*bis* della legge 633/1941, non risultano chiari i ruoli di SIAE e Agcom, entrambe chiamate a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme sul diritto d'Autore con la conseguenza che il vigilante e il vigilato vengono a trovarsi sullo stesso piano;

nella raccolta dei diritti d'autore, a oggi, sono state sollevate numerose polemiche in merito a ventilate truffe ai danni degli associati e alla mancanza di trasparenza nella gestione e nei pagamenti dei compensi agli associati,

considerato infine che:

nell'auspicata apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, si rende necessaria la previsione di una autorità di controllo con funzioni di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei soggetti che operano sul mercato al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale sia europeo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un organo

di controllo, con compiti di vigilanza sugli enti di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore e sul libero andamento del mercato, di imposizione di sanzioni e di creazione e aggiornamento delle informazioni relative alle opere e ai titolari dei diritti.

G/2942/8/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.

G/2942/9/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estinzione con modalità agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G/2942/10/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della

riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.

G/2942/11/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

tra il 9 e il 10 settembre 2017 abbiamo assistito alla tragica alluvione che ha investito Livorno e i comuni limitrofi;

otto è il numero delle vittime causato dal nubifragio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di nove rate mensili, i tributi sospesi a causa dell'alluvione del 9 settembre u.s. per coloro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti.

G/2942/12/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

il decreto-legge in esame ha disposto la sola sospensione dei termini e dei versamenti tributari nei confronti dei soggetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 che ha interessato alcuni comuni della provincia di Livorno;

tuttavia il citato provvedimento non ha previsto la sospensione dei termini e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per i medesimi soggetti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere anche la predetta agevolazione, come del resto già previsto nei numerosi casi di calamità naturali.

G/2942/13/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata.

G/2942/14/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

gli enti non commerciali sono enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nessun rilievo assume ai fini della qualificazione di ente non commerciale la natura, pubblica o privata, del soggetto, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati, la rilevanza sociale delle finalità perseguite;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere, tra i beneficiari del credito di imposta alle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali, anche gli enti non commerciali.

G/2942/15/5

[SANTINI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

i recenti interventi normativi hanno introdotto numerose innovazioni nei collegamenti informatici tra gli operatori del settore delle bevande alcoliche e l'Amministrazione nel settore delle accise. In particolare, dopo la telematizzazione completa dei documenti di accompagnamento, è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali, che consente agli organi di controllo di verificare in tempo reale la quantità di prodotto alcolico detenuta all'interno del deposito fiscale, così come quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione di accisa.

Considerato che:

per la realizzazione dei processi informatici le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, in termini finanziari, nonché di formazione delle risorse umane.

Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico immediato ed esatto, renderebbe possibile intervenire sulle immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni che gli operatori devono prestare per il ritiro dei contrassegni di Stato, a garanzia del versamento dell'accisa il cui ammontare è indicato dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 153 del 2001 in applicazione dell'articolo 28 del Testo Unico Accise, D.Lgs. 504/1995), vincolandone l'importo alla gradazione del prodotto alcolico gestito dal deposito fiscale.

La rimodulazione dell'ammontare della garanzia sulla base della gradazione effettiva del prodotto alcolico, come ad oggi previsto dal decreto sopra richiamato costituirebbe una misura di semplificazione importante per il settore riducendone gli oneri finanziari senza pregiudicare al contempo la certezza di esazione dell'accisa, in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici descritti e dalla cauzione prestata dall'operatore economico.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di consentire tali utili semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, nonché in materia di accertamento, liquidazione e pagamento delle accise;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa perché questa disciplina trovi un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire, ferma restando la sicurezza di riscossione per l'Amministrazione, il sempre più corretto funzionamento del settore.

G/2942/16/5

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;
all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;
la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF possa essere corrisposto in numero massimo di dodici rate al fine di agevolare il pagamento da parte del contribuente.

G/2942/17/5

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;
all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;
la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF per l'anno successivo venga abolito.

G/2942/18/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
considerato che:

le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto-legge, che estendono ulteriormente l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto «*split payment*», a tutte le società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici economici, hanno un forte impatto sulle imprese di viaggi che distribuiscono servizi turistici;

l'ulteriore ampliamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018, dopo che già lo scorso 1° luglio, il settore aveva subito un allargamento del campo di applicazione dello «*split payment*». Le nuove disposizioni impongono maggiori incombenze amministrative al settore e conseguenti maggiori costi per l'adeguamento delle procedure gestionali e contabili;

il meccanismo dello «*split payment*» se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall'altro comporta un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate. Infatti, le imprese di viaggi si trovano a dover modificare i processi amministrativi ed informatici in modo da renderli idonei a distinguere l'attività di intermediazione svolta in nome e per conto del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello «*split payment*», rispetto all'attività di organizzazione in nome proprio e per conto del cliente che invece è fuori dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame;

non è, però, scontato che l'incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle altre società debba avvenire sempre al netto dell'IVA, che viene versata direttamente da questi ultimi soggetti all'Erario. La fornitura di biglietti aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo «*split payment*» perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre il 'compenso per l'attività di prenotazione svolta dall'impresa

di viaggi viene fatturato e quindi rientrerebbe nella scissione dei pagamenti dell'IVA;

in particolare, nell'attività di intermediazione i servizi sono riepilogati dall'impresa di viaggi in un estratto conto che ha valore finanziario e, quindi, non essendo fattura, fuori dallo «*split payment*»; in realtà l'impresa di viaggi intermediaria dovrà, comunque, distinguere i servizi rientranti da quelli esclusi dalla scissione dei pagamenti nel momento in cui addebita tutti i relativi ammontari nell'estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese alla PA e/o alle società, subendo un forte impatto operativo e di adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici dedicati;

l'attività di organizzazione di pacchetti di viaggio, che rientra nel campo di applicazione del regime speciale IVA, ai sensi dell'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è già esclusa dallo «*split payment*», poiché le relative fatture sono emesse senza la separata indicazione dell'imposta per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea. Su tali documenti infatti deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'annotazione «regime del margine ? agenzie di viaggio». Tale interpretazione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E;

pertanto, non basta identificare il committente quale soggetto allo «*split payment*» ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all'interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere le imprese di viaggi e turismo e delle aziende loro partner per i sistemi di pagamento dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

G/2942/19/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 recano l'estensione dello *Split payment* a tutte le società controllate della P.A. ed in vista del conseguente aumento delle imprese soggette a credito d'imposta;

i tributaristi sono soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

il seguente impegno oltre a non gravare sul bilancio dello Stato poiché non comporta oneri aggiuntivi, nel contempo riduce i costi burocratici ed aumenta i vantaggi per le imprese che potranno avvalersi della professionalità di soggetti che abitualmente colloquiano con l'amministrazione finanziaria;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere ? in un'ottica concorrenziale e di snellimento delle procedure ? l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

G/2942/20/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei

pagamenti» (cd. «*split payment*»), è stato prorogato sino al 2020, superando casi la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «*split payment*» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

? tutte le pubbliche amministrazioni;

? tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);

? tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);

? le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;

? professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con il più recente decreto-legge 148/2017, all'articolo 3 viene nuovamente riformulato il co. 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, estendendo, a decorrere dallo gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «*split payment*»), anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

in generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dallo gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni ed. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato allo luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A;

ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica;

per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, quindi le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale, compresi da ultimo enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;

è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, potrebbe, nell'immediato, risolversi, più che attraverso un'accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, attraverso il ripristino del principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di estendere il meccanismo del «*reverse charge*» ai fornitori dei soggetti che applicano lo «*split payment*».

G/2942/21/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal

cedente/prestatore, l'attuale impianto normativo dispone l'indetraibilità in capo al cessionario/committente di tale maggiore importo addebitato;

il diritto al rimborso dell'imposta, ovviamente qualora regolarmente versata all'Erario, è perseguibile tramite un rimborso binario mediante la duplice azione di rivalsa in sede civilistica, tra cessionario/committente e cedente/prestatore, e in sede tributaria tra cedente/prestatore ed Erario;

alternativamente attraverso le procedure di rettifica endo-procedimentale, è possibile procedere alla rettifica per le operazioni per le quali è stata applicata l'imposta in misura superiore, mediante una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, ovvero per le operazioni riferite ad anni di imposta già oggetto di dichiarazione annuale, mediante rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis e segg., del decreto Presidente della Repubblica 322/98;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre, rispetto ad una condizione di assoluta neutralità impositiva in quanto parte dal presupposto, che l'IVA sia stata assolta da parte del cedente o prestatore; nel qual caso dispone uno specifico regime sanzionatorio in capo al cessionario/committente consentendo comunque allo stesso la detrazione della maggiore imposta al cliente.

G/2942/22/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, definendo come «commerciale» il gasolio utilizzato ? oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera a) della Direttiva) ? per «il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... »;

come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro ? una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il «gasolio commerciale» ? è tenuto adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di «gasolio commerciale» recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio« commerciale» alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dal 1° aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).

G/2942/23/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

a seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di

registro (articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (articolo 33 del decreto legislativo n. 175 del 2014) che hanno escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati ad uso abitativo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare, in modo conforme anche il rinvio contenuto nel decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3, lettera *e*), per la definizione dei fabbricati che non possono essere riconosciuti rurali, prevedendo la classificazione catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, al fine di allinearli alle normative in materia di imposte di registro e di IVA.

G/2942/24/5

[CANDIANI, COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avi cola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G/2942/25/5

[GINETTI, PEZZOPANE](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2942 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 142, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

con circolare del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2017, n. 99473, sono indicati criteri di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda delle istanze di accesso alle

agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei medesimi territori;

con circolare ministeriale 15 settembre 2017, n. 114735, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previste dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici; l'intervento prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia;

per la concessione delle agevolazioni, la legge ha dedicato le seguenti risorse, al netto degli oneri per la gestione degli interventi: 190.610.000 euro per il 2017, 164.346.000 per il 2018 e 138.866.000 euro per il 2019; le istanze di accesso alle agevolazioni possono essere presentate entro il termine ormai prossimo del 6 novembre 2017;

considerato che:

alcune delle strutture ricettive ricadute nella perimetrazione della ZFU hanno ospitato gli sfollati colpiti dagli eventi sismici secondo le modalità disposte dai provvedimenti emanati per far fronte allo stato di emergenza;

ritenuto che:

le strutture che hanno ospitato i terremotati, la protezione civile e le forze dell'ordine e che pertanto hanno compiuto una attività socialmente utile dovrebbero poter usufruire delle agevolazioni previste dalla circolare 4 agosto 2017, n.99473 al fine di non essere penalizzate economicamente rispetto a quelle che, per contro, potranno godere delle predette agevolazioni visti i criteri di ammissione alle agevolazioni relative alla riduzione del fatturato di cui al punto 4.4 della predetta circolare ministeriale;

impegna il Governo:

a modificare ed integrare la circolare ministeriale del 4 agosto 2017, n. 99473, al fine di introdurre disposizioni intese al riconoscimento dei danni subiti dalle attività commerciali ed alberghiere che hanno ospitato i terremotati e le forze dell'ordine mediante lo scorporo di dette presenze e del contributo ricevuto per tale ospitalità, dalla stima della riduzione di fatturato ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive concesse nei comuni ricadenti nella ZFU Sisma Centro Italia prevista dalla sopra menzionata circolare.

G/2942/26/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

i tempi più ristretti in cui esercitare il diritto alla detrazione potrebbero essere, in contrasto con la disciplina comunitaria in quanto rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e quindi in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare il precedente termine relativo alla detrazione dell'IVA.

G/2942/27/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

resta ferma la periodicità di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza annuale non comprometterebbe l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione, poiché alla stessa vengono forniti una quantità di dati maggiore rispetto al pregresso, rendendo di fatto più agevole ed

efficiente il monitoraggio del flusso dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere annuale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che l'articolo 21, decreto-legge n. 78 del 2010, prevede con periodicità trimestrale. La trasmissione annuale dei dati delle fatture sarebbe così effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

G/2942/28/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che;

l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;

di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione ? è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione ? in ordine alle due fattispecie evidenziate ? risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa l'Amministrazione finanziaria in quanto ? essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» ? le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G/2942/29/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la legge di bilancio 2017 ha modificato la norma introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2016 che prevedeva imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna) per gli immobili acquistati all'asta entro il 31 dicembre 2016 da soggetti che svolgono attività d'impresa. L'agevolazione spettava a condizione che tali immobili venissero rivenduti nei due anni successivi;

la legge di bilancio 2017 ha previsto che: 1) l'agevolazione spetti nei casi in cui l'immobile venga rivenduto entro i 5 anni successivi (e non due come precedentemente previsto); 2) l'agevolazione fiscale si estenda agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017 (e non 31 dicembre 2016),

impegna il Governo:

al fine di continuare il percorso di rilancio del mercato delle cessioni immobiliari oggetto di esecuzioni o di procedure concorsuali, a valutare la possibilità di prevedere una ulteriore proroga della agevolazione fiscale (200 euro).

G/2942/30/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «split payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

? tutte le pubbliche amministrazioni;

? tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);

? tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);

? le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;

? professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici, ovvero a:

? gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e «le aziende pubbliche di servizi alla persona»;

? le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale;

complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni cd. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1° luglio 2018, per le prestazioni rese

da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.

Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.

È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello *split payment*;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della «scissione dei pagamenti».

G/2942/31/5

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare si prevede che, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione ? con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18 rate) ? del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018);

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento della aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G/2942/32/5

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il pagamento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G/2942/33/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la previsione di un autonomo termine di 10 giorni (di calendario), diverso rispetto al termine previsto per la notifica *ex* articolo 120 del TUF e 121 del Regolamento Emittenti («...tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione.»), comporta un disallineamento tra l'informativa al mercato sul superamento della soglia rilevante e (ulteriore) informativa sulle reali intenzioni del «presunto» soggetto scalatore, che può ben durare 6 giorni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la dichiarazione in questione sia trasmessa alla società partecipata e alla Consob, nonché comunicata al pubblico secondo i medesimi termini e modalità già previsti per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti, inserendo un richiamo al comma 4, lettera e) e d), del medesimo articolo 120 del TUF.

G/2942/34/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

l'attuale procedura di contestazione degli omessi versamenti dell'IVA prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lascia i contribuenti nell'incertezza circa il tempo a disposizione per ravvedersi,

non è previsto alcun lasso temporale minimo tra la data di comunicazione dell'irregolarità riscontrata e l'invio del successivo avviso bonario che blocca la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre un lasso temporale minimo di 6 mesi dalla data in cui è stato inviato l'avviso di irregolarità, entro il quale completare il ravvedimento operoso.

G/2942/35/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

in considerazione della *ratio* che ha spinto all'introduzione della disposizione in esame, si ritiene che il controllo dei versamenti periodici IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debba essere limitata ai soli soggetti che presentano un elevato rischio fiscale;

per la selezione di tali soggetti viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle condizioni che potranno tener conto dei comportamenti pregressi dei contribuenti.;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'applicazione automatica della norma in merito ai controlli dei versamenti IVA introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016 vanifichi, anche in relazione a soggetti che presentano un ridotto rischio fiscale, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.

G/2942/36/5

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge 6 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, assegna al soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-

Coroglio;

considerato che:

l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex Eternit (progetto ex Bagnolifutura);

A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l'intervento destinatario del finanziamento e cambiato l'Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell'area ex Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.

impegna il Governo a:

chiarire quale sia l'utilizzo delle risorse indicate nella suddetta relazione destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli.

G/2942/37/5

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma citato procede a rilento con non poche difficoltà a danno delle popolazioni e delle attività economiche interessate;

impegna il governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

? venga resa più capillare la presenza sul territorio degli uffici per la ricostruzione mediante la costituzione dei medesimi uffici almeno a livello provinciale, con impiego di forza lavoro del ministero, non politico ma operativo, ovvero eliminando i sub commissari regionali e creando i sub commissari a livello comunale, al fine di aiutare i comuni, condividendo con loro responsabilità e poteri, anche riunendoli in unioni di comuni a gruppi di 10 o per totale di abitanti;

? venga creata una *Task Force* di esperti con figure di alto profilo in ambito giuridico, amministrativo e contabile, al fine di rafforzare le strutture organizzative dei piccoli Comuni ed affiancare i comuni del cratere nell'analisi e nella risoluzione dei tanti problemi connessi con la ricostruzione;

? si provveda alla delocalizzazione degli edifici (privati e pubblici) con relativo abbattimento e naturalizzazione dei luoghi in connessione alla microzonazione sismica.

G/2942/38/5

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

venga disposta l'esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea dovuta per le impalcature dei cantieri per la ricostruzione/ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle aree colpite dal suddetto sisma;

venga prorogata la disposizione relativa al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) ovvero ad associare il CAS ad un reale contratto di affitto, stabilendo altresì la decadenza del CAS nel momento in cui decade il contratto di affitto stesso e si rientra nella casa ricostruita; venga prorogata la scadenza, attualmente fissata al 31 dicembre 2017, per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione sia per i danni lievi (schede aedes B) sia per i danni pesanti (scheda aedes E e altre).

G/2942/39/5

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

venga data attuazione alle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma ai sensi degli articoli 20; 20-bis; 21; 22 e 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e si giunga finalmente all'avvio e al definitivo completamento degli interventi volti alla ripresa economica delle comunità colpite dal sisma del 2016;

vengano definiti i criteri in base ai quali la cittadinanza interessata dagli eventi sismici del 2016 possa partecipare attivamente alle fasi decisorie relative alla perimetrazione dei borghi, dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, anche inducendo i sindaci e le autorità preposte, all'immediata adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

G/2942/40/5

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia

centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che:

la ricostruzione delle opere pubbliche ed in particolare quelle riferite ai beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, quali ad esempio Chiese, Cimiteri, ed edifici di interesse storico-artistico, risulta essere in forte ritardo;

il soggetto attuatore di detti interventi, così come disciplinato dall'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è il MIBACT ma ad oggi non è noto se si stia procedendo agli incarichi di progettazione propedeutici all'inizio dei relativi cantieri;

non si capisce altresì se il MIBACT delegherà alle soprintendenze regionali la fase di appalto sia degli incarichi professionali, sia dei lavori di ricostruzione;

impegna il governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni iniziativa necessaria affinché vengano accelerate tutte le procedure necessarie per portare a termine le opere di ricostruzione e di ripristino dell'ingente patrimonio storico-artistico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016.

G/2942/41/5

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premessi che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;

all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare misure al fine di ottimizzare e semplificare il sistema fiscale;

ad adottare strumenti normativi volti a superare la attuale metodologia di calcolo delle addizionali regionali e comunali calcolate dal sostituto di imposta per addivenire ad un calcolo di suddette addizionali partendo dall'imponibile del mese in cui vengono trattenute utilizzando lo stesso criterio dell'IRPEF.

G/2942/42/5

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni per la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;

l'articolo, tuttavia, si limita a prevedere agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 9 settembre, in particolare per i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, senza prevedere nulla in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017:

considerato altresì che:

il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia ha provocato danni ingenti all'economia isolana. Gli operatori del settore turistico temono un *default* economico: si contano più di cinquemila disdette oltre agli ottomila ospiti che hanno interrotto le vacanze determinando un danno per le strutture turistico recettive di oltre 10 milioni di euro;

l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico e questo dipende oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del patrimonio edilizio;

la frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di messa in sicurezza complessiva investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a consentire anche ai suddetti territori colpiti dal sisma di fruire di una idonea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi;

a promuovere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola d'Ischia e la ripresa delle attività produttive colpite dal sisma del 21 agosto 2017;

ad assumere iniziative volte a individuare le risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma;

predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, misure di sostegno in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e

G/2942/43/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

premessi che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire, già nella imminente legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

G/2942/44/5

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle

comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici; ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strutture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G/2942/45/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio.

G/2942//46/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

vi è la necessità di chiarire e confermare l'invarianza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in riferimento al disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2015,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015 con riferimento all'anno 2016.

G/2942/47/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto prevede che le regioni possono contrarre anticipazioni

unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa». Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire che le Amministrazioni, fermo restando il limite massimo dell'anticipazione previsto al comma 9 del suddetto decreto, possono prevedere convenzionalmente un valore più contenuto. In tal caso, su tale valore le banche tesoriere determineranno la provvista dei propri accantonamenti.

G/2942/48/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

si rende necessario e urgente rendere compatibili i termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, ritenuti insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire sui termini previsti dall'articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, relativi al procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alle previsioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», relative al procedimento di realizzazione delle opere.

G/2942/49/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'anticipazione di tesoreria risulta essere una concessione da parte del tesoriere comunale di liquidità al fine di far fronte a momentanee necessità di cassa. Il *quantum* concedibile è previsto dall'articolo 222 del TUEL che lo identifica entro il limite massimo dei tre dodicesimi (aumentato a cinque dodicesimi anche per l'anno 2016) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

l'anticipazione di tesoreria non è un debito «*stricto sensu*», ma è un obbligo imposto ai tesorieri degli enti locali per legge, al fine di sopperire allo sfasamento delle previsioni di entrata per competenza, dall'effettivo incasso delle somme;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere modifiche dell'articolo n. 254 del TUEL, al fine di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente per favorire l'anticipazione di tesoreria senza trasferire in capo al tesoriere il rischio dell'eventuale non restituzione della concessione per cause a lui non imputabili.

G/2942/50/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la materia dei canoni per la concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è stata per lungo tempo disciplinata dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 343/98), ispirata al principio regolatore per cui, al fine di incentivare gli investimenti nel settore, il canone veniva determinato in misura inferiore per le aree destinate ad essere occupate da nuove opere (o ristrutturazione di opere esistenti) ed in misura maggiore per le aree destinate a rimanere libere o comunque immediatamente fruibili;

la ragione era evidente: maggiore era il valore delle opere che il concessionario si impegna a realizzare (destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione), minore era l'importo del canone richiesto, secondo una progressione decrescente che vedeva l'importo maggiore per le aree libere, minore per le aree da occuparsi con opere di facile rimozione, ancora minore per le aree da occuparsi con opere di difficile rimozione. Analoghi principi erano applicati in relazione agli specchi acquei;

detta impostazione è stata recepita in tutti gli atti pluriennali di concessione rilasciati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (e dell'articolo 36 del codice della navigazione) ai fini del calcolo del canone dovuto dal concessionario, il quale ha formulato il proprio programma di investimento ed il relativo piano economico-finanziario tenendo conto dell'importo del canone demaniale così calcolato;

l'intervento legislativo ad opera della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stravolge l'impianto originario, incrementando in misura rilevantissima (anche del 500 per cento) ed anche con riferimento ai rapporti già perfezionati (e ad investimenti già realizzati) l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando l'impostazione in precedenza adottata dal legislatore (e negli atti di concessione), vale a dire innalzando in misura maggiore il canone proprio là dove erano stati realizzati maggiori investimenti;

il nuovo regime è stato oggetto di censura di incostituzionalità, fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la Ordinanza n. 173 del 2015, su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2017, ha riconosciuto la necessità di rivedere la normativa in materia. Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 296 del 2006 ha tuttavia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo cui per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio;

occorre, inoltre, evidenziare che la Direttiva sulle concessioni n. 2014/23, da un lato pone necessariamente a carico del concessionario il «rischio operativo» (in termini sia di aumento dei costi di produzione del servizio che di diminuzione della domanda), ma dall'altro esclude che lo stesso possa essere penalizzato per scelte dell'amministrazione successive al rilascio della concessione che incidano sulla sua posizione (come nel caso di specie);

merita di essere ricordato, da ultimo, che nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha censurato la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la Corte ha sottolineato comunque la necessità di tutelare la legittima aspettativa del concessionario alla durata (ed alle condizioni) del rapporto di concessione già stabilite al momento del rilascio del relativo provvedimento, sottolineando che proprio «in tale prospettiva (il concessionario) aveva effettuato i propri investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applichi, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle

concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

G/2942/51/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'implementazione e la diffusione degli ITS, da sostenere anche attraverso le misure di agevolazione agli investimenti, consente, di affrontare in modo innovativo i problemi legati alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni orientate alla sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e rispetto dell'ambiente, contribuendo in questo modo in misura determinante alla realizzazione del modello economico portato avanti attraverso il progetto «Industria 4.0 nell'ambito della legge di Bilancio 2017»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di agevolare, mediante le misure di cosiddetto «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» già sperimentate per altre tipologie di investimenti attraverso la legge 23 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), gli investimenti in sistemi di trasporto intelligenti così come definiti nel decreto ministeriale Trasporti/Interno/Istruzione del 1º febbraio 2013 e più in dettaglio individuati nel Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto adottato con decreto del Ministro dei trasporti del 12 febbraio 2014.

G/2942/52/5

[ORRÙ](#)

Il Senato,

premessi che:

in data 1º agosto 2017 è stato siglato lo schema di Contratto di Programma ? parte Investimenti 2017-2021 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 7 agosto 2017 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto;

considerato che,

l'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, autorizza una spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di finanziare il Contratto di programma ? parte investimenti 2017-2021 per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati;

nello schema di Contratto di Programma RFI ? parte investimenti 2017-2021 non è presente tra gli investimenti il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio», collegamento strategico per il territorio siciliano;

impegna il Governo:

ad inserire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» all'interno dello schema di Contratto di Programma ? parte Investimenti 2017-2021 siglato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

G/2942/53/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premessi che il decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di società quotate, in particolare all'articolo 13;

premessi che il decreto legislativo 175 del 2016 recante il Testo Unico in materia di società partecipate (di seguito «TUSP») nel definire l'ambito soggettivo per la propria applicazione ha opportunamente previsto (articolo 1, comma 5) che le disposizioni di natura pubblicistica da esso dettate si applichino alle società quotate solo se espressamente previsto;

considerato che l'effetto di ampia esclusione delle società quotate dalla disciplina recata dal TUSP non opera tuttavia per le società partecipate da una quotata, allorché una pubblica amministrazione abbia in esse una partecipazione di qualsiasi entità, non detenuta tramite una società quotata;

tenuto conto che per effetto di questa disposizione è sufficiente una partecipazione anche infinitesimale di una pubblica amministrazione in una società partecipata da una quotata per determinarne la soggezione alla disciplina del TUSP;

l'irrazionalità dell'attuale previsione normativa è resa evidente dal fatto che l'estensione alle società quotate della normativa recata dal TUSP determina una duplice soggezione di tali società a normative non sempre armonizzabili: da una parte una disciplina che pone l'accento sui vincoli e sulle responsabilità alle quali è soggetto l'azionista pubblico, dall'altra parte una normativa che prevede obblighi e responsabilità nei confronti degli azionisti, risparmiatori ed investitori. Se tale sovrapposizione normativa può giustificarsi rispetto a società partecipate da quotate, nelle quali vi sia un azionista pubblico che detiene una partecipazione di controllo, altrettanto non può dirsi negli altri casi,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza normativa illustrata in premessa, assumendo l'iniziativa di modificare l'articolo 1, comma 5 del TUSP, nella direzione di rendere operante la clausola di espressa applicazione del TUSP anche nei confronti delle società partecipate da una quotata nelle quali la pubblica amministrazione non detenga una partecipazione di controllo.

G/2942/54/5

[CROSIO](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2942, premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame ribadisce l'intervento dello Stato nella gestione Alitalia continuando con la procedura di amministrazione straordinaria e con un ulteriore prestito di 300 milioni, e conferma così una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato;

la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'attuale intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;

dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della 'nuova' Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni della manovrina estiva e gli ulteriori 300 di questo provvedimento;

i continui interventi governativi su Alitalia hanno stabilizzato un'emergenza forzando il sistema democratico del governo del Paese e questo Governo continua a destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi.

l'ennesimo intervento statale non si presenta risolutivo delle problematiche legate all'Alitalia, anche perché la gestione di questa emergenza attraverso l'adozione del regime commissariale, non sembra certo aver accelerato la messa in atto di azioni concrete, anzi, sta ritardando la soluzione del problema;

impegna il Governo:

a presentare alle commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, un piano dettagliato in cui si specifichino le attività oggetto dell'attuale contributo di 300 milioni di euro.

G/2942/55/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;

i lavoratori dipendenti, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura;

si ravvisa l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne;

tale soglia è individuata in 80 euro annui, per una platea di 2.065.000 professionisti, per un totale di 15 milioni di euro medi annui;

la disposizione comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato. I costi di molte prestazioni sanitarie non graverebbero infatti sul Servizio Sanitario Nazionale in quanto coperti dalle forme mutualistiche sopra citate;

si consideri che il valore del Piano Assistenza Professionisti consente attualmente una copertura annua in caso di utilizzo di tutte le garanzie previste nella formula più elevata pari a circa euro 4.000 all'anno, oltre al valore della copertura infortuni fino a euro 50.000 nelle formule ordinarie;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G/2942/56/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

al fine di assicurare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni che all'articolo 5, comma 9, disciplina la partecipazione a cariche apicali di personale in quiescenza;

tale disposizione prevede il divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, fatta eccezione per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti di natura associativa;

la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti in quiescenza è comunque prevista ancorché a titolo gratuito;

la norma trova applicazione, oltreché per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le autorità indipendenti, anche per le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196, in cui rientrano le Casse previdenziali ex decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

inoltre, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) ha specificato che il divieto interessa anche gli enti aventi forma di società o fondazione, nonché le fondazioni controllate dalle pubbliche amministrazioni per le nomine a incarichi dirigenziali, direttivi e per le cariche in enti;

pertanto, allo stato attuale, tutte le Casse previdenziali, sebbene soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa, sono sottoposte a tale normativa;

gli enti previdenziali contribuiscono, non solo al finanziamento degli enti per mezzo dei versamenti contributivi, bensì anche al processo di scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazioni, come previsto dagli statuti delle Casse previdenziali;

impegna il Governo:

a escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto gli enti previdenziali privati i cui organi di governo sono eletti, in via diretta o indiretta, da parte degli iscritti.

G/2942/57/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il personale comandato e fuori ruolo ha un'esperienza maturata che costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione presso cui presta servizio, difatti, il trascorrere degli anni ha fatto sì che le stesse acquisissero una esperienza lavorativa professionale a tutto vantaggio delle amministrazioni stesse;

anche dal punto di vista finanziario vi è un indubbio vantaggio per il bilancio dello Stato giacché lo spostamento da una amministrazione ad un'altra con l'inquadramento nei ruoli del personale in argomento, non può costituire ulteriore aggravio o per la finanza pubblica essendo comunque tali soggetti a carico dello Stato;

al contrario, comporta maggiori costi a carico dello Stato il lavoratore comandato o fuori ruolo che continua a essere computato nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, poiché la sua originaria posizione non può essere ricoperta per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere in modo definitivo la situazione del personale comandato e fuori ruolo che da ben più di dieci anni presta servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

G/2942/58/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

secondo quanto di legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio, «l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza ? ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio ? sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del

medesimo art. 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale»;

nel consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino dello status qua e cioè al ripristino dell'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico);

l'Associazione Croce Rossa Italiana verrebbe estinta *ape legis*, al pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente strumentale alla CRI;

per quanto attiene al personale militare, la cui «smilitarizzazione coatta» potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo *status* di militare ? in un contingente ad esaurimento ? con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno «stress da navetta» dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un'appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell'Associazione. La previsione di un'istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che ? di fatto ? è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzare tale procedura ? come pure il riassorbimento del personale civile ? la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione;

per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell'Ente dovuta all'enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti;

sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall'erano quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di trasferire le funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico), già esistente, rinominandolo, e prevedendo che lo sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

G/2942/59/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;

l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990; non vi è stato, alcun intervento da

parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007: «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che: «la figura del masso fisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;

con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;

il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;

l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;

i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e masso fisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente «... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);

gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;

la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formati alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo, impegna il Governo:

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

G/2942/60/5

[RICCHIUTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (AS. 2942),

premesso che:

con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;

l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;

per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso, altresì, che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

considerato che:

questa disposizione avrà un impatto sull'occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatari ed indotto;

i veri beneficiari dell'articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, tra loro anche le multinazionali del *web*;

rilevato che:

le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d'autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;

l'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l'armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.

G/2942/61/5

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nello specifico le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016)

erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal provvedimento in esame, come esplicitato alla tabella 5 allegata, sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia restano ancora esclusi da ogni forma di tutela una ristretta platea di circa cinquemila soggetti;

per porre fine alla triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero serve un nono provvedimento di salvaguardia;

considerato che:

già in passato il Governo ha destinato le risorse accumulate nel fondo esodati ad altri scopi;

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 ad un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia degli ultimi esodati esclusi dai precedenti interventi.

G/2942/62/5

[BELLOT, MUNERATO, BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016);

l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel risolvere il problema interpretativo dell'Inps in merito all'accesso al regime sperimentale cosiddetto «opzione donna» aveva aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi contemplato;

così non è stato ed il Governo ha incamerato i residui per destinarli ad altri scopi;

l'opzione per le lavoratrici di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpiti dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

tale blocco non deve essere considerato solo in termini di risparmi di spesa pensionistica, ma in una visione più lungimirante, deve essere vagliato anche per gli effetti negativi sul welfare familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a copertura degli oneri derivanti da un intervento di prosecuzione della sperimentazione del regime cosiddetto «opzione donna».

G/2942/63/5

[BELLOT, MUNERATO, BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016);

è fortemente sentita l'esigenza di un intervento normativo che riconosca il lavoro di *caregiver*

familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a parziale copertura degli oneri derivanti da un intervento di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 10° per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2942/64/5

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni;

lo smembramento del Corpo forestale dello stato dovrebbe allineare le specifiche competenze dell'antincendio boschivo, verso una canalizzazione più naturale nel Corpo nazionale Vigili del fuoco;

l'esiguità delle squadre operative, ormai nota a tutti i livelli, sono un dato oggettivo sull'impossibilità di fronteggiare le emergenze e l'ordinarietà nella maniera più efficace possibile;

impegna il Governo:

ad individuare misure volte a garantire maggiori risorse umane e finanziarie al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di modo da consentire una capillare presenza sul territorio.

G/2942/65/5

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI

non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-*bis*. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativa volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;

a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziare in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.

G/2942/66/5

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica; considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliario, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;

ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere poter godere della pensione.

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 856512016; Cass. 2293612016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativa al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

G/2942/67/5

[LIUZZI, GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

tra i lavoratori italiani, destinatari di abusi per reiterazione di contratti di lavoro a termine, tutelati dall'ordinamento europeo e rimasti ancora privi di tutela stabilizzatoria, vi sono gli ex dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali;

sulla questione sono al momento pendenti numerosi procedimenti innanzi alla Magistratura nazionale ed ai competenti organi europei;

il 26 ottobre scorso, innanzi la Corte di giustizia europea sono state rese note le conclusioni generali nel procedimento dove lo Stato italiano è parte in causa sulla questione della tutela spettante ai lavoratori che siano stati destinatari di reiterati contratti a termine. Nelle conclusioni viene prospettata la possibilità di parametrare l'indennità sanzionatoria alla durata dell'abuso;

la stabilizzazione degli incaricati non impatta sull'assetto di riforma delineato dal DDL 2837 (Riorganizzazioni delle Agenzie fiscali), anzi agisce in via propedeutica eliminando una grave criticità ed agevolando così l'avvio del nuovo corso che prevede una maggiore autonomia ed una nuova gestione del personale;

impegna il Governo;

all'inquadramento direttamente, disposto dalle Agenzie fiscali, nel corrispondente ruolo dirigenziale il personale delle Agenzie Fiscali con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

G/2942/68/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'ordine del giorno risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento;

l'importanza di sollecitare un ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale.

G/2942/69/5

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;

le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;

nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero comparto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;

da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi.

G/2942/70/5

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

l'articolo 9, comma 1 rifinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della

copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;
le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;

le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

G/2942/71/5

[COMAROLI, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 9, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, ponendo le basi per la ripresa degli investimenti in alcuni settori strategici dell'economia italiana;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni.

G/2942/72/5

[COMAROLI, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevedendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;

lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del «*made in Italy*» e delle produzioni locali;

le risorse stanziare in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

G/2942/73/5

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine;

G/2942/74/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

è diventato necessario chiarire che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma inserita nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

G/2942/75/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto è un onere ulteriore, il cui adempimento risulta impossibile o eccessivamente gravoso, che andrebbe ad aggiungersi a quelli che gravano sulle imprese che operano ordinariamente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare PMI (ad es. esercizi commerciali o alberghieri), che si limitano a trasmettere musica di sotto fondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale qual è quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 35/2017.

G/2942/76/5

[MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva ? ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa ? operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

considerato che:

il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;

oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;

considerato inoltre che:

l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato com'è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;

in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;

è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o *collecting societies*) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati.

pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenute né controllate, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore;

inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di

forme superate e inadeguate di contribuzione;

valutato infine che:

la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativo sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;

impegna il Governo:

a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;

ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

G/2942/77/5

[SERRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (ddl 2942),

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 5012017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

la compagnia Alitalia gestisce anche i collegamenti dalla Sardegna con i principali *hub* aeroportuali della penisola italiana;

considerato che:

in particolare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, nel mese di ottobre 2017, il decreto che consente di garantire sino a giugno 2018, anche per gli aeroporti di Alghero e Olbia, le tratte sottoposte a oneri di servizio per Roma e Milano. Nelle scorse settimane, il Ministro aveva già prorogato i voli della continuità territoriale per Cagliari;

è stato quindi momentaneamente superato il vuoto aperto dai rilievi della Commissione europea con la bocciatura dei bandi per la nuova continuità che sarebbe dovuta entrare in vigore a novembre. La Commissione europea ha espresso rilievi che riguardano sia il bando non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati ai due scali del nord Sardegna. I punti sollevati dalla Commissione europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi ritenuti fondamentali per la Regione Sardegna al fine di garantire la continuità territoriale;

il dialogo tra la Regione Sardegna e la Commissione europea resta aperto per portare avanti il confronto sui contenuti delle prossime gare,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione Europea per l'assegnazione dei nuovi bandi, la continuità territoriale della Regione Sardegna;

a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative volte a favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci;

ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei

trasporti da e per la Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei.

G/2942/78/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

appare indispensabile introdurre criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente al fine di razionalizzare e uniformare, in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e sostenibilità per l'utenza, i diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei suddetti autobus, vigenti a livello territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire, ai sensi di quanto già previsto dalla Direttiva n. 3816 del 21 luglio 1997, che gli autobus di linea sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di accesso e sosta nelle ZTL urbane di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, nel contempo, demandare ad una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adattarsi previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali l'introduzione di criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente improntati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto.

G/2942/79/5

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminal gasiero allargato di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso il 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*);

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cento) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

nonostante il Polesine è stato esteso l'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse

del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*;

impegna il Governo:

a individuare, già nella imminente legge di bilancio, misure agevolative a favore del Polesine a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero allargo di Porto Levante.

G/2942/80/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità,

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura:

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G/2942/81/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di

specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B ? Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G/2942/82/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;

al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlatto di Feltre;

impegna il Governo:

a prevedere, già nella imminente legge di bilancio, lo stanziamento di ulteriori contributi economici in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

G/2942/83/5

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante ? «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame recepisce l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore e ? in conformità a quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE ? estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato

italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

considerato che:

nel declino del tradizionale modello umanistico ed entro l'insistita trasformazione che investe l'universo del sapere nel suo complesso, anche attraverso il moltiplicarsi delle diverse fonti di informazione, divulgazione e conoscenza, la tutela del patrimonio archivistico e librario e una sempre maggiore disponibilità e fruibilità delle fonti appaiono quali elementi essenziali tanto per preservare, valorizzare e diffondere le nostre risorse culturali, quanto per il rilancio culturale del Paese;

in particolare, stante che ancora parte significativa della produzione accademica e legata alla ricerca, data generalmente alle stampe in riviste, volumi miscellanei o atti di convegni, viene pubblicata da case editrici accademiche che ne detengono diritti esclusivi, un autore che volesse pubblicare il suo lavoro in un giornale scientifico di prestigio, archiviandolo ad «accesso aperto» si troverebbe a infrangere gli accordi di esclusività o *copyright* posti dall'editore;

l'*Open access* (o accesso aperto) è infatti una «modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca» che ne consente il libero accesso senza restrizioni, e che pertanto si riferisce alla libera disponibilità, pur nel rispetto del diritto d'autore, ma senza comportare nessun'altra implicazione;

valutato inoltre che:

le pubblicazioni scientifiche afferiscono a un settore dove è del tutto ragionevole usufruire e preservare un contenuto di lavoro e associandolo a un determinato autore;

le più importanti Università italiane hanno aderito alla «Dichiarazione di Messina» sull'accesso aperto e dunque la sensibilità e l'attenzione da parte delle istituzioni scientifiche è particolarmente viva;

l'introduzione di criteri di gratuità, diffusione, trasparenza e pubblicità nella produzione universitaria legata alla ricerca avrebbe ricadute non trascurabili sull'intero sistema accademico: in particolare su una più equa ridefinizione dei parametri nella valutazione dei titoli prodotti, che si riverbererebbe sul sistema stesso di reclutamento, svincolandolo dal perdurare delle consuetudini clientelari;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativa, finalizzate a estendere modalità di pubblicazione ad accesso aperto per la letteratura scientifica e la produzione accademica, in modo che esse possano essere messe a disposizione senza scopo di lucro per la comunità degli studiosi e dei lettori.

G/2942/84/5

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriata per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in

modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della Legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G/2942/85/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

rilevato, peraltro, che

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni ? tra cui quelle di Ortottista ? Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'art. 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G/2942/86/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

la norma vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014 che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede, all'art. 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 ? 1,4%», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4%, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all'obiettivo da perseguire.

G/2942/87/5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 18 prevede il Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017;

la somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

? 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

? 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza con riferimento ai centri di adroterapia.

G/2942/88/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

all'Agenzia europea per i medicinali è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore; per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

le responsabilità principali della E.M.A. sono, in estrema sintesi, riconducibili alla valutazione e alla vigilanza dei medicinali per uso, sia umano che veterinario, la valutazione scientifica delle domande per l'Unione europea (UE) ed il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, per uso umano e veterinario, attraverso la procedura autorizzativa centralizzata;

l'Italia, e per essa la città di Milano, sia una scelta strategica ed ideale per allocare la sede dell'EMA. Infatti, essa, va considerata come una ulteriore occasione per favorire ulteriori e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese, e rappresenta, peraltro, una grande opportunità culturale, scientifica ed economica, proprio in considerazione della peculiarità che il settore farmaceutico riveste per il nostro Paese;

impegna il governo

a valutare la possibilità di garantire alla Regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G/2942/89/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che: l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad es. aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10%, casi come già applicata nella maggior parte dei casi per prodotti in oggetto.

G/2942/90/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15% e il 20% della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto-nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75-80 per cento delle donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, compatibilmente con gli equilibri contabili del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare l'attività di ricerca, la promozione di campagne di informazione, prevenzione, assistenza relativamente alla malattia dell'endometriosi;

ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dell'endometriosi il cui scopo è raccogliere, in collegamento con il Servizio sanitario nazionale, i dati quantitativi e qualitativi sull'incidenza dell'endometriosi.

G/2942/91/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni;
negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socioeconomico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini,

prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo;

ad adottare, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G/2942/92/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

prevedere, già nella prossima legge di bilancio, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G/2942/93/5

[SERRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in oggetto reca «Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo screening neonatale per sordità congenita;

considerato che

il termine sordità identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali.

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permetter gli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può

provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici.

1.1

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 ? (*Estensione della definizione agevolata dei carichi*) ? 1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata; il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.».

b) *Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).*

1.2

[SANTINI](#)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo

6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rette e degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8; può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera *b)*;

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera *a)*, n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere *a)*, nn. 1 e 2, e *b)*, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. »;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti delta riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».

1.3

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 22 dicembre 2017».

1.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».

1.5

[MARAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».

1.6

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.7

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo che interessano debitori con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.9

[MARAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito

con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.10

D'ALÌ

Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «scadute al 31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «nonché ai carichi già esistenti alla data del 31 dicembre 2016, non inseriti dal debitore nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata già presentata per altri carichi ammessi alla definizione stessa», e sopprimere la parola: «medesimo».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

1.11

MILO, BARANI, LANGELLA

Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «facoltà di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, espletabile anche dal debitore che non abbia presentato relativa istanza ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, e che non abbia in essere piani di dilazione,».

1.12

MILO, BARANI, LANGELLA

Al comma 2, capoverso 13-quater, dopo le parole: «facoltà di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «espletabile anche dal debitore che non abbia presentato relativa istanza ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225».

1.13

PERRONE

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«13-octies. Al fine di permettere al debitore di esercitare la facoltà descritta al comma 13-quater, tutti gli atti e le procedure esecutive, quali i pignoramenti e fermi amministrativi conseguenti alle iscrizioni al ruolo oggetto della sanatoria si intendono cancellati o sospesi».

1.14

PERRONE

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis) All'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «previdenziali» aggiungere il seguente: «per tutte le tipologie di contribuenti, ed enti previdenziali; siano essi pubblici o privati».

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sopprimere i commi da 4 a 10.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti; con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma *3-quinquies*».

1.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi dimora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali 11 cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».*

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. I soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma *4-bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma *3-quater*».

1.17

[GUALDANI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» con le seguenti: «sino al 30

settembre 2017».

1.18

[URAS](#)

Al comma 4 le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2017».

1.19

[BONERISCO](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola: «gennaio» aggiungere la seguente: «2000».*

Conseguentemente

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8; del Decreto, la definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata:

a) Relativamente ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre-2017, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere;

b) relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con le medesime modalità di cui al comma 2, capoverso "13-*quater*, lettere a) e b) e secondo quanto previsto dal capoverso da 13-*quinquies* a 13-*septies* del medesimo comma 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018, dell'autorizzazione relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.20

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «al 30 settembre 2017», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-*quater*. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-*quinquies*. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

1.22

[BERTACCO](#), [BONERISCO](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019».

1.23

[BERTACCO](#), [BONERISCO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti [e] le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo».

1.24

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "a seguito di rinvio", aggiungere le seguenti: "nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento"».

1.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 25.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino

al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle 11 lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.27

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: "entro sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta" e le parole: "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo", sono sostituite dalle seguenti: "con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore».

1.28

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: "interventiva in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", sono soppresse».

1.29

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo"».

1.30

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa".».

1.31

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

"541-*bis*. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-*ter*. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.";

b) al comma 544, le parole: "mediante posta ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento mediante posta elettronica certificata"».

1.32

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

1.33

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni"».

1.34

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Al comma 11, aggiungere alla, fine il seguente periodo:

«In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.35

[QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 11, aggiungere, alla fine, il seguente periodo:

«In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.36

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

1.37

[SANTINI](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

1.38

[QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 11, aggiungere alla fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali i nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti Iscritti all'albo previsto all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 4461".».

1.39

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

1.40

[SANTINI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle del supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.41

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione; di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".».

1.42

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già-utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo il criterio di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, di cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* presenta al Governo entro il 3 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione dei livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

1.43

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015".

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune ? viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese

riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto-residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

1.44

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.».

1.45

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate».

1.46

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

1.47

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1 decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno

1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"»).

1.48

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"»).

1.49

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa da euro 200,00"»).

1.50

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BERTACCO](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.

11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.51

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, di ammontare complessivo, per singolo debitore, non inferiore a un milione di euro, il debitore è ammesso alla definizione agevolata di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, a condizione che proceda al pagamento delle somme dovute in un numero di rate corrispondenti alla durata del piano originario, ridotta di un quarto. La facoltà di definizione può essere esercitata a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti scaduti al 31 dicembre 2017.

11-ter. Ai fini della definizione di cui al comma 11-bis, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 31 gennaio 2018; apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

11-quater. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza prevista dal comma 11-ter, entro il 31 marzo 2018, il piano di dilazione come rideterminato ai sensi del comma 11-bis.

11-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, alla definizione agevolata di cui al comma 11-bis si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225»).

1.52

[PAGLIARI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I contribuenti che hanno definito in accordo con l'Agenzia delle entrate le controversie attraverso gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale o stragiudiziale e che siano tuttora debitori, anche se decaduti dall'eventuale rateazione, di residue somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, e che sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono esclusi dal pagamento delle predette sanzioni ed interessi».

1.53

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva».

1.54

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale».

1.55

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.56

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge

21 giugno 2017, n. 96».

1.57

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.58

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.59

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai

sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.60

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. ? 1. Gli Enti Locali, le Regioni e ogni altro soggetto pubblico, procedono all'affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di ogni attività accessoria, comprensiva delle funzioni per attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate tributarie, nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Alla selezione pubblica partecipano unicamente i soggetti iscritti all'albo previsto dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

1.61

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.62

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.63

[PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.64

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto

alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.65

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può, essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.66

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.67

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere

esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 33, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.68

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.69

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.70

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i. sottopunto I), le parole "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";

ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

1.71

[QUAGLIARIELLO](#)

Dopo, il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti».

1.72

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati a organizzare corsi di formazione al personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione e accertamento. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta dal personale direttivo dell'Agenzia delle Entrate, viene attribuito il titolo di Ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 12 luglio 2011, n. 106.

11-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli Ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e compensi professionali per le attività svolte.

11-quater. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

1.73

[FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo; in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.74

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da

inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.75

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"»

Conseguentemente nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.76

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.77

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018".».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.78

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.79

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018".».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «tre disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.80

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018".».

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.81

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunicare siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli».

1.82

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

1.83

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario." inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."».

1.84

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione²ione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

1.85

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"7-*quater*. il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione e al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.».

1.86

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 6951".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.87

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"»

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.88

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"»

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in

materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.89

BONERISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"»

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.90

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"»

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.91

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.92

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"»

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.93

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "1 comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.94

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.95

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "1 comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.96

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.97

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.98

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.99

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento.

11-ter, All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio".».

Consequentemente, nella rubrica; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.100

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.101

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.102

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,»».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.103

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o

insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.104

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

11-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal 1º gennaio 2018».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.105

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 51 dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.106

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.107

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.108

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis) comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.109

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale TVA".».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.110

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.111

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA".».

Conseguentemente, netta rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.112

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA".

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.113

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

1.114

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

1.115

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competenza sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

1.116

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. ? 1. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "in pendenza di giudizio" aggiungere le seguenti: ", gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

2. Ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 5 milioni per il 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 del presente decreto-legge».

1.117

COMAROLI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«12. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

13. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

- a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;
- b) delle somme maturate a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

14. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;
- d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

15. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

17. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1.118

PEZZOPANE

Dopo il comma 11 aggiungere infine il seguente comma 11-bis:

«Art. 11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: "In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 24; dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

1.119

COMAROLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

«*b-ter*) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis*. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione da parte degli Enti locali».

1.0.1

COLUCCI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, apportare le seguenti modifiche:

? comma 1 capoverso *b* sopprimere le parole: «secondaria rispetto all'attività»;

? comma 1 capoverso *d* sopprimere le parole: «ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 cui i medesimi oggetti sono ceduti»;

? comma 1 capoverso *m* sostituire interamente con il seguente: «oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico»;

? ? comma 1 capoverso *n* sostituire interamente con il seguente: "operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto *o*)";

? comma 1 capoverso *o* sostituire interamente con il seguente: "operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati";

1.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti«».

1.0.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "(2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

b) le parole:

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. XAccertamenti esercizio X"

1.0.4

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale amene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in: uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impossibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei

gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti-correnti è pubblicato sul *sito web* del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 1.00 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006; n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) di cui comma 1; secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle

Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

1.0.5

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge-24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.0.6

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad: effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare

emissioni di titoli di Stato, Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo, del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità. Previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante; il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche Amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro ? Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese

non sono assoggettate ai limiti in cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi ai ammortamento o; comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.0.7

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le Agenzie fiscali procedono al diretto inquadramento, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale in servizio, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, che abbia svolto negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

2. Dalle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.8

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».

1.0.9

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di notificazione al contribuente)

1. All'ultima comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "nel quindicesimo giorno successivo a quello" le parole: "della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa" sono sostituite dalle

seguenti: "dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"».

1.0.10

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».

1.0.11

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) "grave difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;

b) "momentanea difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione».

10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori

ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 ? 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, alle scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.».

1.0.12

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso
la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.13

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione"».

1.0.14

COMAROLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione)

1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:

- a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;
- b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.0.15

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole *antibiotic free*)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.16

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

1.0.17

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al

pagamento delle somme dovute, senza corrisponderete eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».

1.0.18

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

1.0.19

[FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo».

1.0.20

[FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la

possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto. e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.21

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.22

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni-in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo";

b) all'articolo 25, primo comma, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" sono sostituite con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017».

1.0.23

[CANDIANI, COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-quater. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.24

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.0.25

[SANTINI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo necessario all'adeguamento degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Resta fermo l'obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi relativi all'intero anno 2018"».

1.0.26

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piccoli Comuni ? Esenzione dell'obbligo di affidare
il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

1.0.27

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

1.0.28

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";
- b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole ivi comprese le bollette doganali sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
- c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al termine del comma *2-bis* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";
- b) al termine del comma *2-ter* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

1.0.29

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati
delle fatture emesse e ricevute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta facoltativo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

1.0.30

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni
dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento";

b) all'articolo 21-bis:

1) al comma 1, le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

1.0.31

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo di versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

1.0.32

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

1.0.33

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225, i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, possono essere trasmesse cumulativamente.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate, per l'anno 2017, dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali».

2.1

[GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente,

a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

2.2

[GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

2.3

[SANTINI, PEZZOPANE](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire le parole da: «, inclusi» a: «30 settembre 2018» con le seguenti: «E contributivi, inclusi, quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto entrate tributarie e non e le attività esecutive e cautelari dell'agente della riscossione»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono prorogati di un anno:

1) i termini previsti per il pagamento delle somme di cui al comma i, lettere a) e b), dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225;

2) i termini e le scadenze previsti dai commi da 2 a 10-ter dell'articolo 1 del presente decreto».

2.4

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

«Le medesime disposizioni si applicano nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori o dei comuni di Lacco Amene, Casamicciola e Forio d'Ischia».

2.5

[FILIPPI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.»;

b) *sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

«3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 luglio 2000, n. 212, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

5. Nei Comuni interessati dall'evento, di cui al comma 1, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti di cui ai commi da 1 a 3, è concessa a coloro che abbiano subito gravi danni riscontrati appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile.

5-bis. Rientrano altresì nella sospensione prevista dal comma 1 e fino al 16 ottobre 2018:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi;

d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 16 ottobre 2018, le domande di iscrizione, variazione, cancellazione alle camere di commercio;

e) l'esclusione per gli anni 2017 e 2018, dalla presentazione degli studi di settore e/o degli indici di affidabilità fiscale per i contribuenti con partita IVA di cui al comma 1 e 2, colpiti dall'alluvione nei Comuni interessati;

f) il versamento delle rate, successive al 31 luglio 2017 e relative alla domanda di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ed eventuale riconoscimento di moratoria;

h) i pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione, nonché le rateizzazioni in corso relative ad adesioni verso avvisi di accertamento e/o avvisi bonari irregolari;

i) non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili/inabitabili a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati;

l) i pagamenti IMU e/o TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, distrutti e/o totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili;

m) nei casi in cui la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per il periodo della sospensione;

n) la non concorrenza dei redditi da fabbricati alla formazione del reddito IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità/abitabilità.

2.6

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.»

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.7

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.»

Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2017 e 94 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.8

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire tra» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'ano 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno.»;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».*

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879», con le seguenti: «1.200,879». Sono rideterminate proporzionalmente anche gli importi della annessa tabella.

2.10

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#), [PEZZOPANE](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.11

[GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.12

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.13

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle le spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per

lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.14

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.15

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «16 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.16

[FILIPPI](#)

Sopprimere il comma 5.

2.17

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo Studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.18

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti delle autocertificazioni del danno subito ai sensi dell'allegato tecnico all'ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile».

2.19

[FILIPPI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che abbia presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «Limitatamente al comune di Livorno».

2.21

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018,».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:

1) *all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «1.175,4 milioni» e «2.425 milioni», con le seguenti: «1.177,4 milioni» e «2.428 milioni»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.094,978 milioni» e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «596.000» e quindi, alla Missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: «12.000» con: «14.000» e al Programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con: «12.000»;*

3) *alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018».*

2.22

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

2.23

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendono beneficiare della sospensione di cui al comma-6-bis».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.24

[ARRIGONI, COMAROLI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.25

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

*«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-*bis*».

2.26

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 50 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

Consequentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-*bis*».

2.27

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» *aggiungere:* «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-*bis*».

2.28

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla

sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.29

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente,» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.30

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1 lettera *e*), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" inserire le parole: ", su proposta dei Comuni"».

2.31

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

2.32

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13 bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.33

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"d) ai fini della semplificazione e accelerazione nonché allo scopo di contribuire alla ripresa delle normali condizioni di una delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli articoli 34 e i procedimenti di conformità ai sensi dell'articolo 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardanti anche la statica dell'edificio, spetta alla struttura regionale competente per territorio verificare preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, preme presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del titolare dell'immobile"».

2.34

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al comma 5 lettera c) le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 250.000,00 euro"».

2.35

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.36

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo B, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico E specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016.

c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta- e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile

con apposito provvedimento.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

2.37

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 va aggiunto il comma 4-bis "sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche, Umbria,) ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (secondo case) beni culturali) beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla legge n. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.38

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 14 dopo la lettera a-bis) inserire il seguente comma: "il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017", dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1" inserire le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.39

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: "uffici speciali per la ricostruzione" vanno aggiunte le seguenti: "e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma";

b) il comma 2 viene sostituito integralmente dal seguente testo: "le diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi "agli edifici di loro proprietà ed inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa

sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse"».

2.40

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente:* "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e Culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding*' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/omessa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.41

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».

2.42

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituita dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alte Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con, l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente

successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.43

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.44

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.45

[CERONI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi tutti i termini dalla data del 24 agosto 2016 e fino al termine ultimo disposto per la proroga dello stato di emergenza (27 agosto 2018). Sono inoltre sospesi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, per un periodo di 24 mesi, i termini, anche se già scaduti, relativi ad adempimenti (aggiudicazione lavori, inizio lavori, ultimazione lavori) richiesta finanziamenti a saldo, ecc) inerenti agevolazioni pubbliche a valere anche sui fondi delta Comunità Europea, anche per interventi non connessi- alla ricostruzione post sisma"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.46

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019" nonchè sostituire le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2019";*

b) *Al comma 3 sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019";*

c) *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019";*

d) *Al comma 5, sostituire le parole: "per l'anno 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019"».*

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

5) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

e) *alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «2.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

f) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000».*

6) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.47

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 10 è sostituito dal seguente:*

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018, Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del

presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) *al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";*

d) *al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".*

6-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito-un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";*

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco I allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;*

2) *alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni» con le seguenti: «1.918,7 milioni».*

2.48

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

"11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione

dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro".

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.49

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 46 del decreto-legge 50/2017:

al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

al comma 2 lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» vanno aggiunte le seguenti: «e professionale»;

al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

2.50

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 7 sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e, al capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa; ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.».

2.51

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 7, sostituire le parole da: «Gli adempimenti» fino a maggio 2018«con le seguenti: «Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40%, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in euro 180 milioni per il 2017 e a 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 08 novembre 2000, n. 328.».

2.52

[GIANLUCA ROSSI](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2018» con le parole: «entro il 30 novembre 2018» e le parole: «mese di maggio 2018» con le parole: «novembre 2018».

2.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «335 milioni di euro per l'anno 2018».

2.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2018».

2.55

[VICARI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 136,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.56

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le

imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto,».

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.57

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.»

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.58

[VICARI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «31 maggio 2018.» aggiungere le seguenti: «Al fine di consentire la piena realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e di favorire la conseguente ripresa economica degli stessi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a disporre con proprio decreto la proroga del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al periodo precedente. A tal fine, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.59

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici

vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, sono nulle."».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.60

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.61

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.62

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"*1-bis*. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1, del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.63

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11-bis*. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.64

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto"».

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.65

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.66

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture ? Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.67

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.68

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente:* "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding*' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.69

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni ai cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

2.70

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino

della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.71

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17- ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'erario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.72

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 primo periodo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 27 agosto 2018";*

b) *al comma 3 le parole: "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";*

c) *al comma 4 le parole: "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";*

d) *al comma 8 le parole: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" e le parole: "dal 76 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" e il dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.73

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, in fine, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";*

b) *al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";*

c) *al comma 1-quater, sostituire le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";*

d) *al comma 3, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "Fino al 31*

dicembre 2018";

e) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "al 30 novembre 2017" con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018";*

f) *al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: "16 dicembre 2018" con le seguenti: "16 dicembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" con le seguenti: "di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";*

g) *al comma 12, sostituire le parole: "entro il mese di febbraio 2018" con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";*

h) *Al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018"».*

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

3) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,819 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

c) *alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

d) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;*

4) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009; con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.74

CERONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera m) con il seguente testo: "il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi";*

b) *al comma 1-bis le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "27 agosto 2018";*

c) *al comma 8 le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019";*

d) *sostituire il comma 10 con il seguente: "10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella*

Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

e) *sostituire il comma 11 con il seguente: "11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*

f) *al comma 12 le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 agosto 2018";*

g) *al comma 12-ter le parole: "non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018". Le parole: "a decorrere da febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere da febbraio 2019". All'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018" e le parole: "entro il termine del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "entro il termine del 31 dicembre 2018";*

h) *dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente: " 13-ter. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d. busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione- di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 5.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi";*

i) *dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente: " 13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo". Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;*

j) *dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale";*

k) *dopo il comma 14-bis inserire il seguente: "14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018";*

l) *al comma 15 le parole: "fino a un massimo di diciotto rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di trentasei rate mensili";*

m) *al comma 16 primo periodo, le parole: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018";*

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.75

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa, estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.76

[CERONI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.77

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.78

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016" viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 80 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019"».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.79

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.80

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 S dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa fronte nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-bis la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.81

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2010 viene aggiunto il comma 5-bis con il seguente testo:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridica, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'Ufficio un soggetta che ha conseguita l'idoneità in un precedente corsa per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un, apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano data la propria disponibilità a aprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

2.82

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

"Le lettere a) e b) del comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente da amministrazioni diverse da quelle statali e) in particolare, da

Comuni e Regioni sono passati a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.83

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti residenti alla data del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, possono presentare richiesta alle banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'estinzione anticipata dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.84

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In favore di titolari di attività economiche, produttive e professionali che alla data del 24 agosto 2016 operavano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e che, a causa degli eventi sismici, non potranno riprendere le proprie attività, è riconosciuta, per l'anno 2018, nel limite di 180 milioni di euro per il medesimo anno e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato:

- a) una indennità *tantum* pari al 50 per cento del mancato introito;
- b) la corresponsione di una somma pari alle spese sostenute per il trasloco;
- c) la corresponsione di una somma pari all'importo del danno subito ad attrezzature,

impiantistica e merci».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.85 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2°

gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Io giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

7-ter. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

7-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16% alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2% per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4% alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7-ter. 7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122.

7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzata e capacità assunzionale degli enti stessi».

7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale."

7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'art. 48 bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008
6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni

interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.»

7-undecies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«I-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

I-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma I-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi I-bis e I-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.»

7-duodecies. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012. » "

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"

2.85

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.

7-ter. È altresì alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

7-quater. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIDACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 2.

7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla apertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e

rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi".

7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale".

7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*bis*. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiari per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/1008".

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dal Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano abblighi di accantonamento, né sospendono l'accrescimento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuano al comma 6-*bis*. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione."

7-undecies. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1ª agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati- dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. 1 Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-duodecies. All'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge la agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.86

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Per gli interventi di ricostruzione relativi sia a danni lievi sia a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «altri interventi».

2.87

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'atto 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la relazione delle predette relazioni di livello operativo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «e altri interventi».

2.88

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori

individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.89

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4"».

2.90

ARRIGONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 432 a 438 della legge n. 208 del 2015 in materia di personale assunto e contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alla legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e contributivi» inserire le seguenti: «ed altri interventi».

2.91

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-ter. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la

ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.92

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006" sono inserite le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.93

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, le parole:* "Le imprese" *sono sostituite dalle parole:* "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b), *al comma 2, primo periodo, le parole:* "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" *sono sostituite dalle seguenti:* "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entra i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015";

c) *al comma 2 lettera c) dopo le parole:* "per l'esercizio dell'attività economica" *vanno aggiunte le parole:* "e professionale";

d) *al comma 2 dopo la lettera d) va inserita la seguente:*

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) *al comma 3 le parole:* "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" *sono sostituite dalle seguenti:* "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017";

f) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

g) *al comma 5 le parole:* "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" *sono sostituite dalle seguenti:* "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.94 (testo 2)

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#),
[PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.94

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#),
[PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un

progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.95

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.96

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.97

[FABBRI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

- a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;
- b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia-urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione, per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.98

[FABBRI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre-20 16, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.99

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.100

[FABBRI, PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.101

[FABBRI, PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:*

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della

popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza,";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le parole: "nonché i piani e i regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.102

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali»

2.103

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.104

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove

assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali»

2.105

FABBRI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio"»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«8-ter. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;"

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;"

8-quater. All'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

b) alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

c) dopo la lettera c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

8-quinquies. All'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c);";

b) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogate ai vincoli di contenimento della spesa di

personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.106

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

7) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

g) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «35.000»;

h) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con «65.000»;

8) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione; esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.107

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«9. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.108

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

8-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura cooperativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.109

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.110

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente comma:

"1-bis, Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

2.111

[ARRIGONI, COMAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.

10 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.112

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa in più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.113

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti in ad uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.114

[ARRIGONI, COMAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con legge n. 44 del 2012.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.115 (testo 2)

[BROGLIA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».

2.115

[BROGLIA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali non si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».

2.116

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 7, dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.117

PEZZOPANE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e sola in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.118

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«9. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.119

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare, rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza

qualificata».

2.120

[CERONI, MANDELLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e 2017", sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali».

2.121

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis.-Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

2.122

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.123

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione nei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.124

[ARRIGONI, COMAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, i seguenti:

«9. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni, le parole: "e per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018".

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.125

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. *Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertite con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si apportano le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2-quinquies sostituire le parole: "all'anno 2017" con le seguenti: "agli anni 2017 e 2018";*
- b) *al comma 2-sexies sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».*

2.126

[CERONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. *All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».*

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 ? 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per, l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.127

[FABBRI](#)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. *All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. *Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:*

- a) *esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;*

- b) *esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite ai euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;*

- c) *esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;*

- d) *esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;*

- e) *esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;*

- f) *esenzione dall'applicazione dello split payment di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.";*

- b) *al comma 3 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla parola: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "e ai lavoratori autonomi";*
c) *al comma 4 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni";*
d) *al comma 5 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento";*
e) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro 50 milioni per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato, Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.128

[LUCIDI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 46, comma 2 e al comma 5, del decreto-legge-24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015," aggiungere le seguenti: "al netto degli introiti derivanti da interventi di ospitalità sociale.».

2.0.1 (testo 2)

[URAS](#), [ANGIONI](#), [DE PIETRO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

- a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1

[URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore ovino e caprino della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è se speso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.2

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati».

2.0.3

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi comprese l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua per superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti dai cui ai commi 1 e 2, trasmettono entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco del rappresentante legale e del responsabile finanziaria, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreta del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno a più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuova mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emersi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato, non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo; la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivate e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione nei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ?

Dipartimento del Tesoro ? Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti ai comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni-in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.0.4

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

2.0.5

[CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: "redditi di pensione non superiori a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "redditi di pensione non superiori a 12.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

2.0.6

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'affitto)

1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, la parola: "300" è sostituita con la seguente: "400" e la parola: "150" con la seguente: "200";

b) al comma 1, la parola: "495,80" è sostituita con la seguente: "700" e la parola: "247,90" con la seguente: "350"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.7

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

1. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n.431 le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partite dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.8

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)

Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti

dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

2.0.9

[FAVERO, SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.10

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.11

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [ZANONI](#), [TOMASELLI](#), [BUEMI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.12

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia)

1. In relazione all'evento sismico del 21 agosto 2017, ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2017, può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici».

2.0.13

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

2.0.14

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dell'Isola di Ischia)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al precedente comma con una dotazione di 20 milioni di

euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018 per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 2».

2.0.15

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco- Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un importo corrispondente all'ammontare delle risorse necessarie per l'attuazione dei precedenti commi».

2.0.16

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Penali relative ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009)

1. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse».

2.0.17

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse;

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di esaurimento delle predette risorse, sono individuati i contribuenti che hanno presentato istanza di Rimborso ai sensi del presente comma e che non hanno ottenuto il rimborso integrale a seguito dell'esaurimento delle risorse."».

2.0.18

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse.».

2.0.19

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i Contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per

i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni ricompresi in aree per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturali a seguito di eventi sismici, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato e risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, il cui onere è per legge stabilito in capo allo Stato, viene istituito presso il Ministero del interno un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche oggetto di calamità naturali", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del Fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute».

2.0.20

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.

2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.

3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.

4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.21

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovo mutuo o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi; sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.0.22

[COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente

articolo».

2.0.23

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.24

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 ? 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

2.0.25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

All'art. 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente

periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

2.0.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.27

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.28

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.29

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2, 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

2. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello

Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.30

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018" le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.32

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscossa nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge e da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.

2.0.33

[PELINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, solo in parte finanziati con la legge n. 96 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.0.34

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione
della Zona Franca Urbana)

All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";*

b) *al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";*

c) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";*

d) *al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";*

e) *al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";*

f) *il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:*

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo

di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015".

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.35

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [CARDINALI](#), [TOMASELLI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "e per quello successivo" sono soppresse;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1° gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017»;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-bis e 5-ter è fissato al 31 marzo 2018».

2.0.36

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
in materia di Zona Franca Urbana)

All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso all data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

3.1

[BERGER, PANIZZA, LANIECE](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[COLUCCI](#)

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «istituito presso l'OAM.» le parole seguenti: «Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge.»;

comma 1, dopo le parole: «l'iscrizione al registro» aggiungere la parola: «OAM»;

al comma 2, dopo le parole: «al comma 1 e del conto corrente» sopprimere la parola: «dedicato»;

al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;

sopprimere il comma 6;

sopprimere il comma 7.

3.3

[BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei seguenti soggetti» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore 10.000 euro».

3.4

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi -afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis";

3.5

[BELLLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti

modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 ? "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

3.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'art. 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale ruerimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della odulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.»

3.7

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, alla lettera b) dopo le parole "diploma di ragioneria" inserire le seguenti "nonché i professionisti di cui alla norma UNI-11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

3.8

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della 14 legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

3.9

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

3.10

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "i professionisti di cui al comma 1 dell'art. 6-*bis* del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,».

3.11

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

3.12

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.13

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.14

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'art. 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322", sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'art. 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.15

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma;

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.16

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.18

[SANTINI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

"a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che

si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.19

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata dal rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.20

[MAURO MARIA MARINO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione delta relativa imposta.".

6. Le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.

7. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 6, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.21

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

3-ter. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

3-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la

missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

3.22

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura.»

3.23

[SANTINI](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.24

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.25

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 recante, "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I rimborsi di cui ai commi precedenti sono erogati entro 20 giorni dalla richiesta ai soggetti, quali consorzi o altre aggregazioni di imprese che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che agiscono in nome proprio e per conto di più mandanti"».

3.26

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

3.27

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

3.28

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.29

[DEL BARBA](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l'estensione dello *split payment* introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e disciplinata dai relativi decreti attuativi è da intendersi sperimentale e nessuna sanzione potrà essere erogata alle parti coinvolte nel caso di irrituale assolvimento dell'imposta.

3-*ter*. Gli elenchi dei soggetti coinvolti come individuati ai sensi dell'articolo 5-*ter* D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/2017 e dal D.M. 13/7/2017) e pubblicati entro il 15 novembre 2017 con effetto a valere per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018 sono da considerarsi definitivi e immodificabili, per tutto il periodo di applicazione della disciplina di autorizzazione in deroga all'ordinario sistema di riscossione di cui alla decisione del Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, a prescindere dalle variazioni intervenute entro o oltre il 30 settembre degli anni successivi».

3.0.1

[VICARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "«, nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.0.2

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza tributaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

3.0.3

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni"».

3.0.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello fu cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

3.0.5

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 1 comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

3.0.6

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini di cui ai commi dai 115 ai 121 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del, citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della

presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

3.0.7

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

3. Gli introiti derivanti dal presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a partire dall'anno 2018, di 600 milioni di euro base annua.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota, fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente"».

3.0.8

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

3.0.9

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratona incremento perequazione e istituzione
di un fondo verticale perequativo)

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*), per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei corretti vi che si ritengono necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

3.0.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali
per Enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*."

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 3 o giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal

caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza; il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis, e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

3.0.11

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

4.1

[COLUCCI](#)

Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:

«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso *internet* l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;

al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».

4.2

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato».

4.3

[SAGGESE](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«Ooa) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione";

"Oa) al comma 1, dopo le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali" *inserire le seguenti:* "e sulle concessionarie di pubblicità esterna,"».

4.4

[QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 1, prima del punto a), inserire i seguenti:

«Ooa) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

"Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.";

"Oa) al comma 1, dopo le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali" *inserire le seguenti:* "e sulle concessionarie di pubblicità esterna,"».

4.5

[COMAROLI](#)

«Art. 4.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari

ed in materia di audiovisivo)

Al comma 1, prima della lettera a); inserire la seguente:

"Oa) al comma 1, sostituire le parole: 'alle imprese e ai lavoratori autonomi' con le seguenti: 'alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali'».

4.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.7

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite con le seguenti: "alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.9

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.10

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, premettere la seguente:

«Oa) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.11

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«Oa) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche on line"».

4.12

[COMAROLI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:

«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».

4.13

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per

interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose".

1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 770 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018».

4.14

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, sostituire il riferimento: «legge 12 novembre» con il seguente: «legge 14 novembre».

4.15

[URAS](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con sede legale od operativa nel Mezzogiorno e nelle isole il periodo su cui fare riferimento per analoghi investimenti viene esteso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016».

4.16

[CENTINAIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.1

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammessa in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettera c) del codice civile.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili sulla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»

4.0.2

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

a) 10% per la prima assunzione;

b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcoli di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.3

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

a) 10% per la prima assunzione;

b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e

66".

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.4

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [DLBIAGIO](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#),
[MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al

fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.5

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per la loro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.6

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«4-*bis*.

(SPORT-*BONUS*-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

4.0.8

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione"».

5.1

[COLUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro» *con le seguenti:* «sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata»;

al comma 2 dopo la parola: « predispongono,» *aggiungere le seguenti:* «anche con mezzi informatici»;

al comma 2 capoverso lettera b) sostituire interamente con il seguente: «la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipue qualità»;

al comma 2 capoverso c) sostituire interamente con il seguente: «l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al "fixing" del giorno»;

al comma 2 capoverso d) sostituire interamente con il seguente: «due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati»;

al comma 2 capoverso g) dopo le parole: «dati identificativi» *aggiungere le seguenti:* «della controparte acquirente.»;

al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: «1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.»;

al comma 3 dopo la parola: «cliente» *aggiungere la seguente:* «cedente»;

al comma 3 dopo le parole: «comma 2» *aggiungere le seguenti:* «La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.».

5.2

[ORELLANA](#), [URAS](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, sopprimere il punto 2).

5.3

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

- a) al punto 4) la parola: "regolari" è soppressa;
- b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

5.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

- a) al punto 4) la parola: "regolari" è soppressa;
- b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti

ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

Consequentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria».

5.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Consequentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.7

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"Art. 51. ? Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

5.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"Art. 51. ? Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

5.9

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la seguente: "non"».

5.0.1

[BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

"v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite".

b) dopo l'art. 70, è aggiunto il seguente:

"Art.70-bis. - (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica). ? 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto".

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

"Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/ 22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'art. 70-bis del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),

[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile; devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al, agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se in atto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

E, di conseguenza, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.3

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [DLBIAGIO](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#),
[MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di

sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale - per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto-per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

5.0.4

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti da attività commerciale occasionale avente ad oggetto la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il

comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"2-*ter*. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione-pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 30 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-*quater*. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-*quinquies*. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-*ter* sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-*sexies*. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione."

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F per l'anno 2017. I redditi di cui al periodo precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*ter* dell'art. 71 del TUIR.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*quinquies*, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.0.5

RIZZOTTI

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari

al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

2. L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, 1 lettera *a*), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a: euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali»;

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione".

5.0.6

COMAROLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si

provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente comma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Dipartimento del Tesoro ? Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

5.0.7

COMAROLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre

2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.8

[D'ALÌ](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.9

[MARIAROSARIA ROSSI](#), [PAOLO ROMANI](#), [GASPARRI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [D'ALÌ](#), [MALAN](#), [GIRO](#), [FLORIS](#), [SERAFINI](#), [CALIENDO](#), [GALIMBERTI](#), [GIBIINO](#), [PELINO](#), [CASSINELLI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

5.0.10

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della tassazione del TFR)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui in sede di conguaglio effettuato all'atto della liquidazione definitiva preceduta da anticipazioni, acconti relativi al trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, nonché anticipazioni relative alle altre indennità e somme, risulti un'imposta superiore al:

a) 27 per cento dell'importo netto percepito fino a 28.000,00 euro;

- b) 38 per cento dell'importo netto percepito tra 28.001 e 55.000 euro;
- c) 41 per cento dell'importo netto percepito tra 55.001 e 75.000 euro;
- d) 43 per cento dell'importo netto percepito tra 75.000 e 100.000 euro.

2. L'eccedenza, a richiesta del dipendente deve essere versata, a cura dello stesso, in dieci rate mensili, la cui prima rata deve essere versata entro la fine del secondo mese successivo a quello della percezione del saldo del trattamento di fine rapporto, e le successive entro la fine dei rispettivi mesi».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.11

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis.

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.12

[SOLLO](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

5-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita
di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresi" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto"» sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».

5.0.13

[MICHELONI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

5.0.14

[CERONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

5.0.15

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

5.0.16

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

5.0.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.18

[BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.20

[VICARI, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sul regime dei minimi)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

"71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni"».

5.0.21

[MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 29 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

5.0.22

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, numero 4), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate

con riferimento al "PMP-sigarette".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:

"*a)* le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a)*, gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione".

5.0.23

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

8-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"*6-bis.* I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

5.0.24

[MICHELONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di

rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Consequentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «277 milioni di euro».

5.0.25

[VACCARI](#), [MATURANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

5.0.26

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

"r) a tutti gli effetti di legge per 'soggetti auto-produttori' si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte -con cessione alla rete-), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.27

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola "semestre";

b) dopo le parole "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n.370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio." sono abrogate».

5.0.28

[D'ALÌ, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5% ài tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.29

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.30

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.31

[MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso

di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato.»

5.0.32

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".».

5.0.33

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità della maggiore Iva erroneamente addebitata)

All'articolo 6, comma 6, del D.lgs 471/97, aggiungere il seguente periodo: "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro».

5.0.34

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.35

[BIANCONI](#), [VICARI](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro

nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.»

5.0.36

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta" sono soppresse;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 90 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».

5.0.37

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

5.0.38

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f-*quater*), aggiungere la seguente:

"f-*quinquies*). Le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «273 milioni di euro».

5.0.39

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima

della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

5.0.40

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

5.0.41

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4-*bis*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

5.0.42

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti:
"decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

5.0.43

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, prema delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.44

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap)

1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.45

[FABBRI](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie non si applica agli atti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

5.0.46

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime IRAP delle cooperative agricole)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.47

[BERTUZZI](#)

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110".

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5», inserire le seguenti: «, 5-bis»;

b) alla lettera g), sostituire la parola: «quanto a 200 milioni», con le seguenti: «quanto a 205 milioni».

5.0.48

[COMAROLI](#)

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.49

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)

All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) Al comma 4, le parole: "dicui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."».

5.0.50

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante
dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."».

5.0.51

[MAURO MARIA MARINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 si aggiunge il capoverso: "All'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera f) con il seguente testo: "f) i soggetti di cui all'art. 6 bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016 n. 225". All'art. 35, comma 3 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)", viene aggiunta la lettera f)».

5.0.52

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

5.0.53

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

5.0.54

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),"».

5.0.55

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

5.0.56

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA)

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

5.0.57

[BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

5.0.58

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

5.0.59

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

5.0.60

[BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente:

"d-quinqies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione"».

5.0.61

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un

importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

5.0.62

[ANGIONI, CUCCA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319)

1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, dopo le parole: "sia in via mobiliare che immobiliare" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca"».

5.0.63

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasmissioni telematiche ? indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: "ai professionisti" sono aggiunte le seguenti: "che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge 4 del 2013,"».

5.0.64

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IVA massofisioterapisti)

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999».

5.0.65

[ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tasse di concessione governativa)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa ? Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire la parola: «168,00», con la seguente: «200,00».

5.0.66

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

5.0.67

[D'ALÌ, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di

offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».

5.0.68

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

5.0.69

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate».

5.0.70

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

5.0.71

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 20, al comma 1, la lettera *b*), è abrogata».

6.1

[COLUCCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni»;

al comma 2, dopo le parole: «sistemi di conservazione» aggiungere le seguenti: «anche con modalità elettroniche»;

al comma 3, sopprimere la parola: «nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativo vigente collegata»;

al comma 4, dopo le parole: «cose preziose usate» aggiungere le seguenti: «cedute dal cliente all'operatore compro oro».

6.2

[VATTUONE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2";

2) alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

6.3

[VATTUONE](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», con le seguenti: «entro 10 giorni dall'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere».

6.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «, dopo il secondo periodo» inserire il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».

6.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «al secondo periodo», dopo le parole: «e i risultati conseguiti» aggiungere le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».

6.6

[VATTUONE](#)

Al comma, 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «ed al terzo periodo», dopo la parola: «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196,».

6.7

[MATTEOLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto ? Guardia Lostiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.8

[CALEO](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto ? Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.9

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il comma 5 è abrogato.

6.10

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

6.11

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto ? Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.0.1

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

6.0.2

[CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti
coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Agli armatori delle imbarcazioni della pesca professionale marittima sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali, da parte di Autorità, Enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è corrisposto un indennizzo forfettario pari a 70.000 euro a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli stessi armatori in seguito all'atto coercitivo subito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 nel limite di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.3

[CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti
coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Al fine di corrispondere un equo indennizzo agli armatori di imbarcazioni da pesca professionale sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali da parte di Autorità, enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E, al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

7.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017».

7.3

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#),
[SERRA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato».

7.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le assunzioni di cui al comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette».

7.5

[FASIOLO](#), [LUMIA](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di completare entro il 30 giugno 2019 le misure di riqualificazione di cui all'articolo 21-*quater*, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a disporre lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e delle procedure interne esperite ai sensi del medesimo articolo. Per rispettare il vincolo del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, il Ministero della giustizia procede ad altrettante assunzioni esterne, anche a seguito all'esperimento di procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 21-*quater*, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

7.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[GIOVANNI MAURO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le assunzioni straordinarie previste dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente ad integrare le dotazioni organiche delle Città delle regioni del Mezzogiorno».

7.7

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Il comma 4 è soppresso.

7.8

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Il comma 4 è sostituita con il seguente:

«Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, nelle regioni in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le rispettive Giunte regionali abbiano decretato lo stato di emergenza per gli eventi incendiari verificatisi nel corso dell'anno 2017, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio idraulico forestale in forza alle Comunità Montane che insistono sui territori di dette Regioni con contratto a tempo determinato con storicità uguale o superiore ai 5 anni che ha svolto nell'ultimo quinquennio le attività relative allo spegnimento degli incendi: Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20».

7.9

[CENTINAI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno

2020. Ai conseguenti oneri, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h) le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.10

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma l, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11

PELINO, GASPARRI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

2) alla lettera h) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni

di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.12

SANTINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

? alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,85 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, 1,900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

? alla lettera h) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027; a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere all'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4 l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno

2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 121, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri che risulti impiegato in tali strutture per le medesime esigenze, qualora disponibili, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, che risulti addetto alle medesime strutture. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le ?parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h), le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.14

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

7.15

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

7.16

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere i commi da 7 a 10.

7.17

[GASPARRI](#)

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una sola volta».

7.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),

[MINEO, URAS](#)

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

7.19

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.20

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, per il periodo del Piano industriale, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.21

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, nel Triennio 2018-2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.22

[MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA](#)

Il comma 9, è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma: è abrogato;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato".

9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;

b) l'articolo 168 è abrogato;

9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i commi 4 e 4-bis sono abrogati;».

7.23

[MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA](#)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o dell'Esercito", sono abrogate;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.24

[SANTINI](#)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane in carica per un periodo pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.25

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e 84 della legge 1º aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.

9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti, forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX; capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis».

7.26

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il generale corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano", sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo";

b) al comma 2, le parole: "durata massima di un anno", sono sostituite dalle seguenti: "durata di 3 anni";

c) il comma 3 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza";

b) al comma 4, lettera b-bis) le parole: "pari a due anni", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3 anni";

c) il comma 4-bis è abrogato"».

7.27

[ANGIONI](#), [URAS](#), [FLORIS](#), [PAGLIARI](#), [CUCCA](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.28

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11-bis. All'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

7.29

[VACCARI, PAGLIARI, SPILABOTTE](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».

Conseguentemente la Rubrica è modificata con la seguente: «Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del personale militare».

7.30

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.31

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

7.32

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.33

[GASPARRI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-*bis* l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.34

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-*bis* l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.35

[TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-*bis*, l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.36

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Aggiungere infine i seguenti commi:

«11-*bis*. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-*bis* sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

11-*ter*. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 11-*bis*, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.1

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza in condizione di illuminazione insufficiente.

4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».

7.0.2

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione del servizio di assistenza Spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato)

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:

a) L'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

b) L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.

c) La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale.

d) Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre

il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.

e) L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il 63° anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera *b)*. 2. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano.

f) Il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera *e)*, punti 1 e 2; 3) specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani.

g) Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio Ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato di grado del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera *i)*.

h) L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

i) Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, molte, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti.

j) L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere *b)*; *c)*, *d)* ed *e)*. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente,

che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.

k) Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio nel compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

l) Il compenso di cui alla precedente lettera *m)* è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera *m)* l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato».

7.0.3

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.4

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.5

[GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.6

[SACCONI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile tal fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.7

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.8

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature
e dell'Avvocatura dello Stato)

All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta", è sostituita dalla parola: "settantadue"».

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.

7.0.9

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature
e dell'Avvocatura dello Statuto)

All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo", dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.

7.0.10

[COCIANCICH](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "reddito imponibile", sono inserite le seguenti: "e, con riferimento alle rotte infracomunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1", sono inserite le seguenti: "con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" le dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

7.0.11

[COCIANCICH](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 157, comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono inserite le seguenti: "oppure, con riferimento alle rotte infracomunitarie, sulle navi, limitatamente all'equipaggio previsto

nella relativa tabella di armamento, non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

7.0.12

[SPILABOTTE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agenzia Industrie Difesa)

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

7.0.13

[CALEO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.14

[LIUZZI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie Fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.15

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio e alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39"».

08.1

[MALAN](#), [MANDELLI](#)

All'articolo, anteporre il seguente articolo:

«Art. 08.

(Incendi boschivi nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia)

1. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1

[COLUCCI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «fatto salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7,».

8.2

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di

decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si Applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

8.3

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».*

8.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla

concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori e sodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma *1-bis* è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma *1-bis*, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma *1-bis*, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma *1-bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma *3-bis*.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «275,2 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2018».

8.5

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse previste alla tabella 5, così come ci elaborate dopo il riesame delle spese previste dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'ottava salvaguardia per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluitene Fondo Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese della nona salvaguardia per 6.000 esodati dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.6

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse derivate dal riesame delle spese per l'ottava salvaguardia previsto dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluite nel Fondo occupazione sociale e formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese per la nona salvaguardia per 6.000 esodati, dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.8

[RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.9

[RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 31,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.10

[COMAROLI, DIVINA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda».

8.11

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, l'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni

di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

8.12

[RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori ex postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.13

[RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori ex postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020; 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

8.14

[GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

8.15

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 52 milioni di euro per l'anno 2020, di 33 milioni di euro per l'anno 2021, di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «91,6», le parole: «188,7», con le seguenti: «128,7», le parole: «180,9», con le seguenti: «128,9», le parole: «139,8», con le seguenti: «106,8», le parole: «84,7», con le seguenti: «59,7», le parole: «18,3», con le seguenti: «11,3».

8.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2023. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»;

e, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinques. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine, aggiungere: «, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

8.17

[ICHINO](#), [LEPRI](#), [FAVERO](#), [D'ADDA](#), [ANGIONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018», le parole: «188,7 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019», le parole: «180,9 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «139,8 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021»; le parole: «84,7 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022»; le parole: «18,3 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato:

? di 40 milioni di euro per l'anno 2018;

? di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019;

? di 40 milioni di euro per l'anno 2020;

- ? di 20 milioni di euro per l'anno 2021;
- ? di 5 milioni di euro per l'anno 2022;
- ? di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

8.18

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla produzione, fino al 31 dicembre 2018, del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Qualora, dall'attività di monitoraggio, effettuata dall'Inps, delle domande presentate e accolte risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non prende in esame ulteriori domande».

8.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*quinqüies*.

3-*quinqüies*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

8.20

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso all'indennità sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del Fondo sociale per occupazione e

formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 del presente articolo».

8.21

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#),
[CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli *ex* lavoratori delle Poste italiane, firmatari nel 2011 di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti, nel limite di 150 soggetti e nel limite massimo di 1,100 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,600 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,700 milioni di euro per l'anno 2020, di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1,200 milioni di euro per l'anno 2022, di 1,000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,300 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti: «136,5», le parole: «188,7», con le seguenti: «187,1», le parole: «180,9» con le seguenti: «179,2», le parole: «139,8», con le seguenti: «138,3», le parole: «84,7», con le seguenti: «83,5», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,3», e le parole: «1,8», con le seguenti: «1,5».

8.22

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#),
[CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche a 77 *ex* lavoratori delle Poste Italiane, nati nel 1957 ed oltre, firmatari nel 2011 o in data antecedente, di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di 0,600 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,800 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,700 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,450 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,200 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «137», le parole: «188,8», con le seguenti: «187,8», le parole: «180,9», con le seguenti: «180,1», le parole: «139,8», con le seguenti: «139», le parole: «84,7», con le seguenti: «84», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,85», e le parole «1,8», con le seguenti: «1,6».

8.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

8.24

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale", sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del

decreto ministeriale".

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.25

[COMAROLI, DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12-bis:*

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) *al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».*

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni

religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

c) quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.26

[COMAROLI, DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.27

[COMAROLI, DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera al del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali».

8.0.1

[PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 12-*bis*:
 - 1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";
 - 2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;
 - b) al comma 12-*quater*, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
 - b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".
 - b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".
 - c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2017.
8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.2

[GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata al 30 giugno 2018».

8.0.3

[D'ADDA](#), [ANGIONI](#), [FAVERO](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [SPILABOTTE](#), [MANASSERO](#), [ALBANO](#),
[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

8.0.4

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.5

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Ulteriori misure di salvaguardia in materia pensionistica)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; di 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte; quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici ivi previsti.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dell'ammontare.

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2017.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.0.6

[PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999,".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive

dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.7

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;
- c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata;

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8».

8.0.8

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per i soggetti affetti da emofilia)

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

- a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
- b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

8.0.10

[MICHELONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regime previdenziale contrattisti)

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.11

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: "cinquanta per cento del suo ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento del suo ammontare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020 ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 hanno esercitato l'opzione ai sensi

del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

8.0.12

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2017", sono sostituite con seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.13

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.14

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.15

[SAGGESE, BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere di cui al citato comma sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi incluse le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o europee».

8.0.16

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.017

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga del passaggio al regime agevolativo alternativo
ai lavoratori impatriati)

Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "inoltre" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».

8.0.18

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale nelle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.19

[AIELLO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza; in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.20

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [FAVERO](#),
[MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [ASTORRE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "ottavo", è sostituita dalla seguente: "dodicesimo" e le parole: "e ricercatori" sono sostituite dalle seguenti: ", ricercatori e personale tecnico amministrativo"».

8.0.21

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità contributi professionisti)

1. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.22

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità assistenza sanitaria integrativa)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.23

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: "*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.24

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: "*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.25

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera: "*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento sei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

8.0.26

BONERISCO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) *quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

b) *quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per-la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.*

8.0.27

MILO, BARANI, LANGELLA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità assistenza sanitaria integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente ? Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) *quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero*

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi partecipi interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.28

[VICARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.».

8.0.29

[SAGGESE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di pareggio di bilancio per gli enti territoriali)

1. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni attraverso cui gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 ed al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, all'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria generale dello Stato verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o dal fondo di solidarietà comunale, la cui erogazione sia stata sospesa in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

8.0.30

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "fine al 5 per cento dell'attivo patrimoniale" sono sostituite con le seguenti "fino al 20 per cento dell'attivo patrimoniale";

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "e agli investimenti ad impatto sociale."».

8.0.31

[GUALDANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, per un periodo non superiore ai trenta anni».

8.0.32

[GUALDANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-*duodevicies* dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole da: "fino alla definizione" sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

8.0.33

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di *caregiver* familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica *caregiver* familiare. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiare, lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n.104 del1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

2. Al *caregiver* familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 dell'articolo 8, nel limite di 180 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per gli anni dal2018 al 2021, nei limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno

2023. Per la restante quota, si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.0.34

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#),
[SPILABOTTE](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [VACCARI](#), [PAGLIARI](#),
[ASTORRE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno
dell'attività dei *caregivers* familiari)

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti «117,6».

9.1

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «300 milioni» sono sostituite con le seguenti: «600 milioni».

b) le parole: «200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, gli stanziamenti previsti all'articolo 20, comma 5, lettere g) e f) sono incrementati, rispettivamente, di 300 e 200 milioni di euro.

9.2

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.3

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo

precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate al fondo di garanzia di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno».

9.5

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituita per l'anno 2017, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato, ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione nei suddetti territori. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.6

[URAS](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», *con le seguenti:* «per l'importo di 13 milioni al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per l'importo di 10 milioni al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le entrate aggiuntive, derivanti dai contribuenti che non avevano precedentemente aderito per i carichi affidati agli agenti della riscossione al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

9.7

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.8

SANTINI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato ad investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una

commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.9

[GUALDANI](#)

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.10

[TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.11

[D'ALÌ, RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

9.12

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.13

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.14

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al Fondo di cui al comma 1».

9.15

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere li seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al fondo di cui al comma 1. Il ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti».

9.16

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.0.1

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione

fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302.

9.0.2

[MARIO FERRARA](#), [NACCARATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire il microcredito)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/601/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 della presente legge».

9.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.4

[TOMASELLI, SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.5

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo B, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.6

[GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

11.1

[DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018;

2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003; n 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2018».

11.2

[CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

"c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

c-ter) interventi in favore di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse

individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 27, comma 8, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione."»;

b) *alla lettera b), capoverso «3-ter» dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese situate nei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa».

11.3

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «c-ter) sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione»;

Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), capoverso c-ter), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera, capoverso c-ter), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti» *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;

b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;

c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;

d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;

e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;

f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;

g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

11.5

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «lettera a)».

11.6

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «finanziarie», inserire il seguente disposto: «di carattere reversibile e temporaneo».

11.7

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «e che abbiano valide prospettive di risanamento».

11.8

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «e che abbiano concrete prospettive di risanamento».

11.9

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «occupazionali», inserire il seguente disposto: «da emanarsi entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge,».

11.10

[BULGARELLI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

11.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

11.12

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «stabiliti», inserire il seguente disposto: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione del relativo schema alle Camere».

11.13

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti.», inserire il seguente disposto: «anche mediante forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati».

11.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio».

11.15

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio, negli appositi strumenti di pianificazione.

3-ter. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma *3-bis* del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma *3-bis* che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma *3-ter*, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento».

Conseguentemente, ancora, al medesimo articolo 17, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

11.16

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della-continuazione degli interventi di carattere ambientale nei territori della terra dei fuochi e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica", sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.17

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 30 milioni di euro per l'anno 2018».

11.18 (testo 2)

[VICARI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, *al secondo periodo, le parole: "1 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».*

11.18

[VICARI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla

convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.19

[TOMASELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.20

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

? al primo periodo, le parole; "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

? dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nei casi in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio".

11.0.1

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis. ? DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. ? Art. 281-bis. ? (Norme applicabili) ? 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. ? (Forma della domanda. Costituzione delle parti). ? 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione

nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. ? (*Procedimento*). ? 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. ? (*Poteri istruttori del giudice*). ? 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. ? (*Decisione e impugnazione*). ? 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita"».

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinare dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica;

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma a, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque

ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702- *quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse";

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-*bis* è sostituito dal seguente:

"Capo III-*bis*. ? DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. ? Art. 281-*bis*. ? (*Norme applicabili*). ? 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-*ter*. ? (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). ? 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, fa domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione,

nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

6. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. ? (*Procedimento*). ? 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Alla prima udienza Il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. ? (*Poteri istruttori del giudice*). ? 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. ? (*Decisione e impugnazione*). ? 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-

quater".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione; ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma".

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)".

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.3

COMAROLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Estensione rito sommario di cognizione)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-*bis* è sostituito dal seguente:

"Capo III-*bis*. ? DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. ? Art. 281-*bis*. ? (*Norme applicabili*). ? 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-*ter*. ? (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). ? 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal

periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.

Art. 281-*quater*. ? (*Procedimento*). ? 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. ? (*poteri istruttori del giudice*). ? 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. ? (*Decisione e impugnazione*). ? 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5 le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile".

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma"

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e)"

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati",

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.4

GUALDANI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-*bis* è sostituito dal seguente: "Capo III-*bis*. ? DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. ? Art. 281-*bis*. ? (*Norme applicabili*). ? Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-*ter*. ? (*Forma della domanda Costituzione delle parti*). ? Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine

per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta-giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prende e posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. ? (*Procedimento*). ? Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. ? (*Poteri istruttori del giudice*). ? Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferire a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. ? (*Decisione e impugnazione*). ? Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non sostituita,".

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme

del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*".

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*"

".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.5

SANTINI

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensioni, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di certi cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.6

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'impresa delle somme dovute causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.7

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

b) all'articolo 548 sostituire il secondo comma con il seguente:

"il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

2. All'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 5470 di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.9

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Obblighi di custodia del terzo pignorato e mancata dichiarazioni del terzo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.10

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.11

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita».

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dell'ordine

il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».

11.0.12

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita».

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».

11.0.13

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale».

b) all'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».

c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.14

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "la disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle

single quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.15

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Progetto di riparto del ricavato)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 sono inserite le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti».

e) All'articolo 598, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.16

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziario il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.17

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 del codice di procedura civile, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ", non manifestamente infondati"».

11.0.18

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ", non manifestamente infondati"».

11.0.19

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati"».

11.0.20

[VICARI, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.

Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del Regio decreto 10 marzo 1942 n. 327 sono soppresse le parole: "senza alcun compenso o rimborso", e dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

11.0.21

[VICARI, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03", inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h), numero 2.1)", e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013", con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».

11.0.22

[VICARI, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditori nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone

disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.23

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.24

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.25

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 6

del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 11 dicembre 2012, n. 221».

11.0.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia perla nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della Legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.27

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto del provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicataria sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 , comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può provvedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4 Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita e assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, del credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma

incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.28

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al ereditare ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta in vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice penale civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al ereditare della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura con forme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 codice civile L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.29

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-*bis* codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario rilascerà e l'avvenuto deposito, dell'atto a cui ha provveduto. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

11.0.30

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Fondo per il *carbon leakage* indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo Bomarzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è passeggiata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al rondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis* è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il *carbon leakage* indiretto, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2012/C 158/04) - "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo,"».

11.0.31

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

11.0.32

[ARACRI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire alle aziende del trasporto pubblico locale in situazione di dissesto finanziario di avviare un Piano di ristrutturazione del debito, la dotazione del Fondo Gli cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata: di 3.000 milioni di euro a decorrere da 2018. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro si provvede a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

11.0.33

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane; con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale avviene nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo i ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista

dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento, dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero, i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criterio da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione: ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato, a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, le variazioni di cui al comma possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di Governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

11.0.34

[CERONI](#), [D'ALÌ](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito "istituti di credito" ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati Identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determinata indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione,

esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita,

anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

12.1

[CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[COLUCCI](#)

Al comma 1 eliminare capoverso c.

12.3

[URAS](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia Società aerea Italiana S.p.a. e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per il mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali o maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

12.4

[SANTINI](#), [BORIOLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea";

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-*bis*, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale ? AFIS (*Aerodrome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

"Art. 705. ? 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. In materia di sicurezza operativa, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014 della (ammissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, il gestore coordina e controlla altresì i soggetti pubblici presenti all'interno dell'aeroporto. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o altro ente già designato, per garantire la gestione del »servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;

f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva, fa possibilità, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;

h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei

presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;

i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra;

l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;

g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";

h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:

"*Art. 718. ? 1.* Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettera *f)* e *g)*).

2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, l'ENAC coordina i soggetti pubblici presenti negli aeroporti.

3. L'ENAC, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)*, *g)* ed *h)*. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"*Art. 727. ? 1.* Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3. L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

"Art. 729. ? 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

3-ter. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 687, comma 1, del codice della navigazione, verifica l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, subordinata al rispetto di un tipo di contratto volto a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile al personale dei servizi di assistenza a terra, operante anche in regime di subappalto. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicabile contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione *handler*, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dall'associazione nazionale degli operatori di *handling*».

12.5

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea».

12.0.1

[TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale.

In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".

2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

12.0.2

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e lo sicurezza in volo)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto. 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. All'onere di spesa derivante dalla presente disposizione, stimato in 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile».

12.0.3

[ORRÙ](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. l'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

12.0.4

[URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia ? Società aerea Italiana S.p.a, e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali a maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

13.1

[CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

13.2

[GUALDANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma «4-bis», le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conta delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le*

parole da: «La dichiarazione è trasmessa», *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;

b) *Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma «4-bis» la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità ai potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno-2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.3

SANTINI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), alinea comma 4-bis le parole da:* «la CONSOB detta» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» *nonché le parole da:* «La dichiarazione è trasmessa» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «a dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).»;

b) *al punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o ai servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al punto 1), capoverso «4-bis», secondo comma, le parole da:* «la CONSOB detta» *fino alla fine, del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» *nonché le parole da:* «La dichiarazione è. Trasmessa» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le

azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4 lettere e) e d).»;

b) alla lettera a), punto 1), capoverso «4-bis», 4 comma, la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio».

13.5

[D'ALÌ](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta" sono soppresse"».

13.6

[TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta" sono soppresse"».

13.7

[RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».

13.8

[MAURO MARIA MARINO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».

13.9

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

13.10

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del

31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

13.0.1

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate".».

13.0.2

[VALDINOSI](#), [FILIPPI](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "fonti rinnovabili" aggiungere, in fine, le seguenti: "e nelle società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi"».

13.0.3

[VALDINOSI](#), [FILIPPI](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 26, comma 12-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le società a partecipazione pubblica anche indiretta che svolgono attività di coltivazione di giacimenti termali o somministrazione di acque termali o effettuano servizi termali per il pubblico o promuovono tali servizi in quanto strategici per il territorio, purché non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi"».

13.0.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti di servizi di pubblicità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temperamento o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) vigila sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in

favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione»;

b) al comma 20, alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di restituire le somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti"».

13.0.5

[VICARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti nell'ambito dei contratti
dei servizi di pubblica utilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli utenti dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sottoscrivono esclusivamente contratti di fornitura che prevedano il rinnovo delle offerte e la fatturazione su base mensile o suoi multipli.

2. Ogni clausola o condizione contraria a quanto disposto dal comma 1 è nulla. Sono fatte salve le restanti parti del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fornitori dei servizi di pubblica utilità provvedono all'adeguamento dei contratti già in essere alla medesima data alle condizioni di cui al comma 1, mediante modifiche unilaterali inviate per iscritto agli utenti.

4. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3, gli utenti hanno il diritto di recedere dai rispettivi contratti senza alcun costo, diretto o indiretto».

13.0.6

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità
e di telecomunicazione)

1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di, rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli».

13.0.7 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».

13.0.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

2. Con l'entrata in vigore della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del corridoio Scandinavo Mediterraneo, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è acquisito al bilancio dello Stato per le finalità di cui alla medesima legge.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».

14.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: "Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e *know how* industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,"».

14.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ",dei trasporti e delle comunicazioni," aggiungere le seguenti: ", del credito e finanziario,"».

14.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera b) aggiungere il seguente numero: "3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;" e dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;"».

14.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, alla lettera c) capoverso, dopo le parole: «all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «comma 1», dopo le parole: «da parte di un soggetto» aggiungere le seguenti: «interno o, e».

14.0.1

[TOSATO](#), [STEFANI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.2

[TOSATO](#), [STEFANI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.3

[COMAROLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».

15.1

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? (Incremento contratto di programma RFI e Istituzione del Fondo Nazionale per il trasporto ferroviario nazionale). 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

15.2

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ? (Incremento contratto di programma RFI e nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario intermodale). - 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.3

[FILIPPI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti: «396 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma ? parte servizi 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ? e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) per assicurare la realizzazione degli interventi negli ambiti delle stazioni ferroviarie relativi alla sicurezza e alla assistenza delle persone a mobilità ridotta;

1-ter. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

15.4

[GRANAIOLA](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate».

15.5

[SANTINI](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

15.6

[STEFANO ESPOSITO](#), [SCIBONA](#), [BORIOLI](#), [ZANONI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [MARGIOTTA](#),
[ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [BUEMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ? programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

15.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale» e all'onere previsto dal comma 1-bis. si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20, e, di conseguenza:

all'articolo 20,

a) *alla fine del comma.2, aggiungere: «, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.»;*

b) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

15.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della Delibera Cipe del agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 ? Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».

15.9

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DI MAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[GIOVANNI MAURO](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita: «Incremento contratto di programma RFI investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti».*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

15.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita:* «Incremento contratto di programma RFI e investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)," si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.11

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contratto di programma di cui al comma 1, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo comma 1, per l'ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata al finanziamento degli interventi, di ripristino delle tratte ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza delle medesime infrastrutture».

15.12

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviari a nazionale, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, per l'ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata prioritariamente alle esigenze connesse ad attività necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità».

15.13

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

15.14

SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020"».

15.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alla realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno».

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI, BROGLIA, BERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data dello gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla L. 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

Al termine del comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

15.0.3

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.4

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge regionale o provinciale ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti; al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.5

[BARANI, MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure attuative del DCPM 16 luglio 2009)

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio, 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle

originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento, di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano; in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche a private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistica alberghiere, sociali, assistenziali; amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc:) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dalla strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

3. All'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertite con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato."

4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione" sono inserite le seguenti: "e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni a conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio. 2014, n. 80"».

15.0.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza: delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. All'onere previsto per l'anno 2018 dai commi 1 e 2 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3».

Consequentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.7

DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:

«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E,N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa».

15.0.8

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di efficienza e di qualità e di sicurezza e in condizioni di economicità e di redditività, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione vigente, laddove i medesimi atti comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti, le clausole delle convenzioni sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare che ai soggetti titolari di concessioni spetti di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione, nonché l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale della infrastruttura viaria oggetto di concessione e di assicurare adeguati livelli e *standard* di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee, escludendo la possibilità di prevedere interventi infrastrutturali di potenziamento e la realizzazione di nuove opere accessorie e funzionali alle infrastrutture esistenti».

15.0.9

[MORGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacolo altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Agli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

15.0.10

[FILIPPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati nel rispetto dei contratti della parte di programmazione dei contratti stessi, al recepimento delle risorse finanziarie stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.11 (testo 2)

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ORRÙ](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.11

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ORRÙ](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.12

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione
della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle Zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale; da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato ? Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1014, n. 190.

15.0.13

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione

della circolazione nei centri-abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato ? Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

15.0.14

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

? all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

? al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

? il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».

15.0.15

[GUALDANI, MANCUSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

? all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

? al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

? il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».

15.0.16

[CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "soggetti titolari di concessioni autostradali di cui all'articolo 178, sono obbligati ad affidare il cento per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, comunque prevedendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento;" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti di cui al comma 1; relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" con le seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 ? Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

15.0.18

[DI BIAGIO](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati, nel rispetto dei contenuti della parte programmazione dei contratti stessi al recepimento delle risorse finanziaria stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce annualmente ai CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.19

[STEFANO ESPOSITO](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#), [BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#),
[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

15.0.20

[URAS](#), [STEFANO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ? ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

15.0.21

[URAS, STEFANO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ? ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

15.0.22

[FILIPPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.23

[DLBIAGIO, GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.24

[FILIPPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili strumentali alla erogazione di un servizio pubblico da parte di un ente o società pubblica, anche nel caso in cui sia intervenuta la modifica della destinazione d'uso, dismissione, alienazione, trasmissione o valorizzazione di tali beni».

15.0.25

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.26

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.27

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.28

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.29

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.30

[MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertite, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"»,

15.0.31

[MARGIOTTA](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [FILIPPI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

15.0.32

[TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: "vettore", aggiungere la seguente: "stradale"».

16.1

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Sopprime l'articolo.

16.2

[DEBIASI](#), [MATURANI](#), [SILVESTRO](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [BIANCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile). ? 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione o alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI).-La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati; nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adattato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.3

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. ? 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), t) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.4

[DLBIAGIO](#), [GUALDANI](#), [RUTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in

quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c), d), e), f)* e *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.5

[MANDELLI, CASSINELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana*). ? 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni; sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 118.

5 A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.6

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178).* ? 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento

della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».

16.7

[GRANAIOLO](#), [DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2:

1) al comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono soppresse;

2) al comma 5 dopo le parole: "proprie competenze," aggiungere le seguenti: "per un periodo non superiore ad un anno"».

16.8

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sopprimere le lettere b), c), d).

16.9

[COMAROLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolati, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.10

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei medesimi beni all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, fatti salvi i diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.11

[GUALDANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione; Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. I detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessaria norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o

documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.12

[AUGELLO](#), [BONERISCO](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.";

b) *al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:*

"2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del '1° gennaio 2018' è sostituito dal termine '1° aprile 2018'».

16.13

[LUCHERINI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 settembre 2017, sull'avvio a regime del sistema SIOPE+ per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 giugno 2017 sono estesi alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1° ottobre 2018».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16, dopo le parole: «Croce Rossa italiana» aggiungere le seguenti: «e applicazione degli standard del SIOPE+ alla gestione sanitaria delle Regioni».

16.14

[DI BIAGIO](#), [GUALDANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».

16.0.1

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [ELENA FERRARA](#), [FAVERO](#),
[MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)

1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».

16.0.2

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabili, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali registrati della corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

16.0.3

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

17.1

[DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio».

17.2

[COMAROLI, ARRIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale».

17.3

[DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

1-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento

ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

1-quater. Le somme di cui al comma *1-bis* recuperate ai sensi del comma *1-ter* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020,» e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2.018».

17.4

DEL BARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis* Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza nell'area industriale dell'*ex Bemberg*, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessate è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.5

COMPAGNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per gli anni 2018-2019 è riconosciuta una priorità nella distribuzione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, commi 485 e da 490 a 494 della legge 11/12/2016 n. 232 per gli investimenti rinvenienti da utilizzo delle *royalties*, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione».

17.6

COMPAGNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per gli anni 2016-2017-2018 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui all'articolo 1 comma 710, della legge 28/12/2015, n. 208, le sostenute dagli enti locali per interventi di investimento a seguito della programmazione dei fondi rinvenienti dalle *royalties*, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando con l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».

17.7

SAGGESE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

3-ter. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al comma *3-bis*, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono traferite alle strutture

amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quater. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma *3-bis*, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quinquies. le disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea».

17.8

[GUALDANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«*3-bis.* Al comma *2-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di finanziamento alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)».

17.9

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine o di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strumentalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 dicembre 2017. La trasmissione sospende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le predette sanzioni sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni urgenti» *inserire le seguenti:* «in materia di enti locali e».

17.10

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#), [MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Al fine di rafforzare le misure di contrasto in materia di incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";
- b) all'articolo 10, comma 1, al terzo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";
- c) all'articolo 10, comma 1, al quarto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";
- d) all'articolo 10, comma 1, al quinto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente:

"trenta";

e) all'articolo 10, comma 1, al settimo periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente:

"venti";

f) all'articolo 10, comma 1, all'ottavo periodo sostituire le parole: "entro due anni" con le seguenti: "entro 10 anni";

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta";

h) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "lire 60.000" con le parole: "euro 500,00", sostituire le parole: "lire 120.000" con le parole: "euro 1.000,00" sostituire le parole: "lire 400.000" con le parole: "euro 30.000,00», sostituire le parole: "lire 800.000" con le parole: "euro 50.000,00";

i) all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "lire 2.000.000" con le parole: "euro 50.000,00" sostituire le parole: "lire 20.000.000" con le parole: «euro 70.000,00»;

j) all'articolo 11, al comma 1, capoverso "Art. 423-bis.", comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "sei" e la parola: "dieci" con la parola: "quindici";

k) all'articolo 11, al comma 1, capoverso "Art. 423-bis", comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "uno" con la parola: "cinque" e la parola: "cinque" con la parola: "dieci"».

17.11

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA ZUANNA](#), [LUCIA ESPOSITO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, ancorché conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE, costituiti senza fini di lucro ed i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono vincolati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «
ulteriori interventi in materia ambientale».*

17.12

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA ZUANNA](#), [LUCIA ESPOSITO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Tali sistemi" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "o i terzi che agiscono in loro nome", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «
ulteriori interventi in materia ambientale».*

17.13

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.14

VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato articolo 57, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni».

Conseguentemente alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere in fondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

17.0.1

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)

1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate-nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allegate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

17.0.2

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento" sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".

2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. è abrogato».

17.0.3

CALEO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1. comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».

17.0.4

CALEO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente:

"1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività. negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso il primo periodo del comma 2, dalle parole: "Per accedere" alle parole: "ultimi 12 mesi.";

b) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Misure per lo sviluppo della *green economy*".

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.

1-ter. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.

1-quater. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-ter, è ricompresa nel Sistema

nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinquies*. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati».

17.0.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

17.0.6

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di centrale geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: "di competenza statale" sono aggiunte le seguenti: "ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh».

17.0.7

[GUALDANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.8

[COMAROLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di tesoreria)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserire il seguente:

"3-*bis*. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato"».

17.0.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

17.0.10

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

18.1

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «13 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «17 milioni»;

all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2018».

18.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «278,5 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «221,5 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «578,5 milioni di euro per l'anno 2018».

18.4

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «9 milioni».

18.5

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

18.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: «, anche private».

18.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: «anche private accreditate» con la seguente: «pubbliche».

18.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.9

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.10

[SERRA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15» aggiungere le seguenti: «18, comma 1-bis»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1099;879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «601.000» e quindi, alla Missione: «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire: «12.000» con: «19.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «17.000».

18.11

[SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [SAGGESE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza

e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.12

[FAVERO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto,» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

18.13

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GRANAIOLA](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui funzionamento è definito dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni».

18.14

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GRANAIOLA](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione».

18.15

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la parola: "non"».

18.16

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

18.17

[GUALDANI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.18

[ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dal medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.1

[DE BIASI](#), [MATURANI](#), [SILVESTRO](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [BIANCO](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di aumenti ai fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.3

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.4

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.5

[MARAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)

1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.6

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, GUALDANI, ZELLER, LANIECE, BERGER](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.7

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, santità la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

18.0.8

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232».

18.0.9

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: «Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire».

18.0.10

[VACCARI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.11

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, ZUEFFADA, SERAFINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

Al comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire».

18.0.12

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.13

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla tabella B, Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata, Farmacologia, Farmacognosia, Farmacia industriale e Tossicologia" sono soppresse.

2. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa».

18.0.14

[ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dall'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. L'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.15

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:
"a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

18.0.16

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? I. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».

18.0.17

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.18

[VACCARI, BROGLIA, COMAROLI, MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.19

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.20

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abolizione *ticket* sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dal articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-*bis* ».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.0.21

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "113 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

19.1

[RICCHIUTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633) ? L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.

3. L'intermediazione comprende:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.

7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge"».

19.2

[TOCCI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. ? I. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione del seguente decreto-legge, sentite le commissioni parlamentari competenti; si procede al riordino della materia della gestione del diritto d'autore, teso al superamento del monopolio legale della S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.

2. Il decreto ministeriale dovrà:

a) assicurare la tutela dei repertori minori (diritto letterario, opere drammatiche e liriche);

b) assicurare la piena funzionalità delle attività di vigilanza, riscossione; ripartizione e liquidazione in tema di copia privata, reprografia e diritto di seguito;

c) tener conto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico economico S.I.A.E.».

19.3

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente", e la parola: "remunerari" è sostituita dalla seguente: "remunerino";

b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

f) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione".

Conseguentemente: al Titolo V, sostituire le parole: "Enti di diritto pubblico" con le seguenti: "Organismi ed entità".

g) all'articolo 180-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente e le società di gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati"».

19.4

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 15-bis, il comma 2-ter è soppresso, conseguentemente al comma 2-bis, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.5

[COCIANCICH, DEL BARBA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopprimere le parole: «in via esclusiva».

19.6

[DEL BARBA](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.7

DLBIAGIO, GUALDANI

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.8

CRIMI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva», aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;

b) Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al primo comma, le parole da: "in via esclusiva" a: "n. 35", sono sostituite con le seguenti: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), quale ente di diritto pubblico, agli altri enti di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"».

Conseguentemente, il quarto comma è soppresso e, al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite con le seguenti: «Organismi ed entità».

19.9

SOLLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 71-octies i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta

per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

19.10

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «ed alle entità di gestione indipendente».

Conseguentemente,

al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

Conseguentemente,

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» ed inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

19.11

FUCKSIA

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

«a0) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I titolari dei diritti iscritti ad entità di gestione indipendente possono delegare all'incasso dei propri proventi dette entità, nel rispetto dell'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633."».

19.12

VICARI

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 8, il comma 4 è soppresso;».

19.13

FISSORE

Al comma 3 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 8 il comma 4 è abrogato».

19.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.15

CONTE, DALLA TOR, GUALDANI

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.16

BONERISCO

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, infine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.17

[GALIMBERTI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.18

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.19

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.20

[BARANI](#), [MILO](#), [LANGELLA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 22, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiungere il seguente: "I predetti mandatarî territoriali sono obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"».

19.21

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia"».

19.22

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente, che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione;

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.23

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.24

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.25

[FUCKSIA](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.26

[COMAROLI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.27

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizza tori che diffondono opere musicali o audiovisive- trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *ed, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al

presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

"Art. 15-bis. ? 1. - I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.0.1

[CERONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i compensi per diritto d'autore spettanti a organismi di gestione collettiva, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori, nei casi di trattenimenti privati ed esecuzioni pubbliche, quali intrattenimenti e musica d'ambiente, sono ridotti del 50 per cento».

19.0.2

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 dev'essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell'Istituto scolastico.

4. Al fine dell'esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l'Istituto scolastico deve rifiutare l'autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizzata ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

19.0.3

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [DEL BARBA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#),
[ZAVOLI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [VALENTINI](#), [FASIOLO](#), [MATTESINI](#), [CANTINI](#),
[MORGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

19.0.4 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#),
[MATTESINI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, l'uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l'uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».

19.0.4

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#),
[MATTESINI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».

19.0.5

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

19.0.6

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.7

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'Istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di Dirigenti Scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di stabilità il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il reclutamento attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ed una successiva prova scritta che verterà sulle tematiche trattate nel corso al quale saranno ammessi i soggetti inclusi nell'elenco di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n.

12395/2015 USC che hanno frequentato per almeno 70 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del D.M. n. 499 del 2015, che hanno sostenuto la prova scritta e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.8

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici, Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei "Piani dello sviluppo" che costituiscono l'asse portante del *Masterplan* per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del "Fondo per il contesto della povertà educativa minorile" di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione "La Scuola al centro" e La costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Al fine di contrastare la criminalità minori le, sottrarre giovani "drop out" alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sulle speranze maturate da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di

docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.9

PUGLISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di preservare e mettere a disposizione degli studiosi, delle scuole e della comunità nazionale il patrimonio archivistico relativo alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana, è attribuito un contributo di pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di un piano pluriennale di digitalizzazione del patrimonio dell'Istituto Parri Museo della Resistenza di Milano e della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.10

BERNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è abrogato».

19.0.12

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.13

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

19.0.14

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 50 per cento e siano in possesso delle certificazioni nazionali ed europee vigenti in campo ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

19.0.15

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo l'art. 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

19.0.16

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

19.0.17

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su

proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

19.0.18

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 5 dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio».

19.0.19

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche».

19.0.20

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per

ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;

2. le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

19.0.21

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

19.0.22

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista per provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n.

232».

19.0.23

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*) il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2011, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla- base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di-uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle-finanze tra gli specialisti In titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente, si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui; il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto-di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso

nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Dipartimento del Tesoro ? Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010.n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come-sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese col decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.0.24

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

19.0.25

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.00"».

19.0.26

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo-la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data- prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

19.0.27

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i. sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";

ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

19.0.28

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

19.0.29

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"51. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o

in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

19.0.30

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.31

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.32

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

19.0.33

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

19.0.34

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

19.0.35

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 ? "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
 - b) al comma 2, dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

19.0.36

[SANTINI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della, massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

19.0.37

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni
per le spese e il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo" sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015";

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio ? 31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio ? 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre

2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

19.0.38

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "quando vengono iniziate opere", sono inserite le seguenti: ", diverse dai manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto"».

19.0.39

[CERONI](#), [D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza le sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.40

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale ? ARGOS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al-reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi camuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)

introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.

4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un-periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al re inserimento nel tessuto produttivo.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti

all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.

16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione, concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva va prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;

- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.0.41

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.42

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.43

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n.

509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.44

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione."».

19.0.45

[MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2017. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».

19.0.46

[TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.».

19.0.47

[SCILIPOTLISGRÒ](#), [SCALIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Professione forense e polizza infortuni)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

19.0.48

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#),
[TOMASELLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis. - (Specializzazioni). ? 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive

modificazioni".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.49

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16
della legge 14 gennaio 1999, n. 4)

L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da facoltà universitarie diverse da quelle di medicina e chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

19.0.50

FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato, sulla base della dotazione finanziaria di cui al comma 5, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali comprese quelle di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto"».

19.0.51

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, "con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni", considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia

favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.52

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione degli obblighi assicurativi
nella professione forense)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori" sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.53

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Razionalizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti)

1. Al fine di migliorare la capacità operativa e l'efficienza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di renderne conforme la composizione a quella degli analoghi organi di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati eletti".

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 31 gennaio 2019».

19.0.54 (testo 2)

[CANTINI](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettere a) e c), sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, o le amministrazioni con servizi associati, che procedono all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

19.0.54

[CANTINI](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Superamento del precariato nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni con servizi associati che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione con servizi associati che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

19.0.55

[CANTINI, MATTESINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale
per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

19.0.56

[MICHELONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione"».

19.0.57

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
- b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
- b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello".

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.5

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

19.0.58

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"6-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal -comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.59

[GUALDANI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. Al capoverso "Art. 25-*quater*" del comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 dopo le parole: "cessioni di tartufi", sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 5000 euro,".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.60

[AUGELLO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 189, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dimissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.61

[GUALDANI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "del Gruppo Equitalia di cui al comma l", sono

inserirle le seguenti: "e dell'attività di cui al comma 2-*bis*";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis*";

d) dopo il comma 9-*bis*, inserire il seguente:

"9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-*bis*, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

19.0.62

VICARI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente -è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma."

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».

19.0.63

BONERISCO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o mobile registrato
sospensivamente condizionato)

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dalla stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile e mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolute, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25% del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25% del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorso trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa; per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori

12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'art. 7 dell'art. 59 del 2016, come modificata dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'art. 593 del cpc.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti ai loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 cpc ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto da atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'art. 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo.

16. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, primo periodo.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni del Fondo esigenze indifferibili».

19.0.64

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre

2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.65

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Incentivi al potenziamento della gestione
delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.66

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-*bis* sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.67

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018.";

b) al termine del comma 2-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018."».

19.0.68

[MICHELONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

19.0.69

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. ? *I.* - Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa,

non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omissso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».

19.0.70

SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a) , punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

19.0.71

[BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.72 (testo 2)

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."».

19.0.72

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"».

19.0.73

[TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del T.U. delle imposte sui redditi) si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai consorzi per le Aree di sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317 non hanno rilevanza ai fini fiscali».

19.0.74

[SCALIA, ORRÙ, LUCHERINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti ai lavoro a tempo determinato funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

19.0.75

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».

19.0.76

[TOMASELLI, MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione alloggi pubblici)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'Osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.77

[CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
- b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai Garanti del contribuente sono determinati per legge. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.78

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.79

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.0.80

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera c) è soppressa».

19.0.81

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

19.0.82

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: 'e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: 'figli enti pubblici non economici e l'ente 'Agenzia delle entrate Riscossione'".».

19.0.83

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018 e, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,".

19.0.84

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».

19.0.85

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Tali soggetti sono da ritenersi muniti di poteri pubblicistici di certificazione nell'ambito dell'attività dagli stessi svolta."».

19.0.86

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "e comunque" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta divenuta esigibile può essere detratta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e con riferimento al medesimo anno"».

19.0.87

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter, dopo le parole "dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127";

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché

delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-*ter*, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter*, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".

c) al comma 4-*quinquies*, le parole "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo" e, dopo le parole: "a decorrere", sono aggiunte le seguenti: "al massimo,"».

19.0.88

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-*bis*, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge."».

19.0.89

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Si intendono assoggettate "pro tempore" all'aliquota prevista al n. 41-*bis*) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificata o all'aliquota di cui n. 1) Tabella A parte II *bis*) del medesimo DPR tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27-*ter* DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati».

19.0.90

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

19.0.91

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

19.0.92

[LO MORO](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».

19.0.93

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.

2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".

3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";

2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli

per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.".

4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".

5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *bb*), è aggiunta in fine, la seguente lettera:

"*bb-bis*) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481".

6. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: " e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";

b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».

19.0.94

[AMORUSO](#), [MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre cento venti giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».

19.0.95

[BIANCONI](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Adeguamento tecnico delle disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari

al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:

"*a)* le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a)*, gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali";

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

19.0.96

[BERGER, PANIZZA, LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere riacquisita" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

19.0.97

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *caregivers*)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscere il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da

stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.98

GUALDANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
ell'attività dei *caregivers*)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.99

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei *caregivers*)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi; svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4; la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziata dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.100

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno
dell'attività dei *caregivers*)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni-sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi; equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatologie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di

malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.101

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *caregivers*)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.102

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 35.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 8000,00 per i motocicli, euro 4000,00 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni

medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500,00 per i motocicli, euro 800,00 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto, delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente col decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.103

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008, di cui al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 30 giugno 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.104

BILARDI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica
delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (antiscalinamento), solo in parte finanziati con la legge n. 95 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018; nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio.

Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi

euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

19.0.105

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di rigassificazione *offshore*)

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*";
 - b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore* "».

19.0.106

[SANTINI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro"».

19.0.107

[SANTINI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuova denominazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A..
2. Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978, n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito a Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.».

19.0.108

[COLLINA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere stipulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.
2. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.
3. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini

comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo ? o di produzione dell'altro bene mobile registrato ? ed al suo stato di conservazione.

4. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà"».

19.0.109

[STEFANO ESPOSITO](#), [MARCUCCI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [ORRÙ](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [VALDINOSI](#), [ROMANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.

2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

"16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».

19.0.110

[MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(*Smart Road*)

1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica a partire dal 1 gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro nell'anno 2017, 1 milione di euro nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.111

[GASPARRI](#), [D'ALÌ](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Rimodulazione dei profili tariffari base di telefonia fissa e mobile)

1. All'articolo 70 del Decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f*), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

"3-bis) la specifica che il contratto e la fatturazione sono computati su base mensile, cioè sui numero di giorni di ciascun mese.";

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora il gestore delle imprese di telefonia fissa e mobile contravvenga a quanto previsto dalla lettera *f*), numero 3-bis), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irroga una sanzione pari a euro 1 milione, che l'Autorità provvede a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata. Qualora la mancata osservanza di quanto previsto dalla lettera *f*), numero 3-bis), del comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, l'Autorità ordina al medesimo gestore di corrispondere all'utente finale un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i gestori di telefonia fissa e mobile, istituiscono un numero gratuito al fine di garantire agli utenti la possibilità di accettare o di rifiutare, con conseguente rescissione del contratto, le variazioni contrattuali proposte dai gestori.».

19.0.112

[GASPARRI](#), [D'ALÌ](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È fatto divieto ai gestori di servizi di telefonia di rete fissa e mobile, di servizi televisivi a pagamento e ai fornitori di energia elettrica e gas e del sistema idrico, di emettere fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, le Autorità competenti irrogano ai gestori una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite».

19.0.113

[GASPARRI](#), [D'ALÌ](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e i servizi di media audiovisivi, come definiti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, rivolti agli utenti finali, inclusi i consumatori, che prevedono il pagamento di un corrispettivo economico periodico, l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti è su base mensile o suoi multipli.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, da parte dei gestori dei servizi di cui al medesimo comma, le Autorità competenti irrogano agli stessi una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

19.0.114

ANITORI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole "Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)" sono soppresse.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente:

a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Fondi, ulteriori misure per esigenze indifferibili e misure urgenti di semplificazione normativa»;

b) alla rubrica del provvedimento, dopo le parole: «materia finanziaria» sono aggiunte le

seguenti: «, di semplificazione normativa».

19.0.115

[EASANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.116

[EASANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. Per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutti i relativi contratti devono essere adeguati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.117

[EASANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli

derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».

19.0.118

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo
di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

19.0.119

[TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.120

[TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 dopo le parole: "fluidi geotermici" aggiungere le seguenti: "o di sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato definito quale un sistema di captazione di acque sotterranee e restituzione delle medesime nello stesso corpo acquifero sotterraneo di prima falda con gli stessi volumi e senza alterazione di alcun parametro chimico-fisico della falda ad eccezione della variazione di temperatura prodotta dal sistema di scambio termico".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 le parole: "utilizzazioni tramite sonde geotermiche" sono sostituite dalle seguenti: "piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2"».

19.0.121

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.122

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.123

MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

19.0.124

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 16 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 17 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

20.1

ENDRIZZI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere il comma 1;*
- 2) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*
 - a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;*
 - b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma*

«21.1 Oneri per il servizio del debito statale», *sostituire*: «40.000» *con*: «65.000»;

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.2

[MILO, BARANI, LANGELLA](#)

Sopprimere il comma 1.

20.3

[RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON](#)

Sopprimere il comma 1.

20.4

[DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;
e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;

e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

20.5

[RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON](#)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione

per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

c) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.».

20.6

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell'atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea».

20.7

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la prosecuzione del rapporto concessorio in essere», con le seguenti: «un bando di gara».

20.8

[BERGER](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in

vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».

20.9

[DLBIAGIO, GUALDANI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».

20.10

[DLBIAGIO, MICHELONI, GUALDANI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "1° giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 19 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

20.11

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

20.12

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

20.13

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147, le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

20.14

[BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge».

20.15

SPOSETTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2018.

4-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguita denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

4-quater. Le disposizioni del comma 4-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 4-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuata dalla Commissione di cui

all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 1017; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.16

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «868,379 milioni di euro per l'anno 2017» e dopo le -parole: «degli stati di previsione dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, all'Allegato I, sopprimere la voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e all'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro -per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20».

e, al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5 milioni di euro per l'anno 2018».

20.17

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:

? alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.122,879 milioni»;

? sopprimere la lettera c);

e, conseguentemente:

1) all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» ed apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000»;

2) al comma 7, sopprimere le parole da: «e quanto a 30 milioni» fino a: «Ministero dello sviluppo economico.».

20.18

[MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «641.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «67.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «67.000»;

2) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.

20.19

[BULGARELLI](#), [CATALFO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;*

2) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «1. Politiche per il lavoro», sostituire: «80.000» con «40.000».*

20.20

[LEZZI](#), [CATALFO](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;*

2) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», sostituire: «125.000» con «85.000» e al Programma «3. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», sostituire «125.000» con «85.000».*

20.21

[BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «613.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «22.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «20.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «49.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «49.000»;*

c) *sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

20.22

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

«f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per

lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.23

[GIANNINI](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».

20.24

[SAGGESE](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi"».

20.25

[MUSSINI](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze».

20.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

20.27

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";

ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

20.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

20.29

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

20.30

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'elenco numero 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate».

20.31

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

20.32

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte delle competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

20.33

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Restano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le entrate alle stesse spettanti in base ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».

20.34

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

20.35

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

20.36

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.37

[SANTINI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.38

[GUALDANI](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.39

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

20.40

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e le parole: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

20.41

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo."».

20.42

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

20.43

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

20.44

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

20.45

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti nelle province interamente montane confinanti con stati esteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56".».

20.46

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi TPL ferroviari regionali.

Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

20.47

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».

20.48

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. In riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto alla stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di: 1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 1, art. 20, decreto legislativo 25 maggio, 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

20.49

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 è così riformulato:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di

cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (...)».

20.50

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

20.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
- b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessa da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
- b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

?c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto a i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

'Art. 60-bis.4-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello:

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

?c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

'Art. 60-bis.4-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 821 (pom.) dell'08/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
821ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice **BULGARELLI (M5S)** segnala per l'accantonamento dell'emendamento 3.3, dandolo per illustrato.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** illustra e segnala per l'accantonamento degli emendamenti 3.9 (identico agli emendamenti 3.7 e 3.8) e 3.22. Risultano altresì accantonati gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12 analogamente agli emendamenti già accantonati.

Il senatore **MANDELLI (FI-PdL XVII)** segnala ai fini dell'accantonamento degli emendamenti 3.19 e 3.24.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 3.20, ne chiede l'accantonamento e lo dà per illustrato; segnala poi per l'accantonamento gli emendamenti 3.18, 3.21, 3.23 e 3.29, dandoli per illustrati.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) illustra e chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.27.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 3.0.4, dandolo per illustrato.

La senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) illustra la proposta 3.0.1, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (ALA-SCCLP) segnala ai fini dell'accantonamento dell'emendamento 3.0.5.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) illustra l'emendamento 3.0.7, con il quale si intende destinare una ritenuta del 2 per cento sui redditi delle imprese che operano con il regime IVA di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, al fine di abolire il cosiddetto *super ticket*. Infine, ne chiede l'accantonamento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala per l'accantonamento degli emendamenti 4.2 e 4.11.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.8, dandolo per illustrato.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.9, (identico agli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.10). Inoltre, sottoscrive l'emendamento 4.0.7, e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) segnala ai fini dell'accantonamento gli emendamenti 4.12 e 4.0.6 illustrandoli brevemente.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) sottoscrive l'emendamento 4.0.4 e chiede l'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (ALA-SCCLP) segnala per l'accantonamento dell'emendamento 4.0.8.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) illustra e chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.2.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 5.4, dandolo per illustrato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 5.5, che riguarda l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria, e lo segnala ai fini dell'accantonamento.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) segnala l'emendamento 5.6, dandolo per illustrato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) illustra gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.19 e sottoscrive l'emendamento 5.0.3, chiedendone l'accantonamento di tutti quelli segnalati.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) segnala ai fini dell'accantonamento gli emendamenti 5.0.22, 5.0.23, 5.0.26, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.46, 5.0.54 e 5.0.61. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 5.0.4, 5.0.13, 5.0.18, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.31, 5.0.47, 5.0.50, 5.0.52, e ne chiede l'accantonamento.

Ritira infine l'emendamento 5.0.56.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) segnala gli emendamenti 5.0.9, 5.0.17, 5.0.34, 5.0.49 e 5.0.58, dandoli per illustrati. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 5.0.5, 5.0.28 e 5.0.67 e ne chiede altresì l'accantonamento.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.0.8 e 5.0.14 e li dà per illustrati.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) segnala per l'accantonamento l'emendamento 5.0.11.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.0.20, 5.0.35 e 5.0.41 e li dà per illustrati.

Il senatore [DEL BARBA](#) (*PD*) segnala ai fini dell'accantonamento l'emendamento 5.0.29, dandolo per illustrato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.0.48, dandolo per illustrato.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala per l'accantonamento dell'emendamento 5.0.65.

I restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 6.2 e 6.8, ne chiede l'accantonamento dandoli per illustrati.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) segnala ai fini dell'accantonamento degli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.10.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 6.7, e lo segnala per l'accantonamento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) segnala per l'accantonamento gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.12 e 7.13.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.3, con il quale, relativamente alle nuove assunzioni nell'ambito delle forze di polizia previste dal comma 2, si chiede di far riferimento, nella misura del 50 per cento, alle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato. In tal modo, a suo parere, non si disperderebbero le competenze in materia ambientale e forestale proprie dei soggetti in esse contenute e si risparmierebbero, almeno in parte, le risorse necessarie all'espletamento di una nuova procedura concorsuale. Segnala infine l'emendamento ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) illustra l'emendamento 7.7, soppressivo del comma 4, in quanto non condivide le modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, del personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124.

Illustra inoltre l'emendamento 7.8, che riguarda invece la possibilità per l'Arma dei carabinieri di assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018 e nelle Regioni in cui sia stato decretato lo stato d'emergenza per incendi nel corso del 2017, il personale operaio forestale in forza alle comunità montane che abbia determinate caratteristiche. Infine, oltre a quelli illustrati chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.34 (identico all'emendamento 7.35), dandolo per illustrato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) segnala per l'accantonamento degli emendamenti 7.9, 7.10 e 7.28, dandoli per illustrati.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) segnala per l'accantonamento gli emendamenti 7.36, 7.0.3 (identico agli emendamenti 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6 e 7.0.7) e 7.0.8 (identico all'emendamento 7.0.9), dandoli per illustrati; inoltre sottoscrive gli emendamenti 7.11, 7.17, 7.19, 7.31, 7.32 e 7.33, chiedendone altresì l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) segnala ai fini dell'accantonamento l'emendamento 7.12, dandolo per illustrato. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 7.27, 7.29 e 7.0.10, e chiede altresì l'accantonamento.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.14, dandolo per illustrato.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.15.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.22 e 7.0.1, dandoli per illustrati.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) fa proprio e illustra l'emendamento 7.0.14, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) segnala l'emendamento 7.0.15.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) segnala per l'accantonamento degli emendamenti 08.1, al quale la senatrice ZANONI aggiunge la propria firma, e 8.0.25, dandoli per illustrati; inoltre sottoscrive gli emendamenti 8.8 e 8.0.9, chiedendone altresì l'accantonamento.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 8.2, 8.3, 8.14 e 8.0.2, dandoli per illustrati.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) segnala l'importanza gli emendamenti 8.4, 8.16 e 8.23.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) segnala per l'accantonamento degli emendamenti 8.7, 8.11, 8.18 e 8.0.33.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.11, dandolo per illustrato. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 8.15, 8.17, 8.20, 8.21, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.15 e 8.0.34, e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) segnala gli emendamenti 8.25 e 8.26, dandoli per illustrati.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 8.0.1, 8.0.5 e 8.0.6.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive gli emendamenti 8.0.12, 8.0.13, 8.0.16, 8.0.19 e 8.0.31, 8.0.32, li segnala per l'accantonamento e li dà per illustrati. Infine, chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.28.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il senatore BERGER aggiunge la firma all'emendamento 5.0.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) dà per illustrati gli emendamenti 9.4, 9.0.1 e 9.0.2 chiedendone l'accantonamento per un migliore approfondimento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) sostiene l'emendamento 9.5 e ne chiede l'accantonamento, ai fini di un successivo approfondimento.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) dà per illustrate le proposte emendative 9.10, 9.16 e 9.0.4, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [BONERISCO](#) (FL (Id-PL, PLI)) dà per illustrata la proposta 9.12 segnalandolo ai fini dell'accantonamento.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) chiede l'accantonamento della proposta 9.13 che dà per illustrata.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) sostiene le proposte 9.14, 9.15, 9.0.3, 9.0.5 e 9.0.6, chiedendone l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dà per illustrate le proposte 11.2, 11.10, 11.15, 11.16, 11.17 e 11.0.31, segnalandole ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) si sofferma sulle proposte 11.4 e 11.11, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) segnala ai fini dell'accantonamento e dà per illustrati gli emendamenti 11.18 (testo 2), 11.0.20 e 11.0.21. Sottoscrive inoltre la proposta 11.0.6 e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) dà per illustrati gli emendamenti 11.0.1, 11.0.5, 11.0.28 e 11.0.30, segnalandoli per l'accantonamento.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) dà per illustrato l'emendamento 11.0.23, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) si sofferma sulla proposta 11.0.29, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la firma alle proposte 11.0.32 e 11.0.34, dandole per illustrate e chiedendone l'accantonamento.

Il presidente [TONINI](#) dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 17,10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) interviene sull'emendamento 12.3, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) dà per illustrati gli emendamenti 12.4 e 12.0.3 (che sottoscrive),

segnalandolo per l'accantonamento.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) sostiene la proposta 12.5, chiedendone l'accantonamento.

Il relatore [LAI](#) (*PD*) interviene sulla proposta 12.0.2, segnalandola per l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dà per illustrata la proposta 13.1, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) segnala e dà per illustrati gli emendamenti 13.3 e 13.6.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) fa suo l'emendamento 13.5, dandolo per illustrato e chiedendone l'accantonamento, ai fini di una migliore valutazione.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) interviene sulla proposta 13.7, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) dà per illustrata la proposta 13.9, sollecitandone l'accantonamento.

Il senatore [DEL BARBA](#) (*PD*) sostiene la proposta 13.10, segnalandola per l'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dà per illustrato l'emendamento 13.0.1, chiedendone l'accantonamento ai fini di una più puntuale disamina.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà per illustrato l'emendamento 13.0.7 (testo 2), chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrato l'emendamento 13.0.5 e ne chiede l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) dà per illustrato l'emendamento 14.2, sollecitandone l'accantonamento per una migliore verifica.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) interviene sulle proposte 14.0.1 e 14.0.2, chiedendone l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) dà per illustrate le proposte 15.1 e 15.2, segnalandole ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sostiene le proposte 15.3, 15.5, 15.6 (dopo averla fatta propria), 15.13 (dopo averla fatta propria), 15.0.9, 15.0.11 (dopo averla fatta propria), 15.0.15, 15.0.19 e 15.0.22, di

cui chiede l'accantonamento. Dopo aver aggiunto la firma alla proposta 15.0.4, la ritira e aggiunge poi la firma all'emendamento 15.0.1. Infine, dopo averla fatta propria, ritira la proposta 15.0.11 (testo 2).

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) interviene sulle proposte 15.7, 15.8 e 15.0.20, di cui chiede l'accantonamento per un migliore approfondimento. In particolare, sull'emendamento 15.0.20, ricorda che esso è finalizzato a potenziare i poteri di controllo e sanzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie su tutte quante le linee ferroviarie italiane, comprese quelle regionali e locali, per garantire i necessari presidi di sicurezza e prevenire gravi incidenti.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) interviene sulle proposte 15.12 e 15.0.8, chiedendone l'accantonamento. In ordine alla proposta 15.0.8, sottolinea che la stessa è tesa ad eliminare la possibilità per i concessionari autostradali, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti, di aggiungere nuove opere infrastrutturali senza procedure ad evidenza pubblica, garantendo invece la manutenzione e la funzionalità dell'infrastruttura oggetto di concessione.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) dà per illustrato l'emendamento 15.15, segnalandolo ai fini dell'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 15.0.3 e aggiunge la firma all'emendamento 15.0.1. Dà quindi per illustrate le proposte 15.0.27 e 15.0.28, chiedendone l'accantonamento.

I senatori [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [BROGLIA](#) (*PD*) aggiungono la firma alla proposta 15.0.1.

Il senatore [DEL BARBA](#) (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 15.0.7, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) fa suo e sostiene l'emendamento 15.0.14 e dà poi per illustrato l'emendamento 15.0.25, chiedendo l'accantonamento di entrambi.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dà per illustrata la proposta 15.0.16, chiedendone l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dà per illustrata la proposta 16.1, segnalandola ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 16.2, 16.10, 16.11 e 16.13, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) sostiene le proposte 16.3 e 16.5, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrati gli emendamenti 16.4 e 16.14, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) presenta il nuovo emendamento 16.9 (testo 2) (pubblicato in allegato), dandolo per illustrato e chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) fa suo l'emendamento 16.12 e ne chiede l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dà per illustrate le proposte 17.7 (dopo averla sottoscritta), 17.11 e 17.0.1 (dopo averla fatta propria), chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrati gli emendamenti 17.8 e 17.9, segnalandoli ai fini dell'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) dà per illustrata la proposta 17.0.6, chiedendone l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 18.8, finalizzato a dare risorse su un arco temporale pluriennale al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), e ne chiede l'accantonamento. Aggiunge la firma all'emendamento 18.0.1 e ritira gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3. Illustra poi la proposta 18.0.6, finalizzata a sostenere le farmacie rurali attraverso le agevolazioni sulla quota di sconto dovuta al servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, e ne chiede l'accantonamento. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 18.0.7, 18.0.12 e 18.0.21, segnalandoli ai fini dell'accantonamento. Ritira infine l'emendamento 18.0.11.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 18.9 e sottoscrive l'emendamento 18.8. Presenta quindi il nuovo emendamento 18.0.9 (testo 2) (pubblicato in allegato), dandolo per illustrato e chiedendone l'accantonamento. Ritira poi la proposta 18.0.17, sottoscrivendo l'emendamento 18.0.18.

Il senatore [BROGLIA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 18.0.10 e aggiunge la firma alla proposta 18.0.9 (testo 2). Dà infine per illustrata la proposta 18.0.18, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 18.0.9 (testo 2). Ritira quindi la proposta 18.0.19 e aggiunge la firma alla 18.0.18.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dà per illustrati gli emendamenti 18.10 e 18.0.20, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 18.11 e 18.15, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) sottoscrive le proposte 18.13 e 18.14, dandole per illustrate e chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrato l'emendamento 18.17, segnalandolo per l'accantonamento.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 18.18, dandolo per illustrato e chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) aggiunge la firma all'emendamento 18.0.1.

I senatori [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Silvana Andreina [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma alla proposta 18.0.6.

Il vice ministro MORANDO invita a valutare l'opportunità di adeguare la copertura dell'emendamento 18.0.6, che potrebbe non essere congrua.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) ritira la proposta 19.1, riservandosi di trasformandola in un ordine del giorno. Chiede poi di poter aggiungere la firma della senatrice De Petris all'emendamento 19.0.92.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dà per illustrate le proposte 19.2, 19.9, 19.0.3 (dopo averla sottoscritta), 19.0.4 (testo 2) (dopo averla sottoscritta), 19.0.11, 19.0.12, 19.0.17, 19.0.19, 19.0.43, 19.0.44 (dopo averla sottoscritta), 19.0.48, 19.0.53, 19.0.55, 19.0.66, 19.0.68 (dopo averla sottoscritta), 19.0.69 (dopo averla sottoscritta), 19.0.70, 19.0.75 (dopo averla sottoscritta), 19.0.76 (dopo averla sottoscritta), 19.0.79, 19.0.81 (dopo averla sottoscritta), 19.0.82 (dopo averla sottoscritta), 19.0.83 (dopo averla sottoscritta), 19.0.84 (dopo averla sottoscritta), 19.0.85 (dopo averla sottoscritta), 19.0.87 (dopo averla sottoscritta), 19.0.89 (dopo averla sottoscritta), 19.0.97, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.101, 19.0.103, 19.0.106, 19.0.107, 19.0.108 (dopo averla sottoscritta), 19.0.109 (dopo averla sottoscritta), 19.0.119 e 19.0.124, chiedendone l'accantonamento.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà per illustrata la proposta 19.3, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [DEL BARBA](#) (*PD*) interviene sulle proposte 19.5 e 19.0.72 (testo 2), di cui chiede l'accantonamento per una migliore valutazione.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) interviene sugli emendamenti 19.14 e 19.28, chiedendone l'accantonamento. Ritira quindi la proposta 19.0.67, aggiungendo la firma alla 19.0.66.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) dà per illustrate le proposte 19.16, 19.0.60 e 19.0.104 (dopo averla sottoscritta), proponendone l'accantonamento. Ritira altresì l'emendamento 19.24, sottoscrivendo l'emendamento 19.28.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) si sofferma sull'emendamento 19.20, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) dà per illustrate le proposte 19.0.1, 19.0.38 e 19.0.39, chiedendone l'accantonamento. Interviene poi brevemente sulla proposta 19.0.111, chiedendo al Governo che cosa intenda fare in ordine al problema della fatturazione mensile dei fornitori di servizi di pubblica utilità.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) interviene sull'emendamento 19.0.2, facendolo proprio e segnalandolo per l'accantonamento.

Le senatrici [ZANONI](#) (*PD*) e [CANTINI](#) (*PD*) aggiungono la firma all'emendamento 19.0.3.

Il relatore [LAI](#) (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 19.0.6, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) dà per illustrate le proposte 19.0.10 (dopo averla sottoscritta), 19.0.47, 19.0.77, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.116 (dopo averla sottoscritta), 19.0.117 (dopo averla sottoscritta) e 19.0.121, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrate le proposte 19.15, 19.0.40, 19.0.58, 19.0.59, 19.0.95, 19.0.97, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.101 e 19.0.103, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) illustra le proposte 19.0.90, che fa venire meno l'obbligo dell'assicurazione professionale obbligatoria per gli avvocati, conservandola per i collaboratori, e 19.0.91, di analogo tenore. Illustra altresì l'emendamento 19.0.118 teso a chiarire i parametri di riferimento per la fissazione del prezzo di vendita nelle procedure esecutive immobiliari. Chiede infine l'accantonamento di tutte le suddette proposte.

Il senatore [SCIBONA](#) (*M5S*) illustra la proposta 19.0.93, tesa a ripristinare la cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità, chiedendone infine l'accantonamento.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo averla data per illustrata, chiede l'accantonamento della proposta 19.0.96.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dà per illustrata la proposta 19.0.105, chiedendone l'accantonamento. Ritira poi la proposta 19.0.122, sottoscrivendo la 19.0.121.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 o recanti aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 20.1, teso a modificare la copertura di una parte delle disposizioni del disegno di legge in esame, e dà per illustrato l'emendamento 20.22, segnalandolo per entrambi l'accantonamento.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) dà per illustrata la proposta 20.2, di cui chiede l'accantonamento per una migliore valutazione.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) dà per illustrata la proposta 20.5 e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 20.6, 20.15 (dopo averlo sottoscritto),

20.23 (dopo averlo sottoscritto), 20.48 (dopo averlo sottoscritto) e 20.50 (dopo averlo sottoscritto), chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) dà per illustrate le proposte 20.4, 20.7 (dopo averla sottoscritta) e 20.0.3, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 20.8 aggiungendo la firma al 20.9.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) dà per illustrati gli emendamenti 20.9 (dopo averlo sottoscritto) e 20.10 (dopo averlo sottoscritto), chiedendone l'accantonamento.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà per illustrata la proposta 20.33, di cui chiede l'accantonamento.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) si sofferma sulle proposte 20.44 e 20.45, domandandone l'accantonamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 20.0.2 aggiungendo la firma al 20.0.1, che mira ad allineare la normativa italiana in materia di strumenti di debito chirografario a quella degli altri Paesi europei in modo che i titoli di debito italiano non perdano di valore. Ne chiede infine l'accantonamento.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) presenta una riformulazione all'emendamento 18.0.6, pubblicata in allegato.

Tutti i rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge in esame sono dati per illustrati.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) chiede al Presidente indicazioni sull'organizzazione del lavoro della Commissione per le prossime sedute.

Il presidente [TONINI](#) propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e posticipare alle ore 10 la seduta di domani mattina, che sarà dedicata alla discussione generale del disegno di legge di bilancio n. 2960. In proposito, invita i senatori interessati ad intervenire ad iscriversi tempestivamente.

Propone altresì di dedicare la seduta pomeridiana di domani alla votazione sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2942.

Su richiesta del senatore Azzollini, precisa che nella seduta antimeridiana di domani sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo, ove questi siano presentati in tempo utile.

In risposta alla senatrice Bulgarelli, propone di valutare nelle successive sedute l'eventuale continuazione dei lavori anche nella giornata di venerdì.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, 9 novembre 2017, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

2.89 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 837 al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte Ira i soggetti di cui al comma 4".

7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato."

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"

2.108 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo-alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

7-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo-67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. n. 190.

7-quinquies. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

7-sexies. L'articolo 2, comma 3-bis, del-decreto-legge 9-febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-septies. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis. del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente

disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico- economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7-octies. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali"

2.128 (testo 2)

[LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016."

16.9 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso I-bis sostituire le parole da: "I provvedimenti hanno effetto" fino a "per la trascrizione", con le seguenti:

"e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia."

18.0.6 (testo 2)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Articolo 18-bis

*1.*All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 _dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;*
- b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».*

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 1 milione di euro per il 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.9 (testo 2)

[COMAROLI](#), [SANTINI](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti. ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,".

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 822 (ant.) del 09/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017
822ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri con il prosieguo della discussione generale.

Interviene in discussione generale il senatore **AZZOLLINI** (FI-PdL XVII) che esprime un dissenso di fondo sui contenuti del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato. Al riguardo sottolinea, in primo luogo, come il disegno di legge sia stato definito dal Governo nei suoi contenuti omettendo qualsiasi considerazione, in termini sostanziali, di un fattore che condiziona notoriamente in un modo determinante l'andamento dell'economia italiana, e cioè la misura del debito pubblico. Sul punto va evidenziato come le problematiche concernenti il debito pubblico appaiano in prospettiva ancora più rilevanti, in considerazione del fatto che la Banca centrale europea ha reso di pubblico dominio la notizia che il programma di acquisto dei titoli del debito pubblico da parte della stessa verrà, nel

prossimo futuro, ridotto nelle sue dimensioni e, in tal mondo, verrà meno lo strumento che in questi ultimi anni ha consentito in modo significativo di ridurre lo *spread* fra i titoli del debito pubblico, italiano e i titoli di altri debiti sovrani e di contenere il costo del servizio del debito pubblico. La riduzione del programma di acquisto di tali titoli da parte della BCE determinerà, quindi, il rischio di un aumento del costo del servizio del debito pubblico con conseguente riduzione dell'avanzo primario e limitazione delle risorse disponibili per accompagnare la ripresa dell'economia italiana. Di tutto ciò inspiegabilmente il disegno di legge di bilancio non si occupa, circostanza questa che appare ancora più incredibile se si tiene conto del fatto che il volume complessivo dei titoli del debito pubblico italiano presenti nel patrimonio delle banche dal 2011 ad oggi è sostanzialmente più che raddoppiato, arrivando ad una cifra che pare aggirarsi intorno ai 500 miliardi di euro. A questi titoli, ai fini patrimoniali, è stato attribuito un coefficiente di rischio e una modificazione della politica della BCE nella prospettiva alla quale si è sopra fatto riferimento determinerebbe un conseguente incremento di tale coefficiente e, quindi, la necessità di una maggiore disponibilità di capitale che, a sua volta, si ripercuoterebbe facilmente in un'ulteriore limitazione dell'accesso al credito per le imprese, e cioè in un aggravamento di quella che costituisce una delle principali difficoltà del sistema produttivo italiano nell'attuale contingenza.

Sotto un diverso profilo, osserva come la grandezza fondamentale che caratterizza l'impianto del disegno di legge in esame è sicuramente rappresentata dal "disinnesco" delle clausole di salvaguardia. Va peraltro ricordato che si tratta di un provvedimento che, pur comportando una riduzione dell'importo relativo a tali clausole, ha però prevalentemente carattere provvisorio, determinando lo slittamento delle medesime all'anno successivo per un ammontare complessivo che rimane significativo, essendo pari a circa 11 o 12 miliardi. Non c'è dubbio che si tratta di un provvedimento necessario e giusto per accompagnare i segnali di crescita che si registrano nell'economia del Paese, ma ciò non toglie che, rappresentando tale intervento circa l'80 per cento della dimensione della manovra, le risorse rimanenti, disponibili per stimolare lo sviluppo dell'economia italiana, risultano contenute e, per di più, l'utilizzazione di tali risorse è caratterizzata da una dispersione delle stesse in una miriade di interventi - tutti magari in sé anche utili - che però perde di vista l'esigenza di individuare alcune scelte prioritarie e di concentrare su queste tali risorse, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento. Per quanto riguarda poi il tema degli investimenti pubblici, al di là degli annunci che pongono l'accento sulla dimensione delle risorse stanziare in bilancio, deve rilevarsi la mancanza di una concreta attenzione sui problemi che rendono, di fatto, difficile la traduzione di tali stanziamenti in investimenti concreti nella realtà economica, problemi che vanno da una semplificazione amministrativa che non riesce a divenire realtà al mancato raccordo fra la possibilità di utilizzazione di fondi europei con la disponibilità dei fondi nazionali. Di queste difficoltà è conferma ulteriore il fatto che imprese italiane, anche di rilevanti dimensioni, hanno accentuato negli ultimi anni il processo di delocalizzazione degli investimenti al di fuori del Paese, ritenendo evidentemente il contesto nazionale non favorevole allo sviluppo delle loro attività.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritiene che il disegno di legge di bilancio sia stato predisposto dal Governo in una prospettiva che può senz'altro definirsi realistica ed utile nella prospettiva di accompagnare i segnali di ripresa che si registrano nell'economia del paese. In questo senso vanno viste le previsioni che realizzano il cosiddetto "disinnesco" delle clausole di salvaguardia che - è bene sottolinearlo - non determinano soltanto lo spostamento delle stesse all'anno successivo, ma in parte determinano anche una riduzione complessiva dell'ammontare delle medesime. In tale prospettiva si inseriscono, pur operando naturalmente su versanti distinti, anche misure come l'iperammortamento da un lato e, dall'altro, le previsioni volte a favorire il lavoro giovanile operando sia sul fronte dei costi, sia su quello dell'acquisizione delle competenze. Ci sono peraltro anche alcuni elementi di criticità fra i quali ritiene da segnalare innanzitutto quello che riguarda la difficoltà di traduzione in spesa effettiva delle risorse stanziare per investimenti pubblici nel bilancio dello Stato, un aspetto sul quale si è testé soffermato anche il senatore Azzollini e dove effettivamente l'individuazione di soluzioni che

consentissero di riuscire a spendere quello che teoricamente è disponibile sarebbe già un risultato significativo.

Un altro aspetto che merita specifica attenzione è quello relativo alla implementazione delle riforme attuate nella pubblica amministrazione che, in questa fase di transizione, è importante non siano percepite dai cittadini come un aggravamento della complessità burocratica con cui gli stessi devono confrontarsi, in luogo di una riduzione della medesima. Da ultimo due ulteriori criticità che dovranno essere affrontate sono quelle relative alle problematiche concernenti gli enti locali - in particolare con riferimento, per quanto riguarda le province in special modo, all'inadeguatezza delle risorse a disposizione degli stessi in rapporto ai servizi che sono tenuti ad erogare - e il tema della struttura del sistema del credito, con riguardo soprattutto alle problematiche concernenti le sofferenze del sistema bancario, su cui certo intervengono previsioni importanti contenute nella manovra all'esame del Parlamento ma in ordine alle quali è necessaria una costante attenzione.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) richiama innanzitutto l'attenzione sulle problematiche concernenti la situazione delle province che - anche in conseguenza del contraddittorio percorso normativo che ne ha, in termini generali, interessato l'assetto istituzionale - sono in una situazione di evidente difficoltà, in taluni casi al limite del fallimento, per la mancanza dei fondi necessari ad assicurare i servizi che le stesse devono continuare ad erogare ai cittadini. In alcune situazioni - il riferimento è a quanto avvenuto in Lombardia - è dovuta intervenire la regione per mettere a disposizione le disponibilità finanziarie necessarie, ma ovviamente questo è stato possibile nel caso di una regione ricca come la Lombardia e non lo sarebbe in altre e, comunque, tutto ciò rende evidente che questa problematica non può essere affrontata, come è avvenuto finora, con provvedimenti "tampone", essendo necessario un intervento di carattere strutturale capace di garantire una soluzione a regime.

Altro aspetto specifico che ritiene meritevole di approfondimento è quello concernente il finanziamento del Fondo sanitario, rispetto al quale appare evidente la necessità di garantire risorse adeguate rispetto alla prospettiva di un incremento della domanda di servizi sanitari che costituisce una certezza visti i dati relativi al prolungamento della durata media della vita.

Si sofferma, quindi, sulle problematiche relative alle esigenze di semplificazione dell'attività burocratica e sul rilievo delle stesse dal punto di vista della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse pubbliche - facendo riferimento anche ad un caso pratico a sua conoscenza sul quale si sofferma brevemente e che ha visto un investimento pubblico di notevoli dimensioni ritardato di circa due anni per la complessità del procedimento autorizzatorio - sottolineando l'importanza di misure volte ad evitare che anche le recenti innovazioni, ad esempio quelle in termini di fatturazione elettronica, si risolvano in ulteriori aggravii amministrativi e oneri economici per le imprese, soprattutto di piccole dimensioni.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia, preliminarmente, gli elementi di criticità della manovra di politica economica posta in essere dal Governo che sono emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e che contrastano con la visione ottimistica che, invece, sembra trasparire dalla lettura dei documenti di bilancio. A fronte dei contenuti della manovra, infatti, il tema centrale del debito pubblico risulta sostanzialmente non risolto e continua a costituire un'ipoteca sul futuro del paese - in contrasto tra l'altro con le affermazioni programmatiche che avevano contraddistinto l'avvio dell'esperienza del Governo Renzi nel 2014 - in un contesto internazionale che appare, poi, ancora più preoccupante visto il preannunciato venir meno della politica di acquisto dei titoli del debito pubblico da parte della Banca Centrale Europea. Dopo aver sottolineato come, sul versante delle coperture, la manovra di bilancio si presenti sbilanciata sul fronte dell'aumento delle entrate, per di più con una quota legata ai risultati del contrasto all'evasione e, quindi, con gli inevitabili margini di incertezza da ciò derivanti, l'oratore passa a soffermarsi sulla questione delle clausole di salvaguardia - che, pur ridotte in parte nel loro ammontare complessivo, per la restante parte rimangono di una grandezza preoccupante - e quindi sulla questione della crescita del Fondo sanitario nazionale in misura

corrispondente alle esigenze poste dell'allungamento della durata della vita media e al conseguente incremento delle prestazioni sanitarie connesso con l'aumento della popolazione anziana. Le risorse a disposizione del Fondo infatti, pur aumentando, non aumentano in una misura adeguata a garantire *standard* del servizio sanitario nazionale coerenti ai parametri fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità, una situazione questa che - come è noto - induce a ritenere che da qui ad un futuro prossimo, e cioè intorno al 2025, si possa determinare una situazione di grave crisi del sistema sanitario nazionale. Dopo essersi brevemente soffermato sul tema delle privatizzazioni e su quello delle sofferenze del sistema bancario, l'oratore conclude ponendo l'accento sulla necessità di una semplificazione reale delle procedure burocratiche, essendo assurdo promuovere l'uso tecnologia nella pubblica amministrazione e determinare poi, paradossalmente, un effetto di ulteriore complicazione della vita delle imprese poiché gli adempimenti necessari a tal fine, invece di essere sostitutivi di quelli preesistenti, si aggiungono agli stessi.

Il PRESIDENTE sottolinea che la conclusione della legislatura coincide con la fine della prolungata e grave recessione che ha colpito tutta l'Europa. È ormai in corso, infatti, una fase espansiva, che comporterà necessariamente una modifica delle politiche di finanza pubblica. Anche la Banca centrale europea, del resto, ha preannunciato la riduzione delle misure di *quantitative easing*, qualora le stime sull'inflazione dovessero confermare il *trend* positivo. In linea con il principio del pareggio strutturale di bilancio, previsto dall'articolo 81 della Costituzione, anche l'Italia dovrà adottare politiche anticicliche, che tengano conto della crescita economica, al fine di generare riserve che garantiscano sufficienti margini di manovra anche nei contesti negativi.

Pertanto, ritiene opportuno che, nella prossima legislatura, si continui a perseguire la riduzione del *deficit*, il pareggio di bilancio e il contenimento del debito, che per la prima volta risulta in diminuzione, come verificato anche dalle istituzioni europee. Infatti, l'eventuale adozione di politiche volte all'aumento della spesa pubblica, prima che sia completato il processo di risanamento dei conti pubblici, potrebbe essere percepito negativamente dai mercati e dagli investitori.

Auspica, quindi, che le proposte emendative siano finalizzate a migliorare l'ultima manovra di bilancio della legislatura, per avviare il confronto politico - in vista delle prossime consultazioni elettorali - in un clima di responsabilità e consapevolezza.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), intervenendo in replica, si sofferma su alcune delle questioni affrontate nel dibattito. Dopo aver espresso l'auspicio che i tassi d'interesse restino bassi ancora a lungo, a maggior ragione adesso che i conti pubblici sono di nuovo sotto controllo, sottolinea l'importanza della misura per la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che reca effetti positivi rilevanti, dal punto di vista della domanda interna, sebbene i cittadini non abbiano una percezione diretta del mancato incremento delle aliquote IVA. Osserva che lo strumento dei *bonus*, sebbene in via generale non condivisibile, determina effetti positivi immediati per la platea dei beneficiari, grazie alla semplicità e rapidità di applicazione. È ancora lungo, invece, il percorso da compiere per la semplificazione amministrativa: sotto questo profilo, è il Parlamento che deve farsi carico di snellire la complessa stratificazione normativa che in alcuni settori ostacola la crescita e la produttività del Paese. Alla luce dei dati positivi sugli indicatori relativi a debito e PIL, ritiene opportuno un incremento degli investimenti, per la realizzazione non solo di grandi infrastrutture, di cui l'Italia è carente, ma anche di interventi di manutenzione, soprattutto a livello degli enti locali, che - a suo avviso - sono stati trascurati per troppo tempo. Ritiene altresì necessario, nella prossima legislatura, ridefinire l'assetto istituzionale, dato che la mancata approvazione del *referendum* costituzionale ha interrotto l'*iter* per la soppressione delle Province, rendendo così indispensabile lo stanziamento di contributi per il loro funzionamento. Conclude, auspicando che la discussione prosegua in un clima di collaborazione e condivisione di alcuni principi basilari, come quello del pareggio di bilancio, al fine di svolgere un lavoro proficuo, nell'interesse del Paese.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) interviene in sede di replica per ribadire il giudizio positivo sull'impianto della manovra e sull'operato del Governo, che anche con il provvedimento in esame non aumenta la pressione fiscale su famiglie e imprese, in linea con gli impegni assunti nel corso della legislatura con i cittadini. La manovra di bilancio, inoltre, conferma l'implementazione di politiche di investimenti volte al contrasto della povertà e al sostegno delle imprese, soprattutto nel settore edilizio, nonché la previsione di incentivi per l'occupazione giovanile e lo sviluppo del Mezzogiorno, al fine di consolidare il processo di crescita economica e di riduzione del debito in atto.

Il vice ministro MORANDO svolge il proprio intervento di replica, sottolineando il mutamento - avvenuto nel corso della legislatura - del contesto globale europeo, passato da una grave recessione economica a un tasso di crescita pari a quello registrato negli Stati Uniti. Secondo i grandi centri di analisi economica, la fase espansiva sembra stabile in tutti i Paesi europei, sebbene con ritmi di crescita differenziati. Tale constatazione, tuttavia, dovrebbe determinare politiche fiscali volte al consolidamento del *trend* positivo, mentre nel dibattito politico nazionale emergono proposte incentrate sul superamento integrale della riforma previdenziale prevista dalla legge n. 92 del 2012 e sull'introduzione di una doppia moneta, una per la circolazione interna e una per le transazioni internazionali. Al contrario, a suo avviso, sarebbe opportuno continuare a perseguire l'obiettivo del consolidamento fiscale, in rapporto alla stabilizzazione dei ritmi di crescita raggiunti, in quanto tale orientamento attualmente sembra prevalere anche in Europa, sia nei Paesi membri sia presso gli organismi comunitari. È in tal senso che il disegno di legge di bilancio è improntato a una visione europea: il provvedimento, infatti punta al miglioramento dell'indebitamento netto nominale, alla riduzione del debito pubblico, sia nel volume globale sia in rapporto al prodotto interno lordo, e al sostegno degli investimenti privati, attraverso le misure di superammortamento e iperammortamento. In una fase in cui la Francia ha rafforzato la propria posizione politica nei confronti della Germania, mentre la Spagna è attualmente in difficoltà, sarebbe preferibile che l'Italia contribuisse da protagonista al processo di creazione di una nuova sovranità europea, sostenuto dal presidente Macron. Ritiene, quindi, che gli schieramenti politici che si confronteranno nelle prossime consultazioni elettorali - pur nella differenza dei rispettivi valori e programmi - non dovrebbero prescindere dalla condivisione di tale obiettivo. In questo contesto, sono indispensabili misure per la crescita della produttività, che risulta in calo a partire dagli Novanta, soprattutto con il rilancio delle riforme strutturali. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, ritiene condivisibili le critiche sulla persistenza di difficoltà burocratiche che ostacolano l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati. Dal lato degli investimenti privati, invece, il disegno di legge di bilancio reca una serie di misure molto incisive: oltre a quelle, già citate, volte a favorire la competitività delle imprese, ricorda anche il credito d'imposta automatico per gli investimenti per la ricerca e nel Mezzogiorno, nonché per le spese di formazione del personale. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di investire sulla qualificazione delle risorse umane, proprio per garantire una gestione ottimale dell'aumento di produttività.

Ritiene infondate le critiche sulla aleatorietà della copertura finanziaria, in quanto realizzata con le risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale. A suo avviso, la misura prevista dall'articolo 77 del disegno di legge, cioè l'introduzione della fatturazione elettronica e la contestuale eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture, assume una rilevanza fondamentale anche ai fini della riduzione della pressione fiscale. Infatti, da un lato, si forniscono all'Amministrazione tutti i dati necessari per il controllo delle operazioni finanziarie dei privati e, dall'altro, si liberano le imprese - soprattutto quelle di piccole dimensioni - dagli eccessivi adempimenti burocratici per il pagamento delle imposte.

Assicura che il Governo, nelle previsioni sull'andamento economico tendenziale, ha tenuto conto della riduzione delle misure di *quantitative easing* della Banca centrale europea, che in ogni caso - a suo avviso - non saranno attuate in tempi brevi, dal momento che i tassi di inflazione sono ancora lontani dall'obiettivo fissato dalla BCE, secondo cui dovrebbero essere inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio periodo.

Richiama, quindi, l'esigenza di affrontare in modo strutturale la questione del superamento istituzionale dell'ente Provincia: l'intervento sotto il profilo ordinamentale dovrà necessariamente essere rinviato alla prossima legislatura, mentre risulta indispensabile una misura di carattere finanziario, in quanto a partire dal 2019 cesserà il concorso delle Province al consolidamento dei conti tramite riduzione della spesa corrente. Resta sicuramente da risolvere, in ogni caso, il problema delle funzioni fondamentali in tema di viabilità e servizi scolastici.

Infine, sul versante della spesa sanitaria, ritiene opportuno incrementare il Fondo per l'acquisto dei medicinali innovativi, soprattutto quelli oncologici. Considera altresì necessario un intervento sui *superticket*, a fronte delle difficoltà per i cittadini di usufruire delle prestazioni sanitarie anche nelle Regioni più virtuose. Ricorda, in ogni caso, che in Italia la sanità è il settore della pubblica amministrazione che offre servizi qualitativamente eccellenti rispetto agli altri Paesi, nonostante registri una spesa inferiore alla media europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.81 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 2.0.12 (testo 2), 2.0.14 (testo 2), 2.0.15 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 7.14 (testo 2), 13.8 (testo 2) e 13.0.7 (testo 3), pubblicati in allegato.

Il vice ministro MORANDO presenta gli emendamenti x1.1000, 5.0.1000, 6.0.1000, 6.1000, 7.1000, 12.1000, 13.0.1000, 14.1000, 15.1000, 16.1000, 18.1000, 18.0.1000 e 18.0.1100, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo alle ore 20 di oggi, giovedì 9 novembre 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2942](#)

X1.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis"».

1.81 (testo 2)

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".

11-ter. Al comma 2, dell'articolo 45, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sopprimere le seguenti parole:

"e non può farsi rappresentare né sostituire".».

2.4 (testo 2)

[MILO](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

«Le medesime disposizioni si applicano nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Lacco Amene, Casamicciola e Forio d'Ischia».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, secondo capoverso, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

2.22 (testo 2)

[MILO](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 6, dell'articolo 2, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

2.0.2 (testo 2)

[MILO](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Amena e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e

40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, dell'articolo 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

2.0.8 (testo 2)

[MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)

1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

2. «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.12 (testo 2)

[MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dei territori dell'Isola di Ischia)

1. In relazione all'evento sismico del 21 agosto 2017, ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2017, può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 100 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli

eventi sismici.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.14 (testo 2)

[MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dell'Isola di Ischia)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.15 (testo 2)

[MILO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica: la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019; la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.1 (testo 2)

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto classificabile nell'articolo 2425, lettera B), numero 9), lettera c) del codice civile del personale dipendente stagionale di cui all'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»

5.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».

6.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 538-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;
- b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto", sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"».

6.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno"».

7.14 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

7.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale
del corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, altresì, alla rivisitazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per gli effetti della disposizione di cui al medesimo comma, sono conseguentemente

rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

12.1000

Il Governo

All'articolo 12 comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».

13.8 (testo 2)

[MAURO MARIA MARINO](#)

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.0.7 (testo 3)

[ZELLER, BERGER, PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Collaborazione fra amministrazioni in materia di autostrade)

"1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento fra le amministrazioni pubbliche delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione e l'amministrazione, inclusiva della costruzione e manutenzione, è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dall'efficacia delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, ai quali sono delegati, entro i limiti di cui alle stesse convenzioni, i poteri concessori a favore di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono ritenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)."

13.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)

1. Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

14.1000

Il Governo

Al comma 1, lettera b), n. 2), dell'articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

15.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

16.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

18.1000

Il Governo

All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico"».

18.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dal calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

18.0.1100

Il Governo

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico)

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle "Good manufacturing practices" (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000,00 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 823 (pom.) del 09/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017
823ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenute riformulazioni agli emendamenti 1.0.17 (testo 2), 7.28 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 13.3 (testo 2) e 16.10 (testo 2), pubblicate in allegato.

Dichiara poi inammissibili gli emendamenti 1.0.1, 1.0.12, 1.0.13, 3.2, 4.1, 4.0.8, 5.1, 6.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 8.1, 8.0.18, 8.0.19, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 12.2, 16.0.2, 19.0.44, 19.0.46, 19.0.53, 19.0.107, 19.0.118, in quanto, pur essendo il contenuto del provvedimento in esame riferito a molte differenti materie caratterizzate tutte dall'urgenza, ha ritenuto che talune proposte che intervengono in maniera articolata su parti fondamentali dell'ordinamento, come ad esempio la modifica dei codici, debbano trovare più corretta collocazione in provvedimenti esaminati dalle Commissioni competenti nel merito. Sono stati poi dichiarati inammissibili emendamenti che intervengono in delicati meccanismi di funzionamento di alcune istituzioni essenziali all'ordinamento.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 5.0.5, mentre la senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento 8.0.9 e sottoscrive e ritira la proposta 19.0.95.

Successivamente, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati sette ulteriori emendamenti da parte del relatore, che è invitato ad illustrare.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti 7.0.2000, 7.0.2001, 11.2000, 15.0.2000, 18.0.2000, 19.0.2000 e 19.0.2001, pubblicati in allegato, sottolineando che da tali proposte ne manca una riguardante un tema delicato, relativo alla certificazione antimafia dei contributi agricoli. A tale riguardo, si riserva pertanto di formalizzare un emendamento ove si venisse a configurare un consenso tra i vari Gruppi parlamentari.

Avuto riguardo, quindi, alla fissazione del termine per subemendare tali ultimi emendamenti, il PRESIDENTE propone la giornata di domani, venerdì 10 novembre, alle ore 17,00.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e il Vice ministro a esprimere il parere sugli emendamenti, precedentemente accantonati, rinviando la votazione dei restanti emendamenti ad una fase successiva.

Il relatore [LAI](#) (PD), dà preliminarmente conto del *modus operandi* utilizzato per il giudizio sugli emendamenti di iniziativa parlamentare: sono stati valutati positivamente, ferma restando la necessità di alcune riformulazioni, le proposte relative alla dilazione del termine di pagamento delle rate debitorie agli agenti della riscossione, alla ridefinizione dello "spesometro", alla semplificazione fiscale per le aziende, alla regolamentazione dei soggetti della riscossione. Sugli altri emendamenti esprime parere contrario.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) chiede un chiarimento al relatore riguardante la regolazione della riscossione, al quale risponde il RELATORE, confermando che tale disciplina concerne solo taluni soggetti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'impostazione del relatore al quale conforma il proprio parere. Propone poi di accantonare anche l'emendamento 1.2, non segnalato in precedenza, rispetto al quale sono in corso verifiche riguardanti gli oneri. Propone, poi, di spostare la trattazione degli emendamenti concernenti il personale delle agenzie fiscali, presentati all'articolo 1 e all'articolo 19 del provvedimento, al quale emendamenti del medesimo tenore sono riferiti.

Conviene la Commissione su entrambe le proposte.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

L'emendamento 1.1, stante il parere contrario sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

In relazione all'emendamento 1.3, il RELATORE propone una riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato) che il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie.

Il vice ministro MORANDO si dichiara favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 (testo 2), è approvato. Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 1.24.

La Commissione respinge poi, con unica votazione gli emendamenti 1.34 e 1.35, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento a sua firma 1.119 e sottoscrive l'emendamento 1.36.

Con un'unica votazione, vengono approvati gli emendamenti, di identico tenore, 1.36 (con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.60 e 1.0.24), 1.37 e 1.38, sui quali converge il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

L'emendamento 1.50, messo in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.51.

Gli emendamenti 1.53 e 1.54, stanti i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, con distinte votazioni, non sono accolti dalla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59, su cui converge parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono approvati.

A seguito del parere negativo del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.62, posto in votazione, è respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO propongono di mantenere accantonati per un approfondimento gli emendamenti 1.63, 1.65, 1.66, 1.68 ed 1.69, di identico tenore.

Il senatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1.73, a seguito di conforme invito da parte del relatore.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO preannunciano che, tramite riformulazione degli emendamenti aggiuntivi 1.0.18 e 1.0.33, si sarà in grado di affrontare la problematica posta dagli emendamenti 1.74, 1.75, 1.78, ed 1.80. Gli emendamenti in questione rimangono pertanto accantonati in attesa di tale nuova formulazione.

Su conforme indicazione del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.81 (testo 2) è mantenuto accantonato per ulteriore approfondimento della tematica.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111 e 1.112. Separatamente posto ai voti è respinto altresì l'emendamento 1.116.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) ritira l'emendamento 1.118.

Messo in votazione ed acquisito il parere contrario sia del RELATORE che del GOVERNO, l'emendamento 1.0.2 è respinto.

Su invito del RELATORE e del GOVERNO, il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9.

Il vice ministro MORANDO invita il presentatore a riproporre il tema nella legge di bilancio, dove si affronta l'incentivazione strutturale all'occupazione giovanile.

La Commissione, quindi, approva, a seguito di votazione e con i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.0.10.

La Commissione respinge, a seguito di votazione e acquisiti i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 1.0.11.

Previo parere favorevole sia del RELATORE che del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 1.0.16, al quale aggiungono la propria firma i senatori [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Silvana Andreina [COMAROLI](#) (LN-Aut) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S).

I presentatori ritirano quindi gli emendamenti 5.0.57 e 5.0.58 di omologo tenore.

Il relatore [LAI](#) (PD) chiede di mantenere accantonato l'emendamento 1.0.17 (testo 2).

Il RELATORE illustra una proposta di riformulazione degli emendamenti 1.0.18 e 1.0.33 (pubblicati in allegato).

I senatori [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) e [SANTINI](#) (PD) accettano la riformulazione.

Gli emendamenti 1.0.18 (testo 2) e 1.0.33 (testo 2), posti ai voti sono approvati. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.0.30.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira quindi l'emendamento 1.0.25, in quanto il relativo contenuto è già presente nella legge di bilancio in discussione.

Il vice ministro MORANDO chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di predisporre la documentazione necessaria all'esame dei successivi articoli.

Il PRESIDENTE dispone pertanto una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, precedentemente accantonati, relativi all'articolo 3.

La Commissione, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, respinge l'emendamento 3.3 e, con unica votazione, le identiche proposte 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore SANTINI ritira l'emendamento 3.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.19.

Su proposta del RELATORE, permangono accantonate le proposte 3.20 e 3.21.

Con il conforme contrario parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.22, 3.24 e 3.27.

Su invito del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 3.23, mentre il senatore [DEL BARBA](#) (PD) ritira la propria proposta 3.29.

Con il parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.1.

Su proposta del RELATORE, rimangono accantonati, per ulteriore approfondimento, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

E' invece posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.7.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti, precedentemente accantonati, all'articolo 4.

La Commissione pone ai voti e - con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO - respinge l'emendamento 4.2.

Il RELATORE, sul tema dell'estensione degli incentivi agli investimenti pubblicitari, segnala che sono in corso approfondimenti e propone di far convergere le sottoscrizioni su un unico testo, che potrebbe essere rappresentato dall'emendamento 4.9, già accantonato.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut), [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) e [BELLOT](#) (Misto-Fare!) e i senatori [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) e [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritirano quindi le proposte 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10 e sottoscrivono, con il consenso del proponente, l'emendamento 4.9, che permane accantonato.

Permane altresì accantonato, su indicazione del RELATORE, l'emendamento 4.11.

Viene posto ai voti l'emendamento 4.12, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e respinto.

Analogamente è respinta la proposta 4.0.4, cui previamente appone la propria sottoscrizione il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*).

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), su invito dal RELATORE, ritira l'emendamento 4.0.6, dal momento che i relativi contenuti sono affrontati nel disegno di legge di bilancio.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), su invito conforme del RELATORE, sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.7.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il RELATORE invita a mantenere accantonato l'emendamento 5.0.2, in attesa di una sua collocazione quale aggiuntivo all'articolo 19, ritenendo sistematicamente preferibile tale diversa posizione.

L'emendamento 5.0.3, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e risulta respinto.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.0.4, mentre il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira i successivi 5.0.5 e 5.0.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.9, è posto ai voti e risulta respinto.

Su proposta del RELATORE, permangono accantonati gli emendamenti 5.0.11, 5.0.13 e 5.0.14.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.17 e dei successivi identici, esprimendo, in caso contrario, parere contrario.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira, quindi, la proposta 5.0.18, mentre il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 5.0.19.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.17, che è respinto dalla Commissione.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 5.0.20, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24 e 5.0.26.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.25, esprimendo, in caso contrario, parere contrario.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottoscrive e ritira, quindi, la proposta 5.0.25.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.28, è posto ai voti e risulta respinto.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 5.0.29, 5.0.31, 5.0.34, 5.0.35 e 5.0.37. Viene altresì accantonato l'emendamento 5.0.30.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 5.0.36, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) accetta la riformulazione della proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sulla riformulazione.

L'emendamento 5.0.36 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 5.0.41.

Il PRESIDENTE osserva che, in assenza dei proponenti, l'emendamento deve essere dichiarato decaduto.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 5.0.41 e lo ritira.

Su indicazione del RELATORE, permane accantonato l'emendamento 5.0.46.

Il RELATORE invita poi al ritiro degli emendamenti 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 5.0.50 e 5.0.52, che sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti. A tal fine le proposte 5.0.50 e 5.0.52 sono sottoscritte dal senatore [SANTINI](#) (PD).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.54.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

L'emendamento 5.0.54, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 5.0.56.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.61, che posto ai voti risulta approvato.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonati gli emendamenti 5.0.62 e 5.0.65.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 5.0.67 e risulta respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.2 che, posto ai voti, risulta approvato.

Previo conforme parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Su indicazione del RELATORE, permangono accantonate le proposte 6.7, 6.8, 6.10 e 6.11.

Il RELATORE comunica che sono terminate le verifiche necessarie ad individuare una riformulazione adeguata dell'emendamento 1.2, che offra una soluzione alle istanze di modifica della procedura di definizione agevolata, fatte proprie da alcuni emendamenti parlamentari. Illustra, quindi, la riformulazione in parola.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) dichiara di accettare la proposta di riformulazione.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

La proposta 1.2 (testo 2), pubblicata in allegato, è posta ai voti e risulta approvata. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

1.2 (testo 2)

[SANTINI](#)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

- 1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- 2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. »;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinella dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-*ter*. Non si applicano le disposizioni del comma 13-*ter* dell'articolo 6 del Decreto.

10-*quater*. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-*ter*, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-*quinqies*. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

10-*sexies*. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020.».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero"

1.3 (testo 2)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».

1.0.17 (testo 2)

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore

deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».

1.0.18 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-*bis*. ».

1.0.33 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-*bis*. ».

5.0.36 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al

comma 2».

7.28 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

7.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione del servizio civile universale)

1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse all'attuazione del servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la dotazione organica del personale non dirigenziale, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fissata in 90 unità dal DPCM 11 luglio 2003, è rideterminata in 100 unità.

2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura nella disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

7.0.2001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009".

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis .1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

8.0.9 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in

aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

11.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».

13.3 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a), n.1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:* «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisita la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali»;

«1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

15.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.10 (testo 2)

SILVESTRO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le vulture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia. ».

18.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (Debiti Sanitari)

1. Negli anni 2018 e 2019, la regione Sardegna, con delibera del Cipe, previa intesa con il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016, è autorizzata ad utilizzare le risorse generate da economie, riprogrammazione di sanzioni e definanziamenti di interventi, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima».

19.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

19.0.2001

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di

cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 824 (ant.) del 13/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017
824ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il presidente [TONINI](#) avverte che sono pervenute riformulazioni agli emendamenti 7.27, 13.2, 13.0.1, 19.0.3 e 19.0.72 (testo 2), pubblicate in allegato. Informa altresì che il Governo ha presentato, oltre la scadenza dei termini concordati, alcuni emendamenti che potranno essere accettati solo in presenza di un ampio consenso da parte della Commissione. Precisa che si tratta di proposte emendative riguardanti la sicurezza elettronica, le missioni militari all'estero, gli stanziamenti per il personale della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, il sostegno agli Enti locali territoriali impegnati nella progettazione di strutture antisismiche e le questioni riguardanti la giustizia amministrativa in ordine alle risorse derivanti dal contributo unificato.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede delucidazioni sulla proposta emendativa riguardante il sostegno alla progettazione in campo antisismico predisposta dagli Enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) illustra sommariamente il contenuto dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver fatto presente che il Governo si atterrà, ovviamente, alle decisioni della Commissione, si sofferma sull'emendamento riguardante il finanziamento degli interventi degli Enti locali in funzione antisismica, illustrandone la portata finanziaria che riguarda anche l'anno in corso.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede un congruo termine per l'attività subemendativa, qualora fossero considerati ammissibili questi emendamenti del Governo. Non ha obiezioni sulla loro ammissibilità.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur concordando sull'accettazione degli ultimi emendamenti proposti dal Governo, auspica termini adeguati per compiere le dovute verifiche e proporre subemendamenti.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) chiede di valutare con attenzione l'ammissibilità stessa delle ultime proposte emendative del Governo.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) chiede informazioni sugli emendamenti riguardanti il personale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver risposto alla senatrice Bellot, apprezzata la disponibilità della Commissione e fa presente che il termine per la presentazione del subemendamenti agli emendamenti del Governo 6.1100, 6.1200, 7.0.1100 e 17.0.1000 è fissato per questa sera alle ore 22.

La Commissione conviene.

Il relatore [LAI](#) (PD) annuncia l'intenzione di presentare un'ulteriore proposta emendativa riguardante il settore agricolo per consentire agli agricoltori, che abbiano terreni di estensione non superiore a un ettaro e che ricevono fino a cinquemila euro di contributi pubblici, di essere esentati dall'obbligo della certificazione antimafia. In questo modo, le imprese agricole di minori dimensioni potranno essere esonerate da procedure onerose, senza che si debba ricorrere ad un rinvio dell'applicazione del codice antimafia.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene più opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione del codice antimafia per alcune categorie di imprese agricole, piuttosto che intervenire su questa normativa da poco approvata.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a trasmettere informalmente la proposta in questione a tutti i Gruppi per acquisirne l'orientamento, pur mantenendo fermo il termine delle ore 22 di oggi per la presentazione di eventuali subemendamenti, ove vi fosse un generale favore ad esaminare tale emendamento.

Invita quindi il relatore e il Vice ministro a esprimere il parere sugli emendamenti precedentemente segnalati per approfondimenti, rinviando la votazione dei restanti emendamenti ad una fase successiva.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) chiede che sia rivista l'inammissibilità dell'emendamento 1.0.12, considerato l'ampio consenso registrato in Commissione giustizia su questa proposta.

Il [PRESIDENTE](#) conferma l'inammissibilità dell'emendamento 1.0.12.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7, precedentemente accantonati.

Sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 il RELATORE esprime parere contrario, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, anch'egli, parere contrario.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Sugli emendamenti 7.7 e 7.8 il RELATORE, cui si associa il rappresentante del GOVERNO, esprime parere contrario, invitando i rispettivi proponenti al ritiro.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Su proposta del RELATORE, restano accantonati gli emendamenti dal 7.9 al 7.13.

Il relatore [LAI](#) (PD) propone la riformulazione dell'emendamento 7.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) accetta la riformulazione, su cui il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.14 (testo 3) è approvato.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 7.15 e 7.16 di identico testo, e l'emendamento 7.17.

Il RELATORE fa presente che non è ancora pronta una riformulazione della proposta emendativa, 7.19 che resta momentaneamente accantonata.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) fa propri e ritira gli emendamenti 7.20 e 7.21, di tenore analogo alla proposta 7.19.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 7.22, mentre resta accantonata la proposta 7.27 (testo 2).

Posto ai voti, stante il parere contrario sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.28 (testo 2) è respinto dalla Commissione.

Il relatore [LAI](#) (PD) invita a ritirare l'emendamento 7.29, tenuto conto che il tema sarà trattato nel disegno di legge di bilancio.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) sottoscrive quindi l'emendamento 7.29 e lo ritira.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) sostiene l'approvazione degli emendamenti 7.31 e 7.32 che riguardano temi delle forze di polizia e hanno natura ordinamentale in quanto mirano a risolvere alcune questioni connesse a recenti modifiche di tali ordinamenti. Dopo aver richiamato anche i contenuti degli emendamenti 7.11 e 7.19, chiede che tali proposte restino accantonate.

Il vice ministro MORANDO assicura che le proposte citate sono oggetto di un approfondimento puntuale. Fa notare tuttavia che alcune di esse hanno problemi finanziari, come ad esempio l'emendamento 7.32, che introduce il principio della maggiorazione degli interessi semplici per una determinata categoria di lavoratori, senza un'adeguata quantificazione. Rende noto pertanto che, nell'ambito dell'approfondimento in corso, saranno valutati eventuali correttivi da apportare ai testi.

Gli emendamenti 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 e 7.35 restano accantonati.

Posto ai voti, previo parere contrario del relatore [LAI](#) (*PD*) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 7.36 non è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti da 7.0.1 a 7.0.9 sono inammissibili.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive la proposta 7.0.10 e, su invito del RELATORE, la ritira.

Il PRESIDENTE conferma che gli emendamenti 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14 restano accantonati.

In merito all'emendamento 7.0.14, il RELATORE preannuncia la presentazione di una proposta di sintesi, a sua firma, sulla materia del personale delle Agenzie fiscali.

Il vice ministro MORANDO conferma tale impostazione, riassumendo i problemi dei dirigenti delle Agenzie fiscali a seguito di pronunce della Corte costituzionale. Fa notare, peraltro, che tutti gli interventi puntuali, già presi in considerazione in altre occasioni, rischiano di non evitare i ricorsi. Afferma dunque che l'unico modo per risolvere la questione concerne la formulazione di una proposta che riguardi l'Agenzia nel suo complesso. Informa perciò che la proposta del relatore sarà più ampia e dunque invita la Presidenza a fissare termini adeguati per l'attività subemendativa.

La Commissione conviene dunque di mantenere accantonato l'emendamento 7.0.14.

L'emendamento 7.0.15, con il parere contrario sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed è respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il RELATORE invita a ritirare l'emendamento 08.1, sottolineando che l'argomento è all'attenzione della maggioranza e del Governo e sarà trattato durante l'esame del disegno di legge di bilancio.

Dopo un intervento della senatrice [ZANONI](#) (*PD*), la quale osserva che è attualmente difficile quantificare i danni a seguito degli incendi boschivi in Piemonte e Lombardia verificatisi

recentemente, il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 08.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'inammissibilità della proposta 8.1, il RELATORE svolge alcune considerazioni su tutti gli emendamenti inerenti il tema previdenziale, manifestando l'invito al ritiro per demandare alla legge di bilancio le questioni in essi affrontate, tanto più che oggi è previsto un incontro tra Governo e parti sociali.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che nel disegno di legge in titolo non ci sono i margini finanziari per affrontare problemi di ampia portata come quelli pensionistici.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) fa presente che le proposte emendative sono state presentate proprio perché il Governo stesso ha introdotto il tema, attraverso l'articolo 8, nel disegno di legge in titolo.

Si associa a tale considerazione la senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*), la quale insiste per la votazione dei propri emendamenti.

Posti distintamente in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano quindi respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.11 e 8.14.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 8.15 e, su richiesta del RELATORE, lo ritira.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.16 non è approvato.

Sulla proposta 8.17, il RELATORE invita al ritiro, segnalando che anche in questo caso la trattazione dell'argomento sarà demandata al disegno di legge di bilancio.

Si associa il vice ministro MORANDO.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 8.17 e lo ritira.

L'emendamento 8.18, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 8.20 e 8.21 e li ritira.

In esito a distinte votazioni, previ pareri contrari sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 8.23, 8.25, 8.26, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.5 e 8.0.6.

L'emendamento 8.0.7, sottoscritto dal senatore [SANTINI](#) (*PD*), è ritirato, unitamente all'8.0.8.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento

8.0.11, chiedendone perciò la conferma dell'accantonamento.

Dopo un intervento del vice ministro MORANDO sull'esigenza di dare ristoro ai lavoratori rimpatriati che hanno subito un cambiamento peggiorativo nel 2015, l'emendamento 8.0.11, per il quale è necessaria una riformulazione, resta accantonato.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*), su invito del RELATORE, ritira le proposte 8.0.12 e 8.0.13, nonché l'8.0.16.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 8.0.15 e lo ritira.

Il RELATORE fa presente che è in corso una verifica della quantificazione dell'emendamento 8.0.25, identico al 5.0.23. Propone pertanto di mantenerlo accantonato insieme agli analoghi emendamenti 8.0.25, 8.0.27 e 8.0.28 inerenti il medesimo argomento.

Il RELATORE, dopo aver manifestato un parere contrario sull'8.0.31, propone di accantonare l'8.0.32 quantomeno fino al pomeriggio per compiere un'ulteriore valutazione.

Il vice ministro MORANDO invita a fugare gli equivoci sull'argomento delle concessioni, in quanto in discussione vi è un disegno di legge specifico rispetto al quale la proposta 8.0.32 riduce il periodo di proroga introducendo disposizioni che rischiano di essere sottoposte ad una procedura di infrazione in sede europea.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira quindi l'emendamento 8.0.31, mentre l'emendamento 8.0.32 resta accantonato.

Il RELATORE invita a ritirare la proposta 8.0.33, assicurando un impegno in occasione del disegno di legge di bilancio, nonché l'8.0.34.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) ritira quindi l'emendamento 8.0.33.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa proprio l'emendamento 8.0.34 e lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.4 non è approvato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.5 rimarcando l'esigenza di risolvere i problemi dei piccoli esercizi commerciali, che rappresentano un punto di riferimento specialmente nei centri storici dei piccoli comuni.

Il vice ministro MORANDO riconosce l'importanza del tema, segnalando tuttavia che la soluzione proposta dall'emendamento 9.5 rischia di essere poco incisiva, in quanto le piccole attività commerciali hanno piuttosto problemi di gestione. Ritiene pertanto che le disposizioni sulla cedolare secca sugli affitti per i negozi di questo tipo, previste nel disegno di legge di bilancio, possano essere

misure più efficaci.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) prende atto delle affermazioni del Vice ministro e ritira il 9.5.

Su invito del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 9.10.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO manifestano un parere favorevole sugli identici emendamenti 9.12, 9.13 e 9.16 i quali, posti congiuntamente in votazione, sono approvati dalla Commissione.

Gli emendamenti 9.14, 9.15, 9.0.1 e 9.0.2, con successive distinte votazioni, vengono respinti dalla Commissione, previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

La Commissione, su proposta del RELATORE, conviene poi di mantenere accantonati gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

Previ pareri contrari del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge gli emendamenti 11.2 e 11.4.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.10 purché venga riformulato sostituendo le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) riformula quindi l'emendamento 11.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 11.11.

Posti distintamente in votazione, con il parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, gli emendamenti 11.15, 11.16 e 11.17 sono respinti dalla Commissione.

In merito alla proposta 11.18, il RELATORE ricorda che è presente anche un testo 2. Manifesta tuttavia un orientamento favorevole sul testo originario, peraltro identico all'emendamento 11.19.

Conferma il vice ministro MORANDO.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira quindi l'emendamento 11.18 (testo 2), mantenendo l'11.18.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 11.18 e 11.19 sono approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti da 11.0.1 a 11.0.19 sono inammissibili.

Su richiesta del RELATORE, la Commissione conviene poi di mantenere accantonate le proposte 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.27, 11.0.28 e 11.0.29.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), accedendo a un invito del RELATORE, ritira l'emendamento 11.0.30.

Posto ai voti, con il parere contrario sia del RELATORE che del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.0.31 non è approvato.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 11.0.32 e lo ritira.

Posto ai voti, previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.0.34 non è approvato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 16,30 di oggi, lunedì 13 novembre 2017.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

x1.1000/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

All'emendamento del Governo x1.1000 sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Consequentemente, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

«1-ter. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità

in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 1-*vicies*".

1-*quater*. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime".

1-*quinqes*. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".

1-*sexies*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 539".

1-*octies*. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 463-*bis*.

(Sospensione dalla successione)

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, ch  la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile   escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si   aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo".

1-*nonies*. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale   aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 537-*bis*.

(Indegn  a succedere)

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegn  dell'imputato a succedere".

1-*decies*. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale   aggiunto, infine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 537-*bis*".

1-*undecies*. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,   attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile   cessata; o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice

penale.

1-*duodecies*. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-*ter*."

1-*ter*. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-*bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-*quater*. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-*ter* nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

1-*quinqüies*. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-*ter*, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-*bis*".

1-*terdecies*. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

1-*quaterdecies*. Salvo quanto previsto dal comma 1-*terdecies*, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quindecies*. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1),

e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 1-*vicies*.

1-*sedecies*. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*septiesdecies*. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa".

1-*octiesdecies*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

1-*noviesdecies*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

1-*vicies*. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*noviesdecies*, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*Semel et vicies*. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici"».

x1.1000/2

CAPPELLETTI

All'emendamento del Governo x1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale».

6.1100

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale.»

6.1200

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio."».

6.0.1000/1

VICARI

All'emendamento del Governo 6.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «in favore del Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «, tenuto anche conto degli interventi previsti dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123».

7.14 (testo 3)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata

un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

7.27 (testo 2)

ANGIONI, URAS, FLORIS

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "*data del 31 dicembre 2012*" sono sostituite con le presenti: "*31 ottobre 2017*";

al primo periodo, le parole: "*adottati entro il 31 dicembre 2012*" sono sostituite con le seguenti: "*adottati entro il 31 dicembre 2017*";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.1100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza e riconoscimento della Scuola di formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)".

2. La Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è istituzione di alta formazione e ricerca.

3. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, nel limite di spesa di un milione di euro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124».

7.0.2000/1

COMAROLI

All'emendamento 7.0.2000, sostituire le parole: «100 unità» con le seguenti: «91 unità».

7.0.2000/2

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 7.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018».

e, di conseguenza all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018».

7.0.2001/1

COTTI

All'emendamento 7.0.2001, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «5-bis. 2.», sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti»;*

b) *al comma 1, lettera a) capoverso, «5-bis. 1», dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) per ogni attività a fuoco sono registrati a parte anche i nominativi dei militari che hanno partecipato. Gli elenchi di cui alla presente lettera, sono conservati per 20 anni e per eventuali verifiche in caso di insorgenza di patologie tra i militari;».

11.10 (testo 2)

BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

12.1000/1

URAS

All'emendamento del Governo 12.1000, dopo le parole: «fino a settembre 2018» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non prima di aver garantito il mantenimento delle attuali o migliorate condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 190 milioni di euro per l'anno 2018».

13.2 (testo 2)

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma 4-bis, le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;*

b) *Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;*

13.0.1 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *sostituire le parole da:* "nonché alle società da esse partecipate" fino alla fine del comma, *con le seguenti:* "nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche".

15.1000/1

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI

All'emendamento del Governo 15.1000, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «34,5 milioni».

Consequentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000», con: «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000», con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «55.000».*

15.1000/2

RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento del Governo 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico, dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno, degli anni 2017, 2018, 2019.

1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

1-bis.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.1000/3

RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento del Governo 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone

al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attivazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

1-bis.4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

1-bis.5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

15.0.2000/1

COMAROLI

All'emendamento 15.0.2000, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di tali risorse, per un importo pari a 10 milioni di euro, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana"».

16.1000/1

COMAROLI

All'emendamento del Governo 16.1000, al comma 1 sopprimere le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale della Salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005 Area VI», e sostituirle con le seguenti: «Istituto superiore di Sanità».

16.1000/2

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento del Governo 16.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dell'Associazione Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 dicembre 2012, n. 178, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nell'ambito del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS)».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

16.1000/3

ANITORI

All'emendamento del Governo 16.1000, sopprimere il comma 1-ter.

16.1000/4

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento del Governo 16.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «predetto inquadramento», aggiungere le seguenti: «, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione».

16.1000/5

LUCHERINI

All'emendamento del Governo 16.1000, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Le disposizioni previste dal comma 8-*bis*, dell'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018».

16.1000/6

DLBIAGIO

All'emendamento del Governo 16.1000, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».

17.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-*bis*, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di

programmazione.";

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto", inserire le seguenti: "per l'anno 2017";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "banca dati" aggiungere le seguenti: "i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all'articolo 3 del DM 12 maggio 2016 riferiti al".

h) al comma 10, dopo la parola: "statali", sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune".

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019,".

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione."».

Conseguentemente:

la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.»;

la rubrica dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.».

18.1000/1

[DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, apportare le seguenti modificazioni:

? alla lettera a), sostituire le parole: «32,5 milioni» con le seguenti: «23,5 milioni»

? alla lettera b), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «11 milioni di euro in favore delle strutture,» con le seguenti: «2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,».

18.1000/2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, dopo le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis».

18.1000/3

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «b-bis)», sopprimere le parole: «anche private accreditate».

18.1000/4

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, al capoverso «b-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «riconosciute di rilievo nazionale»;
b) *dopo le parole*: «e di neuroscienze», *aggiungere le seguenti*: «e di riabilitazione».

18.1000/5

[NUGNES](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, lettera b), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui alla presente lettera, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento, apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito isee fino ai 24 mila euro».

18.1000/6

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis) Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire*: «12.000» *con*: «28.000» *e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire*: «10.000» *con*: «26.000»;

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire*: «40.000» *con*: «56.500» *e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire*: «40.000» *con*: «56.500».

18.1000/7

[BONERISCO](#)

All'emendamento del Governo 18.1000, al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «b-bis)», aggiungere il seguente:

"b-ter. 500.000 euro in favore degli organismi di ricerca, riconosciuti a rilievo nazionale e internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nella ricerca sul genoma del tumore del pancreas."

18.0.1000/1

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "sono obbligatorie e gratuite" sono sostituite con le seguenti: "in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "obbligatorie" sono sostituite con le seguenti: "raccomandate"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/3

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"1. Art. 1. - (*Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale*).

? 1. La presente legge è finalizzata:

- a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e

parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo *report* semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;

c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

f) la creazione di un'apposita pagina *web* che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario

nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monito raggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/4

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Coperture vaccinali).* ? 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.

2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4, dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/5

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.

3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/6

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «sole»;

b) *prima delle parole:* «sono applicabili» *premettere la seguente:* «non»;

c) *sostituire le parole da:* «sono applicabili» *fine alla fine del periodo con le seguenti:* «Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3»;

d) *sopprimere il comma 2.*

18.0.1000/7

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

18.0.1000/8

[COMAROLI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, al comma 2 sostituire le parole: «10 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

18.0.1000/9

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

All'emendamento 8.0.1000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:

"1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;
- e) anti-epatite B;
- f) anti-pertosse;
- g) anti-Haemophilus influenzae tipo b".

2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate».

18.0.1000/10

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età"».

18.0.1000/11

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

18.0.1000/12

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "al comma 1-bis" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"».

18.0.1000/13

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 i commi 1-quater e 1-quinquies sono abrogati».

18.0.1000/14

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-*bis* del presente decreto legge».

18.0.1000/15

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "dagli esiti dell'analisi sierologica", sono aggiunte le seguenti: "effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale"».

18.0.1000/16

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria"».

18.0.1000/17

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono abrogate».

18.0.1000/18

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"».

18.0.1000/19

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "obbligatori" è sostituita con la seguente: "di cui al presente decreto-legge";
- b) le parole: "le procedure accentrate di acquisto" sono sostituite con le seguenti: "tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate"».

18.0.1000/20

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini"».

18.0.1000/21

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione" sono abrogate;
- b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: "La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito *internet* del Ministero della salute"».

18.0.1000/22

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato».

18.0.1000/23

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 luglio-2017, n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"».

18.0.1000/24

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "commi 1 e 1-bis", sono inserite le seguenti: "e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,"».

18.0.1000/25

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico"».

18.0.1000/26

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa,

se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse"».

18.0.1000/27

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "idonea documentazione" sono sostituite con le seguenti: "una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000;

b) al terzo periodo, le parole da: "La documentazione" fino alle parole: "n. 445" sono abrogate».

18.0.1000/28

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "che, qualora" fino alla fine del periodo sono abrogate».

18.0.1000/29

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie".

2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/30

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/31

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinate, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza"».

18.0.1000/32

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "di Trento e Bolzano", sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

18.0.1000/33

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "gli eventuali effetti indesiderati" sono sostituite con le seguenti: "gli effetti indesiderati e le reazioni avverse"».

18.0.1000/34

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 la parola: "documentazione" è sostituita con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000" e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato».

18.0.1000/35

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210"».

18.0.1000/36

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: "obbligatorie" è abrogata».

18.0.1000/37

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.0.1000/38

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "nell'articolo 1" sono sostituite con le seguenti: "nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente"».

18.0.1100/1

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «ferma

restando la possibilità di autorizzare con decreto del Ministro della Salute, uno o più enti o imprese per la coltivazione nonché la trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi delle vigenti norme e secondo le procedure applicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare».

18.0.1100/2

[DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, apportare le seguenti comunicazioni:

a) *al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.1100/3

[COMAROLI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, sopprimere i commi 2 e 3.

18.0.1100/4

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «l'Organismo statale per la *cannabis* può autorizzare» *aggiungere le seguenti:* «la produzione della *cannabis* da parte di terzi e».

18.0.1100/5

[ORELLANA](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

18.0.1100/6

[FORMIGONI](#)

All'emendamento Del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, comma 2, dopo le parole: «allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

18.0.1100/7

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/8

FORMIGONI

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GMP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/9

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "*Good agricultural and collecting practices*" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/10

ORELLANA

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/11

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.

2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Non è punibile la coltivazione di *cannabis*, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";

b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4. il paziente che intenda coltivare *cannabis* per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della

spedizione della comunicazione.

5. La coltivazione in forma associata di *cannabis* per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato."

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26";

d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";

e) dopo il comma 1 e inserito il seguente:

"1-bis. Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».

18.0.1100/12

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore».

18.0.1100/13

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita, in ordine alfabetico la seguente voce: ",Medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)". Nella tabella II allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "foglie e" sono soppresse».

18.0.1100/14

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile».

18.0.1100/15

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/16

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#),
[MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 909, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Non è punibile chiunque coltivi *cannabis* per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza";

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "Chiunque," , sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,"».

18.0.1100/17

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

*All'emendamento del Governo 18.0.1100, all'articolo 18-bis, al comma 3, dopo le parole: «la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017.», aggiungere le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale si fa carico della spesa per l'utilizzo della *cannabis* a scopo terapeutico su tutto il territorio nazionale».*

18.0.1100/18

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge n. 38 del 2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitarie *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998 convertito nella legge n. 94 del 1998».

18.0.1100/19

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1160, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La *cannabis* posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1».

18.0.1100/20

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento del Governo 18.0.1100, dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.2000/1

[URAS](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A copertura ulteriore dei debiti sanitari è autorizzato un trasferimento da parte del ministero dell'economia e delle finanze alla Regione Sardegna per un importo pari a 30 milioni per l'anno 2018».
e, di conseguenza all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno

2018» con le seguenti: «di 170 milioni di euro per l'anno 2018».

19.0.3 (testo 2)

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [DEL BARBA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#),
[ZAVOLI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »

19.0.72 (testo 3)

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"In caso di identificazione diretta da remoto, per messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.), si considera il momento in cui l'abbonato o l'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile, che abbia preventivamente ricevuto la scheda non attiva, o attiva solo per il traffico dati, necessario per lo svolgimento della procedura di identificazione con l'operatore telefonico, procede alla suddetta identificazione al fine di attivare il traffico della telefonia mobile."

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259."»

19.0.2001/1

[SPILABOTTE](#), [ANGIONI](#)

All'emendamento 19.0.2001, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso nei rapporti fra liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici)

1. In attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia dell'attività della Pubblica Amministrazione, il presente articolo è finalizzato a garantire l'equità dei compensi di liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici.

2. Ai fini del presente articolo, per "equo compenso" si intende un compenso economico proporzionato alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.

3. Ai fini del presente articolo, per "prestazioni professionali", "attività professionali" e "servizi professionali" si intendono tutte le prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell'ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli incarichi e ai servizi professionali erogati a favore delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 165; sono adottate in base alle competenze di cui all'articolo 117, co. 2, Cost., lettera e), in materia di tutela della concorrenza, lettera g), in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera l), in materia di ordinamento civile; si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province, autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Con decreto nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono determinati, con cadenza biennale, i parametri economici di equità dei compensi, suddivisi per ogni singola figura professionale e per ogni attività tipica. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per la Funzione Pubblica acquisisce i pareri delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. Tali parametri vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione.

6. Per le professioni regolamentate in ordini, e collegi, i parametri di cui al comma 5 non possono in ogni caso essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le Pubbliche Amministrazioni commisurano il compenso delle attività professionali; in ogni modo affidate, avendo riguardo ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso, i parametri di equità di cui al comma 5 della presente legge costituiscono i livelli minimi dei compensi delle attività professionali, a cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi nel conferimento dei relativi incarichi. Essi non possono essere derogati *in peius*, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.

8. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

9. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è aggiunto, dopo il comma 6, il seguente:

"6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

10. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è aggiunta, in fine, la seguente frase: "i corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati *in peius*, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

11. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte".

12. In sede di prima attuazione del presente articolo, il decreto di cui al comma 5 è adottato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

19.0.2001/2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#)

All'emendamento 19.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1 inserire il seguente:*

«01. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", con le parole: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il presidente fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari»;

c) *al comma 2 le parole:* «Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

d) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense».

19.0.2001/3

[SANGALLI](#), [SCALIA](#)

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «in favore», *aggiungere le seguenti:* «delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società e gli organismi a partecipazione pubblica»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni rese dai

professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi».

19.0.2001/4

[BUCCARELLA, SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1, dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché di Enti Pubblici, anche non economici.»

19.0.2001/5

[GIOVANNI MAURO](#)

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1 dell'articolo 19-bis, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea 1, sopprimere il periodo: «Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.»;

all'alinea 2, sostituire le parole: «tenuto conto dei», *con le seguenti parole:* «e, salvo il caso in cui sia garantito all'avvocato un minimo di fatturato complessivo annuo, quando non sia di misura inferiore a quella individuata dai»;

all'alinea 4, sopprimere l'inciso: «anche in ragione della non equità del compenso pattuito»;

alla lettera a) dell'alinea 5, aggiungere, in fine, le parole: «alla condizione che sia fatto salvo il diritto dell'avvocato di recedere dallo stesso»;

alla lettera c) dell'alinea 5, dopo le parole: «prestazioni aggiuntive», *aggiungere le seguenti parole:* «che non siano previamente e specificamente indicate e»;

all'alinea 5, sopprimere le lettere b), d), e), g), h);

dopo l'alinea 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono nulle le clausole che consistono:

a) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

b) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

c) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

d) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

e) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati».

Conseguentemente,

all'alinea 8, sostituire le parole: «commi 4, 5 e 6 sono nulle», *con le seguenti parole:* «commi 4, 5, 5-bis e 6 sono nulle»;

all'alinea 9, sostituire le parole: «data di sottoscrizione delle convenzioni medesime», *con le seguenti parole:* «dalla conclusione dell'ultimo incarico conferito ed accettato»;

all'alinea 9, sostituire le parole: «entro 24 mesi», *con le seguenti parole:* «entro 60 mesi».

19.0.2001/6

[BUCCARELLA, SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il

seguito periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni».

19.0.2001/7

[ANGIONI, SPILABOTTE](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il campo d'applicazione delle seguenti disposizioni è esteso inoltre ai rapporti professionali che gli avvocati di cui al comma 1 intrattengono con la Pubblica Amministrazione in quanto a bandi, affidamenti e appalti pubblici».

19.0.2001/8

[BONERISCO](#)

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «dell'articolo 13, comma 6» *aggiungere le seguenti:* «, e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari»;

b) *al comma 10, dopo le parole:* «dell'articolo 13, comma 6» *aggiungere le seguenti:* «, tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.».

19.0.2001/9

[VICARI](#)

All'emendamento 19.0.2001, alla fine del comma 2, dell'articolo 13-bis, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, i minimi previsti dai citati parametri sono inderogabili».

19.0.2001/10

[URAS, BAROZZINO, DE PETRIS](#)

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni».

E, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n.81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti, e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.2001/11

[BUCCARELLA, SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione»;

b) *sopprimere i commi 6 e 7;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente articolo»;*

d) *al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».*

19.0.2001/12

[ANGIONI](#), [SPILABOTTE](#), [FAVERO](#)

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sono apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, eliminare le seguenti parole: «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa.»;*

b) *il comma 6 è soppresso;*

c) *al comma 7, le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5».*

19.0.2001/13

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 19.0.2001, al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) nella previsione che il compenso pattuito per la difesa in giudizio spetti unicamente in caso di esito positivo del giudizio;».

19.0.2001/14

[SPILABOTTE](#), [FAVERO](#), [ANGIONI](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di recepimento e attuative della Direttiva 2006/123/CE e dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, al fine di tutelare l'equità del compenso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quest'ultima si applica anche ai professionisti iscritti a ordini e collegi e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

19.0.2001/15

[BUCCARELLA](#), [SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e g)».

19.0.2001/16

[BUCCARELLA](#), [SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere il comma 9.

19.0.2001/17

[BUCCARELLA](#), [SERRA](#)

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole: «dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».

19.0.2001/18

[BONERISCO](#)

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore».

19.0.2001/19

[GATTI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto, dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».

19.0.2001/20

[GATTI, RICCHIUTI](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle di professionista».

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».

19.0.2001/21

[VICARI](#)

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal presente articolo, si applicano per singoli incarichi professionali conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinnovate entro sei mesi dalla medesima data per l'adeguamento alle disposizioni del citato articolo 13-bis.

4. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.0.2001/22

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI](#)

All'emendamento 19.0.2001, al capoverso «Art. 19-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di equo compenso)».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il presente articolo è altresì finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni.

2-ter. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

2-quater. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2-quinquies. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, e dei mediatori di cui dalla legge 3 febbraio 1989, n.39 definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-sexies.

2-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-quinquies, ove non vigenti,

con regolamento del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-septies. All'interno del tavolo di cui al comma *2-sexies*, possono essere costituite delle Commissioni per:

a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;

b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;

c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni regolamentate composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

2-octies. La nullità della clausola o del patto di cui al comma *2-bis* opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

2-nonies. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.;

2-decies. Dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-nonies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

19.0.2001/23

DEL BARBA

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

19.0.2001/24

MARINELLO

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Equo compenso nelle professioni regolamentate e nel lavoro autonomo)

1. Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016.

3. È nulla la clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista e la pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi degli esercenti le professioni non organizzate definiti ai sensi del comma 3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al periodo precedente, il tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è integrato con un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da rappresentanti delle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di funzionamento del tavolo tecnico integrati ai sensi del presente comma.

4. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un professionista di cui ai commi 2 e 3 un committente determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente e che consistono:

- a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
- c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo esclusivamente gratuito;
- e) nella pattuizione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese;
- f) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla conclusione della prestazione;
- g) nella previsione dello svolgimento di tirocinio di *stage* a titolo gratuito.

5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.2001/25

[SACCONI](#), [MANDELLI](#), [MARINELLO](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Equo compenso delle professioni regolamentate)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o del patto che di qui al termina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.2001/26

[SACCONI](#), [MANDELLI](#), [MARINELLO](#)

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.2001/27

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 19-ter.

(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi)

1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

19.0.2001/28

[CIOFFI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 19-ter.

(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi)

1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche qualora tali prestazioni siano rese in favore di amministrazioni pubbliche».

19.0.2001/29

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#)

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato.

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 825 (pom.) del 13/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017
825ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **LAI** (PD) presenta la riformulazione dell'emendamento 7.0.14, relativo al tema del personale delle agenzie fiscali, nonché il nuovo emendamento 19.0.2200, sulla certificazione antimafia degli agricoltori, entrambi pubblicati in allegato.

Su tali emendamenti, il presidente **TONINI**, propone di fissare, come termine per la presentazione di subemendamenti, le ore 11 di domani 14 novembre.

La Commissione conviene.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) presenta una riformulazione dell'emendamento a sua firma 7.19, pubblicata in allegato.

Il presidente [TONINI](#) invita il relatore e il Vice ministro a esprimere il parere sugli emendamenti precedentemente segnalati per approfondimenti, rinviando la votazione dei restanti emendamenti ad una fase successiva.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 12.

Su conforme indicazione del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.3 (testo 2), pubblicato in allegato, e 12.4 restano accantonati ai fini di una loro riformulazione.

L'emendamento 12.5, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Rimane accantonato l'emendamento 12.0.2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.0.3 è accolto.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 12.0.4, poiché di tenore identico all'emendamento 12.3 già accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 13.

L'emendamento 13.1, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Posto ai voti, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.3 (testo 2) nella riformulazione proposta dal relatore, pubblicata in allegato, e accolta dai presentatori, viene approvata.

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti 13.2 (testo 2) e 13.4.

In relazione agli identici emendamenti 13.5 e 13.6, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, su cui anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posti, pertanto, ai voti, la Commissione accoglie gli identici emendamenti 13.5 (testo 2) e 13.6 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione accoglie l'emendamento 13.8 (testo 2). Risulta, pertanto, assorbito, l'emendamento 13.7.

Su proposta del RELATORE, rimane accantonato l'emendamento 13.9.

L'emendamento 13.10, su invito del RELATORE, viene ritirato ai fini di una sua ripresentazione al disegno di legge di bilancio.

Su proposta del RELATORE, rimangono accantonati gli emendamenti 13.0.1 (testo 2), 13.0.5 e 13.0.7 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 14.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 14.2.

In relazione all'emendamento 14.0.1, il rappresentante del GOVERNO chiarisce che gli indennizzi ricevuti dai creditori delle banche venete non costituiscono base imponibile e si dichiara contrario all'approvazione di una norma in tal senso, al fine di non ingenerare il dubbio che fino a tale momento fosse stato vero il contrario.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pertanto, ritira gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.2, mentre viene ritirato l'emendamento 15.3.

Sull'emendamento 15.5, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato e, con il parere favorevole anche del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.5 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 15.6, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

L'emendamento 15.7, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto.

Sull'emendamento 15.8, il RELATORE, invita i presentatori a convergere sull'emendamento 15.0.21, di cui il rappresentante del GOVERNO preannuncia una riformulazione. L'emendamento 15.8, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.15 e 15.0.1.

Rimane accantonato l'emendamento 15.0.7.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, mentre rimangono accantonati gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.11 (il cui testo 2 era stato ritirato).

Restano, inoltre, accantonati gli emendamenti 15.0.14, 15.0.15 e 15.0.16, dopo che il rappresentante del GOVERNO ha illustrato la necessità di un ulteriore approfondimento, al fine di trovare un punto di

sintesi tra le diverse soluzioni emendative proposte.

A tale riguardo, il senatore GUALDANI si dichiara favorevole a un rapporto del 60 per cento tra appalti da sottoporre a gara e da svolgere *in house*, in relazione ai lavori di manutenzione delle autostrade, e propone che il tema sia trattato in sede di disegno di legge di bilancio.

Con il parere contrario del RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 15.0.19 viene respinto.

L'emendamento 15.0.21, come già preannunciato, rimane accantonato. Rimane altresì accantonato l'identico 15.0.20.

Gli identici emendamenti 15.0.22, 15.0.23 e 15.0.24, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti.

Gli identici emendamenti 15.0.25 e 15.0.26 restano accantonati.

Interviene la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 15.0.27, che consente alle regioni di utilizzare i propri avanzi di bilancio per costituire mutui senza interessi, riproponendo una soluzione già adottata per l'anno scorso.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara d'accordo in linea di principio, salvo la necessità di una riformulazione per specificarne il carattere transitorio e la compatibilità con l'articolo 119 della Costituzione.

L'emendamento 15.0.27 resta accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 15.0.28 e 15.0.29, posti ai voti, sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

L'emendamento 16.1, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Gli analoghi emendamenti 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti.

Gli analoghi emendamenti 16.9 (testo 2), 16.10 (testo 2) e 16.11, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti.

Rimane accantonato l'emendamento 16.12.

L'emendamento 16.13, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Su invito del RELATORE, l'emendamento 16.14 viene ritirato dal senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*), poiché la materia è trattata dall'emendamento 16.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

L'emendamento 17.7, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto, mentre rimane accantonato l'emendamento 17.8.

Sull'emendamento 17.9, intervengono il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, per invitare i presentatori a ritirarlo, in quanto il rappresentante del Governo preannuncia di voler trattare l'argomento degli enti locali in dissesto in sede di disegno di legge di bilancio.

Pertanto, il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 17.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, anche l'emendamento 17.11 viene ritirato.

Rimane, invece, accantonato l'emendamento 17.14.

L'emendamento 17.0.1, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 17.0.3, relativo alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF alle aree protette, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, accettata dal proponente. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.0.3 (testo 2), posto ai voti, viene accolto.

L'emendamento 17.0.6, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 18.8 e 18.10, con distinte votazioni, sono respinti, mentre rimane accantonato l'emendamento 18.11.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.13 e 18.14.

L'emendamento 18.15 viene ritirato dal senatore [SANTINI](#) (*PD*).

Rimane accantonato l'emendamento 18.17, che è di tenore analogo all'emendamento 18.11.

Sull'emendamento 18.18, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, su cui si esprime favorevolmente anche il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti, l'emendamento 18.18

(testo 2) viene accolto dalla Commissione restando assorbito l'emendamento 18.0.14.

Rimangono accantonati gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.6 (testo 2), per un approfondimento sulla quantificazione degli oneri.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.0.7.

Sull'emendamento 18.0.9 (testo 2), il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario in quanto ritiene più opportuno che la materia relativa all'equilibrio economico delle regioni sia discussa in sede di disegno di legge di bilancio. Posto, quindi, ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene respinto.

Anche sull'emendamento 18.0.12 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, ritenendo più opportuna la sede del disegno di legge di bilancio. L'emendamento viene pertanto ritirato dal senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII).

Sull'emendamento 18.0.18 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, ritenendo più opportuna la sede del disegno di legge di bilancio. L'emendamento viene pertanto ritirato dal senatore [BROGLIA](#) (PD).

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.0.20 e 18.0.21.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore [LAI](#) (PD) invita al ritiro dell'emendamento 19.2, che affronta una tematica, quella del monopolio della SIAE, già trattata da una proposta governativa. Ove non ritirato, il parere è contrario.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è respinto.

Il relatore [LAI](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 19.3 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), prima firmataria, ricorda di aver presentato un ordine del giorno sulla tematica in discorso, sul quale richiama l'attenzione del relatore e del Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 19.3 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.5.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) ritira per trasformarlo in un ordine del giorno l'emendamento 19.6.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.9.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) chiede chiarimenti in ordine a tale posizione, segnalando l'importanza della problematica dei diritti d'autore in ordine all'utilizzo della musica da parte di piccole imprese.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che si tratta di una problematica complessa poiché l'esigenza di tutela degli autori conduce ad un'estrema cautela nell'introdurre eccezioni al regime generale.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) segnala che vi sono delicati profili di compatibilità con la normativa europea.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonati gli identici emendamenti 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.20 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 19.20.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.28.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) fa presente che la proposta a sua firma mira a introdurre un regime di favore per gli enti del terzo settore rispetto ai diritti d'autore.

Il vice ministro MORANDO osserva a sua volta che l'emendamento in discorso interviene con norma di rango primario rispetto a una tematica che è attualmente disciplinata anche a livello amministrativo, ragion per cui suggerisce alla presentatrice di formulare un atto di indirizzo.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) ritira quindi l'emendamento 19.28 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), il quale affronta la tematica della sicurezza degli alunni minorenni in relazione al trasporto scolastico.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento rispetto al raggiungimento delle scuole e non solo al rientro dopo l'uscita.

Il presidente [TONINI](#) chiarisce che l'emendamento affronta l'intera problematica dell'accompagnamento scolastico dei minori.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.3 (testo 2) è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4 (testo 2).

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.6.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.0.10.

Il RELATORE invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 19.0.11 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira pertanto l'emendamento 19.0.11.

Il RELATORE invita altresì al ritiro dell'emendamento 19.0.12 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira anche l'emendamento 19.0.12.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.17 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.17.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.19, già oggetto di un analogo emendamento approvato con il parere conforme del vice ministro MORANDO.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira quindi l'emendamento 19.0.19.

Il RELATORE osserva che l'emendamento 19.0.38 attiene alla tematica del trattamento delle zone terremotate, di cui all'articolo 2 del provvedimento, ragion per cui ne suggerisce un esame congiunto con quell'articolo.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII), primo firmatario, chiarisce che la proposta non attiene all'edilizia nelle zone terremotate, bensì ai manufatti leggeri e alle strutture ricettive, auspicandone l'accantonamento.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.38.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.39.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto altresì l'emendamento 19.0.40.

Il RELATORE suggerisce poi di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.43 per approfondirne la portata.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla proposta.

Il vice ministro MORANDO si associa all'ipotesi di accantonamento, chiarendo che la stessa non modifica il regime di gratuità ovvero onerosità degli organi di governo degli enti riguardati.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.43.

Il RELATORE si sofferma poi sull'emendamento 19.0.45 il quale, pur non rientrando nelle proposte segnalate, affronta comunque una tematica importante rispetto all'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione. Suggerisce una riformulazione dell'emendamento che, ove accolta, condurrebbe a un parere favorevole.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) aggiunge la firma e riformula l'emendamento nel senso auspicato dal relatore.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.45 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.45 (testo 2) è approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.47.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.48.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di mantenere l'accantonamento di tale proposta, essendo ancora in corso verifiche presso il Dicastero della giustizia, amministrazione competente per la vigilanza sugli ordini professionali.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.48.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 19.0.90, che tratta la medesima tematica dell'emendamento 19.0.52, che non era stato incluso tra le proposte segnalate.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.90, che chiarisce il regime dell'assicurazione obbligatoria per la professione forense.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) chiede chiarimenti sulla portata della proposta e la senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) ne sottolinea la delicatezza.

Il PRESIDENTE chiarisce che si tratta dei profili assicurativi degli studi legali.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.90.

I senatori firmatari della proposta 19.0.52 la ritirano e aggiungono la firma all'emendamento 19.0.90.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.90 è approvato.

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione conviene poi di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.55.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.0.58, 19.0.59 e 19.0.60.

Il RELATORE propone di accantonare l'emendamento 19.0.62 su richiesta della senatrice Vicari.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede delucidazioni sulla disciplina delle sigarette elettroniche oggetto della proposta.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*), firmataria dell'emendamento, ne sottolinea l'importanza in termini di chiarezza normativa.

Il vice ministro MORANDO sottolinea come l'emendamento in discorso intervenga su una tematica di interesse per il Governo poiché la disciplina fiscale delle sigarette elettroniche fa registrare una differente tassazione che può creare le condizioni per un'elevata evasione fiscale. Per questo motivo, si associa alla richiesta di accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 19.0.62.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.66 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.66.

Il RELATORE invita quindi al ritiro dell'emendamento 19.0.68 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 19.0.68.

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, viene quindi mantenuto accantonato l'emendamento 19.0.69.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.70 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.70.

Il RELATORE invita poi al ritiro dell'emendamento 19.0.72 (testo 3) e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.72 (testo 3).

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione conviene di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.75.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.76.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.77.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), primo firmatario, fa presente che la proposta tratta un importante tema relativo al Garante del contribuente, che svolge compiti di conciliazione. Sollecita pertanto di poter mantenere accantonato l'emendamento per consentirne un ulteriore approfondimento.

Il vice ministro MORANDO rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sugli oneri che tale emendamento implica.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.77.

Il RELATORE propone la riformulazione degli emendamenti 19.0.79, 19.0.81 e 19.0.82 nel nuovo testo 19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2), pubblicato in allegato, che aggiunge alcune misure, con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ad obblighi comunicativi dei contribuenti e ad altre misure di semplificazione.

Sul testo il rappresentante del GOVERNO si dichiara concorde e il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Vengono altresì ritirati dal proponente gli emendamenti 19.0.83, 19.0.84, 19.0.85, 19.0.86 e 19.0.87.

L'emendamento 19.0.89 viene, su richiesta del RELATORE, accantonato per consentire un ulteriore approfondimento.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 19.0.91.

In merito all'emendamento 19.0.92, il RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO,

evidenzia la necessità di un abbinamento con l'emendamento X.1.1000, al fine di consentire che il suo contenuto diventi un articolo della legge di conversione, tenuto conto della delicatezza della materia che inerisce il codice penale.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art.1-MDP*) insiste, viceversa nel chiederne il mantenimento nell'ambito del decreto legge, rivendicando la natura parlamentare della proposta di modifica.

Anche la senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti al riguardo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.92 al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Su proposta del RELATORE, il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 19.0.96.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*), su invito del RELATORE, ritira gli emendamenti 19.0.97, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.101, 19.0.103 e 19.0.114.

Viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.104.

Il RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, esprime altresì parere contrario sull'emendamento 19.0.105 che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira, su invito del RELATORE, gli emendamenti 19.0.106 e 19.0.108, viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.110.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO propongono di mantenere accantonati per approfondimenti gli emendamenti 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116.

Il RELATORE invita altresì, conforme il rappresentante del GOVERNO, a ritirare l'emendamento 19.0.117.

I presentatori insistono per la votazione.

L'emendamento, posto in votazione, è respinto.

In merito all'emendamento 19.0.119, su cui il RELATORE esprime una valutazione positiva sul piano tecnico, il rappresentante del GOVERNO chiede di mantenerlo accantonato, rilevando come esso abbia un impatto positivo sul versante della politica energetica italiana ma con effetti in ogni caso estremamente limitati nel tempo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) al riguardo evidenzia come a suo giudizio l'estensione della rete non sempre abbia un effetto economico positivo.

In relazione all'emendamento 19.0.121, il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE invitano i proponenti al ritiro, tenuto conto che la misura sembrerebbe finalizzata a favorire la candidatura di

Milano come sede dell'Agenzia EMA, e non già a disporre eventuali fondi addizionali in caso di positiva assegnazione. In alternativa, suggeriscono una riformulazione del testo per specificare che le risorse in esso previste debbano andare a parziale ristoro delle spese già sostenute dalla Regione Lombardia a sostegno della candidatura della città meneghina.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.121 e il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia la presentazione di un testo 2 che includa le richieste di specifica formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.124, su cui il RELATORE esprime parere contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20.

Il RELATORE chiede altresì l'accantonamento degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 e 20.7 che pertanto restano accantonati.

Posto in votazione con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.9 risulta respinto.

Su invito del RELATORE, il senatore MICHELONI (*PD*) ritira l'emendamento 20.10.

Restano altresì accantonati su proposta del RELATORE gli emendamenti 20.15 e 20.22.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), facendolo proprio, ritira l'emendamento 20.23, a seguito di conforme invito da parte del RELATORE.

In ordine all'emendamento 20.33, il RELATORE si esprime favorevolmente previa riformulazione in un testo 2 (pubblicato in allegato) che richiami esplicitamente il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Con parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.33 (testo 2) risulta quindi approvato.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, restano quindi accantonati gli emendamenti 20.44 e 20.45.

Su invito del RELATORE, vengono altresì ritirati dal proponente gli emendamenti 20.48 e 20.50.

Su richiesta della senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), l'emendamento 20.0.2 viene riammesso e resta accantonato.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 20.0.1 precedentemente accantonato.

Sempre su invito del RELATORE, il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) acconsente al ritiro dell'emendamento 20.0.3.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) come preannunciato presenta una riformulazione dell'emendamento 19.0.121, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO presenta quindi l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, che intende fare da sintesi di tutte le misure emendative già presentate in materia di calamità naturali e, nello specifico, di eventi sismici, trattati dall'articolo 2.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede al riguardo che sia consentita una tempistica congrua per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 2.0.1000 alle ore 13 di domani, martedì 14 novembre 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

2.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto

in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comuni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica;

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite le parole: "30

aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018";

d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 gennaio 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione

dichiarato inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi'.

7. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

'Art. 13. ? 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.'

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

? le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari";

? le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituiti dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2: le parole "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera *c)* è integralmente sostituita dalla seguente:

"*c)* predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-*bis* aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo";

f) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma 4-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. ? *1*. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il Presidente di Regione ? Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *a*), è inserita le seguenti:

"*a-bis*) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a*), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a*) ed *e*), nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. ? 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere *b*), e *d*) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera *a*) del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente

sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione."

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

? il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

? dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-bis:

? dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "fondamentale ed accessorio";

? le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

? le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite "a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;"

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente

decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

g) al comma 7, lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a) b) e del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

h) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma *quinquies*, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020«.

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

23. All'articolo 5, comma 1- *bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma I nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto ? legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "diritti reali di garanzia" di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma *2-bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti "per la durata di due anni"; *b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis*, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo *67-ter*, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "Dal 2021" sono sostituite con le parole: "Dal 2023".

31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo *67-quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-quater. Agli interventi di cui al comma *9-bis*, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni".

32. Dal 1º maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del

decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera *0a*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le

obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2° gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.

47. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*bis*. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale; provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29-maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione d'interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata; eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle

Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-bis. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.".

48. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-bis, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per la finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione"».

7.19 (testo 2)

[GASPARRI, MANDELLI](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a stipulare, anche in proroga, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

7.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "obiettivi da raggiungere" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, possono regolare la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo",

2) al comma 4:

4.1) all'alinea, le parole: "su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "su un apposito capitolo per ciascuna agenzia";

4.2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,";

c) all'articolo 67, ai commi 2 e 3, le parole: "tre anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque anni";

d) all'articolo 67, al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano anche in deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

e) all'articolo 69 comma 1:

1) le parole: "di risultati particolarmente negativi della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi";

2) le parole: "su proposta del ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e";

3) le parole: "del direttore del comitato di gestione dell'agenzia" sono soppresse;

f) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica";

g) dopo l'articolo 70 sono inseriti i seguenti:

"Art 70-bis.

(Regole di finanziamento)

1. A partire dal 2019, i finanziamenti all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, si applicano le seguenti percentuali:

a) per l'agenzia delle entrate 0,823 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato alla presente legge;

b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,338 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegata alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti alle Agenzie fiscali non potranno essere superiori alle risorse complessivamente assegnate nel bilancio dello Stato a favore delle medesime Agenzie.

3. La quota incentivante di cui all'articolo 59 del presente decreto è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, nella misura stabilita dalla convenzione. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per gli anni successivi, la predetta quota incentivante dovrà essere fissata in misura tale da non comportare una riduzione delle risorse da destinare agli investimenti e al funzionamento dell'agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli che possa determinare situazioni di squilibrio economico finanziario, ritardi nei pagamenti ai fornitori o formazione di debiti. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziare, le suddette agenzie, sentite le organizzazioni sindacali, determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.

4. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può comunque variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'agenzia delle entrate e dall'agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, può modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

6. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.»

Art. 70-ter.

(Autonomia regolamentare)

1. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane o dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, le materie indicate al comma 2 sono disciplinate da ciascuna agenzia con proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai criteri e principi indicati al comma 3.

2. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, anche di elevata professionalità, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71;
- c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia

d) individua le posizioni dirigenziali di livello generale, la consistenza di quelle di livello non generale, e prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità;

e) può regolare la ripartizione di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a) allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici ed aumentare la capacità di offrire servizi alla collettività;

f) individua criteri generali, anche di tipo organizzativo, finalizzati a favorire la legalità nell'azione amministrativa.

3. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti criteri e principi:

a) in tema di strutture dirigenziali:

1) individuazione delle strutture di vertice, a livello centrale e regionale;

2) possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;

3) articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità;

4) possibilità di graduare la retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

b) in tema di posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui al comma 3, lettera d):

1) facoltà di istituire le posizioni per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;

2) conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

3) riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate;

4) articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità;

5) facoltà di graduare la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

6) valutazione annuale dei titolari delle posizioni.".

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - (*Personale*). ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) Il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove

preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

i) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.

3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quater, al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

4. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), numero 2) il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, la lettera *c*) è soppressa;

b) al comma 13, lettera *f*), coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e comma 3, lettera *c*) del decreto legislativo n. 300 del 1999, le parole: "da parte dell'agenzia" sono soppresse.

6. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

7. Per l'anno 2019, le dotazioni dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera *c*), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.

8. All'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli non si applicano le seguenti disposizioni:

a) con riferimento alle attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente e l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, con esclusione del quarto periodo;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza" sono sostituite da "Ministero dell'economia e delle finanze".

9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i commi da 74 a 77.

10. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 70-*ter*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dal presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al comma 3, lettera *b*), ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.

11. Le disposizioni dell'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, si applicano a partire dall'esercizio 2019.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, si applicano agli organi dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "4. Il comitato di gestione è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, nonché da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due designati dall'Agenzia delle entrate, ed uno designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale."

14. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, il comitato di gestione di Agenzia delle entrate ? Riscossione continua ad operare nella composizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nella versione vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Elenco A ? Agenzia delle entrate

Capitolo	Descrizione
1023	IRPEF
1203	IVA SCAMBI INTERNI (1203 tranne artt, 2 e 7)
1024	IRES ex IRPEO
1026	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHÈ RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE
1205	IMPOSTA DI BOLLO
1201	IMPOSTA DI REGISTRO
1034	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
1208	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1148	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETÀ ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ASSICURATIVA
1053	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÈ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)
1216	CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE
1210	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE
3312	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1217	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968
1177	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1195	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
3313	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE
1027	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE
1062	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1239	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1243	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO
1218	TASSE AUTOMOBILISTICHE
1028	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.
1211	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)
3210	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1171	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE
1206	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1077	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300,000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2
1197	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA
1193	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI
1200	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.
1074	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI
1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
1033	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
1018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE
1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1063	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI
1257	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCATE DEL LOTTO
1174	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI
1230	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1227	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO
1036	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
1220	ENTRATE DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011
1253	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1017	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE
1054	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DOVUTA DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86

1037	ADDIZIONALE ALLEIMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHIÈ DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITÀ POPOLARE
1025	ILOR
1224	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
1192	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITÀ ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.
1279	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2
1233	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO
1049	ADDIZIONALE ALL'IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7
1196	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G-QUINQUIES DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
1050	RITENUTA DI ACCONTO OPERATA DAI SOGGEM OBBLIGATI A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
1260	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE INA INATTIVE
1040	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETÀ, IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI
1032	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI
1223	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011,N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
1235	SOVRATTASSA ANNUALE A FAVORE DELLO STATO SULLE AUTOVETTURE E SUGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROVIUSCOU DI PERSONE E COSE AZIONATI CON MOTORE DIESEL,
1228	TASSE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE (TASSE DI LAUREA E DIPLOMA ? TASSE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI)
1182	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENIDELLE IMPRESE
1048	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTIDERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA
1249	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
1198	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
1207	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLEIMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011

1242	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1172	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1219	ADDIZIONALE 5 PER CENTO SULL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI RISERVATA ALL'ERARIO
1031	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO
1301	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1065	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO
1265	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE
1238	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA
1199	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
1056	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342
1185	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglimento o LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE
1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
1069	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917
1250	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ALLA SANAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1030	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DOVUTO DALLE PERSONE FISICHE
1254	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO
1029	ADDIZIONALE STRAORDINARIA 8 PER CENTO ALL'IRPEF E ALL'IRAP ED ALLE RITENUTE DI CUI AGLI ARTICOLI 26, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, PENULTIMO COMMA, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
1237	DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFICI CEE
1045	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE COSTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI 408 DEL 1990 E 413 DEL 1991, NONCHÉ SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CONFERIMENTO EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 576 DEL 1975 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 904 DEL 1977,

1043	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
1255	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI FATTO
1041	RITENUTE SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE
1232	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
1236	IMPOSTA ERARIALE DA RISCOUOTERSI PER IL TRAMITE DELL'AUTOMOBILE CLUB DITALIA, DOVUTA PER LA TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
1188	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENIASSEGNATI AI SOCI E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1035	VERSAMENTI DI IMPOSTE SUI REDDITI IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. A08,
1180	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI
1060	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE
1003	IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE
1004	IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO
1075	IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, DA RIMPATRIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
1057	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE
1052	SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE ALTRE IMPOSTE
1002	IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI
1181	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE NELLA MISURA DEL 8 PER CENTO ALLA PARTE ECCEDENTE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO
1178	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'ICI, DELLA TOSAP, DELL'IRPEF, DELL'ILOR E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE,
1070	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1011	ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1022	ENTRATE RISERVATE AL BILANCIARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA PROROGA DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ALLE IMPOSTE DIRETTE

1013	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DERIVANTI DALL'ESTENSIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E DALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1225	DIRITTO DEL 5 PER CENTO SULL'INTROITO DELLE RAPPRESENTAZIONIED ESECUZIONI DI OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO E DI OPERE MUSICALI DI PUBBLICO DOMINIO
1058	IM POSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF APPLICATA SUI REDDITI DI LAVORO EMERSI
1059	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEE, IRES, IRAP, IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI APPLICATA AL COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
1038	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI REDDITI DEI FABBRICATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, 19.333
1190	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTA DAGLI ESERCENTI ATTIVITA DI IMPRESA CHE HANNO PROCEDUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
1042	IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLEIMPRESSE DOVUTA DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI
1005	IMPOSTE SULLE SOCIETÀ E SULLE OBBLIGAZIONI
1046	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IRPEF E DELL'ILOR CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218
1150	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
1246	VERSAMENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N, 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N, 140
1101	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI VARI
1044	VERSAMENTIDA PARTE DELLE IMPRESE DI UNA SOMMA PARI AL VENTI PER CENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELEIMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE O SCISSIONE
1020	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE STRAORDINARIA DA APPLICARSI AI TRIBUTI DIRETTI
1072	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RELATIVE ADDIZIONI ALI E DELLIRAP, APPLICATA AGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEI REDDITIDI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, NONCHÈ DELLA BASE IMPONIBILE IRAP
1015	IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO
1047	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
1055	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TIRROU OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724, DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE AGLI ENTIEMITTENTI
1061	SOMME RIVENIENTI DALLA CONTABILITÀ SPECIALE FONDI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA«

1064	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU DISAVANZIDA ANNULLAMENTO
1066	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1067	CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1068	SOMME DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI
1076	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO DEL VALORE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
1085	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1086	ENTRATE DERIVANTI DA MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALUEVASIONE FISCALE DA RIASSEGNARE AL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
1103	VERSAMENTO ANTICIPATO DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PREVISTO ALL'ART.3, COMMA 7 DEL D1.13812002
1104	ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI REGIMI DI ESENZIONE, ESCLUSIONE E FAVORE FISCALE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98
1170	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA DEI REDDITI DI FABBRICATI
1176	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA
1186	QUOTA DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE DALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, NONCHÈ DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART 25, COMMA I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, NA46
1187	ECCEDENZE DEL GETTITO IRAP DETERMINATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, DA RIASSEGNARE PER LE SOMME NECESSARIE AL FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE
1189	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRAP E IVA, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1194	MAGGIORI INTROITI ICI CONSEGUITI PER EFFETTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA
1251	ENTRATE DERIVANTI DALLA SANATORIA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1258	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1259	SOMME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI INCLUSI IN RUOLI PREGRESSI, EMESSI DA UFFICI STATALI E AFFIDATI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
1262	VERSAMENTO DELL'1,5 PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE DALLE BANCHE, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 341 DEL 10 DICEMBRE 2003
1266	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Elenco B Agenzia delle dogane e dei monopoli

Capitolo	Descrizione
1409	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI

1203	IVA IMPORTAZION (solo artt. 2 e 7)
1601	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI
1801	PROVENTO DEL LOTTO
1821	PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931
1421	ACCISA SUL GAS NATURALE PER COMBUSTIONE
1411	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI
1402	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA BIRRA
1401	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI SPIRITI
1410	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE E DELLE FABBRICHE CHE COMUNQUE LAVORANO PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1804	PROVENTI DELLE ATTIVITA DI GIUOCO
1431	IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E SUI BITUMI DI PETROLIO
1805	QUOTA DEL 40 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1400	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1007	QUOTA DEL 35 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI,
1008	QUOTA DEL 12,25 PER CENTO DELL'INCASSO LORDO DEI PROVENTI DERIVANTI ALLO STATO DALL'ESERCIZIO DEI GIUOCHI DI ABILITÀ E DEI CONCORSI PRONOSTICI
1213	QUOTA DEL 25 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, A I SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1809	DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI PRONOSTICI
1461	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERE E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1413	ACCISA SUL CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1999	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI IL LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA DI GIUOCO
1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
1600	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1416	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DENATURANTI, DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO E DALLA VENDITA DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOOLICI, NONCHÈ PER I SURROGATI DI CAFFÈ E PER LE RELATIVE MISCELE
1459	SOVRIMPOSTE DI CONFINE (ESCLUSE LE SOVRIMPOSTE SUGLI OLI MINERALI LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI, SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE)
3314	SANZIONI AMMINISTRATIVE, DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
3315	INDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE

1460	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1441	TASSA SULLE EMISSIONI DE ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO DOVUTA DAGEI ESERCENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1603	IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO
1419	DIRITTI DI LICENZA DOVUTI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ACCISE E LE IMPOSTE ERARIALI DI CONSUMO
1412	ACCISA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE
1414	ACCISA SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1471	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)
1450	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE ACCISE E LE IMPOSTE DI CONSUMO
1800	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI I MONOPOLI
1604	PROVENTI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FIAMMIFERI, NONCHÈ DI TASSE DI LICENZA, PROVENTI VARI, SOPRATTASSE E MULTE CONCERNENTI I FIAMMIFERI
1462	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA PRIVATI
1812	PROVENTI DERIVANTI DA NUOVI GIOCHI E SCOMMESSE PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133, AL NETTO DI IMPOSTE E SPESE
1418	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA, POSTA A CARICO DELL'ENEL, SENZA DIRITTO A RIVALSA, PER ESSERE RIPARTITA ANNUALMENTE FRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE CAMERE DI COMMERCIO E LE AZIENDE DI CURA INTERESSATE
1806	ENTRATE INTEGRATIVE DEI PROVENTI DEL LOTTO RILEVATE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTO SETTIMANALE PRESENTATO DAI GESTORI
1466	INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DELLA SOSPENSIONE
1417	ACCISA SULL'ALCOLE METILICO UTILIZZATO PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
3316	INDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE ENTRATE DEI MONOPOLI
1415	PROVENTI DELLE ADDIZIONALI RELATIVE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA DERIVANTI DALL'ESTENSIONE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI MEDESIMI, DEI CRITERI STABILITI NEL CAPITOLO 1, PUNTO 2, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL CIP N.15 DEL 14 DICEMBRE 1993.
1802	TASSA DI LOTTERIA SULLE TOMBOLE, LOTTERIE E CONCORSI A PREMIO; TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1477	IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE, COKE DI PETROLIO, BITUME DI ORIGINE NATURALE EMULSIONATO DENOMINATO «ORIMULSION» IMPIEGATI NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1430	ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1808	UTILE DELLE LOTTERIE NAZIONALI
1405	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI DI SEMI

1403	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLO ZUCCHERO
1451	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CAFFÈ
1404	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GLUCOSIO, MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE
1408	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA MARGARINA
1420	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLE ARMIDA SPARO, SULLE MUNIZIONI E SUGLI ESPLOSIVI
1423	IMPOSTA DI CONSUMO SU PRODOTTI DI REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ELENCATI NELLA TABELLA ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N.953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N.53
1452	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CACAO NATURALE O COMUNQUE LAVORATO, DELLE BUCCE E PELLICOLE DI CACAO E DEL BURRO DI CACAO
1458	TASSA DI COMPENSAZIONE SULL'IMPORTAZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA
1463	IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BANANE FRESCHE E SECCHHE E DELLE FARINE DI BANANE
1465	SOVRAIMPOSTA DI CONFINE SUI SACCEIETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1469	DAZI CECA PER MERCI DESTINATE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1472	IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI NEGLI SCAMBI CON GLI STATI MEMBRI DELLA CEE DA DEVOLVERE ALLE COMUNITÀ EUROPEE
1501	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
1502	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER DOGANE ED IMPOSTE SUI CONSUMI
1803	ADDIZIONALE ALLA TASSA DI LOTTERIA SUI CONCORSI A PREMIO ED ALLA TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1810	PROVENTI DERIVANTI DALLE LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
1811	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSI PRONOSTICI TOTOGOL
1820	PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO

12.3 (testo 2)

[URAS](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Al fine di garantire l'omogeneo rispetto del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, e assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, fino alla conclusione di una nuova gara di appalto per l'assegnazione delle rotte in regime di continuità, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte suddette sono tenuti a sottoscrivere una apposita clausola nei contratti di servizio, che stabilisca a loro carico le medesime condizioni contrattuali già previste per il cedente».

13.3 (testo 3)

[SANTINI, GUALDANI](#)

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel

limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o ai servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.5 (testo 2)

[D'ALÌ, RIZZOTTI](#)

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

13.6 (testo 2)

[TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI](#)

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

15.5 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

17.0.3 (testo 2)

[CALEO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme."

18.18 (testo 2)

[ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente

"2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi."

19.0.45 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)

[MOSCARDELLI](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

All'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta">>.

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione">>.

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente: "4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza."

19.0.121 (testo 2)

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. A parziale ristoro delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della medesima Regione, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

19.0.2200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adeguare i rispettivi sistemi di gestione ed assicurare un'efficace attuazione delle misure inerenti la documentazione antimafia, senza ritardi per i soggetti privati destinatari dei contributi, gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, per la parte in cui fanno rispettivamente riferimento ai terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, limitatamente a quelli di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le attività istruttorie avviate in ottemperanza delle predette disposizioni restano sospese fino alla data menzionata nel precedente periodo. Sino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, lett. *e*) del predetto decreto legislativo continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 161 del 2017.

20.33 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 826 (ant.) del 14/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
826ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **TONINI** avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 6.1200, 7.0.1100, 17.0.1000, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che sono pervenute proposte di coordinamento, anch'esse pubblicate in allegato.

Avverte infine che il relatore ha testé presentato alcune riformulazioni di emendamenti, in distribuzione, che saranno discusse in relazione ai singoli emendamenti da riformulare. Si riprende l'esame dei restanti emendamenti a partire dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII) in ordine al complesso emendamento del Governo 2.0.1000, recante ulteriori misure a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici, chiede delucidazioni in vista della presentazione dei subemendamenti, per i quali è già stato fissato il termine per oggi alle ore 13.

Il presidente [TONINI](#) precisa che il relatore provvederà ad illustrare nel dettaglio il predetto emendamento.

Il vice ministro MORANDO informa la Commissione che il Governo intende presentare un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, contenente delle modifiche alle disposizioni di natura contabile di cui alla legge n. 89 del 2014, concernenti, a vario titolo, le proroghe dei termini entro i quali possono essere adottati i decreti correttivi in materia di gestione del bilancio per il potenziamento del bilancio di cassa, ovvero il completamento della riforma della struttura del bilancio nonché, il testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e in materia di tesoreria. Fa presente che la proposta in esame trae origine da esigenze tecniche della Ragioneria generale dello Stato. In ogni caso il Governo si riserva di presentare l'emendamento in questione solo dopo che tutti i gruppi parlamentari ne abbiano vagliato il testo, e dopo che avranno manifestato, in sostanza, il proprio assenso.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) esprime delle perplessità sulla procedura indicata per la presentazione dell'emendamento in questione.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD), pur non manifestando contrarietà alla proposta in questione, osserva che si può ovviare alla correzione della delega con la delegificazione.

Il viceministro MORANDO replica che non si può far luogo alla delegificazione nel caso di specie.

Nel mentre, [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame del disegno di legge in titolo riprende dagli emendamenti accantonati per i diversi articoli per medesimo disegno di legge.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori e, concordando con le osservazioni del senatore Ceroni, chiede che il relatore indichi quali emendamenti risulterebbero assorbiti a seguito del nuovo emendamento del Governo 2.0.1000, in materia di eventi sismici, affinché sia più agevole la formulazione e la presentazione dei subemendamenti a quest'ultimo, ricordando che il termine è fissato per oggi alle ore 13.

Con riferimento alla questione degli emendamenti assorbiti dalla proposta del Governo sugli eventi sismici, il RELATORE propone che si concluda l'esame degli emendamenti accantonati dell'articolo 1 per poi affrontare il problema *de qua*.

Con riferimento all'articolo 1, il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 e 1.69 di contenuto analogo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 1.63, posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.64 a 1.69 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,25.

Prima di proseguire con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, il RELATORE ritiene opportuno, alla luce delle sollecitazioni che gli sono giunte da varie parti politiche, indicare gli emendamenti che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.0.1000 presentato dal Governo in materia di calamità naturali. In particolare potrebbero essere assorbiti gli emendamenti 2.30, 2.39, 2.59, 2.60, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.75, 2.79, 2.80, 2.82, 2.85, 2.89, 2.90, 2.91, 2.96, 2.99, 2.102, 2.104, 2.105, 2.106, 2.108, 2.115, 2.119, 2.123 e 2.126.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), alla luce di un siffatto impatto dell'emendamento governativo 2.0.1000, chiede che sia posticipato al pomeriggio il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), con l'assenso dei diversi Gruppi parlamentari, stabilisce che il predetto termine è prorogato dalle ore 13 alle ore 15 di oggi.

Non avendo i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari manifestato opposizione alla proposta illustrata dal rappresentante del Governo concernente la proroga dei termini per l'emanazione dei decreti correttivi in ordine alla riforma della struttura del bilancio, il vice ministro Morando presenta l'emendamento X1.1500 (pubblicato in allegato al resoconto) in relazione al quale viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di oggi.

La Commissione conviene.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti con la proposta 1.81 (testo 2) sulla quale il RELATORE esprime parere favorevole osservando tuttavia che il testo in esame è sostanzialmente assorbito dall'emendamento 19.079 - 19.081 - 19.082 (testo 2) sul quale pure il parere è favorevole. Pertanto l'emendamento 1.81 (testo 2) risulterebbe assorbito dall'approvazione della proposta citata.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [MILO](#) (ALA-SCCLP), primo firmatario dell'emendamento 1.81 (testo 2) chiede tuttavia che sia messo ai voti quest'ultimo nel testo riferito all'emendamento 19.0.79 - 19.0.81 - 19.0.82 (testo 2).

Concorda il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, l'emendamento 1.81 testo 2 - 19.0.79 - 19.0.81 - 19.0.82 (testo 2) posto ai voti è approvato.

Con riferimento all'emendamento 1.0.17 (testo 2) il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro. L'emendamento in questione è ritirato dai proponenti.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 3.20 e 3.21 che risultano infine ritirati dai proponenti.

Sull'emendamento 3.0.4 il RELATORE formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario. Il parere del Governo è conforme. L'emendamento 3.0.4 è quindi ritirato.

Resta invece accantonato l'emendamento 3.0.5 su proposta del RELATORE.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Passando ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO è favorevole l'emendamento 4.9 che, posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risulta altresì approvato l'emendamento 4.11.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, il RELATORE e il GOVERNO chiedono che resti accantonato l'emendamento 5.0.2 mentre, formulano un invito al ritiro, ovvero esprimono parere contrario, sull'emendamento 5.0.11. Quest'ultimo, messo in votazione, risulta respinto.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO risulta poi approvato l'emendamento 5.0.13 (testo 2) come riformulato dal proponente su proposta del relatore.

Su invito del RELATORE e del GOVERNO viene invece ritirato l'emendamento 5.0.14. Sono altresì ritirati gli emendamenti 5.0.20, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.26 e 5.0.29.

Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 5.0.30 e 5.0.31; risulta altresì respinto l'emendamento 5.0.34.

Viene quindi esaminata la riformulazione del RELATORE per l'emendamento 5.0.35, in ordine alla quale il GOVERNO esprime parere favorevole. L'emendamento 5.0.35 (testo 2), (pubblicato in allegato) riformulato dai proponenti, posto in votazione risulta approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO risulta altresì approvato l'emendamento 5.0.37.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 5.0.46. Sono altresì ritirati gli emendamenti 5.0.62 e 5.0.65.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riferimento alle restanti proposte emendative all'articolo 6, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un orientamento favorevole per gli emendamenti di analogo contenuto 6.7, 6.8 e 6.11 i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Risulta invece respinto l'emendamento 6.10 sul quale sia il RELATORE che il rappresentante del

GOVERNO hanno espresso un parere contrario.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 (7.9 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2), (pubblicati in allegato).

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) preannuncia un voto contrario, in quanto gli emendamenti riformulati, di identico tenore, si preoccuperebbero di regolarizzare del personale che ha lavorato per soli 20 giorni nel corso dell'anno trascurando, per contro, altre categorie similari che versano da anni in condizioni di precariato.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) osserva che misure come quella recata dalle proposte in esame potrebbero essere meglio approfondite nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Il presidente [TONINI](#) replica al senatore Gualdani, osservando che gli emendamenti intervengono su di uno specifico articolo del decreto-legge, non introducendo, pertanto, ulteriori articoli aggiuntivi suscettibili di essere esaminati separatamente.

Previo parere favorevole del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione approva infine gli emendamenti 7.9 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2), di identico contenuto.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 7.19.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) dissente dagli orientamenti espressi, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a meglio approfondire i contenuti della proposta.

replica a sua volta il vice ministro MORANDO, precisando che -stando a quanto riferito dal Ministero della difesa - l'Agenzia industrie difesa verserebbe in una situazione di indebitamento. Conseguentemente, la copertura finanziaria predisposta dall'emendamento risulta non adeguata ed è pertanto impossibile, per il Governo, in assenza di una specifica relazione tecnica sul punto, pronunciarsi favorevolmente.

Posto ai voti, l'emendamento 7.19 viene quindi respinto dalla Commissione.

Con riferimento alla proposta 7.27 (testo 2), il vice ministro MORANDO precisa che, ancorché la volontà del Governo sia quella di pervenire all'approvazione della proposta, sussistono ancora delle problematiche da approfondire. L'emendamento, infatti, reca una copertura finanziaria che insiste non solo sulla Difesa ma anche su altre amministrazioni dello Stato, da verificare tramite apposita relazione tecnica. Propone pertanto di mantenere l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione delibera quindi di mantenere l'accantonamento della proposta 7.27 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.31.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) dissente dall'orientamento del relatore, osservando che la misura proposta dall'emendamento a sua firma appare necessitata, in quanto volta a retribuire degli straordinari già effettuati dal personale delle Forze di polizia. Invita quindi la Commissione a considerare la possibilità di mantenere l'accantonamento della proposta.

Il vice ministro MORANDO, nel pronunciarsi in senso non ostativo all'accantonamento, osserva che le risorse finanziarie impegnate dall'emendamento appaiono comunque insufficienti in relazione alle finalità.

Replica il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che si potrebbero effettuare ulteriori approfondimenti al fine di reperire le necessarie risorse, stante la particolare delicatezza della tematica.

Su quanto appena osservato dal rappresentante del Governo si pone problematicamente anche la senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*).

Il vice ministro MORANDO ribadisce che non è possibile, per il Governo, pronunciarsi favorevolmente sino a quando la copertura delle misure recate dall'emendamento non sia adeguata.

La Commissione delibera infine di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 7.31.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato anche l'emendamento 7.32.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.33 e 7.34.

L'emendamento 7.35 risulta quindi ritirato dai proponenti.

Dopo il parere contrario espresso dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa proprie le proposte 7.0.12 e 7.0.13, dichiarando di ritirarle.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 7.0.14 viene invece dichiarato decaduto.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (*PD*) riformula l'emendamento 8.0.11 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.11 (testo 2), viene quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira gli emendamenti 8.0.12 e 8.0.13.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, risultano inoltre ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.0.25, 8.0.27 e 8.0.28.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.0.32, invitando il presentatore al ritiro, osservando che le problematiche ad esso sottese sono già affrontate in uno specifico disegno di legge (recante delle deleghe al Governo), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Il vice ministro MORANDO precisa che sulla questione delle concessioni demaniali (sulle quali la normativa europea impone l'effettuazione di una gara), era stata aperta, da parte dei competenti organi dell'Unione europea, una procedura di infrazione, poi sospesa, sulla base di un accordo tacito, nelle more della conclusione dell'*iter* del disegno di legge delega attualmente all'esame del Senato.

Qualora, tuttavia, si pervenisse all'approvazione di emendamenti volti a fissare delle date in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, ciò provocherebbe, paradossalmente, la riapertura della procedura di infrazione stessa, con effetti negativi facilmente prevedibili. Il Governo, peraltro, si sta sforzando di pervenire a una soluzione accettabile, soprattutto con riferimento alla questione degli investimenti non ammortizzati.

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*), esprime apprezzamento per gli sforzi profusi dal Governo sulla delicata tematica delle concessioni demaniali. Ritira quindi l'emendamento 8.0.32.

Si pone invece problematicamente il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*), osservando che le pratiche si sarebbero dovute concludere già alla fine del 2016.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, come precedentemente osservato, sussiste, allo stato dei fatti, un tacito accordo con gli organismi europei, nelle more dell'*iter* del disegno di legge delega prima citato.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) obietta che, stante l'imminente fine della legislatura, appare difficile che il provvedimento in questione possa giungere alla conclusione del proprio *iter*. La problematica resterebbe, pertanto, aperta.

Il vice ministro MORANDO osserva che non appare comunque opportuna l'approvazione di emendamenti volti a fissare date precise, considerato che il testo del disegno di legge all'esame del Senato considera un arco temporale ancora più ampio.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi le proposte 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, di identico tenore e respinge tutti i restanti emendamenti all'articolo 9.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 11.0.20.

Preso atto del parere contrario del RELATORE, la senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) ritira quindi le proposte 11.0.21 e 11.0.22.

Preso atto dei pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i senatori [GUALDANI](#) (AP-CpE-NCD) e [SANTINI](#) (PD) ritirano gli emendamenti 11.0.27 e 11.0.28.

Con riferimento alla proposta 11.0.29 il vice ministro MORANDO, osserva che il Governo potrebbe esprimere un orientamento favorevole qualora fossero soppresse le parole da "e depositato" fino a "al presente comma". Laddove, infatti, sarebbe più che auspicabile il ricorso alla firma digitale per la sottoscrizione degli atti di natura fiscale nell'ambito delle semplificazioni e della riduzione dei costi di impresa, la procedura che impone il deposito dei medesimi atti presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni appare problematica.

Su proposta del RELATORE, la Commissione delibera quindi di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 11.0.29, al fine di consentire ai presentatori di valutare la proposta del rappresentante del Governo.

Risultano tecnicamente respinti, ovvero decaduti, ovvero assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 12.3 (testo 2).

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (PD) riformula l'emendamento 12.4 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

Il vice ministro MORANDO propone di accantonare la proposta, al fine di effettuare ulteriori verifiche.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 12.4 (testo 2).

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (PD) riformula l'emendamento 12.0.2 (12.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato).

La proposta 12.0.2 (testo 2), viene quindi posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Sono infine respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 12.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, restano invece accantonati gli emendamenti 13.9, 13.0.1 (testo 2) e 13.0.5.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano l'emendamento 13.0.7 (testo 3) in un testo 4, (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.7 (testo 4) viene quindi approvato.

Sono infine respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 13 nonché all'articolo 14.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, resta accantonato l'emendamento 15.0.7.

Stante l'assenza dei proponenti nonché il parere contrario del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (PD) fa proprio l'emendamento 15.0.11, e lo ritira.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte 15.0.14, 15.0.15 e 15.0.16.

Accogliendo una proposta del RELATORE il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) riformula l'emendamento 15.0.21 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

L'emendamento 15.0.21 (testo 2), è quindi posto ai voti ed approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 15.0.25, mentre la proposta 15.0.26 viene ritirata dai proponenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) presenta una riformulazione dell'emendamento 15.0.27 in un testo 2, (pubblicata in allegato).

Su proposta del RELATORE, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 15.0.27 (testo 2).

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti all'articolo 16.

Previo parere favorevole del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione approva la proposta 16.12.

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP), ponendosi problematicamente sulla possibilità di trasferire, per il tramite di una semplice figura amministrativa, fondi e risorse dalla vecchia Croce Rossa italiana, ente statale, alla nuova figura privatistica che dovrebbe sostituirla.

Il vice ministro MORANDO osserva che la privatizzazione della Croce Rossa era necessaria in quanto

l'Italia era l'unico Paese nel quale tale organismo si configurava come ente pubblico, contravvenendo al principio, ben solidificato in ambito internazionale, secondo il quale la Croce Rossa non deve dipendere da nessun governo. La riforma, tuttavia, impone, nei fatti, di provvedere anche al progressivo trasferimento dei fondi e delle risorse al nuovo ente privatistico e sotto questo aspetto il decreto-legge all'esame della Commissione provvede in maniera coerente, nel rispetto della legislazione in vigore.

Il presidente [TONINI](#) si sofferma, incidentalmente, sui riconoscimenti ottenuti, in ambito internazionale, dal presidente della Croce Rossa.

La Commissione, con unica votazione respinge tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si passa ai restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18.

Su proposta del RELATORE, resta accantonato l'emendamento 17.8.

Accogliendo una proposta del RELATORE, il senatore [SANTINI](#) (PD) facendolo proprio riformula l'emendamento 17.14 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

L'emendamento 17.14 (testo 2), viene quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Preso atto dell'avviso contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, i senatori [SANTINI](#) (PD) e [VACCARI](#) (PD) ritirano, rispettivamente, le proposte 18.11 e 18.17.

Risulta altresì ritirato dai presentatori l'emendamento 18.0.1.

Accogliendo una proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i presentatori riformulano l'emendamento 18.0.6 (testo 2) in un testo 3, (pubblicato in allegato).

I senatori [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [BARANI](#) (ALA-SCCLP) e Magda Angela [ZANONI](#) (PD) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.0.6 (testo 3).

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.6 (testo 3), risulta infine approvato.

Risultano tecnicamente respinti, ovvero decaduti, ovvero assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18.

Si passa infine ai restanti emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Si associa il vice ministro MORANDO, osservando che sulla materia trattata incide profondamente la nuova disciplina europea che, all'interno dell'ordinamento italiano, comporterà la fine del monopolio della SIAE nella tutela del diritto d'autore, sostituito da un regime pluralistico. Tenuto conto della particolare portata innovativa della nuova disciplina, sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che le

predette proposte fossero ritirate.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i contenuti degli emendamenti potrebbero anche essere recepiti in appositi ordini del giorno.

Concorda il vice ministro MORANDO, osservando che il recepimento del contenuto degli emendamenti in atti di indirizzo consentirebbe senz'altro al Governo di poter procedere con maggiore flessibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 19.14 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.15, dichiarando di ritirarlo e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Accogliendo una proposta del vice ministro MORANDO, resta accantonato l'emendamento 19.0.38.

Accogliendo una proposta del RELATORE, i presentatori riformulano gli emendamenti 19.0.41, 19.0.42 e 19.0.43 (19.0.41 (testo 2), 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2), pubblicati in allegato).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 19.0.41 (testo 2), 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2), di identico contenuto, vengono approvati dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO invita la Commissione a mantenere l'accantonamento dell'emendamento 19.0.48, al fine di consentire ulteriori approfondimenti sul comma 7 dell'articolo da esso introdotto.

Il relatore [LAI](#) (*PD*) propone quindi di mantenere l'accantonamento dell'emendamento 19.0.55

La Commissione conviene, e gli emendamenti 19.0.48 e 19.0.55 restano pertanto accantonati.

Accogliendo una proposta del RELATORE, la senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) riformula l'emendamento 19.0.62 (19.0.62 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) si pone problematicamente sui contenuti della nuova proposta, che, pur motivata dal giusto fine di contrastare l'evasione fiscale, potrebbe tuttavia risultare penalizzate per molte attività. Invita inoltre la Commissione a considerare le note critiche espresse da Confindustria sul punto.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.62 (testo 2), viene approvato dalla Commissione.

Preso atto dell'avviso contrario del RELATORE, il senatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*) ritira invece la proposta 19.0.69.

Previo parere favorevole del relatore [LAI](#) (*PD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione

approva l'emendamento 19.0.75.

Viene invece mantenuto l'accantonamento della proposta 19.0.77.

Stante l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 19.0.89 dopo averlo sottoscritto.

Con riferimento all'emendamento 19.0.92, il [PRESIDENTE](#) osserva che esso andrebbe riferito alle disposizioni del disegno di legge di conversione, stante la particolare natura dell'intervento con l'emendamento x1.1000 del Governo. Ne propone pertanto l'accantonamento.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP) dissente da quanto osservato dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) precisa trattarsi di una questione squisitamente tecnica, in quanto l'emendamento reca interventi sul codice penale.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) osserva che anche lo spostamento nell'ambito delle disposizioni del disegno di legge di conversione appare criticabile, risolvendosi in una mera finzione giuridica volta a superare la manifesta inopportunità di procedere a modifiche della legislazione penale tramite decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo la legittimità delle osservazioni mosse dal senatore Azzollini, ribadisce la liceità dell'intervento.

La proposta 19.0.92 risulta infine nuovamente accantonata.

Del pari, su proposta del RELATORE, viene mantenuto l'accantonamento degli emendamenti 19.0.93, 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 19.0.119.

Su proposta del vice ministro MORANDO, resta invece accantonato l'emendamento 19.0.121 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5, ponendosi problematicamente sulla copertura finanziaria.

Si associa il vice ministro MORANDO, osservando che l'intento, sotteso a tutte le proposte, di espletare la gara per il rinnovo della concessione per le lotterie non garantirebbe, secondo quanto rilevato dalla competente Agenzia, i necessari introiti di 50 milioni di euro per il 2017 e 750 milioni di euro per il 2018.

Dissente profondamente la senatrice [RICCHIUTI](#) (Art. 1-MDP), ad avviso della quale la volontà del Governo sarebbe quella di non procedere all'espletamento delle previste gare, con grave violazione delle disposizioni europee e il conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione.

L'oratrice precisa inoltre che la proposta 20.5, recante la sua firma, prevedrebbe le opportune coperture

finanziarie.

Avviso fortemente critico sulle osservazioni del rappresentante del Governo è formulato anche dal senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), che sottolinea, altresì, l'incongruità del rinnovo di una concessione allo stesso valore economico di otto anni fa. La misura, infatti, potrebbe produrre un grave danno erariale.

Il vice ministro MORANDO, pur riconoscendo la legittimità delle posizioni espresse dagli oratori intervenuti, ribadisce l'impossibilità di determinare con certezza le necessarie risorse qualora si decidesse di espletare la procedura di gara. I tentativi di individuare un'adeguata copertura, infatti, sono stati sino ad ora frustranti.

Con specifico riferimento all'emendamento 20.1, si pone criticamente anche nel merito della copertura finanziaria, che andrebbe a incidere sulle detrazioni disposte a favore dei contribuenti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) dissente a sua volta da quanto osservato dal rappresentante del Governo, lamentando la riduzione sul un piano meramente contabile di una problematica a suo avviso ben più ampia.

Il vice ministro MORANDO ribadisce per contro la piena legittimità e legalità dell'intervento operato dall'articolo 20 del decreto-legge.

Interviene, preannunciando il voto di astensione in dissenso dal Gruppo di appartenenza, la senatrice [LEZZI](#) (M5S), ponendosi criticamente sulle coperture finanziarie individuate dall'emendamento 20.1.

Avviso critico sulle proposte è espresso anche dal senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S), che rileva come molte gare d'appalto hanno fornito, in passato, risultati assai inferiori alle aspettative.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritira l'emendamento 20.6.

Il relatore [LAI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 20.7, che viene ritirato dal senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S).

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 20.8.

In merito all'emendamento 20.15, la senatrice [LEZZI](#) (M5S) segnala come la disposizione di cui al comma 4-*quater* contenga una sanatoria per i rendiconti dei partiti politici.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) precisa che tale disposizione fa riferimento a una commissione già esistente.

Il vice ministro MORANDO rileva come la discussione nel merito potrà essere svolta in sede di esame e votazione dell'emendamento.

A seguito di una espressa richiesta del presidente [TONINI](#), il senatore [SPOSETTI](#) (PD) insiste per l'accantonamento della proposta emendativa in questione, che risulta accantonata.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 20.22, invitando contestualmente i presentatori al ritiro.

Posto ai voti, l'emendamento 20.22 è respinto.

Il RELATORE interviene poi sull'emendamento 20.44, sottolineando come l'emendamento non ponga rimedio alla anomalia costituita dalla necessità che la sede universitaria sia ubicata in una provincia diversa da quella di residenza, pur in presenza di una distanza superiore ai 100 chilometri proponendone una riformulazione in un testo 2, (pubblicata in allegata).

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), rilevando l'assenza della presentatrice dell'emendamento 20.44, evidenzia comunque la natura migliorativa della disciplina esistente della proposta e chiede che possa essere mantenuto l'accantonamento.

Il RELATORE acconsente. L'emendamento nel testo 2 resta perciò accantonato.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 20.0.1.

In merito all'emendamento 20.0.2, peraltro di identico tenore alla proposta appena ritirata, il RELATORE chiede al rappresentante del Governo se l'anticipazione dell'entrata in vigore di una misura contenuta nel disegno di legge di bilancio, che conseguirebbe all'approvazione del presente emendamento, possa effettivamente costituire un vantaggio per i soggetti interessati.

Il vice ministro MORANDO conferma tale circostanza e preannuncia un parere favorevole del Governo, chiedendo tuttavia di mantenere accantonato l'emendamento per effettuare più puntuali verifiche di segno tecnico sul testo.

L'emendamento 20.0.2 rimane pertanto accantonato.

Risultano tecnicamente respinti tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20.

Il RELATORE preannuncia la consegna, in via informale, ai Gruppi parlamentari, ai fini dell'espressione delle relative valutazioni, di un testo, che potrebbe tradursi in una proposta emendativa in materia di forze armate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [TONINI](#) (PD) propone di posticipare l'inizio della seduta pomeridiana di oggi, già fissato per le ore 15, alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2942](#)

Coord.1

IL RELATORE

All'emendamento 1.3 (testo 2) le parole: "sono fissati al 30 novembre 2017" sono sostituite dalle parole: "in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017".

Coord.2

IL RELATORE

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire la parola: "1018" con la seguente: "2018";*
- b) *al comma 4 sostituire le parole: "1972, n. 633." con le seguenti: "1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";*
- c) *al comma 5 sostituire la parola: "approvazione" con la seguente: "attuazione".*

Coord.3

IL RELATORE

All'emendamento 5.0.36 (testo 2) le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle parole: "45 giorni".

x1.1500

Il Governo

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 7 dell'articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n.89, sostituire le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";

1-ter. Al comma 4, dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sostituire le parole: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2," con le seguenti: "Entro il 31 luglio 2018";

1-quater. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

1.81 testo 2-19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)

[MILO](#)

«Art. 19-bis

All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente: "4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza."»

5.0.13 (testo 2)

[MICHELONI, SANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente-

«Art. 5-*bis*.

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni

necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

5.0.35 (testo 2)

[BIANCONI](#), [VICARI](#), [GUALDANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

6.1200/1

[BONERISCO](#)

All'emendamento 6.1200 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: "il seguente comma" con le seguenti: "i seguenti commi"*

b) *dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Dopo l'articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:

"Art. 21

(Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri."»

6.1200/2

[RICCHIUTI](#)

All'emendamento 6.1200, capoverso comma 5-bis, sopprimere le lettere a) ed e).

6.1200/3

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", sono sostituite dalle seguenti: «infortuni derivanti ai propri collaboratori»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.»

6.1200/4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al comma 7, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

I relativi maggiori oneri sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»

6.1200/5

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, la parola: "2018", è sostituita dalla seguente: «2020».

6.1200/6

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 6.1200, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "e sino al primo gennaio 2018", sono soppresse.

7.9 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei

carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.10 (testo 2)

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11 (testo 2)

[PELINO](#), [GASPARRI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.12 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.0.1100/1

[MUSSINI](#)

All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.

7.0.1100/2

[RICCHIUTI](#), [CASSON](#), [LO MORO](#)

All'emendamento 7.0.1100 sopprimere il comma 1.

7.0.1100/3

[COMAROLI](#)

All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter, sopprimere il comma 1.

7.0.1100/4

[COMAROLI](#)

All'emendamento 7.0.1100, capoverso articolo 7-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. La protezione cibernetica e la sicurezza informativa sono competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), all'interno e alle dipendenze del quale è costituita senza maggiori oneri di bilancio l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (ANSC), incaricata di assumere le misure necessarie alla difesa delle infrastrutture critiche, delle banche dati, del segreto politico, militare ed industriale da ogni genere di attacco condotto nello spazio cibernetico. Il DIS individua i soggetti istituzionali e privati con i quali l'ANSC può collaborare nello svolgimento di attività mirate di ricerca e sensibilizzazione finalizzate al contenimento della minaccia cibernetica".

7.0.1100/5

[CRIMI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, sopprimere il capoverso "comma 9".

7.0.1100/6

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La Fondazione di cui al presente comma è sottoposta al controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività della Fondazione si svolga in conformità ai principi della presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni».

7.0.1100/7

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Lo Statuto della Fondazione di cui al presente comma è sottoposto al parere obbligatorio del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

7.0.1100/8

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 7.0.1100, comma 1, capoverso comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La Fondazione di cui al presente comma presenta una relazione semestrale al Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica per riferire sull'attività svolta.».

7.0.1100/9

[MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

All'emendamento 7.0.1100, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

", ferme restando le competenze del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in tema di riconoscimento di titoli universitari di specializzazione e di ricerca".

8.0.11 (testo 2)

[SANTINI](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«**Art. 8-bis**

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.4 (testo 2)

SANTINI, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, nonché quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea";

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale AFIS (*Aerodrome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

"Art. 705. - 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o altro ente già designato, per garantire la gestione del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2 Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

- a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;
- b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
- c) corrisponde il canone di concessione;
- d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;
- e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con fattività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;
- f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
- g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva la possibilità, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;
- h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini, le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;
- i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra; le medesime informazioni vengono comunicate al competente Ufficio di Polizia di frontiera;
- l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;
- m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;
- g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";
- h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente: "Art 718. - 1. Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettere f) e g).
2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze esclusive negli spazi doganali attribuite dalla

legge all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si raccordano con l'ENAC;

3. L'ENAC nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f*), *g*) ed *h*), L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - 1. Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, fermi i poteri e le attività delle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di soccorso pubblico dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3 L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aeree dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

"Art 729 - 1 Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, lo parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti, "gestore aeroportuale".

12.0.2 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente

«Art. 12-bis

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)

1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire così l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Piesidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge7 agosto 1990, n. 248,".

b) all'articolo 10 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

13.0.7 (testo 4)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

4. Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a

legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.»

15.0.21 (testo 2)

[URAS, STEFANO](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019",
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto."

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario". L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:

- a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
- c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede

mediante cui rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" *1-bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare.

15.0.27 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

Fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'art. 119 Cost., nonché quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si applicano anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016.

17.14 (testo 2)

[VACCARI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "*1-bis*. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni."

17.0.1000/1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'art. 17-*bis*, comma 1, lettera a) capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."

17.0.1000/2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'art. 17-*bis*, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: "la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso" inserire le seguenti: "o da comprendere".

17.0.1000/3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'art. 17-*bis*, comma 1, sostituire la lettera i, con la seguente:

«i). al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019".»

17.0.1000/4

[SANTINI](#)

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti

"2-bis. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

2-ter. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.".

18.0.6 (testo 3)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. 1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti ' «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300,000».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.0.41 (testo 2)

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'*articolo*, inserire *ti* seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.42 (testo 2)

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI](#)

Dopo l'*articolo*, inserire *ti* seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.43 (testo 2)

[SANTINI, BROGLIA, TOMASELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire ti seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.62 (testo 2)

[VICARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e *L-bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e *L-bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

di comma 12, le parole da: ", in difetto"» sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse».

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

20.44 (testo 2)

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-*sexies*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,

c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018."

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-*quater*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 827 (pom.) del 14/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
827ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **TONINI** avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 2.0.1000, 7.0.14 (testo 2) e 19.0.2200, pubblicati in allegato, nonché l'emendamento 2.0.1 (testo 3) e gli ulteriori ordini del giorno G/2942/94/5 e G/2942/95/5, pubblicati anch'essi in allegato. Fa presente poi che saranno esaminati gli emendamenti rimasti accantonati e dopo una sospensione dei lavori (orientativamente tra le 19 e le 19,30), i lavori riprenderanno alle ore 20,30 con la trattazione delle proposte emendative del relatore e del Governo, e dei relativi subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Sull'emendamento 3.0.5, il relatore **LAI (PD)** manifesta un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il vice ministro MORANDO.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 3.0.5.

Il RELATORE manifesta poi un parere favorevole sull'emendamento 5.0.2 purché venga riformulato in un testo 2 finalizzato a recepire i contenuti anche delle proposte 13.0.5, 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116, e ad escludere i servizi pubblici a consumo come acqua, luce e gas. Reputa peraltro necessario ampliare il termine per l'adeguamento degli operatori alle disposizioni previste.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), accedendo all'invito del relatore, presenta quindi l'emendamento 5.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritiene necessario che nella riformulazione testé presentata, al capoverso comma 1-*bis*, sia specificato che i contratti di fornitura si riferiscono a quelli sottoscritti dai consumatori e vengano soppresse le parole "di rinnovo delle offerte", in quanto occorre escludere quelle offerte che non hanno scadenze temporali fisse.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che i problemi registratisi nel settore derivano da una sorta di "corto circuito" le offerte commerciali e la fatturazione, per cui reputa necessario mantenere nel testo il nesso tra tali due momenti.

Anche il RELATORE reputa preferibile la riformulazione già illustrata.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) domanda quanto la contrattualizzazione delle cosiddette schede "ricaricabili" incida sul mercato della telefonia. Afferma peraltro che sarebbe stata più opportuna una riflessione da parte delle Autorità vigilanti competenti.

Prendendo brevemente la parola la senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) ribadisce l'esigenza di eliminare il riferimento alle aziende, specificando che si tratta di contratti sottoscritti dai consumatori. In subordine, invita a chiarire che si intende escludere i contratti riferiti alle offerte delle schede prepagate.

Il vice ministro MORANDO fa presente che le cosiddette "ricaricabili" non contrattualizzate stanno venendo meno nel mercato e rivendica l'impegno del Governo per cercare una sintesi tra proposte emendative di iniziativa parlamentare, al fine di precisarle specialmente per quanto attiene alla scansione temporale, ridisegnando i contratti nel rapporto tra offerta e fatturazione.

Previe dichiarazioni di astensione della senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) e di voto favorevole della senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*), pur con le precisazioni già avanzate, l'emendamento 5.0.2 (testo 2) è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 13.0.5, 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116.

Il RELATORE esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 7.27 (testo 2) purché venga modificata la copertura.

Si associa il vice ministro MORANDO, reputando preferibile richiamare il Fondo che finanzia

le operazioni di mobilità interne all'Amministrazione.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), recependo la proposta del relatore, presenta l'emendamento 7.27 (testo 3), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, previo il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) presenta poi una riformulazione del 7.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, precisando di aver accolto le obiezioni avanzate dal Vice ministro sul testo originario, in modo da richiamare le cifre non impegnate e a specificare la destinazione delle risorse.

Il vice ministro MORANDO si riserva di valutare l'emendamento 7.31 (testo 2).

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene quindi di confermare l'accantonamento della proposta 7.31 (testo 2).

Il RELATORE manifesta un parere favorevole sull'emendamento 7.32 purché venga riformulato includendo il riferimento anche al decreto legislativo n. 94 del 2017 e sopprimendo le parole "maggiorato degli interessi semplici".

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) riformula quindi l'emendamento 7.32 in un testo 2, pubblicato in allegato, sottoscritto anche dai senatori [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*), [BOCCARDI](#) (*FI-PdL XVII*), [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) e [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.32 (testo 2) è approvato.

Previo invito al ritiro del relatore [LAI](#) (*PD*), la senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira la proposta 11.0.20.

Il RELATORE si esprime favorevolmente sull'emendamento 11.0.29 purché vengano soppresse le parole da "e depositato," fino a "di cui al presente comma".

Si associa il vice ministro MORANDO.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) accoglie la proposta del relatore e riformula l'11.0.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, che - previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

In relazione all'emendamento 12.3 (testo 2), il RELATORE suggerisce di riformularlo rimodulando il richiamo al diritto alla mobilità ed espungendo le parti relative alla conclusione della nuova gara di appalto.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) concorda con tale proposta e riformula l'emendamento 12.3 in un testo 3, pubblicato in allegato, preannunciando altresì la presentazione di un ordine del giorno che specifichi ulteriormente la finalità della norma.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), la Commissione approva quindi l'emendamento 12.3 (testo 3).

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Su invito del RELATORE, i senatori [SANTINI](#) (PD) e [MILO](#) (ALA-SCCLP) ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.4 (testo 2) e 13.9.

Il RELATORE manifesta un avviso contrario sulla proposta 13.0.1 (testo 2).

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede maggiori dettagli sull'orientamento contrario testé espresso.

Il vice ministro MORANDO afferma che nella riformulazione in questione permangono le stesse criticità del testo originario in quanto si limita, legittimamente sul piano politico, ma a suo giudizio ingiustificatamente, l'effetto della recente riforma del settore.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), l'emendamento 13.0.1 (testo 2) è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Sulla proposta 15.0.7 il RELATORE ne suggerisce una riformulazione che valorizzi gli investimenti fatti in sede di concessione in caso di subentro, al fine di stimolare gli investimenti privati.

Concorda il vice ministro MORANDO, ritenendo che in tal modo possano essere valorizzati gli investimenti dei privati, talvolta scoraggiati dall'assenza di meccanismi di valorizzazione in caso di subentro. Sottolinea dunque la valenza di interesse generale dell'ipotesi di riformulazione.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 15.0.7 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) fa notare che tutti i sistemi di concessione hanno alla base la presentazione di un piano economico-finanziario. Giudica perciò singolare che vengano effettuati investimenti non previsti dal suddetto piano. Pur comprendendo perciò gli obiettivi enunciati dal relatore e Governo in termini di stimolo delle risorse private, reputa sbagliato l'approccio e dunque preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta 15.0.7 (testo 2).

Il RELATORE fa notare che occorre sostituire le parole "gestore uscente" con le seguenti "concessionario uscente".

Concorda il senatore [SANTINI](#) (PD), che riformula conseguentemente l'emendamento 15.0.7 in un testo 3, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 15.0.27 (testo 2) il relatore LAI manifesta un parere contrario.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sollecita a chiarire le ragioni di tale orientamento, tenuto conto che

l'emendamento rappresenta un'opportunità per le Regioni nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO, pur consapevole delle finalità dell'emendamento, ritiene che esso violi le regole di contabilità e dunque conferma il parere contrario già espresso dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.27 (testo 2) è respinto.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene poi di confermare l'accantonamento degli emendamenti 17.8 e 19.0.38.

A tale ultimo riferimento, il vice ministro MORANDO segnala che sulla proposta 19.0.38 è in corso un approfondimento anche con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il RELATORE suggerisce poi di riformulare l'emendamento 19.0.48 in un testo 2 che modifica il capoverso di cui alla lettera d).

Il senatore [SANTINI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 19.0.48 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, su cui si esprimono favorevolmente il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si domanda se la riformulazione proposta non necessiti di un coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora i titoli di specialista fossero spendibili anche al di fuori dell'esercizio della professione. Pone infatti un problema di equipollenza dei titoli.

Il PRESIDENTE evidenzia che i percorsi formativi descritti dall'emendamento sono organizzati dall'albo dei commercialisti.

La senatrice [BONERISCO](#) (FL (Id-PL, PLI)) manifesta dubbi sulla proposta, che si colloca in netta controtendenza con gli obiettivi di liberalizzazione dei settori professionali.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) ritiene che la riformulazione si ricolleggi a precedenti a suo avviso non edificanti, che rischia peraltro di aggravare. Prefigura infatti il rafforzamento di un sistema corporativo mentre invece i professionisti dovrebbero per definizione essere assoggettati al criterio del merito. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.48 (testo 2) è respinto.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) precisa le motivazioni del voto favorevole appena espresso, rilevando l'opportunità di garantire una qualificazione maggiore ai professionisti che svolgono la propria attività in interazione con le pubbliche amministrazioni. L'emendamento esaminato concorre, a suo parere, anziché a determinare un appesantimento burocratico, alla modernizzazione del Paese.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 19.0.55, che viene ritirato dalla senatrice [CANTINI](#) (PD).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.77 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 19.0.77 (testo 2) è accolto.

Il PRESIDENTE dispone un ulteriore accantonamento dell'emendamento 19.0.92.

Il RELATORE propone una riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 19.0.121 (testo 2) - pubblicato in allegato -, che viene accolta dai proponenti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del viceministro MORANDO, l'emendamento 19.0.121 (testo 3), risulta accolto.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 20.15.

Il viceministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) fa presente che la proposta emendativa in esame è finalizzata a un miglior controllo sui bilanci dei partiti politici e rileva di aver presentato un emendamento di analogo tenore al disegno di legge di bilancio. Dichiaro quindi la propria disponibilità a ritirare entrambe le proposte, tenuto conto delle valutazioni del Governo.

Il vice ministro MORANDO riconosce la serietà del tema oggetto dell'emendamento 20.15, posto che l'attività di controllo contabile riferita ai partiti politici deve risultare adeguatamente efficace e approfondita. Rileva peraltro che la relazione delle previsioni recate dalla proposta con le prerogative parlamentari richiedono una maggiore ponderazione da parte del Governo.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) ritira l'emendamento 20.15.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) accoglie la riformulazione in un testo 2 proposta in riferimento all'emendamento 20.44, osservando che essa è idonea ad alleviare la situazione di disparità che penalizza gli studenti residenti in centri montani lontani dalle strutture scolastiche. Richiede quindi un chiarimento circa il profilo dei costi.

Il RELATORE pone in evidenza l'ampliamento della platea dei soggetti interessati recato dalla nuova formulazione.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 20.44 (testo 2) viene posto in votazione, risultando accolto.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 20.45.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 20.0.2, che potrebbe più opportunamente essere oggetto di trattazione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) manifesta dissenso rispetto alla posizione del relatore, sottolineando l'opportunità costituita dalle ricadute positive in termini economici e finanziari delle previsioni di cui alla proposta emendativa in esame. Insiste quindi per la votazione, preannunciando il voto favorevole.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 20.0.2, posto in votazione, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, martedì 14 novembre 2017, già convocata alle ore 20, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

G/2942/94/5

[SERRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

l'articolo 19 del decreto-legge in conversione reca norme per la liberalizzazione in materia di *collecting* dei diritti d'autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza intermediazione da parte della SIAE;

non sono invece incluse nelle previsioni dettate dall'articolo 19 le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, che attua in Italia la direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno;

impegna il Governo:

a risolvere quanto prima le problematiche sollevate dall'emendamento 19.5.

G/2942/95/5

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [GUALDANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

SIAE rilascia licenze per l'utilizzo di musica come sottofondo in esercizi commerciali quali, ad esempio, supermercati, negozi d'abbigliamento, di oggettistica e sale giochi.

La diffusione del repertorio può avvenire con radio, televisori, lettori CD, etc., con funzione di semplice sottofondo accessorio, non connesso direttamente con l'attività dell'esercizio. Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d'autore si corrisponde tramite un abbonamento forfettario annuale o periodico, calcolato in base alla tipologia e al numero di apparecchi utilizzati e alla superficie del locale in cui viene diffusa la musica.

Per gli aderenti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto specifici accordi con la SIAE sono previste riduzioni tariffarie. Per società della grande distribuzione che sottoscrivono accordi di accentrato per il rilascio delle licenze e dei pagamenti sono previste riduzioni. E' inoltre possibile aderire a progetti per la semplificazione (fornitura dati) e comunicazione. Tutte le riduzioni sono applicate ciascuna al netto delle altre.

Considerato che:

le piccole e medie imprese sono gravate da molteplici adempimenti di rendicontazione che andrebbero snelliti per semplificarne l'attività di impresa;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, con adeguate modifiche normative, di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, come gli esercizi commerciali o alberghieri che si limitano a trasmettere musica di sottofondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale, come quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 35 del 2017.".

2.0.1 (testo 3)

[URAS](#), [ANGIONI](#), [DE PIETRO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1000/1

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione prevista ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/2

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis inserire il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di al presente articolo"».

2.0.1000/3

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/5

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 13-ter:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente

articolo"».

2.0.1000/6

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

2.0.1000/7

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole:

«trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

2.0.1000/8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera b), le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2.0.1000/9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera c), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2.0.1000/10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «e delle modalità».

2.0.1000/12

[MORGONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 5, lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

2.0.1000/13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e, nei soli casi» fino alla fine del comma.

2.0.1000/14

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018».

2.0.1000/15

[MORONESE](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: «31 gennaio 2018» con le seguenti: «31 marzo 2018».

2.0.1000/16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 5, sopprimere le parole da: «L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo» fino alla fine del comma.

2.0.1000/17

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

2.0.1000/18

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «previa acquisizione, anche».

2.0.1000/19

[MORGONI](#), [PEZZOPANE](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art 8-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, numero 1), dopo la parola: «proprietario» inserire le seguenti: «o parente entro il terzo grado»;*
- b) *al comma 2, numero 2), dopo la parola: «proprietario» inserire le seguenti: «o parente entro il terzo grado»;*
- c) *al comma 2, numero 7) aggiungere in fine le seguenti parole: «, o di un parente entro il terzo grado.*

2.0.1000/20

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, sopprimere la parola: «non».

2.0.1000/21

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2.0.1000/22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare».

2.0.1000/23

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la compatibilità paesaggistica».

2.0.1000/24

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 5, dopo le parole: «qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo», inserire le seguenti: «per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma».

2.0.1000/25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 6, sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «31 marzo 2018».

2.0.1000/26

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.1000/27

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/28

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/29

[FORNARO, RICCHIUTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 201 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti, immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/30

[COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire-una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti-funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/31

[COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che

rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle».

2.0.1000/32

MORGONI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo- 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229 del 2016;

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario, L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto".

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

2.0.1000/33

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessata degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativa, come previsto dall'art. 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo

Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenute per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

2.0.1000/34

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

2.0.1000/35

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

2.0.1000/36

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

2.0.1000/37

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 189 del 2016 convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dall'articolo 1 comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

2.0.1000/38

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 8, capoverso «Art. 13», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto».

2.0.1000/39

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere il seguente periodo: «le

parole pubblici o paritari», *sono sostituite dalle seguenti*: «ad eccezione di quelli paritari».

2.0.1000/40

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere tutto il seguente periodo: «le parole "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/41

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/42

[VICARI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, lettera a) sopprimere il capoverso: «le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/43

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/44

[MORONESE](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, al comma 2 ivi richiamato, sostituire le parole: «può delegare» con le seguenti: «delega entro 30 giorni».

2.0.1000/45

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».

2.0.1000/46

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».

2.0.1000/47

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, capoverso comma 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere la seguente: «37 e».

2.0.1000/48

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo» aggiungere le seguenti: «37 e».

2.0.1000/49

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso meccanismo del c.d. "crowdfunding" per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di *Art-Bonus* e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/50

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 48, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2018"».

2.0.1000/51

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 48 del decreto-legge del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione; per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.1000/52

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera a).

2.0.1000/53

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/54

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 17, lettera d), le parole: «, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e» sono soppresse;

- al comma 17 la lettera g) è integralmente soppresa;

- al comma 18, primo capoverso, le parole: «, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, » sono soppresse;

- i commi numerati 47 e 48 sono soppressi.

2.0.1000/55

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera e).

2.0.1000/56

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 17, sopprimere la lettera g).

2.0.1000/57

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

? al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

? al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ": in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/58

CERONI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

? al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

? al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ": in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori

24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4; comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/59

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

? al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

? al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ": in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personali di cui al precedente periodo.

e) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei

procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 19987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione all'ascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/60

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità"».

2.0.1000/61

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 20 lettera a), sopprimere parole: «limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3».

2.0.1000/62

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e le lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis, sono così integralmente sostituite:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente, da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.1000/63

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018".

2.0.1000/64

[FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#), [BONERISCO](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2018

prorogabile con Accordo tra il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana».

2.0.1000/65

[FRAVEZZI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto e pubblicato nel proprio sito *internet*, la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'art. 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o nel finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data».

2.0.1000/66

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 24, sostituire le parole: «31 maggio 2015», con le seguenti: «31 maggio 2020».

2.0.1000/67

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.1000/68

[GIOVANNI MAURO](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 24 dell'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«24-bis. In deroga all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

2.0.1000/69

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 26, sostituire le parole: «1° giugno 2018», con le seguenti: «1° giugno 2020».

2.0.1000/70

[CERONI](#)

All'emendamento del Governo 2.0.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 26 è così sostituito:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) Il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018".

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) Il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"12-*ter*. Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad

un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003; n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2002, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito seguente: «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.1000/71

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 Settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

c) al comma 12 le parole "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018".

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

? le parole "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole "negli anni 2017 e 2018";

? le parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

? "Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 ai versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di

cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:* «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.1000/72

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento del Governo 2.0.1000, sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge-9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica".

c) al comma 12 le parole "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

? le parole "nell'anno 2017" sostituite dalle parole "negli anni 2017 e 2018";

? le parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per anno 2017" sono sostituite dalle parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».

Consequentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:* «Fermo restando di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria-italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente*

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.1000/73

SANTINI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'Allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

c) al comma 12 le parole "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "nell'anno 2017" sostituite dalle parole "negli anni 2017 e 2018";

b) le parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è sostituito dal seguente: "12-*ter*. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, All'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate ? Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente. "3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

2.0.1000/74

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2018";

b) le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "«31 gennaio 2018"».

2.0.1000/75

[MORONESE](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 27 dopo le parole: «della legge 31 maggio 2005, n. 88» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione,».

2.0.1000/76 (già 2.106)

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;

2) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.1000/77

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 28, sostituire le parole: «diritti reali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o dei titolari di diritti garanzia».

2.0.1000/78

CERONI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera m) con il seguente testo: "il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi";*

b) *al comma 1-bis parole: "fino al 31 dicembre 2017"» sono sostituite dalle seguenti: "27 agosto 2018";*

c) *al comma 8 le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019";*

d) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

e) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

f) *al comma 12 le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro*

il 27 agosto 2018";

g) al comma 12-ter le parole: "non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "*non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018*" le parole: "a decorrere da febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere da febbraio 2019". All'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018" e le parole: "entro il termine del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "entro il termine del 31 dicembre 2018";

h) dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

"13-ter. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto Ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 3.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi";

i) dopo il comma 13-ter aggiungere seguente: "13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo". Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;

j) dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale";

k) dopo il comma 14-bis *inserire il seguente:*

"14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018";

l) al comma 15 le parole: "fino a un massimo di diciotto rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di trentasei rate mensili";

m) al comma 16 primo periodo, le parole: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018";

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.1000/79 (già 2.73)

[BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-bis, 2; primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

c) al comma 1-quater, sostituire le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "al 30 novembre 2017" con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo sostituire le parole: "16 dicembre 2017" con le seguenti: "16 dicembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" con le seguenti: "di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, sostituire le parole: "entro il mese di febbraio 2018" con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018"».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a), le parole: «1,092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e ai Programma «14 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire "10.000" con "35000";

2) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.1000/80

SANTINI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo comma 29 inserire seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/81

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 29 è inserita seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/82

[CERONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/83

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29 è inserito il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/84

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal Sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/85

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: "periodo di dodici mesi" con le seguenti: "periodo di ventiquattro mesi"».

2.0.1000/86

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 29, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2-bis sostituire le parole: "con oneri a carico del bilancio comunale", con le seguenti: "con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

2.0.1000/87

[MORONESE](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 29, sostituire le parole: «sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti», con le seguenti: «sono aumentati a 96 ore per tutti i comuni interessati».

2.0.1000/88

[PEZZOPANE](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "far data dal 1° gennaio 2019 al personale è applicato il comma 6, terzultimo periodo, preve intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4"».

2.0.1000/89

[VICARI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, capoverso «Art. 2-bis», comma 32, dopo le parole:

«Sistemazione logistica del suddetto personale.», *aggiungere le seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2018-2020 è destinato un contributo pari a 500.000 euro finalizzato all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori, del cratere da parte del personale di cui al periodo precedente».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 500.000 euro annui per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.1000/90

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 38 le parole: «sulla base della normativa emergenziale» sono seguiti: «ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 44 dopo le parole: «è prorogato», sono inserite le seguenti: «,al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione.».*

2.0.1000/91

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune de L'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/92

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/93

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/94

[ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1,

comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.1000/95

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, al comma 42, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso».

2.0.1000/96

[BROGLIA](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.1000/97

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e); "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1º febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/98

CERONI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4, è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/99

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/100

FORNARO, RICCHIUTI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica; a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/101

CERONI

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle

successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/102

[SANTINI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/103

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui 48, commi 16 e 12-bis; del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/104

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, inserire il seguente:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente; in deroga 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/105

[MARINELLO](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, aggiungere il seguente:

«48-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11

marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni. Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.1000/106

[MARINELLO](#)

All'emendamento 2.0.1000 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente:

«48-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzato il trasferimento ai Comuni di cui all'articolo 13-bis del citato decreto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 70 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate

7.27 (testo 3)

[ANGIONI](#), [URAS](#), [FLORIS](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi,

con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le presenti: "31 ottobre 2017";

al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante *la* corrispondente riduzione *delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*»

7.31 (testo 2)

[GASPARRI](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#), [MARIO MAURO](#), [BOCCARDI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione del Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza. ».

7.32 (testo 2)

[GASPARRI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.0.14 testo 2/1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";

b) sostituire l'articolo 54-bis con il seguente:

"Art. 54-bis. - (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*). ? 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai favoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al

termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso"».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

7-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 7-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

7-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

7.0.14 testo 2/2

[COMAROLI, TOSATO](#)

All'emendamento del 7.0.14, al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «obblighi tributari,», inserire le seguenti: «e in particolare».

7.0.14 testo 2/3

[SCIASCIA, CARRARO, D'ALÌ, CASSANO](#)

All'emendamento del 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «degli illeciti», inserire le seguenti: «purché nell'ambito di politiche omogenee nazionali e che non determinino disparità nel rapporto con i contribuenti».

7.0.14 testo 2/4

[BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera a), al numero 1), le parole: «, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale,», sono soppresse.

7.0.14 testo 2/5

[GUERRA, MAURO MARIA MARINO, RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: «competenza territoriale», aggiungere le seguenti: «, ma comunque nel rispetto delle competenze del giudice tributario»,».

7.0.14 testo 2/6

[COMAROLI, TOSATO](#)

All'emendamento 7.0.14, al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) la lettera c) del comma 3 è soppressa».

7.0.14 testo 2/7

[COMAROLI, TOSATO](#)

All'emendamento 7.0.14, al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, stabilisce:

a) le modalità di vigilanza sull'operato delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

b) le modalità di esercizio delle funzioni assegnate;

c) i presidi finalizzati al contrasto e alla deterrenza dei fenomeni corruttivi in coerenza con le previsioni della legge n. 190 del 2012"».

7.0.14 testo 2/8

[MALAN](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire il punto 4.2) con il seguente:

«4.2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti, effettivamente conseguiti, detratta una somma relativa alle richieste di pagamento di somme già versate nei tempi previsti finalizzata all'indennizzo dei soggetti colpiti da tali richieste, ove esse siano responsabilità dell'agenzia stessa"».

7.0.14 testo 2/9

[MALAN](#)

All'emendamento 7.0.4 testo 2, al comma 2, lettera a), numero 2), dopo il punto 4.2) inserire il seguente:

«4.2-bis) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) la quota destinata all'indennizzo dei soggetti colpiti da richieste di pagamento di somme già versate nei tempi inizialmente previsti o comunque palesemente non dovute per mancata o tardiva notificazione, nei casi in cui la responsabilità della richiesta non sia fiscale; tale quota, che include anche il rimborso dell'onere per l'agenzia fiscale sarà addebitata all'ente emittente"».

7.0.14 testo 2/10

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera c);

b) al comma 2, la lettera e), sopprimere il numero 1).

7.0.14 testo 2/11

[BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.0.14 testo 2/12

[BARANI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera c), è soppressa.

7.0.14 testo 2/13

[BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la seguente parola:

«consecutivi».

7.0.14 testo 2/14

[BARANI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), articolo aggiuntivo, al comma 2, la lettera g) è soppressa.

7.0.14 testo 2/15

[BARANI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), articolo aggiuntivo, al comma 2 è soppressa la parte della lettera g), che prevede l'introduzione del nuovo articolo 70-bis.

7.0.14 testo 2/16

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), sopprimere il capoverso «Art. 70-bis.» (Regole di finanziamento).

7.0.14 testo 2/17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al capoverso «Art. 7-bis», comma 2, sopprimere alla lettera g), il capoverso «Art. 70-bis».

7.0.14 testo 2/18

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «0,823 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale non inferiore a 0,823 per cento e non superiore a 1,49 per cento»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «1,338 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una percentuale non inferiore a 1,338 per cento e non superiore a 2 per cento»;

c) al comma 5, le parole da: «può modificare» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «modifica le percentuali nell'intervallo previsto dal comma 1 e aggiorna gli elenchi ivi previsti in coerenza, con gli obiettivi programmati di finanza pubblica».

7.0.14 testo 2/19

[GIOVANNI MAURO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), dell'articolo 7-bis, dopo l'alinella 2, è inserito il seguente alinea:

«2-bis. In sede di prima applicazione, anche al fine di superare le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, le agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale in servizio, con i seguenti requisiti:

a) possesso della laurea specialistica;

b) almeno dieci anni di anzianità nella terza area;

c) svolgimento, negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni positive;

d) superamento di almeno una procedura selettiva interna, per il conferimento di un incarico di funzioni dirigenziali, bandita dalle stesse agenzie fiscali, conseguendo l'idoneità a poter svolgere un incarico dirigenziale.

L'inquadramento viene effettuato, entro il 31 dicembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali.».

7.0.14 testo 2/20

[GIOVANNI MAURO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), dell'articolo 7-bis, dopo l'alinella 2, è inserito il seguente alinea:

«2-bis. In sede di prima applicazione, anche al fine di superare le situazioni di precariato correlate

alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, le agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale in servizio, con i seguenti requisiti:

- a) possesso della laurea specialistica;
- b) almeno dieci anni di anzianità nella terza area;
- c) svolgimento, negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni positive;
- d) superamento di almeno una procedura selettiva interna, per il conferimento di un incarico di funzioni dirigenziali, bandita dalle stesse agenzie fiscali, conseguendo l'idoneità a poter svolgere un incarico dirigenziale.

L'inquadramento viene effettuato, entro il 31 dicembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali.»

7.0.14 testo 2/21

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «con esclusione di quelle relative ai proventi derivanti dai contratti conclusi con i concessionari in materia di gioco».

7.0.14 testo 2/22

[D'ALÌ, MALAN, CASSANO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «70-bis», comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «sentite le organizzazioni sindacali», aggiungere le seguenti: «in ordine ai criteri di riparto».

7.0.14 testo 2/23

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-bis», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni legislative volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche sono attuate dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in coerenza con l'autonomia contabile e di bilancio ad esse attribuita, fermo restando il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti dalla legge.»

7.0.14 testo 2/24

[GUERRA, RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso 70-ter apportare le seguenti modificazioni:

? al comma 1, dopo le parole: «le materie» aggiungere le seguenti: «e i criteri»;

? al comma 1, dopo le parole: «indicate al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 3»;

? aggiungere in fondo al comma 1 il seguente periodo: «e nel rispetto delle procedure di contrattazione e partecipazione previste dal CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali e del Contratto Collettivo di Amministrazione».

7.0.14 testo 2/25

[GUERRA, RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso 70-ter, aggiungere in fine al comma 1 il seguente periodo: «Sulle materie indicate al comma 2, saranno recepiti i contenuti delle intese con le organizzazioni sindacali rappresentative e con le rappresentanze sindacali unitarie dei dipendenti e dei dirigenti, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali e di Amministrazione.»

7.0.14 testo 2/26

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», comma 2,

sopprimere la lettera e).

7.0.14 testo 2/27

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) detta norme per garantire la piena tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.0.14 testo 2/28

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a tre vicedirettori» con le seguenti: «non più di un vicedirettore».

7.0.14 testo 2/29

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera a), sopprimere, il numero 4).

7.0.14 testo 2/30

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera b), numero 2), le parole da: «mediante una selezione interna» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «mediante procedura concorsuale interna per titoli ed esami».

7.0.14 testo 2/31

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera g), capoverso «Art. 70-ter», al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 5).

7.0.14 testo 2/32

[BARANI](#)

Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ? (Personale) ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica, sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il

concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a quattro volte il numero dei candidati esonerati di cui al periodo seguente. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private; dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4; del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/33

BARANI

Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ? (Personale) ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio pres.so altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, fermo restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a sette volte il numero di posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree-tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere di finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/34

BARANI

Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«*h*) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ? (*Personale*) ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive a carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato; professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli che acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa,

di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/35

BARANI

Al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h) l'Articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. ? (*Personale*) ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro del dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorica, pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compili istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a sette volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e

sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/36

BARANI

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - (*Personale*). ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati; con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia

delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo; valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/37

BARANI

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *(Personale)*. ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

*b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con *test* a risposta chiusa qualora numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni*

dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

7.0.14 testo 2/38

BARANI

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *(Personale)*. ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il

concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere complessivamente inferiore a tre volte il numero dei candidati di cui al periodo seguente. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/39

BARANI

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (Personale). ? 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinale e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratica retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con *test* a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, fermo restando che il numero di candidati ammessi alla prova scritta non può essere inferiore a sette volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, a tremila. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari di posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli; il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede

mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.0.14 testo 2/40

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), capoverso «Art. 71.» apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto nel presente articolo»;

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

al comma 2, aggiungere dopo le parole: «reclutamento del personale», le seguenti: «e nel rispetto delle intese con le OO.SS. rappresentative del personale e dei Dirigenti».

7.0.14 testo 2/41

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), al comma 2, la lettera h), capoverso «Art. 71.» al comma 1, le parole da: «nell'ambito di una apposita» fino a: «contrattazione di riferimento.» sono soppresse.

7.0.14 testo 2/42

[D'ALÌ](#), [MALAN](#), [CASSANO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «d'intesa», con la seguente: «sentite».

7.0.14 testo 2/43

[DEL BARBA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante».

Conseguentemente, aggiungere alla fine della medesima lettera a) le seguenti parole: «; fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato a funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche.».

7.0.14 testo 2/44

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera h), sub articolo 71 (Personale), comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

E alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «l'accesso alla qualifica dirigenziale» con le seguenti: «l'accesso ordinario alla qualifica dirigenziale»;

b) le parole: «Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.» sono soppresse.

7.0.14 testo 2/45

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

PETRAGLIA

All'emendamento 7.014 (testo 2), comma 2, lettera h), sub articolo 71 (Personale), comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente molo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi; conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

E alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «l'accesso alla qualifica dirigenziale» con le seguenti: «l'accesso ordinario alla qualifica dirigenziale»;

b) le parole: «Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.» sono soppresse».

7.0.14 testo 2/46

SCIASCIA

All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «titoli ed».

Consequentemente, alla medesima lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.

7.0.14 testo 2/47

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «il limite», con le seguenti: «un limite».

7.0.14 testo 2/48

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 7.014 (testo 2), comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a carattere pratico,».

7.0.14 testo 2/49

SCIASCIA

All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È ammesso alle prove scritte un numero di candidati almeno pari a quattro volte i posti messi a concorso.».

7.0.14 testo 2/50

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), sopprimere il terzo periodo.

7.0.14 testo 2/51

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 7.014 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «Le Commissioni di valutazione», inserire le seguenti: «sono nominate dal Ministro dell'economia e delle finanze e».

7.0.14 testo 2/52

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «Le Commissioni di valutazione sono composte», inserire le seguenti: «in numero uguale tra loro».

7.0.14 testo 2/53

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), al quarto periodo, le parole da: «dirigenti di prima fascia dell'agenzia» fino a: «tra i quali è scelto il presidente,» sono soppresse.

7.0.14 testo 2/54

[D'ALÌ](#), [MALAN](#), [CASSANO](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art 71», comma 2, lettera b), quarto periodo, sopprimere le parole: «e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza».

7.0.14 testo 2/55

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, lettera b), sopprimere il sesto periodo.

7.0.14 testo 2/56

[CERONI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) In sede di prima applicazione, le agenzie fiscali procedono al diretto inquadramento, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale in servizio, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto negli ultimi dieci anni, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni, anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato, a totale invarianza finanziaria, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali.».

7.0.14 testo 2/57

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71 ? (Personale)», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.».

7.0.14 testo 2/58

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 71 - (Personale)», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi

dirigenziali.».

7.0.14 testo 2/59

[ORRÙ](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), dopo l'articolo 71 comma 2 lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre-anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.14 testo 2/60

[MALAN](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), al comma 2, lettera h), capoverso «Art. 71», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutte le valutazioni di cui al presente comma è titolo di demerito la responsabilità di richieste indebite di pagamento o di documenti già in possesso o di richieste di qualsiasi adempimento in violazione dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in particolare all'articolo 3».

7.0.14 testo 2/61

[GUERRA](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.0.14 (testo 2), dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi.»

11.0.29 (testo 2)

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici."

12.3 (testo 3)

[URAS](#), [COMAROLI](#), [MILO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

15.0.7 (testo 3)

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate. ».

15.0.7 (testo 2)

DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

«Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il gestore uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il

valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate. ».

19.0.48 (testo 2)

LUMIA

Dopo l'articolo inserire il seguente

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis. - (*Specializzazioni*). - 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondale modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individuati settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.77 (testo 2)

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del
Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:
" Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87". Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

19.0.121 (testo 3)

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.2200/1

[URAS](#)

All'emendamento 19.0.2200, articolo 19-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* «fondi europei» *eliminare le parole da:* «, limitatamente» *a* «5.000 euro,»;
- b) *dopo le parole:* «si applicano» *aggiungere le seguenti:* «alle domande presentate dopo» *ed eliminare le parole da:* «decorsi otto mesi» *a* «testo vigente prima del».

19.0.2200/2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#)

*All'emendamento 19.0.2200, nel primo periodo, sostituire la parola: «aiuti» con le seguenti:
«pagamenti diretti sul primo pilastro della PAC».*

19.0.2200/3

[RICCHIUTI](#)

*All'emendamento 19.0.2200, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
«5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi» con le seguenti: «1.000 euro, si applicano decorsi sei
mesi».*

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 828 (nott.) del 14/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
828ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [TONINI](#) avverte che sono pervenuti gli ordini del giorno G/2942/96/5, G/2942/97/5, G/2942/98/5, G/2942/99/5, G/2942/100/5, G/2942/102/5 e G/2942/103/5, pubblicati in allegato, nonché la riformulazione del subemendamento 19.0.2200/2 in un testo 2, pubblicato in allegato. Dichiaro quindi l'inammissibilità dell'emendamento X.1.1500 del Governo che proroga i termini di delega in materia contabile.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) chiede al Presidente di rivedere la valutazione di ammissibilità degli emendamenti 13.0.1000 e 7.0.1100, che a suo parere sarebbero da ritenersi inammissibili. L'emendamento 13.0.1000 introduce infatti norme penali estranee alla materia del decreto-legge in esame, che è di natura fiscale. Ancora più evidente l'inammissibilità dell'emendamento 7.0.1100 con il quale il Governo ripropone una norma oggetto di stralcio da parte della Commissione in sede di valutazione della legge di bilancio. La ripresentazione di tale emendamento rappresenta dunque un

espediente per vanificare una decisione parlamentare.

Le senatrici [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) e [BULGARELLI](#) (*M5S*) si associano alle considerazioni espresse dal senatore Azzollini riguardo all'emendamento 7.0.1100.

Il PRESIDENTE conferma la propria valutazione di ammissibilità di tali emendamenti, che peraltro è stata anche condivisa con la Commissione, data la loro presentazione fuori dai termini stabiliti anche per il Governo. Ricorda che la valutazione operata dalla Commissione sulla legge di bilancio aveva l'obiettivo di salvaguardare il contenuto proprio di tale provvedimento, eliminando in particolare norme di delega, norme puramente ordinamentali o interventi micro-settoriali. La valutazione compiuta in quella specifica sede non preclude la possibilità di presentare la stessa norma in un altro provvedimento normativo, come appunto quello in esame. Precisa inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal senatore Azzollini, l'emendamento 7.0.1100 non corrisponde esattamente alla norma di cui si è operato lo stralcio e presenta senz'altro le caratteristiche proprie della decretazione d'urgenza. Sottolinea inoltre che tale emendamento non incide in alcun modo sulla composizione o sulle attribuzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, come da alcuni paventato.

Si passa pertanto all'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, e relativo al tema degli interventi in tema di calamità naturali.

Il subemendamento 2.0.1000/1 è ritirato.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra il subemendamento 2.0.1000/2, che intende estendere i contributi previsti dal provvedimento anche alle pertinenze degli immobili danneggiati dal sisma.

Verificata la presenza del numero legale, messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/2 è respinto.

I subemendamenti 2.0.1000/3, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5, di contenuto uguale, vengono posti in votazione e respinti.

Messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/6 è respinto.

Messo ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/7 è approvato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12 e 2.0.1000/13.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra il subemendamento 2.0.1000/14, che posticipa il termine per la presentazione della scheda cosiddetta "AEDES" ai fini della domanda di contributo.

Messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/14 è respinto.

Messo ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/15 è approvato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/16, 2.0.1000/17 e 2.0.1000/18.

Messo ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/19 è approvato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24 e 2.0.1000/25.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 2.0.1000/26 che consente di ottenere il contributo di autonoma sistemazione anche a coloro che hanno provveduto a costruire una propria abitazione.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (*PD*) sottolinea che il subemendamento in questione provocherebbe un trattamento di favore per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici disciplinati dal decreto-legge in esame rispetto alla normativa prevista in relazione agli eventi sismici precedenti.

Messi separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 2.0.1000/26 e 2.0.1000/27 sono respinti.

Il subemendamento 2.0.1000/28 è ritirato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/29 e 2.0.1000/30.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 2.0.1000/31, che dispone la nullità delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino, così come le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per i lavori che rispettino le condizioni previste da tale decreto.

Il relatore [LAI](#) (*PD*), preannunciando il proprio parere contrario, sottolinea che la questione è già risolta, nel senso indicato dal senatore Arrigoni, dall'emendamento 2.0.1000 del Governo, in particolare dal comma 6, capoverso articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, che esclude espressamente la necessità che l'immobile sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico e del piano di assetto del parco. Assicura che il Governo ha formulato precise garanzie al riguardo. Formula pertanto un parere contrario.

Il vice ministro MORANDO formula un parere in conformità a quello del relatore.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/31 è respinto.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono

respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/32, 2.0.1000/33, 2.0.1000/34, 2.0.1000/35 e 2.0.1000/36.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 2.0.1000/37, sottolineando, su richiesta della senatrice [MORONESE](#) (M5S), l'assenza di adeguata copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO formula un parere in conformità a quello del relatore.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/37 è respinto.

È altresì respinto, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/38.

Il subemendamento 2.0.1000/39 è ritirato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/40, 2.0.1000/41, 2.0.1000/42, 2.0.1000/43.

I subemendamenti 2.0.1000/44 e 2.0.1000/45 sono ritirati.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/46, 2.0.1000/47, 2.0.1000/48 e 2.0.1000/49.

Il subemendamento 2.0.1000/50 è ritirato.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) illustra il subemendamento 2.0.1000/51 che contiene norme in deroga ai principi contabili a favore dei comuni colpiti dal sisma.

Messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/51 è respinto.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/53.

In relazione al subemendamento 2.0.1000/54 del relatore, il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede chiarimenti sulla soppressione dei commi numerati 47 e 48.

Il RELATORE chiarisce che tali norme rischiano di essere in contrasto con altre previsioni già presenti nell'ordinamento e che comunque il Governo si è impegnato a intervenire sulla questione in sede di legge di bilancio.

Messo ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/54 è approvato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Il subemendamento 2.0.1000/57 è ritirato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/58 e 2.0.1000/59.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra il subemendamento 2.0.1000/60 che posticipa i termini delle richieste di contributo da parte dei lavoratori autonomi.

Il RELATORE esprime parere contrario, impegnandosi però a segnalare al Governo la questione.

Il vice ministro MORANDO formula un parere in conformità a quello del relatore.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/60 è respinto.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/61, 2.0.1000/62 e 2.0.1000/63.

I subemendamenti 2.0.1000/64 e 2.0.1000/65 sono ritirati.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 2.0.1000/68.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI)) chiede se tale contrarietà sia sul merito della proposta o sia motivata da una sua inadeguata copertura finanziaria. In questo secondo caso si riserverebbe di presentare un testo 2, riducendo l'estensione temporale della proposta emendativa.

Il RELATORE specifica che il proprio parere contrario riguarda sia il merito della proposta che i suoi profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO esprimendo parere contrario, ricorda che la scadenza della cosiddetta "rottamazione delle cartelle" è già stata ampiamente modificata. Sottolinea inoltre che la proposta emendativa riguarda un territorio assai vasto, che comprende ben quattro Regioni.

Il subemendamento 2.0.1000/68 è respinto.

È altresì respinto, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/69.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) illustra il subemendamento 2.0.1000/70, in materia di sospensione di termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari.

Messo ai voti, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/70 è respinto.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/71 e 2.0.1000/72.

I subemendamenti 2.0.1000/73 e 2.0.1000/74 sono ritirati.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/75, 2.0.1000/76, 2.0.1000/77, 2.0.1000/78 e 2.0.1000/79.

Il subemendamento 2.0.1000/80 è ritirato.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/81, 2.0.1000/82, 2.0.1000/83, 2.0.1000/84, 2.0.1000/85 e 2.0.1000/86.

In relazione a tale ultima proposta emendativa il RELATORE si impegna a segnalare la questione al Governo.

È altresì respinto, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/87.

Il RELATORE invita al ritiro al subemendamento 2.0.1000/88.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) accoglie tale richiesta, pur rimarcando la rilevanza del tema sollevato, a seguito della disponibilità già espressa da parte della ministra per la semplificazione Madia a risolvere la questione.

Il subemendamento 2.0.1000/89 è ritirato dalla senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD).

Il RELATORE presenta un testo 2 del subemendamento 2.0.1000/90, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole, sottolineando che la formula utilizzata corrisponde alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il subemendamento 2.0.1000/90 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/91 è respinto.

Il RELATORE invita al ritiro del subemendamento 2.0.1000/92 sottolineando che il Governo ha assunto l'impegno di affrontare la questione nella legge di bilancio.

In virtù di tale impegno il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritira tale subemendamento.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/93 e 2.0.1000/94.

Messo ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.0.1000/95 è approvato.

Su invito del RELATORE sono ritirati i subemendamenti 2.0.1000/96 e 2.0.1000/97.

Messi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.0.1000/98, 2.0.1000/99, 2.0.1000/100 e 2.0.1000/101.

Su invito del RELATORE, che sottolinea come le questioni relative all'IMU, alla TASI e alla TARI saranno disciplinate nella legge di bilancio, sono ritirati gli emendamenti 2.0.1000/102 e 2.0.1000/103.

Messo ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 2.0.1000/104.

I subemendamenti 2.0.1000/105 e 2.0.1000/106, fatti propri dal senatore [GUALDANI](#) (*AP-CpE-NCD*) sono ritirati.

Messo ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO risulta approvato l'emendamento 2.0.1000, presentato dal Governo come modificato dalle votazioni precedenti.

Si passa all'esame degli ulteriori emendamenti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti ai voti, sono respinti.

Con riferimento all'emendamento 2.3 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario. L'emendamento in questione è ritirato dai proponenti.

Si passa dunque all'esame dell'emendamento 2.4 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) chiarisce la portata normativa di tale proposta, che prevede una serie di misure a favore dell'isola di Ischia, colpita dal terremoto del 21 agosto scorso, e raccoglie il contenuto di altre proposte emendative in materia. Sottolinea quindi la peculiarità delle conseguenze dell'evento in questione e anticipa che sul tema degli operatori turistici si riserva di presentare un emendamento alla legge di bilancio.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole, il viceministro MORANDO ricorda che con l'emendamento in esame si è cercato di adattare alla realtà di Ischia una serie di misure garantite, in

simili circostanze, ad altre parti del Paese. Il terremoto del 21 agosto scorso ha avuto infatti, rispetto ad altri recenti eventi analoghi, un impatto inferiore in termini di crolli e di perdita di vite umane, ma grandi danni economici per la riduzione del flusso turistico. Si è dunque pensato di intervenire per il ristoro dei danni indiretti, sulla falsariga di quanto fatto in occasione del terremoto del Centro Italia. Con riferimento invece alla proroga del pagamento delle rate dei mutui contratti dalle aziende che operano sull'isola, assicura che il Governo è impegnato a trovare una soluzione in occasione dell'esame della legge di bilancio. In conclusione, esprime parere favorevole.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*), nel ringraziare il viceministro Morando per la sensibilità dimostrata e il risultato raggiunto, esprime tuttavia il proprio rammarico per il disinteresse che altri rappresentanti del Governo e *leader* politici hanno mostrato nei confronti di tale argomento.

Le senatrici [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*), [BULGARELLI](#) (*M5S*), [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), [MORONESE](#) (*M5S*), [PEZZOPANE](#) (*PD*) e [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) e il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) aggiungono la propria firma all'emendamento in esame.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.4 (testo 3) è posto ai voti e approvato.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.5 viene ritirato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.21. Chiarisce inoltre che le misure previste dagli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, riferiti alla città di Livorno, sono state inserite nell'emendamento 2.4 (testo 3) poc'anzi approvato e sono pertanto da considerarsi assorbite.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, e 2.21.

Il viceministro MORANDO ricorda, a testimonianza delle qualità presenti nella classe politica italiana, che sono stati gli stessi sindaci di Rosignano e Collesalveti a segnalare il trattamento più favorevole riservato ai residenti nei loro comuni rispetto a quelli residenti nel comune di Livorno.

Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.20, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.25, 2.50 e 2.52 vengono ritirati.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 2.31, 2.34, 2.41, 2.46, 2.47, 2.48, 2.53 e 2.54. Tali emendamenti, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Relativamente all'emendamento 2.51 il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario.

A una richiesta di chiarimenti del senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) replica il viceministro MORANDO, che ricorda come la misura contenuta nell'emendamento comporterebbe per l'Italia la certezza di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

L'emendamento 2.51, posto quindi ai voti, viene respinto.

Dopo un intervento del RELATORE, l'emendamento 2.55 viene ritirato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.56, 2.59 e 2.74, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Dopo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.57, posto ai voti, risulta approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 2.69, 2.70, 2.73, 2.75, 2.76, 2.85 (testo 2), 2.89 (testo 2), 2.90, 2.94 (testo 2), 2.99, 2.102, 2.106, 2.108 (testo 2), 2.109, 2.110, 2.115 (testo 2), 2.117 e 2.127, che risultano infine ritirati dai proponenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 2.120, 2.125 e 2.126. Tali emendamenti, posti ai voti, risultano respinti.

Il viceministro MORANDO, non disponendo della quantificazione delle risorse necessarie a garantire la copertura delle misure previste dall'emendamento 2.128 (testo 2), che tuttavia, a suo parere, merita un approfondimento, invita i presentatori a ritirarlo e a ripresentarlo alla legge di bilancio, ove il Presidente lo consenta.

L'emendamento 2.128 (testo 2) viene ritirato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) evidenzia che l'emendamento 2.0.1 (testo 3) contiene disposizioni a favore delle aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi (gelate e siccità) nel corso del 2017. Chiarisce poi che le eventuali risorse statali, che si configurano come indennizzo e non come contributo, affiancherebbero quelle regionali già previste.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.0.1 (testo 3), posto ai voti, risulta accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.0.5, 2.0.10, 2.0.13, 2.0.29 e 2.0.30, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo formulano un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 2.0.2 (testo 2), 2.0.4, 2.0.8 (testo 2), 2.0.9, 2.0.11, 2.0.12 (testo 2), 2.0.14 (testo 2), 2.0.15 (testo 2) e 2.0.17, che risultano infine ritirati dai proponenti.

La Commissione conviene di respingere con unica votazione, tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 7.0.14 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO chiede al relatore di ritirare l'emendamento 7.0.14 (testo 2) in esame, in quanto il progetto di riforma organica dell'organizzazione e dell'autonomia delle Agenzie fiscali richiede ulteriori approfondimenti. Fa tuttavia presente che il tema potrebbe essere ripreso nell'ambito della legge di bilancio e che i subemendamenti presentati saranno valutati nella predisposizione di un testo adeguato.

Il RELATORE ritira l'emendamento 7.0.14 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti tutti i relativi subemendamenti.

Il RELATORE presenta un testo 2 dell'emendamento 19.0.2200, pubblicato in allegato, con il quale si intende rendere strutturale l'esclusione dall'obbligo di certificazione antimafia per gli agricoltori che rispondano a determinati requisiti.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*), pur riconoscendo la necessità di prevedere una misura temporanea a favore delle amministrazioni responsabili del rilascio della certificazione antimafia, si definisce stupita per una simile iniziativa del relatore - con la quale si modifica addirittura il codice antimafia appena approvato -, nei confronti della quale manifesta tutta la propria contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.2200 (testo 2) del relatore, ritenendo preferibile una semplificazione amministrativa strutturale a un mero rinvio degli adempimenti previsti, tra l'altro, dal codice antimafia.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti riferiti al testo originario dell'emendamento, poi modificato, risultano improponibili in relazione al nuovo testo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul presupposto che, come espressamente dichiarato dal relatore e dal rappresentante del Governo, il nuovo testo dell'emendamento renda effettivamente strutturale l'esonero dalla presentazione del certificato antimafia per le aziende che ricevono contributi inferiori a 5.000 euro. In caso contrario, qualora cioè il mancato richiamo agli articoli 25 e 28 della legge n. 161 del 2017 (presente invece nella formulazione originaria), configurasse una misura differente, chiarisce che il proprio Gruppo si riserverebbe di valutare tale eventuale misura nella maniera ritenuta più opportuna.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), nel ritenere che la norma avrà ricadute positive sia sulle aziende agricole sia sulle prefetture, dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) ricorda le innumerevoli truffe nel campo dei contributi europei per l'agricoltura, delle quali beneficia spesso la stessa criminalità organizzata, motivo per cui era stata inserita nel codice antimafia, all'articolo 25, l'obbligatorietà della certificazione antimafia per tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. Dichiarando quindi la propria forte contrarietà alla nuova formulazione dell'emendamento, che peraltro modifica, nell'ambito di un provvedimento di natura fiscale, il codice antimafia recentemente approvato, e conferma il proprio favore per la precedente formulazione, che rinviava di alcuni mesi l'applicazione di parte degli articoli 25 e 28 del codice sopra citato.

L'emendamento 19.0.2200 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli analoghi emendamenti X1.1000 e 19.0.92.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti sono riferiti all'emendamento X1.1000 del Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento X1.1000, presentato dal Governo, e sull'analogo emendamento 19.0.92, di medesimo contenuto ma diversamente formulato.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti X1.1000/1 e X1.1000/2, mentre risulta approvato l'emendamento X1.1000 e pertanto assorbito l'emendamento 19.0.92.

Previo parere favorevole del RELATORE, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 5.0.1000 e 6.1000.

Il RELATORE invita al ritiro del subemendamento 6.0.1000/1, dovendo altrimenti esprimere avviso contrario. Il parere è favorevole sugli emendamenti 6.0.1000 e 7.1000.

La senatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) ritira il subemendamento 6.0.1000/1.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.0.1000 e 7.1000.

Il RELATORE invita al ritiro del subemendamento 12.1000/1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1000.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) ritira il subemendamento 12.1000/1.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1000 risulta approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.1000 e presenta il subemendamento 13.0.1000/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sul subemendamento testé presentato che, posto ai voti, è approvato.

E' posto ai voti è approvato, nel testo modificato, l'emendamento 13.0.1000 e successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 14.1000.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 15.1000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1000.

Con successive votazioni sono respinti i subemendamenti 15.1000/1, 15.1000/2 e 15.1000/3, mentre risulta approvato l'emendamento 15.1000.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 16.1000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1000.

Con successive votazioni sono respinti i subemendamenti 16.1000/1, 16.1000/2, 16.1000/3, 16.1000/4, 16.1000/5 e 16.1000/6, mentre risulta approvato l'emendamento 16.1000.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 18.1000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1000.

Il senatore [MILO](#) (*ALA-SCCLP*) ritira il subemendamento 18.1000/4.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) ritira il subemendamento 18.1000/7.

Con successive votazioni sono respinti i subemendamenti 18.1000/1, 18.1000/2, 18.1000/3, 18.1000/5 e 18.1000/6, mentre risulta approvato l'emendamento 18.1000.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 18.0.1000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.1000.

Con successive votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 18.0.1000, mentre risulta approvato l'emendamento 18.0.1000.

Il PRESIDENTE avverte che le senatrici [SILVESTRO](#) (*PD*), [PADUA](#) (*PD*) e [MATTESINI](#) (*PD*) hanno sottoscritto i subemendamenti 18.0.1100/1 e 18.0.1100/18.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sui subemendamenti 18.0.1100/1, 18.0.1100/2 limitatamente alla lettera a), 18.0.1100/7, 18.0.1100/8, 18.0.1100/9, 18.0.1100/10, 18.0.1100/12, 18.0.1100/14, 18.0.1100/15 e 18.0.1100/18. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.1100.

Su invito del relatore il subemendamento 18.0.1100/2 è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni sono approvati i subemendamenti 18.0.1100/1 e 18.0.1100/2 (testo 2), mentre i subemendamenti 18.0.1100/3, 18.0.1100/4, 18.0.1100/5 e 18.0.1100/6 risultano respinti.

Posti ai voti gli analoghi subemendamenti 18.0.1100/7, 18.0.1100/8, 18.0.1100/9 e 18.0.1100/10 risultano approvati, mentre il subemendamento 18.0.1100/11 è respinto.

All'esito di distinte votazioni i subemendamenti 18.0.1100/12, 18.0.1100/14 e 18.0.1100/15 sono approvati, mentre i subemendamenti 18.0.1100/13, 18.0.1100/16 e 18.0.1100/17 risultano respinti.

È quindi posto ai voti ed approvato il subemendamento 18.0.1100/18, il cui contenuto assorbe quello del subemendamento 18.0.1100/20, la cui votazione risulta pertanto preclusa.

All'esito del voto il subemendamento 18.0.1100/19 è respinto.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.0.1100, come modificato dai subemendamenti approvati.

Il rappresentante del GOVERNO, d'intesa con il RELATORE, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.31 (testo 2), precedentemente accantonato, a condizione che venga opportunamente riformulato.

URAS, FRAVEZZI, Raffaella BELLOTT, ARRIGONI e Silvana Andreina COMAROLI,

I senatori [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Raffaella [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*), [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) e Silvana Andreina [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) sottoscrivono l'emendamento 7.31 (testo 2).

All'esito del voto l'emendamento 7.31 (testo 2) risulta approvato.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 7.0.2000 e 7.0.2001, risultando pertanto precluse le votazioni dei relativi subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2000 che, posto ai voti è approvato.

Il RELATORE invita la senatrice Comaroli a ritirare il subemendamento 15.0.2000/1, dovendo altrimenti esprimere avviso contrario, e a presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti.

La senatrice COMAROLI ritira il subemendamento 15.0.2000/1 e presenta l'ordine del giorno G/2942/101/5, pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto come raccomandazione dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE presenta una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 15.0.2000, pubblicato in allegato, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 15.0.2000 (testo 2).

All'esito del voto l'emendamento 15.0.2000 (testo 2) risulta approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 18.0.2000/1.

Il RELATORE presenta una riformulazione dell'emendamento 18.0.2000 in un testo 2, pubblicata in allegato, sulla quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

All'esito di voti distinti, il subemendamento 18.0.2000/1 è respinto, mentre l'emendamento 18.0.2000 (testo 2) risulta approvato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è altresì approvato l'emendamento 19.0.2000.

Al fine di recepire i contenuti di taluni subemendamenti, il RELATORE riformula l'emendamento 19.0.2001 nell'emendamento 19.0.2001 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti già presentati all'emendamento 19.0.2001 possono essere riferiti anche al relativo testo 2.

Il RELATORE illustra approfonditamente l'emendamento 19.0.2001 (testo 2), evidenziando le modifiche apportate rispetto all'emendamento originario e sottolineando, in particolare, l'esigenza di applicare correttamente il principio dell'equo compenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e professionisti.

Segue quindi un dibattito al quale prendono parte i senatori [SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*), Anna Cinzia [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), Simona [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*), Elisa [BULGARELLI](#) (*M5S*), [BUCCARELLA](#) (*M5S*) e [SPOSETTI](#) (*PD*) e il vice ministro MORANDO, avente ad oggetto i contenuti del nuovo articolo sull'equo compenso e sulle clausole vessatorie e nel quale viene unanimemente sottolineata la cattiva qualità giuridica dell'emendamento proposto dal relatore che viene invitato a accogliere i subemendamenti presentati alla prima versione che potrebbero migliorare il testo altrimenti molto confuso.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) sottoscrive i subemendamenti 19.0.2001/25 e 19.0.2001/26.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti subemendamenti all'emendamento 19.0.2001, comunque riferibili all'emendamento 19.0.2001 (testo 2).

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira il subemendamento 19.0.2001/3.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti comunque riferibili all'emendamento 19.0.2001 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.1100 che, con parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, è approvato.

A seguito del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) ritira il subemendamento 6.1200/1, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto il subemendamento 6.1200/2.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 6.1200/3, 6.1200/4, 6.1200/5 e 6.1200/6.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.1200, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato.

Si passa quindi alle proposte emendative relative all'emendamento 7.0.1100.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto il subemendamento 7.0.1100/1.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 7.0.1100/2, auspicando che il Governo ritiri la propria proposta emendativa relativa all'istituzione di una fondazione di diritto privato per la formazione in materia di sicurezza *cybernetica*.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 7.0.1100/2 è respinto.

Sono altresì respinti, con successive e distinte votazioni, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 7.0.1100/3, 7.0.1100/4 e 7.0.1100/5.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto a favore del subemendamento 7.0.1100/6, chiedendo che la fondazione di cui all'emendamento 7.0.1100 sia sottoposta al controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Il relatore [LAI](#) (*PD*) puntualizza che le attività di controllo del Copasir, per il tramite del Governo, non sono precluse dall'emendamento 7.0.1100, concludendo con un parere contrario sul subemendamento 7.0.1100/6, cui si associa il rappresentante del Governo. Posto ai voti, il subemendamento risulta quindi respinto.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con successive e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 7.0.1100/7 e 7.0.1100/8. È altresì respinto, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, dopo un intervento per dichiarazione

di voto della senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), il subemendamento 7.0.1100/9.

Relativamente all'emendamento 7.0.1100, il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo che una materia delicata come la sicurezza *cybernetica* debba essere affrontata in forma adeguata dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione difesa e non dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame del disegno di conversione di un decreto-legge in materia fiscale. Richiama i recenti interventi del Governo volti a mantenere la proprietà italiana delle aziende di telefonia proprio in ragione delle esigenze di sicurezza nazionale. L'ipotesi del Governo di dar vita a una fondazione di diritto privato per la promozione di attività di ricerca in un campo così delicato, stride con importanti esperienze straniere, come quella statunitense, in cui la sicurezza informatica è competenza di reparti specializzati delle Forze armate. Invita quindi il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), intervenendo per dichiarazioni di voto contrario, manifesta la propria preoccupazione per le soluzioni proposte dal Governo e per una decisione che dovrà essere presa senza un attento esame da parte della Commissione affari costituzionali e della Commissione difesa.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ribadisce che l'atteggiamento collaborativo di tutti i Gruppi nel ritenere presentabile fuori dai termini stabiliti l'emendamento 7.0.1100, non può coprire la contrarietà sulla proposta e l'opportunità di un suo ritiro da parte del Governo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) ricorda di aver manifestato il proprio dissenso sull'ammissibilità dell'emendamento 7.0.1100.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) precisa che nel corso dell'esame del provvedimento sono stati riformulati alcuni emendamenti da parte del relatore, senza poter consentire l'attività subemendativa da parte dei componenti della Commissione. Pertanto invita al ritiro dell'emendamento 7.0.1100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 7.0.1100, pur presentato dal Governo oltre i termini, è stato ammesso all'esame della Commissione tanto da essere oggetto di attività subemendativa. Dà conto delle esigenze di formazione in materia di sicurezza *cybernetica*, che non possono essere soddisfatte al momento dalle strutture specializzate delle Forze dell'ordine.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), dopo essersi soffermato sulla delicatezza delle competenze della Commissione bilancio e dei poteri del suo Presidente, rammenta l'urgenza di definire validi presidi contro attacchi informatici che possono mettere in crisi anche gli esiti delle consultazioni elettorali.

I senatori Lucrezia [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*), Elisa [BULGARELLI](#) (*M5S*) e [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) intervengono per chiedere al rappresentante del Governo il ritiro dell'emendamento 7.0.1100.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritiene opportuno porre in votazione l'emendamento 7.0.1100, avvisando che una sua presentazione nella sessione di bilancio non potrà che riproporre le divisioni già manifestate in Commissione e che una norma analoga è già stata stralciata dal Presidente del Senato.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede che l'emendamento sia riformulato in materia da

assicurare valide forme di controllo parlamentare sugli istituti proposti dal Governo.

Il vice ministro MORANDO, dopo essersi soffermato sulla centralità della formazione nel campo della sicurezza *cybernetica*, ribadisce che la fondazione sarà sottoposta al controllo del Governo. Dichiarata la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 7.0.1100 qualora sia riconosciuta la sua ammissibilità in sede di bilancio.

La senatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) chiede incidentalmente al Presidente di compiere le dovute valutazioni sulla proposta del vice ministro Morando.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo che l'emendamento 7.0.1100 sia ammissibile in questa sede, dichiara però di non poter assicurare, se non sul piano della Commissione una ripresentazione della norma nella legge di bilancio, decisione che tuttavia non può condizionare istanze di carattere superiore.

Il vice ministro MORANDO ritira quindi l'emendamento 7.0.1100.

Si passa all'esame delle proposte emendative relative all'emendamento 17.0.1000.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con successive e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 17.0.1000/1, 17.0.1000/2 e il 17.0.1000/3, mentre con parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato il subemendamento 17.0.1000/4.

Con parere favorevole del RELATORE è approvato l'emendamento 17.0.1000, nel testo modificato.

Il RELATORE propone poi una riformulazione dell'emendamento 17.8 in un testo 2, pubblicata in allegato, che, accolta dal presentatore e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posta ai voti, è approvata.

Si passa quindi all'esame della proposta emendativa 19.0.38 relativa all'articolo 19, in precedenza accantonata.

Dopo l'espressione di parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) invita a non considerare un abuso edilizio la presenza di *roulotte* stabili nei campeggi. Tali sistemazioni non comportano, del resto, violazioni della disciplina paesaggistica e ambientale.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.38 è respinto.

Il RELATORE dà conto poi delle proposte di coordinamento Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3 che, poste ai voti, sono approvate.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 12.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) chiede che gli ordini del giorno siano accolti come raccomandazioni.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO su tutti gli ordini del giorno che quest'ultimo dichiara di accogliere come raccomandazione.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il relatore per l'attività svolta, chiede al rappresentante del Governo che un'eventuale questione di fiducia posta in Aula nei prossimi giorni, tenga conto del testo approvato dalla Commissione.

La senatrice [BONERISCO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), pur plaudendo all'impegno del relatore, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

I senatori [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) e Silvana [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) intervengono in dichiarazione di voto contrario sul provvedimento.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) annuncia, invece, il voto favorevole del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche accolte, autorizzandolo al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 2,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2942](#)

G/2942/96/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni;

si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una sola parrocchia o da una pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;

impegna il Governo a:

ad attivarsi per garantire una sensibile riduzione dei proventi spettanti alla SIAE quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.

G/2942/97/5

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

con l'emendamento del Governo del Governo 2.0.1000 vengono incrementati i permessi per gli organi esecutivi a 48 ore lavorative al mese per i comuni sotto i 30.000 abitanti e a 96 ore per quelli sopra i 30.000 abitanti;

a valutare la possibilità di estendere a 96 ore lavorative al mese a tutti i comuni i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n.267, per la fruizione di permessi e di licenze.

G/2942/98/5

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

G/2942/99/5

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

a prevedere che la data per le richieste di accesso all'indennità di cui in premessa possano essere presentate entro il 31 dicembre 2017.

G/2942/100/5

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata con ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

per evitare ulteriori aggravii economici nei confronti dei suddetti comuni impegna il Governo,

a valutare la possibilità di imputare le indennità di funzione predetta alla contabilità speciale e non al bilancio comunale

G/2942/101/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 ? «Conversione del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la V Commissione del Senato ha esaminato e approvato un emendamento che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per il 2017 per la realizzazione di interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po;

tali risorse verranno trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata;

la chiusura del Ponte di Casalmaggiore sul Po, tra Colorno e Casalmaggiore, ormai dal 7 settembre scorso, a causa della vetustà delle proprie strutture che mettono in pericolo il transito delle automobili e la vita delle persone, sta provocando enormi disagi ai pendolari e alle attività produttive e sta creando forti impatti sulla circolazione stradale;

sono intercorse riunioni, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni regionali e locali e i tecnici dell'ANAS, per definire le risorse da destinarsi alla manutenzione straordinaria dell'infrastruttura e le possibilità di finanziamento;

la perizia tecnica ha rilevato la necessità di lavori straordinari per la messa in sicurezza dei sostegni per circa 10 milioni di euro;

la Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per la sistemazione del ponte, nell'ambito del piano di riparto del cosiddetto Patto per la Lombardia;

occorre un intervento finanziario urgente da parte del Governo perché l'interruzione della viabilità tra due province importanti come quelle di Cremona e di Parma comporta ripercussioni negative non solo sull'economia della zona ma anche su quella delle due regioni Lombardia ed Emilia Romagna e quella dell'intero Paese e crea disagi ormai insostenibili per la popolazione locale,

impegna il

a destinare una parte del finanziamento dei 35 milioni di euro per il 2017, per un importo pari a 10 milioni di euro, agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana".

G/2942/102/5

[URAS](#), [ANGIONI](#), [FLORIS](#), [CUCCA](#), [LAI](#)

Il Senato

premessi che:

- nel corso del 2017 la Regione Autonoma della Sardegna è stata colpita da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti che hanno gravemente compromesso il potenziale produttivo e la commercializzazione dei prodotti del comparto agricolo ed in particolare di quelli del settore agro-pastorale;

- le aziende del settore, versanti in condizioni già critiche a causa dell'abbattimento del prezzo del latte, scontano altresì la morosità accumulata per la loro condizione di crisi anche in ordine agli obblighi previdenziali e assistenziali a loro carico;

- le leggi regionali n. 19 del 3 agosto 2017 e n. 20 del 14 settembre 2017 hanno destinato complessivamente 45 milioni di euro agli aiuti alle aziende del settore agro-pastorale attribuendo all'ARGEA (Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura) il compito di gestire le domande per accedere ai contributi;

- l'art. 2 *bis* del provvedimento oggi in esame prevede di erogare, a titolo di concorso all'attività di indennizzo l'importo di 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018, in favore delle aziende suddette che siano state interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017,

considerata la necessità che tali indennizzi - indispensabili per una pronta ripresa del settore - vengano elargiti celermente a seguito di una procedura snella, basata solo sul requisito soggettivo dell'appartenenza dell'azienda richiedente al settore agro - pastorale e sul fatto che sia stata interessata nel 2017 da danni derivanti dall'emergenza climatica,

impegna il Governo

- a chiarire che sotto il profilo giuridico le somme vengono stanziare a titolo di indennizzo con funzione risarcitoria dei danni subiti e non di contributo, e conseguentemente per la loro elargizione non venga stabilita una allegazione documentale tipica delle procedure di aiuto;
- a chiarire inoltre che restano salvi per i beneficiari dell'indennizzo anche tutti gli effetti benefici e gli incentivi che fossero accordati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

G/2942/103/5

[URAS](#), [ANGIONI](#), [FLORIS](#), [CUCCA](#), [LAI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del DDL n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge n. 148, in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

- la specifica e totale insularità della Sardegna comporta una evidente e oggettiva condizione di isolamento e la necessità che lo Stato, garante dell'omogeneo rispetto su tutto il territorio nazionale del diritto costituzionale alla mobilità, predisponga ogni adeguata misura al fine di escludere l'Isola dalla continuità delle principali reti di trasporto nazionale;
- in questo contesto, nei limiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1008/2008, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica relativa alla gestione del servizio aereo di linea in regime di continuità territoriale, di cui è stata proclamata aggiudicataria, Alitalia S.p.A.;
- l'art. 12 del provvedimento oggi in esame, intitolato "procedura di cessione di Alitalia" stabilisce che al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della nuova gara;

si impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con la Regione ogni atto necessario perché in sede comunitaria il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale possano ricevere ogni tutela. A tal fine, sono posti in essere a cura dei competenti ministeri le conseguenti procedure, ivi comprese quelle per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna.

2.4 (testo 3)

[MILO](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 aggiungere il seguente: " 3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente";

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.";

c) il comma 5 è abrogato.

d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia

delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato,

5-ter I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche "nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e *5-bis* connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e *5-bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e *5-bis*.

f) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi *5-bis*, *5-ter* e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 6.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscriverne in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter-per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-nonies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-nonies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-nonies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/90 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.0.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 38, le parole: "sulla base della normativa emergenziale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni";

Al comma 44, in fine, aggiungere le seguenti parole: ", al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente".

13.0.1000/1

IL RELATORE

Dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale", inserire le seguenti: "salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

15.0.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

17.8 (testo 2)

GUALDANI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di enti locali)

Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)".

18.0.1100/2 (testo 2)

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

All'emendamento del Governo 18.0.1100, apportare le seguenti comunicazioni:

a) al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.»;

18.0.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Debiti sanitari)

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.».

19.0.2001 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso

dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.2200/2 (testo 2)

[BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#)

Nel primo periodo, dopo le parole: "limitatamente a quelli" sostituire le parole: "di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5000 euro" con le seguenti: "che ricevono aiuti a valere sui fondi comunitari di importo non superiore a 30.000 euro".

19.0.2200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

1. All'articolo 83, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le parole "per un importo superiore a 5000 euro".*

2. All'articolo 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *dopo le parole "fondi europei" sono aggiunte le parole "per un importo superiore a 5000 euro".*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2942
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 516 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Conclusione su presupposti di costituzionalità

[N. 516 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Conclusione su presupposti di costituzionalità

Nota:

Convocazione di ulteriore sedute e integrazione dell'OdG

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 520 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

[N. 523 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: Favorevole

Conclusione su
presupposti di
costituzionalità

[N. 214 \(ant.\)](#)
8 novembre 2017
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

[N. 215 \(pom.\)](#)
15 novembre 2017
Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

Esito: Non
ostativo

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 432 \(pom.\)](#)
7 novembre 2017

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 433 \(pom.\)](#)
7 novembre 2017

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 154 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 257 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 258 \(ant.\)](#)
25 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 829 \(ant.\)](#)
16 novembre 2017

Nota:
Comunicazioni del
Presidente sul ddl
(sull'emendamento
sul quale il
Governo ha posto
la questione di
fiducia)

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 534 \(pom.\)](#)
17 ottobre 2017

Nota:
Sull'assegnazione
del ddl

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 536 \(ant.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 537 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 538 \(ant.\)](#)
25 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 539 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 395 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 396 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 343 \(ant.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 345 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 279 \(ant.\)](#)
25 ottobre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 368 \(pom.\)](#)
18 ottobre 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 369 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 371 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 351 \(ant.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 352 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 353 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 503 \(ant.\)](#)
26 ottobre 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 99 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017
Sottocomm. pareri

Esito: **Rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

[N. 100 \(ant.\)](#)
25 ottobre 2017
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 299 \(ant.\)](#)
8 novembre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

Commissione parlamentare questioni regionali

25 ottobre 2017
(ant.)

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
5^a (Bilancio)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 516 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
516ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. **[2942](#)** (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria) per l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e di iniziarne l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre.

Si è deciso, inoltre, di fissare alle ore 20 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al disegno di legge n. **[2888](#)** (abolizione dei vitalizi), adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame.

Si è convenuto, quindi, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. **[2941](#)** (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), approvato dalla Camera dei deputati, e connessi, nonché di iniziarne l'esame a partire da una seconda seduta pomeridiana, da convocare per le ore 15,30 di oggi, nel corso della quale si potrà procedere alla discussione di eventuali questioni pregiudiziali o sospensive. Si è altresì concordato di svolgere audizioni di esperti in una riunione dell'Ufficio di Presidenza da convocare per le ore 9,30 di giovedì 19 ottobre. Comunica, tuttavia, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di iniziare la discussione generale in una seduta notturna, da convocare per le ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, di oggi, martedì 17 ottobre, e di proseguirla domani, mercoledì 18 ottobre, in sedute antimeridiana,

pomeridiana e notturna, nonché di fissare alle ore 10 di venerdì 20 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. [2941](#), che sarà adottato dalla Commissione come testo base.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di organizzazione dei lavori, posta in votazione, è accolta.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono convocate ulteriori sedute per oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 15,30 e alle ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, e per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,30 e alle ore 20.

Comunica inoltre che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seconda seduta pomeridiana di oggi, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2941](#) (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) e, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre, con l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del disegno di legge n. [2942](#) (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 520 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
520ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

L'articolo 1 prevede l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi. La misura amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione. In particolare, è consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate scadute a luglio e a settembre 2017. È inoltre data la possibilità di accedere alla definizione agevolata ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al

24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Infine, si amplia il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

All'articolo 2 si dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali.

L'articolo 3 è volto a estendere l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Con la disposizione in esame, tale meccanismo viene esteso anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche e a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione.

All'articolo 4 sono previsti incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

Con l'articolo 5 si dispone la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018.

L'articolo 6 prevede l'incremento degli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017. Inoltre, sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni, volte a semplificarne i procedimenti, con particolare riferimento ai profili finanziari.

L'articolo 7 reca disposizioni riferite al personale delle Forze di polizia e al personale militare, alcune delle quali intervengono in materia di assunzioni di personale nel comparto sicurezza.

All'articolo 8 si dispone il finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e con l'articolo 9 è incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 10 prevede l'integrazione della misura dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo solidarietà dell'Unione europea a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma.

All'articolo 11, si propone, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, l'istituzione di uno specifico stanziamento destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano rilevanti difficoltà finanziarie, ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 12 disciplina la procedura di cessione di Alitalia S.p.A. In particolare, è prorogato al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Il prestito statale oneroso, già disposto in favore di Alitalia, è conseguentemente integrato per il tempo e nella misura necessari a garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Con l'articolo 13 sono introdotte disposizioni in materia di trasparenza societaria. Per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

L'articolo 14 interviene in materia di revisione della disciplina della golden power e di controllo degli investimenti extra UE. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a colmare talune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa e a potenziare gli strumenti di garanzia anche nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina. Inoltre, è stata inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui

la stessa sia obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

All'articolo 15 è prevista una rimodulazione del finanziamento del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato e con l'articolo 16 si introducono disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana.

L'articolo 17 dispone in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

All'articolo 18 è previsto il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 19 interviene in materia di raccolta dei diritti d'autore, disponendo il superamento del monopolio della SIAE ed estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti sul territorio dell'Unione europea la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Infine, gli articoli 20 e 21 dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) segnala, con riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento, che poco più di 500 milioni di euro sarebbero distolti dalle risorse poste a disposizione dei commissari del Gruppo ILVA per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g). Si riserva, quindi, di compiere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2941) *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. - *Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum*

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,*

n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2762) PEPE. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2793) CHITI ed altri. - Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2843) TOCCI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2876) COMPAGNA ed altri. - Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana

(2905) MAZZONI. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2911) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2938) Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritiene inaccettabile che ci si accinga a votare, per la terza volta consecutiva, una legge elettorale viziata da profili di incostituzionalità, nel presupposto che - anche qualora fosse censurata dalla Corte costituzionale - le Camere non sarebbero sciolte, per il principio di continuità degli organi costituzionali.

Si tratta, per di più, di un provvedimento immorale, a suo avviso, perché modifica il meccanismo elettorale a pochi mesi dal voto, con l'intento di penalizzare una determinata forza politica. A tale proposito, ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato illegittima - con sentenza n. 30386 del 2005 - una legge elettorale della Bulgaria, perché adottata in prossimità delle elezioni e con la finalità di sfavorire un partito politico.

Sottolinea, quindi, alcuni motivi di contrarietà. Innanzitutto, alla Camera dei deputati sarebbe stato opportuno procedere a nuove audizioni di esperti di diritto costituzionale, in considerazione delle radicali modifiche apportate al testo inizialmente sottoposto all'Assemblea. Inoltre, i tempi riservati alla discussione risultano troppo ristretti, per poter garantire un esame approfondito, considerando che anche al Senato vi è il rischio che il Governo ricorra al voto di fiducia, in contrasto con l'articolo 72,

quarto comma, della Costituzione, che per le leggi elettorali prescrive una normale procedura di approvazione.

Per ragioni di speditezza, sarebbe stato preferibile armonizzare i sistemi elettorali, estendendo al Senato quello previsto per la Camera dei deputati, come risulta dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 2017.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, segnala che l'attuale meccanismo comporta che i voti espressi per un candidato in un collegio uninominale siano successivamente redistribuiti con formula proporzionale tra le liste collegate, contribuendo così a eleggere candidati diversi da quelli scelti dall'elettore e peraltro nominati dalle segreterie dei partiti.

Sarebbe opportuno, inoltre, non delegare al Governo il compito di determinare i collegi elettorali uninominali, a garanzia di maggiore imparzialità ed equità.

A suo avviso, il nuovo sistema elettorale finirà per accrescere la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni, aumentando altresì l'astensionismo.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge approvato in prima lettura introduca un meccanismo irrazionale e probabilmente incostituzionale.

Da un lato, sono premiate le coalizioni di forze politiche, a discapito dell'obiettivo della governabilità. Vi è il rischio, infatti, che queste aggregazioni abbiano una mera finalità elettorale e, quindi, si scompongano subito dopo le consultazioni.

Dall'altro lato, il sistema misto di collegi uninominali, con recupero proporzionale, determina un'alterazione della volontà degli elettori, il cui voto sarà redistribuito tra le liste collegate al candidato, con un aberrante effetto di casualità.

Critica, inoltre, l'obbligo - per ciascun partito, movimento e gruppo politico - di dichiarare la persona indicata come capo della forza politica. A suo avviso, tale disposizione rivela una tendenza verso un sistema presidenziale, in contrasto con la democrazia parlamentare italiana.

Auspica, quindi, un approfondito esame del testo e delle sue implicazioni.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) ritiene molto grave il tentativo di introdurre un meccanismo elettorale così complesso, dunque non facilmente comprensibile dalla maggior parte dei cittadini, peraltro a pochi mesi dalle consultazioni e a danno di una determinata forza politica, in violazione del diritto a elezioni libere ed eque sancito dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A suo avviso, il testo approvato dalla Camera dei deputati finisce per manipolare la volontà degli elettori, consentendo a quei partiti che finora hanno rappresentato in modo ingannevole l'esistenza di un sistema bipolare - peraltro responsabili del deterioramento sociale, politico ed economico del Paese - di continuare a controllare le istituzioni parlamentari.

Come nel caso della legge n. 52 del 2015, ci si appresta ad approvare una legge elettorale viziata da evidenti elementi di incostituzionalità. Infatti, anche qualora le disposizioni all'esame fossero sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, non vi sarebbero riflessi sulla composizione delle Camere, per il principio di continuità delle istituzioni.

Critica l'introduzione di un sistema misto, che consente di redistribuire in modo proporzionale, tra le liste collegate ai candidati, i voti espressi nei collegi uninominali. A tale riguardo, segnala il rischio di accordi poco trasparenti, per ragioni di convenienza politica, tra le liste destinate a non superare la soglia di sbarramento dell'1 per cento e le coalizioni, le quali possono recuperare con metodo proporzionale i voti ottenuti dalle liste rimaste escluse dall'assegnazione dei seggi.

Ravvisa il rischio, però, che tali artifici elettorali scoraggino ulteriormente la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che le considerazioni emerse dal dibattito dimostrano l'impossibilità di trovare una convergenza ancora più ampia sulle regole per le elezioni.

Con riferimento alla legge n. 52 del 2015, si riteneva che l'impianto maggioritario e l'impossibilità di formare coalizioni al primo turno rappresentassero elementi di criticità. Il disegno di legge n. 2941, invece, introduce un sistema prevalentemente proporzionale, che consente di ripartire i seggi tra liste o coalizioni di liste, eppure anche questa formula non riscuote un generale consenso.

In vista delle prossime consultazioni, occorre definire un sistema elettorale ordinato e armonico: considerata la conclusione ormai prossima della legislatura, il meccanismo individuato in prima lettura risulta, a suo avviso, l'unica soluzione percorribile.

Sarebbe irresponsabile, infatti, procedere alle elezioni con due sistemi per certi versi inconciliabili. Basti pensare, per esempio, alle differenze in tema di premio di maggioranza, soglie di sbarramento e coalizioni di liste. Inoltre, nelle elezioni per il Senato si verificherebbero gravi disparità tra i territori regionali, a seconda della rispettiva consistenza demografica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20, non avrà luogo. È altresì convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 19 di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 523 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
523ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ritiene che il testo potrebbe risultare disomogeneo, con riguardo alle disposizioni contabili a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 15 del decreto-legge in esame.

Il vice ministro MORANDO precisa che la norma rientra tra le misure adottate per esigenze indifferibili, richiamate nel titolo del provvedimento. Si tratta di un trasferimento alla nuova Associazione di diritto privato di rilevanti quote patrimoniali già appartenenti all'ente strumentale alla Croce Rossa, la cui assegnazione è ovviamente indispensabile per il funzionamento della nuova

organizzazione.

Fornisce, quindi, un chiarimento in merito alla osservazione formulata nella seduta pomeridiana del 18 ottobre dal senatore Crimi, il quale aveva segnalato il rischio che per la copertura del provvedimento siano in parte utilizzati fondi già stanziati per l'attuazione Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA. In realtà, a seguito della definizione del procedimento giudiziario a carico della famiglia Riva, allo Stato deve essere rimborsato il prestito a suo tempo erogato all'amministrazione straordinaria per consentire la prosecuzione delle attività degli impianti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta pomeridiana del 18 ottobre dal relatore Russo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 214 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 11,20.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pur segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ([n. 437](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 455](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni

o comunicazioni (n. 472)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, segnalando la necessità di introdurre uno specifico divieto di conoscibilità, divulgabilità e pubblicabilità di intercettazioni realizzate mediante captatori, inerenti soggetti estranei ai fatti per cui si procede, in coerenza con l'articolo 1, comma 84, lettera e), numero 8), della legge di delega n. 103 del 2017.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. 1-MDP*), in considerazione della rilevanza della materia trattata e dei profili costituzionali coinvolti, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 432 (pom.) del 07/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017
432ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame e rinvio.)

Il relatore, senatore **ALBERTINI** (AP-CpE-NCD), illustra il disegno di legge in titolo recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge, limitatamente alle parti di stretta competenza della Commissione giustizia, ricorda che con la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016, emanati in attuazione rispettivamente delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto disposto dal nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione, che nel disegno di legge in esame è composta da 102 articoli, contiene le

disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità. La seconda sezione, che si compone di 18 articoli, indica le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle proposte di variazioni di fattori legislativi.

Esso presenta quindi la stessa struttura dello scorso anno con la principale novità, nell'ambito del prospetto deliberativo, dell'indicazione, sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono.

Passando ai profili di competenza della Commissione, segnala le specifiche misure in materia di giustizia espressamente contenute nel Capo VI del Titolo III della prima sezione del disegno di legge in esame (articoli da 42 a 46).

L'articolo 42 istituisce nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato ad interventi per la funzionalità degli uffici giudiziari (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Per assicurare l'invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 milioni di euro della dotazione finanziaria in favore del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 milioni la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione. La relazione tecnica al bilancio afferma, sul punto, che tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio, attesa la possibilità di utilizzare per il 2018, nel limite indicato, il proprio avanzo di amministrazione accertato nel 2017 e relativo all'anno finanziario 2016.

L'articolo 43 prevede l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata del bilancio dello Stato - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme è demandata ad un decreto ministeriale.

L'articolo 44 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 103 del 2017, specificamente destinato agli interventi di riforma dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 45 autorizza, al comma 1, il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Con l'obiettivo di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati per legge, il comma 2 incrementa - rispettivamente - di 20 unità ciascuna, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, disponendo - per conseguente coordinamento - la modifica della Tabella A di cui alla legge n. 103 del 1979. La disposizione precisa, inoltre, che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni - da disciplinarsi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.

L'articolo 46 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine vengono autorizzate le relative spese, provvedendo anche mediante riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il

potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014). Nella relazione illustrativa viene specificato che l'intervento si rende necessario per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, anche tenuto conto delle scoperture di organico - che ammonterebbero allo stato ad oltre 9.000 unità di personale - e che con tali nuove risorse si potrebbe anche bandire in tempi rapidi un nuovo concorso per cancelliere.

Di indubbio rilievo per la Commissione appaiono altresì le seguenti disposizioni, sparse nell'ambito della prima sezione del disegno di legge in titolo.

All'articolo 8 - che introduce, per il 2018, un credito d'imposta fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 a condizione che tali costi siano certificati da un soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali - viene previsto, al comma 9, che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione medesima che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti, che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione prevista ai fini della fruizione del beneficio fiscale, si applichino le sanzioni penali relative al consulente tecnico nel processo civile di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

A tale riguardo si segnala l'opportunità di specificare che le sanzioni penali applicabili nella fattispecie in oggetto siano solo quelle previste al secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Quest'ultimo infatti prevede che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Il secondo comma dell'articolo 64 prevede altresì l'applicazione dell'articolo 35 del codice penale - che dispone, tra l'altro, la sospensione per il condannato dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni - nonché il risarcimento dei danni causati alle parti.

Viceversa, un rinvio generico all'articolo 64 del codice di procedura civile rischia di determinare incertezze applicative, in quanto il primo comma dell'articolo 64 medesimo prevede che si applichino al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (ed in particolare gli articoli del codice penale: 314 sul peculato; 366 sul rifiuto di uffici legalmente dovuti; 373 sulla falsa perizia ed interpretazione; 376 ritrattazione; 377 intralcio alla giustizia) le quali presuppongono un intento doloso in capo al responsabile e, quindi, non paiono attagliarsi alla fattispecie in oggetto che riguarda invece attività di revisione legale gravemente colpose.

Nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, si segnalano il comma 8 - che modifica l'articolo 63 del decreto legge n. 69 del 2013 riducendo da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello - ed il comma 9, che interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia, prevedendo che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile (recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002).

Il risparmio stimato per il bilancio del Ministero della giustizia dalla previsione di cui al citato comma 8 dell'articolo 59 è di un milione di euro. Sebbene le relazioni, illustrativa e tecnica, non evidenzino la questione, la misura può essere considerata in relazione al contenuto dell'articolo 80 del disegno di legge in esame, che prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione. Tale previsione appare meritevole di specifico approfondimento.

In ordine al contenuto dell'articolo si rileva che i nuovi giudici ausiliari di cassazione andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). La nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da

avvocati e professori universitari). Possono essere chiamati a ricoprire l'incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni: in pensione da non più di 5 anni; che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni; che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età. Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni. I requisiti di nomina ricalcano quelli previsti dall'articolo 64 del decreto legge n. 69 del 2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d'appello per lo smaltimento dell'arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario). Inoltre, in modo simile, ma non identico, a quanto previsto dal citato articolo 64 per i giudici ausiliari di corte d'appello, è previsto che non possono essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che: siano stati o siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. Diversamente da quanto previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013, infatti, la nomina a giudice ausiliario presso la sezione tributaria della Cassazione è interdetta anche a coloro che abbiano in qualunque tempo ricoperto le cariche indicate e non solo a coloro che ricoprano tale cariche al momento della nomina.

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 31 gennaio 2018. La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica.

È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, nella relazione tecnica "dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria"), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute.

Il comma 20 dell'articolo 80 stabilisce inoltre che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo (e cioè come già ricordato la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione), sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui allo stesso articolo 80, i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al citato comma 1.

Al riguardo si rammenta che il richiamato terzo comma dell'articolo 115 dell'Ordinamento giudiziario prevede che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

La disposizione di cui al comma 20 dell'articolo 80 del disegno di legge n. 2960 dispone quindi che, in deroga alla previsione di carattere generale di cui al predetto terzo comma dell'articolo 115 dell'Ordinamento giudiziario, per il triennio 2018-2020, l'applicazione temporanea di magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per l'esercizio delle funzioni di legittimità ai sensi del medesimo terzo comma abbia luogo solo con riferimento ai procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione.

Infine, l'impegno finanziario per il 2018, connesso con le disposizioni dell'articolo 80, è stimato, nel massimo, in 400.000 euro per il 2018, in 550.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 150.000 euro per l'anno 2021.

Evidenzia, peraltro, fin da ora l'esigenza di una più approfondita riflessione di carattere generale sulla portata dell'articolo 80, con particolare riferimento ai profili di compatibilità di tale previsione con il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione.

Con riferimento alla sezione II del disegno di legge di bilancio, il relatore segnala quindi che l'articolo 107, che - oltre ad autorizzare, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 - autorizza altresì al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018, con riguardo alle spese: a) per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; b) per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; c) per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti ed internati.

Relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui alla Tabella n. 5, il relatore rileva più specificamente che la legge di bilancio 2018-2020 autorizza spese finali, per tale stato di previsione, in termini di competenza, pari a 8.255,6 milioni di euro; in termini di cassa, le spese finali sono pari a 8.566,8 milioni di euro. Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero della giustizia nel triennio di riferimento un andamento crescente, pari al 3,9 per cento, corrispondente all'1,3 per cento annuo della spesa finale del bilancio statale. Tale dato rappresenta ormai una costante da anni e si mantiene nella medesima percentuale anche per la restante parte del triennio di programmazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene manifestando tutto il proprio disappunto in ordine ai contenuti del disegno di legge in esame. Innanzitutto osserva che il disegno di legge di bilancio non presenta alcuna copertura finanziaria per provvedere alla necessità di creare nuovi posti per i detenuti negli istituti penitenziari. Anzi, ad una prima lettura del testo sembrerebbe che le risorse messe a disposizione per far fronte alla situazione carceraria siano addirittura inferiori a quelle stanziare qualche anno fa, prima dell'avvio del cosiddetto "piano carceri".

Poi si sofferma assai criticamente sull'articolo 80 del disegno di legge in esame che, come già illustrato dal relatore, prevede il reclutamento fino a 50 giudici ausiliari per lo smaltimento delle liti tributarie in Cassazione. Dapprima osserva che la disposizione in esame si pone in netto contrasto con l'articolo 106 della Costituzione che, come è noto, consente la nomina di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli. Inoltre la previsione *de qua* rischia di incidere negativamente sulla funzionalità del sistema relativo alla trattazione delle controversie tributarie. Ritiene infatti che i magistrati in pensione, chiamati a ricoprire l'incarico, non possano svolgere le funzioni inerenti le liti tributarie in modo più efficace dei magistrati ordinari in servizio addetti alle predette funzioni. Ribadisce quindi ancora una volta che una soluzione possibile per smaltire l'arretrato delle controversie tributarie è quella di istituire presso la Corte di Cassazione una Sezione incaricata esclusivamente delle liti in materia tributaria. A tale Sezione dovrebbero essere destinati magistrati ordinari nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, in ragione del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Si potrebbe in concreto immaginare di assegnare a tale Sezione un numero appena inferiore a 50 magistrati per gli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della norma. Conseguentemente si tratterebbe di riequilibrare, nell'ambito del ruolo organico della magistratura, il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e reagenti, demandando al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura gli adempimenti organizzativi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo le osservazioni critiche sull'articolo 80 del disegno di legge n. 2960 già manifestate dal senatore Caliendo, si sofferma più nel dettaglio sui requisiti richiesti dalla disposizione in esame per la nomina dei nuovi giudici ausiliari di cassazione, evidenziando innanzi tutto che il requisito di un'anzianità di servizio di almeno 25 anni è difficilmente conciliabile con l'altro per cui al momento della presentazione della domanda i soggetti in questione non debbono aver compiuto 73 anni. Inoltre la previsione di un rimborso spese che ammonta a soli 11.000.000 euro annui comporta che la norma avrà un ambito di applicazione molto ristretto, che probabilmente riguarderà solo alcuni giudici di Roma, dove ha sede la Corte di Cassazione, posto che i magistrati fuori sede non potranno sostenere le spese di viaggio e di soggiorno nella Capitale con un rimborso così esiguo. Sotto tale profilo la norma in esame risulta viziata all'origine per l'evidente mancanza dei requisiti di generalità ed astrattezza.

Quindi sottopone all'attenzione della Commissione il problema della compatibilità della disposizione in esame con il secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione, peraltro già evidenziato anch'esso dal senatore Caliendo nel proprio intervento. La norma costituzionale stabilisce che ai giudici onorari possono essere attribuite in via ordinaria solo funzioni monocratiche, essendo quelle collegiali esercitabili solo in via occasionale per esigenze eccezionali, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale fin dagli anni '60. L'articolo 80 in esame prevede, invece, che i giudici ausiliari di cassazione svolgeranno soltanto funzioni collegiali essendo impegnati esclusivamente nei collegi della sezione tributaria della Corte di cassazione.

Osserva infine che l'assunzione di 50 magistrati ausiliari per lo smaltimento dell'arretrato in materia tributaria presso la Cassazione probabilmente non avrà un'incidenza significativa in termini di aumento delle udienze.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*), anche alla luce degli interventi dei senatori Caliendo e Palma, riprende la sua esposizione con riferimento alle problematiche connesse all'articolo 80 del disegno di legge in esame. Orbene, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è teso alla definizione dell'arretrato pendente in particolare in capo alla sezione tributaria - che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo - introducendo, come già evidenziato, la figura del giudice ausiliario di cassazione nel solco tracciato dall'introduzione di tale magistrato onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti ai sensi del già citato decreto legge n. 69 del 2013.

A tale riguardo occorre inquadrare la questione nell'alveo delle coordinate costituzionali.

L'articolo 106 della Costituzione, stabilisce, al primo comma, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, prevedendo quindi, al secondo comma, che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

In una prima fase sia la prassi legislativa che la dottrina prevalente si sono orientate nel senso di ritenere che la citata previsione di cui all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione andasse interpretata nel senso di escludere che ai magistrati onorari potessero essere di norma attribuite funzioni collegiali. In questo quadro paiono collocarsi due pronunce rese dalla Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte ebbe a pronunciarsi sulla conformità al secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione dell'allora vigente articolo 105 dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 per il quale, in caso di mancanza od impedimento di un giudice, il Presidente del Tribunale poteva costituire il collegio, chiamando, quando non poteva provvedere altrimenti, un vice pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario).

La Corte - dopo aver evidenziato che la frase: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" deve intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie (e quindi, con riferimento alla normativa all'epoca vigente, gli uffici

del giudice conciliatore e della pretura) - ritenne che, "anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase "tutte le funzioni" comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza), per decidere la questione, è sufficiente rilevare che risolvendosi 'la nomina' nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non può essere confusa con un precetto riguardante detto 'stato'. ...". La norma impugnata pertanto non violava l'articolo 106 della Costituzione laddove prevedeva che il vice pretore onorario poteva essere chiamato "per singole udienze o singoli processi" dopo il pretore e l'aggiunto giudiziario, secondo l'ordine fissato dal predetto articolo 105 dell'Ordinamento giudiziario, a svolgere funzioni collegiali.

In una seconda occasione, con la sentenza n. 103 del 1998, la Corte si pronunciò sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria di cui all'articolo 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 - recante provvedimenti urgenti per il processo civile - che prevedeva la possibilità, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile 1995, di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale in materia civile con vice pretori onorari; questione sollevata, tra l'altro, per contrasto con il primo comma dell'articolo 106 - in quanto con tale previsione si sarebbe aggirata la regola del concorso, previsto dalla Costituzione per la nomina dei magistrati - e con il secondo comma del medesimo articolo, perché la disciplina costituzionale della nomina dei magistrati onorari escluderebbe la possibilità che gli stessi siano chiamati a comporre collegi giudicanti. La Corte costituzionale - dopo aver sottolineato che la disposizione censurata non faceva altro che richiamare il già citato articolo 105 dell'ordinamento giudiziario, derogando ad esso soltanto per quanto riguardava l'ordine delle precedenza nella nomina dei supplenti per i componenti mancanti o impediti - evidenziò la necessità d'interpretare l'articolo 90, comma 5, della legge n. 353 del 1990 alla luce dei canoni elaborati nella citata sentenza n. 99 del 1964, tenendo "ben distinte la nomina dall'assegnazione precaria e occasionale, quale è nella sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati. Di conseguenza, anche la disposizione in esame risponde a "esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia", sì che va applicata attraverso la chiamata dei vice pretori 'per singole udienze o singoli processi'. Nell'occasione la Corte osservò che, interpretando la disposizione censurata entro questi limiti, neppure risultava "violata la regola del concorso posta dal primo comma dell'art. 106, poiché la supplenza, rettamente intesa, non trasforma i magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico, impiegati eccezionalmente, in magistrati appartenenti a un organo collegiale".

Le indicazioni desumibili dalle predette pronunce della Corte costituzionale parrebbero quindi doversi intendere nel senso che i magistrati onorari possano in via ordinaria essere chiamati ad esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, anche se ciò non è incompatibile con la possibilità che, in via aggiuntiva, essi vengano chiamati occasionalmente - come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi - a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia.

Rispetto ai rilievi sopra esposti parrebbe inoltre significativo, sul piano dei precedenti legislativi, quello di cui alla legge n. 276 del 1997, in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari per la definizione del contenzioso civile pendente. Al riguardo deve rammentarsi, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 276 del 1997 stabiliva che le disposizioni della medesima avessero ad oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali era prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario. Il legislatore del 1997 scelse quindi una soluzione che escludeva in radice l'attribuzione di funzioni collegiali ai giudici onorari in questione e che, in tal modo, evitava qualsiasi problema di compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione. Tra l'altro

appare rilevante la circostanza che l'esclusione dei procedimenti per i quali era prevista la riserva di collegialità, dal novero dei procedimenti che potevano essere affidati ai giudici onorari aggregati, non era prevista nel testo originario del disegno di legge governativo (Atto Senato 954 della XIII legislatura). Essa era invece contenuta nell'Atto Senato 808 (di iniziativa dei senatori Russo, Senese, Pellegrino, Bertoni, Calvi, Fassone e Bonfietti) e venne inserita nel testo unificato definito dalla Commissione giustizia del Senato prima in sede referente e, quindi, in sede redigente. Il testo venne poi approvato dall'Aula del Senato e, successivamente, dalla Camera dei deputati senza modifiche. Su tale testo il Consiglio superiore della magistratura espresse, in data 21 maggio 1997, un parere favorevole osservando, tra l'altro, con riferimento in particolare alle descritte modifiche apportate dalla Commissione giustizia del Senato al disegno di legge originario che "le modifiche apportate dal Senato della Repubblica eliminano l'ipotesi di incarichi collegiali per i giudici onorari aggregati. In tal modo viene certamente superato, sul piano formale, l'ostacolo costituito dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, secondo cui è ammissibile il ricorso a magistrati onorari soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli."

A partire dal 2013, il legislatore appare aver mutato la propria prospettiva sul punto, rispetto alla prassi legislativa ultradecennale testé descritta.

Il Capo I del titolo III del decreto legge n. 69 del 2013 - recante misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile e comprendente gli articoli da 62 a 72 - ha infatti per la prima volta previsto una nuova figura di magistrati onorari che, anziché esercitare ordinariamente funzioni monocratiche e, in modo occasionale, funzioni collegiali, per far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, esercitano esclusivamente funzioni collegiali. Con tali disposizioni è stata introdotta una nuova figura di magistrato onorario esclusivamente a supporto dell'attività della corte d'appello e per contribuire alla realizzazione del programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, con esclusione delle controversie devolute alla Corte d'appello in unico grado, tranne che per le controversie in materia di violazione del termine di ragionevole durata del processo. Il Consiglio superiore della magistratura, in apparente *revirement* con il proprio orientamento del 1997, ha espresso parere favorevole su tale impostazione in data 11 luglio 2013, affermando che "la scelta di destinare giudici onorari a funzioni collegiali non pare porsi, di per sé, in contrasto con il dettato dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione, avuto riguardo alla eccezionalità delle esigenze da fronteggiare ed alla temporaneità dell'incarico, avente il limitato scopo di consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile: in questo senso soccorrono, del resto, precedenti pronunzie della Corte costituzionale (nn. 99/1964 e 103/1998)."

La Corte costituzionale non si è, invece, ancora mai pronunciata sulla questione della compatibilità di tale nuova impostazione legislativa con l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione.

L'*excursus* normativo appena descritto dovrebbe conclusivamente indurre a valutare con estrema attenzione se la scelta di affidare a magistrati onorari esclusivamente con funzioni collegiali possa ritenersi compatibile con la previsione di cui all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, sia alla luce delle argomentazioni sopra esposte, sia qualora il modello delineato con il decreto legge n. 69 del 2013 dovesse essere ritenuto - come chiaramente traspare dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio - suscettibile di legittimare successivi analoghi interventi di smaltimento del contenzioso civile.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sottolinea la temporaneità dell'applicazione della norma in esame, richiamando le argomentazioni del parere del Consiglio superiore della magistratura del 2013 appena citato.

Prende quindi la parola la senatrice [GINETTI](#) (PD) la quale, pur manifestando un generale apprezzamento per la manovra di bilancio presentata dal Governo che, è volta al compimento delle politiche di potenziamento e riorganizzazione degli uffici giudiziari al fine di una maggiore efficienza

del sistema giustizia, cionondimeno richiama l'attenzione su alcune questioni ancora irrisolte. Innanzitutto occorre trovare una soluzione per la stabilizzazione del personale precario degli uffici giudiziari. Quindi osserva che lo stanziamento delle risorse per il comparto giustizia deve essere riequilibrato in modo tale da poter coprire anche le spese necessarie alla piena operatività delle strutture per l'esecuzione esterna della pena. Si sofferma poi sulla necessità di stanziare risorse adeguate per gli interventi sugli istituti penitenziari, sia sotto il profilo della capienza dei detenuti che dell'adeguata funzionalità delle strutture. A tale riguardo si sofferma anche sulla necessità di interventi di ristrutturazione della maggior parte delle caserme (attigue agli istituti di pena) che ospitano il personale delle forze di polizia penitenziaria, al fine di rendere più dignitosa la permanenza del predetto personale nelle stesse. Sempre in tema di polizia penitenziaria auspica che maggiori risorse possano essere destinate alla formazione del relativo personale, che deve inoltre essere messo in condizioni di realizzare le proprie aspettative di vita, senza l'assillo di trasferimenti e imposti secondo un automatismo generalizzato privo, in quanto tale, di una ragionevole giustificazione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) condivide le osservazioni critiche espresse dai senatori Caliendo e Palma sulla portata dell'articolo 80 del disegno di legge in esame, con particolare riferimento ai profili di incompatibilità costituzionale e, a tale riguardo, auspica che la Commissione esprima un parere contrario sul testo del predetto articolo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di essere favorevole all'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo. Prende atto con soddisfazione che nel disegno di legge sono previste importanti misure finanziarie volte ad attuare ed implementare la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 103 del 2017. Riguardo al citato articolo 80, ritiene per un verso che tale disposizione sia conforme ai principi costituzionali, ma dall'altra parte non è contrario rispetto a proposte alternative quali quella proveniente dal senatore Caliendo, volta ad individuare una soluzione di carattere organizzativo che possa applicarsi a regime. Si sofferma altresì su ulteriori aspetti che andrebbero introdotti nell'articolato e su cui sollecita una opportuna riflessione al relatore nell'ambito della redazione dello schema di rapporto favorevole da sottoporre alla Commissione. A tale riguardo si sofferma sull'opportunità di inserire: una previsione sulla base della quale i Presidenti delle Corti di appello ovvero i Procuratori generali presso le Corti d'appello possano stipulare convenzioni, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, con finalità di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie; una previsione volta ad estendere la portata applicativa delle disposizioni recanti misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, comprendendovi anche profili professionali quale quello di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico; una previsione volta a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludersi in sede locale e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, di telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato agli uffici giudiziari.

Il sottosegretario FERRI, pur non ritenendo in alcun modo incostituzionale la previsione di cui all'articolo 80 del disegno di legge in esame, si dichiara non contrario in linea di massima alla possibilità di introdurre proposte emendative che, ferma restando la previsione introdotta dall'articolo 80 medesimo, siano finalizzate a smaltire l'arretrato tributario attraverso interventi di carattere generale e non temporaneo.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), volto a sottolineare l'esigenza di risolvere la questione dei tirocinanti formativi precarizzati, prende la parola il senatore

[BUCCARELLA](#) (*M5S*) il quale rileva che il disegno di legge di bilancio 2018 e per il triennio 2018-2010 prevede una percentuale molto bassa di risorse complessive da destinare alle spese di giustizia e preannuncia fin d'ora che il proprio Gruppo parlamentare presenterà un rapporto di minoranza sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*), dopo aver rilevato la necessità di risolvere le problematiche relative alle carenze di organico nell'ambito della polizia penitenziaria segnalando a tale riguardo le criticità che sono emerse presso il carcere di Parma, si sofferma sull'articolo 80 segnala del disegno di legge in titolo, che presenta a suo avviso profili di criticità, anche tenuto conto della normativa vigente che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi onerosi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. A tale proposito ritiene che la previsione recata dall'articolo 80 possa rappresentare tutt'al più una disposizione "ponte" giustificabile sul presupposto di esigenze del tutto straordinarie e temporanee che allo stesso tempo prefigurino fin d'ora una soluzione a regime di carattere organizzativo che escluda qualsiasi profilo di criticità con riferimento all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione.

Il sottosegretario FERRI ritiene assolutamente condivisibile l'esigenza di rinforzare gli organici nell'ambito della polizia penitenziaria, ma dichiara allo stesso tempo che l'esecutivo si è già mosso in questa direzione nel corso della legislatura. Segnala a tale riguardo che per l'anno 2018 è previsto l'incremento dei relativi organici di 2.064 agenti penitenziari.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che dal disegno di legge in titolo emergano chiare indicazioni non soltanto di una carenza di risorse finanziarie impiegate, ma anche di carenze gestionali nel settore penitenziario. Ritiene essenziale inoltre implementare l'attuazione della normativa che ha istituito, al posto degli ospedali Psichiatrici giudiziari, le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (cosiddette REMS), al fine di assicurare una corretta funzionalità di tali strutture in questa prima fase di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. Dichiara a tale proposito di avere presentato al Ministero della giustizia interrogazioni a risposta scritta ed orale che non hanno ancora trovato riscontro.

Dopo un breve intervento di replica del rappresentante del GOVERNO - che si impegna a dare sollecito riscontro delle interrogazioni presentate dalla senatrice Mussini - il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) passa ad illustrare il disegno di legge in titolo che è volto alla conversione del decreto-legge n.148 del 16 ottobre 2017, recante, a vario titolo, disposizioni urgenti in materia finanziaria. In via preliminare osserva che si tratta di un provvedimento molto articolato, in ordine al quale si soffermerà sulle disposizioni rilevanti in materia giustizia (articoli 7,

13, 14 e 19 del decreto-legge).

L'articolo 7 reca disposizioni, a vario titolo, in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare. In particolare, l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Il comma 2 destina altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; a dare attuazione ad alcune ipotesi di assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria, già previste dalla normativa vigente. In particolare, il predetto comma 2 autorizza ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 48 unità per la Polizia penitenziaria, nonché all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) di 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un totale di 105 unità. Il comma 3 demanda a provvedimenti ministeriali la definizione di alcune modalità attuative. In particolare stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei reclutamenti aggiuntivi di cui al precedente comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 7, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. È quindi stabilito che per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, le modalità attuative possono comprendere lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo, approvate successivamente al 31 dicembre 2016. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia. Il comma 4 autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale. I commi 5 e 6 recano disposizioni relative al pernottamento "a titolo gratuito" del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme. Con particolare riferimento ai commi 5 e 6, questi recano novelle alla legge n. 395 del 1990 concernente l'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, segnatamente all'articolo 18, comma 4, al fine di prevedere, per il personale del Corpo che si avvalga della facoltà di pernottare in caserma, la gratuità del pernottamento, compatibilmente con la disponibilità di locali nelle caserme o negli alloggi di servizio individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006. Alla copertura degli oneri relativi, quantificabili in euro 144.000 per il 2017 e 346.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia. La relazione illustrativa precisa tuttavia che talune tipologie di alloggi quali le camere di pernottamento delle "caserme agenti" contigue rispetto agli istituti penitenziari possono già essere utilizzate a titolo gratuito; per le altre tipologie di alloggi comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo comunque commisurato al costo dei servizi. Infine, i commi da 7 a 10 dell'articolo 7 recano novelle all'articolo 1094 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare e alla legge n. 189 del 1959 e disposizioni per portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 13 recante "Norme in materia di trasparenza societaria", modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo

stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma "anti-scorrerie"). La relazione illustrativa del Governo riferisce che tale misura risulterebbe peraltro giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari. In particolare, la lettera a), al punto 1), integra l'articolo 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), ivi inserendo il comma 4-*bis*, laddove si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotate pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis* del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta "totalitaria" può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata - il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi una dichiarazione degli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. È quindi stabilito che la CONSOB, con proprio regolamento, provveda all'elaborazione di disposizioni attuative della disciplina del contenuto della suddetta dichiarazione, nei casi in cui questa sia dovuta dai possessori strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, ovvero da speciali categorie di azionisti (2346-2349 c.c.) dotati del diritto di voto sugli argomenti specificamente indicati, ovvero, allorché ad essi sia riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto della società, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. In tal caso, la regolamentazione dovrà tener conto del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto tenuto alla dichiarazione, nonché dell'obbligo di trasmissione alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione. In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185 (Manipolazione del mercato), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi. Inoltre, ai punti 2) e 3) della predetta lettera a), si aggiornano i riferimenti ivi già richiamati dal T.U., rispettivamente, dal comma 5 all'articolo 120, in cui si prevede che d'ora innanzi il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4-*bis*, non possa essere esercitato. Conseguentemente, la lettera b) integra il comma 2 dell'articolo 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, ovvero, dai commi 4 e 4-*bis* (inserito con la norma in esame), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo testo unico, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere a)-c) della medesima norma.

L'articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine

alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a)). Più in dettaglio, il comma 1, lettera a) integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei poteri speciali nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale. Viene introdotto un comma 8-*bis*, che commina una generale sanzione amministrativa pecuniaria, fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, ove siano violati gli obblighi di notifica disposti dall'articolo 1, funzionali all'esercizio dei predetti poteri speciali. Resta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisce reato e restano ferme le invalidità previste dalla legge.

Si segnala che il vigente comma 4 già prevede una sanzione per la violazione degli obblighi di notifica relativi ad atti o delibere societarie: esso stabilisce infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica a "chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma" (ivi compresi, dunque, gli obblighi di notifica) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato, realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. La lettera b) del comma 1 estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5). Si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico (comma 1, lettera b), n. 6); si chiarisce con una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012 - che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 (comma 1, lettera c)), escludendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge. L'articolo 16 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione - un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, il doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento - purché tale pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva. Si dà così seguito alla volontà rappresentata al Parlamento dal rappresentante del Governo il 28 settembre 2017, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n. 5-12302, che dava conto di una interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea circa il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. La predetta direttiva è stata recepita, sulla base della delega conferita dalla legge 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), con il decreto legislativo n. 35 del 2017, sullo schema del quale (Atto del Governo n. 366/XVII legislatura) questa Commissione si era espressa con un articolato parere.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che l'attività di intermediazione dei diritti d'autore è stata riservata in via esclusiva alla SIAE dall'art. 180, primo comma, della legge n. 633 del 1941, la quale disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (articolo 1), ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (cosiddetti diritti di utilizzazione economica dell'opera). In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudicava la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti. L'esclusiva SIAE è stata confermata anche dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017 che, nello stabilire che i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ha fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Ricorda che in base all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 35 del 2017, per "organismo di gestione collettiva" si intende un soggetto, compresa la SIAE, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro. Per "entità di gestione indipendente" si intende, invece, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti e persegue fini di lucro.

Il comma 1, lettera b), n. 1, dell'articolo 19 del decreto legge in conversione modifica l'articolo 180, primo comma, della legge n. 633 del 1941, affiancando alla SIAE, nell'attività di intermediario per la gestione dei diritti d'autore, gli altri organismi di gestione collettiva (senza fine di lucro e a base associativa) di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017 (e non anche le entità di gestione indipendente), determinando così il venir meno della predetta esclusività della SIAE nel ruolo di intermediario.

Conseguentemente, il comma 1, lett. a), modifica l'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, della legge n. 633 del 1941, coordinandone le disposizioni con le novità introdotte nell'articolo 180. In base ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 15-bis citato, introdotti dal decreto legislativo n. 35 del 2017, agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di esordienti al di sotto dei 35 anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. I criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione devono essere definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è soggetto a revisione triennale.

Inoltre, il comma 1, lettera b), n. 2, modifica l'articolo 180, terzo comma, della stessa legge n. 633 del 1941, chiarendo che le relative disposizioni secondo cui l'attività dell'ente intermediario si esercita, in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata, secondo le norme stabilite dal regolamento continuano a riguardare (solo) la SIAE. Il comma 2 specifica che l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017. Sotto tale profilo osserva che sembrerebbe opportuno inserire tale previsione nel corpus della legge n. 633 del 1941 e del decreto legislativo n. 35 del 2017. In particolare, quest'ultimo reca già analoghe previsioni con riferimento agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Il comma 3, lettera b), modifica l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017, relativo ai diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza, eliminando il riferimento agli organismi di gestione collettiva stabiliti all'estero. In base all'articolo 3, lett. j), della Direttiva 2014/26/UE, si definisce accordo di rappresentanza qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un

organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta. In particolare, l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017 dispone che la riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti stabiliti all'estero è disciplinata dagli accordi di rappresentanza.

Il presidente [BUCCARELLA](#) (M5S) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), soffermandosi sull'articolo 7 del decreto-legge osserva che l'incremento del personale delle Forze di polizia penitenziaria, attraverso un ulteriore riequilibrio di quanto previsto da tale disposizione per tutte le Forze di polizia, dovrebbe essere innalzato almeno fino a 140 unità.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), esprimendo un generale apprezzamento per le misure approntate dal decreto-legge in esame e, in particolare, per il potenziamento del *turn over* del personale delle Forze di polizia, conviene in linea di massima con la proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 433 (pom.) del 07/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017
433ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stato fissato per le 18,30 di oggi il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio e alla tabella 5, annessa al disegno di legge medesimo. Sono stati presentati due ordini del giorno - pubblicati in allegato - e nessun emendamento.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) illustra l'ordine del giorno a propria firma G/2960/1/2/Tab.5 - al quale aggiungono la propria firma il senatore BUEMI e tutti i senatori della Commissione appartenenti al gruppo parlamentare del PD - con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare risorse disponibili al fine di risolvere l'annosa questione relativa ai tirocinanti formativi impegnati

ormai da circa 7 anni presso gli uffici giudiziari.

Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [PALMA](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (ALA-SCCLP), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [LUMIA](#) (PD) e [PAGLIARI](#) (PD), nonché il rappresentante del GOVERNO, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) riformula l'ordine del giorno G/2960/1/2/Tab.5 nell'ordine del giorno G/2960/1/2/Tab.5 (testo 2) - pubblicato in allegato - che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti ed è approvato dalla Commissione all'unanimità.

L'ordine G/2960/2/2/Tab.5 è dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente.

Dopo che è stato presentato uno schema di rapporto contrario proposto dal senatore Buccarella, pubblicato in allegato, il relatore, senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD), illustra uno schema di rapporto favorevole con condizione ed osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre dunque un breve dibattito - nel quale prendono la parola i senatori [PALMA](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [LUMIA](#) (PD), nonché il rappresentante del GOVERNO - a seguito del quale il relatore, senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD), riformula lo schema iniziale in uno schema di rapporto favorevole con osservazioni - pubblicato in allegato - che, dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti ed è approvato, risultando conseguentemente precluso lo schema di rapporto presentato dal senatore Buccarella.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul disegno di legge in titolo che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti ed è approvato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON L'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 437.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 20,25 con integrazione all'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 437.

La seduta termina alle ore 20,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO
2018-2020 (SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - TABELLA 5)**

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 nonché l'allegata tabella 5, premesso che:

- nella prima sezione del disegno di legge in titolo sono presenti specifiche misure in materia di giustizia espressamente contenute nel Capo VI del Titolo III della prima sezione del disegno di legge in esame (articoli da 42 a 46);

- oltre alle suddette previsioni, appaiono di indubbio rilievo per la Commissione giustizia anche le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 - in materia di sanzioni applicabili nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione nell'ambito della certificazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - le disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 59, commi 8 e 9, nonché la disposizione sullo smaltimento del contenzioso tributario di legittimità di cui all'articolo 80 del disegno di legge in titolo;

- in particolare, il citato articolo 80 prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo svolgimento di "servizio onorario" per lo smaltimento delle liti tributarie in Cassazione e, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è teso alla definizione dell'arretrato pendente in capo alla sezione tributaria - che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo - introducendo la figura del giudice ausiliario di Cassazione nel solco tracciato dall'introduzione di tale magistrato onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti, ai sensi degli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69 del 2013;

considerato che:

- l'intervento normativo recato dal citato articolo 80 del disegno di legge in esame va iscritto nel quadro delle coordinate costituzionali, con particolare riferimento all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione secondo cui la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

- in proposito occorrerebbe attentamente valutare le possibili problematiche di costituzionalità sottese alle previsioni di cui al predetto articolo 80, in relazione al richiamato articolo 106, secondo comma, della Costituzione, tenuto conto delle indicazioni desumibili da talune pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 99 del 1964 e 103 del 1998) dalle quali emergerebbe che i magistrati onorari possano in via ordinaria essere chiamati ad esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, anche se ciò non è incompatibile con la possibilità che, in via aggiuntiva, essi vengano chiamati solo occasionalmente - come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi - a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia;

- che, a tale riguardo, in controtendenza rispetto ad una prassi legislativa consolidatasi sul punto, solo a partire dal 2013 il legislatore ha previsto una nuova figura di magistrati onorari che, anziché esercitare ordinariamente funzioni monocratiche e, in modo occasionale, funzioni collegiali, per far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, esercitano esclusivamente funzioni collegiali;

- che sulle previsioni recate dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69 del 2013, la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul punto, mentre si registra un contrasto di orientamenti in capo al Consiglio superiore della magistratura, poiché mentre con il parere espresso in data 21 maggio 1997 è stato chiaramente evidenziato che sul piano formale il ricorso a magistrati onorari è ammissibile soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli, nel parere datato 11 luglio 2013 è stato affermato che *"la scelta di destinare giudici onorari a funzioni collegiali non pare porsi, di per sé, in contrasto con il dettato dell'art. 106, comma 2, Cost., avuto riguardo alla eccezionalità delle esigenze da fronteggiare ed alla temporaneità dell'incarico, avente il limitato scopo di consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile"*;

formula rapporto favorevole invitando la Commissione di merito a sostituire l'articolo 80 con il seguente: «Art. 80. (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione) 1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente disposizione saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione: a) per motivi attinenti alla giurisdizione; b) per violazione delle norme sulla competenza; c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; d) per nullità della sentenza o del procedimento; e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

e con le seguenti ulteriori osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le sanzioni penali applicabili nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 9, del disegno di legge in titolo siano solo quelle previste al secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile;
- b) si invita la Commissione di merito ad inserire, nell'articolo 80 del disegno di legge in esame, in via subordinata rispetto alla proposta di integrale riformulazione dello stesso articolo sopra illustrata, una previsione in materia di incompatibilità analoga a quella prevista dall'articolo 69, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013, secondo cui al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari;
- c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolato una previsione sulla base della quale i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare convenzioni, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, con finalità di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolato una previsione volta ad estendere la portata applicativa delle disposizioni recanti misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, comprendendovi anche i profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, mai coinvolti in procedure di riqualificazione;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una previsione volta a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020 (SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - TABELLA 5)

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 nonché l'allegata tabella 5, premesso che:

- nella prima sezione del disegno di legge in titolo sono presenti specifiche misure in materia di giustizia espressamente contenute nel Capo VI del Titolo III della prima sezione del disegno di legge in esame (articoli da 42 a 46);
 - oltre alle suddette previsioni, appaiono di indubbio rilievo per la Commissione giustizia anche le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 - in materia di sanzioni applicabili nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione nell'ambito della certificazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - le disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 59, commi 8 e 9, nonché la disposizione sullo smaltimento del contenzioso tributario di legittimità di cui all'articolo 80 del disegno di legge in titolo;
 - in particolare, l'articolo 80 prevede il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo svolgimento di "servizio onorario" per lo smaltimento delle liti tributarie in Cassazione e che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è teso alla definizione dell'arretrato pendente in capo alla sezione tributaria - che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo - introducendo la figura del giudice ausiliario di Cassazione nel solco tracciato dall'introduzione di tale magistrato onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti, ai sensi degli articoli 62 e ss. del decreto legge n. 69 del 2013;
- considerato che:
- l'intervento normativo recato dal citato articolo 80 del disegno di legge va iscritto nel quadro delle coordinate costituzionali, con particolare riferimento all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione secondo cui la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;
 - occorrerebbe attentamente valutare le possibili problematiche di costituzionalità sottese alle previsioni di cui all'articolo 80 del disegno di legge in esame in relazione all'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, tenuto conto delle indicazioni desumibili da talune pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 99 del 1964 e 103 del 1998) dalle quali emergerebbe che i magistrati onorari possano in via ordinaria essere chiamati ad esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, anche se ciò non è incompatibile con la possibilità che, in via aggiuntiva, essi vengano chiamati solo occasionalmente - come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi - a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia;
 - che, a tale riguardo, in controtendenza rispetto ad una prassi legislativa consolidatasi sul punto, solo a partire dal 2013 il legislatore ha previsto una nuova figura di magistrati onorari che,

anziché esercitare ordinariamente funzioni monocratiche e, in modo occasionale, funzioni collegiali, per far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, esercitano esclusivamente funzioni collegiali;

- che sulle previsioni recate dagli articoli 62 e ss. del decreto legge n. 69 del 2013, la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sul punto, mentre si registra un contrasto di orientamenti in capo al CSM, poiché mentre con il parere espresso in data 21 maggio 1997 è stato chiaramente evidenziato che sul piano formale il ricorso a magistrati onorari è ammissibile soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli, nel parere datato 11 luglio 2013, è stato affermato che *"la scelta di destinare giudici onorari a funzioni collegiali non pare porsi, di per sé, in contrasto con il dettato dell'art. 106, comma 2, Cost., avuto riguardo alla eccezionalità delle esigenze da fronteggiare ed alla temporaneità dell'incarico, avente il limitato scopo di consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile"*;

ravvisato in ogni caso che una previsione come quella recata dall'articolo 80 del disegno di legge in titolo potrebbe tutt'al più risultare giustificabile ove fosse formulata in termini di temporaneità ed eccezionalità nell'attesa di una nuova normativa a regime di carattere organizzativo in materia di giudizio tributario di legittimità,

formula rapporto favorevole con la seguente condizione:

a) venga riformulato l'articolo 80, comma 1, del disegno di legge in esame aggiungendo, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» le seguenti: «nelle more della definitiva attuazione della previsione di cui all'articolo 80-*bis*,» e conseguentemente venga aggiunto dopo l'articolo 80 il seguente articolo: «80-*bis*. (*Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione*) 1. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente disposizione saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione: a) per motivi attinenti alla giurisdizione; b) per violazione delle norme sulla competenza; c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; d) per nullità della sentenza o del procedimento; e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le sanzioni penali applicabili nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 9, del disegno di legge in titolo siano solo quelle previste al secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile;

b) si invita la Commissione di merito ad inserire, nell'articolo 80 del disegno di legge in esame, una previsione in materia di incompatibilità analoga a quella prevista dall'articolo 69, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 secondo cui al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari;

- c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolato una previsione sulla base della quale i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare convenzioni, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, con finalità di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolato una previsione volta ad estendere la portata applicativa della disposizione recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, comprendendovi anche i profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, mai coinvolti in procedure di riqualificazione;
- e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una previsione volta a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari;
- f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure volte a salvaguardare la posizione dei tirocinanti inseriti, dal 2015, nelle cancellerie degli Uffici Giudiziari attraverso il nuovo "Ufficio per il Processo" nonché di quelli esclusi dall'ufficio del Processo ma tuttavia formati *ex art 37* del decreto legge n. 98 del 2011 al fine di favorire l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e di non disperdere il bagaglio di competenze tecnico-specialistiche e di *know how* da loro accumulato in questi anni.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE BUCCARELLA, SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020 (DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - TABELLA 5)

La Commissione giustizia, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (disegno di legge n. 2960);

rilevato che

le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2018 sono ripartite tra due missioni di spesa e 6 programmi esposti in Tabella 5, risultando per la quasi totalità assegnate alla missione Giustizia. Per tale Missione Giustizia la legge di bilancio 2018-2020 presentata dal Governo in Senato autorizza spese finali, in termini di competenza, per 8.077,2 milioni di euro nel 2018, quindi sostanzialmente senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente (8.057 milioni) e al bilancio assestato 2017 (7.988,6 milioni). Rispetto al 2017, la legge di bilancio 2018 prevede dunque per il settore della giustizia stanziamenti pressoché invariati, data la modestia degli incrementi programmati. Non ci si discosta molto, per gli stanziamenti di spesa del Ministero autorizzati dalla legge di bilancio in termini di competenza, da quella media dell'1,3 per cento della spesa finale del bilancio statale registrata reiteratamente nell'intero periodo 2003-2017 e più in particolare negli ultimi anni; in un tale quadro di scarsa rilevanza degli scostamenti complessivi, nell'ambito della citata Missione Giustizia il Programma Amministrazione penitenziaria, gestito dal DAP (la cui dotazione per il 2018 ammonta a 2.797 milioni) registra un lieve incremento - sia rispetto al bilancio assestato (2.763 milioni) che a quello a legislazione vigente (2.781 milioni) - sebbene al suo interno si evidenzino talune riduzioni di spesa, concernenti le azioni per spese di personale amministrativo e magistrati, le spese di personale polizia penitenziaria, la voce relativa alla realizzazione di nuove infrastrutture; analogamente, il programma Giustizia civile e penale (che ottiene nel 2018 3.940 milioni, gestiti dal

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi/DOG) segna un incremento complessivo di una decina di milioni rispetto al dato assestato e a legislazione vigente, ma nel suo ambito alcune riduzioni riguardano per il 2018 le azioni concernenti le spese per il personale civile, il funzionamento degli uffici giudiziari, le attività di verbalizzazione e videoconferenza, spesi personale polizia penitenziaria, servizi giustizia minorile e di comunità e cooperazione internazionale in ambito minorile;

i servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (il cui programma è gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia/DAG) si vedono assegnare 1.089 milioni per l'anno 2018, in leggero aumento rispetto alle previsioni assestate ma in riduzione rispetto al bilancio a legislazione vigente, a causa di alcuni definanziamenti disposti dalla sezione I del disegno di legge in esame. In tale contesto, a fronte di un leggerissimo aumento degli stanziamenti (dato complessivo che ammonta a 472 milioni) per le spese di giustizia rispetto all'assestamento 2017 (senza variazioni nel confronto con la legislazione vigente) resta invariato il supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni (230,7 milioni per il 2018 nel dato di competenza). Quest'ultima cifra risulta in decremento di 9 milioni rispetto al dato assestato 2017. Nessuna modifica risulta rispetto alla legislazione vigente per il dato 2018 sull'equa riparazione (212,4 milioni) e per l'accesso alla professione forense (3,44 milioni);

La missione 2 (servizi istituzionali) - che conta sul bilancio ministeriale solo per 178,4 milioni (in aumento rispetto alle previsioni assestate ma in calo rispetto al bilancio a legislazione vigente) - registra un incremento per il programma relativo all'indirizzo politico (gestito dal Gabinetto, uffici di diretta collaborazione) rispetto al dato assestato, mentre il programma relativo ai servizi e affari generali (131,8 milioni, gestiti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria) appare in leggera crescita, pur a fronte di un definanziamento operato dalla sezione I del disegno di legge in esame. Nel contesto dei servizi istituzionali, la spesa per la gestione del personale (86,2 milioni nel 2018) risulta stabile rispetto alla legislazione vigente ma in crescita se calcolata avendo a riferimento il bilancio assestato 2017;

Con riferimento agli allegati alla Tabella 5, si evidenziano alcuni definanziamenti, che vanno - fra le altre cose - a toccare le spese per gli uffici giudiziari di cui alla legge n. 190 del 2014 (19,7 milioni) e, per due milioni ciascuno, rispettivamente l'ordinamento della polizia penitenziaria e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia);

Considerato che :

con riferimento ai fondi speciali di parte corrente, l'accantonamento di bilancio comprende risorse destinate a copertura di alcuni disegni di legge, taluni dei quali (ad esempio quelli recanti modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e legittima difesa) difficilmente risulteranno approvati nell'anno in corso, mentre maggiori possibilità in tal senso potrebbe averle il testo, già approvato dalla Camera, a favore degli orfani di crimini domestici che viene espressamente indicato;

esaminato, inoltre, l'articolato del disegno di legge 2960, per le parti di competenza e preso atto che, al netto degli stralci operati dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126 del regolamento - concernenti, fra le altre cose, l'equo compenso nella professione forense e disposizioni concernenti le procedure esecutive, il decreto ingiuntivo ed il processo amministrativo - si rilevano di interesse della Commissione Giustizia pochi articoli, contenuti nel Capo VI, tra i quali appare opportuno menzionare i seguenti:

a) articolo 42 (Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria) con cui si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. A copertura di tale maggiore si prevede tuttavia che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di 20

milioni, dovendo il CSM provvedere a colmare questo taglio con l'avanzo di gestione registrato;

b) articolo 43, con cui si prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. n. 671 del codice di procedura civile o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.;

c) articolo 44, con cui si prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti la riforma dell'ordinamento penitenziario, ai sensi della recente legge n.103 del 2017- di cui però al momento manca il panorama completo dei decreti attuativi - laddove il servizio bilancio ha già rilevato come la RT si limiti a specificare il riferimento del fabbisogno al solo ramo dell'Amministrazione penitenziaria, mancando elementi di informazione circa i fabbisogni di spesa prevedibili per ciascun annualità del triennio 2018/2020 e a decorrere da tale ultimo anno ;

d) articolo 45 (assunzione di magistrati, avvocati e procuratori dello stato) con cui si prevede, fra le altre cose, la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste dalla normativa vigente, di assumere magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito con Decreto ministeriale del 22/10/2015, la cui graduatoria deve essere approvata entro il mese di dicembre 2017. Si tratta di un ampliamento del 10 per cento dei posti messi a concorso (da 350 a 385). Si segnala che dal 1° gennaio 2017 a fine anno le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, ammonteranno comunque a 100 unità e si prevede l'utilizzo delle risorse del turnover;

e) articolo 46, che prevede l'estensione, per il triennio 2018-2020, dell'autorizzazione all'assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1400 unità, con onere di circa 50 milioni annui. La copertura dell'onere viene tuttavia individuata a valere sul fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico;

f) art. 59, che al comma 8 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello (il risparmio stimato per il bilancio del Ministero della giustizia viene quantificato in appena 1 milione di euro) mentre al comma successivo prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti di assistenza competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile;

Non avendo rilevato ulteriori significative variazioni rispetto all'esercizio 2017 ne' in termini di cassa ne' in termini di competenza per missioni e programmi concernenti la Giustizia, laddove sarebbe stato auspicabile - ed anzi urgente - un serio intervento di rilancio e, successivamente, di stabilizzazione degli investimenti nel settore

formula un rapporto contrario

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il disegno di legge in esame è volto alla conversione del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante, a vario titolo, disposizioni urgenti in materia finanziaria e che e che la competenza della Commissione è investita principalmente dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 13, 14 e 19 del decreto-legge;

considerato che l'articolo 7 destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In particolare, il comma 2 del predetto articolo autorizza ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 48 unità per la Polizia penitenziaria, nonché all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) di 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un totale di 105 unità; rilevato altresì che i commi 5 e 6 dell'articolo 7 prevedono - con una novella all'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 - il pernottamento a titolo gratuito per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che si avvalga della facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali nelle caserme o negli alloggi di servizio individuati dall'articolo 12 commi 1 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006;

osservato che l'articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione;

considerato inoltre che l'articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, prevedendo una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel suddetto comparto;

rilevato infine che l'articolo 19, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che finora ha operato in regime di esclusiva,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 7, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare la norma nel senso di prevedere una diversa destinazione delle risorse disponibili ed ivi indicate al fine di incrementare le facoltà di assunzione per la polizia penitenziaria fino al numero complessivo di 140 unità per il periodo considerato dalla norma medesima; si ritiene altresì necessario precisare, con riferimento alla possibilità di alloggi gratuiti presso le caserme per il personale della polizia penitenziaria, che i predetti alloggi debbono essere ristrutturati al fine di consentire pernottamenti decorosi;
- per quanto riguarda l'articolo 14, in ordine alla novella recata all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 - che stabilisce una generale sanzione amministrativa pecuniaria, fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato dell'ultimo esercizio delle

imprese coinvolte, in caso di violazione degli obblighi di notifica - si ritiene opportuno suggerire di coordinare tale norma con le disposizioni sanzionatorie già vigenti in materia e, in particolare, con il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012;

- con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, sembrerebbe opportuno inserire la previsione di cui al comma 2 - ai sensi della quale l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi del decreto legislativo n. 35/2017 - nel *corpus* della legge n. 633 del 1941 ovvero del decreto legislativo n. 35 del 2017, assicurando altresì la generale applicazione di tale disposizione senza alcuna ipotesi derogatoria;

Per le modifiche formali recate dal comma 3, lettera a) all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 35 del 2017, appare necessario inserire il riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2960](#)

G/2960/1/2/Tab.5 (testo 2)

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#), [BUEMI](#)

La Commissione giustizia,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),
premessò che,

l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati e disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fosse stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che avessero completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

l'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

il decreto-legge cosiddetto "Milleproroghe" del 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. 28/02/2015, n. 49) ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei tirocinanti distribuiti sul territorio nazionale presso gli uffici giudiziari;

questi operatori hanno svolto un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed hanno acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità utilizzabile negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione;

considerato che:

il prossimo dicembre 2017 scadrà l'ennesima proroga per mille tirocinanti inseriti, dal 2015, nelle cancellerie degli Uffici Giudiziari attraverso il nuovo "Ufficio per il Processo";

ad essi vanno aggiunti altri mille tirocinanti, esclusi dall'ufficio del Processo ma tuttavia formati ex art 37 l.147/2013, sono oggi in parte impegnati, con percorsi formativi riattivati dagli enti locali ed in parte attendono di essere richiamati;

il Ministro della Giustizia, ha più volte pubblicamente dichiarato la volontà di non disperdere l'enorme bagaglio di competenze acquisito in questi anni da questi lavoratori, anche alla luce di una consistente carenza di organico, che non riuscirà ad essere colmata con il recente concorso per assistenti giudiziari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare risorse disponibili a mantenere i tirocinanti inseriti nell'Ufficio del Processo e ad inserire gli operatori esclusi dall'Ufficio del Processo presso gli Sportelli di Prossimità;

a valutare l'opportunità di riconoscere ai tirocinanti formativi indicati in premessa che per il servizio prestato sia attribuito un separato punteggio nei concorsi pubblici.

G/2960/1/2/tab5

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che,

l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati e disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fosse stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitale del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che avessero completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

l'articolo 50, comma 1, -bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma

Il, del decreto-legge 6 luglio. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio. 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

il decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» del 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* 28/02/2015, n. 49) ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei tirocinanti distribuiti sul territorio nazionale presso gli uffici giudiziari;

questi operatori hanno svolto un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati ed hanno acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità utilizzabile negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione; considerato che:

il prossimo dicembre 2017 scadrà l'ennesima proroga per mille tirocinanti inseriti, dal 2015, nelle cancellerie degli Uffici Giudiziari attraverso il nuovo «Ufficio per il Processo»¹ L.

ad essi vanno aggiunti altri mille tirocinanti, esclusi dall'ufficio del Processo ma tuttavia formati ex articolo 37 1.147/2013, sono oggi in parte impegnati, con percorsi formativi riattivati dagli enti locali ed in parte attendono di essere richiamati;

il Ministro della Giustizia, ha più volte pubblicamente dichiarato la volontà di non disperdere l'enorme bagaglio di competenze acquisito in questi anni da questi lavoratori, anche alla luce di una consistente carenza di organico, che non riuscirà ad essere colmata con il recente concorso per assistenti giudiziari;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di individuare le risorse disponibili ad assumere con contratti triennali, anche *part-time*, al fine di mantenere i tirocinanti inseriti nell'Ufficio del Processo, con la mansione di Ausiliario o Operatore Giudiziario, ed inserire gli operatori esclusi dall'Ufficio del Processo, presso gli Sportelli di Prossimità, che il Ministero ha giudicato necessari, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, in tutto il territorio italiano;

a valutare l'opportunità di individuare nell'ambito delle assunzioni di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, previste dall'articolo 46 del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), una quota percentuale da riservare agli *ex* tirocinanti formativi indicati in premessa.

G/2960/2/2/tab5

[PANIZZA](#)

La Commissione giustizia,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premesso che:

la casa circondariale di Trento, situata in località Spini di Gardolo, realizzata in soli 3 anni e 8 mesi (inaugurata il 31 gennaio 2011 in sostituzione del carcere di via Pilati a Trento e della casa circondariale di Rovereto) grazie alla cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Provincia autonoma di Trento, è una struttura al di sopra degli *standard* qualitativi rispetto alle altre strutture esistenti nel nostro Paese. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport, oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati;

a tale modernità si contrappone, tuttavia, una cronica carenza di personale della Polizia penitenziaria ed un sovrannumero di detenuti, decisamente lontano dagli accordi intrapresi al momento dell'apertura del carcere. Infatti, a fronte di una popolazione detentiva prevista e tollerabile di 240 reclusi, ad oggi la giacenza media si attesta su 368 detenuti e, pare, sino al raggiungimento di ben 418 utenti, come registrato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente peggioramento delle loro condizioni di vita ed il collasso della struttura;

il sovraffollamento di detenuti e la carenza di personale che affligge la casa circondariale di Trento, situazione in questi anni tante volte rappresentata dall'organizzazione sindacale di Polizia penitenziaria SiNAPPe (la più rappresentativa nell'istituto a cui adesso si sono unite anche tutte le altre: Sappe, Osapp, Uil-Pa, CislFp, Uspp, Cnpp e Cgil Fp), continuano a non ottenere alcun riscontro pratico. Attualmente il personale effettivamente in servizio, decimato dai continui pensionamenti non sostituiti, ha un rapporto con i detenuti di uno a 3. A fronte di 126 poliziotti penitenziari, c'è una popolazione detenuta di 368 unità. Nessun istituto del Nord Est (e presumibilmente italiano) vanta un dato così drammatico. I turni di servizio del personale di Polizia vengono regolarmente programmati con previsione di lavoro straordinario per sopperire alla carenza di organico e a tutti gli effetti, quindi, i turni straordinari sono diventati ordinari e la situazione già nel breve periodo è destinata a peggiorare;

considerato che la grave questione è già stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali non è stata mai data risposta, da parte del primo firmatario del presente atto, come con l'atto 4-02214, pubblicato il 15 maggio 2014, con il quale si chiedeva al Ministro in indirizzo di assegnare con urgenza all'istituto penitenziario in questione «almeno 15 unità di personale maschile, oltre al rientro del personale distaccato, allo scopo di garantire in maniera adeguata il rispetto dei diritti fondamentali del personale (riposi e ferie) senza compromettere i diritti dei detenuti», e da parte di altri parlamentari, che parimenti avevano sollevato la necessità di un «adeguamento della dotazione di personale di polizia penitenziari a al fine di rimediare al sottodimensionamento degli uffici interni, di tutto il personale turni sta e delle scorte degli agenti impiegati nel nucleo traduzioni e piantonamenti della casa circondariale per assicurare un adeguato livello di sicurezza nelle traduzioni verso tribunali, luoghi di cura e altri istituti»;

tenuto conto che il decreto-legge n. 244 del 2016 di proroga dei termini delle disposizioni legislative, appena convertito in legge dal Parlamento, ha introdotto una disposizione che autorizza l'amministrazione penitenziari a ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi dall'amministrazione penitenziari a proprio al fine di incrementare l'efficienza delle carceri,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di integrare l'organico della casa circondariale di Trento, ormai al collasso, nonché di adottare provvedimenti volti a prevedere un sensibile decremento della popolazione detenuta, al fine di consentire al personale di Polizia di lavorare in sicurezza ed ai detenuti di scontare la pena in uno «spazio vitale umano e dignitoso».

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 154 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
154ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CORSINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione e osservazione)

Il relatore **[SANGALLI](#)** (PD) ricorda che il decreto-legge, nel suo complesso, anticipa alcune misure previste dalla manovra di Bilancio, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre ed attesa a breve all'esame parlamentare.

Ricorda che le principali misure del provvedimento riguardano l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi, la sospensione dei termini per gli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, l'estensione **alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione** del cosiddetto "*split payment*", **ovvero il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi, il mantenimento dell'IVA alle aliquote attuali, l'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo e alcune modifiche a una serie di Fondi, incluso il Fondo di solidarietà UE.**

Per quanto d'interesse della Commissione, l'aspetto di maggior rilievo è l'articolo 6 del decreto, che stabilisce alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione per sostenere i processi di pace (legge n. 145 del 2016).

Viene infatti modificata la procedura di deliberazione delle missioni, per assicurare una maggiore certezza dei finanziamenti, e ci sono alcune modifiche in materia contabile.

Il decreto stabilisce che le deliberazioni approvate dal Consiglio dei Ministri e sottoposte al Parlamento per l'autorizzazione siano corredate da una relazione tecnica - verificata dal Ministero dell'economia secondo la legge sulla contabilità pubblica - sulla corretta quantificazione dei relativi oneri.

Viene altresì stabilito che le amministrazioni competenti, nelle more dell'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, siano autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni, e non più - come adesso - in proporzione al fabbisogno indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione.

Viene anche introdotta la possibilità che - per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei DPCM - il Ministero dell'economia anticipi fino al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

Il decreto modifica anche la procedura della sessione parlamentare sull'andamento delle missioni in corso. La relazione analitica, che viene presentata annualmente al Parlamento, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, deve avere il concerto (oltre che dei Ministeri della Difesa e dell'Interno) anche del Ministero dell'economia, che in particolare ha il compito di verificarla ai sensi della legge di contabilità.

Il decreto contiene poi una misura necessaria ad assicurare che le missioni in corso - che sono state finora finanziate solo fino al 30 settembre - possano proseguire fino al 31 dicembre. A questo fine il decreto prevede un incremento di 140 milioni di euro del fondo missioni.

L'articolo 14 del provvedimento revisiona la disciplina del cosiddetto "golden power", ovvero i poteri speciali che consentono al Governo di "blindare" una società qualora sia in pericolo l'interesse nazionale e di controllare gli investimenti extra Unione europea. Il decreto coinvolge anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella messa a punto dei regolamenti attraverso cui individuare i settori ad alta intensità tecnologica, per i quali possano esservi pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il decreto stabilisce anche che una parte dell'onere complessivo del provvedimento (pari a poco più di un miliardo di euro) sia coperto mediante riduzione delle dotazioni di cassa relative ai Ministeri.

Nell'allegato al provvedimento vengono fissate le riduzioni per ciascun Ministero. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si prevede una riduzione per 43,7 milioni di euro, tutti a carico della missione "L'Italia in Europa e nel mondo".

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione e osservazione proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Elementi per una Strategia dell'UE sull'Afghanistan (JOIN (2017) 31 definitivo) ([n. 432](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore **COMPAGNA** (*FL (Id-PL, PLI)*) ricorda che la Commissione è chiamata all'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante recante strategia dell'Unione europea sull'Afghanistan.

Si tratta di un documento che delinea una strategia globale per l'Unione europea e i suoi Stati membri per il decennio 2015-2024. Lo scopo è creare le condizioni necessarie per una soluzione politica del conflitto che insanguina il Paese da anni, nonché accompagnare l'Afghanistan nel suo percorso di rafforzamento istituzionale, sociale ed economico.

Il contesto afgano è segnato dal forte rischio che i progressi fatti durante gli ultimi quindici anni, rilevanti ma ancora insufficienti, possano essere vanificati dal riemergere nel Paese dell'instabilità politica e della fragilità sul piano della sicurezza interna. Il documento parla di una "tripla transizione" in atto nel Paese: l'assunzione di maggiori responsabilità delle forze afgane in materia di sicurezza; la riduzione delle risorse finanziarie da parte della Comunità internazionale; il cambio di *leadership*, con l'avvicendamento del presidente Karzai con Ashraf Ghani.

La Comunicazione ricorda che nella conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan, tenutasi nell'ottobre 2016, la comunità internazionale ha ribadito l'impegno collettivo a rafforzare la cooperazione, garantendo finanziamenti pari a 13,6 miliardi di euro sino al 2020. L'Unione europea, nel suo insieme, rappresenta il maggior *partner* dell'Afghanistan in termini di cooperazione allo sviluppo e ha ribadito il proprio impegno, con uno sforzo economico pari a 5 miliardi di euro. L'Accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e sullo sviluppo, firmato nel febbraio 2017, ha poi confermato tale impegno, anche nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Nel quadro degli obiettivi di sostegno all'Afghanistan, la strategia dell'Unione europea si incentra innanzitutto sulla promozione della pace, della stabilità e della sicurezza della regione, puntando ad appoggiare un processo politico inclusivo. L'obiettivo è una soluzione di pace negoziata, per contrastare le minacce derivanti dall'industria della droga, sostenere la lotta alla corruzione e promuovere un contesto regionale più favorevole agli interessi afgani.

Altro obiettivo fondamentale della strategia UE è il rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Afghanistan, la promozione della buona *governance* e l'emancipazione delle donne. Il documento sottolinea in particolare la necessità che si proceda a rafforzare il controllo democratico a tutti i livelli organizzativi del potere, nazionale e locale, appoggiando lo svolgimento di elezioni credibili, inclusive e trasparenti. Di fondamentale importanza appare inoltre il consolidamento dello Stato di diritto, del settore della giustizia, anche penale, e dei diritti umani, delle donne e dei minori in particolare, tenuto conto della loro condizione di particolare fragilità nel quadro della società afgana. Fra le iniziative concrete dell'Unione europea in questo settore, il documento menziona il sostegno al piano d'azione per il recepimento della Risoluzione Onu n. 1325 del 2000 sulle donne, la pace e la sicurezza; il sostegno al sistema giudiziario; il supporto alla forza di polizia civile e alla Commissione indipendente afgana dei diritti dell'uomo.

In ordine allo sviluppo economico, la Comunicazione evidenzia la necessità di creare un quadro economico trasparente che stimoli gli investimenti, rafforzi la resilienza della società afgana e consenta un miglior accesso alla sanità, all'istruzione e ai servizi sostenibili, specie per le fasce più vulnerabili della popolazione. L'Afghanistan registra da anni uno degli indicatori di sviluppo umano più bassi al mondo, e vede ancora larghi strati della popolazione vittime della povertà, dell'analfabetismo e della disoccupazione. Indispensabile appare anche rafforzare il settore privato, potenziare le industrie estrattive e migliorare la cooperazione economica e commerciale sul piano regionale ed internazionale. In questo ambito, l'Unione europea punta anche a garantire una maggior efficacia degli aiuti, al ripristino della sostenibilità di bilancio e ad un rafforzamento della presenza e dell'impegno delle istituzioni finanziarie internazionali.

Altro obiettivo di rilievo è la gestione delle sfide legate alla migrazione, da realizzarsi assicurando una risposta basata sulla solidarietà e sulle responsabilità condivise dalla comunità internazionale e dai Paesi vicini. Se nel 2015 gli afgani sono stati la comunità di migranti irregolari più numerosa presente

nell'Unione europea, già nel 2016 si è determinato un rilevante aumento dei rimpatri dei cittadini afgani dai Paesi limitrofi, soprattutto dal Pakistan e dall'Iran, che rischia di determinare non poche difficoltà alle istituzioni di Kabul. Inoltre un ingente numero di afgani è sfollato all'interno del Paese. Appare dunque indispensabile avviare politiche migratorie più accorte e ben gestite, affrontando le cause profonde della migrazione irregolare. A tal riguardo si ricorda che Unione europea e Afghanistan nell'ottobre 2016 hanno stipulato un'azione congiunta in materia di questioni migratorie, che affronta i temi dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento dei migranti irregolari, oltre al contrasto al traffico di migranti ed alla tratta di persone. Oltre agli impegni definiti sul piano bilaterale, il documento evidenzia la necessità di un dialogo costante a livello regionale, col sostegno delle Organizzazioni internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), pur riservandosi un maggior approfondimento del documento in esame, evidenzia la mancanza nel testo di riferimenti alla presenza nel Paese di un consistente contingente militare internazionale. Questa circostanza appare in netto contrasto con l'intenzione, più volte evidenziata nel documento, di attribuire alla popolazione afghana il diritto di decidere sul proprio futuro.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che il documento è una comunicazione della Commissione europea, che quindi necessariamente non contiene riferimenti alla presenza militare, decisa autonomamente dai Paesi membri. Tale presenza è però ovviamente un dato di scenario assunto come presupposto delle valutazioni compiute.

La senatrice [GIANNINI](#) (*PD*), rileva l'opportunità che una eventuale risoluzione della Commissione sul provvedimento in esame valorizzi le attività di sostegno alla ricostruzione istituzionale del Paese avviate negli anni scorsi col supporto italiano, in particolare nel settore universitario.

Il relatore [COMPAGNA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*), concordando con quanto appena rilevato dalla senatrice Giannini, aggiunge l'opportunità di valorizzare il ruolo dell'Italia anche dal punto di vista delle modalità di intervento delle nostre forze armate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (n. 470)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore [MICHELONI](#) (*PD*) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame riguarda

l'attuazione della direttiva europea n. 637 del 2015, sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei Paesi terzi.

La direttiva intende dare attuazione all'articolo 20 del Trattato e all'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che attribuiscono ai cittadini europei il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche di altri Paesi dell'Unione negli Stati terzi in cui il proprio Paese non abbia rappresentanze consolari.

Il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.

Lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea del 2015, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. L'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali.

Con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011 (sull'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari) viene introdotto il concetto di "cittadino europeo non rappresentato", cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.

Il provvedimento consente quindi agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).

Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.

Vi sono poi norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.

Sempre per facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.

Dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di 1ª categoria.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ovviamente si tratta di un atto di adeguamento all'ordinamento dell'UE che non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, anche perché la collaborazione fra Stati in materia di tutela consolare è espressamente prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963.

Il testo rappresenta un considerevole passo in avanti nell'ambito della tutela consolare, in particolare perché consente la necessaria flessibilità a fronte di situazioni che possono essere molto diverse tra loro.

Con riferimento alla figura dei consoli onorari, è però necessario un mutamento nella politica del Ministero, che spesso fa fronte alle carenze di personale nella rete diplomatica ricorrendo impropriamente a tali figure, che spesso rischiano di essere inidonei a svolgere le importanti funzioni loro assegnate. Auspica pertanto che i consoli onorari siano esclusi da queste nuove funzioni di tutela consolare.

Il senatore [ZIN](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle valutazioni espresse dal

relatore Micheloni riguardo i consoli onorari, anche perché in molti casi essi si dimostrano inadeguati alle funzioni che svolgono.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA evidenzia che lo schema di decreto legislativo lascia aperta la questione dell'attribuzione delle nuove funzioni ai consoli onorari, consentendo una scelta caso per caso, che tenga conto della struttura consolare complessiva del Paese in questione.

Ricorda tuttavia l'importanza che tali figure rivestono, soprattutto nei casi in cui non sarebbe comunque possibile avere rappresentanze consolari di ruolo.

Il relatore [MICHELONI](#) (PD) chiarisce che il proprio intervento non intende sminuire il ruolo dei consoli onorari, ma piuttosto stigmatizzare il comportamento del Ministero, che continua a far fronte alle esigenze di tutela consolare con tali figure, senza tenere in considerazione le valutazioni espresse dal Parlamento, come nel recente caso della chiusura del Consolato italiano a Manchester. Rileva inoltre che la scelta delle persone cui affidare tali incarichi, soprattutto in Europa, ha spesso, nel recente passato, suscitato molte perplessità.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ritiene importante assumere le sollecitazioni del relatore Micheloni e del senatore Zin, senza tuttavia svilire la figura dei consoli onorari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 3ª Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2942 di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili; apprezzate le modifiche apportate alla legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione), che hanno lo scopo di assicurare una maggiore certezza dei finanziamenti di tali missioni e di tali interventi; rilevato tuttavia che le nuove procedure potrebbero essere meglio definite, per valorizzare il ruolo del Parlamento;

apprezzato l'incremento di 140 milioni del fondo missioni, per assicurare il finanziamento delle attività in corso - finora finanziate solo fino al 30 settembre - per tutto il 2017;

valutate le misure di modifica introdotte alla disciplina della c.d. "golden power" e per il controllo degli investimenti *extra* Unione europea;

rilevata criticamente la riduzione di 43,7 milioni di euro dei fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che tale riduzione è interamente a carico della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" e riguarda settori cruciali della nostra politica estera, come la cooperazione allo sviluppo e la rappresentanza all'estero di cittadini e imprese;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

che nella prossima manovra di bilancio sia assicurato il rilancio delle capacità operative del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso il rafforzamento dell'organico nelle aree funzionali e l'incremento dei contingenti di personale locale;

e con la seguente osservazione:

che il termine di dieci giorni entro cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre l'anticipazione fino al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo missioni, decorra non dalla data di presentazione delle deliberazioni ma dalla data dell'autorizzazione del Parlamento.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 257 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore **VATTUONE** (PD), rilevando che i profili di competenza della Commissione sono contenuti nel titolo II del provvedimento, costituito dagli articoli 6 e 7.

In particolare, l'articolo 6 reca, al comma 1, modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro sulle missioni internazionali), nell'ottica di porre rimedio ad alcune difficoltà emerse, soprattutto dal punto di vista finanziario, in sede di prima applicazione della predetta normativa.

All'articolo 2 della legge in questione viene quindi inserito il comma 2-*bis*. La norma prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali siano corredate dalla relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia circa la correttezza degli oneri quantificati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità pubblica. Inoltre viene novellato il comma 4, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato. Da ultimo, viene introdotto il comma 4-*bis* (che richiama una disposizione sempre contenuta, nel passato, in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle

missioni internazionali), con la previsione che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Le predette modificazioni sono poi replicate all'articolo 4, commi 4 e 4-bis della legge quadro, in ordine alla semplificazione del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento a quanto precede, osserva quindi che la norma di tenore simile contenuta in passato nei decreti-legge di proroga delle missioni, faceva riferimento a un termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso. Con la nuova procedura, l'avvio o la prosecuzione della missione è invece subordinato all'adozione degli atti di indirizzo da parte delle Camere solo con riferimento all'articolo 4, per la proroga annuale delle missioni già autorizzate. Occorrerebbe allora modificare l'articolo 2, comma 4-bis, nel senso che il termine di 10 giorni decorra non dalla deliberazione ma dall'autorizzazione delle Camere. I commi 4 e 4-bis dovrebbero inoltre essere armonizzati in quanto dal loro combinato disposto potrebbero derivare profili applicativi non coerenti. Prosegue quindi la propria esposizione osservando che all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 145 del 2016, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi inclusa la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da una relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni.

Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo sono invece di natura contabile, di carattere generale e che non concernono in via diretta la Difesa. Esse modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), mentre le disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo provvedono quindi all'attuazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi (nn. 94 e 95 del 2017), relativi al riordino delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia. Infine, il comma 5 garantisce - tramite opportuno rifinanziamento del fondo, per l'ammontare di 140 milioni di euro - la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 contiene quindi disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare.

Nel dettaglio, il comma 1 assegna il 50 per cento dei risparmi di spesa, conseguenti al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali (minor trattamento economico spettante al predetto personale a seguito del passaggio presso altre amministrazioni), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Il comma 2 ripartisce, invece, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali relative al Corpo forestale dello Stato, non impiegate, per le seguenti finalità: revisione dei ruoli delle Forze di polizia; incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; attuazione del piano straordinario di assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Il comma 3 rinvia, per le modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie, a provvedimenti di natura non regolamentare dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare in tempi brevissimi, tenendo conto dell'urgenza per la gestione e l'organizzazione dei previsti corsi di formazione per il personale interessato.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), circa le percentuali di posti riservati ai volontari delle

Forze armate, attraverso tali provvedimenti saranno quindi stabilite le modalità per le assunzioni autorizzate dal presente articolo, quali il ricorso a nuovi concorsi ovvero all'ampliamento dei posti già banditi o ancora in atto o conclusi nel 2017, come espressamente previsto dallo stesso comma 3, primo periodo. Inoltre per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria sono autorizzate, in via eccezionale, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate (approvate nel 2017, in deroga all'annualità dei medesimi concorsi prevista dall'articolo 2199 del Codice dell'ordinamento militare). Infine, l'ultimo periodo del comma 3 estende il ricorso ai medesimi provvedimenti per stabilire le modalità per le assunzioni nelle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 2017), ferme restando, anche in questo caso, le riserve per il personale delle Forze armate ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 4 prevede degli interventi normativi volti a stabilizzare il personale operaio assunto a tempo determinato (per periodo compresi tra i cinque e i sei mesi l'anno), di cui si avvaleva il disciolto Corpo forestale dello Stato per esercitare le proprie funzioni istituzionali. Ciò al fine di consentire all'Arma dei carabinieri (nella quale il predetto Corpo è stato assorbito, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016), di continuare ad avvalersi delle predette professionalità.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 modificano quindi l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006.

Particolare importanza per la Difesa riveste il comma 7, che interviene sull'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare. La modifica prevede infatti che gli incarichi di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo.

Al riguardo, l'oratore ricorda che la normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazioni alle proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento del limite di età prima del termine dei mandati stessi. La disposizione, inoltre, anticipa quanto già previsto dal disegno di legge n. 2728, di attuazione del 'Libro bianco', già approvato dalla Commissione in sede referente ma, a differenza del testo del citato disegno di legge, estende la previsione anche al Comandante generale della Guardia di finanza (incarico conferibile a generali di corpo d'armata del medesimo Corpo ovvero dell'Esercito), modificando in tal senso la legge 23 aprile 1959, n. 189.

La normativa mira altresì a consentire il collocamento a riposo, a domanda, a quegli ufficiali che allo spirare dei tre anni dell'incarico non hanno ancora raggiunto i limiti di età previsti per il grado, senza che ciò tuttavia causi loro penalizzazioni dal punto di vista economico. In riferimento a tale disposizione, inoltre, il comma 8 stabilisce che, qualora ne derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del citato codice dell'ordinamento militare.

Conclude osservando che il comma 10 consente l'applicazione della nuova disciplina anche ai mandati in corso, senza attenderne la conclusione, prevedendo che tali mandati, se di durata inferiore ai tre anni comprese le proroghe, siano estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano comunque fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [FORNARO](#) (*Art. I-MDP*) osserva che le disposizioni relative alla durata dei vertici militari, contenute nei commi da 7 a 10 dell'articolo 7, sono del tutto estranee all'oggetto del decreto-legge in quanto di natura puramente ordinamentale e senza conseguenze economiche. Inoltre, sempre

con riferimento alle predette disposizioni, non si comprenderebbero i reali motivi di necessità e urgenza alla base dell'intervento tramite decreto-legge.

Preannuncia quindi che la propria parte politica si esprimerà favorevolmente solo a patto che le predette disposizioni vengano espunte dal testo.

Il sottosegretario ALFANO replica al senatore Fornaro, osservando che, da un punto di vista tecnico, nulla osta a che vi siano provvedimenti recanti un ampio spettro di interventi. Con riferimento, poi, alle disposizioni in questione, le ragioni di necessità e urgenza sono giustificate dall'imminente fine della legislatura da un lato e dall'imminente scadenza delle cariche in questione dall'altro, fattori, questi, che rendono in concreto assai difficile procedere con diversi strumenti legislativi.

La scelta del Governo è peraltro di carattere garantista, poiché, senza la norma in questione, avrebbe dovuto procedere a effettuare delicate nomine nell'imminenza della fine della legislatura.

Domanda inoltre delucidazioni sull'osservazione formulata dal relatore Vattuone in ordine agli interventi recati dal decreto-legge sull'articolo 2 della legge n. 145 del 2016.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) precisa che la riformulazione, da lui ipotizzata, del nuovo comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, si pone in linea con lo spirito della medesima.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la discussione generale viene dichiarata chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 258 (ant.) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** riepiloga l'*iter* del provvedimento, dando conto dell'invio a tutti i commissari, nella giornata di ieri, di una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, predisposta dal relatore (pubblicata in allegato).

Il relatore **VATTUONE** (PD) illustra brevemente la propria proposta.

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore **Luciano ROSSI** (AP-CpE-NCD).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, che risulta approvata a

maggioranza.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato, in particolare, che le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto-legge alla legge n. 145 del 2016 sono volte a porre rimedio ad alcune criticità emerse in fase in prima applicazione, soprattutto dal punto di vista contabile;

rilevata tuttavia la necessità di prevedere che le necessarie anticipazioni delle somme necessarie, disposte dall'articolo 6 comma 1, lettera *a*), numero 3), avvengano entro 10 giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento, al fine di meglio rispettare il principio cardine sotteso alla legge n. 145 del 2016 nonché di assicurare maggiore coerenza con la successiva novella operata dalla lettera *c*), numero 2);

rilevata, altresì, l'opportunità di armonizzare le prescrizioni recate rispettivamente, agli articoli 2, commi 4 e 4-*bis* e 4, commi 4 e 4-*bis*, del testo della legge n. 145 del 2016, come novellato dall'articolo 6 del decreto-legge;

preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 7, e in particolare ai commi da 7 a 10, che anticipano l'entrata in vigore della previsione, già approvata dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di attuazione del Libro bianco della difesa (2728), di un mandato triennale non rinnovabile per i vertici militari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

a) Con riferimento all'articolo 6 comma 1, lettera *a*), numero 3), nel nuovo comma 4-*bis* inserito nell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, le parole "entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere", vengano sostituite dalle seguenti: "entro 10 giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere", anche in coerenza con quanto previsto dalla successiva novella di cui alla lettera *c*), numero 2);

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe necessario armonizzare le disposizioni di cui rispettivamente, all'articolo 2, commi 4 e 4-*bis* e 4, commi 4 e 4-*bis*, del testo della legge n. 145 del 2016, come novellato dall'articolo 6 del decreto-legge;

b) sarebbe altresì opportuno sopprimere l'inciso ", verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196," introdotto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016

ad opera dell'articolo 6, comma 1) lettera *b*), numero 1: la novella potrebbe risultare infatti pleonastica alla luce di quanto disposto dal successivo numero 2), che introduce il comma 1-*bis* nel succitato articolo 3 della legge n. 145 del 2016.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 829 (ant.) del 16/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017
829ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

Il presidente **TONINI** informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, osserva che la verifica positiva della relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato è subordinata ad alcune condizioni che invita il rappresentante del Governo a illustrare.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la prima condizione posta dalla Ragioneria riguarda l'articolo 1-ter del maxiemendamento, corrispondente all'emendamento 1.0.16 approvato dalla Commissione, che deve essere espunto. La disposizione comporta infatti degli oneri privi di copertura finanziaria pari a circa 5 milioni di euro. La seconda modifica riguarda l'emendamento 7.31 (testo 2), corrispondente all'articolo 7, comma 10-sexies, relativo al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Forze dell'ordine. La proposta approvata dalla Commissione comporta infatti un impatto negativo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto che la modifica proposta dalla Ragioneria è in grado di superare.

La senatrice **RICCHIUTI** (Art.1-MDP) osserva che le risorse impiegate per il pagamento del lavoro

straordinario sono tratte dai fondi destinati alla contrattazione collettiva del pubblico impiego, che pertanto potrebbe risultare compromessa.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che tale forma di copertura è stata approvata dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO comunica inoltre che l'ultima modifica riguarda l'emendamento 2.4 (testo 3) ed è limitata a un aspetto formale della copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito a quanto riferito dal Ministro dei rapporti con il Parlamento in Assemblea, relativamente alla modifica apportata al testo dell'emendamento 13.0.7 (testo 4) riguardante le concessioni autostradali.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la modifica, già inserita nel testo del maxiemendamento, mira a tener conto di un vincolo procedurale non superabile, relativo all'approvazione da parte del CIPE degli atti convenzionali di concessione.

Il [PRESIDENTE](#) conclude osservando che, per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nell'emendamento del Governo, non vi sono differenze rispetto ai testi approvati dalla Commissione. Ritiene che la Commissione possa accogliere positivamente le modifiche suggerite dalla Relazione tecnica in quanto ispirate a un criterio prudenziale di salvaguardia dei saldi di finanza pubblica e segnalarle al Presidente del Senato ai fini della decisione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 534 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
534ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) critica la tendenza ad ampliare l'offerta di prodotti finanziari, considerato in particolare che il pubblico dei risparmiatori non è ancora provvisto delle competenze necessarie a comprendere realmente il rischio connesso nelle forme di investimento finanziario proposte dal mercato. Preannuncia quindi che il proprio Gruppo si asterrà in sede di votazione sullo schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema presentato dalla relatrice è infine

messo in votazione, risultando approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 452](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) segnala che l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riguardante le finalità e l'ambito di applicazione, aggiunge allo stesso il comma *6-bis*. Questo stabilisce che ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

In particolare attraverso l'inserimento dei commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, l'articolo 6 modifica l'articolo 5 del CAD, il quale sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico, nonché i gestori di servizi di pubblico interesse, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, incluso l'utilizzo, per i micropagamenti, del credito telefonico.

L'Agenzia per l'Italia Digitale è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. L'obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica decorre dal 1° gennaio 2019 (ai sensi dell'articolo 61, comma 2, dello schema). Se effettuate tramite siffatta piattaforma tecnologica, resta ferma per i soggetti pubblici la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.

I nuovi commi prevedono che il ricorso alla forma elettronica possa avvenire anche per il pagamento spontaneo di tributi. La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo *2-bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali.

I prestatori di servizi a pagamento abilitati sono tenuti ad effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni avvalendosi della piattaforma tecnologica sopra ricordata.

Specifiche disposizioni vengono a riguardare i versamenti unitari di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, capo III, ossia i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Il sistema vigente (mediante F24) si prevede rimanga fermo, fino a quando un decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato stabilisca le modalità tecniche per il pagamento di tributi e contributi tramite la piattaforma tecnologica.

La piattaforma tecnologica veicola le informazioni sui pagamenti effettuati alla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) informa che il disegno di legge n. 2942, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, recante, tra l'altro, disposizioni di carattere tributario, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla 5ª Commissione.

A parere della senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sarebbe più opportuna un'assegnazione alle Commissioni 5ª e 6ª riunite.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) si esprime nello stesso senso, ritenendo che non sussistano ragioni sufficienti a escludere la Commissione dall'esame in sede referente.

Preso atto dell'orientamento della Commissione, il [PRESIDENTE](#) si riserva di sottoporre alla Presidenza del Senato la valutazione di una differente assegnazione del disegno di legge n. 2942.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 454

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni consultate, premesso che il regolamento UE n. 760 del 2015 ha introdotto una nuova categoria di fondi europei di investimento, qualificati come "investimenti alternativi", non rientranti quindi nelle categorie di azioni o obbligazioni; che occorre assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, attraverso modifiche di rango legislativo nell'ordinamento interno; che la legge di delegazione europea 2015, 12 agosto 2016, n. 170, reca all'articolo 13 criteri e principi direttivi per apportare le modifiche necessarie al Testo unico delle norme in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; considerato che l'articolato dello schema attua i citati criteri di delega,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
in riferimento al potere regolamentare della Consob, di cui al comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si ribadisce il favore per disposizioni regolamentari che - nel permettere agli investitori "una valutazione informata sull'investimento proposto e dei relativi rischi" - siano orientate a garantire semplicità e immediata percezione del prodotto finanziario e dei rischi connessi.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 536 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
536^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà conto dei contenuti della risposta della Presidenza del Senato alla lettera inviata relativamente all'assegnazione del disegno di legge in titolo. In tale risposta vengono espone le ragioni alla base dell'assegnazione in sede referente alla 5a Commissione, peraltro invitata a tenere in particolare considerazione il parere della Commissione Finanze e tesoro, in considerazione della rilevanza delle disposizioni rientranti nel suo ambito di competenza.

Ha quindi la parola il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD), il quale si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del provvedimento contenente diverse disposizioni in tema di estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali. In particolare: proroga al 30 novembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; consente di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non aveva pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio;

specifica, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle entrate ? Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo ? Collesalveti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti ? i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, è prevista la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 3 estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali, università, aziende sanitarie e società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che può essere anche *online*, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento, che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. E' inoltre prevista un'analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019.

L'articolo 7, ai commi da 7 a 10, reca novelle all'articolo 1094, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, si prevede l'omogeneizzazione - rispetto alla durata triennale dell'incarico - della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza (attualmente la durata è biennale), mediante novella alla legge n. 189 del 1959, articolo 4, comma 4. Il comma 10 prevede altresì che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7-9, se di durata inferiore a 3 anni incluse le proroghe, siano estesi fino alla durata di 3 anni complessivi e che restino fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a 3 anni incluse le proroghe.

[L'articolo 20](#), comma 1, stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.

Il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 6 modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inerente la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016. La novella aggiunge un'ulteriore forma di compensazione accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4.2.6.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 537 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
537^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda che la valutazione del provvedimento in titolo potrebbe costituire l'occasione per concordare con il Governo l'*iter* del disegno di legge di riforma delle agenzie fiscali.

In sede di discussione generale interviene il senatore [VACCIANO \(Misto\)](#), il quale esprime perplessità rispetto alle disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1, in quanto rischiano di dare luogo di fatto a una forma di condono reiterato. Auspica pertanto che si tratti dell'ultimo intervento di tale natura. Manifesta quindi preoccupazione rispetto al previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA, in quanto riguardante beni e servizi di primaria importanza e larghissima diffusione. Si sofferma poi sull'articolo 20, comma 1, riguardante l'autorizzazione alla prosecuzione del rapporto concessorio per la raccolta delle lotterie nazionali, che, consistendo in un rinnovo tacito, può comportare il rischio di un'infrazione della normativa europea. Rileva infine criticamente la previsione della compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per

la collaborazione volontaria, di cui al successivo comma 6, per mezzo dell'eventuale maggior gettito per l'esercizio 2017 derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e chiede al Governo di valutare ulteriormente tale disposizione.

La senatrice [GUERRA](#) (*Art. I-MDP*) formula una valutazione sfavorevole riguardo al disposto dell'articolo 1 del decreto-legge in esame in materia di definizione agevolata, che costituisce un ulteriore incentivo a comportamenti scorretti nei confronti del fisco, quale in particolare l'evasione da riscossione, peraltro già in aumento, con conseguenze fortemente negative sulla tenuta del sistema fiscale nel suo complesso. Manifesta invece favore rispetto alle previsioni riguardanti lo *split payment*.

Con riferimento all'articolo 7 giudica incongrua la presenza in un decreto-legge di una modifica alla normativa sulla durata in carica del Comandante generale della Guardia di finanza. Conclude chiedendo delucidazioni circa la natura delle entrate derivanti dalla disposizione sulla concessione di cui all'articolo 20, comma 1, in merito alla quale condivide i dubbi espressi dal senatore Vacciano.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*), constatata l'entità del tetto di spesa per la fruizione del credito d'imposta previsto per gli incrementi degli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 4, pone la questione del necessario chiarimento circa le modalità concrete di attribuzione del credito d'imposta ai potenziali aventi diritto. Esprime quindi un giudizio negativo sul previsto aumento dell'aliquota ridotta dell'IVA, che rischia di avere effetti depressivi.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) condivide le critiche già formulate relativamente alle previsioni in materia di definizione agevolata e si esprime criticamente sulla rimodulazione dell'IVA in aumento, a causa delle possibili conseguenze negative in ambito macroeconomico. Osserva quindi come le previsioni condivisibili a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione nel territorio della provincia di Livorno possano essere utilizzate strumentalmente per favorire l'approvazione di un provvedimento complessivamente inaccettabile.

Ha la parola per la replica il vice ministro MORANDO, il quale rammenta gli interventi effettuati dal Governo negli anni scorsi finalizzati a neutralizzare le clausole di salvaguardia recanti aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Osserva peraltro che l'intervento di cui all'articolo 5 non può essere interpretato come una previsione di aumento dell'aliquota IVA ridotta, consistendo piuttosto in una riduzione dell'aumento già previsto a legislazione vigente. Rileva che non è risultato possibile prevedere la sterilizzazione totale dell'aumento dell'aliquota per il 2018 con il decreto-legge in esame, mentre è previsto un intervento specifico che sarà recato dal disegno di legge di bilancio.

Riguardo alla proroga della concessione di cui all'articolo 20 manifesta l'apertura del Governo rispetto a eventuali miglioramenti del testo attualmente in esame. Si sofferma quindi sulla disciplina della definizione agevolata di cui all'articolo 1, facendo presente che questa è dovuta all'opportunità di consentire il superamento di situazioni di difficoltà dei soggetti interessati, senza che ciò possa implicare un intervento strutturale dannoso per il sistema tributario.

Facendo infine riferimento all'*iter* del disegno di legge n. 2837, riguardante la riforma del sistema delle agenzie fiscali, attualmente in corso presso la Commissione, manifesta la massima disponibilità del Governo a collaborare al fine di individuare le modalità più idonee per uno sbocco positivo del lavoro finora svolto, che può consistere nell'integrazione del decreto-legge n. 1480 in un recepimento nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) apprezza le dichiarazioni del vice ministro Morando in merito alla riforma delle agenzie fiscali, sulle cui modalità è già in corso il confronto con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 452](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), intervenendo in discussione generale esprime una valutazione positiva circa le previsioni recanti l'obbligo anche per le autorità di vigilanza di accettare i pagamenti in forma elettronica, considerato il ruolo già attribuito alla Banca d'Italia ai fini dell'elaborazione delle regole sui pagamenti elettronici destinati alle amministrazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Intervenendo in sede di discussione generale, il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) sollecita una riflessione in merito al contenuto dell'articolo 2, comma 5, riguardante il consenso alle operazioni di pagamento prestato tramite il beneficiario, stante la possibilità di frodi, per cui appare opportuna l'individuazione di modalità di verifica del consenso del pagatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.6.4. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 538 (ant.) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
538^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) presenta e illustra uno schema di parere con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato). Si riserva inoltre di valutare insieme al Governo la questione della prosecuzione del rapporto concessorio in essere per la raccolta delle lotterie nazionali a estrazione istantanea da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 20, comma 1, alla luce della vigente disciplina europea.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede un chiarimento relativamente all'articolo 2, comma 5, che limita al comune di Livorno la subordinazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) anticipa i temi oggetto delle osservazioni contenute nello schema di parere che si riserva di redigere e mettere a disposizione dei commissari in tempi brevi, quali il consenso del pagatore, i rimborsi di operazioni non autorizzate, le spese addebitabili, le donazioni a scopo benefico e i pagamenti riguardanti l'amministrazione pubblica; ulteriori osservazioni riguarderanno aspetti maggiormente tecnici e di dettaglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 13,45 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo, premesso che

l'articolo 1 reca disposizioni per l'estensione della definizione agevolata dei carichi tributari;

l'articolo 2, comma 7, prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2018;

l'articolo 4 reca disposizioni di incentivazione fiscale agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;

l'articolo 5 dispone la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

il termine del 31 maggio 2018 di cui al comma 7 dell'articolo 2 sia prorogato al 30 novembre 2018 per tenere conto dei tempi di realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma e quindi dell'effettiva ripresa economica e superamento dell'emergenza, unica condizione per consentire alle imprese di riprendere i pagamenti previsti;

e con le seguenti osservazioni:

si ribadisce il carattere *una tantum* delle misure di definizione agevolata dei carichi tributari, limitate a conseguire gli obiettivi di gettito originariamente previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 e che le misure previste dal decreto in esame costituiscono misure di modifica delle norme già previste, restando esclusa ogni ipotesi di rinnovare o prorogare o riproporre istituti di analogo tenore in materia di pagamenti di imposte o di importi dovuti agli enti di riscossione;

in relazione all'articolo 2, comma 7, appare opportuno introdurre una disciplina a regime, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, che consenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al verificarsi di determinate condizioni di straordinarietà e urgenza, di sospendere i termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, garantendo in tale modo maggiore elasticità ed efficacia alle disposizioni di emergenza; analoga disposizione dovrebbe poi prevedere anche il potere di rimettere in termini i pagamenti sospesi. La difficoltà nel prevedere *ex ante* i tempi di realizzazione degli interventi di ricostruzione ha imposto finora il ricorso allo strumento legislativo che, per ragioni di tempistica e di flessibilità, poco si presta a interventi di tale genere, pena il ricorso a continue proroghe di termini legislativi. In generale, rispetto alle disposizioni agevolative rivolte ai contribuenti fiscali e previdenziali dei territori colpiti da emergenze e calamità, il potere ministeriale di sospendere i pagamenti, o di prorogare i termini della sospensione, dovrebbe essere attivato anche su indicazione del commissario per l'emergenza o dai presidenti delle regioni interessate dagli eventi;

in relazione all'articolo 4, la Commissione ritiene che l'ampliamento del credito di imposta fruibile a fronte delle spese pubblicitarie - essendo confermato il meccanismo del tetto di spesa complessivo - richieda un'attenta disamina delle modalità e dei criteri di attuazione delle disposizioni agevolative, con particolare riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, pur rimesse ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze unitamente ad altri aspetti attuativi, come la documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

in relazione all'articolo 5 la Commissione ribadisce il pieno sostegno alla riduzione dell'incremento dell'IVA previsto a legislazione vigente e auspica la completa sterilizzazione dell'incremento stesso per l'anno 2018, come già avvenuto per gli esercizi finanziari precedenti, attraverso interventi specifici da inserire nel disegno di legge di bilancio.

1.4.2.6.5. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 539 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
539^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 452](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

Intervenendo in sostituzione del relatore Lucherini, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (PD), in risposta a un quesito formulato dalla senatrice Bottici, specifica che la limitazione al Comune di Livorno della previsione sulla necessità della dichiarazione di inagibilità, di cui al comma 5 dell'articolo 2, è giustificata dalla maggiore estensione di tale ente territoriale rispetto ai comuni di Rosignano Marittimo e Collesalveti, la quale pone l'esigenza di maggiori garanzie al fine di limitare la fruizione delle misure di agevolazione ai soggetti effettivamente danneggiati.

Prosegue illustrando un'integrazione al testo dello schema di parere già presentato, consistente nel riferimento al ripristino di un termine congruo per l'esercizio del diritto alla detrazione in ambito IVA, tenuto conto dei tempi resi disponibili agli operatori negli altri Stati membri dell'Unione europea e del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva che l'identità dei soggetti danneggiati dall'alluvione nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti è stata già accertata, per cui appare irragionevole penalizzarne alcuni con la richiesta di un ulteriore adempimento. Critica inoltre la previsione relativa all'obbligo di pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018, successivamente alla fruizione della sospensione degli obblighi fino al 30 settembre, risultando preferibile prevedere una forma di rateizzazione o un termine successivo.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) esprime rammarico per l'assegnazione dell'esame del provvedimento in sede referente alla sola Commissione bilancio. Dichiarando quindi l'orientamento contrario della propria parte politica rispetto al decreto-legge in esame nel suo complesso, in particolare a causa della presenza di disposizioni che recano interventi di carattere ordinamentale su istituzioni di primaria importanza. Preannuncia tuttavia l'astensione del proprio Gruppo in sede di votazione sullo schema di parere, in considerazione del carattere positivo della condizione contemplata nel testo proposto dal relatore.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) esprime soddisfazione rispetto alla redazione dello schema di parere e all'integrazione prospettata dal relatore. Esprime altresì condivisione rispetto alle osservazioni della senatrice Bottici in merito alla necessità di tempi congrui per l'effettuazione dei versamenti.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) condivide i rilievi formulati dalla senatrice Bottici e dal senatore Carraro. Esprime l'auspicio che le previsioni di cui all'articolo 1, in materia di definizione agevolata, non costituiscano precedente per ulteriori interventi della medesima natura. Ritiene insoddisfacente la posizione espressa dal rappresentante del Governo riguardo agli interventi sulle aliquote dell'IVA e manifesta perplessità in merito all'articolo 20, che di fatto autorizza un rinnovo tacito della concessione per la gestione delle lotterie a distanza. Preannuncia pertanto la propria astensione in sede di votazione.

La senatrice [GUERRA](#) (Art.1-MDP) reitera la richiesta di chiarimento al Governo in merito alla natura contabile delle nuove entrate prospettate dal comma 1 dell'articolo 20. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo, rilevando l'eterogeneità del provvedimento in titolo, che contempla disposizioni condivisibili e altre sulle quali il giudizio è decisamente negativo.

Il vice ministro CASERO rammenta che il Governo ha compiuto ogni anno interventi per la sterilizzazione dell'aumento automatico delle aliquote IVA, mentre a partire dal provvedimento in esame l'approccio del Governo è teso piuttosto alla riduzione strutturale degli aumenti previsti a legislazione vigente, con conseguente parallela diminuzione dell'entità degli oneri apportati per neutralizzare gli aumenti già disposti, fermo restando l'obiettivo di continuare a ottenere la completa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Si sofferma quindi sulla necessità di individuare coperture idonee in conseguenza a qualsiasi intervento di differimento delle scadenze per i versamenti tributari e previdenziali, in particolar modo quando il differimento riguarda un anno solare successivo. Riguardo al tema della detraibilità in ambito IVA, esprime apertura rispetto alla proposta del relatore, pur facendo presente che la questione può essere considerata in gran parte superata in virtù dell'introduzione della fatturazione elettronica.

La senatrice [GUERRA](#) (*Art. 1-MDP*) lamenta la mancata risposta del Governo ai quesiti da lei posti, che non può comunque trovare giustificazione nell'avvicinarsi dei rappresentanti del Governo in Commissione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal vice ministro Casero, pur ritenendo fondato il rilievo della senatrice Guerra. Giudica inoltre condivisibili gli spunti emersi dal dibattito relativamente alla redazione dello schema di parere, che pone all'attenzione del relatore.

Il relatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) integra ulteriormente lo schema di parere con un riferimento al termine congruo per l'esercizio del diritto alla detrazione riguardo l'IVA, superando la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è infine messo in votazione e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ([n. 458](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Per quanto riguarda l'osservazione in materia di spese addebitabili fa presente

la propria disponibilità a una modifica, tesa a esplicitare che in caso di richiesta di comunicazioni cartacee da parte del cliente il servizio comporta comunque un costo e pertanto una spesa addebitabile, o in alternativa a sopprimere l'osservazione stessa.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), pur apprezzando la finalità di tutela ambientale della proposta del relatore, ritiene preferibile la soppressione dell'osservazione, tenuto conto che lo schema di decreto trova immediata rispondenza nell'articolato della direttiva.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) accoglie il suggerimento del senatore Vacciano e modifica di conseguenza lo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere del relatore, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è messo in votazione e approvato dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il decreto-legge in titolo, premesso che
l'articolo 1 reca disposizioni per l'estensione della definizione agevolata dei carichi tributari;
l'articolo 2, comma 7, prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2018;
l'articolo 4 reca disposizioni di incentivazione fiscale agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;
l'articolo 5 dispone la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018;
esprime parere favorevole con la seguente condizione:

il termine del 31 maggio 2018 di cui al comma 7 dell'articolo 2 sia prorogato al 30 novembre 2018 per tenere conto dei tempi di realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dal sisma e quindi dell'effettiva ripresa economica e superamento dell'emergenza, unica condizione per consentire alle imprese di riprendere i pagamenti previsti;

e con le seguenti osservazioni:

nel ribadire il carattere *una tantum* delle misure di definizione agevolata dei carichi tributari, limitate a conseguire gli obiettivi di gettito originariamente previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 e a modificare le norme già previste, la Commissione ritiene esclusa, anche per il futuro, ogni ipotesi di rinnovo, proroga o riproposizione di istituti di analogo tenore in materia di pagamenti di imposte o di importi dovuti agli enti di riscossione;

in relazione all'articolo 2, comma 7, appare opportuno introdurre una disciplina a regime, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, che consenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al verificarsi di determinate condizioni di straordinarietà e urgenza, di sospendere i termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, garantendo in tale modo maggiore elasticità ed efficacia alle disposizioni di emergenza; analoga disposizione dovrebbe poi prevedere anche il potere di rimettere in termini i pagamenti sospesi. La difficoltà nel prevedere *ex ante* i tempi di realizzazione degli interventi di ricostruzione ha imposto finora il ricorso allo strumento legislativo che, per ragioni di tempistica e di flessibilità, poco si presta a interventi di tale genere, pena il ricorso a continue proroghe di termini legislativi. In generale, rispetto alle disposizioni agevolative rivolte ai contribuenti fiscali e previdenziali dei territori colpiti da emergenze e calamità appare opportuno prevedere un'automatica forma di pagamenti in scadenza. Inoltre si suggerisce di prevedere che il potere ministeriale di sospendere i pagamenti, o di prorogare i termini della sospensione, sia attivato anche su indicazione del commissario per l'emergenza o dai presidenti delle regioni interessate dagli eventi;

in relazione all'articolo 4, la Commissione ritiene che l'ampliamento del credito di imposta fruibile a fronte delle spese pubblicitarie - essendo confermato il meccanismo del tetto di spesa complessivo - richiede un'attenta disamina delle modalità e dei criteri di attuazione delle disposizioni agevolative, con particolare riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, pur rimesse ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze unitamente ad altri aspetti attuativi, come la documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

in relazione all'articolo 5 la Commissione ribadisce il pieno sostegno alla riduzione dell'incremento dell'IVA previsto a legislazione vigente e auspica la completa sterilizzazione dell'incremento stesso per l'anno 2018, come già avvenuto per gli esercizi finanziari precedenti, attraverso interventi specifici da inserire nel disegno di legge di bilancio. Per la materia dell'IVA, appare opportuno ripristinare un termine congruo per l'esercizio del diritto alla detrazione, superando la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 che appare eccessivamente ridotto.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 458

La Commissione Finanze e tesoro esaminato l'atto in titolo,
premessi che

lo schema di decreto legislativo attua i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015, che a sua volta introduce nell'ordinamento italiano gli obiettivi e le prescrizioni della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di pagamento nel mercato interno;

la materia dei pagamenti deve necessariamente essere disciplinata da una normativa omogenea e

uniforme in tutti gli Stati membri secondo principi di tutela degli ordinanti, di accesso ai servizi con costi omogenei e secondo la libera concorrenza tra i prestatori di servizi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in materia di spese addebitabili, ferma restando la gratuità di ogni comunicazione ai clienti fornita con strumenti telematici e informatici, appare opportuno chiarire che, in caso di richiesta di comunicazioni cartacee, da parte del cliente, tale servizio comporta comunque un costo: per tali motivi si suggerisce di modificare l'articolo 127-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitando la gratuità alle comunicazioni telematiche e sopprimendo il riferimento ad ogni altro strumento di comunicazione utilizzato;

in materia di servizi di pagamento per donazioni e partecipazioni a raccolte fondi di beneficenza da parte di operatore telefonico e di telecomunicazione tramite strumenti e dispositivi elettronici, la direttiva fa riferimento in maniera generica a riduzione di costi per entità e soggetti che raccolgono donazioni a fini caritatevoli. Lo schema di decreto in esame, facendo riferimento alle erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore, amplia ad una platea molto vasta di soggetti tale eccezione, in un modo che rischia anche di essere disomogeneo rispetto alle realtà di altri Paesi membri. Si suggerisce quindi di introdurre un riferimento alla disciplina prevista nella legge annuale per la concorrenza di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai commi 49 e 50 dell'articolo 1, e comunque di introdurre un riferimento normativo più aderente alle finalità della direttiva;

in tema di consenso e revoca dello stesso, che il cliente deve poter fornire rispetto all'esecuzione di pagamenti agli intermediari, appare opportuno, per salvaguardare e tutelare i clienti da comportamenti fraudolenti, specificare che anche la revoca del consenso avvenga con le stesse modalità e informandone con immediatezza il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto (intermediario o banca). Si esprime il dubbio che il dato normativo di cui all'articolo 2, comma 6, dello schema, che inserisce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nel decreto legislativo n. 11 del 2010, non sciolga in maniera univoca la questione della responsabilità del prestatore di radicamento del conto nel caso in cui non sia informato della revoca del servizio di pagamento data dal cliente al prestatore del servizio di informazione;

in riferimento al tema del rimborso di operazioni non autorizzate si segnala l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva» cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;

per quanto riguarda le operazioni in divise diverse e la relativa conversione, si segnala l'opportunità di chiarire la tempistica della disponibilità dei fondi al beneficiario rispetto a quella dell'operazione di conversione;

in relazione ai pagamenti da e alle amministrazioni pubbliche, la Commissione rileva la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto per tener conto delle peculiarità dei soggetti che effettuano o ricevono il pagamento, tra l'altro destinatari della disciplina di finanza pubblica che le banche che svolgono servizio di tesoreria sono tenute ad applicare;

inoltre, alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, una norma del seguente tenore:

«Art. 4-bis - (*Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione*)

1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "carta di credito" sono inserite le seguenti: "fisica o virtuale";

b) le parole da "qualora non sia possibile" fino alla fine del comma sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»;

la Commissione ritiene opportuno confermare la previsione del decreto ministeriale di attuazione rideterminando un termine per l'emanazione dello stesso, con l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2019;

in ragione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'*iter* di recepimento e l'entrata in vigore della nuova disciplina, appare opportuno prevedere una modalità e una tempistica adeguate ad informare gli utenti: appare opportuno quindi prevedere che il passaggio dal vigente regime legale a quello nuovo sia privo di incertezza e dare piena comunicazione ai clienti, tenendo conto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rischia di essere troppo a ridosso dell'invio delle comunicazioni periodiche, come l'estratto conto di fine anno. Appare ragionevole consentire quindi che tale informazione possa essere resa attraverso un'informativa da inviare entro e non oltre il 31 marzo 2018; in merito alle disposizioni transitorie, dato il possibile disallineamento temporale tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in commento e la decorrenza delle norme tecniche in materia di autenticazione forte e di comunicazione sicura rimessa alla potestà dell'EBA, come già fatto in analoghe circostanze, si suggerisce di specificare che la disciplina di rango secondario vigente al 12 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della normativa tecnica;

in termini più generali, atteso l'interesse per una completa regolamentazione del settore, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche in atto e del ruolo che in esso possono giocare le imprese innovative, valuti il Governo la possibilità di introdurre una specifica disciplina volta a favorire la prestazione di servizi di pagamento da parte di imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 458

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, premesso che

lo schema di decreto legislativo attua i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015, che a sua volta introduce nell'ordinamento italiano gli obiettivi e le prescrizioni della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di pagamento nel mercato interno;

la materia dei pagamenti deve necessariamente essere disciplinata da una normativa omogenea e uniforme in tutti gli Stati membri secondo principi di tutela degli ordinanti, di accesso ai servizi con costi omogenei e secondo la libera concorrenza tra i prestatori di servizi;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in materia di servizi di pagamento per donazioni e partecipazioni a raccolte fondi di beneficienza da parte di operatore telefonico e di telecomunicazione tramite strumenti e dispositivi elettronici, la direttiva fa riferimento in maniera generica a riduzione di costi per entità e soggetti che raccolgono donazioni a fini caritatevoli. Lo schema di decreto in esame, facendo riferimento alle erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore, amplia ad una platea molto vasta di soggetti tale eccezione, in un modo che rischia anche di essere disomogeneo rispetto alle realtà di altri Paesi membri. Si suggerisce quindi di introdurre un riferimento alla disciplina prevista nella legge annuale per la concorrenza di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai commi 49 e 50 dell'articolo 1, e comunque di introdurre un riferimento normativo più aderente alle finalità della direttiva;
- 2) in tema di consenso e revoca dello stesso, che il cliente deve poter fornire rispetto all'esecuzione di pagamenti agli intermediari, appare opportuno, per salvaguardare e tutelare i clienti da comportamenti fraudolenti, specificare che anche la revoca del consenso avvenga con le stesse modalità e informandone con immediatezza il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto (intermediario o banca). Si esprime il dubbio che il dato normativo di cui all'articolo 2, comma 6, dello schema, che inserisce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nel decreto legislativo n. 11 del 2010, non sciogla in maniera univoca la questione della responsabilità del prestatore di radicamento del conto nel caso in cui non sia informato della revoca del servizio di pagamento data dal cliente al prestatore del servizio di informazione;
- 3) in riferimento al tema del rimborso di operazioni non autorizzate si segnala l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva» cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;
- 4) per quanto riguarda le operazioni in divise diverse e la relativa conversione, si segnala l'opportunità di chiarire la tempistica della disponibilità dei fondi al beneficiario rispetto a quella dell'operazione di conversione;
- 5) in relazione ai pagamenti da e alle amministrazioni pubbliche, la Commissione rileva la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto per tener conto delle peculiarità dei soggetti che effettuano o ricevono il pagamento, tra l'altro destinatari della disciplina di finanza pubblica che le banche che svolgono servizio di tesoreria sono tenute ad applicare;
- 6) inoltre, alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, una norma del seguente tenore:
«Art. 4-bis - (Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "carta di credito" sono inserite le seguenti: "fisica o virtuale";
b) le parole da "qualora non sia possibile" fino alla fine del comma sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;
 - c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»;
- 7) la Commissione ritiene opportuno confermare la previsione del decreto ministeriale di attuazione rideterminando un termine per l'emanazione dello stesso, con l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2019;
- 8) in ragione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'*iter* di recepimento e l'entrata in vigore della nuova disciplina, appare opportuno prevedere una modalità e una tempistica adeguate ad informare gli utenti: appare opportuno quindi prevedere che il passaggio dal vigente regime legale a quello nuovo sia privo di incertezza e dare piena comunicazione ai clienti, tenendo conto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rischia di essere troppo a ridosso dell'invio delle comunicazioni periodiche, come l'estratto conto di fine anno. Appare ragionevole consentire quindi che tale informazione possa essere resa attraverso un'informativa da inviare entro e non oltre il 31 marzo 2018;
- 9) in merito alle disposizioni transitorie, dato il possibile disallineamento temporale tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in commento e la decorrenza delle norme tecniche in materia di autenticazione forte e di comunicazione sicura rimessa alla potestà dell'EBA, come già fatto in analoghe circostanze, si suggerisce di specificare che la disciplina di rango secondario vigente al 12 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della normativa tecnica;
- 10) in termini più generali, atteso l'interesse per una completa regolamentazione del settore, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche in atto e del ruolo che in esso possono giocare le imprese innovative, valuti il Governo la possibilità di introdurre una specifica disciplina volta a favorire la prestazione di servizi di pagamento da parte di imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 395 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
395ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03858 del senatore Endrizzi sulla realizzazione di un centro commerciale in provincia di Padova vicino al Castello del Catajo, precisando che la competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha acquisito notizie al riguardo. Comunica quindi che si tratta di realizzare un centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare, il cui progetto prevedrebbe un edificio multi-piano per una superficie coperta di circa 35.000 metri quadrati, di considerevoli dimensioni. Specifica poi che l'area interessata dal complesso è pianeggiante, scarsamente edificata e prospiciente al Castello del Catajo, rilevante complesso architettonico tutelato quale bene culturale ai sensi dell'articolo 13 del Codice dei beni culturali, alla Villa "La Mincana", anch'essa vincolata, ed è prossima al territorio tutelato del Parco regionale dei Colli, pur non ricadendo al suo interno.

Dopo aver chiarito che, date le sue dimensioni, l'intervento confluirebbe nell'ambito di applicazione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge della regione Veneto n. 4 del 2016, informa che ad oggi il nuovo progetto non risulta formalmente pervenuto alla Soprintendenza nell'ambito di un rinnovato procedimento di VIA. Riferisce peraltro che, precedentemente, ad un analogo progetto di insediamento commerciale, previsto nella medesima zona ai piedi dei Colli Euganei, nel 2013 la stessa Soprintendenza rese un motivato parere contrario nel procedimento di VIA provinciale avviato per la valutazione del suo impatto sul territorio. In esito a tale parere preclusivo e sulla base di altre considerazioni della commissione valutante, il procedimento venne archiviato e non fu mai concluso. A tale proposito, ritiene opportuno precisare che il comune rese edificabile l'ambito territoriale in parola, ai fini commerciali, con una variante di piano urbanistico, adottata nel 1994. Alterne vicende portarono poi, sia il comune che la regione Veneto, a differenti considerazioni in ordine a tale previsione edificatoria e con una successiva variante al piano l'area fu riportata alla precedente destinazione agricola, in analogia alle zone circostanti. Tuttavia, a seguito di ricorsi vinti in varie sedi giurisdizionali dalla società Deda, proprietaria del fondo, l'edificabilità del lotto fu mantenuta ed il comune condannato ad un consistente risarcimento dei danni o, differentemente, ad un accordo con la proprietà. Puntualizza pertanto che urbanisticamente l'insediamento commerciale risulta conforme al vigente strumento di piano attuativo e vi è già un piano di lottizzazione approvato e convenzionato per la realizzazione della viabilità interna al lotto.

Afferma invece che non risulta alcun titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del centro commerciale, fermo restando che, sotto il profilo delle tutele derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l'ambito di insediamento non è ad oggi sottoposto ad alcun vincolo. Nonostante ciò, prosegue il Sottosegretario, pur non sussistendo competenze dirette da parte del Ministero sulla fattibilità dell'opera, la competente Soprintendenza ha rappresentato che l'impatto derivante dalla nuova struttura commerciale parrebbe compromettere e creare forti criticità alle interrelazioni con il contesto, come motivato nel parere contrario espresso dallo stesso Ufficio nel citato procedimento di VIA al precedente progetto, poi archiviato.

Rende noto che sia il Castello del Catajo che Villa "La Mincana", beni culturali vincolati che distano dall'area in questione alcune centinaia di metri, hanno ampie relazioni visive e di natura imprenditoriale con le attività di viticoltura della zona, dove insistono alcune cantine ed aziende agricole. L'insediamento antropico circostante è prevalentemente abitativo con edilizia bassa tale da consentire anche visuali tra emergenze architettoniche molto distanti tra loro. Sottolinea inoltre che, seppure l'area del centro commerciale non ricada all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, ma sia posta a ridosso del casello autostradale, è comunque prossima al perimetro del Parco. Evidenzia pertanto che, secondo la Soprintendenza, è inconfutabile l'ampia visione che si avrà del nuovo

complesso, dalle pendici e dai limitrofi crinali collinari, alcuni dei quali facenti storicamente parte del compendio monumentale del Catajo. Afferma dunque che, sempre a giudizio della Soprintendenza, tale possibilità edificatoria parrebbe incidere sul paesaggio del luogo, depauperandone le peculiarità culturali e turistiche rese dai Colli Euganei e dai territori confinanti a vocazione agricola che, seppure esclusi dal perimetro del Parco, costituiscono un'armoniosa cornice naturalistica alle rilevanti emergenze architettoniche, in uno stretto rapporto di unità.

Aggiunge peraltro che, in base a quanto comunicato dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle verifiche effettuate sulle mappe di pericolosità idraulica e di rischio idraulico del piano di gestione per il rischio di alluvione (PCRA) del distretto delle Alpi Orientali approvato a marzo 2016, il sito su cui è prevista la realizzazione del centro commerciale risulterebbe interessato da aree a pericolosità e rischio idraulico. Assicura infine l'impegno della Soprintendenza, come già avvenuto in passato e in conformità con le proprie competenze, per la conservazione dei valori paesaggistici e culturali della zona.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) si dichiara soddisfatto per il contenuto della risposta, nella quale emergono elementi a suo avviso fondamentali rispetto alla tutela dei beni culturali. Ritiene peraltro che vengano correttamente messi in risalto ulteriori valori, come ad esempio il consumo di suolo e l'impatto sul tessuto economico e sociale della realtà interessata. Dopo aver rammentato l'importanza del distretto termale adiacente alle aree coinvolte nonché del Parco regionale, afferma che la qualità paesaggistica dovrebbe essere intesa come elemento identitario e come traino economico.

Reputa pertanto che il centro commerciale avrebbe avuto un impatto negativo sui terreni agricoli anche in termini di inquinamento e di disagio per la popolazione, oltre che di desertificazione delle attività commerciali piccole e medie.

Sollecita pertanto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione affinché, nel rispetto delle relative competenze, si adoperino per estendere le tutele, prevedendo eventualmente una fascia di rispetto nelle zone circostanti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(2872\)](#) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento, previo consenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre), propone di concludere

l'esame in sede referente, fermo restando che in seguito il provvedimento potrebbe eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/2872/1/7 purchè venga riformulato in un testo 2 espungendo le parole da "valutato inoltre che" fino a "sopravvivenza del settore" e sia soppresso il secondo impegno al Governo. Quanto all'emendamento 1.1, manifesta un parere contrario, suggerendone eventualmente una riformulazione in ordine del giorno sulle forme di finanziamento individuabili.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si associa alle considerazioni della relatrice, dichiarando fin d'ora la propria disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno qualora fossero così riformulati.

Il senatore [GOTOR](#) (Art. 1-MDP), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2872/2/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) domanda se sia possibile riformulare il secondo impegno contenuto nell'ordine del giorno G/2872/1/7 anziché eliminarlo del tutto, in quanto reputa prioritario sostenere economicamente il settore attraverso risorse stabili.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) reputa ambigua la formulazione nel secondo impegno tanto più che nel disegno di legge di riforma dello spettacolo, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 4652) vi è un rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene dunque condivisibile il primo impegno al Governo, di per sé sufficiente a qualificare le intenzioni dei proponenti, mentre il secondo impegno potrebbe risultare pleonastico.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel prendere atto delle dichiarazioni della relatrice, giudica invece possibile riformulare il secondo impegno assimilandone i contenuti a quanto già previsto nell'ordine del giorno G/2872/2/7, appena accolto dal Governo, eliminando dunque una parte delle premesse e il periodo del secondo impegno relativo agli interventi di carattere normativo.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con tale impostazione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) riformula pertanto l'ordine del giorno G/2872/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, affermando che il festival Umbria Jazz è una delle rassegne più importanti della scena musicale italiana e avrebbe dovuto beneficiare di adeguati finanziamenti. Si rammarica pertanto che, nonostante l'elevato livello artistico, si sia dovuto ricorrere ad un provvedimento *ad hoc* per attingere a nuovi fondi. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che occorre affrontare in linea generale il tema delle risorse, sottolineando come non si possa continuare a gravare sul FUS, tanto più per esperienze culturali consolidate da anni, le quali dovrebbero avere certezza di finanziamenti.

Coglie poi l'occasione per lamentare l'assenza del Sottosegretario competente per il Dicastero dei beni culturali, che testimonia a suo giudizio la scarsa attenzione del Governo rispetto al contenuto del provvedimento. Si augura conclusivamente che il disegno di legge possa essere ridiscusso in tempi rapidi in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che il sottosegretario Dorina Bianchi, la quale avrebbe dovuto partecipare alla seduta odierna, ha comunicato per tempo di essere impossibilitata, per ragioni di salute, a prendere parte alla Commissione. Fa presente comunque che il Governo è autorevolmente rappresentato dal sottosegretario Angela D'Onghia, tanto più che gli impegni assunti durante l'esame coinvolgono l'Esecutivo nella sua collegialità.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritiene che l'inclusione del festival Umbria Jazz all'interno delle manifestazioni musicali finanziate dalla legislazione vigente rappresenti un riconoscimento importante sul piano culturale. Pur consapevole della necessità di una riflessione sulla questione delle risorse, sottolinea il carattere variegato del mondo del jazz e rivendica il sostegno finanziario del Governo per tale segmento musicale anche con risorse specifiche. Afferma pertanto che il provvedimento consente di porre l'accento sulla musica dal vivo in generale, anche tenuto conto del disegno di legge di riforma dello spettacolo, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo alcune condizioni e osservazioni. Puntualizza infatti che nell'atto in esame emergono alcune criticità soprattutto per quanto riguarda l'applicabilità a tutti i beni culturali della soglia minima di età pari a 250 anni, di cui alla condizione n. 1. Illustra altresì i contenuti della condizione n. 2, sulla salvaguardia delle norme nazionali, nonché delle osservazioni di cui alle lettere a) e b).

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) reputa addirittura curioso introdurre una soglia minima di età

per i beni oggetto di protezione. Sarebbe invece a suo giudizio preferibile un concetto più ampio di beni culturali, svincolato da limiti di età. Chiede pertanto di modificare lo schema di risoluzione proprio per incidere sulle definizioni recate dalla proposta di regolamento.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) fa presente a sua volta che la legislazione italiana già reca una definizione di bene culturale e dunque occorrerebbe porre il problema di come essa si rapporti a quanto previsto dalla proposta di regolamento in esame.

In una breve interruzione, il [PRESIDENTE](#) fa notare che la condizione n. 2 dello schema di risoluzione mira proprio a salvaguardare le legislazioni nazionali.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) condivide la condizione n. 2, precisando tuttavia che esistono anche ulteriori prescrizioni previste in ambito UNESCO. Quanto ai limiti di età, ravvisa delle incongruenze anche nella tabella allegata alla proposta di regolamento, tenuto conto ad esempio che l'età minima di 250 anni non avrebbe senso per opere come le fotografie, citate nella lettera k) della suddetta tabella. Sollecita dunque una correzione di quanto in essa previsto.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) riconosce a sua volta che il limite minimo dei 250 anni non è adeguato per tutte le opere, mentre potrebbe valere per i beni archeologici. Rimarca comunque che la proposta di regolamento è frutto della volontà - a suo giudizio - lodevole di contrastare il traffico illecito di beni culturali connesso a conflitti militari, tanto più che i proventi derivanti da esso sovente finanziano attività terroristiche. Sollecita dunque il relatore a mettere in evidenza nello schema di risoluzione la diversità dei beni interessati.

In qualità di relatore in 14a Commissione sul medesimo provvedimento in sede consultiva, pone altresì l'accento sulla disciplina dei beni dopo il fermo temporaneo da parte delle autorità doganali, sottolineando l'opportunità che le opere non vengano restituite per mera decorrenza dei termini.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) prende nuovamente la parola per precisare che la condizione n. 2 non risulta a suo avviso esaustiva, in quanto occorre una definizione più restrittiva di beni culturali a livello non soltanto nazionale ma soprattutto europeo a fini di un'armonizzazione. Propone perciò di introdurre una nuova disposizione che deroghi alla soglia minima di età di 250 anni nel caso di beni culturali di particolare importanza.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) premette che tali posizioni non erano emerse durante la discussione generale. Non essendo previste scadenze per l'approvazione della risoluzione, si riserva dunque di riformulare la propria proposta tenendo conto dei suggerimenti avanzati, atteso che si registrano numerose inesattezze nell'allegato anche con riferimento ai beni riguardanti la scienza. Tiene tuttavia a precisare di aver ritenuto in un primo tempo irriguardoso, nei confronti della Commissione europea, proporre modifiche puntuali al testo. Condividendo comunque l'approccio emerso durante l'esame, assicura che rielaborerà lo schema di risoluzione prendendo spunto da quanto affermato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo ([n. 468](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il provvedimento in titolo è uno dei tre decreti legislativi attuativi della legge n. 220 del 2016 di riforma del settore della cinematografia. Gli altri due schemi di decreto legislativo, il n. 467 e il n. 469, sono stati assegnati rispettivamente alle Commissioni riunite 7a e 11a e alle Commissioni riunite 7a e 8a. Rammenta pertanto che l'esame dello schema di decreto legislativo n. 467 inizierà questa sera in una seduta già convocata alle ore 19 o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, mentre l'*iter* dello schema di decreto legislativo n. 469 sarà avviato domani mattina alle ore 8,30.

Rispondendo anche ad un quesito sull'ordine dei lavori del senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), fa presente che la seduta di oggi alle ore 19 dipenderà dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Segnala comunque che tutti e tre i provvedimenti risultano assegnati con riserva, in quanto privi dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra anzitutto l'articolo 1 sull'oggetto e le finalità dello schema di decreto, il quale provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. In particolare, esso detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedurali e sanzionatori.

Fa presente poi che, secondo l'articolo 2, la classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica (comma 1). In base al comma 2, la classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. Riferisce dunque che a tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 6; opere vietate ai minori di anni 14; opere vietate ai minori di anni 18. Segnala in particolare che, per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni (comma 3).

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, che istituisce, presso la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale, secondo il comma 2, verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. Essa è composta - prosegue il relatore - da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-

educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale.

Descrive, in particolare, la composizione della suddetta Commissione formata da: sette componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari; sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti ed educatori professionali; sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; sette componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; sette componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

Osserva comunque che con l'istituzione della nuova Commissione per la classificazione si perverrà a una riduzione di 13 unità nella composizione dell'organismo attualmente esistente, considerato che le 7 sezioni della Commissione per la revisione cinematografica sono oggi costituite da 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri).

Dopo aver illustrato gli ulteriori adempimenti cui è soggetta la Commissione, nonché le relative modalità di lavoro, passa ad illustrare l'articolo 4 che disciplina il procedimento di verifica della classificazione, stabilendo, al comma 1, che in base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Precisa peraltro che, secondo la relazione illustrativa, la locuzione "chi ne abbia titolo" comprende "tutti i soggetti che possono essere titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera per la sala cinematografica".

Delinea poi l'*iter* connesso al predetto procedimento di verifica, per cui, almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti inviano una copia dell'opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla Direzione generale cinema per la verifica da parte della Commissione. Quest'ultima visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti interessati, rilasciando il proprio parere alla Direzione competente. Successivamente, la suddetta Direzione, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione: nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo può far uscire l'opera nelle sale cinematografiche. Segnala comunque che avverso il parere della Commissione è possibile proporre istanza di appello in modo che due sottocommissioni diverse da quella che ha già verificato la classificazione dell'opera provvedano al riesame.

Illustra successivamente l'articolo 5, secondo il quale le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico che ne attesti la conformità all'originale. Precisa poi che, per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione di tali opere ai fini della successiva uscita in sala, si applica il procedimento di verifica prima descritto.

Quanto all'articolo 6, sui materiali pubblicitari e sulle opere promozionali di altra opera, rileva che, per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applica il procedimento di verifica della classificazione, fatta salva la possibilità per gli operatori di qualificare le opere promozionali di altra opera sulla base della nuova classificazione, senza necessità di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito di esame da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.

L'articolo 7 stabilisce che la classificazione deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata è tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicità o comunicazione, anche *on-line*. Fa presente comunque che per consentire una più agevole comprensione della classificazione e per facilitare il compito degli agenti educativi, l'informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori. Soffermandosi poi sull'articolo 8, concernente gli obblighi per gli esercenti cinematografici, evidenzia che se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale e abbiano compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni. Rimarca peraltro che è vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori. In merito all'articolo 9 sull'accertamento degli illeciti amministrativi e sulle sanzioni, dà conto delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza sia degli obblighi di qualificazione dell'opera in base ai nuovi criteri di classificazione sia degli obblighi di pubblicità. Segnala ad ogni modo che è espressamente prevista la clausola di salvezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 668 del codice penale, come modificato dall'articolo 13, comma 3. La relatrice illustra altresì l'articolo 10, che demanda a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'introduzione della disciplina relativa alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi, finalizzata ad assicurare il giusto bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 11 demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la nomina della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 13 abroga, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione, una serie di norme non più compatibili con il nuovo assetto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*), ravvisando norme di interesse nell'articolato solo con riferimento agli articoli 1, comma 3, 17 e 19. Illustra quindi l'articolo 1, comma 3, che consente - nel quadro della più generale estensione della definizione agevolata dei debiti - alle

università di completare i versamenti relativi alla suddetta definizione agevolata differendo il termine per il pagamento delle rate in scadenza da novembre 2017 a novembre 2018. Fa presente quindi che alla copertura di tale misura, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015. Detto Fondo viene parallelamente incrementato dello stesso importo per il 2018.

Dà indi conto dell'articolo 17, comma 2, che assegna al comune di Matera 3 milioni di euro per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 91 del 2017. Si tratta quindi di realizzare ulteriori iniziative, oltre a quelle già rientranti nel Contratto istituzionale di sviluppo, nella città di Matera in quanto essa è stata designata "Capitale europea della cultura 2019". Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 243 del 2016 ha istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. Tale programma è finalizzato a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, per il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Segnala poi l'articolo 19, che attiene invece ad una materia non propriamente rientrante nelle competenze della Commissione ma che è stata comunque discussa in varie occasioni: la liberalizzazione in materia di *collecting* del diritto d'autore. Rammenta in proposito che già nel 2014, nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (*Doc. XXIV*, n. 21), la 7ª Commissione aveva segnalato il tema ancora aperto della liberalizzazione delle *collecting*; successivamente, l'argomento venne riaffrontato tanto in occasione della legge n. 170 del 2016, che recava una delega al Governo per recepire la (sopravvenuta) direttiva europea 2014/26/UE, quanto in fase di espressione di osservazioni alla Commissione giustizia sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima (atto del Governo n. 366). In quest'ultima occasione, la 7ª Commissione aveva preso atto della scelta, operata con la legge delega n. 170 del 2016, di mantenere l'esclusiva alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) sul diritto d'autore, ma aveva segnalato l'opportunità di riconsiderare la questione, alla luce dell'impatto che le nuove norme avrebbero avuto nel settore.

Comunica pertanto che l'articolo 19 del decreto-legge in esame estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano senza intermediazioni della SIAE. Vengono apportate modifiche anzitutto alla legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, affiancando "gli altri organismi di gestione collettiva" alla SIAE sia nella remunerazione dei titolari dei diritti d'autori, sia nella definizione di attività di intermediazione. Si specifica comunque che per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene conseguentemente novellato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2014/26/UE, il n. 35 del 2017.

Impatta poi sui profili di riferimento - prosegue il relatore - l'articolo 20 sulla copertura finanziaria, in quanto impone riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Riepiloga in sintesi le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 40 milioni di euro, nonché per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 19 milioni di euro. Andando in dettaglio, segnala per che il Dicastero dell'istruzione le riduzioni riguardano 3 missioni: Istruzione scolastica, con una riduzione di 5 milioni; Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria, con una riduzione di 30 milioni di euro; Ricerca e innovazione, con una riduzione di 5 milioni di euro. Nell'ambito dei Beni culturali, le riduzioni riguardano 3 missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, per 16,5 milioni di euro; Turismo, per 2 milioni di euro; Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per 500.000 euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2256) MOLINARI ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(2348) Nadia GINETTI. - Disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(2604) LIUZZI ed altri. - Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2256 e 2604, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2348 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre con riferimento ai disegni di legge nn. 2256 e 2604.

Il **PRESIDENTE** propone, per omogeneità della materia trattata, la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2348 con gli altri provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) enuncia l'obiettivo del disegno di legge n. 2348, ossia articolare meglio l'insegnamento della cultura costituzionale, dell'educazione civica e della cittadinanza europea, segnalando che esso, al pari degli altri due, incide sul decreto-legge n. 137 del 2008, che ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse, con analoghe iniziative nella scuola dell'infanzia.

Evidenzia dunque le novelle apportate al suddetto decreto-legge n. 137, in base alle quali si stabilisce che l'acquisizione di conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" avvenga solo nel primo ciclo, in quanto per il secondo ciclo di istruzione, in base all'articolo 2 del provvedimento in esame, si prevede l'attivazione dell'insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", avente per oggetto: la conoscenza della Carta costituzionale e l'introduzione al diritto; la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali; l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione; l'educazione alla cittadinanza, anche riguardo all'attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; l'insegnamento delle norme dell'Unione europea e del processo di integrazione europea al fine di far maturare negli studenti la consapevolezza di essere

soggetti attivi e partecipi dell'Unione europea.

Segnala altresì che detto insegnamento risponde ai principi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *d*) ed *e*), della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), ossia: lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Nel disegno di legge in titolo - prosegue il relatore - si stabiliscono inoltre dei principi cui deve attenersi il summenzionato insegnamento, secondo i quali le ore complessive, non inferiori a trentatré ore annuali, sono ottenute dalla rimodulazione degli orari di diritto, storia, filosofia, religione o attività alternative. Si statuisce inoltre che l'insegnamento sia curato da docenti afferenti alle classi di concorso nelle aree giuridica, economica, letteraria, umanistica, storica e filosofica e che possono essere svolte attività interattive su temi di etica pubblica, *stages* di ricerca e sperimentazione anche extrascolastici. A ciò aggiunge conclusivamente la possibilità di sviluppare, mediante appositi progetti, le metodologie di insegnamento che possano fornire agli studenti, nel modo più immediato e diretto, gli strumenti per favorire il recepimento dei valori quali la cittadinanza italiana ed europea, l'educazione alla legalità e l'etica pubblica.

Prospetta infine la possibilità di procedere in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2922\)](#) **Deputato Anna ASCANI ed altri.** - **Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che martedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,
preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali" nonchè quadri, pitture e disegni che potrebbero avere un valore inestimabile ma

un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto una rimodulazione della soglia di età minima per le diverse categorie di beni, articolando o sdoppiando la tabella;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;
- b) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2872](#)

G/2872/1/7 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),
premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz; dal punto di vista normativo si procede novellando l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale". La copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il Festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;

la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

impegna il Governo:

a incoraggiare e sostenere una programmazione di ampio respiro, che garantisca la continuità di festival e rassegne musicali/jazz, promuovendone e salvaguardandone la qualità;

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate al FUS.

G/2872/2/7 (già 1.1)

[GOTOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),
premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz;

la copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
considerato che:
il festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;
la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere, in occasione dei prossimi provvedimenti normativi, ad un incremento del FUS.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2922](#)

Art. 1

1.1

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le *start-up* culturali e innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» *aggiungere le seguenti:* «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c), con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure sia in possesso di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.4

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.5

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai» con le seguenti: «all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a tutti i».

1.6

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, o in uno degli Stati» fino alla fine della lettera.

1.7

[GRANAIOLA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» con le seguenti: «del codice del terzo settore adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.8

[GOTOR, GRANAIOLA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono comunque stanziati 5 milioni di euro annui a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di attuazione del presente comma».

1.9

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "e straordinaria";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "L'ente gestore" aggiungere le seguenti: ", sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione,".

1.0.1

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici e agevolazioni)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 2-bis;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

3. Per provvedere all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è incrementata di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2

MONTEVECCHI, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sezione speciale del registro delle imprese)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

1.03

SERRA, BLUNDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano straordinario di interventi)

1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli enti gestori, predispone un piano straordinario di interventi specificamente finalizzati all'impiego delle imprese

culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 2, per garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo in particolare:

- a) l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
- b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
- c) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
- d) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra imprese culturali e creative in materia di beni culturali ed enti locali, al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali».

Art. 2

2.1

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scuole militari», inserire le seguenti: «nonché alle cose immobili che presentano interesse artistico o storico particolarmente importante, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o a ogni altro ente e istituto pubblico, ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sono».

2.2

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti gli enti gestori, individua i beni immobili che versano in stato di abbandono e degrado da concedere alle imprese di cui all'articolo 1, e li inserisce in un apposito elenco consultabile e costantemente aggiornato».

2.3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «L'ente gestore» aggiungere le seguenti: «, sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione ai quali provvede destinando quota parte dei proventi derivanti dai relativi canoni mensili di locazione,».

2.4

[GOTOR, GRANAIOLA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A copertura degli eventuali oneri conseguenti alle eventuali spese di manutenzione straordinaria in capo ai soggetti pubblici a cui appartengono i beni demaniali di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro annui, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.5

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di manutenzione straordinaria si prevedono sgravi fiscali compensativi. A copertura degli eventuali oneri conseguenti si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6

[GOTOR, GRANAIOLA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni e i criteri per l'eventuale revoca della concessione di cui al presente comma».

2.7

[GOTOR, GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 1 sono iscritte in un apposito fondo con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e l'avvio di micro e piccole società e imprese cooperative culturali e ricreative, di cui alla presente legge, da parte di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente».

2.0.1

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decadenza dei requisiti e attività di controllo)

1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2.0.2

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per richiedere le concessioni)

Possono richiedere le concessioni di cui all'articolo 2 i soggetti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, che possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze delle professioni artigianali o dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti le professioni artigianali;

b) hanno sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché
abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;
c) svolgono attività stabile e continuativa.».

1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 396 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
396ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando di aver inserito come osservazioni due indicazioni di carattere tecnico, volte ad un richiamo più preciso della normativa, nonché due richieste sostanziali finalizzate, da un lato, a ripristinare le risorse decurtate nei confronti dei Dicasteri dell'Istruzione e dei Beni culturali e, dall'altro, ad affrontare quanto prima il tema dell'interpretazione autentica della disciplina sulle aliquote IVA in materia di spettacolo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto di uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, motivato dalla insufficienza delle disposizioni di cui all'articolo 19, che non superano del tutto, a suo giudizio, l'attuale monopolio della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), in quanto si interviene solo sulle società prive di scopo di lucro. Fa presente altresì che restano in piedi norme della legge n. 633 del 1941 in base alle quali di fatto la SIAE potrà esercitare una posizione preminente. Sollecita dunque il relatore e il Governo affinché si adoperino per valutare le proposte delle altre forze politiche in modo da risolvere in maniera definitiva la questione.

In merito al Dicastero dell'Istruzione, deplora le riduzioni di risorse disposte dall'articolo 20, che in misura minore incidono anche sul Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a testimonianza della incoerenza dell'Esecutivo, in quanto a dispetto dei continui proclami sugli investimenti nella cultura e nella scuola poi procede a tagli. Per tali ragioni, ribadisce il parere contrario sul provvedimento.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

La senatrice [DIGIORGI](#) (*PD*) chiede alla senatrice Montavecchi le motivazioni dell'affermazione per cui la legge n. 633 del 1941 non risulta modificata, a fronte invece di modifiche puntuali, peraltro riportate anche nel parere del relatore. Nel condividere poi in particolare l'osservazione n. 3 proposta dal relatore, prefigura l'ipotesi di trasformarla in una condizione, pur riconoscendone comunque il carattere incisivo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) precisa che le modifiche apportate alla legge n. 633 del 1941 non risultano a suo avviso sufficienti rispetto all'obiettivo preannunciato.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, si compiace in particolare per l'osservazione n. 4, che recepisce i contenuti di una questione assai dibattuta, per risolvere la quale si augura l'introduzione di una cornice normativa omogenea in materia di IVA sugli spettacoli.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. E' conseguentemente dichiarato precluso lo schema di parere contrario proposto dalla senatrice Montavecchi e da altri senatori.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 1, comma 3, consente alle università di completare i versamenti relativi alla definizione agevolata differendo il termine per il pagamento delle rate in scadenza da novembre 2017 a novembre 2018;

valutato che l'articolo 4, comma 2, mantiene l'esonero dall'imposta di bollo anche per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e della attività culturali con riferimento alla legge n. 220 del 2016 (cosiddetta "legge cinema");

considerato che l'articolo 17, comma 2, assegna al comune di Matera, designata "Capitale europea della cultura 2019", 3 milioni di euro per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 91 del 2017;

manifestato apprezzamento per l'articolo 19 che estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano senza intermediazioni della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), modificando sia la legge n. 633 del 1941, sia decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2014/26/UE, il n. 35 del 2017;

evidenziato che sul tema della liberalizzazione in materia di *collecting* del diritto d'autore la Commissione aveva avuto modo di esprimersi più volte, in occasione sia della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (*Doc. XXIV*, n. 21), sia della legge n. 170 del 2016, recante una delega al Governo per recepire la direttiva europea 2014/26/UE, sia dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima (atto del Governo n. 366);

osservato che l'articolo 20 impone riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, che ammontano, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad una somma pari a 40 milioni di euro, e per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad una somma pari a 19 milioni di euro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'articolo 4, comma 2, si segnala che il riferimento corretto è alla legge 14 novembre 2016, n. 220, non alla legge 12 novembre 2016, n. 220;
2. riguardo all'articolo 19, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di un coordinamento con quanto già previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che esso già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
3. si reputa necessario ripristinare, già nella imminente legge di bilancio, le risorse decurtate dall'articolo 20 nei confronti dei Dicasteri dell'Istruzione e dei Beni culturali, onde non pregiudicare l'attività oggetto delle missioni soggette a decrementi;
4. considerato che durante l'esame in Assemblea del disegno di legge di riforma dello spettacolo (A.S. n. 2287-*bis*), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G5.0.200 in materia di interpretazione autentica della disciplina sulle aliquote IVA per le prestazioni rese dagli intermediari aventi ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti, si invita ad affrontare quanto

prima la questione, eventualmente anche nella imminente legge di bilancio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La 7ª Commissione permanente, chiamata in sede consultiva a esprimere parere sul provvedimento in oggetto, A.S. 2942 (recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), premesso che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva ? ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa ? operanti sul territorio dell'Unione europea, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

con decreto legislativo n. 35 del 2017 la direttiva sopra citata è stata recepita; tuttavia la Commissione europea ha annunciato durante l'estate scorsa il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione ai danni dell'Italia per «errato recepimento». Dopo un insistito scambio di valutazioni esitato in carteggio ufficiale, si è addivenuti infine a un accordo tra la Commissione europea e il Governo, in base al quale la procedura di infrazione non avrebbe avuto luogo purché il Governo italiano si premurasse di dirimere la questione nel primo provvedimento utile, ovvero il presente decreto fiscale che si può considerare ? se pure non formalmente ? sorta di collegato alla legge di bilancio che subito segue;

considerato, per vie generali, che:

nonostante il ritardo, anche grazie alle numerose sollecitazioni ricevute e criticità rilevate, è stato pertanto avviato l'iter di adeguamento dell'Italia alla liberalizzazione dell'attività di intermediazione nel campo dei diritti d'autore, per anni gestiti esclusivamente dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

tuttavia il monopolio della SIAE a tutti gli effetti è ancora saldamente in vigore, non essendo stato modificato l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, ovvero la norma che a far tempo dal lontano 1941 conferisce di fatto alla SIAE la gestione esclusiva dei diritti degli autori ed editori italiani;

valutato che:

l'ipotesi di «abuso di posizione dominante da parte della SIAE» formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che nell'aprile scorso ha aperto un'istruttoria per verificare eventuali condotte abusive nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore, è stata avvalorata dall'Autorità stessa che si è espressa sull'incompatibilità della posizione di monopolio della SIAE con i principi della libera concorrenza stabiliti agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

in buona sostanza, intervenendo nel provvedimento in esame con le modalità con cui si è intervenuti, tale disposizione deve ritenersi comunque priva di efficacia, almeno relativamente agli operatori stabiliti in altri Paesi europei, giacché contraria alla normativa e ai principi comunitari, non potendo impedire che nuovi soggetti si propongano quali gestori e intermediari di diritti d'autore del tutto legittimamente sul mercato italiano. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esclude *a priori* la possibilità per organismi alternativi alla

SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva in parola;
è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o *collecting societies*) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati;
pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenuti né controllati, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», come ad esempio Soundreef o Innovaetica tra le più celebrate, allo stato attuale risultano esclusi dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore. Gli unici enti, infatti, a livello comunitario con le caratteristiche indicate dal decreto n. 35 del 2017 sono le società omologhe della SIAE negli altri Stati membri, con cui la SIAE ha già da tempo stipulato una serie di accordi che le consentono di raccogliere i diritti per loro conto sul nostro territorio;

valutato inoltre che:

si tratta dunque di una liberalizzazione apparente, di una riforma zoppa che amplia solo la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorre garantire la liberalizzazione del mercato nel settore e dare pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore;

considerato infine che:

il provvedimento in esame prevede, come misura di copertura finanziaria, un taglio lineare alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, per un totale di un miliardo di euro (per la precisione pari a euro 1.092.879.000);

in particolare: le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ammontano a 40 milioni di euro complessivi per il 2017, di cui la maggior parte afferenti alla Missione n. 23, «Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria» (30 milioni di euro), mentre ulteriori 5 milioni vengono tagliati al Programma 1.6 («Istruzione del primo ciclo») e altri 5 milioni di euro derivano da tagli alla Missione n. 17 («Ricerca e innovazione»);

le riduzioni delle dotazioni finanziarie del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (MIBACT) ammontano a 19 milioni di euro per il 2017 di cui la maggior parte, ovvero 16,5 milioni di euro, vengono tagliati alla Missione n. 21, relativa alla «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», mentre altri 2 milioni di euro vengono tagliati alla Missione 31, relativa al «Turismo»;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 343 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
343ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione temporanea del relatore Stefano Esposito, illustra il provvedimento in esame. Fa presente che il decreto-legge di cui si propone la conversione contiene disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Con le norme comprese nel Titolo I, che incidono sulla materia fiscale, si procede alla estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi, alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, all'estensione del meccanismo del cosiddetto *split payment* a tutte le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, alla specificazione delle risorse destinate alle agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, alla sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018.

Le disposizioni contenute nel Titolo II riguardano le missioni internazionali, le forze di polizia e il personale militare.

Il Titolo III, oltre ad introdurre norme relative alla materia pensionistica, al finanziamento del Fondo occupazione, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo di solidarietà

dell'Unione europea e del Fondo imprese, con l'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia.

Soffermandosi su tale disposizione, evidenzia che viene innanzitutto prorogata al 30 aprile 2018 la scadenza del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Per garantire poi la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia (pari a 600 milioni di euro) viene incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018. Vengono infine precisati i poteri dell'organo commissariale in relazione allo scioglimento dei contratti in corso.

L'articolo 13 introduce poi norme in materia di trasparenza societaria finalizzate ad estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo tra l'altro l'obbligo di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di colmare alcune lacune emerse in sede di applicazione della normativa vigente e potenziare gli strumenti di garanzia con particolare riferimento alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'articolo 2 del decreto-legge, che riguarda i poteri speciali inerenti agli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, viene integrato prevedendo che, con uno o più regolamenti, siano individuati, ai fini della verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica cui applicare i poteri speciali. Tra tali settori sono indicate le infrastrutture critiche o sensibili, tra le quali quelle per la gestione e l'immagazzinamento dei dati e le infrastrutture finanziarie; le tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, le tecnologie con applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare; la sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici; l'accesso ad informazioni sensibili o la capacità di controllare tali informazioni. Viene inoltre precisato che, ai fini della determinazione dell'incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, può essere preso in considerazione l'eventuale controllo sull'investitore straniero da parte di un governo terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso strumenti finanziari significativi. Ulteriori previsioni dell'articolo riguardano le sanzioni applicabili.

Richiama poi, per le competenze della Commissione, l'articolo 15 del testo in esame, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI Spa. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Evidenzia infine che gli ulteriori articoli del decreto-legge introducono disposizioni per la Croce Rossa italiana, per il finanziamento della bonifica di Bagnoli e del comune di Matera, per il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per la liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti di autore, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e per la copertura del provvedimento. A tal proposito segnala che l'Allegato al decreto-legge, richiamato dall'articolo 20, comma 5, lettera *a*), per la copertura di parte degli oneri recati dalle disposizioni introdotte dispone una riduzione della dotazione finanziaria per il 2017 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di circa 34,5 milioni di euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD), con riferimento alla materia delle infrastrutture e dei trasporti, segnala il tema degli appalti di lavori affidati dalle concessionarie autostradali, del quale la Commissione si è recentemente occupata con l'audizione delle associazioni sindacali del settore. Come emerso in

quell'occasione, si impone un ripensamento delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano gli affidamenti dei suddetti lavori, al fine di risolvere i gravi problemi occupazionali che le norme stesse stanno creando. Ritiene che si debbano quindi riparametrare nella proporzione 60-40 (anziché 80-20 come previsto dalle norme vigenti) le percentuali dei lavori che le concessionarie autostradali debbono affidare, rispettivamente, con gara ad evidenza pubblica ovvero a società direttamente controllate o collegate alle concessionarie stesse (affidamenti *in house*).

Auspica che questo tema possa essere ripreso anche con un'apposita osservazione nel parere da rendere in sede consultiva, preannunciando l'intenzione di presentare uno specifico emendamento nella Commissione di merito.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), con riferimento all'articolo 12 che interviene sulla procedura di cessione di Alitalia, ritiene opportuno, a fronte del mutamento del quadro complessivo e del cronoprogramma della procedura di cessione operato dalla suddetta disposizione, che la Commissione possa svolgere un'audizione dei commissari di Alitalia, per acquisire un aggiornamento sull'attuale situazione gestionale dell'azienda.

Richiama quindi l'articolo 2 del decreto-legge in esame, che prevede una sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, recentemente colpiti da gravi eventi alluvionali. In proposito, segnala la palese incongruenza per cui, mentre gli abitanti e le aziende dei comuni di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti possono accedere direttamente alla sospensione, in base al comma 5 dell'articolo 2 per il comune di Livorno il beneficio della sospensione è limitato solo ai soggetti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Considerando inaccettabile tale sperequazione, chiede una correzione della disposizione. In replica ad un'osservazione del [PRESIDENTE](#), precisa che la correzione potrebbe farsi alternativamente o eliminando la condizione di presentazione della dichiarazione di inagibilità per il comune di Livorno o estendendola a tutti e tre i comuni interessati.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD), in relazione alla questione di Alitalia, ritiene che siano maturi i tempi per verificare l'ammontare complessivo dei contributi pubblici erogati negli ultimi anni alle principali compagnie aeree, in varia forma: non solo nel caso di Alitalia, ma anche di molte compagnie a basso costo (*in primis* Ryanair) lo Stato e le amministrazioni territoriali hanno infatti spesso versato importanti somme per favorire la presenza e l'attività dei vettori nei diversi territori. Sarebbe quindi opportuno acquisire contezza di tali risorse, anche per una seria programmazione degli interventi pubblici nel settore aereo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) si sofferma sulla vicenda, recentemente portata all'attenzione della pubblica opinione, della fatturazione quadrisettimanale operata scorrettamente dagli operatori telefonici a danno degli utenti. Trattandosi di materia che rientra nella competenza della Commissione, preannuncia l'intenzione, oltre che di inserire un esplicito richiamo nella proposta di parere sul disegno di legge in titolo, anche di presentare un emendamento *ad hoc* nella Commissione di merito, per il quale auspica la più ampia convergenza delle forze politiche, oltre che del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 461

Il senatore **FILIPPI** (*PD*) ricorda l'urgenza di esprimere il prescritto parere al Governo sull'atto del Governo n. 461, riguardante la riforma del codice della nautica da diporto, stante anche l'approssimarsi della scadenza della delega.

Il **PRESIDENTE**, concordando con le osservazioni del senatore Filippi, propone di convocare a tal fine una nuova seduta della Commissione per oggi alle ore 14, ovvero nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea. Ove la Commissione convenga, resta inteso che la seduta stessa potrà essere convocata *ad horas* in relazione all'andamento dei lavori dell'Aula. Raccomanda infine la presenza, ai fini del prescritto numero legale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che è convocata una seduta della Commissione per oggi alle ore 14, ovvero nel periodo di sospensione dei lavori dell'Aula.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 345 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e cede la parola al relatore.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Sottolinea che tale proposta recepisce le considerazioni emerse nel dibattito e le indicazioni formulate dai colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

- nell'esprimere apprezzamento per le misure disposte dal Titolo I del provvedimento a favore dei cittadini per l'alleggerimento dei carichi fiscali, si segnala l'esigenza di adottare anche disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela degli utenti nei confronti degli operatori telefonici e degli altri fornitori di servizi di pubblica utilità, con specifico riferimento alla cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi;
- si raccomanda pertanto alla Commissione di merito di valutare l'inserimento nel disegno di legge di una disposizione che fissi la suddetta cadenza temporale su base mensile o suoi multipli, prevedendo severe sanzioni per gli operatori inadempienti e adeguate forme di ristoro per gli utenti, anche rispetto alle eventuali violazioni accertate per il passato;
- con riferimento alle misure per esigenze indifferibili di cui al Titolo III del provvedimento, in materia di infrastrutture e trasporti si segnala la necessità di un intervento urgente nel settore degli appalti di lavori affidati dalle concessionarie autostradali, volto a ripensare le disposizioni del codice dei contratti pubblici che regolano gli affidamenti dei suddetti lavori (articoli 177 e 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di risolvere i gravi problemi occupazionali che le norme stesse stanno creando per il venire meno di gran parte dei lavori finora affidati alle società *in house* delle stesse concessionarie, a causa dell'obbligo di affidare tali contratti prevalentemente con gara ad evidenza pubblica;
- si raccomanda quindi alla Commissione di merito di valutare l'inserimento di un'apposita norma volta a rimodulare nella proporzione 60-40 (anziché 80-20 come previsto dalle norme vigenti) le percentuali dei lavori che le concessionarie autostradali debbono affidare, rispettivamente, con gara ad evidenza pubblica ovvero a società direttamente controllate o collegate alle concessionarie stesse (affidamenti *in house*);
- tra gli ulteriori interventi urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, si richiama l'esigenza di assicurare adeguate risorse per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma, che dovrebbero essere destinate al finanziamento dell'intera linea;
- in merito all'articolo 2 del decreto-legge in esame, che prevede una sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, recentemente colpiti da gravi eventi alluvionali, si segnala la palese incongruenza prevista dal comma 5. Infatti, mentre gli abitanti e le imprese dei comuni di Rosignano Marittimo e Collesalveti possono accedere direttamente alla sospensione, per il comune di Livorno il beneficio della sospensione è limitato ai soli soggetti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Appare quindi indispensabile correggere tale disposizione, per eliminare una evidente disparità di trattamento tra soggetti colpiti dalle medesime calamità naturali;
- in relazione alle ulteriori risorse finanziarie stanziati dall'articolo 12 a favore di Alitalia nell'ambito della procedura di cessione, pur condividendo il suddetto intervento, appare opportuno impostare una revisione complessiva della programmazione delle risorse pubbliche per il settore dell'aviazione

civile. A tale scopo, si raccomanda di condurre una verifica dell'ammontare complessivo dei contributi pubblici erogati negli ultimi anni, in varie forme, dallo Stato e dagli enti territoriali a favore delle principali compagnie aeree operanti in Italia, da Alitalia alle compagnie a basso costo (tra le quali Ryanair);

- in merito all'articolo 19, recante norme per la liberalizzazione della raccolta (*collecting*) dei diritti d'autore, al fine di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato e una gestione più efficiente dei diritti d'autore, nonché una maggiore conformità alla normativa europea di settore, si segnala l'opportunità di consentire lo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di diritti d'autore, oltre che alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, anche alle entità di gestione indipendente di cui al medesimo decreto.

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra il provvedimento in esame specificando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che al comma 1 novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato". È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, la quale ha previsto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto legislativo n. 177 ha quindi previsto che le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla

Polizia di Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all'Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360. Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 previgente stabiliva che fossero destinati - nella misura del 50 per cento - alla revisione dei ruoli delle forze di polizia le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.

In sintesi, l'articolo 12 prevede che, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione del personale del Corpo forestale, qualora il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche come determinate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 177, si possa ricorrere esclusivamente: alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati (comma 7, lettera a)); ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato del Corpo forestale transitato ad altra amministrazione (ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 in oggetto), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lettera b)).

Segnala che le disposizioni ora introdotte prevedono, come nel testo previgente, che i risparmi di cui al comma 7, lettera b) siano destinati alla revisione dei ruoli delle forze di polizia prevista dalla legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1).

Quest'ultimo, in relazione all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, prevede la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo, tra l'altro, il criterio della revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Rimangono ferme le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183 del 2010. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge n. 124 del 2015.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 7, lettera a), pari a 31.010.954 euro, siano destinate:

- a) come nel testo previgente, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia;
- b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
- c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei Carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

Il comma 4 autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato secondo i principi della legge n. 124 del 1985 il personale operaio che, con contratto a tempo

determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

La *ratio* dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale operaio assunto a tempo determinato, in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Come risulta dalla medesima relazione, il Corpo forestale si è avvalso negli anni di personale operaio assunto a tempo determinato per periodi compresi tra 5 e 6 mesi l'anno.

Segnala che, ai sensi della legge n. 124 del 1985, il Corpo forestale dello Stato per la gestione delle aree naturali protette ha potuto disporre di personale operaio assunto a tempo indeterminato - nel limite massimo di 500 unità per anno - e a tempo determinato, cui si applica un contratto di diritto privato: le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (comma 4 dell'articolo 1); l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (comma 8 dell'articolo 1). Il contratto collettivo di lavoro è quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Ricorda che il decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, n. 177 del 2016, ha previsto il trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, vi sono 130 riserve naturali statali, tre centri nazionali di biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale.

Ricorda altresì che una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36 del 2004 recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Riguardo infine alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, segnala che l'articolo 20, comma 5, lettera *a*) del provvedimento, ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la riduzione per il 2017 è di 4,2 milioni di euro, con una quota di 2,7 milioni di euro relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole, trattandosi per quanto di competenza di un susseguente intervento normativo sulla materia della polizia agro-ambientale e di una riduzione omogenea per le spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale valuta positivamente la proposta di parere favorevole della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica
(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate sul testo e sugli emendamenti.

Ricorda altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute. Avverte quindi che si passa all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) si rimette al rappresentante del Governo, sollecitando l'approvazione dell'ordine del giorno a propria firma G/2811/100/9.

Le senatrici [ALBANO](#) (PD) e [EASIOLO](#) (PD) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

La senatrice [ALBANO](#) (PD) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto) e [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno n. G/2811/3/9 decade per assenza dei presentatori.

I senatori [AMIDEI](#) (*Misto*) e [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Gli ordini del giorno n. G/2811/5/9 e n. G/2811/6/9 decadono per assenza dei presentatori.

I senatori [AMIDEI](#) (*Misto*) e [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/7/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2811/100/9 della relatrice.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato).

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli e ritira l'emendamento a propria firma 9.100.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 2.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 2.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e

5.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [ALBANO](#) (PD) ritira l'emendamento 8.1.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 8.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 9.1, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice [ALBANO](#) (PD) ritira l'emendamento a propria firma 10.5.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.11.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione l'emendamento 10.11.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 13.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4.

Con separate votazioni, gli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4 sono respinti.

E' così concluso l'esame degli emendamenti.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) preannuncia l'astensione.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone quindi che la Commissione conferisca alla relatrice Bertuzzi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2811, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 523 e delle petizioni attinenti n. 112 e n. 118.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Apicoltura amatoriale ([n. 1014](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 86)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che relativamente all'affare assegnato si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [ALBANO](#) (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto positivamente della proposta della relatrice, suggerendo tuttavia che nell'ultimo impegno sia espunta la parola "possibile" rispetto alla soglia di esenzione fiscale per i piccoli apicoltori.

La relatrice [ALBANO](#) (*PD*) riformula lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) nel senso indicato dal senatore Panizza.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, come da ultimo riformulato.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) preannuncia il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1014

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la materia dell'apicoltura amatoriale,

richiamata l'audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECCOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premessi che:

l'apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell'ecosistema nazionale, consentendo l'indispensabile funzione dell'impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante; in tal senso l'attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri; la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;

la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all'articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;

l'apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l'autoconsumo proprio e familiare;

l'esercizio dell'apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell'attività;

al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l'opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;
2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;
3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;
4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;
5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;
6. a favorire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;
7. a mantenere l'impegno a sostenere la ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, *virus* delle ali deformi, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale

triennale;

8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;
9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;
10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una possibile soglia di esenzione fiscale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1014
(Doc. XXIV, n. 86)**

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la materia dell'apicoltura amatoriale,

richiamata l'audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premessi che:

l'apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell'ecosistema nazionale, consentendo l'indispensabile funzione dell'impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante; in tal senso l'attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri; la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;

la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all'articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;

l'apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l'autoconsumo proprio e familiare;

l'esercizio dell'apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell'attività;

al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l'opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;
2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio

- dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;
3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;
 4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;
 5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;
 6. a favorire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;
 7. a mantenere l'impegno a sostenere la ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, *virus delle ali deformi*, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale triennale;
 8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;
 9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;
 10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una soglia di esenzione fiscale.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2811](#)

G/2811/1/9 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [ALBANO](#), [FASIOLO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1° luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

- 1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in

merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché nel nuovo regolamento non siano inserite ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

3) ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché siano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a valutare di prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/1/9

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1° luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

3) ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/2/9 (testo 2)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#), [DALLA TOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/2/9

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/3/9

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

G/2811/4/9

[DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS

2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

G/2811/5/9

[DONNO, GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

G/2811/6/9

[GAETTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti";

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l'anno, in particolare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l'applicazione anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

G/2811/7/9 (testo 2)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#), [DALLA TOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera a) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di

ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a*) in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a*). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a fronte dell'emersione di specifiche esigenze rappresentate dai diversi settori di competenza nell'ambito delle pertinenti sedi tecnico-istituzionali, e ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 8 del disegno di legge, che tra i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), siano inclusi quelli vertenti sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/7/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a*) in materia di

produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a*). Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/100/9

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessò che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'istituzione e all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, e all'articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 6, viene "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488": tali entrate derivano dal prelievo del 2 per cento del fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), è in ogni caso garantito che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e considera in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di sviluppo;

proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a sostegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7ª Commissione - Istruzione pubblica, beni

culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innovazione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Art. 1

1.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità», con le seguenti: «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».

1.0.1

[CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.2

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.3

[FATTORI, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma editing, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

Art. 2

2.1

[DONNO, GAETTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

2) *al comma 2, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

3) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

b) *all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità»;*

c) *all'articolo 6:*

1) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

d) *all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»*

e) *all'articolo 10:*

1) *al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al comma 9, sostituire le parole: «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale,», con le seguenti: «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

f) *all'articolo 11:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «l'Autorità»*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «Al Ministero», con le seguenti: «All'Autorità»*

3) *al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

4) *al comma 9, sostituire le parole: «, dal Ministero,», con le seguenti: «, dall'Autorità,».*

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole: «del Ministero», con le seguenti: «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all'Autorità».*

3) *al comma 4, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all'Autorità».*

4) *al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

h) *all'articolo 13:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità».*

Art. 4

4.1

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.2

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.3

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

4.4

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da*

un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «1 componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.5

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.6

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4.7

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.8

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.9

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.10

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «tre anni».

4.11

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «due anni»

4.12

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».

4.13

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

4.14

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.15

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 5

5.1

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

b) *al comma 2:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera *d*), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera *e*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

5.2

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

5.3

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti».

5.4

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», *aggiungere le seguenti:* «, comprese le cooperative sociali,».

5.5

[DE PETRIS, STEFANO](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».

5.6

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».

5.7

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «monitorare», *aggiungere le seguenti:* «, con cadenza

semestrale, ».

5.8

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»

5.0.1

[CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica".

Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di», aggiungere le seguenti «diffusione e di».

Art. 6

6.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;*

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

6.2

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,», aggiungere le seguenti: «di concerto con*

il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

6.3

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

6.4

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

6.5

[GAETTI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», aggiungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al citato articolo 59, comma 1 », con le seguenti: «di cui al precedente periodo»;*

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», aggiungere le seguenti: «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».*

6.6

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».

6.7

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.8

[DE PETRIS, STEFANO](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la parole: «a una quota delle», con la parola: «alle»;*

2) *sopprimere la parola: «determinata».*

Art. 7

7.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».*

b) *dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali,».*

7.2

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

7.3

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali,».

Art. 8

8.1

[ALBANO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ambito universitario» inserire le seguenti: «e nei poli agroalimentari».

8.2

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo gli enti locali».

Art. 9

9.100

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

9.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

9.0.1

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di

qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

9.0.2

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili
nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

9.0.3

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10

10.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» aggiungere le seguenti: «i territori in cui ricadono,».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

10.2

[DONNO, GAETTI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) all'alinea sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera»:

b) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»

c) al comma 5:

1) alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

2) alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.3

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».

10.4

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», con le seguenti: «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

10.5

[ALBANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi», con le seguenti: «siano presenti».

10.6

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».

10.7

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».

10.8

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della

salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

10.9

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

2) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

10.10

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

10.11

[DONNO, GAETTI, AMIDEI](#)

Al comma 5, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

Art. 11

11.1

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 2), dopo la parola: «prodotti», aggiungere la seguente: «locali»;*

b) *al numero 4), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

c) *al numero 5), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

d) *al numero 7), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali».*

11.2

[DONNO, GAETTI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 13

13.1

[DONNO, GAETTI, AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 14

14.0.1

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) *applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici"».*

14.0.2

[DONNO, GAETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile"».

14.0.3

[DONNO, GAETTI, AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017"».

14.0.4

[CANDIANI, AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

Consequentemente alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» aggiungere le seguenti: «sanzionatorie e».

1.4.2.10. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
368ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PELINO](#) avverte che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2922\)](#) *Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e*

creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione, con la quale sollecitare una modifica volta a prevedere, in merito alle facilitazioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, la notifica alla Commissione europea richiesta dalla normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese e agli aiuti *de minimis*.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art. 1-MDP), accogliendo l'osservazione della senatrice Fissore, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [CASTALDI](#) (M5S), a nome del suo Gruppo parlamentare, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito il reinserimento nel testo del riconoscimento di *start-up* culturali e creative, che avrebbe portato con sé tutta una serie di importanti novità sul piano statutario e degli incentivi, nonché della previsione dell'utilizzo dello strumento del *crowdfunding* per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali;

valuti inoltre la Commissione di merito l'inserimento della previsione che, in caso di spese straordinarie di manutenzione, in quanto spesso si tratta di immobili già in condizioni precarie, siano previste agevolazioni fiscali compensative;

valuti la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di inserire nuovamente le agevolazioni inizialmente previste dalla proposta di legge originaria;

per quanto riguarda le facilitazioni di cui all'articolo 2, valuti infine la Commissione di merito l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 369 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
369ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

In premessa sottolinea come il decreto-legge, comunemente definito "decreto fiscale", contenga solo parzialmente norme di tale natura, prevedendo numerose disposizioni a più vasto raggio.

Illustra brevemente i contenuti delle norme comprese nel Titolo I, che incidono sulla materia fiscale, citando, tra l'altro, l'estensione del meccanismo del cosiddetto split payment a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, nonché le disposizioni contenute nel Titolo II, che riguardano le missioni internazionali, le forze di polizia e il personale militare.

Il Titolo III, oltre a introdurre norme relative alla materia pensionistica, al finanziamento del Fondo occupazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevede, all'articolo 9, l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del Fondo di

garanzia per le piccole e medie imprese.

Con l'articolo 11 si introduce la possibilità che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 siano finalizzati al finanziamento di imprese in crisi di rilievo nazionale e internazionale. Si tratta delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 347 del 2003, dunque imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentino rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

La relazione introduttiva sottolinea l'assenza nell'ordinamento italiano di norme che consentano l'intervento dello Stato in questi casi, con l'unica eccezione rappresentata dalla possibile garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria; e ricorda come questa lacuna normativa abbia, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo a intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale. Per fronteggiare tali evenienze viene ora costituita una riserva finanziaria destinata a essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, collocata organicamente nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; si prevede l'utilizzo di un'apposita contabilità speciale, separata rispetto a quelle già esistenti, per evidenziare la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per tale finalità, la dotazione del Fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

L'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia. Viene innanzitutto prorogata al 30 aprile 2018 la scadenza del termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Per garantire poi la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia, pari a 600 milioni di euro, viene incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018. In proposito, fa notare che la documentazione del Servizio studi rileva come il prestito di 600 milioni previsto ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 sembri rientrare nella materia degli aiuti di Stato, senza che risultino espressamente svolte le procedure di notifica alla Commissione europea previste per tali casi. Sono infine precisati i poteri dell'organo commissariale in relazione allo scioglimento dei contratti in corso.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è intervenuto sulle ragioni dell'incremento del finanziamento ad Alitalia, il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) prosegue con l'illustrazione, riprendendo dall'articolo 13, che introduce norme in materia di trasparenza societaria, ossia la cosiddetta norma anticorriere, estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo tra l'altro l'obbligo di chiarire le finalità perseguite con l'operazione. Si stabilisce infatti che il soggetto che acquista una partecipazione pari o superiore alle soglie del 10, 20 e 25 per cento del capitale in emittenti quotati ha l'obbligo di dichiarare: i modi di finanziamento dell'acquisizione; se agisce solo o in concerto; se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

Nella relazione introduttiva il Governo sottolinea come l'estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione sia finalizzato a migliorare il grado di trasparenza del mercato, incrementare il grado di conoscenza e di informazione degli stakeholder e favorire l'assunzione di decisioni consapevoli; l'introduzione di tale obbligo aggiuntivo di comunicazione consente di accrescere il bagaglio di

informazioni circa l'operazione di acquisizione e i suoi possibili esiti, a beneficio del corretto funzionamento del mercato e di tutti gli stakeholder, esponendo la condotta del soggetto partecipante alla verifica del mercato e degli organi di vigilanza.

La dichiarazione di cui si è detto deve essere trasmessa, entro 10 giorni dall'acquisizione delle partecipazioni, alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB; quest'ultima è chiamata a dettare disposizioni di dettaglio attuative. È altresì previsto che il diritto di voto inerente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato. Viene inoltre adeguata la disciplina sanzionatoria.

Illustra quindi l'articolo 14, che modifica e integra la disciplina dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, ossia del cosiddetto Golden Power. Il Governo, nella relazione introduttiva, segnala come il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE renda necessario aggiornare gli strumenti volti a contrastare gli investimenti che minaccino gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali. L'articolo 14 quindi intende colmare alcune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa e potenziare gli strumenti di tutela nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro normativo europeo.

In primo luogo, viene inserita una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale. La norma vigente, infatti, la prevede ? tra i settori indicati dal decreto legge n. 21 del 2012 - solo nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con un'asimmetria non giustificabile in ragione dell'importanza degli altri interessi tutelati.

In secondo luogo, viene novellato l'articolo 2 del decreto-legge n. 21, che riguarda i poteri speciali inerenti agli attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni: con uno o più regolamenti governativi, sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno individuati, ai fini della verifica sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica cui applicare i poteri speciali, tra cui: le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati e infrastrutture finanziarie; tecnologie critiche, compresi l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete e la tecnologia spaziale o nucleare; sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. I settori qui indicati riprendono, testualmente, i contenuti dell'articolo 4 della proposta di Regolamento che la Commissione europea ha presentato lo scorso 13 settembre, COM (2017) 487.

Ai fini della determinazione dell'incidenza di un investimento estero sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, può essere preso in considerazione l'eventuale controllo sull'investitore straniero da parte di un Governo di un Paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi; anche tale disposizione riprende il dettato dell'articolo 4 della proposta di Regolamento europeo già ricordata. I regolamenti governativi individuano altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina in esame. Ulteriori previsioni dell'articolo riguardano le sanzioni applicabili. La nuova disciplina non ha effetti retroattivi: il comma 2 dell'articolo 14 precisa infatti che si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI Spa. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati. Dopo aver ricordato che il Contratto di programma riguarda anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, segnala che i ritardi dei treni spesso sono dovuti a una carente manutenzione della rete.

Dopo aver sinteticamente ricordato le disposizioni recate dagli ulteriori articoli del decreto-legge, si sofferma sull'articolo 19 che prevede una liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti di

autore: tale articolo recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET) della Commissione europea, che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d'autore. Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE. Infine, riferisce sui profili di interesse della Commissione inerenti alla copertura del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, al termine della seduta delle Commissioni congiunte 10ª e 13ª del Senato e VIII e X della Camera, che avrà luogo presso la Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([n. 459](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [FISSORE](#) (PD), dopo aver dato conto del parere espresso dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e delle osservazioni della 1ª e della 14ª Commissione, richiama l'orientamento già espresso nella seduta del 26 settembre e propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ([n. COM \(2016\) 765 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 223)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 17 ottobre, il relatore, senatore Scalia, ha presentato una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.10.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 371 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
371ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (Art. I-MDP), pur apprezzando l'osservazione del relatore relativa all'articolo 15, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A., ne chiede una integrazione, perché ritiene che la norma, a fronte di un investimento cospicuo, sia troppo generica. A suo parere infatti, anche in considerazione della scarsa fiducia che dichiara di nutrire nei confronti di RFI S.p.A., sarebbe opportuno chiedere una specificazione delle opere e degli interventi cui sono prioritariamente finalizzate le risorse.

Quanto invece all'articolo 12, non condivide l'incremento di 300 milioni del finanziamento a titolo

oneroso concesso ad Alitalia, senza la previsione di una verifica dell'impiego delle risorse assegnate finora.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) si dichiara disponibile a integrare la sua proposta di parere.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente i lavori per consentire al relatore di valutare i rilievi della senatrice Granaiola.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle 9,10, riprende alle 9,15.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD), accogliendo un'osservazione della senatrice Granaiola, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti ([n. 457](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD), dopo aver dato conto delle osservazioni della 1ª, della 3ª, della 4ª e della 14ª Commissione, propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia prevedendo, tra l'altro, per garantire la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia, pari a 600 milioni di euro, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018; a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea delle norme che prevedono il finanziamento a titolo oneroso a favore dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo;

l'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.; nella relazione illustrativa si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati: a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a garantire che, tra le finalità perseguite con le risorse ivi stanziato, sia compresa la manutenzione della rete, e a indicare le opere e gli interventi a cui sono prioritariamente finalizzate le risorse;

tenuto conto che l'articolo 19 al momento non estende la facoltà di esercitare l'attività di intermediazione anche alle entità di gestione indipendente, come definite dal decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo della direttiva 2014/26/UE, si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 19 per garantire, oltre alla piena armonizzazione della normativa nazionale rispetto a quella europea, anche il rispetto dei principi di libertà di impresa e di non discriminazione, come previsto dalla nostra Costituzione.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 12 interviene sulla procedura di cessione dell'Alitalia prevedendo, tra l'altro, per garantire la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso già concesso ad Alitalia, pari a 600 milioni di euro, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018; a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea delle norme che

prevedono il finanziamento a titolo oneroso a favore dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo;

l'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.; nella relazione illustrativa si specifica che la somma è finalizzata a far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati: a tale riguardo, si invita la Commissione di merito a garantire che, tra le finalità perseguite con le risorse ivi stanziato, sia compresa la manutenzione della rete;

tenuto conto che l'articolo 19 al momento non estende la facoltà di esercitare l'attività di intermediazione anche alle entità di gestione indipendente, come definite dal decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo della direttiva 2014/26/UE, si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 19 per garantire, oltre alla piena armonizzazione della normativa nazionale rispetto a quella europea, anche il rispetto dei principi di libertà di impresa e di non discriminazione, come previsto dalla nostra Costituzione.

1.4.2.11. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 351 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
351ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) informa di aver preso parte alle audizioni tenute presso la Commissione di merito, in cui sono emerse sollecitazioni di grande interesse. A tale proposito, rimarca alcuni elementi di valutazione che, a suo dire, non sono stati attentamente presi in considerazione nell'iniziativa legislativa in esame, chiamata a valutare una materia estremamente complessa, come evidenziato ad esempio dall'articolazione dei soggetti interessati. Con riguardo alle specificità del testo proposto, segnala che le disposizioni del disegno di legge si applicano sia ai parlamentari in carica, sia agli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica, sia ai futuri membri del Parlamento. Con l'articolo 1 sono definite le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, specificando che l'indennità

parlamentare si compone anche di un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 3, sull'adeguamento da parte delle regioni e province autonome della disciplina di vitalizi alla disciplina qui introdotta, e 4, che assoggetta i parlamentari al versamento dei contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento stesso. L'articolo 5 disciplina poi i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari, mentre gli articoli 6 e 7 disciplinano i criteri di calcolo del trattamento stesso. L'articolo 8 indica i termini di decorrenza del trattamento previdenziale in maniera identica alle disposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato, mentre l'articolo 9 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione. L'articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, mentre l'articolo 11 concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari. Da ultimo, l'articolo 12 prevede che le Camere rideterminino gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti articoli.

A conclusione dell'illustrazione, il relatore sottolinea di ritenere doveroso il superamento di una disciplina previdenziale di favore dei parlamentari, garantendo sia la sostenibilità costituzionale della regolazione che la sostituisce sia evitando una nuova "specialità". E' tuttavia dell'opinione che la sostituzione dell'autodichia con la fonte legislativa determini l'istituzione di una posizione previdenziale ordinaria, con la possibilità, da una parte, della totalizzazione o della ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi e contributivi, e, dall'altra della definizione di un precedente per l'intero ordinamento, con la possibilità di estensione di questa disciplina a tutti, con legge successiva. Ricorda inoltre che la giurisprudenza costituzionale limita gli interventi sulle pensioni già erogate a prelievi di solidarietà temporanei e "ragionevoli" quando giustificati da straordinarie esigenze di finanza pubblica; giudica pertanto a rischio di probabile incostituzionalità le disposizioni di ricalcolo strutturale delle pensioni erogate o comunque maturate. Inoltre, il criterio dell'applicazione della nuova disciplina alle contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge è rinvenibile in tutti i provvedimenti di riforma (come la legge Fornero o l'introduzione del calcolo contributivo nel regime previdenziale dei giornalisti), e considera quindi un *unicum* l'applicazione di questa regolazione anche ai periodi contributivi pregressi.

Il relatore fa presente altresì che il riferimento della nuova disciplina a quella dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può che essere assunto per intero, incluso il rapporto di 1 a 2,7 per i contributi imputati rispettivamente al lavoratore e all'ente di appartenenza, e rammenta che per i dipendenti pubblici il calcolo contributivo si applica dal 1° gennaio 1996.

Infine, sottolinea che l'ipotesi di un prelievo straordinario di solidarietà non può essere seccamente progressiva, in quanto si tratta di una prestazione complementare, e ricorda che l'elevata prestazione previdenziale del titolare di carica elettiva è tale poiché più ampio è il periodo di assenza dal mercato del lavoro, e di conseguenza è minore la pensione primaria maturata.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore per la puntuale disamina, dalla quale già sono emersi elementi sui quali è opportuno un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ICHINO](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, che reca un complesso di misure in materia finanziaria. Ravvisa gli aspetti di competenza della Commissione negli articoli 8, 9, 11 e 12. L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. I soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità. Dopo aver ricordato gli scopi per i quali il suddetto Fondo è stato istituito, riterrebbe più opportuno destinare tali risorse piuttosto che al finanziamento delle politiche passive del lavoro al potenziamento delle politiche attive, con il relativo incremento del Fondo per le politiche attive. Il successivo articolo 11 introduce un'ulteriore tipologia di intervento per il Fondo per la crescita sostenibile e prevede un incremento delle risorse del medesimo Fondo per il 2018, destinato a finanziamenti in favore di imprese con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentino rilevanti difficoltà finanziarie per il mantenimento dei livelli occupazionali. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 9, che irrobustisce il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e 12, che stabilisce un incremento del finanziamento connesso al completamento della procedura di cessione del "gruppo Alitalia". Infine, l'articolo 20, comma 5, lettera a), prevede una riduzione, per il 2017, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro pari a 224,5 milioni di euro. Annuncia la presentazione di una proposta di parere di segno favorevole pur con l'invito rivolto alla Commissione di merito volto a potenziare le politiche attive.

La senatrice [GATTI](#) (Art.1-MDP), dopo aver fatto riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle recenti audizioni dei rappresentanti sindacali dell'ILVA dinanzi alla Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle crisi aziendali, chiede delucidazioni sulla mancata erogazione dei fondi impegnati per il risanamento di tale azienda. Si sofferma altresì sugli interventi adottati in materia pensionistica nel 2011 e 2012, che richiedono forti correttivi, riportando alcune fattispecie cui essi non hanno dato adeguate soluzioni. Lamenta inoltre che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato impiegato nel corso degli anni per finalità non omogenee; esprime dunque perplessità sulla proposta del relatore di destinare parte di tale Fondo alla promozione delle politiche attive.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla rappresentante del Governo di riferire, già nella prossima seduta della Commissione, sulla modalità d'impiego del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nonché su eventuali residui del Fondo "opzione donna". Chiede altresì se i provvedimenti sull'APE sociale facciano emergere differenziali tra entità delle risorse destinate e numero dei beneficiari, anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2048\)](#) *Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a*

parenti o affini anziani

[\(2128\)](#) *Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(2266\)](#) *ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 139 emendamenti e 5 ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2858\)](#) *SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

[\(2918\)](#) *Serenella FUCSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Gatti ha presentato i testi 2 degli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. [2048](#), [2128](#), [2266](#)

G/2048-2128-2266/1/11

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento teso al riconoscimento della figura di *caregiver* familiare; preso atto che il testo unificato non contempla l'intervento dello Stato in questioni delicate come il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza familiare ai fini dell'anticipo pensionistico; ricordato che il disegno di legge cofirmato dalla sottoscritta prevedeva la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in favore del familiare convivente;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza atte al riconoscimento di un prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2048-2128-2266/2/11

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento in materia di riconoscimento della figura di *caregiver* familiare;

ricordato che il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento le cosiddette «ferie solidali», ovvero la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le proprie ferie maturate ai colleghi che necessitano di assistere figli minori bisognosi di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;

constatato che tale facoltà, in alcuni ambiti, stenta a decollare a causa di diverse problematiche spesso riscontrate nel settore privato, come impedimenti di natura contabile o contrattuale, ecc.;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza atta a semplificare e favorire l'istituto delle «ferie solidali».

G/2048-2128-2266/3/11

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo permanente che abbia la finalità di sostenere il ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/4/11

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, premesso che:

il principale obiettivo del riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* familiare è quello di consentire la conciliazione della sua attività di assistenza al disabile con quella legata alla sua attività lavorativa e professionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire una intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni al fine della stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/5/11

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESSINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266,
premessi che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo a:

destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge.

Art. 1

01.1

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01»

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *caregiver* familiare.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (Riconoscimento e tutela). ? 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e

rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). ? 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver familiare*" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). ? 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver familiare*, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver familiare* si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). ? 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver familiare*, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver familiare* e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver familiare*, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver familiare* di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver familiare* o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver familiare*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute,

sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

- a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
- m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina

vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). ? 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativo*). ? 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*). ? 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

01.2

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LO MORO](#), [LUIGIMARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [RICCHIUTI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *caregiver* familiare».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - (*Riconoscimento e tutela*). ? 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). ? 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata, necessita di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). ? 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale

competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). ? 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

- a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 3, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
- e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

- a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

- i)* consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- l)* la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;
- m)* percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- n)* apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;
- b)* individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
- c)* individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;
- d)* riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;
- e)* individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). ? 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativo*). ? 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*). ? 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.1

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGIMARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 1. ? (*Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari*) - 1. La Repubblica, ai

sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche

sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

- a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);
- m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina

vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.2

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei caregiver familiari)* - 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari e professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui al comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Consequentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGIMARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). ? 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Consequentemente, sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). ? 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e

si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). ? 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). ? 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2. secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e

sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*). ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio

datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). ? 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativa*). ? 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - *(Entrata in vigore).* ? 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.4

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di relazioni».

1.5

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGIMARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

1.6

[SERRA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Lo Stato», fino a: «gravi,», con le seguenti: «Lo Stato riconosce la cura non gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia o infermità,».

1.7

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGIMARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «Lo Stato riconosce», con le seguenti: «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela»;*

b) *dopo le parole: «nei confronti di persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti»;*

- c) *dopo le parole*: «di malattia, infermità o disabilità gravi», *inserire le seguenti*: «non in grado di prendersi cura di sé»;
- d) *sopprimere le parole*: «affettive e»;
- e) *dopo la parola*: «collettività», *sostituire le parole*: «la tutela», *con le seguenti*: «rimuove ogni ostacolo».

1.8

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce», *con le seguenti*: «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole*: «l'attività di cura», *inserire le seguenti*: «e di assistenza»;
- b) *dopo la parola*: «prestata», *inserire la seguente*: «volontariamente»;
- c) *sostituire le parole*: «ne riconosce il», *con le seguenti*: «in considerazione del»;
- d) *sostituire la parola*: «trae», *con le seguenti*: «da essa derivano per»;
- e) *dopo la parola*: «collettività», *inserire la seguente*: «e»;
- f) *sostituire le parole*: «conciliarla alle», *con le seguenti*: «consentirne un esercizio compatibile con le»;
- g) *dopo la parola*: «lavorativa», *inserire le seguenti*: «del suo prestatore».

1.9

[LUMIA](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

1.10

[GATTI](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e gratuita».

1.11

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.12

[ANGIONI](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.13

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),

[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti di persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti».

1.14

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#)
, [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di malattia, infermità o disabilità gravi», inserire le seguenti: «non in grado di prendersi cura di sé».

1.15

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#)
, [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettive e».

1.16

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#)
, [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «collettività», sostituire le seguenti: «la tutela» con le parole: «rimuove ogni ostacolo».

1.17

[ANITORI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, in particolare alla lettera x) del Preambolo ed all'articolo 19, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e

22, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e veder sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, piena partecipazione ed inclusione sociale nell'ambito del proprio progetto individuale di vita».

1.18

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione ed inclusione sociale ed al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità ed a un degno ed adeguato livello di qualità di vita».

1.0.1

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

Art. 1-ter.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

Art. 1-quater.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, deve esibire:

- a) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;
- b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;
- c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- d) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero

del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della valutazione dello stato di non auto sufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle recate dall'allegato A alla presente legge. Lo stato di non autosufficienza è certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sia pari a 0 punti;

e) documenti che attestino la cittadinanza italiana del *caregiver* e del familiare assistito».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.0.2

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle prestazioni assistenziali)

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai *caregivers* familiari, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.0.3

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione di caregiver familiare)

1. Il *caregiver* familiare è la persona che volontariamente assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità gravi. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

Consequentemente, all'articolo 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver)».

Art. 2

2.1

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - *(Definizione di caregiver familiare)* ? 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del

convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*) ? 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*) ? 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*) ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e

sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso.

Art. 6. - (*Delega al Governo*) ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal caregiver familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio

datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*) ? 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - (*Valutazione impatto normativa*) ? 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - (*Entrata in vigore*) ? 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.2

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DIBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

- a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
- m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare" al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso».

2.3

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#),
[MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers). ? 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers, di seguito denominato "Fondo". La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 1 milione di euro per l'anno 2017. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è destinato all'attuazione delle seguenti finalità:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza e di inclusione sociale;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari».

2.4

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizione di caregiver familiare*). ? 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver familiare*" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

2.5

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DLGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver familiare*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver familiare*:

- a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver familiare*. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver familiare* e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di

esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso».

2.7

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.8

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [BRUNI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [SERAFINI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» inserire la seguente: «garantiscono»;*

b) *alla parola: «identificano» premettere la congiunzione: «e».*

2.9

[SERRA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili»;*

2) *sostituire la parola: «assicurare», con la seguente: «garantire»;*

b) *sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:*

«a) problematiche dell'assistito, bisogni assistenziali, cure necessarie, criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative gratuite non gestite dal terzo settore al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante lo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

*c) supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire ed evitare rischi di malattie da stress fisico-psichico;*

*d) assistenza in caso di emergenza personale segnalata dal *caregiver*»;*

c) *sopprimere la lettera h);*

d) *alla lettera i), sopprimere le parole: «consulenze e».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

1-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

1-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 1-*ter* e 1-*quinquies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

2.10

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, *alinea*, sostituire la parola: «identificano», con le seguenti: «riconoscono, promuovono e sostengono».

2.11

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le parole: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua»;

b) *ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano;*

2) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».*

2.12

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «i caregivers che volontariamente», con le seguenti: «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184»;*

c) *ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare», ovunque ricorrano.*

2) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con le seguenti: «Caregiver familiare».*

2.13

[ORELLANA](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [PANIZZA](#), [BENCINI](#)

Al comma 1 e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «Caregivers», con le seguenti: «Prestatori gratuiti di cura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), e ovunque ricorra sostituire la parola: «caregiver», con le seguenti: «prestatore gratuito di cura».

2.14

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiari».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, lettere c), d) e g), dopo la parola: «caregivers», inserire la seguente: «familiare»;*

b) *alla rubrica, dopo la parola: «caregiver», inserire la seguente: «familiari».*

2.15

[LUMIA](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «volontariamente».

2.35

[ORELLANA](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «volontariamente», con la seguente: «gratuitamente».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «Prestatore», sostituire la parola: «Volontario», con la seguente: «gratuito», e alla rubrica, sostituire la parola: «Volontario», con la seguente: «gratuito».

2.16

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#),
[VACCARI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a persone non autosufficienti», con le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1».

2.17

[SACCONI](#)

All'articolo 2, alinea, sostituire le parole: «non autosufficienti», con le seguenti: «di cui all'articolo 1».

2.18

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «puntuale», aggiungere la seguente: «, comprensibile».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) *sostituire la parola: «problematiche» con la seguente: «condizioni»;*

2) *espungere la parola: «diverse»;*

3) *sostituire le parole: «che possono essere di» con le seguenti: «per»;*

b) alla lettera b):

1) *sostituire la parola: «elementi» con le seguenti: «competenze e pratiche»;*

2) *sostituire le parole: «allo svolgimento delle azioni» con le seguenti: «per lo svolgimento*

delle attività»;

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «il suo domicilio» con le seguenti: «il domicilio dell'assistito»;*

d) *alla lettera g), sostituire la parola: «assicurandogli» con le seguenti: «assicurando loro»;*

e) *alla lettera i), sostituire le parole: «per l'adattamento dell'ambiente domestico» con le seguenti: «per adeguare l'ambiente domestico alle esigenze»;*

f) *alla lettera l), prima della parola: «domiciliarizzazione» inserire la seguente: «la» e dopo le parole: «personale medico e» inserire la seguente: «con».*

2.19

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.20

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.21

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

Conseguentemente,

*al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»*

2.22

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni

specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

2.23

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»*

b) *alla lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.*

2.24

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

A comma 1, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del caregiver»

2.25

[ANITORI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e con necessità di sostegno intensivo»

2.26

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il caregiver familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);»

2.27

[SACCONI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.28

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.29

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle visite» aggiungere le seguenti: «e prestazioni».

2.30

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «compatibilmente», fino alla fine della lettera.

2.31

[SACCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

2.32

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori nell'ambito delle competenze regionali».

2.33

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza».

2.34

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#),
[VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

Art. 3

3.1

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),

[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

«Art. 3. ? (*Consenso alla scelta del caregiver familiare*). ? 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. ? (*Certificazione della qualità di caregiver familiare*). ? 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. ? (*Sostegno al ruolo di cura e di assistenza*). ? 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

- b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
- h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti al/a mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera e);
- m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. ? (Delega al Governo). ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;
- b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
- c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto

come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. ? (*Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*). ? 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. ? (*Valutazione impatto normativo*). ? 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. ? (*entrata in vigore*). ? 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

3.2

[GATTI, GRANAIOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver familiare)

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, il caregiver familiare è la persona che si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di patologie, infermità o disabilità gravi, necessita di sostegno intensivo e a lungo termine.

2. L'assistito di cui al comma 1 deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del caregiver familiare salvo i casi abbia difficoltà o impossibilità di autodeterminarsi. In tali casi il consenso è espresso dal curatore, tutore o amministratore di sostegno.

3. Il caregiver familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura».

3.4

[ANITORI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il caregiver familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi. Il sostegno prestato dal caregiver familiare, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento della attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

3.5

[BIGNAMI, BONFRISCO, DLBIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DIGIACOMO, DIMAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua».

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1 sostituire le parole: «Ai soli fini di eventuali diritti» con le seguenti: «Ai soli fini del riconoscimento di eventuali benefici».*
- 2) *Al comma 2 sostituire la parola: «precedente» con la seguente: «1».*

3.6

[ORELLANA](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale», con le seguenti: «del riconoscimento di diritti economici e tutele previdenziali, assicurative, per malattie e del reddito di competenza dello Stato, i cui oneri sono individuati dalla legge di bilancio annuale».

3.7

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «di eventuali», con la parola «dei».

3.8

[SERRA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «eventuali diritti», con lo seguente: «diritti»;*
- b) *sostituire le parole: «la persona che gratuitamente si prende cura», con lo seguente: «la persona che si prende cura».*

3.9

[CATALFO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) *sostituire le parole: «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», con le seguenti: «si definisce caregiver la persona che si prende cura».*
 - 2) *sopprimere le parole da: «per almeno», fino alla fine del comma.*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver»;*
- c) *sopprimere il comma 3;*
- d) *al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: "caregiver";*

e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti;

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento"».

4-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

3.10

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», con le seguenti: «si definisce caregiver la persona che si prende cura».

2) sopprimere le parole da: «per almeno», fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

3.11

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [BRUNI](#), [SERAFINI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, sostituire le parole «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona», con le seguenti: «si riconosce il ruolo di Prestatore Volontario di Cura alla persona».

3.12

[LUMIA](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#)

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente «prestatore di cura».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «prestatore di cura».

3.13

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983. n. 184»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «prestatore di cura familiare»

3.14

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'articolo 3, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» ovunque ricorrano, con le seguenti: «Prestatore di cura familiare».

3.15

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Definizione di caregiver familiare)»;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

3.16

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di cura» con le seguenti: «caregiver familiare».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale

competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

sopprimere i commi 3 e 4.

3.17

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno al reddito)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, non titolare di reddito ovvero titolare di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, può richiedere un contributo mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 9000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE della situazione economica familiare del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.18

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutele per malattie)

1. Al *caregiver*, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.19

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Pensionamento anticipato)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver*, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro

ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.20

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Diritto al lavoro)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

3.21

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore Volontario di Cura», con la seguente: «caregiver».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», con la seguente: «caregiver».

3.22

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),

[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere la parola: «volontario», ovunque ricorra.

3.24

[ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

3.25

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [BRUNI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [SERAFINI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il secondo grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».

3.26

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.27

[SACCONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia» a: «5 febbraio 1992, n. 104,», con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) invalidità;*
- b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- c) disabilità grave».*

3.28

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia», a: «5 febbraio 1992, n. 104,» con le seguenti: «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) invalidità;*
- b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- c) disabilità grave».*

3.29

[SACCONI](#)

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con le seguenti: «invalido, anche per

causa di lavoro».

3.30

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «invalido civile», con la seguente: «invalido».

3.31

[SERAFINI](#), [AURICCHIO](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatologico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.32

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatologico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.33

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «nonché invalido del lavoro o tecnopatologico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.34

[ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni».

3.35

[SACCONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.36

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.37

[ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore settimanali», con le seguenti: «150 ore mensili».

3.38

[ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore» con le seguenti: «20 ore».

3.39

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DLGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. l'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-ter. Il caregiver familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

3.40

[SACCONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» aggiungere le seguenti: «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.41

[ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» inserire le seguenti: «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

3.42

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DLGIACOMO](#), [DLMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.43

[ANITORI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, curatore o amministratore di sostegno».

3.44

[CATALEO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-ter e 4-quater.

4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4-quater. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.45

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.46

[BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#)

Sopprimere il comma 3.

3.47

[GATTI](#), [GRANAIOLA](#)

Sopprimere il comma 3.

3.48

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.49

[ANITORI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, il coniuge o i figli, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito».

3.50

[SACCONI](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «fatta eccezione per i genitori», aggiungere le seguenti: «e del coniuge»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il decreto di cui all'articolo 4 disciplina altresì i

casi di particolare gravità per i quali è riconosciuta la facoltà di altri familiari lavoratori, diversi dal Prestatore Volontario di Cura, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3.51

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i genitori», inserire le seguenti: «, per il coniuge, per una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.».

3.52

[SERRA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali altresì operano periodicamente gli opportuni controlli sul suo operato» .

3.0.1

[RIZZOTTI](#), [SERAFINI](#), [FLORIS](#), [BRUNI](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#), [MANDELLI](#), [ZUFFEDA](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, in particolare dei seguenti atti:

a) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee;

b) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare" e per l'assistito;

c) apposita tessera di riconoscimento come prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare" stesso».

3.0.2

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#), [MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di caregivers familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extra scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregivers familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego».

Art. 4

4.1

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[GATTI](#), [GRANAIOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile). ? 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende

cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera c), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «90» con la seguente: «novanta»;*
- b) *sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;*
- c) *dopo le parole: «con decreto», inserire le seguenti: «avente natura non regolamentare»;*
- d) *dopo le parole: «di cui all'articolo 3», inserire le seguenti: «nonché le modalità di*

manifestazione del consenso da parte dell'assistito».

4.4

[RIZZOTTI](#), [SERAFINI](#), [FLORIS](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#),
[MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con il seguente: «30 giorni».

4.5

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone che svolgono l'attività di assistenza e di cura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1».

4.6

[FAVERO](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#),
[BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#),
[CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE](#)
[PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#),
[LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#),
[PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#),
[QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#),
[VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#),
[BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#),
[CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» con le seguenti: «Caregiver familiare».

4.8

[ANITORI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione dei requisiti il decreto individua le modalità di valutazione e quantificazione della necessità di sostegno intensivo e a lungo termine che ne consentano la graduazione tenuto conto delle patologie, infermità o limitazioni gravi, del correlato impegno assistenziale, del contesto ambientale e dei servizi.».

4.9

[RIZZOTTI](#), [SERAFINI](#), [FLORIS](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [CASSINELLI](#), [MARIO MAURO](#),
[MANDELLI](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono individuate le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore volontario di cura alla persona "caregiver familiare", che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura ed assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335.».

4.10

[ORELLANA](#), [URAS](#), [MOLINARI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BENCINI](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con decreto l'istituzione di un Fondo speciale destinato a garantire i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a complessivi 25 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.11

[RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [MARIAROSARIA ROSSI](#), [SERAFINI](#), [CASSINELLI](#), [MANDELLI](#),
[ZUEFFADA](#), [MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la formazione del prestatore volontario di cura alla persona. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le risorse finanziarie necessarie per alimentare il Fondo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e le modalità con cui enti e associazioni di volontariato, riconosciuti dalla Regione in cui essi hanno sede, possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione di risorse per l'organizzazione di corsi per prestatore volontario di cura della persona. Il decreto definisce altresì i principi e i criteri che il Ministero adotta per la valutazione delle richieste e per l'assegnazione delle risorse annualmente disponibili».

4.12

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#),
[VACCARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio dell'assistito di cui all'articolo 3».

4.0.1

[ANITORI](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti ed effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.2

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [GATTI](#),
[MATTESINI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri incarica l'Istituto Nazionale di Statistica di inserire nel censimento generale

della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.3

[SACCONI](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.4

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#),
[VACCARI](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.5

[FAVERO](#), [D'ADDA](#), [MATTESINI](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del Prestatore Volontario di Cura, è istituita, in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del Prestatore Volontario di Cura, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare».

4.0.6

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DI BIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DI GIACOMO](#), [DI MAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per i prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di

autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.7

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [FALANGA](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.8

[SERRA](#), [CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivazione del part-time)

1. I lavoratori dipendenti cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura di cui all'articolo 3 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2. La richiesta di cui al comma 1 non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro prevedono specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

6. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

4.0.9

[BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis.

(Rideterminazione ISEE)

1. Nelle more di un processo di revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel regolamento stesso sono recepite disposizioni volte al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei

casi di disabilità grave o non autosufficienza;

3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* familiari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 95, le parole: "19 per cento", sono sostituire dalle seguenti: "21 per cento"».

4.0.10

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazioni per assistenza alla non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*) aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "24 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "25,5 per cento"».

4.0.11

[BIGNAMI](#), [BONFRISCO](#), [DLBIAGIO](#), [AMIDEI](#), [ARACRI](#), [ARRIGONI](#), [AUGELLO](#), [BAROZZINO](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BERNINI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [CAMPANELLA](#), [CANDIANI](#), [CASALETTO](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DAVICO](#), [DE PETRIS](#), [DIGIACOMO](#), [DIMAGGIO](#), [DIVINA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIOVANARDI](#), [IDEM](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [LUIGI MARINO](#), [MARIO MAURO](#), [MUNERATO](#), [MUSSINI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [PELINO](#), [PEPE](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RAZZI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [RUTA](#), [SERAFINI](#), [TARQUINIO](#), [VACCIANO](#), [ZIN](#), [ZIZZA](#), [ROMANO](#), [FALANGA](#), [GASPARRI](#), [AURICCHIO](#), [CARRARO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#), [MINEO](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CALEO](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [IURLARO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)

1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della

medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

d) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

e) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c*), il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

f) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente e contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

4.0.12

ANITORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del Prestatore Volontario di Cura, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di Prestatore Volontario di Cura, inserito in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti normativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione del prestatore Volontario di Cura al termine della sua attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni favorisce la stipula di intese e di accordi tra le associazioni, al fine di garantire:

- a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;
- b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare».

4.0.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2858](#)

Art. 2

2.10 (testo 2)

[GATTI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.».

2.11 (testo 2)

[GATTI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.».

2.12 (testo 2)

[GATTI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. I parametri per la liquidazione sono utilizzati esclusivamente in sedi di contenzioso.».

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 352 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
352ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2858\)](#) [SACCONI](#). - *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

[\(2918\)](#) [Serenella FUCKSIA](#) e [QUAGLIARIELLO](#). - *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [SACCONI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della 1ª Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [GATTI](#) (*Art. I-MDP*), ritenendo che le risorse recuperate sul Fondo per la formazione e l'occupazione debbano essere destinate a ulteriori interventi di salvaguardia, preannuncia che il proprio Gruppo presenterà emendamenti in tal senso nella Commissione di merito. Con riguardo all'istituto dell'APE *social*, considera necessario un intervento che possa essere inserito nel provvedimento in esame per recuperare le risorse attualmente disponibili orientandole a scopi specifici. Analoghe osservazioni formula con riferimento alle risorse rese disponibili dal programma "Opzione donna".

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) sottolinea che circa il 70 per cento delle richieste di accesso all'APE *social* non sono state soddisfatte per motivi difficilmente accettabili e chiede pertanto che la Commissione ascolti sul tema il Presidente dell'INPS. Lamenta che nel decreto-legge non sia prevista un'adeguata destinazione del residuo del prestito di 800 milioni di euro, impegnato nel 2015 per il risanamento dell'ILVA.

Il relatore [ICHINO](#) (*PD*) riconosce che si potrebbe sollecitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di destinare particolari risorse del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione a determinate finalità, particolarmente meritevoli di attenzione.

Il presidente [SACCONI](#) ribadisce l'eccezionalità della situazione della siderurgia italiana e, in particolare, della città di Taranto, ritenendo il provvedimento in esame uno strumento adeguato per interventi in deroga. Riguardo all'APE *social*, riconosce l'opportunità di un intervento legislativo che possa orientare l'attività amministrativa dell'INPS.

Il relatore [ICHINO](#) (*PD*), pur concordando con l'opportunità di dare indicazioni circa la riutilizzazione di circa 200 milioni di euro derivanti dall'APE *social*, evidenzia tuttavia la necessità di non avanzare proposte che eccedano il contenuto del decreto-legge.

La senatrice [GATTI](#) (*Art. I-MDP*) auspica che le risorse residue dell'APE *social* possano essere destinate ad un fondo vincolato e che possano essere impegnati utilmente anche i fondi ancora non erogati per il risanamento dell'ILVA e del territorio di Taranto.

Il presidente [SACCONI](#) chiede al relatore di formulare una proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito, richiamando la necessità di un voto entro la giornata di domani, mercoledì 25 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2888) Deputato RICHETTI ed altri. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **SACCONI**, nell'informare che l'espressione del parere dovrà essere resa al più tardi la prossima settimana, fatti salvi ovviamente i tempi della sessione di bilancio, concorda con l'impostazione del relatore Berger, richiamando gli effetti del passaggio dall'autodichia alla legge ordinaria, soprattutto per quanto riguarda il conseguente diritto al ricongiungimento di tutti i periodi assicurativi e contributivi. Invita a tenere in considerazione le posizioni reddituali di chi gode di trattamenti pensionistici plurimi, nelle ipotesi denegate di ricalcolo contributivo o di prelievo straordinario con effetti retroattivi. Si sofferma sulle modalità con cui la giurisprudenza costituzionale limita gli interventi retroattivi.

Il senatore **ICHINO** (PD), pur concordando con il relatore Berger e il Presidente, invita a considerare discipline pregresse sull'erogazione dei vitalizi che hanno mostrato in passato un abuso nell'esercizio del potere di autodichia delle Camere, producendo ulteriori degenerazioni a livello regionale. Fa riferimento, in particolare, al contenzioso che vede impegnata la regione Lazio, a seguito della riforma con effetti retroattivi della disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali. Chiede che nella proposta di parere del relatore si dia conto di queste istanze di equità, che sono emerse nel corso degli anni.

La senatrice **GATTI** (Art. I-MDP) domanda al relatore chiarimenti sui fondi cui sono destinati i contributi dei parlamentari a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Si associa alla richiesta la senatrice **BENCINI** (Misto-Idv), che pone anche quesiti sulla gestione dei vitalizi dei parlamentari con più legislature.

Il senatore **SERAFINI** (FI-PdL XVII) giudica il provvedimento confuso e di difficile applicazione e sollecita una disamina specifica e puntuale delle differenti fattispecie, anche al fine di prevenire inutili polemiche.

Il relatore **BERGER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ricostruire sinteticamente quanto emerso nelle audizioni tenute nella Commissione di merito, sottolinea che un provvedimento retroattivo è sempre fonte di ingiustizie e, in alcuni casi, può manifestarsi come palesemente incostituzionale. Invita a considerare la normativa sull'indennità e sui vitalizi del Parlamento europeo, ribadendo i profili di contraddittorietà presenti nel testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana convocata per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.11.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 353 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
353ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

Il relatore [ICHINO](#) (PD) dà conto di un parere, di segno favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

La senatrice [GATTI](#) (Art. I-MDP) anticipa il proprio voto contrario, motivato in particolare da due profili. Il primo concerne l'osservazione riguardante l'articolo 8 ed il suggerimento di destinare le risorse disponibili al potenziamento delle politiche attive: trattandosi di fondi che sarebbero destinati alla salvaguardia dei lavoratori esodati, si rischia infatti di innescare così una penosa guerra tra poveri. Nutre analoghe perplessità sul suggerimento concernente gli stanziamenti per l'indennità cosiddetta

Ape sociale, che andrebbero semmai allocati in un fondo vincolato. Rileva inoltre che nella proposta di parere non si fa riferimento ai fondi destinati al risanamento ambientale dell'area di Taranto, in conseguenza della vicenda dell'ILVA. Fa notare che la messa in sicurezza di tale area, nella quale si stanno verificando addirittura chiusure di plessi scolastici, è molto costosa, e i fondi stanziati dallo Stato con tale finalità rappresentano unicamente una parte di una cifra complessiva più consistente.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si richiama alle considerazioni già svolte nella precedente seduta. Ribadisce la delicatezza della questione dell'ILVA e gli impegni presi in sede parlamentare per il risanamento dell'area. Coglie l'occasione per sottolineare la sostanziale inutilità delle disposizioni in tema di *caregiver* che la Commissione sta esaminando. Sottolinea infine la inconsistenza delle dichiarazioni dell'INPS in materia di Ape sociale. Avrebbe ritenuto doveroso che quanto meno su questi punti la Commissione assumesse una posizione decisa e responsabile, da rappresentare adeguatamente alla Commissione di merito. Dichiarò conseguentemente il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) osserva che il decreto-legge in conversione contiene misure condivisibili, quali l'incremento del Fondo per l'occupazione e formazione e del Fondo di garanzia per le imprese. È invece criticabile l'indicazione della diversa destinazione, anche parziale, delle risorse rese disponibili in conseguenza della ottava salvaguardia, che potrebbero a suo giudizio essere finalizzate, ad esempio, a sostenere le necessità dei lavoratori stagionali. La sua parte giudica indispensabile un cambio di passo, che non riscontra nel provvedimento in esame. È d'altro canto sotto gli occhi di tutti la delicata questione politica apertasi ieri nel corso delle votazioni di fiducia svoltesi in Assemblea sul disegno di legge elettorale, e il cambio di maggioranza che si è evidenziato in quella sede. Dichiarò conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [AURICCHIO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che, in dissenso dal Gruppo, voterà a favore della proposta del relatore.

Il senatore [ANGIONI](#) (*PD*), con specifico riferimento agli stanziamenti rivenienti dall'ottava salvaguardia, fa presente che i lavoratori non ricompresi nelle precedenti salvaguardie rappresentano oramai una categoria residuale, riconducibile essenzialmente ai lavoratori poligrafici e ad alcune lavoratrici postali, con riferimento ai quali il suo Gruppo presenterà specifiche proposte emendative in Commissione di merito. È quindi corretto destinare le ulteriori risorse ad altre finalità. Per queste ragioni, pur nella consapevolezza dei limiti complessivi che i conti pubblici presentano, il suo Gruppo voterà a favore della proposta di parere.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*) fa conclusivamente osservare che ancora una volta il dibattito ha evidenziato le rigidità da lui più volte rimarcate con riferimento alla cosiddetta riforma previdenziale Fornero, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e ribadisce che da anni si sta cercando di riparare a situazioni che quella disposizione ha reso socialmente critiche. Ricorda che, nel momento in cui lasciò la responsabilità del Dicastero del lavoro, la Commissione europea aveva manifestato il convincimento che con la sola correzione della norma che consentiva l'accesso al trattamento pensionistico con 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito dell'età, il sistema sarebbe stato sostenibile. In questo senso, la riforma Fornero ha rappresentato un *overshooting*, perché ha inteso realizzare un disegno, a suo avviso ideologico, teso al passaggio al sistema contributivo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#)

mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che all'articolo 8 si dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. In merito al citato articolo 8, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di destinare in tutto o in parte le risorse rese disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro - in considerazione dei ben noti problemi contingenti nel settore siderurgico - anche al potenziamento delle politiche attive, e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive, nonché per l'istituzione del Fondo permanente per il sostegno ai *caregivers*, ovvero alle persone impegnate nell'assistenza a familiari gravemente disabili. Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di affrontare i temi della gestione adeguata delle risorse stanziare per l'indennità cosiddetta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti contributivi per i lavoratori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016 nell'articolo 1, commi 179 e 199, per valutare l'ipotesi che, data la novità e sperimentalità degli istituti ivi previsti e considerato che la concreta applicazione amministrativa delle norme sta dando luogo ad una notevole riduzione delle erogazioni effettive rispetto alle previsioni, si possano riutilizzare le somme stanziare per l'adeguamento dei benefici previsti dalla misura, mediante la destinazione delle economie accertate in sede di monitoraggio anche prospettico ad un fondo di apposita costituzione.

1.4.2.12. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 503 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017
503ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

- (2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
- (5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico**
- (13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate**
- (87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato**
- (177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione**
- (443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario**
- (485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato**
- (1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione affari costituzionali, in data 24 ottobre, ha reso un ulteriore parere sugli emendamenti, pronunciandosi in termini non ostativi sulle proposte emendative da 1.201 a 1.300.

Comunica, quindi, che il Presidente del Senato, con lettera in data 18 ottobre, ha reso noto il suo avviso circa l'applicabilità della "regola del canguro" in Commissione: è stato rimarcato, in linea generale, che, nei rarissimi precedenti rinvenibili nella prassi di Commissione, l'applicazione della regola in questione è stata subordinata all'assenza di contestazioni da parte della generalità dei componenti della Commissione o, in alternativa, alla imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La Presidente fa rilevare che le suddette condizioni applicative, allo stato, fanno difetto: la proposta del senatore Gaetti di fare ricorso al "canguro" non è incontestata e il disegno di legge non figura nel calendario vigente dell'Assemblea; né è dato sapere se esso vi sarà a breve inserito e con quale formula (nel recente passato - ricorda la Presidente - il provvedimento è stato inserito in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione", che non dà certezze in ordine all'imminente, effettiva trattazione da parte dell'Assemblea).

Ricorda che, non essendo pervenute comunicazioni di ritiro di emendamenti (a parte quelle della senatrice Bianconi, già rese note alla Commissione), restano da esaminare circa 2700 proposte emendative.

Reputa, anche alla luce dell'accelerazione politica che sta caratterizzando questo scorcio di legislatura, che non vi siano le condizioni per concludere l'esame in Commissione in tempo utile, e comunica pertanto la propria rinuncia all'incarico di relatrice, formulando l'auspicio che il disegno di legge già adottato come testo base dalla Commissione sia preso quanto prima in considerazione dall'organo a ciò deputato - ossia la Conferenza dei Capigruppo - per essere discusso in Assemblea senza relazione.

In conclusione, ritiene di dover sottolineare l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame del disegno di legge, rilevando che per un testo di tale complessità la trattazione non si è protratta troppo a lungo - come da taluni impropriamente osservato - ma ha avuto una durata (di circa 5 mesi, sin qui) che si iscrive appieno nella fisiologia parlamentare, anche in raffronto ai tempi d'esame di testi di analoga complessità: il cosiddetto disegno di legge Lorenzin (già Atto Senato n. 1324), ad esempio, dopo essere stato licenziato dal Senato, è stato esaminato dalla competente Commissione della Camera per circa 14 mesi (dal 27 luglio 2016 al 5 ottobre 2017). Né va trascurato il fatto - soggiunge l'oratrice - che prima della pausa estiva dei lavori, la 12ª Commissione è stata chiamata a esaminare, in via necessariamente prioritaria, un altro provvedimento di oggettiva complessità, quale il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui vaccini.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione è composto da 21 articoli e contiene misure per fronteggiare esigenze indifferibili in vari settori, tra i quali quello sanitario.

Per quanto riguarda le tematiche di specifico interesse della Commissione, segnala che le stesse sono contenute nell'articolo 16 e nell'articolo 18.

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, mentre l'articolo 18 prevede il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

In particolare, le novelle dell'articolo 16 riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

In proposito, la relatrice ricorda che il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il trasferimento delle relative funzioni è stato operato con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Dalla medesima data, la vecchia Associazione ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", "mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione".

La novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 16 corregge - come si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'articolo 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel

testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima lettera d), numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo normativo interno al decreto legislativo n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla lettera d), numero 1).

Il successivo articolo 18 del decreto in esame dispone due stanziamenti per il 2017, a valere sulle risorse per il medesimo anno destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario. L'attivazione dei due stanziamenti è subordinata alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di intesa sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

I due stanziamenti concernono, rispettivamente: nella misura di 9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; nella misura di 12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

L'individuazione delle strutture beneficiarie dei due stanziamenti è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riguardo alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, l'articolo 20, comma 5, lettera a), ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa. Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione è pari, complessivamente, a 11 milioni di euro, di cui 6 milioni relativi al programma di spesa "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" e 5 milioni relativi al programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".

In conclusione, la relatrice - pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, per ciò che concerne le parti di competenza della Commissione - rimarca l'importanza delle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, sulle quali a suo avviso sarà bene focalizzare l'attenzione nell'ambito del parere alla Commissione di merito.

Si apre la discussione generale.

La **PRESIDENTE** ritiene che il parere dovrebbe contenere indicazioni puntuali volte ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trasferimento dei beni facenti parte del patrimonio della Croce Rossa, prevedendo in proposito un ruolo specifico del Ministero della salute, che ricorda essere il dicastero di riferimento in materia.

Quindi, non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice, in sede di replica, dichiara di trovare condivisibili le osservazioni formulate dalla Presidente.

La **PRESIDENTE** propone di procedere mediante conferimento di mandato alla relatrice alla redazione di un parere favorevole, corredato dalle osservazioni scaturite dalla discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI)) e [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) annunciano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice nei termini innanzi specificati.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre 2017.

In assenza di richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore [AIELLO](#) (AP-CpE-NCD) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582

La Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge è inteso ad istituire il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici» (d'ora in poi "marchio"), al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

considerato che l'uso del marchio, in base al disegno di legge, è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, con il supporto tecnico, logistico e funzionale, tra l'altro, dell'Istituto superiore di sanità;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole,

con la seguente osservazione:

con riferimento all'assegnazione all'Istituto superiore di sanità di un ruolo di supporto ai fini della concessione del marchio, si valuti l'opportunità di destinare risorse specifiche a copertura degli oneri correlati all'attribuzione di tale compito aggiuntivo.

1.4.2.13. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 99 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
99ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili: rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.13.2. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 100 (ant., Sottocomm. pareri) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
100^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili : parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.14. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.14.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 299 (ant.) dell'08/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che esso prevede una serie di misure in materia fiscale e di finanziamenti indifferibili, tra cui: la parziale neutralizzazione dell'aumento dell'IVA per il 2018, l'estensione della rottamazione delle cartelle, l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione, un credito d'imposta per investimenti pubblicitari, un sostegno alle grandi imprese in crisi, un incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI.

Valutata, quindi, l'insussistenza di profili di incompatibilità del medesimo con l'ordinamento dell'Unione europea, distribuisce ai commissari uno schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta ed apre la discussione generale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), con riferimento all'articolo 19 del disegno di legge, stigmatizza il fatto che, in realtà, con tale disposizione, il Governo non perviene affatto ad ottemperare a quanto

richiesto dalle Istituzioni europee, trattandosi di un recepimento meramente testuale della disciplina prevista dalla direttiva 2014/26/UE.

Ciò comporterà, conseguentemente, un sostanziale mantenimento dell'attuale *status quo* legislativo in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore, con possibile avviamento di ulteriori procedure di infrazioni a carico dell'Italia.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva criticamente come, attraverso la prosecuzione delle concessioni relative alle lotterie "gratta e vinci", disposta dall'articolo 20 del disegno di legge in disamina, l'Italia rischia di reiterare l'incompatibilità della propria normativa con quella europea.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. 1-MDP*) esprime la propria contrarietà sulla formulazione dei seguenti articoli del provvedimento: 8, che esclude inopinatamente, dalle risorse previste dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, il finanziamento rivolto alla formazione sulla sicurezza nel lavoro; 10, che predispone una generica assegnazione degli ulteriori fondi per le popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e 2017; 16, che tratta in maniera approssimativa il complesso di procedure di liquidazione della Croce Rossa Italiana.

In sede di replica, il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), relatore, osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla senatrice Monteverchi, con la norma di cui all'articolo 19, si perviene effettivamente a recepire quanto richiesto a livello europeo, ovvero "l'opportunità di riconsiderare" la gestione collettiva del diritto d'autore. Ne consegue, quindi che con l'Atto Senato n.2942 viene data attuazione alla direttiva in parola.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), nella sua dichiarazione di voto contraria, evidenzia come ci si trovi di fronte ad un tipico provvedimento di fine legislatura, che non contiene misure fiscali di natura strutturale e, che quindi, non sarà minimamente in grado di far ripartire l'economia del Paese.

Seguono ulteriori dichiarazioni di voto contrarie del senatore [AMIDEI](#) (*Misto*), il quale mette in risalto il profilo non strategico del disegno di legge in argomento, volto, per lo più, ad assemblare una serie di "iniziative-tampone", peraltro distribuite a pioggia, del senatore [ELORIS](#) (*FI-PdL XVII*), che reputa il suddetto decreto fiscale una risposta del tutto parziale ai problemi del Paese, e della senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. 1-MDP*).

Diversamente, il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, considerando del tutto appropriata la modalità di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 2014/26/UE.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il

triennio 2018-2020

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, da conto del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, nonché dell'allegata tabella 2, limitatamente a quanto di competenza, premettendo che il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 16 ottobre 2017 e poi il 20 ottobre nella versione definitiva, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2018, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Da lettura, poi, di un conferente rapporto favorevole con osservazioni, in cui si auspica che il Governo continui nella realizzazione del piano di riforme strutturali, anche in base alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni formulate all'Italia dal Consiglio UE l'11 luglio 2017, al fine di rispettare gli impegni connessi con l'ulteriore scostamento rispetto al percorso verso il pareggio strutturale di bilancio e al fine di consolidare il rilancio della crescita economica, con particolare riguardo all'incremento della produttività dei fattori produttivi e degli investimenti.

E', in effetti, molto importante che l'Italia rimanga nell'ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, al fine di poter continuare a disporre degli spazi e delle risorse necessari al sostegno della ripresa economica del Paese.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) dà lettura di uno schema di rapporto alternativo, che formula una valutazione contraria, per quanto attiene ai profili di compatibilità europea, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento da parte dei Commissari, segue una replica del senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD), relatore, al quale preme sottolineare che, nelle leggi di bilancio approvate nel corso della corrente legislatura, sia l'Esecutivo che il Parlamento si sono attenuti a due linee-guida: da un lato, cercare di rispettare, nella sostanza, le regole europee, le quali, in ultima analisi, prima vanno rispettate e poi, eventualmente, modificate; dall'altro, tenere conto dell'orientamento dei mercati, che, molto spesso, è consequenziale, in termini di *spread*, al mentovato rispetto delle regole.

Osserva, inoltre, che quello che, nella bozza di rapporto di minoranza, viene denominato "mero aspetto tecnico" del calcolo del PIL potenziale italiano, costituisce, in realtà, una questione di grande rilevanza politica, nella dialettica tra l'Italia e la Commissione europea.

Infine, rivendica alle clausole di salvaguardia un non secondario ruolo di garanzia della necessaria flessibilità nella conduzione della politica economica degli ultimi anni, al punto di poter consegnare al Governo della prossima legislatura un'economia nazionale che registra una crescita reale dell'1,5 per cento.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto), [CANDIANI](#) (LN-Aut), [CIOFFI](#) (M5S), [Giovanni MAURO](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI)) e Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S) preannunciano il proprio voto contrario, mentre i senatori [MARTINI](#) (PD) e [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannunciano il proprio voto favorevole.

In sede di ulteriore replica, la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) fa presente che il Governo italiano ha perso credibilità *vis-à-vis* delle Istituzioni comunitarie proprio in ragione del suo reiterato comportamento volto a rinegoziare e modificare, in corso d'opera, le regole dei trattati.

Successivamente, dopo aver verificato la presenza del numero legale necessario per deliberare, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rapporto predisposto dal relatore e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Conseguentemente, la bozza di rapporto alternativo, anch'esso pubblicato all'odierno resoconto, risulta precluso e sarà trasmesso alla 5a Commissione come rapporto di minoranza.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN MONTENEGRO COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 16 AL 17 OTTOBRE 2017

Il presidente [CHITI](#) informa che, con una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e cui ha fatto parte il Senatore Liuzzi, si è recato in Montenegro, il 16 e 17 ottobre 2017, per una serie di incontri politici, nonché per partecipare al Panel "Il futuro dell'Unione europea e la politica di allargamento".

Nella capitale Podgorica si sono dapprima svolte delle riunioni con i rappresentanti di due partiti europeisti attualmente all'opposizione, ovvero Aleksa Bečić, Presidente del partito DCG (Montenegro democratico) e Dritan Abazović, Presidente del Movimento URA (Azione riformista unita).

In via preliminare, il presidente Chiti ha ribadito l'importanza dell'ingresso graduale dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'Unione europea: è questa una posizione condivisa dalle forze principali dello schieramento politico italiano.

Tale processo di inserimento nell'Unione deve essere calibrato a seconda del grado di implementazione dell'*acquis communautaire* dei vari Paesi coinvolti: sotto tale profilo, il Montenegro ha dimostrato finora di essere ad uno stadio tra i più avanzati in tale percorso di avvicinamento e, pertanto, si sente di condividere appieno l'orientamento recentemente formulato dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che preconizza la sua adesione all'Unione per l'anno 2020.

Rivolgendosi, quindi, ai due interlocutori dell'opposizione montenegrina, chiede delucidazioni sulla decisione di "boicottare" *sine die* la vita istituzionale del Paese.

L'onorevole Bečić evidenzia come alla base della decisione che ha portato la propria compagine politica, insieme ad altre, a praticare una sorta di "Aventino" parlamentare, risieda la circostanza cruciale per cui la *leadership* montenegrina risulta essere, ormai da venti anni, immutabile, corrotta e, conseguentemente, non in grado di apportare reali cambiamenti nel Paese.

È giunto il tempo, a suo avviso, che le giovani generazioni, portatrici di un'istanza di rigenerazione morale, prendano in mano le leve del potere affinché, finalmente, venga attuata una veritiera ed efficace lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, che si sono addentrate ormai nei gangli vitali dell'amministrazione pubblica, con effetti perniciosi per l'intero "Sistema-Paese".

Circa la collocazione del Montenegro nello scacchiere europeo, l'onorevole Bečić ha riaffermato la posizione ormai consolidata di appartenenza, come membro a pieno titolo, della NATO, nonché la finalità strategica di far parte della famiglia europea.

Ciò che, in ogni caso, urge per il Paese è la necessità di realizzare incisive riforme interne: missione, quest'ultima, che non sono assolutamente in grado di portare a termine le forze di maggioranza, in quanto strettamente colluse anche con associazioni illegali.

Quanto al boicottaggio dei lavori parlamentari, tiene a precisare che, i partiti di opposizione sono praticamente "costretti" a metterlo in atto, perché, di fatto, le elezioni politiche avrebbero subito forti condizionamenti antidemocratici.

Questo aspetto - va sottolineato ed è stato fatto presente - non corrisponde alle valutazioni di organismi internazionali come ad esempio l'OSCE, che hanno svolto un controllo sulle operazioni di voto.

In altri termini, si tratta di una pratica inevitabile - che, peraltro, è stata a volte attuata anche in altri Paesi dei Balcani, quali l'Albania e la Macedonia - cui ci si trova obbligati a ricorrere in modo riluttante e come *extrema ratio*.

L'onorevole Abazovi?, nel condividere completamente le considerazioni del collega, aggiunge che - pur comprendendo le difficoltà, da parte italiana, a capire una condotta "estrema" come quella del boicottaggio parlamentare - l'atteggiamento dei gruppi politici di opposizione è giustificato dal fatto che i vertici del Paese, sostanzialmente, non sono mai cambiati, già a partire dalla caduta del comunismo.

Ancora oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte ad *élites* politiche montenegrine collegate, direttamente o indirettamente, ad associazioni per delinquere, le quali hanno pensato solo ad accumulare ricchezze private e che, ciò che più conta per quanto riguarda il rapporto con l'UE, non sono mai state sincere nella promozione dei valori europei.

Pertanto, lo spirito che anima le opposizioni è quello di pervenire ad un autentico rinnovamento pacifico del Paese, senza scendere a compromessi con l'attuale *leadership* e sempre avendo, come obiettivo prioritario, l'inserimento del Montenegro in Europa.

Replicando ai due esponenti politici, il presidente Chiti chiede ulteriormente se il suddetto *modus operandi*, di non partecipazione alle attività del Parlamento nazionale, sarà perpetrato per l'intera legislatura in corso.

Al riguardo, osserva che, in via generale, essere presente nelle Istituzioni non significa affatto compromettere le ragioni più profonde della propria battaglia politica.

Inoltre, una decisione così drastica e senza possibili opzioni alternative, preclude una miriade di occasioni di confronto e comunicazione, all'esterno, delle ragioni stesse dell'opposizione. In proposito, cita il *memorandum* siglato tra le Commissioni affari europee del Senato italiano e del Parlamento montenegrino, che prevede una cooperazione interparlamentare, la quale, però, risulterà necessariamente "mutilata", stante l'assenza, appunto, della minoranza.

A tali obiezioni, gli onorevoli Be?i? e Abazovi? mettono in risalto che il Montenegro vive una grave crisi democratica da circa 6-7 anni: il boicottaggio emerge dopo innumerevoli tentativi di interlocuzione con la classe politica al potere, che, però, sono risultati del tutto vani. Esso attesta, semmai, una forma di protesta, peraltro molto apprezzata dai cittadini, di tutti coloro che, nel Paese, non vogliono più partecipare a quella che può essere definita una vera e propria "simulazione" della democrazia.

È seguita, infine, una richiesta di delucidazione del senatore Liuzzi in merito al funzionamento del sistema dei *media*, cui ha risposto l'onorevole Abazovi? rilevando che, in questo campo, si sono realizzati dei lievi progressi negli ultimi tempi, anche, ad esempio, con il cambio della dirigenza del servizio pubblico televisivo.

Successivamente, la delegazione ha incontrato congiuntamente il Presidente dell'omologa Commissione affari europei, Adrijan Vuksanovic, ed il Presidente del Parlamento, Ivan Brajovi?, con i quali si è intrattenuta per approfondire le tematiche legate al progressivo avvicinamento del Montenegro all'Unione europea, dopo essere entrato a far parte a pieno titolo della NATO.

Sotto tale ultimo profilo, il presidente Brajovi? ha sottolineato che, dal punto di vista del proprio Paese, occorre perseguire la finalità dell'entrata nell'Unione di tutti gli Stati collocati nell'area

balcanica, cercando, tuttavia, di tenere conto delle specificità di ciascuno di essi, ossia dell'effettivo livello di avanzamento nell'approvazione dei capitoli negoziali, e, quindi evitando l'opzione delle adesioni "a pacchetto".

Detto diversamente, ci si aspetta da Bruxelles un approccio di *fine tuning*, ovvero di premi e sanzioni a seconda del ritmo di adeguamento agli *standard* europei.

Quanto al fenomeno del boicottaggio messo in atto dalle opposizioni, sarebbe più corretto denominarlo, a suo avviso, una irresponsabile azione di "assenteismo", perché coloro che lo mettono in pratica, pienamente consapevoli di aver perso le ultime elezioni legislative, non partecipano ai lavori parlamentari pur continuando a percepire lo stipendio legato al loro ruolo istituzionale, senza, inoltre, incontrare l'incoraggiamento dell'opinione pubblica.

Peraltro, è stato chiaramente attestato da tutti gli osservatori internazionali, segnatamente da parte di quelli dell'OSCE, che le elezioni del 16 ottobre 2016 si sono svolte correttamente e secondo i criteri *fair and free*.

Le stesse opposizioni, che contestano i risultati del voto politico, hanno preso atto dell'esito del contemporaneo voto amministrativo, in città nelle quali sono risultate vincenti.

Secondo il presidente Chiti, il Montenegro ha percorso un altro importante pezzo di strada sulla via dell'inserimento nelle strutture istituzionali europee: dopo la piena adesione alla NATO, è opportuno, quindi, concentrarsi sulla trattativa di adesione, che, per quanto concerne l'Italia, potrebbe avvenire realisticamente nel 2020, come già preconizzato dal presidente Tajani.

La riunione si è conclusa con l'intesa di prefigurare, nel mese di dicembre del 2017, una visita a Roma della Commissione affari europei del Parlamento montenegrino, in attuazione del *memorandum* sottoscritto dai due *côtés* parlamentari.

La missione della delegazione senatoriale è proseguita, il giorno successivo, martedì 17 ottobre, spostandosi nella cittadina costiera di Tivat, ove ha avuto luogo un Panel ristretto di discussione dal titolo "Il futuro dell'Unione europea e la politica di allargamento".

Si è trattato di un confronto riservato, cui hanno preso parte, secondo le cosiddette regole della "Chatam house", una quindicina di esponenti del mondo governativo, accademico e diplomatico della regione balcanica, nonché il presidente Chiti ed il senatore Liuzzi.

In tale contesto, è stato altresì presentato il volume, pubblicato per celebrare i 60 anni della fondazione dell'allora Comunità europea, contenente i testi, in lingua italiana e montenegrina, dei Trattati di Roma, nella cui prefazione è stata inserita una nota introduttiva del presidente Chiti.

Quest'ultimo ha, quindi, avviato i lavori del *Workshop*, nella sua qualità di relatore, mettendo in rilievo come nell'attuale frangente storico, l'Europa si trovi di fronte ad un bivio, dovendo definire, dopo un decennio di crisi economica e dopo l'evento traumatico della Brexit, il futuro dell'Unione Europea.

Si tratta di ricostruire tra i cittadini un sostegno ampio al progetto europeo, partendo da un assunto: nessun Stato membro, da solo, è in grado di svolgere un qualche ruolo significativo nel mondo del XXI secolo, di fronte a colossipolitico-economici su scala globale che si chiamano Stati Uniti, Russia, Cina, India.

La stessa fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione, un evento per tutti negativo e non auspicato, deve rappresentare l'occasione per realizzare uno "scatto di orgoglio" e rendere più forte la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee, ricordando loro gli innegabili vantaggi che hanno portato 60 anni di integrazione del continente.

È un percorso obbligato anche per contrastare i populismi antidemocratici che si sono diffusi nelle nostre società e che non vanno assolutamente sottovalutati. Al contrario, bisogna impegnarsi a comprendere i sentimenti di malcontento e di delusione.

Proprio da questa prospettiva occorre riconoscere che il clima nel 2017 sta iniziando a cambiare. Le celebrazioni dell'anniversario dei Trattati di Roma, che si sono tenute nella capitale italiana lo scorso mese di marzo, hanno consegnato una nuova consapevolezza dei *leader* europei sul fatto che occorra imprimere un'accelerazione al processo di integrazione.

Le elezioni politiche in Olanda, poi le presidenziali francesi, con la vittoria di Macron su un programma esplicitamente europeista, infine quelle in Germania, in cui la crescita preoccupante dell'estrema destra reazionaria è stata frenata dal consenso ottenuto da quattro partiti apertamente europeisti e dalla conferma della signora Merkel alla guida del governo, hanno rappresentato una ulteriore iniezione di fiducia.

Entro breve il presidente Tusk elaborerà una *roadmap*, alla luce del mandato ricevuto dalla riunione di Tallinn del 9 settembre, per dare una risposta comune sui passaggi successivi del progetto di integrazione, tra i quali figurano: entro la fine dell'anno il lancio della cooperazione permanente in materia di Difesa, un vertice dell'area euro in dicembre e il punto sulla situazione nei Balcani occidentali, da svolgersi l'anno prossimo a Sofia.

Sul tavolo delle proposte ci sono, inoltre, quella sulla creazione di un *budget* dell'eurozona, controllato democraticamente da un Parlamento che potrebbe essere di nomina indiretta, formato da deputati nazionali ed europei; la rimodulazione di una politica industriale europea; l'armonizzazione della tassazione societaria; garanzie sociali comuni; una politica d'asilo comune.

In questo contesto si inserisce anche la recente proposta del presidente della Repubblica francese Macron, relativa alle cosiddette "convenzioni democratiche", volte ad includere i cittadini e la società civile all'interno del dibattito in corso sul futuro dell'Europa.

Secondo Macron, per rifondare il progetto europeo occorre far partecipare il popolo, dal basso. È un'esigenza democratica giusta e da condividere, di cui si è cominciato a discutere in Commissione politiche dell'Unione Europea al Senato.

Una volta raggiunto un accordo tra i principali governi su un percorso di maggiore integrazione a livello di Unione, in sei mesi nel corso del 2018, si dovrà organizzare, in tutti i paesi che sono favorevoli, un ampio dibattito per identificare le priorità, le preoccupazioni e le idee che dovranno essere poste alla base del processo di integrazione, verso una democrazia federale europea.

E proprio in questa fase si pone la questione cruciale ed ineludibile dell'inserimento graduale nell'UE dei paesi collocati nell'area dei Balcani occidentali.

L'Italia è convinta della necessità che l'intera regione venga stabilizzata in modo definitivo. E questa posizione è stata posta anche a livello europeo.

Ciò può avvenire attraverso la progressiva adesione all'Unione di paesi come il Montenegro, la Serbia, l'Albania, la Macedonia, il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina, via via che avranno raggiunto gli *standards* richiesti nei negoziati. Questi paesi, emersi dalle sanguinose guerre etniche degli anni 90, sono senza dubbio parte dell'Europa.

Nella Dichiarazione di Roma approvata lo scorso 25 marzo dai Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi membri dell'Unione, viene solennemente affermato: "Vogliamo un'Unione che resti aperta a quei Paesi europei che rispettano i nostri valori e si impegnano a promuoverli".

È utile ricordare che questa indissolubilità tra la prospettiva europea dei Balcani occidentali e la necessità che i paesi coinvolti si attivino concretamente per realizzare le riforme, è stata ribadita anche in occasione del summit di Trieste del 12 luglio scorso.

Nella Dichiarazione della presidenza italiana, approvata al termine del vertice, è presente un'affermazione importante per tutti i paesi dell'area, i quali sono invitati a "collaborare insieme, nella prospettiva europea, evitando la retorica nazionalistica".

Questo invito è giusto: il *virus* sterile del nazionalismo purtroppo è una minaccia sempre presente nelle nostre società, cavalcato dalle forze reazionarie e dai movimenti del cosiddetto "sovranoismo". Come insegna la storia, queste culture e queste politiche hanno sempre portato a risultati nefasti.

Del resto, l'ingresso nell'Unione Europea cancellerà ogni velleità di risorgente inimicizia nazionalistica.

Non si può avere nostalgia delle "piccole patrie", delle scissioni, delle separazioni e di nuove frammentazioni della nostra Europa. Quello che sta accadendo in Spagna, al riguardo, deve rappresentare un ulteriore monito.

Occorre affermare il valore e l'importanza di avere una "Patria europea", un'Europa che si muova in modo unitario anche nello scenario internazionale. Che, ad esempio, agisca congiuntamente sul fronte del diritto d'asilo, nel governo dei flussi migratori dall'Africa, sulla cooperazione con quel continente, per la pace e il progresso del bacino del Mediterraneo.

Come affermato dal presidente Juncker in occasione del suo discorso sullo stato dell'Unione, lo scorso 13 settembre davanti al Parlamento europeo, permane sempre di più la necessità di "mantenere prospettive di allargamento credibili per i Balcani occidentali".

Questo sta a significare che il loro ingresso nell'Unione è ormai fissato nell'Agenda europea e che il risultato potrà essere realizzato con il sostegno decisivo dei vari Paesi, tra cui in prima linea l'Italia, e, al tempo stesso, con la progressiva implementazione delle regole dello stato di diritto, con la piena attuazione degli ordinamenti della democrazia e delle libertà, con l'affermazione del pluralismo economico, di un *welfare* universale, valori che costituiscono i fondamenti dell'Unione.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2942

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso prevede una serie di misure in materia fiscale e di finanziamenti indifferibili, tra cui: la parziale neutralizzazione dell'aumento dell'IVA per il 2018, l'estensione della rottamazione delle cartelle, l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione, un credito d'imposta per investimenti pubblicitari, un sostegno alle grandi imprese in crisi, un incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 estende la possibilità di accesso alla definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi (cosiddetta rottamazione delle cartelle);
- l'articolo 2 dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, colpiti da calamità naturali nel settembre 2017, e ulteriori agevolazioni per il pagamento dei tributi e contributi già sospesi per gli eventi sismici del 2016;
- l'articolo 3 estende l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (*split payment*) a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, fondazioni partecipate, società controllate direttamente o indirettamente e società partecipate);
- l'articolo 4 è teso a facilitare l'applicazione degli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;
- l'articolo 5 prevede una parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018, nella misura di 840 milioni di euro, attraverso una rimodulazione dell'aliquota ridotta dal 10 all'11,14 per cento. Per la sterilizzazione della restante parte relativa al 2018, pari a quasi 15 miliardi di euro, il Governo si è impegnato a inserirla nella legge di bilancio;
- gli articoli 6 e 7 recano novelle in materia di spese inerenti le missioni internazionali di cui alla legge n. 145 del 2016, n. 145, e in materia di personale militare e delle forze di polizia;
- l'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, e

prevede una rimodulazione dell'ottava salvaguardia, che consente di mantenere in vigore le precedenti regole di pensionamento nei confronti di determinati soggetti;

- l'articolo 9 prevede l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

- l'articolo 10 interviene nel decreto-legge n. 8 del 2017, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per aumentare, da 700 milioni a 1 miliardo di euro, la quota di anticipazione a carico del Fondo di rotazione per le politiche europee, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo europeo di solidarietà, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma;

- l'articolo 11 istituisce, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, uno stanziamento di 300 milioni di euro destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di grandi imprese in stato di insolvenza, ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

A tale riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'ordinamento vigente non prevede una normativa generale che consenta allo Stato di intervenire in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria e che tale carenza normativa ha, negli ultimi anni, indotto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi. Si rende pertanto opportuno, secondo il Governo, costituire una riserva finanziaria destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, per fronteggiare tali evenienze. Per tale specifica nuova finalità viene costituita una nuova apposita Sezione del Fondo;

- l'articolo 12 estende sino al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Conseguentemente anche il prestito statale oneroso di 600 milioni di euro, già disposto in favore di Alitalia, è integrato di ulteriori 300 milioni di euro e la sua restituzione è prorogata fino al 30 settembre 2018, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali;

- l'articolo 13, estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione, al fine di migliorare il grado di trasparenza e il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli *stakeholder* nelle operazioni di acquisizione societaria, consentendo di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

A tale riguardo si ricorda che la direttiva 2013/50/UE, che modifica la "direttiva Transparency" (2004/109/CE), sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti quotati, al considerando n. 12 ribadisce l'opportunità di lasciare gli Stati membri liberi di definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva, riguardo al contenuto (tra cui, per esempio, la comunicazione delle intenzioni degli azionisti), alla procedura e ai tempi di notifica delle partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate;

- l'articolo 14 interviene a rafforzare la disciplina dei poteri speciali del Governo ("Golden Power"), di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

- l'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017, per il finanziamento del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di investimento 2017-2021 non ancora finanziati;

- l'articolo 16 interviene al fine di coordinare meglio le procedure di liquidazione della Croce Rossa Italiana e del passaggio delle proprietà e del personale alla nuova Associazione della Croce Rossa italiana a far data dal 1° gennaio 2018;

- l'articolo 17, per assicurare la continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera, assegna rispettivamente, per l'anno 2017, 27 milioni di euro al soggetto attuatore e 3 milioni di euro al Comune di Matera, "Capitale europea della cultura 2019";
 - l'articolo 18 assegna, per il 2017, 21,5 milioni di euro per il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, di assistenza e di cura, finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
 - l'articolo 19 recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), della Commissione europea, che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore. Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, affiancandosi alla SIAE. L'articolo 19 aggiorna, di conseguenza, le rilevanti disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, di recepimento della citata direttiva;
 - l'articolo 20 prevede al comma 1 la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie istantanee e ai commi 2 e seguenti le disposizioni di copertura finanziaria;
 - l'articolo 21 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;
- valutata l'insussistenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020 (DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - Tabella 2)

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e l'allegata tabella 2, limitatamente a quanto di competenza,

considerato che il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 16 ottobre 2017 e poi il 20 ottobre nella versione definitiva, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2018, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

rilevato che, in relazione al DPB, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di richiesta di ulteriori precisazioni, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla quale il Governo ha replicato in data 30 ottobre 2017;

considerato, in particolare, che:

- per il 2018, il DPB dispone un aggiustamento del saldo strutturale pari allo 0,3 per cento del Pil, a fronte di un aggiustamento prescritto in base al Patto di stabilità e crescita pari allo 0,6 per cento, come ricordato dal Consiglio nelle Raccomandazioni specifiche per Paese dell'11 luglio 2017 (2017/C 261/11) e ribadito nella predetta lettera della Commissione europea. Similmente, nel DPB si prevede una riduzione della spesa primaria dello 0,1 per cento e non del prescritto 0,2 per cento;
- anche per il 2017 il DPB prevede un ulteriore deterioramento del saldo strutturale e della spesa primaria, al netto della flessibilità accordata per lo straordinario afflusso di migranti e per gli eventi

sismici (ancora da confermare in base al riscontro con i dati effettivi) e al netto dell'aggiustamento strutturale dello 0,2 per cento varato nei primi mesi del 2017 su richiesta della Commissione europea;

- secondo la Commissione europea, pertanto, sussiste il rischio di una significativa deviazione dal percorso di aggiustamento strutturale, richiesto in base al Patto di stabilità e crescita, per entrambi gli anni 2017 e 2018;

- inoltre, secondo una valutazione preliminare sul debito pubblico nel 2018, svolta dalla Commissione europea, l'Italia rischia di non rispettare la regola del debito, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/1997 relativo alle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

- nella risposta del Governo si sottolinea la specificità, sia della fase attraversata, sia delle caratteristiche dell'economia italiana ai fini del calcolo della crescita potenziale, attribuendo alle stesse modalità di tale calcolo lo scostamento dello 0,1 per cento delle stime nazionali rispetto a quelle della Commissione europea. Vengono ricordate, inoltre, sia l'entità delle spese per l'immigrazione (0,25 per cento del Pil), sia le ultime riforme strutturali messe in atto (legge annuale sulla concorrenza, reddito di inclusione, riforma della pubblica amministrazione, riforma del sistema penale, dell'istituto della prescrizione e della normativa sull'insolvenza delle imprese). Secondo il Governo, gli effetti cumulati delle riforme strutturali sulla crescita economica, se pienamente implementate, sono stimati intorno al 3 per cento del Pil lungo un periodo di cinque anni;

- la Commissione europea ha comunque ribadito che, nella valutazione sull'Italia (che sarà resa nota il 22 novembre), terrà pienamente conto della necessità di adottare politiche di bilancio di sostegno alla crescita (*positive fiscal stance*), come prefigurato già nella comunicazione "Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro" (COM(2016) 727) e nella comunicazione del 22 maggio 2017 sul semestre europeo 2017 (COM(2017) 500), al fine di ottenere sia un rafforzamento della ripresa economica in corso, sia di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Inoltre la Commissione europea ha assicurato che terrà conto dei dati sulle spese relative alla gestione dei migranti;

considerato che il Consiglio UE ha approvato, lo scorso 11 luglio, le Raccomandazioni per l'Italia sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma 2017 (2017/C 261/11), richiedendo all'Italia, per il 2018, di:

1. mettere in atto un consistente sforzo di aggiustamento fiscale (*substantial fiscal effort*), per tenere conto al contempo della necessità di rafforzare la ripresa e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Per questo il Consiglio raccomanda: - la tempestiva attuazione del programma di privatizzazioni per la riduzione del debito pubblico; - il trasferimento del carico fiscale, oggi fortemente concentrato sui fattori produttivi, verso imposte meno penalizzanti la crescita; - la riduzione delle agevolazioni fiscali; - la riforma del sistema catastale; - la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa per le famiglie con reddito elevato; - l'ampliamento dell'obbligo d'uso dei sistemi elettronici di pagamento;

2. - ridurre la durata del processo civile; - potenziare la lotta contro la corruzione, riformando l'istituto della prescrizione; - completare la riforma del pubblico impiego; - migliorare l'efficienza delle imprese pubbliche; - adottare e attuare rapidamente la legge sulla concorrenza;

3. - accelerare la riduzione dei crediti bancari deteriorati; - rafforzare gli incentivi al risanamento dei bilanci delle banche; - adottare la revisione della normativa in materia di insolvenza e di escussione delle garanzie;

4. - favorire contratti collettivi che tengano maggiormente conto delle condizioni delle singole imprese e dei territori; - rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro; - incentivare il lavoro dei secondi percettori di reddito; - razionalizzare la spesa sociale;

considerato che il disegno di legge di bilancio prevede, per il 2018, una mobilitazione di risorse pari a 20,4 miliardi di euro, al fine di mettere in campo una serie di misure tra cui la totale sterilizzazione dell'aumento dell'IVA (15,7 miliardi), 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi (che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020), la riduzione del 50 per cento del cuneo fiscale per le

nuove assunzioni di giovani con contratti a tutele crescenti (300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e a 1,2 miliardi nel 2020), il potenziamento del reddito di inclusione a favore dei più poveri (300 milioni per il 2018, che si aggiungono agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente), il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale, con l'implementazione della fatturazione elettronica e lo *split payment* (la cui estensione è già prevista dal decreto fiscale); valutata, inoltre, l'entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: - al Programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; - al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L'Italia in Europa e nel mondo", in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il recepimento della normativa europea e per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE; al Programma 28.4 (unità di voto 20.1), in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale, formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: si auspica che il Governo continui nella realizzazione del piano di riforme strutturali, anche in base alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni formulate all'Italia dal Consiglio UE l'11 luglio 2017, al fine di rispettare gli impegni connessi con l'ulteriore scostamento rispetto al percorso verso il pareggio strutturale di bilancio e al fine di consolidare il rilancio della crescita economica, con particolare riguardo all'incremento della produttività dei fattori produttivi e degli investimenti; si ritiene, in effetti, molto importante che l'Italia rimanga nell'ambito del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, al fine di poter continuare a disporre degli spazi e delle risorse necessari al sostegno della ripresa economica del Paese.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI MONTEVECCHI, CIOFFI E BOTTICI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020 (DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - Tabella 2)

La Commissione 14a, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 2960, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; premesso che: l'allegato 1 al disegno di legge in esame sono riportati i saldi di finanza pubblica: il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, è determinato nell'ammontare di -45,47 miliardi nel 2018; -25,6 miliardi nel 2019 e -13,6 miliardi nel 2020. Nell'arco del triennio il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio dello Stato aumentano. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, ammonta a 274 miliardi nel 2018, 267 miliardi nel 2019 e 247 miliardi nel 2020; in termini di competenza, i provvedimenti della manovra disposta con il presente disegno di legge di bilancio e con il decreto-legge del 16 ottobre 2017, n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (Atto Senato n. 2942 in corso d'esame in Senato), comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 15 miliardi nel 2018, 16,2 miliardi del 2019 e 7,6 miliardi nel 2020; gli effetti totali della manovra di finanza pubblica, disposta sia con il disegno di legge di bilancio (31,7 miliardi nel 2018; 26,6 miliardi nel 2019; 18,6 miliardi nel 2020) che con il decreto-legge n. 148 del 2016 (2,6 miliardi nel 2018; 544 milioni del 2019 e 344 milioni nel 2020), ammontano in totale a 34,4 miliardi nel 2018; 27,2 miliardi nel 2019 e 19 miliardi nel 2020; la Commissione Europea in una lettera inviata dal Commissario europeo per gli affari economici e

monetari Pierre Moscovici al Ministero dell'economia Pier Carlo Padoan ha espresso perplessità e ha chiesto chiarimenti al governo rilevando che nel testo della legge di bilancio emerge "un deterioramento del bilancio strutturale che punta ad una significativa deviazione", rispetto agli impegni previsti fissati allo 0,6 per cento del Pil, come raccomandato dal Consiglio del 12 luglio 2016; nella legge di bilancio si prevede uno sforzo strutturale pari allo 0,3 per cento del Pil, un dato che come ricalcolato dagli uffici della Commissione Europea si attesta allo 0,2 per cento producendo un disavanzo strutturale di 1,7 miliardi di euro;

in risposta ai rilievi della Commissione Europea, il Governo ha risposto di aver agito in maniera "pienamente rispettosa delle Raccomandazioni della Commissione, che hanno portato ad una correzione strutturale aggiuntiva dello 0,2 per cento varato all'inizio dell'anno scorso", le discrepanze delle previsioni pari allo 0,1 per cento del PIL è da attribuirsi a una diversa applicazione della metodologia di calcolo della crescita potenziale che determina un diverso *output gap*, che indica la differenza tra crescita reale e potenziale;

l'insufficiente riduzione del debito sarebbe dovuto quindi a differenti valutazioni delle condizioni cicliche dell'Italia, per cui è necessario, secondo quanto emerge dalla risposta del Governo, aggiungere anche le spese per la gestione della frontiera meridionale europea, vale a dire le spese per l'accoglienza dei migranti e quelle per la gestione dei territori colpiti dal sisma nel 2016;

lo scontro con la Commissione Europea si basa tutto quindi su meri aspetti tecnici relativi al calcolo del PIL potenziale italiano, quando la legge di bilancio 2018 lascia insolute molte questioni che vengono di fatto rimandate al governo futuro che verrà;

la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per quanto concerne le aliquote IVA e accise sono vevoli solo per il 2018 e in ogni caso spetterà al prossimo governo trovare una copertura pari almeno a 14 miliardi di euro per evitare che a partire dal 1° gennaio 2019 l'aliquota Iva agevolata salga dal 10 all'11,5 per cento per poi arrivare al 13 per cento nel 2020 e che quella ordinaria al 22 per cento passi al 24,2 per cento con un ulteriore rialzo al 24,9 per cento, ulteriori fondi sono poi da reperire per scongiurare il ritocco dell'accisa sui carburanti;

la valutazione preventiva da parte della Commissione Europea si propone l'intento di comparare le leggi di bilancio dei diversi Stati membri, valutare l'andamento degli investimenti pubblici, il debito pubblico, l'avanzo primario, il contenimento della spesa, ma se il confronto instaurato dal Ministro dell'economia con le istituzioni europee si basa su aspetti tecnici e di calcolo e non contenutistici si rischia di perdere di credibilità;

anche negli anni scorsi si è andati a uno scontro con la Commissioni Europea basandosi sui decimali percentuali e metodi di calcolo, dando poco spazio alle politiche adottate che vengono e anche in questa legge di bilancio si riconfermano alcune evidenti criticità: il sistema dei *bonus* in luogo di serie politiche strutturali per il rilancio dei consumi e del sostegno al reddito, le difficoltà degli enti locali di sostenere le spese correnti, i tagli alla sanità sono solo alcuni esempi;

esprime, quindi, per quanto di competenza parere contrario.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2942
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 906 \(ant.\)](#)

26 ottobre 2017

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 novembre 2017 alle ore 13:00

[N. 908 \(ant.\)](#)

15 novembre 2017

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 909 \(ant.\)](#)

16 novembre 2017

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su emendamento del Governo 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su emendamento del Governo 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su emendamento del Governo 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge: **accordata** : favorevoli 148, contrari 116, astenuti 0, votanti 264, presenti 265

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 906 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

906a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Sull'ordine dei lavori

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere che in diretta televisiva possiamo evidenziare un fatto fondamentale. Ieri abbiamo preso atto, almeno qui dentro, di un fatto cruciale e cioè un cambio di maggioranza, giacché nei successivi voti di fiducia che si sono inanellati come una triste litania abbiamo visto entrare in maggioranza un Gruppo parlamentare e uscirne un altro. Sono cambiate le architetture e le condizioni, in un momento fondamentale per il Paese come la vigilia del disegno di legge di bilancio, un disegno di legge che il Governo non ha ancora presentato, contravvenendo alle prescrizioni della legge di contabilità. Bene, in questo momento cruciale per tante famiglie e imprese noi assistiamo ad un cambio di maggioranza che, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere immediatamente formalizzato al Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra sia stato già fatto dal Gruppo Art.1-MDP.

ENDRIZZI (M5S). Dovrebbe essere interesse della maggioranza dimostrare che questo cambio non è pacifico.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, questi non sono temi sull'ordine dei lavori, ma sui rapporti tra Parlamento e maggioranza. *(Proteste del senatore Santangelo)*.

MARTON (M5S). Ma se è appena stata votata la fiducia!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, può fare questo intervento di merito nel corso delle sue dichiarazioni di voto.

ENDRIZZI (M5S). State imbrogliando gli italiani con una finta maggioranza e una finta opposizione! Vi chiediamo di essere trasparenti davanti agli italiani che vedono quello che sta accadendo.

SANTANGELO (M5S). È cambiata la maggioranza, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, le ho dato spazio per poter esprimere le sue opinioni. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2941\)](#) **Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Atorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri)*

[\(2621\)](#) **CALDEROLI**. - **Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum**

[\(2726\)](#) **BIANCONI e TORRISI**. - **Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali**

[\(2749\)](#) **TREMONTI**. - **Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al**

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

[\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

[\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

[\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

[\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2938\)](#) **ROMANI Paolo ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)

Approvazione del disegno di legge n. 2941

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2941, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva e invito i colleghi al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo alla votazione finale. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Endrizzi, durante le dichiarazioni di voto lei potrà fare tutte le considerazioni di merito.

MARTON (M5S). Non è vero!

PRESIDENTE. Sono considerazioni di merito, non sull'ordine dei lavori.

SANTANGELO (M5S). È cambiata la maggioranza!

PRESIDENTE. Ho capito questo. Il Presidente della Repubblica è stato già informato. *(Commenti del senatore Santangelo).* Non c'entra nulla la Presidenza del Senato, che va avanti con l'ordine del giorno. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di volere intervenire).* Le faccio presente che lei sta facendo ritardare ciò che ha richiesto, cioè la direttiva televisiva. Ciò produrrà, come conseguenza, l'impossibilità di far intervenire tutte le persone, come è corretto che sia, che ne hanno diritto e tutti i Gruppi durante i tempi previsti per la diretta. Le vorrei far presente questo. Lei, come Capogruppo, può fare le

dichiarazioni sull'ordine dei lavori, però andiamo avanti, come richiesto da lei stesso, con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva. Dopodiché avrà tutta la possibilità di parlare.

SANTANGELO (M5S). Fallo parlare!

CARDINALI (PD). Basta!

ENDRIZZI (M5S). Avete trasformato il calendario dei lavori in un palinsesto!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, non ha facoltà di parlare.

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, senatori, ricordate la riforma della politica e della vita pubblica che propose Bersani nel 2013 con la quale siete stati eletti? Mi riferisco, in particolare, a due punti: la legge sui partiti, con riferimento alla democrazia interna, ai codici etici, all'accesso alle candidature e al finanziamento, e la legge elettorale con il doppio turno. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Dopo cinque anni di fallimenti istituzionali e democratici, in quest'Aula la democrazia interna dei partiti non esiste; anzi, è osteggiata con pratiche e manovre indicibili. Ciò che state per approvare è palesemente incostituzionale, anche questa volta. L'unico scopo è il mantenimento dello *status quo* delle vostre organizzazioni inginocchiate alla volontà di pochi. La proposta del PD è rinnegata dai fatti nei suoi propositi. Per molti sarà motivo di rimpianto, di rimorso e per altri di rimborso. Consolatevi. *Senatores boni viri, Senatus mala bestia.*

Secondo l'articolo 48 della Costituzione: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». L'esercizio di quel voto, che ora attuerete stravolgendolo, non è eguale perché non è uguale il destino di quel voto se è dato in contesti differenti e non è libero, e dunque non democratico, perché quattro capi di partito diranno a tutti chi votare.

Legge elettorale *erga omnes*? *Terga omnes*, piuttosto! Voterò continuamente «no» insieme ai colleghi Mussini, Simeoni e Vacciano. Piantatela poi di fare le peggiori cose in nome della governabilità!

Concludo dicendo che la governabilità è certa solo nella monarchia, nella democrazia non è data dalla legge elettorale ma esclusivamente dalla capacità politica di convergere, con mediazione, dialogo e confronto, verso i bisogni di un Paese e non verso i vostri. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

REPETTI (Misto-Ipl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (Misto-Ipl). Signor Presidente, colleghi, in questi giorni ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori, ma credo che con l'approvazione di questa legge elettorale oggi il Parlamento compia un atto di responsabilità verso il Paese.

Non è una legge elettorale perfetta, ma dopo la vittoria del no al *referendum*, questo era l'unico accordo possibile con il più ampio consenso possibile. Discutere sulla fiducia o no è, dunque, pura ipocrisia perché, a pochi mesi dalla fine della legislatura, se si vuole davvero scongiurare il periodo di andare a votare con due sistemi diversi nelle due Camere, il che getterebbe il Paese nel *caos*, questo è ciò che si deve fare. Tutti sappiamo che con l'Italicum e la riforma costituzionale gli italiani avrebbero davvero potuto scegliere da chi essere governati, dando anche vita a un sistema di Governo più semplice e efficiente. È stato un errore enorme bocciare la riforma costituzionale, così come sappiamo che il sistema proporzionale nel quale ci stiamo avviando guarda - ahimè - più al passato che al futuro.

Anche se, volendo dirla tutta e dovendo essere sinceri, certe coalizioni eterogenee, incoraggiate dai sistemi maggioritari e nate solo per vincere le elezioni, non hanno dato granché buona prova di governo. Dunque questa legge è la soluzione migliore per evitare il peggio e abbiamo il dovere di approvarla, mettendo da parte inutili polemiche. In fondo il futuro dell'Italia non lo si gioca con la legge elettorale: il futuro dell'Italia si gioca sui programmi delle forze politiche.

Infine, signor Presidente, non temo l'eventuale formazione di Governi di unità nazionale nella prossima legislatura, un po' perché in tutta Europa ormai questa formula è all'ordine del giorno, un po'

perché oggi la stessa frammentazione dell'opinione pubblica italiana, forse in questa particolare fase storica, chiede Governi di coalizione, che però mi auguro siano formati da forze convintamente europeiste per frenare la pericolosa ondata populista che oggi abbiamo in tutta Europa.

Con questo spirito dichiaro di votare convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger*).

MONTI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente, non ho partecipato ieri ai voti di fiducia, in quanto, considerando meritevole di fiducia il Governo Gentiloni Silveri, avrei dovuto votare sì, ma questo mi avrebbe portato a esprimere sostegno al disegno di legge al nostro esame che non condivido nel merito.

In sede di voto finale, sul quale non è posta la questione di fiducia al Governo, posso esprimere liberamente la mia posizione sul merito della legge e quindi dichiaro che voterò no (*Applausi del senatore Gotor*) per i motivi che diversi interventi hanno già posto in luce. Mi limito a ricordare l'impossibilità del voto disgiunto, l'indicazione del nome del capo della forza politica e un premio che viene dato anche alla coalizione, anche se la nostra Costituzione non prevede alcun vincolo di mandato, quindi non sussistono obblighi per la coalizione a rimanere uniti anche dopo il voto.

Questo disegno di legge elettorale nel merito e le abbondanti forzature di metodo che - come ha indicato nel suo lucido intervento il presidente Napolitano - sono state imposte al Governo e, di fatto, ai singoli parlamentari temo non contribuiranno a dare ai cittadini il senso della serietà della politica. Temo invece che contribuiranno a diffondere il disprezzo nei confronti della politica. (*Applausi del senatore Napolitano*).

***QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, colleghi senatori, il giudizio su una legge elettorale non risponde né a esigenze etiche né tantomeno a tensioni di tipo ideale. La legge elettorale è uno strumento che serve innanzi tutto a tradurre i voti in seggi, garantendo nel contempo, e per il possibile, rappresentanza e governabilità. Per svolgere bene il suo compito, essa deve armonizzarsi con la situazione storica e il contesto istituzionale.

Se non si accetta questa premessa non si comprende perché uomini come Luigi Sturzo e Gaetano Salvemini - che nel 1919 erano stati padri del proporzionalismo - all'alba della storia repubblicana, in un diverso contesto, si trovarono a prendere posizione per il sistema maggioritario.

Se non si accetta questa premessa non si riesce a capire perché, quando il percorso delle riforme è partito, all'inizio di questa legislatura, si era pensato che la legge elettorale dovesse seguire la riforma delle istituzioni e non anticiparla. Solo così, infatti, si sarebbe potuto considerare l'assetto istituzionale nel quale la nuova legge si sarebbe collocata. Solo così si sarebbe potuto valutare se il superamento del bipolarismo sancito chiaramente dalle urne nel 2013 si fosse nel frattempo consolidato o se, al contrario, i due schieramenti storici - centrodestra e centrosinistra - fossero stati in grado di riassorbire il voto di protesta confluito sul Movimento 5 Stelle, o almeno gran parte di quel voto.

Com'è noto, lo schema iniziale è saltato. Il precedente Governo ha imposto l'approvazione dell'Italicum, con l'intento di cambiare surrettiziamente la forma di Governo introducendo dalla finestra quel premierato che avrebbe dovuto entrare dalla porta principale assieme ai suoi contrappesi, e ristabilendo per legge elettorale un bipolarismo di fatto ancora più in crisi di quanto lo fosse nel 2013. Si potrebbe obiettare che Renzi non è stato certamente il primo in Italia ad aver assegnato alla legge elettorale compiti impropri. È vero, ma forse mai si era arrivati a forzare a tal punto la mano.

Così, a valle di questa forzatura ci siamo trovati in un vero e proprio disastro: con due leggi elettorali scritte dalla Corte costituzionale e non dal Parlamento, compilate in tempi differenti e, come si sa, redatte procedendo per "sottrazione" delle loro parti incostituzionali al solo fine di evitare un vuoto normativo.

Ne è venuto fuori, inevitabilmente, un prodotto segnato da assoluta incoerenza. Il Consultellum del

Senato incoraggiava le coalizioni, quello della Camera non le contemplava; la legge del Senato non prevedeva premio di maggioranza, quella della Camera sì; per il Senato c'erano collegi grandissimi, per la Camera molto piccoli; il sistema del Senato apriva totalmente alle preferenze mentre quello della Camera, bloccando i capilista, avrebbe determinato un'Assemblea fatta in maggioranza da nominati; la legge del Senato non prevedeva voto di genere, quella della Camera sì; le due leggi, inoltre, dettavano regole differenti sugli sbarramenti e sulle multicandidature.

Se è vero che il giudizio su una legge elettorale deve avere natura empirica e approssimativa, colleghi, nel giudicare la legge sulla quale ci accingiamo a votare non possiamo fare a meno di considerare le macerie dalle quali proveniamo, e pensare per un attimo alla prospettiva alternativa che ci sarebbe stata imposta: quella di provare a mettere ordine, per il poco possibile, utilizzando uno strumento inopportuno come un decreto-legge varato all'ultimo minuto prima che l'arbitro fischi la fine della partita. Insomma, non possiamo non valutare cosa, in alternativa a questa legge, ci sarebbe potuto toccare in sorte.

In quest'ottica, iniziamo col dire che alcuni elementi di questo disegno di legge non ci piacciono. Innanzi tutto - lo ribadiamo - l'apposizione della fiducia, sostanzialmente sull'intera legge elettorale, è stata un atto improprio. È vero, presidente Napolitano, che questa inappropriatezza non è statuita da una sentenza della Corte costituzionale, ma le istituzioni vivono anche di consuetudini, e queste talvolta entrano nella sfera intangibile della *iurisdictio*, anche in sistemi regolati da norme scritte. E il fatto che le leggi elettorali debbano derivare da un libero dibattito parlamentare appartiene certamente alle consuetudini della nostra storia repubblicana. Avevamo apprezzato che il presidente Gentiloni Silveri, nel suo discorso di insediamento, avesse mostrato di voler recuperare questa usanza riparando a uno sbrego operato dal suo predecessore. Purtroppo è stato costretto a contraddirsi.

Nel merito, non ci piace l'esiguità dello spazio riservato alla scelta dei cittadini. Lo dico anche contro gli interessi della mia parte politica, ma credo che questo spazio si sarebbe potuto ampliare prevedendo il voto disgiunto, e ciò avrebbe potuto valorizzare ancor di più la qualità delle persone chiamate a rappresentare i diversi schieramenti nei collegi uninominali.

Ancora, non ci piace la norma sugli italiani all'estero. Avremmo voluto, sul punto, una riforma più radicale che rilanciasse il significato di quella rappresentanza. Non ci pare che consentire la candidatura oltreconfine ai residenti in Italia vada in questa direzione.

Non ci convince del tutto, infine, la norma sulla parità di genere. Non perché prevedere un qualche meccanismo che bilanci una situazione di squilibrio determinata da ragioni storiche e sociali non sia legittimo. Ma perché tale normativa, per non assumere un significato impropriamente corporativo che finisce col danneggiare il merito di chi vorrebbe tutelare, deve essere immaginata come temporanea e tradursi in meccanismi più semplici di quelli che presiederanno la compilazione delle prossime liste elettorali.

Va detto tuttavia - mi permetta una nota di leggerezza - che questa norma porta con sé una conseguenza che certamente non piacerà ai sostenitori della teoria *gender* e a quanti ritengono che la sessualità sia fluida e possa essere determinata da fattori solo culturali. Il voto di genere riafferma infatti l'identità sessuale, giacché per poter partecipare a una competizione devi sapere chi sei.

Quanto meno al momento di candidarti! (*Commenti dal Gruppo Art. 1-MDP*).

Su un altro versante, la legge che ci accingiamo a votare presenta però degli indubbi vantaggi.

Innanzitutto incoraggia le coalizioni, che non sono certamente il "bene assoluto", ma in questo momento storico rappresentano la soluzione che più può avvicinarci all'obiettivo di dare al nostro Paese un Governo stabile.

In secondo luogo, accanto ai listini del proporzionale essa prevede una quota di collegi uninominali, che potrebbe consentire una maggiore considerazione del merito nella selezione delle candidature, e a minoranze creative e raggruppamenti civici di essere rappresentati nel prossimo Parlamento.

Infine - ed è l'elemento più rilevante - questo provvedimento sfrutta il margine concesso dall'ultima sentenza della Corte costituzionale per uniformare i sistemi di Camera e Senato, limitando la

regionalizzazione della rappresentanza nella Camera alta alla sola ripartizione dei resti. In tal modo - va da sé - sarà molto più probabile avere nei due rami dell'assemblea maggioranze omogenee.

C'è tuttavia un aspetto che va al di là di tutto ciò. In un Paese civile, infatti, le leggi elettorali le scrivono i Parlamenti, non i giudici. In Italia, inoltre, i giudici costituzionali autori del Consultellum e del Consultellum 2 non ambivano ad arrogarsi la scrittura di quelle norme, e nell'ultima sentenza avevano lanciato un ammonimento che nella sostanza suona così: «Noi non siamo legislatori e non possiamo produrre diritto positivo. Per evitare vuoti normativi abbiamo dovuto recuperare persino istituti bizzarri come quello del sorteggio. Cari parlamentari, tocca a voi scrivere la riforma. Anche perché i prodotti dei nostri due pronunciamenti, considerati insieme, possono presentare tratti di incoerenza così evidenti da risultare incostituzionali».

Chi ha letto l'ultima sentenza della Corte sa, insomma, che essa conteneva un messaggio in bottiglia per il Parlamento e per la politica.

Non tutti gli aspetti del provvedimento oggi al nostro esame sono certamente esenti da censura, ma quantomeno ci si è tirati fuori da una situazione di illegittimità acclarata. Se il Parlamento non fosse intervenuto - come in alcuni momenti abbiamo temuto - questa inerzia avrebbe inferto una ferita ancora più profonda alle istituzioni e accertato la paralisi della politica e dei partiti.

In fondo, in questi giorni, in questo emiciclo è stata data una prova di vitalità, anche e persino attraverso le proteste irrituali di alcune delle forze che si oppongono a questo provvedimento. Senza dubbio, meglio tutto ciò che la morta gora. Ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà. *(Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI) e FI-PdL XVII).*

[VERDINI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDINI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, intervengo questa mattina perché nel dibattito sulla riforma elettorale sono stato "tirato per la giacca", da chi mi ha evocato e da chi mi ha insultato. A chi mi insulta non rispondo, perché voglio parlare solo ed esclusivamente di politica. Dovrei dire «*ecce homo*», con tutto quello che ho ascoltato.

CASTALDI (M5S). Povera Italia!

VERDINI (ALA-SCCLP). Credo che sia giusto e opportuno...

CASTALDI (M5S). Cinque volte è venuto e parla pure davanti alla televisione!

VOCE DAL GRUPPO ALA-SCCLP. Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine.

CASTALDI (M5S). Cinque volte è venuto e parla pure davanti alla televisione!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, non ha facoltà di parlare.

Prosegua, pure senatore Verdini.

VERDINI (ALA-SCCLP). Grazie, signor Presidente.

CASTALDI (M5S). Cinque volte sei venuto!

VOCE DAL GRUPPO ALA-SCCLP. Ancora? Stai zitto!

VERDINI (ALA-SCCLP). Credo sia giusto e opportuno essere qui per rispondere, spiegare e chiarire.

Prima di tutto voglio dire che, a mio parere, questa è una buona legge elettorale; non è un colpo di mano, tantomeno un colpo di Stato. Le parole in politica sono pietre e dovrebbero essere soppesate prima di gettarle nelle arene popolari. Ovvio, non è la migliore legge elettorale, perché leggi perfette in questo ramo del Parlamento e nell'altro non esistono. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Ma è la migliore possibile in questo momento storico e in questo Parlamento. *(I senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula)*.

LUCIDI (M5S). *(All'indirizzo del Gruppo PD)*. Ascoltate!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine. Visto che stava uscendo, si accomodi fuori. Prego, senatore Verdini, prosegua.

VERDINI (*ALA-SCCLP*). Grazie, Presidente. Dicono che la legge sia figlia mia, il che non mi dispiace, però direi che forse è nipote, perché era un'idea che è stata poi sviluppata.

È una legge necessariamente frutto di un compromesso, ma onestà intellettuale vorrebbe che si aggiungesse a ciò che tutta questa legislatura è stata un compromesso, un grande compromesso. Troppo spesso si finge di dimenticare il risultato del 2013: elezioni che non produssero una maggioranza politica. Le alternative - è presente il Presidente della Repubblica di allora in Aula - erano: o sciogliere le Camere o cercare un punto d'incontro tra le forze politiche responsabili. Ebbene, c'è stato quel compromesso e oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di Articolo 1 - MDP e con il nostro ingresso. Non è vero. Non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura. (*Applausi ironici dai Gruppi Art. 1-MDP e Misto-SI-SEL*).

VOCI DAL GRUPPO ART.1-MDP. Bravo!

PRESIDENTE. Non sopporto commenti, per favore.

VERDINI (*ALA-SCCLP*). Gli applausi fanno sempre piacere. Certo, ricordo a chi applaude che siamo 14 "Ministri senza portafoglio", a differenza di tanti altri, e questo lo rivendichiamo.

Nel silenzio, ci è sempre risultato incomprensibile questo atteggiamento sofisticato dei pitagorici di quest'Assemblea, i quali sono specializzati nella semplice aritmetica e non hanno mai compreso la politica; o forse hanno fatto finta di non comprenderla. La nostra scomoda presenza ha sterilizzato i massimalismi *post*-comunisti e gli integralismi cattolici, che vivono ancora con la testa nel passato e i piedi nel trapassato, condizionando la vita interna dei loro partiti. (*Commenti dal Gruppo Art. 1-MDP*).

Ho molto rispetto per la sinistra e per la sua storia; pertanto, gli applausi di stamani e tutto quello che è stato detto nei nostri e nei miei confronti li valuto soltanto come atti politici. Come ho detto, non rispondo alle offese, perché al di là dei retaggi e delle nostalgie, in fondo, per la storia, la sinistra rispetto alle idee si confronta anche in modo polemico e in modo forte.

Capisco l'amarezza dei cosiddetti bersaniani (verdiniani, bersaniani...). È un'amarezza che dovrebbero rivolgere a se stessi prima che agli altri, al fatto che non comprendono i tempi che viviamo, rivendicando una gloriosa storia, senza però averci mai fatto bene i conti.

In quest'Aula, quando si è trattato di contare i nostri voti, si è rinnegata persino l'aritmetica (a qualcuno regalerò un abaco). Ma questo consente di rivendicare con orgoglio a me stesso e al mio Gruppo tutto quello che abbiamo fatto, a partire dal ruolo di supplenza politica che abbiamo svolto, tutelando la stabilità e l'interesse del Paese. Ogni volta che un provvedimento ci è sembrato giusto e andare nella giusta direzione lo abbiamo sostenuto, ignorando gli stupidi strali che ci venivano quotidianamente rivolti.

Noi siamo quelli che hanno consentito al Paese di fare uno scatto in avanti sul fronte dei diritti, rendendo possibili le unioni civili, e avremmo votato anche la *stepchild adoption*, così come voteremo il testamento biologico, quando e se arriverà in Assemblea. Siamo quelli che hanno contribuito a mettere in sicurezza i conti pubblici, votando i DEF senza essere in maggioranza, "Ministri senza portafoglio". E poi siamo stati leali con Letta, con Renzi e anche con Gentiloni Silveri, nonostante la sua costante indifferenza.

Signor Presidente, vengo a un argomento per me indubbiamente scomodo. Io ho problemi giudiziari. Ho sempre rispettato i giudici e la giustizia. Mi sono difeso nei processi e non dai processi e pretendo, come tutti, il rispetto costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII, e del senatore Compagna*). Ma in quest'Aula, stranamente, la grande difesa della bellissima Costituzione talvolta si dimentica e si approfitta strumentalmente delle mie questioni giudiziarie, che nulla hanno a che spartire con la mia e con la nostra azione politica, rendendo inefficace la fattiva presenza in Parlamento, che è stata costantemente derubricata, osteggiata e vilipesa.

Un tempo, esisteva l'appoggio esterno ai Governi. Adesso c'è l'appoggio fantasma: un neologismo tartufesco coniato appositamente per noi, perché sanno anche i sassi che qui dentro non c'è mai stata

una vera maggioranza politica con la quale tutti devono fare i conti. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e dei senatori Compagna e Fucksia*). Ma questo teatrino degli equivoci, questo gioco ipocrita ha fatto comodo un po' a tutti. Pazienza, noi guardiamo avanti. Siamo stati accusati di essere traditori per convenienza, ma in quest'Aula siamo arrivati a 20, oggi 14, nell'altro ramo a 16, rispetto agli oltre 300 cambiamenti di Gruppo, che diventano oltre 500 se si considerano i parlamentari che hanno cambiato più volte Gruppo. Tutti, fra deputati e senatori che hanno cambiato Gruppo, sono traditori o è l'effetto dei mutamenti politici e della stagione politica? Perfino gli amici di Articolo 1 hanno cambiato maglia, ma li capisco. (*Applausi della senatrice Fucksia*). Anzi, noi siamo stati il grillo parlante del riformismo, aiutando spesso il PD a compiere scelte difficili, mettendo a nudo le contraddizioni fra le sue due anime, sull'innovazione costituzionale, sulle politiche del lavoro, sul *jobs act*, con l'abolizione dell'articolo 18, sull'IMU prima casa - un bene inestimabile per tutti, poveri e ricchi - sull'IRAP, sul superammortamento e sulla rottamazione delle cartelle. Quando sosteniamo questo, ci chiamano renziani.

Abbiamo dato fastidio a tutti e qualcuno ha tentato di schiacciarcì e non c'è riuscito, ma forse perché abbiamo capito la nuova fase politica prima di altri e lo vedremo. Fa scandalo affermare che non ci sono più destra e sinistra e - per dire la verità - suona strano anche a me. Ma è difficile negare che oggi la sfida delle democrazie occidentali sia non più fra destra e sinistra, ma fra apertura alla modernità e chiusura nel passato. E lo dimostra questa drammatica legislatura: abbiamo eletto due Presidenti, abbiamo votato tre Governi, varato due leggi elettorali, l'antipolitica ha gonfiato le vele, Berlusconi è stato espulso infaustamente da questo Senato, il patto del Nazareno è fallito, la riforma costituzionale è stata bocciata; una navigazione davvero difficile per tutti.

Berlusconi, che ho ricordato, è stato il grande innovatore della politica e la storia glielo riconoscerà, ma mi pare che in questi tempi lo riconosca anche la cronaca. Noi lo abbiamo seguito con convinzione nella sua lotta riformista, credendo e sperando poi nella forza innovativa di Renzi, per portare a conclusione l'indispensabile trasformazione e transizione del Paese. Ma, se anche il patto del Nazareno è imploso, noi abbiamo continuato a lavorare e a credere nell'unione delle forze migliori del Paese, per ostacolare le derive i cui esempi si possono leggere in tutta Europa e in tutto il mondo. È una necessità storica, determinata dalla globalizzazione, dalla crisi economica, dalle migrazioni impetuose: un fenomeno che è illusorio voler fermare alzando muri, ma che va governato con politiche di sicurezza e di integrazione e con una grande coesione nazionale.

Per quel che mi riguarda, ma lo dico a titolo strettamente personale, io sarei pronto a votare lo *ius soli*, anche domani, in coerenza con quanto già fatto per la legge sui minori non accompagnati.

Sono costretto, Presidente, a chiudere questo intervento - annunciando il mio voto favorevole al disegno di legge al nostro esame - facendo riferimento ancora una volta alla mia persona. Con questa riforma viene consentito di candidarsi all'estero ed è stata avanzata una delle tante, stupide, falsità dette sul mio conto. Io non so se mi ricandiderò ma, se lo farò, lo farò sicuramente in Italia. Se mai un giorno, e non lo auspico, il Veneto e la Lombardia conquistassero l'indipendenza, forse potrei candidarmi là, per battermi, da vecchio repubblicano, per l'unità del Paese. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FL (Id-PL, PLI)*). *Molte congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo Art.1-MDP*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, in questi giorni ho sentito parlare e sparlare di legge elettorale e di Costituzione e ho sentito anche tante sciocchezze. La materia elettorale è da prendere con le pinze - come si suol dire - e, anche se forse ingiustamente, mi viene attribuita una certa conoscenza della materia, conoscenza che deriva dal fatto che, diversamente da altri, io ho provato il sistema proporzionale con le preferenze; ho provato il cosiddetto Mattarellum e ho provato il cosiddetto Porcellum. E oggi vi posso dire con tranquillità che, in un sistema tripolare come quello attuale, non esiste e non può esistere una legge elettorale perfetta. Questo ve lo dico chiaro e tondo.

Parlo di conoscenza della materia perché, prima di parlare delle leggi, bisognerebbe leggerle e magari capirle e perché ho scritto una legge elettorale e l'ho fatta approvare dal Parlamento. Forse mi sarà

attribuita come responsabilità, ma io, in questa sede, ho fatto i nomi e i cognomi dei responsabili che hanno rovinato quella legge e nessuno ha mai smentito.

Sono stato ingiusto a definirla una porcata. Non userei più quel termine, perché le porcate sono venute dopo, con la responsabilità di tanti seduti in questo Parlamento. Porcata era una riforma costituzionale che instaurava un regime di monarchia. Porcata era una legge elettorale, l'Italicum, pensata per il signor Renzi solo al comando. Porcate sono quattro Presidenti del Consiglio mai eletti da nessuno e sostenuti da persone elette nel centrodestra e che hanno votato per sette anni un Governo tecnico o un Governo di sinistra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quello che forse manca e non è compreso da tutti è che noi oggi non abbiamo una legge elettorale. Ho sentito dire che non si può usare una legge strabica rispetto alla Camera e al Senato, ma al Senato la legge elettorale non c'è. La Corte costituzionale ha detto che doveva essere completata con atti normativi di rango primario o secondario. Eravamo nel gennaio 2014. Da allora nessuno ha fatto niente. Se si fossero sciolte le Camere, non ci sarebbe stata la possibilità di tornare al voto, oppure si tornava al voto con un decreto ministeriale impugnabile davanti a un qualunque TAR. Quella situazione non avrebbe consentito l'esercizio della democrazia: se un Paese non può votare, è stata sospesa la democrazia.

Oggi riempiamo quel buco. E lo facciamo con questa legge, non so se bella o brutta. Le leggi devono funzionare. È chiaro che io, a cena o a pranzo, se devo scegliere un vino, prendo quello bianco o quello rosso; il rosatello non l'ho mai preso in vita mia. Piuttosto che l'acqua, però, prendo anche il rosatello. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Una cosa è certa: mi sono chiesto fin dall'inizio quali requisiti mi hanno insegnato debba avere una legge elettorale? Innanzi tutto deve garantire la rappresentatività, ovvero la traduzione dei voti degli elettori in seggi, in eletti. Qui abbiamo quasi due terzi dei parlamentari che vengono eletti con il sistema proporzionale e, quindi, la rappresentatività è assolutamente garantita. Per quanto riguarda l'identificabilità del candidato da parte dell'elettore, si prevede di scrivere sulla scheda il nome e il cognome del candidato uninominale e i nomi che compongono le liste (da due a quattro candidati).

In buona parte dei collegi si eleggerà un candidato per la quota uninominale e uno per quella proporzionale, cioè il capolista. Qualcuno ha sollevato il problema del potenziale trasferimento del voto: sono convinto che l'elettore metterà la croce sul partito che vorrà votare e, quindi, non ci sarà alcuna trasposizione di voto. Ricordo però che, con il Mattarellum, al Senato si esprimeva un solo voto e dal maggioritario si trasferiva al proporzionale. È dunque inutile, oggi, strapparsi le vesti per questo.

Ci deve essere la garanzia della coerenza tra il sistema della Camera dei deputati e quello del Senato e, in questo caso, essi sono paralleli, tranne che per l'elettorato attivo e passivo.

Deve poi avere la garanzia dell'imprevedibilità, che si è realizzata sempre. Ho riso, leggendo le varie simulazioni pubblicate dai giornali, in cui si dice che al Nord nessun collegio andrà a Forza Italia, oppure al PD. Ci stiamo forse perdendo in giro? Non si sa quali saranno i collegi dell'uninominale. Non si conoscono quali saranno i collegi del plurinominale e neppure il loro numero. Non si sa chi ci metterà la faccia e qualcuno ha già fatto delle simulazioni *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, ALA-SCCLP e Misto-Fare e dei senatori Bellot, Cardinali e Russo)*, che sono state pubblicate per spargere il terrore tra chi oggi voterà a favore del provvedimento e magari non l'avrebbe fatto per paura di perdere il seggio.

Il sistema elettorale proposto ha forse una pecca: quella della governabilità, ma la governabilità, oggi, in un regime tripolare, non la può garantire nessuno. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e ALA-SCCLP)*. Personalmente avrei scelto il Mattarellum, con due terzi maggioritario e un terzo proporzionale, o un premio di maggioranza per garantire un po' di più quella governabilità, ma mi sembra che questo sistema abbia quattro requisiti su cinque.

Non ho votato la fiducia a questo Governo e non lo farò mai: non l'ho fatto in passato e non lo farò in futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Magari, "turandoci il naso", voteremo questa legge, perché Salvini ha detto che avrebbe votato qualsiasi legge elettorale, con un impegno: si voti la legge e si

sciogliono le Camere prima di Natale e si torni finalmente al voto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Lo dico con sincerità ai nostri compagni della maggioranza. Ragazzi miei, l'è finida. Siamo alla frutta, anzi è arrivato addirittura il conto, ormai: ve lo presenterà il popolo quando tornerà a votare. Adesso si deve tirar giù la clèr, perché qui mi sembra di vedere tanti pugili suonati, nell'ultimo periodo della legislatura. La prima botta vi è arrivata con il referendum di dicembre; la seconda è arrivata alle amministrative, la terza l'avete presa domenica scorsa, al referendum sull'autonomia della Lombardia e del Veneto (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marin*), perché, al di là delle tante dichiarazioni, avete remato contro; la quarta arriverà la settimana prossima in Sicilia, dove, dal 40 per cento dei voti del 2014, rischiate di arrivare quarti su quattro e alle prossime politiche arriverete terzi su tre. Vi piaccia o no. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi scuso con il collega Razzi, perché userò una sua espressione. "Ve lo dico da amico": fermate il pazzo. Ragazzi miei, nei mille giorni di Governo ha distrutto il Paese e ha fatto dividere il partito, perché davvero qui di sinistra non c'è più niente (*Applausi del senatore Campanella*). È rimasto solo un giovane vecchio democristiano come segretario: solo quello. Ora fa approvare una legge elettorale che probabilmente determinerà l'estinzione del suo partito. È diventato imbarazzante! Adesso si è messo anche a giocare col treno. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*). Ragazzi, tenetelo sul treno perché, se scende, qualcuno lo aggredisce. Un tempo giocava alla playstation con Orfini. Comprategli un bel plastico e fatelo giocare con la Boschi, con Orfini e col "giglio magico", ma fermatelo, perché è pericoloso per sé e per gli altri. (*Commenti del senatore Cappelletti*). Ce n'è anche per te. Non preoccuparti!

Al signor Renzi dico: caro Matteo, ti dico da amico di non stare più sereno, perché avevi promesso che ti saresti dimesso dopo il referendum e hai mentito anche in quella occasione. Noi andiamo alle elezioni, non per partecipare, ma per vincere e ti dimissioneremo noi, caro Matteo! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

A chi disturba gli interventi degli altri voglio ricordare una cosa. Avete parlato di attentato alla democrazia, avete rifiutato la fiducia, e avete fatto bene. Io ero invidioso quando avete occupato i banchi del Governo. Ma, dopo averlo fatto, sarei rimasto lì tutta la notte e non mi sarei mai mosso. Non è giusto, dopo aver parlato di attacchi alla democrazia e tutto il resto, e chiesto le dimissioni del Presidente del Senato, che il Capogruppo va nel corridoio dietro l'Aula a trattare con il Presidente del Senato, affermando di ritirare l'occupazione dell'Aula in cambio della diretta televisiva. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, FI-PdL XVII, Misto, AP-CpE-NCD, GAL (DI, GS, PpI, RI), Art.1-MDP, ALA-SCCLP e FL (Id-PL, PLI)*).

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Pagliacci! Vergogna!

ENDRIZZI (*M5S*). Ma fammi il piacere!

CALDEROLI (*LN-Aut*). Se la democrazia può essere svenduta per una diretta televisiva, ragazzi miei, voi fate parte della commedia, ma alle prossime elezioni sarete solo delle comparse. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, Misto, AP-CpE-NCD, GAL (DI, GS, PpI, RI) e ALA-SCCLP. Congratulazioni*). (*Commenti della senatrice Monteverchi*).

BRUNI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, premetto subito che, insieme alla gran parte del Gruppo GAL, con i colleghi della componente Direzione Italia, voterò a favore del presente disegno di legge, riconoscendo e rispettando le ragioni di altre componenti dello stesso Gruppo che vorranno esprimere una scelta opposta.

Se siamo arrivati solo oggi a votare la nuova legge elettorale, a pochi mesi dalla scadenza naturale di questo Parlamento; se abbiamo dovuto fare una rincorsa per arrivare a un testo incompleto - con i difetti prima segnalati - e non decisivo per il nuovo Parlamento, l'unico responsabile è il segretario del Partito Democratico. Qualora dovessimo avere dei vuoti di memoria, basterà andare a rileggere la gran parte degli interventi formulati nella discussione generale sull'Italicum. In essi, oltre a censurare nel

merito la legge e l'opportunità del sistema elettorale prescelto, si evidenziavano i gravi vizi di incostituzionalità del testo normativo. Ma, anche in quel caso, così come in quello più eclatante della riforma costituzionale, l'arroganza e la stupida pervicacia dell'allora *Premier* prevalsero, imponendo al nostro Paese una legge che, due anni dopo, è stata dimezzata dalla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale.

In questi giorni, chi ha osteggiato il presente disegno di legge ed è stato escluso dall'accordo sul cosiddetto Rosatellum ha evidenziato che l'approvazione della legge sul finire della legislatura si pone in contrasto con il paragrafo 65 del Codice di buona condotta in materia elettorale del Consiglio d'Europa. Tutti abbiamo letto che in tale norma si dice che: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito».

Ebbene, se si è arrivati a violare anche questa disposizione, la responsabilità politica è sempre quella del PD e del suo segretario, che hanno tenuto in scacco per tre anni l'intero Parlamento nella prospettiva di una consistente modifica della Costituzione, che - più che una riforma - era un falso tentativo di cambiare la Carta, sgrammaticato e lontano anni luce da quanto chiedevano gli italiani. Il 4 dicembre gli elettori hanno, infatti, bocciato tale perverso disegno e, tra gli effetti di quel no al *referendum*, ci è rimasto un Italicum falcidiato dalla Corte, peraltro utilizzabile solo per l'elezione della Camera dei deputati. Quindi, tre anni di discussioni inutili hanno determinato questo *forcing* sulla legge elettorale, costringendo le Camere ad approvarla in pochissime settimane. Ciò nonostante, questo Parlamento ha il dovere di risolvere l'attuale *impasse* sul sistema elettorale.

Se non approvassimo oggi un nuovo testo, costringeremmo gli italiani ad andare al voto con il sistema vigente. L'elezione del Senato sarebbe regolata dalle previsioni della legge Calderoli del 2005, così come rimaneggiata dalla Corte nel gennaio del 2014. Utilizzeremmo, in tal modo, un sistema proporzionale puro, basato su un collegio unico regionale con voto di preferenza, che vedrebbe eletto solo il *leader* di un partito, o un suo preposto, o un candidato plurimilionario molto facoltoso o, ancor peggio, sostenuto da organizzazioni criminali.

Alla Camera dei deputati, poi, si dovrebbe ricorrere al cosiddetto Italicum costituzionalizzato, nel quale è sopravvissuta la soglia del 40 per cento per ottenere il premio di maggioranza. Come si vede, se si votasse oggi con un sistema elettorale altamente disomogeneo, si avrebbe la possibilità di una maggioranza piena solo alla Camera dei deputati, con un Senato balcanizzato e non governabile.

Di fronte a questo quadro disomogeneo, nella scorsa primavera il Partito Democratico ha fatto la proposta scabrosa del cosiddetto Tedeschellum, che aveva solo il pregio di un'apparente larga condivisione parlamentare, ma nel contempo evidenziava larghi difetti, tra i quali la fragilità dello stesso accordo - infrantosi su uno dei primi voti segreti - e l'impossibilità matematica di far conseguire a qualsiasi partito una maggioranza parlamentare.

Attraverso questo percorso accidentato siamo giunti all'attuale disegno di legge, di cui non cito il nome, non riconoscendo al proponente alcuna particolare competenza tecnica o abilità scientifica. Alcune novità del testo sottoposto alla nostra approvazione sono certamente apprezzabili. Su tutte, vi è quella della reintroduzione dei collegi uninominali fondati sul sistema maggioritario. Ciò comporterà, specie per la Camera dei deputati (data l'estensione ridotta dei collegi), l'avvicinamento tra elettore e candidato, con inevitabili vantaggi per il nostro sistema democratico.

Siffatta previsione del disegno di legge induce a optare per un voto favorevole, ma molti restano i vizi che in un dibattito parlamentare meno coartato e non contingentato avremmo voluto eliminare o ridurre. Certamente sarebbe stato auspicabile un numero maggiore di collegi uninominali, magari tornando alla misura prevista dal cosiddetto Mattarellum (75 per cento) o, almeno, a una divisione paritaria con gli eletti nel plurinomiale proporzionale. A tal fine, avevo proposto degli emendamenti, purtroppo preclusi dalla scelta del voto di fiducia di ieri.

Inoltre, non è soddisfacente l'eccessiva estensione territoriale dei collegi della quota proporzionale. Il rischio, in questo caso, è quello della scarsa conoscenza del candidato, così come aveva già indicato la

Consulta nella sentenza n. 1 del 2014. Il difetto maggiore è, comunque, quello prima evidenziato, della ridotta quota di maggioritario, che non potrà determinare in modo significativo l'esito della competizione elettorale.

Altra questione dibattuta che lascia perplessi è quella del meccanismo dell'unico voto per il collegio maggioritario e per quello proporzionale. Una maggiore meditazione avrebbe potuto condurre a riflettere sull'opportunità di siffatta previsione, evitando i sicuri strascichi di una futura *querelle* dinanzi alla Corte costituzionale.

Pur tuttavia, le evidenziate ragioni riguardanti la necessaria eliminazione del vigente sistema elettorale, disomogeneo e per nulla organico, mi inducono a una valutazione complessivamente favorevole del presente disegno di legge.

Resta l'amezza per quello che si poteva fare in questa legislatura e non si è fatto. Aumenta il rimpianto per la mancata riforma del nostro assetto costituzionale, dissoltasi per la vanagloria del segretario del PD, che da Presidente del Consiglio ha venduto l'illusione di un sistema istituzionale fondato sulla certezza di un vincitore delle elezioni e di una granitica maggioranza parlamentare. Così non è stato. Nessuno, a cominciare dal segretario del PD, ha fatto i conti con lo scenario attuale, come ricordato prima dal collega Calderoli: mi riferisco a un sistema politico tripolare, che determina, sulla base di leggi elettorali proporzionali, una stagione perenne di Governi di larghe intese, ovvero situazioni perduranti di *impasse* parlamentare.

Come si sarebbe potuto evitare questo rischio? Certamente non con la proposizione di modelli basati su consistenti premi di maggioranza, come avviene per le elezioni regionali. In quel caso, il rischio sarebbe una nuova pronuncia di incostituzionalità, come avvenuto per la legge del collega Calderoli. Forse l'unica via, suggerita da noi e da molti altri esponenti del centrodestra durante la gestazione delle riforme costituzionali, sarebbe potuta essere quella dell'evoluzione del nostro sistema costituzionale verso la forma del presidenzialismo, cui avrebbe fatto da corollario una legge elettorale a doppio turno, unico antidoto alla paralisi dell'Italia tripolare.

Ciò non è avvenuto perché si è pensato agli effetti taumaturgici della riforma Boschi e dell'Italicum, che avrebbero garantito - così si diceva - la piena governabilità del nostro Parlamento. Ricordo che gli elettori, il 4 dicembre, non hanno avuto la stessa opinione e oggi, con questa legge, cerchiamo di ridurre il danno di una pessima stagione di Governi a guida PD, già ripudiati dagli italiani e ormai da collocare nel dimenticatoio.

Proprio per quest'ultimo motivo e per conseguire l'obiettivo di risolvere l'attuale paralisi del nostro sistema elettorale, confermo il voto favorevole annunciato all'inizio del mio intervento. (*Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, PpI, RI) e FL (Id-PL, PLI). Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto d'istruzione superiore statale «Federico Caffè» di Roma, che seguono i nostri lavori. Salve ragazzi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2941, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938 (ore 10,30)

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la nuova legge elettorale non è certamente perfetta, ma rappresenta un equilibrio forse non ottimale, ma sicuramente realistico, nel

quadro difficile e complesso determinato dalla rottura del patto politico, che nel giugno di quest'anno era stata prodotta in Aula alla Camera, nonostante il cosiddetto Tedescum fosse stato già votato in Commissione dalle forze politiche rappresentative di ben l'80 per cento dei deputati.

In tempi normali, anche noi saremmo stati contrari ad approvare la legge elettorale a colpi di fiducia, e in questo senso condividiamo le perplessità espresse dal presidente Napolitano, ma i tempi non sono normali. È l'ultima occasione per questo Parlamento per dimostrare di essere in grado di fare una legge elettorale e di garantire regole certe per le prossime - e ormai non troppo lontane - elezioni. Il presente testo uniforma i sistemi elettorali di Camera e Senato ed è appoggiato dalla maggioranza e anche dalle opposizioni, come auspicato dal presidente Mattarella, e questo è positivo.

Consentitemi però anche di muovere una considerazione nella mia veste di esponente delle minoranze linguistiche. Negli ultimi giorni sono stato oggetto di pesanti critiche, anche sul piano personale, da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle solo perché mi sono permesso di denunciare il loro atteggiamento proprio sul tema delle minoranze linguistiche. Ricordo che ben 42 degli emendamenti presentati dai vari Gruppi, in particolare dal Movimento 5 Stelle, avevano per oggetto le minoranze linguistiche. Basta però soffermarsi un attimo sul contenuto di tali proposte emendative per cogliere immediatamente la loro palese strumentalità. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Cari colleghi del Movimento 5 Stelle, trovo davvero sconcertante che gli oppositori di questa legge elettorale, che solo a parole si spacciano sempre per grandi amici delle minoranze linguistiche e delle autonomie, abbiano tentato di nuovo - come già avvenuto nel corso delle votazioni sulla riforma costituzionale - di utilizzare le norme regolamentari, che consentono il voto segreto per le questioni riguardanti le minoranze linguistiche, per fini del tutto estranei alle minoranze stesse e certamente non nel loro interesse. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD)*. Anzi, gli emendamenti del Movimento 5 Stelle non hanno nulla a che fare con la tutela delle minoranze linguistiche. *(Commenti dei senatori Lucidi, Marton e Russo)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, non interrompa chi parla. La richiamo all'ordine.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Tendono semmai a peggiorarne la condizione, capovolgendo e stravolgendo le finalità di tutela e di garanzia previste dalla Costituzione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti a prima firma Endrizzi, Morra e Crimi, tutti senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi ironici del senatore Castaldi)*.

LEZZI *(M5S)*. Ma quali emendamenti!

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Caro senatore Endrizzi, non è per nulla convincente il modo con cui due giorni fa in quest'Aula ha cercato di giustificarsi. I suoi emendamenti parlano chiaro: sono non solo incostituzionali, ma addirittura fortemente discriminatori nei confronti delle minoranze linguistiche, e vi spiego subito il perché.

MARTON *(M5S)*. Quanti ne hai? Rispondi! Vergognati!

CASTALDI *(M5S)*. Sette seggi su sette li rubate. Altro che minoranze. Questa è la verità!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Fatemi parlare, così vi spiego.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, si rivolga all'Assemblea, non ai singoli senatori.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Com'è noto, la legge elettorale in discussione qui al Senato non prevede più lo scorporo.

I voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera... *(Commenti del senatore Lucidi)*.

RUSSO *(PD)*. Basta! Vogliamo il silenzio in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, prenda posto!

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Come è noto la legge elettorale in discussione non prevede più lo scorporo e i voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera che per il Senato vengono conteggiati anche per l'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale. Cosa proponeva però il Movimento 5 Stelle?

LUCIDI (M5S). Ancora?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Il Movimento 5 Stelle proponeva che, per le sole minoranze linguistiche, venisse applicato un sistema di scorporo estremamente penalizzante e discriminatorio, togliendo tutti i voti dei candidati nei collegi uninominali per il sistema proporzionale e ciò solo per le minoranze. I voti per il Movimento 5 Stelle valevano al 100 per 100, quelli per le minoranze non dovevano valere nemmeno la metà. Questo è davvero sconcertante e non so come vi sia venuto in mente.

MARTON (M5S). Adesso quanto valgono?

RUSSO (PD). Basta!

SUSTA (PD). Ma stai zitto!

RUSSO (PD). Silenzio! (*Proteste del senatore Castaldi*).

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine. (*Proteste del senatore Lucidi*). Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Non so perché il Movimento 5 Stelle crede che i partiti espressione delle minoranze linguistiche non debbano poter concorrere per l'assegnazione dei cinque seggi nel Trentino Alto-Adige Südtirol, previsti per il proporzionale. Non lo so. Pensavate davvero di poter scippare un seggio alle minoranze linguistiche? (*Commenti della senatrice Paglini*). Non vi bastavano le decine e decine di seggi che otterrete in altre Regioni proprio grazie a questo sistema elettorale? Non vi bastavano? Va bene.

Al di là delle suddette critiche di merito, colgo anche l'occasione per rispondere ad alcune affermazioni fatte ieri dal collega Marton, sempre del Movimento 5 Stelle.

LUCIDI (M5S). Basta! (*Commenti della senatrice Lezzi*).

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Il senatore Marton ha definito il mio intervento vergognoso, perché avrei difeso un sistema elettorale che garantirebbe sette seggi. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

RUSSO (PD). Presidente, deve tutelare i colleghi che parlano.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Avrei difeso un sistema elettorale che garantirebbe sette seggi per la Regione Trentino Alto-adige Südtirol, che non sarebbero giustificati con solo un milione di abitanti, mentre la Liguria, con 1.600.000 abitanti, ne avrebbe solo otto.

Caro collega Marton, capisco che nella sua vita precedente aveva poco a che fare con sistemi elettorali. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Credo però che un cittadino medio, ma soprattutto un senatore della Repubblica, dovrebbe almeno conoscere la Costituzione italiana. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

DONNO (M5S). Parla per te!

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Vada a leggersi, per esempio, il comma 3 dell'articolo 57. Anzi, glielo leggo io: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette», per cui anche la Basilicata con 700.000 abitanti ha sette senatori e chiaramente anche la Regione Trentino con un milione ha sette senatori. Dove starebbe, quindi, il privilegio del Trentino-Alto Adige Südtirol? La prossima volta, prima di prendere la parola in quest'Aula, dovrebbe leggere la Costituzione! (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare. Sono qua per garantire al senatore di poter svolgere il suo intervento. Accettate la dialettica parlamentare. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Potrà rispondere nella sua dichiarazione di voto.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Quanto alle cosiddette quote rosa che, secondo il Movimento 5 Stelle, mancherebbero a Bolzano, ma lei e il suo collega Crimi avete letto il disegno di legge all'esame di quest'Aula? Pare proprio di no.

LEZZI (M5S). No!

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). No, perché le quote rosa si applicano, come per tutte le altre parti d'Italia, evidentemente anche in Trentino-Alto Adige Südtirol - leggetevi l'articolo

18-bis, comma 3.1 - a partire dalla prossima legislatura, quando ci sarà almeno una donna (*Commenti delle senatrici De Petris e Petraglia*) tra i 2-3 candidati della SVP sia alla Camera che al Senato. (*Commenti del senatore Marton*).

Peraltro, vi ricordo che i senatori della Südtiroler Volkspartei, che sono in questo Parlamento dal 1948, non sono mai stati sette; avevamo due, ogni tanto tre senatori, ma mai sette, come avete più volte affermato in questa Assemblea. Il che corrisponde alla nostra forza politica sul territorio e ai voti dati dai nostri cittadini. In base a cosa continuate a dire che la SVP alle prossime elezioni farà sette senatori su sette? È proprio una critica assurda.

MARTON (*M5S*). Con le alleanze fatte!

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). E credo che la volontà popolare vada rispettata anche nella Provincia di Bolzano, anche quando un cittadino decide di votare la SVP.

L'uguaglianza di voto, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, vale non solo per voi ma anche per noi e, d'altra parte, non siete stati voi stessi a far saltare l'accordo del giugno scorso, chiedendo di estendere il sistema nazionale per i seggi proporzionali anche a Bolzano? (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

MARTON (*M5S*). No! Vergognati!

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Quindi, non lamentatevi ora che il Parlamento ha fatto esattamente quello che chiedevate con gli identici emendamenti di Fraccaro e Biancofiore. Abbiamo esteso il sistema di voto vigente per tutta Italia anche a Bolzano per i seggi proporzionali. Cosa volete, allora?

Il senatore Marton ha detto, infine, che il senatore Zeller - cito - «non risponde alla Nazione, ma risponde esclusivamente a se stesso e basta». In realtà, sono stato eletto dopo aver vinto le primarie con oltre 5.500 preferenze e di certo non sono stato messo in lista, come lei, dopo aver ottenuto un centinaio di *click* davanti un *computer*. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD. Commenti del senatore Marton*). Dopo ho preso oltre 40.000 voti nel collegio uninominale. (*Commenti del senatore Marton*). Io non sono stato eletto come voi con il Porcellum. Io sono stato eletto con il Mattarellum. Mi dispiace per voi. (*Scambio di battute tra i senatori Marton e Susta*).

Tornando al testo in esame, come Autonomie e minoranze linguistiche intendiamo, comunque, ribadire le ragioni costituzionali e statutarie per le quali per il Trentino-Alto Adige Südtirol sono stati confermati i sei collegi uninominali per Camera e Senato. Come sappiamo, i sei collegi uninominali al Senato, di cui tre nella Provincia autonoma di Bolzano, sono frutto di un accordo internazionale e derivano dal cosiddetto Pacchetto del 1969 fatto con l'Austria e sono, per tale ragione, sopravvissuti come *unicum* in tutta Italia anche al Porcellum del 2005 - per questo sono stato eletto con il Mattarellum - che aveva abolito (come è noto) il sistema dei collegi uninominali in tutta Italia, ma non per il Senato nella nostra Regione. Stante l'esigenza di uniformare il sistema di voto di Camera e Senato e per favorire la rappresentanza di tutti i Gruppi linguistici presenti sul territorio, il sistema elettorale con tre collegi uninominali nella Provincia di Bolzano, già in vigore per il Senato, è stato giustamente esteso anche alla Camera. Il sistema ha, inoltre, il grande pregio di garantire la presenza delle minoranze linguistiche a prescindere dal superamento di una soglia, che per noi è altissima, perché dobbiamo superare il 20 per cento nel proporzionale, che per il mio partito equivale al 40 per cento.

Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE voterà a favore del disegno di legge di riforma elettorale. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD*).

[MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, tre voti di fiducia alla Camera e cinque al Senato: siamo in presenza di una violenta compressione del Parlamento senza precedenti. Mai un Governo e una maggioranza sono giunti a tanto dal 1861 a oggi, sotto la Repubblica o sotto la monarchia: ben

otto voti di fiducia, tra Camera e Senato, sulla legge elettorale, pur di non far votare alcun emendamento.

Si è parlato di De Gasperi, ma questi mise la fiducia dopo settimane di ostruzionismo e, almeno alla Camera, su una parte dell'unico articolo di quella legge e non dopo cinque ore di discussione, come è avvenuto ieri. Si tratta di un atto di forza che nasconde una debolezza: la paura del voto segreto dei parlamentari della stessa maggioranza.

Voi, che avete voluto o deciso questo strappo, continuate a picconare le regole della democrazia parlamentare senza avere la forza o la capacità di costruirne di nuove con il consenso necessario. State creando, in nome della prevalenza del Governo sul Parlamento, dell'urgenza sulla normalità, una costituzione materiale che non trova riscontro nei principi della Costituzione scritta. Procedendo così, contribuite a una crisi della Repubblica senza uno sbocco chiaro, se non una deriva incerta e pericolosa.

Un esempio: d'ora in poi una maggioranza qualsiasi potrà cambiare la legge elettorale a pochi mesi del voto, in base alle convenienze del momento e a colpi di fiducia. Per fare cosa poi? Per varare una legge elettorale che non può produrre una maggioranza scelta dagli elettori, che taglia la rappresentanza e che porterà a una pioggia di nominati. Una legge che man mano svelerà i suoi effetti e allargherà il solco tra cittadini e istituzioni.

Ci sono i collegi e ci sono le coalizioni, certo. Ma i collegi sono solo un correttivo limitato all'impianto proporzionale e le coalizioni sono coalizioni bugiarde. Sono solo apparentamenti elettorali per avere più eletti, senza l'obbligo di un programma e di un *leader* condivisi. Un *escamotage* che contiene già all'origine il germe della loro dissoluzione.

Come ha documentato su «Il Sole 24 Ore» il professor D'Alimonte, questa legge non è in grado di produrre una maggioranza scelta dagli elettori.

Sento *leader* politici dire in televisione: dateci il 40 per cento e avremo la maggioranza. È un miraggio. È un sogno. Persino con il 40 per cento dei seggi nel proporzionale (ed è tanto), per raggiungere i 316 seggi della maggioranza alla Camera una coalizione dovrebbe conquistare ben il 70 per cento dei collegi maggioritari. Un obiettivo impossibile da raggiungere in un sistema multipolare.

E poi, le cose non cambierebbero neppure con una percentuale più alta, stratosferica. Con il 45 per cento dei seggi nel proporzionale bisognerebbe conquistare il 65 per cento dei collegi maggioritari. Scenari che hanno le stesse probabilità di realizzarsi di una invasione dei marziani nelle prossime ore. Non è un'opinione, è un semplice calcolo matematico che chiunque può fare.

Le coalizioni sono solo uno specchio per le allodole. Il giorno dopo il voto si dovrà andare a un Governo di intese più o meno larghe, probabilmente disarticolando le coalizioni che si sono presentate agli elettori. Questa è la sostanza vera dell'accordo politico che sorregge la legge elettorale. Un Governo PD-Forza Italia e (oggi abbiamo sentito) ALA, con una sola variabile: la necessità o no della presenza della Lega. La stessa maggioranza che si è formata su questa legge.

L'effetto sarà una disillusione di molti elettori e un ulteriore colpo alla credibilità della politica. Se non si voleva o non si poteva andare verso un sistema maggioritario, il Mattarellum, o magari col doppio turno di collegio come in Francia, era meglio allora fare un'operazione verità con gli elettori: scegliere un sistema proporzionale corretto con una soglia del 5 per cento e fare una cosa trasparente. Favorire un voto consapevole degli elettori e non far balenare le coalizioni per fare un'altra cosa. Non è detto che gli esiti per la governabilità sarebbero stati peggiori. Così, invece, non avremo una maggioranza e avremo più frammentazione.

Ma non finisce qui: l'elezione dei parlamentari si fonda su un sistema a strascico.

Se un elettore vota solo il candidato nel collegio uninominale, il suo voto viene assegnato *pro quota* ai partiti della coalizione, anche se non voleva, anche se non si sarebbe mai sognato di votare un partito di quella coalizione. Questa è una grave limitazione della libertà dei cittadini, una violazione dell'articolo 48 della Costituzione. Non a caso, tutti i sistemi elettorali misti hanno il voto disgiunto. In questa legge non è così e solo per rafforzare i partiti che sono in coalizione e il meccanismo dei

nominati.

Anche il voto bloccato nelle liste dei candidati nella parte proporzionale disegna un legame molto incerto tra elettori ed eletti, perché la scelta degli eletti è in realtà affidata a un meccanismo tortuoso, nazionale e regionale. Altra storia in Spagna, dove si vota su listini corti in circoscrizioni piccole.

Ma si dice: non c'erano alternative. Non è vero. Se non si voleva o poteva ritornare a un sistema maggioritario, si poteva ricominciare dal modello tedesco; si poteva lavorare sulle soglie e i premi per armonizzare i sistemi scaturiti dalle sentenze della Corte costituzionale; si poteva perfino lavorare su questo modello, per allargare gli spazi di libertà degli elettori. Invece no: si è perso tempo ed ora il patto non si tocca. Questa non è responsabilità, è solo un calcolo arrogante delle convenienze.

Questo sistema elettorale sembra un abito fatto su misura del centrodestra: minimizza le differenze e massimizza i seggi.

Meno evidenti le ragioni dell'altro contraente del patto, il PD: il Governo comunque? Il cosiddetto voto utile? Come se le elezioni nazionali e locali non avessero già mostrato che il richiamo al voto utile si è molto indebolito. Vedremo: non sarebbe la prima volta che calcoli presuntuosi si dimostrano sbagliati.

Non va bene, comunque, che si faccia una legge elettorale, a pochi mesi del voto, contro qualcuno, contro coloro che non si coalizzano. È un errore grave.

Noi di MDP avevamo chiesto almeno di discutere questo disegno di legge; la risposta è consistita in cinque voti di fiducia, un macigno deliberatamente messo dal Partito Democratico.

Questa legge elettorale segnerà infine un passaggio d'epoca nella politica italiana: viene meno il sogno di una Repubblica che restituisce lo scettro agli elettori.

Dopo il Mattarellum, dopo che la Corte costituzionale ha modificato la legge del 2005 e l'Italicum, per ragioni che, inascoltate, erano già state denunciate in quest'Aula, avremo una legge elettorale che in premessa, non come stato di necessità, non può produrre una maggioranza; una legge che sbandiera coalizioni per finta. Avremo elettori che non potranno scegliere direttamente gli eletti. Tutti ingredienti che fanno prevedere un ulteriore scollamento tra cittadini e istituzioni; una responsabilità che lasciamo ad altri, alla maggioranza che nasce oggi e che oggi fa le prove generali per il suo domani. Il no di MDP è un no fermo e convinto. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Molte congratulazioni).*

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, diversamente dal collega Migliavacca credo che oggi sia un giorno importante per la democrazia italiana e per il nostro Parlamento, perché quest'ultimo farà un passo avanti significativo in quanto consentirà di riaffermare in Italia regole democratiche e di rispettare i principi della partecipazione e della scelta da parte dei cittadini. Evitiamo così lo spettro di una decisione irresponsabile da parte nostra, di una figura pessima quale sarebbe quella di completare la legislatura senza aver dotato il Paese di una legge elettorale che lo metta al riparo da pericolose derive di ingovernabilità.

Sarebbero devastanti gli effetti di una mancata approvazione della legge elettorale a pochi mesi dal voto. Una legge elettorale che - lo abbiamo sentito dire da più parti - probabilmente non piace a tutti, non è la migliore, ma ci consente di mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere liberamente e senza il rischio di andare al voto con l'attuale sistema assolutamente disomogeneo, incoerente, irrazionale e dunque non applicabile, ancorché rispondente alle decisioni della Corte.

Però - lo diceva il collega Quagliariello - la Corte costituzionale si occupa di rettificare le decisioni e le leggi che noi facciamo in Parlamento, non si occupa certamente di scrivere le leggi. Quindi uno strumento di democrazia così importante come la legge elettorale non può che essere scritto dal Parlamento, l'unica sede attraverso la quale gli elettori decidono la propria rappresentanza.

Non potevamo quindi sottrarci a quello che deve essere un vero e proprio dovere per tutti noi e non una semplice scelta. È una legge scritta con l'accordo dei partiti che rappresentano, in parte, la maggioranza e, in parte, l'opposizione; un accordo necessario, ma non per questo generato da

forzature, dopo che per ben due volte noti Gruppi politici hanno fatto saltare gli accordi sulla legge elettorale, che sembrava cosa fatta. La tecnica è nota: quella di dire sempre «no», per creare artificiosi motivi, utili a rendere calda la campagna elettorale o trovare argomentazioni che possano animare le piazze.

Questa legge, spesso in maniera troppo sbrigativa, viene tacciata di incostituzionalità, un termine forte che fa presa sulla gente e sui cittadini che devono valutare, ma che non ha fondamento alcuno, perché tutti gli esperti e i costituzionalisti che abbiamo ascoltato nelle varie Commissioni si sono espressi in maniera critica, con osservazioni e con riferimenti al dettato costituzionale, ma senza fare rilievi evidenti di incostituzionalità.

Si può dire che è una legge che a qualcuno piace e ad altri meno, ma sulla coerenza costituzionale non ci sono dubbi. È una legge che comunque è venuta fuori da un dialogo, da una mediazione tra le diverse esigenze della maggioranza dei Gruppi politici e parlamentari che rappresentano il popolo in Parlamento. Questo è il metodo per scrivere le regole: lavorare insieme per contemplare una serie di principi espressi dalle varie parti politiche in un contesto di coerenza normativa e compatibilità costituzionale. Una legge che garantisce rappresentatività, governabilità, possibilità di scelta da parte degli elettori.

Il bilanciamento tra quota proporzionale e maggioritaria, rispettivamente di due terzi e un terzo, garantisce agli elettori, attraverso la previsione dei collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, di scegliere il proprio candidato e il proprio deputato di collegio. Il rapporto tra il parlamentare e il territorio credo che sia indispensabile, un elemento fondativo della rappresentatività.

Si è molto discusso sulle preferenze e sulle liste bloccate e questi saranno motivi di attacco all'impianto della legge. Quello delle preferenze sarebbe in sé un sistema di scelta esemplare per il rispetto della volontà dell'elettore, ma non può essere un dogma della democrazia, perché ne conosciamo gli effetti distorsivi, soprattutto noi parlamentari - lasciatemelo dire - del Meridione. Se vogliamo che il sistema delle liste bloccate più corte, quindi con i candidati più riconoscibili rispetto al Porcellum, non appaia un esproprio nella facoltà di scelta nell'espressione del voto, è necessario che i partiti si organizzino per metodi di scelta e di selezione dei candidati più partecipati e trasparenti ed è in discussione un disegno di legge, di cui sono relatore insieme al collega Mirabelli, che mi auguro possa vedere la luce al più presto. Il problema si trasferisce quindi alla volontà dei partiti, che hanno la responsabilità delle scelte, così come avviene, d'altronde, in Germania.

Sono state introdotte le coalizioni, quelle che l'Italicum aveva cancellato con il premio alla lista.

Una delle critiche più feroci che si rivolgevano a quella legge era quella del pericolo dell'uomo solo al comando. Noi siamo sempre stati sostenitori di un sistema di aggregazione in coalizione sotto un programma comune. Poi, il giudizio sulla validità del programma e sulla coerenza delle coalizioni lo daranno i cittadini, gli elettori e non i censori, che usano questi argomenti per alimentare proteste inutili e strumentali. Il sistema delle coalizioni e delle aggregazioni di questo tipo, quindi, non può non essere riconosciuto come virtuoso.

Certo, se la coerenza dei partiti su programmi chiari e condivisi, con piattaforme programmatiche solide e di respiro valoriale, non è convincente, si alimenta la convinzione che la possibilità di un futuro Governo di larghe intese sia un disegno preventivo, un cosiddetto inciucio, e non una delle opzioni di Governo in caso di stallo politico delle Camere.

Signor Presidente, ci apprestiamo a dotare finalmente il nostro Paese di una legge elettorale fondata su regole certe; regole che servono all'Italia per dare concretezza alle istituzioni e garanzia agli osservatori esterni, che ritengono prevalente il rischio della ingovernabilità, della tenuta politica, rispetto spesso a quello economico e finanziario. Ciò non ci ha portati a scrivere una legge elettorale qualunque essa sia, ma una legge che ha elementi fondanti coerenti con il desiderio di restituire credibilità e dignità alla politica e migliorare il rapporto tra gli italiani e le istituzioni.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo di Alternativa Popolare, che ha avuto un ruolo attivo e propositivo nella costruzione di questa legge, voterà a favore dell'approvazione del provvedimento.

(*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, cari colleghi, sono passati sessantaquattro anni dall'unica volta in cui il Senato ha dovuto subire l'umiliazione del voto di fiducia su una legge elettorale. Ma quella legge fu approvata con la fiducia solo al Senato; non era mai accaduto, prima di oggi, che una legge elettorale fosse imposta a colpi di fiducia in entrambi i rami del Parlamento.

In questi sessantaquattro anni, la legge approvata all'inizio del 1953 ha sempre mantenuto il titolo poco onorifico di «legge truffa», ma oggi è destinata a perdere lo scettro. Questa legge, infatti, è tanto disonesta e truffaldina che andrebbe chiamata non *Rosatellum-bis* ma *Truffarellum-bis*.

Pensavamo che dopo il risultato straordinario del *referendum* del 4 dicembre scorso ci fosse una riflessione, che la lezione fosse servita. Pensavamo, in tutta onestà e in buona fede, che questo avrebbe spinto a costruire un modello di legge elettorale pienamente costituzionale, cioè ispirata pienamente ai principi costituzionali. Invece, con questa legge, voi ingannate scientemente e freddamente gli elettori, chiedendo loro di votare per coalizioni che sono puri ologrammi, destinate a dissolversi un attimo dopo aver rubato i voti.

Le coalizioni disegnate da questa legge ricordano quei matrimoni di convenienza nei quali i coniugi si presentano con in tasca già pronte le carte per il divorzio; subito dopo la cerimonia si spartiranno i regali e chi si è visto si è visto. Alla faccia degli elettori, beffati per l'ennesima volta. Ma forse era proprio quello che si voleva.

Dopo cinque anni spesi a parlare a vanvera, da parte di alcuni, del diritto degli elettori a scegliere i loro rappresentanti, sta per essere servita a quegli elettori una legge in cui, alla fine, forse neanche un parlamentare verrà scelto liberamente e direttamente dai cittadini. Le Camere saranno occupate per intero dai nominati, cioè dai fedelissimi delle varie segreterie.

Dopo decenni passati a parlare del necessario e urgentissimo riequilibrio della rappresentanza di genere, viene ammannita una legge che, alla fine, per ogni donna eletta, porterà in Parlamento quattro maschi.

In compenso, però, viene introdotta una novità che nessuno, devo dire, nel 1953 avrebbe osato prendere in considerazione: grazie all'espedito di negare la possibilità del voto disgiunto, o meglio attraverso il voto unico per due diversi sistemi elettorali, maggioritario e proporzionale, alcuni voti, a seconda che si voti per il candidato vincente all'uninominale, varranno doppio, violando così nella maniera più sfacciata e brutale il principio dell'uguaglianza del voto, altri voti sono del genere supermercato: paghi uno e prendi tre. E sempre attraverso il meccanismo del voto unico, poi, l'elettore che avrà posto la croce sul nome del candidato al collegio uninominale (e solo su quello) vedrà ridistribuito ad altre liste coalizzate, *pro quota*, il proprio voto, ma secondo il voto espresso non da lui, bensì da altri elettori, favorendo così liste e candidati magari opposti alle proprie idee. La stessa cosa accade con le liste civetta che superano l'uno per cento, ma non il 3 per cento.

Si violano così, in un colpo solo, i principi del voto eguale, libero, personale e diretto sancito dalla nostra Costituzione (articoli 3, 49 e 56). Devo dire che la difesa di questa legge da parte del senatore Calderoli è una garanzia che anche questa sarà dichiarata incostituzionale e lui ne sa qualcosa.

Questa legge, che un Governo privo di maggioranza (si è visto ieri con il voto sulle fiducie) impone, su mandato di un segretario di partito prepotente e arrogante, non è solo una truffa: è un monumento all'irresponsabilità. Tutti sapete che è una legge fortemente esposta al rischio di incostituzionalità. Tutti sapete che la terza bocciatura consecutiva di una legge elettorale da parte della Corte costituzionale implicherebbe il discredito definitivo delle istituzioni democratiche, ma non vi importa, perché tanto a quel punto le elezioni ci saranno già state. Del resto, come ha segnalato persino il senatore Giorgio Napolitano ieri nel suo intervento, anche senza la bocciatura della Corte costituzionale questa legge dovrà comunque essere cambiata di nuovo. L'eventualità che all'indomani delle elezioni non sia possibile dar vita a nessuna maggioranza di Governo è del tutto realistica e,

anche se per miracolo così non sarà, si tratterà comunque di una maggioranza spuria, fragile, oppure forse era proprio questa l'intenzione: arrivare con questa legge elettorale alle larghe o strette intese.

Per anni ci avete ossessionato con discorsi secondo cui si poteva e, anzi, si doveva sacrificare una parte della rappresentanza in nome della governabilità e infatti con questa legge è stata sacrificata, sì, la rappresentanza, ma senza neppure ottenere risultati sul fronte della governabilità: un capolavoro!

Questa ennesima, inaudita forzatura (addirittura otto fiducie tra Camera e Senato) è d'altronde la degna conclusione di una legislatura nella quale i Governi Renzi e Gentiloni Silveri hanno seguito sempre lo stesso copione, lo stesso *modus operandi*, con un Parlamento chiamato solo a ratificare decreti a colpi di fiducia e alla fine con un unico obiettivo: l'abbattimento dei diritti, tanto quelli dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente, quanto quelli del Parlamento.

In questa legislatura si è reso istituzionale e permanente il precariato, sono stati smantellati i diritti dei lavoratori, a partire dalla cancellazione dell'articolo 18. Sono stati difesi gli interessi della finanza e delle banche a scapito di quelli dei cittadini e dei risparmiatori. Avete approvato lo sblocca Italia, umiliato la scuola pubblica con la buona scuola, si sono fatte passare le organizzazioni non governative, impegnate a salvare vite, per criminali (vedo qui Minniti) e potrei continuare con un lungo elenco, tentando di costringere sempre al silenzio tanto i cittadini quanto il Parlamento, al quale ormai lasciate solo il compito di «obbedir tacendo».

Il voto del 4 dicembre scorso dovrebbe aver dimostrato che non è possibile imbavagliare un popolo e ignorarne la volontà troppo a lungo.

A Renzi e Berlusconi, i due capi partito che con questo inganno sperano di evitare un tramonto che sentono incombere, voglio ricordare che il solo esito della legge imposta con la fiducia 64 anni fa fu il declino del *leader* che l'aveva voluta, De Gasperi (e mi scuso per il paragone ardito). L'imbroglio ai danni degli elettori che state perpetrando non vi porterà fortuna.

Con la decisione di imporre con la fiducia una pessima legge elettorale suggerita e rivendicata da Verdini e che porterà molto vantaggio alla Lega - e meno male che il PD chiama al frontismo le forze xenofobe! - con l'illusione di far valere ancora il ricatto di un voto utile che non ha più presa sugli elettori, il PD dimostra di essere ormai prigioniero di una deriva inarrestabile. È in balia di un vero proprio scollamento dalla realtà che si era già palesato con il *referendum* del quattro dicembre scorso, che era convinto di vincere a mani basse. Non vede quel che succede in Italia, non vede un disagio sociale che cresce, nonostante le favole rassicuranti su una ripresa di cui nessuno si accorge. Non vede quel che succede alla nostra democrazia, vicina ad essere sommersa dal discredito e dalla sfiducia. Non vede quel che succede in Europa, dove monta sempre di più un'ondata minacciosa, provocata in buona parte proprio da politiche di questo genere, dal fatto che i cittadini sentono di non contare più nulla e si dibattono nelle spire di una crisi che è finita solo sulla carta. (*Brusio*).

Presidente, il brusio è continuo (per quanto io sia abbastanza allenata).

Di fronte a questa deriva e a questa situazione drammatica, credo che noi, Sinistra, abbiamo il dovere non solo politico ma anche etico e morale di mettere in campo un'alternativa reale, radicale e concreta, un progetto di società alternativo a quello perseguito dai Governi di questa legislatura, una difesa della democrazia sostanziale, un ritorno alla Costituzione, come abbiamo già fatto nel *referendum* del quattro dicembre.

Abbiamo, sì, l'obbligo di mettere in campo una proposta di Sinistra, radicalmente alternativa alle politiche del PD, aperta a tutti, concentrata sulla difesa dei diritti, sulla giustizia sociale e ambientale, oggi dimenticate e calpestate, un processo partecipativo dal basso.

In questi cinque anni, il PD più di ogni altro ha trascinato il Paese e le sue istituzioni in un gorgo che minaccia di trascinarlo a fondo. Fatevela la vostra coalizione con i Verdini e con gli Alfano e con qualche altra lista civetta, ma questo non vi salverà, questa volta il ricatto del voto utile non funzionerà. Solo la presenza di un quarto polo e di una Sinistra unita, plurale e radicalmente alternativa al PD e alle sue politiche scellerate di questi anni può ridare voce e speranza ai giovani, alle donne, ai lavoratori e ai precari che hanno pagato e continuano a pagare sulla propria pelle il prezzo di queste

politiche.

I senatori di Sinistra Italiana, Presidente, colleghi, voteranno no, fortemente no a questa legge truffa e su di voi, Partito Democratico, ricadrà ancora una volta, come avete fatto cercando di scassare la Costituzione, l'onta di questo ennesimo schiaffo alle regole democratiche e alla nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, in questi cinque anni di legislatura, se alziamo lo sguardo e ripercorriamo la storia, vediamo una cosa: la luce della democrazia resa più fioca. È su questa penombra che contano i ladri, che adesso cercano di staccare definitivamente i fili, disattivare i sistemi di sicurezza e impadronirsi del voto dei cittadini. E punto il dito sul Partito Democratico, con la gongolante complicità di Forza Italia e Lega! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non i loro elettori, ma questa nomenclatura di nominati, tronfi della loro maggioranza fasulla, gonfiata da una legge incostituzionale, il Porcellum. E questa arroganza l'abbiamo vista all'opera. Cose mai accadute, almeno in epoca repubblicana.

Sono almeno cinque i piccoli, grandi *golpe* - vedeteli come vi pare, a seconda della convenienza - del partito unico: il primo, in apertura di legislatura, la rielezione inusitata a Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano, il pilota automatico che ha garantito il vostro sistema di potere, mentre fuori dal palazzo i cittadini, anche della vostra parte, invocavano il nome di Rodotà.

Il secondo, nel 2015, l'imposizione di un'altra legge elettorale a colpi di fiducia, l'Italicum, anch'essa incostituzionale. Siete recidivi. È il vostro marchio di fabbrica. L'avete concepito ad arte solo per una Camera, generando il *caos*: voi siete pericolosi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il terzo: stravolgere la Costituzione a colpi di mano, tagliole, rimozione di senatori dalla Commissione. Vi siete risvegliati il 4 dicembre, seppelliti dai 20 milioni di voti di chi ha preferito la Costituzione di Pertini e Calamandrei a quella di Renzi, Boschi, Verdini e Alfano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il quarto: avete razzolato voti ovunque, tra oltre 500 voltagabbana e Gruppi parlamentari escogitati *ad hoc*, con la parte più becera del centrodestra. Con loro avete condiviso tutte le leggi vergogna, coperte con nomi ingannevoli: il *jobs act*, che ha condannato i giovani al precariato o a emigrare; la buona scuola, che ha messo sotto ricatto i professori italiani; lo sblocca Italia, che ha regalato i nostri mari ai petrolieri; la Boccadutri, per intascarvi i finanziamenti pubblici senza controlli; la dozzina di provvedimenti salvabanche, facendone pagare il prezzo a cittadini e imprese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per contro, avete affossato la legge contro i vitalizi, per garantirvi i privilegi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il quinto *golpe* è in atto: quello che voi avete chiamato Rosatellum, per occultare la paternità di Verdini, trucca di nuovo le regole del voto, a pochi mesi dalle elezioni, per consentire a un gruppo di capibastone di nominarsi i due terzi delle prossime Camere, con otto voti di fiducia! Prima di voi, la fiducia sulla legge elettorale il Governo l'aveva posta solo due volte e la più celebre fu quella sulla legge Acerbo-Mussolini del 1923. Cari "compagni" del PD, vi riconoscete ancora tali? Con due fiducie su due leggi elettorali diverse, avete doppiato Mussolini. Dovreste essere incriminati per apologia del fascismo! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma qui non c'è nemmeno ideologia: questa legge sottende un'idea della politica meramente affaristica e consociativa. Viene da quella parte del PD, allora Democratici di sinistra (DS), che nel 2003 rivendicava, candidamente, di avere garantito a Berlusconi di non toccare il suo conflitto di interessi.

È il PD che, all'inizio di questa legislatura, ha architettato, con malcelato entusiasmo, il Governo insieme a Berlusconi, che in questi anni, per collusione o ignavia, ha aperto furtivamente le porte alle leggi vergogna, ai compromessi sulla giustizia, quando non addirittura disattivando o insabbiando le leggi antimafia e anticorruzione, e che si è apparentato in tre Governi con emissari berlusconiani, come Alfano, Lorenzin, Lupi e Cicchitto. È lo stesso partito che oggi regala a Berlusconi - che è ancora qui,

come invitato di pietra - la migliore legge elettorale possibile per lui, che produce il *caos* per un intero Paese, mentre lui, servito da una truppa fedele di nominati, avrà miglior agio di agire nel torbido.

In un sol colpo avete reinsediato un pluricondannato in via definitiva a capo di una forza politica. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Gli consentite ancora la vergogna delle liste bloccate, avete progettato ammucchiate elettorali per puro interesse e previsto l'ingovernabilità più totale, per giustificare il vostro tentativo di ricostituire il partito unico renzusconiano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per ottenere questa apoteosi dell'orrore, avete piegato l'elettore: il voto apposto salta, a tradimento, da un nome a una lista, da una lista a un nome, da una lista a un'altra lista, da un collegio uninominale a uno plurinominale, da un collegio del Nord a uno del Sud e viceversa, come una pallina da *flipper*, ma peggio, come una *slot machine*: tu pigi il bottone e credi di scegliere, ma c'è un *software* che decide al posto tuo e ti mangia i soldi. (*Commenti dal Gruppo PD*).

LEPRI (*PD*). È vostro il *software*!

RUSSO (*PD*). Come Grillo!

ENDRIZZI (*M5S*). Voi mangiate il voto! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Usate questo schifo per allontanare i cittadini dal voto, su questo conta Berlusconi.

Ma quale Rosatellum? Questa è la legge «bunga bunga»: un'orgia di pluricandidati, dove tutti vanno con tutti! (*Applausi dal Gruppo M5S*). In cui l'utilizzatore finale è drammaticamente sempre lo stesso.

Ma non vi vedete? Siete due bande, la stessa banda, la medesima concezione di un Paese suddito. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Voi, senza idee, senza programmi, ma con il medesimo progetto: mantenere le poltrone e il potere a vostro uso e consumo, per continuare a spolpare e a sfinire una Nazione allo stremo.

Avete compiuto con questa legge l'orrenda mutazione che ha trasformato destra e sinistra nelle due facce della stessa banconota. Lo vedranno tutti alla votazione finale: le luci "verdine" che si accenderanno a breve sui *display* mostrano il senso di questo incrocio di interessi inconfessabili, in cui - ascoltate bene - la Lega di Salvini voterà allo stesso modo di Alfano e di Verdini, Gasparri voterà come Zanda, Scilipoti voterà come la Finocchiaro, questa voterà come Casini e Casini come Calderoli! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La Lega, che chiede maggiore autonomia nelle Regioni, sta contrattando il ritorno all'ovile con Berlusconi, che l'autonomia gliel'ha già bocciata nel 2008. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E il Südtiroler Volkspartei, che si riempie la bocca di tutela delle minoranze, in Alto Adige aveva già pronta la legge truffa per fare diventare l'SVP il pigliatutto e prevaricare le minoranze nella sua Provincia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LEZZI (*M5S*). Bravo! Bravo!

ENDRIZZI (*M5S*). Il nostro no a una vergognosa riscrittura delle regole elettorali è quindi un dovere politico e morale.

Presidente, davanti alle macerie che stanno lasciando all'Italia, il Movimento 5 Stelle assume su se stesso una missione. Una missione non di forza o di arroganza, ma di progresso, di civiltà e di verità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il Movimento 5 Stelle presenta il primo programma di Governo costruito direttamente dai cittadini per i cittadini, che riporterà l'Italia a essere un Paese normale.

La partitocrazia (PD, Forza Italia, Lega, Alfano) si sta apparecchiando la tavola per la grande abbuffata: ma davvero pensate di combattere le idee con le poltrone? Non si ferma chi non si arrende mai! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sbarrando il corso di un fiume non fate che alzarne il livello; la democrazia liquida arriva al mare.

L'ultimo pensiero è per i cittadini italiani che ci guardano da fuori: dipende da voi, soltanto da voi. Aprite gli occhi, informatevi, state attenti. E alle prossime elezioni si ripeterà quello che abbiamo già visto il 4 dicembre 2016: ci dipingevano pochi e rassegnati, siamo stati 20 milioni e abbiamo stravinto.

Ora, nel giorno più buio della democrazia, alziamo insieme lo sguardo e guardiamo oltre.
Italia, tornerai libera, tornerai grande! (*Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, Forza Italia ha tenuto in tutto il percorso parlamentare di questo disegno di legge elettorale una posizione chiara e trasparente. Abbiamo partecipato attivamente alla stesura del testo e lo sosteniamo convintamente in questo ultimo voto. Un sostegno che, ovviamente, si limita al sistema elettorale, ed è per questo che ieri non abbiamo preso parte ai voti di fiducia sugli articoli, non volendo e non potendo dare la fiducia a questo Governo.

Un Governo del quale non condividiamo le politiche economiche, fiscali e del lavoro; un Governo che, nonostante alcune iniziative, che rimangono e sono rimaste isolate ed estemporanee, riteniamo debole in politica estera e in Europa. Un Governo espressione chiaramente della sinistra di questo Emiciclo, al quale come centrodestra ci sentiamo e siamo alternativa.

Saranno finalmente i cittadini a scegliere, nella ormai prossima scadenza elettorale, il Governo del Paese, grazie a questa legge con la quale ci apprestiamo a votare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Parliamo adesso del provvedimento. Siamo convinti che un sistema bilanciato fra maggioritario e proporzionale sia il più idoneo a rappresentare la volontà dell'elettore e - al contempo - a garantire stabilità al prossimo Governo, pur in assenza di un premio di maggioranza che, nell'attuale quadro politico, rischierebbe di alterare fortemente il voto. Questo sistema è in grado di determinare una semplificazione dell'offerta politica.

In un quadro tripolare, dove una coalizione sperimentata e a vocazione governativa come il centrodestra si confronta con la sinistra, divisa oggi tra maggioranza e opposizione, e con un partito che ha fatto della protesta l'unica proposta, è responsabilità del Parlamento e di quest'Assemblea consentire ai cittadini di esprimersi attraverso un voto che sia poi rispettato con la formazione di un Governo stabile.

La presenza di ragionevoli soglie di sbarramento e la naturale agevolazione al formarsi di coalizioni contrastano in maniera efficace l'endemica abitudine alla frammentazione del sistema politico italiano; un fenomeno che non sempre siamo riusciti a evitare, nemmeno all'interno del quadro tendenzialmente bipolare che ha caratterizzato gran parte della cosiddetta seconda Repubblica, pur potendo vantare una durata dei Governi nettamente superiore, in media, a quelli della prima Repubblica.

Questo sistema non regala voti per blindare maggioranze di Governo (e sarebbe improprio in uno scenario così diviso), ma descrive in maniera fedele le scelte dell'elettore con la quota proporzionale e costringe i partiti a candidature forti, credibili e radicate sul territorio nella quota maggioritaria. Dunque, non un premio senza meriti dato a chi ha ottenuto semplicemente una manciata di voti in più degli altri, ma un riconoscimento alla proposta politica che più convince il cittadino, con donne e uomini competenti e stimati, capaci di amministrare e governare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Mi verrebbe da dire un disegno di legge giusto, equilibrato e rispettoso che, grazie al meccanismo uninominale, premia chi è conosciuto, stimato e apprezzato sul territorio.

Il voto di oggi rappresenta un atto di responsabilità che vede forze politiche della maggioranza e dell'opposizione approvare insieme un disegno di legge elettorale che trova la contrarietà solo di chi non confida nella propria credibilità di fronte agli elettori. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Non abbiamo timori nel condividere questo voto anche con la maggioranza di Governo. Non li abbiamo perché ogni critica che può essere legittimamente mossa contro il testo in esame non può metterne in discussione la costituzionalità. Non li abbiamo perché riteniamo che il provvedimento sia la miglior risposta da dare all'appello che il Capo dello Stato ha rivolto a tutti noi. Il presidente Mattarella ci aveva chiesto di costruire una legge chiara, efficace e omogenea tra i due rami del Parlamento. Non li abbiamo perché abbiamo un'identità politica chiara, definita e riconosciuta dai nostri elettori. Non li abbiamo soprattutto perché conosciamo il valore delle istituzioni e sappiamo

bene che il nostro compito, quello che ci hanno assegnato i cittadini, è onorarle lavorando nelle Commissioni e nelle Assemblee parlamentari e non umiliarle con comportamenti inadeguati a questi luoghi, nel totale spregio di quei cittadini che in quest'Aula non possono far sentire la propria voce se non attraverso la nostra. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È in quest'Aula che voi, senatori del Movimento 5 Stelle, avreste dovuto esprimere il vostro dissenso, nel rispetto delle regole che garantiscono questa Repubblica parlamentare. *(Commenti della senatrice Montevocchi. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Non li abbiamo, infine, perché riteniamo un giusto proposito ridare la parola agli italiani, rispettare la volontà dell'elettore e consentire allo schieramento scelto attraverso il voto di vincere e governare.

Noi vogliamo vincere e governare e siamo convinti che la nostra proposta, quella di un centrodestra ampio e coeso, sia la migliore per l'Italia. Valorizzeremo i nostri uomini e le nostre donne che, grazie al lavoro in Parlamento, sul territorio e nelle amministrazioni locali, hanno acquisito il merito e la possibilità di consegnare alla propria passione politica un impegno costituzionale ancora più alto. Con il disegno di legge in esame tutto questo è possibile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

È stato un percorso difficile, signor Presidente: molti intoppi; qualche ostacolo; diversi tentennamenti; patti sottoscritti, patti rotti, per interessi di partito e tensioni che esulavano dal tema in discussione. Forza Italia, però, ha dimostrato in ogni passaggio la capacità e la fermezza di forza responsabile e pragmatica, volta in ogni momento ad agevolare l'accordo del maggior numero possibile di soggetti per scongiurare il pericolo di andare al voto con il frutto delle sentenze della Consulta, condannando il Paese all'instabilità, emendando due leggi già in partenza incompatibili fra di loro. Ricordo, infatti, che il cosiddetto Consultellum del Senato era ciò che restava del Porcellum, mentre per la Camera la sentenza interveniva sull'Italicum. La Corte quindi, senza alcuna volontà legislativa, lasciava suo malgrado due sistemi completamente contrapposti: alla Camera, un premio di maggioranza, capilista bloccati e soglia di sbarramento bassa, al 3 per cento; al Senato, preferenze, coalizioni e sbarramenti alti.

Siamo convinti che la legge che stiamo per approvare sia il miglior risultato possibile allo stato attuale, ma non avremmo avuto timore a confrontarci con un altro sistema, se fosse stato l'unico su cui far convergere una maggioranza più ampia di quella del Governo.

Le leggi elettorali, signor Presidente, si sono sempre scritte insieme. Non abbiamo mai anteposto i nostri interessi di parte all'obiettivo primario: dare al Paese una legge che fosse omogenea fra Camera e Senato, che rispettasse le sentenze della Corte costituzionale, ma che fosse frutto del potere legislativo del Parlamento, il luogo in cui i cittadini sono rappresentati.

Questi sono i principi e i valori su cui si basa una Repubblica parlamentare e oggi in quest'Aula scriviamo, per conto dei nostri cittadini, una buona pagina della storia della nostra Repubblica. Stiamo ponendo le basi perché la prossima sia una legislatura fedele alla volontà degli italiani, espressa con il voto, rispettosa delle regole della democrazia e capace di dare al Paese vigore e prospettive.

La protesta, signor Presidente, sta nel passato; la proposta sta nel futuro. Dimostriamo di essere capaci di rispettare le regole con cui i nostri padri fondatori hanno scritto per noi un passato glorioso, per scrivere tutti insieme il nostro futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve e gli allievi, accompagnatori e docenti dell'Istituto comprensivo Primo Circolo «Don Bosco» di Vibo Valentia, che seguono i nostri lavori. Salve, ragazzi. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 11,32)**

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, voglio iniziare ricordando che in materia di legge elettorale ci sono due punti sui quali l'Assemblea del Senato dovrebbe raccogliere l'unanimità. Il primo è che quella elettorale è una legge fondamentale della democrazia e il secondo è che per più di vent'anni l'Italia non è stata capace di darsi una buona legge elettorale. Non sto parlando di una legge elettorale perfetta, che non esiste, né di una legge in grado di accontentare tutti, ma almeno di una stessa legge per Camera e Senato, votata da maggioranza e opposizione.

Se partiamo da qua, diventa chiaro che il senso del voto che stiamo per esprimere va ben oltre l'interesse dei nostri partiti e riguarda invece il funzionamento della democrazia e del Parlamento, che non può permettere la casualità di due leggi così diverse da rendere impossibile una composizione omogenea delle due Camere.

In questa legislatura, i tentativi di approvare una legge elettorale che sostituisse quel Porcellum, che oggi il senatore Calderoli ha rinnegato, sono stati numerosi. Abbiamo approvato l'Italicum, poi risultato incostituzionale. Sul finire del 2013 il deputato democratico Giachetti arrivò persino allo sciopero della fame per sostenere il ritorno al Mattarellum. Il tentativo andò a vuoto per l'opposizione di molti, anche del mio partito, persino di tanti che oggi, fuori tempo massimo, chiedono che si ritorni proprio a quel Mattarellum che allora non aiutarono a portare in Assemblea.

Lo stesso copione si è ripetuto pochi mesi fa, quando ripetutamente il Partito democratico ha riproposto il Mattarellum nell'indifferenza generale, con l'eccezione della posizione di un nostro avversario politico, la Lega Nord. Come pure ancora bruciano gli applausi nell'Aula della Camera per la bocciatura a scrutinio segreto di un importante emendamento al proporzionale alla tedesca. La maggioranza era molto larga, ma i franchi tiratori hanno vinto lo stesso. Oggi, anche chi ha cantato vittoria per quell'emendamento bocciato chiede di tornare al proporzionale di cui ha festeggiato la fine.

Queste vicende parlamentari non aiutano, onorevoli senatori, ma ora siamo al momento della verità, alla fine della legislatura, e tra poco il nostro voto dividerà l'Assemblea non tra destra e sinistra, non tra maggioritari e proporzionalisti, ma tra chi vuole che si vada a votare non con una legge del Parlamento, ma con gli effetti di due sentenze della Corte costituzionale e chi, al contrario, vuole un'unica legge in modo che le due Camere abbiano una composizione omogenea. Conoscete bene il contenuto della legge che prende il nome dall'onorevole Rosato; essa favorisce la rappresentanza dei territori e la formazione di quelle coalizioni che servono ai partiti per rafforzare i legami politici. Con i collegi uninominali e quelle liste di soli quattro candidati, che la Corte ha suggerito per renderli identificabili, la legge tiene insieme le caratteristiche del proporzionale e del maggioritario. La legge è il frutto di un delicato lavoro di mediazione tra forze di maggioranza e di opposizione, forze molto diverse e con interessi diversi. In Parlamento, quando si fanno proposte di modifica, sarebbe bene che chi le avanza spieghi bene da quale nuova maggioranza verrebbero approvate perché, diversamente, è solo ordinaria propaganda. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Io ringrazio tutte le forze politiche che oggi con il loro voto contribuiranno non solo all'approvazione della legge, ma anche ad impedire che si vada a votare con leggi diverse per Camera e Senato. In Italia, non dal 2013, come ho ascoltato, ma dal 2011, con il Governo presieduto dal professor Monti, la frantumazione parlamentare non consente maggioranze omogenee né di destra né di sinistra. Da allora, per questa ragione, abbiamo avuto Governi sostenuti da partiti dei due schieramenti. È sorprendente che molti che oggi strillano siano stati tra i promotori di quelle alleanze e abbiano sostenuto quei Governi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Oggi dobbiamo porci una domanda. L'Italia ha assoluto bisogno che la legge di bilancio venga approvata. Se non lo fosse, andremmo all'esercizio provvisorio e non voglio nemmeno pensare quali sarebbero le conseguenze per i lavoratori, per le famiglie e tutti i cittadini. È mia opinione che le forze

politiche che concorreranno all'approvazione della legge bilancio mostreranno di fronte al Paese con questo atto senso di responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il dibattito che ha accompagnato la gestazione della legge Rosato rappresenta un esempio di come una cattiva discussione può impedire qualsiasi intesa. Abbiamo sentito dire che il presidente Gentiloni è peggio di Mussolini e che i parlamentari che stanno approvando la legge altro non sono che un manipolo di eletti. Ho sentito diversi senatori parlare di Fascistellum. Siamo abituati ad una polemica politica fatta di volgarità e di insulti gratuiti, ma dobbiamo darci un limite. Due giorni fa abbiamo visto in quest'Aula una pianificata occupazione dei banchi del Governo, che sono certo verrà debitamente sanzionata. La violenza fisica in Aula è l'opposto della democrazia. Spintonare e strattonare i collaboratori parlamentari, che ringrazio molto per il loro difficile lavoro *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, non è un comportamento corretto. La violenza è il contrario della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*. Un Parlamento che accetti, senza reagire e difendersi, che al suo interno l'attività legislativa venga interrotta e minacciata con la violenza è un Parlamento che deve seriamente interrogarsi sul suo funzionamento.

Le frasi sul fascismo e Mussolini, più che un insulto al presidente Gentiloni Silveri, umiliano chi il fascismo lo ha conosciuto davvero e tutti i veri antifascisti che sanno ben valutare le differenze tra allora e oggi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico molto seriamente ai parlamentari dell'opposizione che usano questo linguaggio. Ma come intendete il dibattito politico in Parlamento? Se evocate con tanta leggerezza il fascismo, vuol dire che non avete capito quale tragedia il fascismo è stato per l'Italia. Pensate veramente che ci sia una briciola di valore politico positivo nel discutere in questo modo di legge elettorale? E chiedo: come vedete il futuro politico del nostro Paese? Come vedete il vostro stesso futuro se lo anticipate paragonando Gentiloni Silveri a Mussolini? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Siamo abituati a sentir dire che le leggi elettorali sono le più politiche tra tutte le leggi. È un'espressione che può essere intesa in vari modi, ma quando il consenso o l'opposizione alla legge riflettono l'idea che quella legge ci aiuterà a vincere o la paura che sarà lei a farci perdere le elezioni, allora si tratta di cattiva politica. A chi voterà contro la legge perché teme la sconfitta elettorale e a chi voterà a favore pensando di avere già vinto, dico di non fidarsi né dei sondaggi, né delle simulazioni e nemmeno delle fantasiose previsioni del senatore Calderoli. Il vero sondaggio lo faremo i primi mesi del 2018, quando andremo a votare non con un *click*, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle *(Commenti del senatore Crimi)*, ma con un voto controllato a norma di legge, seggi e urne vere. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP-CpE-NCD. Applausi ironici del Senatore Candiani)*. Nessuna legge elettorale è riuscita a far vincere chi non ha i voti o a far perdere chi i voti li ha. Con il famigerato Porcellum, pensato apposta nel 2005 per far perdere l'onorevole Prodi e far vincere l'onorevole Berlusconi, il centrosinistra ha battuto Berlusconi per ben due volte. Anche questo Parlamento ha una composizione molto diversa da quella che avevano annunciato i sondaggi. Lo sa bene il Movimento 5 Stelle, di cui nel 2013 nessuno aveva previsto i tanti consensi che ha ricevuto e che poi ha sprecato con un'attività parlamentare inutilmente rumorosa e persino violenta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Eletti tutti con un *click*, hanno perso metà dei senatori e ancora di più ne perderanno alle prossime elezioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo ripeto: il vero sondaggio lo faremo con il voto all'inizio del 2018.

Negli ultimi giorni, però, una questione ha tenuto il campo e non voglio eluderla: se sia corretto approvare una legge elettorale con i voti di fiducia. Tralascio ogni osservazione su come negli ultimi decenni tutti i Governi abbiano sentito la necessità di usare con fermezza il voto di fiducia nel tentativo di porre rimedio alle difficoltà della capacità decisionale del Parlamento. Ne ha fatto cenno ieri il presidente Napolitano, e io debbo ricordare che si sono trovati in questa necessità i presidenti Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo, Gentiloni. Tutti, proprio tutti, i Presidenti degli ultimi venticinque anni. Lo dico a malincuore, ma con il nostro bicameralismo paritario e con un sistema politico così frammentato, la fiducia è diventata di fatto uno strumento abituale, usato da tutti i

Governi di destra o di sinistra, nel tentativo di far funzionare, come possibile, istituzioni molto traballanti.

Per queste ragioni i Governi degli ultimi anni hanno posto la fiducia non solo su provvedimenti di propria iniziativa, ma anche su disegni di legge parlamentari. In questa legislatura è stata approvata con fiducia la legge sulle unioni civili, che pure era di origine parlamentare. E non appena avremo la certezza di avere i voti necessari, accoglierei con molto favore una decisione del Governo di mettere la fiducia sullo *ius soli*, che non è un provvedimento del Governo, prima della fine di questa legislatura. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SI-SEL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Applausi ironici del senatore Candiani).*

È stato detto però che non si approvano con fiducia le leggi elettorali. Con la sentenza n. 35 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevati sulla decisione di porre la fiducia su leggi elettorali. Dunque, se siamo dentro la Costituzione, chiedere o non chiedere la fiducia è un atto squisitamente politico e così lo dobbiamo giudicare. Dobbiamo valutarlo anche tenendo conto della delicatezza e dei rischi connessi all'attuale momento istituzionale, ordinamentale e politico.

Possiamo fingere di non sapere che l'Italia solo ora sta uscendo da una crisi economica e sociale che dura da più di dieci anni e che per non tornare indietro ha bisogno di un Parlamento almeno omogeneo nella composizione delle due Camere? Possiamo correre il rischio che uno sgambetto, con il voto segreto, ci faccia andare al voto con due leggi profondamente diverse? Possiamo indebolire ulteriormente il nostro Parlamento in una fase internazionale nella quale i rischi della pace sono altissimi e si è persino riaffacciata la minaccia atomica? Possiamo andare in Europa, cercando di far valere i nostri diritti, con un Parlamento eletto con due leggi diverse?

Se debbo dirvi la mia opinione, con più di cento voti segreti, costruiti, come si è visto, per favorire gli agguati, il voto di fiducia alla Camera dei deputati ha avuto molto semplicemente il valore di far votare a scrutinio palese una legge importante che, al contrario, come già è accaduto, sarebbe certamente caduta in una delle trappole dei voti segreti. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).* E approfitto per dire che per come si è ridotto il voto segreto io sono fermamente contrario al suo uso. Non è più voto di coscienza, ma è un voto di manovra politica. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP-CpE-NCDD).* Lo dimostra il fatto che siede qua un movimento che si è sempre dichiarato contro il voto segreto e per favorire gli agguati su questa legge anche ieri ha chiesto il voto segreto. *(Applausi dal Gruppo PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, e della senatrice Fucksia).*

Al Senato la fiducia è stata non solo una decisione egualmente necessaria, ma anche un'assunzione di responsabilità politica, non solo perché, veramente irresponsabilmente, sono stati presentati al Senato una cinquantina di emendamenti suscettibili di voto segreto e visibilmente strumentali, ma anche per la necessità di non sovrapporre la legge elettorale alla legge di bilancio.

Le senatrice e i senatori del PD voteranno la nuova legge elettorale e lo faranno in considerazione del suo contenuto, ma anche ben sapendo che oggi tra noi la divisione è tra chi lavora per dare stabilità a una nuova legislatura, composta da due Camere in modo omogeneo, e chi lavora pensando di poter trarre qualche vantaggio politico da due diverse leggi elettorali, mai approvate dal Parlamento e destinate a produrre impotenza parlamentare e debolezza di Governo. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Congratulazioni).*

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, è chiaro che ci troviamo di fronte a un Governo che, insieme ai suoi alleati parlamentari, marginalizza i quasi cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, da oggi, cari colleghi, cittadini di serie B. Dopo aver degradato la rete consolare, oggi assistiamo al tentativo di colpire anche la credibilità del voto all'estero. Questo

Governo ha infatti deciso di dare agli italiani residenti in Italia la possibilità di candidarsi anche all'estero, negando invece ai cittadini del collegio estero la possibilità di candidarsi in qualsiasi collegio del territorio nazionale: cittadini di serie B.

Partecipare alla vita del Parlamento attraverso i propri rappresentanti è proprio il senso della legge Tremaglia, che viene snaturata dal presente disegno di legge elettorale. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge il divieto di potersi candidare all'estero per tutti coloro che abbiano ricoperto una carica di Governo (elettiva o no) nel Paese di residenza nei cinque anni precedenti. Ancora una volta, signor Presidente, cittadini di serie B. Magari, signor Presidente, qualche futuro candidato nel più grande Paese sudamericano si sente minacciato politicamente per via di questa manovrina?

In conclusione, signor Presidente, vorrei chiarire che, contrariamente ad alcune voci di corridoio, il Movimento associativo italiani all'estero (MAIE) non candiderà nella sua lista in alcuna parte del mondo alcun cittadino italiano residente in Italia.

In qualità di rappresentante del MAIE voterò contro il disegno di legge elettorale in esame, in dissenso dal Gruppo cui appartengo. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo che mi ospita, annuncio il mio voto contrario a una legge elettorale che sembra corrispondere più a contingenti esigenze politiche che a un sostenibile disegno istituzionale. Questa legge, infatti, non soddisfa nessuna delle due finalità proprie di un modello elettorale (la rappresentanza e la governabilità), né realizza un ragionevole equilibrio tra loro.

La rappresentanza è criterio prevalente nel nostro dettato costituzionale e condurrebbe molti elettori a ritornare al voto con lo scopo di scegliere il proprio partito, i propri principi, la propria cultura politica, i propri parlamentari, meglio ancora se con voto di preferenza, a votare insomma per e non contro un progetto politico. È invece facile supporre che la correzione maggioritaria disincentivi questa propensione, inducendo larghe coalizioni, senza peraltro premiarle al punto da risultare autosufficienti per il futuro Governo. In questo modo si produce la situazione assurda per cui la legge contemporaneamente incoraggia una coalizione e ne programma la dissoluzione il giorno successivo al risultato, pena il ritorno immediato alle urne, con l'effetto di rendere colpevole di fronte agli elettori e fragile nei contenuti di Governo un eventuale compromesso tra forze politiche che si sono contrapposte nella campagna elettorale.

D'altronde, perché dovrebbe funzionare domani quell'incontro fra sinistra e popolari che non ha funzionato in questa legislatura? Divisivi sono stati infatti tutti i provvedimenti che non hanno assorbito ma esaltato la nostra più che ventennale anomalia giudiziaria; divisive sono state le leggi eticamente sensibili, cui spero non se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane; insoddisfacenti sono risultati gli stessi provvedimenti economici e sociali, perché non hanno ridotto il nostro ritardo rispetto agli altri maggiori Paesi dell'Unione.

Temo quindi di essere facile profeta ipotizzando presto una nuova legge elettorale, ma i costi in termini di fiducia nella nostra democrazia potrebbero essere nel frattempo molto elevati. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

DE PIN (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE PIN (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, il mio voto è sicuramente contrario a questa terza legge elettorale incostituzionale, per giunta a pochissimi mesi dalle elezioni; una legge elettorale frutto dell'ennesimo inciucio dietro le quinte e che perpetua una classe politica che alimenta questo sistema disastroso.

I soliti partiti faranno il lavoro sporco dell'Unione europea, facendo credere ai cittadini che occorre sacrificarsi per un bene superiore, che poi altro non è che quello dei mercati finanziari (pensiamo alla

rapina nei confronti dei risparmiatori o alla legge a favore delle multinazionali farmaceutiche) e della ricchezza di poche persone a discapito del popolo, che ormai non può più far figli, curarsi, permettere ai propri figli di studiare e, soprattutto, andare in pensione a un'età decente.

Non posso che votare contro questa legge elettorale, che corrisponde agli interessi di pochi. Non ci devono essere liste bloccate; ci si deve esprimere con voto di preferenza, con cui i cittadini possono davvero scegliere.

Termino, signor Presidente, dicendo che tante volte la violenza è camuffata da democrazia. (*Applausi della senatrice Bignami*).

BERTACCO (*Misto-FdI-AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per annuncio di voto.

BERTACCO (*Misto-FdI-AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia voterà no, perché questa è una legge pensata in maniera scientifica per impedire la nascita di un Governo che sia frutto di una compagine omogenea di un programma di coalizione. Avevamo chiesto le preferenze e un premio di maggioranza, perché concepiamo la politica come servizio ai cittadini. Crediamo nel merito che si guadagna sul campo e non perché si è proni alle segreterie di partito. Avremmo desiderato che i nostri parlamentari fossero scelti dagli elettori.

Per questi motivi e tanti altri, che per questioni di tempo non riesco ad illustrare, Fratelli d'Italia vota convintamente no ad una legge che, di fatto, considera il voto del suo popolo carta straccia. Noi restiamo ancora convinti che le leggi elettorali si fanno per l'interesse dei cittadini e non per i partiti, per gli elettori e non per gli eletti.

AMIDEI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un breve annuncio di voto.

AMIDEI (*Misto*). Signor Presidente, grazie per avermi dato pochi secondi, perché così oggi si sentono i cittadini italiani: sentono di non avere la possibilità di esprimersi. Quindi, ha ragione nel darmi pochi secondi. È ingiusto non aver prodotto una legge, che si poteva realizzare, che rappresentasse la volontà dei cittadini attraverso una preferenza, come si fa con il sistema delle elezioni europee e con il sistema regionale. Perché non farlo anche con il sistema nazionale? Quindi, signor Presidente, la ringrazio, perché mi sento un cittadino.

Oggi ho la presunzione di dire che sento di non avere la possibilità di esprimermi, ed per è per questo che non parteciperò al voto: perché i cittadini italiani oggi non parteciperanno al voto. Infatti, se è vero che avere una legge è necessario, ancora più indispensabile è avere una legge giusta per una giusta democrazia. Oggi il cittadino non si esprime e pertanto io, in rappresentanza di questo - e mi passi, signor Presidente, la presunzione di sentirmi un cittadino della strada come mi vanto di essere - non parteciperò al voto perché non mi sento rappresentato. (*Applausi del senatore Lucidi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2941, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Come già annunciato, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,28*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della sessione di bilancio.

In relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del provvedimento martedì 31 ottobre alle ore 17. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sul decreto-legge n. 148 in materia finanziaria, presentato al Senato. La discussione di quest'ultimo provvedimento avrà luogo nelle sedute uniche, senza orario di chiusura, di mercoledì 15, giovedì 16 e, se necessario, venerdì 17 novembre, con inizio alle ore 9,30.

Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul disegno di legge di bilancio alla 5a Commissione permanente entro la mattina di mercoledì 8 novembre.

La Commissione bilancio riferirà all'Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Per l'esame del provvedimento, il calendario prevede sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25 novembre, se necessario. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 20 novembre.

Infine, su richiesta del Presidente del Gruppo del Partito Democratico, il Consiglio di Presidenza è convocato alle ore 15 di martedì 31 ottobre per valutare quanto avvenuto in Aula nel corso della discussione sulla riforma elettorale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

Martedì	31	ottobre	pom.	h. 17	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio (*)
---------	----	---------	------	----------	--

(*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione permanente entro la mattina di mercoledì 8 novembre.

La Commissione bilancio concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 18 di lunedì 20 novembre.

La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sul decreto-legge n. 148, in materia finanziaria.

Mercoledì	15	novembre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2942 - Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria (<i>Voto finale entro il 16 novembre</i>) (<i>Scade il 15 dicembre</i>)
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	17	"	ant.	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2942 (Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 novembre.

Martedì	21	novembre	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. ... - Bilancio di previsione dello
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30	Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30	pluriennale per il triennio 2018-2020 (<i>Voto finale con</i>
Venerdì	24	"	ant.	h. 9,30	<i>la presenza del numero legale</i>)

Sabato 25 " h. 9,30
ant. (se
necessaria)

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2942
(Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		47'
M5S		42'
Misto		40'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		30'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore di maggioranza	3 h.	
Relatore di minoranza	1 h.	
Governo	3 h.	
Votazioni	5 h.	
Gruppi 18 ore, di cui:		
PD	3 h.	36'
FI-PdL XVII	2 h.	2'
M5S	1 h.	48'
Misto	1 h.	43'
AP-CpE-NCD	1 h.	30'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	1 h.	19'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	1 h.	18'
Art. 1-MDP	1 h.	16'
ALA-SCCLP	1 h.	13'
LN-Aut	1 h.	9'
FL (Id-PL, PLI)	1 h.	6'
Dissenzienti		5'

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, come già anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, sottolineo che qui si dà per scontato un calendario basato su un disegno di legge virtuale, perché ad oggi un disegno di legge di bilancio non c'è, ma già si inserisce in calendario.

È ormai troppo evidente per gli italiani che qui i tempi sono stati dosati per bloccare l'accesso in Assemblea al provvedimento sull'abolizione dei vitalizi: dapprima con una corsa folle sulla legge elettorale, comprimendone i tempi del dibattito, dell'esame e quindi la possibile emendabilità, come ha riconosciuto persino il senatore a vita Giorgio Napolitano; e ora stabilendo che necessariamente si inizierà la sessione di bilancio martedì su un testo che ancora non è pervenuto.

La richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle è invece la seguente. La Commissione affari costituzionali ha già praticamente concluso l'esame del provvedimento, poiché rimangono solo da votare gli emendamenti, che sono 200 e che peraltro sono stati presentati pressoché solo dai gruppi Forza Italia e PD, il nuovo asse per le prossime elezioni politiche: questi 200 emendamenti, però, possiamo votarli in un pomeriggio, dato che abbiamo visto votare in pochi minuti 170 emendamenti sulla legge elettorale. Chiedo allora che martedì approdi in Aula il disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi, a prescindere dalla conclusione del suo esame.

Oltretutto, dato che l'Assemblea è convocata martedì alle ore 17, ritengo ci sia tutto il tempo per lavorare questo fine settimana e anche l'inizio della prossima.

[GUERRA \(Art.1-MDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei riproporre in Aula l'osservazione che ho mosso durante la Conferenza dei Capigruppo: il fatto che ci sia questo ritardo di quindici giorni - e speriamo che tanti siano, ma vedremo - nel presentare all'Assemblea il disegno di legge di bilancio ancora una volta comprime la possibilità per questa stessa Assemblea e per quella dell'altro ramo del Parlamento di discutere con l'approfondimento necessario una legge che sotto il profilo dell'economia è particolarmente importante per il nostro Paese. Penso che questo fatto vada stigmatizzato e a tale verbo attribuisco ovviamente un'accezione negativa.

[DE PETRIS \(Misto-SI-SEL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, ritengo sia molto grave il fatto che abbiamo dovuto svolgere una Conferenza dei Capigruppo al buio. Ciò ha messo in imbarazzo sia lei sia tutti noi perché lei ha fatto una proposta, ma ad oggi non sappiamo se questo disegno di legge di bilancio sia arrivato al Quirinale, se sia stato completato né se avremo qualche probabilità di osservare i tempi previsti nel calendario proposto.

Questo significa che noi rischieremo ancora una volta di avere tempi ristretti. Ricordo infatti che mercoledì 1° novembre è festa. Possiamo convocarci anche in tale giorno, ma in ogni caso, inevitabilmente, una volta che sarà iniziato al Senato l'esame del disegno di legge di bilancio, rischieremo di avere tempi molto compressi per la disamina del provvedimento, augurandoci peraltro che non finisca, come sempre, con l'apposizione della fiducia. Ciò Presidente, è per noi grave.

Per questo pensavo che forse sarebbe stato meglio prevedere tempi più agevoli di lavoro per l'Assemblea e per le Commissioni.

PRESIDENTE. L'unica proposta di variazione è quindi quella avanzata dal senatore Endrizzi.

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, prendo atto delle sue parole, ma non le trovo compatibili con la realtà, nel senso che il Senato sta già esaminando in Commissione bilancio il decreto fiscale e non è possibile obbligare la Commissione a lavorare su entrambi i provvedimenti in contemporanea.

Se ho capito bene, lei ha detto che nelle prossime settimane, prima dell'approdo in Assemblea, la Commissione bilancio dovrà occuparsi di un provvedimento che ancora non c'è. Come possiamo

vincolare il nostro lavoro a due provvedimenti entrambi all'esame del Senato, uno legata all'altro, con contenuti che si andranno a definire quando uno dei due potrebbe impattare sui contenuti dell'altro? Non riesco a capire questo punto, a meno che non si stia cercando artatamente un calendario che blocchi l'iscrizione all'ordine del giorno dell'abolizione dei vitalizi.

Le richieste sono due: dare la possibilità alla Commissione bilancio di esaminare i provvedimenti uno dopo l'altro; tra questi due, il decreto fiscale procede e la legge bilancio si ferma. Dal momento che la sessione di bilancio non può iniziare, visto che il testo non c'è, abbiamo il dovere di abolire la schifezza dei vitalizi e portare in Aula il relativo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'Assemblea deve assumersi la responsabilità e dirlo davanti agli italiani. L'approviamo alla Camera e poi...

PRESIDENTE. Aveva già fatto questa proposta. Non è diversa dalla precedente.

ENDRIZZI (M5S). Lo stesso si è fatto sulla legge anticorruzione. Quindi la richiesta è di portare in Aula il provvedimento sui vitalizi e non aprire la sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno ha aperto la sessione di bilancio che, secondo il Regolamento, viene aperta dopo le comunicazioni all'Assemblea.

Stiamo prevedendo un calendario di previsione. Se le previsioni non si avvereranno, la Conferenza dei Capigruppo si riunirà di nuovo e predisporremo il calendario che sarà necessario.

ENDRIZZI (M5S). Allora chiedo una scrittura lineare e non bizantina.

PRESIDENTE. Non è bizantina.

ENDRIZZI (M5S). Una settimana fa, nel disporre il calendario dei lavori dell'Assemblea sul disegno di legge elettorale, lei ha anticipato che ci sarebbero state possibilità in relazione a eventuali novità pervenute dal Governo sulla legge di bilancio. Chiedo allora di fare altrettanto. Come si è detto di lavorare sulla legge elettorale e, se poi fosse arrivata la legge di bilancio, avremmo valutato, chiedo che in calendario sia messo il provvedimento sui vitalizi e poi, se arriverà la legge di bilancio, vedremo.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'Assemblea si pronuncerà ora sulla sua richiesta di variazione. L'Assemblea, come sempre, sarà sovrana e deciderà. Questa è la regola.

Prego i senatori di raggiungere i propri posti.

Procedo quindi alla votazione per alzata di mano della richiesta del senatore Endrizzi di variazione del calendario, nel senso di ritardare la calendarizzazione del disegno di legge di bilancio, inserendo invece l'esame del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del senatore Endrizzi. *(Commenti del senatore Endrizzi)*. Le motivazioni le abbiamo comprese.

Ho ribadito il testo che si va a votare per chi deve votare.

ENDRIZZI (M5S). Non propongo di ritardare la legge di bilancio, ma di inserire i vitalizi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, noi abbiamo partecipato pochi minuti fa alla Conferenza dei Capigruppo, che era stata convocata per determinare il calendario relativo ai lavori della legge di bilancio. Ritengo che qualsiasi altra proposta sia inammissibile perché la Conferenza dei Capigruppo era stata convocata per un determinato obiettivo e, se avessimo dovuto discutere altre questioni, sarebbe stata convocata con altro ordine del giorno. Credo che vada seguita una regola perché non è possibile che chiunque si alzi e faccia richieste fuori dalla logica del lavoro parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La stessa richiesta è stata avanzata in seno alla Conferenza dei Capigruppo.

La richiesta di ritardare il calendario con l'inserimento è ammissibile e suscettibile di votazione. *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scuso per il ritardo.

Volevo rilevare che la Commissione bilancio avrà bisogno di lavorare intensamente la settimana

seguito a quella prevista. Se la scadenza per la presentazione degli emendamenti sarà presumibilmente il 10 novembre, considerato il ritardo perché la legge di bilancio non è ancora arrivata al Senato, probabilmente sarà la settimana successiva quella in cui lavoreremo intensamente perché, per il decreto fiscale, ci sarà da lavorare, ma come per tutti gli altri decreti-legge. È importante quella dopo.

PRESIDENTE. Come sempre è avvenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti può essere rivisto e spostato in relazione alle esigenze. Come sempre, avremo la possibilità di valutare questo eventuale spostamento. Ripeto: queste sono delle previsioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi, avanzata dal senatore Endrizzi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interpellanza [2-00485](#), presentata al ministro Fedeli, per un caso di odiosa discriminazione nei confronti di ragazzi italiani e di ragazzi extracomunitari.

Mentre il Ministro dello sport giustamente ha consentito ai ragazzi extracomunitari, iscritti a società sportive, di partecipare ai campionati nei loro settori di partecipazione, viceversa il MIUR ha impedito la partecipazione di ragazzi, iscritti a una scuola privata legalmente riconosciuta, la San Paolo di Parma, ai campionati studenteschi. A questa scuola privata sono iscritti ragazzi italiani ed extracomunitari. Faccio fatica a capire come ragazzi iscritti a una scuola legalmente riconosciuta che chiedono di partecipare ai campionati studenteschi possano sentirsi dire dal MIUR, a cui si sono rivolti, che la loro partecipazione non è possibile. Sottolineo che non c'è alcun onere per lo Stato, perché i ragazzi e gli accompagnatori di questa scuola pagano di tasca loro la partecipazione.

Chiedo allora che il Ministro rimuova questa odiosa discriminazione perché tutti i ragazzi sono uguali, qualsiasi tipo di scuola frequentino. È quindi giusto che a questi ragazzi non venga inibita la partecipazione insieme ai colleghi ai campionati studenteschi, che sono un grande momento di partecipazione ed esaltazione dei principi dello sport.

Chiedo pertanto che il Ministro dia una risposta sollecitata alla mia interpellanza, naturalmente auspicando che questa odiosa discriminazione venga rimossa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mentre qui si discuteva di legge elettorale e di tutte le altre amenità che negli ultimi giorni stanno occupando i teleschermi e le pagine dei giornali, e che sono ben lontane dai problemi dei cittadini, ricevevo sulla mia casella *e-mail* la busta paga di un vigile del fuoco. Parlo di un vigile del fuoco, assunto a tempo indeterminato dal 1983, quindi con circa trentacinque anni di servizio. Presidente, le leggo i numeri della busta paga: stipendio 1.752 euro; altri assegni 604 euro; ritenute previdenziali 268 euro; ritenute fiscali 471 euro; altre ritenute 271 euro; conguagli fiscali, eccetera. Totale netto 1.341 euro; quinto cedibile 314 euro. Questa è una persona che lavora da trentacinque anni come vigile del fuoco e se la deve cavare, compresa tutta la famiglia, con

più o meno 1.000 euro al mese.

Questi sono i problemi da risolvere. Questi sono gli argomenti su cui pretendiamo dal Governo risposte. Stiamo parlando di un vigile del fuoco, ma potremmo parlare di un agente della polizia, di un agente del comparto sicurezza o di un qualsiasi altro lavoratore che in Italia si vede tagliato a metà il proprio stipendio, tra tasse e tutto il resto.

Il costo del lavoro, la difficoltà per le imprese di stare sul mercato, le difficoltà per i lavoratori di andare avanti con uno stipendio che non gli consente nemmeno di mantenere una famiglia. Questi sono i punti su cui vogliamo che il Governo si attivi e questi sono gli impegni che chiediamo al Governo per la prossima legge di bilancio, altrimenti ancora una volta avrete parlato di cose che al Paese non interessano.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Novio Atellano» di Frattaminore, in provincia di Napoli, che hanno seguito questo scorcio dei nostri lavori. (*Applausi*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 31 ottobre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 31 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

[Allegato A](#)

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2941

Modifica della normativa per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui *referendum* ([2621](#))

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali ([2726](#))

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica ([2749](#))

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica ([2762](#))

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la

determinazione dei collegi uninominali (2793)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2843)

Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana (2876)

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (2905)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (2911)

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (2938)

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11.50*), Della Vedova, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Gentile, Manconi, Marinello, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Sangalli, Scavone e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Maran, Orellana, Scoma e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rilancio del settore agricolo in relazione all'istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori (*Doc. XXIV, n. 85*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sesta Sezione Penale, con lettera in data 16 ottobre 2017, pervenuta il successivo 23 ottobre, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 13089/13 R.G.N.R. - n. 3289/17 R.G. Trib.) nei confronti del senatore Stefano Esposito.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter, n. 14*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Petraglia Alessia, Barozzino Giovanni, De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per sospendere fino al 31 dicembre 2022 l'adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita (2952)

(presentato in data 24/10/2017)

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo

Disposizioni volte a garantire la segretezza del voto (2953)

(presentato in data 25/10/2017)

senatori Augello Andrea, Quagliariello Gaetano

Regime di aiuti e norme per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle start up innovative (2954)
(presentato in data 25/10/2017).

Affari assegnati

È stato deferito alla 6a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, un affare relativo alla gestione dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare (Atto n. 1103).

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 16 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la designazione della professoressa Lucia Serena Rossi e del professor Giovanni Pitruzzella quali candidati italiani alle cariche rispettivamente di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1104).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ventuno delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Con lettera in data 24 ottobre 2017, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 23 ottobre 2017, n. 92, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Gesturi (SU).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di prima fascia alla dottoressa Barbara Luisi, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 25 ottobre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM (2017) 571 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 dicembre 2017.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1a Commissione entro il 30 novembre 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Nugnes, Castaldi, Taverna, Mangili, Paglini e Blundo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04079 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Borioli, Elena Ferrara, Cirinnà, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08302 del senatore Lucherini ed altri.

I senatori Taverna, Buccarella, Nugnes, Castaldi, Mangili e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08307 del senatore Santangelo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 ottobre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 184

COMAROLI: sulla restituzione ai Comuni delle somme indebitamente sottratte dallo Stato con la *spending review* nel 2012 (4-07340) (risp. BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

DI BIAGIO: sul revisionismo storico nei confronti della figura di Cristoforo Colombo in America (4-07995) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FABBRI: sull'incidente ferroviario avvenuto nella tratta Lecce-Zollino il 13 giugno 2017 (4-07671) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATTEOLI: sulle condizioni precarie del cavalcavia ferroviario nel comune di Castagneto Carducci (Livorno) (4-07648) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MUNERATO: sulle anomalie relative alla gestione del sistema di compensazione incentivante per il personale degli enti locali (4-02521) (risp. BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

VALENTINI ed altri: su iniziative di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-06504) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[ANITORI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [GAMBARO](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [PANIZZA](#), [PEZZOPANE](#) - Il Senato,

premessi che:

la dermatite atopica è una patologia cronica che colpisce la cute del viso e del corpo di neonati, bambini e adulti. Le manifestazioni più comuni riguardano lesioni cutanee ma molto spesso si lega ad altre comorbidità importanti quali l'insonnia, lo *stress* e l'asma bronchiale;

le recenti acquisizioni scientifiche hanno posto l'accento su come questa patologia non sia semplicemente una patologia cutanea, ma tendono a definire la dermatite atopica come una patologia ad impatto sistemico, in quanto oltre alla cute coinvolge organi diversi: ne è la prova il "difetto di barriera epidermica" (la lesione cutanea), che può essere considerato il punto di inizio per una successiva sensibilizzazione respiratoria e condurre a quella che è definita la "marcia atopica", con il rischio di manifestare sensibilizzazione respiratoria come asma e rinite allergica;

anche molti scienziati considerano la dermatite atopica come una patologia multifattoriale con una componente genetica. Alla base di questa patologia ci sono sicuramente fattori immunologici e non. I primi sono stati identificati in allergeni alimentari (inalanti o da contatto), i secondi da irritanti esterni (infezioni, disturbi neurovegetativi, disturbi del metabolismo lipidico, sudorazione e *stress*). In sintesi, i principali fattori della malattia sono: fattori genetici, clima e area geografica, genere ed età materna; considerato che:

ad oggi, purtroppo, non ci sono studi epidemiologici accurati che possano definire con esattezza l'incidenza e la prevalenza della dermatite atopica nel nostro Paese, ma nelle sue forme di varia gravità essa colpisce un numero significativo di persone, circa il 2-5 per cento della popolazione in età adulta. Una recente indagine sui centri di dermatologia italiani ha individuato circa 30.000 pazienti seguiti in Italia, di cui 7.000 affetti dalla forma grave della malattia;

inoltre, la dermatite atopica si associa a seri problemi della sfera psico-relazionale sia perché i fattori legati alla sfera psico-emozionale possono scatenare e peggiorare la malattia, sia perché gli stessi sintomi della malattia, come prurito intenso, escoriazioni e forti arrossamenti della pelle, condizionano la vita personale e le relazioni sociali con conseguenti ricadute sulla qualità della vita e, quindi, sulla sfera psicologica della persona;

molteplici sono le evidenze del pesante carico che la malattia rappresenta per i pazienti: difficoltà a trovare un'occupazione o a mantenere il posto di lavoro (con costi sociali notevoli), problemi di produttività lavorativa o assenteismo, infortuni sul lavoro, limitazioni sulla scelta dei percorsi di carriera o di studio;

le attuali terapie sono prevalentemente di natura topica e tendono a non interferire col meccanismo patogeno di base della malattia. Nei casi più difficili è possibile utilizzare terapie sistemiche di azione immunosoppressiva. Tuttavia, in molti casi di natura da moderata a grave, continua a persistere una risposta non adeguata;

oggi è già disponibile negli Usa e in Francia una terapia (approvata dell'Ema) che per la prima volta è in grado di restituire una vita a queste persone, ma si resta in attesa di un riconoscimento dell'AIFA per un accesso precoce alle nuove terapie;

diverse società scientifiche dei medici dermatologi hanno congiuntamente presentato all'AIFA la richiesta di utilizzo, secondo le indicazioni della legge n. 648 del 1996, del primo trattamento con tale terapia per questa patologia senza ottenere risposta alcuna dell'Agenzia, impegna il Governo:

1) ad attuare tutte le iniziative per favorire il riconoscimento, l'inquadramento e la presa in incarico multidisciplinare del paziente affetto da dermatite atopica, al fine di contenere e ridurre l'impatto sociale ed economico;

2) a garantire l'accesso immediato a tutte le opzioni terapeutiche disponibili innovative ed efficaci, prevedendo un supporto economico e un conseguente abbattimento dei costi a carico del paziente per favorire l'accesso ai farmaci;

3) a valutare l'istituzione di un osservatorio sull'atopia, per favorire la raccolta e l'analisi di dati epidemiologici, sulla qualità di vita e sull'impatto economico;

4) ad istituire un tavolo tecnico per l'avvio di nuove strategie di intervento precoce, per definire i più appropriati percorsi di cura e le linee guida per una corretta diagnosi e gestione del paziente.

(1-00858)

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [FUCKSIA](#) - Il Senato,

considerato che:

la dermatite atopica, o eczema atopico, è una patologia cutanea conosciuta da tutti gli Italiani, che la associano superficialmente a neonati e bambini e nelle forme lievi o transitorie;

non è invece noto che la dermatite atopica colpisce il 20 per cento dei bambini e il 3 per cento degli adulti. Il 60 per cento dei casi con insorgenza pediatrica tende a scomparire spontaneamente, mentre negli altri casi tende a persistere. Vi sono poi casi di insorgenza direttamente nell'età adulta, forme caratterizzate da maggiore gravità;

solo recentemente, grazie all'impegno delle società scientifiche e alle associazioni dei pazienti, si è cominciato a comprendere la vera natura della dermatite atopica, ben più di una malattia della pelle, ma condizione più complessa, con impatto sistemico e con decorso cronico, in grado di coinvolgere organi diversi;

le manifestazioni cutanee sono le più comuni ma oltre alle lesioni ci sono altre problematiche importanti quali l'insonnia e la depressione;

è una sindrome multifattoriale con una componente genetica e ambientale. Alla sua origine ci sono fattori immunologici e non, tra cui allergeni alimentari, inalanti o da contatto, infezioni, disturbi neurovegetativi, disturbi del metabolismo lipidico, sudorazione e *stress*. In sintesi, i principali fattori della malattia sono: fattori genetici, clima e area geografica;

la dermatite atopica affligge prevalentemente i Paesi industrializzati nei quali l'incidenza di questa patologia è notevolmente aumentata negli ultimi 30 anni;

l'esatta epidemiologia in Italia non è del tutto nota, ma la dermatite atopica, considerando forme lievi, moderate e gravi, colpisce un numero significativo di persone, circa il 2-5 per cento della popolazione in età adulta. Una recente indagine sui centri di dermatologia italiani ha individuato circa 30.000 pazienti adulti seguiti in Italia, di cui circa 7-8.000 affetti dalla forma più grave della malattia, quella con l'impatto maggiore;

nella dermatite atopica anche la componente emotiva svolge un ruolo significativo, sia perché i fattori legati alla sfera psico-emozionale possono scatenare e peggiorare la malattia, sia perché gli stessi

sintomi della malattia, come prurito intenso, escoriazioni e sanguinamenti possono condizionare molto negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con conseguenti ricadute sulla qualità della vita; molteplici sono le evidenze del pesante carico che la malattia rappresenta per i pazienti con dermatite atopica grave: difficoltà a trovare un'occupazione o a mantenere il posto di lavoro, con costi sociali notevoli. Problemi di produttività lavorativa o assenteismo, infortuni sul lavoro, limitazioni sulla scelta dei percorsi di carriera professionale o di studio;

le attuali terapie sono prevalentemente di natura topica e non sono in grado di contrastare il meccanismo patogenico di base della malattia. Nei soggetti con manifestazione, vengono impiegate terapie sistemiche a potente azione immunosoppressiva. Tuttavia continua a persistere una risposta non adeguata;

oggi è già disponibile per i pazienti statunitensi una terapia (e già approvata dalla Agenzia europea del farmaco) che per la prima volta è in grado di restituire loro una vita dignitosa, ma si resta in attesa di un riconoscimento dell'Aifa per un accesso precoce, come accade già in Francia,

impegna il Governo:

1) ad attuare decisioni socio-sanitarie per il riconoscimento, l'inquadramento e la presa in carico multidisciplinare del paziente al fine di contenere e ridurre l'impatto socio-economico della dermatite atopica;

2) a garantire l'accesso tempestivo ed equo alle nuove terapie, forti del loro carattere innovativo e di maggiore efficacia e sicurezza, prevedendo un adeguato supporto economico e un conseguente abbattimento dei costi attualmente a carico del paziente;

3) a valutare l'istituzione di un osservatorio sull'atopia per favorire la raccolta e l'analisi di dati epidemiologici, sulla qualità di vita e sull'impatto economico;

4) ad istituire un tavolo tecnico per l'avvio di nuove strategie di intervento precoce per definire i più appropriati percorsi di cura e le linee guida per una corretta diagnosi e gestione del paziente.

(1-00859)

Interrogazioni

[STEEANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 24 ottobre 2017, il collettivo "Baobab experience" ha pubblicato su "Twitter" un'immagine di una pagina del sussidiario "Diventa Protagonista", edito dal gruppo editoriale "il Capitello", in cui viene affrontato il tema dell'aumento della presenza di immigrati nel nostro Paese;

il testo riporta la seguente frase: "è aumentata la presenza di stranieri provenienti soprattutto dai paesi asiatici e dal Nordafrica. Molti vengono accolti nei centri di assistenza per i profughi e sono clandestini, cioè la loro permanenza in Italia non è autorizzata dalla legge. Nelle nostre città gli immigrati vivono spesso in condizioni precarie: non trovano un lavoro, seppure umile e pesante, né case dignitose. Perciò la loro integrazione è difficile: per motivi economici e sociali, i residenti talvolta li considerano una minaccia per il proprio benessere e manifestano intolleranza nei loro confronti";

nella descrizione e giustificazione del fenomeno migratorio che interessa non solo il nostro Paese ma l'intera Unione europea, il testo mette in evidenza un approccio e giudizio di parte che a giudizio dell'interrogante mal cela un approccio di fondo di stampo razzista;

la funzione propria di questi testi è volta a formare i futuri cittadini del nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto riportato e se non ritenga opportuno avviare ulteriori accertamenti al fine di evitare che tali mistificazioni e pregiudizi su un fenomeno che riguarda per la maggior parte soggetti che fuggono da fenomeni devastanti come guerra, fame e regimi vengano diffusi nelle scuole, e cioè verso una platea di persone nel luogo preposto alla costruzione e irrobustimento della propria coscienza civica.

(3-04080)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la sentenza n. 9234/2017 del Tar Lazio, Sez. III bis, pronunciata sul ricorso n. 06443/2017, proposto dalla professoressa Silvia Canuto, ha annullato le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 374 del 2017, di aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP (insegnante tecnico pratico);

il parere dell'Avvocatura di Stato del 12 agosto 2017, n. 396352, comunicava all'amministrazione la non consumabilità delle scelte operate dal Tar, aggiungendo inoltre che tale scelta si conformava alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, che con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, "pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici concorsi a posti e a cattedre, è e deve essere interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio", dichiarando quindi la propria intenzione a non procedere in appello e invitando l'amministrazione a conformarsi alla recente decisione del Tar Lazio, in quanto ciò avrebbe costituito l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee;

la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35937 del 17 agosto 2017, avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto di II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/17", inviata dalla Direzione generale per il personale scolastico agli Uffici scolastici regionali li invita a conformarsi al contenuto della sentenza Tar Lazio n. 9234/2017 provvedendo all'inserimento in seconda fascia degli insegnanti tecnico pratici che avessero un contenzioso pendente relativo all'inserimento nella seconda fascia di istituto;

in data 29 agosto 2017 è stata emanata la nota n. 37381 avente ad oggetto "Anno scolastico 2017/2018 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."; in particolare, al paragrafo "1 - conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo", evidenzia che "È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse";

l'unico accertato ricorrente destinatario delle misure di cui alla sentenza n. 9234/2017 era la professoressa Silvia Canuto e in via generale, nonostante le migliaia di ricorsi finora presentati dai docenti tecnico pratici per l'inserimento nella seconda fascia di istituto, solo una piccola percentuale risulta attualmente destinataria di misure giuridiche cautelari, mentre la maggior parte risulta ancora in attesa di una pronuncia;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, il contenuto della nota n. 35937 del 17 agosto 2017 appare poco chiaro ed ambiguo, giacché non si comprende se l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia dei docenti tecnico pratici, che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto finalizzato all'inserimento nelle graduatorie, debba dare diritto alla convocazione da tale graduatoria o fascia e, quindi, alla stipula di contratti oppure se, diversamente, esso debba essere interpretato ai sensi della nota n. 37381 che prevede la concessione di tale opportunità esclusivamente ai soggetti destinatari di misure giuridiche favorevoli;

tale ambiguità ha portato gli uffici scolastici e le scuole ad un'interpretazione soggettiva, con risultati ed effetti contrastanti e opposti;

gli insegnanti tecnico pratici non destinatari di misure giuridiche favorevoli, ma ugualmente inseriti in seconda fascia per effetto dei contenziosi avviati, sono stati in alcuni casi regolarmente convocati dalla seconda fascia potendo quindi stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi annuali o di supplenze, mentre in altri casi ciò è stato reso impossibile,

si chiede di sapere:

se la nota debba essere interpretata nel senso che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di

circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto comporti per loro il diritto di stipula di contratti per l'assunzione, o se tale nota sia finalizzata al semplice inserimento con riserva, e non dia quindi diritto alla chiamata, giacché finalizzata semplicemente ad evitare il rifacimento continuo e in corso d'anno delle graduatorie;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli evidenziati dubbi interpretativi possano incentivare alcuni particolari ricorsi.

(3-04082)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel lotto 5 (Frosinone-Latina) della convenzione Consip scuole di servizi di pulizie, ausiliario e "Scuole belle", gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese Ma.Ca.-Servizi generali-Smeraldo, nonostante le continue denunce delle organizzazioni sindacali, si verificano quotidianamente gravi irregolarità;

il 1° febbraio 2014 veniva assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese Ma.Ca.-Servizi generali-Smeraldo il lotto 5 della convenzione per i servizi di pulizia, ausiliario e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Da allora i circa 600 lavoratori, che in media percepiscono 500-600 euro al mese, vivono una situazione di grave precarietà per le erogazioni delle retribuzioni ritardate, decurtate o non pagate affatto, per la mancata consegna dei contratti di lavoro, per l'assenza degli adempimenti sulle norme di sicurezza, per l'utilizzo per i lavori di decoro di personale esterno;

il raggruppamento di imprese non ha nemmeno rispettato gli accordi governativi sottoscritti con le associazioni datoriali e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-UIL, a cui si era giunti per dare una risposta sociale a tutte le migliaia di lavoratori "ex LSU e appalti storici", di cui sono parte anche i dipendenti del raggruppamento, per sanare il taglio del 70 per cento del loro impiego e dunque dello stipendio, a seguito dall'avvento della convenzione Consip;

a tale situazione le organizzazioni sindacali e i lavoratori hanno risposto con denunce, scioperi, segnalazioni e la richiesta di avvio della procedura di messa in fallimento, rivolgendosi alla Consip, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'estromissione del raggruppamento di imprese che ancora gestisce e resta assegnatario del lotto 5; secondo quanto riportato dalle maggiori sigle sindacali di categoria, la Consip continua a non attivare i dovuti controlli;

tutto il 2016 ha visto la perpetuazione di quanto contestato e solo a ridosso del rinnovo o proroga della convenzione Consip scuole le imprese del raggruppamento hanno regolarizzato le posizioni nei confronti dei lavoratori, relative all'anno 2014-2015, onde evitare di perdere la convenzione stessa. Ad appena un mese di distanza dal rinnovo, a quanto si apprende, la Ma.Ca non solo riprendeva il medesimo comportamento di prima, ma addirittura recuperava dai propri dipendenti le somme liquidate per la regolarizzazione degli anni 2014-2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segnalato e come intendano intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di porre rimedio alla situazione determinatasi;

se siano a conoscenza dei motivi per cui la società Ma.Ca., già espulsa dalla Regione Lazio dall'appalto della Asl 2 Roma per ragioni simili a quelle riportate, possa invece continuare a operare con Consip e aggiudicarsi il nuovo appalto dell'INPS;

se non ritengano opportuna la predisposizione di una *black list* nella quale iscrivere le imprese che non rispettano i contratti nazionali di lavoro.

(3-04081)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [GIROTTO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la formazione specifica degli insegnanti affidata alle università è stata prevista con la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ma attuata con l'istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni, per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e delle SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) per gli insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado;

il criterio dell'accesso programmato "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario", tenendo anche conto del fabbisogno regionale, è stato introdotto, a completamento, con legge 2 agosto 1999, n. 264 (artt. 1-3), sia per Scienze della formazione primaria che per le SSIS;

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, recante "Regolamento per la formazione iniziale dei docenti", ha mantenuto l'accesso programmato per i corsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) che hanno sostituito le SSIS, disponendo all'art. 5 la programmazione degli accessi come segue: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione";

considerato che:

il fabbisogno nazionale viene calcolato in base alla capacità di assorbimento del sistema scolastico, risultante da un analitico studio condotto dall'amministrazione sulle cessazioni dal servizio di docenti di ruolo a cui viene aggiunta una quota di maggiorazione del 30 per cento;

nel corso degli anni si sono rilevate profonde discrepanze tra il fabbisogno di docenza indicato dal Ministero e i posti disponibili per le abilitazioni presso le università preposte a fornirle. L'accesso alla formazione docente disposto con apposito decreto sembra, infatti, non tenere in adeguato conto delle disposizioni del Ministero stesso in merito al fabbisogno scolastico;

la comunicazione ministeriale del 10 agosto 2011, ad esempio, riporta: "Il sistema informativo del Miur ha definito i dati relativi al fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni per i diversi anni scolastici" e allega tabella suddivisa per regioni e classi di concorso per il triennio 2012-2015. A titolo esemplificativo si citano i dati relativi a 5 regioni per quanto riguarda gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria: Abruzzo 167, Campania 777, Veneto 205, Marche 222, Sicilia 560. Paragonando questi dati a quelli presenti nei decreti dello stesso triennio (decreti ministeriali 7 agosto 2012, n. 247; 15 luglio 2013, n. 614; 14 luglio 2014, n. 556) emerge che la quota di docenti che hanno potuto abilitarsi sono superiori a quelli indicati nella comunicazione ministeriale: 750 persone in Abruzzo, 1.770 in Campania, 900 in Veneto, 700 nelle Marche e 1.124 in Sicilia;

analogamente, il concorso bandito nel 2016 per coprire il fabbisogno per il triennio 2016/2019 (decreti del direttore generale n. 105 e n. 106 del 2016) per Italiano, storia e geografia nella scuola media (A22) ha bandito 363 posti in Veneto, 762 in Campania e 433 in Sicilia. Tuttavia, sommando le quote del 2016 e del presente 2017, sono già stati assegnati 676 ruoli in Veneto (221 con 455), 380 in Campania (87 con 293), 121 in Sicilia (7 con 114);

per Matematica e scienze nella scuola media (A28), di cui si lamenta la carenza di docenti, il concorso ha bandito 528 posti in Veneto, 259 in Campania e 199 in Sicilia. Tuttavia, sommando le quote del 2016 e del presente 2017, sono già stati assegnati 1.009 ruoli in Veneto (454 con 555), 140 in Campania (2 con 138), 81 in Sicilia (0 con 81);

considerato inoltre che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", fissando i criteri per il bando di accesso ai prossimi percorsi triennali FIT (formazione iniziale e tirocinio) che sostituiranno il percorso annuale

TFA, all'art. 3, stabilisce che il concorso per selezionare i candidati all'accesso del percorso FIT sarà bandito con cadenza biennale per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede che si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali su base regionale o, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, su base interregionale;

a parere degli interroganti, l'istituzione della FIT sembra non tenere in adeguato conto un'omogeneità di trattamento, in quanto pone delle condizioni di accesso e dei requisiti formativi, per i docenti di scuola secondaria superiore di primo e secondo grado, molto più severi di quelli disposti dagli altri Paesi dell'Unione europea, dalla Provincia autonoma di Bolzano dove rimane in vigore il TFA della durata di un anno, nonché di quelli posti per coloro che aspirano alla docenza presso la scuola primaria, per i quali è sufficiente la laurea in Scienze della formazione;

infine, a parere degli interroganti, la condizione di accesso programmato per conseguire l'abilitazione ha finora disatteso il suo scopo, cioè il conseguimento dell'abilitazione e l'immissione in ruolo nella medesima regione,

si chiede di sapere quali misure intenda attivare il Ministro in indirizzo per controllare la coerenza dei dati relativi al rapporto tra accesso programmato per conseguire l'abilitazione e il fabbisogno regionale per l'immissione in ruolo nella scuola sia primaria che secondaria.

(4-08311)

[DE PIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

da giugno 2017, è stata attivata formalmente la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete e gli sportelli di Banca veneta e Popolare di Vicenza sono ritornati ad operare sotto la guida e la proprietà di Banca Intesa;

il trasferimento è stato effettuato a fronte di un corrispettivo simbolico di un euro;

subito dopo sono stati nominati, dall'Istituto bancario centrale, i rispettivi organi liquidatori;

tra i commissari liquidatori è presente, per entrambi gli istituti di credito, l'ex amministratore delegato di Popolare di Vicenza, dottor Fabrizio Viola;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor Viola, già amministratore delegato di banca Popolare di Vicenza, è sottoposto a procedimento giudiziario per l'ipotesi di reato di aggrigotaggio e di false comunicazioni sociali relativamente alla contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini nei bilanci di Monte dei Paschi di Siena fino al giugno 2015;

egli risulta nuovamente indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla vigilanza; la nuova contestazione riguarderebbe "mancate informazioni in ipotesi rilevanti",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, ritenga opportuna la nomina del suddetto commissario liquidatore e quale sia la sua valutazione a tale proposito.

(4-08312)

[MANGILI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

circa l'attuale allarme inquinamento in pianura Padana, da un articolo pubblicato il 23 ottobre 2017 sul sito "lanuovaecologia" si apprende che l'aria è sempre più inquinata «con un bollettino rosso in peggioramento, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti di Legambiente. Da gennaio a oggi a Torino salgono a 70 i giorni di superamento di PM10, mentre Milano è arrivata a quota 59 gg. Male anche Pavia (66gg), Cremona (65gg di superamento) e Padova (60gg). È quanto denuncia Legambiente che ha aggiornato di nuovo i dati di "Pm10 ti tengo d'occhio" riportando da gennaio a meta ottobre, quelle città che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento, con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo, previsto per le polveri sottili (PM10). Ma oltre al PM10, la cappa di smog che sta sovrastando la Pianura Padana e molte regioni del Nord Italia è composta anche di ossidi di azoto (NOx), la cui fonte principale ancora oggi è costituita dai trasporti

stradali e in particolare dalle auto. (...) Quando il livello di inquinamento invernale ed estivo è troppo elevato, occorre imporre limiti di velocità più bassi sulle strade urbane (dove il limite proposto di 30 km/h serve anche ad aumentare la sicurezza della mobilità ciclopedonale) e rivedere la velocità massima consentita anche su quelle extraurbane (70 km/h) e sulle autostrade (110 km/h). E soprattutto incentivare e potenziare il trasporto pubblico e quello su ferro, dare più spazio alla micromobilità e alle aree ciclopedonali che attraversano nelle diverse direttrici i centri urbani, sostenere una mobilità sostenibile e nuova con nuove risorse. Sono queste in sintesi le proposte antismog di Legambiente per ridurre le emissioni inquinanti legate alle auto e al traffico. (...) "L'emergenza smog - dichiara Rossella Muroli, presidente nazionale di Legambiente - è sempre più cronica. Il protocollo antismog firmato dal ministero dell'ambiente e da alcune regioni del Nord da solo non basta, perché in questa partita devono essere coinvolte tutte le città italiane mettendo in campo, in tempi brevi, interventi strutturati, concreti e coraggiosi che riguardano la messa al bando dei motori a diesel e dei veicoli più inquinanti, ma anche azioni incentrate sulla mobilità sostenibile, il trasporto pubblico per far in modo che le auto diventino l'ultima delle soluzioni possibili per gli spostamenti dei cittadini. Quello che serve è una strategia nazionale per la qualità dell'aria e allo stesso tempo un piano per la mobilità in città, accompagnato da studi accurati sulle fonti di emissione, eseguiti a scala locale e urbana, per pianificare le giuste politiche di intervento. Senza dimenticare che per città libere dallo smog e centri urbani sempre più smart, partecipativi e inclusivi servono anche azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana, interventi di efficienza energetica, più spazi verdi e azioni a tutela del suolo. Di certo non serve appellarsi alla danza della pioggia per sperare che i livelli di PM10 si abbassino»; risulta agli interroganti che dal giorno 24 ottobre sia scattato, dopo 12 giorni di superamenti dei valori, il livello 2 delle misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti. In particolare, in un articolo pubblicato in data 23 ottobre sul quotidiano *on line* "ilgiorno" si legge quanto segue: «Così prevede l'accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno dalla Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente, a seguito del perdurare dei superamenti del limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10 nell'area metropolitana di Milano registrati dalle centraline ARPA (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente). Le nuove misure stabiliscono che dal lunedì alla domenica compresa, dalle 8:30 alle 18:30, è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone e alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa, così anche per i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa; divieto dalle 8.30 alle 12.30 per i veicoli trasporto cose Euro 4 diesel. Inoltre è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento a legna che abbiano prestazioni sotto le 4 stelle, accendere falò, barbecue, fuochi d'artificio ed è obbligatorio ridurre di un grado centigrado la temperatura all'interno delle abitazioni. Il blocco resterà attivo fino a quando non verranno certificati da ARPA due giorni consecutivi di valori sotto i 50 microgrammi. (...) I divieti saranno in vigore a Milano, e nel Milanese, a Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese e Abbiategrasso. Nel Monzese, oltre al capoluogo di provincia, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Lissone, e Seregno; a Bergamo, a Brescia e, nel Bresciano, San Zeno sul Naviglio; a Cremona; Mantova e Lodi. Il primo livello, invece, si attiverà a Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno; a Como e Cantù; e a Lecco. Per Pavia e Vigevano si conferma il primo livello. (...) A Milano da lunedì 16 ottobre, nel capogruppo lombardo sono partite anche le nuove regole di Area C, la zona a traffico limitato del centro città a cui si accede con pagamento di un ticket. La circolazione nell'area è vietata a tutti i veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 senza filtro anti particolato classificati diesel leggeri»;

considerato che:

secondo i ricercatori del progetto Viias (valutazione integrata dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sull'ambiente e sulla salute) «Si prevede che nel 2020 i decessi da smog saranno invece 45 ogni cento mila abitanti, cioè indicativamente 140. I numeri stanno dunque calando, ma nell'insieme e moltiplicati per tutti gli anni intermedi rimangono da bollettino di guerra e coinvolgono centinaia di

persone. Eppure, se si rispettassero i parametri e si riducessero le sostanze tossiche, sempre nel 2020 i morti da inquinamento potrebbero scendere a 26 ogni 100mila abitanti, pari a un'ottantina, significa una sessantina o il 40% di decessi in meno»;

per di più, il 19 ottobre il quotidiano "il Fatto Quotidiano" pubblicava un articolo che riportava la seguente notizia: «Stop degli Euro 3 diesel da ottobre a marzo solo dal 2018, stanziamenti per veicoli meno inquinanti e pratiche agricole a ridotte emissioni rimandate in molti casi a fine anno. E a questi si aggiungono processi di aggiornamento dei Piani per la qualità dell'aria che procedono a rilento. Dopo la firma a giugno scorso dell'accordo con il ministero dell'Ambiente, le Regioni padane procedono a singhiozzo nell'attuazione di misure concrete. Mentre la grande pianura italiana rimane l'area con l'inquinamento atmosferico più alto in Europa, molte politiche vengono rimandate, ammorbidite, congelate. (...) Così, quello che nelle parole del ministro Gian Luca Galletti rappresenta "un accordo importante" perché "per la prima volta le Regioni che insistono sulla Pianura Padana hanno concordato azioni omogenee ed integrate", per la presidente della rete di associazioni Cittadini per l'aria Anna Gerometta rimane "una foglia di fico: l'approccio di area vasta è sicuramente un successo, ma il livello di ambizione delle misure previste è bassissimo"»;

ancora, sul sito Legambiente si legge: «L'inquinamento atmosferico è l'alterazione delle condizioni naturali dell'aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento. Le sostanze inquinanti più diffuse in atmosfera sono il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), il monossido di carbonio (CO), l'ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato di diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il Pm₁₀) e il piombo. Il problema dell'inquinamento atmosferico si concentra soprattutto nelle aree metropolitane, dove il traffico, gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici hanno effetti dannosi sulla qualità dell'aria e sulla salute degli abitanti. Uno degli inquinanti più pericolosi per l'uomo e più diffusi nelle città è il Pm₁₀: uno studio realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che nei grandi centri italiani, a causa delle concentrazioni di particolato sottile superiori ai 20 µg/m³, muoiono oltre 8 mila persone ogni anno. E uno dei principali responsabili dell'inquinamento da Pm₁₀ è il traffico urbano: i trasporti stradali, infatti, producono più di un quarto del totale delle emissioni. E la metà circa degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e del benzene presenti nell'aria delle città. Per gli ossidi di zolfo, invece, la fonte primaria è il settore industriale, e soprattutto la produzione di energia, cui si devono i 3/4 del totale delle emissioni. Se il traffico urbano è il grande nemico dell'aria delle città, i maggiori responsabili sono soprattutto le automobili, che contribuiscono, sul totale emesso dal trasporto stradale, ad un terzo del Pm₁₀, al 40% circa degli NO_x, a due terzi del benzene e della CO₂»;

inoltre, un articolo pubblicato da "Quotidianosanità" il 20 ottobre evidenzia che l'inquinamento è la più grande causa ambientale della malattia e della morte prematura nel mondo di oggi e che le malattie causate dall'inquinamento sono state responsabili di circa 9 milioni di morti premature nel 2015 (il 16 per cento di tutte le morti in tutto il mondo) tre volte più di morti che da Aids, tubercolosi e malaria combinate e 15 volte più di tutte le guerre e altre forme di violenza. Nei Paesi più gravemente colpiti, la malattia correlata all'inquinamento è responsabile di più di una morte su quattro. L'articolo evidenzia che si tratta di «dati della Commissione Lancet sull'inquinamento e la salute di Philip Landrigan (Istituto Arnhold per la Salute Globale, Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York) e dei suoi colleghi, che evidenziano, come appena pubblicato dall'Oms, l'impatto che l'inquinamento ambientale ha sulla morte e la malattia e la necessità di aumentare la volontà politica se vogliamo affrontare efficacemente questo problema. L'Oms ha da tempo riconosciuto l'importante influenza che l'integrità ambientale ha sulla salute umana e lo sviluppo. "Sappiamo - scrivono Maria Neira, Michaela Pfeiffer, Diarmid Campbell-Lendrum, Annette Prüss-Ustün del Dipartimento di sanità pubblica, determinanti ambientali e sociali della salute dell'Oms - dalla valutazione più recente dell'impatto ambientale sulle malattie dell'Oms che almeno 12,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di cause ambientali evitabili. Questo è quasi un quarto di tutte le morti annuali. I fattori principali di rischio ambientale dovuto all'influenza dell'inquinamento atmosferico sulle malattie non

trasmissibili incidono sulle spese sanitarie e consumano circa il 10% del prodotto interno lordo globale. (...) Quasi il 90% della popolazione che vive in città in tutto il mondo respira aria che non rispetta i limiti di qualità dell'Oms. Dal momento che la maggior parte della crescita della popolazione futura avrà luogo nelle città, l'espansione urbana deve essere progettata e progettata in modi che rendano le città un centro di salute e benessere. Le politiche settoriali specifiche come l'energia, la pianificazione urbana, i trasporti e le infrastrutture dovrebbero essere progettate e implementate con obiettivi chiari e tangibili per la salute e l'ambiente. (...) "In poche parole - commentano i responsabili Oms - le modalità di gestione delle minacce ambientali non sono più adatte al contesto di sviluppo. Abbiamo bisogno di un approccio diverso e di ulteriori strategie di controllo dell'inquinamento per fissare e regolare le soglie di emissione ambientali e per favorire un maggior utilizzo delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali. Ma l'inquinamento non è il principale fattore di malattia. L'inquinamento è un sintomo e una conseguenza non intenzionale di sviluppo malsano e insostenibile. Se vogliamo ridurre sostanzialmente l'onere ambientale globale delle malattie, dobbiamo agire ulteriormente a monte e affrontare i driver e le fonti di inquinamento per assicurare che le politiche e gli investimenti in materia di sviluppo siano sani e sostenibili e che le scelte che facciamo a tutti i livelli predispongano a un ambiente più sano e sicuro. In altre parole, dobbiamo andare oltre un approccio "do-no-harm" e garantire uno sviluppo migliore in modo attivo ed esplicito delle condizioni ambientali e sociali che danno origine alle popolazioni ea esporre la malattia". C'è un crescente slancio globale intorno all'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, probabilmente uno dei trattati più importanti per la salute pubblica da decenni. Questo slancio, unitamente all'aumento della domanda globale per l'accesso universale all'energia pulita e allo sviluppo urbano più sostenibile, costituisce un'opportunità strategica per gli attori della salute per influenzare le politiche di sviluppo e gli investimenti che possono dare origine a importanti minacce ambientali per la salute»;

le suddette notizie risultano essere state confermate anche dal recente rapporto sulla qualità dell'aria in Europa per l'anno corrente, stilato dall'Agenzia europea dell'ambiente; ed invero da un articolo pubblicato sul sito "earthday" in data 19 ottobre si apprende quanto segue: «Il problema della qualità dell'aria continua ad affliggere la maggior parte delle città europee e i loro cittadini: secondo il rapporto "Air quality in Europe 2017" fatto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) e presentato nel corso della Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2017, circa 400.000 europei muoiono ogni anno prematuramente a causa delle particelle sottili. L'analisi è stata redatta analizzando i dati ufficiali del 2015 di oltre 2500 stazioni di monitoraggio presenti su tutto il territorio europeo ed è emerso che, nonostante la qualità dell'aria sia migliorata rispetto al passato grazie all'utilizzo di politiche più ecosostenibili e all'avanzamento tecnologico, ancora molto c'è da fare. (...) Anche in Italia la situazione non è rosea: si piazza al secondo posto nella classifica dei paesi che hanno il maggior numero di decessi causati dalla scarsa qualità dell'aria (79.820); il *record* invece è detenuto dalla Germania con 81.160 persone morte prematuramente. A rendere la situazione così drammatica nel nostro Paese è il non rispetto delle norme sui limiti massimi delle polveri sottili e a pagarne il prezzo più alto è il Nord per la presenza massiccia di industrie, agglomerati urbani e traffico automobilistico. Dal rapporto è infatti emerso che l'Italia è prima in classifica per i livelli di ozono e seconda per quelli di particolato atmosferico con un record per l'area di Milano in cui milioni di persone sono esposte ad un livello di inquinante superiore di quasi un terzo il limite di legge. Tutto questo inquinamento si ripercuote negativamente anche sull'economia perché causa un aumento delle spese mediche, una riduzione della produzione dei lavoratori e un danneggiamento del suolo, delle foreste, dei laghi e dei fiumi. (...) Inoltre, il trasporto pubblico, le centrali elettriche, l'industria e l'agricoltura rendono la situazione ancora più complessa: per quanto riguarda l'agricoltura, che causa l'emissione di notevoli quantità di gas ad effetto serra, ancora non sono adottate in maniera idonea quelle misure tecnicamente ed economicamente valide per ridurre la produzione di inquinanti atmosferici»;

considerato, altresì, che:

in data 8 febbraio 2017 veniva presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06965 a firma della prima

firmataria della presente interrogazione, rivolta ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute per sapere di quali dati ed informazioni essi fossero in possesso con riferimento alla valutazione della qualità dell'aria relativa all'intero territorio italiano e quali provvedimenti, anche normativi, intendessero adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile, nonché di scongiurare il verificarsi di ulteriori messe in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione i cui costi ed oneri sono e rimangono a carico dei cittadini italiani;

in data 31 marzo veniva pubblicata la risposta alla citata interrogazione al fascicolo n. 163, fornita dal Ministro dell'ambiente, il cui contenuto qui deve intendersi interamente riportato e trascritto; in particolare agli interroganti preme evidenziare le seguenti importanti dichiarazioni: «Per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, si segnala che a livello nazionale, stante la competenza primaria delle Regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, il Ministero ha avviato da tempo una strategia condivisa con gli altri ministeri aventi competenza su settori emissivi quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura, per l'individuazione di misure da attuare congiuntamente nel territorio nazionale al fine di contrastare i reiterati superamenti delle concentrazioni limite di materiale particolato Pm10 e di biossido di azoto registrati in ampie zone del territorio nazionale. Il 14 dicembre 2016 è stata adottata infatti la direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, la cosiddetta direttiva NEC (national emission ceilings), che stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali per gli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volami non metanici (COVNM), ammoniaca e polveri Pm2,5 da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Tali obiettivi sono individuati come percentuali di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti rispetto ai valori registrati nel 2005 e mirano a garantire una riduzione generalizzata dell'inquinamento atmosferico sul territorio dell'Unione europea. La riduzione delle emissioni, necessaria a raggiungere gli obiettivi, deve essere perseguita tramite la predisposizione, l'adozione e l'attuazione di specifici "programmi di controllo" nazionali. (...) Tenuto conto che il recepimento della direttiva NEC dovrà avvenire entro la metà dell'anno 2018, un primo programma dovrà essere adottato entro la metà del 2019, da aggiornare, secondo quanto previsto dalla direttiva, ogni 4 anni. Al riguardo, si segnala che il 21 febbraio 2017 si è svolto presso questo Ministero, promotore dell'iniziativa, un confronto tra i ministeri a vario titolo coinvolti (trasporti, sviluppo economico, politiche agricole) per fare un punto sulla situazione sulle misure messe in campo di contrasto allo *smog*. L'obiettivo dei ministeri è accelerare il percorso di attuazione della direttiva europea NEC, che come detto prevede la definizione di un programma di misure nazionali per la qualità dell'aria e, allo stesso tempo, arrivare alla chiusura dei tavoli tecnici istituiti per nuove misure di contrasto allo *smog* nell'area del bacino padano»;

infine, a giudizio degli interroganti, desta preoccupazione la situazione venutasi a creare nel bacino padano, nonostante il leggero attuale miglioramento delle condizioni atmosferiche, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure di contrasto allo *smog* siano state sino ad oggi messe in campo e quali, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli enti competenti, intendano promuovere ed adottare, anche di carattere normativo e sanzionatorio, visto e appurato che l'inquinamento risulta essere la più grande causa ambientale dell'insorgere delle malattie e conseguentemente delle morti nel mondo, circostanze che, a parere degli interroganti, potrebbero essere scongiurate mediante una *governance* preventiva e financo riparatoria.

(4-08313)

[SAGGESE](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SPILABOTTE](#), [ZAVOLI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione; in particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera *a*), affida al consiglio di circolo o di istituto il potere di adottare il regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve tra l'altro fissare le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza presso la scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

da parte sua, il dirigente scolastico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha precisi obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall'organo collegiale competente, il consiglio d'istituto, così come disposto dal citato articolo 10, comma 3, lettera *a*);

la Corte di cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciata nel merito, ha precisato che l'istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate;

di recente, la stessa Cassazione, III sezione civile, con sentenza n. 21593 del 19 settembre 2017, ha ribadito che la responsabilità dell'istituto scolastico non viene meno per il solo fatto che il minore si trovi al di fuori degli edifici a seguito della conclusione delle attività didattiche, in quanto il personale scolastico ha l'obbligo di far salire e scendere gli alunni dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola, ivi inclusi quelli delle scuole medie, per cui l'obbligo di vigilanza si protrae allorché i mezzi di trasporto abbiano ritardo;

nel caso in cui il dirigente scolastico abbia disposto che gli alunni minorenni non possano uscire dalla scuola senza che un adulto lo abbia preso in consegna, il docente dell'ultima ora è tenuto ad accompagnare l'alunno fino all'uscita e, qualora non ci siano persone individuate per la consegna del minore, lo deve trattenere;

il docente che ha terminato il proprio orario di servizio, a questo punto, deve consegnare alla scuola, tramite il collaboratore scolastico in servizio, l'alunno e avvisare il dirigente scolastico;

il dirigente scolastico, o altro personale in sua vece, deve rintracciare i genitori e invitarli a "ritirare" il figlio;

se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori;

considerato che:

mettere in atto quanto sopra richiede, da parte dell'istituzione scolastica, un'elevata quantità di risorse, ove si pensi solo agli straordinari quotidiani del personale scolastico, a tutto il personale docente che deve essere messo nelle condizioni di riconoscere i genitori o i delegati individuati per la consegna del minore, ai vigili o carabinieri impiegati, eccetera;

non si tiene in considerazione la volontà dei genitori di far percorrere il tragitto da scuola a casa in autonomia che, nella maggior parte dei casi, non va letta come una sorta di pigrizia rispetto al proprio ruolo di vigilanza, bensì come un desiderio di crescita e di responsabilizzazione dei figli, soprattutto nel caso di adolescenti presso le scuole medie;

nessuna norma precisa quando termina l'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti;

l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da loro, l'autorizzazione (liberatoria) al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne;

in questa situazione poco chiara, le istituzioni scolastiche si ritrovano da un lato a dover ottemperare alle esigenze educative e organizzative delle famiglie, dall'altro a dover rispondere ai propri doveri di vigilanza sugli alunni;

ne è scaturita una paradossale situazione nelle quale alcuni istituti scolastici sono stati chiamati a

rispondere per fatti accaduti al di fuori degli edifici scolastici a minori che erano usciti senza essere prelevati da familiari adulti, mentre, in altri casi, alcuni genitori hanno denunciato le scuole per il reato di sequestro di persona, in quanto non avevano consentito l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per sollecitare un superamento dell'attuale incertezza normativa, in modo da evitare la paradossale situazione nella quale le scuole siano chiamate a rispondere in sede civile e penale o per fatti accaduti al di fuori degli edifici qualora gli studenti minori escano autonomamente, o per il reato di sequestro di persona, nel momento in cui non permettano l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni.

(4-08314)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti si apprende da notizie di stampa ("gazzettadelsud" del 23 aprile 2014) che è deceduta C. G., la bambina di quattro anni e mezzo che "era stata portata quattro volte al pronto soccorso di Cosenza e per quattro volte era stata rimandata a casa";

considerato che, risulta agli interroganti:

nel corso della perizia legale i genitori della bambina riferivano che nella notte tra l'11 e il 12 aprile 2014 la piccola ha manifestato vomito improvviso "a spruzzo" seguito da crisi di pianto inconsolabile al punto tale che non è stato possibile proseguire nell'alimentazione, per cui alle ore 9.25 circa del 12 aprile 2014 si sono recati presso il pronto soccorso dell'ospedale "Annunziata" di Cosenza. Al *triage* viene assegnato codice verde e la piccola viene trasferita al pronto soccorso pediatrico. Qui la bambina viene sottoposta a visita generale e il medico asseriva che trattavasi di "influenza intestinale", evenienza molto frequente in quei giorni. Rassicurati i genitori rientravano al domicilio. Durante la giornata non riuscivano ad alimentare la bambina per ulteriori episodi di vomito; la sua sofferenza aumentava e piangeva in maniera inconsolabile, con crisi successive che si accompagnavano a "stretta dei pugni". Pertanto i genitori si recavano nuovamente presso il pronto soccorso, alle ore 22.14, ottenendo nuovamente codice verde. Un medico diverso rispetto al mattino eseguiva una ulteriore visita generale, senza alcun approfondimento, e indicava una terapia a base di "Biochetasi" supposte, confermando la diagnosi di influenza intestinale. Rientrati al domicilio la situazione rimaneva invariata per tutto il giorno successivo e malgrado i ripetuti tentativi telefonici non fu loro possibile rintracciare alcun pediatra;

il giorno seguente, 14 aprile 2014, portavano la bambina dalla pediatra di famiglia che non rilevò elementi di preoccupazione, malgrado l'addome fosse diventato gonfio e rigido e i genitori confermassero che da giorni la bambina non si alimentava; in serata, per il perdurare della situazione con ulteriore peggioramento delle condizioni, i genitori accedevano con la bambina per la terza volta al pronto soccorso pediatrico. Anche in questo caso veniva riconosciuto *trriage* con codice verde, e veniva svolta ancora una visita generale senza alcun approfondimento diagnostico e la bambina veniva rimandata al domicilio rassicurando i genitori sulle condizioni di salute, avvertendo che in caso di accesso febbrile bastava somministrare una Tachipirina. La giornata del 15 aprile 2014 trascorreva nelle medesime critiche condizioni e i genitori vigilavano sulla bambina nei termini loro suggeriti;

nel pomeriggio del 16 aprile 2014 subentrava uno stato febbrile accompagnato da prostrazione fisica della bambina, per cui la portavano nuovamente al pronto soccorso di Cosenza, ma nel tragitto le condizioni della bimba peggioravano ulteriormente, per cui al pronto soccorso pediatrico dell'Annunziata constatavano un grave stato di *shock* e di conseguenza la bambina fu inviata in sala operatoria per l'apposizione di un catetere venoso centrale, visto che le ripetute manovre non erano riuscite nell'incannulamento di una vena;

la bambina veniva finalmente ricoverata e i genitori informati che nelle fasi di intervento aveva subito un arresto cardiaco. Veniva tenuta in osservazione per quattro giorni presso il reparto di rianimazione, ed eseguiti diversi esami radiologici compresa una tomografia computerizzata (Tc); dopodiché la trasferivano all'ospedale Santobono di Napoli, in quanto meglio attrezzato;

appena giunta a Napoli, i medici immediatamente diagnosticavano alla bambina un blocco intestinale

legato a invaginazione intestinale da trattare prontamente con intervento chirurgico, eseguito prontamente con asportazione di tratto intestinale necrotico conseguente a invaginazione intestinale; malgrado il buon esito dell'intervento e il successivo trattamento in terapia intensiva, la bambina non usciva dal coma e, successivamente veniva constatata, nei termini di legge, la morte cerebrale. I genitori acconsentivano al prelievo degli organi a fini di donazione;

la famiglia, ritenendo che sussistevano gravi responsabilità mediche circa la gestione dei problemi di C. fin dal 12 aprile 2014, sporgeva denuncia presso l'autorità giudiziaria;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'esame dei dati provenienti dalla documentazione sanitaria raccordata agli elementi anamnestici riferiti dai genitori, evidenzia il concatenarsi di una serie di "superficialità" e di negligenze che hanno prodotto via via un quadro clinico complesso, fino al limite estremo dell'*exitus*;

seppur nella laconicità degli elementi di obiettività reperibili nei documenti, fin dall'inizio è stato sottovalutato il complesso sintomatologico chiaramente correlabile ad una situazione di invaginazione intestinale, così come riferito dai dottori che si sono occupati di C. G. a Napoli;

i medici del pronto soccorso pediatrico sembrerebbero aver violato la buona prassi medica che induce alla formulazione di una diagnosi anche a fronte di disamina differenziale tra varie patologie. In tutti gli accessi non viene posta diagnosi, ma solo una indicazione semeiologica "vomito solo", che per quanto si possa indicare come codifica a fini di remunerazione delle prestazioni (sistema DRG - *diagnosis related group*) non identifica alcuna diagnosi certa di patologia;

considerato infine che:

le linee guida in termini di possibilità/necessità di ricovero di bambini in accesso multiplo al pronto soccorso indicano con assoluta certezza che in caso anche di solo secondo accesso al pronto soccorso, per le stesse motivazioni, in assenza di elementi diagnostici adeguati, ovvero in presenza di genitori ritenuti poco capaci di attendere a un'efficace sorveglianza evolutiva, è obbligatorio ricoverare il paziente per una sorveglianza adeguata, sostegno delle funzioni vitali, approfondimento diagnostico. Tutto questo, a parere degli interroganti, è stato disatteso;

il giudice per le indagini preliminari, a termine dell'incidente probatorio, ha inteso approfondire ulteriormente gli aspetti clinici chiedendo ai sanitari del Santobono di Napoli elementi certi relativi alla diagnosi, avendo loro stessi proceduto a intervento chirurgico. Tutti hanno confermato la presenza di invaginazione intestinale quale *primum movens* causa del decesso della piccola C. G.;

nella puntata del programma televisivo "La vita in diretta", andata in onda l'8 maggio del 2014, Osvaldo Perfetti, direttore sanitario dell'ospedale Annunziata di Cosenza, dichiarava che la struttura già nel 2010 era in stato di emergenza, i medici avevano manifestato insieme ai cittadini per chiedere aiuto e che se fosse stata accertata l'invaginazione della bambina sarebbero stati presi dei provvedimenti all'interno della struttura e, presumibilmente, nei confronti dei dottori interessati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, qualora i fatti corrispondano al vero, se intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi al riguardo;

se, viste le dichiarazioni del direttore sanitario, siano stati inviati gli ispettori preposti per verificare l'effettiva situazione presente nell'ospedale coinvolto e, qualora abbiano prodotto una relazione, se siano seguite iniziative volte a migliorare l'attività del presidio ospedaliero;

se, visto l'accertamento dell'invaginazione da parte dei dottori di Napoli, non ritenga di assumere gli opportuni provvedimenti così come auspicato dal direttore sanitario Perfetti.

(4-08315)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-04082, della senatrice Blundo e del senatore Puglia, sull'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 767a seduta pubblica del 22 febbraio 2017, a pagina 44, dopo la seconda riga, inserire il seguente testo:

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aiello, Airola, Albano, Albertini, Amati, Amidei, Angioni, Anitori, Arrigoni, Astorre, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonaiuti, Bondi, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Broglia, Bruni, Bubbico, Buccarella, Buemi, Bulgarelli

Calderoli, Caleo, Caliendo, Campanella, Candiani, Cantini, Capacchione, Cappelletti, Cardello, Cardinali, Carraro, Casaletto, Casini, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Chiavaroli, Ciampolillo, Cioffi, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Comaroli, Compagnone, Consiglio, Conte, Conti, Cotti, Crimi, Crosio, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ambrosio Lettieri, D'Ascola, De Biasi, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, Donno

Endrizzi, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattori, Fattorini, Favero, Fazzone, Fedeli, Ferrara Elena, Ferrara Mario, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Floris, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gaetti, Gasparri, Gatti, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Girotto, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lucidi, Lumia

Malan, Manassero, Manconi, Mancuso, Mandelli, Mangili, Maran, Marcucci, Margiotta, Marin, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martelli, Marton, Mattesini, Maturani, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Migliavacca, Milo, Mineo, Minniti, Minzolini, Mirabelli, Molinari, Montevecchi, Monti, Morgoni, Moronese, Morra, Moscardelli, Mucchetti, Munerato, Mussini

Naccarato, Napolitano, Nencini, Nugnes

Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Paglini, Pagnoncelli, Palermo, Palma, Panizza, Parente, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Puppato Quagliariello

Ranucci, Razzi, Repetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Stefani, Stefano, Susta

Tarquinio, Taverna, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tosato, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Vacciano, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari, Volpi

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller, Zin, Zizza, Zuffada.

Nel Resoconto stenografico della 904a seduta pubblica del 24 ottobre 2017, a pagina 118, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "dell'Autorità portuale di Augusta" con le seguenti: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)".

1.5.2.2. Seduta n. 908 (ant.) del 15/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

908a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente DI GIORGI
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 909 del 16 novembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 9 novembre 2017

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno rassegnate dal sen. dott. Filippo BUBBICO.

F.to Paolo GENTILONI».

Discussione del disegno di legge:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Relazione orale)(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2942.

Il relatore, senatore Lai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Signor Presidente, colleghe, colleghi, il collegato fiscale rappresenta, insieme alla legge di bilancio che ci apprestiamo a esaminare nelle prossime ore, il passaggio di avvio della manovra di bilancio per l'anno in corso. Il provvedimento ci consente, allo stesso tempo, non soltanto di discutere sulle importanti misure in esso contenute, ma anche di fare un bilancio complessivo del lavoro svolto in questi anni.

Il nostro Paese si trova oggi in una situazione di finanza pubblica sotto controllo e con una crescita economica che si attesta su buoni livelli. In breve, siamo nelle condizioni di guardare finalmente al futuro con maggiore fiducia e più sicurezza e con la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente le condizioni di competitività del nostro sistema economico, proseguendo in un percorso che coniuga attenzione agli equilibri di bilancio e stimoli agli investimenti per una crescita strutturale e duratura.

Il quadro è complessivamente diverso da quello dell'inizio della legislatura e ci ha visto duramente impegnati nel corso di questi anni. Negli ultimi quattro anni, in particolare, la direzione impressa dai Governi è risultata da subito ben chiara e guidata dalla necessità di avviare un percorso di decisa ripresa economica e successivamente di alimentarla. Dopo un terribile tasso di riduzione del PIL, pari a meno 5,5 per cento nel 2009, e una seconda ricaduta di meno 2,8 per cento nel 2012, l'economia italiana nel 2014 ha finalmente mostrato un'inversione di tendenza e il quadro che abbiamo di fronte oggi, a tre anni di distanza, è ben diverso da quel momento, dell'inizio della legislatura.

Due dati fondamentali ci confermano l'inversione di rotta. Il prodotto interno lordo, dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro Paese, si avvia verso un livello di crescita superiore alle attese nell'anno in corso, fino a raggiungere la soglia di 1,5 punti percentuali, con le ultime proiezioni e alcune comunicazioni fornite dalle principali autorità finanziarie durante le audizioni, e a confermarsi

su tali livelli anche nei prossimi anni.

Il *deficit* pubblico - questo è il secondo elemento - è sotto controllo e si avvia verso un percorso che porterà al pareggio di bilancio nel 2020, mentre l'avanzo primario, che è previsto crescere nei prossimi anni, è tra i migliori tra i Paesi membri dell'Unione europea. Voglio dire che siffatti elementi si basano non su previsioni, ma sul fatto che in questi anni, ogni volta che è stato previsto un dato o un obiettivo, esso si è non solo confermato, ma ha anche superato le attese, a dimostrazione di una strategia che mette le basi su solide fondamenta.

Negli ultimi mesi, poi, il ritmo della crescita si è accentuato in misura superiore alle attese e i benefici si riflettono anche sull'andamento del mercato del lavoro. Le politiche economiche, insieme alle riforme e alle diverse *policy* avviate negli ultimi anni, hanno restituito credibilità al Paese, in Europa e tra gli operatori economici e finanziari. E il decreto fiscale, collegato alla manovra di bilancio, si inserisce in questo contesto politico-economico, che va confermato, rafforzato e aiutato.

Come anticipato, il provvedimento al nostro esame è parte di una manovra di bilancio complessiva. Esso contiene una serie di misure che contribuiscono, da un lato, alla copertura dei vari interventi previsti nella manovra - tra questi cito la parziale sterilizzazione dell'IVA - e, dall'altro, a correggere l'andamento dei conti dell'anno in corso, con particolare riguardo ad alcune minori entrate, come quelle legate all'andamento della *voluntary disclosure bis* per meno 1,07 miliardi.

Guardando agli effetti del complesso delle misure contenute nel provvedimento in esame e nel nostro disegno di legge di bilancio, si evidenzia che complessivamente gli impieghi proposti ammontano a 34,4 miliardi nel 2018, a 27,2 miliardi nel 2019 e a 19 miliardi nel 2020. Le risorse che la manovra si propone di reperire sono, invece, pari a 19,5 miliardi nel 2018, a 11 miliardi nel 2019 e a 11,4 miliardi nel 2020.

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, era articolato essenzialmente su quattro direttrici: in primo luogo, un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta rottamazione dei ruoli, l'estensione del legalismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie a sostegno dei *media* e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti da quegli eccezionali e terribili eventi meteorologici dello scorso mese di settembre.

La seconda direttrice è un insieme di interventi a sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzati a disciplinare le scalate ostili, e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica in questo modo la disciplina del *golden power*, con l'introduzione di soglie di possesso superate le quali l'acquirente è tenuto a dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriori acquisizioni di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione.

Come terza direttrice cito un insieme di misure di rifinanziamento legate al sistema generale della sicurezza, con il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione di piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare.

La quarta direttrice è un articolato pacchetto di misure per affrontare diverse esigenze indifferibili. Voglio segnalare in questo ambito il rifinanziamento del fondo di occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica; la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana; la liquidazione della Croce Rossa Italiana e il finanziamento di obiettivi strategici di piano connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI \(ore 9,42\)](#)

(Segue LAI, relatore). Questo è il testo iniziale.

Nel corso dell'esame in sede referente, al di là anche degli argomenti contenuti nel testo originale del decreto o di alcuni direttamente o indirettamente a essi connessi, è stata affrontata in parte anche una serie di tematiche di interesse più o meno generale, alcune già emerse nel corso di precedenti provvedimenti (il decreto Mezzogiorno, la cosiddetta manovrina di giugno).

In un clima di soddisfacente convergenza tra le forze di maggioranza, non meno che di sensibilità da parte delle forze di minoranza, è stato condotto un intenso e faticoso lavoro di costruzione, di mediazione che - grazie anche al costante e fattivo supporto del Governo - che ha mostrato un'ampia disponibilità al confronto, ha consentito di arrivare oggi in Assemblea con un testo condiviso. E per questo importante sforzo costruttivo voglio ringraziare tutte le forze politiche presenti in Commissione in questo Parlamento, il Governo e, in esso, in particolare, il vice ministro Morando.

Durante i lavori in Commissione bilancio sono state apportate numerose e sostanziali modifiche di integrazione al testo, diverse delle quali provenienti anche dall'opposizione che, nel loro insieme, hanno confermato l'impianto generale del provvedimento e migliorato alcuni aspetti, ampliando significativamente i settori di intervento.

Nel recepire, infatti, molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva congiunta per tutta la manovra di bilancio, alla fine sono state in parte chiarite, migliorate e integrate quelle previsioni che più delle altre davano adito a dubbi interpretativi, incertezza circa gli effetti concreti e perplessità riguardo il loro ambito applicativo. Mi riferisco, in particolare, alle misure fiscali contenute nella prima parte del provvedimento e alle misure sulle calamità naturali che hanno colpito varie zone del nostro Paese nel corso degli ultimi anni.

Alla fase successiva della legge di bilancio 2018 è stata rinviata, anche in ragione dei tempi più ristretti a disposizione rispetto alla legge di bilancio, una serie di proposte (presentate anche in maniera *bipartisan*) che saranno approfondite ulteriormente nei prossimi giorni: il tema della previdenza, *in primis*, per il quale si è inteso rispettare il percorso di confronto avviato lunedì scorso e considerare che sulla materia è stato aperto un tavolo tecnico tra Governo e forze sociali; il tema del nuovo assetto delle agenzie fiscali, con particolare riguardo alla *governance* e all'inquadramento del personale; il tema della deducibilità, nell'ambito della più ampia tematica fiscale e sanitaria, dei contributi dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita da enti bilaterali; la questione degli LSU in alcuni enti locali e - la voglio citare con una particolare sottolineatura - la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregiver*.

Sono temi centrali, non divisivi e maturi sul piano della priorità politica condivisa, ma non ancora definiti in parte sul piano legislativo, tanto da poter essere inseriti in questo provvedimento, ma certamente più realizzabili, anche per il tempo disponibile, nella seconda parte della manovra all'interno della legge di bilancio.

Senza entrare nel dettaglio dell'articolato (per il quale si rinvia, per le parti non modificate, alla relazione che ho svolto in Commissione), mi soffermerò sinteticamente su otto principali modifiche approvate, cercando di aggregarle per grandi tematiche.

In particolare, con riferimento alle questioni fiscali, l'articolo 1, concernente l'estensione della definizione agevolata dei carichi, è stato oggetto di numerosi correttivi. Il termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e settembre 2017, relative alla cosiddetta definizione agevolata 2016, è stato posticipato al 7 dicembre 2017 (rispetto alla data inizialmente fissata al 30 novembre), che è l'unica data compatibile con gli equilibri di bilancio e la gestione delle entrate all'interno dell'anno 2017. Contemporaneamente si è provveduto a prevedere una proroga al mese di luglio 2018 del termine entro cui versare la rata di aprile 2018.

È stata poi interamente riscritta la disciplina relativa alla cosiddetta rottamazione *bis* delle cartelle, avente a oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, limitatamente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, includendovi anche i debiti relativi a carichi affidati dal 2000 al 2016, per i quali non sia stata richiesta o non sia stata ammessa la rottamazione *ex decreto-legge* n. 193 del 2016.

Ora riaprire questa opportunità per noi significa consentire ad altre aziende e a contribuenti di accedere alla possibilità fondamentale di chiudere pendenze con fisco e previdenza, che sono soltanto e soprattutto l'effetto del peso della crisi degli ultimi dieci anni, un peso che impedisce a quelle aziende la sopravvivenza e, se non essa, una piena ripartenza dell'attività economica.

È stata poi incrementata di 8,9 milioni di euro nel 2018... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Lai se la interrompo. Colleghi, chiedo ai senatori che stanno dietro il senatore Lai, di provare ad abbassare il tono della voce, perché non si capisce nulla. Anche alla mia destra, per favore, vi chiedo di fare un po' di silenzio. Vi ringrazio.

LAI, relatore. Grazie, Presidente.

È stata incrementata di 9 milioni di euro circa nel 2018, 100 nel 2019 e 24 nel 2020 la dotazione finanziaria per far fronte a esigenze indifferibili del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Analogamente a quanto previsto per la definizione agevolata dei tributi locali riscossi tramite ruolo, sono stati allungati i termini per gli enti territoriali di deliberare la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento riferite alle entrate anche tributarie, notificate entro il 16 ottobre 2017, che è la data di emanazione del decreto in esame.

Al fine poi di garantire l'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, è stato previsto che le funzioni e le attività di supporto e propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società a essi partecipate che spesso i Comuni esternalizzano, dandole in affidamento diretto a società di recupero e crediti, siano affidate a soggetti abilitati iscritti all'apposito albo.

Tra le finalità a cui destinare in via esclusiva, a decorrere dal primo gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, vengono inserite - questa è una novità - anche le spese di progettazione per le opere pubbliche.

Infine, sempre sul tema fiscale, è stato rivisto lo spesometro ed è stata introdotta una serie di misure volte a semplificarne la disciplina, prevedendo in particolare, in primo luogo, la non applicabilità delle sanzioni relativamente alle comunicazioni effettuate nel primo semestre 2017, data la natura sperimentale dei nuovi obblighi, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018; in secondo luogo, la possibilità che, al posto dei dati delle fatture emesse ricevute in riferimento alle operazioni rilevanti a fini IVA di importo inferiore a 300 euro, queste possano essere effettuate cumulativamente e possano essere trasmessi così i dati in un documento riepilogativo; in terzo luogo, l'esonero per le pubbliche amministrazioni dall'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

All'articolo 4, poi, concernente gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari in materia di audiovisivo, è stata ampliata la platea dei beneficiari del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive locali. Su questo tema sono state incluse, da una parte, le attività non commerciali degli enti non commerciali, mentre invece quelle commerciali erano state già introdotte. È un'apertura al tema del terzo settore, di tutto l'ambito del volontariato e dell'associazionismo. Dall'altra parte - anche questo è elemento di innovazione - gli investimenti possono riguardare a regime anche la stampa *online*, che costituisce ormai una parte rilevante del sistema della comunicazione e dell'informazione.

Sempre in ordine al tema fiscale, faccio le ultime due segnalazioni. Siamo intervenuti in materia di decorrenza delle nuove disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore, stabilendo che per l'anno 2017 sono applicabili disposizioni agevolative vigenti anteriormente, introducendo quindi le nuove disposizioni a partire dal primo gennaio. E, quindi, sono pertanto deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque sino al massimo di 70.000 euro annui, le erogazioni fatte alle Onlus.

Infine, a seguito della soppressione di Equitalia, la vigilanza, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, soprattutto per il rapporto con i contribuenti, viene svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze anziché dall'Agenzia delle entrate, che ormai ingloba ciò che è la trasformazione di Equitalia.

Mi soffermo poco sul secondo grande tema - sono sicuro che sarà trattato nel dibattito - che riguarda le calamità naturali. In questo ambito sono state approvate misure che contribuiscono a risolvere molte

delle questioni ancora aperte relative alle calamità che hanno coinvolto L'Aquila, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto nel 2012 e le Regioni del Centro Italia nel 2016.

Da ultimo, viene corretta la norma relativa all'alluvione di Livorno. In questo modo, sono trattati uniformemente tutti gli abitanti coinvolti. Inoltre, viene introdotta un'ampia e corposa normativa riguardante l'isola di Ischia, località a noi cara che è stata colpita da un terremoto che ha generato un gravissimo danno economico indiretto a tutta l'economia del territorio.

A queste misure, data la particolare gravità, si è aggiunto un contributo finanziario statale a favore della Regione Sardegna, a titolo di concorso alla concessione di indennizzi in favore delle aziende agropastorali che sono state danneggiate gravemente dagli eventi siccitosi registrati nel 2017. Ricordo che si tratta di circa l'80 per cento dell'intero settore nazionale.

Con riferimento alle imprese, voglio citare tre interventi. In primo luogo, è stato potenziato finanziariamente il settore dei confidi. L'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può essere anche integrato dall'intervento di Cassa depositi e prestiti SpA. Si tratta di un'iniziativa che aumenta notevolmente le potenzialità finanziarie dei confidi e va nella direzione di sostenere, attraverso questo intervento, il mondo delle imprese. Ancora, la platea dei soggetti legittimati a partecipare al capitale viene allargato e si utilizzano le risorse, già attribuite al Piemonte, del fondo per lo sviluppo e la coesione per attribuire un contributo straordinario alla Regione di 35 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni per il 2018, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro e far fronte così alla situazione finanziaria della società GTT SpA.

Infine, con un intervento dal sapore ambientale evidente, si incentivano gli investimenti in teleriscaldamento. Si tratta di una norma che intende estendere così le opportunità di produzione dei certificati bianchi e aumentarne la competitività in un mercato in cui solo pochi potevano produrli.

Il quarto ambito che voglio richiamare è quello della sanità, soffermandomi su tre questioni. In primo luogo, viene introdotto un regime di detraibilità in via sperimentale, per due anni, degli alimenti a fini medici speciali. Si tratta di alimenti indispensabili in alcune patologie di malassorbimento per le quali, date l'estensione e la diffusione nella società italiana, riteniamo importante sperimentare quest'intervento, aiutando coloro che ne soffrono attraverso la possibilità della detrazione.

In secondo luogo, oltre agli obiettivi strategici iniziali presenti nel testo, tra i quali ricordo l'adroterapia (una terapia importante sul piano della lotta ai tumori), viene previsto un intervento sulle neuroscienze e la neuroriabilitazione, sempre con il coinvolgimento di eccellenze di livello nazionale.

Infine, con riferimento al settore sanitario, voglio ricordare che proprio ieri sera la Commissione ha approvato l'emendamento del Governo riguardante la regolamentazione dell'uso della cannabis per fini terapeutici. Si tratta di un emendamento ampiamente allargato dal dibattito sviluppato in Commissione, che ha voluto integrare alcune opportunità, così da renderlo più completo dal punto di vista delle necessità nel territorio nazionale, con il determinante contributo di numerosi Gruppi politici di maggioranza e opposizione presenti in Parlamento.

Voglio poi citare un intervento che riguarda gli studenti - ovvero le loro famiglie - nato per iniziativa parlamentare sul tema della detrazione degli affitti per gli studenti universitari. Questa può apparire una norma minore, mentre, in realtà consente di cambiare un'opportunità che, sino a questo momento, ha visto limitate le condizioni da parte delle famiglie i cui figli sono studenti universitari fuori sede.

Oggi la norma vigente prevede la possibilità di detrarre la spesa dell'affitto per coloro che vivono oltre i 100 chilometri di distanza dalla sede universitaria, ma soltanto se si risiede in un'altra provincia. Con la modifica introdotta nel testo si estende la norma, riducendo a 50 chilometri la distanza per chi risiede in aree montane e disagiate - e ringrazio la proponente del testo - e si elimina, attraverso l'intervento della Commissione, l'incomprensibile confine provinciale, considerando così universali i 100 chilometri di distanza in tutti gli altri casi. Si estende in questo modo la platea in maniera importante. Si tratta di un intervento che durerà per i prossimi due anni, in via sperimentale, e per il quale il Parlamento della prossima legislatura dovrà deliberare la continuità, a favore di un diritto

fondamentale, parte del diritto allo studio.

Stesso nodo: si interviene su due problematiche di stretta attualità. In primo luogo, attraverso un emendamento sottoscritto da numerosi Gruppi politici (inizialmente in materia sono stati presentati diversi emendamenti), riteniamo sia risolta la questione concernente l'uscita dei minori di quattordici anni da scuola, emersa a seguito di una recente sentenza della Corte di cassazione. A tale riguardo si prevede che i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei ragazzi dai locali scolastici, nonché agli stessi di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico gestito dagli enti locali - si tratta di una segnalazione che ci era stata fatta dall'altro ramo del Parlamento - mediante una liberatoria che esonera il personale scolastico e gli enti stessi da ogni responsabilità connessa all'adempimento degli obblighi di vigilanza.

La seconda questione di stretta attualità, che con il provvedimento in esame intendiamo risolvere, è la prassi della fatturazione a ventotto giorni, che appariva in un primo momento come dato o elemento minore, ma che poi è stato sempre più considerato sensibile per i consumatori. Si tratta di una pratica adottata sempre più frequentemente negli ultimi anni dagli operatori della telefonia mobile e della TV e che rischiava anche di diffondersi, con un meccanismo a tratti ingannevole nei confronti dei cittadini. Al riguardo si è introdotta una disposizione che, anche in linea con gli orientamenti successivi dell'*Authority*, prevede il ritorno della fatturazione su base mensile (o di multipli del mese) con la sola esclusione, nell'ambito della telefonia mobile, delle offerte promozionali temporanee. Per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte degli operatori si è previsto un periodo transitorio di quattro mesi. In questa norma - lo sottolineo, perché si tratta di un dato proposto da alcuni Gruppi - non sono stati inclusi i servizi pubblici, come acqua, gas e luce, perché servizi a consumo, il cui costo è indifferente al periodo di fatturazione. In questa normativa si è invece voluta integrare una regolamentazione riguardante i servizi di fibra ottica forniti ai cittadini, introducendo l'obbligo di notificare al consumatore se il servizio offerto prevede l'arrivo della fibra sino all'abitazione o solamente sino alla centrale di prima distribuzione.

Meno visibili, ma non meno attuali, sono due ulteriori interventi che voglio citare. Il primo è relativo alla sicurezza dei ponti sul Po, che richiede interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari a garantire il transito dei mezzi tra le due sponde del fiume nelle strade statali - le uniche confermate e garantite sono quelle autostradali - in assenza dei quali il Paese rischia di rimanere diviso in due, in un punto nevralgico per le comunicazioni e l'economia del Paese. In secondo luogo, sono stanziati risorse in favore della Regione Lombardia per le attività connesse alla candidatura di Milano come sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Faccio tre ultime segnalazioni all'Assemblea, avviandomi a concludere. Sul piano ambientale voglio segnalare, oltre alla norma che permette di estendere la produzione di certificati bianchi, una norma di iniziativa parlamentare approvata dalla Commissione, che considero innovativa. A decorrere dal 2018 una quota pari al 5 per mille dell'imposta IRPEF potrà essere destinata anche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Si estende così, per la prima volta, all'ambito ambientale ciò che è stato previsto fino a questo momento per il sociale, prima, e per il settore culturale, poi, in questa legislatura, e che sta avendo un notevole e importante riscontro da parte dei cittadini. Ampliare la tematica sul tema ambientale consente di far diventare quella tematica non solo sensibile per i cittadini ma anche sostenibile per quelle sono le principali istituzioni nel settore ambientale del Paese.

Cito come penultime le norme sul fronte dei trasporti. Qui i filoni sui quali abbiamo lavorato sono due: il tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi e quello della sicurezza. In merito al primo ambito, dopo essere stata istituita dal codice degli appalti, vengono assicurati la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018: un intervento, come ho detto, previsto dal codice degli appalti, necessario per potenziare la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Sul fronte della sicurezza segnalò due interventi: una misura sulla sicurezza del volo riferita alla condizione operativa del sistema dei controllori e l'introduzione - anche questa sollecitata in sede parlamentare e ampliata attraverso la collaborazione con il Governo - di una norma completa, e del relativo finanziamento, per allestire gli strumenti necessari a vigilare sulla sicurezza ferroviaria e marittima.

Ci sono, poi, ulteriori disposizioni che cito per argomenti: è importante un intervento, anche di fronte ai recenti avvenimenti, che garantisca il mantenimento delle condizioni di continuità territoriale aerea con la Sardegna, che possono venir meno a seguito della cessione ad altri soggetti di Alitalia. È già successo che, con le convenzioni in essere, in caso di prosecuzione Alitalia abbia rinunciato ad alcune rotte, ed è importante che questo non avvenga se non in un contesto controllato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Cito ancora una misura a favore dei futuri giovani imprenditori del Mezzogiorno, perché con «Resto al Sud» avevamo previsto che si potesse accedere a questa opportunità fino al limite del compimento dei trentacinque anni, ma i tempi più allungati della sottoscrizione della convenzione e dell'apertura del bando ci hanno suggerito di estendere tale possibilità a chi aveva compiuto, alla data di approvazione della norma, il trentacinquesimo anno di età, mantenendo questo termine; quindi consentendo anche a chi ha superato quell'età - ma aveva i requisiti in quel momento - di poter accedere a «Resto al Sud». Abbiamo risolto in questa sede il tema dell'operatività rispetto al sostegno e all'attività tecnica di supporto di Invitalia.

Cito poi altre due norme che mi sono particolarmente care per il dibattito e anche considerando che si tratta di norme proposte ripetute volte, che finalmente hanno trovato esito. Abbiamo affrontato il tema di lavoratori italiani residenti che sono dovuti emigrare e che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa fuori dal nostro Paese e che dispongono di somme frutto di redditi regolarmente prodotti all'estero che possono essere utilizzate all'estero ma non in Italia. In ordine a queste somme, per cittadini italiani emigrati che hanno regolarmente prodotto all'estero il loro reddito, abbiamo ritenuto opportuno accettare una proposta che consente il rientro delle suddette per poter acquistare case nel nostro Paese, al fine di rientrare, come fanno tutti gli emigrati o la maggior parte degli emigrati italiani, mediante il versamento del tre per cento - stiamo parlando di somme su cui sono state già pagate le tasse nella sede in cui sono state prodotte - del valore dell'attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.

Altro annoso problema risolto è quello del personale civile delle basi militari estere o NATO, che deve essere ricollocato, per una norma del nostro Paese, nelle pubbliche amministrazioni. Sono tre i territori che hanno subito una diminuzione delle presenze di queste basi, e quindi il licenziamento di personale civile. Attraverso la norma consentiamo il finanziamento della cassa integrazione e avviamo il processo di ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni, che non è una novità ma è un atto dovuto: occorreva rifinanziare la norma per il passaggio.

Mi dispiace che, sullo stesso argomento, resti invece non affrontato - ma sono certo che potremo risolverlo e lo dico con personale rammarico perché mi era caro - il tema dei controlli ambientali e sanitari sui poligoni militari, come si chiedeva correttamente in esito all'inchiesta sull'uranio impoverito da parte dell'apposita Commissione. Lasciamo questo tema ai prossimi provvedimenti anche confidando sul fatto che si tratta di un tema sensibile e sul quale pertanto occorre intervenire, anche perché diverse cause hanno generato il pagamento da parte dello Stato di risarcimenti ai militari che sono stati danneggiati o addirittura sono morti a causa di attività connesse all'attività militare. Pensiamo che prevenire tutto questo attraverso modalità di controllo ambientale e militare e una procedura di verifica costante del sistema di difesa - sulla quale so che esiste la disponibilità e l'accordo della Difesa e deve esserci la collaborazione del Ministero dell'ambiente - aiuterebbe a prevenire le prossime vittime che - ne sono convinto - abbiamo il dovere morale di evitare.

Infine, ho lasciato per ultimo un tema sul quale sono stato sollecitato e sul quale tutti i Gruppi politici hanno voluto un intervento. Lo tengo per ultimo perché è stato anche oggetto della parte finale, quella notturna, dei lavori di ieri. Si tratta del tema dei professionisti. Come detto, abbiamo introdotto

l'allargamento ai professionisti non ordinistici dell'accesso al capitale di Confidi, con i suoi vantaggi, ma soprattutto abbiamo introdotto il principio dell'equo compenso per i professionisti. Su questo voglio rendere merito al presidente della Commissione, senatore Tonini, perché questa norma era stata giustamente e correttamente espunta, per la legge di contabilità, dalla proposta di legge di bilancio del Governo. In tale sede non era possibile che venisse accettata e approvata e benissimo ha fatto il Presidente a espungerla; ma altrettanto positivamente, con il suo consenso e il suo sostegno oltre che con il sostegno del Governo, l'abbiamo reintrodotta nel decreto fiscale al nostro esame dove poteva essere introdotta, discussa e poi approvata. Abbiamo ritenuto che la norma fosse matura nella versione presentata dal Governo ed esitata anche dalla Camera e il dibattito di questi giorni ha dimostrato come fosse necessaria, non solo matura.

Se avessimo avuto un po' di tempo in più - lo dico a qualche collega che ci ha proposto degli emendamenti che sarebbero stati importanti - forse avremmo potuto migliorare la norma, specificando alcuni riferimenti legislativi che comunque riteniamo possano essere regolamentati dal Ministero della giustizia. Era matura e necessaria l'estensione di tale principio agli altri professionisti. Per questo la norma introdotta, che inizialmente consentiva di evitare clausole vessatorie nei rapporti tra avvocati e sistema finanziario, cioè banche e assicurazioni, o grandi e medie imprese, viene estesa a tutti i professionisti, ordinistici e non. Inoltre, abbiamo inteso utile, e lo aggiungo, che oltre all'estensione agli altri professionisti, venisse inserito un richiamo che è di principio, nonostante esso sia vivo e insito nella nostra Costituzione, all'utilizzo dell'equo compenso da parte delle pubbliche amministrazioni. Non si tratta di un vincolo, ma di un richiamo alla qualità delle relazioni civili e al rispetto del lavoro quando esso viene reso, in particolare, all'interno del sistema pubblico del nostro Paese. Tale norma, seppure non impegnativa sul piano economico, diventa valida a partire dalla conversione di questo decreto-legge, e quindi impegna le pubbliche amministrazioni a tenerne particolarmente conto.

In conclusione, penso che il decreto fiscale collegato alla manovra concluda in quest'Aula il suo percorso e avvii il percorso della manovra più in generale. È un decreto che ha migliorato e incrementato gli obiettivi e i contenuti iniziali grazie ad un dibattito in Commissione fattivo e molto importante. Sono convinto che il Parlamento, con il suo dibattito, potrà conformare che ciò che abbiamo integrato era atteso ed era utile. Sono convinto che il Parlamento, nel dibattere su questo provvedimento, potrà rilevare gli elementi positivi che aiutano il sistema economico, ma aiutano anche la coesione sociale del Paese.

Voglio concludere con i ringraziamenti: ho ringraziato il ministro Morando e voglio ringraziare la ministra Finocchiaro, tutti i colleghi della Commissione e il suo Presidente. Ringrazio in particolare il Capogruppo del PD in particolare, che mi è stato molto vicino in questo lavoro, e tutti i collaboratori della Commissione e - anche quelli del nostro Gruppo - perché il lavoro svolto era complesso e tenerlo nel giusto binario richiedeva attenzione e sostegno da parte di tutti e condivisione degli obiettivi. Questo è avvenuto e pertanto li ringrazio davvero tutti. *(Applausi dal Gruppo PD e dalla senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate due questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Mandelli per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, premetto che il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è l'ennesimo esempio di abuso di questo strumento che si somma ad una serie di provvedimenti di urgenza sprovvisi - talvolta totalmente - dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza. Il decreto in esame si compone di 20 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei. Le varie materie trattate nel decreto in esame riguardano: l'estensione della definizione agevolata dei carichi; la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari nei territori colpiti da calamità naturali; l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione; gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo; la parziale sterilizzazione dell'incremento

delle aliquote IVA per il 2018; disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali e disposizioni in materia di personale delle Forze armate; monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del fondo occupazione; il Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese; l'anticipazione delle risorse del fondo di solidarietà dell'Unione europea; il Fondo imprese; la procedura di cessione Alitalia; norme in materia di trasparenza societaria; norme in materia di revisione della disciplina della *golden power*; l'incremento del contratto di programma per la società Rete ferroviaria italiana; disposizioni per la Croce Rossa italiana; il finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera; il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; la liberalizzazione in materia di diritti d'autore e disposizioni finanziarie.

A queste materie poi se ne sono aggiunte altre durante l'esame della Commissione bilancio, che rendono il testo ancor più disomogeneo nei contenuti. La verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza o assenza del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza.

Va rammentato che con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità. Il decreto-legge è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale, in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo.

L'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento e l'affermazione di uno squilibrio dei poteri all'interno degli organi istituzionali a favore del Governo, che fa proprio il potere normativo. Si parla infatti di misure «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», con disposizioni di finanziamento di un insieme di ambiti che nulla hanno in comune l'uno con l'altro e che si prefigurano più come un finanziamento a pioggia a fini politici che come interventi di carattere strutturale.

Giova, altresì, ribadire che la *consuetudo contra legem* del legislatore di emanare decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte indebolisce la credibilità degli organi legislativi, dei loro componenti e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione.

L'inserimento di alcune disposizioni nel decreto-legge appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite nella prossima legge di bilancio *in itinere*, senza limitarne o inficiarne gli obiettivi che si prefiggono.

Nello specifico del provvedimento gli articoli dall'uno al cinque, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni - come ho detto qualche attimo fa - tra loro diverse.

L'articolo 1 reca l'estensione della definizione agevolata dei carichi, tema importante e sostenuto da Forza Italia tramite un proprio autonomo disegno di legge, assegnato alla 6a Commissione di cui non è mai iniziato l'esame. Esso ha subito numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, molto probabilmente, non risolverà i problemi che coloro che sono in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria volevano fossero affrontati. Si tratta, al contrario, di una materia che necessitava un opportuno approfondimento e non dell'emanazione urgente di norme sicuramente inefficaci.

L'articolo 3 estende il meccanismo dello *split payment* anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, fondazioni partecipate e società quotate inserite nell'indice FTSE MIB. Questa ultima previsione finirà per togliere liquidità alle imprese, tagliando loro risorse, e sortirà l'obiettivo opposto a quelli di politica economica del Governo di rilanciare gli investimenti e la crescita;

L'articolo 5 reca la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018. Oltre

ad essere sprovvista dei requisiti costituzionali essa è manifestamente illogica perché "sterilizza" 804 milioni di euro, lasciando altri 14.932 milioni di aumenti ancora pendenti sulla imposta sui consumi. "Sterilizza", inoltre, 304 milioni per il 2019, lasciando vigenti aumenti di IVA per 18.547 milioni di euro.

L'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2017, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 200 milioni di euro; la misura prosegue anche per gli anni successivi. Non si trova nemmeno in questa norma una adeguata giustificazione al suo inserimento in un provvedimento d'urgenza.

L'articolo 11 reca un aumento al Fondo crescita sostenibile per il 2018 creato da un decreto-legge del 2012. Ora si crea, improvvisamente, una riserva di 300 milioni per tale Fondo senza avere chiaro se potrà essere utilizzata perché, oltretutto, l'eventuale utilizzo delle somme di tale Fondo, in soccorso di grandi imprese in difficoltà, deve passare il giudizio della Commissione europea per evitare l'eventuale apertura di procedure di infrazione per aiuti di Stato.

L'articolo 12 reca il posticipo al 30 aprile 2018 del termine per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia. Anche per questo tema è singolare che si voglia trovare una soluzione, che certamente non sarà definitiva, in un provvedimento di necessità e urgenza.

L'articolo 13 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana. Anche questa norma, di preminente carattere ordinario, in quanto va a modificare il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avrebbe potuto e dovuto trovare un'adeguata sede legislativa, perché non è certamente lo strumento del decreto-legge quello più adeguato a modificare la disciplina contenuta nel testo unico.

Anche le disposizioni dell'articolo 14, che potrebbero essere definite gergalmente "chiudere le porte della stalla dopo che i buoi sono scappati", introduce modifiche al nostro ordinamento in materia di disciplina della cosiddetta *golden power* ovvero il potere di verifica pubblica sul controllo di aziende private. Norma che, anche laddove ritenute necessaria, non trova alcuna imminente giustificazione dell'urgenza ad esse assegnata.

L'articolo 17 reca, ancora una volta, disposizioni per il finanziamento della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Essendo un intervento più volte ripetuto e più volte non risolutivo, esso è per sua stessa natura non urgente.

L'articolo 18 riguarda il finanziamento dei livelli di assistenza per un importo di 21,5 milioni, cioè per una somma che avrebbe potuto essere rinvenuta nell'ambito del bilancio dello Stato a legislazione vigente senza dovere adottare un apposito articolo di un decreto-legge.

L'articolo 19, che riguarda il recepimento di una direttiva europea in materia di diritto d'autore, viene inserita in questa sede, ma è evidente come vi fossero sedi più adeguate, quali ad esempio la legge europea. Una disposizione che, peraltro, andando a modificare il modello della gestione dei diritti d'autore (sinora monopolio della SIAE), risulta esso stessa una disposizione di carattere ordinamentale, totalmente inadeguata nella sede di un decreto-legge.

La debolezza, a nostro parere, del provvedimento è nel proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la decretazione d'urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza di analisi preventiva ed accurata di un problema. L'assenza di verifica e di controllo di come una situazione di criticità evolve determina, infine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un problema per il Paese. Tuttavia, affrontando una situazione in questo modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo probabilmente degenerare in cronicità.

In conclusione, la giustificazione dei requisiti costituzionali non si registra nemmeno nel complicato intrigo di commi, lettere e punti dell'articolo 20, che reca le disposizioni per l'utilizzo delle risorse e la copertura finanziaria delle norme inserite nel decreto-legge.

Per questo, chiediamo all'Assemblea del Senato di deliberare nel senso di non procedere all'esame del

disegno di legge n. 2942. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i ragazzi dell'Istituto d'istruzione superiore «Luigi Einaudi» di Roma, accompagnati dai loro professori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 10,25)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, prendiamo la parola per l'ennesima volta per denunciare questioni di incostituzionalità, *in primis*, e soprattutto l'abuso del ricorso al decreto-legge. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Un po' di silenzio, per favore.

STEFANI (LN-Aut). Anche qui, come in altre ipotesi che si sono succedute nel corso di tutta questa legislatura, ci troviamo ad esaminare un decreto-legge recante al proprio interno una materia totalmente disomogenea e senza nemmeno i requisiti di necessità e urgenza.

Siamo di fronte, signori colleghi e cittadini, alla degenerazione di un sistema parlamentare e c'è evidentemente uno squilibrio istituzionale fra il Parlamento e il Governo, che tra l'altro limita e riduce la capacità e la forza dell'opposizione di analizzare e discutere di un provvedimento, nonché di fare proposte, quindi di esercitare la propria funzione primaria, ossia controllare l'operato politico della maggioranza.

Non occorre ricordare ai colleghi, che sicuramente vantano una conoscenza dell'apparato costituzionale, che la potestà legislativa spetta alle Camere, non al Governo: le Camere devono legiferare, il Governo deve eseguire, cosa che invece ormai non sta più accadendo.

È inutile richiamare qui le sentenze della Corte costituzionale, come la n. 171 del 2007, che sempre citiamo, perché ormai sembra un richiamo quasi nullo, dato che si continuano a varare e reiterare questi decreti-legge.

Un grande problema di questo decreto-legge riguarda soprattutto l'omogeneità della materia, pure prevista per legge: all'interno di un decreto-legge, infatti, non si può inserire una serie disomogenea - anzi, quasi un mucchio - di varie materie. Ad esempio, solo per citarne alcune, guardiamo i tre titoli del decreto-legge: il primo riguarda la materia fiscale; il secondo è in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari; un terzo reca misure in materia di fondi per esigenze indifferibili (e la genericità della dizione è già evidente). Si tratta di disposizioni veramente *omnibus*, che spaziano in varie materie, dall'occupazione allo sviluppo, dalle imprese alle ristrutturazioni aziendali, fino all'ambiente e alla cultura.

Come è emerso anche ieri sera nel corso del dibattito in Commissione bilancio, vi sono poi norme di natura chiaramente ordinamentale. Come ben sanno i colleghi, le materie di natura ordinamentale non possono essere trattate all'interno di un decreto-legge, che - lo ribadiamo - ha un'efficacia immediata, che può venir meno se non viene convertito. Non si possono pertanto introdurre norme che modificano il nostro ordinamento, e lo stesso ordinamento giudiziario, nel breve spazio di tempo in cui il decreto-legge esplica immediatamente la propria efficacia.

Gli articoli 13 e 14, ad esempio, sono stati inseriti nell'esame in Commissione e costituiscono un intero disegno di legge recante la riforma delle Agenzie fiscali, quindi stiamo parlando di una norma esattamente, perfettamente e strutturalmente ordinamentale. (*Brusio*).

Signora Presidente, chiederei per favore un minimo di silenzio da parte dell'Assemblea, altrimenti è

difficile anche parlare. Chiedo un attimo di silenzio in Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Stefani ha ragione, ve l'ho chiesto anche prima: per favore, un po' di rispetto per chi sta parlando. Mi scusi a nome di tutti.

STEFANI (LN-Aut). Grazie Presidente, ma non è cambiato niente.

L'incostituzionalità di alcune norme è palese; tra l'altro alcune prevedono misure che servono semplicemente a fare cassa. Facciamo un esempio: la parte dell'articolo 1 che estende al personale proveniente da Equitalia la normativa sull'assicurazione generale obbligatoria e sul sistema pensionistico. In questo caso, il personale si è ritrovato assunto dall'ente riscossione dell'Agenzia delle entrate senza avere nemmeno esperito un concorso pubblico, violando palesemente l'articolo 97 della Costituzione.

Parliamo poi di un'altra materia che è veramente difficile e spinosa: lo *split payment*, che è già in entrato in vigore e che in questa norma viene ampliato ulteriormente. Crea un'evidente diseguaglianza e disomogeneità di trattamento tra i cittadini. Lo *split payment* di certo fornisce una garanzia di liquidità per lo Stato. Lo Stato incassa immediatamente l'IVA, ma crea dei problemi di liquidità. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo davvero di fare un po' di silenzio. Non si capisce niente. Faccio fatica anche io ad ascoltare. Per favore, andate fuori a discutere oppure diminuite fortemente il livello della voce.

STEFANI (LN-Aut). Presidente, probabilmente sono già tutti in campagna elettorale.

Come dicevo, c'è una riserva di liquidità a favore dello Stato, mentre si crea un problema di liquidità per imprese e professionisti. Va da sé che questa norma accentua una diseguaglianza tra chi opera (clienti e professionisti) con le pubbliche amministrazioni e chi, invece, opera nel privato. Signori, è facile: nel privato si fa una compensazione dell'IVA e si hanno delle modalità con le quali si riesce a rientrare in qualche maniera e, invece, con questo sistema ci si trova con un problema di liquidità che deve essere anche affrontato.

Passiamo a un'altra materia, su cui si rilevano altri profili di incostituzionalità rispetto al principio adottato. Mi riferisco al trattamento riservato e che si continua a riservare agli esodati. L'articolo 8, che riprogramma i soldi stanziati per gli esodati riducendo il numero di richieste di accesso all'ottava salvaguardia, è in contrasto con i principi di diritto sociali e sottesi alla nostra Carta costituzionale.

Abbiamo un altro elemento che viola l'articolo 41 della Costituzione, a nostro avviso: per l'ennesima volta si posticipa la fine dell'intervento dello Stato nella gestione di Alitalia attraverso la procedura di amministrazione straordinaria. Signori, l'articolo 41 riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata. Qui, invece, dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo questa condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza fortissima in numerosissime occasioni elargendo dal 2008 al 2014 una somma pari a 4,1 miliardi di euro, per non dire del resto. Siamo di fronte a un momento di grande crisi nazionale. Queste risorse sono state destinate per il risanamento di Alitalia, ma continuare a destinare ulteriori risorse pubbliche, distogliendole, tra l'altro, da altri interventi volti a far uscire il nostro Paese dalla crisi, crea sicuramente delle perplessità sull'osservanza da parte di questo provvedimento di alcuni principi costituzionali.

Infine, rimarchiamo che sono le prassi del Governo in carico sull'uso della decretazione di urgenza che non fanno che denotare la grandissima debolezza di questo Esecutivo. Il fine per il quale si ricorre alla decretazione di urgenza o al voto di fiducia è solo quello di evitare il percorso parlamentare ordinario per un disegno di legge. Questa maggioranza ha sempre avuto difficoltà a portare avanti un disegno di legge seguendo il percorso ordinario per la difficoltà di avere consenso non solo al di fuori di questa Aula, ma soprattutto al suo interno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire in discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Mandelli e da altri senatori (QP1), e dalla senatrice Comaroli e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Brogna rinuncia a intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*Misto*). Signora Presidente, le chiedo di poter intervenire successivamente perché non mi era stato comunicato.

PRESIDENTE. In realtà dovrebbe intervenire adesso, senatore Amidei, ma poiché non le era stato comunicato, le darò la facoltà di intervenire successivamente.

È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (*PD*). Signora Presidente, intervengo sull'ultimo pezzo della relazione del senatore Lai, cioè sull'acquisizione, rispetto al testo iniziale, di un importantissimo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, oggi siete indisciplinati. Cerchiamo di far parlare i colleghi. Se dovete allontanarvi dall'Aula, fatelo in silenzio.

Aspettiamo un attimo, senatrice Parente, perché vedo che ci sono diversi senatori che stanno uscendo, così proviamo ad ascoltare.

La prego, senatrice Parente.

PARENTE (*PD*). Signora Presidente, intervengo sull'ultimo tema che poneva il relatore in quest'Aula, che è un'acquisizione fondamentale di questo decreto-legge fiscale: mi riferisco all'equo compenso dei professionisti. La tutela del lavoro autonomo, compreso quello dei professionisti, è stata un crescendo in questa legislatura. Abbiamo approvato per la prima volta nella storia della Repubblica un disegno di legge che riguarda tutto il lavoro autonomo, dai collaboratori ai professionisti, e abbiamo aumentato le tutele per questo mondo, l'intero mondo del lavoro autonomo.

Ricordo che abbiamo condotto in questo Parlamento una battaglia, anche della maggioranza rispetto al Governo, per rendere stabile la copertura della cassa integrazione per le collaborazioni, la Dis-Coll. Oggi, nel decreto-legge fiscale, arriviamo all'equo compenso dei professionisti. Da mesi in Senato, nella Commissione lavoro, affrontiamo questo tema e io sono relatrice di un provvedimento al riguardo. Le norme che stiamo approvando oggi riguardano la necessità di un equo compenso per i professionisti, a cominciare dagli avvocati. Ricordava il senatore Lai che l'emendamento del relatore recepisce già una legge dell'altro ramo del Parlamento. (*Brusio. Richiami della Presidente*).

PRESIDENTE. Giustamente la senatrice Parente si è fermata, perché non riesce nemmeno a sentire se stessa. Colleghi, davvero oggi non riesco a capire come mai vi sia questa fibrillazione: c'è fermento, ma bisognerà smettere, per rispetto ai colleghi. Per favore, uscite dall'Aula se volete discutere tra voi.

PARENTE (*PD*). Signora Presidente, eppure questo argomento interessa; tutto questo non dà merito dell'impegno che vi è stato in Commissione fino a questa notte. Tutti i Gruppi, infatti, si sono impegnati, come ricordava il senatore Lai, per arrivare all'approvazione di questo argomento.

PRESIDENTE. Probabilmente lo conoscono e quindi adesso possono andare a prendere un caffè. La prego, senatrice, continui.

PARENTE (*PD*). Le norme che stiamo per approvare riguardano la necessità di un equo compenso per

i professionisti, a cominciare dagli avvocati. L'altro ramo del Parlamento ha approvato una legge *ad hoc* per l'equo compenso degli avvocati e l'emendamento del relatore recepisce quel testo di legge. Durante la discussione, come si ricordava prima in quest'Aula, nella Commissione è stata posta l'esigenza di estendere questa norma anche a tutti i professionisti e, soprattutto, al mondo del lavoro autonomo; infatti, l'emendamento in questione si riferisce alla legge n. 81 del 2017 sul lavoro autonomo.

Ricordiamo che questa norma è basata sul concetto di equo compenso rispetto a uno squilibrio contrattuale con committenti forti, come ricordava il senatore Lai: grandi imprese, imprese bancarie, assicurazioni. Ieri sera, anzi stanotte, *in extremis*, è passata anche la richiesta, importante, di stabilire un principio nei confronti della pubblica amministrazione. Questo è importante soprattutto per i professionisti (dagli avvocati agli architetti e agli ingegneri), ma è fondamentale anche per l'intero mondo dei non ordinisti, il cui lavoro, ricordiamo, è in notevole aumento in Italia.

In mancanza di divieto di clausole vessatorie e di un principio di giustizia per un pagamento equo per la prestazione di una professione, si vedono moltissimi casi anche di bandi di pubbliche amministrazioni, come nel caso - cito un esempio per tutti perché è l'ultimo di cui ho notizia - del bando riguardante gli archeologi, che devono lavorare per cinque euro l'ora. Questa norma era, quindi, assolutamente necessaria.

Il senatore Lai ha molto ben ricordato che vi sono anche questioni da aggiustare in questa norma, a cominciare dal riferimento più preciso a parametri rispetto ai quali si considera un equo compenso; questo potrà essere normato da decreti specifici dei Ministeri competenti.

Noi che stiamo affrontando tali questioni da mesi nella Commissione lavoro abbiamo ascoltato i diversi mondi, dai rappresentanti degli ordini, ai professionisti non ordinisti; riceviamo moltissime lettere e siamo a conoscenza di tantissime esperienze, quindi sappiamo che questa norma era necessaria. Ci auguriamo, anche rispetto ai tempi della legislatura, di poter intervenire nuovamente su questo argomento e riprendere la legge che abbiamo all'esame in Commissione, per definire un quadro ancora più specifico rispetto a questi temi.

Noi abbiamo ritenuto che questa fosse una necessità anche nel decreto fiscale, perché abbiamo guardato soprattutto ai giovani professionisti, sia quelli iscritti agli ordini, sia quelli non ordinisti, e, in particolar modo, alle giovani donne.

Infatti, se c'è, come sappiamo, un differenziale salariale nel mondo del lavoro dipendente, ce ne è forse ancora di più nel mondo delle professioni. Questa è quindi una norma di grande giustizia e di grande equità, che abbiamo ritenuto necessario inserire nel decreto-legge fiscale, pur con tutte le carenze che ci sono che, come si è detto, potranno essere colmate da riferimenti più precisi e da decreti attuativi.

Vorrei poi soffermarmi su altre due questioni. La prima è la questione dei *caregiver*, ricordata dal senatore Lai, che non è presente nel decreto-legge fiscale. Tale questione sarà affrontata con molta forza, almeno da alcuni di noi che ci stanno lavorando in Commissione lavoro; anche in questo caso c'è un apporto bipartisan, perché ci sono proposte anche di altri Gruppi parlamentari. Il tema dei *caregiver* sarà affrontato con più forza e speriamo - ce la metteranno tutta affinché venga approvato - sia istituito un Fondo per questo tema fondamentale. Abbiamo infatti tantissime persone in difficoltà, soprattutto donne, che si dedicano per una vita a familiari con disabilità ed è quindi necessario un intervento su questo tema.

Per quanto riguarda la materia pensionistica, io stessa avevo presentato un emendamento al decreto-legge per riutilizzare i fondi non spesi dell'APE sociale. Anche questa materia sarà affrontata con forza nella legge di bilancio. È in corso, come sappiamo, la trattativa tra Governo e sindacati; noi dovremo affrontare, oltre al riutilizzo dei fondi non spesi dell'APE sociale, anche il tema del prolungamento dell'APE sociale 2019 e personalmente ho presentato un emendamento alla legge di bilancio sulla questione dell'allargamento di tali misure a tutti i disoccupati, poi c'è il tema dei lavori gravosi, che sta affrontando il tavolo tra sindacato e Governo. Tra poche ore, concluso il decreto-legge fiscale, riprenderemo e affronteremo questi temi nell'esame della legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

Senatore, mi scuso per averle fatto saltare il turno.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente sono io che la ringrazio per avermi dato la parola, perché stiamo affrontando un decreto-legge importante e siamo tutti molto presi.

Sponderò alcune parole su un tema che apparentemente non sembra pertinente e invece, purtroppo, è entrato pesantemente in questo decreto-legge. Mi riferisco alla parte relativa all'articolo 2, che riguarda la fiscalità connessa alla vicenda dei terremoti. È un tema molto importante, sul quale noi abbiamo lavorato molto in questo fine di legislatura, e a partire dallo scorso anno. Purtroppo, come ho detto qualche istante fa, questo tema riguarda i terremoti, un fenomeno che coinvolge tutta la nostra penisola e ci siamo resi conto di come, nel corso del tempo, questi provvedimenti vadano modulati in base a quello che poi scopriamo sul terreno. In particolare, mi riferisco alle vicende del terremoto del 2016, che vede coinvolte ancora quattro Regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Ho cercato di porre particolare attenzione sull'aspetto del danno indiretto, sul quale abbiamo molto pressato la maggioranza e il Governo. Ci siamo infatti resi conto, nel corso del tempo, che esiste un ovvio e purtroppo gravissimo danno strutturale e sociale prodotto dai vari sismi, ma poi si genera un cosiddetto danno indiretto, che abbiamo scoperto molto pesantemente soprattutto con il terremoto citato. Si è trattato infatti di un terremoto di proporzioni molto diffuse, che ha coinvolto un'area molto vasta della nostra Italia, creando un effetto che non so se sia possibile definire domino, ma che comunque è stato molto importante sulle attività ricettive. Ripeto: nulla a che vedere con il danno diretto, che ha rappresentato un vero e proprio dramma per i nostri concittadini, ma si è verificato anche questo fenomeno e si è verificato con effetti molto pesanti. Quindi, anche città che non sono assolutamente coinvolte da crolli o danni simili hanno subito un danno.

Nell'esame del decreto-legge fiscale in oggetto mi sono concentrato in particolare su un aspetto, che vorrei rimanesse agli atti e che ho già illustrato in Commissione e ringrazio il Vice Ministro, che ha posto molta attenzione sulla questione. Ricordo che alcune attività ricettive hanno dato disponibilità per quella che inizialmente abbiamo chiamato ospitalità sociale. In realtà, la necessità era abbastanza limitata, ad esempio nella mia città, a Spoleto, la necessità si è limitata a 3 o 4 strutture delle oltre 40-50 esistenti. Nel panorama delle quattro Regioni, la percentuale delle attività che hanno messo a disposizione le loro strutture per quella che - ripeto - inizialmente abbiamo chiamato ospitalità sociale è fortunatamente abbastanza piccola e dico «fortunatamente» perché la necessità era limitata a alcuni cittadini o operatori nel momento dell'emergenza.

Ebbene, cosa è successo e dove si è concentrato il mio intervento? Ho semplicemente chiesto che nella famosa soglia del 25 per cento di calo del fatturato non venissero ricompresi gli introiti dovuti alla ospitalità sociale. Poiché quelle strutture che, avendo ospitato Vigili del fuoco, Carabinieri o cittadini sfollati dalle loro case, hanno visto superare la soglia del 25 per cento dei loro introiti non hanno più accesso ai benefici della cosiddetta zona franca, abbiamo semplicemente chiesto che quella soglia venga giustamente considerata, ma al netto di questi introiti.

Desidero rimanga agli atti che è stato fatto questo intervento e che il Vice Ministro ha preso seriamente in considerazione la questione. Ringrazio quindi sia il relatore, sia il Vice Ministro per quello che potremo fare nel prosieguo del nostro lavoro in Aula. *(Applausi del senatore Cappelletti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, intervengo principalmente su uno degli aspetti, quello che riguarda l'equo compenso, perché lo conosco bene, visto che nella mia precedente esperienza di vita, prima di entrare in Senato, ho esercitato per ventiquattro anni la libera professione in qualità di ingegnere e sono stato anche consigliere dell'Ordine degli ingegneri.

Il tema dell'equo compenso, che riguarda le professioni, in particolare quelle tecniche, è diventato di stringente attualità, anche alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato che, per quanto riguarda il caso specifico di un ingegnere, ha statuito, in buona sostanza, che è possibile lavorare per fare un piano regolatore ed essere pagato un solo euro. Qui si crea uno strano corto circuito, in quanto

nella sentenza richiamata si statuisce che l'utilità economica è insita nello stesso fatto di compiere la prestazione. Ora, quando parliamo di equo compenso, dunque, non ci riferiamo alla reintroduzione dei minimi tariffari (che, da un certo punto di vista, sono stati superati perché vogliamo vivere in un regime di libero mercato), ma il regime di libero mercato non può arrivare al punto di demolire il compenso a fronte di una prestazione.

Il Consiglio di Stato, con quella sentenza, ha creato un problema grave, che dobbiamo assolutamente affrontare. Il concetto di equo compenso relativamente a tutte le professioni ordinistiche, che si è voluto inserire nella norma, è un concetto giusto; bisogna poi declinarlo, perché bisogna far sì che questi concetti trovino reale attuazione. Ribadisco che il problema non è reintrodurre il minimo tariffario, così come è previsto nel disegno di legge a prima firma del senatore Sacconi, ma è quello di valutare la realtà.

Quando si parla di prestazioni professionali in campo tecnico, sappiamo che esse sono soggette a gara, com'è giusto che sia e come è previsto anche dal codice dei contratti pubblici. Tali gare hanno prodotto affidamenti con dei ribassi, com'è giusto che sia, ribassi che variano mediamente, secondo le statistiche che possiamo leggere, tra un valore massimo del 41 per cento e valori che stanno intorno al 26-27 per cento. Quindi sulle vecchie tariffe - che adesso sono «tabelle» perché abbiamo cambiato il modo di chiamarle - ci sono degli sconti che utilmente possono venire applicati. Introdurre il concetto di equo compenso - che poi sarà compito del Parlamento e del Governo declinare - significa evitare quello che il Consiglio di Stato ha detto che si può fare, perché se la politica pensasse che tutto il sistema delle libere professioni si può reggere sul concetto che il compenso economico è scisso dalla corresponsione di un pagamento, allora saremmo ridotti male: vorrebbe dire che il Consiglio di Stato ha introdotto il principio secondo cui si può demolire il concetto di libera professione. Questa può essere una scelta politica, anche se penso sia del tutto irresponsabile, perché non è in questo modo che si risolvono i problemi, ma dobbiamo concentrarci sulle cose che abbiamo detto. Se chiediamo che tutto il sistema delle opere pubbliche - parlo di questo specifico caso, che riguarda le professioni tecniche - si regga sulla qualità della progettazione, non si può avere tale qualità se non c'è pagamento di quella prestazione, ma nel caso specifico riguardante il piano regolatore del Comune di Cosenza il Consiglio di Stato ha detto che esso si può redigere per un euro.

Giustamente è stato reinserito il concetto di equo compenso, ma esso deve avere una declinazione che sia coerente: non è che si ha un equo compenso solo quando ci sono delle pattuizioni, così come riportate nel codice riguardo alle professioni legali. Dobbiamo trovare un sistema, che contemperi l'esigenza di poter lavorare e di rendere una prestazione fatta bene alla pubblica amministrazione, con la necessità di lavorare per guadagnare e per vivere. Ciò significa non strapagare le professioni tecniche, un progetto o qualsiasi altra prestazione, ma trovare un giusto equilibrio che in questo caso serve ad ottenere un risultato coerente con l'obiettivo di far bene il proprio lavoro. Se tanti cittadini italiani provano a lavorare nella libera professione (e sono tanti i liberi professionisti nel nostro Paese) decidendo di stare sul mercato - perché un libero professionista sta sul mercato tutti i giorni, per cercare di trovare un modo per vivere, ed è giusto che sia così perché ha scelto di stare sul libero mercato - non si può demolire tutto questo, in questo modo. Dunque mi auguro che il Governo intervenga su questo tema - ma probabilmente spetterà al prossimo Governo e al prossimo Parlamento - facendo sì che la dignità di tutti i professionisti in Italia sia rispettata, nell'ottica di fare bene il proprio mestiere e di rendere un servizio ben fatto alla pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, sarebbe potuta essere un'ottima occasione per concludere la legislatura e, attraverso il sistema fiscale, dare una spinta all'economia del nostro Paese, alleggerire la burocrazia per le imprese, aiutare il lavoro e dare la possibilità alle famiglie di essere aiutate.

In particolare, farò riferimento al terremoto che la scorsa estate si è abbattuto sull'isola di Ischia. Abbiamo chiesto - e so che la richiesta è stata accolta - la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi, proprio a sostegno delle popolazioni residenti e della ripresa

delle attività produttive colpite dal sisma. È fondamentale che lo Stato in questi casi si faccia sentire in maniera robusta, che si faccia sentire sul fronte sociale. Abbiamo chiesto risorse adeguate ad avviare e a garantire la ricostruzione nei Comuni dell'isola d'Ischia che sono stati colpiti dal sisma e quindi anche misure in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, che è fondamentale per quella zona, e poi, ovviamente, dei servizi connessi al turismo, pubblici esercizi e commercio.

Inoltre, visto che parliamo di sistema fiscale, vige ormai da anni in Italia un qualcosa che a nostro avviso va assolutamente corretto: il cosiddetto acconto IRPEF, che si va versare nello stesso momento in cui si stanno versando le tasse dell'anno. Anzitutto, crediamo che, in maniera seppur graduale, tale acconto vada abolito, ma, se proprio non lo si vuole abolire, quantomeno, inizialmente, facciamolo pagare in più rate, almeno dieci. Poi, c'è la seconda rata dell'acconto che va versata tutta immediatamente, il 100 per cento, cosicché, improvvisamente, nel mese di novembre ti trovi a pagare la cosiddetta mazzata. Ecco, crediamo che questo faccia male alle famiglie, alle imprese e all'economia del nostro Paese.

Sempre in materia fiscale, abbiamo chiesto la semplificazione del calcolo delle addizionali regionali e comunali in capo ai sostituti di imposta. Colleghi, dovete sapere che la trattenuta effettuata mensilmente sulle buste paga dei lavoratori, quella che il sostituto d'imposta fa ai dipendenti, proviene dal calcolo del reddito dell'anno precedente; poi, a marzo, mentre si sta trattenendo, si deve fare il calcolo presunto dell'acconto della addizionale comunale che si deve pagare in quello stesso anno, salvo poi conguaglio a fine anno dello stesso... Fermiamoci! Già la spiegazione ci fa capire che è un sistema veramente complicato. Quindi, abbiamo chiesto una semplificazione, semplicemente equiparando il calcolo delle addizionali all'IRPEF, cioè: tanto reddito prendi in quel mese, tante sono le addizionali di calcolo, poi, a fine anno, come succede con l'IRPEF, si fa il conguaglio. È la cosa più logica, che consente di sapere quante tasse si devono pagare.

Sul fronte degli incendi boschivi, avete smembrato il Corpo forestale dello Stato. Sarebbe opportuno ripristinarlo, ma se proprio non vogliamo farlo, a questo punto, visto che gli incendi boschivi hanno incendiato, la scorsa estate, il Sud Italia e, in queste settimane, il Nord Italia, prendiamo i soldi, le risorse finanziarie e umane e diamoli al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in modo da consentire una capillare presenza sul territorio.

Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali, aumentiamo il numero delle rate. Infatti se continuiamo a prevedere un numero di rate irrisorio, come pretendete che chi non poteva pagare possa farlo in tre o cinque rate? Una persona che non ha i soldi bisogna aiutarla, quindi noi abbiamo chiesto che in determinati casi - cioè i casi di coloro che sono al di sotto di determinati redditi - si prevedesse fino a 20 rate, in modo tale da accogliere il contribuente e non "scamazzarlo".

Chi sbaglia paga. Benissimo, ma anche lo Stato deve pagare nel momento in cui sbaglia. Noi riteniamo che sarebbe opportuno che lo Stato paghi nel momento in cui sbaglia e quindi, se una cartella esattoriale è stata notificata oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, ancorché a seguito di una richiesta di rateazione dell'utente, nel momento in cui abbiamo anche l'avvio di una procedura esecutiva (e quindi pignoramenti e fermo amministrativo) nonostante la cartella sia già decaduta, allora lo Stato deve pagare i danni non soltanto, ma anche un indennizzo. Chi sbaglia paga: questo concetto si applica al contribuente ma bisogna applicarlo anche per lo Stato, così vediamo se si lavora o non si lavora.

Addirittura, poiché le cartelle esattoriali prescritte da oltre dieci anni che (nonostante questo) vengono comunque notificate sono indice di grande negligenza, noi riteniamo che il concessionario debba pagare una sanzione pari al triplo della somma erroneamente richiesta, indennizzando il contribuente.

Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, le imprese stagionali sono strategiche per l'Italia. Molto spesso ci riempiamo la bocca con il dire che l'Italia è un grande villaggio turistico e che l'Italia dovrebbe vivere soltanto di turismo. Sì va bene, questo è detto con la bocca, ma vogliamo fare degli atti concreti? Per le imprese stagionali italiane abbiamo proposto zero IRAP, anche sul TFR. Quanto alle piccole imprese, abbiamo proposto la riduzione della TARI per le nuove assunzioni. Noi vogliamo

dire agli imprenditori: tranquilli, ora potete ingrandirvi, potete ingrandire la vostra impresa, perché si riduce la TARI: quindi, se prendete altri capannoni non dovete preoccuparvi ma, ovviamente, a fronte dell'assunzione di nuovi lavoratori in soprannumero rispetto alla media; non certo per chi assume magari un lavoratore adesso avendone licenziati altri qualche tempo fa.

Proponiamo poi zero IRAP per le microimprese. Ragioniamo ancora sulla microimpresa, se deve o non deve pagare l'IRAP? Basta! Basta: è piccola! È un piccolo commerciante o un piccolo artigiano, ma cosa stiamo aspettando?

Per quanto riguarda il TFR in busta paga, in questo caso dobbiamo fare in modo che la tassazione sia identica agli acconti e alle anticipazioni del TFR, che è sottoposto ad una tassazione diversa rispetto a quella che fu proposta, cioè una tassazione ordinaria. I calcoli per il TFR in busta paga sono complicati. Noi vogliamo semplificarli in modo tale che il dipendente, a fine rapporto, non si trovi improvvisamente cifre esorbitanti da pagare.

Con riferimento alle pensioni, proponiamo di fermare l'aumento dell'età pensionistica associata all'aspettativa di vita, che è una cosa veramente "fuori di testa". Per concludere, signora Presidente, chiediamo di introdurre la quota 100 per le pensioni: prima lavori e prima in pensione.

Infine, proponiamo, per la Croce rossa italiana, lo *stop* alla privatizzazione, l'abolizione dei *ticket* sanitari e l'abolizione della polizza infortuni personale per gli avvocati: ancora stiamo a dare aiuti alle compagnie assicurative? Basta! Il professionista si prende la responsabilità per sé stesso, non si può prevedere un obbligo. Quest'ultima richiesta, per fortuna, è stata accolta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, in relazione alla convocazione di diverse Commissioni permanenti e bicamerali, la seduta dell'Assemblea, a differenza di quanto era stato detto, sarà sospesa dalle ore 12,30 alle ore 16,30, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, che ha affidato tale decisione alla Presidenza, tenuto conto dell'andamento dei lavori. I lavori della mattina si concluderanno quindi alle ore 12,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 11,11)

PRESIDENTE. Il prossimo iscritto a parlare sarebbe il senatore Ceroni, ma poiché il senatore Candiani ha un problema e chiede di poter intervenire prima. Le chiedo, se per lei è lo stesso, di intervenire subito dopo.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Va bene.

PRESIDENTE. Ha pertanto facoltà di intervenire il senatore Candiani.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la ringrazio e ringrazio il senatore Ceroni per la disponibilità.

Vede, signora Presidente, credo che il lavoro che deve fare il Governo, come quello che deve fare l'opposizione, in queste fasi dovrebbe essere improntato alla massima serietà e certamente sia la proposizione di questo decreto-legge fiscale come panacea di tutti i mali, che risolve tutti i problemi, sia la derisione dei provvedimenti, facendo elenchi "alla qualunque", non sono un atteggiamento né una modalità che condividiamo. Bisogna essere molto precisi, non si possono fare elenchi come quelli che abbiamo appena sentito, andando a promettere rose e fiori, miele e latte che scenderanno dal cielo automaticamente.

Quello che ci saremmo aspettati e che ci aspettiamo dal Governo, soprattutto in una fase conclusiva di legislatura come questa, in cui è evidente che molto, rispetto alle grandi prospettive di riforma che

avevano caratterizzato l'inizio della legislatura, è mancato, è un'azione di pragmatismo. Non andrò a fare una disamina punto per punto, perché oggettivamente, come dicevo poc'anzi, gli elenchi "alla qualunque" non servono a nessuno, ma alcune considerazioni credo siano pertinenti e di merito.

In questo decreto-legge, purtroppo, si è assommata, come bene ha elencato la senatrice Stefani precedentemente, nel suo intervento per illustrare la questione pregiudiziale, una serie disomogenea di azioni che nulla hanno a che fare con un provvedimento che dovrebbe riguardare specificatamente la fiscalità, ma hanno a che fare con una modalità che potremmo definire tampone rispetto ai problemi che si sono verificati. Pongo e mi pongo allora una questione: signora Presidente, è ora ed è necessario che il legislatore, ed il Governo in testa, si pongano una seria riflessione sulla qualità del legiferare, su quali sono le leggi che vengono approvate, qual è il loro contenuto e qual è la loro qualità. Non è possibile che, finanziaria dopo finanziaria, decreto fiscale dopo decreto fiscale (lo vedremo ancora la prossima settimana, quando si arriverà all'esame del disegno di legge di bilancio) ogni volta si tratti di provvedimenti che rabberciano e vanno a mettere una pezza su un provvedimento precedentemente approvato.

Questo significa che nel momento in cui il legislatore - in questo caso mi riferisco direttamente al Governo, con i decreti-legge - entra in campo, lo fa senza aver pesato realmente il contenuto ed il merito di ciò che va a normare con legge e soprattutto non andando a fare delle azioni di legge che hanno una visione, ma correndo dietro alle circostanze e alle emotività.

Mi stupisco molto nel rileggere ancora, in questo provvedimento, signora Presidente, di azioni emergenziali riguardo al terremoto. E non mi stupisco perché non conosco la situazione, anzi, la conosco molto bene; mi stupisco che, dopo un anno, qui dentro si sia ancora ad argomentare come emergenziale una situazione che, nei fatti, lo è ma che dopo un anno e qualche mese, rispetto ad agosto 2016, in un Paese civile, serio e responsabile non può essere ancora in stato di emergenza. Se andrete nelle zone terremotate come ci siamo andati noi, anche negli scorsi giorni, vi renderete conto che il 90-92 per cento delle strutture terremotate sono ancora a terra e le macerie neppure rimosse. Abbiamo scritto, signora Presidente, e abbiamo interloquito - ritengo in maniera utile - con il nuovo commissario alla ricostruzione, evidenziando circostanze che qui dentro sono ancora marginalmente toccate.

Noi lo abbiamo detto sin dall'origine: come si poteva non considerare cosa significava mettere dei termini per le scadenze fiscali così stretti? Penso al danno indiretto, ma anche al danno diretto, penso alla autosistemazione da parte di cittadini, che ancora oggi in molti casi è oggetto di contenzioso con lo Stato, che non ripaga ai cittadini ciò che hanno fatto direttamente per trovare una soluzione abitativa, piuttosto che per risolvere direttamente la propria situazione di terremotati o, ancora peggio, penso a quella che è la situazione del mondo economico.

Che per ricostruire queste città, questi paesi, ci vogliono anni, era noto fin dall'inizio; che per ricostruire il tessuto economico e produttivo ci vorranno molti anni è evidente. Come si può, allora, pensare di porre scadenze fiscali a distanza di qualche mese, a distanza di dodici mesi e poi essere qui oggi, con questo decreto-legge, a rinviare e spostare in là, di ancora sei mesi e un anno? Questo vuol dire non avere chiara l'incapacità dell'azione governativa anzitutto nel risolvere il problema e, in secondo luogo, nel dare risposte, che tutte le volte sono rabberciate e non capaci di dare ai nostri concittadini la certezza di uno Stato che non si ricorda della situazione solamente nella fase emergenziale, quando arriva una *troupe* televisiva, ma compie un'azione seria perché è giusto che sia fatta e non perché bisogna farla a favore di telecamera. Io sono stufo, signora Presidente, stufo di vedere le telecamere che girano in quei paesi e che inquadrano delle strette sezioni del paese trascurando la realtà che invece sta attorno, che è totalmente paralizzata.

Lo abbiamo detto: era impossibile valutare il parametro economico degli incassi in funzione del breve periodo tra il settembre 2016 e il dicembre 2016, perché, paradossalmente, nel periodo corrispondente dell'anno precedente c'è stata una flessione mentre nel 2016, anche grazie alla solidarietà e all'aspetto emotivo, vi sono state vendite delle scorte dei magazzini crollati e di tutto ciò che poteva esserci in quelle zone, che falsano il dato di bilancio delle società. Ci troviamo, quindi, paradossalmente con

società, artigiani e produttori terremotati che vengono esclusi dai benefici delle zone franche urbane perché il periodo considerato non mette in evidenza un calo di fatturato. Questo è falso. Non è così. Abbiamo allora insistito perché sia considerato un più ampio periodo e un più ampio segmento.

Stesso discorso vale per gli aspetti contributivi. Si può pensare che, nel momento in cui qualcuno torna ad abitare in un *container*, lì si sia rimesso in moto un sistema produttivo, commerciale, industriale ed artigianale che consenta di riavere economia in autosussistenza? No.

Lo dico al Governo: occorre seriamente una visione che vada ben oltre il quinquennio sulle esenzioni fiscali in queste zone e in queste aree. Stiamo parlando di una piccola parte del nostro Paese, ma è simbolica di come, poi, si è o non si è capaci di affrontare le questioni più grandi.

Signora Presidente, in questo provvedimento trovo un articolo dedicato ad Alitalia che mi lascia allibito. Leggo testualmente dalla relazione della 14a Commissione: «L'articolo 12 estende sino al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Conseguentemente anche il prestito statale oneroso di 600 milioni di euro, già disposto a favore di Alitalia, è integrato di ulteriori 300 milioni e la sua restituzione è prorogata fino al 30 settembre 2018, al fine di garantire la continuità del servizio (...)». Rinviare i problemi e non affrontarli non significa risolverli; significa distribuire e far pagare ai cittadini un ulteriore costo di una società che - lo abbiamo capito - nel tempo è stata cotta, ricotta e decotta, con addirittura un sistema aeroportuale come quello italiano, che è paradossale: abbiamo aeroporti come quelli di Perugia e Malpensa, agli antipodi quanto a dimensioni, che sono due cattedrali nel deserto, sacrificati - come altri italiani - per garantire la sussistenza e l'esistenza di un vettore che ormai da tempo non è più di bandiera. Sappiamo benissimo che la proprietà non è più italiana ed era evidente fin dall'inizio che era solo questione di tempo e poi avrebbero falciato dipendenti e mezzi.

Signora Presidente, su queste cose bisogna essere molto seri e determinati nel dare un segno al Paese che le politiche che vengono realizzate hanno lo scopo di risolvere i problemi, non di spostarli più in là. Qui dentro abbiamo ancora una volta la politica del tirare in là e dello spostare, cercando di dare risposte senza entrare troppo nel merito, per evitare di pestare qualche piede, che poi diventa sconveniente.

Nei giorni scorsi sono stati fatti due *referendum* importanti, in Veneto e in Lombardia, che hanno dato un impulso: ci auguriamo che il Governo dia velocemente risposta alle istanze di autonomia di quei nostri concittadini, in segno di responsabilità.

All'articolo 18 del decreto-legge in esame si assegnano 21,5 milioni di euro per il finanziamento di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura, finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza). Sappiamo che queste risorse sono abbondantemente sottostimate, come abbiamo sentito nelle audizioni in Commissione dei rappresentanti delle Regioni, le quali non saranno capaci né saranno in grado di reperire le risorse che occorrono loro. C'è bisogno di una grande riforma di responsabilità, che porti le nostre Regioni e i nostri concittadini a sapere che i loro soldi e le loro risorse sono amministrati dalle responsabilità più vicine, quindi dalle Regioni, non da un Ministero lontano che non fa altro che tagliare linearmente, senza andare a vedere il merito di chi sa ben spenderle o di chi le spreca. Bisogna dar corso velocemente a quella riforma o meglio, a una devoluzione di poteri che da sola può far risparmiare allo Stato centinaia di milioni di euro: queste sono le cose che vogliamo vedere attuate.

Per il resto, come dicevamo e come ripeto, signora Presidente, non ci fa piacere quell'immagine che circola sul *web* in cui si vede il Presidente della Repubblica che, guardando i terremotati, dice: «Non ci siamo dimenticati di voi, infatti, siamo qui a chiedervi di pagare le tasse». È il paradosso di un Paese che asseconda l'Unione europea, salvo dover mettere poi un impinguamento nell'articolo 10, aumentando - sempre secondo la citata relazione - «da 700 milioni a un miliardo la quota di anticipazione a carico del Fondo di rotazione per le politiche europee, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo europeo di solidarietà, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma». State

parlando di «tempestività», quando da un anno le macerie sono ancora lì per terra; state parlando di un'Unione europea, a cui date continuamente il fianco, che neppure trasferisce i fondi e obbliga gli italiani a fare l'anticipazione sulle proprie risorse!

No. Non siamo soddisfatti e non siamo contenti, soprattutto per la mancanza di concretezza in queste azioni. Il Paese ha bisogno di uno *choc* fiscale, della riduzione del carico fiscale sulle imprese. Quando parliamo di *flat tax*, ci riferiamo a una riforma fiscale seria, forte e coraggiosa. Lo abbiamo visto in questi giorni: negli Stati Uniti, il presidente Trump viene descritto dai mezzi d'informazione come in caduta libera rispetto al gradimento dei propri concittadini ma, dall'altra parte, produce un aumento del prodotto interno lordo che si avvia a diventare ben oltre il doppio rispetto a quello italiano. Nei prossimi anni ci sarà da aspettarsi un 5 o 6 per cento di crescita, anche di più, mentre qui siamo sempre trainati dal resto della crescita dell'Unione europea, altrimenti non ne abbiamo.

Vogliamo questo *shock* fiscale, questa riduzione delle tasse e, soprattutto, del cuneo fiscale e del costo del lavoro. Basta parlare di finanza; si torni a parlare di lavoro. Solo con il lavoro si crea ricchezza, solo con la ricchezza creata dal lavoro si può ridurre il debito pubblico e l'indebitamento degli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

***CERONI** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vice ministro Morando, onorevoli colleghi, il decreto fiscale n. 148 del 16 ottobre 2017 in discussione ha il duplice compito di coprire i buchi di bilancio dello Stato 2017, determinati principalmente dal fallimento delle collaborazioni volontarie (meno 1.070 milioni di euro di entrate rispetto alle previsioni) e realizzare risorse per la legge di stabilità 2018. Il Governo fa cassa attraverso la riapertura dei termini per il pagamento agevolato dei carichi fiscali (30 giugno 2018 per 701 milioni), le liti fiscali pendenti (400 milioni), l'estensione dello *split payment* anche a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione (57,7 milioni), la proroga delle concessioni dei giochi (800 milioni, di cui 50 nel 2017). Il Governo procede alla riduzione delle risorse a disposizione dei Ministeri per un miliardo e 92 milioni.

Le maggiori entrate così previste vengono utilizzate per coprire la sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota IVA ridotta e delle accise sui prodotti petroliferi (840 milioni), per il finanziamento del fondo sociale per l'occupazione (200 milioni), per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (300 milioni), per il finanziamento di interventi sulla rete ferroviaria (420 milioni) e per le missioni internazionali (140 milioni). Il provvedimento rinvia alla legge di stabilità il macigno, che pesa sul bilancio dello Stato, rappresentato dalla clausola di salvaguardia dell'aumento delle aliquote IVA, che complessivamente pesano per 15.742 milioni, 14 dei quali sono a carico del bilancio 2018. Ovviamente questa clausola assorbe quasi tutte le risorse disponibili. Si fa per dire perché, in parte, provengono dalla magnanimità della Commissione europea che autorizza a fare ulteriore debito per 11,2 miliardi. Intanto, ad oggi, la Banca d'Italia ha comunicato che il debito pubblico ha raggiunto la quota di 2.283 miliardi.

Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento *omnibus* che interviene in aperta violazione delle raccomandazioni della Corte costituzionale che, per i decreti-legge, chiede la straordinaria necessità, l'urgenza e contenuti omogenei. All'ultimo momento in questo provvedimento sono stati inseriti numerosi emendamenti che, di fatto, lo stravolgono rispetto alla versione iniziale. Cito l'esempio dell'emendamento che prevede la riforma delle Agenzie fiscali arrivato all'ultimo istante. Sono 20 pagine. Non c'è stato alcun dibattito, confronto e neanche la possibilità di apportare alcun contributo. Il provvedimento, inoltre, contiene norme per far fronte alla crisi sismica del 26 agosto 2016 e seguenti.

Signor Ministro, ormai le norme che riguardano il terremoto sono distribuite in cinque provvedimenti. Altre norme sono contenute anche nella legge di stabilità. Siamo a sei provvedimenti. È possibile che ci vogliono sei decreti/legge per affrontare una calamità come il terremoto? È possibile che non si possa adottare un provvedimento chiaro e comprensibile alle imprese, ai cittadini e ai professionisti? Ovviamente questa situazione, sulla quale mi voglio soffermare, ha determinato il fallimento dell'opera di ricostruzione.

Nel provvedimento in esame noi avevamo proposto una serie di emendamenti suggeriti dai sindaci dei

Comuni terremotati, che ovviamente avete ignorato. Intanto, bisogna chiarire un punto: in questo provvedimento non mettete soldi per il terremoto, ma vi limitate ad anticipare altri 300 milioni che fanno parte del miliardo gentilmente concesso dalla Comunità europea. Ad oggi le macerie sono quasi tutte lì, i camposanti sono ancora nella condizione in cui sono stati ridotti dalle scosse, gli interventi sulla viabilità sono interamente da realizzare (c'è voluto più di un anno per riaprire la Valnerina) e le casette sono ancora in alto mare. Erano state richieste dalle quattro Regioni colpite 3.702 casette, ma ne sono arrivate ad oggi (il dato è del 14 novembre) solo 1.228. Le Marche ne avevano richieste 1.843 e ne hanno avute 287. Ci sarà per i terremotati un altro inverno di precarietà.

Il costo delle SAE (noi avevamo proposto di acquistare il patrimonio edilizio invenduto) è diventato incredibile, perché le urbanizzazioni costano cinque volte il prezzo al metro quadro della casetta. La ricostruzione leggera e pesante è ancora al punto di partenza e non siete riusciti neanche a trovare una soluzione praticabile per nonna Peppina, il cui caso ha esposto il nostro Paese al ridicolo agli occhi del mondo intero. Signor Vice Ministro, io l'avevo già spiegato in Assemblea, ma lei non l'ha voluto comprendere: per autorizzare la costruzione della casetta di nonna Peppina serve una deroga alle norme paesaggistiche, alle norme del parco e alle norme regionali. Voi, con l'emendamento che avete presentato, procedete in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale dice «Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria». Quindi voi la deroga la fate solo all'articolo 167 e non alle norme che possono consentire l'autorizzazione di questa costruzione.

Abbiamo chiesto di spostare di qualche mese la scadenza per la compilazione delle schede AEDES, perché il 31 gennaio 2018 è un termine troppo vicino; ci sono infatti ancora migliaia di sopralluoghi da eseguire. Costringete gli operatori a fare un mutuo con le banche, garantito dallo Stato, per coprire e per onorare la scadenza dei pagamenti dei tributi. Vi abbiamo chiesto di trattare i marchigiani come avete fatto con gli abruzzesi (riduzione al 40 per cento degli importi da saldare), ma nulla di tutto questo è stato accettato. Siete arrivati all'assurdo che un cittadino di un Comune terremotato, che ha avuta distrutta la casa e che si trova in zona rossa, non pagherà le rate dei mutui fino al 2020. Se uno però sta fuori dalla zona rossa, è costretto a ricominciare a pagare la rata del mutuo, anche se obiettivamente non è ancora nelle condizioni di poterlo fare.

Per quanto riguarda le scuole, tutte le gare che avete bandito sono andate deserte. Il bando prevedeva che le imprese che volevano partecipare alla gara per la costruzione e la riparazione degli immobili avrebbero dovuto consegnare, insieme all'offerta, i progetti esecutivi, il che ha scoraggiato quasi tutte le imprese a farsi avanti (in pratica, pochissimi interventi sono partiti). Per le Marche si prevedevano 38 interventi, per un totale di 139 milioni, ma siamo al punto zero.

Mi soffermo solo un attimo (perché il tempo scorre) sulla legalità. Voi avete un concetto della legalità sbalorditivo. Voi siete allergici alla legalità. La legalità la devono rispettare gli altri, mentre voi siete esonerati. Vi faccio un esempio concreto: la scuola di Amatrice ha un cartello sul cantiere (i lavori dovrebbero essere in corso) secondo cui il coordinatore generale per l'attuazione del piano di edilizia scolastica è il geometra Benedetto Renzetti, al quale è stata affidata la responsabilità di seguire queste 21 scuole, 18 da realizzare direttamente dal commissario e 3 costruite direttamente dai donatori. Questo giovane non ha le competenze per assumere un tale incarico, sia per il rilievo economico dell'opera, sia per il rilievo tecnico, perché si tratta di una struttura complessa. Il direttore dei lavori, signor Vice Ministro, è Fausto Cecchini, ingegnere *junior*: anche lui non ha il titolo di studio idoneo allo svolgimento di questo tipo di lavori. Il coordinatore della sicurezza è un altro architetto, Marco Pirri, proveniente dall'università di Roma; svolgeva un ruolo tecnico amministrativo e, anche lui *junior*, non ha le competenze. E la scuola va avanti nella più totale illegalità.

Signora Presidente, concludo. Lascio da parte le polemiche tra il vecchio commissario Errani e Ceriscioli, ma non capisco se il Presidente della Regione parla o no con i commissari. I giornali di oggi riportano: «Ceriscioli scrive a De Micheli: "Procedure troppo complesse e farraginose per la ricostruzione"». Ancora: «Ritardi ingiustificati per le SAE. Serve semplificare l'*iter*». Ma tra il Presidente della Regione e il commissario è necessario scriversi o è meglio parlare? Non si è più efficaci se si prende il telefono e si spiegano le cose da fare? Ecco perché la ricostruzione è al palo:

perché non avete saputo affrontare questa immane tragedia nei modi dovuti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono venuti in visita i ragazzi e i docenti dell'Istituto tecnico economico tecnologico statale «Gaetano Salvemini» di Molfetta, in provincia di Bari, che saluto. Benvenuti, ragazzi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 11,36)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, colleghi, saluto il vice ministro Morando in rappresentanza del Governo. Ringrazio il relatore e i colleghi della Commissione bilancio, che in questi giorni hanno supportato uno sforzo di elaborazione molto intenso, e ringrazio anche il Presidente della Commissione bilancio. In sostituzione di un collega ho potuto condividere questa esperienza e trovo che, alla conclusione di queste giornate impegnative, tutti dovremmo, come abbiamo fatto ieri sera (anzi, in tarda notte, quasi mattina) in Commissione, esprimere un giudizio adeguato. Infatti, su moltissimi emendamenti vi è stata una convergenza che oggi non respiro. Sembra quasi che dalle 3 di questa notte alle 11 di questa mattina sia passato un abisso.

Io non sono d'accordo, perché questi sono luoghi importanti; sono luoghi in cui il lavoro che abbiamo fatto nei giorni precedenti dovrebbe essere riportato con le adeguate lealtà e serenità. La verità è che abbiamo condiviso molte cose e che, anzi, su molte questioni la maggioranza ha fatto un passo indietro per poter dare ai colleghi dell'opposizione uno spazio d'azione. Questi sono i fatti.

Ora, entriamo nel merito. Il decreto fiscale si occupa di molte, molte questioni e se ne occupa abbastanza bene. Se su qualcosa dovessimo ravvisare un'imperfezione, c'è il tempo - e questo il Vice Ministro l'ha detto più volte - di intervenire in legge di bilancio (iniziamo subito) per, eventualmente, aggiustare il tiro di qualche norma: penso alle zone franche per le aree terremotate o alle agenzie fiscali o ad altri argomenti che, proprio per la complessità e la durezza del confronto, hanno bisogno magari di qualche giorno in più. E lo faremo; lo abbiamo detto e lo facciamo.

Ma su tanti temi abbiamo trovato un equilibrio e ora sono inseriti nel decreto. E questo è un bene per il Paese. Penso all'ampliamento della possibilità della rottamazione delle cartelle, alla neutralizzazione dell'aumento dell'IVA, all'incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alle misure di sostegno alle imprese in crisi, alla proroga dell'eco-*bonus*, al *bonus* per la ristrutturazione e al *sisma-bonus*, alla vicenda di Bagnoli e di Matera, alla cedolare secca, allo *stop* alle bollette a ventotto giorni, su cui si è svolto un grande dibattito nazionale: lo abbiamo risolto con una convergenza. Penso anche all'uscita autonoma dalla scuola, allo *stalking*, all'equo compenso per gli avvocati che ha preso tanto tempo e ha richiesto mediazioni importanti a cui sia il relatore che il Vice Ministro si sono dedicati.

Nel decreto al nostro esame - ma vi dico, in base alla modestia e all'umiltà della mia esperienza di amministratrice di territori terremotati nel 2009, che ciò accadrà anche in altri decreti - trovo che alcune affermazioni fatte non tengano conto delle esperienze in campo e della vita vissuta di quei territori. Penso anche ad altri, ad esempio all'Umbria, alle Marche, al Molise e al Belice dove, per anni e anni, la normativa si è dovuta aggiustare. Mi stupiscono alcuni giudizi sommari, soprattutto degli esponenti del centro-destra che erano al Governo del Paese nel 2009, quando l'Abruzzo e, in particolare, la città dell'Aquila furono colpiti da un terremoto devastante. L'attenzione si concentrò in modo particolare sulla questione della sospensione delle tasse. Per ottenere la sospensione delle tasse e la prima proroga di tale sospensione, che invece questo Governo ha realizzato in automatico già con

strumenti precedenti a questo, gli abruzzesi dovettero scendere in piazza, prendendosi anche le manganellate. (*Applausi della senatrice Mattesini*). Adesso, trasformare questo evento in una vicenda mitica si scontra con la realtà. Il problema fu che la sospensione delle tasse all'epoca e la restituzione parziale, che naturalmente aveva avvantaggiato i cittadini che ne avevano usufruito, già nel terremoto verificatosi in Emilia-Romagna del 2012, fu oggetto di revisione. Infatti nel caso di quel terremoto, la sospensione delle tasse fu più breve e la restituzione andò al 100 per cento.

È quindi evidente che c'è un percorso di modifica dello Stato, non delle maggioranze, nell'approccio a queste vicende, anche perché sul terremoto del 2009 è intervenuta l'Unione europea con una procedura di pesante infrazione ed è arrivata alle grandi imprese dell'area terremotata la richiesta di restituzione di somme molto cospicue. Con il sottosegretario Gozi stiamo ora portando avanti una difficilissima mediazione affinché queste somme non debbano essere restituite.

Credo pertanto, e con molta modestia porto questi ragionamenti, che se buttiamo tutto in confusione e in scontro politico, non ne usciamo. La memoria di ciò che è accaduto in questi anni dovrebbe infatti essere patrimonio collettivo. Abbiamo realizzato tante cose buone, come - ci mancherebbe - hanno fatto anche i Governi precedenti. C'è però un continuo bisogno di aggiustamenti e di modifiche. Arrivata in Senato, avevo il sogno di una legge organica sul terremoto, che ho anche presentato, rendendomi però conto poi di quanto sia difficile avere una visione organica di terremoti che sono tutti diversi. In questa legislatura abbiamo affrontato il 2009, quando rimanemmo senza soldi e il Governo dovette mettere nel primo provvedimento il decreto sugli enti locali, 1,4 miliardi; il Vice Ministro si ricorderà che i finanziamenti erano spalmati inizialmente per sei anni e poi li anticipammo, perché fortunatamente il tiraggio era importante e meritava di essere corrisposto. Poi abbiamo dovuto gestire il 2012 e il relativo provvedimento. Sono poi arrivate altre calamità naturali, quelle del 2016 e del gennaio 2017, che ha colpito l'Abruzzo, con maltempo e terremoto insieme. Vi sono state poi le calamità che hanno colpito Ischia, Livorno e il Piemonte.

Ebbene, nel decreto-legge in esame, con molta saggezza, si affrontano tutte queste questioni. Chiaramente - io ne sono certa - ci sarà bisogno di ulteriori aggiustamenti anche per quanto riguarda le norme che ci apprestiamo ad approvare, perché il lavoro è *in progress* e non ci sono modelli, né uno schema. Ogni terremoto è diverso. Vogliamo paragonare il terremoto di Ischia a quello del Centro Italia, che ha coinvolto 4 Regioni e 150 Comuni? Pensiamo alla diversità esistente tra una città media, come Ascoli Piceno o Teramo, e i micro Comuni, privi di abitanti o con tutte seconde case. La normativa va aggiustata e sicuramente lo faremo.

Nel decreto-legge in esame si risolvono comunque un po' di problemi. Intanto, si parla di edilizia pubblica. Tutti sanno che per me è una fissazione, anche memore dell'esperienza. Con le regole normali (che ovviamente vanno salvaguardate, perché sono garanzia di efficienza, ma anche di legalità e rigore amministrativo) in stato di emergenza e anche nel *post* emergenza non si riesce ad appaltare. Se prendiamo l'esempio del 2009, ci rendiamo conto che, tranne qualche piccolo edificio, non sono stati avviati i lavori per le scuole, proprio per i ricorsi e le gare europee. Con il provvedimento in esame - ne sono grata - si dà finalmente una risposta, che sperimenteremo subito. Ci sono infatti degli appalti da mettere in campo nell'immediato e vedremo se, finalmente, con una procedura più accorciata, mediata con l'ANAC e i Ministeri competenti, si potranno dare le risposte più rapidamente. Infatti, l'edilizia pubblica, paradossalmente, va più lenta di quella privata: nell'edilizia privata c'è l'immediata concessione del contributo, mentre in quella pubblica l'ente pubblico è tenuto a una complessa procedura.

Sono convinta che l'aver unificato le stazioni appaltanti e incaricato il provveditorato produrrà un beneficio. Pensiamo anche alla vicenda delle cassette abusive (quelle di "nonna Peppina"): stiamo parlando di un fenomeno abusivo che sicuramente nelle situazioni di emergenza può presentarsi, ma che va regolato con parsimonia, perché da una risposta a una necessità precisa si potrebbero determinare delle deroghe che, specie nelle aree terremotate del Centro Italia (che sono tutte sottoposte a vincolo paesaggistico e alla normativa sui parchi, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), potrebbero determinare un effetto diverso da quello che la maggioranza e il Governo si sono profilati,

ossia una devastazione del territorio. È chiaro che il riferimento «in deroga» è alla normativa vigente sulla pianificazione, che in quelle aree è straordinaria e sottoposta a regole determinate. Quindi, c'è la deroga. Anche in questo caso, la norma va immediatamente messa nelle mani dei sindaci e la questione sistemata.

Dentro il cosiddetto pacchetto terremoto ci sono molti temi importanti per il Centro Italia, oltre a quelli che ho citato. Penso alle proroghe dei contributi e al SIA aree sisma, che finalmente viene affrontato, nonché ai finanziamenti ai Comuni delle zone sismiche per i progetti della messa in sicurezza. Sembra niente, ma è tantissimo per chi ha vissuto quell'esperienza. Il Comune non ha i soldi per fare il progetto e deve accendere mutui (che non si possono nemmeno tanto fare), per poi regolarizzare il tutto. Così i progetti dell'edilizia pubblica non vanno avanti. Con il provvedimento in esame si prevedono risorse e si dà una risposta ai Comuni.

C'è poi il riferimento alla questione delle tasse e, come ho detto già, alla possibilità di rateizzarle. Qualcuno ha contestato la relativa norma, mentre io la trovo abbastanza intelligente, perché l'impresa può restituire successivamente le somme, senza caricare sullo Stato il mancato rientro delle somme stesse. Il Governo, attraverso i provvedimenti (quindi lo Stato), si fa carico del tasso di interesse, che viene sostanzialmente annullato.

Quindi, pur considerando che la questione della zona franca va assolutamente mirata e aggiornata, c'è stato un errore da parte del Parlamento, quando ha voluto dare subito la risposta con la zona franca. Avevo qualche perplessità, perché una zona franca può funzionare, in un'area terremotata, in un momento successivo alla prima fase dell'emergenza. Non è possibile, infatti, pianificare già uno sviluppo e una procedura di riavvio, per cui è chiaro che le imprese, subito dopo il terremoto, non solo non hanno avuto sempre un calo di entrate, ma addirittura alcune hanno registrato un picco: penso a quelle attività commerciali, che magari hanno dovuto sostenere l'emergenza, nel campo della pianificazione o del commercio o ai ristoranti e agli alberghi. Anche il riferimento all'ospitalità sociale è una novità nella legislazione, che cerca di dare risposte a problemi.

Anche l'Abruzzo, in relazione al terremoto del 2009, trova soluzioni a problemi antichi: si prorogano i lavoratori degli uffici speciali e i lavoratori precari dei Comuni per altri due anni, con degli emendamenti che ho presentato - e ringrazio per la loro approvazione - perché ciò mette in condizione di programmare tutta l'attività volta a smaltire le pratiche. Si interviene poi con la norma sulle procedure per l'edilizia scolastica e sulla possibilità per i Comuni - oltre quello dell'Aquila, che già lo ha fatto - di avviare un'azione per supportare la ricostruzione, con un'opera infrastrutturale di sottoservizi. Si tratta quindi di piccole città cablate, che "approfittano" della ricostruzione per sostenere, nel sottosuolo, delle azioni mirate di potenziamento delle reti.

Ci sono poi anche altre norme importanti, che riguardano l'Abruzzo. Dobbiamo precisare - lo faremo magari nella legge di bilancio - la questione dei dipendenti del progetto Ripam (Riqualificazione della pubblica amministrazione), come ho accennato anche in Commissione, ovvero quei collaboratori per la ricostruzione successiva al terremoto, dipendenti a tempo indeterminato, vincitori di concorso indetto dal Ministero, che però non hanno un'allocatione stabile, ovvero sono prestati ai Comuni e agli uffici competenti per la ricostruzione fino al 2021, anche se nel testo del relatore si propone che lo siano fino al 2023. In tale data, in cui si presume completata la ricostruzione, essi entreranno però in una procedura di allocatione, per cui, secondo il testo della cosiddetta legge Barca, si prevede la mobilità. Ciò comporta che quei lavoratori, vedendo un tempo incerto, cercano di fare altri concorsi e di andarsene altrove. Poiché costoro sono molto bravi, i concorsi li vincono; del resto, per vincere il concorso Ripam c'erano cinque prove da superare e quindi si tratta di persone molto preparate e competenti. Quindi, mano a mano si stanno svuotando gli uffici più importanti. Per questo nel mio emendamento, che al momento ho ritirato, ma il cui tema ritengo debba essere affrontato, prevedevo la possibilità di protocolli di intesa con i Ministeri e gli enti locali, affinché si definissero delle postazioni, con una sorta di prenotazione, in modo tale che, alla fine del processo di ricostruzione, adesso indicato nel 2023, quelle persone sapessero dove sarebbero finite, perché, non sapendolo, cercano di trovare altre strade per avere una sede stabile e non rischiano di finire magari in una lista di

mobilità.

È un tema tutto tecnico e organizzativo, ma nel territorio del sisma del 2009 questo tema sta creando problemi, anche perché c'è una lista di idonei, per cui, paradossalmente, quelli che sono nel susseguirsi della graduatoria vengono chiamati dai Ministeri e assunti, giustamente, a tempo indeterminato.

Quindi, chi lo ha vinto, ha questa strana collocazione e chi non lo ha vinto direttamente, ma è comunque idoneo e in qualche modo abilitato, magari trova immediatamente una collocazione. Mi scuso se mi ci sono soffermata particolarmente, ma è un tema che sta determinando parecchie fibrillazioni nel funzionamento degli uffici e non vorrei che questo rallentasse il tiraggio della ricostruzione.

Altro tema introdotto con l'emendamento del relatore concerne la soppressione degli UTR a maggio 2018, che credo abbia necessità anch'esso di un qualche correttivo che, nella nottata dei lavori in Commissione, non è stato possibile apportare per la celerità e per la novità del testo, non preventivato, ma che nella legge di bilancio credo meriti davvero molta attenzione.

Ho ritirato un emendamento riguardante le autostrade A24 e A25. Non mi dilungo sull'argomento, ma c'è un'emergenza sicurezza, una grande preoccupazione degli utenti, la paura che si aumentino le tariffe, ragion per cui vorrei che il contenuto di quell'emendamento che avevo presentato fosse oggetto quantomeno di confronto nei Ministeri competenti. Su questo stiamo lavorando per arrivare, magari, a una definizione normativa.

In conclusione, credo di poter dire che con questo decreto?legge, rispetto alle varie questioni affrontate, ma sicuramente anche sulle calamità naturali e le emergenze conseguenti, si diano risposte importanti e adeguate, non perfette, perché non c'è perfezione in questo campo: non ci sono manuali né del buon terremotato né del buon amministratore che deve gestire il terremoto; ogni vicenda è a se stante. Il nostro sforzo deve essere quello di non usare i terremoti o le tragedie naturali per «buttarla in caciara», ma per collaborare, come abbiamo fatto nella Commissione, anche nel dibattito politico.

Le persone che subiscono un terremoto sono fragilissime; per loro viene meno ogni sicurezza: perdere la casa, il lavoro, e magari qualche anima della tua famiglia ti porta in una condizione di totale insicurezza. Strumentalizzare quella insicurezza è una cosa molto brutta ed estremamente negativa che tutti noi dobbiamo evitare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

[*CASSON](#) (*Art. 1-MDP*). Signora Presidente, sotto il mantello nobile, rassicurante e positivo della *cyber security*, è in atto ancora adesso il tentativo pervicace di propinarci un emendamento in materia di servizi segreti, di sicurezza, in particolare la creazione di una fondazione di diritto privato a tutela della nostra sicurezza cibernetica. È un tentativo pervicace che ha avuto modalità e finalità nell'utilizzo di uno strumento opache e sbagliate.

Dicevo che la vicenda non si è ancora conclusa. Si tratta di un emendamento che è stato presentato in prima battuta al disegno di legge di bilancio, poi dichiarato inammissibile dal Presidente della Commissione bilancio.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,59\)](#)

(*Segue CASSON*). Una volta sparito, diventato fantasma questo emendamento, ce lo siamo ritrovato all'interno del disegno di legge fiscale. Sembra sia stato dichiarato ammissibile e poi, nella seduta notturna di ieri, nonostante i messaggi di agenzia parlassero di un emendamento approvato, veniva ritirato dal Governo e ci viene ora annunciato che questo testo, che prevede la creazione di una fondazione di diritto privato in materia di servizi di *intelligence*, ricomparirà o al momento del voto di fiducia che verrà posto o, più probabilmente, durante la discussione della legge di bilancio.

Si tratta di un tentativo pervicace, fino ad ora abortito, che va peraltro segnalato per motivi di carattere squisitamente istituzionale. Non si tratta certamente di un attacco ai servizi segreti, che anzi intendiamo tutelare, non si tratta di una sottovalutazione del livello di protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionali, che anzi vogliamo tutelare nella maniera più assoluta, non si tratta - lo dico pur da una posizione di opposizione - di un attacco al Governo, bensì di una richiesta di

trasparenza totale, di una richiesta di rispetto delle istituzioni che viene rivolta in questo momento al Governo.

Questo emendamento riprodotto, quasi fantasma, presentato al disegno di legge di bilancio e ripresentato per il decreto fiscale, fa riferimento alla possibilità che il Presidente del Consiglio dei ministri, ma in particolare il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il DIS, presieduto dal prefetto Pansa in questo momento, possa costituire anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato. Questa è una cosa strabiliante. Io ero venuto personalmente a conoscenza di questa vicenda nella giornata di lunedì. Non volevo credere a quello che mi veniva detto. Ho chiesto, fuori dall'attività del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, e quindi ne posso parlare, chi fosse a conoscenza di questa vicenda. I membri del Comitato non sapevano niente. Abbiamo cercato di capire qualcosa ma neanche i Capigruppo di Camera e Senato di tutti i Gruppi sapevamo perché e come era stato inserito questo emendamento e a quale scopo. Ovviamente la vicenda cominciava a diventare più oscura e più preoccupante.

Infatti, se andiamo ad analizzare l'emendamento che è stato proposto per il disegno di legge di bilancio e pervicacemente riproposto per il disegno di legge fiscale, rimaniamo ancora più perplessi perché non vengono descritte le finalità di questa fondazione di diritto privato. Si parla anche della promozione di mirate attività di ricerca e non si sa quali siano ma soprattutto quell'«anche» ci desta preoccupazione. A che cosa fa riferimento e perché i soggetti privati devono essere chiamati ad intervenire direttamente nelle attività della nostra *intelligence* quando, a norma di legge vigente e a norma di regolamenti vigenti, non ce n'è assolutamente bisogno? La nostra *intelligence*, infatti già adesso può operare con le università, con gli istituti di ricerca attraverso convenzioni regolarmente previste dalla legge, che vanno comunicate al Copasir e che hanno tutta una loro procedura istituzionale corretta in modo tale che venga sempre garantito il massimo della trasparenza.

Tra l'altro, devo dire che il fatto che il prefetto dirigente in questo momento del DIS venga auditato e non racconti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di questa vicenda è già di per sé una questione che desta molte, molte perplessità. Il DIS, infatti ha moltissimi compiti. Basta scorrere rapidamente la legge istitutiva - alla cui approvazione abbiamo, peraltro, contribuito nel 2007 - la legge costitutiva dei nuovi sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, la n. 124 del 2007, per renderci conto di come i poteri del DIS siano amplissimi. Facciano riferimento sempre alla Presidenza del Consiglio ma da nessuna parte, né per la parte che concerne i poteri e le competenze del DIS, né in altre parti, si parla di fondazioni di diritto privato, di soggetti privati se non in una maniera e in una misura istituzionale molto corretta. Infatti, dopo aver parlato, all'articolo 8 di questa legge, della esclusività delle funzioni attribuite al DIS, al servizio segreto esterno e al servizio segreto interno, cioè AISI e AISE, per quanto riguarda la materia e le funzioni dell'*intelligence*, si dice all'articolo 11 che possono essere stipulate convenzioni con soggetti e amministratori pubblici e privati, nonché con l'università e con gli enti di ricerca secondo l'ottica di tutela e di protezione anche, se non soprattutto, cibernetica e informatica.

Ora, a seguito di queste norme, è stato fatto ampiamente ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai sottoposti DIS, AISE e AISI, a convenzioni con le nostre università a decine, proprio per sottolineare ed ampliare anche l'attività di ricerca in materia di sicurezza informatica e cibernetica. Di fronte, quindi, ad un panorama normativo e di fatto di *intelligence* chiarissimo che funziona, che fino a questo momento non ha creato perplessità, ci troviamo di fronte ad un emendamento di questo tipo, sul quale tra l'altro anche nella seduta di ieri sera il Gruppo Articolo 1 è intervenuto per chiederne la soppressione *in parte qua*, attraverso l'emendamento proposto dalla senatrice Ricchiuti, sottoscritto anche da me e dalla senatrice Lo Moro, proprio perché una situazione di questo tipo non può essere accettata (in conclusione dirò qual è il rischio che corriamo). Questo della fondazione di diritto privato - ripeto - è uno strumento sbagliato: quando abbiamo approvato nel 2007 questa legge, abbiamo preteso, voluto, valutato e votato per il massimo della trasparenza dei nostri servizi di sicurezza proprio per evitare zone grigie, opache, commistioni. Volevamo che tutto fosse pubblico, che tutto percorresse una strada chiara ed istituzionale e volevamo evitare norme di questo tipo che non si sa

dove nascono e non si sa dove vanno a parare.

Oltre a questo, ci sono delle modalità opache, perché non capisco per quale motivo i Capigruppo di Camera e Senato non fossero stati informati di una norma così rilevante che modifica l'impianto istituzionale della nostra *intelligence* e non si capisce per quale motivo - ci diranno poi se questo dato corrisponde a verità - il capo del DIS contatti i vertici della Commissione bilancio del Senato per parlare direttamente di questa vicenda (è assolutamente al di fuori di ogni regola, quindi vorremmo anche capire che cosa, perché e come è successo su questa materia) e non si capisce che cosa vogliono con la creazione di questo fondo, senza appunto informare non forse vincolativamente, ma doverosamente il Comitato parlamentare e senza informare preventivamente le forze politiche che devono votarlo in Parlamento. Soprattutto, non si sa dove si voglia andare a parare, perché qui si stanno facendo - questo è il rischio - interessi privati assolutamente non necessari in una materia delicatissima. A chi serve questa fondazione di diritto privato? Chi ci finirà dentro, con quali finalità, con quali scopi? Mi rivolgo al Governo, perché siamo in grado di intervenire e di bloccare questa situazione, ma sarà da capire se questa che io definisco una "deviazione istituzionale" troverà gambe per andare avanti o verrà bloccata definitivamente in quest'Aula del Senato. *(Applausi dal Gruppo Art. I-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire su questo provvedimento e sull'emendamento più importante, perché si parla di qualche decina di milioni in alcune parti, di qualche centinaia di milioni in altre, ma qui c'è un emendamento da 11 miliardi che è passato senza grande clamore, si tratta del 13.0.7, presentato dai colleghi della componente Südtiroler Volkspartei del Gruppo Per le Autonomie, che regala trent'anni di concessione ad una municipalizzata egemonizzata dal partito menzionato e dal Partito Democratico che dominano in quella Regione, i quali potranno fruire per trent'anni, oltre ai tre già goduti, perché la concessione era scaduta il 30 aprile 2014, di una concessione che nell'ultimo anno ha comportato ricavi per 370 milioni, un margine operativo lordo tra i 160 e i 170 milioni e addirittura un utile superiore ai 100 milioni.

Questo, moltiplicato per i trent'anni per i quali vi è questo regalo, comporta undici miliardi (più uno per i tre anni già passati senza nessuna gara) di ricavi; cinque miliardi, più mezzo, per quanto riguarda il margine operativo lordo e, addirittura, considerando solo l'utile, sono comunque due miliardi e mezzo. Questo a fronte di che cosa? Del versamento di settanta milioni per sette anni, cioè di mezzo miliardo.

Lo Stato, cioè, riceve mezzo miliardo - in futuro, non subito - e, in cambio, dà via libera a cinque miliardi e mezzo che starebbero molto meglio nelle casse dello Stato, per le tante necessità che lo Stato ha, piuttosto che in una nuova municipalizzata. Io avevo sentito dire che questo Governo e quello precedente volevano ridurre le municipalizzate. Magari, invece, si massacrano municipalizzate, talora anche utili (non tutte sono inutili, infatti), da qualche decina di migliaia di euro, creando disagi in Comuni per disservizi, ma se ne crea una destinata ad incassare 12 miliardi nel corso dei prossimi trentatré anni.

Qual è l'alternativa? L'alternativa non bisogna proporla, perché era già stata fatta. Il Governo Berlusconi, con il ministro Matteoli, nel settembre del 2011 aveva attivato le procedure per la concessione. Perché è buona norma attivare le norme per una gara dopo la concessione; non quando la concessione è ampiamente scaduta, come l'attuale Governo sta facendo per la Torino-Piacenza, ma prima. E il ministro Matteoli lo fece quasi tre anni prima della scadenza della concessione. Le condizioni erano simili a quelle che ci sono in questo emendamento, con una piccola differenza: quelli erano i livelli di base: settanta milioni all'anno da versare per sette-otto anni. Da lì potevano esserci le offerte al ribasso di coloro che partecipavano alla gara. Qui, invece, si è partiti dalla base e alla base si resta. Dunque, è un regalo enorme. Ci sono delle omissioni in quanto in questo emendamento non c'è alcuna delle condizioni né i vincoli previsti, invece, nell'appalto indetto dal Governo Berlusconi nel 2011. Qui non si parla di investimenti. Una riduzione tariffaria o, perlomeno, un contenimento degli aumenti non sono menzionati. Praticamente, una cosa che doveva essere fatta a gara, a competizione, è

data in regalo per trentatré anni. Ora, io chiedo al Governo di avere il buon senso e il rispetto per i cittadini di non includere l'emendamento 13.0.7 nel maxiemendamento, sulla cui presentazione indubbiamente contiamo e su cui porrà la questione di fiducia.

Ripeto che qui si va a "spilorciare". Il Governo dice: il milione per questa cosa non c'è; i venti milioni per quest'altra non ci sono. E poi fa un regalo di cinque miliardi e mezzo, limitandosi al margine operativo, a una municipalizzata. Noi non capiamo. Ogni spiegazione che mi viene in mente è maliziosa, per cui non ne faccio alcuna.

Chiedo al Governo che, anziché dare spiegazioni, non includa tale misura nel maxiemendamento. Queste cose si potranno fare in seguito. Se è nella convenienza dei cittadini, lo si potrà fare. Ma io ritengo che non sia convenienza dei cittadini fare di tutto per azzerare una misura che lo stesso Governo, da legislatore, ha inserito, cioè il divieto di proroga delle concessioni autostradali, con l'eccezione, naturalmente, delle *in house*, con tutti i problemi che questo prevede.

Perché qui si prevede, sostanzialmente, di dare una proroga camuffata. Anziché darla al soggetto A, e prorogare per trent'anni al soggetto A, ci si inventa un soggetto che è identico al soggetto A. È il soggetto A che deve acquistare alcune quote dei privati, i quali potranno, tra l'altro, ottenere il prezzo che vogliono. Perché, essendo obbligatorio che le loro percentuali di partecipazione all'azionariato dell'autostrada siano rese pubbliche, possono chiedere il prezzo che vogliono. Quindi, altro regalo indebito. Il tutto giustificato con un vago rilancio degli investimenti.

Le norme europee, il buonsenso e l'obbligo per i Comuni, per esempio, vogliono che i risparmi si ottengano facendo le gare, non i regali: c'è una bella differenza. Qui invece si è scelto di fare il regalo, lo ribadisco: come minimo, nella più pessimistica delle ipotesi, 5,5 miliardi di regalo di una infrastruttura che verrà gestita da una municipalizzata, come sappiamo bene. In quella Regione si passa da incarichi di dirigenza di uno dei due partiti indicati (il Partito Democratico e La Südtiroler Volkspartei) a una presidenza e una megadirigenza di quest'autostrada e dall'una all'altra. È sostanzialmente la stessa cosa.

Qui si voleva abolire mezza Costituzione per risparmiare 50 milioni di euro all'anno e poi si regalano 5 miliardi e mezzo. Complimenti: chiedo al Governo di avere il pudore - ripeto - di non includere quest'emendamento nel maxiemendamento: sarebbe una vergogna e uno schiaffo agli italiani, nonché alle imprese che vorrebbero essere rese competitive. Ricordo che non siamo più - e non lo siamo mai stati - nei piani quinquennali dell'Unione Sovietica; qui siamo invece nei piani quinquennali - anzi, trentatrennali - di concessioni regalate, in attesa di fare altri regali ad altri concessionari, di cui leggiamo sui giornali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Cittadella-Margherita Hack» di Ancona, che in questo momento stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 12,16)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e signor Vice Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si compone di luci ed ombre. Riflette, in estrema sintesi, l'atteggiamento della maggioranza che sostiene questo Esecutivo e, ancora di più, lo stato d'animo e gli umori del principale azionista di questa maggioranza e di quella precedente.

Nello stesso modo in cui si prova a ricucire lo strappo con il Paese, si è provato con questo provvedimento a rimediare ad alcuni «errori di valutazione» - per darne una definizione generosa - commessi in precedenza. Nel testo, alla fine, si è inserito un po' di tutto, compresa la norma che definisce i nuovi termini temporali degli incarichi di vertice delle Forze armate: l'ennesimo provvedimento *omnibus*.

Altra nota dolente, che purtroppo torna a farsi sentire in questo ramo del Parlamento, è la tempistica data al dibattito. Mi riferisco, ad esempio, agli emendamenti del Governo legati agli eventi sismici, testi che avrebbero certamente meritato una discussione più approfondita e che si configurano quasi come un provvedimento a sé stante per la quantità e l'importanza delle disposizioni inserite, nonché alle proposte di tutti i commissari e degli altri colleghi parlamentari. Invece no: presentazione degli emendamenti e rapido termine per i subemendamenti, senza possibilità di effettuare i dovuti approfondimenti. Mi ricollego quindi all'appello mosso da altri colleghi affinché in fase di bilancio siano prese in considerazione ulteriori richieste concernenti il forte disagio che riguarda i problemi delle aree terremotate.

Con un emendamento al disegno di legge di conversione si è poi posto rimedio ad un errore macroscopico, denunciato a più riprese in diversi atti di sindacato ispettivo presentati anche da noi del Gruppo Fare! che ad oggi, nel nostro caso, rimangono ancora senza risposta. Finalmente i reati di *stalking* non potranno più essere estinti con le «condotte riparatorie» ovvero con un risarcimento economico. Il Governo, dopo le polemiche politiche e delle associazioni in seguito al primo caso a Torino, che tutti conosciamo, ha deciso di intervenire per modificare la recente riforma al procedimento penale. Il risultato non è certo frutto di un'attenta riflessione dell'Esecutivo o di qualche suo egregio componente, ma della battaglia portata avanti dalle associazioni e da alcune di noi, che con forza hanno denunciato la gravità della cosa.

In sintesi, come dicevo, ci sono tante ombre e poche luci in questo provvedimento, dal quale ci si aspettava qualcosa in più: da un lato, ad esempio, sono certamente apprezzabili le misure in materia di *split payment*; dall'altro, suscitano perplessità le disposizioni in materia di definizione agevolata di cui all'articolo 1, che di fatto rischiano di dare luogo a una forma di condono reiterato. Si tratta di disposizioni che vanno incontro ad esigenze che definirei elettorali e che rischiano di configurarsi come un ulteriore incentivo a comportamenti scorretti nei confronti del fisco, come in particolare l'evasione da riscossione, peraltro già in aumento, con conseguenze fortemente negative sulla tenuta del sistema fiscale nel suo complesso.

L'unica nota per la quale forse mi sento di dire che abbiamo veramente raggiunto un forte risultato concreto e per la quale esprimo soddisfazione sia personale sia a nome del Gruppo [Fare!](#) è quella che considero una vittoria prima di tutto degli studenti e poi del diritto allo studio. Mi riferisco all'approvazione dell'emendamento a mia prima firma - e devo ringraziare il relatore per l'onestà di avermene riconosciuto la maternità - che estende la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri, anche dalla stessa Provincia. Ricordiamoci che la normativa in atto parla di 100 chilometri in maniera univoca per tutti gli studenti. Con questo emendamento si fa riferimento a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. È una modifica importante che va nella direzione giusta e permette agli studenti di quelle zone di godere delle detrazioni importantissime che consentono a quelle famiglie di sostenere i loro figli durante gli studi e di avere un'equità in un diritto che deve essere, a nostro avviso, riconosciuto a tutti. È un risultato importante, ma non definitivo.

Presidente, mi rivolgo al Governo e a tutti coloro che hanno supportato questa richiesta con l'auspicio che questa forma di agevolazione, che sappiamo essere sperimentale, come il relatore l'ha definita, e questa forma di detrazione per chi studia e raggiunge con difficoltà scuole e atenei possano diventare strutturali ed essere di supporto alle famiglie che vivono in territori montani e in zone disagiate, con difficoltà e costi maggiori e diverse possibilità di accedere allo studio. Auspichiamo che, una volta sperimentata in questo biennio per il quale è stata prevista dal decreto fiscale, possa essere testata per

le coperture necessarie e il reale utilizzo in modo da diventare una norma che sarà possibile utilizzare sempre per questi nostri studenti.

È un tassello che mi sento orgogliosa di avere posto insieme a chi l'ha supportata. Parlare del fenomeno dello spopolamento, della difficoltà di vivere in montagna e delle reali condizioni di chi vive in una realtà che via via viene depauperata e vede un calo demografico è facile; credo, invece, che sia arrivato il momento di dire basta. Bisogna fare e questa volta finalmente abbiamo fatto. (*Applausi dal Gruppo Misto-Fare!*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, anche quest'anno il provvedimento che oggi giunge al nostro esame si presenta come collegato alla legge di bilancio. Siamo al secondo anno successivo alla soppressione della legge di stabilità che, come sappiamo, era stata lungamente tacciata di essere diventata un contenitore, un carrozzone circense di norme dal contenuto più disparato che ben poco avevano a che vedere con la materia di bilancio in senso stretto.

Adesso che sono intervenute parecchie restrizioni su questo fronte, ho la sensazione che il metodo equivalente di norme *omnibus* sia stato contagiato dal cosiddetto decreto-legge fiscale, tant'è che il provvedimento odierno contiene, in realtà, solo quattro articoli di natura strettamente fiscale (la rottamazione delle cartelle *bis*, l'estensione dello *split payment*, la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA e la sospensione dei tributi per i territori colpiti da calamità naturali). Tutto il resto è veramente opinabile che possa ricondursi alla materia fiscale. Tuttavia, nello spirito di collaborazione e nel solco della ricerca del miglioramento del testo, avevamo presentato in Commissione dei buoni emendamenti che sono stati irrimediabilmente respinti. Mi riferisco, per esempio, alle disposizioni per lo sviluppo del settore librario nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Ci lamentiamo del fatto che gli italiani leggano poco, che investano poco in cultura e quindi sosteniamo che sono necessarie le misure incentivanti. Ma gli aiuti alle piccole librerie e storiche dei piccoli Comuni sono caduti nel vuoto.

Ho presentato emendamenti riguardanti gli investimenti sui sistemi di trasporto intelligenti, fondati sull'interazione tra informatica, telecomunicazioni e multimedialità, che consentono di affrontare in modo innovativo i problemi della mobilità pubblica, collettiva e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni improntate su sicurezza, efficienza, efficacia, economicità nel rispetto dell'ambiente.

Ma anche queste proposte sono state respinte. Mi riferisco inoltre ad alcuni emendamenti di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di personale delle agenzie fiscali. Ebbene, neppure in questo caso ci è stato consentito di poter dare un contributo migliorativo, stanti le raffiche montanti di un voto di fiducia sempre più probabile.

Quindi con rammarico dobbiamo constatare ancora una volta il ricorso del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza per portare in Parlamento un provvedimento che, come del resto conferma la migliore tradizione di sinistra in voga in questi ultimi anni di legislatura, pecca nella forma e nei modi, rappresentando un ulteriore esempio di peggioramento della qualità della legislazione. Un provvedimento che si presenta come collegato alla legge di bilancio, di cui cogliamo carenze e inadeguatezze sul fronte dello sviluppo e della crescita. Manca una prospettiva concreta e credibile, manca una strategia efficace, manca una visione unitaria di proiezione in un futuro che pure deve essere preso in considerazione, che merita attenzione e disponibilità di intelligenza e di una *governance* credibile. O, per meglio dire, qui l'unica proiezione sembra essere sempre e solo quella elettorale. Proprio perché ci avviciniamo a grandi passi alla fine della XVII legislatura, temiamo che il Governo voglia utilizzare gli ultimi atti più per compiacere una parte di elettori cui si rivolge per tentare di risalire la china che per il perseguimento del bene complessivo del Paese.

Quello che balza agli occhi in maniera eclatante è che nulla di veramente serio viene fatto per ridurre la pressione fiscale; anzi, possiamo dire che le disposizioni sullo *split payment* rischiano di tramutarsi in una tassa vera e propria sulla liquidità per le imprese e i professionisti.

E ancora sul Sud riscontriamo carenze di attenzione. Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo: il Mezzogiorno ha bisogno di interventi risolutivi, dal credito di imposta alla fiscalità di vantaggio, e non ha bisogno di qualche *spot* e di qualche misura cosiddetta *light* (leggera). Ancora una volta una beffa conclamata, che certamente amplifica il grado di inaffidabilità e inadeguatezza di questo Governo.

Ci sarebbero altre ragioni di disapprovazione da elencare in merito a questo provvedimento, ma quelle appena enunciate costituiscono, a mio modo di vedere, un estratto sufficiente per manifestare tutto il nostro dissenso a questo provvedimento di conversione, che ancora una volta, nel merito come nel metodo, prova le carenze di un Governo che è ormai visibilmente proiettato in campagna elettorale e che arranca in cerca di consensi spiccioli, prestandosi a operazioni di piccolo cabotaggio, buone per accontentare qualcuno, ma che a guardar bene mancano di respiro e di visione e poco sono improntate ai principi di buona amministrazione. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, PpL, RI)*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, se vogliamo uscire dal rischio di fare *greenwashing* e vogliamo attuare realmente la tanto sbandierata economia circolare, dobbiamo capire che ci è d'obbligo osservare i fenomeni e attivare strategie precise.

In Italia abbiamo un immesso sul mercato di circa 2,1 milioni di tonnellate di plastiche; ne raccogliamo 900.000 tonnellate e ne mandiamo al riciclo soltanto 540.000. C'è quindi un riciclato pari ad un quarto di quello che è immesso al consumo (questi sono dati di Assorimap dell'anno scorso). Perché succede questo? Eppure in Italia abbiamo delle tecnologie e degli impianti che ci rendono *leader* nel settore, ma, senza un sistema adeguato di valorizzazione di questa filiera, avviene che, così come i cervelli, si verifica una continua fuga di aziende verso Paesi che, a differenza nostra, attuano politiche economiche a vantaggio di chi veramente attua politiche di economia circolare.

Circa il 50 per cento delle plastiche raccolte finisce in inceneritori o discariche; recentemente più in discarica che in inceneritore, perché gli inceneritori sono intasati.

Il Plasmix, che è la parte meno nobile delle plastiche, fatto al netto delle PET e del polietilene (sono le cosiddette plastiche miste), sta avendo un aumento di produzione, perché c'è una maggiore richiesta di prodotti monouso e soprattutto di *packaging* finalizzati a un miglior mantenimento dei prodotti alimentari.

Questi prodotti in Plasmix sembrano difficilmente riciclabili, ma non è vero. Sono, infatti, diversi decenni che la ricerca ha permesso di trasformare anche questi residui plastici in materia prima-seconda; non è da oggi, ma almeno da dieci anni, che questi prodotti hanno certificazioni europee. Con essi si possono fare arredi urbani, banchi di scuola, pannelli fonoassorbenti e tanto altro ancora. Ma è una filiera che non viene sostenuta e incentivata.

Questi rifiuti, quindi, cercano un altro tipo di soluzione e finiscono negli inceneritori; questi, non potendoli ricevere, fanno in modo che i rifiuti restino nelle piattaforme di trasferimento. L'osservatore medio di questo settore nota che negli ultimi anni sono centinaia gli incendi che avvengono in questi siti di trasferimento. C'è, quindi, una difficoltà a smaltire una materia che potrebbe entrare in una filiera economica importante. C'è qualcuno che, invece di proporre di fare veramente economia circolare e di fare nuova materia prima-seconda, propone nuovi inceneritori.

Vi ho parlato solo di economia; chiaramente non ho neanche voluto sollecitare la vostra immaginazione sulle isole di plastica negli oceani e sul fatto, ormai accertato, che queste microplastiche sono entrate nella filiera alimentare.

Abbiamo presentato degli emendamenti, uno al decreto-legge fiscale e altri al disegno di legge di bilancio, che sono stati tratti da una proposta di legge a opera dell'onorevole Stefano Vignaroli, che ha recentemente registrato un ottimo consenso e un apprezzamento proprio da Assorimap con un comunicato stampa dell'8 novembre scorso, denominata «Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale *post-consumo* a base plastica».

Uno degli emendamenti presentati in Senato, l'11.0.31, a mia prima firma sebbene su questo argomento si fosse registrata una sostanziale convergenza anche della maggioranza, è stato respinto,

nonostante chiedesse semplicemente l'estensione delle agevolazioni sul costo dell'elettricità, già in vigore per le imprese cosiddette energivore di altri settori, alle imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica.

Altre misure previste dalla proposta di legge riguardano l'agevolazione del credito d'imposta e la creazione di un fondo per gli enti locali che vogliono fare acquisti in questo settore e saranno presentate con emendamenti al disegno di legge di bilancio.

A questo punto, respinto l'emendamento al decreto fiscale, ci auguriamo che la convergenza che fino ad ora si è manifestata solo in senso orale, possa tradursi concretamente, almeno nella legge di bilancio, incontrando un parere favorevole per l'approvazione di questi emendamenti, estremamente importanti per la nostra economia circolare e per il nostro ambiente.

PRESIDENTE. Come già comunicato, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

La seduta è ripresa.

È iscritto a parlare il senatore Esposito Stefano. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, mi concentrerò su due questioni che - secondo me - hanno una grande rilevanza, contenute nel decreto fiscale al nostro esame. Premetto che voglio davvero ringraziare il relatore, senatore Lai, per il lavoro che ha svolto sul tema relativo alla chiusura definitiva di una brutta pratica, messa in campo negli ultimi anni da parte delle compagnie telefoniche e di molti gestori di servizi televisivi in abbonamento. Mi riferisco alla bolletta a ventotto giorni, o a quattro settimane, che ha prodotto, purtroppo, un aggravio economico significativo a carico dei consumatori, perché, unici al mondo, quegli operatori sono riusciti a trasformare l'anno da dodici a tredici mesi e quindi ad emettere tredici bollette e a richiedere il pagamento *una tantum* di una tredicesima, naturalmente a spese del contribuente. E soprattutto, desidero ricordare che - secondo le stime più prudenti - siffatta pratica avrebbe generato un miliardo di utile finito nelle tasche degli operatori; secondo alcune stime meno prudenti, si arriverebbe a 2 miliardi all'anno.

Credo che il Parlamento tutto su questo tema debba essere orgoglioso del lavoro fatto. La Commissione e il Governo hanno ben operato nell'approvare un emendamento a mia prima firma, ma devo dire che sono state presentate diverse proposte dello stesso tenore da molti altri Gruppi politici. Ritengo che abbiamo dato una risposta importante a 30 milioni di utenti e consumatori, e questo credo vada rivendicato. So che non è stata una partita semplice, perché le pressioni sono state molte, e ancora di più, per questo, credo vadano riconosciute al lavoro della Commissione e del relatore Lai un'attenzione e una imparzialità, anche nel corso dei confronti con i soggetti coinvolti, che hanno prodotto una norma che reputo puntuale.

Ricordo a tutti che nella norma si prevedono centoventi giorni per la messa in regola, ovvero per il ritorno definitivo alla normalità: bollette ogni mese e, quindi, dodici bollette alla fine dell'anno. Da questo provvedimento - ha generato qualche discussione - sono stati esclusi i gestori delle reti energetiche, luce e gas. Evidenzio solo che, sul settore specifico, le segnalazioni di operatori che avrebbero utilizzato negli ultimi mesi il sistema dei ventotto giorni o delle quattro settimane per la bollettazione si sono molto ridotte, e comunque parliamo di servizi che si pagano a consumo, e quindi con impatto molto ridotto. Naturalmente, anche su questo versante ci aspettiamo che il ruolo delle *Authority*, che abbiamo costituito in questo Paese e che hanno un'autonomia e determinate funzioni, sia puntualissimo.

A questo proposito, per tornare al provvedimento approvato in Commissione, raccomandiamo all'Agcom di verificare puntualmente che vengano rispettati i centoventi giorni. Invitiamo gli operatori a non utilizzare tutti i centoventi giorni previsti dalla norma, perché ci si può mettere in regola molto prima e restituire correttezza al rapporto con gli abbonati. Soprattutto, chiediamo all'Agcom - è una competenza dell'*Authority* su questo versante - di procedere anche ai rimborsi di quanto pagato in maniera inappropriata - per usare un eufemismo - da parte di milioni di utenti.

Credo di aver detto praticamente tutto e di avere segnalato con puntualità i contenuti del provvedimento stesso. Segnalo però - e colgo l'occasione della presenza in Aula del vice ministro Morando - che la Commissione ha respinto un emendamento che avrebbe consentito alla città di Roma, nella realizzazione della metro C, di non incorrere nel rischio di perdere risorse finalizzate alla realizzazione della stessa metro C. Vice ministro Morando, personalmente reputo inspiegabile la scelta di respingere il suddetto emendamento che, non prevedendo alcuna risorsa, non aveva alcun impatto economico. Per la verità, so che il Ministero di cui lei è rappresentante aveva dato parere favorevole. Si corre il rischio, però, che la bocciatura produca entro il 31 dicembre una perdita per la città di Roma di 10 milioni di euro e condizioni pesantemente anche le risorse stanziare per gli anni finanziari successivi. Mi rivolgo al collega Lai, anche se ha terminato il suo lavoro, e colgo l'occasione per dirlo anche alla relatrice sul disegno di legge di bilancio Magda Zanoni e soprattutto al Governo: varrebbe la pena di capire se ci sono spazi per recuperare quel testo.

Per la verità, non avendo particolari preoccupazioni, non ho riproposto l'emendamento che avevo presentato insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle Taverna e Scibona in legge di bilancio. Mi sembrava del tutto naturale, non avendo alcun impatto ed essendo una norma che lo stesso ministro Delrio aveva sostenuto; non mi aspettavo quindi rischi di bocciatura e, per questo, non l'ho ripresentata. Riconosco il mio errore e il mio limite, ma credo proprio che meriti di essere recuperata. Dico con grande franchezza, non essendo - com'è noto - uno degli esponenti politici del mio partito che nutre maggiori simpatie nei confronti del Movimento 5 Stelle, né gode della loro simpatia, che questa è una norma per Roma e riguarda tutti. È una norma per la città e non è importante in questo momento chi la governa.

Rivolgo pertanto un appello a tutti coloro che possono, in virtù del ruolo che svolgeranno nell'ambito della legge di bilancio o in quanto rappresentanti del Governo, di trovare gli strumenti per recuperare questa norma che ritengo rientri nell'interesse generale e non di parte politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

[ZANONI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il provvedimento di cui stiamo discutendo si pone in continuità con il prossimo provvedimento che affronteremo, che è la legge di bilancio per il 2018.

La discussione che si è svolta in questi giorni sul decreto fiscale, anche in Commissione, ha prodotto in realtà molto materiale e ha già approntato diversi temi che saranno oggetto di discussione proprio nell'ambito della legge di bilancio, tant'è vero che parecchi sono stati i rinvii, in parte perché riguardanti temi che avevano ancora bisogno di qualche approfondimento, in parte perché richiedevano finanziamenti pluriennali, per cui era meglio inserirli nella stessa legge di bilancio.

Mi soffermo ora solo su alcuni dei contenuti del provvedimento: un esempio della continuità è la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018, che è già contenuta, anche se in piccola parte, nel decreto fiscale e trova la sua compiutezza nella legge di bilancio. Nel provvedimento, all'articolo 5, si prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 mediante un minore incremento dell'aliquota, ridotta del 10 per cento, che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 com'era previsto dalla legge di stabilità del 2015. E si prevede inoltre analogo parziale sterilizzazione dell'aumento dell'accisa per l'anno 2019.

Altro tema che viene rinviato per la parte corporata alla legge di bilancio è quello relativo agli enti locali e alle Regioni. Peraltro, nel provvedimento troviamo alcuni interessanti elementi in favore degli enti locali, come l'articolo 1^{bis}, che prevede l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione. L'articolo risolve effettivamente un problema degli enti locali, perché, inserito con l'approvazione di un emendamento in sede referente, destina i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche alle spese di progettazione per le opere pubbliche. E ciò risolve davvero il problema degli enti locali, che dovevano tenere una specie di fondo a rotazione che veniva rimpinguato man mano che le opere si facevano, e a quel punto venivano recuperate le spese di progettazione. Si risolve così un problema tecnico.

Il provvedimento, poi si occupa anche del tema dei fabbricati di lusso. La norma, introdotta con l'approvazione di un emendamento durante l'esame in sede referente, inserisce i fabbricati di categoria catastale A9, che sono i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici, tra quelli che non possono essere riconosciuti quali immobili rurali agli effetti fiscali. La stessa disposizione espunge, quindi, il riferimento a quei fabbricati aventi caratteristiche di lusso.

Ci sono poi altre norme importanti, fra cui quelle che facilitano l'affidamento dei contratti di tesoreria e in materia di 5 per mille, che consentono di dare agevolazioni all'ente parco. Ricordo anche un articolo che complessivamente contiene disposizioni in materia di enti locali e prevede semplificazioni nelle procedure in materia di siti di importanza comunitaria, nonché una parte in materia di riscossione.

Tutto quello che concerne la tematica del finanziamento degli enti locali, della distribuzione dei fondi e degli enti in dissesto sarà invece oggetto di un apposito approfondimento proprio nella legge di bilancio.

Vorrei sottolineare che il provvedimento in esame prevede nel titolo proprio disposizioni urgenti in materia finanziaria, ma anche per esigenze indifferibili. E ho trovato particolarmente significativo che il Governo, fra le esigenze indifferibili, abbia fatto rientrare le modifiche alla normativa sul reato di *stalking*. E l'ho trovato particolarmente significativo perché vuol dire che il Governo si rende conto dell'urgenza di questa materia, legata alla difficoltà delle donne di fronte a un reato davvero pesante commesso nei loro confronti. Con l'aggiunta posta in essere dal Governo, non sarà più previsto il risarcimento economico per estinguere il reato di *stalking*, ma si dovrà andare a dibattimento. Si tratta di una contromisura attuata, perché con l'introduzione, lo scorso giugno, dell'articolo 162-ter del nuovo codice penale si è aperta una breccia proprio in materia di *stalking*, sembrando il reato depenalizzato tramite una condotta riparatoria, in questo caso di tipo economico. Quella che è sembrata una depenalizzazione del reato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano nel 2009, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, necessitava quindi di una precisazione affinché non nascessero ulteriori dubbi interpretativi. Anche a seguito di una recente sentenza andata proprio nella direzione di consentire condotte riparatorie, credo che il Governo abbia fatto bene a raccogliere un emendamento presentato dalla senatrice Lo Moro, assolutamente identico nel contenuto.

Grazie anche ai due emendamenti del Governo e della senatrice Lo Moro, quindi, i reati di *stalking* non potranno più essere estinti tramite le condotte riparatorie, anche se l'imputato abbia riparato interamente mediante la restituzione in risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa e anche se il giudice riconosce la congruità dell'offerta proposta. Non sarà più sufficiente procedere con un risarcimento per smacchiarsi del reato di *stalking*. Questa è certamente una misura di civiltà, che va a sanare una prassi che, se avesse continuato a perpetuarsi, non avrebbe tutelato pienamente né la dignità, né i diritti delle persone vittime del reato di *stalking*, le quali, oltre al danno, avrebbero continuato a subire anche la beffa di vedere assolto l'imputato attraverso la riparazione tramite un semplice corrispettivo economico.

Vorrei spendere poi solo una parola sul tema dell'uso terapeutico della *cannabis* medica, anche se credo che altri interventi lo approfondiranno. Reputo anche questo un passaggio importante che ha dato il senso del lavoro congiunto tra Parlamento e Governo, tant'è vero che quest'ultimo ha accolto moltissimi degli emendamenti presentati sul tema.

Signor Presidente, vorrei inoltre soffermarmi su alcuni temi che sono stati rinviati, alcuni dei quali mi stanno particolarmente a cuore, perché riguardanti la terra da cui provengo. In primo luogo, mi riferisco a una questione vecchia, l'alluvione in Piemonte del 1994, di cui si occupa un emendamento particolarmente richiesto dalle imprese locali e riguarda il diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997. Su di esso il Governo ha dato la propria disponibilità, ma, poiché l'emendamento comporta costi sulla legge di bilancio, probabilmente, si potrà trovare una soluzione. In ogni caso, c'è disponibilità in questa direzione.

L'altro aspetto rinviato è contenuto in due emendamenti che riguardano gli incendi boschivi

verificatesi nelle ultime settimane nelle Regioni Piemonte e Lombardia. Anche in questo caso c'è l'impegno del Governo a considerarlo o in legge di bilancio o in altro provvedimento, mancando ancora la quantificazione precisa del danno, trattandosi di fatti relativamente recenti.

Con questo ho concluso il mio intervento, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borioli. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, nel contesto di un provvedimento che contiene molte utili disposizioni per il Paese che puntano a metterlo nelle condizioni migliori per intercettare le positive dinamiche di ripresa, che ancora ieri ci sono state evidenziate, mi tocca l'obbligo, il dovere non piacevole ma necessario da esercitarsi, di fare una segnalazione. Mi riferisco a un aspetto che ritengo abbia recato al provvedimento e alle sue potenzialità un *vulnus* che temo sarà destinato a produrre effetti preoccupanti sul piano sociale e dell'occupazione, se non si troverà il modo di porvi rimedio in uno dei provvedimenti rimanenti ancora in campo in questa legislatura, a cominciare dalla prossima legge di bilancio.

Mi riferisco a un emendamento a mia prima firma, che proponeva di modificare e riequilibrare al 60 e 40 per cento il rapporto per gli affidamenti che le concessionarie autostradali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono chiamate a svolgere: 60 per cento attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica e 40 per cento per affidamenti diretti. Tale emendamento proponeva il suddetto riequilibrio modificando la previsione attualmente vigente del codice degli appalti, che fissa quel rapporto rispettivamente ad 80 e 20 per cento.

Io vorrei sottolineare che questa richiesta di modifica, che - ci tengo a precisarlo - è stata costruita nel corso delle ultime settimane attraverso un rapporto intenso con i rappresentanti dei lavoratori e con i Ministeri competenti, e in modo particolare con i Ministeri dei lavori pubblici e dello sviluppo economico, non scaturisce da un ripensamento su un principio che ho condiviso con tutti coloro che con me hanno firmato l'emendamento (sostanzialmente tutti i componenti del Partito Democratico della 8a Commissione del Senato). Si tratta del principio della progressiva apertura trasparente al mercato di un sistema rimasto per troppi anni ossificato in vecchie logiche che hanno bisogno di essere riportate a efficienza e trasparenza.

Non essendo un ripensamento, si è posto il problema, a seguito delle preoccupazioni e delle mobilitazioni messe in atto dai lavoratori nel corso degli ultimi mesi, e anche dei primi effetti negativi sull'occupazione in quel comparto, di temperare il principio con il tentativo di renderlo più graduale, attraverso un processo che poi occorrerà monitorare e rendere il più possibile incisivo.

Il fatto che questo emendamento non sia riuscito ad arrivare ad approvazione ora - io lo temo e Dio non voglia che questo si verifichi - rischia di mettere immediatamente a rischio, a distanza riavvicinata, l'occupazione di molti lavoratori in questo Paese. E ricordo che stiamo parlando di un comparto che coinvolge più di 3.000 persone in tutt'Italia, 1.000 delle quali soltanto nel Piemonte, che oggi corrono seriamente il rischio che venga colpita non soltanto la quantità di occupazione che in quel settore si produce, ma anche la qualità.

Molti di quei dipendenti e lavoratori, infatti, sono da tempo assunti con contratti a tempo indeterminato e oggi, anche nella quota che potrebbe essere recuperata attraverso il meccanismo delle gare, senza adeguati strumenti di tutela, di protezione sociale e di guida nel passaggio da un sistema all'altro, rischiano di conoscere (quelli che potrebbero essere recuperati) un percorso di precarizzazione. Come voi ben capite, per persone che hanno famiglia e un'età piuttosto significativa, ciò costituisce un problema sociale davvero rilevante.

Io so che da questo punto di vista sono state avanzate riflessioni e la necessità di approfondimento circa il rischio che l'Unione europea possa richiamarci a un maggior rigore su un fronte che indubbiamente merita e deve essere portato a maggior trasparenza ed efficienza. Voglio però richiamare che la percentuale del 60-40 per cento è stata stabilita in uno dei provvedimenti dell'allora Governo Monti e, al di là della valutazione che possiamo fare su quella esperienza governativa, certamente Mario Monti non è uomo a cui è imputabile una particolare inclinazione a tutelare le *lobby*

o a contrastare l'apertura trasparente al mercato.

A questo punto rivolgo una richiesta in particolare al Governo. Avendo già provveduto a presentare lo stesso emendamento a valere sulla legge di bilancio, chiedo che tutti gli approfondimenti che probabilmente non si sono riusciti a fare in questo passaggio, e che forse avrebbero potuto fugare i dubbi residui rispetto al conflitto tra la correzione in questione e ciò che dispongono le direttive europee, vengano svolti perché il problema va portato a soluzione.

Io sono un convinto sostenitore della necessità di portare quel sistema a trasparenza ed efficienza nel rapporto con il mercato. Ma sono anche convinto che, nel momento in cui si tratta di metterlo sulla bilancia come un passaggio probabilmente troppo rapido che il sistema non è in grado di assorbire compiutamente senza mettere a repentaglio il quadro dell'occupazione, alla fine rischia in quei termini di scaricare le sue tensioni sul fronte di quelli che sono più deboli, e cioè dei lavoratori che peraltro, costruendo nel corso degli anni un quadro di competenze professionali di notevole rilievo, vedono oggi messa in difficoltà la loro posizione.

Auspico che su questo ci possano essere un approfondimento e una verifica che portino a correggere il sistema, o meglio la previsione attualmente scritta nel codice degli appalti. Non soffro di alcun feticismo ed eccesso di protagonismo, ma credo che anche con le eventuali correzioni di quella proposta emendativa si possa trovare una soluzione, riprendendo il solco delle trattative che si sono svolte in più di un'occasione tra i rappresentanti dei lavoratori e del Governo, nelle articolazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che hanno fornito a quei lavoratori la rappresentazione chiara di un'apertura che oggi viene negata. E ciò ovviamente e giustamente alimenta il risentimento di quel settore lavorativo.

Mi auguro che il Governo, nelle successive fasi del nostro lavoro legislativo, a cominciare dalla legge di bilancio sulla quale ho presentato un emendamento, trovi lo spazio e il modo per riconsiderare il tema e portare a soluzione una vicenda che altrimenti - e io non voglio che soprattutto noi come maggioranza di Governo ci assumiamo una tale responsabilità - rischia di produrre, per iniziativa politica del Parlamento e dell'Esecutivo, un danno all'occupazione che credo in questo momento sia l'ultimo dei prodotti che desideriamo mettere sul tappeto della società italiana come lavoro di questa legislatura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marcucci. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per segnalare, con grande apprezzamento nei confronti della Presidenza dell'Assemblea e anche della Presidenza della Commissione e del relatore, l'emendamento 19.03, con il quale in tempi molti brevi si trova una soluzione a un problema che ha creato disagio a migliaia di famiglie, ai dirigenti scolastici degli istituti, al personale amministrativo e, soprattutto, a genitori e studenti.

È un problema che nasce da una sentenza della Cassazione che ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, disgraziato, un bambino di undici anni era stato investito da un autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita dalla scuola. I giudici hanno affermato e ritenuto che l'obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica discendesse da una precisa disposizione del regolamento dell'istituto: ossia il personale scolastico aveva l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie. Non solo, se l'autobus fosse stato in ritardo, la vigilanza spettava al personale della scuola.

La decisione, che per qualche settimana ha bloccato la tappa iniziale della crescita dei bambini e bambine, aveva rischiato di creare alle famiglie un problema, visto che sarebbero state costrette di colpo a conciliare i propri orari con quelli d'ingresso e di uscita dalle scuole, e alle stesse scuole, che sarebbero state costrette a garantire una vigilanza e, quindi, a impiegare parte del personale, che sarebbe stato sottratto da altri incarichi, con difficoltà oggettive e facilmente comprensibili.

L'emendamento - come ho già detto in precedenza - risolve il problema ripristinando una regola di buon senso, ovvero solo i genitori possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione

a consentire l'uscita autonoma dei minori di quattordici anni dai locali scolastici al termine dell'orario di lezione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, e si estende, anche dopo la sollecitazione dei Comuni d'Italia, anche all'eventuale servizio del trasporto scolastico.

Abbiamo reso un buon servizio al Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Tito Lucrezio Caro» di Sarno, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 17,02)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, il decreto fiscale all'esame dell'Aula porta con sé alcune modifiche importantissime per il Paese.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,02)

(Segue FASIOLO). Contiene interventi specifici in molti settori, dall'economia, al credito, all'equo compenso, alla sicurezza e alla sanità. Occorre - a mio avviso - tradurre quanto contenuto nel decreto-legge per renderlo più fruibile agli uditori e ai diretti interessati, per spiegare e far comprendere in cosa si traduce nella pratica.

La relazione del senatore Lai ha dato un quadro esaustivo della cornice in cui il provvedimento si inserisce: una situazione di finanza pubblica positiva con buoni livelli di crescita, con una maggiore sicurezza di poter guardare al futuro migliorando le condizioni di competitività, stimolando gli investimenti per la crescita, che si prospetta strutturale e duratura. Siamo usciti, dunque, dal *tunnel* d'inizio legislatura. Abbiamo intrapreso quella che viene definita, sempre dal relatore, un'inversione di rotta verso una decisa ripresa economica superiore alle attese. La nostra è tra le migliori crescite dei Paesi membri dell'Unione europea, con effetti immaginabili sul mercato del lavoro.

Gli interventi a sostegno di piccole e medie imprese, i rifinanziamenti del fondo di garanzia, il rifinanziamento del fondo occupazione, il tema della previdenza e la regolamentazione della *cannabis* a fini terapeutici - tema ampiamente dibattuto, che ha visto un emendamento del Governo - sono alcuni dei provvedimenti più significativi.

Senza entrare nei dettagli complessi dell'articolato, voglio soffermarmi, nel poco tempo concessomi - e lo ridurrò ancora, dal momento che chi mi ha preceduto ha già in parte affrontato in modo complesso il tema - su alcune importanti modifiche che il provvedimento introduce per gli studenti e le famiglie. In particolare, ritengo davvero importante l'intervento sulla norma vigente che prevede, per iniziativa parlamentare, la detrazione di spesa degli affitti per gli studenti universitari che vivono oltre i 100 chilometri in un'altra Provincia. Il decreto-legge attua una modifica, con la riduzione di questa distanza, portandola a 50 chilometri per chi risiede in aree montane e disagiate, ed elimina un vincolo, quello provinciale, un vincolo davvero da superare, considerando i 100 chilometri un vincolo generale e universale, al di là della Provincia di appartenenza. È una dimostrazione davvero significativa di attenzione nei confronti degli studenti fuori sede, attesa da molti anni.

La seconda modifica è stata illustrata poco fa, ma desidero ulteriormente approfondirla. Il problema era irrisolto da decenni, frutto di contenziosi, di strettissima attualità. Si tratta della questione di cui ha parlato il senatore Marcucci, concernente l'uscita dei minori di quattordici anni dagli istituti scolastici, emersa a seguito della recente sentenza della Corte di cassazione. Si prevede - come è già stato

illustrato - la possibilità, per gli esercenti la responsabilità genitoriale, di consentire l'uscita in autonomia dei propri ragazzi dai plessi scolastici e di usufruire, sempre autonomamente, dei servizi di trasporto scolastico, esonerando, attraverso una liberatoria, il personale scolastico dalla responsabilità di sorveglianza.

Ho ripreso questo tema poc'anzi, già illustrato perché desidero rimarcare l'importanza della modifica apportata, ricordando che si sono verificati più di un contenzioso e più di una tragedia, di cui sono stata anche testimone. Ricordo in particolare la tragedia accaduta all'uscita di una scuola della mia città, Gorizia, il 10 ottobre del 2000. Giò Schilirò, un bambino di nove anni, figlio di una docente del mio istituto, il 10 ottobre del 2000 fu investito da uno scuolabus all'uscita della scuola: una vicenda tragica e dolorosa per la famiglia di Giò e drammatica per i suoi risvolti generali. Ci furono delle condanne: la maestra patteggiò otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale e si addebitò di non aver vigilato adeguatamente sui bambini all'uscita della scuola (due le condanne). Finalmente si è pronunciata una parola di chiarezza su un tema spinoso, che ha visto palleggiarsi per anni responsabilità e zone d'ombra molto spesso i presidi scrivere circolari su circolari, per cercare di disciplinare una materia di fatto magmatica. Questo è finalmente il momento di mettere la parola fine a un drammatico problema, e le zone d'ombra saranno finalmente illuminate. È un ulteriore servizio che questa legislatura ha reso alla scuola e alla famiglia, per una buona interrelazione tra le componenti fondamentali del nostro sociale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Signor Presidente, in premessa, prima di intervenire su questo disegno di legge, vorrei esprimere un ampio apprezzamento per quanto effettuato dalle Commissioni di merito e dal relatore, senatore Lai.

Intendo intervenire su un articolo che si propone di inserire nel testo originario, precisamente sull'articolo 19-*bis*, che riguarda l'equo compenso e le clausole vessatorie. Nell'ambito di tale articolo sono stati inseriti due punti estremamente importanti e rilevanti per il mondo sanitario e per l'impatto positivo che avranno sulla pubblica amministrazione. Il primo punto prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applichino, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e, quindi, ai professionisti sanitari, anche iscritti a ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Questa apertura, come accennavo, è considerata molto importante - e lo è davvero - perché rende dignitoso il lavoro di tanti professionisti sanitari che operano in qualità di liberi professionisti nei rapporti convenzionali aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cura, di assistenza e di riabilitazione.

L'equo compenso, nella definizione che è stata inserita nell'articolo 19-*bis*, che è considerato tale quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione sanitaria, assistenziale e riabilitativa, è assai positivo e dirime numerose situazioni conflittuali e critiche. Evidenzio in particolare le disposizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 13-*bis*, in base alle quali vengono considerate vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista sanitario.

Ora, la questione, così come è stata impostata, è positivamente risolta attraverso l'inserimento di questo articolo 19-*bis* e degli ulteriori punti inseriti successivamente, che consentono di poter utilizzare le norme inerenti all'equo compenso anche in ambito sanitario e che riguardano un numero significativo di professionisti. Faccio solo un esempio, senza voler allargare la considerazione, relativo agli oltre 30.000-35.000 infermieri liberi professionisti che apprezzano molto questa definizione; ma soprattutto, oltre ai liberi professionisti, penso ai fruitori delle prestazioni di questi professionisti (infermieri, tecnici della riabilitazione, tecnici sanitari di diversa qualifica e funzione, che erogano le loro prestazioni sanitarie assistenziali direttamente ai cittadini), che potranno contare su

un'impostazione assistenziale strutturata con efficacia e appropriatezza ed entro un *range* temporale che sia attento alla personalizzazione della cura e quindi alle necessità e ai bisogni degli assistiti. Le prestazioni non dovranno più tenere conto di un *range* temporale minimale, con un compenso risicatissimo, addirittura, alle volte, al di sotto di ogni possibile considerazione pratica, che incide sulla prestazione assistenziale, rendendola inefficace, inappropriata e tesa solo all'utilizzo del minor tempo possibile per cercare di stare dentro un compenso che equo non è.

È infatti noto come, per garantire i servizi di cura e di assistenza, fermi restando i vincoli assunzionali, molte aziende e strutture sanitarie, soprattutto quelle private, si avvalgano di professionisti regolati da rapporti convenzionali per l'effettuazione di prestazioni estremamente delicate, che si vedono, quindi, mal definiti e mal compensati rispetto alle prestazioni che eseguono. Teniamo conto che buona parte delle strutture sanitarie, soprattutto del privato e del privato convenzionato, utilizzano queste forme di legame professionale e di convenzione professionale proprio per bypassare i vincoli connessi alle norme assunzionali, che hanno depauperato in maniera significativa le strutture del servizio sanitario pubblico, oltre che quelle sanitarie private; ma non solo: anche le strutture sociosanitarie e assistenziali.

Plaudo, quindi, per l'apertura, attraverso questo provvedimento, ai professionisti sanitari, ma non dimentico che in questa situazione si trovano anche tantissimi operatori del sociale: assistenti sociali, educatori professionali e tutti quelli che sono - mi permetto di dire - la struttura portante, il nerbo, del nostro servizio sanitario e socio-assistenziale, che si rivolge direttamente ai cittadini.

Credo quindi che attraverso l'inserimento dell'articolo 19-*bis* e, soprattutto, di questa apertura, che non riguarda più solo gli avvocati, ma anche tutti gli altri professionisti, si sia fatta un'azione estremamente positiva nei confronti dei cittadini, che verrà molto apprezzata da tutti i professionisti. Ringrazio pertanto la Commissione, il relatore e lei, Presidente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare la 5a Commissione e il Governo per il loro grande lavoro su un decreto-legge, a mio avviso, di straordinaria importanza; per la prima volta infatti cominciamo a mettere a sistema la partita fiscale con l'insieme dei provvedimenti e della struttura degli interventi nel nostro Paese, devo dire con soddisfazione, anche nel campo del *welfare*. Ciò non era scontato.

Come hanno già detto i miei colleghi e il relatore Lai, il nostro Paese si sta riprendendo, il PIL sta crescendo; vi è, in generale, una ripresa e io concordo con il presidente Gentiloni Silveri circa il fatto che non dobbiamo assolutamente sciuparla, ma capitalizzarla in interventi non necessariamente di carattere monetario diretto, ma anche attraverso la leva fiscale.

Sono stati affermati molto bene nella relazione di questa mattina i punti principali di intervento. Voglio soffermarmi in particolare sulle questioni che riguardano la sanità, materia di cui mi occupo. Il fatto di avere un contesto favorevole anche per quel che riguarda il *deficit* pubblico sotto controllo ci consente e ci ha consentito di aprire ad alcune questioni che sono state da noi evocate e su cui abbiamo lavorato per l'intero quinquennio. Accanto a questo va detto anche che forse, a questo punto, un po' di tenacia è stata premiata.

Voglio iniziare esprimendo soddisfazione per l'emendamento che riconosce la detraibilità degli alimenti a fini speciali; un punto di grande importanza e innovazione per diversi motivi. Anzitutto per un motivo di merito. Gli alimenti a fini medici speciali servono per patologie molto gravi e di carattere neurodegenerativo in particolare; penso alla sclerosi laterale amiotrofica, al morbo di Parkinson e a quello di Alzheimer. Si tratta di una gamma di patologie e di malattie rispetto alle quali è sempre molto difficile intervenire, se non in termini strettamente assistenziali. In questo caso noi riconosciamo una dignità terapeutica a questi alimenti e, contemporaneamente, la dignità e il diritto di queste persone ad avere un'alimentazione corretta. Voi sapete che la disfagia è una patologia terribile; questa disfunzione non consente di ingoiare. Provate una volta a non riuscire a ingoiare; è una cosa terribile e lo è in particolare nelle fasi terminali dell'esistenza. Tutta questa parte è ricompresa nella defiscalizzazione.

Concordo con il Governo che ciò avviene in via sperimentale perché c'è un problema di comprendere anche la platea e gli effetti. Non ci sono assolutamente problemi, ma voglio dire che oltre al segnale strettamente economico e fiscale, vedo un segnale etico di straordinaria importanza e di riconoscimento dell'alimento come un farmaco; un farmaco che non sia semplicemente un prodotto commerciale, ma abbia una finalizzazione etica. Ciò in questa fase complicata del Servizio sanitario nazionale è davvero molto importante. Se leghiamo tale aspetto ai livelli essenziali di assistenza, abbiamo una combinazione virtuosa, che consente interventi che, mi auguro, possano essere realizzati su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo, accanto ad interventi individuali e quindi alla possibilità della singola persona, del singolo malato e del singolo paziente di poter agire sulla leva fiscale per affermare un suo diritto.

Questo è poco? È tanto? Io trovo che sia straordinario e credo che ne dobbiamo andare tutti davvero molto fieri. Se leghiamo questo elemento all'altro importante lavoro sulle neuroscienze (non solo l'adroterapia, ma - in generale - le neuroscienze), sempre presente in un altro emendamento, noi ci poniamo un po' all'avanguardia, perché i temi delle malattie neurodegenerative sono sempre quelli che fanno più paura e su cui si fa sempre fatica a intervenire. In questo caso, abbiamo aperto con il Governo una pista molto importante e spero che potremo andare avanti in questa direzione anche per quanto riguarda un incremento ulteriore della ricerca (avremo poi il disegno di legge di bilancio che potrà completare questo percorso).

Il secondo elemento di soddisfazione è relativo a un dibattito che abbiamo svolto in quest'Aula sulla legalizzazione della cannabis, relativo cioè alla possibilità dell'uso terapeutico in quantità sufficiente della *cannabis*. (La legalizzazione della *cannabis* terapeutica era già prevista in un precedente disegno di legge). Sappiamo che ci sono dei problemi rilevanti, di cui abbiamo discusso in quest'Aula.

Il primo problema rilevante è che si tratta di un farmaco e, quindi, come tale deve essere sottoposto a tutti i percorsi di sicurezza che il farmaco richiede. È per questo che il lavoro fatto dall'altro ramo del Parlamento ha consentito di mettere a sistema un intervento che trova in questa delega fiscale un'accoglienza molto importante per due ordini di motivi.

In primo luogo, i malati di questo Paese hanno il diritto all'uso terapeutico della *cannabis*, perché mai vorremmo pensare che debbano andare a procacciarsela da qualche parte in modo illegale. Quindi, è giusto e sacrosanto che, nella massima sicurezza, si possa procedere in questa direzione.

In secondo luogo, è importante che come Parlamento abbiamo integrato l'emendamento del Governo, aggiungendo un'altra possibilità all'affidamento allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze della coltivazione della *cannabis* a uso terapeutico. Abbiamo molto sostenuto tale istituto quando stava per chiudere e abbiamo ricevuto i suoi rappresentanti in audizione. Il vice ministro Morando ricorderà che tre anni fa, quando stava per essere chiuso, eravamo lì e lo abbiamo sostenuto. Gli abbiamo dato anche questa competenza, che è obiettivamente molto importante. Tuttavia, l'istituto non riesce a produrre per soddisfare l'intero fabbisogno e, allora, piuttosto che andare a prendere all'estero costosissime infiorescenze, credo che - l'emendamento è stato approvato e fa ora parte del testo del provvedimento - sia possibile individuare - e in questo Paese vi sono - altri soggetti produttori di *cannabis* per uso terapeutico, sotto il controllo di AIFA e secondo i criteri GMP, accreditati a livello internazionale.

Dico questo perché molto spesso buttiamo via i nostri soldi. Vice ministro Morando, non si illuda sia così per sempre, ma su questo faccio una piccola autocritica - anzi, una critica - al Servizio sanitario, in quanto, per la paura di avere poi dei punti di illegalità, acquistiamo a prezzi molto alti l'infiorescenza della *cannabis* che potremmo produrre tranquillamente essendo il nostro, come noto, un Paese che ha nulla da invidiare all'Olanda, tantomeno al Canada per quanto riguarda il sole. Quindi, il punto non è se si coltiva o no, ma se ci sono le garanzie della sicurezza che questa sia una filiera effettiva e ufficiale del farmaco. Credo che stiamo andando in questa direzione e che sia molto importante.

Vorrei poi segnalare tre elementi che considero importanti ai fini del dibattito.

Il primo è quello che riguarda l'equo compenso: già lo aveva detto la senatrice Silvestro e a me sembra un riconoscimento importante per le professioni. Colgo l'occasione anche per augurarmi che molto

presto possa andare in votazione la delega al Governo, in terza lettura al Senato, che riconosce le professioni sanitarie, di cui abbiamo bisogno per impedire l'abusivismo sanitario e per riconoscere la dignità professionale a queste persone, anche nel campo della sanità. L'equo compenso è anche questo: evitare che professionalità di alto livello o comunque accertate vengano poi trattate in modo dispari nel passaggio tra pubblico a privato e nelle diverse situazioni di questo Paese. L'equo compenso rimane uno dei punti di riferimento.

Il secondo elemento che vorrei citare riguarda l'emendamento che abbiamo presentato sulla Croce Rossa. Si tratta di un dibattito importante e voglio semplicemente segnalare che la nostra posizione non è pregiudizialmente contraria a nulla, ma abbiamo voluto segnalare dei problemi, che obiettivamente esistono, in una fase di transizione del modello della Croce Rossa. Mantengo le mie opinioni e mi auguro ci possa essere una vigilanza davvero molto attenta per quel che riguarda gli assetti patrimoniali, il futuro del personale e il tipo di intervento che un organismo così importante svolge nel mondo. Il Governo ha avuto un'altra posizione e ne prendo atto molto tranquillamente.

L'ultima questione, che riguarda la Commissione igiene e sanità e comunque l'ambito sanitario, apparentemente non è legata direttamente alla sanità, ma in realtà è molto vicina: mi riferisco al tema delle attività funerarie. Abbiamo da molto tempo in Commissione un disegno di legge di riordino delle attività funerarie nel nostro Paese. C'è un problema molto grande di correttezza e di trasparenza su attività fondamentali, che sono ormai imprenditoriali, anche di un certo livello, che richiedono trasparenza e chiarezza di regole e anche che i cittadini possano non sentirsi oberati in un momento così tragico, come la scomparsa di una persona cara. Abbiamo provato a presentare un emendamento, ma non c'è stata la possibilità di intervenire nel provvedimento al nostro esame, per la defiscalizzazione di una parte delle spese funerarie. È quello che volgarmente viene chiamato il «caro estinto», anche se purtroppo, in questo Paese, a furia di non occuparsi dei problemi concreti delle persone, c'è poco da fare ironia. Quindi mi auguro che nella legge di bilancio si possa individuare almeno uno spazio che ci consenta di arrivare ad una riforma dell'intero sistema, di cui c'è molto bisogno dal punto di vista sanitario e imprenditoriale e dal punto di vista della correttezza dei rapporti con i cittadini.

Voglio terminare il mio intervento con un augurio al Governo, che sostengo e quindi anche ciò che mi piace un po' meno lo accetto lo stesso, perché ritengo sia molto importante che il Governo possa andare avanti e terminare un lavoro davvero straordinario. L'augurio è che si riesca sempre, come è stato fatto dal relatore, dal Presidente della Commissione e credo dalla Commissione tutta in occasione di questo difficile lavoro, a dare un'interpretazione umana anche della parte fiscale. I soldi sono molto importanti, i bilanci sono importantissimi, ma si deve sapere che quando si lavora per il bene comune, i bilanci sono al servizio del miglioramento delle condizioni di vita delle persone e, dunque, di un'attenzione e di un'idea di convivenza civile di cui c'è quanto mai bisogno in questo periodo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, intervengo per chiarire alcune dichiarazioni apparse oggi sulla stampa in modo un po' strano. Per una volta la stampa si è occupata del collegio estero in merito a un emendamento, utilizzando, però, parole come «sanatoria», «condono», «scudo». Credo pertanto sia utile chiarire a questa Assemblea di cosa si tratta.

Finalmente il Governo ha definito lo stato giuridico degli *ex* emigrati, ed *ex* frontalieri, cittadini che hanno lavorato per un periodo all'estero, iscritti all'AIRE, che sono rientrati in Italia, e sono diventati, per colpa di un "danno collaterale" nella denuncia volontaria dei capitali detenuti all'estero, degli evasori.

Bisogna sapere che in Nord Europa una parte della pensione spesso viene erogata sotto forma di capitale e non in quote mensili; ebbene, molti di questi nostri operai che sono rientrati hanno lasciato nelle banche svizzere e tedesche piccole somme di questo capitale. Peraltro, parliamo anche di un periodo precedente all'euro, quindi si capisce perché forse il franco svizzero è più interessante di altre monete. Tutto a un tratto, con la dichiarazione volontaria, sono diventati evasori.

A dire il vero, noi senatori del collegio estero questo problema lo avevamo segnalato nella fase di discussione della denuncia volontaria, ma non fummo ascoltati in quel momento. Vorrei qui fare una cosa irrituale, non politica; vorrei rivolgere un ringraziamento alle persone, a dimostrazione che nello stesso Governo la capacità di ascolto di un componente o di un altro può portare a una soluzione o non soluzione. Vorrei ringraziare già tutta la Commissione, perché mi risulta che tutti abbiano condiviso l'emendamento, il presidente Tonini, il vice ministro Morando. Non posso ringraziare allo stesso modo il rappresentante del Governo che, quando siamo andati a spiegare che questo "danno collaterale" si sarebbe verificato, non ha mostrato capacità di ascolto.

Si tratta di riqualificare quei cittadini, che noi stessi abbiamo fatto diventare evasori, cittadini assolutamente onesti. Dunque, parole come «scudo», «sanatoria» o «condono», anche se tecnicamente somigliano a questo, non c'entrano assolutamente nulla. Devo però anche cogliere l'occasione per lasciare agli atti di questa Assemblea che un problema resta, Vice Ministro. L'emendamento risolve totalmente il problema di chi già è rientrato in Italia o rientrerà da qui al 31 luglio 2018. Capisco la riformulazione del Governo: era necessario regolare le persone che sono già in Italia, però - fatemelo dire un po' scherzosamente - considerando che mi auguro di finire la mia vita in Abruzzo, se rientrerò nel 2019, già oggi so che rientrerò da evasore fiscale. Questo va chiarito con una norma strutturale dopo questo passaggio; vorrei semplicemente che questo aspetto restasse agli atti, e che nella prossima legislatura, se non sarà possibile farlo adesso, venisse chiarito definitivamente.

Presidente, altri due punti non sono stati risolti in questa fase; mi auguro che nel disegno di legge di bilancio possano essere affrontati. Uno riguarda indirettamente la comunità italiana all'estero. Mi riferisco ai patronati. Abbiamo ridotto notevolmente i finanziamenti ai patronati in questi anni creando loro problemi di liquidità. Abbiamo quindi fatto una proposta, Vice Ministro, per aumentare l'acconto. Posso capire che questo porta a un bisogno di cassa supplementare, però il bilancio complessivo dello Stato non aumenta di un euro. Dunque, uno sforzo per dare loro un acconto superiore, per poterli almeno sgravare dai costi bancari, credo sia necessario.

Ho fatto un rapporto che solleva problemi nel funzionamento dei patronati all'estero, ma sono istituzioni importanti per le nostre comunità. Mi auguro che il Ministero del lavoro legga il rapporto che il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha elaborato e si metta al lavoro per riformare i patronati. Mi auguro anche che il Ministero degli affari esteri non si metta a fare convenzioni, come sta annunciando in questa fase preelettorale, perché potrebbero essere interpretate male, viste le voci sull'influenza che possono avere i patronati nelle elezioni politiche. Dunque i patronati vanno riformati e rivisti, ma vanno soprattutto messi in condizioni di operare. Faccio qui un appello affinché nella legge di stabilità si possa dare una risposta positiva alla legittima richiesta che proviene dai patronati.

L'ultimo punto molto specifico, caro Vice Ministro, che mi preme di ricordare qui è la necessità di correggere definitivamente una norma fiscale retroattiva che abbiamo introdotto con il decreto salva Italia tre anni fa: una norma assolutamente scorretta, per la quale i tribunali italiani ci stanno condannando, che non siamo mai riusciti a correggere e ha già portato alla morte di piccole imprese, fatte da italiani all'estero, che avevano come principale responsabilità quella di promuovere il turismo verso l'Italia. Loro stanno già in Cassazione e probabilmente vinceranno, ma quella sentenza arriverà "a babbo morto", come si dice, e credo che sia un dovere minimo da parte nostra quello di correggere la norma.

Caro Vice Ministro, l'ho ringraziata prima e la ringrazio ancora, perché so che di questa storia lei non vuole più sentire neanche una parola. La capacità di ascolto l'ha avuta e conosco il suo impegno al Ministero, e pertanto contiamo veramente in una soluzione in questa legge di stabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, intervengo prioritariamente sull'articolo 2 del provvedimento, ossia sulle misure previste a parziale sollievo delle persone colpite dall'alluvione di Livorno il 9 settembre scorso. Può sembrare un aspetto di dettaglio, ma credo che sia importante intervenire, perché nei lavori notturni di ieri sera in Commissione credo si sia determinato un qualche disguido che, a mio avviso, è necessariamente da correggere: si tratta dei benefici di

sospensione - sottolineo di sospensione - dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso, appunto, tra il 9 settembre e il 30 settembre 2017. Si parla di sospensione e non ovviamente di esenzione, vale a dire che le mancate entrate erariali per il 2017 vengono recuperate nell'anno successivo. In termini tecnici è un differimento della riscossione. Nella tabella allegata al provvedimento di analisi degli impatti si riporta correttamente che i 55 milioni ipotizzati dall'impatto della misura, stimati a mio avviso per eccesso per il 2017, vengono ovviamente sospesi nel 2018.

La misura conteneva un vizio originario al comma 5 che andava corretto si prevedeva cioè la limitazione di applicazione della norma alla sola città di Livorno e ai soli residenti che erano in possesso di dichiarazione di inagibilità della propria abitazione, inagibilità riconosciuta dall'autorità competente. Il provvedimento così formulato limitava l'intervento a 35 persone. Paradossalmente - questo è l'aspetto su cui si è determinato il disguido - per i comuni limitrofi di Collesalveti e Rosignano, toccati più marginalmente dall'evento, la stessa misura era estesa indistintamente a tutti i residenti. Con ogni evidenza la misura risultava ingiustamente squilibrata, ma purtroppo il rimedio è stato peggiore del male. Infatti l'intervento del comma 3-bis, introdotto da un emendamento approvato in Commissione, anziché equilibrare la misura, ha esteso il criterio, originariamente previsto per il comune di Livorno, anche ai confini di Collesalveti e Rosignano, di fatto vanificando l'intera misura, restringendola cioè alle sole 35 persone di Livorno. Vorrei, Vice Ministro, relatore, che fosse chiaro: i danni nella città, nel Comune di Livorno sono stati davvero ingenti e diffusi, anche se non necessariamente hanno prodotto inagibilità nelle abitazioni e nelle industrie. La formulazione più adeguata, allora, che mi sembrava avesse in qualche modo registrato anche una certa condivisione, era quella secondo la quale la sospensione di cui ai commi 1 e 2, quindi per tutti e tre i Comuni, fosse concessa a coloro che avessero subito gravi danni riscontrati e appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile. Era sostanzialmente una misura di riequilibrio in questi termini. Ripeto che di questo gradirei davvero che il relatore ed il Governo mi dessero un riscontro, anche succinto, nelle loro repliche.

Chiaramente, anche per il ruolo che immeritadamente rivesto, direi che nei minuti che mi rimangono voglio però intervenire anche sulle misure e sugli interventi previsti da questo collegato attinenti alle politiche dei trasporti e devo dire, signor Vice Ministro, manifestando davvero un sincero e convinto apprezzamento, a partire dall'articolo 12, di cui non mi è sembrato che nella discussione generale vi sia stata in qualche modo alcuna segnalazione. Mi riferisco ovviamente al provvedimento inerente all'Alitalia, provvedimento a mio avviso di grande intelligenza e lungimiranza politica, per svariati motivi che brevemente voglio tratteggiare. In primo luogo, perché stabilizza l'attuale, delicatissima situazione che rispetto al passato - vorrei sottolineare - è sicuramente meno grave e più interessante, con novità cui appunto voglio accennare. In primo luogo, finalmente si assiste ad un *management* competente e serio. Sotto la guida del dottor Gubitosi, contrariamente a quello che è avvenuto nel passato anche recente (mi riferisco alle numerose esperienze che si sono susseguite, dai "capitani coraggiosi", ai francesi, agli arabi) mi sembra che oggettivamente si stia facendo sul serio, cioè si interviene sulla struttura di Alitalia, modificando i contratti in essere e determinando risparmi che da tempo segnalavamo assolutamente opportuni. Di fatto, fino soltanto a qualche settimana fa, i 600 milioni del prestito non erano stati neppure intaccati (600 milioni che erano stati stanziati nel maggio, che giustamente sono stati nuovamente prorogati per sei mesi e di cui sono stati intaccati soltanto 50 milioni). Con questo provvedimento se ne assegnano altri 300, proprio per eliminare quell'elemento di imbarazzo e di precarietà che ne poteva derivare.

Vi è da aggiungere, per capire anche la situazione delicata ed interessante - non delicata e grave - che abbiamo registrato, negli ultimi mesi, insieme all'opinione pubblica, anche le difficoltà che stanno attraversando le compagnie *low cost* e credo che questo aspetto possa consentire di guardare ad esse in modo nuovo, superando un certo strabismo che le politiche di governo a tutti i livelli hanno avuto per le compagnie *low cost*, perché in molti casi hanno determinato fortuna e sviluppo di scali minori nei territori, ma ovviamente anche con contribuzioni indirette assolutamente non adeguatamente

concorrenziali per un corretto rapporto tra le compagnie *low cost* e le altre.

Questi due aspetti - un *management* competente e serio, che ha messo per la prima volta le mani in maniera adeguata sulla struttura di Alitalia, negoziando anche contratti capestro e producendo risparmi, in combinato disposto con le difficoltà delle compagnie *low cost* - hanno determinato non a caso anche nuove offerte sia da soggetti americani sia il rinnovo delle offerte da parte delle compagnie tedesche.

Direi che questo provvedimento ha soprattutto intelligenza e lungimiranza politica, perché toglie un grandioso alibi che in qualche modo incombeva sulla prossima - ma già in corso - campagna elettorale. Credo che questo intervento abbia sicuramente contribuito ad evitare il ripetersi della campagna elettorale del 2008, quando furono lanciati i "capitani coraggiosi" e quando, con faciloneria, si pensava di risolvere una crisi molto delicata, seria e importante per gli *asset* strutturali del Paese.

Aggiungo che su Alitalia l'importante è fare bene, e non fare presto; perché in questa fase fare presto o fare tanto per fare può implicare soltanto fare male.

Voglio infine felicitarmi davvero con la Commissione e con il Governo anche per il lavoro che è stato fatto nelle ore notturne su altri provvedimenti, con gli ulteriori emendamenti approvati. Come leggevo nel Resoconto, sul trasporto aereo vi è un emendamento di grande valore in questa fase, quello sulla continuità territoriale, poiché si prevede che per i cessionari che subentrino nelle rotte gravate dalle norme di servizio vengano assunte le medesime condizioni. Si tratta di un provvedimento che guarda alla Sardegna, ma anche a tutte le zone di sofferenza. Sempre sugli aeroporti e sulle infrastrutture aeroportuali si prevede sostanzialmente che il concessionario in scadenza di concessione e in grado di intervenire con gli investimenti necessari non debba essere costretto a non intervenire perché magari non gli possono essere riconosciuti. Sono provvedimenti minimi che passano sotto silenzio, ma che a mio avviso hanno davvero la funzione di liberare risorse private per investimenti di utilità pubblica.

Chiudo davvero, signor Presidente - e mi scuso se ho preso qualche secondo in più-, per segnalare anche l'emendamento sulla sicurezza ferroviaria e marittima. Questa Assemblea ha affrontato discussioni in passato sugli incidenti ferroviari, ad esempio su quello in Puglia. Ebbene, questo provvedimento, molto articolato, molto importante e molto serio, non stanziava solo risorse ma prevede l'intensificazione dei controlli, l'assunzione di personale per quanto riguarda l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, interviene su una temporalizzazione che rende credibile le risorse assegnate e prevede parimenti anche controlli di verifica con sanzioni opportune.

Tutto ciò mi fa dire che le felicitazioni che ho espresso e gli apprezzamenti non erano di maniera e di facciata, ma fossero assolutamente convinti per provvedimenti che vanno davvero nella direzione dovuta e giusta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli senatori, prima di svolgere valutazioni generali desidero entrare subito su un tema preciso che al sottoscritto e al Gruppo parlamentare di Forza Italia sta molto a cuore. I dati non lasciano spazio ad interpretazioni. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi in Italia sono 1,3 milioni e rappresentano per numero e per ricchezza prodotta sicuramente una categoria indispensabile per la crescita dell'intero Paese. Purtroppo però in Italia l'iniziativa autonoma nel campo del lavoro non viene adeguatamente sostenuta, ma al contrario spesso viene ostacolata dallo Stato. Questi ostacoli - ahimè - vanno rimossi al più presto, a partire dall'eccessiva pressione fiscale e dall'asfissiante ragnatela burocratica che attanaglia purtroppo le aziende.

Inoltre, in riferimento al provvedimento al nostro esame, ci siamo battuti con emendamenti specifici per introdurre l'equo compenso, perché è nello stesso interesse dei cittadini essere supportati da professionisti competenti e qualificati, mentre la corsa al ribasso del costo delle prestazioni fa sicuramente scendere anche la qualità dei servizi offerti e, di conseguenza, la soddisfazione dei cittadini. Questo tema è stato inizialmente stralciato dalla manovra, ma abbiamo insistito che si affrontasse perché riveste una importanza tale da non poter essere sottaciuto. Prendiamo atto con

soddisfazione che il Governo ha riconosciuto in Commissione bilancio la validità delle nostre argomentazioni, inserendo un emendamento per l'introduzione dell'equo compenso, tuttavia la soddisfazione è purtroppo solo parziale perché, se ci si fosse mossi in tempo, avremmo potuto fin da ora migliorare il testo affinché potesse soddisfare a pieno le legittime aspettative di tutti gli ordini professionali e non.

Ritornando su un piano più generale, la manovra di bilancio approvata al Senato contiene diversi elementi che meritano quanto meno un'analisi approfondita. Il primo ha senz'altro a che fare con i numeri, cioè con la dimensione complessiva degli interventi previsti: abbiamo visto che su un totale di circa 21 miliardi di euro, ben 14,9 sono destinati ancora una volta a evitare l'applicazione degli aumenti dell'IVA imposti dall'Europa a garanzia della tenuta dei conti pubblici. Com'è ben noto, a causa degli impegni presi dal nostro Paese in sede europea, sono state da tempo introdotte le cosiddette clausole di salvaguardia a garanzia del rispetto del percorso di rientro dei nostri conti pubblici. Le clausole più pesanti riguardano proprio l'aumento automatico dell'IVA per permettere allo Stato di avere maggiori introiti e possono essere neutralizzate solo con altre opportune misure. Anche quest'anno, infatti, quasi 15 miliardi di euro di maggiori entrate e di minori spese sono finalizzati soltanto a rispettare un obbligo contabile, frutto degli accordi europei, di cui ormai però sfuggono le motivazioni, come osservato da diversi economisti.

Oggi siamo qui a discutere di una manovra che nel suo complesso rischia seriamente di compromettere i timidi segnali di ripresa in atto della nostra economia. Parlo di timidi segnali, non per mancanza di ottimismo. Se non fossi ottimista non potrei fare l'imprenditore, perché fare impresa in Italia è quasi un gesto eroico, vista la tassazione e la burocrazia che bisogna sopportare. Sono i numeri che parlano chiaro: l'Italia ha sprecato la ripresa economica che ha interessato tutta l'Europa. Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI) il PIL in Europa aumenterà del 2,4 per cento nel 2017, mentre in Italia appena dell'1,5 per cento. Nel prossimo anno andrà pure peggio, perché si prevede un aumento del PIL italiano di 1,1 per cento, mentre quello europeo sarà +2,1 per cento.

Siamo e restiamo sempre più fanalino di coda in Europa. La nostra economia è la più debole, segno inequivocabile della politica inefficace dei Governi di centrosinistra di questi anni. Domandiamoci quindi: l'odierno stato di salute dell'economia della zona euro e quello dei nostri conti giustificano una manovra come quella presentata oggi dal Governo?

Onorevoli colleghi, ad esaminarla, questa manovra, pare in gran parte niente altro che una pesante partita di giro, in cui si scongiura un aumento dell'IVA imposto dall'Europa praticando tagli reali, tuttavia essa rischia di non soddisfare il giudizio della stessa Unione europea, come ieri ha detto il Vice Presidente della Commissione europea: è evidente, infatti, che 15 miliardi su 21 non produrranno sicuramente effetti positivi.

Vorrei ora brevemente soffermarmi su ciò che resta, tolti i già citati 15 miliardi di euro, e ancora una volta mi pongo e vi pongo un interrogativo: quali scelte in ambito di politica economica si possono fare, dal momento che la parte vera della manovra ammonta a meno di 6 miliardi? Mi sembra fin troppo ovvio che, alla luce di questi numeri, operare scelte significative, in grado di ridare slancio al sistema Paese, risulta impresa pressoché impossibile, tanto più che quasi la metà della cifra effettivamente stanziata (circa 3 miliardi di euro) è finalizzata al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

Scorrendo i 120 articoli che compongono il testo della manovra, non ho trovato una sola riflessione significativa sui temi fiscali, mentre nel decreto fiscale ad essa collegato l'unico dato rilevante è l'ennesimo rinvio di un miliardo di aumenti dell'IVA, recuperando ulteriori entrate. Ma appunto solo di un rinvio si tratta, che significa lasciare - ahimè - questa spada di Damocle sulla testa di chi verrà dopo.

In compenso si perpetua la politica dei *bonus* a pioggia, con criteri che alcune volte sfuggono a qualsiasi logica. Abbiamo allora l'allargamento della platea dei beneficiari degli 80 euro, l'inserimento del *bonus* per gli abbonamenti autobus, treni regionali e metro, la proroga del *bonus* cultura per i diciottenni, dell'*ecobonus* per le ristrutturazioni edilizie, del *bonus* giardini, dello sconto del 19 per

cento sulle polizze anticalamità sulla prima casa e altri *bonus* ancora.

Da un lato, dunque, si rimanda la soluzione di problemi essenziali, preferendo lasciarla ai posteri, come l'aumento dell'IVA; dall'altra si insiste con misure *una tantum*, pescando soldi dalla fiscalità generale. Tralasciando per un momento la dubbia efficacia di simili interventi, questo ci pone di fronte anche ad una evidente contraddizione, perché la fiscalità generale dovrebbe privilegiare interventi di matrice strutturale e soprattutto volti a rispettare il principio costituzionale della progressività, per cui i benefici di natura pubblica dovrebbero essere destinati alle fasce socialmente più deboli e non spalmati in maniera uniforme sull'intera platea della popolazione.

Ovviamente, a nessuno qui sfugge la ragione di tali scelte: è senz'altro più semplice distribuire soldi a pioggia, che elaborare politiche di sostegno socio-economico più mirate e senz'altro garantisce maggiore visibilità politica, soprattutto con l'avvicinarsi della campagna elettorale. Tuttavia, le istituzioni non sono chiamate a fare questo.

Anche quando sono state introdotte misure giuste, come il rifinanziamento del credito di imposta per le imprese, le risorse ci sono apparse insufficienti, specie al Sud, se pensiamo che i fondi stanziati per l'industria 4.0 sono solo il 10 per cento dei 14 miliardi stanziati alle imprese di tutta la Nazione.

Al Governo chiedo: che ne è delle promesse di taglio del cuneo fiscale e degli altri interventi annunciati per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori e meno onerose le assunzioni stabili?

Anche per queste ragioni, e concludo, la manovra 2018 e il decreto fiscale ad essa collegato pongono un'ipoteca sul futuro di questo Paese, di cui la maggioranza di questo Parlamento si assume tutta la responsabilità. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Cavour» di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 16,55)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo in sede di discussione generale sul decreto-legge collegato alla legge di bilancio innanzitutto per segnalare un fatto che appare di evidenza solare: questo decreto-legge, che negli annunci e nei proclami di Governo avrebbe dovuto interessare *in primis* l'annosa questione della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, ovvero il reperimento di risorse per evitare l'innalzamento delle aliquote IVA, ne contiene solo un timido accenno poiché, di fatto, la questione viene rinviata alla legge di bilancio. La misura è chiaramente condivisa, ma la domanda sorge spontanea: allora perché questo decreto-legge è stato emanato? Nelle norme sottoposte al nostro esame non si ravvedono evidenze di necessità e urgenza e l'omogeneità, requisito di ogni decreto-legge, è palesemente inesistente.

La semplice verità è che vi siete assunti la responsabilità di emanare un decreto-legge che contiene solo le vostre urgenze e quelle delle parti politiche che vi sostengono. Mi riferisco, ad esempio, alla norma che stabilisce la proroga per la cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, dal 30 aprile 2018 al 30 settembre 2018. La filosofia di fondo è: problema rinviato, mezzo risolto. Soprattutto, si spendono altri denari pubblici, ben 300 milioni di euro, decisamente troppi, ma tanto paga Pantalone. E Pantalone è rappresentato da tutti quei cittadini vessati che tirano la carretta per tutti e non ne possono più. Il tutto avviene per consentire una sorta di corteggio affaroso tra chi sostiene di voler acquistare e chi deve vendere. È doveroso garantire la continuità del servizio di trasporto aereo fino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali, ma, di posticipo in posticipo, Alitalia non verrà

mai ceduta in tempi non dico celeri, ma nemmeno ragionevoli, sottraendo risorse importanti per altri servizi pubblici parimenti necessari. In alternativa, si renderà necessaria un'ulteriore imposizione fiscale. In entrambi i casi, i cittadini sapranno come ringraziarvi: con il voto. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso.

Questo Paese non può permettersi altre tasse. La Corte dei conti, centri di studi economici internazionali e tutte le persone di buon senso sottolineano come il nostro Paese sconti un eccessivo carico tributario. L'OCSE classifica l'Italia al quinto posto tra i Paesi europei per imposizione fiscale per singolo contribuente e siamo sul podio, al terzo posto, per le famiglie monoreddito. Questa condizione non consente di certo alle famiglie, soprattutto a quelle più esposte alla crisi economica, quelle più bisognose, di nutrire rosee speranze nel futuro e senza le famiglie non avremo un futuro.

Avete trasformato le agenzie fiscali in enti bramosi di lucro che lavorano a provvigione (0,823 per cento dell'incasso per l'Agenzia delle entrate e 1,338 per cento dell'incasso per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), mentre stiamo parlando di pubblica amministrazione e non di un'azienda privata. Dove è la terzietà a garanzia del cittadino contribuente? Una pubblica amministrazione deve coprire le spese e non generare utili.

L'Italia è un Paese dove certe aziende private scaricano il loro rischio di impresa sui cittadini e dove la pubblica amministrazione fa profitti facendo cassa sul cittadino come fosse un'azienda privata.

Per quanto riguarda le imposizioni, siamo riusciti ad applicare, in barba ad ogni principio costituzionale, le imposte sulle tasse, vedi l'IVA applicata alla TIA, quindi l'IVA applicata ai tributi, oltre che alle tariffe. Possiamo ben comprendere che il cittadino non è visto come un utente cui rendere un utile e dignitoso servizio, ma come un limone da spremere. E, proprio come un limone spremuto non può più dare succo: un cittadino vessato porta poi anche lo Stato necessariamente a un periodo di secca.

Mi diranno che semplifico: certamente. Diciamo che per me questo è l'unico modo per cercare di capire concretamente ciò che appare fumoso, contorto, privo di senso e, a ben guardare, lesivo per tutti.

Probabilmente, l'unica vera urgenza del Governo è stata quella di esercitare il cosiddetto *golden power* su Telecom Italia. Purtroppo il bel Paese è divenuto terra di conquista per investitori stranieri. Le nostre migliori imprese, quelle che ci hanno resi grandi e noti nel mondo (anche grazie al *brand made in Italy*, che è il terzo per importanza nel mondo), troppe volte non sono più nostra proprietà.

Tralascio considerazioni di ordine più generale sulla necessità di regolamentare i tempi della globalizzazione selvaggia e la libertà di impresa, per concentrarmi su imprese strategiche.

Di certo la presenza incombente di Vivendi, ormai azionista di maggioranza di Telecom, è stata determinante per l'emanazione di questo decreto-legge. Più che estendere il *golden power*, il Ministro competente avrebbe dovuto mettere il Paese al riparo dai rischi, scorporando Sparkle, il ramo d'azienda che detiene la rete infrastrutturale (per intenderci, quella che detiene la proprietà dei cavi sottomarini che garantiscono le nostre comunicazioni e che collegano l'Italia al resto del mondo), e Telti, la società che fornisce servizi *software* grazie ai quali vengono prodotte le comunicazioni sensibili anche tra enti governativi.

Questo decreto-legge, più che motivato dall'urgenza, è pregno di fretta per il tanto tempo perso, visto che il necessario da farsi era noto da tempo. Nella società 4.0, dell'industria 4.0 e della cultura 4.0, non possiamo perdere il controllo delle reti. La proprietà delle reti deve rimanere monopolio naturale dello Stato e garanzia di fondamentali interessi comuni.

Una misura giusta, doverosa e attesa, già discussa in Commissione lavoro e da me depositata l'8 marzo, ma - perdonate l'immodestia - ben più organica, strutturata, compiuta, sottoscritta da tutto il Gruppo Federazione della Libertà, l'equo compenso riafferma la dignità dei liberi professionisti. Si tratta di una questione di rispetto delle competenze e delle professionalità, di un doveroso allineamento della legge con i principi di uguaglianza e universalità tra tutte le categorie professionali. Lavoratori da tutelare soprattutto nel caso di commissioni da rendere ai cosiddetti contraenti forti, a iniziare dalle

pubbliche amministrazioni. Una misura che argina la guerra al ribasso delle parcelle professionali, tutela la qualità della prestazione del servizio reso, nonché la trasparenza e la congruità del costo per il cliente committente. Si era detto tante volte, ma vi siete mossi solo dopo le manifestazioni di piazza. Avete tirato fuori il populismo che è in voi. Ebbene, una norma così importante avrebbe meritato altro tempo, una maggiore decantazione e una maturazione, come ammesso dallo stesso collega Lai. Una norma importante fatta alla carlona, anche se ci sarebbe un modo più colorito per dirlo (e rimuovo).

Sul criterio di omogeneità mi viene da sorridere, perché non solo il testo è stato licenziato dal Governo in modo del tutto disomogeneo, ma a peggiorare le cose è giunta la consueta prassi di inserire in Commissione emendamenti concordati non omogenei. In questo modo, anche questo decreto-legge è divenuto l'ennesimo provvedimento *omnibus*, avente per di più, in prospettiva elettorale, lo spirito del milleproroghe. Dentro ci avete messo di tutto, pure le norme che consentono di lasciare i ragazzi liberi di tornare a casa da soli, norme che non sarebbero mai neanche dovute essere ipotizzate.

Mi riferisco poi anche all'articolo 19, sulla tanto attesa liberalizzazione del mercato della gestione dei diritti d'autore, attraverso la piena attuazione della direttiva 2014/26/UE. Su questo tema il Governo ha reiterato una serie infinita di no, nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo, gli emendamenti proposti trasversalmente e gli ordini del giorno approvati. Un no, si diceva, «consentito dalla normativa UE, che è pienamente legittimo». Una direttiva, che doveva essere recepita entro il 2016. Abbiamo bucato questo termine perché, secondo il ministro Franceschini, era necessario riflettere di più sul corretto recepimento. E così, tentennando, perché non si ha il coraggio di affrontare seriamente i problemi e risolverli, il 30 maggio 2016 ci è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione. Il pomo della discordia è l'articolo 5 della direttiva Barnier, il diritto di scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva al quale affidare la gestione delle proprie opere. Perfino l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 10 giugno 2016, ha formulato una serie di osservazioni volte ad un recepimento più coerente della direttiva, sollecitando l'intervento di liberalizzazione integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla legge sul diritto d'autore, rivedendo il ruolo e la funzione della SIAE. Nulla di fatto.

Si è deciso di mantenere in vita l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, lasciando intatto il monopolio della SIAE. La risposta a tutte queste richieste è stata, più o meno indirettamente: il monopolio non si tocca perché l'Europa non lo chiede.

Peccato che poi il ministro Franceschini e il sottosegretario Gozi, nella splendida cornice del festival del cinema di Venezia, si siano sentiti chiedere dal commissario europeo per l'economia e la società digitali Gabriel un ulteriore impegno volto a garantire una maggiore liberalizzazione. Che figuraccia!

Avete creato una confusione tale che il popolo tra questo caos e quello che potrebbe essere prodotto da una baraonda di improvvisati non coglie più la differenza. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. I carrozzoni vi piacciono troppo, fanno parte del vostro DNA.

Le complicazioni sono la normalità del vostro procedere, come è accaduto nel sisma, dove le cose buone finiscono senza esito positivo: 6 decreti-legge con la stabilità, 41 ordinanze ed ora servono le linee guida. Risultato? Il nulla. Un *to be to be* tra Ceriscioli e la commissaria per il terremoto De Micheli, che non porterà a nulla. Nelle Marche abbiamo un Presidente che si limita a sorridere inutilmente.

Avete anticipato 700 milioni del miliardo di euro dell'Unione europea: inservibili, come dare il pane e togliere i denti.

Sempre perché siete l'ufficio complicazione cose semplici, avete bocciato un emendamento che proponeva una sanatoria degli avvisi bonari all'Agenzia delle entrate. Semplice buon senso, in armonia con la rottamazione delle cartelle, ennesima prova del nove su quanto poco buon senso e nessuna logica regni in queste consuete Aule.

Abituati ad usare un neurone isolato per volta, come la particella di sodio nell'acqua Lete, come Orlando che aveva applicato l'equo compenso ai soli avvocati senza dividerlo alle altre professioni.

Eppure le sinapsi sono le autostrade della conoscenza, dell'esperienza e della saggezza che dimostrate

di non avere.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Concludo. Un Paese che vuole crescere deve guardare i Paesi che stanno già crescendo, come la Spagna e l'Irlanda, dove ci sono futuro e occupazione grazie all'affidabilità del bilancio. Là ci sono futuro, debiti limitati e riforme. Questa frase non è mia, è di Manfred Weber, colui che ha detto a Renzi di non frignare e si è augurato la vittoria elettorale di Berlusconi. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI). Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio consente di fare un resoconto di fine legislatura delle politiche di questa maggioranza, sempre più dilaniata da scontri interni.

Il relatore Lai, che ringrazio per la disponibilità nel lungo e intenso lavoro fatto in Commissione, nella relazione di stamane ha ovviamente, da senatore del PD, decantato la *policy*, le politiche economiche messe in campo dal Governo Renzi e dai due che l'hanno preceduto (Letta e poi Renzi). Ha parlato di inversione di rotta, di maggiore competitività del Paese, di equilibrio economico nei conti pubblici.

Ebbene, vorrei ricordare che le cose non stanno proprio così. Lo sanno gli oltre 7,5 milioni di italiani in stato di deprivazione, di cui 4,5 milioni in povertà assoluta; lo sanno gli italiani - sempre più numerosi - che rinunciano alle cure perché non hanno soldi per le medicine e per fare gli esami; lo sanno i tanti disoccupati, soprattutto i tanti giovani, che non trovano lavoro, anche perché sempre più attività economiche chiudono per la crisi e, talvolta, anche per l'eccesso di credito nei confronti della pubblica amministrazione, che non paga. A proposito, aspettiamo ancora che Renzi salga a piedi sul Monte Senario, visto che ha bucato clamorosamente l'ennesima promessa. Lo sanno i tanti, tantissimi italiani, oltre 120.000 l'anno, in gran parte giovani diplomati e laureati, che, non vedendo prospettive, preferiscono emigrare all'estero, magari a fare i camerieri a Londra o a Parigi.

No, le cose non vanno affatto bene! E questo nonostante il contesto europeo e mondiale favorevole: il *quantitative easing* di Draghi, gli interessi bassi del costo del denaro e il basso costo del petrolio. Noi cresciamo, ma poco e in misura molto minore rispetto agli altri Paesi d'Europa. Peggio di noi sta solo la Grecia. Anche i dati odierni dell'ISTAT lo dimostrano: la produttività del lavoro è scesa dell'1 per cento nel corso del 2016, dopo gli aumenti degli anni precedenti. Anche il divario tra la nostra disoccupazione e la media dell'Unione europea sta aumentando.

E che dire del nostro debito pubblico? A settembre ha registrato quota 2.283,7 miliardi, più 177 miliardi rispetto a febbraio del 2014, mese in cui si è insediato Renzi a capo del Governo. D'altronde, che siamo in difficoltà lo certificano i numeri magri della legge di bilancio: tre quarti della manovra di poco più di 20 miliardi sarà impiegata per neutralizzare le clausole di salvaguardia introdotte dal Governo Letta, cioè evitare un catastrofico aumento dell'IVA. Ci sono pochissimi investimenti, non solo per nuove infrastrutture, ma anche per le manutenzioni. Ci sono poche misure per la crescita, per il contrasto alla povertà e per il sostegno alle famiglie.

E che dire delle coperture? I risparmi derivanti dalla *spending review* sono 3,5 miliardi di euro, che si tradurranno in altri tagli lineari a Regioni, e soprattutto, ai Comuni; 5 miliardi sono previsti dalla lotta all'evasione fiscale, ma qui vi è però un'enorme incertezza assoluta, come hanno sottolineato giustamente la Corte dei conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio; e poi, per concludere la copertura, oltre 10 miliardi sono nuovo debito pubblico: tanto, su 2.300 o quasi, questi incidono poco.

Nel merito del decreto-legge tocco due o tre aspetti. Sulle calamità naturali, il provvedimento solo dopo l'esame affronta, ma non tutti, i problemi aperti legati soprattutto al *post* emergenza e ricostruzione del terremoto del Centro Italia dello scorso anno. Si occupa però, o tenta di occuparsi, anche dei sismi dell'Emilia-Romagna e della Lombardia del 2012, dell'Aquila del 2009, dell'Umbria del 1997 e di quello recente di Ischia. All'emanazione, però, lo ricordo, il decreto-legge si occupava solo poco più che dell'alluvione di Livorno. Poi, viste le centinaia di emendamenti trasversali che portavano le tantissime e disperate istanze dei terremotati, soprattutto dal Centro Italia, si è deciso di

metterci seriamente mano. Anche perché a distanza di oltre un anno - ricordo che la prima scossa risale al 24 agosto 2016 - solo un quarto, il 25 per cento, delle strutture abitative di emergenza (SAE) sono state consegnate, ma di queste non tutte sono abitabili e sono SAE che registrano dei costi esorbitanti. In termini di macerie, ne sono state rimosse solo il 10 per cento. E così è arrivato quello che io definisco l'«emendamento» di 21 pagine, consegnato dal Governo lunedì sera, che punta o vuole riorganizzare gran parte della disciplina dei terremoti.

Purtroppo, pur riconoscendo la buona volontà del neo commissario alla ricostruzione De Micheli, tanti problemi restano aperti e non vengono date risposte a tante esigenze. Come, per esempio, quelle del Comune di l'Aquila, la cui nuova amministrazione, che si è insediata nella scorsa primavera, ha trovato da quelle parti un disastro totale e molta polvere sotto il tappeto.

Certo, siamo anche riusciti a ottenere cose positive. Per esempio su nonna Peppina, simbolo degli sfollati, è bene che il Governo abbia recepito la richiesta della Lega che, dopo aver depositato un disegno di legge il cui *iter* era già iniziato in Commissione ambiente del Senato, ha presentato al decreto-legge al nostro esame un emendamento di contenuto analogo. Lo sottolineo: questa misura importantissima non è *ad personam*, ma la determinazione di questa anziana novantacinquenne ha consentito di portare alla luce centinaia di casi analoghi, di costruzioni temporanee costruite per far fronte all'emergenza del terremoto. Si tratta di costruzioni realizzate in autonomia da cittadini terremotati, soprattutto da allevatori e agricoltori che, non volendo o potendo lasciare la propria terra e il proprio luogo di lavoro, non potevano aspettare i mesi annunciati da Renzi, che poi si sono moltiplicati, per la consegna e l'affidamento delle SAE, le strutture abitative di emergenza. Un problema, quello delle casette, che per noi della Lega Nord è stato evidente fin da subito che sarebbe emerso. Lo abbiamo segnalato lo scorso anno - il senatore Lai lo ricorda bene, perché in quella occasione era parimenti relatore - e, in occasione della conversione del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 presentammo degli emendamenti specifici, purtroppo respinti.

In un Paese dove l'abusivismo è diffuso e - ahimè - in gran parte tollerato, le Istituzioni devono applicare sempre il buon senso e comprendere le necessità di chi si trova, in una manciata di secondi, come in guerra, subendo devastazione, smarrimento, perdita di identità e, per anni, la permanenza in uno stato di assoluta precarietà, perché queste sono le conseguenze che portano i terremoti.

La norma approvata, ormai nota come salva Peppina, è molto semplice. Non si tratta, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, di una sanatoria tombale, in quanto prevede che per le casette costruite nelle zone terremotate l'attività sia di edilizia libera e ci sia la compatibilità paesaggistica, ma ovviamente a determinate condizioni: che il Comune appartenga al cratere del terremoto; che la casetta sia costruita in area di proprietà privata, con soldi propri in sostituzione di una SAE e, dunque, consentendo allo Stato di risparmiare non pochi soldi; che la casetta sia una struttura temporanea utilizzata a fini di abitazione principale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Infine, che una volta terminati i lavori di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, questa casetta venga rimossa.

Altro tema è l'equo compenso. È stato positivo estendere la misura prevista per gli avvocati alle altre professioni, anche se, al momento, attraverso una semplice norma di principio - introdotta *in extremis*, diciamo francamente - sulla quale, necessariamente, a breve bisognerà tornare. Riteniamo sacrosanto che il diritto all'equo compenso debba essere riconosciuto a tutti i 2,3 milioni di professionisti con partita IVA e non solo a una categoria professionale.

Infine, mi soffermo sulle misure nel campo della protezione cibernetica. È un bene che l'emendamento sia stato ritirato: la proposta di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri la costituzione di una fondazione di diritto privato per la protezione cibernetica per attività di ricerca è, a nostro avviso, molto rischiosa. Noi pensiamo che la sicurezza cibernetica nazionale debba essere di dominio esclusivo di organi dello Stato e non allargata ai privati. Se proprio si ritiene che le agenzie AISI e AISE non possiedano le risorse e le capacità tecniche necessarie, che si faccia come in Gran Bretagna o negli USA, dove esistono agenzie dedicate. Permettere ai privati di entrare nel sistema di protezione dei dati è un rischio, perché possono esservi soggetti i cui interessi non necessariamente possono coincidere con quelli nazionali.

Domando: che segnale dà al mondo un Paese il cui Stato appalta a fondazioni di diritto privato una parte sensibile della sua sicurezza? Noi abbiamo la sensazione che questa proposta sia la cosa che Renzi voleva allestire per l'amico Carrai. (*Applausi del senatore Divina*). Signori colleghi, sulla sicurezza nazionale ci vuole molta, ma molta prudenza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILIO (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, sarò breve anche e soprattutto perché il provvedimento in esame, ancorché molto articolato, è un po' il preludio del prossimo disegno di legge di bilancio.

Si tratta di un provvedimento articolato che tocca tantissimi argomenti, sicuramente tutti importanti per il rilancio dell'economia del nostro Paese. Mi voglio soffermare soltanto su alcuni aspetti, al di là della procedura di cessione di Alitalia, della *golden power* e di tantissime altre misure, tra cui il finanziamento del sito di Bagnoli-Coroglio e della città di Matera. Siccome ci sono tanti interventi qualificanti, nell'azione emendativa ritengo che il Governo abbia dovuto subire anche delle angherie, soprattutto nel settore della sanità, ma non voglio polemizzare su questo aspetto.

C'è da dire che nel decreto fiscale al nostro esame abbiamo realizzato cose che dicevamo già un anno fa. Noi del Gruppo ALA, lo scorso anno, in occasione dell'esame del decreto fiscale del 2016, a proposito ad esempio della rottamazione delle cartelle, avremmo voluto avere scadenze più lunghe - anche e soprattutto perché prevedevamo incassi superiori, come in effetti è avvenuto - e più scadenze, nel tempo, per agevolare i nostri cittadini. Al di là di questo, ritengo che abbiamo fatto sì che il decreto-legge al nostro esame potesse procedere in modo celere e concreto. Abbiamo affrontato una serie di problemi in Commissione; uno dei tanti, a cui faceva cenno poc'anzi il collega Arrigoni, è quello delle Agenzie fiscali, rispetto alle quali il Governo ha presentato un emendamento che poi ha dovuto ritirare: forse, in certi casi, può anche essere meglio, perché fare un'ulteriore riflessione è importante, soprattutto perché noi del Gruppo ALA non condividiamo una serie di considerazioni di merito, in modo particolare quella secondo cui le Agenzie fiscali si finanziano anche attraverso le provvigioni sulle sanzioni comminate dalle stesse Agenzie. In un Paese liberale e riformista ciò è assolutamente impensabile e va contro la storia culturale e politica mia e del nostro Gruppo: rispetto a questo alzeremo sempre grandi barriere e diremo sempre di no. Pertanto è importante affrontare nuovamente questo ragionamento e saremo disponibile ad affrontarlo senza riserve. Ci sono dei principi rispetto ai quali non deroghiamo, ma a viso aperto e senza riserve mentali.

Dissentito un po' dal collega Arrigoni, che ha parlato prima di me, riguardo al fatto che il Governo ha ritirato l'emendamento sulla cibernetica. Ho una idea un po' diversa in merito, ritenendo che il Governo debba munirsi di uno strumento importante, per quello che sta succedendo all'interno e soprattutto fuori dal nostro Paese. È un momento davvero molto particolare, in cui bisogna essere attenti e quindi invito il Governo a riproporre quell'emendamento, perché lo ritengo importante, non solo per il Governo, ma soprattutto per il nostro Paese. A tal proposito ieri ho letto che c'è stato un cambio di amministratore delegato in Open Fiber, con un nuovo amministratore delegato proveniente da *Telecom Sparkle*: bisogna avere una visione un po' più ampia e comprendere meglio, probabilmente non sono all'altezza di farlo, ma è importante mettere insieme i tanti tasselli.

Non voglio poi dimenticare, perché per il nostro Gruppo è importante, che abbiamo fatto una proposta rispetto alla quale c'è stata una *défaillance* da parte del Governo e dell'intera Assemblea del Senato: all'articolo 2 tutti si erano dimenticati del sisma di Ischia, del 21 agosto. Di questo devo dare atto al relatore, il collega Silvio Lai, e in modo particolare al Governo, nella persona del vice ministro Morando, di aver compreso la concretezza dei nostri emendamenti e aver colto, con la sensibilità di sempre, l'importanza delle nostre proposte emendative. Le proposte emendative che abbiamo presentato sono state accolte e hanno avuto la giusta e dovuta copertura finanziaria. Rimane fuori un'appendice che il Governo, attraverso il vice ministro Morando, ha assunto ieri sera l'impegno pubblico in Commissione di sostenere, con un emendamento che abbiamo già presentato al prossimo disegno di legge di bilancio. Di questo siamo orgogliosi, anche e soprattutto perché è stata una nostra proposta. Noi non abbiamo fatto, in verità, processioni, non siamo stati a Ischia; c'è stato qualche Ministro, qualche *leader* politico che ha promesso e si è impegnato, però nulla è stato fatto di concreto,

neanche uno straccio di emendamento, mentre noi ci siamo ricordati, pur non andando a Ischia. Al di là di questo - non voglio avviare una polemica - condividiamo in linea di massima questo provvedimento, perché ha affrontato una serie di problemi importanti, come dicevo in premessa, per il rilancio dell'economia del nostro Paese.

Il Governo ha avuto il coraggio, rispetto a posizioni assunte da noi su una serie di argomenti, di dire anche di no. Per questo voglio ringraziare tutti i colleghi della Commissione, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito a portare in porto questo decreto-legge e voglio ringraziare ancora non solo gli uffici della Commissione bilancio, il Presidente e il relatore, ma anche e in modo particolare il vice ministro Morando, per la sensibilità che ha avuto rispetto a una serie di argomenti che gli abbiamo sottoposto. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e dei senatori Lai e Fucksia).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.

GUERRA (Art. 1-MDP). Signor Presidente, come scriveva pochi giorni fa un noto giornalista de «Il Sole 24 Ore», il decreto-legge di cui oggi discutiamo ha dato ampio spazio al manifestarsi di una «voglia matta di condoni e sanatorie» nella maggioranza, e aggiungerei anche di una voglia matta di condoni e sanatorie in quasi tutta l'opposizione; una voglia matta a cui assistiamo ormai da troppo tempo. Praticamente, tutte le fasi del prelievo fiscale, ad eccezione di quello che avviene alla fonte, prevalentemente sui redditi di lavoro e pensione, sono state oggetto di emendamenti con proposte di condoni e sanatorie: nessuna sanzione, nessun interesse di mora, e addirittura, in alcune proposte poi non approvate, nessun interesse *tout court* contro ogni ragionevole principio economico.

Partiamo dall'avviso bonario: hai fatto una irregolarità, te la segnalo e puoi rimediare in sessanta giorni con una modica penalizzazione. Per chi non ha rimediato, è arrivata puntuale la proposta - poi non approvata - di sanatoria.

Poi c'è la fase dell'accertamento: scopro che hai evaso e ti chiedo di pagare. Qui si aprono diverse possibilità: si è cercato, per fortuna senza riuscirci, di accorciare il tempo entro il quale gli accertamenti possano essere effettuati, con interpretazioni autentiche di norme esistenti, a favore di evasori già condannati e sicuramente noti a quest'Assemblea. A chi non ha pagato, è andato in causa, ha perso in due gradi di giudizio ed è giunto alla Cassazione, abbiamo dato, con provvedimenti recenti, la possibilità di salvarsi senza sanzioni, perché abbiamo rottamato le liti pendenti. In questo modo, alcuni grandi e noti contribuenti hanno risparmiato centinaia di milioni; centinaia di milioni persi per il gettito. Chi non ha pagato e non è andato in causa, ed è quindi arrivato alla fase della riscossione coattiva, ottiene una rateizzazione, che abbiamo riconosciuta, nella maggior parte dei casi, a prescindere dalla condizione economica: a prescindere, cioè, dalla difficoltà oggettiva che potrebbe avere a pagare le imposte. Per chi, poi, non ha pagato tutte le rate, ecco che arriva la rottamazione delle cartelle.

Con il provvedimento, come emendato in Commissione con il sostegno di tutte le forze politiche, sono state eliminate tutte le barriere che ancora esistevano ad accedere a questa rottamazione. Non eri in regola con la rateizzazione? Vieni riammesso. Non hai versato nei termini tutte le rate della rottamazione a cui avevi aderito? Vieni riammesso.

Questo è particolarmente grave, perché non c'è un condono (o sanatoria come la si vuole pilatescamente chiamare) in cui non ci sia un fenomeno di questo genere: pago la prima rata e poi scompaio. Intanto prendo ancora tempo e rimando ancora il mio debito. È successo con il condono tombale sull'IVA ed è successo con il condono edilizio. Infatti, per chi non paga e per chi non vuole pagare è essenziale prendere tempo, perché durante questo tempo fa scomparire il patrimonio che sarebbe aggredibile con la riscossione coattiva. E intanto lo Stato perde gettito.

L'innovazione più grave tra quelle introdotte con questo decreto-legge è che non si vanno a rottamare solo le cartelle vecchie, su cui ovviamente le pretese del fisco si erano affievolite, ma anche quelle nuove, di pochi giorni fa, per le quali le probabilità di riscossione sono invece molto alte. Perché questa rinuncia a priori? Stiamo dicendo che nonostante la tanto sbandierata riforma di Equitalia la riscossione non funziona? O che rinunciamo per principio a ogni attività di riscossione? Oppure stiamo dicendo che chi non paga le imposte deve sempre essere premiato?

Riflettiamoci però: si tratta di un premio particolarmente ingiusto socialmente. Ricapitoliamo: un avviso bonario può segnalare un errore comprensibile che non significa necessariamente evasione. Chi, dopo l'avviso ha pagato nei sessanta giorni ha sopportato una sanzione, chi non ha pagato se la cava con nessuna sanzione e viene quindi premiato. Così per l'accertamento e la sua rateizzazione: chi sta pagando faticosamente ha la sanzione; chi non ha pagato non ha alcuna sanzione e lo stesso vale per la riscossione e la sua rateizzazione. Chi ha pagato faticosamente si è preso le sanzioni e chi non ha pagato se la cava con niente. Prendiamo anche la rottamazione: chi non ha pagato le rate previste doveva decadere dal beneficio e invece è riammesso. Anche in questo caso una beffa per chi si è sforzato e ha pagato.

Quali sono le ragioni di questa orgia condonistica? Si dice per venire incontro alle imprese e ai contribuenti in difficoltà economica. Se così fosse sarei la prima a essere d'accordo, perché usciamo indubbiamente da una grave crisi economica, e anche perché, in generale, nessun creditore ha interesse a strozzare il proprio debitore. Ma non è così: la norma è generalizzata e va a favore di tutti, indipendentemente dalla loro condizione economica. La realtà è che va a favore prevalentemente di chi non ha difficoltà economiche, di chi dispone di liquidità e cioè di chi può permettersi di pagare con la rottamazione rate più concentrate nel tempo e più alte rispetto a quelle della rateizzazione ordinaria.

I contribuenti in difficoltà vengono usati come scudi umani per i grandi evasori, che guadagnano da queste misure non poche migliaia di euro, ma centinaia di milioni. Abbiamo casi celebri e il buco di gettito che ne consegue è enorme.

Questa misura provoca un danno erariale che non è correttamente quantificato. Si preferisce incassare qualcosa subito invece che tutto il dovuto in un poco più di tempo. Inoltre tutti gli studi economici certificano che un condono oggi deprime il gettito di domani, abbassando il grado di fedeltà fiscale, perché ci si attende un nuovo condono e poi un altro e un altro ancora, com'è puntualmente avvenuto tante volte nel nostro Paese. Si dice che lo si fa perché le sanzioni sono eccessive, ma è stato questo Parlamento a riformarle solo nel 2015. Se non ci vanno bene cambiamole e non usiamole come scusa.

Si dice che le sanatorie fanno emergere il nero e lo sradicano, ma nonostante siano state fatte ben due *voluntary disclosure*, nel solo 2017 la Guardia di finanza ha scoperto fatture false verso l'estero per 1,6 miliardi con 400 milioni di imponibile evaso. Anche in questo campo è stato messo a punto un nuovo condono: si tratta di un mini scudo che riguarda i transfrontalieri e gli ex residenti all'estero molto più generoso della *voluntary disclosure*. Infatti, chi ha fatto la *voluntary* perché aveva capitali di attività finanziarie all'estero non dichiarate ai fini del monitoraggio aveva uno sconto sulle sanzioni, ma doveva versare tutte le imposte evase. Con questo condono invece si paga un piccolo *forfait* del 3 per cento del valore delle attività: un vero regalo. Le motivazioni portate per tutte queste sanatorie quindi non reggono.

Io credo sia molto più importante quanto non si dice e cioè la verità. La verità è l'idea che le tasse siano comunque un furto e quindi meno le si paga meglio è. L'idea è che il contribuente deve difendersi da un fisco vorace che gli porta via ciò che è suo. Noi crediamo invece che il fisco sia lo Stato, che raccoglie risolve secondo regole decise democraticamente per finanziare i beni comuni per l'intera collettività e prima di tutto il *welfare* universale. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*). Smantellare il fisco equivale a smantellare il *welfare* universale e a lasciare quindi che solo i più ricchi possano accedere alla sanità, all'istruzione, agli asili, all'assistenza ai più deboli, alla vita indipendente per le persone con disabilità.

Le persone non pagano spontaneamente le imposte (si chiamano infatti imposte). Nel prelievo c'è un elemento coattivo che deve avvalersi, ahimè, anche di strumenti odiosi come i pignoramenti, a tutela però del benessere collettivo. L'evasione fiscale sottrae 100 miliardi e più all'anno al gettito, miliardi che in buona parte potrebbero essere utilizzati per ridurre le imposte a chi le paga fedelmente. L'evasione fiscale nasconde fondi per corrompere e finanziare illegalità, l'evasione fiscale intreccia con l'evasione contributiva, con lo sfruttamento di manodopera, con l'immigrazione irregolare e il caporalato. Va combattuta con determinazione, non continuando a riconoscerle dei premi. La rottamazione indistinta, la sua estensione ai ruoli appena emersi strizza l'occhio all'evasore e bastona

chi ha pagato fedelmente. È un provvedimento indifendibile a cui noi ci opponiamo con forza. (Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, prima di iniziare nel merito il mio intervento, devo riconoscere il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, non solo per la complessità del provvedimento, ma soprattutto per le numerose revisioni ivi contenute.

L'eterogeneità delle disposizioni che il Governo ha voluto affrontare in questa sede ha riguardato anche un tema a me caro: quello della produzione e trasformazione di *cannabis* a uso medico.

Sono felice che il confronto sia stato libero da pregiudizi o posizioni di etica personale, un confronto pragmatico insomma, questo a dimostrazione della valenza - e della necessità - medica nella coltivazione della *cannabis*. Pur tuttavia, un appunto sul metodo mi sia concesso: avremmo potuto regolamentare meglio e con più coraggio la materia, soprattutto nei suoi aspetti più divisivi e delicati ma pur sempre rispettando e affrontando un tema che è ormai soprattutto di esigenza sociale. Regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* - nonché la sua distribuzione - è un dovere ancora più forte per noi legislatori perché dobbiamo dimostrare di occuparci del bene sociale con laicità e scevri da ogni pregiudizio. In particolare, le condizioni terapeutiche tratteranno casi di dolore cronico, soprattutto nei soggetti sottoposti a chemioterapia. Non possiamo permetterci, quindi, di rimanere indifferenti.

Dico questo perché purtroppo il dibattito sulla liberalizzazione (nel testo approvato alla Camera e purtroppo non ancora calendarizzato in Senato) ha lasciato poco spazio all'approfondimento sull'uso medico, ora introdotto grazie ad un emendamento del Governo. A questo proposito, ho presentato una proposta emendativa (che poi è stata accolta in Commissione) che dà la possibilità di un'eventuale produzione supplementare di *cannabis* terapeutica da parte di altri enti-imprese, oltre a quella già prodotta dallo Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, definendo successivamente la natura giuridica delle strutture che eventualmente potranno essere autorizzate alla coltivazione e alla trasformazione, nonché eventuali controlli.

L'importante è stato comunque stabilire la legittimità di questo passaggio, ovvero se il fabbisogno di farmaci e di materia prima evidenziasse gravi carenze nelle forniture rispetto alle richieste dei malati, si potrà avviare una produzione e un confezionamento in più siti. Sarà, poi, necessario un decreto del Ministro della salute per poter individuare i nuovi siti di produzione e rilasciare il nulla osta, siti di produzione che dovranno però operare rispettando le *good agricultural and collecting practices* (GACP), ovvero secondo *standard* di produzione e di qualità definite dall'Agenzia europea delle medicine (EMA).

Non ritengo comunque ulteriormente rinviabile il tema della liberalizzazione della *cannabis* per uso personale. Anche in questo caso, con approccio laico e pragmatico, è necessario valutare come aprire a questa pratica anche nell'ottica della minimizzazione del danno, consci inoltre di poter così erodere i grandi illeciti guadagni che la criminalità organizzata ottiene. Questo però, temo, sarà valutato nella prossima legislatura.

Durante l'esame del provvedimento, inoltre, in Commissione è stato purtroppo bocciato un mio emendamento che ho riproposto per l'esame dell'Assemblea sulla riduzione delle accise sulla benzina. Faccio una premessa, per chiarire meglio il termine della questione. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto recentemente alla presentazione del Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi. Tale documento analizza tutti gli interventi fiscali in vigore che hanno un impatto ambientale classificandoli in tre categorie: i sussidi ambientalmente favorevoli, i sussidi ambientalmente incerti e i sussidi ambientalmente dannosi. Come sussidi intendiamo riduzioni delle accise o altre riduzioni fiscali.

Secondo il catalogo citato, i sussidi ambientalmente dannosi (SAD), ossia misure che non solo producono un minor gettito fiscale ma determinano un danno ambientale, ammontano a oltre 16

miliardi di euro annui; le esenzioni delle accise sui carburanti da sole rappresentano un valore di circa 3,4 miliardi di euro. Una loro graduale riduzione e una riduzione delle esenzioni apporterebbe indubbi benefici sia alle finanze pubbliche sia all'ambiente. Per contro, il comma 1, punto 2, dell'articolo 5, nel modificare la lettera c) del comma 718 della legge di stabilità del 2015, stabilisce che l'aumento per l'anno 2019 delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro, anziché di 350 milioni di euro.

Il mio emendamento, pertanto, interviene sopprimendo il punto 2 del suddetto comma in modo da mantenere l'aumento già previsto. Sono convinto che maggiori accise sulla benzina provochino uno spostamento del trasporto di persone e merci verso altri tipi di carburanti alternativi e puliti.

Bisogna essere chiari, non si può procedere in questa maniera schizofrenica: da un lato favorendo, come fa questo articolo, un SAD, e dall'altro intervenendo con lodevoli piani, come quelli sulla mobilità sostenibile, in favore delle energie alternative ai carburanti provenienti da fonti fossili. O l'uno o l'altro. Coerentemente, riduciamo i sussidi ambientalmente dannosi e incrementiamo i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).

Segnalo a tutti poi che, dopo tre anni di calo, tornano a crescere nel mondo le emissioni di CO₂ (di anidride carbonica), come emerso durante la COP23 di Bonn, appena conclusa in questi giorni. Una cosa vorrei fosse chiara a tutti: per tutto ciò che approviamo in quest'Assemblea; per tutti gli interventi legislativi che mandiamo avanti, dovremmo valutare sempre attentamente il loro impatto sull'ambiente. Può sembrare un dettaglio, quello di andare a trovare il valore di un'accisa, ma cambiare tale accisa ha degli impatti sull'ambiente. E sulla tutela dell'ambiente si gioca il nostro futuro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, questo che stiamo esaminando è un provvedimento che costituisce un segmento della manovra di bilancio. Non può sfuggire a nessuno che la manovra di bilancio che stiamo affrontando è quella di fine legislatura e non può sfuggire a nessuno che questo fatto implichi, sul piano politico, alcune considerazioni che si traducono poi anche in fatto normativo.

Dico questo, signor Presidente, perché non possiamo estrapolare da un contesto sociale ed economico, penso anche politico e militare internazionale, questa manovra di bilancio, perché influenzerà bene o male, forse non in modo decisivo, anche il risultato elettorale. E le scelte che si fanno in queste ore non sono di poco conto, perché disegnano percorsi che possono dare a questo Paese un destino positivo, un percorso di crescita e di sviluppo nella democrazia e nel rispetto delle istituzioni nate dalla Resistenza antifascista, oppure una deriva qualunque autoritaria e restauratrice. Questo è il dato e non c'è nessuno che si possa lavorare le mani e liberare la coscienza da questo ragionamento, perché, se lo fa, è complice di quella deriva; se lo fa, aiuta quel processo di restaurazione. Anche questo provvedimento e il modo in cui il Parlamento non ha approcciato la discussione e l'elaborazione ha un suo significato.

Devo dare atto al relatore e al Governo, ma anche a tutti i colleghi in Commissione, di aver assunto un atteggiamento responsabile di fronte al Paese: non ci sono stati tentativi ostruzionistici, né conflitti pregiudiziali di tipo ideologico. C'è stato un tentativo vero da parte di ognuno di stare sul merito; un merito che non ha risolto tutto, ha lasciato grandi questioni di fronte a noi. Ci sono vicende che riguardano le persone, le famiglie, quelle che soffrono più di altre condizioni di difficoltà, che non hanno avuto risposta. Ho una speranza e lo dico perché, per quanto riguarda l'assistenza ai propri familiari in condizione di disabilità, abbiamo ripresentato gli emendamenti in manovra di bilancio e penso che su tali questioni l'attenzione debba essere maggiore di quella che c'è stata fino ad oggi. Io ho sentito parole positive, l'annuncio di sensibilità che ritengo possano concretizzarsi prima della conclusione dell'esame della manovra di bilancio.

Poi ci sono state questioni che hanno riguardato territori sofferenti, che sono state considerate; forse non tutte, ma molte sono state considerate in questo provvedimento. Penso a tutta la vicenda che riguarda i danni da terremoto, da calamità naturali, da emergenza climatica. Io stesso ho avuto riconosciuto per la mia isola un contributo importante per il settore agropastorale, che da sempre è in sofferenza e che oggi ancora di più soffre una condizione di difficoltà proprio in ragione del

cambiamento climatico, di periodi pesanti di siccità, di gelate inaspettate che riducono la capacità produttiva della terra e riducono pesantemente la possibilità di esistenza e di resistenza delle nostre aziende agropastorali. L'approccio è quindi stato questo. Io non desidero soffermarmi sul singolo atto.

La cessione di Alitalia è stata un disastro, perché non abbiamo più la compagnia di bandiera e neppure una compagnia privata che si riferisca al nostro territorio nazionale, ma non è una responsabilità di questo Governo e neppure degli amministratori straordinari che sono stati nominati. Questa è una responsabilità antica, che ha radici nell'ingordigia dimostrata tanti e tanti anni fa e che noi non vogliamo ritorni.

Per questa ragione facciamo una battaglia per l'unità delle forze progressiste e democratiche di questo Paese: non vogliamo che ritorni quel periodo. In questo contesto, tutti stanno a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo per capire quanto siamo cattivi da non poter essere sopportati rispetto ai pesanti ricordi, che ci trasciniamo, di situazioni certamente molto più negative e censurabili sul piano della produzione del diritto. Se oggi non siamo contenti perché nel 2016 recuperiamo soltanto 19 miliardi di evasione fiscale, io mi chiedo cosa avremmo dovuto dire negli anni in cui l'evasione fiscale a gogò veniva teorizzata da chi aveva le responsabilità prime delle istituzioni democratiche di questo Paese, il Governo e il Parlamento. Noi non vogliamo che quel tipo di filosofia rientri in queste Aule; non la vogliamo perché è un danno grave per il Paese, soprattutto per i lavoratori, le loro famiglie, coloro che vivono nelle periferie, quelli che non stanno bene, quelli che ogni giorno affrontano la vita con la difficoltà della sopravvivenza, non con l'agiatezza di una vita gratificante.

Noi riteniamo, che la manovra di bilancio, nel suo complesso, debba tenere in considerazione questo aspetto, anche sul piano politico. L'appello che rivolgo al Governo è di mettere tutta la sensibilità di cui è capace per capire i problemi di quelle persone, di quei territori e di quelle famiglie.

Abbiamo di fronte una situazione pesante anche sul piano internazionale. Io provo a dire: facciamo uno sforzo; guardiamo le cose dall'alto. L'Europa è per noi qualcosa da salvare e anche un problema da gestire nella relazione con gli altri. Siamo vittime - lo so - di un quadro normativo che, qualche volta, ci appare stretto e ci impedisce di fare, tutto ciò che avremmo voluto fare, anche attraverso le norme che siamo in grado di approvare in questo Parlamento. Ci sono dei vincoli e, ogni volta che ci riuniamo con qualcuno che ce li ricorda, abbiamo un fastidio, però l'integrazione europea non si può interrompere per una violenta guerra di influenze per cui questo Continente si trova a Sud tutto il malessere, dal Medio Oriente al Nord Africa, che non fa altro che fare guerre e produrre fenomeni devastanti come l'emigrazione di massa dalla paura. Non può non tenere conto che tutto il confine lungo il Caucaso è in guerra, che l'Ucraina vive ciò che vive, che in Georgia ci sono malesseri e conflitti. Non si può non tenere conto che all'interno dell'Europa le identità sconosciute diventano un elemento deflagrante degli Stati nazionali e che gli Stati nazionali che si chiudono in se stessi finiscono per essere terreno di coltura delle teorie politiche autoritarie, nazionaliste e fasciste. Non possiamo rimanere a guardare. Anche quando presentiamo i provvedimenti, li discutiamo tra noi, quando dobbiamo trovare una soluzione a un problema concreto come, per esempio, quello di reperire una provvista finanziaria in grado di tenere il Paese unito attorno a un progetto di sviluppo e crescita complessiva, che metta Nord e Sud insieme piuttosto che dividerli, quando dobbiamo fare questo, cioè ragionare, per esempio, sulla provvista finanziaria, ci sta anche che i percorsi messi in campo in modo articolato per contrastare l'evasione, per recuperare un pezzo di imposizione abbiano un senso, anche se non è il metodo che avremmo preferito. Se interveniamo, come abbiamo fatto, per dare una risposta a una domanda generale finalizzata, per esempio, a riportare alla mensilità le fatturazioni falsate per assenza delle autorità competenti nel far rispettare le regole commerciali, il rapporto tra consumatore e impresa, stiamo dando una risposta di tenuta delle istituzioni democratiche.

Se la discussione di merito va fatta, la si deve fare prima, e non deve essere mai viziata dal pregiudizio o dalla strumentalità, non può diventare elemento di conflitto a prescindere.

Ieri ho ascoltato un interessantissimo intervento su un punto, che cito perché riguarda il settore agricolo. Tutti sappiamo che il settore agricolo era tenuto, per un contributo fino a 5.000 euro per azienda agricola, a presentare le certificazioni antimafia. Le certificazioni antimafia si fanno d'ufficio e

vi provvedono le prefetture, che utilizzano le forze di polizia. Per verificare se uno è o non è mafioso, in ragione di 5.000 euro di contributo, noi avremmo ingessato tutte le prefetture e avremmo ingessato tutte le forze di polizia a cercare le certificazioni altrimenti non avremmo dato il contributo a quelle aziende agricole e a quelle famiglie di coltivatori. Da lì si è sviluppata una bellissima discussione sull'intoccabilità del codice antimafia. Se noi ci difendiamo dalle mafie in questo modo, signor Presidente, noi finiamo per consegnarci per pregiudizio politico proprio alle mafie.

Saluto ad una delegazione di un'associazione femminile

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione del comitato Centro italiano femminile di Vasto, in provincia di Chieti, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 (ore 18,55)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, impiegherò il mio breve tempo per soffermarmi su un paio di punti che hanno interessato il decreto fiscale, relativi a talune problematiche delle libere professioni e, più specificamente, degli avvocati. Tale categoria è stata oggetto di attenzione da parte del provvedimento in esame sostanzialmente in due punti. Il primo prevedeva, e ha raggiunto in gran parte il risultato, l'abrogazione dell'obbligo assurdo e irragionevole di contrarre una polizza assicurativa antinfortunistica per la categoria degli avvocati, nonché dei praticanti, dei collaboratori e dei dipendenti degli studi legali. Si tratta di una norma rinnegata dal suo stesso padre; essa fu introdotta nella legge professionale forense da un emendamento presentato alla Camera dall'onorevole Beltrandi del Partito Radicale, il quale, richiesto successivamente riguardo alle motivazioni della previsione di un obbligo antinfortunistico per una categoria che, pur con tutti i problemi che ha, non dovrebbe correre rischi particolari a livello fisico nell'espletamento della propria professione, ha rinnegato l'intenzione di voler obbligare gli avvocati a sottoscrivere una polizza antinfortunistica per sé. Bene, abbiamo salutato la circostanza che in Commissione bilancio è stato approvato - e di questo ovviamente dobbiamo ringraziare i colleghi di tutte le forze politiche - un emendamento del Movimento 5 Stelle che è riuscito ad abrogare quanto meno l'inciso contenuto nel secondo comma dell'articolo 12 della vigente legge professionale forense, relativo all'obbligo di contrarre l'assicurazione. Rimane in piedi il resto di quella norma, che qualche problema di irragionevolezza, di coordinamento e anche di interpretazione temiamo continuerà a produrlo; sarebbe stato meglio abrogare l'intero comma in questione. Comunque, portiamo a casa questo risultato in termini di ragionevolezza.

L'altro aspetto che ha interessato avvocati e liberi professionisti è stata la tanto attesa introduzione del principio dell'equo compenso, a fronte, come sappiamo, dell'ormai annosa abrogazione delle tariffe minime. In un periodo di crisi, come quello che stanno attraversando tutte le categorie professionali (quella degli avvocati è quella che conosco più direttamente) con effetti veramente sconcertanti, ci si aspettava francamente un intervento più incisivo e più chiaro nel voler introdurre un principio secondo il quale l'equo compenso delle prestazioni professionali dell'avvocato - e delle altre categorie professionali - fosse tutelato e mantenuto, a fronte del rischio, che sta diventando realtà, del precipitare di quanto disposto dalla nostra stessa Costituzione, che prevede una retribuzione per ogni tipo di attività lavorativa.

Il risultato ottenuto dall'emendamento governativo è alquanto sconcertante e inefficiente, non coglie nel segno. Viene stabilito il principio dell'equo compenso, rapportato ai parametri attualmente approvati con decreto ministeriale; poi si fa un elenco di clausole contrattuali contenute in queste

convenzioni, che riguardano banche, assicurazioni e grandi imprese (poi vedremo come è stato esteso alla pubblica amministrazione), applicando un criterio di vessatorietà che comunque è facilmente aggirabile, con riferimento alle clausole elencate nel quinto comma, perché viene fatta salva la possibilità che dette clausole siano comunque operanti e non impugnabili qualora oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Personalmente ieri ho rappresentato in Commissione bilancio che si tratta di una norma facilmente aggirabile; infatti, a fronte di un contraente forte (la banca, l'assicurazione, la grande impresa), è facile trovare i modi per simulare una finta trattativa, una finta approvazione di un'offerta unilaterale del contraente forte, molto più forte del professionista, ad esempio invitando l'avvocato che vuole aderire a una convenzione capestro a inviare una *e-mail* di accettazione o lasciando che sia lo stesso legale a proporre convenzioni capestro, che poi sono quelle elencate dalle lettere dalla *a*) alla *i*) del quinto comma. Due di queste lettere sono comunque considerate vessatorie e non possibile oggetto di trattativa e approvazione; ma quelle che rimangono fuori da questa garanzia hanno dell'incredibile e sarà veramente difficile farle mandare giù alle centinaia di migliaia di avvocati e, probabilmente, di altri professionisti, che dovranno accettare, ad esempio, il fatto che le spese debbano essere anticipate a carico del professionista oppure la rinuncia al rimborso delle stesse.

La sublimazione della follia è, poi, nella lettera *g*) del comma 5, in cui è previsto che «in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso di spese liquidate che siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte». Questo vuol dire, in sostanza, per chi non abbia chiaro il principio, che se la banca fa sottoscrivere una convenzione all'avvocato Castaldi convenendo 50 euro per una determinata pratica, se il collega Castaldi vince la causa e il giudice, in sede di sentenza, liquida spese di lite per 500 euro, ebbene all'avvocato Castaldi rimangono 50 euro e la banca o l'assicurazione si arricchisce dei 450 euro di differenza. Siamo veramente alla follia.

Ripeto: il tentativo di voler tutelare gli avvocati, a mio modestissimo modo di vedere, rischia di avere l'effetto esattamente contrario, perché sarà più difficile provare la vessatorietà delle clausole, essendo rimasto l'inciso «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione».

Vedo che il tempo a mia disposizione si avvia alla conclusione. Un'ultima parola va spesa con riferimento al comma 9. L'azione di nullità di un contratto o di una clausola vessatoria nel nostro ordinamento giuridico è normalmente imprescrittibile. Ebbene, qui si specifica che l'azione di nullità, qualora l'avvocato o il professionista volesse impugnare quella clausola avente un contenuto così vessatorio, ha un termine decadenziale di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. Capite bene che questo, nella gran parte dei casi, è un termine troppo ridotto e che parte quando la convenzione ancora deve esplicare i suoi effetti.

L'estensione anche alle altre categorie professionali è avvenuta in maniera, noi riteniamo, raffazzonata, ma ci rendiamo conto onestamente, dal punto di vista intellettuale - ed è stato ammesso anche dallo stesso relatore, senatore Lai - che la formulazione di un testo 2 è stata fatta con il pochissimo tempo che la Commissione bilancio aveva a disposizione: lo capiamo. Abbiamo quindi delle perplessità sulla sua efficacia.

Anche con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione, si stabilisce una statuizione di principio, in base alla quale la pubblica amministrazione deve ispirarsi al rispetto del principio dell'equo compenso. Noi temiamo che i risultati non saranno quelli attesi; dal nostro punto di vista c'è anzi il rischio che sia fatto ancora maggior danno alle categorie professionali, a quella degli avvocati in particolare. I medesimi emendamenti che abbiamo proposto, e che non sono stati approvati in questa tornata, saranno riproposti in sede di legge di bilancio e qualora, auspicabilmente, fossero ritenuti ammissibili, potranno essere l'occasione per la maggioranza e il Governo di un ripensamento e di un aggiustamento di questa normativa tanto attesa da centinaia di migliaia di partite IVA, che debbono fare i conti con l'ultimo taglio di *austerità* sancito dal Consiglio di Stato nell'ottobre del 2017, che ha stabilito che la prestazione professionale non deve essere necessariamente remunerata con dei compensi, ma può esserlo con il vantaggio d'immagine di aver sottoscritto l'esecuzione di un progetto,

in quel caso da parte di un ingegnere per un bando proposto dal Comune di Catanzaro, con la sola soddisfazione dell'apparire esecutore di un progetto, pagato poi zero. Se mettiamo la pubblica amministrazione, anche a livello dei Comuni...

PRESIDENTE. Siamo oltre i tre minuti.

BUCCARELLA (M5S). Sì, Presidente, concludo. Grazie della sua e della vostra pazienza. Mi taccio.

L'auspicio è, come al solito, alla ragionevolezza. Il tempo, nell'esame della legge di bilancio, ci sarà. Auspichiamo che il Governo e la maggioranza vogliano concordare sui punti che abbiamo proposto negli emendamenti che saranno disponibili anche in tale occasione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, sui giornali di oggi leggiamo due notizie che sembrano l'una contraddire l'altra. Da una parte, si riscontra il trionfalismo del Governo per le proiezioni ISTAT che danno un PIL in crescita all'1,8 per cento, la percentuale più alta da sei anni. Dall'altra, leggiamo la notizia che il vicepresidente della Commissione europea, rimprovera all'Italia per i conti non in ordine e anticipa l'idea di probabili provvedimenti da prendere nei confronti del nostro Paese, qualora non si registri una inversione di rotta già dalla prossima primavera.

Sicuramente il PIL dell'Italia è cresciuto, non grazie all'azione del Governo, ma a causa di fattori esogeni. Mi riferisco, ad esempio, al cosiddetto effetto Draghi, di cui più volte abbiamo fatto menzione nei nostri interventi in Aula, ed ora comprovato, in maniera empirica, dall'autorevole lavoro prodotto dal Centro studi «Economia Reale». Il prodotto interno lordo è migliorato e continuerà a crescere in funzione soprattutto della politica monetaria di Francoforte e del *quantitative easing* che vede la BCE acquistare titoli pubblici e che dovrebbe proseguire sino al terzo trimestre del prossimo anno, anche se con una intensità minore di quella adottata sinora. Così come sono ancora favorevoli le altre variabili esogene che hanno spinto la crescita della nostra economia, soprattutto il commercio internazionale e la stabilità del prezzo del petrolio.

Anche le previsioni sulla crescita del nostro Paese sono conseguenti alle mutate variabili macroeconomiche. Ma ha certamente ragione il vice presidente Katainen: nelle manovre di bilancio italiane inviate a Bruxelles manca un serio impegno sui conti pubblici.

La crescita italiana è largamente affidata al traino delle economie forti del mondo. Quasi nulla è stato fatto per ridurre la spesa, che anzi continua a lievitare, anche per effetto del decreto-legge in esame. Le coperture finanziarie sono largamente affidate al *deficit* di bilancio. Lo *stock* del debito non solo non diminuisce, ma ha battuto i suoi *record* e temo ne segnerà di nuovi già dalla prossima primavera.

In questo contesto si inserisce questo decreto-legge, che accompagna la manovra di finanza pubblica per il prossimo anno. Bisognerebbe dire per il prossimo triennio. In realtà, il lascito sugli anni successivi è solo quello di clausole poste a salvaguardia dei conti pubblici che prevedono aumenti delle imposte sui consumi, con un effetto depressivo sulla crescita. Da qui l'allarme, serio e documentato, della Commissione europea.

Un provvedimento che, emanato per anticipare alcune poste sui conti del 2018, modificandole a partire dal 2017, rende però l'idea solo della provvisorietà degli interventi. Dopo l'esame della Commissione bilancio il provvedimento è quadruplicato nel numero di articoli, di contenuti e di interventi.

Voglio sottolineare come dato di cronaca, ma molto indicativo, che dagli iniziali 20 articoli previsti dall'originario testo del decreto-legge siamo passati a 72.

Si tratta, quindi, di un modo disordinato di procedere in un decreto-legge collegato alla manovra per il 2018, che annuncia un disegno di legge di bilancio, di cui stiamo per iniziare l'esame, che potrebbe anch'esso lievitare nei contenuti visto il numero di emendamenti presentati dai colleghi.

Troppi sono i problemi rimasti irrisolti durante gli ultimi anni, a cui si tenta di trovare una soluzione nello *sprint* finale della legislatura. Prendiamo, ad esempio, le norme sul sisma, che modificano i tempi e i modi della ricostruzione: interveniamo per la quarta volta in un anno su questo dramma. Parlo di dramma perché la gente del Centro Italia vive ancora in condizioni critiche e senza certezze

sul futuro delle proprie case e attività. Ci si è resi conto, con ritardo imperdonabile, di quanto sia farraginoso l'*iter* degli interventi conseguenti al terremoto, come peraltro avevamo più volte denunciato sia in Commissione, che in Assemblea. A nostro avviso, anche le norme ora inserite non sono risolutive e assisteremo certamente a nuove misure correttive, mentre, come ho detto prima, la gente colpita dal sisma passerà il suo secondo inverno in condizioni di precarietà.

Si introducono nel decreto-legge temi come la rottamazione delle cartelle, al solo fine di fare cassa e senza risolvere le tante questioni che riguardano imprenditori, professionisti e cittadini che non hanno potuto far fede ai propri impegni fiscali o contributivi, ma che intendono onorare i propri debiti con lo Stato. Insomma, si cerca di trovare una soluzione all'effetto tanto per fare cassa, senza pensare invece alle cause.

Infine, per tornare agli effetti sui saldi di bilanci introdotti nella nostra premessa, voglio sottolineare che anche l'inserimento nel decreto-legge delle disposizioni che sterilizzano le clausole di salvaguardia hanno un effetto limitato. Fermando l'entrata in vigore delle clausole, non si riducono le tasse, ma si posticipano gli aumenti sulle imposte sui consumi, che scatteranno - purtroppo - dal 2019.

Inoltre, come illustrato durante l'esame delle questioni pregiudiziali questa mattina, il decreto-legge contiene tutta una serie di disposizioni che sono presentate come urgenti, ma che in realtà cercano di affrontare situazioni irrisolte da troppi anni. Sto pensando, ad esempio, a casi come quelli della Croce Rossa, della bonifica ambientale del comprensorio di Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

Permettetemi una parola anche sul tema dell'equo compenso. Sicuramente la retromarcia fatta dopo le cosiddette lenzuolate di Bersani fa piacere, perché dimostra che - forse - in quelle lenzuolate qualche errore grosso c'era. Non era possibile pensare a un comparto mortificato nel compenso. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i professionisti erano veramente alla mercé dei grandi gruppi e non riuscivano a fare quell'attività professionale che è importante per i nostri cittadini.

Tuttavia, se, da un lato, cerchiamo di porre delle pezze e risolvere i problemi di un comparto vitale del Paese, dall'altro abbiamo continuato in una politica di aumento della burocrazia e di provvedimenti vessatori (mi sto riferendo allo *split payment* allargato) che, di fatto, contraddicono la volontà di andare incontro a garantire, con un equo compenso, un giusto riconoscimento dei professionisti che in Italia hanno fatto e stanno facendo tanto, anche in questi anni di grande crisi. Quindi, da un lato, un equo compenso e, dall'altro, un aumento della burocrazia. Siamo l'unico Paese che riesce a introdurre novità tecnologiche senza rimuovere alcun vincolo burocratico e questo credo sia davvero un grande macigno che lasciamo ai professionisti, ma - in generale - al Paese.

Concludendo, si continua a mortificare il Paese, che non merita decreti-legge di questo tipo. Soprattutto, l'Italia non merita di avere un nuovo Esecutivo che si troverà, suo malgrado, di fronte a un futuro già ipotecato a causa delle scelte sbagliate adottate in questi anni dal Governo di sinistra. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Signor Presidente, penso che il dibattito che l'Assemblea ha sviluppato sia stato all'altezza delle aspettative che avevo in qualche modo evocato nel mio intervento.

Non posso rispondere con riferimento a tutti gli elementi che sono stati posti, perché penso che sia giusto concentrarsi su alcuni, in modo da poter dare delle risposte.

Faccio una premessa. Penso che molto spesso noi diciamo le cose che servono, perché rappresentiamo delle parti e talvolta questo ci impedisce anche di assumerci una responsabilità più ampia rispetto a quella che vogliamo soltanto rappresentare. Dico questo per richiamare due delle questioni poste.

Mi ha molto incuriosito e, in qualche modo, sono rimasto anche colpito dal fatto che sia stata presentata, da Gruppi che hanno avuto ruoli di Governo e che probabilmente avranno ruoli di Governo, una pregiudiziale di costituzionalità che, se fosse stata approvata, avrebbe generato un buco nel bilancio dello Stato equivalente a 2,5 miliardi di euro abbondanti - quasi 3 miliardi - costituiti dal gettito ulteriore che il decreto-legge in esame porta al bilancio dello Stato. Allo stesso modo, non si

può pensare che l'1,8 per cento di PIL - che peraltro ci era stato anticipato nelle audizione sulla manovra di bilancio da alcune istituzioni, che dicevano che l'incremento dell'1,5 per cento di PIL era già stato raggiunto nei primi tre trimestri - sia soltanto frutto delle politiche europee, che sono sicuramente determinanti e senza le quali l'Italia non avrebbe recuperato il terreno che abbiamo recuperato, e non sia anche frutto di scelte fatte, misurate e oculate. Certo, in qualche caso è possibile valutarle in maniera differente, ma negare un contributo delle scelte fatte in questo periodo mi sembra perlomeno coraggioso e, d'altra parte, ingiusto.

Il primo dei tre punti su cui voglio rispondere riguarda il tema dei condoni e l'aspetto condonistico, che in qualche caso è stato criticato e in qualche caso apprezzato. Non penso che qualcuno ci possa dire di essere una forza politica e una coalizione che pensa che questo sia un meccanismo stabile. In realtà, se non si prende atto del fatto che dieci anni di crisi economica possano aver generato una frattura nel tessuto delle imprese, soprattutto delle piccole imprese e di quelle che si trovano nei territori più difficili e disagiati, e che questo abbia portato alla difficoltà di mantenere un normale rapporto con lo Stato nel versamento dei propri contributi e nel pagamento delle tasse, e se si pensa che tutto ciò possa essere una generale abitudine all'evasione fiscale, facciamo un errore. Lo facciamo perché non parliamo ad una parte grande del Paese, che ha difficoltà vere ed è costituita da quelle piccole e medie aziende, spesso artigiane, che possono farcela soltanto se noi, adesso che possiamo, diamo loro un piccolo aiuto in più. Questo non vuol dire che possa essere un meccanismo stabile, perché ha ragione chi dice che la fedeltà fiscale ha bisogno di certezze. Ma non possiamo - come d'altronde facciamo per i terremoti - non considerare che la crisi del 2008 è stata un terremoto sul piano sociale ed economico, con conseguenze evidenti.

Allo stesso modo voglio difendere e lasciare un segnale, affermando che ha ragione il senatore Micheloni, quando dice che risolviamo una questione del passato, con emigrati italiani, che sono già tornati in Italia e hanno somme all'estero regolarmente guadagnate e sulle quali hanno pagato tasse all'estero, ma oggi, se un lavoratore vive negli Stati Uniti per due anni, perché è un ricercatore universitario, si trova a pagare le tasse negli Stati Uniti e ad avere la difficoltà di riportare in Italia quello che ha guadagnato. Siccome siamo in un mondo che, sotto questo aspetto, è cambiato, perché il lavoro è cambiato, soprattutto per i profili elevati, è naturale che i cervelli vadano fuori ed è anche naturale che li riportiamo in Italia. Serve sicuramente affrontare questo tema in maniera definitiva e non occasionale e non soltanto - questo sì - con condoni all'indietro. Vorrei che il senatore Micheloni, quando vorrà tornare in Italia, non debba pagare ulteriori sanzioni e tasse in Italia, per cose che sono già tassate in un altro Paese, che tra l'altro ha regolari rapporti con il nostro. Penso che dobbiamo prendere atto che c'è un cambiamento nelle abitudini dei lavoratori, che è più frequente di quello che pensiamo, tant'è vero che nel decreto-legge in esame, con una norma importante, abbiamo voluto restituire ciò che era anche in parte dovuto, a seguito di quella richiesta di ritorno dei cervelli in Italia, con una norma del 2010, poi modificata nel 2015 e poi nuovamente modificata nel 2017, quando abbiamo detto loro che se fossero tornati, dopo essere stati assenti per almeno cinque anni, a lavorare in Italia, magari in un'università, li avremmo tassati in un certo modo; dopodiché abbiamo cambiato la tassazione durante la partita.

Non possiamo fare politiche di rientro dei cervelli e poi non mantenere gli impegni presi perché essi ritornino. Anche questo è un elemento che fa parte del modo con cui dobbiamo garantire questo processo.

Il secondo elemento che voglio affrontare e che è stato richiamato concerne i piccoli Comuni. Durante il dibattito in Commissione si è affrontato il tema perché è stato presentato un emendamento, che reputo importante e che è stato deciso di rimandare in sede di disegno di legge di bilancio. Mi riferisco alla possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali ciò che si fa oggi con la cedolare secca per gli affitti dei privati, limitatamente ai piccoli Comuni e ai centri storici per il rilancio di attività artigianali e commerciali. È una norma buona, importante. La si può limitare anche a quei locali sfitti da molto tempo. Abbiamo deciso di affrontarla durante la discussione del disegno di legge di bilancio perché è lì la prosecuzione della cedolare secca.

Questa è politica per i piccoli Comuni, così come è politica per i piccoli Comuni, fatta qui - mi riferisco a chi ha detto che siamo stati distratti - la scelta di consentire, con una modifica della normativa, che le farmacie rurali potessero avere le condizioni per sopravvivere nei piccoli Comuni. Sappiamo quanto le farmacie non svolgano soltanto una funzione farmacologica, ma sociale, ormai sempre più integrata con l'erogazione di servizi del Servizio sanitario nazionale, sempre più integrata con i servizi ai medici di base.

Affronto un altro punto concernente la situazione di Livorno, anche questo evocato dal senatore Filippi. Lo devo. La norma effettivamente è stata «chiusa» all'interno del decreto-legge con una modalità che consente l'accesso soltanto a coloro che hanno la casa o lo studio o l'esercizio commerciale impossibili da praticare. In realtà, ci sono altri modi che rendono impossibile per le persone lavorare, non solo se c'è l'inagibilità, ma anche se ci sono danni gravi.

Penso che la sua segnalazione dovrà essere consegnata alla 5a Commissione e al relatore al disegno di legge di bilancio, affinché il tema venga affrontato. Ci sono danni che possono essere certificati, per esempio, dal commissario dell'alluvione, attraverso la Protezione civile, ed è giusto che l'alluvione di Livorno sia trattata nelle modalità che consentono a quel Comune una ripartizione adeguata.

Concludo ringraziando davvero tutti per il dibattito. Ci sarebbero state molte altre risposte da dare, ma penso che ci sarà un'ulteriore occasione per affrontare i temi segnalati. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece).*

PRESIDENTE. Com'è stato comunicato a tutti i Gruppi per le vie brevi, preso atto dello stato dell'arte e apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 novembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,22)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (2942)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BERNINI, MALAN

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, presentato in prima lettura in questo ramo del Parlamento, è l'ennesimo esempio di abuso di questo strumento che si somma ad una serie di provvedimenti di urgenza - talvolta totalmente - sprovvisti dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

il decreto in esame si compone di 20 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che rendono il testo ancor più privo di quei criteri di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione;

le varie materie trattate nel decreto in esame riguardano: l'estensione della definizione agevolata dei carichi; la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali; l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla PA; gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo; la parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018; disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali e disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare; monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del fondo occupazione; fondo di garanzia delle PMI; anticipazione delle risorse del fondo di solidarietà dell'Unione Europea; fondo imprese; procedura di cessione Alitalia; norme in materia di trasparenza societaria; modifiche al decreto-legge 21 del 2012 in materia di revisione della disciplina della *Golden Power* e di controllo degli investimenti extra UE; incremento del contratto di programma per la società Rete Ferroviaria Italiana; disposizioni per la Croce Rossa Italiana; finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera; finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; liberalizzazione in materia di *collecting* diritti d'autore; disposizioni finanziarie;

il 24 ottobre u.s., nel corso dell'esame in sede consultiva, la 1a Commissione ha approvato le proposte di parere favorevole sulle sussistenze dei presupposti di costituzionalità, nonostante - analogamente a quanto occorso nel 2016, con la presentazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (AC 4110/AS 2595), convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sia stata evidenziata da parte di varie forze politiche l'assenza di presupposti di necessità e urgenza e la totale disomogeneità delle disposizioni del decreto legge;

giò, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;

va rammentato che con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

il decreto-legge è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, e dunque carenti del requisito dell'urgenza e indifferibilità, in violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento e l'affermazione di uno squilibrio dei poteri all'interno degli organi istituzionali a favore del Governo, che fa proprio il potere normativo. Per tale motivo l'utilizzo del decreto-legge deve essere ponderato. Nel decreto-legge in esame l'omogeneità è

carente sin dal titolo, assolutamente vago e indeterminato, oltre che disomogeneo. Si parla infatti di misure «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», con disposizioni di finanziamento di un insieme di ambiti che nulla hanno in comune l'uno con l'altro e che si prefigurano più come un finanziamento a pioggia a fini politici che come interventi di carattere strutturale;

la volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Il decreto-legge non può, altresì, essere il mezzo del Governo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giòva, altresì, ribadire che la *consuetudo contra legem* del legislatore di emanare decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte indebolisce la credibilità degli Organi legislativi, dei loro componenti, e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato;

il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2018, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative al 2017;

l'inserimento di alcune disposizioni nel decreto-legge appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite nella prossima Legge di bilancio in itinere, senza limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

il legislatore ha infatti reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che i termini «materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili» siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

considerato che:

nello specifico del provvedimento gli articoli dall'1 al 5, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni tra loro diverse. In talune norme del decreto-legge è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione deve essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;

l'articolo 1, che reca l'estensione della definizione agevolata dei carichi, tema importante e sostenuto da Forza Italia tramite un proprio autonomo disegno di legge, assegnato alla Commissione VI di cui non è mai iniziato l'esame, ha subito numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, probabilmente, non risolverà i problemi per coloro che sono in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria. Si tratta, al contrario di una materia che necessitava il più opportuno approfondimento e non l'emanazione urgente di norme inefficaci;

gli articoli dall'8 al 20, recanti le «esigenze indifferibili», sono totalmente eterogenei e privi di connessione con i restanti articoli che compongono il decreto-legge. Il riscontro di ciò risiede nell'assenza di motivazione dell'indifferibilità degli interventi, nonché della straordinarietà e dell'urgenza che giustificano l'inserimento di tali articoli all'interno del provvedimento;

anche a tal proposito, giova evidenziare che l'articolo 3 estende il meccanismo dello *split payment* (meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla legge di stabilità 2015 - legge n. 90 del 2014 -, modificato dal DL n. 50 del 2017, che viene applicato nei rapporti tra imprese private e pubblica amministrazione, secondo il classico meccanismo dei «pagamenti divisi» o «scissione dei pagamenti») anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società

partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o società sopra citate alle quali è esteso lo *split payment*; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini dell'IVA. Questa ultima previsione, che riguarda le società quotate, finirà per togliere liquidità alle imprese in questione, tagliando loro risorse, sortirà l'obiettivo opposto a quelli di politica economica del Governo di rilanciare gli investimenti e la crescita;

l'articolo 4, contenente incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, reca in sé la stravaganza di essere una disposizione per attuare una norma del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017;

viene emanato, circa sei mesi dopo, per far esplicitare i propri effetti solo nel 2018, anno in cui si potrà far valere il credito d'imposta previsto, con un'evidente efficacia differita che non giustifica l'adozione della norma in un provvedimento d'urgenza, che, al contrario, ne palesa l'incostituzionalità. La Consulta ha più volte sanzionato disposizioni che non siano di immediata applicazione, destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, inserite in un decreto-legge, cioè in un provvedimento di necessità e urgenza, in quanto esse sono in contraddizione con le sue stesse premesse;

l'articolo 5 reca la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018 (introdotti dall'articolo 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015) e bisognerà attendere la legge di bilancio 2018, in fase di presentazione a questo ramo del Parlamento, per la restante sterilizzazione annunciata dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Anche questa disposizione, ad efficacia differita, non trova alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, perché agisce sul 2018. Oltre ad essere sprovvista dei requisiti costituzionali essa è manifestamente illogica perché «sterilizza» 804 milioni di euro, lasciando altri 14 miliardi e 932 milioni di aumenti ancora pendenti sulla imposta sui consumi. «Sterilizza» inoltre 304 milioni per il 2019, lasciando vigenti aumenti di Iva per 18 miliardi e 547 milioni di euro;

l'articolo 6 contiene la previsione che le deliberazioni concernenti la partecipazione alle nuove missioni militari siano corredate da una Relazione Tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e finanze. Si tratta di disposizioni che varranno per il prossimo anno e che sono, con tutta evidenza di carattere ordinamentale, andando a modificare le modalità di finanziamento delle missioni internazionali, che sembrano essere incompatibili con i tempi contingentati della procedura di conversione dei decreti-legge;

l'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2017, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 200 milioni di euro, la misura prosegue anche per gli anni successivi, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Non si trova nemmeno in questa norma un'adeguata giustificazione al suo inserimento in un provvedimento d'urgenza;

l'articolo 11 reca un aumento al Fondo per la crescita sostenibile per il 2018 creato da un decreto-legge del 2012. Ora si crea, improvvisamente, una riserva di 300 milioni per tale Fondo senza avere chiaro se potrà essere utilizzata perché, oltretutto l'eventuale utilizzo delle somme di tale Fondo in soccorso di grandi imprese in difficoltà, deve passare il giudizio della Commissione europea e l'eventuale apertura di procedure di infrazione per aiuti di Stato;

l'articolo 12 reca il posticipo al 30 aprile 2018 del termine per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia e l'incremento del prestito a favore della Società di 300 milioni di euro per il 2018. Come si legge nella relazione tecnica, quest'ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato quest'anno, pari a 600 milioni e il posticipo all'anno successivo. Anche questo è un tema che dura da decenni ed è singolare che si voglia trovare una soluzione, che certamente non sarà definitiva, in un provvedimento di necessità ed urgenza;

l'articolo 13 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Anche questa norma, di preminente carattere ordinamentale, in quanto va a modificare il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), avrebbe potuto e dovuto trovare un'altra sede legislativa più adeguata, perché non è certamente lo strumento del decreto-legge quello più adeguato a modificare la disciplina contenuta in un Testo Unico;

anche le disposizioni dell'articolo 14, che potrebbero essere definite gergalmente «chiudere le porte della stalla dopo che i buoi sono scappati», introduce modifiche al nostro ordinamento in materia di disciplina della cosiddetta *Golden Power*, ovvero il potere di verifica pubblica sul controllo di aziende private. Norma che, anche laddove ritenute necessaria, non trova alcuna imminente giustificazione dell'urgenza ad esse assegnata;

L'articolo 17 reca, ancora una volta, disposizioni per il finanziamento della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Essendo un intervento più volte ripetuto e più volte non risolutivo, esso è per sua stessa natura rilevabile come «non urgente»;

l'articolo 18 riguarda il finanziamento dei livelli di assistenza per un importo di 21,5 milioni (non miliardi). Cioè per una somma che avrebbe potuto essere rinvenuta nell'ambito del bilancio dello Stato a legislazione vigente senza dovere adottare un apposito articolo di un decreto-legge;

l'articolo 19, che riguarda il recepimento di una direttiva europea in materia di *collecting* diritto d'autore, viene inserita in questa sede, ma è evidente come vi fossero sedi più adeguate, quali ad esempio la legge europea. Una disposizione che peraltro, andando a modificare il modello della gestione dei diritti d'autore sinora monopolio della SIAE, risulta esso stessa una disposizione di carattere ordinamentale, totalmente inadeguata nella sede di un decreto legge;

la debolezza, a nostro parere, del provvedimento è nel proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la decretazione d'urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza di analisi preventiva ed accurata di un problema. L'assenza di verifica e di controllo di come una situazione di criticità evolve (analisi dei costi, delle manchevolezze, delle inadempienze, degli ostacoli di natura burocratica, dei progressivi risultati raggiunti) determina, in fine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un problema. Tuttavia, affrontando una situazione in questo modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo probabilmente degenerare in cronicità;

in conclusione, la giustificazione dei requisiti costituzionale non si registra nemmeno nel complicato intrigo di commi, lettere e punti recati dall'articolo 20, che reca le disposizioni per l'utilizzo delle risorse e la copertura finanziaria alle disposizioni inserite nel decreto-legge,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2942.

QP2

[COMAROLI](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

la prassi della decretazione d'urgenza, in questo Paese, si è consolidata a tal punto da divenire oramai la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento, operando, di fatto, uno svuotamento ed una grave mortificazione del ruolo del Parlamento;

l'abuso del decreto-legge è stato definito dalla dottrina «una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria» e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due

Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

non a caso, la stessa lettera dell'articolo 77 della Costituzione riafferma, al primo comma, la titolarità del potere normativo in capo alle Camere, stabilendo precisi limiti sostanziali (straordinarietà e di urgenza) e formali (efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo che può essere soltanto esercitata e non detenuta come potere attribuito;

l'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata giustificata dall'inesatta considerazione dell'accresciuta quantità di compiti dello Stato e della varietà di interessi e di situazioni presenti in una società complessa come quella italiana, che richiedono una pronta disciplina giuridica da parte del Governo, ma questa posizione è stata più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale;

basti qui ricordare, *ex multis*, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale si puntualizza l'«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità che spesso caratterizza i decreti-legge. Inoltre, l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;

in particolare, le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 22 del 2012)».

nonostante i richiami degli organi di garanzia, questo Esecutivo continua, come il precedente, ad emanare senza sosta decreti-legge, con un comportamento decisorio che solleva forti dubbi di legittimità costituzionale, tra cui, da ultimo, il provvedimento in oggetto dove, la motivazione di «straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile» è diventato un lasciapassare per l'introduzione di norme dal più vasto contenuto;

il decreto, già a partire dal titolo, risulta infatti talmente disomogeneo da divenire estremamente onnicomprensivo, disattendendo anche sotto questo aspetto le pronunce della Corte costituzionale che ha considerato requisito dell'omogeneità, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, rilevante tanto quanto quelli espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Il problema dell'omogeneità è infatti intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

non si ravvisa, infatti, alcuna omogeneità di materia tra i tre Titoli del decreto, contenenti, rispettivamente, misure in materia fiscale (Titolo I), disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari (Titolo II) e misure in materia di Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili (Titolo III), che, a sua volta, risulta essere composto, al suo interno, da una somma di disposizioni *omnibus* che spaziano da misure in tema di occupazione, di sviluppo, imprese e ristrutturazioni aziendali, fino a materie in tema di *golden power*, ambiente e cultura;

all'interno del provvedimento, inoltre, si ravvisa una importante presenza di norme di natura ordinamentale, in violazione con quanto invece richiesto dall'articolo 15, comma 3, della succitata legge n. 400 del 1988. Tale carattere acuisce in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, e dimostrerebbe, ancora una volta, come il provvedimento manchi dei presupposti costituzionali che lo legittimerebbero ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Esempio ne sono gli articoli 13 e 14 e addirittura l'inserimento, durante l'esame in Commissione V, di un intero disegno di legge in esame presso la Commissione VI, recante la riforma delle Agenzie fiscali;

se pur è vero che il requisito dei casi straordinari di necessità ed urgenza potrebbe comportare un margine di elasticità in quanto «la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare

con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi» (sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007), in questo caso non si ravvisa alcun collegamento tra la prima parte, in cui si dispone una importante revisione dell'ente di riscossione nazionale, la seconda, in cui si prevedono misure condonistiche, e la terza, in cui si stanziavano risorse per svariate finalità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, invece, occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012)»;

nello specifico, l'articolo 1 contiene la cosiddetta rottamazione-*bis* in cui si prevedono modifiche alla definizione agevolata dello scorso anno e la possibilità di presentazione dell'istanza anche per i carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Si tratta sostanzialmente di una misura per fare cassa, tenuto conto dei 15 miliardi occorrenti per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. L'articolo contiene una violazione della Costituzione nella parte in cui estende al personale proveniente da Equitalia la normativa sull'assicurazione generale obbligatoria del sistema pensionistico: questo personale, infatti, si è ritrovato assunto dall'Ente-riscossione dell'Agenzia delle Entrate senza aver esperito alcun concorso pubblico, violando l'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 3 estende ulteriormente lo *split payment* anche alle società partecipate. Lo *split payment*, introdotto con la legge di stabilità 2015 ed esteso a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della PA con la manovra correttiva 2017, prevede che le pubbliche amministrazioni paghino i propri fornitori di beni e servizi al netto dell'IVA. Ciò genera, fondamentalmente, una riserva di liquidità per lo Stato che incassa immediatamente l'IVA, mentre dall'altro lato crea enormi problemi di liquidità per imprese e professionisti. L'introduzione di questo strumento ha già implicato forti criticità per le imprese fornitrici della pubblica amministrazione che, già provate dagli anni di crisi, hanno avuto più problemi di liquidità rispetto alle restanti altre che non lavorano con il settore pubblico, creando di fatto un trattamento diverso per fattispecie giuridiche uguali. L'estensione dello *split payment*, accentuando tale diseguaglianza, rafforzerebbe dunque la violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

le due maggiori misure del Titolo I in materia fiscale, dunque, più che disposizioni necessarie ed urgenti, sono palesemente strumenti normativi al fine di aumentare le entrate dello Stato da utilizzare nella manovra finanziaria per il 2018 anche se il provvedimento in oggetto non risulta essere un vero e proprio collegato;

le misure dell'articolo 8 (Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento fondo occupazione) che riprogramma i soldi stanziati per gli esodati riducendo il numero di richieste di accesso all'ottava salvaguardia, non può che risultare palesemente in contrasto con i principi di diritto sociale sottesi al nostro testo costituzionale che hanno ispirato gli articoli contenuti nella cosiddetta costituzione economica;

l'articolo 12, infine, posticipa la fine dell'intervento dello Stato nella gestione Alitalia attraverso la procedura di amministrazione straordinaria. Continua a perpetrarsi la violazione dell'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, profilandosi una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato. Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso intervento generale dello Stato nel settore privato. La dichiarazione dello stato di emergenza dovrebbe inoltre servire per periodi brevi, altrimenti comporta una stabilizzazione dell'emergenza che costituisce una forzatura del sistema democratico del governo del Paese. Invece dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della «nuova» Alitalia svincolata dallo Stato) una

somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni del 2017 e gli ulteriori 300 milioni di questa legge di bilancio. Nel medesimo arco temporale, il nostro Paese ha vissuto una delle crisi economiche più rilevanti dell'ultimo secolo e i Governi che si sono succeduti hanno scelto di destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi. È evidente che la deliberata scelta di destinare sistematicamente ingenti risorse pubbliche distogliendole da interventi mirati a far uscire il nostro Paese dalla crisi economica, presenta profili di criticità rispetto ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 4, 9, 31, 32, 34, 36, 38, 47;

la prassi del Governo in carica in merito all'uso della decretazione d'urgenza ha raggiunto ormai livelli preoccupanti, con una media di quasi due decreti al mese. Già nell'ottobre 2014, il Presidente della Camera ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come questa pratica reiterata rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;

l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per evitare il percorso parlamentare dell'ordinario disegno di legge che, prevedendo maggiori garanzie all'opposizione nell'esercizio dei propri diritti, richiederebbe sicuramente un percorso più lungo e complesso;

è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali, rischiando di riuscire in una pericolosa modificazione tacita non soltanto della forma di Governo, ma anche della forma di Stato, mettendo in pericolo l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini;

tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 2942, che presenta gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-*omnibus*», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la natura ordinamentale e la vastità delle materie trattate,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2942.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Gentile, Lanzillotta, Lucherini, Marino Mauro Maria, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Sciascia, Sposetti, Stucchi, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caleo, Marinello e Martelli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario (*dalle ore 13*); Amoroso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Panizza, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Puglisi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (*dalle ore 14.30*).

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 3 novembre 2017, ha comunicato che il senatore Calderoli ha costituito all'interno del Gruppo la componente "Lega per Salvini Premier".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 7 novembre 2017, ha comunicato la seguente

variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Calderoli;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Calderoli.

Il senatore Gian Marco Centinaio, Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, ha comunicato di entrare a far parte della 1a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 ottobre 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta del 24 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM (2016) 765 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 223).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti hanno trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 3 novembre 2017, il documento approvato nella seduta del 18 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo (*Doc. XVII*, n. 11).

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 25 ottobre 2017, ha inviato le relazioni - approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 25 ottobre 2017 - sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) (*Doc. XVI-bis*, n. 18) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) (*Doc. XVI-bis*, n. 19).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Fasiolo Laura

Istituzione del Giorno del ricordo delle vittime dell'amianto e concessione di un riconoscimento ai Comuni maggiormente colpiti (2965)

(presentato in data 25/10/2017);

senatore Tremonti Giulio

Istituzione del Collegio d'Italia (2966)

(presentato in data 06/11/2017);

senatori Ginetti Nadia, Centinaio Gian Marco, Orellana Luis Alberto

Disposizioni volte alla rieducazione e al reinserimento nella società civile dei detenuti (2967)

(presentato in data 31/10/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (2968)

(presentato in data 10/11/2017)

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (2969)

(presentato in data 10/11/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (2970)

(presentato in data 10/11/2017)

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 (2971)

(presentato in data 10/11/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (2972)

(presentato in data 10/11/2017)

senatore Consiglio Nunziante

Requisiti relativi all'informazione sui prodotti alimentari preconfezionati del termine minimo di conservazione o della data di scadenza (2973)

(presentato in data 14/11/2017);

senatrice Fabbri Camilla

Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una Rete delle Regioni Storiche italiane (2974)

(presentato in data 14/11/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Pisicchio Pino

Istituzione della "Giornata nazionale della lotta contro la povertà" (2958)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

C.197 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.3397)

(assegnato in data 13/11/2017);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Ministro economia e finanze

Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza (2960-ter)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

Derivante da stralcio art. 35 del DDL S.2960

(assegnato in data 13/11/2017);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Ministro economia e finanze

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (2960-quater)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

Derivante da stralcio art. 89, comma 11 del DDL S.2960

(assegnato in data 13/11/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Ministro economia e finanze

Modifiche al codice di procedura civile in materia di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo (2960-bis)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Derivante da stralcio art. 15 del DDL S.2960

(assegnato in data 13/11/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Ministro economia e finanze

Disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni (2960-quinquies)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

Derivante da stralcio art. 99 del DDL S.2960

(assegnato in data 13/11/2017);

4^a Commissione permanente Difesa

Ministro economia e finanze

Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato (2960-sexies)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Derivante da stralcio art. 102 del DDL S.2960

(assegnato in data 13/11/2017);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Marin Marco ed altri

Disposizioni per la promozione della pratica reale dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (2949)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità'), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/11/2017);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Cassinelli Roberto ed altri

Modifica al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, in materia di disposizioni per garantire la sicurezza nella circolazione stradale (2939)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 13/11/2017);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità'

Ministro istruz., univ., ric.

Ministro politiche agricole

Ministro salute

Ministro economia e finanze

Ministro sviluppo economico

Ministro giustizia

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (1324-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1324 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.154, S.693, S.725, S.818, S.829, S.833, S.1324-BIS) C.3868 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.334, C.993, C.1088, C.1229, C.1429, C.1485, C.1599, C.1961, C.2312, C.2518, C.2781, C.3263, C.3307, C.3319, C.3377, C.3603, C.3999, C.4556)

(assegnato in data 13/11/2017);

Commissioni 8° e 10° riunite

Ministro economia e finanze

Ministro beni e att. cult.

Ministro affari regionali

Ministro infrastrutture

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (2957)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.4302 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2142, C.2388, C.2431, C.3492)

(assegnato in data 13/11/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

dep. Sereni Marina ed altri

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (2872)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.4102 approvato dalla Camera dei deputati

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 10/11/2017);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

in sede deliberante

dep. Minnucci Emiliano ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (2767)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3837 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3990)

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici)

(assegnato in data 10/11/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 06/11/2017 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. De Poli Antonio

"Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale" (514)

(presentato in data 10/04/2013);

sen. Giro Francesco Maria ed altri

"Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale" (646)

(presentato in data 14/05/2013);

sen. Marcucci Andrea ed altri

"Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale" (1046)

(presentato in data 17/09/2013);

sen. Liuzzi Pietro, sen. Bruni Francesco

"Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale" (2632)

(presentato in data 22/12/2016);

"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (2864)

(presentato in data 23/06/2017)

C.4220 approvato dalla Camera dei deputati;

In data 02/11/2017 le Commissioni 10° e 13° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

dep. Realacci Ermete ed altri

"Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica" (2582)

(presentato in data 28/10/2016)

C.106 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.2812, C.3852).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 26 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalle Commissioni Riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo) di quell'Assemblea, nella seduta del 12 ottobre 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM (2017) 142 final (Atto n. 1107);

dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 ottobre 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 final) (Atto n. 1108).

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati, nella seduta del 19 ottobre 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM (2017) 385 final) (Atto n. 1093).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Indagini conoscitive, annunzio

La Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per le questioni regionali a svolgere un'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 3 novembre 2017 - alla 2a Commissione permanente nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 18 dicembre 2017. La Commissione 1a potrà formulare le proprie osservazioni alla 2a Commissione il 3 dicembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante riorganizzazione dell'istituto superiore di polizia (n. 473).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

stato deferito - in data 10 novembre 2017 - alla 1a Commissione permanente che esprimerà il prescritto parere entro il termine del 10 dicembre 2017. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro il 25 novembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1,2, lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (n. 474).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 novembre 2017 - alla 9a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 9 gennaio 2018. La 2a e la 14a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla 9a Commissione entro il termine del 20 dicembre 2017.

L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 9 gennaio 2018.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati (n. 475).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito, in data 10 novembre 2017, alla 2a Commissione permanente nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 dicembre 2017.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 6 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 476).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 novembre 2017 - alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 dicembre 2017.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249 - lo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2018-2022 (n. 477).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito, in data 14 novembre 2017, dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprimerà il parere entro il 14 dicembre 2017.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 478).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 5 dicembre 2017.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Alessandro Luigi Ubiali a Presidente del Consorzio del Ticino (n. 117).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita, in data 10 novembre 2017, alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 30 novembre 2017.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 8 e 9 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano (n. 118);

del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 119).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 5 dicembre 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2017, ha comunicato - ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 - che la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad attivare presso la Commissione europea la procedura di informazione relativa al disegno di legge A.S. 2484, recante "Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti" (Atto n. 1109).

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 25 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro il 15 giugno 2017 (Atto n. 1111) e il 15 settembre 2017 (Atto n. 1112).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, in materia di procedure per l'attivazione di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2017 concernente l'esercizio di poteri speciali mediante l'opposizione all'acquisto da parte della società Altran Italia Spa delle quote rappresentative della totalità del capitale della società Next AST Srl.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1113).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, in materia di procedure per l'attivazione di poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2017 concernente l'esercizio di poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni nei confronti di TIM Spa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e all'8a Commissione permanente (Atto n. 1114).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2017, con i relativi allegati.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1115).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 novembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Renato Grimaldi a Commissario Straordinario del Parco nazionale Isola di Pantelleria (n. 94).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Nello scorso mese di ottobre 2017 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'esercizio finanziario 2017, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettere in data 24 ottobre, 3 e 8 novembre 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di San Gregorio Magno (Salerno), Caivano (Napoli), Pellezzano (Salerno), Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), Ripacandida (Potenza), Nocciano (Pescara), Conversano (Bari), Rio nell'Elba (Livorno), Pietrasanta (Lucca), San Paolo di Civitate (Foggia), Conza della Campania (Avellino), Malito (Cosenza).

Il Ministro della salute, con lettera in data 27 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *g*), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, relativa all'anno 2015 (*Doc. CLXVIII*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CCXLIII*, n. 2).

Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXLVI*, n. 2).

Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXLVII*, n. 2).

Il Ministro della difesa, con lettera pervenuta in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2018.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CCXLIV*, n. 2).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 30 ottobre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'11a Commissione permanente (*Doc. CCXXX*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 31 agosto 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'11a Commissione permanente (*Doc. CCXLVIII*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38-*septies*, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 31).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 2 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2017/G con la quale è stata approvata la relazione concernente "Lo stato della liquidazione di Stretto di Messina SpA".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1110).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

La regione autonoma della Valle d'Aosta, in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il decreto del Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta del 29 settembre 2017, n. 654, recante esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo, in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, al Progetto Formazione S.C.R.L. e SIMA S.P.A..

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1116).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha inviato il testo di ventiquattro risoluzioni e una raccomandazione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'11 al 14 settembre 2017:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (*Doc. XII*, n. 1267). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività *Internet* nelle comunità locali (*Doc. XII*, n. 1268). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE)

n. 994/2010 (*Doc. XII*, n. 1269). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (*Doc. XII*, n. 1270). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (*Doc. XII*, n. 1271). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (*Doc. XII*, n. 1272). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (*Doc. XII*, n. 1273). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (*Doc. XII*, n. 1274). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la "direttiva sulla mediazione") (*Doc. XII*, n. 1275). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su una strategia spaziale per l'Europa (*Doc. XII*, n. 1276). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla caccia alla balena in Norvegia (*Doc. XII*, n. 1277). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (*Doc. XII*, n. 1278). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017, che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (*Doc. XII*, n. 1279). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata

DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (*Doc. XII, n. 1280*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (*Doc. XII, n. 1281*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2 (*Doc. XII, n. 1282*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (*Doc. XII, n. 1283*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (*Doc. XII, n. 1284*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha (*Doc. XII, n. 1285*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul Laos, in particolare sui casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e Soukane Chaithade (*Doc. XII, n. 1286*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya (*Doc. XII, n. 1287*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (*Doc. XII, n. 1288*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII, n. 1289*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile (*Doc. XII, n. 1290*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro del programma Erasmus+ (*Doc. XII, n. 1291*). Il predetto documento è stato

trasMESSO, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 10 novembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (COM (2017) 537 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito - in data 14 novembre 2017 - alle Commissioni riunite 6a e 10a che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 22 dicembre 2017.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite 6a e 10a entro il 15 dicembre 2017.

La Commissione europea, in data 31 ottobre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2017) 637 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 dicembre 2017.

Le Commissioni 2a, 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 10a Commissione entro l'8 dicembre 2017.

Petizioni, annuncio

E' stata presentata la seguente petizione:

i signori Alessandro Cossu, di Napoli, Tonino Aceti, di Roma, e numerosissimi altri cittadini, chiedono la sollecita trattazione della petizione promossa dal Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva, per l'abolizione del cd. "super ticket" in sanità (*Petizione n. 1647*).

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata deferita, in data 7 novembre 2017, alla 12a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Conte, Spilabotte, Silvestro, Puppato, D'Adda, Elena Ferrara e Giacobbe hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00857 della senatrice Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04090 del senatore Vacciano ed altri.

I senatori Puglia, Lucidi, Crimi e Lezzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04091 della senatrice Moronese ed altri.

Mozioni

[EASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [FABBRI](#), [ICHINO](#), [MARAN](#), [VALDINOSI](#), [AMIDEI](#), [AMATI](#), [GINETTI](#), [MATTESINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PAGLIARI](#), [LIUZZI](#) - Il Senato,

premessO che:

dalla stampa regionale e nazionale si apprendono notizie allarmanti circa la presenza di fibre di amianto nelle reti idriche;

diversi studi tecnico-scientifici concordano nel ritenere che la presenza di amianto nell'acqua potabile,

causata dalla disgregazione delle vecchie tubazioni in cemento-amianto, sia un grave pericolo per la salute, con conseguente insorgenza di tumori gastrointestinali;
con la risoluzione del 14 marzo 2013, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad elaborare modelli per il monitoraggio delle fibre di amianto presenti nell'aria sui luoghi di lavoro, nei centri abitati, nelle discariche, nonché nell'acqua potabile veicolata tramite condutture in cemento-amianto; tuttavia, in nessuno dei Paesi europei è in vigore un "valore di parametro" che misuri la quantità di amianto nelle acque destinate al consumo umano né sono indicati altri valori di riferimento; nonostante la legge 27 marzo 1992, n. 257, abbia vietato l'uso dell'amianto ed il decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996 abbia stabilito i criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento amianto destinati al trasporto o al deposito di acqua potabile, a tutt'oggi non sussiste alcuna indicazione di una soglia di esposizione al di sotto della quale si possa escludere l'insorgenza del cancro;

nel parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 26 maggio 2015 si afferma che non è dimostrato in maniera chiara che l'ingestione di fibre di amianto possa accrescere il rischio di neoplasie del tratto gastro-enterico;

considerato che:

a livello internazionale, gli scienziati dell'Epa (Ente protezione ambientale americano) sono gli unici ad aver indicato il quantitativo di rischio in 7 milioni di fibre per litro di acqua;

i livelli di contaminazione possono aumentare enormemente in conseguenza di danni alle tubature e calamità naturali;

negli studi dell'unità ospedaliera di medicina del lavoro di Cremona e Padova è documentato che l'incidenza di patologie gastrointestinali e delle vie biliari è più alta tra i lavoratori esposti ad amianto e tra i cittadini che hanno ingerito amianto disciolto nell'acqua; è accertato, infatti, che, nel momento in cui si utilizza l'acqua contenente fibre di amianto, l'evaporazione dell'acqua libera le fibre comportandone l'inalazione;

tenuto conto che:

lo IARC, dipartimento dell'Organizzazione mondiale della sanità che valuta le sostanze cancerogene, ha evidenziato una positiva associazione tra l'esposizione a tutte le forme di amianto e il cancro a faringe, stomaco e colonretto;

nonostante sia ampia la diffusione delle condotte in cemento amianto deteriorate a causa dell'alto tasso di acidità dell'acqua circolante, in Italia mancano limiti di legge e rilevazioni sistematiche sulla concentrazione di fibre di amianto in acqua,

impegna il Governo:

1) ad eseguire un monitoraggio dello stato della rete idrica nazionale, verificando i livelli di concentrazione delle fibre di amianto presenti nell'acqua potabile e la relativa idoneità ad esporre a rischio la salute dei cittadini;

2) a sostenere, con opportune iniziative, anche normative, la progressiva e sistematica sostituzione delle tubature e dei cassoni in cemento-amianto;

3) a sostenere lo studio scientifico sulla pericolosità degli effetti dell'ingestione delle fibre di amianto presenti nell'acqua potabile;

4) nell'assenza totale di parametri a livello europeo e nazionale, a perseguire valori tendenziali di fibre di amianto nell'acqua al di sotto delle 10 fibre per litro, in linea con l'obiettivo "amianto zero".

(1-00860)

[MARINELLO](#), [ANITORI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [FORMIGONI](#), [GUALDANI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#) - Il Senato,

premessi che:

il riscaldamento globale e il cambio climatico danneggiano tutta l'umanità e la sostenibilità del mondo. Durante gli ultimi 23 anni, la Convenzione delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico (UNFCCC) ha rivolto un appello alla cooperazione più ampia possibile di tutti i Paesi per evitare conseguenze devastanti. Il Governo di Taiwan, e i 23 milioni di persone che esso rappresenta,

continuano a non avere la possibilità concreta di partecipare alla UNFCCC e a non avere accesso alle riunioni della Conferenza tra le parti (COP). Ciò nonostante, Taiwan non ha mai utilizzato questa esclusione come una scusa per eludere le sue responsabilità come soggetto integrante della comunità internazionale;

da quando si è svolta la prima riunione della COP, nel 1995, a Taiwan è stato permesso soltanto di partecipare come organizzazione non governativa, e come osservatore, sotto il nome dell'Istituto di ricerche sulle tecnologie industriali. La posizione di organizzazione non governativa consente unicamente a Taiwan di accedere ad eventi marginali della UNFCCC, i quali non sono né effettivi, né appropriati;

nel giugno 2015 Taiwan ha approvato la legge per la gestione e la riduzione dei gas serra (GHG), inserendo ufficialmente nella sua legislazione nazionale l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio, entro il 2050, al 50 per cento dei livelli del 2005;

in risposta all'appello di Lima per l'azione climatica, e con la finalità di raggiungere l'obiettivo fondamentale della UNFCCC, secondo quanto disposto nell'articolo 2, il 17 settembre 2015 Taiwan ha volontariamente annunciato la sua contribuzione prevista e determinata a livello nazionale (INDC), impegnandosi a ridurre le emissioni dei gas serra al 50 per cento delle emissioni abituali (da 428 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalenti a 214 milioni di tonnellate) entro il 2030;

questo obiettivo, stabilito nell'ambito dell'INDC, che è più ambizioso di quello annunciato per le economie asiatiche di dimensioni simili a Taiwan, si basa sull'eliminazione graduale dell'energia nucleare e serve come obiettivo legalmente vincolante, a breve periodo, che forma parte della legge per la gestione e la riduzione dei gas serra (GHG). Calcolato sulla base dei livelli del 2005, esso equivale a ridurre le emissioni di carbonio al 20 per cento entro il 2030;

Taiwan condivide che le questioni inerenti al cambio climatico sono inestricabilmente vincolate allo sviluppo sostenibile mondiale e ha presentato, il 15 settembre, la sua prima relazione nazionale volontaria sui progressi conseguiti dal Paese per raggiungere i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite;

il cambiamento climatico non conosce limiti e, pertanto, richiede una cooperazione transfrontaliera alla quale Taiwan, per il contrasto a tale cambiamento, può e deve contribuire come qualunque altro Paese. La sua assenza dalla UNFCCC impedisce questa possibilità, e, ciò che è ancora più preoccupante e grave, indebolisce la capacità mondiale di lavorare congiuntamente ed efficacemente ai comuni obiettivi condivisi;

per questo Taiwan ha rivolto un appello urgente alla comunità internazionale, affinché possa partecipare alla 23^a sessione della COP che si tiene a Bonn (Germania) a novembre;

come Paese insulare, con un'economia relativamente grande, Taiwan dipende in larga parte dall'energia importata, fino al 98,8 per cento della domanda totale, ed è decisa, nonostante la sfida e le difficoltà, a convertirsi in un'economia *low-carbon* con lo scopo di aumentare la proporzione delle energie rinnovabili, generate per le esigenze energetiche nazionali, al 20 per cento (5 volte il livello attuale) entro il 2050;

quando le Nazioni Unite adottarono gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs), nel settembre 2015, promisero che nessuno sarebbe stato messo da parte. Senza dubbio Taiwan, che è un Paese democratico, amante della pace e che si colloca come la 22^a maggiore economia a livello internazionale, è stata lasciata da parte, con un'esclusione ingiustificata, dalle agenzie specializzate e dai meccanismi delle Nazioni Unite, inclusa la UNFCCC;

Taiwan è, inoltre, conosciuta per la sua perizia nello sviluppo delle tecnologie verdi. Durante i decenni ha realizzato numerosi progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, e un'ampia gamma di campi relazionati con il cambio climatico, includendo la sicurezza energetica e alimentare, le energie rinnovabili, la tecnologia verde, l'illuminazione pubblica a LED, la conservazione della biodiversità, la gestione dei disastri naturali, la ricostruzione dopo tali disastri, la riforestazione, la gestione delle risorse idriche e la lotta alla siccità. Allo stesso modo ha lavorato con gli Stati Uniti d'America nella gestione del medioambiente e della riduzione delle contaminazioni attraverso progetti, investigazioni e

interscambio di conoscenze. Nel 2014 l'Amministrazione per la protezione medioambientale di Taiwan ha promosso l'associazione internazionale del medioambiente (IEP), una rete di esperti che, in tutto il mondo, lavorano insieme per rafforzare le capacità di soluzione dei temi medioambientali, l'educazione medioambientale, la gestione dei rifiuti elettronici, l'inquinamento dell'aria, il monitoraggio del mercurio, così come la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee; di particolare importanza sono stati un progetto di compostaggio di residui organici realizzato in centro America, che ha consentito il riciclaggio di centinaia di tonnellate di rifiuti vegetali, riducendo significativamente l'emissione di carbonio; e altri progetti che hanno permesso a Paesi dei Caraibi di sviluppare l'energia solare migliorando l'efficienza energetica del settore pubblico, l'installazione di illuminazione pubblica a LED e l'utilizzo di tecnologie di biogas. Taiwan ha, inoltre, cooperato con Paesi del Pacifico per registrare e classificare risorse vegetali, dare impulso agli sforzi di conservazione ambientale e marina, e fornire sistemi di energia solare utilizzati sia nel settore pubblico, sia in quello privato;

l'accordo di Parigi ha evidenziato il prioritario concetto di giustizia climatica, esortando tutti gli Stati ad agire urgentemente per contrastare il cambiamento climatico. È evidente che l'esclusione di Taiwan, isola non solo densamente popolata ma anche esposta a frequenti ed estremi fenomeni meteorologici, e che è il 21° maggior Paese emittente di ossido di carbonio, dalla UNFCCC rappresenta un'ingiustizia e una discriminazione nei confronti del suo popolo, che si vede così costretto ad affrontare, per proprio conto, gli impatti negativi del cambiamento climatico. Al contrario, l'inclusione di Taiwan nel processo della UNFCCC sarebbe coerente con i propositi e lo spirito della Convenzione, la quale, essa stessa, riconosce e sostiene che "la natura mondiale del cambio climatico richiede la cooperazione più ampia possibile". È evidente che i 23 milioni di abitanti di Taiwan hanno il diritto, la capacità e la volontà di contribuire agli sforzi per garantire lo sviluppo sostenibile del pianeta, vista anche la mozione 1-00705 (Testo 2) approvata dal Senato il 27 giugno 2017, impegna il Governo a sostenere, nelle sedi appropriate, la partecipazione pragmatica e costruttiva di Taiwan alla UNFCCC e alle riunioni della COP23.

(1-00861)

Interpellanze

MARINELLO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

il litorale di Pisciotta (Salerno), compreso nel parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano ed Alburni, è apprezzato per la sua naturale bellezza e per la quasi totale assenza di agglomerati edilizi recenti. Inoltre, la costa, lunga circa 10 chilometri, ha un'elevata valenza paesaggistica. Riconoscendo tale valore, il decreto dei Ministeri della pubblica istruzione e della marina mercantile dell'8 novembre 1968, ha apposto un vincolo paesaggistico che impone l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza di Salerno, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della costa e di modifica di immobile in essa ricadente;

tale decreto espressamente riconosceva che: "la zona litoranea sita nel Comune di Pisciotta ha notevole interesse pubblico (...) per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, (...) per il maestoso ammanto di ulivi secolari, che si spinge fin sullo arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste spiccatamente mediterraneo (...) da cui si godono quadri naturali e punti di vista di singolare valore paesaggistico (...) un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo mirabilmente si fonde con la natura";

un ulteriore vincolo è stato posto dall'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), laddove si prevede che sono di interesse paesaggistico "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";

il piano regolatore generale (PRG) del Comune di Pisciotta approvato nel 1993 e tuttora vigente riconosce il valore agricolo-naturale e paesaggistico di queste aree della costa e nella tavola delle zonizzazioni individua tutti gli uliveti come aree "E3 - agricole a tutela uliveti" e tutte le aree naturali

come aree "E4 - agricole di salvaguardia", nelle quali l'indice fondiario è 0,03 metri cubi per metro quadrato, non sono previsti insediamenti edilizi nuovi, se non ad uso agricolo molto limitato, e sono possibili solo ristrutturazioni di fabbricati esistenti;

in data 28 dicembre 2016 il Comune di Pisciotta ha adottato il proprio piano urbanistico comunale (PUC), pubblicato in data 2 gennaio 2017, ma sospeso con delibera di Giunta comunale n. 35 del 14 marzo 2017 e tuttora sospeso presumibilmente fino a febbraio 2018, in attesa della ripermisurazione del parco. Il preliminare del piano, capitolo 7 della relazione strategica preliminare, prevede la possibilità di operare trasformazioni dei suoli in precedenza agricoli (zone E3 del PRG); in particolare il piano prevede che diversi uliveti e diverse aree naturali della costa, classificati come zone E3, sottoposti al regime di vincolo, siano classificati come terreni di recente urbanizzazione e quindi "trasformabili ai fini insediativi" (aree C);

tale operazione viene effettuata affermando che in tali zone, senza nominare la presenza di uliveti, insistono "aggregati edilizi recenti incompleti o degradati e/o possibili ambiti di trasformazione" (art. 18 del piano strutturale del PUC) ovvero "ambiti di edificazione recente da riqualificare e completare" (art. 6 delle norme del piano operativo del PUC);

in sostanza il nuovo piano urbanistico, come denunciato da "Italia nostra" ed evidenziato dalla stampa, prevedrebbe di convertire in edificabile delle aree agricole (E3) fino ad oggi tutelate, quali: 30.000 metri quadrati di uliveti in prossimità della torre Saracena della marina, e in zona Gangemi, peraltro idrogeologicamente sensibile, ulteriori 3.500 metri quadrati di uliveti, che sarebbero riclassificati come "ambiti di recente edificazione";

l'amministrazione comunale si difende, affermando che gli "ambiti di edificazione recente da riqualificare e completare" sono le cosiddette aree B (aggregati recenti da completare). Ma la lettura del piano non fugava i dubbi in quanto risulterebbe per loro un indice di 1,5 metri cubi per metro quadrato su un lotto minimo di 500 metri quadrati, nelle norme del piano operativo, e l'inedificabilità, in quanto aggregati consolidati, nelle norme del piano strutturale. Cosicché nel nuovo piano urbanistico, in definitiva, le norme appaiono in contrasto tra piano operativo e piano strutturale;

la Soprintendenza di Salerno il 3 giugno 2016, prima dell'emanazione del nuovo piano, ha trasmesso una nota al Comune di Pisciotta, ricordando il regime vincolistico esistente, i divieti già apposti, ponendo il divieto di modifica proprio delle zone ricche di uliveti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno attivarsi in merito;

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga opportuno attivare, secondo le prerogative che gli sono proprie, la Soprintendenza di Salerno, affinché si esprima sul piano approvato dal Comune di Pisciotta nel dicembre 2016;

se con la definizione di "zona di recente edificazione" contenuta nel piano non si stia avvalorando una forma di sanatoria per zone oggetto di abusi edilizi recenti.

(2-00487)

Interrogazioni

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nella risposta a firma del Ministro in indirizzo dell'11 ottobre 2017, riferita alle interrogazioni 4-06733 e 4-07478, secondo il noto aforisma che recita: "il Diavolo sta nei dettagli", "Procuratore Aggiunto" e "Tribunale di Brescia" a quanto risulta all'interrogante sono scritti, con giusto riguardo per le funzioni istituzionali della giurisdizione, con lettere maiuscole, ed invece, "sindaco" e "senatore", sono scritte in lettere minuscole, evidentemente, con diversa considerazione per le istituzioni legislative ed esecutive-amministrative della Repubblica;

nella risposta, va corretta, secondo l'interrogante, la seguente frase, in quanto non corrispondente alla diversa realtà dei fatti: "delle dichiarazioni diffamatorie formulate dal senatore Albertini, quando ricopriva la carica di sindaco di Milano, all'indirizzo dell'allora procuratore aggiunto presso il Tribunale del capoluogo lombardo ed a causa delle quali l'uomo politico era stato rinviato a giudizio

dinanzi al Tribunale di Brescia, per il reato di calunnia aggravata";

al contrario di quanto sopra affermato, l'interrogante è stato processato per calunnia aggravata ed assolto: "perché il fatto non sussiste" (Capo A), "perché il fatto non costituisce reato" (Capo B), come da sentenza passata in giudicato del 3 febbraio 2017 del Tribunale di Brescia, disponibile negli allegati alla presente interrogazione, e non per le "dichiarazioni diffamatorie formulate", anch'esse rese, nel novembre 2011 e nel febbraio 2012, mentre era parlamentare europeo, nel secondo mandato, e non più sindaco di Milano da 6 anni, per le quali era stato citato in giudizio civile dal dottor Robledo, si è svolto un processo, ora in sede di riesame in appello, ma, invece, per un esposto al Ministro della giustizia, datato 22 ottobre 2012;

l'interrogante, all'epoca della presentazione di detto esposto, non ricopriva la carica di sindaco di Milano da ben 6 anni, avendo cessato la sindacatura nel maggio 2006, ma di deputato al Parlamento europeo, eletto nel 2004, per la prima volta e rieletto, nel 2009, per la seconda;

proprio in qualità di dette funzioni istituzionali di deputato del Parlamento europeo, non di sindaco di Milano, come impropriamente affermato, il Senato della Repubblica, nella seduta del 10 gennaio 2017 (con 185 favorevoli e 65 contrari), ha votato per l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esposto al Ministro, *ex art.* 68 della Costituzione;

nella risposta si legge: "non sono emersi elementi atti a ricondurre la pubblicazione del testo in rete direttamente al magistrato", cioè il dottor Robledo, ma non risulta che il medesimo ne abbia mai smentito né la redazione né la sottoscrizione;

più precisamente in detto *blog*, secondo quanto rilevato dall'interrogante, si usano espressioni chiaramente ed inequivocabilmente riferite a se stesso dal firmatario, quali: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini, nel processo che lo vede imputato per calunnia aggravata a mio danno (...) Questo è un caso che mi tocca da vicino (...) Grazie del vostro sostegno morale, anche solo con una firma e la condivisione sui vostri canali famiglia ed amici. Firmare è semplicissimo, basta cliccare sul link che invio; inserire nome cognome e e-mail e cliccare su firma. Per diffondere questa petizione potete anche inoltrare questo mio messaggio, con annesso link, a tutti i vostri contatti, chiedendo loro di firmare e condividere a loro volta. Grazie fin da ora per quanto farete: Alfredo Robledo";

nel verbale della seduta antimeridiana del *plenum* del Consiglio superiore della magistratura del 26 luglio 2017, disponibile negli allegati alla presente interrogazione, si legge: "il Senatore", maiuscolo nel testo, "si duole circa il contenuto di un messaggio divulgato via *internet*, sottoscritto e redatto dal dottor Alfredo Robledo" e "Nel testo il dott. Robledo incita poi i destinatari a diffondere una petizione in tal senso";

il *plenum* del CSM ha votato all'unanimità la delibera della Prima commissione che così si esprime: "Ritiene la Commissione che le espressioni utilizzate dal dott. Robledo siano totalmente inopportune, tanto più alla luce della "saggezza istituzionale" che deve guidare i rapporti tra istituzioni ed in particolare tra politica e magistratura. Le locuzioni sopra riportate, sia per contenuti che per toni utilizzati - concretanti non opinioni ragionate ma affermazioni di principio ed accuse specifiche - risultano a ben vedere idonee a vulnerare il prestigio del Senatore proprio perché inaccettabili espressioni offensive non contrastabili sul piano dialettico. (...) Le esternazioni del magistrato, la cui inaccettabilità è stata sopra evidenziata, potranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell'autorità disciplinare, cui vanno trasmessi gli atti. Tanto premesso il Consiglio delibera (...) la trasmissione (...) degli atti al Vice Presidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare ai sensi degli artt. 50, comma 1, del R.I. e 14, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006";

il *plenum* del CSM non ha minimamente preso in considerazione l'inesistente possibilità che il testo, il cui contenuto è stato stigmatizzato e censurato, non sia riferibile al dottor Robledo, tanto da ritenere, con l'unanimità dei voti, di trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, per le opportune valutazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto sopra esposto, ritenga opportuno richiedere ulteriori approfondimenti ed eventualmente rivedere la posizione assunta dall'ispettore

generale, e dal Ministro medesimo fatta propria, circa la supposta, ed a giudizio dell'interrogante inesistente, condizione d'improcedibilità per mancanza d'indizi circa la riferibilità del testo al magistrato di cui si chiede l'incolpazione.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(3-04095)

[LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Panetto & Petrelli è una storica azienda con sede a Spoleto (Perugia), nata nei primi anni del 1900, la cui attività principale è la tipografia;

è stata una delle tipografie di riferimento della prima e della seconda guerra mondiale (la tipografia del Regime, del Vaticano e dello Stato italiano) stampando volumi e documenti per l'Italia intera, oltre a essere stata fornitrice di enti, banche, aziende e del *festival* dei Due mondi di Spoleto;

all'interno della palazzina riservata agli uffici sono presenti arredi dei primi anni del '900 e ancora all'interno dello stabilimento enormi macchinari d'epoca e arredi, oltre a un archivio storico. Il complesso aziendale rappresenta una memoria storica industriale e culturale del territorio e della nazione;

considerato che:

a seguito della crisi e del fallimento della società, una parte degli stabilimenti è già stata destinata ad attività commerciale, convertendo i magazzini in supermercato;

in particolare a fine ottobre 2017 è arrivata la notizia che tutto il complesso verrà convertito in supermercato e centro residenziale, e dello stesso rimarrà solo la facciata storica degli edifici principali, mentre tutto il resto verrà demolito (compresa la torre) e sostituito da un nuovo fabbricato;

il sito si trova in una zona della città nella quale insistono: le mura, lungo la cosiddetta via Interna delle Mura e via Martiri della Resistenza, facenti parte del complesso difensivo che percorre il perimetro della città, caratterizzate da tratti storici originari, che a partire dal Medioevo tornano indietro all'epoca romana, fino al tratto di mura ciclopiche risalenti al V-VI secolo a.C.; il borgo san Matteo o Maseo, fuori dalla porta san Lorenzo, detto oggi il Borgaccio originato dall'espansione della città che riguardò principalmente 5 borghi, i quali si svilupparono grazie alla costruzione di nuove chiese e di nuovi ospedali, come l'ospedale san Matteo, fondato nel 1227; la porta san Matteo o di Loreto, composta da blocchi romani, pietre conche e da materiali provenienti da edifici antichi; il complesso denominato dell'ex mattatoio, sito storico in via di recupero; il portico della Madonna di Loreto (300 metri coperti che conducono al santuario della Madonna di Loreto) edificato allo scopo di offrire riparo ai fedeli che si dirigevano al cospetto della veneratissima immagine della Madonna, custodita all'interno dell'omonima chiesa spoletina, la cui costruzione venne finanziata dalle più ricche famiglie spoletine, di cui si vedono gli stemmi dipinti tra le arcate, e si protrasse dagli ultimi anni del '500 fino al 1802;

considerato infine che:

l'azienda, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), può considerarsi a tutti gli effetti bene culturale, in quanto facente parte a pieno titolo delle "cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose";

l'art. 12, comma 2, sancisce: "I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione";

il comma 1 dell'art. 13, rubricato "Dichiarazione dell'interesse culturale", prevede: "La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda effettuare le opportune verifiche, di concerto con la locale Soprintendenza per i beni culturali, per accertare l'effettivo stato dei luoghi, dei macchinari e degli arredi del sito industriale ex Panetto e Petrelli;

se, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, non intenda sensibilizzare i competenti organi, affinché verifichino la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico del complesso industriale, rilasciando la relativa "dichiarazione dell'interesse culturale" di cui all'art. 13, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

(3-04096)

[LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che rispondendo all'interrogazione 3-02859, il sottosegretario di Stato per la salute Faraone ha dichiarato che la sensibilità chimica multipla (MCS) è a tutt'oggi una sindrome dagli aspetti clinici e patogenetici ancora non ben definiti, che non ne consentono una precisa stima epidemiologica;

considerato che:

si evidenzia che il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra destinata ad aumentare con i progressi della scienza, in particolare quelli della ricerca genetica;

nel nostro Paese i malati rari di diverse patologie sono 2 milioni di persone, pertanto, a giudizio degli interroganti, avere in tempi rapidi elementi di maggiore conoscenza circa l'incidenza della sindrome e analizzare le cause e i fattori connessi alla patologia MCS, in funzione dello sviluppo e della formalizzazione di protocolli clinici di diagnosi e cura, è un dovere del Ministero della salute;

i ricercatori intervenuti al convegno internazionale "Sensibilità chimica multipla (MCS): terapie e prevenzione", tenutosi il 15 e il 16 gennaio 2015 a Roma nella sala del Refettorio di palazzo San Macuto, presso la Camera dei deputati, nel corso del quale è stata firmata "la risoluzione di Roma" che richiede il pieno riconoscimento della sindrome, hanno affermato che la MCS colpirebbe tra il 3 e il 9 per cento della popolazione, in particolar modo le donne, pur sottolineando che in Italia mancano dati ufficiali;

gli studi sulla MCS hanno accertato che è irreversibile, progressiva e non esiste, al momento, una cura per il ritorno allo stato originario di tolleranza (stadio 0);

peggiorando nel tempo, in proporzione all'entità delle esposizioni chimiche e alla loro frequenza, si diventa inoltre "allergici" persino a molte sostanze naturali quali legni resinosi o fiori, e intolleranti alla quasi totalità degli alimenti;

è importante osservare che le persone possono attraversare gli stadi della malattia senza mai aver manifestato MCS o senza aver stabilito un collegamento mentale con questa esposizione chimica cronica nel loro ambiente;

la sensibilità chimica multipla è una delle malattie più gravi conosciute al mondo in quanto implica un'invalidità totale che porta all'isolamento fisico a cui segue la perdita di ogni relazione sociale;

la patologia è stata studiata negli Stati Uniti già dagli anni '50. Ammontano a 365 gli studi internazionali (7 italiani) sulla sensibilità chimica multipla dove viene definita quale sindrome fisica-organica;

la MCS è riconosciuta dall'Agenzia americana per la protezione ambientale (EPA, Environmental protection agency);

la Regione Lazio ha approvato le linee guida, che si basano sui criteri di consenso per la diagnosi pubblicati nel 1999, al fine di adottare un preciso protocollo di ospedalizzazione. I Consigli regionali di Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Abruzzo hanno inserito la MCS nell'elenco regionale delle malattie rare garantendo l'esenzione della spesa sanitaria; con delibera n. 824 del 3 aprile 2017

emanata dalla ASL di Lecce presso l'ospedale "Vito Fazi" si è prevista l'adozione di protocolli medici dedicati ai malati di MCS;

considerato inoltre che:

non essendo stata inserita detta patologia nell'elenco dei nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza), previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, la situazione dei malati risulta insostenibile e drammatica. I malati allo stadio 3, quindi gravissimi, spesso faticano a ottenere una completa invalidità, oltre a non avere alcuna possibilità di usufruire, diffusamente, delle cure previste dai protocolli internazionali;

i malati indicano come centro di eccellenza per la cura della MCS il "Breakspear medical" di Londra, dove, grazie a un'immunoterapia a basso dosaggio, sembra che si ottengano risultati importanti. Jean Monro, direttrice del centro londinese, afferma che non si tratta di protocolli complicati o non riproducibili, ma di trattamenti su misura per ogni paziente, di immunoterapie e di desensibilizzazione a basso dosaggio replicabili anche in Italia;

le sentenze dei giudici, ai quali i malati di MCS hanno inoltrato denunce al fine di ottenere il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN) di dette cure, non sono state favorevoli nella maggior parte dei casi;

a tal proposito, con particolare riferimento alla città di Barletta, si riporta il caso del malato M.C. che, a causa dell'insistenza sul territorio di aziende insalubri, ha dovuto trasferirsi non disponendo il nosocomio locale neanche di ambienti opportunamente bonificati e attrezzati a offrire quanto meno cure di primo intervento; M.C. ha avviato una raccolta di fondi attraverso una piattaforma di *crowdfunding* al fine di raggiungere il centro di eccellenza londinese;

considerato altresì che:

i malati non gravissimi (stadio 1 e inizio 2) potrebbero trovare collocazione lavorativa con tutele speciali usufruendo del telelavoro o di ambienti chimicamente bonificati. La legge n. 124 del 2015 per il pubblico impiego e la legge n. 81 del 2017 (detta "*jobs act* del lavoro autonomo") prevedono in linea generale che si agevolino modalità alternative e flessibili per svolgere la propria attività lavorativa. La legge n. 81 del 2017 accoglie la disciplina dello *smart working* al fine di accrescere la produttività lavorativa. Purtroppo, in assenza del riconoscimento ufficiale, accade che i malati di MCS col tempo perdano la propria occupazione a causa del peggioramento sistematico;

mancando la definizione di invalidità specifica della sindrome, i malati sono talvolta costretti all'indigenza e al repentino aggravamento della patologia vista l'impossibilità di acquistare integratori e medicinali esenti da additivi chimici, speciali ausili terapeutici, arredi esenti formaldeide, indumenti da filiere produttive naturali, eccetera;

ad oggi, il totale cambiamento necessario alla sopravvivenza del malato MCS grava esclusivamente dal punto di vista economico sui malati stessi e le famiglie;

la MCS comporta una situazione di completa privazione della propria libertà e autonomia personale fino a costringere il malato a un isolamento socio-relazionale. Le barriere ambientali chimiche rappresentano un ostacolo insormontabile per i malati;

non esistono cure di ritorno allo stadio di tolleranza degli agenti chimici, tuttavia, protocolli sanitari internazionali americani, tedeschi o inglesi prevedono l'assunzione di integratori e farmaci esenti da additivi chimici, speciali cure di disintossicazione dall'accumulo di sostanze chimiche dal corpo in unità ospedaliere *ad hoc*, terapie quotidiane che aiutano l'espulsione di sostanze per le quali non si hanno più difese;

il gruppo di lavoro multidisciplinare, istituito nell'anno 2005 presso l'Istituto superiore di sanità, e le conclusioni a cui è giunto il Consiglio superiore della sanità non tengono nella dovuta considerazione i recenti studi effettuati a livello internazionale che hanno riconosciuto nella MCS una malattia ben definibile, tale da introdurre all'interno del Servizio sanitario nazionale percorsi diagnostici o terapeutici per la gestione clinica;

atteso l'impegno assunto dal Ministero a prendere in considerazione ogni possibile nuovo approfondimento finalizzato a fornire risposte di cura ai cittadini affetti dalla sensibilità chimica

multipla,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti iniziative, al fine di garantire quanto sancito dall'articolo 32 della Carta costituzionale, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(3-04097)

[GIROTTO](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel mondo sono numerose le isole che, dal Pacifico all'Atlantico, dai mari del nord all'Australia, hanno intrapreso la via della transizione energetica con risultati significativi verso l'utilizzo dell'energia al 100 per cento rinnovabile, raggiungendo obiettivi di sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali; gli studi recenti di Enea e RSE (Ricerca sistema energetico) dimostrano che da Lampedusa al Giglio, da Marettimo a Pantelleria, in tutte le 19 isole minori italiane non connesse alla rete elettrica nazionale, si può cambiare completamente scenario energetico, puntando sul contributo di sole, vento, maree e delle altre fonti rinnovabili, da valorizzare a seconda dei contesti, attraverso un'innovativa gestione delle reti, dei sistemi di accumulo e di tecnologie efficienti, che permetta di dare risposta anche alla domanda di mobilità (spingendo quella elettrica e quindi riducendo consumi di benzina e *diesel*), di riscaldamento o raffrescamento delle abitazioni e delle attività, di desalinizzazione dell'acqua di mare; le 19 isole minori italiane non interconnesse alla rete elettrica ricadono in aree del Paese in cui minore è la diffusione delle fonti rinnovabili, con la presenza di impianti a gasolio vecchi e inquinanti; la produzione di energia elettrica sulle isole è garantita da un conguaglio, di cui beneficiano le aziende concessionarie, prelevato attraverso la voce "UC4" negli oneri di sistema che tutte le famiglie pagano in bolletta. Il costo annuale è pari a 70 milioni di euro per le 13 isole non gestite da Enel, mentre le isole non interconnesse e gestite da Enel sono ammesse a un regime di reintegrazione dei costi per l'attività di produzione di circa 10 milioni di euro all'anno;

considerato che:

il 14 febbraio 2017 è stato adottato un decreto del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 maggio 2017) che ha l'obiettivo di spingere verso una "progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili". In particolare, il stabilisce gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico da coprire al 2020 attraverso la produzione da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti energetiche rinnovabili da coprire anche con successivi decreti e le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento degli obiettivi;

ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico avrebbe dovuto approvare, entro 6 mesi dalla pubblicazione, una delibera che sulla base di criteri fissati dal decreto individui criteri e riferimenti per la remunerazione per la produzione da fonti rinnovabili,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché il raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle isole non venga vanificato da ritardi nell'approvazione della delibera dell'Autorità, il cui organo collegiale è prossimo alla scadenza.

(3-04098)

[CAMPANELLA](#), [GUERRA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella seduta del 20 settembre 2017 alla Camera dei deputati, nel rispondere all'interrogazione 3-03247, relativa alle notizie di stampa che riferivano dell'accordo economico tra le milizie armate libiche ed il Governo italiano per impedire ai barconi di partire, il Ministro in indirizzo, smentendo le accuse, attribuiva il merito della "sensibile riduzione degli sbarchi dalle coste libiche" ad un'organica strategia di intervento che il Governo, in questi mesi, ha cercato di portare avanti sulla sponda sud del

Mediterraneo;

a sostegno della tesi veniva ricordato il supporto logistico all'attività della Guardia costiera libica, l'accordo di pace siglato il 31 marzo 2017 tra le tribù Tebu e Suleiman alla presenza dei *leader* Tuareg ed il lavoro della cabina di regia tra i Ministeri dell'interno di Italia, Libia, Mali, Niger e Ciad, fondamentale per la messa in sicurezza del confine meridionale della Libia;

nella stessa occasione si faceva riferimento anche alla decisione di intervenire, in modo coordinato con organizzazioni internazionali, per affrontare il tema "cruciale" delle condizioni di vita e il rispetto dei diritti umani;

la decisione era stata presa durante la riunione del Comitato misto italo-libico tenutasi il 15 settembre 2017 presso il Ministero dell'interno, a cui avevano formalmente partecipato i capi delegazione dell'Organizzazione mondiale per l'immigrazione e dell'UNHCR;

considerato che:

in un articolo pubblicato il 7 novembre 2014 sul sito del *magazine* mensile "vita" viene ricostruita l'ennesima tragedia consumatasi a largo delle coste libiche, dove 35 persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita e altre 105 sono sopravvissute al naufragio;

dei sopravvissuti, 58 sono stati messi in salvo e portati a bordo della nave "Sea-Watch 3" appartenente all'organizzazione non governativa "Sea-Watch", sbarcata a Pozzallo (Ragusa) dopo che il Ministero aveva negato l'approdo a Lampedusa (Agrigento), molto più vicina, mentre le altre 47 persone, recuperate dalla Guardia costiera libica, sono state riportate indietro;

considerato altresì che:

secondo quanto ricostruito nel racconto di Gennaro Giudetti, volontario dell'organizzazione Sea-Watch, giunti a 30 miglia marine dalla Libia, in piene acque internazionali, l'IMRCC (centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo) di Roma, la centrale di comando della guardia costiera ha chiesto alla Sea-Watch 3 di effettuare il salvataggio di un altro gommone in difficoltà, aggiungendo che sullo scenario sarebbe intervenuta anche una nave della Marina francese con cui collaborare;

all'arrivo sul posto, la Sea-Watch 3 e la nave francese trovavano una motovedetta della Guardia costiera libica che aveva già agganciato il gommone dei migranti, in quel momento bucato e quindi con decine di persone in mare, alcune con il salvagente, ma molte altre senza nulla che le aiutasse a stare a galla;

sempre secondo il racconto di Gennaro Giudetti, i militari libici durante le operazioni di soccorso sembravano non interessarsi a quelli che erano più lontano da loro, tra cui diversi già senza vita;

molte persone, sapendo che sarebbero state riportate in Libia, alla vista delle altre navi hanno iniziato a nuotare verso la nave dell'organizzazione non governativa scatenando la rabbia dei libici, che, per impedire l'operazione di salvataggio della Sea-Watch 3, hanno iniziato a lanciare contro i volontari delle patate, urlando di andare via;

nel frattempo, i militari libici si rendevano protagonisti di brutalità anche a bordo della propria nave, prendendo a frustate e bastonate chi già a bordo cercava di alzarsi per ributtarsi in mare e raggiungere la Sea-Watch 3;

visto che:

a parere degli interroganti, la Guardia costiera libica, agendo in spregio a qualsiasi accordo e regolamento, fuori dalle sue acque territoriali, con il proprio comportamento, costato la vita a decine di migranti, ha messo gravemente a rischio anche i soccorritori della Sea-Watch, chiamati proprio dalla Guardia costiera italiana a soccorrere il gommone in avaria;

in un articolo de "la Repubblica" del 14 novembre 2017, viene riportato il duro attacco dell'ONU, in particolare dell'alto commissario per i diritti umani Zeid Raad al-Husseini, alla politica europea e soprattutto italiana sui migranti, attacco nel quale viene definita "disumana" la collaborazione tra Unione europea e Libia per la gestione dei flussi migratori dall'Africa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda porre in essere al fine di evitare il ripetersi di tragedie del mare come quella

appena ricostruita, accaduta peraltro in acque internazionali;
in che modo ritenga di affrontare il tema delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti umani di chi viene riportato indietro e costretto a rimanere prigioniero in veri e propri *lager* quali quelli gestiti dalle milizie libiche.

(3-04100)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LAI](#), [ZANDA](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [SPOSETTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel 2016, la Procura della Repubblica di Lanusei (Nuoro) ha avviato un'indagine a seguito della sparizione dal "parco Genos", il laboratorio di Perdasefogu, di migliaia di provette, contenenti campioni di DNA di donatori sardi;

il patrimonio genetico, acquisito sin dal 2000 dalla società "Shardna", doveva servire per lo studio e la ricerca scientifica sui segreti della longevità degli abitanti della zona dell'Ogliastra;

nei giorni scorsi, la stessa Procura ha ottenuto la proroga delle indagini e i Carabinieri della compagnia di Jerzu hanno notificato avvisi di garanzia a 17 persone, tra le quali i presidenti e gli amministratori della società Shardna e del parco Genos. Tra i reati contestati, ci sarebbero il furto aggravato, il peculato, l'abuso d'ufficio ed una serie di violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali;

l'indagine, rivelatasi particolarmente complessa, ha riguardato, tra l'altro, il difficile tema della legittimità dell'utilizzo dei dati biologici e del rispetto della normativa sulla *privacy*, suscitando, a proposito, una serie di interrogativi;

il progetto di raccolta di circa 250.000 campioni biologici donati da 14.000 abitanti dei centri dell'Ogliastra era stato curato dalla società Shardna, nata nel 2000, titolare dei diritti di ricerca. Nel 2009, la società fu acquisita dal "San Raffaele" di Milano e, a seguito del fallimento, nel 2016, prima della sparizione delle provette, venne acquistata, in sede di vendita giudiziaria, da una società inglese quotata in borsa, la "Tiziana life science";

a seguito di quest'ultimo passaggio di proprietà, l'Autorità garante per la tutela dei dati personali aveva disposto il blocco del trattamento dei dati personali e biologici da parte della *holding* inglese. Questo per tutelare i cittadini, che, a suo tempo, avevano liberamente messo a disposizione il loro DNA per uno studio ed una ricerca scientifica con scopi di interesse pubblico e non commerciali;

a seguito del ricorso proposto da "Tiziana life science", il Tribunale civile di Cagliari si era pronunciato in favore della società inglese e contro l'Autorità garante, la quale ha proposto appello. Il gravame è ancora pendente;

la complessa vicenda giudiziaria, documentata da numerose inchieste giornalistiche, consegna elementi di riflessione e di preoccupazione in ordine alla tutela giuridica ed etica dei dati genetici degli individui, beni meritevoli di un trattamento, che non sia oggetto di speculazione indiscriminata;

in tal senso, la necessità di portare a compimento l'indagine giudiziaria ed accertare, così, le responsabilità di quanto è accaduto, si somma a quella di un doveroso approfondimento e confronto in sede giuridica e normativa, che individui eventuali lacune legislative,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni e gli orientamenti del Governo sui fatti descritti, anche in riferimento alla questione del trattamento dei dati personali e biologici;

se non ritenga necessario assicurare che il completamento dell'*iter* giudiziario tenga in debito conto l'obiettivo di garantire, *in primis* ai donatori, la tutela della *privacy*;

se non ritenga di assumere o sostenere ogni iniziativa di competenza che definisca in modo certo le azioni di tutela a favore dei cittadini, che liberamente hanno donato i loro campioni biologici per una ricerca scientifica con scopi di interesse pubblico e non commerciali.

(3-04092)

[MARIN](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella notte del 31 ottobre 2017, in pieno centro a Padova, una volante della Polizia è stata letteralmente aggredita in piazza Duomo;

da tempo, il Sindacato autonomo di Polizia di Padova lamenta una continua e grave carenza di organico e, in particolare, il fatto che il numero delle auto in esercizio per il servizio di volante risulterebbe sottodimensionato rispetto alle necessità operative e che ogni 4 poliziotti che vanno in pensione ne viene assunto solo uno;

inoltre, evidenzia che l'età media dei poliziotti padovani risulta essere tra le più alte del Paese e che essi sono costretti sovente a svolgere continui doppi turni senza vedere remunerato lo straordinario effettuato (fermo a metà 2016), ma nonostante queste difficoltà, i poliziotti della sezione volanti Padova raggiungono importanti risultati quasi tutti i giorni;

il SAP di Padova evidenzia inoltre che il rafforzamento del progetto "Strade sicure" con l'impiego dei militari non ha fatto altro che sottrarre personale al controllo del territorio, con la conseguenza di una minore tutela per i cittadini, piuttosto che rafforzare il commissariato "Stanga", il cui organico negli ultimi anni è passato da 50 a 15 operatori;

lo stesso Sindacato autonomo di Polizia, da tempo e in più occasioni, lamenta le condizioni di disagio in cui i poliziotti sono costretti a operare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se corrisponda al vero che la Questura di Padova versa in una situazione di grave carenza di organico che non consente alle poche unità di personale di svolgere efficacemente il proprio servizio sul territorio;

quali misure urgenti intenda adottare per la Questura di Padova in merito alla riorganizzazione e all'incremento del personale, al fine di rispondere alle carenze strutturali;

quali iniziative intenda adottare per garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, tutelando, al contempo, il prezioso lavoro svolto ogni giorno dal personale delle forze dell'ordine nelle condizioni di estremo disagio descritte.

(3-04093)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nelle ultime settimane diversi lupi sono stati massacrati in modo efferato ed esposti come macabri trofei;

in Toscana il 14 ottobre 2017 sono stati rinvenuti i cadaveri di tre lupi, impiccati a un cartello stradale, a Siena, e uno decapitato, a Pergola (Pesaro e Urbino). Sono stati trovati in seguito un cane lupo (probabilmente scambiato per un esemplare della specie protetta) a Rocca Priora (Roma), e uno, ucciso pochi giorni fa a Badilate, appeso a una fermata dell'autobus in provincia di Rimini;

a tanta violenza ha indubbiamente contribuito il clima creatosi con la discussione del piano per la conservazione per il lupo del 2016, che aveva avallato la possibilità della soppressione diretta di una quota di animali. Un fatto molto grave, trattandosi di una specie protetta, che oltre ad esasperare gli animi impedisce una riflessione compiuta sugli strumenti esistenti volti alla realizzazione di una convivenza pacifica tra l'uomo, con le sue attività economiche, e l'animale;

è necessario che il piano, tuttora fermo, sia approvato il prima possibile senza la parte relativa agli abbattimenti legali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo stia programmando per aumentare la vigilanza e la repressione su tali tipi di violenze nei confronti dei lupi;

se non intenda adoperarsi per favorire l'approvazione, nel più breve tempo possibile, del piano nazionale di gestione e conservazione del lupo in Italia, al fine di consentire una reale tutela della specie nel nostro Paese.

(3-04094)

[MOLINARI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#), [URAS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con il programma operativo nazionale "Ricerca e competitività" 2007-2013 (PON "R&C") l'Italia contribuiva allo sviluppo della politica di coesione dell'Unione europea a favore delle proprie aree

territoriali più svantaggiate;
in tale ambito, l'Unione europea e l'Italia hanno condiviso che una consistente quota delle risorse dei fondi strutturali europei fosse destinata al sostegno delle attività di ricerca e innovazione nelle 4 Regioni dell'obiettivo "Convergenza" (Puglia, Calabria, Sicilia, Campania), con l'obiettivo di farne motori di sviluppo sociale e economico;
a tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico sono stati chiamati a gestire oltre 6 miliardi di euro, definendo e realizzando una serie di interventi programmati e attuati in modo organico, finalizzati a produrre ricadute e impatti sul territorio, utili sia al miglioramento della vita dei cittadini, sia alla competitività delle imprese, sia alle prospettive di occupazione delle più giovani generazioni;
considerato che per quanto risulta agli interroganti e come segnalato dall'ingegner Francesco Vito Tassone, amministratore delegato della Personal factory SpA, piccola e media impresa innovativa con sede in Calabria nella provincia di Vibo Valentia, specializzata in impianti robotizzati innovativi per la produzione di prodotti chimici per l'edilizia, prima *start up* nella storia del Sud Italia ad attirare dei fondi di *venture capital* nel 2009 e che ha ben 3 *seal of excellence* sugli "horizon" 2020 dalla Commissione europea, vi sarebbe un'ormai scandalosa sequenza di ritardi accumulati nell'erogazione dei PON e tali ritardi stanno mettendo in seria difficoltà tutte le aziende coinvolte;
trascorsi ormai 2 anni dalle rendicontazioni finali ed oltre 3 dalle spese, tali ritardi non sono più assolutamente giustificabili. Alcuni progetti di riferimento, come il PON01_01522 del 9 aprile 2010, sono stati realizzati con la collaborazione di ENEA e università della Calabria, in cui le aziende hanno investito grossi capitali;
tali ritardi avrebbero causato alle aziende coinvolte incrementi di costi diventati ormai insostenibili, soprattutto considerando l'11,5 per cento di tasso di interesse, a seguito delle anticipazioni sui progetti riguardanti i PON. Tutto questo avrebbe causato il crollo del *rating* bancario con conseguenti problemi di affidabilità bancaria;
considerato inoltre che:
sembrerebbe che, oltre al danno arrecato alle aziende, ai dirigenti di riferimento sia stato cambiato il numero di telefono, lasciando chi vanta i crediti senza risposte e senza la possibilità di sollecitare i pagamenti;
nonostante la scandalosa situazione, si è inteso riaffidare la gestione dei nuovi fondi per la ricerca 2014-2020 alla stessa gestione che ha creato tutto questo;
per una regione come la Calabria, che risulta essere ultima nelle classifiche europee per reddito *pro capite* e per livello occupazionale, tutto questo ha il sapore di una beffa e lascia nel tessuto produttivo una profonda e sconcertante sfiducia in quelle che sono le politiche di sviluppo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se non vogliano intervenire affinché queste gravi situazioni possano essere risolte in tempi molto brevi, evitando a questi coraggiosi e capaci imprenditori l'onta del fallimento, che in questo caso non sarebbe da attribuire alla loro incapacità, ma a quella dello Stato.

(3-04099)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DLBIAGIO - Al Ministro della salute - Premesso che:

la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004 e permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie e quindi non solo urgenti; tale tessera viene rilasciata, in linea di principio, a tutte le persone iscritte a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in possesso della cittadinanza italiana, che hanno la residenza in Italia; può altresì essere rilasciata ai lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) e distaccati all'estero, gli studenti iscritti all'AIRE e i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia;
i familiari di lavoratori italiani all'estero hanno regolarmente la TEAM, se risiedono in Italia e dal 1°

maggio 2010 avrebbero dovuto averla anche se risiedono all'estero;
dal 1° maggio 2010, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale, può inoltre essere rilasciata ai pensionati (e loro familiari) che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati dell'Unione europea, spazio economico europeo (SEE) e Svizzera, prima del 1980, e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza ed anche "ai titolari di pensione italiana (e loro familiari) residenti in altro Stato membro (E121)" e "ai familiari di lavoratori italiani residenti in altro Stato membro (E109)", indipendentemente dall'anno di trasferimento della residenza; questi ultimi, infatti, hanno diritto all'assistenza sanitaria completa (le cui spese vengono addebitate all'Italia) nel Paese di residenza, ma non hanno diritto alla stessa assistenza in Italia; il Paese estero di residenza non rilascia però la TEAM europea, adempimento che spetta comunque all'Italia;

tale ultima disposizione ha il suo fondamento nella necessità di assicurare un'assistenza sanitaria, non solo quella di urgenza, a quei soggetti che, in ragione della propria età anagrafica, probabilmente sono più a rischio e bisognosi di assistenza medica e di cure;

ai fini del rilascio della tessera TEAM per il pensionato iscritto all'AIRE è però necessario il possesso da parte di quest'ultimo del cosiddetto modello E121 o S1;

non è però chiara la distinzione tra E121 e S1, nella circolare esplicativa del Ministero della salute (protocollo DG RUERI/II/5846/I.3.b) del 30 marzo 2010; in particolare nella circolare si dice che "nelle more della definizione di tale procedura" (rilascio TEAM) viene emesso su richiesta dell'interessato (E121 o E109) un certificato sostitutivo provvisorio;

da quello che, però, risulta dalle testimonianze di numerosi utenti, rispetto alle domande che vengono formulate alle ASL di ultima iscrizione i tempi di rilascio della tessera TEAM sono molto lunghi addirittura di anni;

sembrerebbe, in effetti, da quanto riferito dalle ASL agli utenti che addirittura il Ministero della salute non si sia ancora attivato (dopo più di 7 anni) per il rilascio della TEAM;

è evidente che ciò pregiudica in maniera rilevante il diritto alla salute garantito per i cittadini italiani, quali sono anche gli iscritti all'AIRE, dall'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

tale situazione crea notevole disagio di ordine pratico ai nostri connazionali iscritti all'AIRE che necessitano di cure mediche, anche e soprattutto nei periodi in cui rientrano in Italia;

nei periodi in cui, infatti, si rientra in Italia, previa richiesta di riattivazione dell'assistenza, si ha diritto solo al pronto soccorso e alla consultazione di un medico di base, con l'esclusione di visite specialistiche, esami di laboratorio e con macchinari, acquisto medicinali con *ticket*, esenzioni per malattie croniche e trattamenti ospedalieri (operazioni e cure varie);

inoltre tale diritto ad un'assistenza, seppur parziale, è limitato ad un periodo massimo di 90 giorni;

si tratta a parere dell'interrogante di un'altra assurdità, se si considera che il residente all'estero ha il dovere di risiedere almeno 183 giorni (6 mesi e un giorno) nel Paese di residenza e quindi il diritto di stare 182 giorni (ovvero 6 mesi meno un giorno) nel proprio Paese;

inoltre, anche con riferimento al periodo di assistenza concesso, non vi è un'interpretazione chiara: il sito istituzionale dell'AIRE parla infatti di "prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni", mentre la citata circolare esplicativa del Ministero indica come il certificato provvisorio può essere "valido anche sino a sei mesi";

sarebbe quindi opportuno trovare delle soluzioni che consentano di superare le lungaggini di carattere burocratico e assicurare tempi certi e veloci di risposta per garantire esigenze che rivestono un carattere prioritario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere, al fine di consentire la risoluzione del problema con un rilascio in tempi ragionevoli della tessera europea di assicurazione malattia.

(4-08344)

DE POLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da numerose fonti di stampa degli ultimi tempi si viene a conoscenza delle difficoltà nelle quali versa

il servizio sanitario della Regione Calabria, la cui efficienza rischia di essere ulteriormente compromessa per la mancata costruzione di 3 importanti nosocomi a Gioia Tauro, Sibari e Vibo Valentia, programmata da tempo;

un accordo di programma sottoscritto nel 2007 dal Ministero della salute e dalla Regione aveva programmato e pianificato i suddetti ospedali, individuando le procedure amministrative per la realizzazione nella stazione unica appaltante, tuttavia, per carenze di organico e mezzi, la Regione Calabria avrebbe sottoscritto con la Regione Lombardia, fin dal 20 dicembre 2010, un protocollo di intesa che definiva gli interventi necessari alla loro realizzazione;

a quanto risulta dalla stampa, la Regione Lombardia, a sua volta, avrebbe sottoscritto una convenzione con Infrastrutture lombarde SpA, sua società partecipata, che avrebbe dovuto occuparsi dell'intero iter amministrativo per la realizzazione del progetto e la sua eventuale estensione ad un quarto ospedale nel territorio di Catanzaro;

Infrastrutture lombarde SpA avrebbe anche dovuto occuparsi della stima dell'investimento complessivo per i nuovi ospedali, oltre alla successiva revisione ed aggiornamento dei 3 progetti preliminari per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro;

in seguito a successive verifiche della Regione, è emerso che i siti individuati per la costruzione degli ospedali erano stati dichiarati zone dissestate ed a rischio idrogeologico (il luogo prescelto per l'ospedale di Vibo presentava un metanodotto incompatibile con la struttura): considerata l'impossibilità di realizzare gli ospedali con l'originaria lacunosa pianificazione, la Regione Calabria avrebbe dato mandato all'Avvocatura regionale di valutare una richiesta risarcitoria nei confronti della Infrastrutture lombarde SpA;

giunge notizia di numerosi interventi di Regione Calabria, Prefettura e Ministero dello sviluppo economico per cercare di chiarire eventuali responsabilità per avviare la costruzione dei nosocomi in tempi celeri: la Regione Calabria avrebbe definito un calendario degli interventi con l'inizio imminente dei lavori per l'ospedale di Sibari, la conclusione del progetto definitivo per Vibo, ed il deposito di specifica relazione idrogeologica per la realizzazione della struttura di Gioia Tauro, si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda promuovere in ordine ai fatti esposti per evitare ulteriori ostacoli nella costruzione degli ospedali in programma, che risulterebbero inaccettabili e lesivi del diritto alla salute dei cittadini, al fine di garantire l'efficienza del servizio sanitario regionale che appare già gravemente pregiudicata dai ritardi occorsi finora.

(4-08345)

[GOTOR](#), [FORNARO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

risultano ormai avviati i lavori di realizzazione della nuova biblioteca multimediale degli Arconi, in piazza della Rupe a Perugia;

la rupe costituisce la peculiare acropoli di Perugia, zona di particolare pregio storico, architettonico e sociale;

i lavori risultano però procedere secondo un progetto diverso da quello inizialmente approvato, dove, al ricorso a materiali di pregio, come vetro, legno e acciaio, è stato sostituito quello al cemento;

sembra che il cambiamento sia dovuto ad esigenze di economia sui costi di realizzazione, con evidente pregiudizio per quelle di tutela ambientale, paesaggistica e architettonica;

inoltre, fra le novità, spiccano anche alcune "estroflessioni" che rischiano seriamente di costituire uno scempio per gli "arconi" medievali, oltre ad aggettare in modo inappropriato su piazza della Rupe;

considerato inoltre che, sempre secondo quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio comunale di Perugia sarebbe stato informato in modo improvvisato e insufficiente dall'attuale Giunta municipale responsabile della modifica del progetto;

la stessa dottoressa Marica Mercalli, soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, non sarebbe stata avvertita per tempo dell'inizio dei lavori, il che pare tra l'altro contravvenire alle prescrizioni che accompagnavano l'autorizzazione e che, in particolare, richiedevano un aggiornamento al fine di meglio valutare l'impatto dei lavori sulle strutture

architettoniche e storiche;

mancanza di informazione ci sarebbe stata anche nei confronti della città tutta, che invece era stata coinvolta nelle varie fasi di elaborazione del progetto originario, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, per assicurare che, sulla base di una rinnovata concertazione fra Giunta comunale, Soprintendenza e cittadinanza, i lavori procedano secondo precise priorità di coerenza del progetto, di tutela dell'impatto ambientale, nonché di coinvolgimento democratico della città di Perugia.

(4-08346)

MICHELONI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'8 settembre 2016, n. 210), successivamente integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2017, n. 147), all'art. 11, rubricato "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", comma 6, testualmente recita: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta";

sono trascorsi oltre tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 100 e le società a controllo pubblico hanno provveduto, entro il 31 luglio 2017, ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni legislative e, progressivamente, a nominare, ovvero a confermare, gli amministratori unici o i consigli di amministrazione delle medesime società;

si è posto da parte degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico la necessità della definizione dell'importo relativo al compenso spettante ai medesimi organi rinnovati, nelle more del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per l'individuazione delle fasce per la classificazione delle società;

soccorre il successivo comma 7 del richiamato articolo 11, il quale ha espressamente disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, "restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166";

si può, dunque, rilevare che, in attesa dell'emanando decreto ministeriale, accanto alla normativa privatistica, di cui all'art. 2389 del codice civile (la quale legittima la corresponsione di un compenso a favore degli amministratori) soccorre la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, com'è noto, quantifica i compensi attribuibili agli amministratori in misura non

superiore all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013";
tuttavia, nel caso in cui, durante il 2013, non sia stato sostenuto per gli amministratori alcun costo, essendo stato svolto tale ruolo dagli eletti negli enti stessi, il compenso massimo erogabile al singolo amministratore deve senz'altro rispettare quanto prescritto in precedenza dall'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; detta disposizione ha quantificato (fino alla sua abrogazione espressa dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016) "il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione" in misura non "superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Come è noto, dal 2014 i presidenti delle Province non percepiscono alcun compenso,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di fornire un quadro certo agli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, nonché alle Regioni ed agli enti locali, per la giusta definizione del compenso spettante ai componenti degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, e se, nelle more della definizione degli indicatori dimensionali, gli amministratori di tali società debbano lavorare a titolo gratuito.

(4-08347)

DIVINA - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
- Premesso che:

il noto accordo siglato dal Ministro dell'interno con varie componenti libiche e l'istituzione di un "codice di comportamento" per le organizzazioni non governative impegnate con propri mezzi navali in attività di soccorso nelle acque del Mediterraneo hanno indubbiamente contribuito a ridurre temporaneamente il traffico di migranti dalle coste della Libia;

tuttavia, come prevedibile, la criminalità internazionale, ora anche con l'appoggio di quella italiana, ha trovato immediatamente altre vie di traffico verso il nostro Paese; si tratta, nello specifico: di una via "algerina", diretta verso la Sardegna e che si presume essere composta da migranti economici; di quella "tunisina", nella quale occuperebbero un ruolo di rilievo anche elementi criminali siciliani e che si caratterizza per la brevità del percorso tra Tunisia e Sicilia, ma anche per il fatto che ne usufruirebbero molti elementi appena usciti dalle carceri tunisine a seguito della recente amnistia; infine una nuova rotta marittima che, passando attraverso sorgitori turchi e greci, consente l'arrivo nel nostro Paese di profughi delle zone più a rischio del vicino e medio Oriente e che preoccupa in misura particolare, perché potrebbe essere utilizzata da quei combattenti dell'ISIS che, sconfitti nel loro "califfato", non hanno altra via per raggiungere l'Europa, se non tramite il percorso marittimo appena citato, posto che la via di terra, la "rotta balcanica", è ormai impraticabile per le misure di controllo messe in atto da diversi Paesi, sia della UE, che extraUE;

la tenuta degli accordi siglati con le controparti libiche, spesso evanescenti e ambigue, sembra peraltro a rischio, tanto da aver già dato luogo a nuove ondate di flussi anche in relazione alla "liberazione" di circa 6.000 persone che venivano trattenute in vari campi libici;

tutto ciò è evidenziato dai nuovi consistenti sbarchi delle ultime settimane e dalla ripresa di attività di talune organizzazioni non governative operanti nel "soccorso marittimo";

sembra, pertanto, riproporsi anche il tema del controllo delle attività di tali organizzazioni, ovvero se esse si attengano, con la massima precisione e trasparenza, ai termini del "codice di comportamento" richiesto dal Ministero dell'interno e se le nostre autorità preposte al controllo lo effettuino in misura soddisfacente;

è ben noto, infatti, che nel recente e recentissimo passato talune organizzazioni non governative sono state oggetto di accuse pesanti, anche da parte della stessa magistratura, in quanto sospettate di operare con qualche "disinvoltura" nel corso delle attività di soccorso, ad esempio spegnendo i *trasponder*, onde poter sconfinare nelle stesse acque territoriali libiche per raccogliervi più facilmente i migranti e addirittura aleggiando la possibilità di accordi di membri delle stesse organizzazioni con i trafficanti di

esseri umani;
ciò avrebbe non poco facilitato questi ultimi che, in tal modo, non avrebbero necessitato di mezzi di trasporto idonei a lunghe e difficili traversate, bensì di battelli più piccoli e meno costosi per tali tragitti meno impegnativi;
recentemente, secondo quanto risulta all'interrogante, si è avuto modo di seguire, attraverso una nota applicazione che consente di verificare con continuità la navigazione di qualsivoglia mezzo navale, le più recenti attività della nave "Acquarius" bandiera di Gibilterra e numero identificativo MMSI 23G527000, che opera per conto della "SOS Mediterranée", organizzazione che l'11 agosto 2017 ha firmato il richiamato "codice" presso il Ministero dell'interno;
l'unità navale è giunta nel porto di Palermo, dopo una missione di soccorso, la mattina del 13 ottobre 2017, con a bordo 606 migranti, di cui 241 minori, tra i quali ben 178 non accompagnati;
Acquarius è poi ripartita verso le ore 17 dello stesso giorno, è transitata ad ovest della Sicilia e l'ultima posizione evidenziata dall'applicazione la indicava ad est di Lampedusa alle ore 16 circa del 14 ottobre, in navigazione con rotta 156° e velocità 10,3 nodi;
da quel momento Acquarius non è risultata ulteriormente controllabile, in quanto non appaiono più posizione e dati di navigazione sino alle ore 3.47 del successivo 18 ottobre quando è nuovamente visibile a sud di Malta in navigazione con rotta 029° e velocità di 10,4 nodi;
da questo momento la navigazione è nuovamente monitorabile e la si può agevolmente seguire sino al suo arrivo a Messina, dove è giunta alle ore 5 del 19 ottobre e dove, secondo quanto appreso dalla stampa, ha sbarcato 111 persone, tra le quali 12 donne e 12 minori;
da Messina l'imbarcazione si è mossa alle ore 11 circa dello stesso 19 ottobre diretta a Catania, dove è giunta alle ore 17 successive con la previsione di uno scalo tecnico propedeutico alla ripresa della propria attività;
in effetti Acquarius risulta nuovamente partita da Catania alle ore 6.30 circa del 26 ottobre, passando alle ore 9.45 al traverso di Siracusa e abbandonando le acque territoriali italiane alle ore 13.25 circa; è possibile monitorare la nave sino alle ore 22.40 circa dello stesso 26 ottobre, mentre si trova a circa 35 miglia nautiche a sud di Malta con rotta 202° e velocità di 10 nodi;
al momento dell'Acquarius non si evidenziano ulteriori dati di posizione e movimento sulla citata specifica applicazione,
si chiede di conoscere:
quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo circa la rotta "algerina", che porterebbe in Sardegna migranti economici e le relative misure predisposte, eventualmente di concerto con il Governo algerino, per contrastare il fenomeno;
quali siano le informazioni circa la rotta "tunisina", con particolare riguardo all'intervento anche di elementi della criminalità siciliana, e le misure predisposte per un efficace contrasto, posto che i *media* hanno ampiamente documentato sbarchi avvenuti con piccole e veloci imbarcazioni, addirittura in pieno giorno e di fronte a bagnanti;
quali le risultanze circa una nuova rotta marittima che, attraverso Turchia e Grecia, raggiunge le coste meridionali dell'Italia e sulle eventuali urgenti misure di contrasto predisposte, anche alla luce della possibilità che i cosiddetti *foreign fighter*, allo sbando dopo le sconfitte riportate sul terreno iracheno e siriano, ne approfittino per raggiungere il nostro Paese e da qui il resto d'Europa;
quali imbarcazioni di organizzazioni non governative, firmatarie o meno del "codice di comportamento", abbiano ripreso le loro attività, con quali risultati e sotto quale controllo operativo;
nello specifico se si siano nuovamente verificati casi di volontario spegnimento dei *trasponder*, che permettono di monitorare la posizione delle imbarcazioni, ovvero se tali imbarcazioni siano comunque rimaste costantemente sotto il controllo ed il coordinamento delle competenti autorità italiane, anche quando esse non siano controllabili tramite le specifiche applicazioni a disposizione.

(4-08348)

[CENTINAIO](#) - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 2017, dà esecuzione alla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), dove, all'art. 11, comma 3, si era prevista l'emanazione di un successivo provvedimento per la quantificazione degli importi dell'indennizzo che lo Stato italiano corrisponderà alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro a coloro che abbiano subito episodi di violenza sessuale e ai parenti delle vittime di omicidio;

gli indennizzi sono a carico del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" e, qualora la disponibilità finanziaria risulti insufficiente nell'anno di riferimento, gli aventi diritto all'indennizzo possono accedere nuovamente al fondo negli anni successivi, per la quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza, ovvero per la parte residuale;

pur troppo, si constata che gli indennizzi indicati nel decreto ministeriale citato sono pari a 7.200 euro per il reato di omicidio, che sale a 8.200 se commesso dal coniuge o dal convivente, mentre è di 4.800 euro per chi è stato vittima del reato di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità e per i reati diversi da quelli indicati fino a un massimo di 3.000 euro, a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali;

tali importi non solo appaiono irrisori, ma sono quasi "offensivi" per coloro che hanno subito reati di inaudita gravità come l'omicidio o la violenza sessuale;

di poi la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato recita al comma 2 dell'art. 12 che "tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime", ma gli indennizzi come indicati sono ben lontani dalla definizione di "equità e adeguatezza", prevista dalla normativa comunitaria,

si chiede di sapere quali criteri siano stati adottati per determinare gli importi degli indennizzi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 agosto 2017, e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di modificare gli importi degli indennizzi e consentire un ristoro economico alle vittime di reati intenzionali violenti, adeguato e comunque notevolmente superiore rispetto agli importi indicati.

(4-08349)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la società Lovato Gas, una delle aziende *leader* a livello mondiale nel settore del GPL e del metano e presente nel mondo in più di 50 Paesi, attraverso una capillare rete distributiva, completata dalla presenza di filiali del gruppo Landi Renzo di Reggio Emilia, che l'ha acquisita nel 2008, presentando il nuovo piano strategico 2018-2022, ha annunciato la chiusura dell'impianto di Vicenza e l'intenzione di portare le produzioni in Polonia, India e Iran, lasciando a casa quasi tutti gli attuali 110 lavoratori, di cui 90 diretti e gli altri assunti da società di lavoro interinale;

nonostante la consolidata esperienza e *know how* del prodotto abbia permesso di realizzare oltre il 90 per cento del fatturato al di là dei confini nazionali, consentendo di occupare complessivamente oltre 110 dipendenti, l'intenzione dell'azienda sarebbe quella di chiudere l'impianto di Vicenza e mettere in mobilità i dipendenti che rimarrebbero senza prospettive lavorative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile continuare il confronto attraverso un tavolo istituzionale che potrebbe portare ad una soluzione positiva al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il *know how*.

(4-08350)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella realtà siracusana, la mafia starebbe provando a riorganizzare le proprie fila: infatti, come emerge dalle inchieste giornalistiche di Paolo Borrometi e pubblicate sul sito "La Spia", ad Avola, il *clan* Crapula, una feroce falange del *clan* Aparo-Nardo-Trigila, operante nella realtà siracusana, starebbe continuando ad effettuare estorsioni, usura, traffico di droga ed a sfruttare l'economia legale (*pub*,

negozi di fiori, agenzie funebri ed altro) per investire i proventi di tali affari illeciti;
il boss Michele Crapula è in carcere da anni, più volte accusato e condannato per mafia;
allo stesso Crapula, o meglio al suocero, Aurelio Magro, è stata prima sequestrata e poi confiscata una mega villa ad Avola e, secondo quanto rivela il giornalista nelle sue inchieste da oltre un anno, questo bene sarebbe stato depredata e distrutto il giorno del sequestro e, addirittura, nella porta d'ingresso sarebbero state impresse le iniziali del capomafia "MC";
nessuno degli enti ha richiesto il bene sequestrato e ritornato nella disponibilità dello Stato, ma non è neanche stata valutata, come suggerisce il giornalista, la possibilità di affidarlo per la realizzazione di caserme o scuole e dare un chiaro segnale pubblico;
il boss Michele Crapula è sposato con Venera (detta Vera) Magro, figlia del defunto (e anche lui coinvolto per mafia) Aurelio Magro ed insieme hanno tre figli, Rosario (detto Saro), Cristian e Desirée. I tre figli, oltre alla moglie ed al cognato, Paolo Golino, risultano citati più volte in carte giudiziarie. Addirittura il figlio più piccolo, Cristian, nel giorno del silenzio elettorale (il 10 giugno 2017) pubblicava sul *social network* "Facebook" un *post* (ripreso e pubblicato sulle pagine de "La Spia") nel quale avrebbe minacciato tutti i suoi concittadini al fine di farli votare per il proprio candidato, poi eletto al Consiglio comunale,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare le attività imprenditoriali in cui risultano coinvolti, direttamente o indirettamente, i familiari del capomafia Michele Crapula;
quali iniziative intenda intraprendere per favorire l'affidamento del bene confiscato ai Crapula e dare un chiaro segnale ai cittadini di Avola nel senso della legalità;
quali iniziative intenda intraprendere per verificare l'eventuale coinvolgimento del *clan* Crapula a seguito delle elezioni comunali, vista l'elezione del consigliere comunale pubblicamente (e con minacce) sostenuto dal figlio del capomafia Crapula;
quali iniziative intenda intraprendere per supportare l'azione coraggiosa di giornalisti come Paolo Borrometi, delle associazioni *antiracket* e delle forze dell'ordine ad Avola ed in provincia di Siracusa.
(4-08351)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

il Ministro in indirizzo, l'11 ottobre 2017, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-06636, presentato dall'interrogante, il 9 novembre 2016, così si esprime: «l'azione disciplinare che il Ministro ha promosso il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo (...) è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 del codice penale". Si aggiunge che la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 26 giugno 2017, ha autorizzato la costituzione di parte civile di questo Ministero nell'ambito del procedimento, che risulta, allo stato, definito con sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017. All'esito di quanto rappresentato, è necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, prima di fornire ogni altra valutazione in merito»;
delle motivazioni della sentenza dà conto l'articolo, a firma di L. Ferrarella, pubblicato nella cronaca milanese del 24 ottobre 2017 del "Corriere della Sera", come segue: «"Innegabili anomalie sotto il profilo della deontologia" (...) "A nessuno sarebbe venuto in mente di censurare l'azione di Robledo" (...) se egli non avesse nominato tre custodi (...) "il vero punto dolente per Robledo", perché i custodi hanno svolto "un'attività obiettivamente minima (in definitiva la ricezione degli estratti conto)", non hanno potuto negoziare alcun migliore tasso d'interesse, e dunque la loro nomina, fonte di liquidazione di rilevantissime somme" (un milione in tre), "appare quanto meno discutibile" (...) "nessuna norma [penale] è stata violata da Robledo, questi rilievi non inverano alcuna violazione di legge" [penale], anche se "ciò non significa che l'operazione non possa essere censurata sul piano deontologico (...) un cattivo uso della discrezionalità a lui assegnata". Nel diritto amministrativo "si risolverebbe astrattamente in una illegittimità 'per eccesso di potere'"»;

sempre il Ministro, in risposta, in data 11 ottobre 2017, all'atto di sindacato ispettivo 4-07760, presentato dall'interrogante il 5 luglio 2017, così si esprime: «Preme comunque rassicurare l'interrogante che la vicenda è costantemente monitorata dalle competenti articolazioni ministeriali»; ove il procuratore capo dottor Tommaso Bonanno ed il pubblico ministero dottoressa Erica Battaglia, che avevano richiesto il rinvio a giudizio del dottor Robledo per abuso d'ufficio, non intendessero ricorrere in Cassazione, in riforma della sentenza assolutoria del giudice per l'udienza preliminare, essendo anche per lo stesso reato, se non già decorsa, prossima la prescrizione, il procedimento penale passerebbe in giudicato;

l'interrogante, con atto di sindacato ispettivo 4-04800 del 4 novembre 2015, aveva segnalato al Ministro alcune anomalie nella nomina di quegli tesserati consulenti anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), nell'altra vicenda nominati custodi giudiziari;

dette anomalie, come segnalato nell'atto n. 4-04800, consistevano nelle seguenti irregolarità: "i consulenti non hanno precisato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi";

lo stesso giudice per l'udienza preliminare ha assolto il dottor Robledo dall'accusa d'abuso d'ufficio ma ha stigmatizzato il suo operato, "sotto il profilo della deontologia", addirittura ipotizzando l'illecito amministrativo di "illegittimità per eccesso di potere", per degli atti compiuti con la nomina costosa ed ingiustificata, dei tre custodi giudiziari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, essendo a giudizio dell'interrogante superate da quanto sopra esposto le ipotesi di sospensione dei termini dell'azione disciplinare, anche per l'esercizio dell'azione penale, in relazione al medesimo fatto, previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 109 del 2006, intenda promuovere effettivamente l'azione disciplinare.

(4-08352)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, sulla base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

è pervenuta risposta dal Ministro in indirizzo in data 11 ottobre 2017 all'interrogazione 4-02501 presentata il 16 luglio 2014;

nella stessa si legge: «la Direzione generale ha rilevato come l'audizione, da parte degli ispettori, delle persone presumibilmente informate delle circostanze lamentate negli esposti non sia prevista da alcuna disposizione. Preme, in proposito, rilevare che esula dalle attribuzioni dell'Ispettorato generale l'attività di indagine propriamente diretta, potendo la stessa essere volta, sempre con limiti ben precisi, solo in caso di espletamento di inchiesta disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 12 legge n. 1311 del 1962, che, nel caso di specie, alla luce degli esposti e delle risultanze degli accertamenti svolti per il tramite del procuratore generale di Milano, il Ministro ha ritenuto di non poter disporre. L'inchiesta, infatti, postula normalmente la necessità di approfondire una situazione per la quale siano già ravvisabili profili di illecito e, dunque, non può essere adottata nel caso in cui sin dai primi accertamenti disposti attraverso i capi degli uffici giudiziari non siano emersi specifici elementi da approfondire. Le valutazioni richieste all'Ispettorato attengono, come noto, a profili di natura disciplinare, nel cui ambito, stante il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, in assenza di palese abnormità o di violazione di legge, è preclusa ogni valutazione nel merito dei provvedimenti adottati dai magistrati, soprattutto quando all'attività di interpretazione di norme di diritto e (...) di valutazione del fatto e delle prove". Infatti, tutti gli aspetti che involgono ritenuti *errores in iudicando* dei provvedimenti giurisdizionali, non caratterizzati da profili di grave

violazione di legge, omessa motivazione o abnormità, sono sempre suscettibili di impugnazione con gli ordinari strumenti di gravame previsti dall'ordinamento processuale, che consentono, appunto, una rivisitazione nel merito delle determinazioni del magistrato. L'Ispettorato generale, a sua volta, dopo aver premesso che le vicende oggetto del presente atto di sindacato sono già state ampiamente esaminate, ha confermato integralmente le conclusioni già rassegnate, attesa l'assenza di ulteriori, nuovi elementi di valutazione atti a riconsiderare le situazioni esposte»;

il Ministro conclude: «All'esito di quanto rappresentato, le valutazioni della Direzione generale dei magistrati e i puntuali riferimenti forniti dall'Ispettorato generale non consentono di ravvisare profili di superficialità o trascuratezza nella trattazione della vicenda»;

a giudizio dell'interrogante, "ulteriori, nuovi elementi di valutazione atti a riconsiderare la situazione esposta" possono essere desunte dalla sentenza del Tribunale di Brescia, sezione I civile, n. 2609/2016 del 2 settembre 2016, disponibile negli allegati alla presente interrogazione, in cui si legge: «affermando che da parte del Pubblico Ministero assegnatario del procedimento [dottor Robledo] fossero stati usati "metodi da Gestapo" (...). A conforto dell'attendibilità del racconto (...) quale risultante dalle dichiarazioni dei testi De Corato, Scarselli, Porta e Colucci [testimoni a difesa del convenuto interrogante] - deponevano altresì, gli orari di assunzione delle sommarie informazioni risultanti dai relativi verbali depositati in atti, in cui si legge che il testimone venne sentito dalle ore 16.00 alle ore 19.30 del giorno 21 marzo dal Dott. Robledo (...) e dalle ore 00.20 alle ore 02.05 del giorno 22 marzo (...). Infine, anche i testimoni, (...) Orsicolo e Siravo [marescialli della Guardia di finanza, testimoni dell'attore dottor Robledo], hanno confermato che Penco, a seguito del sequestro della documentazione presso il suo ufficio, venne nuovamente convocato presso la Procura per rilasciare ulteriori dichiarazioni su disposizione del Sostituto Procuratore Robledo, con ciò confutando la tesi attorea secondo cui il teste sarebbe stato nuovamente sentito in Procura perché dallo stesso richiesto, al fine di correggere quanto dichiarato in precedenza. Orbene, il racconto del proprio "interrogatorio", (...) reso credibile dall'anomalia degli orari e dalla durata dello stesso, per come risultanti dagli atti di indagine, nonché dalla mancanza di avvisi di convocazione della persona informata dei fatti, costituiscono elementi sufficienti a ritenere che il Sen. Albertini fosse effettivamente (oltre che incolpevolmente) convinto che gli interrogatori si fossero svolti con metodi definiti enfaticamente come "da Gestapo". Il riferito accompagnamento presso gli uffici della Procura da parte delle Forze dell'Ordine, pur trattandosi di persona semplicemente informata dei fatti, le riferite pressioni e minacce di arresto in caso di dichiarazioni reticenti, la sottoposizione a nuova richiesta di informazioni in orario notturno e per la durata di ulteriori due ore (dopo le tre ore e mezzo di esame già reso nel pomeriggio dello stesso giorno), conducono a ritenere dimostrata la verità (...) del passo "l'inchiesta parte dallo stesso pm che interrogava di notte con metodi da Gestapo i consiglieri comunali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco poi dimostratosi un reato inconsistente"»;

da quanto riportato nella sentenza, potrebbe ritenersi configurabile non solo un illecito disciplinare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e perciò da parte dell'Ispettorato l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, ma ipotizzabile addirittura la commissione di un reato di particolare gravità, quale sequestro di persona da parte del pubblico ufficiale *ex art. 605 del codice penale*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di compiere ulteriori approfondimenti da parte di articolazioni ministeriali ad auspicio dell'interrogante terze ed imparziali rispetto all'Ispettorato ed alla Direzione generale dei magistrati firmatari delle note pervenute allo stesso Ministro all'epoca di fatti.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-08353)

[GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [CORSINI](#), [CAMPANELLA](#), [GRANAIOLA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel territorio della provincia di Modena, in vari settori economici, ma in particolare nell'esteso settore

della lavorazione delle carni e in quello agroalimentare, si registrerebbero da anni fenomeni di subappalto fittizio e di rapporti di lavoro irregolari che vedrebbero coinvolte cooperative cosiddette spurie, cioè che non aderiscono a nessuna delle grandi centrali cooperative nazionali e soprattutto non rispettano assolutamente i valori di mutualità, solidarietà e partecipazione propri della cooperazione; si sarebbero verificati casi particolarmente gravi di sfruttamento e di degradazione fisica e umana di lavoratori per lo più di origine extracomunitaria, dunque particolarmente vulnerabili; ad ogni tentativo di autotutela da parte dei lavoratori interessati e delle organizzazioni sindacali e cooperativistiche, si sarebbe risposto con reazioni che sono giunte fino al licenziamento di singoli lavoratori, ma anche alla minaccia di licenziamento onde costringerli ad accettare condizioni indegne, come una giornata lavorativa di 12 o 13 ore o il pagamento "in nero"; considerato che:

secondo quanto risulta agli interroganti, la stessa Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'assessore per le attività produttive, ha definito "gravissimo" e "intollerabile" quanto accaduto in particolare nel comprensorio di Castelnuovo Rangone, dove l'impresa "Castelfrigo" avrebbe di fatto costretto i 127 soci-lavoratori di due cooperative in appalto, "Work Service" e "Ilia D.A.", a condizioni di lavoro impossibili e infine addirittura al licenziamento;

a giudizio degli interroganti, non è accettabile che in un comparto pur strategico per il comprensorio modenese, come quello delle carni, gli obiettivi di sviluppo siano perseguiti a tutto danno dei diritti e della dignità dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro dello sviluppo economico, in ragione dei suoi doveri di vigilanza in fatto di cooperazione, sia al corrente di quanto denunciato in premessa e se non intenda intervenire per garantire il rispetto del contratto nazionale e, di conseguenza, evitare forme di comportamento incompatibili con la lettera e lo spirito della legislazione relativa alla cooperazione;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda intervenire, perché l'attività degli ispettori del lavoro, particolarmente nella provincia di Modena, sia resa più incisiva, come richiesto dalla particolare gravità dei fatti segnalati, ma sia altresì richiesto al prefetto di Modena un intervento più efficace e risoluto nella doverosa azione a presidio della legalità.

(4-08354)

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) è un ente di ricerca nazionale, nato nel 2008 dall'accorpamento dei seguenti 3 enti controllati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); l'Ispra è un ente vigilato dal Ministero dell'ambiente ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province;

ha come compito, tra gli altri, quello di determinare annualmente la piccola quantità per le specie da poter prelevare, in deroga alla direttiva 2009/147/CE, come previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992 ("la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA");

l'Ispra, dal 2005, avrebbe dichiarato costantemente di non essere in grado di fornire i dati richiesti, nonostante la Commissione europea, il 19 dicembre 2005, in una nota firmata dal responsabile unità, Nicholas Hanley, abbia dichiarato: «è responsabilità dello Stato Membro determinare le piccole quantità sulla base delle migliori informazioni possibili. Metodi alternativi, anche supportati da solide argomentazioni scientifiche, potrebbero dunque essere accettati»; è del tutto evidente, ad avviso degli interroganti, quanto l'Ispra (ente pubblico) sia del tutto inefficiente, considerato che diversi istituti regionali ed europei predispongono annualmente dati certificati sulle stesse tematiche;

l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 dispone che l'attività di cattura per l'inanellamento e

la cessione a fini di richiamo possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Ispra; esso ha il compito di organizzare gli esami per l'abilitazione degli operatori agli impianti di cattura, ma dal 2001 non avrebbe provveduto in tal senso, nonostante istituti provinciali da anni ne facciano legittimamente richiesta per esigenze di ricambio generazionale e soprattutto per garantire il prosieguo di un'arte ultracentenaria che fa parte di una tradizione culturale identitaria storica da tutelare e tramandare;

rientra nelle competenze istituzionali dell'istituto "esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dalle regioni" (articolo 7, comma 3, della legge n. 157 del 1992);

la mancata ottemperanza alle istanze dal 2005 per le citate inaccettabili ed ingiustificabili motivazioni è ormai diventato intollerabile, quando si tratta di adempiere ad un preciso obbligo di legge;

qualora l'istituto avesse in dotazione i dati non aggiornati o non fosse in grado di stabilire la piccola quantità per evadere le richieste regionali sul prelievo in deroga, dovrebbe avvalersi di dati aggiornati (ad esempio, Birds in Europe, II, Bird life international) come specificato dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2005;

rientra nelle sue competenze istituzionali svolgere ed organizzare gli esami di idoneità agli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura ed i compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti, come previsto dalla legge n. 157 del 1992;

la mancata doverosa organizzazione degli esami nei confronti di cittadini legittimati che ne facciano richiesta non può trovare nessuna giustificazione;

l'istituto costa ai cittadini italiani ben oltre i 100 milioni di euro e dispone di oltre 1.000 dipendenti, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle situazioni descritte e se e in che modo intenda intervenire, al fine di consentire l'applicazione delle norme previste dalla legge n. 157 del 1992 e sbloccare la situazione di stallo in cui versano le Regioni e gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;

come intenda intervenire, per quanto di competenza, in relazione alle mancanze di Ispra per risolvere il problema di quella che agli interroganti appare incapacità ed inefficienza dell'ente stesso a svolgere i compiti e le funzioni che gli competono, in particolare il rilascio dei dati che certifichino la piccola quantità per dare modo di autorizzare legittimamente il regime di deroga, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, oltre all'organizzazione degli esami di abilitazione per gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;

se non sia opportuno, in ordine alla condivisibile richiesta dei cittadini di ridurre la spesa pubblica e gli enti poco virtuosi ed inefficaci, valutare di assumere iniziative per la soppressione dell'Ispra, considerando la possibilità di delegare agli osservatori regionali o alle università riconosciute di provata professionalità e competenza le funzioni ed i compiti in capo oggi all'istituto;

se intenda valutare eventuali responsabilità e pregiudizi che negli anni siano derivati dalle scelte dell'istituto.

(4-08355)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando alle informazioni raccolte dall'interrogante, in occasione di una libera manifestazione promossa dal movimento "Pro vita", consistente nella circolazione per le strade di Roma di un *camion* vela con l'immagine del cardinale Caffara, recentemente scomparso, per commemorarne le opere e la vita, le forze dell'ordine avrebbero ostacolato l'iniziativa, fermando il mezzo per più di 2 ore, senza fornire le dovute giustificazioni che motivassero un tale intervento;

la nostra Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;

è noto come il cardinale Caffara rappresenti una figura di riferimento della dottrina della chiesa per le sue chiusure ad alcune teorie postconciliari considerate strumento al servizio della "dittatura del relativismo",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità

insita in azioni che di fatto violano un principio costituzionalmente garantito, se non ritenga opportuno chiarire dettagliatamente quali siano state le reali motivazioni volte a giustificare l'intervento delle forze dell'ordine.

(4-08356)

[AUGELLO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo informazioni raccolte dall'interrogante, il Ministro in indirizzo intenderebbe emanare, in tempi brevi, un decreto sui criteri di assegnazione e trasferimento del personale di Polizia penitenziaria;

tale provvedimento, tra l'altro, introdurrebbe il divieto per i poliziotti di prestare servizio, per più di 10 anni, anche frazionati nell'arco della loro carriera, presso sedi "non operative" (uffici centrali e regionali dell'amministrazione penitenziaria, scuole del Corpo e vigilanza di alcuni tribunali). Questo nuovo divieto, non previsto dalle norme né dai contratti di settore, ma sostanzialmente ripreso dalla disciplina del "fuori ruolo" dei magistrati, non varrebbe solo per i trasferimenti futuri, ma si applicherebbe anche agli operatori che, al momento dell'entrata in vigore dell'emanando decreto, abbiano già raggiunto il limite decennale. A costoro, pertanto, sarebbe imposto l'onere di presentare domanda di partecipazione al successivo interpello nazionale annuale per la mobilità verso le sedi scoperte e, in assenza di ciò, l'amministrazione provvederebbe senz'altro al loro trasferimento d'ufficio; oltre a tale provvedimento, il Ministro, con lo scopo di eliminare l'esubero di personale presso gli uffici non operativi, intenderebbe adottare determinazioni volte a far revocare in tempi brevi i distacchi di personale presso le sedi non operative;

se attuate, le misure previste comporterebbero il quasi improvviso allontanamento di centinaia di operatori di polizia dagli uffici ove attualmente operano, facendo sorgere la necessità di provvedere alla sostituzione quantomeno di una parte di loro;

la ventilata adozione dei provvedimenti ha suscitato la forte opposizione della prevalente parte del mondo sindacale, al punto che ben 5 organizzazioni avrebbero formalmente diffidato il Ministro dal procedere, riservandosi di agire in giudizio ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970. Ad avviso delle organizzazioni sindacali, infatti, la condotta del Ministro in indirizzo sarebbe lesiva di accordi già conclusi con i vertici dell'amministrazione penitenziaria sullo stesso tema;

pare all'interrogante che le misure descritte possano dare luogo a conseguenze negative da molteplici punti di vista,

si chiede di conoscere:

per quale ragione il Ministro in indirizzo intenda disattendere l'accordo già raggiunto fra sindacati e vertici dell'amministrazione penitenziaria, concernente la riduzione del personale in servizio presso determinate sedi;

se non ritenga che il repentino avvicendamento di centinaia di poliziotti penitenziari rischi di incidere in maniera fortemente negativa sull'efficienza dell'amministrazione. Infatti, se può non essere irragionevole pensare a forme di alternanza degli operatori in determinati incarichi, è però evidente che questa debba avvenire con assai prudente gradualità, coinvolgendo annualmente piccole percentuali di personale e secondo criteri razionali, da sperimentare e poi far consolidare nel tempo. Al contrario, un'uscita in massa di operatori con approfondite conoscenze delle norme, delle prassi amministrative e dei fenomeni da gestire (si pensi agli uffici centrali che gestiscono il regime di 41-bis, i circuiti di alta sicurezza, collaboratori di giustizia e terroristi, eccetera), porterebbe all'azzeramento della "memoria storica" di talune, delicatissime, articolazioni penitenziarie;

se ritenga corrispondente all'interesse pubblico l'attuazione di una rotazione così ampia, che, da un lato, non rafforzerebbe gli organici degli istituti penitenziari, stante la necessità di rimpiazzare il personale negli uffici, e dall'altro, avrebbe costi non trascurabili, considerata la concreta eventualità di dover adottare numerosi provvedimenti di trasferimento d'ufficio;

se non ritenga che un'applicazione immediata del limite di permanenza sia lesiva dei legittimi interessi dei tanti operatori che, da almeno 10 anni, lavorano presso sedi non operative; costoro, infatti, con l'entrata in vigore del decreto, si troverebbero privati non solo dell'incarico, ma addirittura della sede di

servizio e sarebbero quindi costretti a trasferirsi in base ai posti liberi al momento dell'interpello nazionale, dunque senza alcuna garanzia riguardo al loro futuro luogo di lavoro.

(4-08357)

[PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

NCA SpA (Nuovi cantieri Apuania) di Marina di Carrara (Massa Carrara), dopo aver rappresentato per anni un'importante realtà industriale della nautica italiana, ha attraversato un periodo di crisi, in seguito al quale vi è stata una cessione della società controllata da Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze) alla società privata Italian Sea group, guidata dall'imprenditore Giovanni Costantino;

gli accordi sottoscritti con le istituzioni avrebbero previsto condizioni particolarmente favorevoli per la società acquirente, a cui è stato ceduto l'intero sito produttivo con i macchinari ivi contenuti, riconoscendo, inoltre, condizioni di vantaggio sia in relazione alla concessione portuale (una concessione trentennale con scadenza al 31 dicembre 2042), sia garantendo la possibilità di ampliare le strutture esistenti e di vedersi assegnata, dalla passata amministrazione comunale, l'area adibita a pubblico parcheggio prospiciente al cantiere navale, diventata area a uso esclusivo dell'azienda;

le istituzioni chiedevano in cambio l'impegno della società di preservare l'occupazione dei cantieri navali di Marina di Carrara, cosa che nei fatti non è avvenuta. Negli ultimi anni si è assistito all'esternalizzazione di commesse e di fasi produttive un tempo gestite *in house* dal personale dei cantieri navali. Risulta inoltre agli interroganti che, a seguito dell'acquisizione dei NCA di Marina di Carrara, la società guidata dall'imprenditore Giovanni Costantino ha messo in atto una serie di licenziamenti e messa in mobilità di lavoratori, parallelamente ad una politica aziendale volta a favorire le dimissioni di numerosi dipendenti e di alcuni rappresentanti sindacali attraverso incentivi e proposte di buonuscita. Il 25 ottobre 2016 è stato ammesso dalla stessa dirigenza NCA, durante il tavolo convocato presso il Ministero dello sviluppo economico a cui hanno partecipato anche le istituzioni e le organizzazioni sindacali, che "negli ultimi mesi c'è stato un esodo volontario di circa 15/18 persone". Un lungo esodo cominciato subito dopo l'acquisizione dei cantieri navali da parte della nuova proprietà;

considerato che la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuta più volte nel corso delle sedute d'Aula al Senato sul caso NCA di Marina di Carrara e ha depositato tre interrogazioni: la prima rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 17 febbraio 2015 (4-03454), la seconda rivolta al Ministro dello sviluppo economico, il 22 aprile 2015 (4-03835) e la terza rivolta ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, il 13 luglio 2016 (4-06099);

considerato inoltre che:

il 25 ottobre 2016, nel corso del suddetto tavolo, l'azienda aveva annunciato che il cantiere aveva commesse tali da garantire i livelli occupazionali fino al 2019;

inoltre la dirigenza di NCA aveva evidenziato che, nonostante le difficoltà nel campo della navalmeccanica dovute alla forte competitività nei mercati asiatici, il cantiere di Marina di Carrara "è esemplare ed è una realtà produttiva importante ed è l'unico cantiere italiano che chiude il bilancio 2016 in positivo". Il dottor Giuseppe Taranto (amministratore delegato NCA), durante l'incontro presso il Ministero dello sviluppo economico, aveva inoltre chiesto che "ci sia una inversione di tendenza nella comunicazione con l'esterno chiedendo, (...) che il cantiere venga finalmente esaltato per le sue qualità";

tali dichiarazioni rendono a parere degli interroganti ancor più inopportune le intimazioni di licenziamento per riduzione del personale e la conseguente collocazione in mobilità comunicati da NCA a ulteriori 3 lavoratori con lettera recante data 20 ottobre 2017,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano

adottare per fare chiarezza su quanto accaduto;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda attivare le opportune iniziative di vigilanza, attraverso gli uffici territoriali competenti, per verificare la liceità dei licenziamenti;

se il Ministro dello sviluppo economico sia disponibile alla convocazione di un nuovo tavolo tra istituzioni, organizzazioni sindacali e azienda, anche alla luce di quanto dichiarato da NCA sulla garanzia dei livelli occupazionali, contraddetto nei fatti dalle recenti intimazioni di licenziamento per riduzione di personale.

(4-08358)

BARANI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

presso la Procura della Repubblica di Massa, sarebbe in corso un'inchiesta giudiziaria che vedrebbe tra gli indagati diversi militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

l'indagine avrebbe assunto una sempre maggiore risonanza mediatica, attirando giusto e opportuno interesse da parte degli organi di stampa;

in merito al procedimento, lo stesso interrogante è stato, a più riprese, contattato dai *media*;

in distinte circostanze, nel corso dei contatti, due rappresentanti di differenti organi di stampa si sarebbero prodigati in collegamenti ad avviso dell'interrogante ambigui, falsi e incomprensibili tra il caso e questioni attinenti alla sfera personale dell'interrogante;

in data 7 novembre 2017, un giornalista de "il Fatto Quotidiano" riferiva all'interrogante, contattato telefonicamente, di un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Massa, nei confronti di un qualche politico lunigianese, collegato all'inchiesta giudiziaria in corso contro i militari dell'Arma;

considerato che:

come sancito dall'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, nel corso di procedimenti giudiziari, la riservatezza delle indagini rappresenta un profilo imprescindibile dell'attività giurisdizionale;

in base al dispositivo dell'art. 326 del codice penale, "Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

secondo gli elementi istruttori acquisiti dall'interrogante, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dottor Pasquale Cicolo, avrebbe trasmesso in data 27 settembre 2016 la nota prot. n. 19096/110/16/D, avente quale oggetto un'azione disciplinare nei confronti del dottor Aldo Giubilaro, al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, avviata, tra l'altro, per violazione degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

nel dettaglio, si attribuirebbe al dottor Giubilaro la violazione dei doveri di correttezza, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona;

considerato, altresì, che qualora le informazioni fornite all'interrogante dai giornalisti provenissero dalla Procura della Repubblica di Massa, si configurerebbe una potenziale violazione del segreto istruttorio e dei doveri di riservatezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

se, alla luce di quanto esposto, intenda attivare le proprie prerogative ispettive presso la Procura della Repubblica di Massa, al fine di appurare un'eventuale fuga di notizie a beneficio degli organi di stampa.

(4-08359)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Mussomeli (Caltanissetta) con delibera del Consiglio comunale, datata 9 agosto 2017, ha approvato la proposta di modifica dell'attuale classificazione delle strade provinciali: 16, 23, 37, 38, 46, 40, 112 (che comprende la intercomunale 5), 121, 19 per complessivi 84 chilometri (strada provinciale 16 Mussomeli, stazione Acquaviva, chilometri 10,5; 23, chilometri 9,90; 38, chilometri

12,60; 37, chilometri 2,40; 46, chilometri 3,80; 40, chilometri 5,50; 16 Mussomeli-Villaba, chilometri 20; 112, chilometri 5,90; 121, chilometri 10,80; 19, chilometri 2,60) in strade di interesse nazionale, nel tratto di collegamento tra la strada statale 189 Agrigento-Palermo, la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta e l'autostrada A19 Palermo-Catania;

la situazione del territorio nisseno è caratterizzata da una condizione "anomala" rispetto alla maggior parte dei territori siciliani ed italiani, in quanto una percentuale altissima delle strade che percorrono il territorio è stata attribuita alla competenza dell'ex Provincia;

la crisi finanziaria in cui versano tutte le ex Province, adesso liberi consorzi dei Comuni, ha avuto come inevitabile riflesso la sostanziale impossibilità di garantire un'adeguata manutenzione, sia delle piccole strade extraurbane, che delle più importanti arterie che collegano i vari territori al capoluogo alla zona orientale dell'isola ed ai servizi (aeroporto "Fontanarossa", porto di Catania, imbarchi per Villa San Giovanni);

il tratto di strada che collega i vari paesi del vallone al capoluogo nisseno e all'autostrada A19 risulta da tempo interessato da frane, smottamenti e voragini, che rendono difficoltoso, oltre che estremamente pericoloso, il tragitto e la fruizione di tutti i servizi presenti a Caltanissetta (ospedale, scuole, tribunale, uffici vari);

i territori del vallone sono stati recentemente coinvolti nel procedimento di ottimizzazione della rete ospedaliera con la chiusura di molti reparti dell'ospedale di Mussomeli, che, però, in mancanza di adeguati collegamenti con l'ospedale di riferimento ("S. Elia" di Caltanissetta) ha determinato un concreto pericolo per la sicurezza sanitaria dei cittadini, aumentata anche dalle recenti emergenze meteorologiche ed idrogeologiche, che hanno causato un significativo peggioramento delle infrastrutture viarie e delle condizioni del manto stradale nel tratto per il quale si chiede il cambio di classificazione, determinando un concreto e serio rischio di isolamento di tutta l'area interna servita;

un efficiente collegamento tra il capoluogo nisseno e i comuni del vallone andrebbe, inoltre, a colmare una lacuna del sistema viario regionale e cioè un diretto collegamento tra la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta e la strada statale 189 Palermo-Agrigento, in modo da servire le aree interne del vallone e dei monti Sicani, garantendo grandi opportunità di sviluppo a tutto il tessuto produttivo locale ed in particolare in ambito agricolo, commerciale e turistico per tali aree interne siciliane, ricche di prodotti tipici, coltivazioni, monumenti e paesaggi straordinari, ad oggi escluse dai principali circuiti proprio a causa della precaria viabilità;

l'attuale normativa italiana prevede una classificazione delle strade extraurbane in funzione del tipo di collegamento che le stesse realizzano, distinguendole in strade comunali, provinciali, regionali e statali, attribuendo la proprietà della strada in capo al rispettivo ente pubblico di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune) sul quale gravano tutte le responsabilità, prima fra tutte far fronte agli oneri di manutenzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la questione e valutare le azioni da intraprendere, nelle sedi competenti, affinché vengano avviate tutte le procedure necessarie all'attuazione della proposta deliberata dal Comune di Mussomeli.

(4-08360)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in seguito all'allarme lanciato dalle sigle sindacali dei lavoratori termali sugli ammortizzatori sociali, cioè sul fondo di integrazione salariale gestito dall'INPS, torna prepotentemente alla ribalta l'annoso problema che affligge questo settore, un tempo fiore all'occhiello dell'Italia in Europa;

da fonti di stampa si apprende che l'INPS avrebbe espresso dei dubbi sul fatto che il fondo di integrazione salariale, riguardo alle attività ricettive termali, possa rispondere alle realtà del bacino termale euganeo ed alle richieste che arrivano dalle sigle sindacali e dalle parti datoriali;

in altre parole, sembra sia in forse il destino di circa 5.000 lavoratori del settore termale, i quali rischiano di non percepire le "indennità di sospensione" nei periodi di ridotta affluenza della clientela e, quindi, di minor lavoro o chiusura di imprese alberghiere e termali;

è importante notare, tra l'altro, che senza gli ammortizzatori sociali ci sarebbero dei vuoti contributivi

che rischiano di far slittare di 4-5 anni l'età pensionabile dei lavoratori termali, con il grave rischio di mortificare ancora di più un comparto pesantemente in crisi;

l'Italia ha 380 complessi termali, con circa 65.000 addetti ed è tra i primi 10 Paesi al mondo per numero di stabilimenti: soltanto nel bacino termale euganeo si contano 90 stabilimenti termali tra Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme e Teolo;

occorre utilizzare al meglio le potenzialità del settore termale, svincolando e diversificando l'offerta turistica per valorizzare, al contempo, anche le prestazioni di tutti i lavoratori che vi operano con la loro indiscussa professionalità,

si chiede di sapere se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per proteggere uno dei principali distretti produttivi della provincia di Padova, le terme euganee, affinché l'intero settore non si trovi senza le giuste coperture economiche e finanziarie e venga accolto l'appello del sindaco di Abano Terme, Barbierato, e dell'assessore al sociale di Montegrotto Terme, Elisabetta Roetta, per porre dei veri limiti alla precarizzazione del lavoro.

(4-08361)

[MORRA](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel marzo 2014 è stato realizzato un traliccio alto 30 metri sul colle Taleo, località san Biagio, all'interno del territorio del comune di Subiaco (Roma) e del parco regionale dei monti Simbruini;

la struttura in acciaio deturpa l'estetica del paesaggio, nel quale è incastonato il "Sacro speco", la grotta ove san Benedetto si ritirò per 3 anni come eremita all'interno del monastero;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

non sono mancate polemiche assai aspre a causa dello *skyline* compromesso da qualsiasi direzione si volgesse lo sguardo verso il complesso dall'importante valore storico, artistico e religioso, all'interno del quale sono conservati resti di affreschi risalenti all'ottavo secolo, tra cui l'unico raffigurante san Francesco realizzato dal vivo, nonché altri importanti capolavori;

l'impianto è stato realizzato da una società specializzata nel settore, la Tecnorad, grazie alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Subiaco e dal parco regionale dei monti Simbruini;

notizie di stampa ("[tiburno.tv](#)" del 15 ottobre 2014) evidenziano che, su sollecito di alcuni cittadini, l'ente parco ed il Comune di Subiaco avrebbero tentato di frenare l'opera, revocando la concessione per la costruzione ma senza buon esito;

l'ente parco dei monti Simbruini, in una lettera inviata al Comune di Subiaco ed alla Soprintendenza dei beni artistici e culturali, datata 21 marzo 2014, scrive che "considerato l'impatto ambientale e paesaggistico nonché, della risonanza mediatica e l'allarme sociale che l'installazione del traliccio sta suscitando", sarebbe stato opportuno sospendere i lavori anche alla luce "dell'importanza monumentale, storico religiosa del sito", a giudizio degli interroganti in evidente contraddizione con quanto precedentemente autorizzato con lettera del 18 dicembre 2012 ("[subynews.blogspot](#)" del 13 ottobre 2015);

si apprende inoltre che "Anche il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, secondo quando riporta il Parco dei Monti Simbruini, esprime poi preoccupazione per la vicenda" ("[subynews.blogspot](#)" del 13 ottobre 2015);

considerato inoltre che, sempre secondo quanto risulta agli interroganti:

a marzo 2014 si svolse un'importante riunione nel Comune di Subiaco, alla quale parteciparono il sindaco Pelliccia, il direttore facente funzione del parco, Alberto Foppoli, il commissario del parco, Danilo Sordi, il dirigente tecnico del parco, Paolo Gramiccia, l'abate del monastero di santa Scolastica, Meacci, l'amministratore delegato della Tecnorad, il segretario comunale di Subiaco, l'architetto Pelliccia per l'ufficio tecnico del Comune, il geometra Petrini dell'ufficio tecnico del parco e la dottoressa Prisca Agostini della Soprintendenza. Dal verbale di quella riunione si apprende che il sindaco di Subiaco avrebbe affermato in riferimento alla struttura: "sta suscitando molto disappunto tra la cittadinanza, oltre ad avere un impatto visivo molto devastante sul territorio" ("[subynews.blogspot](#)"

del 13 ottobre 2015);

il *blog* evidenzia che durante la riunione sarebbero emerse alcune difformità sul posizionamento della struttura rispetto al progetto originario. "Successivamente, si legge sempre nei verbali, è stato effettuato un sopralluogo presso il Sacro Speco dal quale veniva confermato il forte impatto visivo e paesaggistico della struttura";

a giudizio degli interroganti, a oggi la struttura metallica di circa 30 metri è stata ridotta in misura parziale e insufficiente, in quanto il traliccio resta invece ben visibile, rischiando di deturpare il territorio. La parziale riduzione apportata alla struttura, oltre ad essere poco incisiva, sembrerebbe essere stata vanificata dalle numerose installazioni sul traliccio di parabole e antenne che risultano anch'esse ben visibili da notevole distanza;

considerato altresì che, a parere degli interroganti, la costruzione potrebbe essere illegale, in quanto insistente su un'area protetta, sottoposta a vincolo paesaggistico, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, qualora essi corrispondano al vero, se intendano attivarsi al riguardo, nei limiti delle proprie attribuzioni;

se intendano attivarsi presso le sedi di competenza, affinché sia valutata l'eventuale rimozione del traliccio, anche revocando il nulla osta, affinché sia predisposto un nuovo progetto che individui un altro luogo dove realizzare l'opera, senza arrecare danno al patrimonio culturale e paesaggistico ambientale del territorio interessato;

se e quali interventi intendano adottare, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di tutelare il paesaggio storico e artistico dei luoghi descritti.

(4-08362)

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [MIGLIAVACCA](#), [CORSINI](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [CAMPANELLA](#), [GOTOR](#), [GATTI](#), [SONEGO](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'8 novembre 2017, è stato diffuso un video in cui un esponente della famiglia Spada di Ostia (Roma), i cui componenti hanno subito procedimenti penali per fatti di mafia, ha violentemente colpito un giornalista della Rai;

l'aggressione è avvenuta allorché il cronista ha chiesto a Spada conto di un *post* su "Facebook", in cui egli dichiarava il suo sostegno a Casapound, organizzazione neofascista presentatasi alle elezioni del municipio di Ostia;

l'aggressione è avvenuta con il chiaro intento di offendere il giornalista nella sua dignità professionale e nella sua libertà personale, oltre che nell'integrità fisica;

l'episodio ha il chiaro significato dell'intimidazione mafiosa, data anche l'appartenenza familiare e politica dell'autore della gravissima aggressione;

considerata la necessità di combattere insieme criminalità e neofascismo,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per ristabilire l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone a Ostia e garantire il corretto svolgimento democratico del ballottaggio previsto per l'elezione del nuovo presidente del X municipio di Roma.

(4-08363)

[DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 5 novembre 2017, "il Fatto Quotidiano", con un articolo intitolato "Tap, con una firma a Roma evitati i controlli ambientali", nel ripercorrere talune fasi riguardanti l'*iter* volto alla realizzazione del gasdotto, evidenziava che il "governo ha estromesso la Regione Puglia e l'Arpa (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente) dalle verifiche di ottemperanza di ben undici prescrizioni, assegnate a Tap in sede di Valutazione di impatto ambientale (Via)";

nello specifico, "le prescrizioni sottratte agli enti vigilanti regionali sono particolarmente importanti: hanno a che vedere con l'impatto paesaggistico, le interferenze del metanodotto con gli habitat naturali,

il progetto di monitoraggio ambientale, la sismicità, i rischi di incidenti e la progettazione esecutiva del terminale di ricezione (la struttura su dodici ettari a Melendugno dove saranno variate temperatura e pressione del gas)";

all'uopo, infatti, con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 262 del 18 settembre 2017, veniva disposto che "con riferimento alle prescrizioni n. A.18) parte 1, A.18) parte 2; A.23), A.31), A.32), A.41), A.24); A.28) parte 2; A.44) parte 2; A.45) parte 2; A.40); per gli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, cessi l'avvalimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni summenzionate";

veniva, altresì, evidenziato che con note LT-TAP-ITG00095 del 3 agosto 2017 e LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017, la società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia segnalava "ritardi da parte degli Enti vigilanti, diversi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli adempimenti ad essi assegnati dal decreto VIA 223 (...) per le verifiche di ottemperanza di alcune delle prescrizioni indicate nel medesimo decreto e segnatamente: prescrizione A.18) parte 1; prescrizione A.23); prescrizione A.31); prescrizione A.32); prescrizione A.41); prescrizione A.18) parte 2; prescrizione A.24); prescrizione A.28) parte 2; prescrizione A.44) parte 2; prescrizione A.45) parte 2; prescrizione A.40)";

con comunicato stampa del 26 settembre 2017, Arpa Puglia, nel rimarcare la consistenza del lavoro realizzato in ottemperanza alle procedure stabilite, teneva a specificare che "ad oggi questa Agenzia ha prodotto 5 pareri di verifica di ottemperanza in qualità di Ente Vigilante (Prescrizione A.45 I parte e prescrizione A.27) e 14 pareri in qualità di Ente coinvolto (Prescrizioni: A.4; A.5; A.25a); A.28; A.31; A.40; A.41b) A.44 I parte)". Inoltre, "In merito alle due prescrizioni oggetto del decreto Direttoriale del MATTM n. 262 del 18 settembre 2017 si precisa innanzi tutto che la documentazione è stata presentata da TAP a fine novembre 2016 (...) inoltre che ARPA Puglia ha dovuto aspettare prima di esprimersi, in ottemperanza al Parere del MATTM n. 1942 del 18/12/2015 nel quale lo stesso Ministero, che oggi lamenta presunti ritardi, dispone che: "prima di passare alla verifica di ottemperanza del gruppo di prescrizioni ricomprese in una determinata fase, sia già avvenuta e completata l'ottemperanza di tutte le prescrizioni comprese nella fase precedente". Ad oggi le fasi precedenti a quella di appartenenza delle due prescrizioni in questione non risultano ancora terminate", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano doveroso indagare con particolare riferimento agli adempimenti assegnati agli enti vigilanti dal decreto VIA n. 223 dell'11 settembre 2014, alle verifiche di ottemperanza delle menzionate prescrizioni e al connesso *iter*, ivi comprese le fasi precedenti;

quali siano le modalità istruttorie, le relative tempistiche e l'attuale stato di esecuzione delle verifiche previsti dal Ministero dell'ambiente e da qualsivoglia ulteriore soggetto competente;

se non ritengano che le forti divergenze tra gli enti vigilanti, il Ministero coinvolto e la società TAP (Trans Adriatic pipeline) siano sintomatiche della sussistenza di gravi anomalie e irregolarità sotto il profilo tecnico e procedimentale e, come tali, debbano essere sottoposte al vaglio delle competenti autorità, anche giudiziarie, al fine di favorire una ricostruzione fattuale univoca e accertare il rispetto, per le singole fasi e procedure aventi a oggetto la realizzazione del gasdotto TAP, della vigente normativa di riferimento.

(4-08364)

LUMIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la violenta aggressione alla *troupe* del programma televisivo "Nemo" di Rai2, ed in particolare al giornalista Daniele Piervincenzi, testimoniata dalle telecamere, ha messo in evidenza la pericolosità dei *clan* mafiosi, come quello degli Spada, presenti ad Ostia (Roma). Immagini che smentiscono in maniera inequivocabile, se ancora ce ne fosse bisogno, la tendenza purtroppo sempre in voga di sminuire la presenza mafiosa ad Ostia, così come in molti altri territori del nostro Paese;

anni e anni di negazionismo e minimalismo hanno prodotto danni incalcolabili. Le istituzioni e molti

settori della stessa società civile non hanno esercitato quell'attenzione e quel rigore necessari ad impedire il radicamento e la proliferazione del fenomeno mafioso. In questo modo, le famiglie dei *boss* Spada, Fasciani e Triassi hanno potuto agire abbastanza indisturbate, anche in combutta con esponenti mafiosi come i Caruana-Cuntrera ai vertici del grande traffico internazionale di droga; "negazionismo" e "minimalismo" rappresentano, quindi, l'*humus* culturale che fa buon gioco alla proliferazione delle organizzazioni criminali. Quella del litorale romano è una zona geografica strategica per la sua vicinanza alla capitale e per la sua economia turistica. I *clan* sono riusciti ad infiltrarsi in molti settori produttivi e nella politica, causando lo stesso scioglimento per mafia del municipio. Droga, estorsioni, violenze, collusioni con la pubblica amministrazione, appalti, ed altro, hanno consentito ai *boss* di radicarsi e accumulare un grande potere;

questa rete criminale va aggredita con un approccio sistemico e costante, sia sul versante culturale e sociale, sia su quello economico e politico. Questi, insieme alla positiva azione repressivo-giudiziaria avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, possono ristabilire le condizioni di vivibilità in quei quartieri popolari di Ostia dove la presenza mafiosa è particolarmente palpabile. Si fa riferimento, ad esempio, alla zona di Ostia 2, dove proprio la famiglia mafiosa Spada esercita un controllo devastante e capillare;

l'ascesa del *clan* mafioso degli Spada è ben descritta nella operazione "Sub Urbe" della DDA di Roma, guidata dal dottor Pignatone e coordinata dal dottor Prestipino. Gli Spada alleati dei Fasciani hanno preso il sopravvento del controllo di Ostia, soprattutto ponente, con l'eliminazione dei vecchi *boss* legati al *clan* della Magliana, Giovanni Galleoni detto Boficchio e Francesco Antonino detto Sorcanera, avvenuta il 22 novembre 2011;

dal quel momento gli Spada hanno avuto mano libera sul controllo delle assegnazioni delle case popolari, sulle estorsioni agli esercizi commerciali, sull'usura, sul traffico e spaccio di droga, spingendosi via via sino agli appalti e al controllo dei lidi, vera e straordinaria risorsa turistica di Ostia. Il capo della famiglia mafiosa degli Spada, Carmine, sottoposto agli arresti domiciliari nel 2014, è stato detenuto al carcere di "Regina Coeli", perché, come fanno tutti i *boss*, continuava anche da casa a guidare in tutte le attività criminali la consorteria mafiosa;

con il metodo mafioso, intimidiscono, usano violenza, creano collusioni. Eliminano i concorrenti come Massimo e Michael Cordoni e Mario Granato e prendono il dominio territoriale che esercitano anche politicamente, esprimendo, secondo l'interrogante, simpatie prima per il Movimento 5 Stelle e adesso per i neo fascisti di CasaPound, su cui stava lavorando proprio il giornalista Piervincenzi;

le forze politiche hanno sottovalutato la gravità del problema. Quando l'assessore per la legalità del Comune di Roma con delega sul litorale di Ostia, Alfonso Sabella, è stato chiamato a sostituire il presidente del municipio indagato nell'inchiesta "Mafia capitale", ha chiuso la palestra in gestione agli Spada che insisteva addirittura in un edificio comunale;

lo Stato è chiamato a valorizzare le qualità e le capacità produttive della parte onesta di Ostia e colpire con mano pesante la mafia che è presente ed esercita il suo potere, sia ricorrendo al classico metodo mafioso fatto di intimidazione, violenza e omertà sia utilizzando la più sottile e devastante strategia collusiva,

si chiede di sapere,

se siano state rimosse tutte le cause che hanno portato allo scioglimento per mafia del municipio indicate nella relazione del prefetto e del Ministero;

se sia stata presa in considerazione la possibilità di chiudere, per motivi legati all'ordine pubblico, la palestra dove si è consumato il fatto descritto, di cui è titolare la compagna di Roberto Spada;

se sia stata svolta un'attività di monitoraggio e prevenzione per rilevare l'attività degli Spada e delle altre famiglie durante il periodo della campagna elettorale e per impedire loro di presenziare davanti ai seggi durante i giorni del voto;

se le forze di polizia competenti abbiano disposto misure di prevenzione personali e patrimoniali, al fine di bloccare l'agibilità sul territorio degli esponenti dei *clan* mafiosi e sottrarre loro gli ingenti patrimoni di cui possono disporre.

(4-08365)

[CASTALDI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, risulta all'interrogante:

con esposto del 19 ottobre 2017, indirizzato al procuratore generale presso la Corte di cassazione, alla Procura della Repubblica di Campobasso, nonché al presidente della Corte di conti di Roma, un cittadino di Rapino, in provincia di Chieti, segnalava il presunto comportamento dilatorio della procuratrice contabile presso la Corte dei conti de L'Aquila;

tale comportamento dilatorio è riferito al ritardo della decisione di merito, da parte del procuratore contabile, che rischia di far scattare la decorrenza sulla denuncia, di cui al procedimento contabile n. 800/2016/GUE, riguardante il giudice del Tribunale civile di Chieti oggi trasferito presso la Corte di appello di Roma nella funzione di consigliere ed oggetto anche dell'atto di sindacato ispettivo 4-08296, presentato dall'interrogante, in data 24 ottobre 2017;

la situazione denunciata riguarda il dottor Camillo Romandini, titolare di una ditta individuale, con codice ATECO 01-13-5 "Colture miste viticole, olivicole, frutticole", che ha ricevuto fino al 2015 contributi statali attraverso il sistema AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituito con decreto legislativo n. 165 del 1999 per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore;

considerato che:

così come sancito dall'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941, "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura";

il Consiglio superiore della magistratura, nella delibera del 2 maggio 2007, su specifico quesito riguardante la possibilità per un giudice di essere titolare di società unipersonale nel settore dell'agricoltura, ha chiarito in maniera inequivocabile che una tale situazione comunque rientra tra le previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, in cui si fa divieto per i giudici di "esercitare industrie e commerci";

nella denuncia si chiede la condanna contabile del dottor Camillo Romandini, vista l'indebita percezione dei contributi. Circostanza che, a notizia dell'interrogante ("primadano" del 2 settembre 2017) avrebbe "prodotto alcune indagini della Guardia di Finanza coordinata dalla procura della Corte dei Conti sezione abruzzese e romana. Non si conoscono ancora gli esiti dei procedimenti aperti";

risulta all'interrogante che a oggi, nonostante le palesi evidenze e la denuncia, non sarebbe stata adottata nessuna azione di recupero dei contributi percepiti dal dottor Romandini da AGEA dal 1996 al 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, del procedimento contabile n. 800/2016/GUE attualmente attivo presso la Corte dei conti de L'Aquila;

se intenda attivare iniziative di competenza, al fine di verificare se quanto evidenziato corrisponda al vero e, conseguentemente, valutare se sussistano gli estremi per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere disciplinare.

(4-08366)

[BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

si apprende da fonti di stampa ("Gazzetta del Mezzogiorno" del 3 e 9 febbraio, 16 e 21 giugno 2017) della cattiva gestione e assenza di trasparenza nell'amministrazione del Comune di Corsano (Lecce);

in particolare, negli articoli si rileva la violazione della normativa concernente il conflitto di interessi, relativamente all'affidamento di incarichi a parenti di sindaco e assessori;

l'ultima anomalia relativamente alle incompatibilità e alle interferenze consisterebbe nella nomina del segretario comunale a responsabile dell'anticorruzione, nonostante lo stesso rivesta anche il ruolo di responsabile del settore amministrativo e responsabile della trasparenza; pertanto, la stessa persona svolge il ruolo di controllore e di controllato;

gli articoli inoltre riportano che nel giugno 2017 il responsabile anticorruzione, che ha effettivamente rilevato la presenza di affidamenti di incarichi in manifesto conflitto di interessi, ha invitato le autorità competenti a procedere all'annullamento di alcune gare indette dall'ente;

dopo le elezioni del 2014 e il varo della Giunta, è stato soppresso l'assessorato per l'urbanistica e per i lavori pubblici e il sindaco si è arrogato le rispettive deleghe;

negli articoli di stampa si pone in rilievo la scarsa trasparenza e l'anomalia della nomina di un dirigente del settore urbanistico effettuata dal sindaco *intuitu personae* e rinnovata ogni anno, nonostante esista un concorso bandito e avviato nel 2013, inspiegabilmente bloccato da anni;

relativamente all'altra delega trattenuta dal sindaco, quella dei lavori pubblici, si evidenziano come dubbie e singolari diverse procedure di assegnazione di incarichi di progettazione e direzione lavori, che risultano assegnate a parenti del sindaco o componenti della Giunta con procedura negoziata senza bando di gara (a titolo solo esemplificativo vengono citate, tra le altre, le assegnazioni relative al centro intercomunale, alla riqualificazione dell'area panoramica di Santa Maura, alla progettazione della fognatura pluviale, alla manutenzione straordinaria delle coperture degli ossari comunali), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se la stessa corrisponda al vero; se non intendano attivarsi presso l'amministrazione competente, affinché vengano chiariti i criteri adottati nell'assegnazione dei suddetti incarichi e dissipati tutti i possibili dubbi circa eventuali interessi diretti degli amministratori locali, anche al fine di valutare eventuali profili di illiceità e, nel caso, individuare i responsabili per procedere nei loro confronti;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare, anche mediante l'ufficio territoriale del Governo competente, affinché si ponga rimedio alla situazione di dubbia legalità che, secondo gli interroganti, si sta verificando presso il Comune di Corsano.

(4-08367)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con legge n. 410 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 351 del 2011) veniva avviata procedura di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, prevedendo la costituzione di società di cartolarizzazione (SCIP), nonché la promozione di fondi comuni di investimento immobiliare, cui conferire i beni destinati alla dismissione;

con successivi decreti, venivano individuati i beni oggetto della complessa procedura di dismissione, ad oggi pendente;

risulta che gli immobili in questione affidati al Fondo immobili pubblici, gestito da Investire SGR SpA, siano stati locati all'Agenzia del demanio, dietro versamento di canone assai ingente, a valere su risorse pubbliche, in attesa della concreta dismissione verso terzi, ad oggi in buona parte non operata;

gli immobili interessati risultano oramai da anni vuoti, non destinati al perseguimento di interessi pubblici, ed anzi causa di dispendio finanziario pubblico, a fronte della redditività parassitaria in favore dei fondi di investimento e delle società di gestione degli stessi;

i canoni degli immobili già locati a soggetti terzi, originariamente versati in misura del 70 per cento all'Agenzia del demanio, risulta che siano interamente trattenuti dalle società di gestione con ulteriore depauperamento di risorse pubbliche, con conseguenze che dovrà valutare la competente autorità erariale;

esiste un poderoso contenzioso con i conduttori commerciali degli immobili in dismissione, cui è stato impedito dalle società di gestione di esercitare il diritto di prelazione o di opzione all'acquisto, come previsto dalla stessa legge di riferimento, all'art. 4, comma 2, e ciò a parere dell'interrogante all'evidente fine di favorire gruppi immobiliari e finanziari a discapito delle attività commerciali esistenti da decenni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa chiarire i profili evidenziati, con particolare riguardo all'esatta determinazione delle somme versate negli anni dall'Agenzia del demanio, a fronte di un patrimonio immobiliare non destinato ad uso pubblico, ed anzi il più delle volte abbandonato;

se possa inoltre fornire elementi riguardo alla mancata percezione da parte della stessa Agenzia del demanio del 70 per cento dei canoni di locazione versati dai conduttori commerciali, come pure previsto dal contratto di locazione in origine stipulato tra la società di gestione del Fondo immobili pubblici e l'Agenzia stessa.

(4-08368)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

al XXII vertice antimafia organizzato dalla fondazione "Antonino Caponnetto" a Bagno a Ripoli (Firenze) il 16 dicembre 2016 veniva trattato il caso di riciclaggio internazionale relativo alla banca privata "Hottinger";

il 29 maggio 2017, la trasmissione "Report" della RAI trattava il caso con la seguente premessa: "Per mettere in crisi una delle più solide e antiche banche d'Europa possono bastare pochi ingredienti: una fiduciaria che porta lo stesso nome, un manager italo-francese dotato di grande inventiva e non altrettanti scrupoli, una costellazione di società off-shore create a tavolino";

nel 2015 la Finma, ente di vigilanza sui mercati in Svizzera, dichiara il fallimento d'ufficio di banca Hottinger, fondata nel 1786. La liquidità è diventata insufficiente, a fronte di un peso sempre più schiacciante di contenziosi con la clientela. All'origine ci sono anche le operazioni della società fiduciaria Hottinger & partners, all'interno della quale un giovane *manager*, Fabien Gaglio, è accusato di aver fatto scomparire decine di milioni di euro sottraendoli dai conti di ignari correntisti. Come un Robin Hood rivisitato rubava ai ricchi per dare ad altri ricchi: se stesso, i suoi parenti e i suoi amici;

ben 5 procure di 4 diversi Paesi (Ginevra, Parigi, Lussemburgo, Reggio Emilia e Bolzano) stanno tentando di ricostruire un flusso di denaro che in parte finisce in Italia, sui conti di alcuni imprenditori (tra i quali evasori fiscali rei confessi) e anche sul conto di un famoso compositore;

da quanto rilevato emergerebbe che il riciclaggio internazionale parte dal reimpiego delle somme di denaro, distratte o sottratte illegalmente dai conti correnti appoggiati presso la Hottinger ed intestati ad ignari correntisti. Seguendo il flusso di denaro, gli analisti sono risaliti ad alcuni bonifici pervenuti a favore di soggetti italiani su conti correnti italiani ed esteri e sui quali le autorità competenti non hanno effettuato alcun accertamento, nonostante tutto lasci pensare ad un documentato caso di riciclaggio ed evasione fiscale,

si chiede di sapere:

quale siano le azioni che i Ministri in indirizzo intendono perseguire, affinché tale situazione venga affrontata;

quali altre azioni intendano portare avanti verso gli organismi europei ed internazionali per definire le strategie ed i criteri di intervento contro i Paesi "*off shore*" e le società finanziarie dedite al riciclaggio internazionale.

(4-08369)

[D'ANNA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

recentemente e a seguito di diverse e note vicende che hanno investito l'Aifa, un noto quotidiano nazionale ha definito l'Agenzia "un carrozzone para ministeriale, dove non funziona pressoché nulla e dove la dinamicità della nuova scienza del farmaco è trascinata nel gorgo del potere ostativo della burocrazia";

a seguito della diffusione di tale notizia da parte della stampa, non è stata successivamente pubblicata alcuna rettifica, evidentemente non essendo stata richiesta dai vertici di Aifa;

un giornalista, ex componente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, sarebbe risultato essere, nel 2016, vincitore presso l'Aifa di un progetto denominato "Programmazione e gestione della comunicazione istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco" della durata di 36 mesi

con un compenso complessivo di 240.000 euro. Tra i requisiti di ammissione al bando, per quanto attiene ai titoli di studio, non sarebbe figurata neanche una laurea triennale;

nel mese di agosto 2017, veniva poi pubblicato un ulteriore bando, avente ad oggetto "Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi - presso l'Agenzia Italiana del Farmaco - per le esigenze del progetto Comunicazione dell'Agenzia 2017-2020" (profilo giornalista), con un compenso lordo di 115.000 euro complessivi. Il medesimo ex collaboratore del ministro Lorenzin sarebbe risultato vincitore della selezione, il cui compenso si va a sommare ai precedenti 240.000 euro lordi, di cui era già risultato assegnatario;

secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe prossimo l'arrivo presso l'area legale dell'Aifa di una giovane dirigente presso il Ministero, attualmente in servizio presso l'ufficio di gabinetto del Ministro, per dirigere l'area legale dell'agenzia;

a far data dal 2010, detto ufficio affari legali da poche unità di personale si è trasformato in un'area di importanza strategica per l'Aifa, contando più di 25 dipendenti dell'agenzia ad esso assegnati;

secondo quanto risulta all'interrogante, gli uffici del gabinetto del Ministero starebbero lavorando ad alcune modifiche al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", al fine di ridurre i controlli e le autorizzazioni necessarie a garantire la sicurezza, facilitando al contempo i processi di lavorazione e produzione del sangue di non garantita provenienza estera. La più immediata conseguenza sarebbe l'emergere del rischio di contaminazione che ricadrà sui prodotti finiti, con conseguente crescente possibilità per i fruitori di prodotti terapeutici derivati dal plasma di contaminazione da sangue infetto;

sarebbero già oggi numerosi i casi di contaminazione da sangue infetto ai danni di degenti in tutte le parti d'Italia che il Ministero è continuamente condannato a risarcire;

tra le principali società operanti nel settore della raccolta, della lavorazione e del frazionamento di plasma umano, con l'obiettivo di produrre e commercializzare prodotti terapeutici derivati dal plasma da utilizzare nel trattamento di malattie, patologie e condizioni gravi, figura la Kedrion, che risulterebbe tra i beneficiari di una rimodulazione del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li valuti e che provvedimenti intenda, eventualmente, adottare;

se, alla luce di quanto esposto, non intenda procedere a rassegnare le dimissioni dall'incarico ricoperto;

se corrisponda al vero che entro il termine della XVII Legislatura saranno apportate modifiche al decreto del Ministero della salute 2 dicembre 2016, atte a facilitare le procedure di sicurezza relative alla raccolta e alla lavorazione del plasma umano, di provenienza anche estera.

(4-08370)

[BARANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel mese di marzo 1990 è stato trasmesso alla Regione Liguria il piano territoriale di coordinamento (PTC);

fin dagli anni '60, le amministrazioni comunali che si sono susseguite alla guida del Comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia) hanno chiesto la realizzazione della variante alla strada statale 62 della Cisa e, dopo diversi incidenti mortali, un'urbanizzazione lungo l'asse stradale per la messa in sicurezza della stessa, ma nulla è stato fatto;

ad oggi la strada statale 62, nel tratto che collega i comuni di Aulla e Santo Stefano di Magra, è al collasso. Nel tratto stradale transitano mediamente 30-40.000 mezzi al giorno;

per la realizzazione della variante Cisa si è provveduto anche alla sottoscrizione del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), dal momento che la realizzazione dell'infrastruttura era stata, evidentemente in maniera errata, indicata come prossima già nel 2002;

successivamente, però, la Regione Liguria ha autonomamente proposto la costruzione di un ponte sul

fiume Magra, il cui costo ammonta a circa 14 milioni di euro, al fine di consentire il collegamento tra Ceparana di Bolano e Santo Stefano di Magra;
il collegamento tra le due sponde opposte del fiume appare decisamente insufficiente ad affrontare e risolvere la questione relativa alla congestione viaria che interessa la strada statale della Cisa nel tratto che collega l'intero territorio della Lunigiana a La Spezia e a Carrara,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, come li valuti e quali misure intenda prendere per farvi fronte;
se non ritenga opportuno che l'ANAS assuma il contenuto del progetto di PRUSST per la realizzazione della variante della Cisa-Caprigliola di Aulla-Santo Stefano di Magra-Sarzana;
se non ritenga preferibile, anche in ragione del principio di economicità, che, in sostituzione del ponte di collegamento tra Bolano di Ceparana e Santo Stefano di Magra, la concessionaria SALT costruisca un casello autostradale a Piana Battolla per risolvere i problemi di Bolano, Follo e Beverino.

(4-08371)

[BARANI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, determinate aziende per la distribuzione sul territorio nazionale di prodotti farmaceutici, collocate nel Mezzogiorno d'Italia, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia, si sarebbero rivolte a più riprese alla UCB Pharma SpA, fornitrice esclusiva di determinati farmaci, al fine di vedersi riconosciuto il diritto previsto per legge relativo all'apertura di una linea di vendita di detti prodotti;

la UCB Pharma SpA detiene una posizione dominante nell'ambito del mercato di specifici prodotti farmaceutici, di cui risulta essere l'unico produttore e distributore, come conferma anche la vastità del portafoglio clienti della società;

nel corso del tempo e a più riprese, nonostante il pieno diritto in capo alle aziende di distribuzione, di entrare in possesso dei prodotti farmaceutici ai fini della loro commercializzazione, la UCB Pharma avrebbe opposto puntuale diniego a procedere con la fornitura richiesta, adducendo motivazioni di natura sempre differente;

in linea con le indicazioni fornite dalla UCB Pharma al fine di eliminare gli elementi ostativi all'apertura di una linea di vendita, si procedeva con un ordinativo di prodotti per un complessivo 90 per cento del listino. Anche in questo caso l'ordine sarebbe rimasto però inevaso;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la politica commerciale della UCB Pharma comprometterebbe gravemente l'attività delle aziende in questione;

oltre alla lesione dei diritti, qualora così fosse, si paleserebbe la fattispecie di interruzione di pubblico servizio;

alla luce della posizione monopolistica della UCB Pharma non è possibile reperire presso altre società operanti nel settore quei determinati prodotti farmaceutici di cui essa è produttrice e distributrice esclusiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

quali iniziative intenda porre in essere al fine di sanare una situazione che, ad avviso dell'interrogante, compromette il regolare andamento del mercato farmaceutico interno;

come valuti la presenza di posizioni dominanti in un settore che riguarda la salute pubblica e come queste si concilino con il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32, primo comma, della Costituzione.

(4-08372)

[CROSIO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e dell'interno* - Premesso che:

in data 25 luglio 2017 le rappresentanze militari (Co.Ce.R.) e sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile sono state convocate presso il Dipartimento della funzione pubblica per l'apertura della concertazione economica e normativa 2016-2018;

stando a quanto si è appreso, dopo tale data non ha avuto luogo più alcuna riunione, nonostante l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995 preveda che le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica siano "avviate dal Ministro della funzione pubblica almeno 4 mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti";

da almeno 4 anni, inoltre, i rappresentanti del comparto sicurezza e difesa non vengono convocati dal Consiglio dei ministri in occasione delle presentazioni delle leggi di bilancio, così come prevede l'art. 8-bis del decreto legislativo n. 195;

tali questioni sono state oggetto di specifica delibera adottata dal Co.Ce.R., comparto difesa, n. 72/XI del 10 ottobre 2017,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo non abbia incontrato le rappresentanze del comparto sicurezza e difesa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le consultazioni sul disegno di legge di bilancio previste dall'art. 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995;

se e quando intenda riattivare il tavolo della concertazione, così come previsto in particolare dall'art. 7 del decreto legislativo, e come richiesto dallo stesso Co.Ce.R.;

se ritenga o meno perentori i termini di scadenza (4 mesi) previsti per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi raggiunti in sede di concertazione.

(4-08373)

PEPE - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

da oltre 28 anni sono stati effettuati, nei laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN-LNF), esperimenti nell'ambito delle ricerche generalmente note come "fusione fredda";

da oltre 15 anni tali tipologie di ricerche sono anche note con l'acronimo LENR (*low energy nuclear reaction*);

il coordinatore di tali ricerche nei LNF è stato il dottor Francesco Celani, primo ricercatore INFN; egli ha sviluppato metodologie così innovative da essere riconosciuto uno dei *leader* del settore in ambito internazionale (circa 1.000 ricercatori in tutto). Inoltre, ha allacciato rapporti di collaborazione scientifica duraturi principalmente con il Giappone, nazione dove tale ricerca è particolarmente "gradita" in ambito governativo, accademico e soprattutto industriale;

tale riconoscimento, oltre alla rete internazionale di collaborazioni dal medesimo instaurate, lo ha portato ad essere eletto, per due volte, vice presidente della "International society of condensed matter nuclear science" (ISCMNS), oltre ad essere stato inserito, come membro permanente, nella Russian physical society (*honoris causa*);

il dottor Celani, come la stragrande maggioranza dei ricercatori attivi in tale ambito, ha utilizzato principalmente il palladio (un metallo nobile, raro e costoso) per effettuare tali ricerche, sulla scia degli insegnamenti dei due (prestigiosi) elettrochimici che avevano dato il via a tale tipologia di ricerca nel 1989. Negli esperimenti del 1989 il combustibile principale era il deuterio, cioè l'isotopo "pesante" e non radioattivo dell'usuale idrogeno;

nel 2008-2010 la parte più avanzata della comunità dei ricercatori attivi nelle ricerche LENR, indipendentemente gli uni dagli altri, era giunta alla conclusione che molti dei fenomeni osservati erano reali e non frutto di diversificati ed imprevedibili errori sperimentali;

il passaggio scientifico successivo è stato quindi quello di trovare un "sostituto" al palladio, dati i suoi elevati costi e limitata disponibilità sulla terra (miniere presenti principalmente in Sudafrica e Russia);

il tutto con lo scopo sia di evitare gli errori pregressi di monopoli geografici delle risorse energetiche primarie (petrolio, metano, uranio), che di permettere una reale diffusione dei risultati ultimi di tale ricerca, cioè principalmente la generazione dell'"anomalous heat effect" (AHE), ad una popolazione mondiale sempre più vasta e che considera l'energia come un bene primario;

il dottor Celani, per complessi motivi (riassunti anche in lingua italiana in un recente *report* presentato al 31° congresso AIRM, codice DOI 10.13140/RG.2.2.13412.07044), si è indirizzato verso la

costantana, una lega a base di rame e nichel, che, tra l'altro, non aveva particolari vincoli brevettuali; tale lega, oltre ad essere di basso costo, ha, sorprendentemente, delle caratteristiche chimico-fisiche tali da renderla addirittura superiore al palladio per la capacità di decomporre l'idrogeno (o deuterio) da molecolare ad atomico;

negli ultimi 5 anni, Celani ha sviluppato un insieme di metodologie volte ad una reale applicazione tecnologica, ed in prospettiva commerciale, della costantana. Essa è stata opportunamente modificata in numerosi aspetti per renderla simile al palladio, ma priva dei suoi inconvenienti (eccessiva fragilità, alto costo). Il lavoro, lungo e laborioso, è tuttora in corso nel laboratorio LNF. Sono state sviluppate numerose tecniche, spesso costruendo degli strumenti *ad hoc*;

i primi risultati promettenti sono stati illustrati, già nel 2012, in numerosi congressi al CERN, National instruments meeting-USA, Sud Corea, oltre a numerosi convegni in Italia (spesso presso la Casa dell'aviatore del Ministero della difesa);

il laboratorio di Frascati è, di fatto, multidisciplinare con competenze ed attrezzature di chimica, fisica, rivelatori di radiazioni nucleari, metallurgia, nanomateriali. È meta frequente di visitatori esterni, spesso stranieri;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

nel luglio 2013, il direttore dei LNF dell'epoca (dottor Umberto Dosselli) avrebbe intimato al dottor Celani di interrompere, entro pochissimi mesi, qualunque studio sulle LENR e smantellare il laboratorio;

il materiale, compresi i vari reagenti chimici e vetreria annessa, sarebbe stato rottamato e quello in qualche modo ancora utilizzabile, perché di utilizzo generale, avrebbe dovuto essere messo a disposizione dei colleghi che ne avessero fatto richiesta;

Celani si sarebbe opposto a tale richiesta e, grazie all'aiuto di numerosi esponenti politici (con numerose interrogazioni parlamentari), sarebbe riuscito ad evitare lo smantellamento;

a febbraio 2015, mentre Celani era intento ad ultimare i preparativi (misure di riconferma) in vista dell'imminente congresso internazionale (ICCF19) che si sarebbe svolto in Italia, il dottor Dosselli, utilizzando la pretestuosa richiesta di un dipendente, avrebbe permesso o agevolato la distruzione di gran parte della documentazione scientifica degli esperimenti LENR che erano stati effettuati a partire dal 1989. Il materiale era custodito in una "baracca di appoggio o mini magazzino", che Celani aveva in dotazione e distante circa 500 metri dal laboratorio principale, in una zona poco frequentata;

per tale motivo, il dottor Dosselli ed il dipendente "complice" sarebbero stati denunciati ai Carabinieri e alla Corte dei conti per distruzione di beni dello Stato. Purtroppo il processo non è ancora stato effettuato, né se ne conosce la data;

il 1° ottobre 2017, il dottor Celani (tra l'altro in ottime condizioni di salute psicofisica, oltre che valutato dal sito internazionale di valutazione dei ricercatori "reasearchgate" con un lusinghiero punteggio di oltre il 82.5 percentile), a causa, fra l'altro, di una legislazione contorta (al limite del *vulnus* costituzionale), sarebbe stato messo forzatamente in pensione per raggiunti limiti di età;

si fa notare che la stessa tipologia di ricerca permette ai docenti universitari di andare in pensione a 70 anni contro gli attuali 67 anni e 7 mesi dei ricercatori pubblici, benché entrambi appartengano allo stesso Ministero e facciano un lavoro estremamente simile;

di nuovo sarebbe stato chiesto lo smantellamento del laboratorio e la distruzione dei vari strumenti, attrezzature e beni di consumo non riutilizzabili da altri dipendenti;

visti i progressi e risultati ottenuti dal dottor Celani con i suoi numerosi collaboratori, si chiede di sapere:

se tale laboratorio, visto il patrimonio specifico di conoscenze ed attrezzature sviluppate, possa non essere smantellato ma dato in gestione al dottor Celani, in attesa che altri soggetti esterni interessati alla ricerca specifica possano collaborare e svilupparlo ulteriormente;

se sia possibile che tale ricerca venga finanziata, potenziando drasticamente il ridotto gruppo di persone che attualmente collaborano con Celani in una forma di "volontariato scientifico" non retribuito.

(4-08374)

CASSINELLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, è stato indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria;

con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria P.D.G. 16 gennaio 2017, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 2 febbraio 2017, il numero dei posti del concorso interno è stato elevato da 643 a 1.232, di cui 1.149 uomini e 83 donne;

con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, datato 7 luglio 2017, è stata disposta la rettifica del provvedimento del direttore generale 16 gennaio 2017, come segue: "il numero dei posti del concorso interno a n. 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15/6/2008, è elevato da 643 a 1232, di cui 1009 uomini e 223 donne";

la prova preliminare preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla, si è tenuta a Roma dal 22 marzo al 25 marzo 2010;

la prova scritta si è tenuta a Roma in data 21 aprile 2016;

le prove orali hanno avuto inizio a Roma il 17 maggio 2017 e si concluderanno entro il mese di novembre 2017;

sono, dunque, trascorsi quasi 10 anni per concludere una procedura concorsuale "interna", quindi teoricamente semplificata, dal momento che non era prevista per espressa previsione normativa alcuna prova psicoattitudinale e alcun accertamento di idoneità fisica, trattandosi di personale già incorporato nei ranghi del corpo di Polizia penitenziaria, ed è dunque evidente a parere dell'interrogante che qualcosa, nel complesso meccanismo della macchina burocratica dell'amministrazione, non ha funzionato;

una procedura che normalmente avrebbe dovuto immettere in ruolo 643 vice ispettori (oggi 1.232) nel giro di massimo 2 anni e mezzo, a causa di chissà cosa o meglio di chissà chi, è durata 10 anni;

nel merito delle procedure concorsuali, la segreteria generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (SAPPE) ha indirizzato al Ministro in indirizzo, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, al direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa, al direttore generale della formazione del DAP, Riccardo Turrini Vita, la nota prot. n. 580/mmg, datata 9 novembre 2017;

in essa, tra l'altro, si auspica che gli idonei allievi vice ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, una volta stilata la graduatoria e nominati vincitori, possano essere avviati al relativo corso di formazione entro la fine del prossimo mese di dicembre 2017, e, pertanto, il SAPPE ha chiesto di convocare, nel più breve tempo possibile, un tavolo tecnico, unitamente alle altre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il corpo, al fine di valutare gli interventi più idonei e riconoscere al personale una retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice ispettore, fissandola al 31 dicembre 2010,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei reiterati ritardi che hanno caratterizzato le procedure concorsuali descritte, paradossali rispetto alla necessità di sanare le carenze organiche del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria;

quali iniziative intenda assumere affinché il previsto corso di formazione degli allievi vice ispettori (della durata di 6 mesi, previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

possa avere avvio entro il mese di dicembre 2017, anche con modalità *e-learning*, già in uso presso altre forze di Polizia, atteso che sono già trascorsi quasi 10 anni dalla pubblicazione del bando di concorso alla conclusione delle procedure selettive;

quali iniziative intenda assumere per una retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice ispettore, atteso che molti degli idonei allievi vice ispettori (stante l'età anagrafica e proprio per i lunghi tempi concorsuali) non avranno, loro malgrado, l'opportunità di progredire nella carriera nel nuovo ruolo di appartenenza.

(4-08375)

[ARACRI](#), [AMIDEI](#), [AZZOLLINI](#), [CASSANO](#), [CASSINELLI](#), [CENTINAIO](#), [CERONI](#), [COMPAGNA](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DE SIANO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#), [GIBIINO](#), [GIOVANARDI](#), [GIRO](#), [LIUZZI](#), [MARIN](#), [PELINO](#), [PICCINELLI](#), [PICCOLI](#), [RAZZI](#), [SERAFINI](#), [ZUEFADA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nei giorni 8 e 9 novembre 2017 si è svolta la *convention* dei dirigenti del gruppo Ferrovie dello Stato presentata e presieduta dall'amministratore delegato del gruppo, Mazzoncini;

nel corso della *convention* il presentatore e amministratore delegato Mazzoncini, tra la sorpresa di tutti, ha ritenuto di conferire "quale ferroviere doc" all'ingegner Mauro Moretti la CLC (carta di libera circolazione), ad avviso degli interroganti con la "sceneggiata" della consegna di una riproduzione della carta lunga più di un metro;

la consegna della CLC all'ingegner Moretti è avvenuta in forza di una a parere degli interroganti singolare ricostruzione, basata sul fatto che ci sarebbe stata la ricongiunzione dei contributi versati negli ultimi 3 anni in Finmeccanica con quelli maturati in ferrovia;

questa procedura non è prevista, in quanto la CLC può essere data solamente a quei ferrovieri che, andati in pensione, hanno trascorso la loro vita lavorativa tutta all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato;

in relazione a ciò, tutte le decine e decine di *manager* passati nel gruppo Ferrovie dello Stato potranno, una volta fatta la ricongiunzione, richiedere la CLC all'amministratore delegato Mazzoncini;

considerato che:

l'ingegner Moretti ha percepito circa 10 milioni di euro di liquidazione da Finmeccanica, che lo stesso ha voluto, a parere degli interroganti inutilmente, chiamare Leonardo;

lo stesso giorno del conferimento della CLC all'ingegner Moretti, Leonardo Finmeccanica, a causa della gestione Moretti, ha perso il 22 per cento del valore in borsa, per aver dovuto riportare scritture realistiche sul bilancio 2017;

considerato inoltre che l'ingegner Moretti è stato condannato a 7 anni per i tragici fatti di Viareggio;

considerato altresì che:

lo stesso Ministro in indirizzo il 10 ottobre 2017, a Bologna, in occasione della presentazione di un treno, ha dichiarato, rivolto a Mazzoncini, "deve stare tranquillo, ha già comprato troppe ferrovie in giro per il mondo, deve dedicarsi al trasporto dei pendolari";

nel corso della *convention* dell'8 e 9 novembre, Mazzoncini ha ancora una volta smentito e disatteso le indicazioni del Ministro, parlando di europeizzazione dell'impresa e di internazionalizzazione del *business*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente adottare una direttiva del Governo nei confronti del gruppo Ferrovie dello Stato per garantire il massimo sforzo verso il trasporto pendolare su ferrovia;

quali azioni intenda promuovere nei confronti dell'amministratore delegato Mazzoncini che ha conferito, secondo gli interroganti fuori da ogni regola, la CLC all'ingegner Moretti, le cui gesta non danno certo lustro al gruppo Ferrovie dello Stato.

(4-08376)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ospedale *spoke* di Locri (Reggio Calabria) ha un bacino d'utenza di 42 comuni con ben 160.000

abitanti;
da anni ormai la struttura ospedaliera è carente di personale e materiale tecnico;
dal 2012 ad oggi l'ospedale *spoke* ha subito la chiusura di importanti reparti quali oculistica, otorinolaringoiatria, dermatologia, endoscopia, gastroenterologia, geriatria, medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza;
un atto deliberativo dell'Azienda sanitaria provinciale individua la necessità per la struttura di 21 primari, 162 medici, 309 infermieri e 103 operatori socio-sanitari, 59 tecnici;
a fronte di questi dati, il personale operante è invece di: 4 primari, 129 medici, 262 infermieri e 23 operatori socio-sanitari, 45 tecnici;
l'evidente insufficienza organica vede il pronto soccorso privo di primario, con soli 5 medici, 18 infermieri e 2 operatori socio-sanitari; altri reparti, come quello di radioterapia, hanno forti disagi, solo 3 medici per 24 ore di servizio, mentre quello di ortopedia è costretto a chiudere di notte;
oltre alla mancanza di personale, mancano anche materiale e strumenti medici, infatti non si possono effettuare risonanze magnetiche, da mesi nemmeno le mammografie, non ci sono posti letto e nel reparto di oncologia si svolgono esclusivamente attività ambulatoriali;
l'ASP si è dotata dell'atto aziendale il 29 marzo 2017, ma, ad oggi, non gli è ancora stata data nessuna attuazione;
l'ospedale, realizzato nel 1974, nonostante lo stanziamento di 20 milioni di euro nel 2005 e che nel tempo sarebbero diventati 14 milioni, attende lavori di manutenzione;
l'ultimo concorso per medici sembra risalga al 1994 e ad oggi vengono stipulati esclusivamente contratti di 3 mesi, che non incoraggiano gli stessi a scegliere lo *spoke* come luogo di lavoro;
nel 2015 sono stati banditi concorsi per primari nei reparti di radiologia, ortopedia e ostetricia, ma ad oggi non è ancora stata deliberata la nomina della commissione esaminatrice,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, per porre rimedio alla disastrosa situazione dell'ospedale *spoke* di Locri, al fine di garantire adeguati servizi agli utenti del territorio, gravemente penalizzati.

(4-08377)

[LUCIDI](#), [LEZZI](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta gli interroganti:

nel marzo 1999, il direttore generale della ASL 3 della Regione Umbria (oggi AUSL - Azienda unità sanitaria locale 2), dottor Luigi Macchitella, nominò alcuni dirigenti medici di I livello come responsabili di distretto e di presidio ospedaliero;

in seguito a tali nomine, il dottor Antonio Briguori, sentendosi leso nei suoi diritti, diede inizio a un *iter* giudiziario, conclusosi con rinvio della Corte di cassazione alla Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6203 del 26 giugno 2014, con la quale, tra l'altro, si annullano le nomine e si intima alla AUSL di ripetere le procedure;

considerato che, risulta agli interroganti:

dal marzo 1999 ad oggi, per l'attribuzione di incarichi di natura professionale o di direzione di strutture semplici, la ASL 2 risulta aver sempre adottato il criterio della discrezionalità, non utilizzando procedure di selezione ad evidenza pubblica;

casi come quello citato, non dissimile peraltro da altri, sia per materia, che per effetti, possono facilmente determinare dei ruoli soggettivi marginali nelle strutture e di mortificante inattività, nonché mancate progressioni di carriera e mancate gratificazioni professionali;

in seguito all'evidenziata situazione, in effetti, il dottor Briguori ha sviluppato una grave sofferenza psichica, che ha costituito il motivo per il quale, essendogli divenuto insopportabile l'ambiente lavorativo, in seguito a domanda per essere riconosciuto inidoneo al proficuo lavoro, è stato collocato in quiescenza, 10 anni prima del previsto; al momento non risultano in essere risarcimento di danni, patrimoniali o meno; il protrarsi di tale situazione e il dilazionare la soluzione del problema, non fa che aumentare il danno stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di verificare lo stato di applicazione della sentenza della Corte di cassazione di rinvio alla Corte di appello di Roma n. 6203 del 26 giugno 2014, con la quale, tra l'altro, si annullano le nomine e si intima alla AUSL di ripetere le procedure;

se non ritenga opportuno avviare tutte le opportune iniziative utili a fare chiarezza sul caso evidenziato e su tutti gli altri incarichi di natura professionale e di direzione di strutture semplici, attribuiti nella AUSL 2 della Regione dell'Umbria, o di altre Regioni, con gli stessi metodi dal 1999 ad oggi;

quali provvedimenti intenda adottare per consentire che nelle procedure di affidamento degli incarichi per i dirigenti medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale (SSN) ed in particolare per quelli di natura professionale e di responsabilità di strutture semplici un criterio oggettivo di selezione;

se non ritenga necessario intervenire affinché l'attribuzione di incarichi di Direzione generale, amministrativa e sanitaria per le aziende private, che abbiano o vogliano istituire rapporti con il SSN, preveda requisiti analoghi a quelli previsti per gli incarichi di direzione, ovvero per l'accesso alle analoghe responsabilità nell'ambito del SSN;

se non ritenga necessario dover emanare atti di indirizzo per le Regioni per uniformare e dare tempi certi di risposta alle richieste di indennizzo per danni alla salute, derivanti da azioni ed omissioni da parte di qualsivoglia tipologia di operatore del SSN ed in particolare se non ritenga opportuno rendere obbligatoria per la parte pubblica l'adesione a procedure conciliative o il ricorso ad un arbitrato, se esplicitamente richiesto dalla parte che si ritiene lesa;

se non consideri, infine, che si debba prevedere l'obbligatorietà e un automatismo per il recupero di tutte le spese legali sostenute dalle AUSL nel caso di soccombenza in procedimenti civili, penali ed in materia di lavoro.

(4-08378)

[Stefano ESPOSITO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalla stampa, in particolare da un'inchiesta de "l'Espresso" del 5 novembre 2017, si apprendono notizie che, almeno in parte, erano già note e che riguardano le attività imprenditoriali e le modalità di finanziamento della galassia dell'estrema destra neofascista italiana;

l'inchiesta ricostruisce, nei dettagli, quella che può essere definita una vera e propria rete imprenditoriale creata negli anni da Forza nuova e CasaPound, i due principali partiti d'ispirazione fascista: si parla di ristoranti, catene di abbigliamento, gioiellerie, barberie, *franchising* di poste private, scuole di lingua, *startup* di comunicazione, imprese immobiliari, misteriosi *trust* e qualche strana società *offshore*;

Forza nuova e CasaPound, per quanto diverse tra loro, sono unite da una radice comune: "Terza posizione", un movimento neofascista nato nel 1978 che vede tra i suoi fondatori, all'epoca poco più che ventenni, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, i quali, inseguiti dalle indagini giudiziarie sul terrorismo di destra, fra cui l'attentato alla stazione di Bologna, scapparono dall'Italia, rifugiandosi in Inghilterra, il primo, e in Francia, il secondo;

si legge in un rapporto sull'eversione nera firmato dai servizi segreti italiani (Sisde) del 1982, che Fiore "Era un agente dei servizi segreti britannici (MI6) fin dai primi anni Ottanta", scriverà in un documento del 1991 letto da "l'Espresso", la commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo;

40 anni dopo, con alle spalle processi e condanne, Fiore è diventato il segretario nazionale di Forza nuova, Adinolfi l'intellettuale ispiratore di CasaPound, ma, prosegue "l'Espresso", "le radici con il passato non si sono però mai interrotte, almeno quelle degli affari. L'Inghilterra è da sempre la base principale del business di Forza Nuova, il legame finanziario tra CasaPound e la Francia si è invece manifestato più di recente, ma è cresciuto in fretta da quando il Front National di Marine Le Pen ha scelto di investire sui camerati italiani";

l'inchiesta riferisce di una vera e propria galassia imprenditoriale che dall'Italia si allarga a Francia e Regno Unito, passando per Cipro e arrivando fino alla Russia di Vladimir Putin: se Londra è stata sempre il centro dei contatti internazionali di Forza nuova, da qualche anno l'attenzione dei neofascisti

si è spostata su Mosca; sempre secondo l'*intelligence*, in cambio dell'appoggio alla causa russa in Europa i movimenti estremisti avrebbero "ricevuto sostegno economico"; pare, inoltre, che ci siano collegamenti tra i nazionalisti francesi ad ambienti manageriali italiani, un *network* politico-affaristico esploso in concomitanza all'arrivo in Italia di alcuni francesi vicini al Front national, il partito guidato da Marine Le Pen, decisamente più ricco dei cugini di CasaPound anche grazie a un finanziamento da 11 milioni di euro ricevuto negli ultimi anni dalla Russia, come ha rivelato su "Mediapart" la giornalista Marine Turchi;

farebbero, inoltre, inequivocabilmente capo a CasaPound anche catene di ristoranti, marchi di vestiti, catene di barberie;

da tempo è *on line* il quotidiano "Il primato nazionale", recentemente affiancato dal mensile cartaceo, nel cui numero d'esordio il direttore Adriano Scianca, responsabile cultura di CasaPound, ha messo in copertina il deputato Pd Emanuele Fiano con il titolo "Il Talebano", riferimento alla legge da lui promossa, che proibisce di fare propaganda attraverso simboli e gesti fascisti: la società editrice de "Il primato nazionale" è la Sca 2080 e ha un capitale sociale di 100.000 euro. La prima tiratura del mensile è stata di 20.000 copie;

CasaPound usufruisce, tra l'altro, per mezzo di una cooperativa fondata dal movimento, anche del 5 per mille;

si apprende, inoltre, che prima dello svolgimento del primo turno dell'ultima tornata elettorale a Ostia (Roma), gli esponenti di CasaPound avrebbero offerto generi alimentari agli elettori, fatto che potrebbe integrare la condotta di corruzione elettorale, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno compiere i passi necessari per verificare la natura lecita e la trasparenza delle relazioni commerciali, e dei relativi finanziamenti, intrattenute dai movimenti di estrema destra, CasaPound e Forza nuova, con ambienti manageriali italiani ed esteri e con movimenti estremisti di altri Paesi.

(4-08379)

[AURICCHIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

dal 2010 è stato presentato il progetto per la nuova stazione dell'alta velocità ferroviaria Vesuvio est; tale progetto è stato vinto dal gruppo Italo-Belga "Philippe Samyn and partners" e collegherà la metropolitana regionale alla rete dell'alta velocità ferroviaria-alta capacità Torino-Salerno;

con delibera di Giunta regionale n. 280/17, il nodo di interscambio di Vesuvio est è stato inserito nell'elenco degli interventi finanziati con il piano operativo complementare (POC) 2014-2020;

considerato che:

la stazione Vesuvio est è fondamentale per lo sviluppo del territorio vesuviano, nolano e sarnese; la sua realizzazione incentiverebbe il flusso turistico andando a valorizzare le varie opere archeologiche come: il museo archeologico, l'anfiteatro di Nola, l'acquedotto Augusteo di Palma Campania, il museo archeologico di Sarno, il villaggio preistorico della Longola di Poggiomarino, le ville romane di Terzigno ed il sentiero del parco nazionale del Vesuvio, che da Ottaviano (Napoli) conduce fino al gran cono del Vesuvio;

le associazioni cittadine attendono con particolare apprensione la realizzazione di questa opera, che può finalmente mostrare al mondo le bellezze archeologiche e naturalistiche di questo grande territorio;

sono passati ormai 7 lunghi anni dall'assegnazione del bando europeo del 2010 che prevedeva lo stanziamento di 32,5 milioni di euro,

si richiede di sapere se, e con quali tempi, sarà avviata la realizzazione dell'opera.

(4-08380)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa degli ultimi giorni si apprende che il prefetto di Padova ha ricevuto un documento contenente le modifiche al decreto fiscale (di cui al decreto legge n. 148 del 2017) chieste da Confartigianato; le associazioni aderenti al sistema Confartigianato protestano contro gli adempimenti

di impatto fiscale, che rischiano di essere un vero salasso per le imprese;
una delegazione di Confartigianato Padova, guidata dal presidente Boschetto, ha consegnato al prefetto un *dossier* con le richieste di emendamento al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio per il 2018, proposte da Confartigianato;
le imprese pagano, in modo sempre più farraginoso e costoso e sempre più in anticipo, imposte che, senza le opportune modifiche, rischiano di essere un salasso pari a circa 106.791.000 euro di nuovi costi (tra visti, conformità, POS e spesometro): a questa cifra si dovrà aggiungere una spesa media di 2.800 euro di IMU e 6.720 euro per le fatture elettroniche (per ogni impresa), oltre a 12.500.000 euro letteralmente drenati alle imprese per ritenute sui bonifici per ristrutturazione e crediti IVA;
purtroppo, sulla scia di un contrasto all'evasione fiscale condotto a giudizio dell'interrogante con scarsi criteri di ragionevolezza, le imprese hanno dovuto osservare sempre crescenti adempimenti burocratici, senza che si siano conseguiti significativi risultati perché, nel corso degli ultimi 5 periodi di imposta (2011-2015), l'incidenza dell'evasione fiscale sul PIL è rimasta intorno al 12-13 per cento;
fatturazione elettronica obbligatoria, ISA, visti di conformità, comunicazioni trimestrali IVA, spesometro, POS obbligatorio sono tutti strumenti fiscali ed anti evasione che, se non gestiti con ragionevole elasticità, arrecano un serio danno alle imprese artigianali;
così come legittimamente rimarcato e richiesto dalla Confartigianato di Padova, le nostre imprese artigiane sono l'asse portante della nostra economia ed il fiore all'occhiello dell'immagine dell'Italia nel mondo e, come tali, debbono essere tutelate,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre per porre rimedio a questo intricato sistema di adempimenti fiscali nel quale le imprese si dibattono, affrontando anche la grave lentezza ed inefficienza dei sistemi informatici della pubblica amministrazione.

(4-08381)

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 26 e 27 ottobre 2017, si è svolto a Trapani il "Salus festival 2017" intitolato "Un Salus per la vita"; la *kermesse* giunta alla terza edizione è stata organizzata dall'assessorato regionale per la salute, dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario) e dall'ASP (Azienda sanitaria provinciale) 9 di Trapani;

l'evento, come riportato dal giornale *on line* "livesicilia" in data 8 novembre nell'articolo titolato "Salus festival evento elettorale", è stato una mera "passerella per ASP e Gucciardi";

Gucciardi era l'assessore regionale per la salute nell'ultima Giunta della Regione Siciliana, ricandidato tra le fila del Partito democratico nella coalizione a supporto del candidato alla presidenza Fabrizio Micari, e risultava tra gli ospiti dell'evento;

a seguito dell'evento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta pubblicando sul proprio sito istituzionale la delibera n. 404/17/CONS avente a oggetto "Ordine nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28";

la delibera tra origine, tra l'altro, dalla «nota del 31 ottobre 2017 (prot. n. 76902) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani a seguito della segnalazione presentata dal Prefetto di Trapani, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Azienda sanitaria in relazione all'invio di una nota "con cui il Commissario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica che dal 26 al 27 ottobre c.a. si terrà (...) la manifestazione denominata Salus Festival 2017". In particolare il Comitato, nel rilevare che "il comportamento dell'Azienda provinciale di Trapani appare in violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, (...) atteso che il convegno poteva ben svolgersi dopo la chiusura delle elezioni regionali e senza l'invito dell'Assessore Gucciardi", ha proposto "l'adozione dei provvedimenti sanzionatori"; considerato che:

come riportato dal giornale *on line* «È stato il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, ad avviare l'istruttoria pare su segnalazioni di uno dei tanti invitati al *festival*. Un invito eccellente, quello riservato al prefetto di Trapani, Darco Pellos. Che non si è limitato a declinarlo, ma ne ha segnalato l'inopportunità. Una tesi sposata dal Corecom, secondo cui "il convegno poteva ben svolgersi dopo la chiusura delle elezioni regionali e senza l'invito dell'assessore Gucciardi"»;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera citata, ha reso noto che la comunicazione istituzionale realizzata dall'Azienda mediante diffusione dell'invito e del volantino relativi al "Salus festival 2017" non risulta essere stata rispondente alle previsioni normative previste all'art. 9 della richiamata legge 22 febbraio 2000, n. 28;

nella stessa *home page* del sito istituzionale dell'ASP 9 di Trapani, tale deliberazione è stata resa pubblica nel rispetto della delibera n. 404/17CONS del 31 ottobre 2017;

considerato inoltre che:

l'art. 9 della n. 28 del 2000 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

prima della suddetta iniziativa, come riportato da diversi organi di informazione tra cui "la Repubblica", edizione di Palermo *on line*, del 22 ottobre 2017, dal titolo "Il ministro Lorenzin in visita a Trapani: 'Oggi la sanità siciliana sta meglio'", la Lorenzin è stata accompagnata a visitare l'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani, dall'assessore per la salute della Regione Baldo Gucciardi, candidato per il Pd nel collegio di Trapani, e dal presidente della commissione sanità pubblica del Parlamento europeo Giovanni La Via, designato dal centrosinistra quale nuovo vicepresidente della Regione Siciliana alle ultime elezioni 2017;

infine, come sottolineato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella stessa delibera: «In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto l'evento in questione ben avrebbe potuto essere svolto al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità»;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga necessario assumere iniziative di competenza affinché siano chiariti i fatti evidenziati e sia verificato se tali episodi non siano stati determinanti e di esclusivo vantaggio per una parte politica, in violazione della *par condicio* prevista dalla normativa vigente per i candidati nelle campagne elettorali.

(4-08382)

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [AURICCHIO](#), [Mariasaria ROSSI](#), [ROMANO](#), [BIANCONI](#), [BARANI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [ZUFFADA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il tetano è una malattia infettiva, non contagiosa, causata dalla contaminazione di tagli e ferite con le spore del batterio "Clostridium tetani" presente in natura, sia in forma vegetativa che in spore, nell'intestino degli uomini e degli animali, che, contaminando la polvere e la terra, penetrano nell'organismo umano tramite le lesioni;

il germe, trasformandosi in forma vegetativa, produce una tossina, detta tetanospasmina, che, raggiungendo il sistema nervoso centrale, attraverso il sangue e il sistema linfatico, causa contrazioni e spasmi diffusi;

le contrazioni muscolari generate dalla tossina tetanica progrediscono verso il tronco e gli arti sino ad estendersi agli altri muscoli del corpo, causando la morte per asfissia del soggetto colpito;

considerato che:

la malattia non è contagiosa e, pertanto, non è necessario l'isolamento nel paziente;

contro il tetano non esiste alcuna immunità naturale;

la protezione può essere fornita dall'immunizzazione attiva con la somministrazione di un anticorpo antitetano (TIG: immunoglobuline tetano-specifiche ricavate dal plasma di soggetti donatori di sangue vaccinati per il tetano e opportunamente selezionati) o con il vaccino contenente tossoide tetanico (TT: tossina tetanica inattivata in formalina) da somministrare in 3 dosi (la seconda a distanza di 4-8 settimane dalla prima e la terza dopo 6-12 mesi);

la vaccinazione è la misura più importante di prevenzione del tetano;

il vaccino è presente sul mercato sin dai primi anni '40 e, nel 1968, la vaccinazione antitetanica è divenuta obbligatoria, oltre che per i nuovi nati, per gli sportivi affiliati al CONI e per diverse categorie di lavoratori che risultano particolarmente esposti al rischio di contrarre la malattia;

per i bambini nel primo anno di vita (ciclo di base), il vaccino antitetanico è incluso in quello esavalente e, per i successivi richiami, sono disponibili preparazioni combinate;

la legge n. 119 del 2017, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", entrata in vigore il 6 agosto 2017, ha previsto come vaccinazioni obbligatorie "in via permanente": l'antipolio, l'antidifterica, l'antitetanica, l'antiepatite virale B, l'antipertosse e l'anti Haemophilus influenzae di tipo b ed ha disposto l'esonero da tale obbligo per i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale o per quelli che si trovano in particolari specifiche condizioni cliniche;

rilevato, inoltre, che:

l'articolo 123 del regio decreto n. 1265 del 1934, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", stabilisce che: "Il titolare della Farmacia deve curare: a) che la Farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale; b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta Farmacopea ed uno della Tariffa Ufficiale dei medicinali";

l'art. 34 del regio decreto n. 1706 del 1938 dispone che: "Nella Farmacopea Ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste ai termini dell'articolo 123 del T.U.LL.SS. Esse saranno anche riportate in apposito elenco";

nella versione attualmente vigente della farmacopea ufficiale, le immunoglobuline antitetaniche ed il vaccino tetanico sono ricompresi nella tabella n. 2 della farmacopea e rientrano, quindi, tra le "sostanze medicinali" obbligatorie che le farmacie devono possedere nei quantitativi ritenuti sufficienti per il regolare espletamento del servizio;

preso atto che:

secondo quanto diffuso da diverse fonti giornalistiche, in Italia, attualmente, vi è una carenza di medicinali contro il tetano nelle farmacie e negli ospedali;

il medicinale compare, infatti, nell'elenco di quelli per i quali ci sono problemi di approvvigionamento e l'Agenzia italiana del farmaco ha rilasciato, alle strutture sanitarie, l'autorizzazione all'importazione per farmaco analogo autorizzato all'estero;

la carenza di sangue e conseguentemente di plasma ha causato una riduzione della produzione di vaccino e di immunoglobuline e le importazioni in alcuni casi presentano problemi di certificazioni;

l'indisponibilità di tali medicinali e la mancanza di scorte nelle farmacie e negli ospedali ha determinato, in molte Regioni italiane, una situazione di emergenza ed un grave pericolo per la salute dei cittadini dal momento che, in caso di ferite, non vi sarebbero rimedi contro il rischio di contrarre il tetano con notevoli ripercussioni in termini di sicurezza nazionale,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di fronteggiare in modo efficace le rilevanti criticità esistenti in merito all'approvvigionamento dei medicinali e garantirne una copertura ottimale su tutto il territorio nazionale.

(4-08383)

[GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#), [MALAN](#) - Al Ministro della difesa - Premesso che:

l'aereo F-35 è un caccia avanzato di "quinta generazione", con caratteristiche innovative di bassa osservabilità (cosiddetta *stealth*), di raccolta, fusione e distribuzione dati a operatori in aria e sulla

superficie e, infine, di capacità autonoma di colpire eventuali minacce;
l'Italia ha aderito al programma sin dalle prime fasi, in vista della necessità di sostituire con gli F-35 i caccia Tornado (primo volo: 1974), AMX (primo volo: 1984) e AV-8B (primo volo: 1981) in servizio con l'Aeronautica militare e la Marina militare;
la complessità e le innovazioni hanno reso lo sviluppo dell'F-35 molto costoso, con polemiche sull'aumento dei costi, che però, secondo la Corte dei conti, non hanno riguardato l'Italia;
in Italia tali polemiche provengono soprattutto da sinistra, e persino dall'interno del PD, partito di riferimento del Ministro in indirizzo;
i primi risultati di servizio sono al contrario assai positivi, tanto che gli Stati Uniti li hanno già schierati in prima linea contro la Corea del Nord;
premessi ulteriormente che:
le polemiche sul programma F-35 hanno da tempo indotto il Ministro ad avocare a sé la comunicazione, restringendo il rilascio di informazioni anche di pubblico dominio;
la linea ministeriale è stata imposta alle singole forze armate, alle industrie italiane partecipanti al programma e persino alla capocommessa statunitense;
il silenzio ministeriale si è tradotto nella sistematica esclusione della stampa italiana, specializzata e non, dai principali eventi del programma nazionale, contrariamente a quanto fatto da altri Paesi partecipanti al programma quali Regno Unito, Olanda, Norvegia e Israele;
importanti traguardi, quali la prima consegna all'Aeronautica militare, la prima traversata dell'Atlantico in assoluto (5 febbraio 2016) e il primo volo del primo F-35B a decollo verticale costruito fuori degli USA (24 ottobre 2017) sono stati resi noti dal Ministero solo diversi giorni dopo che la notizia era già apparsa sui *social media* e la stampa internazionale;
nella primavera 2017 il gabinetto del Ministro ha più volte annunciato e rinviato un seminario sull'F-35 con analisti e giornalisti, per poi annullarlo;
il 25 giugno 2017 gli F-35 italiani hanno debuttato nella manifestazione aerea a Grosseto, trasmessa dal servizio pubblico RAI senza mai citarli neppure quando volavano in formazione con altri velivoli militari italiani ed erano dunque riconoscibili da parte di tutti;
l'atteggiamento di chiusura mediatica è stato più volte rimarcato da esperti di difesa e giornalisti, indipendentemente dalla loro posizione favorevole o contraria;
autorevoli esperti quali l'ex capo di Stato maggiore della difesa e vice presidente dello IAI (Istituto affari internazionali), generale Vincenzo Camporini, attribuiscono il silenzio al timore di perdere voti in periodo preelettorale (come si legge su un articolo del "Corriere della Sera" del 28 ottobre 2017);
la relazione della Corte dei conti sulla partecipazione italiana al programma industriale F-35 sottolinea come essa sconti un "costo dell'incertezza" legato al timore che il modesto supporto politico si traduca in un'uscita dal programma;
premessi infine che, per quanto risulta agli interroganti:
la rete televisiva privata "La7" ha più volte espresso, nei suoi programmi informativi, ostilità nei confronti del programma F-35;
nel luglio 2017 ha annunciato la ripresa del programma "Atlantide - Storie di uomini e di mondi", affidato al giornalista Andrea Purgatori;
Purgatori ha una notoria collocazione politica, che si evince anche dalla condirezione del settimanale "Left" e dalla collaborazione con "l'Unità";
è noto per il ruolo nel creare e diffondere l'idea che il DC-9 Itavia caduto a Ustica il 27 giugno 1980, con la morte delle 81 persone a bordo, sia stato vittima di una battaglia aerea;
l'ipotesi della battaglia aerea di Ustica è stata sposata, con decine di variazioni, dall'infinita inchiesta del giudice istruttore, ma smentita nei tre gradi del processo penale principale e in tutti quelli penali da esso scaturiti per stralcio di posizioni o per filoni secondari;
Purgatori ha spesso espresso certezze non sostenute da evidenze, descrivendo *fake news* quali: 1) la *toilette* del DC-9 "ripescata intatta", come si legge in un articolo del "Huffington post" del 27 giugno 2017, come prova dell'inesistenza della bomba, quando in dibattito a) è stato esibito il lavello in

acciaio ridotto a un ammasso metallico irricognoscibile e b) in due simulazioni su tre effettuate al balipedio di Ghedi (Brescia) la tavoletta del *water* è sopravvissuta intatta all'esplosione di una carica posta nel simulacro della *toilette* (Brandimarte, Ibisch, Kolla, "Relazione di perizia balistico-esplosivistica sull'incivolo DC-9 Itavia", 14 aprile 1994, pagine 33-5); 2) la presenza nei cieli toscani di "un intercettore F-104S della base di Grosseto con a bordo i due ufficiali piloti", notoriamente monoposto; dalle risultanze dibattimentali si trattava invece di tre addestratori TF-104G, biposto, ma disarmati; 3) la registrazione da parte del *radar* di Poggio Ballone (Grosseto) di tracce di caccia francesi decollati dalla base di Solenzara (in Corsica), non documentata in atti e mai emersa in dibattimento; tutte le tracce nella zona tra la Corsica, l'Elba e Grosseto sono state regolarmente identificate e dimostrate non aver nulla a che fare con il DC-9; 4) una battaglia aerea, citata dal giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio ma smentita dai suoi periti del collegio radaristico Dalle Mese ("in una area di circa 50-60 miglia intorno al luogo dell'incidente sia i sistemi radar della difesa aerea che quelli civili non evidenziano tracce di altri aerei significativi per l'incidente", relazione DDT del 16 giugno 1997, Parte IX, conclusioni e risposte ai quesiti, pag. 7);

Purgatori ha continuato a scrivere di "battaglia aerea" senza alcun riguardo per le limpide risultanze dei procedimenti penali;

come risulta confrontando gli articoli scritti per gli anniversari di Ustica del 2016 e 2017, Purgatori continua a creare *fake news* annunciando inesistenti novità dalla magistratura, si chiede di sapere:

se sia vero che il nuovo programma "Atlantide" di "La7" dedicherà una puntata all'F-35;

se, qualora ciò fosse vero, il Ministro in indirizzo abbia autorizzato Andrea Purgatori o i suoi collaboratori ad accedere a basi e infrastrutture per realizzare una puntata sull'F-35;

se, in particolare, riprese siano state effettuate sulla base di Amendola (Foggia), sede del 32° Stormo, lunedì 6 novembre 2017;

se, qualora ciò fosse avvenuto, quali valutazioni siano state fatte riguardo all'opportunità di far comunicare un programma tanto controverso ad una persona protagonista di quella che agli interroganti risulta una sistematica falsificazione delle conclusioni dei processi penali;

se sulla valutazione del Ministro abbia influito la comune appartenenza a un'area politica;

qualora dal servizio di Purgatori dovessero emergere critiche non documentate all'F-35 e alla partecipazione italiana, se ciò possa essere interpretato dalla controparte americana come conferma dell'inaffidabilità dell'Italia, rendendo più difficile l'acquisizione di ulteriori commesse.

in caso contrario, se l'accesso consentito a Purgatori debba ritenersi indicativo di una mutata politica di comunicazione sul programma e, in particolare, se il Ministro intenda consentire ad altri giornalisti, fotografi, cineoperatori di testate specializzate e non di accedere ad Amendola con analoga libertà di movimento e di scrittura, senza timore di conseguenze professionali.

(4-08384)

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il decreto ministeriale 27 aprile 2017, recante "Modifiche al DM 13 dicembre 2016, recante Direttive e Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate", all'articolo 2 definisce gli ambiti di applicazione delle citate apparecchiature;

l'articolo 2, al comma 2, stabilisce che "L'impiego dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, ove previsto dagli enti proprietari di strade, deve essere effettuato in abbinamento con: lanterne semaforiche pedonali e per velocipedi per indicare il tempo residuo negli attraversamenti pedonali e ciclabili; lanterne semaforiche veicolari che regolano sensi unici alternati; lanterne semaforiche veicolari normali che regolano il transito in intersezioni tra strade con una corsia per senso di marcia, senza attraversamenti pedonali e ciclabili",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere note le motivazioni per le quali l'impiego dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci non possa essere effettuato anche in abbinamento con lanterne semaforiche presenti in ogni contesto stradale.

(4-08385)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nel lontano 2007 per porre fine alle "graduatorie permanenti" furono istituite le "graduatorie ad esaurimento" arrivate a contenere circa 799.000 docenti;

nel 2007 il Ministro dell'istruzione *pro tempore* dichiarò che le graduatorie ad esaurimento sarebbero state esaurite entro il 2012, poi il ministro Gelmini ipotizzò la loro chiusura per il 2016, poi il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi assicurò che entro un anno (2015) tutti gli iscritti sarebbero stati assunti, poi invece il Ministro *pro tempore* Giannini ammise che per esaurire le graduatorie ci sarebbe voluta una lunga fase di transizione;

nel famoso "contenitore" delle graduatorie ad esaurimento vivono persone con profili variegati, ci sono insegnanti laureati, vincitori di concorso o idonei, docenti con esperienza come supplenti annuali o fino al termine delle lezioni, che hanno sempre garantito un ottimo servizio scolastico pur vivendo la condizione di precari e costretti al cambio di scuola ogni anno, ed anche migliaia di diplomati magistrali, circa 60.000, che non hanno mai lavorato nella scuola, che hanno svolto altri lavori o che sono disoccupati da tempo;

questi ultimi hanno conseguito il diploma magistrale (la maggior parte negli anni '80 e '90) molto prima delle riforme e delle innovazioni avvenute nel comparto della scuola ed è per questo che molto probabilmente conoscono poco la materia;

i diplomati magistrali sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per effetto di diverse sentenze dei Tribunali amministrativi regionali;

oggi chi entra nella scuola tramite il concorso deve avere un minimo di competenza nel campo dell'informatica e conoscere almeno una lingua straniera, per i diplomati inseriti nelle graduatorie basta semplicemente il diploma;

questa disparità di trattamento sta generando un malcontento diffuso: da una parte ci sono insegnanti con una preparazione fondata scientificamente e supportata da validi insegnamenti e percorsi di tirocinio formativo universitario, e dall'altra diplomati con solo 4 anni di istituto magistrale che non hanno mai insegnato e che non conoscono la scuola così com'è ora,

considerato che il 15 novembre 2017, il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, deciderà la sorte di migliaia di diplomati magistrali (circa 30.000 per l'infanzia ed altrettanti per la primaria), inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento: se tale sentenza risultasse favorevole, tutti gli iscritti gradualmente potranno anche entrare in ruolo,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti, a carattere urgente, il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la complessa vicenda venga risolta, tutelando le legittime aspettative e i diritti acquisiti, ma soprattutto applicando l'equità e la giustizia uguale per tutti.

(4-08386)

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalla notizia riportata dal giornale *on line* "Tp24" del 15 novembre 2017, dal titolo "Erice, l'antimafia che non va: coop vince un bando per un supermercato in gestione, ma...", si apprende che l'*iter* amministrativo riguardante la concessione di un bene confiscato del compendio aziendale del gruppo "6 GDO Srl" appartenente a Giuseppe Grigoli, accusato di essere il cassiere, nonché braccio destro del noto latitante Matteo Messina Denaro, sembra esser stato bloccato dagli uffici competenti del Comune di Erice (Trapani);

l'immobile nello specifico ricade nel territorio comunale di Erice, nella via Convento san Francesco di Paola, è identificato in catasto al foglio n. 187, particella n. 928, sub1, e ad oggi risulta libero da persone e cose;

a seguito della confisca definitiva *ex art. 2-ter* della legge n. 575 del 1965 a carico di Giuseppe Grigoli, con sentenza definitiva del Tribunale di Marsala n.61/2011 - RG 316/2008 del 17 ottobre 2013, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) inviava al Comune di Erice una richiesta, protocollo n. 0010133/2017 del 3

marzo 2017, affinché lo stesso ente potesse presentare comunicazione di manifestazione di interesse per ottenere l'attribuzione definitiva del bene;

l'ANBSC aveva comunicato nella stessa nota che per "per detto immobile hanno manifestato interesse gli ex dipendenti di Gruppo 6GDO, che all'uopo hanno costituito la cooperativa denominata 'CDR group service cooperativa'", al fine di avviare, quali ex dipendenti di società confiscata, l'attività di supermercato già esistente;

il Comune in risposta alla nota dell'ANBSC adottava la delibera della Giunta municipale n. 68 del 22 marzo 2017, con la quale manifestava interesse all'acquisizione dell'immobile per destinare il cespite, coerentemente con l'originaria attività, avente natura commerciale, a salvaguardia dei livelli occupazionali preesistenti (ex dipendenti di gruppo GDO, per il tramite della nuova cooperativa), rinviando a un successivo provvedimento l'assegnazione del bene, previa autorizzazione dell'ANBSC; considerato che:

dallo stesso articolo di stampa emerge la denuncia da parte dei tre ex dipendenti del gruppo, oggi costituenti la nuova società, che lamentano tra l'altro una richiesta di revoca dell'assegnazione del bene, da parte di un dirigente, in ordine a un canone d'affitto pari a 100 euro ritenuto "simbolico" e che, a detta dello stesso dirigente, l'affitto dell'immobile sulla stima basata in base al valore di mercato sarebbe pari a 2.680 euro;

l'amministrazione comunale, dopo la citata delibera n. 68, con delibera n. 130 del 21 giugno 2017 disponeva di procedere all'assegnazione dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica;

con determinazione n. 283 del 23 giugno 2017 del Settore V è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione dell'immobile;

in data 26 giugno 2017 veniva pubblicato sul sito del Comune di Erice l'avviso per la manifestazione d'interesse, con scadenza 11 luglio 2017 alle ore 12;

con determinazione n. 316 del 18 luglio del settore V, veniva nominata la commissione di gara;

nello stesso giorno della nomina della commissione di gara, la stessa avviava la procedura per l'espletamento della gara, dove si dava atto della presenza di un solo plico, protocollo n. 29542 del 5 luglio 2017 della ditta CDR group società cooperativa, con sede in via Manzoni n. 6 a Castelvetrano (Trapani);

la commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, ammetteva la CDR group cooperativa ritenendola idonea e dopo aver valutato la documentazione amministrativa nonché l'offerta migliorativa del prezzo del canone d'affitto di 1.500 euro, rispetto a quello stabilito come importo minimo simbolico di 1.200 euro dallo stesso ufficio, affidava alla stessa società cooperativa l'immobile, rimandando gli atti a quest'ultima per gli ulteriori adempimenti relativi all'aggiudicazione;

il verbale di gara del 18 luglio 2017 della commissione veniva inviata all'ANBSC;

risulta agli interroganti, inoltre, che ad oggi non si sia proceduto alla definizione del contratto definitivo di assegnazione del bene e da parte del dirigente del settore nonché presidente della commissione di gara, architetto Pietro Pedone, sia stata comunicata, con lettera raccomandata ricevuta in data 19 ottobre 2017 dalla società aggiudicataria, la revoca dell'assegnazione del bene con la contestuale richiesta di riconsegna delle chiavi dell'immobile a fare data dal 18 novembre 2017,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda porre in essere, al fine di verificare se l'amministrazione comunale di Erice abbia ottemperato nei termini di legge relativamente alla vicenda descritta;

quali azioni di competenza intenda assumere per la tutela dei lavoratori che hanno formato la CDR group service cooperativa, al fine di permettere loro di avviare, quali ex dipendenti di società confiscata, l'attività di supermercato già esistente.

(4-08387)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 20 ottobre 2010, è stata pubblicata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
la direttiva, all'articolo 5, paragrafo 2, sancisce l'impegno, per gli Stati membri, a istituire un registro di traduttori ed interpreti qualificati;
l'Italia, con il decreto legislativo n. 32 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", ha recepito la direttiva, senza tuttavia disciplinare gli aspetti riguardanti i requisiti e le qualità necessarie per l'ingaggio di interpreti e traduttori;
premessi, inoltre, che:
attualmente, in Italia, gli interpreti e i traduttori giudiziari, selezionati per scelta discrezionale dalla Polizia o dalla Procura, non hanno alcun riconoscimento giuridico a livello di categoria;
non è prevista una procedura unica a livello nazionale, né il superamento di alcun esame per l'iscrizione come traduttore o interprete, ovvero è sufficiente la dichiarazione di conoscenza di una qualsivoglia lingua;
per la selezione degli interpreti e dei traduttori dovrebbe essere richiesto il requisito del possesso della laurea magistrale in traduzione o l'interpretariato o titolo equipollente;
considerato che l'articolo 10 della legge n. 319 del 1980 stabilisce che ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
considerato, inoltre, che:
ad oggi non vi è stato alcun adeguamento dei compensi spettanti agli interpreti e ai traduttori;
il pagamento dei corrispettivi, inoltre, avviene, per lo più, con ritardo di 4 o 5 anni dall'avvenuta prestazione;
il compenso per gli interpreti e traduttori, di gran lunga inferiore rispetto alla media europea, ammonta a circa 5 euro all'ora;
preso atto che a parere dell'interrogante nei tribunali dovrebbe essere impiegato, in qualità di interpreti e traduttori, esclusivamente personale qualificato e iscritto ad un registro nazionale, si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione della direttiva 2010/64/UE;
se, in attuazione della direttiva, il Ministro in indirizzo abbia disciplinato o intenda disciplinare gli aspetti riguardanti i requisiti e le qualità necessarie per l'ingaggio di interpreti e traduttori;
se e quali provvedimenti intenda assumere, al fine di pervenire al riconoscimento definitivo della categoria professionale degli interpreti e traduttori;
se e quali iniziative intenda assumere, al fine di pervenire all'istituzione di un registro o albo professionale unico nazionale degli interpreti e traduttori;
se e quali iniziative intenda assumere, al fine di pervenire alla rielaborazione delle tariffe vigenti e alla rielaborazione dei criteri per la determinazione dei compensi;
se e quali iniziative intenda assumere, al fine di pervenire ad un adeguamento dei compensi spettanti agli interpreti e ai traduttori in base ai dati Istat;
infine, se intenda promuovere l'approvazione di una disciplina complessiva, che normi in maniera uniforme sul territorio nazionale l'attività di interprete e traduttore.

(4-08388)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento n. 15, integralmente sostitutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);
innova anche i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica;
premessi, inoltre, che:
secondo i nuovi nomenclatori, il dispositivo protesico acustico rimborsato dal Servizio sanitario nazionale potrà essere scelto esclusivamente attraverso i fornitori aggiudicatari di un appalto pubblico;

tale modalità di individuazione ed erogazione delle protesi acustiche, a giudizio dell'interrogante, non garantirebbe né l'appropriatezza né la qualità delle prestazioni;
inoltre, non comporterebbe la risoluzione dei problemi di udito nei pazienti ma, al contrario, acuirebbe la difficoltà dei pazienti medesimi ad accedere alle innovazioni tecnologiche;
non garantendo la personalizzazione dei dispositivi più adatti a ciascun *deficit* uditivo, infine, potrebbe generare ingenti sprechi di apparecchi acustici non appropriati alle esigenze dei singoli pazienti;
considerato che:

in Italia ci sono oltre 7 milioni di persone che soffrono di sordità;
i tecnici audioprotesisti sono gli operatori sanitari preposti e specializzati nella fornitura, nell'adattamento, nel controllo dei dispositivi protesici nonché nella prevenzione delle sindromi da *deficit* uditivo;

i tecnici audioprotesisti sono, quindi, gli operatori sanitari preposti per la cura delle persone affette da *deficit* uditivo attraverso un programma personalizzato per ciascun paziente;
costoro, come tutti i pazienti, necessitano, infatti, di cure individualizzate e rispondenti alle specifiche necessità di ciascuno individuo;

preso atto che:

con l'aggiornamento dei LEA, il ruolo dei tecnici audioprotesisti ha, invece, subito un esautoramento delle funzioni;

i tecnici audioprotesisti, infatti, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 668, dovrebbero intervenire nel processo di fornitura, adattamento e controllo dei dispositivi e operare in piena responsabilità e autonomia;

in base ai nuovi LEA, invece, i tecnici audioprotesisti possono solo individuare un apparecchio acustico rispondente alla prescrizione medica nell'ambito dei modelli e delle tipologie di apparecchi prodotti e distribuiti dall'azienda aggiudicataria del contratto di fornitura;

preso atto, infine, che:

la standardizzazione delle protesi, oltre a non comportare alcuna economia, rischia di generare il diffondersi di *malpractice* a discapito dei pazienti;

l'interesse primario della tutela della salute dei cittadini, anche in tema di udito, non può essere subordinato a logiche di standardizzazione,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di individuare e garantire un percorso assistenziale peculiare e differenziato per ciascun paziente con problemi di udito, garantendogli la possibilità di avvalersi delle competenze dei tecnici audioprotesisti;

se e quali iniziative intenda assumere al fine di garantire che i dispositivi audioprotesici erogati siano in linea con il progresso tecnologico;

se e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di valorizzare nuovamente il ruolo professionale dell'audioprotesista derivante dalla cessazione del sistema tariffario e dalla standardizzazione delle protesi;

se ritenga di dover aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti dell'associazione dei tecnici audioprotesisti al fine di individuare un regime di procedure pubbliche d'acquisto degli ausili conciliabile con i nuovi LEA o con un rinnovato sistema tariffario predisposto *ad hoc*.

(4-08389)

[DE SIANO](#), [FASANO](#), [CARDIELLO](#), [SIBILIA](#), [AURICCHIO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Pakistan è uno dei principali beneficiari delle opportunità commerciali offerte dal sistema di preferenze generalizzate della UE (SPG);

il Pakistan, grazie a questo regime, beneficia di preferenze tariffarie vantaggiose e i suoi prodotti entrano in Italia esenti da dazi;

con un provvedimento firmato dal Ministro dell'interno in data 20 ottobre è stato espulso dall'Italia un cittadino pakistano per motivi di sicurezza nazionale;

non si tratta del primo pakistano espulso dall'Italia, poiché il Paese è da sempre culla del terrorismo internazionale;

nonostante tale pericolosità, i commerci tra il nostro Paese e il Pakistan sono aumentati, sebbene lo stesso non sia in grado di attenersi alle convenzioni ONU basate su diritti umani, diritti dei lavoratori, rispetto dell'ambiente e tutela delle donne;

lo sviluppo del tessile pakistano danneggia fortemente le industrie italiane,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano avviare le procedure di sospensione del sistema SPG nei confronti del Pakistan, fino a quando il Paese non soddisferà gli obblighi in materia di diritti umani, attuando le 27 convenzioni fondamentali e cessando le persecuzioni dei cristiani.

(4-08390)

BERNINI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:

la nevicata del 13 novembre 2017, che ha interessato il Centro e il Nord Italia, ha creato notevoli disagi, in particolare alle popolazioni residenti in territori montani;

tra i territori maggiormente colpiti da tali disagi vi sono numerosi comuni dell'Appennino bolognese, che sono rimasti per molte ore completamente isolati e privi di fornitura di corrente elettrica: Marzabotto, Grizzana, Monzuno (soprattutto nella frazione di Brento), Monte San Pietro, Casalfiumanese, Monghidoro, San Benedetto val di Sambro, Castiglione de' Pepoli, Vergato, Camugnano, Castel di Casio, Fontanelice, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Sasso Marconi, Porretta e Loiano. In tutto 30.000 utenze senza luce, di cui 26.000 nel bolognese e 3.000 nel reggiano. La fornitura di energia elettrica si è interrotta, tra l'altro, anche in alcuni ospedali come a Porretta, Vergato e Loiano. È stata, inoltre, anche segnalata l'interruzione della linea telefonica per molte ore;

nel tardo pomeriggio del 13 novembre, come ha riportato la stampa locale, su questo territorio sono stati attivati 50 gruppi elettrogeni e schierati, come ha specificato Enel, 500 tecnici specializzati;

considerato che:

tali disagi appaiono ancor più incomprensibili se si pensa che la nevicata era stata ampiamente preannunciata attraverso l'allerta meteorologica emanata dalla protezione civile; i cittadini dell'Unione dei comuni dell'Appennino avevano infatti ricevuto dai propri sindaci un messaggio o una telefonata a casa (attraverso il sistema *alert system*) con l'informazione relativa all'imminente nevicata prevista per il giorno successivo e molte scuole erano state chiuse per precauzione;

tra l'altro, i sindaci dell'Unione dell'Appennino, anche attraverso la stampa locale, hanno lamentato il fatto che i gestori dei servizi (luce e di conseguenza acqua e telefonia) si sono lasciati cogliere impreparati da un evento che, come già ribadito, era stato ampiamente previsto: hanno, inoltre, evidenziato la difficoltà nel rapportarsi con il gestore quando questi eventi accadono e il fatto che le risposte fornite in tali occasioni siano spesso interlocutorie e vaghe. Hanno inoltre sottolineato la necessità di una costante opera di manutenzione, in particolare delle linee elettriche;

rilevato che:

non è la prima volta che tali disagi si verificano: basti pensare al *blackout* del febbraio 2015 verificatosi a seguito delle nevicate e non solo sull'Appennino bolognese o ai medesimi episodi verificatisi nel 2012, in particolare nel Centro Italia. Negli anni si è assistito a numerosi episodi di questo tipo, con interi paesi, in particolare montani, completamente tagliati fuori dai collegamenti, in termini sia di energia elettrica che di trasporti, con gravi difficoltà anche per gli stessi sindaci di mettersi in contatto con le abitazioni più lontane e isolate;

tali disagi si manifestano anche in occasione di eventi atmosferici non particolarmente eccezionali e anche in situazioni che, a parere dell'interrogante, sono oggettivamente gestibili e sostenibili. Disagi che, pertanto, appaiono sproporzionati anche in considerazione del fatto che, nel caso specifico del 13 novembre 2017, la nevicata è durata appena qualche ora con accumulo di neve di pochi centimetri, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quale giudizio ne diano;

a chi siano da ascrivere eventuali responsabilità per l'interruzione di energia elettrica per così tante ore

a seguito della nevicata del 13 novembre e se siano previsti eventuali rimborsi per i cittadini e sanzioni per i gestori delle linee elettriche, telefoniche e di quelle relative ad altri servizi;
stante il continuo ripetersi di tali disagi, se intendano, ciascuno per la propria competenza, sollecitare una tempestiva verifica delle linee elettriche, infrastrutturali, telefoniche dei territori maggiormente colpiti, al fine di individuare le problematiche e le criticità da risolvere e fare in modo che chi di competenza si attivi a tale scopo, ponendo fine a situazioni di disagio che si manifestano pressoché puntualmente in caso di maltempo.

(4-08391)

LUCIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 28 dicembre 2016, con la delibera n. 430, il Consiglio comunale di Terni ha approvato il "piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021", ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali);

in data 20 giugno 2017 il Ministero dell'interno, attraverso la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 243-*quater*, giudicando il piano del Comune di Terni "non del tutto conforme", rilevando numerose criticità sia sulla massa passiva che sulla copertura finanziaria;

in data 14 luglio 2017 la sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei conti, con deliberazione n. 83//2017/ PRSE, ha respinto il piano;

il Comune di Terni si è avvalso della facoltà di presentare ricorso dinnanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti;

considerato che:

dall'articolo della testata "Umbriaon" del 27 ottobre 2017 dal titolo "Terni, Corte dei conti: tempi si allungano", si apprende che "Mercoledì 22 novembre. Questa è la data nella quale la Corte dei conti avrebbe dovuto prendere in esame il ricorso presentato dal Comune di Terni nei confronti della bocciatura del piano di riequilibrio dei conti di palazzo Spada (...) proprio su indicazione dei consulenti - alla Corte dei conti verrà chiesto di poter fare delle integrazioni al piano di riequilibrio finanziario pluriennale bocciato a luglio dalla sezione regionale della stessa Corte dei conti dopo il giudizio negativo del ministero dell'Interno (...) Se, come si sarebbero detti convinti i consulenti del Comune, la Corte deciderà di consentire l'integrazione, il giudizio verrà sospeso. Solo che questa decisione riporterebbe di fatto, tutta la procedura alla fase iniziale. Il 'nuovo' piano di riequilibrio dovrebbe essere nuovamente sottoposto al giudizio del ministero dell'Interno, poi alla Corte dei conti regionale e quindi a quella nazionale. I tempi, quindi, si allungheranno dismisura";

inoltre, nell'articolo de "La notizia quotidiana" del 2 novembre dal titolo "Comune Terni e predissesto, Giunta decisiva sul piano B" viene asserito che: "I 'rumors' insistenti vogliono che codesta seconda versione del piano (in sostanza, completamente diversa dall'attuale piano 'soft' di predissesto, già bocciato dal Viminale e della magistratura contabile) possa essere in qualche modo 'suggerita' - e dunque temporalmente contestuale - dalla stessa Corte dei conti, attraverso una interlocuzione scritta e ufficiale, se non in una vera e propria sentenza che potrebbe eventualmente palesarsi tra il 15 e il 22 novembre";

altresì, l'articolo della testata "Umbriaon" del 3 novembre dal titolo "Terni, pressing politico sul 'Fondo di rotazione'" riporta che: "Piano di riequilibrio e possibile ipotesi alternativa - che potrebbe prevedere il ricorso al 'fondo di rotazione' - da sottoporre il 22 alla Corte dei conti, nella speranza di ottenere una sospensione del giudizio (dopo la bocciatura ricevuta dalla sezione umbra dello stesso tribunale contabile). Se ne è discusso, giovedì pomeriggio, nella riunione della giunta comunale di Terni";

visto che:

il comma 5 dell'art 243-*quater* del testo unico dispone: "La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso";

il comma 7 dispone che il diniego dell'approvazione del piano comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga conforme alla normativa la possibilità da parte delle amministrazioni di presentare un secondo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, *ex art. 243-bis* del testo unico, o un'integrazione al primo, in caso di mancato accoglimento del ricorso presentato dinnanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti, o se, al contrario, si debba invece procedere con la deliberazione del dissesto ai sensi del comma 7 dell'art. 243-*quater*;

se ritenga procrastinabile il termine di 30 giorni per il pronunciamento delle sezioni riunite della Corte dei conti;

se ritenga conforme alla norma o alla prassi la vicenda descritta secondo cui le sezioni riunite della Corte dei conti possano avere interlocuzioni con gli enti locali "scritte ed ufficiali" o se il loro pronunciamento e azione debbano limitarsi esclusivamente alla conferma o all'annullamento della delibera adottata dalla Corte regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 243-*quater* del testo unico degli enti locali.

(4-08392)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-04095, del senatore Albertini, sulle implicazioni relative ad un messaggio offensivo nei confronti di un parlamentare;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04096, del senatore Lucidi ed altri, sulla salvaguardia dell'ex Panetto e Petrelli di Spoleto (Perugia);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04098, del senatore Giroto ed altri, sull'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04097, della senatrice Lezzi ed altri, sulla diagnosi e cura dei pazienti con MCS (sensibilità chimica multipla).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 904a seduta pubblica del 24 ottobre 2017, a pagina 118, sostituire l'annuncio intitolato "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", con il seguente:

"Il Presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 571*);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 572*).";

conseguentemente l'avviso di rettifica pubblicato nel Resoconto stenografico della 906a seduta del 26 ottobre 2017, a pagina 95, si ha per non apposto.

Nel Resoconto stenografico della 907a seduta pubblica del 31 ottobre 2017, a pagina 22, sotto il titolo: "Disegni di legge, annuncio di presentazione", alla seconda riga del quarto capoverso, dopo la parola: "codice" inserire le seguenti: "di procedura".

1.5.2.3. Seduta n. 909 (ant.) del 16/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

909a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (Relazione orale)(ore 9,39)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2942.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2942, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione e, con riferimento all'articolo aggiuntivo in materia di concessioni autostradali, reca una correzione di tipo contabile e chiarisce la procedura per la stipula degli atti convenzionali.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, chiedo conferma che, oltre alla modifica indicata dal Ministro, non siano state apportate ulteriori correzioni su altre parti del testo.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Finocchiaro se intende rispondere o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio.

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, sarà la Commissione bilancio a verificare le ultime correzioni apportate e a sottoporle all'Aula come condizione.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è stata rilevata una incongruenza in un emendamento riguardo il pagamento degli straordinari delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Da questo punto di vista vorrei avere conferma che sia stata recepita la necessità di intervenire o no su quel testo. Per un errore, probabilmente dettato dalla fretta, il Corpo dei vigili del fuoco risultava escluso dalla possibilità del pagamento degli straordinari.

Ora, dal momento che per questa soluzione era indicata la possibilità di attingere ai fondi per le assunzioni, il Movimento 5 Stelle non ha nulla da eccepire sul fatto d'intervenire in senso equitativo ed evitare disparità di trattamento. Chiedo conferma del fatto che la modifica sia stata inserita nel maxiemendamento.

Nell'annunciare, per questo aspetto, la nostra non contrarietà, chiedo al Governo di voler considerare la possibilità di anticipare le assunzioni previste negli anni a venire, per garantire un maggiore contingente, previsto in legge di bilancio, passando dalle cinquanta unità indicate a un numero più consistente, che potrebbe essere 169, se non 200, come propone il Movimento 5 Stelle.

Da questo punto di vista, sollecitiamo il Governo a voler assumere un impegno per rimediare a una tale distorsione.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al ministro Finocchiaro se vuole intervenire o se sia preferibile attendere il parere della Commissione bilancio per approfondire eventualmente il tema.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, aspettiamo il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,03).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia finanziaria.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti un'ora e quaranta minuti, sulla base di specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno, poi, le dichiarazioni di voto. La chiama avrà inizio intorno alle ore 13.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì preso atto dell'andamento dei lavori in 5^a Commissione sul disegno di legge di bilancio; si è pertanto convenuto che l'esame del provvedimento in Aula avrà inizio lunedì 27 novembre, alle ore 16,30. Pertanto la prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere all'Ufficio di Presidenza, a lei e a chi l'affianca di rendere noto un dato ai cittadini italiani. È un'operazione che si può compiere utilizzando un semplice *computer*, ma è giusto che venga fatta in questa sede istituzionale, in questa Alta Camera che è il

Senato. I cittadini italiani dovrebbero essere informati di quante fiducie sono state poste su disegni di legge durante il Governo Renzi e il Governo Gentiloni e quanti, invece, disegni di legge di origine parlamentare sono stati votati.

È un quadro - a mio avviso - importante per far capire agli italiani come sta lavorando - oppure non sta lavorando - questo Parlamento. Se questo dato venisse comunicato ufficialmente dalla Presidenza durante una delle prossime sedute, il popolo italiano ringrazierebbe. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 10,04)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, non mi aspettavo di essere chiamata subito a intervenire e, quindi, non ho molto da disquisire in materia.

Mi interessa però sottolineare il fatto che il decreto-legge fiscale è diventato molto più ampio rispetto al testo originario: sono state inserite al suo interno molte disposizioni, forse anche insperate, e questo mi fa piacere.

Mi piace anche sottolineare il fatto che nel decreto-legge è stata inserita parte del disegno di legge che riguarda l'uso farmacologico della *cannabis*. Sia io che il senatore Maurizio Romani facevamo parte dell'intergruppo che ha contribuito alla stesura del disegno di legge per l'uso dei cannabinoidi. Mi fa quindi piacere che tale misura, una volta votata alla Camera, dal momento che probabilmente non ci sarebbe stato tempo a fine legislatura per votarla anche in Senato, sia stata inserita all'interno del decreto legge. È una misura molto importante per i pazienti che hanno necessità di questo tipo di cure. Mi fa altresì piacere che sia stato implementato o comunque rifinanziato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sappiamo che l'Italia è un Paese fondato sulla piccola e media impresa; conseguentemente esse hanno bisogno di sostegno per poter andare avanti.

Un'altra misura che ritengo positiva, anche se è stata già in qualche modo contestata, concerne il lavoro autonomo, settore nel quale si è stabilito un equo compenso per i lavoratori autonomi delle varie categorie, tra cui c'è anche la categoria dei liberi professionisti infermieri, alla quale appartengo. C'è probabilmente da rivedere qualcosa in quell'ambito, mi fa però piacere che sia stato inserito all'interno del decreto fiscale. Anche in tal caso infatti si trattava di un disegno di legge in discussione in Commissione lavoro, previdenza sociale; mancando però pochi mesi alla fine della legislatura, non saremmo stati in grado di portarlo all'esame dell'Assemblea e votarlo.

Per una serie di molteplici e valide ragioni all'interno di questo decreto-legge fiscale, come ce ne sono probabilmente altrettante da correggere e migliorare, come Gruppo Italia dei valori, voteremo positivamente la fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, stiamo discutendo di un decreto-legge collegato al bilancio. Abbiamo ascoltato delle esuberanti esternazioni da parte di Padoan e del *premier* Gentiloni Silveri, che non trovano alcun tipo di giustificazione se una persona, mediamente accorta, approfondisce effettivamente i numeri, i dati e la situazione economica italiana. Qualche dubbio l'Europa se lo pone; tra ieri e oggi abbiamo letto le dichiarazioni del vice presidente della Commissione europea Katainen, che, ermetico, ha detto che tutti vedono che l'Italia non migliora. Questo è il dato di chi deve certificare, alla fine, i bilanci del nostro Paese. Si ricorda che avremmo dovuto effettuare, come impegno comunitario previsto, una riduzione di *deficit* strutturale allo 0,6 per cento; il Governo già afferma che il prossimo anno non potrà essere migliore dello 0,3 per cento. Siamo esattamente alla metà degli impegni che ci eravamo presi con l'Europa, al punto che, secondo quanto affermato ancora dalla Commissione europea, invierà a Roma una lettera per ribadire la necessità di rispettare tutti gli impegni presi con Bruxelles.

L'Europa ci dà anche una piccola mano e una piccola attenzione, decidendo che il giudizio nei nostri confronti verrà rinviato a quando si conosceranno le cifre definitive del 2017. Ricordiamo che questo nei confronti della maggioranza e del Governo non è altro che un atto di cortesia perché con esso l'Europa afferma di non voler entrare a gamba tesa e influenzare le prossime elezioni. C'è scritto infatti tra le righe che un intervento sanzionatorio dell'Europa in questo momento non farebbe altro che favorire i partiti euroscettici. Ricordiamo che noi, come Lega Nord, ci iscriviamo nei partiti euroscettici nei confronti di questo tipo di Europa. Sappiamo che non siamo molto amati o stimati da parte degli euroburocrati per cui un po' di aiuto ve lo stanno dando, loro malgrado.

Andiamo a vedere come si comportano. Noi esultiamo perché si sta leggermente crescendo, dell'1,8 per cento. Dovremmo, però, confrontarci con il dato di crescita medio europeo. Ebbene, vediamo che Paesi come Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia e Romania crescono dal 5 all'8,6 per cento; persino Bulgaria e Cipro crescono del 4 per cento. È stato fatto un paragone ciclistico che è abbastanza simpatico secondo il quale l'Italia sta uscendo e aggregandosi al *peloton*: si tratta di un termine ciclistico che significa gruppo. Ebbene, quando un ciclista buca, cade o quant'altro deve affannarsi non per raggiungere la vetta della corsa ma almeno per agganciarsi al gruppo. Bene, noi stiamo faticando per arrivare alla media europea dalla quale siamo ancora lontani. Infatti, essendo noi venticinquesimi su ventotto, non credo ci sia molto da esultare, anzi c'è da recriminare per non avere sfruttato momenti favorevoli che avrebbero potuto portarci in una situazione diversa.

Vi inviterei a leggere una prefazione che ha scritto il professor Baldassarri, che oltre ad essere nostro ex collega è stato anche Vice Ministro dell'economia, che riporta dati drammatici. In premessa, se non ci fosse stato l'intervento di Draghi e della BCE con l'operazione del *quantitative easing*, noi ci troveremmo in situazioni drammatiche. Nulla è stato fatto per migliorare la situazione interna dei conti e dell'economia italiana. Baldassarri scientificamente dice che senza l'intervento della BCE oggi il debito italiano avrebbe sfiorato il 150 per cento. Non è bella da leggere, ma bisogna prendere atto di questa infelice realtà. Abbiamo appreso, per esempio, che a forza di stimoli della Commissione, tra i Comuni colpiti dalle calamità pubbliche, oltre ai pochi Comuni fiorentini, o meglio toscani, sono stati fatti rientrare anche i Comuni colpiti dagli ultimi terremoti. A tale proposito vorrei aggiungere che qualche giorno fa abbiamo letto le dichiarazioni del *premier* Gentiloni Silveri che diceva che aiuteremo immediatamente le popolazioni di Iran e Iraq colpite dal terremoto. Non è una brutta cosa aiutare persone e Paesi colpiti dai terremoti ma noi ci chiediamo se il *premier* Gentiloni Silveri si renda conto delle condizioni in cui sono i nostri terremotati di Abruzzo, Marche, Umbria e dell'alto Lazio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Qui non si parla di interventi perché ci sono ancora le macerie, non case o edifici messi in sicurezza. Altro che nuove abitazioni, abbiamo popolazioni che stanno rischiando di passare il secondo inverno in condizioni deprecabili! Presidente Gentiloni Silveri, lei è lì *in primis* per risolvere i problemi degli italiani; *in primis* i problemi degli italiani.

Direi che la conclusione che se ne trae è che il decreto-legge è pasticciato. Perché, infatti, inserire in un decreto fiscale delle norme che non c'entrano niente? Parlo delle norme sulla difesa con le quali si modificano la durata delle cariche dei Capi di Stato maggiore di Esercito, Marina, Aviazione e del Comandante generale dei Carabinieri? Poca cosa, se vogliamo, dato che si passa da due a tre anni, ma è arrivata alla fine del suo *iter* la discussione Libro bianco della difesa nel quale sono inserite tutte queste disposizioni in modo organico nella rivisitazione della normativa sulla difesa. Perché esportarle in un testo fiscale che non c'entra assolutamente niente?

Inoltre, gli italiani non vanno presi in giro. Per quanto riguarda Alitalia, già nel 2008 Prodi ci aveva raccontato un po' di storielle.

Prestiamo 300 milioni ad Alitalia per uscire da una crisi momentanea (tanto saranno rimborsabili). Quei 300 milioni ormai sono andati e nessuno potrà più pensare di incamerare quella cifra. Del resto, una società che fa debiti e non utili, che non è in grado di pagare i propri fornitori, come può rimborsare un debito contratto con lo Stato, il quale bonariamente - si sa - si mette sempre alla fine dell'elenco dei creditori? Si stabilisce allora di dare un ulteriore prestito di 600 milioni, che Alitalia avrebbe dovuto restituire adesso, a novembre, ma ovviamente Alitalia non è in grado di restituire

assolutamente nulla: continua ad accumulare debiti e non facciamo altro che spostare al 2018 questo impossibile rimborso. Nel frattempo, però, Alitalia è ancora con le casse vuote e allora stanziamo altri 300 milioni, ma del resto questi verranno erogati o stanziati senza che vi sia una variazione di bilancio. Ci si può domandare come mai, ma perché non è necessario in quanto non comporta fabbisogno, in quanto la spesa sarà rimborsata nello stesso anno (saranno erogati nel 2018 ed entro il 2018 dovranno rimborsarli). Diciamocelo francamente: se l'Alitalia è una struttura-società decotta, perché continuiamo a raccontare le storielle? Ormai non ci crede più nessuno. Ogni tanto agli italiani si dica in quali situazioni ci troviamo e tutti si rimboccheranno le maniche e faranno la propria parte, ma non continuiamo con le falsità, non continuiamo a raccontare bugie.

I termini indubbiamente hanno un significato. Quando noi leggiamo, almeno dai titoli del testo, che verrà sterilizzata l'IVA, tutti respiriamo, perché «sterilizzazione» è un termine che tranquillizza, ma se andiamo a verificare vediamo che l'IVA più bassa, quella al 10 per cento, chiamata anche IVA agevolata perché tocca i beni di largo consumo, cioè tutto il consumo della fascia medio-bassa della popolazione, passerà dal 10 attuale all'11,14 per cento. Il Governo dice di se stesso: «Siamo stati bravi, perché avremmo potuto aumentarla fino all'11,50 per cento». Ma scusate - mi rivolgo al Governo, ai Ministri - si sta provando a livello italiano, meglio ancora su stimolo europeo, a far partire un po' di inflazione perché questo incrementerebbe consumi e farebbe ripartire l'economia; sappiamo che l'unico strumento che deprimerebbe e bloccherebbe i consumi è proprio l'IVA e qual è il provvedimento cui il Governo mette mano per fare un po' di cassa? È proprio quello sull'IVA sui prodotti di largo consumo, che tocca la fascia più larga della popolazione italiana.

In conclusione, signor Presidente, vorrei toccare rapidamente il tema della SIAE. Erano anni che proponevamo provvedimenti, sempre bocciati in quest'Aula, sostenendo che la SIAE non lascia nulla a editori ed autori: mangia il 90 per cento di quello che incamera, quindi ben vengano le liberalizzazioni delle raccolte. Ma queste cose sarebbero state da farsi in tempo passato.

Quanto alla *golden power*, tuteliamo i nostri interessi, come stanno facendo tutti. L'ultimo caso che ricorderemo facilmente è la questione francese dei cantieri navali: la coreana STX esce, propone a Fincantieri di acquistare, Fincantieri acquista, interviene il Governo francese di Macron opponendo un no assoluto e decide assolutamente di nazionalizzare i cantieri di Saint-Nazaire. Questo per dire che si tutela l'interesse strategico dello Stato, in questo caso quello francese: tutti fanno i propri interessi e probabilmente l'Italia è l'ultima a farlo.

A proposito della tutela dei nostri interessi, pensiamo ad esempio alle quote di immigrati: nessun Paese europeo rispetta le direttive europee. Forse dovremmo imparare anche noi, o meglio dovrebbe imparare anche il nostro Governo, a proteggere un po' di più gli interessi degli italiani.

A questo punto, norme pasticciate, norme aliene come quelle sulla difesa, aumento dell'IVA che è molto preoccupante, dati allarmanti (e l'Europa ce lo continua a ricordare). Diciamola tutta: non poter apportare una minima modifica - perché qui non si può neanche discutere, in quanto ormai c'è la fiducia facile su tutti i provvedimenti - è un esproprio effettivo delle funzioni legislative del Parlamento da parte di un Governo, che poi dimostra anche una grande incapacità di uscire dalle situazioni di crisi.

A queste condizioni, la Lega Nord non può dare la propria fiducia a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di discussione generale avevo chiesto al Governo di riconsiderare l'emendamento 13.0.7, poi diventato l'articolo 13-bis, che regala più di 5 miliardi a una partecipata per la gestione dell'autostrada del Brennero. Questa autostrada, fin dalla sua inaugurazione negli anni Sessanta, è in mano alla stessa società, una società in gran parte pubblica. Ci sono norme europee che prevedrebbero di indire gare per affidare il rinnovo di una concessione autostradale, tanto che nel 2011 il governo Berlusconi, con il ministro Matteoli, lo aveva fatto. La gara prevedeva una serie di condizioni iniziali, rispetto alle quali i partecipanti alla gara sarebbero potuti intervenire proponendone di migliori, ad esempio a livello di pedaggi (per gli automobilisti ciò avrebbe significato

pagare di meno), a livello di interventi per il rinnovo di strutture e per la riduzione del numero di anni della concessione. Il Governo Renzi-Gentiloni Silveri, anziché fare gli interessi dei cittadini indicendo una gara, ha aspettato questi tre anni senza fare le gare per poi regalare per trent'anni la suddetta concessione, oltre ai tre di proroga di fatto, perché non è stata indetta la gara (quindi un totale di trentatré anni), a una nuova società, guarda caso una società partecipata, proprio quel genere di società su cui il Governo avrebbe detto di voler fare un taglio, un drastico disboscamento. Forse è stata eliminata qualche partecipata che costava 20.000 o 30.000 euro e magari, in molti casi, rendeva anche servizi ai cittadini e poi se ne fa una nuova per incamerare la bellezza di 11 miliardi di incassi, dei quali oltre 5 di margine operativo lordo, sostanzialmente di profitto. Sono 5,5 miliardi che in gran parte potevano essere recuperati allo Stato, ovvero al contribuente-utente, sotto forma di diminuzione dei pedaggi e attraverso una gara, ma il Governo, che si è sempre vantato di voler far le gare, sta cercando tutti i trucchi per non farle.

Leggo sui giornali del tentativo di regalare una ventina di miliardi ad Autostrade per l'Italia, un regalo puro, perché troverebbero giustificazione nella costruzione di un'infrastruttura che si doveva fare già nel 2002, secondo la società Autostrade, e che costa 4 miliardi. Questo è veramente un fatto scandaloso ed è di gran lunga la misura più imponente dal punto di vista finanziario dell'intero provvedimento.

Il Governo lo ha confermato nel maxiemendamento. Solo questo sarebbe motivo ampiamente sufficiente per votare contro la fiducia, ma soprattutto per esprimere un giudizio estremamente negativo sulla politica del Governo, che centellina i soldi per terremotati, alluvionati, popolazioni e territori colpiti dagli incendi e poi trova 5,5 miliardi da dare a una partecipata da sempre dominata dal partito dell'SVP, ai cui rappresentanti faccio i complimenti perché hanno indubbiamente fatto gli interessi del loro partito e anche in parte della loro popolazione ma a danno di tutti gli italiani e del sistema economico italiano. (*Applausi delle senatrici Fucksia e Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei sa molto bene che l'Italia centrale è stata colpita lo scorso anno da un grave terremoto. Lei stesso si è recato più volte nei luoghi del disastro. Tale calamità ha determinato una vera e propria emergenza abitativa. Sono state richieste 3.702 abitazioni, 1.843 solo dalla Regione Marche. A oggi, per l'emergenza abitativa nelle Marche, ne sono state consegnate 287.

Qualche cittadino ha provveduto in proprio a realizzare una costruzione per la propria esigenza abitativa, perché ha visto come una forzatura il portarsi lungo la costa.

Ora il Governo, per far fronte a questa situazione, ha previsto nel provvedimento un articolo 8-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 stabilendo che per gli interventi di realizzazione di immobili eseguiti nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 in assenza di titolo abitativo e per impellenti esigenze abitative dei proprietari, questi ultimi possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L'autorizzazione - anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che reca «ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria» (vi è cioè una deroga all'ordine di rimettere in pristino o di pagare una sanzione) - viene data previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco, nonché nel rispetto delle leggi regionali.

C'è un errore nella formulazione dell'emendamento e mi sono battuto in Commissione per far capire al rappresentante del Governo, il vice ministro Morando, che la deroga deve essere generalizzata. Nel momento in cui non vi sono la compatibilità paesaggistica o il parere favorevole del parco oppure la costruzione non rispetta le leggi regionali, siamo al punto di partenza. Quest'emendamento serviva per risolvere un caso, che è diventato emblematico e ci ha reso un po' ridicoli, avendo riguardato una modesta casetta. La deroga va estesa a tutte le norme, altrimenti, se la estendiamo solo all'ordine di rimessione in pristino o di versamento d'indennità pecuniaria non risolviamo il problema. La deroga, siccome si trattava di un'autorizzazione provvisoria, bisognava farla a tutte le leggi: concederla provvisoriamente avrebbe permesso di risolvere un problema, poi, appena risolto il problema e

ricostruita l'abitazione, si sarebbe demolito tutto. Senza la deroga a tutto, invece, quella costruzione rimarrà comunque abusiva sul momento. Avrei quindi spostato questa deroga all'inizio, dicendo che si sarebbe agito in deroga a tutte le norme vigenti, trattandosi di una soluzione emergenziale.

Credo che adesso sia troppo tardi per risolvere questo problema. Magari bisognerà presentare un emendamento alla legge di stabilità, che corregga questo aspetto: la deroga serve cioè per ogni legge riferita alle costruzioni realizzate per far fronte alle esigenze abitative nelle Marche e anche nelle Regioni contermini. (*Applausi del senatore Malan*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, mi rifaccio all'intervento che ha già avuto modo di svolgere ieri in discussione generale il senatore Milo, membro della Commissione bilancio; la dichiarazione di voto sarà svolta da un altro senatore campano, che è anche Vice presidente della stessa Commissione, il senatore Langella.

A me, signor Presidente, preme sottolineare un fatto: in Commissione si è lavorato molto e bene, anche fino a tarda ora. Ho visto, fra l'altro, la partecipazione di molti colleghi di tutti i Gruppi, che non erano membri della Commissione, la quale quindi è stata molto partecipata. La questione di fiducia posta è dovuta a una mera necessità, perché sappiamo tutti che il decreto-legge fiscale dev'essere convertito e dobbiamo ancora mandarlo ai colleghi della Camera che, se dovessero apportarvi modifiche, ce lo dovrebbero rimandare a noi che, come abbiamo visto poc'anzi durante la Conferenza dei Capigruppo, abbiamo già un calendario forzato per la legge di stabilità e di bilancio. Già da oggi pomeriggio, subito dopo questa seduta, la Commissione bilancio si riunirà e il presidente Tonini ha stilato un calendario che è un *tour de force*: la prossima settimana dobbiamo riunirci tutti i giorni per discutere gli oltre settecento emendamenti che sono stati segnalati e presentati.

La cosa importante che mi preme sottolineare e che, ovviamente, ci soddisfa tantissimo, è che è un decreto-legge fiscale del quale, in piccola parte, siamo stati protagonisti su alcune questioni importanti; e ne andiamo fieri. Soprattutto perché all'articolo 1, dove si parla (tra le altre cose) della famosa rottamazione delle cartelle, possiamo affermare che, praticamente, tra il testo del decreto e gli emendamenti approvati sono stati riportati pedissequamente i concetti da noi proposti già lo scorso anno sempre sul decreto fiscale. L'anno scorso non siamo stati ascoltati, quest'anno siamo stati ascoltati. È stata ampliata la platea. Sono state traslate le date e, come noi avevamo previsto, gli incassi sono stati superiori a quelli previsti dal Governo. Quindi, come Gruppo, in maniera silente abbiamo lavorato e abbiamo impedito e denunciato un tentativo da parte di spezzoni della maggioranza attraverso un emendamento del relatore, avallato dal ministro Padoan e dal vice ministro Casero, ma non dal vice ministro Morando, che ieri, giustamente, il collega Milo ha ringraziato. Ringraziamento al quale, da Capogruppo, mi unisco. Costoro volevano introdurre un folle meccanismo di finanziamento delle agenzie fiscali a provvigione sull'incassato; oltre all'ennesimo tentativo di parasanatoria dei dirigenti decaduti e altre amenità, come avrebbe detto il senatore D'Anna.

Con il nostro decisivo intervento e la collaborazione di tutti i senatori del Gruppo ALA, in Commissione abbiamo aperto gli occhi anche agli altri componenti dello stesso Governo e della maggioranza, e l'emendamento, che era stato presentato come blindato, è stato ritirato in poche ore. Questa è stata la nostra funzione, quella di un Gruppo che lavora senza scranni e senza seggiole; come ha detto ora il senatore Verdini, siamo 14 Ministri senza portafoglio.

C'è, poi, un altro punto del quale noi riteniamo di andare fieri e orgogliosi. Ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire come Ischia abbia ottenuto un grosso riconoscimento grazie al nostro Gruppo e come noi potremmo andare a testa alta a Ischia e dire che abbiamo fatto il nostro dovere, cosa che non hanno fatto altri Gruppi e cosa, soprattutto, che non ha fatto la Regione Campania.

Ebbene, oggi su «Il Mattino» c'è scritto: grazie al governatore De Luca; ma a noi dal presidente della Regione Campania De Luca non è pervenuto nulla. Egli non ha fatto alcuna pressione: autonomamente, i senatori campani del Gruppo ALA hanno sensibilizzato tutto il Gruppo, cosa che ci ha permesso di presentare emendamenti che il Governo ha accettato. Per questo abbiamo ringraziato il vice ministro Morando e la ministra Finocchiaro.

Essi ci hanno ringraziato di avere impedito al Governo di fare una figuraccia ma soprattutto di far sì che i terremotati di Ischia fossero trattati diversamente da tutti gli altri terremotati. Noi siamo riusciti a impedire questo *gap* mentre De Luca - se non tramite lo Spirito santo - non ha speso una parola né con noi e, da quanto abbiamo visto, neanche con la maggioranza.

I nostri interventi non sono stati di poco conto, perché sono stati pari a circa 45 milioni (90 miliardi di vecchie lire). Soprattutto, però, io penso a tutte le agevolazioni che siamo riusciti a inserire, come la sospensione del versamento dei tributi, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda i tributi locali, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire per i tre Comuni dell'isola colpiti, precisamente i Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forio d'Ischia. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione di detti Comuni è stata autorizzata la spesa di 20 milioni, senatore D'Anna, per il prossimo anno e di 10 milioni per quello successivo. Oltretutto, per sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, sono stati concessi 10 milioni per il 2018?2019, con contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito.

Questo è stato possibile grazie a emendamenti firmati dai nostri senatori campani e senza fare passerelle a Ischia quando c'è stato il terremoto (come hanno fatto tanti personaggi politici, anche importanti, tanti parlamentari, tanti senatori anche di questa Assemblea). Nel momento di passare dalle parole ai fatti non abbiamo fatto come l'Italia calcistica che il *goal* non l'ha fatto. Noi il *goal* lo abbiamo fatto, ovviamente anche grazie al Governo che ci ha ascoltati e ci ha permesso di dire oggi che il nostro dovere di senatori, e di Gruppo, lo abbiamo fatto.

È per questo che, anche per le considerazioni che ho fatto all'inizio, riteniamo che la fiducia sia necessaria. La fiducia viene da un lavoro corale; sarà poi il senatore Langella, in sede di dichiarazione di voto, a elencare i punti sui quali daremo il nostro consenso. Io ho voluto riportarne due. Uno lo avevamo già evidenziato lo scorso anno, ma non ci avevate dato l'attenzione che meritavamo; quest'anno ci avete detto che avevamo ragione, quindi abbiamo contribuito a impedire che ancora una volta gli italiani venissero vessati, poiché l'Agenzia delle entrate è veramente un vessatore. Lo abbiamo impedito e abbiamo cercato di contribuire a testa alta alla ricostruzione dei Comuni terremotati di Ischia. Possiamo dire che siamo stati noi, e non certo il Governatore campano, come titola «Il Mattino». Questo la dice lunga sulle notizie riportate dai giornali, visto che non siamo assolutamente un Gruppo vicino al governatore De Luca, che forse dovrebbe impegnarsi un po' di più per questa sua isola.

Daremo la fiducia al Governo per le considerazioni che ha fatto il collega Milo ieri, per le considerazioni *flash* che ho fatto io adesso e per quanto dirà il senatore Langella dopo. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5a Commissione si è riunita per esaminare, come da prassi ormai consolidata, i profili di copertura nonché la corrispondenza del testo proposto dal Governo alla fiducia dell'Assemblea a quello approvato dalla Commissione bilancio nelle ore passate.

La Commissione ha verificato la modifica già segnalata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al comma 4 dell'articolo 13-*bis*, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, riscontrandone la natura ordinamentale meramente formale, e cioè l'inserimento nella procedura di approvazione delle concessioni dell'approvazione del CIPE, che non era prevista nel testo originario.

Ha poi preso atto delle condizioni, poste dalla Ragioneria generale dello Stato per il parere favorevole espresso nella relazione tecnica, che riguardano tre punti. Anzitutto, l'espunzione dell'articolo 1-*ter*, sui fabbricati di lusso, che comporta oneri privi di copertura finanziaria per 5,4 milioni di euro, e che quindi va stralciato.

C'erano degli aspetti di quella norma che sono sfuggiti al nostro esame e che, invece, la Ragioneria ha

messo in evidenza e quindi raccomandiamo al Governo di stralciare dal testo del maxiemendamento l'articolo 1-ter.

Sono poi state fatte delle correzioni relative all'emendamento 2.4 (testo 3) e all'emendamento 7.31 (testo 2). In realtà, per quanto riguarda quest'ultimo, c'è stato un errore procedurale dovuto all'ora notturna in cui abbiamo terminato i nostri lavori in Commissione, perché erroneamente è stato riportato...

PRESIDENTE. Presidente Tonini, ci può indicare le pagine, per poter seguire meglio.

TONINI (PD). Nella relazione tecnica sono indicati, in calce alla firma del Ragioniere. Uno di questi è l'emendamento 7.31 (testo 2), secondo cui, all'articolo 7 «il comma 10-bis va sostituito come segue...». Si tratta quindi del comma 10-bis.

Le chiedo un attimo, signor Presidente, perché non trovo la norma nel testo: conosco la norma, ma non trovo la sua collocazione all'interno del maxiemendamento. La norma è collocata, nell'articolo 6-bis, a pagina 20 del maxiemendamento (ringrazio la senatrice Bonfrisco per l'aiuto nell'individuazione del punto preciso del testo). Si tratta, quindi, dell'articolo 6-bis, che è intitolato «Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» e recepisce l'emendamento 7.31 (testo 2). La Commissione ha riscontrato che il testo proposto dalla Ragioneria è in effetti quello che è stato approvato dalla Commissione bilancio; poi, però, è stato erroneamente riportato nel testo finale un testo precedente. Quindi c'è stato un errore materiale nel nostro lavoro, dovuto al fatto che il relatore ha consegnato alla segreteria il penultimo testo, anziché l'ultimo testo approvato, che era l'unico che aveva il consenso della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo riscontrato queste esigenze e quindi raccomandiamo al Governo di accogliere le richieste del Ragioniere generale dello Stato, che peraltro corrispondono all'effettivo iter della norma in Commissione.

PRESIDENTE Prendiamo atto del parere, senatore Tonini.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea allievi, allieve, docenti e accompagnatori dell'Istituto «Enrico Fermi», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942 e della questione di fiducia (ore 10,45)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, come già abbiamo convenuto nel corso della riunione della Commissione, il Governo intende accogliere tutte e tre le richieste di modifica del testo che ha illustrato il presidente Tonini e quindi accetta di apportare al testo su cui è stata posta la questione di fiducia le modifiche che consentono il pieno accoglimento delle condizioni di cui alla relazione tecnica e alla lettera riassuntiva della Ragioneria generale dello Stato sul testo in questione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) (M5S). Signor Presidente, è bello che venga presentato un maxiemendamento e poi, durante la discussione sulla fiducia, si scopre che qualcosa non va. Ricordo che qualche anno fa è successo lo stesso con la legge di bilancio; lei mi disse allora che non era sua responsabilità, ma del Governo. Ora io mi chiedo: in questi anni il Governo ha imparato a fare le leggi per bene o no? A me sembra di no, e non solo perché ogni volta deve tornare su quello che ha fatto.

Si stava parlando del terremoto. Tutte le volte che si fanno provvedimenti per delle emergenze, anche quando si vanno a prolungare o a sospendere i termini per il pagamento dei tributi, ci si accorge che il tempo concesso dal Governo è sempre poco. Anche quest'anno si stanno prolungando i termini delle sospensioni e, se ciò fosse stato fatto in tempo e per bene, le persone si sarebbero anche organizzate.

Ora si ripresenta la questione di Livorno, che voglio proprio prendere ad esempio: voi sospendete il pagamento dei tributi fino al 30 settembre 2018 e poi chiedete il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. A quelle famiglie o a quegli imprenditori che comunque hanno subito un danno, che hanno l'attività ferma o che hanno perso il lavoro, voi accantonate i tributi, in qualche modo, per un anno e poi glieli chiedete in un'unica soluzione? Siete dei folli. Sono queste le norme che vanno poi ad incasinare le persone, perché continuate a fare norme che sono errate e che non funzionano.

La rottamazione delle cartelle è uguale. Continuate a fare pezzettini e a mettere toppe su toppe, ma non vi rendete conto che quel vestito è da buttar via. Siete a fine legislatura e, in quattro anni e mezzo, avete veramente tessuto degli stracci, che non reggono più. Le persone veramente hanno bisogno di un Governo in cui ci sia una programmazione e ci sia una visione per il futuro, cosa che voi non avete.

Con le Agenzie fiscali sono anni che tentate di andare contro la sentenza della Corte costituzionale; sono anni che cercate di scavalcare una sentenza costituzionale.

Vedo persone in quest'Aula che ultimamente parlano contro la collaborazione volontaria di chi ha evaso, contro la rottamazione delle cartelle, quando in alcuni provvedimenti, specialmente sulla collaborazione volontaria, il Partito Democratico e gli ex PD hanno votato favorevolmente votando la fiducia.

Voi, come Governo, come pezzettini, state cercando di ricercare una posizione stabile: non ce l'avete e rischiate veramente, anche con le agenzie fiscali, se ripresenterete la norma all'interno della legge di bilancio, di creare dei danni, perché le agenzie fiscali non hanno bisogno di quell'autonomia.

I *report* del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE non hanno detto di fare così; non hanno detto di dare l'autonomia completa alle agenzie fiscali per fare quello che vogliono. Non hanno detto questo. Hanno detto che i piani devono essere più organizzati. Ma non si può giocare con il fisco, perché il fisco è la base per raccogliere le imposte e per fare i piani. E noi lasciamo in mano a chi verrà un fisco libero, con quell'autonomia, con dirigenti all'interno che non avevano il potere di firma e che voi state cercando di far passare con un finto concorso. Vi è già stato bocciato e continuate nello stesso errore.

Poi, per dirne un'altra, continuate a fare la lotta contro l'evasione, andando a prendere chi? I piccoli imprenditori, quelli che lavorano con la pubblica amministrazione, quelli che voi, come pubblica amministrazione, non pagate. Vi ricordo che vi era una vecchia promessa di *mister* Renzi, che diceva: «Pagheremo i debiti della pubblica amministrazione». Stiamo ancora aspettando e anche gli imprenditori stanno ancora aspettando. Ma non solo: li inserite nello *split payment* e quindi non versate loro l'IVA, che per loro è liquidità, quella liquidità che serve all'imprenditore per pagare gli stipendi e le tasse, quelle che voi chiedete, quelle che gli evasori non hanno pagato, coloro che si sono portati via i soldi dall'Italia, all'estero, e per i quali voi avete promosso la collaborazione volontaria, facendo pagare pochissimo. Però il piccolo imprenditore lo spremiamo, tanto è qui e non può scappare. Chi ha i soldi continua a stare bene, chi non li ha deve, in qualche modo, soccombere. Questa è la vostra visione, che non è la nostra.

Noi non possiamo essere d'accordo con un decreto-legge fiscale che non vede, che non fa un piano. Quando si approva un decreto-legge fiscale collegato a una legge di bilancio e, quindi, a una visione almeno annuale su ciò che riguarda il bilancio e triennale su ciò che riguarda l'Italia, le idee devono essere chiare e scritte bene. Le vostre sono confuse e scritte male, come spesso viene sancito dai TAR o dalla Corte costituzionale.

L'unica cosa di cui sono felice è che siamo a fine legislatura e finalmente il popolo italiano potrà tornare a votare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente

sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONERISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, la ringrazio.

Sarò breve nella mia dichiarazione di voto. Tenterò solo di ricordare per quale motivo, non solo oggi si mette la fiducia su questo decreto-legge fiscale, ma a cosa esso doveva servire. Questo era il decreto-legge dal quale ci attendevamo molto, quel decreto che, per gli effetti finanziari che avrebbe determinato a copertura di una legge di bilancio che cominceremo a valutare in Commissione bilancio proprio da martedì, avrebbe dovuto dare adeguate coperture. Però, alla luce di quanto abbiamo letto nel testo presentato, non abbiamo ben compreso tutte quelle coperture dove le avremmo trovate, alla fine. Anzi, nel testo iniziale abbiamo visto molte norme di spesa a cui se ne sono aggiunte molte altre nel corso dell'esame in Commissione. Tanto che, più che un decreto-legge, ormai ha assunto le fattezze, lo vediamo anche dalla difficoltà con la quale leggiamo il maxiemendamento e la sua relazione tecnica, di uno dei tanti mai dimenticati provvedimenti *omnibus*, in cui far transitare tutto e a volte anche il contrario di tutto, per una mal interpretata idea di andare incontro al consenso di tutti.

Vorrei però riconoscere e sottolineare alcuni aspetti importanti. Il primo è che se questo decreto-legge è approdato in Senato in un modo e ne esce ben più ampio, non è per quell'assalto alla diligenza che tutti evocano e che nessuno mai riesce a ricondurre al vero responsabile, perché anche in questo decreto abbiamo registrato come l'assalto alla diligenza venga fatto dal Governo stesso. È il Governo che con le sue proposte, ma anche con altre che fa transitare dal relatore o dai colleghi, certo con buon intendimenti, riesce a distorcere, deformare o quanto meno a ingigantire un testo che evidentemente doveva avere ben altri perimetri. Lo abbiamo visto con norme che sono state approvate e norme che invece non sono state approvate perché non si potevano approvare. Come, ad esempio, la grande riforma dell'Agenzia fiscale in un decreto come questo, per motivi di merito oltre che di forma e per un consenso che, evidentemente, non c'era nemmeno all'interno del Governo.

Il lavoro della Commissione è stato preciso, serio e molto responsabile e segnalo due episodi che parlano di questo serio lavoro del Parlamento. Il primo innanzitutto: un relatore che è stato capace, paziente ed efficace nel raccogliere e nel sintetizzare le esigenze, certo, del Governo, che ne presentava continuamente, e della sua maggioranza e anche nel corretto dialogo con l'opposizione. Poi, un'opposizione così responsabile che c'è stato un momento in cui, nel merito, un testo poteva o no essere condiviso sia dal Gruppo che lo proponeva come da altri Gruppi, ma avendo una copertura finanziaria considerata errata e sbagliata, diciamo così, è stato bocciato.

Vorrei riportare l'attenzione dei colleghi alla correttezza e alla capacità dei componenti della Commissione bilancio, perché persino nell'opposizione, in questo caso all'interno del Gruppo Movimento 5 Stelle, si è verificata una posizione così responsabile e così collaborativa, non ai fini delle valutazioni della maggioranza o del Governo, ma ai fini del bilancio dello Stato, soprattutto verso l'approvazione di una nuova legge di bilancio e della corretta copertura. Quando le detrazioni fiscali a favore di soggetti più deboli del nostro sistema economico vengono messe in discussione, ecco che in quel momento, la Commissione bilancio tutela la bontà di quelle detrazioni, di quel testo, ma soprattutto la sua tenuta finanziaria.

Vorrei segnalare ancora un paio di cose che apparentemente sono positive in questo decreto-legge e non mi sottraggo certo a questo. La più importante è la rottamazione delle cartelle. Non condivido l'opinione della collega Bottici: la rottamazione così si poteva fare e così è stata fatta, ampliando e migliorando quel testo. Oggi quel testo consente di far tirare il fiato a molte persone, anche quelle che avrebbero voluto essere in regola con l'erario ma che spesso sono state costrette a non esserlo da quella contingenza che ancora chiamiamo crisi, Presidente. Oppure la norma sugli esodati, con la quale si cerca di porre rimedio ad una stortura, un errore che ci trasciniamo da anni.

Si interviene le clausole di salvaguardia e meno male, anche se in questo provvedimento è solo

accennata la sterilizzazione vera e propria che è stata invece traslata sulla legge di bilancio, fatta per 16 miliardi dei circa 20 complessivi. Perché non ricordare, poi, che la norma contro l'aumento delle aliquote è limitata solo al 2018. Noi quel problema continueremo ad averlo e non lo abbiamo risolto e questo Governo coltiva ancora, in continuità con il precedente, l'uso di raccontare del proprio operato in termini che hanno poco a che fare con la realtà, sulle clausole di salvaguardia e anche su altro.

Penso che questa sia la spiegazione, signor Presidente, per cui gli italiani non riescono ad apprezzare le cifre positive, che pure noi tutti, e io anche, consideriamo incoraggianti, di una certa ripresa o almeno di un'inversione di tendenza dei dati negativi che abbiamo registrato, a causa della crisi finanziaria e non solo, negli ultimi anni. Per questo nessuno si mostra soddisfatto, perché non c'è mai l'analisi, né da parte degli economisti così come da parte del Parlamento, di quanto sia davvero costato alle imprese, alle famiglie e ai cittadini scontare il peso della crisi nei propri portafogli, unito al peso delle politiche di *austerità*, spesso insensate, come quelle che portarono il Governo Letta ad aumentare l'IVA fino al 28 per cento negli anni con gravissimo danno per la domanda interna e i consumi.

Gli economisti più attenti potrebbero esercitarsi a rispondere con precisione alla domanda: siamo oggi più poveri a causa della crisi o a causa di politiche sbagliate suggerite nei consessi europei o dal sistema finanziario internazionale e, ancora peggio, attuate da Governi senza bussola? Ecco, la bussola, la bussola dei conti, la bussola di quello che è possibile fare, la bussola di quello che è sostenibile fare: questo vorremmo vedere in modo più chiaro.

Sappiamo, e scontiamo a questo Governo, il fatto che è la sua ultima legge di bilancio. Questo decreto-legge fiscale, che l'accompagna, è l'ultimo atto economico di un Governo che ha fatto il possibile ma che se avesse avuto le idee un po' più chiare e fosse stato più coerente con gli impegni assunti, avrebbe senz'altro fatto meglio. Ecco perché alla richiesta di un voto di fiducia, il Gruppo della Federazione della Libertà non può che essere contrario, contrario a come è stato svolto questo lavoro e a come si svolgerà - ahimè, temo - anche il lavoro della legge di bilancio. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, oggi siamo qui a convertire questo decreto-legge fiscale, decreto che fa da supporto alla legge di bilancio. Considerato lo stesso titolo del provvedimento, ci si aspetterebbe che contenesse norme di supporto notevoli in vari sensi, però la prima cosa che viene in evidenza è che le misure principali di questo decreto rimediano a errori fatti dallo stesso Governo.

Il primo errore cui si vuole rimediare: si cerca, con 800 milioni, di far sì che non scattino le aliquote IVA; ricordiamo che è stato un Governo di sinistra ad aver introdotto tali clausole di salvaguardia, ovvero l'aumento IVA in particolare è stato Matteo Renzi. Ovviamente, allora servivano per fare campagna elettorale con i famosi 80 euro.

L'altro errore cui si cerca di rimediare sempre con questo decreto-legge è che il Governo aveva pensato che dalla *voluntary disclosure* arrivassero 1,6 miliardi di euro, ma ne sono arrivati appena 500, quindi manca all'appello 1 miliardo e 70 milioni di euro, che ovviamente vanno coperti. Ecco, questo è quello che è il decreto-legge in esame, che cerca di trovare fondi e ancora una volta lo fa sulla pelle dei lavoratori.

Cerca di trovare risorse con lo *split payment*, che è una norma assurda perché si vuole far cassa sui piccoli artigiani, sulle piccole imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. In Commissione abbiamo tentato di porre rimedio, dicendo: se si vuole fare questa azione, che almeno poi lo Stato paghi l'IVA entro un termine di 30 giorni, perché già la pubblica amministrazione ha dei tempi di pagamento enormi, in più si aggiungono i tempi del rimborso IVA. Abbiamo proposto 30 giorni, un termine che mi sembra normale nel mondo del lavoro, invece il Governo, anche in questo caso, ha detto di no.

Poi si va a fare cassa sugli esodati, perché è stato tagliato il numero degli esodati interessati dalla ottava salvaguardia, oppure sui giochi. Anche in questo caso si sono garantiti fondi non su operazioni coerenti di buon senso, di effettivo risparmio, anche se c'erano diversi modi per farlo, ma ancora sui

giochi.

Quello in discussione è un decreto-legge che contiene di tutto, come la materia penale. Signor Presidente, mi dica lei come è possibile inserire norme penali in un decreto-legge in materia fiscale. Non si sta entrando nel merito, valutando se quelle norme penali siano giuste o sbagliate, perché la norma sulla condotta riparatoria che è stata inserita effettivamente è utile; ma inserirla in questo contesto non ha senso. Ci dovrebbe essere una buona capacità di fare le leggi, perché esse devono essere poi ad uso dei cittadini, ma non è così.

Vi è poi la questione degli alunni. Anche a questo riguardo, comprendo il buon senso della norma, ma, signor Presidente, si può aspettare fino all'ultimo secondo per inserire queste norme? C'è un disegno di legge a mia firma depositato dal 2013, però il Governo ha preferito aspettare, finché si è evidenziato il problema e allora, all'ultimo secondo, ha inserito la piccola norma nel decreto-legge fiscale, dove non ha senso di stare.

Diverse norme, stralciate dalla legge di bilancio, sono uscite dalla porta e rientrano dalla finestra, perché le hanno inserite nel decreto-legge fiscale, dove non aveva senso che fossero.

Arriviamo così alla questione del terremoto, che è una questione seria. Non so quanti decreti-legge abbiamo già approvato sul terremoto, forse quattro, e anche in questo provvedimento è stato inserito un megaarticolo sul terremoto. Ma si può andare alla rincorsa su un problema così fondamentale e così drammatico per dei cittadini che ancora oggi non hanno dove andare e hanno ancora le macerie? È tutto un rincorrere, perché non c'è quella visione che deve avere invece un buon amministratore. Noi dovremmo stare in quest'Aula a fare le cose utili e necessarie per i nostri cittadini e invece no, ci si preoccupa, soprattutto in questo momento particolare, della futura campagna elettorale.

Avevamo tentato di spiegare, in Commissione, sempre nell'ottica di evitare gli sprechi di denaro, una nostra proposta che permetteva alle Regioni di risparmiare i soldi degli interessi dei mutui e c'è stato risposto che, effettivamente, quella norma avrebbe portato risparmio di fondi pubblici, ma siccome sfuggiva al controllo del Governo centrale, allora non si poteva fare. Secondo lei, Presidente, è giusto negare questa possibilità a delle Regioni che amministrano in modo oculato le loro risorse, che riescono ad avere avanzi di amministrazione, a rispettare i termini di pagamento dei loro fornitori (faccio l'esempio della Regione Lombardia, che paga i propri fornitori a 20 giorni e ha un avanzo di due miliardi)? Quello che si chiedeva era di poter evitare di fare il contratto di mutuo quando lo si poteva solo autorizzare perché c'era l'avanzo e così si sarebbero risparmiati i soldi degli interessi. La risposta è stata negativa, nonostante vi sia stato un evidente risultato, recentemente, al *referendum*, con il quale si chiedeva di dare competenze ad un buon amministratore, che dimostra di essere capace di tutelare gli interessi dei cittadini nella fornitura dei servizi. Si dice di no, perché sfugge al controllo del Governo centrale.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei toccare la vicenda della casa terremotata di quella signora anziana, conosciuta da tutti come nonna Peppina, non tanto per la singola vicenda, ma per la questione del sistema di burocrazia che c'è in Italia. Non si può, di fronte a un dramma come quello di questa signora, procedere a sfrattarla dalla sua casa perché manca una autorizzazione paesaggistica. Per fortuna - e per questo lo ringrazio - il relatore Lai ha accettato il nostro emendamento per risolvere questo problema, ma mi auguro che nella legge di bilancio che ci apprestiamo ad affrontare il Governo abbia veramente un'attenzione superiore ai problemi reali della gente reale.

Per queste ragioni, noi voteremo contro la fiducia a questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Langella. Ne ha facoltà.

LANGELLA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento fiscale. Lo farà per delle ragioni specifiche e per i miglioramenti introdotti nel testo licenziato dal Governo, che sono stati, a nostro giudizio, significativi.

Ne cito alcuni: le grandi compagnie telefoniche saranno costrette a modificare la loro fatturazione, mettendo fine a quella sorta di tredicesima che si erano regalate a sfavore dei consumatori. Consentiremo ai nostri transfrontalieri di regolarizzare la loro posizione fiscale; per gli studenti fuori

sede saranno previste norme più chiare ai fini dell'assolvimento dei loro obblighi verso l'erario. Doverosi benefici saranno concessi ai nostri concittadini già duramente colpiti dal sisma e su questo cito in particolar modo Ischia.

Come dicevano prima alcuni autorevoli colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto, noi abbiamo riservato un'attenzione particolare al terremoto di Ischia, poiché è l'ultimo sisma, in ordine di tempo, accaduto in Italia, con danni e fortunatamente (sfortunatamente per chi è perito) pochi morti. È stato attenzionato al massimo. È stato detto di tutto su questa località, ma mi preme fare una precisazione, oggi, in questa sede: per la prima volta il Governo - e di questo ringrazio il vice ministro Morando che ha capito quello che intendevamo portare all'attenzione della Commissione, ma ringrazio anche il presidente Tonini e tutti i componenti della Commissione - non è stata fatta alcuna differenziazione tra la nostra e le altre Regioni. Cito ad esempio i vari condoni edilizi, i condoni fiscali e successivamente alcune normative sul sisma stesso. Abbiamo, se non altro, messo a tacere le solite dichiarazioni, sostenute da alcuni populistici, circa i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Ci sentiamo italiani come tutti quanti.

Abbiamo risolto i dubbi circa le responsabilità dell'accompagnamento dei minori, consentendo alle famiglie di poter scegliere come meglio organizzarsi. Abbiamo allungato l'intervallo di tempo durante il quale le cartelle fiscali potranno essere rateizzate, come già accennavamo un anno fa di questi tempi, per far sì che tutti paghino il dovuto, ovviamente consentendo loro di prendere impegni più lunghi in modo da onorare le stesse.

Abbiamo semplificato le procedure relative al cosiddetto spesometro, nella speranza che nella prossima legislatura si possa giungere a una riforma ben più radicale di un fisco le cui caratteristiche essenziali rimangono agli anni Settanta, quando ancora si usava il telefono a gettone. Senza contare, infine, le detrazioni concesse per le malattie metaboliche congenite fino a oggi del tutto trascurate, nonostante la loro forte espansione. Vi è infine lo *stalking*, un reato che non potrà più essere estinto dal pagamento di una semplice pena pecuniaria, che era, secondo noi, un'ingiustizia tremenda.

Basterebbero questi elementi per giustificare il nostro voto favorevole, ma non possiamo dimenticare che il decreto al nostro esame è parte integrante della manovra finanziaria per il 2018. Esso contribuisce solo in minima parte al contenimento dei saldi, fornendo risorse aggiuntive pari a 9,7 milioni per il 2018 e circa 90 milioni per i due anni successivi. Ma queste cifre sono il frutto di una differenza algebrica per il prossimo anno, costituito da maggiori entrate per oltre 1,3 miliardi, che vanno a finanziare altrettante spese che altrimenti andrebbero a gravare sui conti pubblici italiani. Che poi circa il 70 per cento di queste nuove spese, pari a 862 milioni, siano in conto capitale è solo una circostanza in più, che dovrebbe far apprezzare meglio l'impegno profuso.

Al di là di tali questioni di merito e delle risultanze contabili, c'è un dato squisitamente politico che non può essere trascurato. Proprio questi giorni siamo testimoni di un fatto singolare: dopo molti mesi il PIL italiano ha messo a segno un incremento significativo pari, in previsione, all'1,8 per cento rispetto al trimestre dello scorso anno. Doveva essere un motivo di plauso, invece abbiamo assistito, da parte di alcuni esponenti europei, a una nuova reprimenda: l'accusa nei confronti delle istituzioni italiane di non dire la verità ai propri concittadini circa lo stato reale della nostra economia.

Mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni del Vice Presidente della Commissione europea, la cui inopportunità è del tutto evidente, perché lascia trasparire quale sarà l'atteggiamento della Commissione europea o di una parte di essa nei confronti del futuro Governo italiano. Credo sia giusto rispondere con fermezza a questa provocazione, senza alimentare ulteriori polemiche, ma dimostrando nei fatti questo spirito di coesione nazionale che è il presupposto per respingere al mittente qualsiasi interferenza nella vita della nostra Repubblica.

Contrariamente a quanto pensa la Commissione europea - o una parte di essa - la nostra non è una lingua biforcuta: non ci nascondiamo e non nascondiamo ai nostri elettori le difficoltà in cui vive il Paese, ma siamo convinti che si possa uscire dai disastri prodotti dalla politica di *austerità* decisa a Bruxelles e imposta agli italiani da Governi non legittimati da un voto popolare. E se ne uscirà prima se prevarrà quel forte sentimento nazionale che ci spinge a superare contrasti di natura ideologica a

difesa di semplici interessi particolari.

Per riprendere una locuzione tanto cara a Francesco Guicciardini, come abbiamo detto in altre occasioni, il nostro Gruppo quest'esigenza non solo l'ha compresa da tempo, ma con essa è stato coerente, nonostante gli insulti e gli ostracismi di tanta stampa italiana. Questo nostro voto favorevole, tenendo conto del contesto che ho appena evocato, suona come un'ulteriore conferma di questo. *(Applausi dal Gruppo [ALA-SCCLP](#)).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Prima di passare al prossimo intervento, vorrei salutare allieve e allievi, docenti e accompagnatori dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione «Giovanni Falcone» di Giarre, in provincia di Catania, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2942](#) e della questione di fiducia (ore 11,22)

[URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, ciò che avevo da dire l'ho detto anche durante la discussione generale sul provvedimento.

Penso che questo decreto-legge, che fa parte e costituisce il primo segmento della manovra di bilancio, sia il frutto di un lavoro parlamentare, che è stato svolto insieme al Governo, certamente utile, in ragione dei risultati che ha ottenuto e perché affronta alcune emergenze che abbiamo concordemente individuato e in parte anche concordemente trattato.

Dico questo perché il provvedimento presenta tanti elementi che sono stati indicati e sostenuti da varie formazioni politiche e Gruppi parlamentari, di maggioranza e di minoranza. È stato compiuto un lavoro di modifica del testo originario, che è intervenuto anche spostando nella prossima legge di bilancio intere materie che erano ricomprese nel decreto fiscale, consentendo che fossero trattate in maniera più compiuta in quella sede, anche con le coperture finanziarie necessarie. Esso ha però ottenuto il risultato di risolvere problemi assolutamente urgenti, quindi il mio voto favorevole è motivato anche da quest'aspetto.

Non voglio parlare solo del territorio che mi esprime, che è sicuramente stato interessato in modo significativo almeno da alcune questioni, che citerò molto brevemente. Il Presidente sa quanto abbiamo spinto sulla questione della continuità territoriale, anche presentando una mozione specifica e intervenendo nel dibattito politico in Aula, convinti che la continuità territoriale in regime di amministrazione straordinaria di Alitalia, nella fase di cessione dell'ex compagnia di bandiera, non dovesse essere messa a rischio fino al punto di impedire la mobilità per un'intera comunità come quella isolana. E lì non c'è la soluzione a regime, perché questa potrà essere risolta, non solo dalla effettuazione e conclusione positiva della gara per la continuità territoriale 1 e 2, ma perché è necessario affrontare il problema del riconoscimento della insularità come elemento di svantaggio di quella Regione, anche in sede comunitaria, anche ai fini della definizione di un sistema di aiuti derogato che consenta, soprattutto nei settori come i trasporti (e non solo) un intervento mirato.

Abbiamo risolto problemi importanti. Io ne cito un altro. Le nostre ferrovie, quelle del Mezzogiorno, quelle che sono in concessione regionale, sono state fino a ieri escluse dalla verifica e dal controllo della autorità preposta a livello nazionale. In questo modo, si sono create le condizioni perché si verificassero incidenti pesantissimi, che hanno determinato lutti gravissimi in alcune Regioni. Ne cito una: la Puglia.

Questo provvedimento raccoglie un emendamento del collega Stefano e mio che risolve questo problema: potenzia l'autorità di controllo; determina sanzioni a chi non interviene adeguatamente sui sistemi di sicurezza; introduce una procedura di modernizzazione di quelle reti ferroviarie, che sono, tra l'altro, frequentatissime e indispensabili proprio per raggiungere i livelli di sicurezza necessari.

Poi abbiamo fatto altro. Per il mondo agricolo abbiamo operato intervenendo sull'agropastorale in Sardegna, ma lo abbiamo fatto per tutti gli agricoltori che sono titolari di contributi e che potranno averli in tempi utili, così come sono previsti dalla procedura in corso, senza quell'imbuto un po' pesante che era stato introdotto sul piano procedurale.

Insomma, un provvedimento *omnibus* che, però, soddisfa tante situazioni e tante circostanze che sono state esaminate, anche su sollecitazione dei vari Gruppi parlamentari, con un lavoro assolutamente produttivo. E di questo ringrazio il presidente Tonini, certamente il relatore e il rappresentante del Governo, nella persona del vice ministro Morando, che hanno reso possibile questa attività. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge n. 148 del 2017 rispecchia molto la visione politica ed economica del Partito Democratico a trazione, anzi a freno, renziano. È un testo di centrodestra che i colleghi di Forza Italia e della Lega Nord non votano solo per motivi tecnici. Loro non avrebbero saputo scriverlo meglio.

Parliamo della rottamazione delle cartelle. È un provvedimento che si limita ad agevolare i contribuenti che provano le loro difficoltà? No di certo. Non si fa nessuna differenza tra chi è davvero in difficoltà economica e chi non lo è. È una semplice proroga dei termini per chi, senza motivo, non ha ancora aderito alla precedente rottamazione.

Il provvedimento di oggi fa sentire degli idioti sia chi aveva già aderito alla rottamazione appena scaduta, ma soprattutto quelli che, come i percettori di reddito fisso, da lavoro o da pensione, pagano tutte le tasse perché non possono scappare in quanto hanno la ritenuta alla fonte. Abbiamo dato nella manovrina la possibilità a chi ha perso nei due gradi di giudizio ed è giunto in Cassazione di pagare senza sanzioni, rinunciando a centinaia di milioni di euro. Soprattutto, però, non facciamo distinzione fra chi ha pagato le rate e chi non le ha pagate. Premiamo chi non ha rispettato i patti e facciamo una pernacchia a chi ha rispettato le regole.

Parliamo adesso degli amici, e cioè del rinnovo *ex lege* della concessione per il gratta e vinci a Lottomatica. Sì, perché se si fosse trattato di una proroga, avrebbe dovuto farla con un atto amministrativo l'Agenzia delle dogane all'esito di apposita istruttoria. Dunque, visto che siamo di fronte a un rinnovo disposto per legge, sono forse state rispettate le disposizioni del diritto comunitario, il codice degli appalti e la giurisprudenza nel merito?

Abbiamo violato le normative e, inoltre, incasseremo meno di quello che avremmo incassato se avessimo proceduto alla gara. Complimenti! Gli italiani saranno contenti e vi premieranno certamente alle elezioni.

È forse utile ricordare di cosa stiamo parlando in termini di *business* per Lottomatica. Significa, in termini di ricavi, 370 milioni di euro all'anno per nove anni, e cioè di 3,3 miliardi di euro. Infatti, l'aggio per il concessionario del gratta e vinci rappresenta il 3,9 per cento della raccolta annua, che ammonta a 9,5 miliardi all'anno. Un bel *business*, non c'è che dire.

Il nostro emendamento è stato respinto a strettissima maggioranza; aveva la copertura necessaria e le motivazioni del respingimento sono state ridicole. Passiamo adesso ad altri temi.

In questo decreto-legge ci sono forse provvedimenti a favore degli esodati? Si blocca o si ridefinisce il meccanismo automatico dell'innalzamento dell'età pensionabile? Ci sono ulteriori finanziamenti alla sanità pubblica? Si abolisce per caso il superticket, misura davvero urgente? Ci sono finanziamenti per il trasporto su ferro dei pendolari? No di certo.

L'articolo 15 prevede danari solo per potenziare l'alta velocità, che già rende bene, ma niente per

potenziare i treni per i pendolari. Alla faccia della cultura del servizio pubblico.

Il decreto-legge sottrae il finanziamento all'ILVA di Taranto per le opere di bonifica prevedendo altre destinazioni. Un disegno democratico e progressista era ben visibile, invece, nei nostri emendamenti.

Abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 1, vale a dire l'ennesimo condono chiamato rottamazione delle cartelle esattoriali, fatta eccezione per le università; e di sopprimere l'articolo 7 sul prolungamento della durata dei vertici delle forze armate. Abbiamo proposto di estendere le misure di dilazione dei pagamenti per gli alluvionati di Livorno, e almeno questo emendamento è stato parzialmente accolto.

Sulla sanità abbiamo proposto di destinare 2,5 miliardi per il Servizio sanitario nazionale nel 2017 e 1,7 miliardi per il 2018. Inoltre, abbiamo proposto di abolire il superticket, coprendo questa misura con circa 600 milioni da altre voci. Abbiamo proposto il ripristino del finanziamento all'ILVA di 534 milioni per la bonifica ambientale con la copertura derivante dall'abolizione della riduzione dell'IRES.

In materia di lavoro, abbiamo proposto di mettere in salvo i risparmi derivanti dal monitoraggio e dalla verifica sulle salvaguardie per gli esodati e sull'APE sociale al fine di un futuro utilizzo, e di prorogare al 30 giugno 2018 il termine entro cui il MEF deciderà - sulla base delle rilevazioni ISTAT - l'aumento della vita media. Vogliamo, infatti, che l'automatismo nell'adeguamento dell'età pensionabile sia profondamente rivisto.

Quanto alla tariffazione telefonica e alle telecomunicazioni, abbiamo proposto di riportare le fatturazioni su base mensile (non ventotto giorni). Per fortuna, questa proposta è stata accolta.

Quanto ai trasporti, volevamo il rafforzamento del ferrobonus, già introdotto con la legge di stabilità 2016. Proponevamo di stanziare ulteriori 150 milioni oltre i 420 già previsti finanziandoli. Per i pendolari prevedevamo l'istituzione di un fondo nazionale del trasporto ferroviario pendolare presso il Ministero di riferimento, con una dotazione di 400 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018-2019, volto a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia, teso ad attuare l'obiettivo di cinque milioni di persone trasportate al giorno, aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Coprivamo la proposta con la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli istituti di credito e di assicurazione.

Proponevamo di correggere il vistoso vuoto normativo in materia di uscita degli alunni dalle scuole medie in autonomia per renderla possibile, come è sempre avvenuto attraverso liberatorie (questo è un punto su cui la maggioranza ha convenuto).

In materia di *stalking*, abbiamo presentato un emendamento volto a escludere la possibilità di estinguere il reato con il pagamento di una somma di danaro, che deve restare il risarcimento civile dovuto senza effetti sull'accertamento del reato.

E anche questo aspetto è stato accolto, anche se si è voluto, attraverso un emendamento della sottosegretario Boschi, metterci il cappello. Ma noi siamo superiori e guardiamo al bene delle donne; questi mezzucci li lasciamo a chi ha tempo da perdere.

A parte le poche eccezioni che ho detto, questo decreto-legge serve forse al Paese? No, di certo. È di alto gradimento per gli evasori seriali e i soliti furbi del quartierino, ma non porta nessun beneficio per chi fa fatica a tirare la fine del mese.

Sull'equo compenso siamo favorevoli a che il tema riguarda gli ordinisti e i non ordinisti. Il testo approvato lascia aperte molte perplessità. Bisognerà chiarire cosa significa estendere il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche ai professionisti iscritti o meno agli ordini. Per i lavoratori non iscritti agli ordini e ai collegi non è previsto alcun procedimento per la determinazione dei parametri e, quindi, per il calcolo del compenso equo, per cui la norma è molto confusa e non applicabile così com'è. Infine sarà il caso di dire che anche per gli avvocati stiamo, nei fatti, parlando di compenso minimo e non di compenso equo.

Infine, signor Presidente, è stata inserita nell'articolo 11-*bis* la firma digitale, per tutta una serie di atti. Si segnala, in proposito, che l'emendamento approvato in Commissione per inserire tale articolo rappresenta un grave arretramento rispetto alle decisioni assunte dal Parlamento in sede di stralcio

degli articoli 44 e 45 del cosiddetto disegno di legge concorrenza. In quella sede, recependo peraltro le osservazioni in apposita audizione del procuratore nazionale antimafia, Roberti, venne rigettata l'idea di consentire la costituzione di nuove Srl o la circolazione delle relative partecipazioni con la sola firma digitale, a causa dei rischi di riciclaggio, frode identitaria, falsificazione documentale, che l'utilizzo della sola firma digitale comporta in delicatissimi equilibri patrimoniali e societari come quelli in oggetto. Con questa norma lo scossone alle esigenze di tutela e certezza del diritto non solo si ripropone nei settori denunciati dalla direzione nazionale antimafia (DNA), ma addirittura si allarga a complesse e più strutturate operazioni di trasformazione, scissione e fusione societaria. È evidente il pericolo della norma, così come proposta, e la necessità di correggerla nel più breve tempo possibile, con tutti gli strumenti occorrenti, anche nella prossima legge di bilancio.

Per tutti questi motivi, il Gruppo MDP voterà contro il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Congratulazioni*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa legislatura, tutta a trazione PD, si conclude un po' come è iniziata e come si è andata svolgendo durante gli anni. Uno strumento fondamentale per il Paese, come il decreto fiscale, ovvero delle misure che devono essere viste come organiche rispetto alla manovra di bilancio che andremo ad approvare, finisce ancora una volta per essere, semplicemente, un'accozzaglia di iniziative, neanche armoniche tra di loro. Tale provvedimento è stato definito, anche da autorevoli membri della maggioranza, come un decreto *omnibus*, che per sua definizione non può quindi avere una visione strategica di uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo del Paese e di uno degli strumenti che può e deve essere utilizzato, ovvero la leva fiscale.

Al di là del titolo, il provvedimento in esame non affronta minimamente uno degli elementi di rottura del nostro sistema economico, che è il sistema fiscale, così com'è visto. In barba a ciò che dice la collega di Ricchiuti, alla quale questa manovra sembra essere di centrodestra, di certo non lo è. Non ci appartiene una visione tale, né della società economica, né degli strumenti che il Governo deve utilizzare, per venire incontro alla crescita del Paese. Mai ci saremmo sognati di attuare uno strumento come questo, assolutamente strabico, perché da un lato esso cerca di venire incontro ai soliti noti e a coloro che sono forti nel Paese dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dell'opinione, mentre dall'altro è estremamente debole l'occhio che guarda alle esigenze reali della collettività e degli italiani, che sono particolarmente vessati da un fisco ingiusto.

Appena un anno fa, nel precedente decreto fiscale, si voleva contrabbandare questa come un'iniziativa volta ad un fisco giusto, all'abolizione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle e quant'altro. Un anno fa noi lo dicemmo che quello strumento sarebbe stato totalmente inefficace, perché il condono che è stato attuato era un condono per ricchi, non un condono per le piccole e medie imprese italiane, per i piccoli professionisti, per il tessuto economico tipico della nostra Nazione, che era venuta fuori da un periodo lunghissimo di crisi e che quindi era in difficoltà rispetto alle agenzie fiscali. Non siete andati incontro alle esigenze vere del Paese, ma siete andati incontro soltanto alla propaganda, per poter dire e titolare nei giornali che si aboliva Equitalia e che si faceva il condono fiscale. Ve ne fregava allora, e avete visto ora com'è andata a finire, che quegli strumenti non sarebbero stati minimamente utili al nostro Paese.

E oggi ritornate con un condono *bis*, il quale, avendo le stesse caratteristiche del primo condono, sarà coronato dallo stesso insuccesso. Ancora oggi avete a che fare con quell'Equitalia che non solo non siete riusciti ad abolire e a modificare, ma che continua ancora a mettere in campo gli stessi metodi oppressivi che conoscevamo perché sì, questo è un fisco assolutamente oppressivo per il nostro tessuto economico.

Vedete, la leva fiscale, strumento fondamentale delle politiche economiche di un Governo e di un Paese, oggi ancora una volta vede completamente sbilanciate le misure. Se da un lato si dice che il Paese va a due velocità, se da un lato si dice che davvero bisogna intervenire per superare le aree di

crisi del Paese, questo decreto-legge invece considera questa nostra Italia tutta lunga e tutta uguale. Non c'è una politica del fisco per il Mezzogiorno, neanche citato nel decreto-legge, e poi c'è una concezione culturale che è tutta vostra della sinistra. Siete spaccati e divisi, ma di una cosa siete assolutamente certi: vi è una ripresa del Paese, la quale dipende dalla capacità delle nostre piccole e medie imprese di saper non solo resistere, ma reagire in maniera caparbia alle contingenze internazionali. La ripresa del nostro PIL è tutta dovuta a questo sforzo eccezionale e a questa capacità della nostra piccola e media impresa. Anziché elaborare un sistema del fisco che aiuti questa parte buona, forte e robusta del Paese a crescere, a proseguire nella crescita e quindi a creare nuova occupazione, vi limitate a dei provvedimenti *spot*, vi limitate semplicemente ad andare ad aggiustare le vostre situazioni politiche. Infatti, se oggi il senatore Uras può essere contento, essendo passato nell'area della maggioranza, per i provvedimenti a favore della sua Sardegna, vi ricordate che le stesse caratteristiche della Sardegna le ha anche la Sicilia? Forse, poiché i vostri *partner* di Governo oppure i vostri parlamentari della Sicilia non sono sufficientemente autorevoli, non si riesce a dare gli stessi riconoscimenti che vengono dati a un'isola come la Sardegna anche a un'isola come la Sicilia? Ma che senso ha questo vostro modo di fare la politica o di concepire il Governo del Paese? Andare ad aggiustarvi le situazioni politiche non avendo alcuna visione organica dell'interesse del Paese in maniera complessiva? (*Commenti della senatrice Albano*).

Voi avete dimostrato, con questo decreto-legge non solo di essere assolutamente inadeguati, ma anche di essere assolutamente perniciosi rispetto agli interessi di ampie aree geografiche del nostro Paese. Vorrei appena ricordarvi, cari colleghi della maggioranza che ancora una volta vi accingete, in maniera acritica, a occhi chiusi, a votare la fiducia al Governo, che per questa visione del Paese e per questi disastri nell'anno 2018 pagherete sicuramente sul piano politico. Ma a noi dispiace che a pagare siano coloro che nel nostro Paese attendono le riforme e ci credono. Ma per ottenerle dovrete aspettare che il centrodestra, con le sue ricette, con la sua capacità di visione globale e complessiva del Paese, possa tornare al governo della nostra Nazione.

Per questo voteremo contro la fiducia sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, PpI, RI)*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto favorevole sulla fiducia sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, perché ne condivide obiettivi e indirizzi di merito.

Riteniamo importante che nel decreto-legge siano state previste diverse misure relative a detrazioni e incentivi per categorie e utenti più deboli: in particolare l'estensione dell'equo compenso a tutte le professioni, che al tempo stesso stabilisce vincoli stringenti per la pubblica amministrazione.

Come Autonomie riteniamo un risultato importante il fatto che sia stato accolto e inserito nel provvedimento quanto avevamo proposto anche per le piccole farmacie rurali, innalzando finalmente la soglia per poter continuare a beneficiare degli sconti, garantendo così la sopravvivenza di questo servizio importantissimo per la popolazione, in particolare per le zone montane.

Per noi l'emendamento più importante è evidentemente quello sulla concessione per l'Autostrada del Brennero e per le autovie venete. Riteniamo che questo sia un risultato straordinario e molto innovativo, non solo per l'Italia, ma anche nel contesto europeo. La soluzione individuata ha finalmente una base giuridica solida per la conclusione della concessione e convenzione tra il Ministero dei trasporti e gli enti locali. Sappiamo che sono ancora da perfezionare i documenti tecnici e che l'*iter* burocratico è da completare, ma siamo fiduciosi, sulla base dell'accoglimento della nostra proposta, di poter arrivare alla stipula della nuova concessione nei primi mesi del 2018. Le funzioni del concedente continueranno a essere svolte dal Ministero dei trasporti.

Ricordo ai colleghi che l'Autostrada del Brennero ha accantonato, dal 1997 in poi, la cifra di ben 650 milioni di euro, che verranno trasferiti al bilancio dello Stato per poter finanziare questa importante

opera infrastrutturale, che collega l'Italia con l'Europa, ossia la galleria del Brennero, che sarà la galleria più lunga del mondo. Tale trasferimento avverrà evidentemente solo nel momento in cui la nuova concessione sarà operativa. In più, il nuovo concessionario destinerà altri 34,5 milioni di euro all'anno al fondo ferrovia, per finanziare anche in futuro questa importante opera. Inoltre, al bilancio dello Stato arriveranno altri 70 milioni di euro all'anno per i primi otto anni.

È una delle operazioni più importanti che abbiamo fatto in questa legislatura, che va a beneficio non solo, chiaramente, degli enti locali interessati, ma anche dell'intera Italia, perché così garantiamo che i proventi di questa autostrada, che è tra le più redditizie in Italia, vengano completamente destinati a opere di interesse pubblico, anziché a distribuire dividendi a eventuali soggetti privati.

Si evince chiaramente che questa soluzione sottolinea il carattere unitario e strategico per la realizzazione non solo della galleria, ma anche per le tratte di accesso nella linea tra Verona e Fortezza ed è essenziale anche nell'ambito del corridoio di trasporti europei TNT, in relazione al quale i Governi Renzi e Gentiloni Silveri hanno condiviso l'impegno per un aumento delle quote di cofinanziamento europeo.

Voglio ringraziare a questo punto anche l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, ma anche l'allora presidente dell'Autostrada del Brennero Ferdinand Willeit, che ebbero la lungimiranza di pensare, già nel lontano 1997, ad una soluzione così innovativa; ricordo che all'epoca era persino vietato dalle norme comunitarie finanziare con i proventi della gomma, cioè con i pedaggi, un'opera su rotaia. Questa soluzione che abbiamo individuato assieme al MIT e al MEF è pienamente conforme all'articolo 17 della direttiva comunitaria.

A questo punto annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie, non senza aver ringraziato il ministro Graziano Delrio per il costante appoggio a questa iniziativa, ma anche il vice ministro Morando e il presidente della Commissione bilancio Giorgio Tonini per aver accompagnato questo percorso, che auspico si concluderà favorevolmente con l'approvazione della legge di conversione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[VICARI](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collegato fiscale rappresenta il primo passo della nuova sessione di bilancio. Una sessione, quest'anno, che inizia in un contesto macroeconomico che permette di essere fiduciosi per il futuro. Il quadro è complessivamente diverso da quello dell'inizio della legislatura e ci ha visto duramente impegnati nel corso di questi anni.

Per quanto riguarda l'*iter* parlamentare, è stato condotto un intenso e faticoso lavoro di miglioramento e arricchimento del testo, che ha consentito di arrivare oggi in Assemblea con un testo condiviso. Per tale motivo voglio ringraziare la disponibilità e la collaborazione del vice ministro Morando e del presidente Tonini. Durante i lavori in Commissione bilancio sono state apportate numerose e sostanziali modifiche di integrazione al testo, che nel loro insieme hanno confermato l'impianto generale del provvedimento e migliorato alcuni aspetti, ampliando significativamente i settori di intervento.

A questo punto vorrei soffermarmi su alcune modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Con riferimento alle imprese, voglio citare l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che può essere anche integrato dall'intervento di Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un'iniziativa che aumenta notevolmente le potenzialità finanziarie dei confidi e che va nella direzione di sostenere, attraverso questo intervento, il mondo delle imprese.

In tema di salute, vorrei ricordare che viene introdotto un regime di detraibilità in via sperimentale, per due anni, degli alimenti a fini medici speciali. Si tratta di alimenti indispensabili in alcune patologie di malassorbimento per le quali, date l'estensione e la diffusione nella società italiana, riteniamo importante sperimentare quest'intervento, aiutando coloro che ne soffrono attraverso la possibilità della detrazione.

Inoltre, mi sembra molto importante la norma approvata sulla vendita delle sigarette elettroniche, che in queste ore sta provocando molta polemica. Sul fronte delle vendite di sigarette elettroniche contenenti nicotina, abbiamo previsto il divieto di vendita *online*, stabilendo che questa sia possibile solo attraverso il circuito delle tabaccherie e dei rivenditori specializzati autorizzati. Abbiamo ritenuto che la tutela della salute avesse la priorità rispetto ad una libera e non controllata commercializzazione di questi prodotti via *web*. Infatti la norma fa riferimento soltanto alle sigarette elettroniche che contengono nicotina. Facciamo chiarezza sul punto.

A causa della mancanza di controlli amministrativi che hanno permesso una serie di comportamenti elusivi ed evasivi di alcune aziende, lo Stato, sulla vendita di sigarette elettroniche, ha incassato solo 4 milioni sui 115 previsti su base annua. Non solo. In virtù del contenzioso pendente presso la Corte costituzionale dopo un rinvio del TAR, queste stesse aziende hanno applicato l'imposta di consumo non sulla quantità del liquido (come previsto) ma solamente sulla quantità di nicotina pagando così solo un decimo di quanto dovuto al fisco. Un'autentica truffa ai danni delle tasche degli italiani. Ma non è finita qui. A causa di questa giungla amministrativa e contabile il commercio *online* di prodotti contenenti nicotina ha potuto così proliferare soprattutto con il commercio su siti *web* di aziende estere e permettendo che alcune vendite non venissero regolarmente registrate e dichiarate.

Grazie a tale caos, questi prodotti vengono a tutt'oggi venduti senza alcun controllo (sanitario e fiscale) anche dentro negozi non autorizzati dove il liquido viene addirittura diluito così da ottenere un quantitativo superiore da vendere. Ecco perché, con il nostro emendamento, ho voluto non solo porre fine ad un autentico traffico illegale di nicotina ma, soprattutto, permettere che ogni singolo prodotto messo in vendita sia preceduto da un controllo che ne permetta la tracciabilità e il recupero di un gettito di circa 10 milioni di euro ad oggi non versato a danno delle tasche di tutti gli italiani. Proprio poche ore dopo l'approvazione del mio emendamento è arrivata sia una sentenza della Corte costituzionale che finalmente fa chiarezza sulla norma in questione, sia una circolare dei Monopoli di Stato che annuncia la chiusura dei siti che vendono prodotti a base di nicotina non a norma.

Insomma, la legalità ha avuto la meglio nonostante le minacce, anche di morte e anche personali, che in queste ore sto ricevendo sui *social* e in privato solo per aver voluto il rispetto delle regole e il pagamento di un'imposta evasa ed elusa. Tutti noi paghiamo le tasse: ora si adegui anche chi, fino ad oggi, ha guadagnato milioni di euro su un commercio illecito a scapito della salute (e delle tasche) di tutti noi. Permettereste ai vostri figli di acquistare prodotti a base di nicotina senza che vi sia alcun controllo? E per quale motivo questi signori dovrebbero continuare ad evadere le tasse? Le regole sono uguali per tutti. E da oggi, finalmente, anche per chi protesta a causa della cessazione di un privilegio abusivo, illegale e pericoloso.

In Commissione abbiamo risolto, attraverso un emendamento sottoscritto da numerosi Gruppi politici, la questione concernente l'uscita dei minori di quattordici anni da scuola, emersa a seguito di una recente sentenza della Corte di cassazione. A tale riguardo si prevede che i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei ragazzi dai locali scolastici, ma anche di consentire agli stessi di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico gestito dagli enti locali mediante una liberatoria che esonera il personale scolastico e gli enti stessi da ogni responsabilità connessa all'adempimento degli obblighi di vigilanza.

Altra questione di stretta attualità che con il provvedimento in esame intendiamo risolvere è la prassi della fatturazione a ventotto giorni, elemento da riformare ai fini della tutela dei consumatori. Si tratta di una pratica adottata sempre più frequentemente negli ultimi anni dagli operatori della telefonia mobile e della televisione e che rischiava anche di diffondersi con un meccanismo a tratti ingannevole nei confronti dei cittadini. Al riguardo, si è introdotta una disposizione che, anche in linea con gli orientamenti successivi dell'*authority*, prevede il ritorno della fatturazione su base mensile (o di multipli del mese) con la sola esclusione, nell'ambito della telefonia mobile, delle offerte promozionali temporanee.

È importante, inoltre, una misura a favore dei futuri giovani imprenditori del Mezzogiorno, perché con

la misura «Resto al Sud» avevamo previsto che si potesse accedere a questa opportunità fino al limite del compimento dei trentacinque anni, ma i tempi più allungati della sottoscrizione della convenzione con Invitalia e dell'apertura del bando ci hanno suggerito di estendere la possibilità a chi aveva compiuto, alla data di approvazione della norma, il trentacinquesimo anno di età, mantenendo questo termine, quindi consentendo anche a chi ha superato quell'anno di poter accedere a tale misura.

Infine vorrei soffermarmi sul principio dell'equo compenso. L'introduzione dell'equo compenso per la professione degli avvocati contiene già in sé la prospettiva per un allargamento alle altre realtà professionali. Siamo riusciti in questo modo a rispondere alle richieste che da tempo questo settore ci avanzava, determinando una norma che possiamo ritenere l'architrave di un sistema che in futuro potrà estendere a tutti i professionisti l'equo compenso.

Siamo fiduciosi che nel prossimo futuro, a partire dal disegno di legge di bilancio, possano essere introdotti nel nostro ordinamento alcuni temi che, pur ampiamente condivisi, non hanno trovato spazio nel decreto-legge per le tempistiche ristrette, ma troveranno sicuramente terreno fertile nella manovra di bilancio. Mi riferisco ai temi relativi ai contributi dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita da enti bilaterali; alla questione dei lavoratori socialmente utili (LSU) in alcuni enti locali, alla valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregiver*, alla proroga della cassa integrazione e guadagni nel settore della pesca.

Per concludere, riteniamo che le norme del decreto-legge in discussione, potenziate con il prezioso contributo del Parlamento, rappresentino un ulteriore passo verso la piena ripresa del nostro sistema economico e produttivo, un contributo alla tutela di cittadini e delle famiglie e una decisa spinta verso una fase di crescita strutturale del Paese. La prossima legge di bilancio deve essere l'occasione per rafforzare e consolidare tali prospettive.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Alternativa Popolare voterà convintamente la fiducia al Governo sul provvedimento in esame, avendo fortemente e in maniera determinata contribuito al miglioramento dello stesso. (*Applausi del senatore Gualdani*).

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, anche se non formalmente collegato alla manovra di bilancio 2018, di fatto ne costituisce una premessa.

Abbiamo presentato varie proposte, significative e necessarie, ma come sempre non sono state quasi mai prese in considerazione; tra le principali proposte del Governo troviamo invece le disposizioni per l'ulteriore rottamazione delle cartelle, su cui non ci stancheremo mai di dire che siamo nettamente contrari. Il Governo riapre la rottamazione delle cartelle, la estende nel tempo ed anche alle cartelle dei Comuni, anche per i grandi evasori. Il messaggio è quindi chiaro: evadete pure, tanto un condono prima o poi arriverà. Si tratta di una scelta sbagliata, ma in piena continuità con quanto hanno fatto i Governi di Centrodestra. Naturalmente, poi, le misure previste per contrastare l'evasione fiscale continuano ad essere molto molto timide.

Un editorialista de «Il Sole 24 ore» ha scritto che sanare è umano, perseverare può diventare diabolico e in questa legislatura è stato un susseguirsi di occasioni straordinarie per regolare le varie pendenze con il fisco: la collaborazione volontaria, prima e seconda edizione, con l'ipotesi di una terza per aggredire il vero scoglio rimasto intatto, ovvero il contante domestico; la rottamazione delle cartelle esattoriali, con regole e termini più volte rivisti e ora rivedibili nuovamente; la facoltà di chiudere le liti, che finora non ha riscosso il successo sperato. Tutte queste finestre sono andate a sommarsi alle incombenze abituali, a quelle meno frequenti come l'assegnazione dei beni ai soci e poi a quelle del tutto nuove, come l'infittirsi delle scadenze per lo spesometro o l'allargamento dello *split payment*.

L'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare ai conti pubblici e disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibilità né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di opzioni e termini: raramente conviene

accettare la prima offerta, perché spesso ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle necessarie nelle fasi successive. Di sanatoria in sanatoria, il 2017 rischia di passare alla storia come il più instabile degli anni fiscali.

Abbiamo proposto di estendere lo *split payment* a tutte le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui esse detengano il controllo o il 50 per cento delle azioni, di trattenerne come ritenuta d'acconto - come oggi avviene solo per i professionisti - il 10 per cento del pagamento delle pubbliche amministrazioni a tutti i fornitori.

Non avete preso in considerazione l'esigenza di una nona salvaguardia per gli esodati con le risorse avanzate dall'ottava. Gli esodati esclusi dall'ottava salvaguardia, di cui fanno parte ex postali (circa 40 unità), ex Alitalia ed alcuni di altre aziende come HP e Swiss Re, denunciano che tutte le salvaguardie finora emanate non hanno risolto definitivamente la questione. Eppure bastava poco. Restano ancora fuori dal perimetro, secondo i dati dei sindacati, poche migliaia di lavoratori (5.000 o 6.000 in tutto), spesso donne del settore privato, già disoccupati o che avevano già siglato accordi per l'uscita dal posto di lavoro prima del 31 dicembre 2011 e che, dunque, contavano di andare in pensione con le regole *ante* Fornero entro pochi anni.

Abbiamo proposto - sostenendo le richieste dei sindacati - di sospendere l'emanazione del decreto direttoriale che aumenterà l'età pensionabile a sessantasette anni e di rinviarne l'emanazione al 30 giugno del 2018 per consentire di modificare tale norma; abbiamo chiesto per lo meno di differenziare l'età pensionabile anche secondo la gravosità del proprio impiego e dei lavori di cura. Le aperture del Governo nella trattativa con le organizzazioni sindacali sono state finora veramente inconsistenti.

Allo stesso modo vi abbiamo sollecitato a destinare 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale per far viaggiare in sicurezza i lavoratori e gli studenti pendolari rivedendo - se necessario - il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana.

Riteniamo, inoltre, che non si possa intervenire in maniera frammentata nelle crisi aziendali, e quindi abbiamo proposto di prevedere un nuovo ruolo per la Cassa depositi e prestiti - non ci stancheremo mai di proporlo - nell'attuazione di una vera politica industriale attraverso la costituzione di una banca pubblica per gli investimenti al fine non solo di proteggere, con l'estensione del *golden power*, le attività strategiche della nostra economia, ma anche di rilanciare l'occupazione e la qualità del nostro apparato produttivo. Le gravi crisi delle grandi aziende sul nostro territorio richiederebbero urgentemente questo tipo di intervento. Ne cito una a me particolarmente cara: penso a Piombino e alla grave crisi di quell'area così ampia.

È urgente rivedere l'utilità della nostra partecipazione ad alcune missioni internazionali a partire dalla nostra presenza in Afghanistan, in merito alle quali abbiamo chiesto più volte, in questa legislatura, un maggiore coinvolgimento dei due rami del Parlamento.

Abbiamo poi proposto un finanziamento aggiuntivo di 400 milioni di euro del Fondo per l'occupazione, destinato alla spesa per gli ammortizzatori sociali e abbiamo chiesto di evitare il taglio per 224 milioni di euro al Ministero del lavoro, concentrati soprattutto sugli ispettori del lavoro, con la conseguente impossibilità di svolgere le ispezioni in un contesto in cui gli infortuni, anche mortali, sono aumentati rispetto al 2016 (nei primi nove mesi del 2017 i morti sono stati 769, con un incremento del 2,1 per cento rispetto all'anno scorso), oltre che sull'ANPAL, che dovrebbe gestire le politiche attive del lavoro.

Inoltre, abbiamo chiesto la fissazione di criteri di sostenibilità ambientale e tutela del buon lavoro e dei livelli occupazionali nell'estensione del Fondo per la crescita sostenibile alle grandi imprese in crisi. Richieste del tutto ignorate.

Come tutti i decreti *omnibus*, lo avete utilizzato per risolvere alcuni errori precedenti, grazie alle sollecitazioni di tutti i Gruppi parlamentari. Penso all'errore gravissimo che aveva di fatto

depenalizzato il reato di *stalking* fino all'estinzione del reato con il pagamento di una somma di denaro.

In questo decreto è stata inserita, accogliendo un nostro emendamento (anche questo presentato da tanti Gruppi), la possibilità di concedere autorizzazioni per produzione coltivazione, trasformazione della *cannabis* anche ad altre imprese qualora l'Istituto farmaceutico militare di Firenze non fosse in grado di soddisfare le richieste. La ministra Lorenzin aveva provato a tenere bassa la produzione di farmaci a base di *cannabis* in nome della difesa di un presunto monopolio di Stato con il rischio altissimo di negare le cure a tanti.

E infine non posso non soffermarmi su quel piccolo articolo che avete presentato relativo all'uscita da scuola dei minori di quattordici anni. Ma per quale motivo tutte le volte che vi occupate di scuola riuscite a fare un disastro? Vi siete sentiti in dovere di intervenire dopo le parole della Ministra rispetto alla sentenza della Cassazione sul caso tragico del bambino morto a Firenze alcuni anni fa, che ha ricordato a noi tutti che bisogna rispettare la legge - ci mancherebbe - e dunque accompagnare i minori di anni quattordici a scuola e riprenderli.

La sentenza non introduce una nuova norma: ribadisce solo ciò che prevede la legge. Improvvisamente, però, cambiamo e cancelliamo con un colpo di spugna anni di lavoro importante fatto dalle famiglie e soprattutto dalla scuola verso l'autonomia conquistata dai minori, che ora improvvisamente devono essere accompagnati a scuola dai genitori. C'è stata una sollevazione nel Paese da parte delle famiglie, dei presidi e del mondo della scuola perché, come sempre, avete inventato lo *slogan*, ma avete cancellato anni e anni di pedagogia. E per cercare di non essere del tutto impopolari, anche perché l'orario di uscita della scuola secondaria di primo grado è alle ore 14 e se i genitori lavorano è impossibile andare a prenderli, vi siete inventati la liberatoria, cioè il nulla. Infatti, come sapete, in queste settimane moltissimi illustri giuristi hanno spiegato che la liberatoria non assolve nessuno, perché l'uscita da scuola e le modalità rientrano nelle funzioni organizzative dell'autonomia scolastica prevista dalla nostra Costituzione e soprattutto si tratta di un patto importante tra famiglia, scuola ed enti locali.

La sicurezza dei bambini all'uscita della scuola non è solo responsabilità del dirigente scolastico, ma soprattutto del sindaco che deve occuparsi della sicurezza, della viabilità sostenibile, dei trasporti e costruire città a dimensione di bambino e bambine in grado di favorire la loro crescita e autonomia. E non ci sono liberatorie per i sindaci.

Siamo dinanzi a un provvedimento che scava un solco incolmabile fra l'uscita dei minori di quattordici anni, legata al sistema di istruzione nazionale, cui si intende garantire una certa copertura, e tutti gli altri casi analoghi: pensiamo ai ragazzi che frequentino corsi di teatro, sport o altre attività pomeridiane. Pertanto, l'eventuale autoresponsabilizzazione e autonomia di ragazzi e ragazze non viene salvaguardata come principio generale, ma come una specifica realtà legata solo e esclusivamente alla sfera della scuola. Un nuovo, ennesimo e inutile *slogan*.

Mi sembra, Presidente, che di motivi ne abbia elencati tanti perché Sinistra Italiana possa confermare il proprio voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Gatti*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è cambiato qualcosa in seno alla maggioranza di Governo, non so se ci avete fatto caso: è cambiata la narrazione. Il treno del PD attraversa l'Italia con parole nuove, mai sentite da Renzi e dal Partito Democratico. E «come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca».

Sentiamo un vento che però ci lascia un senso di *déjà vu*. Dove le abbiamo sentite queste parole? Chi da anni denuncia i misfatti delle banche? Chi ha contestato i mancati controlli di Bankitalia? Chi ha chiesto la rimozione di Visco? Chi ha chiesto di abolire i vitalizi ai politici? Il Movimento 5 Stelle. E oggi sentiamo invece queste parole in bocca a Renzi. Sentiamo Verdini pronto a votare il testamento biologico, una legge attesa dei cittadini che il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento.

Mettiamola subito in calendario. Mettiamo in calendario l'abolizione dei vitalizi. Invece no, quella legge in calendario non entra per ora. Alle banche si fanno ancora favori, Visco è ancora al suo posto, e lo stesso dicasi dei vitalizi. Cambia solo la narrazione e i cittadini se ne sono accorti. Ecco perché «alla stazione successiva, molti più fischi di quando partiva», perché loro non lo fanno per passione, Presidente. Non sono il partito di «Bocca di rosa», sono il partito di Boccadutri, il presentatore della legge realizzata per intascare il finanziamento pubblico, tutti. Che differenza c'è tra Gentiloni, Verdini e Renzi, ma potrei dire Berlusconi, Salvini, Meloni? Quando devono raccattare i voti fanno le coalizioni di interesse e ti dicono di tutto. Quando sono al Governo non cambiano le azioni e lo vediamo anche in questo decreto fiscale, dove si razzola sempre allo stesso modo.

Un decreto-legge dovrebbe intervenire su necessità e urgenze, ma poi, se guardi con attenzione, scopri che le misure necessarie servono a tamponare i danni prodotti dal Governo. Prendiamo gli straordinari delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco: ci mancherebbe che lo Stato non pagasse gli straordinari a chi protegge i cittadini e si fa in quattro per coprire le carenze di organico. Ma vi eravate dimenticati gli straordinari dei Vigili del fuoco, cari signori del Governo, che in estate si sono sfiancati per spegnere roghi e incendi in tutta Italia, pur essendo drammaticamente sotto organico. E dove trovate i soldi per gli straordinari? Dai magri fondi - che nemmeno avete utilizzato - per le assunzioni.

Altra questione, le clausole di salvaguardia: vengono recuperati 840 milioni per evitare l'innalzamento dell'IVA; ci mancherebbe! È una tassa che aumenta i prezzi e dunque, in proporzione, colpisce maggiormente proprio le fasce deboli, penalizza i consumi e uccide le imprese e l'occupazione. Perché l'IVA dovrebbe aumentare? Il Governo, ignorando i nostri allarmi, aveva cercato di finanziarsi con operazioni illusorie, dicendo con leggerezza che, se non fossero arrivati i soldi, avrebbe aumentato l'IVA. Avete piazzato una bomba a orologeria, che non state disinnescando, e i milioni che racimolate con questo decreto-legge e i miliardi che spremerete con la legge di bilancio servono solo a spostare l'orologio: per il 2018 dovete trovare 15,8 miliardi di euro; per il 2019 ne serviranno 18,9, che diventeranno 19,2 nel 2020 e 19,5 nel 2021.

Bell'eredità lasciate a un Governo a cinque stelle, ma siamo pronti ad accoglierla, con un programma di Governo fatto direttamente dai cittadini, un candidato Presidente già indicato - mentre gli altri a destra e sinistra si stanno mimetizzando, senza metterci più la faccia - e una squadra di Governo che, caso unico in Italia, verrà proposta prima delle elezioni, perché i cittadini abbiano almeno la possibilità di scegliere questo, con una legge elettorale che toglie tutto il resto. Siamo pronti a raccogliere le vostre macerie, ma ci fa sorridere solo una cosa: voi, che avete calato le tenebre, sostenete che noi saremo un salto nel buio.

Ci sono poi altre ipocrisie, come gli ulteriori 300 milioni di euro di prestito ponte ad Alitalia, sperando in un acquirente. Tutta Alitalia ne vale forse 230: dal 2014, infatti, ha perso due milioni al giorno. Con 300 milioni quante *start-up* si potrebbero far nascere? Quante piccole e medie imprese sane si potrebbero sottrarre allo strangolamento creditizio?

Andiamo a vedere invece chi state finanziando. Dopo essere stata praticamente mollata da Etihad, Alitalia è al cento per cento in mano alla CAI. Vediamo chi sono i soci e scorriamo gli azionisti dal basso verso l'alto: Marcegaglia, tra i grandi debitori del gruppo Monte dei Paschi di Siena; la famiglia Riva, quella del disastro ILVA, a cui offriva le sue attenzioni il ministro Annamaria Cancellieri; Benetton, quello delle autostrade, già protetto dal Governo su un ricorso da 800 milioni; Roberto Colaninno, non il deputato PD, ma il babbo; ai primi posti, poi, troviamo ancora le banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo, a cui avete venduto per un euro le banche venete.

Non basta, c'è la questione Gratta e Vinci, tanto innocui da essere tra i primi azzardi praticati dai ragazzi di undici e dodici anni. Sapete che chi inizia precocemente ad azzardare ha maggiori probabilità di sviluppare dipendenza e in forme più gravi? Ebbene, la convenzione non è ancora scaduta, che già il Governo fa la seguente proposta al concessionario: tu mi dai 800 milioni e io, in cambio, ti rinnovo fin d'ora la concessione, senza passare per una gara. In barba ai principi di libera concorrenza dell'Unione europea e a quelli sui contratti pubblici, si consegna in regime di monopolio un *business* da 2,7 miliardi a una società che ha portato all'estero la propria residenza fiscale, ma è

stata molto generosa nel finanziare i partiti di Governo.

Chiudo con un capitolo virtuoso, ma vediamo com'è stato affrontato: il Governo aveva proposto un articolo di due commi sul tema dei territori colpiti dal terremoto, dimenticandosi di una quantità di questioni. Ora, infatti, in Commissione abbiamo un testo di oltre 21 pagine di emendamenti: evidentemente, la pressione mediatica sul fallimento della gestione post-terremoto vi ha fatto tremare i polsi.

Riassumendo, signor Presidente, in questo provvedimento abbiamo norme contestabili in senso netto, favori ai soliti amici, pezze che vanno a tamponare errori e inerzie del Governo e alcune misure doverose, trattate però con superficialità.

Abbiamo una maggioranza nuova. Si fa per dire, perché è come una betoniera: qualcosa entra e qualcosa esce ma è sempre la stessa malta tenuta insieme dal cemento dell'interesse. Neanche a fine legislatura sta mostrando concretamente qualcosa di nuovo. È dunque impossibile dare la fiducia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di allievi dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Sacconi Rotella» di Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Ad essi rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2942](#) e della questione di fiducia (ore 12,21)

[AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, noi voteremo contro questo provvedimento per poche ragioni che provo a illustrare, lasciando alla fine del mio intervento una considerazione di tipo generale sulla norma che, unica, avrebbe dovuto essere in questo provvedimento: la ridefinizione agevolata dei carichi fiscali.

La prima ragione è la seguente: a me ha fatto piacere sentire il presidente Gentiloni Silveri, che, evidentemente, era in una giornata di particolare buonumore, dire, a proposito della legge di bilancio, che ne hanno fatta una molto snella. Ora, affermare che una legge che comincia con 120 articoli è snella mi ha fatto sorridere. Quindi, devo dire che si è aggiunta una nota positiva in più al presidente Gentiloni Silveri: ha anche il senso dell'ironia e questo fa bene; soprattutto, in questo caso, egli ha il senso dell'autoironia e questo è ancora meglio, naturalmente.

Ora, più o meno, dovendo poi affrontare quel discorso, affrontiamo questo, che inizia bene. Quando abbiamo dovuto fare qualcosa riguardo i carichi fiscali, ci siamo occupati - non noi, famosissimi assaltatori della diligenza, ma il Governo - di una questione interessante: la riduzione del corpo della banda della polizia penitenziaria.

È meraviglioso, signor Presidente! E io sono convinto di questo nuovo afflato tra lei e il Governo perché le rende facile il compito. La estraneità per materia come può più esistere, infatti? Togliamo anche questo compito al Presidente della Commissione bilancio e al Presidente del Senato. Io che sono, invece, un estimatore della fanfara dei bersaglieri, sono per l'aumento di questa formazione bandistica da parata perché è bellissima; e ora, finalmente, potrò inserire un emendamento in legge di bilancio.

Signor Presidente, queste leggi devono essere modificate, non perché io non mi renda conto della necessità di risolvere questioni piccole che, talvolta, sono invece molto importanti, ma perché questo è l'esempio della sovrapposizione di leggi che nuocciono, prima di tutto ai contribuenti e ai cittadini e poi all'efficienza dello Stato. La banda della polizia penitenziaria, non la prendo soltanto come occasione per questo mio intervento ironico, ma perché, di recente, abbiamo approvato un decreto legislativo onusto e ponderoso, di circa 400 pagine, nel quale, addirittura, si stabiliva quanti clarini in sol bemolle e quanti clarini in fa maggiore dovevano fare parte del corpo della banda della polizia penitenziaria. Ebbene, inseriamo tale previsione in quel decreto legislativo così, finalmente - e qui divento serio, - anche la banda della polizia penitenziaria saprà quanti sono i clarini in fa maggiore e quanti quelli in sol bemolle.

Signor Presidente, questo modo di legiferare, francamente, non va bene. Ma perché questo è importante? Perché distoglie il Parlamento dal problema fondamentale.

Questo decreto-legge aveva due presupposti fondamentali: la necessità di nuove entrate per il 2017 e la necessità di rivedere alcune questioni onerose per i cittadini relative alla cosiddetta rottamazione fiscale. Si tratta di presupposti necessari. Di conseguenza, sarebbe stato utile che il Parlamento si fosse concentrato su questo problema o lo avesse risolto, rimandando magari ad un'altra legge, quale che sia, legge di bilancio o qualsiasi altra legge, la soluzione di una serie di problemi. Stesso discorso vale per la questione del terremoto, molto più importante sotto il profilo dei carichi.

Non è possibile che in ogni legge si ridiscuta del terremoto, con le conseguenze che conosciamo. È comprensibile che questo modo di legiferare fornisca giustificazioni a tutti, a quelli in buona fede e a quelli in malafede, signor Presidente, perché in questo modo si inceppa completamente la macchina dei soccorsi, della ricostruzione. Al contrario, si favoriscono pratiche che evidentemente nuocciono sia alla celerità sia alla moralità degli interventi sul terremoto. La questione non è più ironica, ma molto seria; la si affronti una volta per tutte, si licenzi un provvedimento sul terremoto efficiente, capace di incidere sui problemi che si sono manifestati e si dia sollievo a quelle popolazioni. Non è possibile continuare a legiferare e leggere ogni giorno che permangono gravi difficoltà.

Passo ora, signor Presidente, alla questione dell'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali. Sul punto mi preme far rilevare a lei, che è il Presidente del Senato, come il Parlamento anche in questo caso abbia scritto una buona pagina di carattere normativo rispetto al provvedimento che ci era stato trasmesso. Ecco l'altra manchevolezza dei decreti-legge: quando vengono emanati non ci si rende ben conto dei problemi, per cui appaiono come testi monchi, non facilmente riconoscibili e certamente non capaci di dare soddisfazione alle esigenze che li hanno resi necessari. Per questo, in Parlamento, tutti insieme, naturalmente con il merito della maggioranza, del relatore, del Governo, ma anche per merito dell'opposizione, che di fronte a questi gravi problemi mostra sempre la volontà seria di costruire qualcosa che serva ai cittadini, abbiamo fatto in modo che l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali fosse non certamente la risoluzione dei problemi ma una nuova possibilità per i cittadini e i contribuenti. In particolare, signor Presidente, la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione, è una novità significativa di questo decreto-legge, che noi abbiamo contribuito a rendere possibile, dando così significato al provvedimento. Ho citato solo una delle novità più importanti relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali, ma c'è anche un nuovo scadenzamento e sono presenti altre norme di un certo interesse. Certo, non sono la soluzione definitiva al problema, ma si sono fatti passi in avanti, come hanno già detto i colleghi del mio Gruppo, il senatore Mandelli e il senatore Ceroni.

Signor Presidente, concludo. Il nostro è un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Riteniamo che il Parlamento oggi abbia mostrato, più del Governo, una particolare sensibilità per i problemi dei cittadini, degli operatori, degli imprenditori; che l'opposizione, in particolare, si sia fatta carico di questi problemi, dando un contributo determinante per la soluzione di alcune questioni importanti, e che questo modo di lavorare sarebbe invece auspicabile.

Per questa ragione, riteniamo insufficiente quanto deliberato con il provvedimento all'esame. A nostro

avviso, l'affastellamento di ulteriori norme sia uno di quei danni che riteniamo importanti per la farraginoso normativa italiana, una delle piaghe da eliminare anche in chiave di crescita economica della Nazione. Per questo, il Gruppo di Forza Italia esprime un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto fiscale al nostro esame presenta importanti misure, che da un lato contribuiscono alla copertura degli interventi che saranno previsti nella prossima legge di bilancio, già all'esame del Parlamento, tra cui l'importante sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA e delle accise e, dall'altro, contiene misure per correggere, su alcuni punti, i conti per l'anno 2017. Il provvedimento si colloca in un contesto economico in deciso miglioramento: il prodotto interno lordo ha ripreso a crescere, dopo anni di recessione e stagnazione, con un ritmo - mi pare importante sottolinearlo - costante e crescente, forse superiore allo stesso incremento dell'1,5 per cento che era stato previsto, con riflessi importanti anche sull'occupazione e sulle prospettive del Paese.

Il *deficit* di bilancio prosegue il percorso di riduzione, che porterà al pareggio di bilancio nel 2020 e comincia anche a ridursi il peso del debito sul PIL. Gli interventi del provvedimento sono articolati su più piani e quello più importante riguarda gli interventi fiscali. In proposito, il dibattito realizzato in sede di conversione del decreto-legge ha permesso di aggiungere, alle misure già previste, importanti novità, soprattutto nel delicatissimo rapporto tra cittadini e amministrazione fiscale e sul tema del contenzioso. Al di là delle singole misure, la proroga delle scadenze per la rottamazione delle cartelle e la riapertura dei termini, anche per debiti relativi ai carichi dal 2006 al 2016, che ovviamente non avevano trovato soluzione fino ad ora, hanno l'obiettivo di consentire ad aziende e contribuenti di chiudere le pendenze con il fisco e di ridurre consistentemente il contenzioso, così come il miglioramento del cosiddetto spesometro, togliendo le sanzioni sulle comunicazioni del primo semestre 2017, che erano sperimentali e, come tali, soggette anche a molti errori e incomprensioni, permette di riportare tale strumento alla sua natura originaria e di non essere oppressivo nei confronti di aziende e cittadini. Su questo versante si è fatto quindi un buon lavoro.

Rimane aperta la questione dei tempi del diritto alla detrazione dell'IVA da parte delle imprese, parzialmente intrappolato in un meccanismo di date che penalizza questa possibilità e che va risolto sicuramente nella legge di bilancio.

Il secondo ambito riguarda le calamità naturali, sulle quali, al di là delle facili critiche, si sono aggiornati e adeguati gli interventi per le diverse aree già oggetto di interventi precedenti. Si è realizzando - come fanno i colleghi che sono intervenuti in materia - che la natura di questi ripetuti terremoti e l'ampissima estensione su ambiti territoriali molto diversi tra di loro, rende purtroppo necessario un adeguamento, in ragione delle tante disfunzioni che permangono, nonostante il positivo intervento. Come poi sappiamo, l'elenco delle calamità si è purtroppo aggiornato in questi ultimi mesi, con la situazione di Livorno e di Ischia, che trovano nel provvedimento importanti soluzioni e adeguate risposte.

Il terzo ambito di intervento è il sostegno alle imprese e allo sviluppo. Viene potenziata l'attività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti, per favorire la propensione, già in aumento, agli investimenti, così come si allarga anche ai liberi professionisti la platea di partecipazione ai confidi, sempre in termini di garanzia per gli investimenti.

Vengono inoltre previste importanti novità per i liberi professionisti, già illustrate dal relatore in maniera esauriente, sull'equo compenso e sulla possibilità di detrarre, come lavoratori autonomi professionisti, i contributi che alimentano le prestazioni assistenziali per gli enti bilaterali. Infine, c'è un capitolo molto ampio sul tema trasporti, infrastrutture e viabilità (penso ai ponti sul Po, ma anche alle tante questioni ferroviarie e agli aeroporti), il quale punta a garantire possibilità di crescita e di sviluppo. Nello stesso terzo settore, che è stato oggetto di interventi molto importanti, viene prevista la possibilità di utilizzare per il 2017 il regime fiscale preesistente e di far decorrere dal 2018 la riforma

stessa.

È stata data molta attenzione anche alle problematiche dei cittadini e dei consumatori. Cito solo tre titoli: la fatturazione delle bollette per quanto riguarda la telefonia e altro, con i famosi ventotto giorni che diventano mensili o plurimensili, chiarendo una norma a vantaggio dei consumatori; il tema dell'uscita da scuola, che viene affidata a un rapporto chiaro e concreto tra la scuola e le famiglie; la soluzione di un *vulnus* che riguardava i giovani cosiddetti impatriati negli anni scorsi, sottoposti a un pagamento di imposte esagerato, che in questo provvedimento trovano finalmente una misura di ritorno.

Rimangono alcune misure che sono passate alla legge di bilancio, in quanto sede più propria. Sottolineo in particolare il tema della previdenza, un tema delicato da molti punti di vista, nel quale giustamente si è ritenuto di attendere, possibilmente sperando che arrivi fattivamente anche un'intesa tra il Governo, le parti sociali e le parti sindacali. Lo stesso vale per quanto riguarda il tema delle autonomie e delle agenzie fiscali.

Concludo, signor Presidente, con un'osservazione. Il lavoro in Commissione bilancio sul decreto-legge è stato molto positivo, con un contributo concreto dei diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione, diverso dal clima (capisco ovviamente le esigenze ufficiali) delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato anche negli interventi di questa mattina. L'auspicio è che nella legge di bilancio continui questo clima concreto di discussione e di collaborazione. Ognuno mantiene le sue idee, ma, per migliorare il Paese, per dare più opportunità alle aziende e al mondo del lavoro, per dare più prospettive ai giovani e ai cittadini, credo sia opportuno collaborare e trovare insieme ragioni di dialogo e di positività.

Per tutti questi motivi e con questi auspici, il Gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente sulla questione di fiducia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[SACCONI](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[SACCONI](#) (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, in usuale dissenso dal Gruppo che mi ospita, dichiaro che non parteciperò al voto di fiducia. Questo provvedimento contiene cose dannose, cose inutili e cose utili. È proprio una di queste ultime a indurmi a rinunciare a esprimere un voto contrario. Mi riferisco all'introduzione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, che costituisce un principio fondamentale, la cui affermazione è tanto più rilevante quanto più forte è la propensione in atto a svilire il lavoro, al punto da pretendere spesso la gratuità. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dello statuto dei lavori progettato da Marco Biagi e dedicato a garantire tutele fondamentali a tutti i lavori, tanto dipendenti quanto indipendenti. Esso assorbe il contenuto principale del mio disegno di legge, ora all'esame della competente Commissione di questa Camera, anche se non dovrà esserne dimenticata la parte dedicata ai tempi certi di prescrizione della responsabilità civile dei professionisti.

Come tutte le vittorie ha molti padri, anche se fino all'altro ieri erano non pochi coloro che si ingegnavano a ipotizzare il vincolo dell'equo compenso solo per le amministrazioni pubbliche, a distinguere alcune professioni dalle altre o, addirittura, a proporre un salario minimo orario per opere che si misurano a risultato. Sono quindi soddisfatto della decisione di applicarlo a tutti i committenti come a tutti i professionisti, perché i principi non tollerano deroghe e perché obiettivo implicito rimane la tutela dei consumatori dalle prestazioni scadenti.

Ora un atto interpretativo dovrà concorrere a dare definizione certa delle clausole vessatorie destinate a nullità, così come potrà individuare negli usi rilevabili dal sistema camerale il necessario riferimento per le professioni non regolate. Il lavoro, insomma, non è una merce e con questa norma abbiamo concorso a darvi dignità.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (PD). Signor Presidente, mi permetto di chiedere all'Assemblea, se possibile, un minuto di attenzione. Abbiamo rilevato tre incongruenze nel testo, che sono semplici, chiaramente di carattere

materiale e non di sostanza, che, però, è bene che l'Assemblea conosca prima di votare. Per questo ho chiesto al Presidente di poter prendere la parola.

Sono tre punti. Il primo riguarda il famoso emendamento sulle forze di polizia, di cui abbiamo parlato questa mattina, che è stato oggetto della segnalazione del Ragioniere generale dello Stato, dovuta al fatto, come ho spiegato prima, che il testo dell'emendamento inserito nel testo approvato dalla Commissione non era l'ultima versione ma la penultima, per un mero errore redazionale dopo il lavoro della Commissione. Il Ragioniere ha rilevato questa mancanza e l'ha segnalata. Tuttavia - e lo dice non un estimatore, ma un adoratore della Ragioneria generale dello Stato - anche il Ragioniere generale è un uomo, quindi può sbagliare.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Se fosse una donna non sbaglierebbe.

TONINI (*PD*). Il Ragioniere segnala che l'articolo 7, comma 10-*bis*, deve essere sostituito. È evidente, dalla stessa relazione tecnica e dall'evidenziazione grafica nel testo del maxiemendamento bollinato, che non si tratta del comma 10-*bis*, che riguarda - lo dico per quelli che hanno partecipato più attivamente ai nostri lavori - i lavoratori delle basi NATO chiuse, ma del comma 10-*sexies*, che è effettivamente il comma in cui si affronta la questione degli straordinari delle Forze dell'ordine. La sostanza non è in discussione.

La seconda questione è all'articolo 2-*ter* del maxiemendamento, dove, per uno scrupolo nel rendere non equivocabile la norma, bisogna aggiungere la parola «ulteriormente» prima della parola «prorogato», perché si tratta di una proroga di una proroga. Penso che possa essere un'interpretazione cui si arriva per buonsenso, ma in questi casi è sempre meglio eccedere in precisione che non approssimare per difetto. Pertanto, al comma 44 dell'articolo 2-*bis*, dopo le parole «convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è», aggiungere «ulteriormente» prima della parola «prorogato», per precisione assoluta.

La terza questione riguarda la norma sulla *cannabis*, che evidentemente poteva indurre a qualche allentamento di attenzione.

C'è stato un eccesso di zelo nell'attività emendativa, nel senso che sono stati inseriti due emendamenti in due punti diversi del testo dell'articolo 18-*quater*, i quali dicono la stessa cosa. Se osservate il testo al comma 1, il secondo periodo dice «Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di *cannabis* per uso medico», oltre a quelle dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Il comma 3 ripete lo stesso concetto con la frase: «Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote».

Si propone allora di esprimere questo concetto una volta sola e non due e, quindi, si chiede al Governo di sopprimere il secondo periodo del comma 1, essendo più che sufficiente nella norma il comma 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con le esigenze di correzione tecnica che sono state appena presentate dal Presidente della Commissione bilancio.

Scusandomi poi con lei e i colleghi, e approfittando dell'occasione vorrei chiedere di poter fare anche una mera precisazione formale a proposito dell'articolo 17-*ter*. Si tratta di un articolo attraverso il quale la Commissione ha deciso, ovviamente in piena legittimità, di inserire, all'interno delle finalità del 5 per mille, anche quella di sostegno per gli enti gestori delle aree protette. Al fine di evitare che si possa pensare che si tratti dell'istituzione di un nuovo 5 per mille, bisogna rendere esplicito il concetto all'articolo 17-*ter* del testo del maxi emendamento e dopo le parole «al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», aggiungere «di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,». In tal modo questo riferimento di legge rende chiaro ciò che era ovvio nella decisione della Commissione. Non si tratta dell'istituzione di un nuovo 5 per mille che, come tale, avrebbe dovuto essere coperto finanziariamente, ma, all'interno delle finalità del 5 per mille, così come è, si introduce la finalità di sostegno agli enti gestori delle aree protette.

È questa un'ovvietà, ma non vorremmo che la mancanza di siffatto riferimento possa suscitare dubbi sul fatto che stiamo istituendo un nuovo 5 per mille.

La ringrazio, signor Presidente, se vorrà tenere conto di queste esigenze.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di queste modifiche.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Napolitano, Pinotti, Russo, Buemi, Longo Eva e Marinello.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ciampolillo).

PEGORER, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Formigoni, Fravezzi

Gambaro, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Galdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli,

Mucchetti

Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barozzino, Battista, Bellot, Bernini, Bignami, Bilardi, Bisinella, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bubbico, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Campanella, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conti, Corsini, Cotti, Crimi, Crosio

D'Ali, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Cristofaro, De Petris, Divina, Donno

Endrizzi

Fasano, Ferrara Mario, Floris, Fornaro, Fucksia

Gaetti, Gasparri, Gatti, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giroto, Gotor, Granaiola, Guerra

Lezzi, Lo Moro, Lucidi

Malan, Mandelli, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini

Nugnes

Paglini, Palma, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Schifani, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibia, Simeoni, Sonogo, Stefani

Taverna, Tosato

Vacciano, Volpi

Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	265
Senatori votanti	264
Maggioranza	133
Favorevoli	148
Contrari	116

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 148.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 27 novembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 27 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 13,34).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (2942) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (2942) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

[Emendamento 1.900 \(testo corretto\) \(in formato PDF\)](#)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 21 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO

Titolo I

Disposizione in materia fiscale

Articolo 1.

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

«13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:

a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

b) pagare, con le modalità di cui comma 7:

1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-*quater*, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-*quater*, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-*quater*, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-*quater*;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-*quinquies* e 13-*sexies*, alla definizione agevolata di cui al comma 13-*quater* si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-*ter*.».

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai

carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Articolo 2.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 100

milioni di euro per l'anno 2018.

Articolo 3.

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Articolo 4.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo

dell'anno 2016.».

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera *e*) è soppressa.

Articolo 5.

(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

2) alla lettera *c*), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali,
Forze di polizia e militari

Articolo 6.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis*. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis*. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui

all'articolo 3, comma 1-*bis*, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 4, le parole: «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'articolo 48, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera *b)*, sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere *b)* e *c)* del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite

le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: «ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Titolo III

Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Articolo 8.

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato

comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9.

(Fondo garanzia PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente: «*2-ter*: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Articolo 10.

(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

1. Al comma 1 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1 miliardo di euro».

Articolo 11.

(Fondo imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

Articolo 12.

(Procedura di cessione Alitalia)

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 13.

(Norme in materia di trasparenza societaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione è dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonché le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalità.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;

2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;

b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

Articolo 14.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

- a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
- b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
- d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di quelli di cui al comma 1-ter»;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;

6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Articolo 15.

(Incremento contratto di programma RFI)

1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma -- parte investimenti 2017 -- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Articolo 16.

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;
- b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà,

producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;

2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse.

Articolo 17.

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 18.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

- a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

Articolo 19.

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remunerì» è sostituita dalla seguente: «remunerino».

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2,

3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *l)* del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti: «l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la».

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[Allegato \(in formato PDE\)](#)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Estensione della definizione agevolata dei carichi)* - 1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata; il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma

392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.».

b) Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

1.3

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 22 dicembre 2017».

1.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».

1.6

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.7

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo che interessano debitori con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.9

[MARAN](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.10

[D'ALI](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «scadute al 31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «nonché ai carichi già esistenti alla data del 31 dicembre 2016, non inseriti dal debitore nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata già presentata per altri carichi ammessi alla definizione stessa», e sopprimere la parola: «medesimo».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

1.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 4 a 10.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti; con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-quinquies».

1.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi dimora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle

spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali 11 cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2°10, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.17

[GUALDANI](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» con le seguenti: «sino al 30 settembre 2017».

1.18

[URAS](#)

Precluso

Al comma 4 le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2017».

1.19

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «gennaio» aggiungere la seguente: «2000».

Conseguentemente:

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8; del Decreto, la definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata:

a) relativamente ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre-2017, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere;

b) relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con le medesime modalità di cui al comma 2, capoverso 13-quater, lettere a) e b) e secondo quanto previsto dal capoverso da 13-quinquies a 13-septies del medesimo comma 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018, dell'autorizzazione relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale

di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.20

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «al 30 settembre 2017», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.22

[BERTACCO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019».

1.23

[BERTACCO](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti [e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo».

1.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 25.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.27

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: "entro sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta" e le parole: "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo", sono sostituite dalle seguenti: "con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore"».

1.28

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: "interventuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", sono soppresse».

1.29

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo"».

1.30

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa".».

1.31

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

"541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.";

b) al comma 544, le parole: "mediante posta ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento mediante posta elettronica certificata"».

1.32

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediana ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

1.33

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".».

1.34

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere alla, fine il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritto all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.35

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetto iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conta del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.36

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

1.37

[SANTINI](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le

attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.38

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere alla fine, le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali i nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti Iscritti all'albo previsto all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 4461"».

1.39

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

1.40

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle del supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.».

1.50

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BERTACCO](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.

11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo

superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.51

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, di ammontare complessivo, per singolo debitore, non inferiore a un milione di euro, il debitore è ammesso alla definizione agevolata di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, a condizione che proceda al pagamento delle somme dovute in un numero di rate corrispondenti alla durata del piano originario, ridotta di un quarto. La facoltà di definizione può essere esercitata a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti scaduti al 31 dicembre 2017.

11-ter. Ai fini della definizione di cui al comma 11-bis, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 31 gennaio 2018; apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

11-quater. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza prevista dal comma 11-ter, entro il 31 marzo 2018, il piano di dilazione come rideterminato ai sensi del comma 11-bis.

11-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, alla definizione agevolata di cui al comma 11-bis si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

1.52

[PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I contribuenti che hanno definito in accordo con l'Agenzia delle entrate le controversie attraverso gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale o stragiudiziale e che siano tuttora debitori, anche se decaduti dall'eventuale rateazione, di residue somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, e che sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono esclusi dal pagamento delle predette sanzioni ed interessi».

1.53

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva».

1.54

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale».

1.55

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.57

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.58

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai

sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.59

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.62

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.63

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.64

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.65

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può, essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.66

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.67

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 33, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.68

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.69

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di

ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.71

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo, il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti».

1.73

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo; in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo".

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.74

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.75

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da

inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.76

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.77

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.78

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.79

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «tre disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.80

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.86

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 6951".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.87

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.88

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in

materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.89

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.90

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.91

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.92

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.93

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.94

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.95

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime

modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.96

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.97

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.98

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.99

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter, All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio".».

Conseguentemente, nella rubrica; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.100

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.101

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.102

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.103

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.104

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

11-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.105

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 51 dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.106

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.107

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.108

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis) comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.109

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.110

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.111

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, netta rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.112

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.117

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere infine i seguenti commi:

«12. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;

- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

13. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

- a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;
- b) delle somme maturate a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

14. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;
- d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

15. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

17. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

1.118

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 11 aggiungere infine il seguente comma 11-bis:

«Art. 11-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis: "In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 24; dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

1.119

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: '*2-bis*. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione da parte degli Enti locali».

G1.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 13 gennaio, n. 9). - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 2 - reca disposizioni in merito al consiglio di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 24 (Attribuzioni) del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevedendo, nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, che tre di questi vengano eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito.

G1.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono

stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.

G1.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estinzione con modalità agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G1.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.

G1.5

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia fiscale,
impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata.

G1.6

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;

all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farragিনosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF possa essere corrisposto in numero massimo di dodici rate al fine di agevolare il pagamento da parte del contribuente.

G1.7

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;

all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farragिनosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF per l'anno successivo venga abolito.

G1.8

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva

2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, definendo come «commerciale» il gasolio utilizzato - oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera *a*) della Direttiva) - per «il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... »;

come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro - una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il «gasolio commerciale» - è tenuto ad adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di «gasolio commerciale» recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio «commerciale» alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dal 1° aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).

G1.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

a seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di registro (articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (articolo 33 del decreto legislativo n. 175 del 2014) che hanno escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati ad uso abitativo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare, in modo conforme anche il rinvio contenuto nel decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3, lettera *e*), per la definizione dei fabbricati che non possono essere riconosciuti rurali, prevedendo la classificazione catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, al fine di allinearli alle normative in materia di imposte di registro e di IVA.

G1.10

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme

influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G1.11

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;

all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farraginoso e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare misure al fine di ottimizzare e semplificare il sistema fiscale;

ad adottare strumenti normativi volti a superare la attuale metodologia di calcolo delle addizionali regionali e comunali calcolate dal sostituto di imposta per addivenire ad un calcolo di suddette addizionali partendo dall'imponibile del mese in cui vengono trattenute utilizzando lo stesso criterio dell'IRPEF.

G1.12

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'ordine del giorno risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento;

l'importanza di sollecitare un ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di

recupero dell'evasione fiscale.

G1.13

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G1.14

[SANTINI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

i recenti interventi normativi hanno introdotto numerose innovazioni nei collegamenti informatici tra gli operatori del settore delle bevande alcoliche e l'Amministrazione nel settore delle accise. In particolare, dopo la telematizzazione completa dei documenti di accompagnamento, è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali, che consente agli organi di controllo di verificare in tempo reale la quantità di prodotto alcolico detenuta all'interno del deposito fiscale, così come quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione di accisa.

Considerato che:

per la realizzazione dei processi informatici le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, in termini finanziari, nonché di formazione delle risorse umane.

Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico immediato ed esatto, renderebbe possibile intervenire sulle immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni che gli operatori devono prestare per il ritiro dei contrassegni di Stato, a garanzia del versamento dell'accisa il cui ammontare è indicato dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 153 del

2001 in applicazione dell'articolo 28 del Testo Unico Accise, D.Lgs. 504/1995), vincolandone l'importo alla gradazione del prodotto alcolico gestito dal deposito fiscale.

La rimodulazione dell'ammontare della garanzia sulla base della gradazione effettiva del prodotto alcolico, come ad oggi previsto dal decreto sopra richiamato costituirebbe una misura di semplificazione importante per il settore riducendone gli oneri finanziari senza pregiudicare al contempo la certezza di esazione dell'accisa, in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici descritti e dalla cauzione prestata dall'operatore economico.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di consentire tali utili semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, nonché in materia di accertamento, liquidazione e pagamento delle accise;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa perché questa disciplina trovi un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire, ferma restando la sicurezza di riscossione per l'Amministrazione, il sempre più corretto funzionamento del settore.

1.0.1

[COLUCCI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, apportare le seguenti modifiche:

- comma 1 capoverso *b*) sopprimere le parole: "secondaria rispetto all'attività";
- comma 1 capoverso *d* sopprimere le parole: "ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 cui i medesimi oggetti sono ceduti";
- comma 1 capoverso *m* sostituire interamente con il seguente: "oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico";
- comma 1 capoverso *n* sostituire interamente con il seguente: "operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto *o*)";
- comma 1 capoverso *o* sostituire interamente con il seguente: "operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;"».

1.0.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese

quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti",».

1.0.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "(2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

sono sostituite dalle seguenti:

«incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. XAccertamenti esercizio X»

1.0.8

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».

1.0.9

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di notificazione al contribuente)

1. All'ultima comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "nel quindicesimo giorno successivo a quello" le parole: "della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"».

1.0.11

[BERNINI](#), [FLORIS](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) "grave difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito

per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;

b) "momentanea difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione».

10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 -2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.».

1.0.12

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.13

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione"».

1.0.14

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione)

1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:

- a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
- c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.0.15

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.17 (testo 2)

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a

titolo di definizione agevolata».

1.0.18

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

1.0.18 (testo 2)

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo

11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-*bis*"».

1.0.19

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo"».

1.0.20

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto. e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.22

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo";

b) all'articolo 25, primo comma, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" sono sostituite con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

1.0.23

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-quater. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.24

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.0.25

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo necessario all'adeguamento degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Resta fermo l'obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi relativi all'intero anno 2018"».

1.0.26

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piccoli Comuni - Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

1.0.29

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta facoltativo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

1.0.30

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento";

b) all'articolo 21-bis:

1) al comma 1, le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

1.0.31

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo di versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

1.0.32

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

2.1

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Consequentemente,

a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

2.2

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Consequentemente sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

2.3

[SANTINI, PEZZOPANE](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire le parole da: «, inclusi» a: «30 settembre 2018» con le seguenti: «E contributivi, inclusi, quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto entrate tributarie e non e le attività esecutive e cautelari dell'agente della riscossione»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono prorogati di un anno:

1) i termini previsti per il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) i termini e le scadenze previsti dai commi da 2 a 10-ter dell'articolo 1 del presente decreto».

2.5

[FILIPPI, SANTINI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.»;

b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

«3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 luglio 2000, n. 212, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

5. Nei Comuni interessati dall'evento, di cui al comma 1, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti di cui ai commi da 1 a 3, è concessa a coloro che abbiano subito gravi danni riscontrati appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile.

5-bis. Rientrano altresì nella sospensione prevista dal comma 1 e fino al 16 ottobre 2018:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi;

d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 16 ottobre 2018, le domande di iscrizione, variazione, cancellazione alle camere di commercio;

e) l'esclusione per gli anni 2017 e 2018, dalla presentazione degli studi di settore e/o degli indici di affidabilità fiscale per i contribuenti con partita IVA di cui al comma 1 e 2, colpiti dall'alluvione nei Comuni interessati;

f) il versamento delle rate, successive al 31 luglio 2017 e relative alla domanda di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ed eventuale riconoscimento di moratoria;

h) i pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione, nonché le rateizzazioni in corso relative ad adesioni verso avvisi di accertamento e/o avvisi bonari irregolari;

i) non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili/inabitabili a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati;

l) i pagamenti IMU e/o TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, distrutti e/o totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili;

m) nei casi in cui la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per il periodo della sospensione;

n) la non concorrenza dei redditi da fabbricati alla formazione del reddito IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità/abitabilità».

2.6

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre

2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018,».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.7

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2017 e 94 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.8

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire tra» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'ano 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno.»;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».*

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879», con le seguenti: «1.200,879». Sono rideterminate proporzionalmente anche gli importi della annessa tabella.

2.10

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.11

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.12

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.13

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle le spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per

lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.14

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.15

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «16 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.16

[FILIPPI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

2.17

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GATTI](#), [GRANAIOLO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo Studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.18

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti delle autocertificazioni del danno subito ai sensi dell'allegato tecnico all'ordinanza n.482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile».

2.19

[FILIPPI](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che abbia presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «Limitatamente al comune di Livorno».

2.21

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018,».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:

1) *all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: «1.175,4 milioni» e «2.425 milioni», con le seguenti: «1.177,4 milioni» e «2.428 milioni»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.094,978 milioni» e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «596.000» e quindi, alla Missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: «12.000» con: «14.000» e al Programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con: «12.000»;*

3) *alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018».*

2.23

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre

2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendono beneficiare della sospensione di cui al comma-6-bis».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.24

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.25

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza

rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.26

[VICARI, CONTE, DALLA TOR](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 50 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.27

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.28

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.29

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.30

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1 lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" inserire le parole: ", su proposta dei Comuni"».

2.31

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

2.32

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.33

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"d) ai fini della semplificazione e accelerazione nonché allo scopo di contribuire alla ripresa delle normali condizioni di una delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli articoli 34 e i procedimenti di conformità ai sensi dell'articolo 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardanti anche la statica dell'edificio, spetta alla struttura regionale competente per territorio verificare preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, preme presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del titolare dell'immobile"».

2.34

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al comma 5 lettera c) le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: 2per lavori di importo superare ai 250.000,00 euro"».

2.35

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici u integrati. in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.36

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo B, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico E specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016;

c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

2.37

CERONI

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente;

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 va aggiunto il comma 4-bis "sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche, Umbria,) ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (secondo case) beni culturali) beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla legge n. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.38

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 14 dopo la lettera *a-bis*) inserire il seguente comma: "il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017", dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1" inserire le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.39

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera *a)* dopo le parole: "uffici speciali per la ricostruzione" vanno aggiunte le seguenti: "e i Comuni per i territori. di rispettiva competenza, nonché dalle province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma";

b) il comma 2 viene sostituito integralmente dal seguente testo: "le diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi agli edifici di loro proprietà ed inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse"».

2.40

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e Culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/omessa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicane altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.41

[BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993"».

2.42

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituita dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alte Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con, l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.43

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.44

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.45

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi tutti i termini dalla data del 24 agosto 2016 e fino al termine ultimo disposto per la proroga dello stato di emergenza (27 agosto 2018). Sono inoltre sospesi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, per un periodo di 24 mesi, i termini, anche se già scaduti, relativi ad adempimenti (aggiudicazione lavori, inizio lavori, ultimazione lavori) richiesta finanziamenti a saldo, ecc) inerenti agevolazioni pubbliche a valere anche sui fondi delta Comunità Europea, anche per interventi non connessi alla ricostruzione post sisma"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.46

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» nonché sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019»;*

b) *Al comma 3 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

c) *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

d) *Al comma 5, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».*

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

5) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

e) *alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «2.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

f) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000».*

6) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.47

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle parole: «dicembre 2018»;

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «nell'anno 2017» sostituite dalle parole: «negli anni 2017 e 2018», le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

6-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito-un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori

possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Consequentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;

2) alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni» con le seguenti: «1.918,7 milioni».

2.48

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

"11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro"».

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.49

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 50/2017:

al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

al comma 2 lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» vanno aggiunte le seguenti: «e professionale»;

al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

al comma 5, le parole: «dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.50

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 7 sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e, al capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa; ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.».

2.51

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole da: «Gli adempimenti» fino a maggio 2018 con le seguenti: «Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40%, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in euro 180 milioni per il 2017 e a 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 08 novembre 2000, n. 328.

2.52

[Gianluca ROSSI](#), [PEZZOPANE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2018» con le parole: «entro il 30 novembre 2018» e le parole: «mese di maggio 2018» con le parole: «novembre 2018».

2.53

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «335 milioni di euro per l'anno 2018».

2.54

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2018».

2.55

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 136,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.56

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto,».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.58

[VICARI](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «31 maggio 2018.» aggiungere le seguenti: «Al fine di consentire la

piena realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e di favorire la conseguente ripresa economica degli stessi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a disporre con proprio decreto la proroga del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al periodo precedente. A tal fine, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.59

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle."».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.60

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite

dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.61

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.62

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1, del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.63

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.64

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto«».

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.65

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (secondo case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai

sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.66

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.67

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.68

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente:* "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.69

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertita; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni ai cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

2.70

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini

per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.71

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'erario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.72

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 primo periodo le parole:* "non oltre il 31 dicembre 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "non oltre il 27 agosto 2018";

b) *al comma 3 le parole:* "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

c) *al comma 4 le parole:* "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" *sono sostituite dalle seguenti:* "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

d) *al comma 8 le parole:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" *e le parole:* "dal 76 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" *sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018» e il dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.73

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, in fine, sostituire le parole:* "fino al 31 dicembre 2016" *con le seguenti:* "fino al 31 dicembre 2018";

b) *al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole:* "fino al 31 dicembre 2017" *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2018;

c) *al comma 1-quater, sostituire le parole:* "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" *con le seguenti:* "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "al 30 novembre 2017" con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: "16 dicembre 2018" con le seguenti: "16 dicembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" con le seguenti: "di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, sostituire le parole: "entro il mese di febbraio 2018" con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

Consequentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

3) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,819 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

c) alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;

d) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;

4) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009; con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.74

CERONI

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera m) con la seguente:

"m) il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi";

b) al comma 1-bis le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "27 agosto 2018";

c) al comma 8 le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019";

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

e) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

f) al comma 12 le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 agosto 2018";

g) al comma 12-*ter* le parole: "non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018". Le parole: "a decorrere da febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere da febbraio 2019". All'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018" e le parole: "entro il termine del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "entro il termine del 31 dicembre 2018";

h) dopo il comma 13-*bis*, aggiungere il seguente:

"13-*ter*. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d. busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 5.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi";

i) dopo il comma 13-*ter* aggiungere il seguente:

"13-*quater*. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-*ter* e 12 del presente articolo". Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;

j) dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso

le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale";

k) dopo il comma 14-*bis* inserire il seguente:

"14-*ter*. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018";

l) al comma 15 le parole: "fino a un massimo di diciotto rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di trentasei rate mensili";

m) al comma 16 primo periodo, le parole: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018"».

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.75

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa, estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.76

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione

di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.77

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.78

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016" viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 80 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.79

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole

somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.80

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa fronte nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-bis la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.81

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2010 viene aggiunto il comma 5-bis con il seguente testo:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridica, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'Ufficio un soggetta che ha conseguita l'idoneità in un precedente corsa per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un, apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano data la propria disponibilità a aprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

2.82

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

"Le lettere *a)* e *b)* del comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono pasti a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n.189 del 2016"».

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.83

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti residenti alla data del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, possono presentare richiesta alle banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'estinzione anticipata dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta».

Consequentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato. di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.84

[CERONI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In favore di titolari di attività economiche, produttive e professionali che alla data del 24 agosto 2016 operavano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e che, a causa degli eventi sismici, non potranno riprendere le proprie attività, è riconosciuta, per l'anno 2018, nel limite di 180 milioni di euro per il medesimo anno e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato:

- a) una indennità una *tantum* pari al 50 per cento del mancato introito;
- b) la corresponsione di una somma pari alle spese sostenute per il trasloco;
- c) la corresponsione di una somma pari all'importo del danno subito ad attrezzature, impiantistica e merci».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.85 (testo 2)

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2° gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Io giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

7-ter. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

7-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge Io agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7-ter.

7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzata e capacità assunzionale degli enti stessi».

7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-*bis*. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge 6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-undecies. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-duodecies. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.86

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi di ricostruzione relativi sia a danni lievi sia a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «altri interventi».

2.87

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'atto 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la relazione delle predette relazioni di livello operativo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.88

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n.77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini

per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.89 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 837 al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte Ira i soggetti di cui al comma 4".

7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.90

[ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 432 a 438 della legge n. 208 del 2015 in materia di personale assunto e contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alla legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e contributivi» inserire le seguenti: «ed altri interventi».

2.91

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-ter. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la

ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.92

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006" sono inserite le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.93

[MORGONI](#), [FABBRI](#), [AMATI](#), [VERDUCCI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";*

b) *al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entra i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015";*

c) *al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" vanno aggiunte le parole: "e professionale";*

d) *al comma 2 dopo la lettera d) va inserita la seguente:*

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) *al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017";*

f) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizia attività della nuova impresa.";

g) *al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori

colpiti da calamità naturali».

2.94 (testo 2)

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [VALDINOSI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.95

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «e altri interventi».

2.96

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per

l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti*: «e altri interventi».

2.97

[FABBRI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia-urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione, per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emonumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.98

[FABBRI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola*: "continuità", *sono inserite le parole*: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.99

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.100

[FABBRI, PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertita, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31.

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.101

[FABBRI, PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza,";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le parole: "nonché i piani e i regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.102

[FABBRI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.103

[FABBRI, PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.104

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Centrali di committenza*). - 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.105

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

b) *dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo:* "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

8-ter. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* "viene" *sono inserite le parole:* "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";

b) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;"

c) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;"

8-quater. All'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) le parole:* "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» *sono soppresse;* le parole: "fino al 30 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "del 30 per cento" *e le parole:* "fino al 20 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "del 20 per cento";

b) *alla lettera c) le parole:* "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," *sono soppresse;*

c) *dopo la lettera c) è aggiunto in fine, il seguente periodo:* "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

8-quinquies. All'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

b) *dopo le parole:* "articolo 3" *sono inserite le seguenti:* ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti co delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogate ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.106

[BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

7) *al comma 5, lettera a), le parole:* «1.092,879 milioni» *con le seguenti:* «1.142,879 milioni»

e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:

g) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «35.000»;

h) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con «65.000»;

8) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione; esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.107

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«9. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.108 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali

per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

7-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. n. 190.

7-quinquies. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

7-sexies. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-septies. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7-octies. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.109

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *8-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.110

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

2.111

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.112

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa in più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.113

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti in ad uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.114

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con legge n. 44 del 2012.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.115 (testo 2)

[BROGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».

2.116

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.117

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e sola in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di

attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.118

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«9. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.119

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare, rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».

2.120

[CERONI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e 2017", sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali».

2.121

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

2.122

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio"».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.123

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo vali dato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione nei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.124

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, i seguenti:

«9. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni, le parole: "e per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018".

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «e altri interventi».

2.125

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertite con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinquies* sostituire le parole: "all'anno 2017" con le seguenti: "agli anni 2017 e 2018";

b) al comma 2-*sexies* sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

2.126

[CERONI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: »31 dicembre 2017«, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per, l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.127

[FABBRI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite ai euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;

b) al comma 3 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla parola: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "e ai lavoratori autonomi";

c) al comma 4 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni";

d) al comma 5 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori

autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento";

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro 50 milioni per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato, Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.128 (testo 2)

[LUCIDI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016".».

G2.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

tra il 9 e il 10 settembre 2017 abbiamo assistito alla tragica alluvione che ha investito Livorno e i comuni limitrofi;

otto è il numero delle vittime causato dal nubifragio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di nove rate mensili, i tributi sospesi a causa dell'alluvione del 9 settembre u.s. per coloro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti.

G2.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

il decreto-legge in esame ha disposto la sola sospensione dei termini e dei versamenti tributari nei confronti dei soggetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 che ha interessato alcuni comuni della provincia di Livorno;

tuttavia il citato provvedimento non ha previsto la sospensione dei termini e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per i medesimi soggetti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere anche la predetta agevolazione, come del resto già previsto nei numerosi casi di calamità naturali.

G2.3

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare si prevede che, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione - con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18 rate) - del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018);

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento delle aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G2.4

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il pagamento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G2.5

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma citato procede a rilento con non poche difficoltà a danno delle popolazioni e delle attività economiche interessate;

impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

- venga resa più capillare la presenza sul territorio degli uffici per la ricostruzione mediante la costituzione dei medesimi uffici almeno a livello provinciale, con impiego di forza lavoro del ministero, non politico ma operativo, ovvero eliminando i sub commissari regionali e creando i sub commissari a livello comunale, al fine di aiutare i comuni, condividendo con loro responsabilità e poteri, anche riunendoli in unioni di comuni a gruppi di 10 o per totale di abitanti;

- venga creata una *Task Force* di esperti con figure di alto profilo in ambito giuridico, amministrativo e contabile, al fine di rafforzare le strutture organizzative dei piccoli Comuni ed

affiancare i comuni del cratere nell'analisi e nella risoluzione dei tanti problemi connessi con la ricostruzione;

- si provveda alla delocalizzazione degli edifici (privati e pubblici) con relativo abbattimento e naturalizzazione dei luoghi in connessione alla microzonazione sismica.

G2.6

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

venga disposta l'esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea dovuta per le impalcature dei cantieri per la ricostruzione/ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle aree colpite dal suddetto sisma;

venga prorogata la disposizione relativa al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) ovvero ad associare il CAS ad un reale contratto di affitto, stabilendo altresì la decadenza del CAS nel momento in cui decade il contratto di affitto stesso e si rientra nella casa ricostruita; venga prorogata la scadenza, attualmente fissata al 31 dicembre 2017, per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione sia per i danni lievi (schede aedes B) sia per i danni pesanti (scheda aedes E e altre).

G2.7

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

- venga data attuazione alle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma ai sensi degli articoli 20, 20-bis, 21, 22 e 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e si giunga finalmente all'avvio e al definitivo completamento degli interventi volti alla ripresa economica delle comunità colpite dal sisma del 2016;

- vengano definiti i criteri in base ai quali la cittadinanza interessata dagli eventi sismici del 2016 possa partecipare attivamente alle fasi decisorie relative alla perimetrazione dei borghi, dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche inducendo i sindaci e le autorità preposte, all'immediata adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

G2.8

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che:

la ricostruzione delle opere pubbliche ed in particolare quelle riferite ai beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, quali ad esempio Chiese, Cimiteri, ed edifici di interesse storico-artistico, risulta essere in forte ritardo;

il soggetto attuatore di detti interventi, così come disciplinato dall'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è il MIBACT ma ad oggi non è noto se si stia procedendo agli incarichi di progettazione propedeutici all'inizio dei relativi cantieri;

non si capisce altresì se il MIBACT delegherà alle soprintendenze regionali la fase di appalto sia degli incarichi professionali, sia dei lavori di ricostruzione;

impegna il governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni iniziativa necessaria affinché vengano accelerate tutte le procedure necessarie per portare a termine le opere di ricostruzione e di ripristino dell'ingente patrimonio storico-artistico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016.

G2.9

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni per la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;

l'articolo, tuttavia, si limita a prevedere agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 9 settembre, in particolare per i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, senza prevedere nulla in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017:

considerato altresì che:

il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia ha provocato danni ingenti all'economia isolana. Gli operatori del settore turistico temono un *default* economico: si contano più di cinquemila disdette oltre agli ottomila ospiti che hanno interrotto le vacanze determinando un danno per le strutture turistico recettive di oltre 10 milioni di euro;

l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico e questo dipende oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della prevenzione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del patrimonio edilizio;

la frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce

drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di messa in sicurezza complessiva investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a consentire anche ai suddetti territori colpiti dal sisma di fruire di una idonea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi;

a promuovere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola d'Ischia e la ripresa delle attività produttive colpite dal sisma del 21 agosto 2017;

ad assumere iniziative volte a individuare le risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma;

predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, misure di sostegno in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio.

G2.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire, già nella imminente legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

G2.11

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici; ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strutture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G2.12

[GINETTI, PEZZOPANE](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2942 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 142, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

con circolare del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2017, n. 99473, sono indicati criteri di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei medesimi territori;

con circolare ministeriale 15 settembre 2017, n. 114735, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previste dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici; l'intervento prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia;

per la concessione delle agevolazioni, la legge ha dedicato le seguenti risorse, al netto degli oneri per la gestione degli interventi: 190.610.000 euro per il 2017, 164.346.000 per il 2018 e 138.866.000 euro per il 2019; le istanze di accesso alle agevolazioni possono essere presentate entro il termine ormai prossimo del 6 novembre 2017;

considerato che:

alcune delle strutture ricettive ricadute nella perimetrazione della ZFU hanno ospitato gli sfollati colpiti dagli eventi sismici secondo le modalità disposte dai provvedimenti emanati per far fronte allo stato di emergenza;

ritenuto che:

le strutture che hanno ospitato i terremotati, la protezione civile e le forze dell'ordine e che pertanto hanno compiuto una attività socialmente utile dovrebbero poter usufruire delle agevolazioni previste dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473 al fine di non essere penalizzate economicamente rispetto a quelle che, per contro, potranno godere delle predette agevolazioni visti i criteri di ammissione alle agevolazioni relative alla riduzione del fatturato di cui al punto 4.4 della predetta circolare ministeriale;

impegna il Governo:

a modificare ed integrare la circolare ministeriale del 4 agosto 2017, n. 99473, al fine di introdurre disposizioni intese al riconoscimento dei danni subiti dalle attività commerciali ed

alberghiere che hanno ospitato i terremotati e le forze dell'ordine mediante lo scorporo di dette presenze e del contributo ricevuto per tale ospitalità, dalla stima della riduzione di fatturato ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive concesse nei comuni ricadenti nella ZFU Sisma Centro Italia prevista dalla sopra menzionata circolare.

2.0.1 (testo 2)

[URAS](#), [ANGIONI](#), [DE PIETRO](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi comprese l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua per superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti dai cui ai commi 1 e 2, trasmettono entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco del rappresentante legale e del responsabile finanziaria, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreta del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno a più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale abbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuova mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emersi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato, non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo; la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivate e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione nei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti ai comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti,

inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.0.4

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

2.0.5

[CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: "redditi di pensione non superiori a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "redditi di pensione non superiori a 12.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza; Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

2.0.6

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.
(Incentivi all'affitto)

1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, la parola: "300" è sostituita con la seguente: "400" e la parola: "150" con la seguente: "200";

b) al comma 1, la parola: "495,80" è sostituita con la seguente: "700" e la parola: "247,90" con la seguente: "350"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.7

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

1. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n.431 le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partite dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.9

[FAVERO](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.10

[MALAN](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.11

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [ZANONI](#), [TOMASELLI](#), [BUEMI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto

2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"» della missione "Fondi da ripartire"» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.13

[D'ALI, MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per

l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

2.0.16

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Penali relative ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009)

1. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse».

2.0.17

[PADUA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziare dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse;

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di esaurimento delle predette risorse, sono individuati i contribuenti che hanno presentato istanza di Rimborso ai sensi del presente comma e che non hanno ottenuto il rimborso integrale a seguito dell'esaurimento delle risorse."».

2.0.18

[PADUA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziare dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse.».

2.0.19

[D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i Contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni ricompresi in aree per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturali a seguito di eventi sismici, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato e risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, il cui onere è per legge stabilito in capo allo Stato, viene istituito presso il Ministero del interno un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche oggetto di calamità naturali", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del Fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal

verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute».

2.0.20

[COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.

2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.

3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.

4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.21

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovo mutuo o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al

comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi; sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.0.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo".».

2.0.23

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a destinazione

pubblica"».

2.0.24

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

2.0.25

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

2.0.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.27

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.28

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.29

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2, 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.30

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "nell'anno 2017" sono

sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018" le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;

b)dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.32

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscossa nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge e da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.33

[PELINO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, solo in parte finanziati con la legge n. 96 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-*bis* della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2019 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.0.34

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.35

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [CARDINALI](#), [TOMASELLI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono soppresse;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1° gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n.99473 del 4 agosto 2017 e n.114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-bis e 5-ter è fissato al 31 marzo 2018"».

2.0.36

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte

le seguenti parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.300

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per l'anno 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.1

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[COLUCCI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «istituito presso l'OAM.» le parole seguenti: «Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge.»;

comma 1, dopo le parole: «l'iscrizione al registro» aggiungere la parola: «OAM»;

al comma 2, dopo le parole: «al comma 1 e del conto corrente» sopprimere la parola: «dedicato»;

al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;

sopprimere il comma 6;

sopprimere il comma 7.

3.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei seguenti soggetti» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore 10.000 euro».

3.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 - «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

3.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è*

inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della odulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti".».

3.7

[FUCKSIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI-11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;».

3.9

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4";».

3.10

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.13

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.14

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322", sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.15

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma;

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis".».

3.16

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis".».

3.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis".».

3.18

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.19

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.20

[Mauro Maria MARINO](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione delta relativa imposta".

6. Le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.

7. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 6, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.21

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

3-ter. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

3-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

3.22

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura».

3.23

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.24

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.25

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 recante, "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"«, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I rimborsi di cui ai commi precedenti sono erogati entro 20 giorni dalla richiesta ai soggetti, quali consorzi o altre aggregazioni di imprese che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che agiscono in nome proprio e per conto di più mandanti"».

3.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

3.27

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

3.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.29

[DEL BARBA](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l'estensione dello *split payment* introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e disciplinata dai relativi decreti attuativi è da intendersi sperimentale e nessuna sanzione potrà essere erogata alle parti coinvolte nel caso di irrituale assolvimento dell'imposta.

3-*ter*. Gli elenchi dei soggetti coinvolti come individuati ai sensi dell'articolo 5-*ter* D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/2017 e dal D.M. 13/7/2017) e pubblicati entro il 15 novembre 2017 con effetto a valere per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018 sono da considerarsi definitivi e immodificabili, per tutto il periodo di applicazione della disciplina di autorizzazione in deroga all'ordinario sistema di riscossione di cui alla decisione del Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, a prescindere dalle variazioni intervenute entro o oltre il 30 settembre degli anni successivi».

G3.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

nel corso del 2017 è stata avviata la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA che ha notevolmente aumentato gli adempimenti burocratici delle imprese e comportato la necessità di importanti adeguamenti tecnologici,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare la sperimentalià dei nuovi obblighi ed evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati dall'avvio della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

G3.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto-legge, che estendono ulteriormente l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto «*split payment*», a tutte le società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici economici, hanno un forte impatto sulle imprese di viaggi che distribuiscono servizi turistici;

l'ulteriore ampliamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018, dopo che già lo scorso 1° luglio, il settore aveva subito un allargamento del campo di applicazione dello «*split payment*». Le nuove disposizioni impongono maggiori incombenze amministrative al settore e conseguenti maggiori costi per l'adeguamento delle procedure gestionali e contabili;

il meccanismo dello «*split payment*» se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall'altro comporta un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate. Infatti, le imprese di viaggi si trovano a dover modificare i processi amministrativi ed informatici in modo da renderli idonei a distinguere l'attività di intermediazione svolta in nome e per conto del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello «*split payment*», rispetto all'attività di organizzazione in nome proprio e per conto del cliente che invece è fuori dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame;

non è, però, scontato che l'incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle altre società debba avvenire sempre al netto dell'IVA, che viene versata direttamente da questi ultimi soggetti all'Erario. La fornitura di biglietteria aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo «*split payment*» perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre il compenso per l'attività di prenotazione svolta dall'impresa di viaggi viene fatturato e quindi rientrerebbe nella scissione dei pagamenti dell'IVA;

in particolare, nell'attività di intermediazione i servizi sono riepilogati dall'impresa di viaggi in un estratto conto che ha valore finanziario e, quindi, non essendo fattura, fuori dallo «*split payment*»; in realtà l'impresa di viaggi intermediaria dovrà, comunque, distinguere i servizi rientranti da quelli esclusi dalla scissione dei pagamenti nel momento in cui addebita tutti i relativi ammontari nell'estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese alla PA e/o alle società, subendo un forte impatto operativo e di adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici dedicati;

l'attività di organizzazione di pacchetti di viaggio, che rientra nel campo di applicazione del regime speciale IVA, ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è già esclusa dallo «*split payment*», poiché le relative fatture sono emesse senza la separata indicazione dell'imposta per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea. Su tali documenti infatti deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio». Tale interpretazione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E;

pertanto, non basta identificare il committente quale soggetto allo «*split payment*» ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all'interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere le imprese di viaggi e turismo e delle aziende loro partner per i sistemi di pagamento dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

G3.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), è stato prorogato sino al 2020, superando casi la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «*split payment*» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con il più recente decreto-legge n. 148/2017, all'articolo 3 viene nuovamente riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, estendendo, a decorrere dallo gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

in generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dallo gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni ed. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato allo luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.;

ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica;

per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, quindi le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale, compresi da ultimo enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;

è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, potrebbe, nell'immediato, risolversi, più che attraverso un'accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, attraverso il ripristino del principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il meccanismo del «*reverse charge*» ai fornitori dei soggetti che applicano lo «*split payment*».

G3.4

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, l'attuale impianto normativo dispone l'indetraibilità in capo al cessionario/committente di tale maggiore importo addebitato;

il diritto al rimborso dell'imposta, ovviamente qualora regolarmente versata all'Erario, è perseguito tramite un rimborso binario mediante la duplice azione di rivalsa in sede civilistica, tra cessionario/committente e cedente/prestatore, e in sede tributaria tra cedente/prestatore ed Erario;

alternativamente attraverso le procedure di rettifica endo-procedimentale, è possibile procedere alla rettifica per le operazioni per le quali è stata applicata l'imposta in misura superiore, mediante una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, ovvero per le operazioni riferite ad anni di imposta già oggetto di dichiarazione annuale, mediante rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis e segg., del decreto Presidente della Repubblica 322/98;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre, rispetto ad una condizione di assoluta neutralità impositiva in quanto parte dal presupposto, che l'IVA sia stata assolta da parte del cedente o prestatore; nel qual caso dispone uno specifico regime sanzionatorio in capo al cessionario/committente consentendo comunque allo stesso la detrazione della maggiore imposta al cliente.

G3.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

resta ferma la periodicità di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza annuale non comprometterebbe l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione, poiché alla stessa vengono forniti una quantità di dati maggiore rispetto al pregresso, rendendo di fatto più agevole ed efficiente il monitoraggio del flusso dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere annuale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che l'articolo 21, decreto-legge n. 78 del 2010, prevede con periodicità trimestrale. La trasmissione annuale dei dati delle fatture sarebbe così effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

G3.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che;

l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/ E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;

di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione - è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione - in ordine alle due fattispecie evidenziate - risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa l'Amministrazione finanziaria in quanto - essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» - le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G3.7

MANDELLI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «split payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni

ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);

- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici, ovvero sia a:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e «le aziende pubbliche di servizi alla persona»;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni cd. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1° luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.

Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.

È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello *split payment*;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della «scissione dei pagamenti».

G3.8

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

i tempi più ristretti in cui esercitare il diritto alla detrazione potrebbero essere, in contrasto con la disciplina comunitaria in quanto rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e quindi in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare il precedente termine relativo alla detrazione dell'IVA.

G3.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

l'attuale procedura di contestazione degli omessi versamenti dell'IVA prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lascia i contribuenti nell'incertezza circa il tempo a disposizione per ravvedersi,

non è previsto alcun lasso temporale minimo tra la data di comunicazione dell'irregolarità riscontrata e l'invio del successivo avviso bonario che blocca la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre un lasso temporale minimo di 6 mesi dalla data in cui è stato inviato l'avviso di irregolarità, entro il quale completare il ravvedimento operoso.

G3.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

in considerazione della *ratio* che ha spinto all'introduzione della disposizione in esame, si ritiene che il controllo dei versamenti periodici IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debba essere limitata ai soli soggetti che presentano un elevato rischio fiscale;

per la selezione di tali soggetti viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle condizioni che potranno tener conto dei comportamenti pregressi dei contribuenti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'applicazione automatica della norma in merito ai controlli dei versamenti IVA introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016 vanifichi, anche in relazione a soggetti che presentano un ridotto rischio fiscale, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.

3.0.1

[VICARI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.0.2

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza tributaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

3.0.3

[SUSTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni"».

3.0.4

[ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello fu cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

3.0.6

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini di cui ai commi dai 115 ai 121 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del, citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 60 milioni di

euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

3.0.7

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quinqüies*.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

3. Gli introiti derivanti dal presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a partire dall'anno 2018, di 600 milioni di euro base annua.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota, fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente"».

3.0.8

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [DIRINDIN](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-*quinqüies*.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

3.0.9

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*), per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziato dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengono necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

3.0.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 3 o giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal

caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza; il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis, e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

3.0.11

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

4.1

[COLUCCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:

«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso *internet* l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;

al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».

4.2

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato».

4.3

[SAGGESE](#)

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«0a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione";

"0a) al comma 1, dopo le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali" *inserire le seguenti:* "e sulle concessionarie di pubblicità esterna,"».

4.4

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, prima del punto a), inserire i seguenti:

«0a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

"Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.";

"0a) al comma 1, dopo le parole: 'e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o

digitali' inserire le seguenti: 'e sulle concessionarie di pubblicità esterna,'"».

4.5

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a); inserire la seguente:

"0a) al comma 1, sostituire le parole: 'alle imprese e ai lavoratori autonomi' con le seguenti: 'alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali'"».

4.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.7

[VICARI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite con le seguenti: "alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.10

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.300

[CIAMPOLILLO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «esclusivamente» fino a: «di cui al comma 1» con le seguenti: «sugli investimenti pubblicitari incrementali di cui al comma 1».

4.12

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:

«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».

4.13

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose".

1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 770 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018».

4.14

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il riferimento: «legge 12 novembre» con il seguente: «legge 14 novembre».

4.15

[URAS](#)

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con sede legale od operativa nel Mezzogiorno e nelle isole il periodo su cui fare riferimento per analoghi investimenti viene esteso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016».

4.16

[CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

G4.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

gli enti non commerciali sono enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nessun rilievo assume ai fini della qualificazione di ente non commerciale la natura, pubblica o privata, del soggetto, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati, la rilevanza sociale delle finalità perseguite;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere, tra i beneficiari del credito di imposta alle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali, anche gli enti non commerciali.

4.0.1

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, lettera b), numero 9), lettera c) del codice civile.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili sulla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.2

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcoli di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.3

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

7. All'articolo 96, comma 5-bis; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.4

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [DLBIAGIO](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#),
[MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.5

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle microimprese di cui alla raccomandazione

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per la loro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.6

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(SPORT-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito

d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

[TOMASELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

5.1

[COLUCCI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro» *con le seguenti:* «sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata»;

al comma 2 dopo la parola: «predispongono,» *aggiungere le seguenti:* «anche con mezzi informatici»;

al comma 2 capoverso lettera b) sostituire interamente con il seguente: «la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipue

qualità»;

al comma 2 capoverso c) sostituire interamente con il seguente: «l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al "fixing" del giorno»;

al comma 2 capoverso d) sostituire interamente con il seguente: «due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati»;

al comma 2 capoverso g) dopo le parole: «dati identificativi» aggiungere le seguenti: «della controparte acquirente.»;

al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: «1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.»;

al comma 3 dopo la parola: «cliente» aggiungere la seguente: «cedente»;

al comma 3 dopo le parole: «comma 2» aggiungere le seguenti: «La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.».

5.2

[ORELLANA](#), [URAS](#), [BENCINI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il punto 2).

5.3

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

5.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

Consequentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria».

5.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Consequentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

«Art. 51. - Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio»».

5.9

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la seguente: "non"».

5.0.1

[BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

«v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis. - (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica). - 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto

altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile; devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei

servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se in atto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

E, di conseguenza, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.3

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [DLBIAGIO](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#), [MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito-anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà

di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

5.0.4

[CALEO, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti da attività commerciale occasionale avente ad oggetto la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 30 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-quater. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro

produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-*sexies*. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F per l'anno 2017. I redditi di cui al periodo precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*ter* dell'art. 71 del TUIR.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-*quinquies*, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.0.5

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n.4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'.

2. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n.504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), *gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a: euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali*".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1014, n.188 è sostituito dal seguente:

"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

5.0.6

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*) avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del

mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente comma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

5.0.7

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei

mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.8

[D'ALI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.9

[Mariasaria ROSSI](#), [Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [D'ALI](#), [MALAN](#), [GIRO](#), [FLORIS](#), [SERAFINI](#), [CALIENDO](#), [GALIMBERTI](#), [GIBIINO](#)

, [PELINO](#), [CASSINELLI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

5.0.10

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della tassazione del TFR)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui in sede di conguaglio effettuato all'atto della liquidazione definitiva preceduta da anticipazioni, acconti relativi al trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, nonché anticipazioni relative alle altre indennità e somme, risulti un'imposta superiore al:

a) 27 per cento dell'importo netto percepito fino a 28.000,00 euro;

b) 38 per cento dell'importo netto percepito tra 28.001 e 55.000 euro;

c) 41 per cento dell'importo netto percepito tra 55.001 e 75.000 euro

d) 43 per cento dell'importo netto percepito tra 75.000 e 100.000 euro.

2. L'eccedenza, a richiesta del dipendente deve essere versata, a cura dello stesso, in dieci rate mensili, la cui prima rata deve essere versata entro la fine del secondo mese successivo a quello della percezione del saldo del trattamento di fine rapporto, e le successive entro la fine dei rispettivi mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a

decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.11

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.12

[SOLLO](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le

modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11, la parola: 'transfrontaliera' è soppressa;
- b) al comma 12, le parole da: ', in difetto' sino a: 'dall'Agenzia stessa' sono soppresse"».

5.0.13

[MICHELONI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

5.0.14

[CERONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

5.0.15

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

5.0.16

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

5.0.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.18

[BERTUZZI](#), [BERGER](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.20

[VICARI, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sul regime dei minimi)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

"71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di

15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni"».

5.0.21

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 29 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

5.0.22

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, numero 4), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:

"*a*) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a*), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

5.0.23

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

8-*bis*. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

8-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

5.0.24

[MICHELONI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non

sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «277 milioni di euro».

5.0.25

[VACCARI](#), [MATURANI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

5.0.26

[SANTINI](#), [BERGER](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sul la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

"r) a tutti gli effetti di legge per 'soggetti auto produttori' si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.27

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22

ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";
- b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
- c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio." sono abrogate».

5.0.28

[D'ALI, RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5% ài tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.29

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.30

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.31

[MATTESINI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato"».

5.0.32

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

5.0.33

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità della maggiore Iva erroneamente addebitata)

All'articolo 6, comma 6, del D.lgs 471/97, aggiungere il seguente periodo: "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro"».

5.0.34

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.35

[BIANCONI](#), [VICARI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

5.0.36 (testo 2)

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

5.0.38

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

"*f-quinquies*). Le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «273 milioni di euro».

5.0.39

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

5.0.40

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

5.0.42

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

dopo le parole: "f1;«corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

5.0.43

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, prema delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto"».

5.0.44

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap)

1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.45

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie non si applica agli atti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

5.0.46

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime IRAP delle cooperative agricole)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede

mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.47

[BERTUZZI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5», inserire le seguenti: «, 5-bis»;

b) alla lettera g), sostituire la parola: «quanto a 200 milioni», con le seguenti: «quanto a 205 milioni».

5.0.48

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo **articolo 5**;, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.49

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "dicui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.50

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la

quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."».

5.0.51

[Mauro Maria MARINO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 si aggiunge il capoverso: "All'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera f) con il seguente testo: "f) i soggetti di cui all'art. 6 bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225". All'art. 35, comma 3 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b), viene aggiunta la lettera f)"».

5.0.52

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [EASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

5.0.53

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

5.0.55

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

5.0.56

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA)

La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

5.0.57

[BERTUZZI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

5.0.58

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

5.0.59

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

5.0.60

[BERTUZZI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente:

«d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione"».

5.0.62

[ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319)

1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, dopo le parole: "sia in via mobiliare che immobiliare" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca"».

5.0.64

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IVA massofisioterapisti)

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999"».

5.0.65

[ZELLER](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tasse di concessione governativa)

"1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «può essere ricusata» inserire le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa - Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire la parola: «168,00», con la seguente: «200,00».

5.0.66

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

5.0.67

[D'ALI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».

5.0.68

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

5.0.69

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate"».

5.0.70

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

5.0.71

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 20, al comma 1, la lettera *b*), è abrogata».

Art. 6.

6.1

[COLUCCI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni»; al comma 2, dopo le parole: «sistemi di conservazione» aggiungere le seguenti: «anche con modalità elettroniche»;

al comma 3, sopprimere la parola: «nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativo vigente collegata»;

al comma 4, dopo le parole: «cose preziose usate» aggiungere le seguenti: «cedute dal cliente all'operatore compro oro».

6.3

[VATTUONE](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», con le seguenti: «entro 10 giorni dall'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere».

6.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «, dopo il secondo periodo» inserire il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».

6.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «al secondo periodo», dopo le parole: «e i risultati conseguiti» aggiungere le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».

6.6

[VATTUONE](#)

Precluso

Al comma, 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «ed al terzo periodo», dopo la parola: «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196,».

6.7

[MATTEOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.8

[CALEO](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.9

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il comma 5 è abrogato.

6.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

6.11

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.0.1

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.0.2

[CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Agli armatori delle imbarcazioni della pesca professionale marittima sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali, da parte di Autorità, Enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è corrisposto un indennizzo forfettario pari a 70.000 euro a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli stessi armatori in seguito all'atto coercitivo subito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 nel limite di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2017».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.3

[CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Al fine di corrispondere un equo indennizzo agli armatori di imbarcazioni da pesca professionale sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali da parte di Autorità, enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigile del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».

Consequentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E, al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

7.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017».

7.3

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#),
[SERRA](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità

assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato».

7.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le assunzioni di cui al comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolare modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette».

7.5

[FASIOLO](#), [LUMIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di completare entro il 30 giugno 2019 le misure di riqualificazione di cui all'articolo 21-*quater*, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a disporre lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e delle procedure interne esperite ai sensi del medesimo articolo. Per rispettare il vincolo del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, il Ministero della giustizia procede ad altrettante assunzioni esterne, anche a seguito all'esperimento di procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 21-*quater*, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, valutati in 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

7.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le assunzioni straordinarie previste dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente ad integrare le dotazioni organiche delle Città delle regioni del Mezzogiorno».

7.9

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Ai conseguenti oneri, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a

50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h) le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.10

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11

[PELINO](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

2) alla lettera h) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni

di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124, addetti alle medesime strutture"».

7.12

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,85 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, 1,900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

alla lettera h) le parole: "«quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027; a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere all'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4 l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno

2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 121, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri che risulti impiegato in tali strutture per le medesime esigenze, qualora disponibili, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, che risulti addetto alle medesime strutture. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h), le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.14

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

7.15

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

7.16

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 7 a 10.

7.17

[GASPARRI](#)

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una sola volta».

7.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente sopprimere il comma 8.

7.19

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, è autorizzata a stipulare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.20

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, per il periodo del Piano industriale, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.21

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, nel Triennio 2018-2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.22

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il comma 9, è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma: è abrogato;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato".

9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;
- b) l'articolo 168 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i commi 4 e 4-bis sono abrogati;».

7.23

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "o dell'Esercito", sono abrogate;
- b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.24

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane in carica per un periodo pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.25

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.

9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti, forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente

comma sono versati al bilancio dello Stato.

9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e del libro IV, titolo IX; capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *9-bis*».

7.26

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«*9-bis.* All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il generale corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano", sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo";

b) al comma 2, le parole: "durata massima di un anno", sono sostituite dalle seguenti: "durata di 3 anni";

c) il comma 3 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza";

b) al comma 4, lettera *b-bis*) le parole: "pari a due anni", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3 anni";

c) il comma *4-bis* è abrogato"».

7.27

[ANGIONI](#), [URAS](#), [FLORIS](#), [PAGLIARI](#), [CUCCA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *10-bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.28 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.29

[VACCARI](#), [PAGLIARI](#), [SPILABOTTE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».

Conseguentemente la Rubrica è modificata con la seguente: «Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del personale militare».

7.30

[AUGELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.31

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

7.32

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.33

[GASPARRI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.35

[TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.36

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

11-ter. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 11-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

G7.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

il personale comandato e fuori ruolo ha un'esperienza maturata che costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione presso cui presta servizio, difatti, il trascorrere degli anni ha fatto sì che le stesse acquisissero una esperienza lavorativa professionale a tutto vantaggio delle amministrazioni stesse;

anche dal punto di vista finanziario vi è un indubbio vantaggio per il bilancio dello Stato giacché lo spostamento da una amministrazione ad un'altra con l'inquadramento nei ruoli del personale in argomento, non può costituire ulteriore aggravio o per la finanza pubblica essendo comunque tali soggetti a carico dello Stato;

al contrario, comporta maggiori costi a carico dello Stato il lavoratore comandato o fuori ruolo che continua a essere computato nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, poiché la sua originaria posizione non può essere ricoperta per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere in modo definitivo la situazione del personale comandato e fuori ruolo che da ben più di dieci anni presta servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

G7.2

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni;

lo smembramento del Corpo forestale dello Stato dovrebbe allineare le specifiche competenze dell'antincendio boschivo, verso una canalizzazione più naturale nel Corpo nazionale Vigili del fuoco;

l'esiguità delle squadre operative, ormai nota a tutti i livelli, sono un dato oggettivo sull'impossibilità di fronteggiare le emergenze e l'ordinarietà nella maniera più efficace possibile;

impegna il Governo:

ad individuare misure volte a garantire maggiori risorse umane e finanziarie al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di modo da consentire una capillare presenza sul territorio.

G7.3

[LIUZZI](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

premessi che:

tra i lavoratori italiani, destinatari di abusi per reiterazione di contratti di lavoro a termine, tutelati dall'ordinamento europeo e rimasti ancora privi di tutela stabilizzatoria, vi sono gli ex dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali;

sulla questione sono al momento pendenti numerosi procedimenti innanzi alla Magistratura nazionale ed ai competenti organi europei;

il 26 ottobre scorso, innanzi la Corte di giustizia europea sono state rese note le conclusioni generali nel procedimento dove lo Stato italiano è parte in causa sulla questione della tutela spettante ai lavoratori che siano stati destinatari di reiterati contratti a termine. Nelle conclusioni viene prospettata la possibilità di parametrare l'indennità sanzionatoria alla durata dell'abuso;

la stabilizzazione degli incaricati non impatta sull'assetto di riforma delineato dal DDL 2837 (Riorganizzazioni delle Agenzie fiscali), anzi agisce in via propedeutica eliminando una grave criticità ed agevolando così l'avvio del nuovo corso che prevede una maggiore autonomia ed una nuova gestione del personale;

impegna il Governo;

all'inquadramento direttamente, disposto dalle Agenzie fiscali, nel corrispondente ruolo dirigenziale il personale delle Agenzie Fiscali con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

7.0.1

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza in condizione di illuminazione insufficiente.

4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».

7.0.2

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione del servizio di assistenza Spirituale al personale delle Forze armate e di altre

amministrazioni dello Stato)

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:

a) L'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione;

b) l'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni;

c) la competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale;

d) il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati;

e) l'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il 63° anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera b). 2. *L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano;*

f) il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera e), *punti 1 e 2;* 3) *specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani;*

g) fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio Ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato di grado del luogo dove

la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellane gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera *i*);

h) l'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

i) le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, molte, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti;

j) l'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere *b*); *c*), *d*) ed *e*). *Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio;*

k) il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio nel compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo;

l) il compenso di cui alla precedente lettera *m*) è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera *m*) l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato».

7.0.3

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli

equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.4

[MALAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.5

[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.6

[SACCONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile tal fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.7

[Giuseppe ESPOSITO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.8

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato)

All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta", è sostituita dalla parola: "settantadue"».

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.

7.0.10

[COCIANCICH](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "reddito imponibile", sono inserite le seguenti: "e, con riferimento alle rotte infracomunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1", sono inserite le seguenti: "con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" le dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

7.0.11

[COCIANCICH](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 157, comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono inserite le seguenti: "oppure, con riferimento alle rotte infracomunitarie, sulle navi, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

7.0.12

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agenzia Industrie Difesa)

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.0.13

[CALEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene

effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.14

[LIUZZI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie Fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.15

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio e alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39"».

08.1

[MALAN](#), [MANDELLI](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente articolo:

«Art. 08.

(Incendi boschivi nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia)

1. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

8.1

[COLUCCI](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «fatto salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7,».

8.2

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nei Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n.147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) della legge n.147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge, n.147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si Applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della

legge 10 ottobre 2014, n.147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

8.3

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

8.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n.232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori e sodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione

alle predette risorse finanziarie.

1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma *1-bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147».

Consequentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma *3-bis*.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

Consequentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «275,2 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2018».

8.5

PUPPATO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Le risorse previste alla tabella 5, così come ci elaborate dopo il riesame delle spese previste dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'ottava salvaguardia per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluitene Fondo Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese della nona salvaguardia per 6.000 esodati dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro

per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.6

[PUPPATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse derivate dal riesame delle spese per l'ottava salvaguardia previsto dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluite nel Fondo occupazione sociale e formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese per la nona salvaguardia per 6.000 esodati, dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.7

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.8

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.9

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 31,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.10

[COMAROLI](#), [DIVINA](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda».

8.11

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, l'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

8.12

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori *ex* postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno

2019 , 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029 , 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.13

[RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori ex postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020; 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

8.14

[GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

8.15

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 52 milioni di euro per l'anno 2020, di 33 milioni di euro per l'anno 2021, di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «91,6», le parole: «188,7», con le seguenti: «128,7», le parole: «180,9», con le seguenti: «128,9», le parole: «139,8», con le seguenti: «106,8», le parole: «84,7», con le seguenti: «59,7», le parole: «18,3», con le seguenti: «11,3».

8.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2023. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.»;

e, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-*quinq*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine, aggiungere:

«, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

8.017

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Proroga del passaggio al regime agevolativo alternativo ai lavoratori impatriati)

Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "inoltre" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».

8.17

[ICHINO](#), [LEPRI](#), [FAVERO](#), [D'ADDA](#), [ANGIONI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018», *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2018», *le parole:* «188,7 milioni di euro per l'anno 2019», *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2019», *le parole:* «180,9 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «90 milioni di euro per l'anno 2020»; *le parole:* «139,8 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2021»; *le parole:* «84,7 milioni di euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2022»; *le parole:* «18,3 milioni di euro per l'anno 2023», *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato:

- di 40 milioni di euro per l'anno 2018;
- di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019;
- di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
- di 20 milioni di euro per l'anno 2021;
- di 5 milioni di euro per l'anno 2022;
- di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

8.18

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla produzione, fino al 31 dicembre 2018, del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Qualora, dall'attività di monitoraggio, effettuata dall'Inps, delle domande presentate e accolte risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non prende in esame ulteriori domande».

8.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*quinquies*.

3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

8.20

[PARENTE](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [SPILABOTTE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso all'indennità sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 del presente articolo».

8.21

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [CUCCA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Elena FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli *ex* lavoratori delle Poste italiane, firmatari nel 2011 di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti, nel limite di 150 soggetti e nel limite massimo di 1,100 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,600 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,700 milioni di euro per l'anno 2020, di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1,200 milioni di euro per l'anno 2022, di 1,000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,300 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti: «136,5», le parole: «188,7», con le seguenti: «187,1», le parole: «180,9» con le seguenti: «179,2», le parole: «139,8», con le seguenti: «138,3», le parole: «84,7», con le seguenti: «83,5», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,3», e le parole: «1,8», con le seguenti: «1,5».

8.22

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [CUCCA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Elena FERRARA](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche a 77 *ex* lavoratori delle Poste Italiane, nati nel 1957 ed oltre, firmatari nel 2011 o in data antecedente, di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di 0,600 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,800 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,700 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,450 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,200 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «137», le parole: «188,8», con le seguenti: «187,8», le parole: «180,9», con le seguenti: «180,1», le parole: «139,8», con le seguenti: «139», le parole: «84,7», con le seguenti: «84», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,85», e le parole «1,8», con le seguenti: «1,6».

8.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

8.24

[COMAROLI](#), [DIVINA](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale", sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.18S, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.25

[COMAROLI](#), [DIVINA](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12-bis*:

1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;

2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

b) *al comma 12-quater, le parole*: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale» in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.26

[COMAROLI](#), [DIVINA](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.27

[COMAROLI](#), [DIVINA](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera al del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali».

G8.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

al fine di assicurare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni che all'articolo 5, comma 9, disciplina la partecipazione a cariche apicali di personale in quiescenza;

tale disposizione prevede il divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, fatta eccezione per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti di natura associativa;

la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti in quiescenza è comunque prevista ancorché a titolo gratuito;

la norma trova applicazione, oltreché per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le autorità indipendenti, anche per le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196, in cui rientrano le Casse previdenziali ex decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

inoltre, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) ha specificato che il divieto interessa anche gli enti aventi forma di società o fondazione, nonché le fondazioni controllate dalle pubbliche amministrazioni per le nomine a incarichi dirigenziali, direttivi e per le cariche in enti;

pertanto, allo stato attuale, tutte le Casse previdenziali, sebbene soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa, sono sottoposte a tale normativa;

gli enti previdenziali contribuiscono, non solo al finanziamento degli enti per mezzo dei versamenti contributivi, bensì anche al processo di scelta dei componenti dei Consigli di

Amministrazioni, come previsto dagli statuti delle Casse previdenziali;

impegna il Governo:

a escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto gli enti previdenziali privati i cui organi di governo sono eletti, in via diretta o indiretta, da parte degli iscritti.

G8.2

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nello specifico le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal provvedimento in esame, come esplicitato alla tabella 5 allegata, sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia restano ancora esclusi da ogni forma di tutela una ristretta platea di circa cinquemila soggetti;

per porre fine alla triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero serve un nono provvedimento di salvaguardia;

considerato che:

già in passato il Governo ha destinato le risorse accumulate nel fondo esodati ad altri scopi;

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 ad un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia degli ultimi esodati esclusi dai precedenti interventi.

G8.3

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016);

l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel risolvere il problema interpretativo dell'Inps in merito all'accesso al regime sperimentale cosiddetto «opzione donna» aveva aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi contemplato;

così non è stato ed il Governo ha incamerato i residui per destinarli ad altri scopi;

l'opzione per le lavoratrici di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpiti dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

tale blocco non deve essere considerato solo in termini di risparmi di spesa pensionistica, ma in una visione più lungimirante, deve essere vagliato anche per gli effetti negativi sul welfare familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e

supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a copertura degli oneri derivanti da un intervento di prosecuzione della sperimentazione del regime cosiddetto «opzione donna».

G8.4

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016);

è fortemente sentita l'esigenza di un intervento normativo che riconosca il lavoro di *caregiver* familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a parziale copertura degli oneri derivanti da un intervento di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 10° per cento e necessitano di assistenza continua.

G8.5

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione

vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-*bis*. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativa volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASpI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;

a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziare in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.

G8.6

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica; considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliario,

anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;

ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere poter godere della pensione.

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 85651/2016; Cass. 229361/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativa al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

8.0.1

[PUGLIA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.2

[GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata al 30 giugno 2018».

8.0.3

[D'ADDA](#), [ANGIONI](#), [FAVERO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [SPILABOTTE](#), [MANASSERO](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31

dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

8.0.4

[PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"; sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.5

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure di salvaguardia in materia pensionistica)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 62,4 milioni di euro per l'anno

2019, di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; di 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte; quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici ivi previsti.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dell'ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2017.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.0.6

[PAGLINI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999,".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.7

[PUGLISI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;
- c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata;

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8».

8.0.8

[FAVERO, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per i soggetti affetti da emofilia)

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

- a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
- b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

[MALAN](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

8.0.10

[MICHELONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regime previdenziale contrattisti)

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: «ad una retribuzione» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.11

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «cinquanta per cento del suo ammontare», sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento del suo ammontare».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020 ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

8.0.12

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2017", sono sostituite con seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.13

[MARINELLO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.14

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 346)

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.15

[SAGGESE, BERTUZZI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere di cui al citato comma sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi incluse le misure di arresto

temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o europee».

8.0.16

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.18

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale nelle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.19

[AIELLO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza; in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.20

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Elena FERRARA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [ASTORRE](#), [PAGLIARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "ottavo", è sostituita dalla seguente: "dodicesimo" e le parole: "e ricercatori" sono sostituite dalle seguenti: ", ricercatori e personale tecnico amministrativo"».

8.0.21

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità contributi professionisti)

1. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.23

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.24

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),

[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.25

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [CERONI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento sei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni».

8.0.26

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedente comma,

stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per-la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.28

VICARI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.29

SAGGESE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di pareggio di bilancio per gli enti territoriali)

1. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni attraverso cui gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 ed al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, all'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria generale dello Stato verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o dal fondo di solidarietà comunale, la cui erogazione sia stata sospesa in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

8.0.30

[SUSTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "fine al 5 per cento dell'attivo patrimoniale" sono sostituite con le seguenti "fino al 20 per cento dell'attivo patrimoniale";

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "e agli investimenti ad impatto sociale."».

8.0.31

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.25, per un periodo non superiore ai trenta anni».

8.0.32

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-*duodevicies* dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 le parole da: "fino alla definizione" sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

8.0.33

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica *caregiver* familiare. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiare, lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n.104 del1992, in relazione allo

stesso soggetto assistito. gurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 dell'articolo 8, nel limite di 180 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2021, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per la restante quota, si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.0.34

[ANGIONI](#), [PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [ICHINO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [CUCCA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Elena FERRARA](#), [VACCARI](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti «117,6».

8.0.300

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS-Gestione Pubblica (*ex*INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP) in deroga a quanto disposto

dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6,1 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018.»

9.2

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.3

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate al fondo di garanzia di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno».

9.5

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituita per l'anno 2017, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato, ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione nei suddetti territori. Con decreto di natura non

regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.6

[URAS](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», *con le seguenti:* «per l'importo di 13 milioni al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per l'importo di 10 milioni al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le entrate aggiuntive, derivanti dai contribuenti che non avevano precedentemente aderito per i carichi affidati agli agenti della riscossione al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

9.7

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-*ter*. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-*quater*. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*quinq*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 500

milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.8

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato ad investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.9

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni

finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.10

[TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano »Industria 4.0«, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.11

[D'ALI, RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

9.12

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.13

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2018, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.14

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al Fondo di cui al comma 1».

9.15

[MALAN](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere li seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al fondo di cui al comma 1. Il ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti».

9.16

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

G9.1

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;

le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;

nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero compatto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;

da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi.

G9.2

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

l'articolo 9, comma 1 rifinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;

le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;

le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

G9.3

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 9, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ponendo le basi per la ripresa degli investimenti in alcuni settori strategici dell'economia italiana;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni.

G9.4

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;

lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del «*made in Italy*» e delle produzioni locali;

le risorse stanziare in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

G9.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 -«Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

è diventato necessario chiarire che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma inserita nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

G9.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto è un onere ulteriore, il cui adempimento risulta impossibile o eccessivamente gravoso, che andrebbe ad aggiungersi a quelli che gravano sulle imprese che operano ordinariamente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare PMI (ad es. esercizi commerciali o alberghieri), che si limitano a trasmettere musica di sotto fondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale qual è quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 35/2017.

9.0.1

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302».

9.0.2

[Mario FERRARA](#), [NACCARATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire il microcredito)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da

destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/601/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 della presente legge».

9.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.4

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articola B, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertita, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.6

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confini)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

G10.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio.

11.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *1.* Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018;

2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera *a*) del decreto-legge 23 dicembre 2003; n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2018».

11.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a*) al comma 2 dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti lettere:

"*c-bis*) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

c-ter) interventi in favore di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui all'articolo 27, comma 8, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione."»;

b) *alla lettera b), capoverso «3-ter» dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese situate nei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa».*

11.3

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «c-ter) sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione».

Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), capoverso c-ter), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera, capoverso *c-ter*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

- a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;*
- b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;*
- c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;*
- d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;*
- e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;*
- f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;*
- g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».*

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

11.10

[BULGARELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

11.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

11.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle

persone, dell'ambiente e del territorio».

11.15

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato »Fondo«, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio, negli appositi strumenti di pianificazione.

3-ter. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 3-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma 3-bis che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 3-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento».

Conseguentemente, ancora, al medesimo articolo 17, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

11.16

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della continuazione degli interventi di carattere ambientale nei territori della terra dei fuochi e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica", sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.17

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 30 milioni di euro per l'anno 2018».

11.18 (testo 2)

[VICARI](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al secondo periodo, le parole: "1 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».

11.19

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.20

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole; "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

- dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nei casi in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

11.0.1

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III- bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. - Art. 281-bis. - (Norme applicabili) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il

termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. - (*Procedimento*). - 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. - (*Poteri istruttori del giudice*). - 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. - (*Decisione e impugnazione*). - 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita".

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme

del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinare dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";
- 2) il comma 1 è soppresso;
- 3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";
- 4) al comma a, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*"

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702- *quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.3

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Estensione rito sommario di cognizione*)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-*bis* è sostituito dal seguente:
«Capo III-*bis*. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. - Art. 281-*bis*. - (*Norme applicabili*). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-*ter*. - (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). - 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il

ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater. - (Procedimento). - 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies. - (poteri istruttori del giudice). - 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies. - (Decisione e impugnazione). - 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».

2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5 le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al

comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile".

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter";

4) al comma 3, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281-quater".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e)"

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.4

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. - Art. 281-bis. - (Norme applicabili). - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del

giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. - (*Forma della domanda Costituzione delle parti*). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta-giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prende e posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater. - (*Procedimento*). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies. - (*Poteri istruttori del giudice*). - Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferire a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies. - (*Decisione e impugnazione*). - Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non sostituita,".

2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine

di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*";

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.5

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensioni, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di certi cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatori ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatori non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.6

[GUALDANI, VICARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'impresa quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatori ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatori non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.7

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

b) all'articolo 548 sostituire il secondo comma con il seguente:

"il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.9

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Obblighi di custodia del terzo pignorato e mancata dichiarazioni del terzo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.10

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente: "Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.11

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ", quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita".

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza"

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

11.0.12

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ",quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza";

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

11.0.13

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) all'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.15

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Progetto di riparto del ricavato)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 sono inserite le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale";

b) All'articolo 594, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

e) All'articolo 598, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.16

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.17

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 del codice di procedura civile, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «, non manifestamente infondati».

11.0.19

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati"».

11.0.20

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale

dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.

Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del Regio decreto 10 marzo 1942 n. 327 sono soppresse le parole: "senza alcun compenso o rimborso", e dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

11.0.21

[VICARI, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03", inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h), numero 2.1)", e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013", con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».

11.0.22

[VICARI, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditori nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.23

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.24

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.25

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 6 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 11 dicembre 2012, n. 221».

11.0.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della Legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.27

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto del provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicataria sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 , comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può provvedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4 Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita e assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, del credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.28

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al ereditare ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta in vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice penale civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al ereditare della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura con forme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 codice civile L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.29

[LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice

civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario rilascerà e l'avvenuto deposito, dell'atto a cui ha provveduto. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma"».

11.0.30

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo Bomarzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è passeggiata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al rondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il *carbon leakage* indiretto, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2012/C 158/04) - "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo,"».

11.0.31

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

11.0.32

[ARACRI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire alle aziende del trasporto pubblico locale in situazione di dissesto finanziario di avviare un Piano di ristrutturazione del debito, la dotazione del Fondo Gli cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata: di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro si provvede a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

11.0.33

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane; con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale avviene nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo ier partizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui la citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40

per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento, dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero, i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criterio da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato, a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, le variazioni di cui al comma possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di Governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

11.0.34

[CERONI](#), [D'ALI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati Identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determina indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo

valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

12.1

[CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.2

[COLUCCI](#)

Precluso

Al comma 1 eliminare capoverso c.

12.3

[URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia Società aerea Italiana S.p.a. e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per il mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali o maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

12.4

[SANTINI](#), [BORIOLI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di

sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea«;

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-*bis*, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale - AFIS (*Aerodrome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

- "Art. 705. - 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. In materia di sicurezza operativa, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014 della (ammissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, il gestore coordina e controlla altresì i soggetti pubblici presenti all'interno dell'aeroporto. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o altro ente già designato, per garantire la gestione del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;

f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera f), salva, se possibile, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo

previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;

h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;

i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra;

l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti";

g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";

h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:

-*Art. 718. - I.* Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettera *f)* e *g)*.

2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, l'ENAC coordina i soggetti pubblici presenti negli aeroporti.

3. L'ENAC, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)*, *g)* ed *h)*. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

-*Art. 727. - I.* Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3. L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e

informazione in favore delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

- "Art. 729. - 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

3-ter. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 687, comma 1, del codice della navigazione, verifica l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, subordinata al rispetto di un tipo di contratto volto a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile al personale dei servizi di assistenza a terra, operante anche in regime di subappalto. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicabile contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione *handler*, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dall'associazione nazionale degli operatori di *handling*».

12.5

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea».

G12.1

[CROSIO](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2942, premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame ribadisce l'intervento dello Stato nella gestione Alitalia continuando con la procedura di amministrazione straordinaria e con un ulteriore prestito di 300 milioni, e conferma così una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato;

la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'attuale intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;

dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della 'nuova' Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni della manovrina estiva e gli ulteriori 300 di questo

provvedimento;

i continui interventi governativi su Alitalia hanno stabilizzato un'emergenza forzando il sistema democratico del governo del Paese e questo Governo continua a destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi;

l'ennesimo intervento statale non si presenta risolutivo delle problematiche legate all'Alitalia, anche perché la gestione di questa emergenza attraverso l'adozione del regime commissariale, non sembra certo aver accelerato la messa in atto di azioni concrete, anzi, sta ritardando la soluzione del problema;

impegna il Governo:

a presentare alle commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, un piano dettagliato in cui si specifichino le attività oggetto dell'attuale contributo di 300 milioni di euro.

G12.2

[SERRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (ddl 2942),

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 5012017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

la compagnia Alitalia gestisce anche i collegamenti dalla Sardegna con i principali *hub* aeroportuali della penisola italiana;

considerato che:

in particolare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, nel mese di ottobre 2017, il decreto che consente di garantire sino a giugno 2018, anche per gli aeroporti di Alghero e Olbia, le tratte sottoposte a oneri di servizio per Roma e Milano. Nelle scorse settimane, il Ministro aveva già prorogato i voli della continuità territoriale per Cagliari;

è stato quindi momentaneamente superato il vuoto aperto dai rilievi della Commissione europea con la bocciatura dei bandi per la nuova continuità che sarebbe dovuta entrare in vigore a novembre. La Commissione europea ha espresso rilievi che riguardano sia il bando non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati ai due scali del nord Sardegna. I punti sollevati dalla Commissione europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi ritenuti fondamentali per la Regione Sardegna al fine di garantire la continuità territoriale;

il dialogo tra la Regione Sardegna e la Commissione europea resta aperto per portare avanti il confronto sui contenuti delle prossime gare,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione Europea per l'assegnazione dei nuovi bandi, la continuità territoriale della Regione Sardegna;

a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative volte a favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci;

ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei trasporti da e per la Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i cittadini

sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei.

12.0.1

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale. dipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".

2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

12.0.2

[SANTINI](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e lo sicurezza in volo)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola: «aerea» sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto. 1990, n. 248,";
- b) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. All'onere di spesa derivante dalla presente disposizione, stimato in 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile».

12.0.4

[URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società aerea Italiana S.p.a, e delle società

del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali a maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

13.1

[CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

13.2

[GUALDANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma «4-bis», le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conta delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;*

b) *Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma «4-bis» la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno-2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.3 (testo 2)

[SANTINI](#)

Precluso

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a), n. 1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisita la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei

risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali;

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al punto 1), capoverso «4-bis», secondo comma, le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine, del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è. Trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4 lettere e) e d).»;*

b) *alla lettera a), punto 1), capoverso «4-bis», 4 comma, la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio».*

13.5

[D'ALI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta sono soppresse"».

13.6

[TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta» sono soppresse"».

13.7

[RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».

13.10

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

G13.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto prevede che le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa». Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire che le Amministrazioni, fermo restando il limite massimo dell'anticipazione previsto al comma 9 del suddetto decreto, possono prevedere convenzionalmente un valore più contenuto. In tal caso, su tale valore le banche tesoriere determineranno la provvista dei propri accantonamenti.

G13.2

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premessi che il decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di società quotate, in particolare all'articolo 13;

premessi che il decreto legislativo 175 del 2016 recante il Testo Unico in materia di società

partecipate (di seguito «TUSP») nel definire l'ambito soggettivo per la propria applicazione ha opportunamente previsto (articolo 1, comma 5) che le disposizioni di natura pubblicistica da esso dettate si applichino alle società quotate solo se espressamente previsto;

considerato che l'effetto di ampia esclusione delle società quotate dalla disciplina recata dal TUSP non opera tuttavia per le società partecipate da una quotata, allorché una pubblica amministrazione abbia in esse una partecipazione di qualsiasi entità, non detenuta tramite una società quotata;

tenuto conto che per effetto di questa disposizione è sufficiente una partecipazione anche infinitesimale di una pubblica amministrazione in una società partecipata da una quotata per determinarne la soggezione alla disciplina del TUSP;

l'irrazionalità dell'attuale previsione normativa è resa evidente dal fatto che l'estensione alle società quotate della normativa recata dal TUSP determina una duplice soggezione di tali società a normative non sempre armonizzabili: da una parte una disciplina che pone l'accento sui vincoli e sulle responsabilità alle quali è soggetto l'azionista pubblico, dall'altra parte una normativa che prevede obblighi e responsabilità nei confronti degli azionisti, risparmiatori ed investitori. Se tale sovrapposizione normativa può giustificarsi rispetto a società partecipate da quotate, nelle quali vi sia un azionista pubblico che detiene una partecipazione di controllo, altrettanto non può dirsi negli altri casi,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza normativa illustrata in premessa, assumendo l'iniziativa di modificare l'articolo 1, comma 5 del TUSP, nella direzione di rendere operante la clausola di espressa applicazione del TUSP anche nei confronti delle società partecipate da una quotata nelle quali la pubblica amministrazione non detenga una partecipazione di controllo.

13.0.1

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate".

13.0.2

[VALDINOSI](#), [FILIPPI](#), [MATTESINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "fonti rinnovabili" aggiungere, in fine, le seguenti: "e nelle società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi"».

13.0.3

[VALDINOSI](#), [FILIPPI](#), [MATTESINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 26, comma 12-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le società a partecipazione pubblica anche indiretta che svolgono attività di coltivazione di giacimenti termali o somministrazione di acque termali o effettuano servizi termali per il pubblico o promuovono tali servizi in quanto strategici per il territorio, purché non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi"».

13.0.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti di servizi di pubblicità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temperamento o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) vigila sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione»;

b) al comma 20, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di restituire le somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti».

13.0.5

[VICARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti nell'ambito dei contratti dei servizi di pubblica utilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli utenti dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sottoscrivono esclusivamente contratti di fornitura che prevedano il rinnovo delle offerte e la fatturazione su base mensile o suoi multipli.

2. Ogni clausola o condizione contraria a quanto disposto dal comma 1 è nulla. Sono fatte salve le restanti parti del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fornitori dei servizi di pubblica utilità provvedono all'adeguamento dei contratti già in essere alla medesima data alle condizioni di cui al comma 1, mediante modifiche unilaterali inviate per iscritto agli utenti.

4. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3, gli utenti hanno il diritto di recedere dai rispettivi contratti senza alcun costo, diretto o indiretto».

13.0.6

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [GRANAIOLA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità e di telecomunicazione)

1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di, rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli».

13.0.7 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».

14.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0^a) all'articolo 1, comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: "Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e *know how* industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,"».

14.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ",dei trasporti e delle comunicazioni," aggiungere le seguenti: ", del credito e finanziario,"».

14.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera b) aggiungere il seguente numero: "3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;" e dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;».

14.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera c) capoverso, dopo le parole: «all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «comma 1», dopo le parole: «da parte di un soggetto» aggiungere le seguenti: «interno o, e».

G14.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la previsione di un autonomo termine di 10 giorni (di calendario), diverso rispetto al termine previsto per la notifica *ex* articolo 120 del TUF e 121 del Regolamento Emittenti («...tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione.»), comporta un disallineamento tra l'informativa al mercato sul superamento della soglia rilevante e (ulteriore) informativa sulle reali intenzioni del «presunto» soggetto scalatore, che può ben durare 6 giorni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la dichiarazione in questione sia trasmessa alla società partecipata e alla Consob, nonché comunicata al pubblico secondo i medesimi termini e modalità già previsti per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti, inserendo un richiamo al comma 4, lettera e) e d), del medesimo articolo 120 del TUF.

14.0.1

[TOSATO](#), [STEEFANI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si

provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.2

[TOSATO](#), [STEFANI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.3

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».

Art. 15.

15.1

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 15. - *(Incremento contratto di programma RFI e Istituzione del Fondo Nazionale per il trasporto ferroviario nazionale)*. 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare», con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente «per i

rapporti tra lo Stato, le regioni» e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»».

15.2

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Incremento contratto di programma RFI e nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario intermodale)*. - 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.3

[FILIPPI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti: «396 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) per assicurare la realizzazione degli interventi negli ambiti delle stazioni ferroviarie relativi alla sicurezza e alla assistenza delle persone a mobilità ridotta;

1-*ter*. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

15.4

[GRANAIOLA](#), [RICCHIUTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate».

15.5

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «e i relativi eventuali aggiornamenti» sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento».

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"».

15.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale» e all'onere previsto dal comma 1-bis. si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20, e, di conseguenza: all'articolo 20,

a) *alla fine del comma 2, aggiungere: «, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.»;*

b) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura

del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

15.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della Delibera Cipe del agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».

15.9

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DLMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita:* «Incremento contratto di programma RFI investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

15.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita:* «Incremento contratto di programma RFI e investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficiano della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)," si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.11

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contratto di programma di cui al comma 1, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo comma 1, per l'ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata al finanziamento degli interventi, di ripristino delle tratte ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza delle medesime infrastrutture».

15.12

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviari a nazionale, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, per l'ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata prioritariamente alle esigenze connesse ad attività necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità».

15.13

[MARGIOTTA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

15.14

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020"».

15.15

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#),
[Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alla realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno».

G15.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

la materia dei canoni per la concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è stata per lungo tempo disciplinata dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 343/98), ispirata al principio regolatore per cui, al fine di incentivare gli investimenti nel settore, il canone

veniva determinato in misura inferiore per le aree destinate ad essere occupate da nuove opere (o ristrutturazione di opere esistenti) ed in misura maggiore per le aree destinate a rimanere libere o comunque immediatamente fruibili;

la ragione era evidente: maggiore era il valore delle opere che il concessionario si impegnava a realizzare (destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione), minore era l'importo del canone richiesto, secondo una progressione decrescente che vedeva l'importo maggiore per le aree libere, minore per le aree da occuparsi con opere di facile rimozione, ancora minore per le aree da occuparsi con opere di difficile rimozione. Analoghi principi erano applicati in relazione agli specchi acquei;

detta impostazione è stata recepita in tutti gli atti pluriennali di concessione rilasciati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (e dell'articolo 36 del codice della navigazione) ai fini del calcolo del canone dovuto dal concessionario, il quale ha formulato il proprio programma di investimento ed il relativo piano economico-finanziario tenendo conto dell'importo del canone demaniale così calcolato;

l'intervento legislativo ad opera della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stravolge l'impianto originario, incrementando in misura rilevantisima (anche del 500 per cento) ed anche con riferimento ai rapporti già perfezionati (e ad investimenti già realizzati) l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando l'impostazione in precedenza adottata dal legislatore (e negli atti di concessione), vale a dire innalzando in misura maggiore il canone proprio là dove erano stati realizzati maggiori investimenti;

il nuovo regime è stato oggetto di censura di incostituzionalità, fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la Ordinanza n. 173 del 2015, su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2017, ha riconosciuto la necessità di rivedere la normativa in materia. Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 296 del 2006 ha tuttavia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo cui per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio;

occorre, inoltre, evidenziare che la Direttiva sulle concessioni n. 2014/23, da un lato pone necessariamente a carico del concessionario il «rischio operativo» (in termini sia di aumento dei costi di produzione del servizio che di diminuzione della domanda), ma dall'altro esclude che lo stesso possa essere penalizzato per scelte dell'amministrazione successive al rilascio della concessione che incidano sulla sua posizione (come nel caso di specie);

merita di essere ricordato, da ultimo, che nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha censurato la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la Corte ha sottolineato comunque la necessità di tutelare la legittima aspettativa del concessionario alla durata (ed alle condizioni) del rapporto di concessione già stabilite al momento del rilascio del relativo provvedimento, sottolineando che proprio «in tale prospettiva (il concessionario) aveva effettuato i propri investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applichi, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

G15.2

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'implementazione e la diffusione degli ITS, da sostenere anche attraverso le misure di agevolazione agli investimenti, consente, di affrontare in modo innovativo i problemi legati alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni orientate alla sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e rispetto dell'ambiente, contribuendo in questo modo in misura determinante alla realizzazione del modello economico portato avanti attraverso il progetto «Industria 4.0 nell'ambito della legge di Bilancio 2017»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di agevolare, mediante le misure di cosiddetto «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» già sperimentate per altre tipologie di investimenti attraverso la legge 23 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), gli investimenti in sistemi di trasporto intelligenti così come definiti nel decreto ministeriale Trasporti/Interno/Istruzione del 1° febbraio 2013 e più in dettaglio individuati nel Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto adottato con decreto del Ministro dei trasporti del 12 febbraio 2014.

G15.3

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

appare indispensabile introdurre criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente al fine di razionalizzare e uniformare, in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e sostenibilità per l'utenza, i diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei suddetti autobus, vigenti a livello territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire, ai sensi di quanto già previsto dalla Direttiva n. 3816 del 21 luglio 1997, che gli autobus di linea sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di accesso e sosta nelle ZTL urbane di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, nel contempo, demandare ad una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adattarsi previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali l'introduzione di criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente improntati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto.

G15.4

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminal gasiero allargato di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso il 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le

violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*); durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminal Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cento) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estro messo dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*;

impegna il Governo:

a individuare, già nella imminente legge di bilancio, misure agevolative a favore del Polesine a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero al largo di Porto Levante.

G15.5

[ORRU'](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in data 1° agosto 2017 è stato siglato lo schema di Contratto di Programma - parte Investimenti 2017-2021 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 7 agosto 2017 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto;

considerato che,

l'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, autorizza una spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di finanziare il Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati;

nello schema di Contratto di Programma RFI - parte investimenti 2017-2021 non è presente tra gli investimenti il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio», collegamento strategico per il territorio siciliano;

impegna il Governo:

ad inserire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» all'interno dello schema di Contratto di Programma - parte Investimenti 2017-2021 siglato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

15.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#), [BROGLIA](#), [BERGER](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale; nismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla L. 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.2

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

Al termine del comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.3

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui alla legge 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.4

[VACCARI, BROGLIA, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi

riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge regionale o provinciale ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti; al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante - differenza positiva tra debiti e crediti - non rilevano nel saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza: delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. All'onere previsto per l'anno 2018 dai commi 1 e 2 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3».

Consequentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.7

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:

Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il

valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E.N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa».

15.0.8

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di efficienza e di qualità e di sicurezza e in condizioni di economicità e di redditività, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione vigente, laddove i medesimi atti comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti, le clausole delle convenzioni sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare che ai soggetti titolari di concessioni spetti di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione, nonché l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale della infrastruttura viaria oggetto di concessione e di assicurare adeguati livelli e *standard* di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee, escludendo la possibilità di prevedere interventi infrastrutturali di potenziamento e la realizzazione di nuove opere accessorie e funzionali alle infrastrutture esistenti».

15.0.9

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacolo altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro

e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Agli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

15.0.10

[FILIPPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati nel rispetto dei contratti della parte di programmazione dei contratti stessi, al recepimento delle risorse finanziarie stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CI-PE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.11 (testo 2)

[BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [ORRU'](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [SPILABOTTE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.12

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle Zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale; da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli".

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1014, n. 190.

15.0.13

[LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [DI MAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#), [Giovanni MAURO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri-abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli".

15.0.14

[GIBIINO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";
- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per

cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «pari all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al cento per cento».

15.0.15

[GUALDANI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento».

15.0.16

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "soggetti titolari di concessioni autostradali di cui all'articolo 178, sono obbligati ad affidare il cento per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, comunque prevedendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento;" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti di cui al comma 1; relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" con le seguenti: "rispetto ai limiti indicati».

15.0.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

15.0.18

[DLBIAGIO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati, nel rispetto dei contenuti della parte programmazione dei contratti stessi al recepimento delle risorse finanziaria stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce annualmente ai CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.19

[Stefano ESPOSITO](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#), [BORIOLI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ORRU'](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

15.0.20

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF)

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

15.0.21

[URAS](#), [STEFANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario».

15.0.22

[FILIPPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.23

[DI BIAGIO, GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.24

[FILIPPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili strumentali alla erogazione di un servizio

pubblico da parte di un ente o società pubblica, anche nel caso in cui sia intervenuta la modifica della destinazione d'uso, dismissione, alienazione, trasmissione o valorizzazione di tali beni».

15.0.25

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.26

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.27

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.28

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.29

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.30

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertite, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"»,

15.0.31

[MARGIOTTA](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [FILIPPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

15.0.32

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: "vettore", aggiungere la seguente: "stradale"».

Art. 16.

16.1

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Sopprime l'articolo.

16.2

[DE BIASI](#), [MATURANI](#), [SILVESTRO](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [BIANCO](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione o alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui

alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c), d, e), f) e g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati; nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adattato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.3

[AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e,

conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c), d), e), t) e g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.4

[DLBIAGIO, GUALDANI, RUTA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 16.** - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestatato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.5

[MANDELLI, CASSINELLI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana*). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni; sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in

quiescenza il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.6

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178). - 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento

della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».

16.300

SIMEONI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché al fine di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)."

16.7

[GRANAIOLO](#), [DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2:

1) al comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono soppresse;

2) al comma 5 dopo le parole: "proprie competenze," aggiungere le seguenti: "per un periodo non superiore ad un anno"».

16.8

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sopprimere le lettere b), c), d).

16.9 (testo 2)

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a «per la trascrizione», con le seguenti:

«e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.10 (testo 2)

[SILVESTRO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.11

[GUALDANI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione; Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. I detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessaria norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.13

[LUCHERINI](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 settembre 2017, sull'avvio a regime del sistema SIOPE+ per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1° ottobre 2018».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16, dopo le parole: «Croce Rossa italiana» aggiungere le seguenti: «e applicazione degli standard del SIOPE+ alla gestione sanitaria delle Regioni».

16.14

[DI BIAGIO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».

G16.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

secondo quanto di legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio, «l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza - ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del medesimo articolo 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale»;

nel consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino dello status qua e cioè al ripristino dell'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico); pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente strumentale alla CRI;

per quanto attiene al personale militare, la cui «smilitarizzazione coatta» potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo *status* di militare - in un contingente ad esaurimento - con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno «stress da navetta» dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un'appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell'Associazione. La previsione di un'istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che - di fatto - è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzare tale procedura - come pure il riassorbimento del personale civile - la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione;

per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell'Ente dovuta all'enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti;

sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall'erano quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di trasferire le funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico), già esistente, rinominandolo, e prevedendo che lo sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

16.0.1

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [Elena FERRARA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)

1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».

16.0.2

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabili, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali registrati della corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

Art. 17.

17.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio».

17.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale».

17.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'*ex* fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

1-*ter*. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-*bis* nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

1-*quater*. Le somme di cui al comma 1-*bis* recuperate ai sensi del comma 1-*ter* sano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020,» *e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole:* «600 milioni di euro per l'anno 2018»

con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2.018».

17.4

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza nell'area industriale dell'*ex Bemberg*, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessate è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.7

[SAGGESE, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

3-ter. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al comma 3-bis, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quater. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 3-bis, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quinquies. le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea».

17.8

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n.140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di finanziamento alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)».

17.9

[VICARI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine o di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strumentalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 dicembre 2017. La trasmissione sospende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le predette sanzioni sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni urgenti» inserire le seguenti: «in materia di enti locali e».

17.10

[BIGNAMI](#), [LANIECE](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [CORSINI](#), [MOLINARI](#), [LIUZZI](#), [PUPPATO](#), [MASTRANGELI](#), [BATTISTA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le misure di contrasto in materia di incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

b) all'articolo 10, comma 1, al terzo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

c) all'articolo 10, comma 1, al quarto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

d) all'articolo 10, comma 1, al quinto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

e) all'articolo 10, comma 1, al settimo periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "venti";

f) all'articolo 10, comma 1, all'ottavo periodo sostituire le parole: "entro due anni" con le seguenti: "entro 10 anni";

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta";

h) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "lire 60.000" con le parole: "euro 500,00", sostituire le parole: "lire 120.000" con le parole: "euro 1.000,00" sostituire le parole: "lire 400.000" con le parole: "euro 30.000,00", sostituire le parole: "lire 800.000" con le parole: "euro 50.000,00";

i) all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "lire 2.000.000" con le parole: "euro 50.000,00" sostituire le parole: "lire 20.000.000" con le parole: "euro 70.000,00";

j) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «sei» e la parola: «dieci» con la parola: «quindici»;

k) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "uno" con la parola: "cinque" e la parola: "cinque" con la parola: "dieci».

17.11

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA ZUANNA](#), [Lucia ESPOSITO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#)

Precluso

Sollo Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, ancorché conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE, costituiti senza fini di lucro ed i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono vincolati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «
ulteriori interventi in materia ambientale».*

17.12

[VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA ZUANNA](#), [Lucia ESPOSITO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Tali sistemi " sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "o i terzi che agiscono in loro nome ", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49" ".

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «
ulteriori interventi in materia ambientale».*

17.13

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.14

[VACCARI](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato articolo 57, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni».

*Conseguentemente alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «
ulteriori interventi in materia ambientale».*

G17.1

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 17 del disegno di legge 6 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, assegna al soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio;

considerato che:

l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex Eternit (progetto ex Bagnolifutura);

A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l'intervento destinatario del finanziamento e cambiato l'Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell'area ex Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.

impegna il Governo a:

chiarire quale sia l'utilizzo delle risorse indicate nella suddetta relazione destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli.

17.0.1

[CALEO, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)

1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate-nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allegate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di

attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competente regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

17.0.2

[CALEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento " sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".

2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. è abrogato».

17.0.3

[CALEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1. comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».

17.0.4

[CALEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente:

"1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività. negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso del finanziamento a tasso agevolato di cui al presente comma ".

2. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) è soppresso il primo periodo del comma 2, dalle parole: "Per accedere" alle parole: "ultimi 12 mesi. ";
- b) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Misure per lo sviluppo della *green economy*".

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.

1-*ter*. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.

1-*quater*. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-*ter*, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinquies*. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati".

17.0.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 20 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni».

17.0.7

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.8

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#),

[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di tesoreria)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserire il seguente:

«3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.10

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

18.1

[RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «13 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «17 milioni»;

all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2018».

18.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le

*seguenti: «278,5 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «221,5 milioni di euro per l'anno 2018»;
e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «578,5 milioni di euro per l'anno 2018».*

18.4

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «9 milioni».

18.5

[DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

18.6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrono sopprimere le parole: «, anche private».

18.7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrono sostituire le parole: «anche private accreditate» con la seguente: «pubbliche».

18.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.9

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.10

[SERRA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole:* «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15» *aggiungere le seguenti:* «18, comma 1-bis»;

2) *alla lettera a) sostituire le parole:* «1.092,879 milioni» *con le seguenti:* «1099;879 milioni» *e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire:* «594.000» *con:* «601.000» *e quindi, alla Missione:* «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» *sostituire:* «12.000» *con:* «19.000» *e al Programma:* «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», *sostituire:* «10.000» *con:* «17.000».

18.11

[SANTINI](#), [PAGLIARI](#), [SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.12

[FAVERO](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto,» *inserire le seguenti:* «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

18.13

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GRANAIOLA](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui funzionamento è definito dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni».

18.14

[DIRINDIN](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [GRANAIOLA](#), [GATTI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502" sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione».

18.15

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la parola: "non"».

18.16

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

18.17

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.18

[ROMANO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dal medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

G18.1

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

si rende necessario e urgente rendere compatibili i termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, ritenuti insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire sui termini previsti dall'articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, relativi al procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alle previsioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», relative al procedimento di realizzazione delle opere.

G18.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», considerato che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datoti di lavoro;

i lavoratori dipendenti, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura;

si ravvisa l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne;

tale soglia è individuata in 80 euro annui, per una platea di 2.065.000 professionisti, per un totale di 15 milioni di euro medi annui;

la disposizione comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato. I costi di molte prestazioni sanitarie non graverebbero infatti sul Servizio Sanitario Nazionale in quanto coperti dalle forme mutualistiche sopra citate;

si consideri che il valore del Piano Assistenza Professionisti consente attualmente una copertura annua in caso di utilizzo di tutte le garanzie previste nella formula più elevata pari a circa euro 4.000 all'anno, oltre al valore della copertura infortuni fino a euro 50.000 nelle formule ordinarie; impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G18.3

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;

l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990; non vi è stato, alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007:

«Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che: «la figura del masso fisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;

con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;

il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;

l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;

i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e masso fisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente «... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);

gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;

la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formatisi alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo, impegna il Governo:

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

G18.4

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità, a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura:

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G18.5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B - Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G18.6

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;

al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlatto di Feltre;

impegna il Governo:

a prevedere, già nella imminente legge di bilancio, lo stanziamento di ulteriori contributi economici in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

G18.7

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

rilevato, peraltro, che

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni - tra cui quelle di Ortottista - Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G18.8

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

la norma vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014 che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede, all'articolo 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 - 1,4%», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4%, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all'obiettivo da perseguire.

G18.9

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 18 prevede il Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017;

la somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

- 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza con riferimento ai centri di adroterapia.

G18.10

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

all'Agenzia europea per i medicinali è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore; per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

le responsabilità principali della E.M.A. sono, in estrema sintesi, riconducibili alla valutazione e alla vigilanza dei medicinali per uso, sia umano che veterinario, la valutazione scientifica delle domande per l'Unione europea (UE) ed il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, per uso umano e veterinario, attraverso la procedura autorizzativa centralizzata;

l'Italia, e per essa la città di Milano, sia una scelta strategica ed ideale per allocare la sede dell'EMA. Infatti, essa, va considerata come una ulteriore occasione per favorire ulteriori e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese, e rappresenta, peraltro, una grande opportunità culturale, scientifica ed economica, proprio in considerazione della peculiarità che il settore farmaceutico riveste per il nostro Paese;

impegna il governo

a valutare la possibilità di garantire alla Regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G18.11

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad es. aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10%, casi come già applicata nella maggior parte dei casi per prodotti in oggetto.

G18.12

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15% e il 20% della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto-nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75-80 per cento delle donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, compatibilmente con gli equilibri contabili del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare l'attività di ricerca, la promozione di campagne di informazione, prevenzione, assistenza relativamente alla malattia dell'endometriosi;

ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dell'endometriosi il cui scopo è raccogliere, in collegamento con il Servizio sanitario nazionale, i dati quantitativi e qualitativi sull'incidenza dell'endometriosi.

G18.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni; negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di

povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carattere socioeconomico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciare), consapevole che oggi l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.1.00 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo;

ad adottare, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G18.14

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», impegna il Governo a:

prevedere, già nella prossima legge di bilancio, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G18.15

[SERRA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in oggetto reca «Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo screening neonatale per sordità congenita;

considerato che:

il termine sordità identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali.

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permetter gli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici.

G18.16

[MANDELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

vi è la necessità di chiarire e confermare l'invarianza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in riferimento al disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2015,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015 con riferimento all'anno 2016.

18.0.1

[DE BIASI](#), [MATURANI](#), [SILVESTRO](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [BIANCO](#), [MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le

parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di aumenti ai fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.3

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.4

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.5

[MARAN](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)

1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.6 (testo 2)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 1 milione di euro per il 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.7

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, santità la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

18.0.8

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

18.0.9 (testo 2)

[COMAROLI](#), [SANTINI](#), [MANDELLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

18.0.10

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economici nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.11

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [ZUEFFADA](#), [SERAFINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.12

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dai presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.13

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla tabella B, Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata, Farmacologia, Farmacognosia, Farmacia industriale e Tossicologia" sono soppresse.

2. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppresa».

18.0.14

[ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dall'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche dei Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.15

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto. 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

18.0.16

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

"Art. 102. - 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articolo 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».

18.0.17

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.18

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [COMAROLI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.19

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.20

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dal articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis ».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.0.21

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "113 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

19.1

[RICCHIUTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)* - L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.

3. L'intermediazione comprende:

- 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
 - 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
 - 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.
7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, dedotte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge».

19.2

[TOCCI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *1.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione del seguente decreto-legge, sentite le commissioni parlamentari competenti; si procede al riordino della materia della gestione del diritto d'autore, teso al superamento del monopolio legale della S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.

2. Il decreto ministeriale dovrà:

- a) assicurare la tutela dei repertori minori (diritto letterario, opere drammatiche e liriche);
- b) assicurare la piena funzionalità delle attività di vigilanza, riscossione; ripartizione e liquidazione in tema di copia privata, reprografia e diritto di seguito;
- c) tener conto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico economico S.I.A.E.».

19.3

[MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente", e la parola: "remunerì" è sostituita dalla seguente: "remunerino";
- b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";
- c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;
- d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di gestione collettiva o entità di gestione

indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

f) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione".

Conseguentemente: al Titolo V, sostituire le parole: "Enti di diritto pubblico" con le seguenti: "Organismi ed entità".

g) all'articolo 180-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente e le società di gestione collettiva dei diritti d'autore.";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».

19.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 15-bis, il comma 2-ter è soppresso, conseguentemente al comma 2-bis, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.5

[COCIANCICH](#), [DEL BARBA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le

entità di gestione indipendente»;

al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopprimere le parole: «in via esclusiva».

19.6

[DEL BARBA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.7

[DI BIAGIO, GUALDANI](#)

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: "nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: "nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.8

[CRIMI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva», aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;

b) Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al primo comma, le parole da: "in via esclusiva" a: "n. 35", sono sostituite con le seguenti: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente di diritto pubblico, agli altri enti di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"».

Conseguentemente, il quarto comma è soppresso e, al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite con le seguenti: «Organismi ed entità».

19.9

[SOLLO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 71-octies i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto

delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

19.10

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «ed alle entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» ed inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

19.11

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

«a0) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I titolari dei diritti iscritti ad entità di gestione indipendente possono delegare all'incasso dei propri proventi dette entità, nel rispetto dell'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633."».

19.12

[VICARI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 8, il comma 4 è soppresso;».

19.13

[FISSORE](#)

Precluso

Al comma 3 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 8 il comma 4 è abrogato».

19.14

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.15

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.16

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.17

[GALIMBERTI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.18

[TOMASELLI](#), [SANTINI](#), [CALEO](#), [VALDINOSI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.19

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd*, *dvd*, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.21

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia"».

19.22

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente, che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione;

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.23

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2-ter. La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.24

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.25

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero", aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.26

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd*, *dvd*, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.27

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MARIN](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *ed*, *dvd*, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.300

[VICARI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*). Il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:

2. Al fine di tutelare gli artisti interpreti e esecutori aventi diritto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferiti da IMAIE in Liquidazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in Liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 2-*quater*, lettera a);

2. ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in Liquidazione.

3. l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione contestualmente alla chiusura della stessa.

2-*bis*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 2 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.

2-*ter*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2014, i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 2 in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.

2-*quater*. Restano riservate ai Commissari Liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:

1. il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;

2. l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 2;

3. la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati».

19.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

"Art. 15-bis. - 1. - I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

G19.1

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva - ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa - operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

considerato che:

fino a oggi in Italia il compito di raccolta dei diritti d'autore era affidato per legge alla SIAE in regime di monopolio, una situazione in aperto contrasto con la normativa europea che invece ha come obiettivo la liberalizzazione del settore a livello continentale;

proprio per non incorrere in una dichiarata procedura di infrazione, il Governo ha decretato il superamento del monopolio della SIAE in materia con il provvedimento in esame che, tuttavia, pur non configurandosi come una vera liberalizzazione, comporta rilevanti conseguenze nella «regolamentazione» e nel «controllo»: vale a dire più specificatamente in quelle azioni che richiederebbero ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati a eliminare la posizione privilegiata della SIAE,

valutato che:

in primo luogo, per quanto riguarda la SIAE, nel confronto con i nascenti altri organismi di gestione collettiva nominalmente accumulati dalla catalogazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017, deve rilevarsi come solo l'Ente pubblico SIAE risulta vigilato contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, e dall'Agcom ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017;

pertanto, alla luce del menzionato articolo 40 e dell'articolo 182-bis della legge 633/1941, non risultano chiari i ruoli di SIAE e Agcom, entrambe chiamate a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme sul diritto d'Autore con la conseguenza che il vigilante e il vigilato vengono a

trovarsi sullo stesso piano;

nella raccolta dei diritti d'autore, a oggi, sono state sollevate numerose polemiche in merito a ventilate truffe ai danni degli associati e alla mancanza di trasparenza nella gestione e nei pagamenti dei compensi agli associati,

considerato infine che:

nell'auspicata apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, si rende necessaria la previsione di una autorità di controllo con funzioni di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei soggetti che operano sul mercato al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale sia europeo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un organo di controllo, con compiti di vigilanza sugli enti di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore e sul libero andamento del mercato, di imposizione di sanzioni e di creazione e aggiornamento delle informazioni relative alle opere e ai titolari dei diritti.

G19.2

[RICCHIUTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (AS. 2942),

premesso che:

con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;

l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;

per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso, altresì, che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

considerato che:

questa disposizione avrà un impatto sull'occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatari ed indotto;

i veri beneficiari dell'articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, 'tra loro anche le multinazionali del *web*;

rilevato che:

le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d'autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;

l'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l'armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.

G19.3

[MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva - ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa - operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

considerato che:

il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;

oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;

considerato inoltre che:

l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato com'è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;

in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22

aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;

è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o *collecting societies*) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati;

pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenute né controllate, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare

direttamente i diritti d'autore;

inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di forme superate e inadeguate di contribuzione;

valutato infine che:

la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativo sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;

impegna il Governo:

a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;

ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

G19.4

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante - «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» premesso che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame recepisce l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore e - in conformità a quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/ UE - estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

considerato che:

nel declino del tradizionale modello umanistico ed entro l'insistita trasformazione che investe l'universo del sapere nel suo complesso, anche attraverso il moltiplicarsi delle diverse fonti di informazione, divulgazione e conoscenza, la tutela del patrimonio archivistico e librario e una sempre maggiore disponibilità e fruibilità delle fonti appaiono quali elementi essenziali tanto per preservare, valorizzare e diffondere le nostre risorse culturali, quanto per il rilancio culturale del Paese;

in particolare, stante che ancora parte significativa della produzione accademica e legata alla ricerca, data generalmente alle stampe in riviste, volumi miscellanei o atti di convegni, viene pubblicata da case editrici accademiche che ne detengono diritti esclusivi, un autore che volesse pubblicare il suo lavoro in un giornale scientifico di prestigio, archiviandolo ad «accesso aperto» si troverebbe a infrangere gli accordi di esclusività o *copyright* posti dall'editore;

l'*Open access* (o accesso aperto) è infatti una «modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca» che ne consente il libero accesso senza restrizioni, e che pertanto si riferisce alla libera disponibilità, pur nel rispetto del diritto d'autore, ma senza comportare nessun'altra implicazione;

valutato inoltre che:

le pubblicazioni scientifiche afferiscono a un settore dove è del tutto ragionevole usufruire e preservare un contenuto di lavoro e associandolo a un determinato autore;

le più importanti Università italiane hanno aderito alla «Dichiarazione di Messina» sull'accesso

aperto e dunque la sensibilità e l'attenzione da parte delle istituzioni scientifiche è particolarmente viva;

l'introduzione di criteri di gratuità, diffusione, trasparenza e pubblicità nella produzione universitaria legata alla ricerca avrebbe ricadute non trascurabili sull'intero sistema accademico: in particolare su una più equa ridefinizione dei parametri nella valutazione dei titoli prodotti, che si riverbererebbe sul sistema stesso di reclutamento, svincolandolo dal perdurare delle consuetudini clientelari;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativa, finalizzate a estendere modalità di pubblicazione ad accesso aperto per la letteratura scientifica e la produzione accademica, in modo che esse possano essere messe a disposizione senza scopo di lucro per la comunità degli studiosi e dei lettori.

G19.5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,
premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriata per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;
considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della Legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G19.300

[VICARI](#)

Precluso

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», premesso che:

il citato provvedimento reca all'articolo 19 modifiche alla L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché al D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 di recepimento della direttiva 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier) al fine di superare il regime di monopolio legale della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. in materia di esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore;

l'articolo 19 recepisce quanto segnalato dalla Commissione europea nel rispetto della Direttiva 2014/26/UE ed estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore sta quindi evolvendo nel senso di assicurare la progressiva liberalizzazione del settore secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/ UE per favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;

considerato che:

sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti e Esecutori;

il 14 luglio 2009, infatti, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione ex articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;

allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il DL 30 aprile 2010, n. 64, convertito in L 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;

nel 2009 furono quindi nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 130 milioni di euro mai distribuiti dall'Istituto;

tenuto conto che:

dopo circa quattro anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a

partire da luglio 2009;

secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il nuovo IMAIE, cui è stata assegnato l'incarico;

secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stato conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE avrebbe percepito il compenso di 730 mila euro l'anno;

preso atto che:

nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura e impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1.1.2008-14.7.2009»;

nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;

quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 8 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero tra i 70 ed i 90 milioni di euro, il 70 per cento circa dell'ammontare complessivo della liquidazione stessa, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto (dati V Stato Passivo della procedura di liquidazione);

visto, infine, che:

l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE sta producendo una significativa alterazione della concorrenza: non vi è alcuna trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di *collecting* senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato;

il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540 - A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che invece continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE;

impegna il Governo

a chiedere alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma una relazione dettagliata dell'operato dei Commissari liquidatori e i motivi per i quali hanno adottato una procedura comparativa manifestamente anomala per affidare ad una società terza Nuovo IMAIE lo svolgimento dei compiti a loro stessi affidati e per i quali hanno ricevuto un rilevante compenso professionale;

a verificare e quantificare l'eventuale danno economico che il comportamento dei Commissari Liquidatori ha arrecato agli artisti creditori aventi diritto;

a verificare per il tramite dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE in Liquidazione e i suoi rapporti con i Commissari Liquidatori;

ad abrogare il comma 2 dell'articolo 47 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35, e quindi conseguentemente prevedere l'immediata sospensione della procedura di liquidazione e avocare a sé il compito di individuare i criteri di distribuzione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto attraverso le rispettive società di *collecting*.

19.0.1

[CERONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i compensi per diritto d'autore spettanti a organismi di gestione collettiva, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori, nei casi di trattenimenti privati ed esecuzioni pubbliche, quali intrattenimenti e musica d'ambiente, sono ridotti del 50 per cento».

19.0.2

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 dev'essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell'Istituto scolastico.

4. Al fine dell'esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l'Istituto scolastico deve rifiutare l'autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizzata ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

19.0.3

[MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [Elena FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [DEL BARBA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [VALENTINI](#), [FASIOLO](#), [MATTESINI](#), [CANTINI](#), [MORGONI](#), [SANTINI](#), [ZANONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

19.0.4 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [Elena FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#),

[MATTESINI](#), [FASIOLO](#), [FABBRI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, l'uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l'uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».

19.0.5

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

19.0.6

[LUMIA](#), [LAI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie

regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.7

[LUMIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'Istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di Dirigenti Scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di stabilità il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il reclutamento attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ed una successiva prova scritta che verterà sulle tematiche trattate nel corso al quale saranno ammessi i soggetti inclusi nell'elenco di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395/2015 USC che hanno frequentato per almeno 70 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del D.M. n. 499 del 2015, che hanno sostenuto la prova scritta e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.8

[LUMIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici, Reclutamento Dirigenti Scolastici)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo» che costituiscono l'asse portante del *Masterplan* per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e: le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contesto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e La costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Al fine di contrastare la criminalità minori le, sottrarre giovani «*drop out*» alla criminalità

organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sulle speranze maturate da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.9

[PUGLISI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di preservare e mettere a disposizione degli studiosi, delle scuole e della comunità nazionale il patrimonio archivistico relativo alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana, è attribuito un contributo di pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di un piano pluriennale di digitalizzazione del patrimonio dell'Istituto Parri Museo della Resistenza di Milano e della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.10

[BERNINI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato

alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

[TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è abrogato».

19.0.12

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.13

[PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

19.0.14

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 50 per cento e siano in possesso delle certificazioni nazionali ed europee vigenti in campo ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

19.0.15

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

«7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e

non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

19.0.16

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

19.0.17

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-*quater*.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o

previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate»).

19.0.18

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

19.0.19

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

19.0.20

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

2. le parole:

"incassi di competenza es.X+ incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es.X+ incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

19.0.21

[SANTINI](#), [BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per

cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

19.0.22

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista per provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.0.23

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b) il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al

riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2011, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
- b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sull'base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente, si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui; il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,

convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010.n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come-sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese col decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.0.24

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

19.0.25

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.00"».

19.0.26

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello

in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di regge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto -Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

19.0.27

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i. sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";

ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere li seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

19.0.28

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

19.0.29

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"51. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

19.0.30

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.31

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.32

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

19.0.33

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

19.0.34

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

19.0.35

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 - "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2, dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

19.0.36

[SANTINI, BROGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della, massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

19.0.37

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per le spese e il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo" sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015";

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota

attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

19.0.38

[CERONI](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "quando vengono iniziate opere", sono inserite le seguenti: ", diverse dai manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto"».

19.0.39

[CERONI](#), [D'ALI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza le sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico - veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.40

[MARINELLO](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale - ARGOS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al-reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti

e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.

4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un-periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al re inserimento nel tessuto produttivo.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.

16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.0.41

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.42

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.43

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.44

[SANTINI](#), [TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione."».

19.0.45

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2017. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».

19.0.46

[TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018

permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.».

19.0.47

[SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [SCALIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Professione forense e polizza infortuni)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

19.0.48

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

"r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis. - *(Specializzazioni)*. - 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo

quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.49

[FABBRI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4)

L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da facoltà universitarie diverse da quelle di medicina e chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dall'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

19.0.50

[FASIOLO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato, sulla base della dotazione finanziaria di cui al comma 5, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali comprese quelle di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto"».

19.0.51

[LUMIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, «con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di

garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni», considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronuncia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.52

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione degli obblighi assicurativi nella professione forense)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori» sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.53

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Razionalizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti)

1. Al fine di migliorare la capacità operativa e l'efficienza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di renderne conforme la composizione a quella degli analoghi organi di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati eletti".

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 31 gennaio 2019».

19.0.54 (testo 2)

[CANTINI](#), [MATTESINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettere a) e c), sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, o le amministrazioni con servizi associati, che procedono all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

19.0.55

[CANTINI, MATTESINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

19.0.56

[MICHELONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione"».

19.0.57

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*";
 - b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
 - b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
 - c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società"».

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*.5

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati».

19.0.58

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

'6-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.59

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. Al capoverso «Art. 25-quater» del comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 dopo le parole: "cessioni di tartufi", sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 5000 euro,".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.60

AUGELLO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 189, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dimissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.61

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente

strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e dell'attività di cui al comma 2-bis»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";

d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-bis, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

19.0.62

[VICARI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa» sono soppresse"».

19.0.63

[BONERISCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o mobile registrato sospensivamente condizionato)

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dalla stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile e mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolute, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25% del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25% del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il

giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa; per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'articolo 7 dell'articolo 59 del 2016, come modificata dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'articolo 593 del cpc.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti ai loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 cpc ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto da atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo.

16. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, primo periodo.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni del Fondo esigenze indifferibili».

19.0.64

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.65

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.66

[SANTINI](#), [BROGLIA](#), [BELLOT](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.67

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";
- b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";
- c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";
- b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.68

[MICHELONI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.69

[MOSCARDELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *1.* - Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal

n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma"».

19.0.70

SPOSETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

19.0.71

[BROGLIA](#), [BERTUZZI](#), [PEZZOPANE](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.72 (testo 2)

[DEL BARBA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. l'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."».

19.0.73

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del T.U. delle imposte sui redditi) si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai consorzi per le Aree di sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317 non hanno rilevanza ai fini fiscali».

19.0.74

[SCALIA](#), [ORRU'](#), [LUCHERINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti ai lavoro a tempo determinato funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

19.0.76

[TOMASELLI](#), [MOSCARDELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione alloggi pubblici)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'Osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.77

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai Garanti del contribuente sono determinati per legge.

Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.78

[CALIENDO](#), [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [RIZZOTTI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.79

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.0.80

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera c) è soppressa».

19.0.81

[MOSCARDELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

19.0.82

[MOSCARDELLI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: 'e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: 'figli enti pubblici non economici e l'ente 'Agenzia delle entrate Riscossione'"».

19.0.83

[MOSCARDELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018 e, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,"».

19.0.84

[MOSCARDELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».

19.0.85

[MOSCARDELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Tali soggetti sono da ritenersi muniti di poteri pubblicistici di certificazione nell'ambito dell'attività dagli stessi svolta."».

19.0.86

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "e comunque" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta divenuta esigibile può essere detratta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e con riferimento al medesimo anno"».

19.0.87

[MOSCARDELLI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter, dopo le parole «dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

c) al comma 4-quinquies, le parole "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo" e, dopo le parole: "a decorrere", sono aggiunte le seguenti: "al massimo,"».

19.0.88

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge."».

19.0.89

[PAGLIARI, SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Si intendono assoggettate «pro tempore» all'aliquota prevista al n. 41-bis) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificata o all'aliquota di cui n. 1) Tabella A parte II bis) del medesimo DPR tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27-ter DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati».

19.0.91

[BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

19.0.92

[LO MORO](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [GATTI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale"».

19.0.93

[SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.

2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".

3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";

b) al comma 4:

- 1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";

- 2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

- 3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.».

4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".

5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *bb*), è aggiunta in fine, la seguente lettera:

«*bb-bis*) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».

6. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";

b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».

19.0.96

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere riacquisita" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

19.0.97

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

- c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;
- d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;
- e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
- f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
- g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.98

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno all'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatologie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.99

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi; svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

- a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;
- c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;
- d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;
- e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
- f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;
- g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4; la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziata dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.100

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni-sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi; equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa

a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.101

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali,

al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.102

GUALDANI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si

tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 35.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 8000,00 per i motocicli, euro 4000,00 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500,00 per i motocicli, euro 800,00 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto, delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente col decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.103

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008, di cui al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 30 giugno 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.104

[BILARDI, BONFERISCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (antiscalinamento), solo in parte finanziati con la legge n. 95 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018; nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di

attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio.

Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

19.0.105

[COMAROLI](#), [TOSATO](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di rigassificazione offshore)

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*";
 - b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore* "».

19.0.106

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro"».

19.0.107

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuova denominazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A..

2. Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978, n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito a Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.».

19.0.108

[COLLINA](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può

essere stipulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.

2. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.

3. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo - o di produzione dell'altro bene mobile registrato - ed al suo stato di conservazione.

4. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà"».

19.0.109

[Stefano ESPOSITO](#), [MARCUCCI](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [ORRU'](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [VALDINOSI](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.

2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

"16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».

19.0.110

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(*Smart Road*)

1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica a partire dal 1 gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro nell'anno 2017, 1 milione di euro nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.111

[GASPARRI, D'ALI, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.19-bis.
(*Rimodulazione dei profili tariffari base di telefonia fissa e mobile*)

1. All'articolo 70 del Decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *f*), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-bis) la specifica che il contratto e la fatturazione sono computati su base mensile, cioè sui numero di giorni di ciascun mese.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il gestore delle imprese di telefonia fissa e mobile contravvenga a quanto previsto dalla lettera *f*), numero 3-bis), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irroga una sanzione pari a euro 1 milione, che l'Autorità provvede a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata. Qualora la mancata osservanza di quanto previsto dalla lettera *f*), numero 3-bis), del comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, l'Autorità ordina al medesimo gestore di corrispondere all'utente finale un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i gestori di telefonia fissa e mobile, istituiscono un numero gratuito al fine di garantire agli utenti la possibilità di accettare o di rifiutare, con conseguente rescissione del contratto, le variazioni contrattuali proposte dai gestori.».

19.0.112

[GASPARRI, D'ALI, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È fatto divieto ai gestori di servizi di telefonia di rete fissa e mobile, di servizi televisivi a

pagamento e ai fornitori di energia elettrica e gas e del sistema idrico, di emettere fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, le Autorità competenti irrogano ai gestori una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite».

19.0.113

[GASPARRI](#), [D'ALI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e i servizi di media audiovisivi, come definiti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, rivolti agli utenti finali, inclusi i consumatori, che prevedono il pagamento di un corrispettivo economico periodico, l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti è su base mensile o suoi multipli.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, da parte dei gestori dei servizi di cui al medesimo comma, le Autorità competenti irrogano agli stessi una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

19.0.114

[ANITORI](#), [GUALDANI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale

del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)» sono soppresse.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente:

a) *la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:* «Fondi, ulteriori misure per esigenze indifferibili e misure urgenti di semplificazione normativa»;

b) *alla rubrica del provvedimento, dopo le parole:* «materia finanziaria» *sono aggiunte le seguenti:* «, di semplificazione normativa».

19.0.115

[FASANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.116

[FASANO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. Per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutti i relativi contratti devono essere adeguati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.117

[FASANO, MANDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».

19.0.118

[BUCCARELLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

19.0.120

[TOMASELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 dopo le parole: "fluidi geotermici" aggiungere le seguenti: "o di sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato definito quale un sistema di captazione di acque sotterranee e restituzione delle medesime nello stesso corpo acquifero sotterraneo di prima falda con gli stessi volumi e senza alterazione di alcun parametro chimico-fisico della falda ad eccezione della variazione di temperatura prodotta dal sistema di scambio termico".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 le parole: "utilizzazioni tramite sonde geotermiche" sono sostituite dalle seguenti: "piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2"».

19.0.121

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [RIZZOTTI](#), [COMAROLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.122

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.123

[MORGONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma 1e disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

19.0.124

[MOSCARDELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 17 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

19.0.300

[SACCONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso delle professioni regolamentate)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.301

[SACCONI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.302

[LEZZI, MANGILI, BULGARELLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e

per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalco lati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

20.1

[ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.3

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

20.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

Consequentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;

e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;

e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

20.5

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [CORSINI](#), [CASSON](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

c) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.».

20.6

[BROGLIA](#), [SANTINI](#), [TOMASELLI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell'atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea».

20.7

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «la prosecuzione del rapporto concessorio in essere», con le seguenti: «un bando di gara».

20.8

[BERGER](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».

20.9

[DLBIAGIO](#), [GUALDANI](#), [BERGER](#), [VICARI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».

20.10

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GUALDANI](#), [VICARI](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, le parole: »1° giugno 2014« sono sostituite dalle seguenti: »1° gennaio 2019«. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 19 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

20.11

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195,

comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

20.12

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

20.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147, le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

20.14

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge».

20.15

[SPOSETTI](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2018.

4-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguita denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma

restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

4-quater. Le disposizioni del comma 4-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 4-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «868,379 milioni di euro per l'anno 2017» e dopo le parole: «degli stati di previsione dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, all'Allegato I, sopprimere la voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e all'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro -per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20».

e, al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5

milioni di euro per l'anno 2018».

20.17

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.122,879 milioni»;

sopprimere la lettera c);

e, conseguentemente:

1) all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» ed apportare le seguenti variazioni:

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000»;*

2) *al comma 7, sopprimere le parole da: «e quanto a 30 milioni»*

fino a: «Ministero dello sviluppo economico,».

20.18

[MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «641.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «67.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «67.000»;*

2) *sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.*

20.19

[BULGARELLI](#), [CATALEO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;*

2) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «1. Politiche per il lavoro», sostituire: «80.000» con «40.000».*

20.20

[LEZZI](#), [CATALEO](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire:*

«594.000» con «634.000» e quindi:

a) *alla Missione* «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», *sostituire* «12.000» con «32.000» e *al Programma* «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», *sostituire* «10.000» con «30.000»;

b) *alla Missione* «21 Debito pubblico», *sostituire* «40.000» con «60.000» e *al Programma* «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», *sostituire* «40.000» con «60.000»;

2) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, *sostituire*: «224.500» con «184.500» e quindi, *alla Missione* «3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», *sostituire*: «125.000» con «85.000» e *al Programma* «3. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», *sostituire* «125.000» con «85.000».

20.21

[BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze*, *sostituire*: «594.000» con: «613.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

a) *alla Missione* «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», *sostituire*: «12.000» con: «22.000» e *al Programma* «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» *sostituire*: «10.000» con: «20.000»;

b) *alla Missione* «21 Debito pubblico», *sostituire*: «40.000» con: «49.000» e *al Programma* «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», *sostituire*: «40.000» con: «49.000»; *delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*.

c) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie.

20.22

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

«f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis».

Consequentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.23

[GIANNINI](#), [SPILABOTTE](#), [SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».

20.24

[SAGGESE](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi"».

20.25

[MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 7 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze».

20.26

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

20.27

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";

ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

20.28

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

20.29

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

20.30

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'elenco numero 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: »Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11« sono eliminate».

20.31

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

20.32

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte delle competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

20.33

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Restano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le entrate alle stesse spettanti in base ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».

20.34

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

20.35

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

20.36

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEFANI](#),
[STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: »30 giugno 2017« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2018«.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.37

[SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.38

[GUALDANI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.40

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e la parola: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalla seguente: "2017"».

20.41

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

20.42

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

20.43

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

20.44

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

20.45

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti nelle province interamente montane confinanti con stati esteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56".».

20.46

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi TPL ferroviari regionali.

Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

20.47

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».

20.48

[MARGIOTTA, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. In riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto alla stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di: 1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 1, art. 20, decreto legislativo 25 maggio, 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

20.49

[MARGIOTTA](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 è così riformulato: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (...)»».

20.50

[MARGIOTTA, SANTINI](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

20.0.1

[SANTINI, COMAROLI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessa da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito

chirografario di secondo livello;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto a i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

'Art. 60-*bis*.4-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*) del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è parin ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.2

[COMAROLI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello:

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri

importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

*'Art. 60-*bis*.4-*bis*.*

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 20-*bis*.*

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

1.2 testo 2/300

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 1.2 (testo 2), sopprimere i commi da 4 a 10-sexies.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-*bis*, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*«3-*bis*. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.*

*3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

*3-*quinquies*. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.*

3-*sexies*. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-*quinqüies*».

1.2 testo 2/301

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 1.2, al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-*quater*. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-*quinqüies*. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

1.2 testo 2/302

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 1.2, comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10-*sexies* del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino

al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.2 testo 2/303

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 1.2, dopo il comma 10-sexies, aggiungere i seguenti:

«10-septies. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-octies. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) *dal 2000 al 2016:*

1) *che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto;*

2) *compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;*

b) *dal 10 gennaio al 30 settembre 2017.*

5. *Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto.*

6. *Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 10 agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.*

7. *L'agente della riscossione:*

a) *relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto;*

b) *entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.*

8. *In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), n. 2:*

a) *l'agente della riscossione comunica al debitore:*

1) *entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;*

2) *entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);*

b) *il debitore è tenuto a pagare:*

1) *in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;*

2) *in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;*

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), nn. 1 e 2, e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-*ter*. Non si applicano le disposizioni del comma 13-*ter* dell'articolo 6 del decreto.

10-*quater*. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-*ter*, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-*quinquies*. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-*sexies*. All'articolo 6, comma 12 del decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.3 (testo 2 coordinato)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017», *sono sostituite dalle seguenti:* «sono fissati al 7 dicembre 2017».

1.36 (id. a 1.37 e 1.38)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.55 (id. a 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59)

LA COMMISSIONE

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.0.10/300

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10, dopo le parole: «per opere pubbliche» *inserire le seguenti:* «di piccola e media entità n un'ottica di sostenibilità ambientale e tutela del territorio».

1.0.10

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

1.0.16

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uno abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

1.0.33 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

2.4 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente»;

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica

soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-*bis*, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5-*ter*. I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo».

e) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-*bis* connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-*bis*»;

f) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis* Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 6, pari ad euro 2.550.000

per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 6.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Tenne, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma *6-ter* per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma *6-sexies* è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni - ove disponibili - precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-octies. I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-nonies. I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

6-decies. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da *6-sexies* a *6-nonies* sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *6-sexies* a *6-nonies*, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.57

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.0.1 testo 3/300

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1 (testo 3), dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1 è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/2

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis inserire il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di al presente articolo"».

2.0.1000/300

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/301

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/302

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera b, le parole: «30 aprile», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2.0.1000/303

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera c), le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2.0.1000/304

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/305

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «e delle modalità».

2.0.1000/306

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e, nei soli casi», fino alla fine del comma.

2.0.1000/307

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 5, sopprimere le parole da: «L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo», fino alla fine del comma.

2.0.1000/308

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «previa acquisizione, anche».

2.0.1000/20

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, sopprimere la parola: «non».

2.0.1000/309

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare».

2.0.1000/21

[NUGNES](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6 capoverso «Art. 8-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380».

2.0.1000/310

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la compatibilità paesaggistica».

2.0.1000/311

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», al comma 5, dopo le parole: «qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo», inserire le seguenti: «per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 1».

2.0.1000/312

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sostituire le parole: «31 gennaio

2018», con le seguenti: «31 marzo 2018».

2.0.1000/313

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.1000/314

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle».

2.0.1000/315

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserito il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/316

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.1000/317

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

2.0.1000/318

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

2.0.1000/319

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

2.0.1000/37

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 189/2016 convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dall'articolo 1 comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

2.0.1000/320

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 8, capoverso «Art 13», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto».

2.0.1000/321

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere tutto il seguente periodo: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/322

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».

2.0.1000/323

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/44

[MORONESE](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, al comma 2 ivi richiamato, sostituire le parole: «può delegare», con le seguenti: «delega entro 30 giorni».

2.0.1000/324

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere le seguenti: «37 e».

2.0.1000/325

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, capoverso comma 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere la seguente: «37 e».

2.0.1000/49

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso meccanismo del cosiddetto 'crowdfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

2.0.1000/326

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera a).

2.0.1000/327

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera b).

2.0.1000/328

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera e).

2.0.1000/329

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

- al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/330

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

- al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione

delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.0.1000/60

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità"».

2.0.1000/61

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: «limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3».

2.0.1000/331

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

2.0.1000/332

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 24, sostituire e parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 maggio 2020».

2.0.1000/333

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018"

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

- le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 11.8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:*

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le Modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.1000/334

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26, con il seguente:

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis* al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con 11 citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

- le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre

2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/336

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 26, sostituire le parole: «1° giugno 2018» con le seguenti: «1° giugno 2020».

2.0.1000/75

[MORONESE](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 27 dopo le parole: «della legge 31 maggio 2005, n. 88» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione.».

2.0.1000/76

[BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Consequentemente apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644,000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.1000/336a

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, al comma 28, sostituire le parole: «diritti reali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o dei titolari di diritti reali di garanzia».

2.0.1000/86

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2-bis sostituire le parole: "con oneri a carico del bilancio comunale" con le seguenti: "con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 1.89 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

2.0.1000/87

[MORONESE](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, sostituire le parole: «sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30100 abitanti» con le seguenti: «sono aumentati a 96 ore per tutti i comuni interessati».

2.0.1000/337

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/85

[MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "periodo di dodici mesi" con le seguenti: "periodo di ventiquattro mesi"».

2.0.1000/338

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, Dopo il comma 29 è inserito il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.1000/339

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/340

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del Decreto Legislativo. n. 267/2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/341

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.1000/342

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire i seguenti:

«38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/343

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000/344

[FORNARO](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge 11. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/345

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.1000/346

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«48-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e): esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comune";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la

documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite le parole: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018";

d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarato inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

7. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

'Art. 13. - *I*. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto'.

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

- le parole: 'pubblici o paritari' sono sostituite dalle seguenti 'ad eccezione di quelli paritari';

- le parole: 'e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni' sono sostituiti dalle seguenti: ', degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2: le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti

urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predispone e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera *c)* è integralmente sostituita dalla seguente:

"*c)* predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma *3-bis* aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma *3-bis* del presente articolo";

f) dopo il comma *3-sexies* è inserito il seguente:

"*3-septies.* Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma *4-bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *I.* Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il Presidente di Regione - Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e)* del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *a)*, è inserita le seguenti:

"*a-bis)* approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *1.* Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere *b)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)* ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera *a)* del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con

proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

- dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-bis:

- dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "fondamentale ed accessorio";

- le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

- le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite dalle seguenti:

"a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;"

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato

alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole: "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole: "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

h) al comma 7 -bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma *quinquies*, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta assegnazione delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche

nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una zona rossa istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, letterag), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

23. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "diritti reali di garanzia" di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed) sono sostituite dalle seguenti "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti "per la durata di due anni";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-*ter*, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: «Dal 2021» sono sostituite con le parole: "Dal 2023".

31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-*ter*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma 9-*bis*, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9-*bis*, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni".

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23

marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0^a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati

nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio

la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati- dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

4.9

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.11

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche on line"».

5.0.2 testo 2/300

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.2 (testo 2), al comma 3, al capoverso comma 4-bis premettere il seguente:

«04-bis. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".

b) Al comma 4:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-*quinqüies* è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11 del medesimo Codice".

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce *standard* minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello *standard* da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinqüies*. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro .2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 71 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo e successive modificazioni, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

5.0.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene

dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate».

5.0.35 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A 1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

5.0.36 (testo 2 coordinato)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 45 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

5.0.37/300

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.37, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito segue dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinarla devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

5.0.37

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

5.0.54

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera *h*)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera *h*),"».

5.0.61/300

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.61, l'articolo 5-bis. (detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso) è soppresso.

5.0.61

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

5.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».

6.2

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2"»;

b) alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:

«01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

6.7 (id. a 6.8 e 6.11)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»

6.1100

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,"».

6.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto", sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"».

6.1200/300

[RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 6.1200, capoverso comma «5-bis», sopprimere le lettere a) ede).

6.1200

LA COMMISSIONE

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

6.0.1000/300

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 6.0.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole:«3,5 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni» e alla lettera b) le parole:«1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

6.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento

dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

b) quanto a 1 milione di euro per anno 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».

7.9 (testo 2, 7.11 testo 2, 7.12 testo 2 e 7.13 testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

7.27 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012", sono sostituite con le seguenti: "31 ottobre 2017";

- al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

7.31 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione del Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

7.32 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:
"Art. 1917-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, altresì, alla rivisitazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per gli effetti della disposizione di cui al medesimo comma, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

8.0.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.12 (id. a 9.13 e 9.16)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.0.3 (id. a 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

11.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

11.18 (id. a 11.19)

LA COMMISSIONE

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».

11.0.29 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

12.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di

trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».

12.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

12.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)

1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire così l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,".

b) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

12.0.3

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

13.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al punto 1), alinea comma 4-bis, le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)».*

13.5 testo 2/300

[DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 13.5 (testo 2), sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 13.

13.5 testo 2/301

[PETRAGLIA](#), [DE.PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

All'emendamento 13.5 (testo 2), sostituire le parole: «per due volte» con le seguenti: «unicamente per una volta».

13.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte"».

13.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1° dicembre 2018».

13.0.7 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
- c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

4. Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi».

13.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)

1. Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

14.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), dell'articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

15.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.6

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in prodeduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

15.1000/1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Precluso

All'emendamento 15.1000, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «34,5 milioni».

Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000».*

15.1000/300

[RICCHIUTI](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#), [PETRAGLIA](#), [DE.PETRIS](#)

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando fa presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee, pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

1-bis.4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

1-bis.5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

15.1000/301

[RICCHIUTI](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici, energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

1-bis. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

1-bis.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

15.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

"Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate"».

15.0.21 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli *standard* di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario". L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di

quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante coi rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare"».

15.0.28 (id. a 15.0.29)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.2000 testo 2/300

[COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 15.0.2000 (testo 2), dopo primo periodo, inserire il seguente:«Una quota di tali risorse, per un importo pari a 10 milioni di euro, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana"».

15.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di

euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

16.12

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. 1 residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili";

b) al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del '1° gennaio 2018' è sostituito dal termine '1° aprile 2018'».

16.1000/2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 16.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dell'Associazione Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 178, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nell'ambito del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, dell'Istituto superiore di sanità Centro nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS)».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

16.1000/300

[COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 16.1000, al comma sopprimere le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI».

16.1000/1

[COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 16.1000, al comma 1-bis) sostituire le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-AreaVI», con le seguenti: «Istituto superiore di Sanità».

16.1000/301

[DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

All'emendamento 16.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «predetto inquadramento», aggiungere le seguenti: «, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione».

16.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

17.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso", aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)".

17.14 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni"».

17.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno, degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme"».

17.0.1000/300

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

17.0.1000/301

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: «la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso», inserire le seguenti: «o da comprendere».

17.0.1000/302

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CANDIANI](#)

Precluso

All'emendamento 17.0.1000, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

17.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed

esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione.;

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto", inserire le seguenti: "per l'anno 2017";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "banca dati" aggiungere le seguenti: "i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 maggio 2016 riferiti al".

h) al comma 10, dopo la parola: "statali", sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune".

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019,".

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

"2-bis. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita

convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

2-ter. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».

Conseguentemente:

la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;

la rubrica dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

18.1000/300

[DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «32,5 milioni», con le seguenti: «23,5 milioni»;

alla lettera b), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «11 milioni di euro in favore delle strutture,», con le seguenti: «2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,».

18.1000/2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, dopo le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis».

18.1000/3

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «b-bis)», sopprimere le parole: «anche private accreditate».

18.1000/301

[DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, lettera b-bis), sostituire le parole: «anche private accreditate», con le seguenti: «pubbliche».

18.1000/5

[NUGNES](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui alla presente lettera, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito isee fino ai 24mila euro».

1.8.1000/6

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.1000, al comma 1, inserire la seguente lettera:

«*b-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco i allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «28.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «26.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «56.500» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «56.500»;*

18.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

"*b-bis*) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico>".

18.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente

«*2-bis*. L'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.6 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300,000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.1000/1

[TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "sono obbligatorie e gratuite" sono sostituite con le seguenti: "in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/2

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "obbligatorie" sono sostituite con le seguenti: "raccomandate"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.0.1000/3

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). -

1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017- 2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 11. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggiori spese, predisponendo *report* semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;

c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

f) la creazione di un'apposita pagina *web* che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monito raggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda

sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge u dicembre 2016, n. 232"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/4

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Coperture vaccinali*). - 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.

2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi dei comma 3 è affinata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili ano stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4, dell'articolo 2 egli articoli 3, 3-bis, 4,5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/5

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed li mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini eh profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.

3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC"».

Consequentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

18.0.1000/6

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la parola: «sole»;
- b) prima delle parole: «sono applicabili» premettere la seguente: «non»;
- c) sostituire le parole da: «sono applicabili» fine alla fine del periodo con le seguenti: «Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3»;
- d) sopprimere il comma 2.

18.0.1000/7

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 11. 196».

18.0.1000/8

[COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, al comma 2, sostituire le parole: «10 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».

18.0.1000/9

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:

"1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;
- e) anti-epatite B;
- f) anti-pertosse;

g) anti-Haemophilusinfluenzae tipo b«.

2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate».

18.0.1000/10

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età"».

18.0.1000/11

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

18.0.1000/12

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "al comma 1-bis" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"».

18.0.1000/13

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati».

18.0.1000/14

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto legge"».

18.0.1000/15

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "dagli esiti dell'analisi sierologica",

sono aggiunte le seguenti: "effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale"».

18.0.1000/16

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi i e del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria"».

18.0.1000/17

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono abrogate».

18.0.1000/18

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"».

18.0.1000/19

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "obbligatori" è sostituita con la seguente: "di cui al presente decreto-legge";
- b) le parole: "le procedure accentrate di acquisto" sono sostituite con le seguenti: "tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate"».

18.0.1000/20

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini"».

18.0.1000/21

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione" sono abrogate;
b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: "La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito *internet* del Ministero della salute"».

18.0.1000/22

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato».

18.0.1000/23

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"».

18.0.1000/24

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "commi 1 e 1-bis", sono inserite le seguenti: "e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,"».

18.0.1000/25

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico"».

18.0.1000/26

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione

clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse"».

18.0.1000/27

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "idonea documentazione" sono sostituite con le seguenti: "una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000";

b) al terzo periodo, le parole da: "La documentazione" fino alle parole: "n. 445" sono abrogate».

18.0.1000/28

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "che, qualora" fino alla fine del periodo sono abrogate».

18.0.1000/29

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie".

2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/30

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

18.0.1000/31

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinate, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza"».

18.0.1000/32

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "di Trento e Bolzano", sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

18.0.1000/33

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "gli eventuali effetti indesiderati" sono sostituite con le seguenti: "gli effetti indesiderati e le reazioni avverse"».

18.0.1000/34

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 la parola: "documentazione" è sostituita con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000" e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato».

18.0.1000/35

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210"».

18.0.1000/36

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: "obbligatorie" è abrogata».

18.0.1000/37

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.0.1000/38

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-*quater* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "nell'articolo 1" sono sostituite con le seguenti: "nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente"».

18.0.1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dal calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per centri di formazione professionale regionale in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

18.0.1100/300

[DIRINDIN](#), [RICCHIUTI](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

«Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al Decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.110/3

[COMAROLI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, sopprimere i commi 2 e 3.

18.0.110/301

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, al comma 2, dopo le parole: «l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare» aggiungere le seguenti: «la produzione della cannabis da parte di terzi e».

18.0.1100/302

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Goat agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

18.0.1100/16

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza";

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,"».

18.0.1100/11

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.

2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3) Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";

b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità

del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.

5) La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato".

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26".

d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».

18.0.1100/13

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita in ordine alfabetico la seguente voce: "Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)". Nella tabella II allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "foglie e" sono soppresse».

18.0.1100/303

[PETRAGLIA](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, al comma 3, dopo le parole: «la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017.» aggiungere le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale si fa carico della spesa per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico su tutto il territorio nazionale».

18.0.1100/19

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La cannabis posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1».

18.0.1100/20

[CIAMPOLILLO](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Precluso

All'emendamento 18.0.1100, dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94».

18.0.1100

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle "Good manufacturing practices" (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici ferma restando la possibilità di autorizzare con decreto del Ministro della Salute, uno o più enti o imprese per la coltivazione nonché la trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi delle vigenti norme e secondo le procedure applicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

2-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

2-bis. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000,00 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge n. 38 del 2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitarie *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998 convertito nella legge n. 94 del 1998».

18.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Debiti sanitari)

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 del 2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

19.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche».

19.0.41 (testo 2 e 19.0.43 testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.45 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.62 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

19.0.75

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno"».

19.0.77 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
- b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

19.0.5000 [già em. 1.81 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4- quater . In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza"».

19.0.90

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

19.0.119

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.121 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.2000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

19.0.2001 testo 2/4

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso«Art. 13-bis», al comma 1, dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché di Enti Pubblici, anche non economici.».

19.0.2001 testo 2/6

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso«Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi, dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».

19.0.2001 testo 2/11

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), al comma 1, capoverso«Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sopprimere le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione»;*

b) *sopprimere i commi 6 e 7;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente articolo»;*

d) *al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».*

19.0.2001 testo 2/15

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso«Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole:«lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e g)».

19.0.2001 testo 2/16

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso«Art.13-bis», sopprimere il comma 9.

19.0.2001 testo 2/17

[BUCCARELLA, SERRA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso«Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole:«dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».

19.0.2001 testo 2/300

[GATTI](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sopprimere il comma 2.

19.0.2001 testo 2/301

[GATTI, RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013,

n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

19.0.2001 testo 2/302

[GATTI, RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.»

Consequentemente, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

19.0.2001 testo 2/302a

[URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni» e, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.2001 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso

dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

12. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

13. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

19.0.2200 testo 2/300

[RICCHIUTI](#)

Precluso

All'emendamento 19.0.2200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

19.0.2200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro".

2. All'articolo 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro"».

20.33 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

20.44 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 lettera *i-sexies*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,

c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, parba, 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pondo per interventi strutturali di Politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-*quater*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*bis*».

X1.1000/2

CAPPELLETTI

Precluso

All'emendamento x1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale».

X1. 1000

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 162-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-*bis*"» .

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Granaiola non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Gentile, Milo, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Rossi Luciano, Rubbia, Sangalli, Sciascia, Stucchi e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caleo, Marinello e Martelli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (*dalle ore 10.30*); Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Corsini, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 9 novembre 2017, ha inviato le relazioni, approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 9 novembre 2017:

sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) (*Doc. XVI-bis*, n. 20);

sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale del notariato (CNN) (*Doc. XVI-bis*, n. 21).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

senatori Compagna Luigi, Liuzzi Pietro, Mauro Mario, Giovanardi Carlo, Bonfrisco Anna Cinzia, Buemi Enrico, Bilardi Giovanni

Separazione delle carriere giudicante e requirente all'interno dell'ordinamento della magistratura (2975)
(presentato in data 16/11/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*Commissioni 6° e 10° riunite
in sede referente*

sen. Gasparri Maurizio

Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste (1496)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite
in sede referente*

sen. Granaiola Manuela, Sen. Tomaselli Salvatore

Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2269)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite
in sede referente*

sen. Saggese Angelica

Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2336)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite
in sede referente*

sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2377)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)

(assegnato in data 16/11/2017);

*Commissioni 6° e 10° riunite
in sede referente*

Ministro affari regionali

Ministro beni e att. cult.

Ministro economia e finanze

Ministro infrastrutture

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (2957)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali C.4302 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2142, C.2388, C.2431, C.3492)
Già assegnato, in sede referente, alla (8° e 10° riun.)
(assegnato in data 16/11/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30 - lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 1a e 13a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 31 dicembre 2017.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intraprese nell'anno 2016 e finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, relativi a lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 7a, alla 11a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1120).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 novembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Lucia Conti e all'ingegner Giovanni Lanati, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
al dottor Raniero Guerra, appartenente ai ruoli dell'Istituto Superiore di sanità, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero della salute.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 6 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in materia di clausole vessatorie contenuti nell'art. 37-bis del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1118).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito alle problematiche concorrenziali rilevate in materia di misure per la riduzione del differenziale del prezzo all'ingrosso del gas naturale tra Italia e Nord Europa (il cosiddetto "Corridoio della liquidità") prefigurate nella Strategia energetica italiana.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1119).

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 6 novembre 2017, ha inviato una segnalazione riguardante il completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1117).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 13 novembre 2017, ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1121).

Autorità amministrative indipendenti, trasmissione di relazioni di analisi di impatto della regolamentazione

L'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 24 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - approvata con delibera n. 950 del 13 settembre 2017 - relativa alle "Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 574).

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Fondazione - La Quadriennale di Roma per l'esercizio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 575).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 9/2017, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 16).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Lorenzo Torto, da Rapino (Chieti), chiede provvedimenti legislativi che rendano effettivo l'inserimento al lavoro delle persone con disabilità (*Petizione n. 1648*), assegnata alla 11^a

Commissione;

la signora Monica Pipitone, da Conegliano (Treviso) e il signor Giuseppe Parisi da Bruino (Torino), chiedono misure concernenti i requisiti di acquisizione della cittadinanza italiana (*Petizione n. 1649*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Massimiliano Valdannini, da Viterbo, chiede provvedimenti legislativi per la modifica delle disposizioni in tema di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza (*Petizione n. 1650*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Bruno Masini, da Voghera (Pavia), e numerosi altri, chiedono misure in tema di ristoro dei piccoli risparmiatori nel caso di liquidazione coatta amministrativa di imprese bancarie (*Petizione n. 1651*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli), chiede provvedimenti in tema di revisione della disciplina costituzionale riguardante le materie di regioni a statuto speciale (*Petizione n. 1652*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Fulvio Fiorentini, da Civita Castellana (Viterbo), chiede modifiche legislative atte alla tutela, conservazione e fruibilità del patrimonio pubblico storico, artistico, archeologico e paesaggistico (*Petizione n. 1653*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Mirko Antonio Spampinato, da Motta Sant'Anastasia (Catania), chiede modifiche in tema di disciplina delle graduatorie ad esaurimento dei docenti di sostegno ad alunni con disabilità (*Petizione n. 1654*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Alessandro Pachera, da San Giovanni Lupatoto (Verona), chiede: modifiche legislative in tema di disciplina delle unioni civili (*Petizione n. 1655*), assegnata alla 2^a Commissione;

modifiche legislative in tema di modalità per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (*Petizione n. 1656*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Massimo Torre, da Genova, chiede:

iniziative in tema di riforma degli ordini professionali (*Petizione n. 1657*), assegnata alla 2^a Commissione;

modifiche legislative legate alla normativa riguardante i permessi di soggiorno (*Petizione n. 1658*), assegnata alla 1^a Commissione;

la signora Maria Letizia Antonaci, da Roma, chiede revisione della normativa in materia di ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente (*Petizione n. 1659*), assegnata alla 6^a Commissione;

il signor Tommaso Badano, da Sassello (Savona), chiede modifiche normative riguardanti la possibilità che persone in momentanea difficoltà economica possano contribuire al pagamento di tasse universitarie in misura pari alla propria capacità contributiva (*Petizione n. 1660*), assegnato alla 6^a Commissione permanente;

il signor Fabio Pedersoli, da Breno (Brescia), chiede l'introduzione di esenzioni e agevolazioni fiscali a tutela del principio di capacità contributiva (*Petizione n. 1661*), assegnato alla 6^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08387 del senatore Santangelo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 31 ottobre al 15 novembre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 186

ALBANO ed altri: sul sequestro di un peschereccio italiano presuntivamente in acque francesi (4-05175) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE POLI: sul completamento della Pedemontana veneta (4-06314) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

FAVERO ed altri: sulla protezione dei bambini e degli adolescenti in Siria (4-00814) (risp. PISTELLI,

vice ministro degli affari esteri)

GIARRUSSO ed altri: sulle squadre a cavallo della Polizia di Stato di Palermo (4-08181) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SAGGESE: sulla sorte dell'istituto tecnico agrario "Giuseppe Pavoncelli" di Cerignola (Foggia) (4-08052) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SCHIFANI: sulla riorganizzazione di Poste italiane in Sicilia (4-08078) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

TORRISI: sul contenimento delle tariffe aeree per voli da e per la Sicilia (4-00850) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VACCARI: sulla realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo (Modena) (4-00129) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VACCIANO, SIMEONI: sulla regolarità di un appalto per i servizi cimiteriali a Latina (4-03647) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ZIZZA: sulla chiusura dell'ufficio postale nel comune di Erchie (Brindisi) (4-07796) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Mozioni

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DE BIASI](#), [RIZZOTTI](#), [BIANCONI](#), [AIELLO](#), [BIANCO](#), [BRUNI](#), [FLORIS](#), [MANCUSO](#), [MANDELLI](#), [SCAVONE](#), [SERAFINI](#), [ZIZZA](#), [ZUFFADA](#) - Il Senato,

premessi che:

la malattia renale cronica, molto diffusa nel mondo e con una crescente prevalenza nella popolazione, è una condizione di alterata funzione renale classificata in 5 stadi di crescente gravità;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 65 del 18 marzo 2017, indica nell'allegato 8 l'insufficienza renale cronica quale malattia cronica ed invalidante e riconosce l'esenzione per tale patologia;

premessi, inoltre, che:

secondo un recente studio condotto dall'Istituto superiore di sanità, dalla Società italiana di nefrologia (SIN) e dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, è stato stimato che in Italia vivono circa 2.200.000 adulti affetti da malattia renale cronica, di cui ben 800.000 presentano un grado significativo di gravità;

sulla scorta di detti dati, la SIN, in collaborazione con il Ministero della salute, ha prodotto un documento di indirizzo sulle strategie preventive e di cura delle malattie croniche renali che sanciva l'importanza delle citate malattie come malattie croniche di pubblico interesse e auspicava la deospedalizzazione delle cure nelle fasi iniziali di malattia, dando peso all'assistenza nefrologica ambulatoriale;

il documento, approvato nel 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad oggi, è stato recepito da 10 Regioni italiane;

un adeguato percorso di deospedalizzazione assicurerebbe ai pazienti affetti da malattia cronica renale di scegliere in modo informato e consapevole fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane;

il percorso sarebbe in linea con i principi costituzionali e con le leggi in vigore che garantiscono che il nostro Sistema sanitario nazionale, pur di tipo decentrato, ha come obiettivo primario la tutela della salute in maniera uniforme su tutto il territorio italiano;

premessi, infine, che:

ad oggi, la terapia sostitutiva renale è limitata *de facto* alla sola dialisi extracorporea *in center* o intramuraria, praticata dall'88 per cento dei pazienti italiani che iniziano la dialisi ogni anno e da oltre il 90 per cento dei pazienti oggi prevalenti nei centri di dialisi oggi in Italia;

tale terapia sostitutiva comporta maggiori costi sociali per i pazienti, ridotta qualità di vita, perdita di giornate lavorative, impiego di tempi a volte anche prolungati per recarsi in ospedale o al centro di emodialisi;

essa ha costi a carico del Servizio sanitario nazionale di 40-50.000 euro all'anno per paziente; la spesa destinata alla dialisi assomma a 2,4 miliardi di euro all'anno pur essendo i pazienti dializzati lo 0,8 per cento della popolazione generale; pertanto, la spesa per la dialisi è circa 25 volte maggiore rispetto alla spesa sanitaria *pro capite*;

considerato che:

la penetranza, sia in termini di incidenza che di prevalenza, delle 3 terapie sostitutive domiciliari, cioè la dialisi personale, la dialisi extracorporea domiciliare e il trapianto *pre emptive*, pur essendo di grande utilità clinica e associata a riduzione dei costi, è marcatamente bassa ed eterogenea nelle diverse Regioni italiane;

gli ostacoli maggiori ad una più ampia implementazione delle terapie sostitutive domiciliari sono rappresentati da una scarsa o del tutto assente informazione ai pazienti di essere trattati con altre metodiche, tra le quali anche il trapianto *pre emptive*, e la carenza di centri nefrologici che offrono la possibilità di usufruire delle stesse altre metodiche;

considerato, inoltre, che:

nonostante l'aumentata attenzione alle persone affette da malattia renale cronica, persistono alcune aree che necessitano di maggiore impegno, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari sia per quanto riguarda gli aspetti sociali;

allo stato attuale, occorrerebbe individuare a livello nazionale gli obiettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia renale cronica, favorendo percorsi che garantiscano al paziente uniformità di risposte e delineando le strategie generali e specifiche per la realizzazione di ciascun obiettivo;

occorrerebbe, altresì, assicurare nel territorio nazionale maggiore omogeneità nella tutela della salute delle persone affette da malattie croniche, anche tenendo conto dei diversi modelli organizzativi diffusi negli ambiti regionali e locali e garantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, in linea con l'evoluzione in ambito scientifico e tecnologico;

ritenuto che:

la tutela delle persone con malattia renale cronica dovrebbe essere migliorata anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili ed una migliore informazione;

il peso della malattia renale cronica, che non dovrebbe gravare sul singolo paziente o sul contesto sociale, potrebbe essere ridotto favorendo i trattamenti domiciliari;

i servizi sanitari dovrebbero essere maggiormente efficienti in termini di prevenzione e assistenza e dovrebbero assicurare equità di accesso alle terapie in modo da ridurre le disuguaglianze sociali;

le iniziative e gli interventi nel campo delle malattie renali croniche dovrebbero essere tali da rendere più omogeneo il processo diagnostico-terapeutico;

preso atto che ai pazienti affetti da malattia cronica renale dovrebbe essere assicurata l'opportunità di scegliere in modo informato e consapevole fra tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari e il trapianto, allo stesso modo in tutte le Regioni italiane,

impegna il Governo:

- 1) ad intervenire per promuovere l'implementazione, in tutte le Regioni italiane, di un unico modello nazionale di consenso informato che contempra tutte le possibili terapie sostitutive;
- 2) a destinare un adeguato stanziamento economico per la formazione dedicata alle terapie domiciliari, a basso costo e ad alta efficacia clinica, con un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti nefropatici;
- 3) ad intervenire per promuovere l'offerta assistenziale delle nefrologie italiane, uniformando i processi di prescrizione delle dialisi domiciliari per consentire in tutte le Regioni il riconoscimento ponderato delle relative attività assistenziali;
- 4) ad intervenire per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia renale cronica, favorendo percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano al paziente uniformità di risposte su tutto il territorio nazionale;
- 5) ad intervenire per garantire ai pazienti affetti da malattia renale cronica l'opportunità di beneficiare

di tutte le terapie sostitutive renali oggi disponibili, incluse le terapie domiciliari, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

6) a modificare l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti aproteici.

(1-00862)

Interrogazioni

[BERNINI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-04101)

(Già 4-07421)

[GATTI](#), [BUBBICO](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [GOTOR](#), [FORNARO](#), [LO MORO](#), [GRANAIOLA](#), [CORSINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

gli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità (UTB) erano alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, nel quale è stato deciso l'assorbimento dello stesso CFS all'interno dell'arma dei Carabinieri;

successivamente è stata assegnata, agli stessi Carabinieri, anche la gestione degli operai forestali, che svolgono la loro attività lavorativa prevalentemente all'interno dell'ex Demanio dello Stato;

gli operai forestali UTB sono presenti in più regioni d'Italia (28 uffici periferici) e fino a dicembre 2015 l'elaborazione delle loro buste paga e il pagamento delle varie competenze avveniva su base territoriale da parte dei comandi regionali del CFS, mentre, a partire da gennaio 2016, le elaborazioni delle paghe vengono effettuate da "NoiPA";

considerato che NoiPA è il sistema informativo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, realizzato per gestire i dati dei dipendenti amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale centrale e periferico della pubblica amministrazione che mette a disposizione i servizi di: a) elaborazione dei dati giuridico-economici e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali; b) elaborazione e quadratura della rilevazione delle presenze/assenze degli amministrati, nonché dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente; c) gestione dei dati elaborati e produzione del cedolino mensile, nonché distribuzione dello stesso e comunicazione delle informazioni connesse ai dati contenuti all'interno;

considerato inoltre che:

per tutto l'anno 2016 i comandi regionali del CFS hanno svolto un ruolo di coordinamento territoriale, inviando i dati a NoiPa, che, in seguito, dopo averli elaborati, effettuava i vari pagamenti. Da subito si sono verificati disagi e disservizi, prima con il personale in divisa del CFS e poi anche con gli operai forestali, per l'elaborazione dei cedolini paga, che spesso non erano corretti: da quasi 2 anni si continuano ad avere errori nel calcolo delle buste paga, si continuano a sbagliare i codici da utilizzare e diversi operai lamentano ingiuste trattenute in busta paga dovute ad errate imputazioni di dati;

da gennaio 2017, col passaggio all'arma dei Carabinieri, la situazione non è cambiata;

dopo diversi confronti prima del CFS e poi dei Carabinieri con NoiPA, le organizzazioni sindacali, in particolare la FLAI Cgil, ha denunciato una situazione non più sostenibile per i lavoratori, che sono vittime da due anni di ingiusti tagli dei loro salari semplicemente perché il Ministero dell'economia e delle finanze non riesce a mettere a punto un sistema per elaborare correttamente i salari di circa 1.300 operai forestali;

a distanza di 11 mesi dal passaggio ai Carabinieri, sembrerebbe, inoltre, che il sistema NoiPA, che era stato scelto per una razionalizzazione della spesa pubblica, abbia esternalizzato il servizio di elaborazione delle paghe, causando problematiche diversificate tra i lavoratori presenti nei vari uffici territoriali;

considerato infine che:

oltre al pagamento corretto dei salari, NoiPa sta pagando le indennità accessorie con ritardi, che ad oggi oscillano dalle due alle cinque mensilità e per quanto riguarda i contributi in quasi tutti gli uffici

periferici ai lavoratori non risultano negli estratti INPS i contributi previdenziali dell'anno 2016, mentre i primi 9 mesi del 2017 non risultano a nessuno (impedendo ad alcuni lavoratori di accedere alle prestazioni: pensione, permessi, legge n. 104 del 1992, maternità, eccetera);

per quel che riguarda il pagamento del rimborso chilometrico (spesa anticipata dai lavoratori per recarsi dal centro di raccolta al luogo di lavoro) effettuato direttamente dai Carabinieri, ad oggi i pagamenti sono fermi al secondo semestre 2017 (un trimestre di arretrato),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa;

se non ritenga di dover chiarire qual è la situazione di NoiPa e se e quali sono le funzioni esternalizzate, quali riflessi questa esternalizzazione ha provocato dal punto di vista dell'efficienza e se ci siano stati risparmi nell'erogazione del servizio;

se non ritenga di doversi attivare tempestivamente presso NoiPa per fare in modo che il sistema di elaborazione paghe agli operai forestali UTB venga immediatamente corretto per evitare calcoli errati nell'importo ed errate trattenute in busta paga;

se non ritenga di dover sollecitare NoiPa al pagamento delle indennità accessorie nei termini previsti.

(3-04102)

[GIROTTA](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

i "certificati bianchi", anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei "certificati bianchi" prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP). Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei "certificati bianchi" sono affidate al gestore servizi energetici;

i "certificati bianchi" sono stati sino ad oggi garantiti anche in forma semplificata attraverso progetti analitici e schede *standard*, che hanno consentito anche a consumatori e microimprese di accedere al meccanismo;

per contro, il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica", impedisce per il futuro di avere incentivazioni per progetti di efficienza energetica di piccole dimensioni attraverso il meccanismo dei "certificati bianchi";

il suddetto decreto elimina i progetti semplificati senza previo monitoraggio, cioè quelli standardizzati e analitici, e prevede per tutte le tipologie di progetto ammissibili almeno un anno di preventivo monitoraggio. Il che, a parere degli interroganti, basta a scoraggiare qualsiasi consumatore o piccolo operatore dall'intraprendere un progetto di efficienza, considerato il costo e le complessità connesse al monitoraggio preventivo;

con l'eliminazione dei progetti immediatamente attuabili senza monitoraggio e l'introduzione del necessario requisito di un monitoraggio almeno annuale, si è creato un vuoto di un anno nella possibilità di presentare nuovi progetti, che può avere contribuito ad alimentare processi speculativi;

il decreto stabilisce peraltro che i "certificati bianchi" possono essere riconosciuti soltanto a progetti che siano più efficienti, non solo di quanto oggi è attualmente installato, ma anche di quanto oggi in commercio come prodotto nuovo (in particolare la definizione di consumo di riferimento nel decreto, che fa riferimento allo *standard* tecnologico di mercato). A titolo di esempio, nel caso di un forno industriale, il decreto richiede non solo che il nuovo forno acquistato sia più efficiente alla media dei forni installati in Italia, ma anche che sia più efficiente rispetto alla media dei forni nuovi in vendita in Italia;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

le incentivazioni non indirizzano così all'innovazione e all'adeguamento alle tecnologie efficienti di mercato, ma solo ad una nicchia estremamente ristretta, che sono quelle tecnologie che sono più efficienti di quelle di mercato. Si impedisce conseguentemente l'esecuzione di interventi di efficienza a tutti quei consumatori e microimprese (la grandissima maggioranza) che non possono permettersi di puntare ai prodotti di altissima innovatività e che solo tramite gli incentivi possono fare gli investimenti per migliorare la efficienza adeguandosi agli *standard* di mercato del nuovo;

il citato decreto non pone alternativa fra puntare a costosissimi processi ad altissima innovatività o non fare nulla. E ciò non trova giustificazione nelle regole comunitarie, che si limitano a indicare di non incentivare gli investimenti che si sarebbero fatti comunque anche in assenza di aiuto;

il risultato dell'eliminazione dei progetti senza previo monitoraggio e del fatto che i certificati bianchi sono stati limitati solo a chi può permettersi costosissimi investimenti e consulenze è evidenziato dall'andamento dei "certificati bianchi", che dall'approvazione del decreto hanno avuto un incremento di prezzo che li sta portando da circa 150/200 euro a circa 350 euro, con grave ulteriore aggravio in bolletta per le piccole e medie imprese e per i consumatori, ai quali, per di più, come si è visto, l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi è stato sostanzialmente precluso; considerato inoltre che;

le criticità evidenziate si inseriscono peraltro in un contesto di penalizzazione di consumatori e piccole medie imprese contenuto nella politica energetica del nostro Paese;

attualmente, la partecipazione di consumatori e piccole imprese al mercato elettrico ivi incluso quello del dispacciamento attraverso aggregatori in Italia (benché prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modificazioni) è ancora ingiustificatamente bloccata dal fatto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico non ha ancora predisposto la normativa a regime, ma ha solo approvato progetti pilota, che a parere degli interroganti non sono la modalità più appropriata per spingere consumatori e piccole imprese a fare investimenti in nuovi mercati;

le riforme tariffarie elettriche (e in particolare quella domestica, che ha posto in componente fissa le tariffe di distribuzione) hanno spostato parte significativa degli oneri da componenti correlate al consumo a componenti fisse, andando così ad aumentare per i piccoli consumatori di energia il costo della bolletta elettrica;

inoltre, i sistemi incentivanti per favorire gli interventi di efficientamento energetico e il risparmio sono disciplinati da un quadro regolatorio e normativo a parere degli interroganti esageratamente complesso, che disorienta gli operatori delle piccole imprese inducendoli in errori che si ripercuotono in minori incentivi o in perdite di incentivi penalizzando soprattutto i consumatori e le piccole imprese, che non possono avere risorse dedicate alle questioni energetiche;

di fatti, risulta agli interroganti che dai dati del GSE (Gestore dei servizi energetici) risulta che nel solo 2016 ben 27 operatori hanno avuto esito negativo di verifiche GSE con perdita dei benefici aggiuntivi previsti per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati sui capannoni, perché (nonostante gli impianti ci fossero e fossero integrati sui tetti) mancavano elementi di raccordo fra l'impianto fotovoltaico e il manufatto su cui lo stesso è installato. Cioè, sostanzialmente, perché non sono stati installati moduli finti a copertura delle aree non coperte dall'impianto fotovoltaico,

si chiede di sapere:

quali siano le dinamiche che stanno determinando gli incrementi ingiustificati della spesa di consumatori e delle piccole imprese per i "certificati bianchi" e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno modificare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, che ha contribuito, con le sue restrittive previsioni, ad alimentare le incertezze;

per quali motivi si sia ritenuto di impedire, con la previsione di onerosi previ monitoraggi, l'accesso di piccole imprese e consumatori al mercato dei "certificati bianchi", in un contesto in cui si verifica una chiara situazione di eccesso di domanda rispetto all'offerta;

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'opportunità di continuare a mantenere un restrittivo concetto di addizionalità in un contesto in cui si verifica una chiara situazione di eccesso della domanda rispetto all'offerta per i "certificati bianchi";

per quali motivi non sia stato valutato l'impatto che sul mercato dei "certificati bianchi" poteva avere l'eliminazione di progetti senza previo monitoraggio, sostituendoli soltanto con progetti con previo monitoraggio di almeno un anno;

quali misure intenda intraprendere per consentire anche a consumatori e piccole imprese di partecipare al mercato elettrico attraverso aggregatori e, in particolare, se non si ritenga opportuno revocare la delega all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che non sta attuando tali misure;

se sia stato valutato l'impatto in termini di aggravio di costi per i piccoli consumatori di energia derivante dal fatto che, con la riforma della tariffa domestica, le tariffe di distribuzione sono state previste in misura fissa completamente indipendente dal consumo,

quali misure intenda assumere per evitare che la complessità della normativa continui a risultare un fattore di grave penalizzazione per consumatori e piccole imprese e, in particolare, per evitare che i controlli GSE portino (come accaduto nel 2016 per gli elementi di raccordo sui tetti dei capannoni) a vanificare importanti investimenti per cavilli tecnici.

(3-04103)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CASSON](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#), [MINEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

gli obiettivi della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, rappresentano "questione di preminente di interesse nazionale", per la quale ragione è vigente un *corpus* di leggi speciali, una delle quali istituisce il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo per Venezia (art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798, "Legge speciale per Venezia"), che, proprio a causa della sua rilevanza istituzionale, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (il cosiddetto "Comitatone");

il 7 novembre 2017 il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo era stato convocato, per delega, dal Ministro delle infrastrutture, con all'ordine del giorno il seguente punto 2: "Portualità veneziana: prospettive e sviluppo del crocierismo nella Laguna di Venezia";

osservato che:

dalla formulazione dell'ordine del giorno appare evidente la finalità di segnare un capovolgimento degli obiettivi storici: lo sviluppo della crocieristica rispetto alla tutela della laguna, a fronte dell'eccessivo crocierismo, e alla salvaguardia di Venezia;

nonostante il ministro Delrio, in sede di "Comitatone", avesse precisato ai convenuti che si trattava di "una comunicazione anche da non votare" (dichiarazione raccolta dai presenti), la scelta di porre all'attenzione del Comitato dei ministri per Venezia l'argomento dello sviluppo del crocierismo nella laguna di Venezia è a giudizio degli interroganti deviante rispetto alla funzione preliminare e fondamentale di tutela della laguna;

non vi è nell'ordine del giorno nessun riferimento al decreto n. 79 del 2012 (Clini-Passera) che impone di limitare, regolare e vietare il transito delle navi da crociera nella laguna di Venezia, di cui il bacino di San Marco e il canale della Giudecca fanno parte. Nessun cenno alla sicurezza nautica e alla compatibilità ambientale;

una formulazione dell'ordine del giorno correttamente aderente alla natura del problema avrebbe potuto essere la "Portualità veneziana: prospettive a fronte dei limiti dello sviluppo del crocierismo nella Laguna di Venezia alla luce del decreto n. 79 del 2 marzo 2012";

ritenuto che a parere degli interroganti:

è inaccettabile tale capovolgimento di obiettivi, non essendo certo lo sviluppo della crocieristica in laguna l'obiettivo primario, mentre l'integrità fisica ed ecologica della laguna sono dichiarate "questione di preminente di interesse nazionale";

nel caso specifico della crocieristica, il primario obbligo per il Governo e per lo Stato italiano è quello di proteggere la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio dai rilevanti aumenti del traffico marittimo (citazione dal decreto "Clini-Passera", n. 79 del 2012, che è comunque norma vigente, non abrogata,

né modificata);

il decreto "Clini-Passera" ha posto, ormai da quasi 6 anni, la questione dell'allontanamento delle grandi navi da crociera al centro della tutela della laguna di Venezia tutta e non solo del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, come si vorrebbe far credere;

considerato che il comunicato e le dichiarazioni rilasciate alla stampa e ai mezzi di informazione, dopo il Comitato del 7 novembre, hanno fatto credere che il Governo italiano potrebbe assicurare la salvaguardia della laguna di Venezia con un "disegno" che prevederebbe di togliere le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca per portarle, entro 3 anni, a Marghera e alla stazione marittima per il canale Vittorio Emanuele, per lunghi percorsi interni alla laguna medesima;

ritenuto che:

alla luce dei fatti e della normativa vigente, non è per nulla chiaro quale valore, nella forma e nel merito, possa avere quest'ultima riunione del Comitato non presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri;

infatti, nella forma, va osservato che la riunione del Comitato si è svolta in assenza della completa rappresentanza di Governo normativamente prevista, in assenza, cioè, della compagine governativa competente per specifici settori e materie, fatta eccezione per il Ministro delle infrastrutture, che contemporaneamente lo presiedeva ed era anche relatore della comunicazione;

risultavano infatti assenti, sin dall'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva delegato il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'ambiente Galletti e la Ministra dell'istruzione dell'università e della ricerca, mentre il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini, lasciava la riunione senza intervenire, poco dopo l'inizio;

della compagine del Governo, prevista nel Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo e formata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da 4 Ministri, rimaneva quindi solo il Ministro delle infrastrutture, Delrio, che svolgeva contemporaneamente la funzione delegata di presidenza e di relatore delle proposte;

non risulta che dal ministro Delrio sia stata posta la questione dell'opportunità di interrompere la riunione, vista l'assenza dei rappresentanti del Governo competenti per materia e delle loro direzioni e l'impossibilità quindi di interagire sulla tematica della salvaguardia della laguna, oggetto dell'intero *corpus* della legislazione speciale per Venezia e posto alla base del citato "Clini-Passera";

va infatti da sé, poi, che i rimanenti componenti del "Comitato", il presidente della Regione Veneto, e i sindaci di Venezia, Chioggia, Mira e Jesolo, sono rappresentanti, per quanto di limitata competenza, delle loro singole amministrazioni, e non possono svolgere funzione sussidiaria della funzione assegnata ai membri del Governo;

peraltro, risulta che nessuna documentazione sia stata fatta pervenire ai membri convocati, che nessuna riunione preparatoria sia stata convocata e che, solo dopo la richiesta del sindaco di Chioggia, previa una breve interruzione della riunione, sia stato distribuito un documento di tre pagine che lo stesso Delrio presentava, come già detto, come una "comunicazione anche da non votare";

la comunicazione è in realtà una "presa d'atto", e non un provvedimento, presa d'atto di comunicazioni e volontà "altre" rispetto ai vari ministri competenti e al Governo nel suo insieme;

la comunicazione si limita a prendere atto di un percorso indicato da altri:

"di individuare gli accosti per navi di dimensioni più grandi nella zona portuale di Marghera (Canale Nord- sponda nord) con accesso attraverso la bocca di porto di Malamocco e il canale di grande navigazione Malamocco- Marghera;

con la possibilità di adeguare, previa procedura di assoggettabilità a VIA se necessario e analisi dire dei rischi, il Canale di grande navigazione Vittorio Emanuele III delle Corporazione dei Piloti di Venezia e con la collaborazione degli stessi armatori";

indicazioni, peraltro e soprattutto, non supportate da provvedimenti giuridicamente validi e non accompagnate da raccomandazioni specifiche di verifica della stima dei rischi, di verifica della sicurezza nautica, di valutazione della compatibilità ambientale, prima ancora del calcolo di sostenibilità nei tempi e nei costi che un tale astratto disegno comporterebbe;

disegno astratto, perché non rispondente ai criteri normativamente vigenti relativi alla presentazione di progetti in materia;

le risultanze della riunione, pertanto, relativamente alle grandi navi, si sono ridotte ad una comunicazione-presa d'atto, come precisato, che deve interpretarsi come un documento programmatico di percorso, che non comporta alcuna decisione operativa e i cui effetti giuridici sono inesistenti e, di conseguenza, ogni pretesa in senso contrario condurrebbe ad effetti giuridici nulli. Tanto è vero, per di più, che il tutto si conclude con un "invito" del Ministro a verificare la "concreta praticabilità del percorso";

considerato che:

nel merito, il comunicato rilasciato alla stampa e ai mezzi di informazione ha fatto credere di aver tolto le navi da San Marco per portarle a Marghera entro 3 anni;

si riporta al proposito la dichiarazione del comunicato del ministro Delrio: «Dopo tanti mesi di studio e di lavoro molto serio abbiamo trovato una soluzione vera. Via le Grandi Navi dalla Giudecca, dal bacino di San Marco, ci vuole una soluzione definitiva a regime. Le grandi navi arriveranno a Marghera, si fermeranno nel Canale Nord di Marghera. - ha dichiarato il Ministro Delrio - Non vi sono interferenze con il traffico commerciale quindi le due attività possono coesistere. Abbiamo detto anche che in questa fase transitoria, in attesa che il terminal di Marghera sia attrezzato, metteremo in campo una nuova determinazione della Autorità marittima con nuovi criteri più oggettivi, che tenga conto di tutte le variabili architettoniche, paesaggistiche e ambientali per preservare al massimo la Laguna. Abbiamo anche detto di mantenere adeguatamente e di sfruttare al massimo gli attuali canali esistenti, senza scavare nuovi canali, per consentire alla Marittima di continuare a funzionare bene e di svilupparsi. È possibile sviluppare il porto, far arrivare le crociere, senza per questo mettere a rischio il patrimonio di Venezia»;

queste affermazioni hanno avuto a parere degli interroganti l'ingannevole scopo di ingenerare nell'opinione pubblica, anche internazionale, la convinzione che lo spostamento a Marghera sia la soluzione e che questa si possa realizzare in tempi brevi e senza scavi e danni ambientali;

è evidente però, anche per un normale osservatore, che le cose stanno in tutt'altro modo;

è abbastanza intuitivo comprendere come la salvaguardia della laguna di Venezia e di Venezia stessa non sarebbe certo assicurata da un tale disegno, che aggraverebbe, per i lavori di adeguamento e di ingente scavo e rimodellizzazione dei canali portuali di accesso, il già delicato equilibrio idrodinamico e morfologico della laguna centrale, mentre avrebbe conseguenze pericolose per la stessa sicurezza dei traffici portuali, in quanto, per raggiungere Marghera ed il canale Vittorio Emanuele, sarebbero concentrate, in un solo percorso nautico, tutte le navi commerciali, industriali e turistiche di grandi dimensioni;

prima di spostare tutta l'attività della grande crocieristica a Marghera, all'interno della laguna, andava considerato "il rischio di grave inquinamento dell'ambiente collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione" (citazione dal decreto "Clini-Passera") e andava tenuto presente quanto già osservato in via preliminare dall'autorità marittima, con la nota del 13 novembre 2012, di seguito richiamata interamente, e che in particolare esprimeva l'inadeguatezza dimensionale e funzionale del canale Malamocco Marghera per il passaggio delle navi di grande dimensione (larghezza 40 metri, lunghezza superiore a 300 metri) in quanto argomentava, tra l'altro che:

«l'attuale dimensione del Canale Malamocco Marghera in relazione alla tipologia di navi che lo attraversano non consente di prevedere la possibilità di scambio in nessun punto. Ne consegue che l'ingresso / uscita delle navi deve continuare ad essere programmato in senso unico alternato; l'accesso delle navi in pescaggio è vincolato, come noto, ai flussi di marea; la presenza di un consistente traffico passeggeri di 4/5navi determinerebbe gravi interferenze per l'accesso di dette navi vincolate dal pescaggio; alla luce di quanto sopra il transito a carattere continuativo nel canale Malamocco Marghera delle navi passeggeri causerebbe sicuramente ritardi e disservizi ai flussi da e per Marghera»;

e che esprimeva: "parere decisamente contrario alla soluzione che prevede la navigazione delle navi passeggeri lungo il canale Vittorio Emanuele in quanto il transito tra l'isola dei Petroli e la raffineria non assicura i necessari requisiti di sicurezza";

il disegno di spostamento del *terminal* crociere a Porto Marghera si accompagnerebbe poi a una speculazione finanziaria su aree private, che dovrebbero essere comprate: si tratta di aree interne al SIN Porto Marghera (sito di Interesse nazionale per la bonifica), caratterizzate da un grave inquinamento conseguente alle attività industriali dismesse, la cui bonifica deve ancora avvenire. Il canale industriale Nord, dove insistono le aree indicate per gli approdi, è profondo non più di 2 metri e non è stato mai dragato, e per oltre un chilometro, fino alla banchina della Fincantieri, non è stata ancora realizzata la muraglia di marginamento per captare lo sversamento in laguna degli inquinanti sepolti nei terreni;

inoltre, si ricorda che sulla sponda nord del canale Brentella si trova la bioraffineria dell'ENI. L'area italiana Coke e le sponde sul canale Nord e Brentella erano già state indicate quali aree per un possibile nuovo *terminal* crocieristico in un progetto presentato nel 2014 alla fase di *scoping* della commissione VIA nazionale, che ne aveva però rilevato molteplici criticità;

per di più, in questa situazione confusa, nessuno ha ancora adeguatamente considerato i rischi di natura industriale, sì dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione a Porto Marghera, zona che va confermata nella sua caratterizzazione e vocazione industriale, seppur modificata rispetto ai peggiori anni del passato, vocazione che il disegno auspicato in sede di "Comitatone" metterebbe seriamente a repentaglio;

e ciò anche a scapito della risoluzione del problema in modo definitivo, con l'allontanamento delle grandi navi da crociera dalle acque della laguna. L'unico progetto finora presentato secondo le procedure previste dall'atto di indirizzo dello stesso Comitato indirizzo coordinamento e controllo per Venezia, *ex art.* 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e che ha ottenuto il provvedimento di compatibilità ambientale, è stato al momento accantonato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non ne ha predisposto, ingiustificatamente, la trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, come prevede la normativa del Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

anche se non si dovesse considerare quest'ultimo progetto, andrebbero adottati comunque atti conseguenti, per garantire il massimo della trasparenza e della funzionalità della pubblica amministrazione, al fine, soprattutto, di prevenire ed impedire interferenze criminali di grande spessore, che in territorio veneto e veneziano hanno già prodotto effetti deleteri, come nel caso del cosiddetto "scandalo Mose";

le responsabilità in materia e in caso di prosecuzione sulla strada auspicata in sede di "Comitatone" sono molteplici e già si intravedono risvolti di rilievo contabile e amministrativo, che si spera non possano addirittura confluire in rilievi di natura penale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati;

quale valore politico e giuridico attribuisca ai lavori del "Comitatone" del 7 novembre 2017 e soprattutto alle sue conclusioni ("Presa d'atto" e "invito");

se non ritenga finalmente di intervenire, per davvero e seriamente, a tutela di Venezia e della sua laguna, facendo in modo che le "grandi navi" vengano estromesse definitivamente dalla laguna stessa, così tutelando la città e i cittadini, Venezia e le sue variegate bellezze, salvaguardando al contempo il lavoro, sia industriale, che commerciale e crocieristico, con le soluzioni che la scienza e la tecnologia moderne sono in grado di garantire, nel rispetto delle norme vigenti.

(3-04104)

[PIGNEDOLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017 l'Appennino reggiano è stato interessato da un'abbondante nevicata (già ampiamente preannunciata dal Dipartimento della protezione civile) che è stata causa di disagio nei trasporti, nelle comunicazioni telefoniche e in particolare nella fornitura di energia

elettrica;

i sindaci dell'Unione montana hanno segnalato che nei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Ventasso, Vetto, si è verificata una interruzione di energia elettrica che, in molti casi, si è protratta oltre le 48 ore, con conseguenti difficoltà per almeno 50 frazioni e ulteriori case sparse; l'interruzione del servizio ha privato di luce e, soprattutto, di riscaldamento gli edifici pubblici e privati. Ancor più grave è stata l'indisponibilità della corrente necessaria a mantenere attivi gli apparati medicali presenti in molte abitazioni;

non è stato mantenuto l'impegno di compensare la mancanza di energia nelle zone più disagiate mediante l'installazione di gruppi elettrogeni sostitutivi, ripetutamente richiesti dai comuni interessati; già nel 2015, a seguito di un *black out* prodotto da pesanti precipitazioni atmosferiche, Enel si era impegnata a programmare e mettere in atto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che impedissero il ripetersi di analoghi episodi di disservizio, si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quale sia il giudizio sulla mancata risposta organizzativa dell'ente gestore ad una situazione di emergenza, peraltro annunciata dall'allerta meteo dei giorni precedenti;

quali siano le cause che hanno determinato le interruzioni di energia elettrica, i tempi lunghi di ripristino e se ENEL avesse o meno predisposto piani di emergenza;

quali siano i piani di manutenzione ordinaria di Enel in zone di montagna, dove l'orografia del territorio e la presenza di aree isolate richiede un'attenzione specifica;

quale sia la dotazione di personale tecnico di Enel presente sul territorio dell'Appennino, in grado di essere prontamente reperibile per situazioni eccezionali e urgenti;

quali iniziative di compensazione economica siano previste a tutela delle famiglie e degli enti colpiti da guasti elettrici e da conseguenti disservizi.

(3-04105)

[CASINI, Luigi MARINO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:

le zone montane sono tutelate dalla Costituzione italiana, il cui articolo 44, secondo comma, prevede espressamente che siano adottati provvedimenti legislativi a favore delle zone montane stesse;

le regioni di montagna sono riconosciute anche dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le considera esplicitamente tra quelle interessate dalle politiche di coesione per ridurre il divario di sviluppo con le altre, in quanto regioni meno favorite;

considerato che:

nella giornata di lunedì 13 novembre 2017, una nevicata sull'Appennino bolognese, della durata di poche ore, che ha depositato neve per circa 60 centimetri, peraltro ampiamente prevista e debitamente comunicata alle autorità locali dall'allerta meteorologica della Protezione civile, ha causato, e sta ancora causando, pesantissimi disagi e disservizi ai cittadini dei comuni montani di quelle aree. In particolare, circa 30.000 utenze relative ai cittadini dell'Unione dell'Appennino, di Marzabotto, Grizzana, Monzuno, Monte San Pietro, Casalfiumanese, Monghidoro, San Benedetto val di Sambro, Castiglione de' Pepoli, Vergato, Camugnano, Castel di Casio, Fontanelice, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Sasso Marconi, Porretta, Loiano e Monterenzio sono rimaste lunedì sera senza alcuna tipo di collegamento telefonico, di fornitura di energia elettrica, di acqua, di luce e di gas. I disagi, compreso il freddo dell'inverno montano, che affliggeva tutte quelle famiglie che non dispongono di caldaia a legna o di camino, e il completo isolamento sono continuati fino alla serata di mercoledì 15 novembre, per almeno 4.000 utenze;

decine di alberi sono caduti sui tralicci dell'alta tensione e gli impianti di sollevamento idrici e i serbatoi, che alimentano le condutture cittadine, funzionanti con l'energia elettrica, sono rimasti bloccati causando l'interruzione del servizio idrico;

tenuto conto che a parere degli interroganti:

non può essere tollerabile che una nevicata di intensità poco più che ordinaria comporti una tanto

grave e prolungata interruzione dei richiamati servizi pubblici essenziali, a danno dei cittadini delle zone montane. La drammatica situazione di abbandono per quasi 3 giorni ha riguardato migliaia di famiglie e sta penalizzando fortemente, attività commerciali di piccole imprese, artigiani e negozianti, costretti alla forzata chiusura delle rispettive attività;

le istituzioni locali si sono ritrovate nell'impossibilità di prestare una pronta assistenza ai propri concittadini per responsabilità non proprie, mentre l'ENEL attivava 50 gruppi elettrogeni e schierava sul terreno 500 tecnici, purtroppo evidentemente non sufficienti a prestare neppure il più minimo argine ai disservizi patiti dalla popolazione;

la situazione che ha coinvolto decine di migliaia di cittadini delle zone appenniniche del bolognese sembra ancora più inaccettabile, in considerazione dei precedenti analoghi verificatisi degli anni scorsi: infatti, già nel febbraio 2015 e nel 2012, episodi nevosi di non eccezionale entità avevano causato, negli stessi territori delle montagne bolognesi, massicci *black out* dell'energia elettrica, e conseguentemente, degli altri servizi connessi. Appare evidente come non siano state attuate, da parte di più attori a vario titolo coinvolti, le necessarie determinazioni e misure, al fine di evitare il ripetersi di tali disastri: il risultato è stato che, nuovamente, interi Paesi sono rimasti completamente isolati per moltissime ore;

i sindaci delle richiamate comunità, attivi nei vertici in Prefettura per coordinare i soccorsi e le attività di assistenza alla popolazione, hanno sottolineato come il ripetersi di tali gravissime circostanze emergenziali sia il segno della mancanza di un'opera costante di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e delle linee infrastrutturali dei servizi. L'assenza di adeguate risposte concrete negli anni da parte dei gestori dei servizi ha spinto alcuni sindaci a presentare un esposto in Procura contro ENEL; parallelamente, i Carabinieri hanno avviato accertamenti per valutare eventuali ritardi o inadempienze negli interventi di ripristino da parte di ENEL, esaminando, anche attraverso sopralluoghi aerei, la manutenzione delle reti e la dislocazione delle cabine;

i collegamenti stradali hanno subito pesanti limitazioni;

visto, infine, che a giudizio degli interroganti:

appare necessario ed imprescindibile assicurare che le richiamate garanzie costituzionali a favore delle comunità di montagna siano costantemente implementate, al fine di non discriminare moltissimi italiani nell'accesso ai più fondamentali servizi alla cittadinanza e al fine di affrontare prontamente e adeguatamente episodi atmosferici senza che ciò possa trasformarsi regolarmente in situazioni gravemente emergenziali;

i territori montani e i cittadini che vi abitano non possono continuare a pagare le conseguenze di mancate strategie nazionali di prevenzione, cura del territorio e pianificazione nella gestione delle emergenze. D'altra parte le risorse a disposizione delle relative istituzioni locali sono sempre più esigue e non consentono loro di affrontare investimenti infrastrutturali e di ammodernamento delle reti di distribuzione dei servizi essenziali,

si chiede di sapere:

se siano state poste in essere tutte le misure necessarie per superare la fase emergenziale, descritta nelle premesse;

quali misure il Governo abbia posto in essere per assistere le amministrazioni locali nella difficile gestione dell'emergenza;

se si prevedano iniziative per lo stanziamento di apposite risorse per fronteggiare i danni ai territori, alle persone e alle imprese derivanti dagli episodi citati;

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere nei confronti dell'Enel;

se, in ogni procedimento giudiziario, intenda costituirsi parte civile nei confronti di chi ha in capo la responsabilità dell'erogazione dei servizi elettrici, idrici e telefonici e della manutenzione stradale;

quali iniziative intenda porre in essere per individuare negligenze o gravi mancanze nell'ambito della prevenzione, della manutenzione e della salvaguardia degli impianti;

quali determinazioni voglia prendere per evitare che in futuro non vengano garantiti i servizi essenziali;

se non sia il caso di predisporre una riforma della macchina dei soccorsi più efficiente ed attiva sull'intero territorio nazionale e di garantire una più veloce gestione delle opere di ammodernamento e manutenzione, anche straordinaria, del territorio e delle infrastrutture strategiche presenti in esso.

(3-04106)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DONNO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che, per

quanto risulta agli interroganti:

in data 14 novembre 2017, "trnews", con un articolo intitolato "Vernaleone: 'Un territorio presidiato come ci fosse una guerra di mafia. L'inutile gita sul cantiere'", riportava i contenuti del video riguardante "l'editoriale del direttore [di Telerama] contro la visita autorizzata sul cantiere" Tap (Trans Adriatic pipeline). Venivano riportati altresì taluni stralci dell'intervento del direttore stesso che annunciava la richiesta di spiegazioni ai vertici di Tap;

nella stessa data, la suddetta fonte, con un articolo intitolato "Tap, per tranquillizzare gli animi *tour* 'sotto scorta' nel cantiere", riferiva quanto accaduto nel *tour* concesso alla stampa caratterizzato da «tempi serrati, tappe obbligate, nessun racconto live con microfono alla mano»;

veniva aggiunto che «Il paese e la vicina marina di San Foca per un mese continueranno ad essere "nella disponibilità delle forze dell'ordine, tempi e modalità di accesso alle aree saranno regolamentati dal Questore di Lecce". Centinaia le lamentele e le segnalazioni pervenute negli uffici del Comune di Melendugno: i residenti di dicono "sequestrati in casa propria". Anche per questo il clima che si continua a respirare è tutt'altro che disteso»;

considerato che:

ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure";

secondo la dichiarazione universale dei diritti umani, "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano che quanto accaduto sia lesivo della libertà di stampa e di informazione nonché della trasparenza, del pluralismo e della democratica narrazione, diffusione e circolazione delle notizie;

quali misure di competenza intendano adottare, affinché sia scongiurata qualsivoglia compressione della libertà personale dei cittadini e degli operatori dell'informazione, con particolare riferimento al gasdotto Tap e alle connesse singole fasi di realizzazione e lavorazione;

se non ritenga che, in riferimento all'episodio evidenziato, la libertà di stampa e la libertà di informazione possano risentire di pericolosi condizionamenti, intromissioni, restrizioni e che, come tali, debbano essere opportunamente individuati e stigmatizzati.

(4-08393)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo gli elementi informativi a disposizione dell'interrogante:

Toni Brandi, presidente di "ProVita" *onlus*, ha pubblicamente dichiarato che, il 6 novembre 2017 a Roma in via della Conciliazione, il *camion* vela in ricordo del cardinal Caffarra recentemente scomparso, che ProVita aveva allestito, è stato bloccato dalla Polizia in borghese e in uniforme; i manifesti del *camion* recavano, da un lato, la fotografia del defunto cardinale con la data della sua scomparsa, due mesi prima, oltre al *logo* di ProVita;

il signor Brandi riferisce che un sovrintendente del commissariato Borgo gli avrebbe chiesto al telefono quale fosse lo scopo dell'iniziativa, alla luce delle posizioni assunte dal cardinal Caffarra; tali domande sarebbero state successivamente ribadite in un colloquio tenutosi presso lo stesso commissariato, durante il quale gli sarebbe anche stato chiesto se le autorità vaticane fossero state

informate, se avesse contatti con loro nonché quale fosse lo spirito della manifestazione, se di protesta, sensibilizzazione o altro,
si chiede di sapere:

se siano state impartite istruzioni affinché la Polizia di Stato entri nel merito della libera manifestazione del pensiero;

in caso positivo, chi abbia impartito tali istruzioni e per quale motivo;

in caso negativo, quali siano le ragioni per cui il *camion* vela, del tutto regolare sotto ogni punto di vista, è stato fermato per ore, con danno economico per chi lo aveva affittato.

(4-08394)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il comune di Bovolenta (Padova) sta subendo disagi gravissimi a causa di un problema viario annoso che costringe i cittadini a difficoltà quotidiane;

il territorio del comune è diviso in due parti dal fiume Bacchiglione e l'unico collegamento tra loro è un ponte a senso unico alternato chiamato "ponte blu", nodo stradale fondamentale per l'intera area che collega le numerose imprese produttive e la macroarea artigianale ed industriale di Padova e l'area del Conselvano e Piovese;

proprio la sua posizione di snodo è causa di traffico intenso di mezzi pesanti, intasamenti e frequenti collisioni con le strutture e le spallette del ponte, provocando danni e pericolo per la mobilità leggera oltre che per i residenti;

l'amministrazione comunale, per ovviare ai sistematici e quotidiani disagi, ha concordato con la Soprintendenza e con il genio civile di Padova un progetto che è stato valutato positivamente dalla Provincia e che prevede la realizzazione di un "*by-pass*" corto che utilizza le sommità arginali esistenti lasciando il transito del ponte blu agli autoveicoli leggeri, ai pedoni e alle biciclette;

stante l'impossibilità da parte della Regione Veneto e Provincia a partecipare ai costi della realizzazione dell'opera, che ammonterebbero a 1.500.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostenere e contribuire economicamente alla realizzazione della proposta avanzata dal Comune di Bovolenta.

(4-08395)

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2017 ("Proroga termini") ha disposto specifiche disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, modificando l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e definendo la nozione di "riunione di imprese", applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus;

il citato comma 2-*bis* ha previsto, inoltre, che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale debbano adeguarsi alle previsioni della citata norma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge citato, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il Ministero effettuasse le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni;

il comma 12 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha dettato nuove disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

l'articolo 16-*quinquies*, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 ha dettato specifiche disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali, abrogando le disposizioni concernenti la definizione di riunione d'impresa applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus;

il citato articolo 16-*quinquies* ha istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; a seguito dell'approvazione delle disposizioni citate si è creata una incertezza nel settore che ha indotto alcuni operatori, come Marozzi, ad avviare le procedure di licenziamento del personale, si chiede di sapere:

quali eventuali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per riordinare complessivamente e in maniera organica la disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

se sia stato istituito il tavolo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

quali iniziative di propria competenza intendano mettere in atto per garantire la continuità reddituale ed occupazionale dei lavoratori colpiti dalla crisi del settore e dalla mancata regolamentazione dello stesso.

(4-08396)

BRUNI - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'iscrizione alla cassa di previdenza delle forze armate è obbligatoria per tutti i militari;

l'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso codice, che cessano dal servizio con diritto alla pensione, un'indennità supplementare;

l'articolo 1919 del citato codice, al comma 1, prevede che l'indennità è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono:

a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;

b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente;

da tale diritto sono esclusi a parere dell'interrogante ingiustamente, il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché tutti i militari posti in congedo per altri motivi, diversi da quelli ai due precedenti commi;

dal 2010 lo Stato maggiore della difesa rigetta le istanze dei militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: «la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale presupposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto»;

l'articolo 1917 del citato codice prevede che ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di cui all'articolo 1917, si applica ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, iscritti da almeno 6 anni al fondo, sono: a) trasferiti nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato; b) nominati ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3;

considerato che sulla base di quanto esposto, il decreto legislativo n. 66 del 2010 ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, «dimenticando» il personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli, ovvero per tutti gli altri militari che sono stati posti in congedo senza diritto alla pensione, avendo tuttavia prestato servizio nella Forza armata per almeno sei anni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adottare urgenti iniziative volte a modificare il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di porre rimedio alla palese difformità di trattamento in riferimento all'erogazione dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1919, e alla restituzione dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1917 del medesimo

codice, con effetto retroattivo dal 2010, riguardo al personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, e con riferimento a tutti i militari senza diritto di pensione, quando non iscritti al fondo da almeno sei anni.

(4-08397)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio.ROMANI](#), [DE.PIETRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che: diverse fonti di stampa, di ambito sia locale che nazionale, hanno riportato la notizia di ben 15 casi di salmonella, apparentemente di tipo non tifoideo, che hanno interessato 11 bambini e 4 adulti, tutti partecipanti ad un medesimo evento tenutosi presso un locale di Latina;

la prima firmataria della presente interrogazione, in data 26 luglio 2017, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-07895, in seguito al verificarsi di casi analoghi di infezione da salmonella nella zona di Formia (Latina), con il quale si chiedeva un deciso intervento presso le autorità sanitarie di zona al fine di ottenere ogni opportuna informazione su tale fenomeno, nonché l'impiego di misure concrete volte a fronteggiare l'emergenza, peraltro non nuova alla zona della provincia di Latina;

considerato che:

il Ministro in indirizzo non ha ancora fornito risposta;

a quanto risulta agli interroganti, lo stesso Ministero non sembra essersi attivato, presso le autorità sanitarie territoriali, al fine di prevenire l'insorgere di altri casi di contagio da salmonella, tifoidea e non;

considerato inoltre che:

l'insorgenza dell'infezione sembrerebbe derivare dalle pietanze consumate nel corso del banchetto, forniti sia dalla struttura ospitante che da alcuni dei partecipanti;

l'insorgenza del contagio ha interessato unicamente persone partecipanti al banchetto, e ciò fa ragionevolmente ritenere che il veicolo attraverso cui si è trasmesso il bacillo gram-negativo della Salmonella sia da considerarsi il cibo consumato;

in Italia vigono precise norme riguardante il consumo di cibi in strutture pubbliche ovvero aperte al pubblico, relativamente sia al consumo del cibo, sia ai metodi di preparazione e conservazione degli alimenti, sia, infine, ai controlli sanitari che devono obbligatoriamente precedere l'utilizzo dei diversi ingredienti impiegati, quali, in primo luogo, l'osservanza delle norme HACCP,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se intenda intervenire presso le locali autorità civili e sanitarie, al fine di monitorare ed eventualmente coordinare le opportune azioni tese ad arginare l'infezione da salmonella;

se non intenda disporre, attraverso le locali strutture sanitarie, un'opportuna indagine con lo scopo di identificare l'origine dell'infezione, così da prevenire l'insorgenza di simili gravi patologie.

(4-08398)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [Maurizio.ROMANI](#), [DE.PIETRO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che: il giorno 28 ottobre 2017, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Ciriè (Torino), appartenente alla ASL Torino 4, uno dei sanitari presenti ha negato il trasporto d'urgenza di una bimba di 6 anni presso l'ospedale torinese "Regina Margherita", motivando il rifiuto adducendo che non vi fosse, presso il presidio, disponibilità alcuna di ambulanza;

le condizioni della piccola paziente, che aveva inavvertitamente ingerito delle piccole batterie, sono apparse subito estremamente gravi anche per il rischio di un'eventuale dispersione nell'organismo dell'acido contenuto delle batterie;

il genitore della bambina si è visto pertanto costretto a provvedere mediante la propria autovettura al trasporto della bimba presso il nosocomio torinese;

il trasporto è avvenuto in seguito ad un preciso ed esplicito suggerimento del sanitario che aveva preso in carico il "caso", il quale aveva precedentemente provveduto a fornire al padre alcuni asciugamani e guanti di lattice;

come rilevato dalla stessa ASL, pare che siano state disattese le linee guida ed i protocolli aziendali inerenti all'attività di pronto soccorso;

considerato che:

i successivi accertamenti disposti dalla direzione del nosocomio piemontese hanno permesso di accertare che, al contrario di quanto dichiarato, vi era al momento dell'urgenza un'ambulanza disponibile, facendo risultare assolutamente immotivato il rifiuto da parte del sanitario;

la bimba, appena giunta all'ospedale "Regina Margherita", è stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico realizzato con tecnica endoscopica, teso ad estrarre i corpi estranei ingeriti;

la metodica, appartenente da anni all'interventistica d'urgenza, dovrebbe, senza margine di incertezza, essere disponibile anche presso il presidio di Ciriè e pertanto non si ravviserebbe il motivo del trasferimento al "Regina Margherita"; qualora, invece, risultasse che esso ne sia sguarnito, bisognerebbe, a ragione, domandarsi se sussista la necessità di mantenere in attività presidi sprovvisti delle più elementari e diffuse metodiche mediche e chirurgiche;

la prognosi della piccola paziente si mantiene tuttora "severa", in quanto la bambina ancora non sarebbe in grado di alimentarsi autonomamente, auspicando che ciò non attenga in alcun modo al ritardo con cui si è intervenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende descritte;

se intenda intervenire presso l'Assessorato per la salute della Regione Piemonte al fine di ottenere ogni possibile informazione riguardante i fatti accaduti;

se non intenda svolgere un'azione ispettiva volta ad appurare la corretta applicazione di tutte le procedure, nonché ad intervenire, per quanto di competenza, qualora fossero ravvisate condotte negligenti del personale preposto;

se intenda adottare, di concerto con le autorità politiche regionali, le opportune azioni disciplinari nei confronti dei vertici della ASL To4, al fine di prevenire il ripetersi di tali fattispecie comportamentali.

(4-08399)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

si continua ad assistere nella casa circondariale di Genova "Marassi" ad una situazione di grave carenza di sicurezza, confermata da un tentativo di evasione, come ha evidenziato di recente il SAPPE (Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria) nel comunicato del 15 novembre 2017: "l'attuale politica gestionale dei detenuti a Marassi e della sicurezza, non capiamo più che ruolo abbia la Polizia Penitenziaria di Marassi, è un carcere gestito con il servizio dinamico cioè i detenuti non sono chiusi nelle loro celle bensì sono liberi di girare per i reparti. Questo produce una serie di negatività e debolezze nel settore della sicurezza e, tra queste, la facilità con cui i detenuti possono oltrepassare i cancelli che sono aperti, e recarsi nei vari settori dell'istituto (...) il detenuto ha approfittato del quotidiano andirivieni di persone, non solo detenuti, che orbitano all'interno di Marassi quindi dal cortile passeggi, invece di rientrare in cella percorrendo ed oltrepassando i vari settori dell'istituto, è arrivato sino nei pressi dell'uscita dell'istituto dove, purtroppo per lui, la Polizia Penitenziaria lì in servizio ha ben compreso che quel detenuto lì non doveva starci e quindi è intervenuta bloccandolo, benché abbia opposto resistenza, pochi metri prima dell'uscita (...) a denunciare l'indifferenza della nostra Amministrazione su quello che accade negli istituti della Liguria ma a Marassi in modo particolare";

nel carcere, come si legge nel comunicato, vi è una carenza "d'organico" di "ben 77 unità inviate a prestare servizio in altri istituti";

questa situazione sta compromettendo in maniera grave la sicurezza del carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare per garantire la necessaria sicurezza, affinché episodi simili non si verifichino più, oltre a prevedere una copertura totale delle carenze di organico, nonché a rivedere il sistema di vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto al fine di prevederne l'eliminazione.

(4-08400)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 14 novembre 2017, una *troupe* del noto programma giornalistico "Striscia la Notizia" è stata oggetto di una vile aggressione mentre realizzava un *reportage* nel parco della Montagnola a Bologna, una zona notoriamente sotto il controllo di elementi malavitosi dediti allo spaccio di stupefacenti ed altre attività illegali;

la *troupe* stava documentando lo spaccio di stupefacenti esercitato da alcuni malavitosi extracomunitari nel parco, pare simulando in incognito interesse ad acquistarne, prima di svelare la propria identità e subire l'aggressione;

in seguito all'episodio, nelle prime ore del 15 novembre i Carabinieri della compagnia Bologna centro hanno proceduto all'effettuazione di una retata nel parco della Montagnola, che è terminata con l'arresto di 5 spacciatori africani di età compresa fra i 17 e i 32 anni, tutti disoccupati, con precedenti e privi di fissa dimora, e con la segnalazione di altre 4 persone, per consumo di stupefacenti;

le violenze e la rapina di cui il giornalista e i *cameraman* di Striscia la Notizia sono rimasti vittime dimostrano l'esistenza di sacche di illegalità anche nel cuore di alcune fra le maggiori città italiane, circostanza inaccettabile che esige una reazione dello Stato non episodica, ma tendente al ristabilimento duraturo della legalità,

si chiede di sapere quali iniziative e in che tempi il Ministro in indirizzo conti di assumere per ripristinare stabilmente la legalità nelle zone di Bologna controllate dalla criminalità ed in particolare nel parco della Montagnola, dove si sono svolti i fatti descritti.

(4-08401)

[CASALETTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nell'era dell'informazione digitale, a giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si sarebbero verificate negli ultimi anni produzioni di notizie false nella rete *internet*;

secondo il Ministero, l'impossibilità di verificare le fonti e la circolazione incontrastata di cosiddette *fake news* può diventare "pericoloso per la società, per le persone, addirittura per la democrazia";

questo modo di indicare la rete e la navigazione *internet* come espressione di pericolosità o per di più di disinformazione potrebbe configurarsi come una forma esplicita di censura anche per chi esprime dissenso politico e/o opinioni di parte, che, al contrario, sono espressamente tutelate dall'articolo 21 della Costituzione;

nella pur rispettabile volontà di indicare una forma di regolamentazione del mezzo e dello strumento digitale, soprattutto nei toni e nella forma di espressione, spesso violenta, o evidente nella simbologia e semantica denigratoria, si ravvede l'assoluta difficoltà invece di stabilire nel merito chi dice bugie e chi no;

il Ministro dell'istruzione cerca di coinvolgere i giovani nel progetto "bastabufale", convinto di stimolare una visione critica nella fruizione dei messaggi che circolano in rete. Certamente il senso critico, una buona base culturale e la conoscenza sono le attività che sviluppano la popolazione per non cadere in trappole e in truffe;

considerato che a parere dell'interrogante:

è lecito chiedersi quanto segue: se lo stesso *mainstream* ufficiale (giornali, televisioni) diffonde notizie filtrate, confezionate dalle linee editoriali, non verificabili e orientate, non si capisce come sia possibile sviluppare un senso critico e quindi una pluralità di informazioni nella popolazione e nei giovani che tentano di informarsi nell'unico altro canale non filtrato, che è *internet*;

considerato altresì che si possono ricordare tutti i presunti 60 miliardi derivanti dalla corruzione, o i bombardamenti con armi chimiche di Assad in Siria, o la famosa fialetta di antrace esibita all'ONU dal Segretario di Stato *pro tempore* USA, tutti episodi rilanciati dai maggiori *mass media* italiani e mondiali e sui quali è stata costruita una vasta opinione pubblica, ma risultati essere *fake news*,

si chiede di conoscere:

se il Governo colga l'aspetto problematico legato all'individuazione delle fonti presuntivamente autorevoli;

quale organo, ente, o sito si ritenga il detentore dell'autorevolezza e della capacità di veridicità della

notizia;
quali siano i parametri di giudizio per stabilire chi è un buon giornalista al quale ispirarsi;
perché ci si preoccupi di formare gli studenti a riconoscere, tramite gli strumenti digitali, la disinformazione o una notizia falsa, causa di "pericolo per la democrazia" e non ci si preoccupa di insegnare loro ad individuare i violenti, i delinquenti che possono causare violenze sui minori e di cui le cronache parlano tutti i giorni;
come si stabilisca la correttezza delle fonti, secondo lo stile d'immagine di un sito;
se corrisponda al vero che l'attenzione alla presunta corretta informazione su *internet* viene addirittura sollecitata dalla Commissione europea, che propone una serie di misure normative atte ad impedire la circolazione di notizie di altra natura politica;
se il Governo sia a conoscenza di quale sarebbe il "codice di condotta" che suggerisce la Commissione europea per fare pressione sui grandi gruppi dei *social network*;
se corrisponda al vero che anche in Germania sarebbero state recepite le pressioni del presidente Junker e sarebbe stata varata una legge sulla disinformazione presunta denominata "Network Enforcement Act", che avrebbe suscitato forti proteste per la sua natura anticostituzionale espressamente dichiarata da 8 dei 10 giuristi chiamati dal Bundestag a formulare un parere;
se sia vero che anche le competenti Istituzioni italiane avrebbero eseguito il compito e avrebbero prodotto un protocollo "bastabufale" per adeguarsi alle pressioni europee;
se il Governo non ritenga, che nel pur apprezzabile tentativo di educare i giovani a non cadere nelle campagne di odio e alla condivisione di espressioni violente di *internet* e dei *social network*, persista il pericolo che adottando queste misure restrittive per fermare i "bufalari", in verità verrebbe lesa la libertà di tutti, anche di coloro che usano l'unico mezzo libero e a disposizione di tutti per diffondere altre informazioni e altre verità.

(4-08402)

[BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

le recenti cronache hanno riportato la tragica notizia della morte per setticemia, a seguito di parto in casa, della signora Erica Collu;
sul triste evento, avvenuto in provincia di Cagliari, sono in corso le indagini della magistratura ed è stata disposta una consulenza tecnica da parte del pubblico ministero incaricato;
il tema della sicurezza nel momento del parto, quand'anche avvenga a domicilio, è di assoluta rilevanza e ha un ruolo centrale anche in merito all'esame in corso, presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, delle proposte di legge sulla promozione del parto fisiologico;
nel corso del suo mandato, in occasione di eventi drammatici occorsi in occasione o dopo parti avvenuti nelle strutture ospedaliere, il Ministro in indirizzo ha regolarmente disposto l'invio di ispettori ministeriali per approfondire quanto accaduto;
la necessità di comprendere le cause di tali eventi è importante anche nell'ottica di individuare, sulla base di dati ed evenienze risultanti dal lavoro degli ispettori ministeriali, misure utili in materia di sicurezza del parto;
a parere dell'interrogante è altrettanto importante, proprio per raggiungere tali finalità, che vi sia un'attenta azione ministeriale anche per vicende avvenute in casa, come quella che ha riguardato la signora Erica Collu,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre un'attività ispettiva di livello ministeriale per appurare quanto avvenuto;
se non ritenga che sia utile e indifferibile, a tutela della salute delle donne, apprestare una normativa più dettagliata e cogente riguardo alle condizioni e alle modalità del parto in casa.

(4-08403)

[D'ANNA](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo gli elementi informativi acquisiti dall'interrogante:

in data 8 novembre 2017 il quotidiano "La Stampa", insieme ad altri quotidiani nazionali, ha dato notizia che l'imprenditore già coinvolto nel caso CONSIP, Alfredo Romeo, è stato nuovamente arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli inerente a un giro di tangenti all'ospedale Cardarelli, al Comune di Napoli, e alla Soprintendenza dei beni culturali di Roma;

oltre a Romeo, è finito agli arresti, con la medesima accusa di corruzione, anche il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Ciro Verdoliva. Il quotidiano riportava anche che "l'inchiesta che ha portato agli arresti di oggi è quella dalla quale è nata la più famosa su Consip (...) Ma Verdoliva è finito ai domiciliari per altri due episodi corruttivi";

considerato che, in base agli elementi informativi a disposizione dell'interrogante:

tra gli episodi corruttivi, come descritti nell'informativa della polizia giudiziaria riportata a pag. 29 del settimanale "l'Espresso" pubblicato in data 14 maggio 2017 e intitolato "Al supermarket delle sentenze", ve n'è uno assai significativo che vede protagonista il dottor Michele Corradino, componente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ivi definito "braccio destro" del presidente dottor Raffaele Cantone;

nell'informativa, verrebbe descritto con dovizia di particolari l'operato del dottor Corradino, in qualità di magistrato del Consiglio di Stato, nelle camere di consiglio del 14 marzo 2014 dinanzi alla terza sezione del Consiglio di Stato, nei ricorsi n. 1451/2014 e n. 1734/2014, concernenti l'affidamento del servizio di pulizia aree ospedaliere, pendenti tra l'azienda ospedaliera Cardarelli, la società Florida 2000 s.r.l. e Romeo Gestioni SpA, che vedevano vittoriosa quest'ultima;

di lì a poco, il dottor Corradino veniva nominato componente ANAC e lo stesso dottor Cantone, il cui fratello risulta titolare di una consulenza con la Romeo Gestioni SpA, era nominato presidente ANAC; al di là della singolarità delle due coincidenze, va notato che nell'informativa della polizia giudiziaria già citata si fa ampio riferimento a un'ingente somma di denaro che sarebbe stata attribuita al legale del Cardarelli, ritenuto vicino a Corradino, e all'impegno profuso da quest'ultimo per la vittoria di Romeo Gestioni ("poi alla fine l'ha spuntata" vi si leggerebbe testualmente),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, come li valuti e se ne abbia considerato l'incidenza sul funzionamento dell'attività dell'ANAC;

se sia a conoscenza di un'eventuale indagine interna avviata dall'ANAC in ordine ai fatti di cui sopra, la cui consistenza e gravità non possono, secondo l'interrogante, ritenersi irrilevanti né esulare dalle sue competenze;

se e quali misure di propria competenza intenda adottare nei confronti del dottor Cantone, quale magistrato in servizio, in relazione ai fatti e agli atti sopra descritti.

(4-08404)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

a causa del calo delle commesse la sede in Riva di Chieri (Torino) dell'azienda multinazionale Embraco (Brasile), gruppo Whirlpool, azienda che produce compressori per impianti di refrigerazione, ha affrontato una forte ristrutturazione dal 2004 ad oggi, con una riduzione della pianta organica da 2.000 dipendenti a 530, e questo anche se, nel 2014, il direttore generale di Embraco Europa dichiarava che la sede in Riva di Chieri «è l'impianto più produttivo del "mondo Embraco"»;

i vertici dell'azienda ritengono ora che le produzioni di Riva di Chieri non siano competitive e non prevedono investimenti *in loco* almeno fino al 2020. Per tali motivi non sono favorevoli a rinnovare i contratti di solidarietà;

i dipendenti dell'Embraco sono quindi, inevitabilmente, avviati verso la cassa integrazione, che potrebbe coprire un arco temporale da gennaio 2018 a settembre 2018, oltre il quale si prospetta un numero di esuberanti pari a 250 persone. A metà novembre 2017, è quindi questa la preoccupante situazione dell'Embraco;

la Regione Piemonte ha recentemente (3 novembre) chiesto ai vertici dell'Embraco di elaborare un

piano industriale credibile, che contempra un investimento significativo nello stabilimento di Riva di Chieri, grazie a una produzione in grado di trovare spazio sul mercato ed assicurare gli attuali livelli occupazionali;

il tavolo istituzionale sulla crisi dell'azienda dovrebbe tornare a riunirsi nuovamente a breve presso l'Assessorato regionale al lavoro, con l'obiettivo di verificare le intenzioni della proprietà. La Regione ha ribadito la propria disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti utili a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento piemontese;

l'azienda si sarebbe impegnata a verificare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione straordinaria;

il Governo ha sovente dichiarato l'importanza, e il ruolo che svolgono gli investimenti esteri nello sviluppo dell'economia reale e nel ridurre le sperequazioni sociali, in aumento, presenti nel Paese, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, a sostegno delle politiche del Governo in materia di attrazione di investimenti esteri, di sviluppo d'impresa e di occupazione, possano adottare tempestivamente iniziative, in sinergia con la Regione Piemonte, per evitare la progressiva dismissione da parte di Embraco della sede in Riva di Chieri.

(4-08405)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04103, del senatore Girotto ed altri, sul meccanismo del rilascio dei cosiddetti certificati bianchi;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04102, della senatrice Gatti ed altri, sull'elaborazione delle buste paga degli operai forestali degli uffici territoriali per la biodiversità.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 908ª seduta pubblica del 15 novembre 2017, a pagina 115, sotto il titolo "Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici", all'ultima riga dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: ", rispettivamente, del 28 e 29 novembre 2017" con le seguenti: "del 5 dicembre 2017".

